


ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI





ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione 1912 – 1^a della Legislatura

VOLUME DODICESIMO

TORNATE DAL 18 GIUGNO AL 1^o LUGLIO 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1912

4

CCLVII.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 8689) — *Presentazione di relazioni* (pag. 8690-8813) — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 »* (N. 740) — *Senza discussione sono approvati tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, il bilancio dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato coi relativi riassunti e gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-1913 »* (N. 896); « *Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio di guerra* » (N. 832).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal sindaco di Genova ricevo il seguente telegramma:

« Il compianto del Senato per la morte del marchese Ambrogio Doria suona ben caro alla città che ebbe per lui tanta considerazione e tanto affetto. Essa porge vivi ringraziamenti all'Alto consesso del delicato pensiero e a V. E. illustre Presidente, che ne fu gentile interprete, ossequi.

« GRASSO, *sindaco* ».

Dal figlio dell' illustre senatore defunto ricevo pure quest'altro telegramma:

« All' Eminentissimo consesso che ha partecipato col voto dalla V. E. espresso al nostro grande dolore e all'onorando Presidente cui mio padre rivolse uno dei suoi pensieri estremi, tutta la nostra mesta riconoscenza.

« GIORGIO DORIA ».

Per un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del ministro della marina:

« Interesse la cortesia dell' E. V. perchè voglia compiacersi disporre che il disegno di legge sulle linee celeri dell'Egitto, possa essere esaminato dalla stessa Commissione che ha in esame quello sui servizi marittimi, di cui fa parte integrante.

« Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per riaffermarle i sensi della mia profonda devozione.

« Il Ministro

« LEONARDI-CATTOLICA ».

Come il Senato ha udito, l'onor. ministro della marina prega che il disegno di legge per le linee celeri dell'Egitto, presentato al Senato il 14 corrente, sia trasmesso allo stesso Ufficio centrale che ha in esame il progetto, strettamente a questo connesso, riguardante i servizi postali e commerciali marittimi.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intende approvata.

Presentazione di relazioni.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costituzione in comune di San Nicola Arcella, frazione del comune di Scalea ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Reali arsenali marittimi;

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913;

Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie;

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Servizi postali e commerciali marittimi;

Servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

RIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIOLO. A nome del relatore, senatore Tiepolo momentaneamente assente, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti sulle decime agrigentine.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Riolo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

Essendo ieri stata chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, oggi si procederà alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,960,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	127,600 »
3	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	107,500 »
4	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi	25,000 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	112,000 »
6	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	18,000 »
7	Amministrazione centrale - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,800 »
8	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	33,100 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	22,000 »
10	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	2,000 »
11	Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	30,000 »
12	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	28,000 »
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,600,000 »
14	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	54,000 »
15	Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite	650,000 »
16	Genio civile - Personale di ruolo - Spese di traslocazione	20,000 »
17	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,861,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	8,861,000 »
18	Genio civile - Sussidi	50,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	172,000 »
20	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali	75,000 »
21	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	115,000 »
22	Genio civile - Spese diverse	25,000 »
23	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse del servizio generale	45,000 »
24	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie	80,000 »
25	Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	15,000 »
26	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche	7,000 »
27	Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative.	47,000 »
28	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	700 »
29	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
30	Spese casuali	28,500 »
31	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		9,621,200 »
	Debito vitalizio.	
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	1,900,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	43,000 »
		1,943,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

Ponti e strade.		
34	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Spese per il servizio delle R. Trazzere	7,300,000 »
35	Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	30,000 »
36	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza ai capi cantonieri (Spese fisse)	2,160,000 »
37	Indennità diverse e sussidi ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	50,000 »
38	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	230,000 »
39	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
40	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	40,000 »
41	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	1,000 »
		9,821,000 »
Opere idrauliche.		
42	Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione. . .	525,000 »
43	Opere idrauliche di 1ª categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . .	16,000 »
44	Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) . . .	1,000 »
45	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione. . .	3,655,500 »
46	Opere idrauliche di 2ª categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza de. lavori di manutenzione e riparazione . . .	85,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		4,282,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	4,282,500 »
47	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) . . .	26,500 »
48	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici (Spese fisse)	1,300,000 »
49	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Indennità di residenza in Roma agli ufficiali, ai guardiani e ai manovratori idraulici (Spese fisse).	2,900 »
50	Competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi al personale in servizio ed a quello non più appartenente all'Amministrazione. . .	150,000 »
51	Servizio idrografico fluviale.	10,000 »
52	Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	345,000 »
53	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	1,500 »
		6,118,400 »
	Bonifiche.	
54	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi (Spese fisse) . . .	221,000 »
55	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio al personale fornito di cavallo (Spese fisse)	24,800 »
56	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
57	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso	15,000 »
58	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	27,600 »
59	Agro romano - Indennità diverse e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	17,000 »
60	Agro romano - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	5,200 »
		313,600 »

Opere marittime.

61	Manutenzione e riparazione dei porti	2,150,000 »
62	Escavazione dei porti	2,200,000 »
63	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti — Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse).	3,000 »
64	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti — Indennità, competenze diverse e sussidi	11,000 »
65	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali	325,980 »
66	Personale subalterno ordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali — Indennità, competenze diverse e sussidi — Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	14,000 »
67	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse)	100 »
68	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 »
69	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.	1,110,000 »

5,829,080 »

Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.

70	Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine)	10,000 »
71	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a	3,500 »
72	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria).	3,000 »
73	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	2,200 »

Da riportarsi 18,700 »

	<i>Riporto</i> . . .	18,700 »
74	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria) . . .	4,440,900 »
75	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
76	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte S. Giovanni Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
77	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
78	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma Anticoli-Frosinone e diramazioni (legge 12 luglio 1908, n. 444) . . .	<i>per memoria</i>
79	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1910, n. 580)	<i>per memoria</i>
80	Sovvenzione pei servizi di navigazione sui laghi di Garda e di Iseo (leggi 5 marzo 1893, n. 125 e 21 luglio 1911, n. 852)	117,790 »
		4,577,390 »
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie Venete e di Mantova.		
<i>Spese generali.</i>		
81	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . . .	11,000 »
82	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	18,000 »
83	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente, di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	8,500 »
84	Fitto di locali (Spese fisse)	10,800 »
85	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	5,000 »
86	Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque	13,000 »
		66,300 »

Opere idrauliche.

87	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	465,000 »
88	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	21,000 »
89	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	1,765,000 »
90	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	38,000 »
91	Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi	120,000 »
92	Servizio idrografico e mareografico nelle province Venete e di Mantova.	33,000 »
93	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova .	300,000 »

2,742,000 »

Opere marittime.

94	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete	390,000 »
95	Escavazione dei porti nelle provincie Venete	1,000,000 »
96	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete	21,000 »
97	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete (Spesa d'ordine)	5,000 »

1,416,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

98	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	70,000 »
99	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	283,800 »
100	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,500 »
101	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	85,000 »
102	Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili (Spese fisse)	15,000 »
103	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
104	Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse.	8,000 »
105	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse)	187,300 »
106	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	27,000 »
107	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	88,000 »
		782,600 »

Ponti e strade.

*Lavori per sistemazione e miglioramento
di ponti e strade nazionali.*

Spese dipendenti da leggi speciali.

108	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1 lett. c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) e 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lettera h) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
109	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali	90,000 »
110	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (Spese fisse)	16,000 »
111	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.	14,000 »
		1,120,000 »
<i>Lavori per la costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>		
112	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d) (Spesa ripartita).	2,400,000 »
113	Concorso dello Stato per le strade provinciali di prima e seconda serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle province direttamente (Spesa ripartita)	1,700,000 »
Da riportarsi . . .		4,100,000 »

	<i>Riparto</i>	4,100,000 »
114	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 e compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni.	180,000 »
115	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	180,000 »
116	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	20,000 »
		4,480,000 »
Strade comunali e vicinali.		
117	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
118	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 16 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844) (Spesa ripartita)	2,400,000 »
119	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	400,000 »
		3,800,000 »

Opere idrauliche.

120	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35)	2,500,000 »
121	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . .	<i>per memoria</i>
122	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6, comma <i>a</i> , della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	800,000 »
123	Indennità fisse mensili mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua	<i>per memoria</i>
124	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera <i>a</i>), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera <i>a</i>); 22 dicembre 1910, n. 919 [art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> (lett. <i>b</i> n. 4 (parte) e 5, e lett. <i>d</i> n. 9)] (Spesa ripartita)	3,975,000 »
125	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238; art. 1, lettera <i>a</i> , della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e 22 dicembre 1910, n. 919.	<i>per memoria</i>
126	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)	<i>per memoria</i>
127	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> , e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311 (Spesa ripartita)	2,550,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,825,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,825,000 »
128	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.	<i>per memoria</i>
		9,825,000 »
Bonifiche.		
129	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. <i>a</i> , n. 7), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1 comma 4) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1) (Spesa ripartita) . . .	6,800,000 »
130	Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai consorzi, in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita)	1,188,000 »
131	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita) :	1,500,000 »
<i>Spese generali per le bonifiche.</i>		
132	Indennità di alloggio agli ufficiali di bonifica e corrispondente soprassoldo giornaliero ai guardiani (Spese fisse)	50,000 »
133	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche	312,000 »
134	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	200,000 »
135	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche.	50,000 »
136	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
137	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,100,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	10,100,000 »
	Testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, art. 1, lettera <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
138	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647) . . .	300,000 »
		10,400,000 »
	Opere marittime.	
139	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, num. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, num. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49 lett. <i>a</i> e art. 51 tab. <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (art. 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311, (articolo 1 e art. 15, lettera <i>m</i>) (Spesa ripartita)	15,500,000 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
140	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi . .	30,000 »
141	Lavori eventuali per i quali è deficiente o manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000	30,000 »
142	Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	10,000 »
143	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	12,000 »
144	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	10,000 »
145	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi. Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
	<i>Concorsi e sussidi per opere marittime.</i>	
146	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	54,000 »
147	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di quarta classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	15,666,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	15,666,000 »
<i>Spese generali per le opere marittime.</i>		
148	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime. . .	114,000 »
149	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime (Spese fisse)	280,000 »
150	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime	40,000 »
151	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
152	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime	<i>per memoria</i>
		16,100,000 »
Strade ferrate, tramvie, automobili.		
153	Anticipazione di spese per provvedimenti d' ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540	<i>per memoria</i>
154	Sovvenzione alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444) . .	<i>per memoria</i>
155	Sussidi per l' impianto e l' esercizio, in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	5,460,000 »
156	Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all' industria privata	310,000 »
<i>Spese non superiori a lire 30,000, iscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>		
157	Spese di stampa, copiatura di atti, premi agli agenti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna.	30,000 »
		5,800,000 »

Opere in Roma.

158	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e art. 1 lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lett. <i>d</i> , della legge 13 aprile 1911 n. 311) (Spesa ripartita)	200,000 »
159	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b</i> e <i>c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a</i> e <i>b</i>) e 13 aprile 1911, n. 311, (art. 15, lett. <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i>) (Spesa ripartita)	8,678,000 »
160	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . .	27,000 »
161	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	70,000 »
162	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma .	25,000 »
163	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
164	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma	<i>per memoria</i>
		9,000,000 »

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.

165	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna, autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 e dall'art. 1, lettera <i>g</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407 (Spesa ripartita)	1,330,000 »
166	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna	<i>per memoria</i>
167	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse) . .	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,350,000 »

	<i>Riporto</i>	1,350,000 »
168	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	<i>per memoria</i>
		1,350,000 »
	<i>Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.</i>	
169	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)	7,371,000 »
170	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del Genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele	4,000 »
171	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 606 (Spese fisse)	3,000 »
172	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 606.	2,000 »
		7,380,000 »
	Opere nella Basilicata.	
	dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195; 3 luglio 1902, n. 297; 7 luglio 1902, n. 333; 31 marzo 1904, n. 140; 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 e 9 luglio 1908, n. 445.	
173	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua (Spesa ripartita)	400,000 »
174	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (Spesa ripartita)	885,000 »
175	Strade provinciali sovvenute (Spesa ripartita)	649,500 »
176	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita)	200,000 »
177	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati (Spesa ripartita)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,234,500 »

	<i>Riporto</i>	2,234,500 »
178	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita)	500,000 »
179	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (Spesa ripartita)	250,000 »
180	Bonifiche (Spesa ripartita)	800,000 »
181	Spese pel Commissariato civile (Spesa ripartita)	40,000 »
182	Imprevisti (Spesa ripartita)	50,000 »
<i>Spese generali per le opere nella Basilicata.</i>		
183	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata.	<i>per memoria</i>
184	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
185	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata.	<i>per memoria</i>
186	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	<i>per memoria</i>
		3,874,500 »
Opere nelle Provincie Calabresi.		
187	Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>f</i>) (Spesa ripartita)	50,000 »
188	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>h</i> e art. 11) (Spesa ripartita)	960,000 »
189	Manutenzione delle opere stradali provinciali nelle provincie calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 32 della legge)	30,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,040,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	1,040,000 »
190	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	870,000 »
191	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	130,000 »
192	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	230,000 »
193	Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge)	30,000 »
194	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	575,000 »
195	Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) (Spesa ripartita)	680,000 »
196	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lett. b e art. 51 e tabella A, lett. a, nn. 6 e 8) (Spesa ripartita)	685,000 »
197	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	720,000 »
<i>Spese generali per le opere nelle provincie calabresi.</i>		
198	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi	<i>per memoria</i>
199	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
200	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi.	<i>per memoria</i>
201	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifizii di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'articolo 1 della legge	
	<i>Da riportarsi</i>	4,960,000 »

	<i>Riporto</i>	4,960,000 »
	12 gennaio 1909, n. 12 — Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	600,000 »
		5,560,000 »
	Opere nelle provincie Venete e di Mantova.	
	<i>Opere idrauliche.</i>	
202	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, num. 9, art. 35)	1,500,000 »
203	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	<i>per memoria</i>
204	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	200,000 »
205	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie venete e di Mantova	<i>per memoria</i>
206	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4, in parte e lett. <i>d</i> , n. 8) (Spesa ripartita)	3,448,500 »
207	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238; 5 maggio 1907, n. 257; articolo 1, (lett. <i>a</i>) della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e 22 dicembre 1910, n. 919	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,248,500 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,248,500 »
208	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F'</i> (art. 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)		400,000 »
209	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova		<i>per memoria</i>
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale.</i>		
210	Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova		15,000 »
			5,663,500 »
	BONIFICHE.		
211	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>g</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>		
212	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova		<i>per memoria</i>
213	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse) . . .		<i>per memoria</i>
214	Indennità fisse mensili trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova		<i>per memoria</i>
			»

Opere marittime.

215	Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	1,462,600 »
<i>Spese generali per le opere marittime.</i>		
216	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete	5,000 »
217	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse).	20,000 »
218	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete	<i>per memoria</i>
		1,487,600 »
Edifici universitari.		
219	Costruzione ed arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	100,000 »
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.		
220	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella <i>D</i> ed art. 62, lett. <i>a</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 15, lett. <i>l</i> (n. 1) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	450,000 »
221	Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella <i>E</i> e art. 62, lett. <i>b</i> e <i>c</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, e art. 15, lett. <i>l</i> (nn. 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	300,000 »
222	Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle <i>D</i> e <i>E</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62, lett. <i>d</i> della medesima) e art. 15, lett. <i>l</i> (n. 4) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) .	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		750,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	750,000 »
223	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
224	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) . . .	<i>per memoria</i>
225	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 21)	4,000 »
226	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>d</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>g</i>) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
227	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (Fondo riunito in dipendenza dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507. — Legge 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 12) (Spesa ripartita).	400,000 »
228	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali, distrutte o danneggiate dalle frane alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lett. <i>i</i> della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (Spesa ripartita)	200,000 »
229	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	100,000 »
230	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa	<i>per memoria</i>
		1,454,000 »
	Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.	
231	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio. (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 e tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 2, lett. <i>c</i> , della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	»
232	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	60,000 »
233	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
234	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	<i>per memoria</i>
		60,000 »
	Spese di riparazione dei danni di terremoti.	
235	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, 3° comma, e art. 2, lett. <i>a</i> , e art. 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) (Spesa ripartita)	1,735,000 »
236	Costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lett. <i>b</i> , e art. 3)	<i>per memoria</i>
237	Opere contemplate dalla lettera <i>a</i> , nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella <i>A</i> annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	325,000 »
		2,060,000 »
	Imprevisti e assegnazione per un fondo di riserva.	
238	Imprevisti per le opere contemplate ai numeri 1 a 12 della tabella <i>C</i> annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>f</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>f</i> della legge medesima) (Spesa ripartita)	200,000 »
239	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	299,100 »
		499,100 »

CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
240	Spese per la costruzione di strade ferrate, in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>l</i> e <i>m</i>); 9 luglio 1905, n. 413, art. 6, 12 luglio 1908, n. 444, 19 luglio 1909, n. 518; 12 marzo 1911, n. 258 (art. 4); 13 aprile 1911 n. 311 (art. 15, lett. <i>e</i>), e 21 luglio 1911, n. 846 (art. unico) (Spesa ripartita)	40,400,000 >
241	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	3,500,000 >
		43,900,000 >
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Partite che si compensano nell'entrata.		
242	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori . . .	10,000 >
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
243	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	397,210.48
244	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,100,000 «
		10,497,210.48
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese generali	9,621,200 >
	Debito vitalizio	1,943,000 >
	Ponti e strade	9,821,000 >
	<i>Da riportarsi . . .</i>	21,385,200 >

	<i>Riporto</i>	21,385,200 »
	Opere idrauliche	6,118,400 »
	Bonifiche	313,600 »
	Opere marittime	5,829,080 »
	Automobili e strade ferrate	4,577,390 »
	Spese per le opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova:	
	Spese generali.	66,300 »
	Opere idrauliche	2,742,000 »
	Opere marittime	1,416,000 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	42,447,970 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
	Spese generali	782,600 »
	Lavori di sistemazione non superiori a lire 30,000	»
Strade e ponti	Lavori per sistemazione e miglioramento dipendenti da leggi speciali.	1,120,000 »
	Costruzioni	4,480,000 »
	Strade comunali e vicinali.	3,800,000 »
		9,400,000 »
	Opere idrauliche	9,825,000 »
	Bonifiche.	10,400,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

Opere marittime	16,100,000 »	
Strade ferrate, tramvie e automobili	5,800,000 »	
Opere in Roma	9,000,000 »	
Sistemazione idraulica dell' isola di Sardegna	1,350,000 »	
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	7,380,000 »	
Opere nella Basilicata	3,874,500 »	
Opere nelle provincie calabresi	5,560,000 »	
Opere nelle provincie Venete e di Mantova	Opere idrauliche	5,663,500 »
	Bonifiche	»
	Opere marittime.	1,487,600 »
	Edifici universitari	100,000 »
	7,251,100 »	
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	1,454,000 »	
Spese per riparazione dei danni del Vesuvio.	60,000 »	
Spese per riparazione dei danni del terremoto	2,060,000 »	
Impreviste e assegnazione per un fondo di riserva.	499,100 »	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	90,796,300 »	

<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate</i>	43,900,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	10,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	134,706,300 »
Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie)	177,154,270 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	10,497,210.48
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	133,244,270 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	43,900,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	10,000 »
Totale spese reali	177,154,270 »
Categoria IV. — Partite di giro	10,497,210.48
Totale generale	187,651,480.48



APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici

per l'esercizio finanziario 1912-13

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Viaggiatori	202,558,418.23
2	Viaggi dei membri del Parlamento	741,581.77
3	Bagagli e cani	10,700,000 »
4	Merci a grande velocità	27,200,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	26,300,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	267,500,000 »
7	Prodotti secondari:	8,650,000 »
	A) Viaggiatori	850,000
	B) Bagagli e cani	65,000
	C) Merci a grande velocità	1,350,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	400,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	5,985,000
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:	575,000 »
	A) Viaggiatori	218,000
	B) Bagagli e cani	10,000
	C) Merci a grande velocità	26,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	50,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	235,000
	F) Introiti diversi	36,000
	<i>Da riportarsi</i>	544,225,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	544,225,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (art. 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111):		2,300,000 »
	A) Passeggeri	1,990,000	
	B) Merci	240,000	
	C) Bestiame	47,000	
	D) Introiti diversi	23,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1 . . .	546,525,000 »
			<hr/>
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
10	Redditi patrimoniali:		1,820,000 »
	A) Pigioni di locali	340,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	280,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	210,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	530,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	200,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	140,000	
	G) Diversi	120,000	
		<hr/>	
11	Telegrammi privati		235,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		770,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.		780,000 »
14	Proventi per servizi accessori:		1,450,000 »
	A) Tasse per deposito bagagli	200,000	
	B) Tasse per gabinetti di toilette	10,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	210,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	5,055,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	5,055,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	210,000
Segue 14	C) Introiti per il servizio di pubblicità nelle stazioni e nei treni	215,000	
	D) Introiti delle rivendite di libri e giornali	400,000	
	E) Introiti lordi per noleggio di cuscini	340,000	
	F) Introiti per il servizio dei <i>camions</i> automobili	2,000	
	G) Servizio di presa e consegna a domicilio	70,000	
	H) Tassa differenziale di trasporto del combustibile venduto a terzi	75,000	
	I) Diversi	138,000	
15	Introiti indiretti del servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		<i>per memoria</i>
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8 prima parte):		11,580,000 »
	A) Sovratasse sui trasporti a termini dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101	9,390,000	
	B) Concorso della gestione pensioni e sussidi nelle spese del servizio sanitario (cap. 79 della spesa)	320,000	
	C) Ricavo della vendita degli oggetti abbandonati e non reclamati	80,000	
	D) Eccedenze di cassa ed eccedenze di tassazione e assegni non rimborsati	1,200,000	
	E) Biglietti d'ingresso nelle stazioni e di accesso ai piroscafi	570,000	
	F) Utili sulla vendita di prontuari, tariffe e documenti di trasporto	10,000	
	G) Diversi	10,000	
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia: (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi)		4,650,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	21,285,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	21,285,000 >
18	Utili di magazzino:		4,000,000 >
	A) Eccedenze riscontrate nelle scorte	2,500,000	
	B) Maggior ricavo nella vendita dei materiali in rapporto al prezzo di carico e utili diversi	1,500,000	
	Totale del § 2		25,285,000 >
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>		
19	Proventi eventuali:		3,000,000 >
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	110,000	
	B) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	150,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori (cap. 57 della spesa)	2,100,000	
	D) Differenze di cambio	400,000	
	E) Diversi	240,000	
20	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		7,500,000 >
21	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
	Totale del § 3		10,500,000 >
	§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>		
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:		13,400,000 >
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,700,000	
	<i>Da riportarsi</i>	2,700,000	
	<i>Da riportarsi</i>		13,400,000 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	13,400,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	2,700,000
Segue 22	B) Trasporti per lavori in conto spese ordinarie di esercizio e complementari.	1,400,000	
	C) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	2,300,000	
	D) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori.	1,600,000	
	E) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	5,080,000	
	F) Spinte e contospinte di carri in dogana	60,000	
	G) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	40,000	
	H) Trasporti in borsa comune colla Società Veneta, colla Società delle ferrovie di Reggio Emilia e della ferrovia Suzzara-Ferrara	5,000	
	I) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	65,000	
	K) Terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>	
	L) Diverse	150,000	
23	Ricuperi dei Servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale:		7,950,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	5,950,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi.	150,000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	900,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose.	60,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario.	65,000	
	F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	46,000	
	G) Ricuperi diversi	779,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	21,350,000 »

		<i>Riporto</i>	21,350,000 »
24	Ricuperi del servizio del movimento e traffico:		3,615,000 »
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	94,000	
	B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	2,060,000	
	C) In conto indennizzi	1,092,000	
	D) Diversi	369,000	
25	Ricuperi del servizio della trazione e materiale:		17,300,000 »
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	50,000	
	B) Per manovre con locomotive e carrelli trasbordatori e per riscaldamento treni (cap. 6-B 4-c della spesa).	15,000,000	
	C) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	900,000	
	D) Diversi	1,350,000	
26	Ricuperi del servizio del mantenimento e sorveglianza:		1,670,000 »
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	1,260,000	
	B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	225,000	
	C) Diversi	185,000	
27	Ricuperi per prestazioni del servizio di navigazione.		<i>per memoria</i>
28	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi di materie fuori d'uso od esuberanti:		2,550,000 »
	A) Servizi centrali	37,000	
	B) Movimento e traffico.	350,000	
	C) Trazione e materiale rotabile	295,000	
	D) Mantenimento e sorveglianza	1,864,000	
	1. traverse	1,654,000	
	2. altri materiali.	210,000	
	E) Navigazione	4,000	
		<i>Da riportarsi</i>	46,485,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	46,485,000 »
29	Sovvenzione annua del tesoro per il servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	2,700,000 »
30	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)	35,000 »
31	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	1,600,000 »
32	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 84 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 4 . . .	50,820,000 »
	<i>§ 5. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.</i>	
33	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 46 della spesa)	<i>per memoria</i>
34	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 46 della spesa)	<i>per memoria</i>
35	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 47 della spesa)	<i>per memoria</i>
36	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 48 della spesa)	<i>per memoria</i>
37	Ricavo dalla demolizione od alienazione di galleggianti fuori servizio (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 49 della spesa)	<i>per memoria</i>
38	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie.	<i>per memoria</i>
39	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte ordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	<i>per memoria</i>
	Totale del § 5 . . .	»
	TOTALE DEL TITOLO I . . .	633,130,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

40	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 60 al 69 della spesa):	150,000,000 »
	A) Per la rete ferroviaria	150,000,000
	B) Per la navigazione	<i>per memoria</i>
41	Sovvenzioni del tesoro per acquisto di 4000 carri e costruzione relativi parchi e mezzi di riparazione (art. 13 legge 13 aprile 1911, n. 310)	14,000,000 »
42	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	13,592,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 67 della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 67 della spesa)	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 66 e 67 della spesa)	<i>per memoria</i>
	D) Materiali di disfacimento di galleggianti (cap. 65 della spesa)	<i>per memoria</i>
	E) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti	<i>per memoria</i>
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	13,592,000
	G) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie	<i>per memoria</i>
	H) Diversi	<i>per memoria</i>
43	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte straordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II	177,592,000 »

TITOLO III.

Magazzini ed Officine§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

44	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino .	<i>per memoria</i>
45	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
46	Forniture ai servizi (capitolo 71 della spesa):	209,172,530 »
	A) per conto spese ordinarie di esercizio 93,964,530	
	B) per conto spese complementari 9,598,000	
	C) per conto spese straordinarie 23,110,000	
	D) per conto officine 65,000,000	
	E) per costituzione scorte 17,500,000	
47	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 71 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Vendite al personale, ad Amministrazioni pubbliche ed a terzi <i>per memoria</i>	
	B) Forniture in conto massa vestiario <i>per memoria</i>	
	C) Accredito di deficienze giustificate riscontrate nelle scorte e deprezzamenti addebitati all'esercizio (cap. 42-D della spesa). <i>per memoria</i>	
48	Ricuperi e ritenute in conto scorte (cap. 72 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso <i>per memoria</i>	
	B) Ricupero di somme pagate in conto acquisti da regolare <i>per memoria</i>	
	C) Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori. <i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	209,172,530 »

		<i>Riporto</i> . . .	209,172,530 »
49	Avanzi di mandati di anticipazione da reintegrare al capitolo 71 della spesa (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 1	209,172,530 »
	§ 2. — <i>Officine.</i>		
50	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (cap. 74 della spesa):		89,500,000 »
	A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 18-A della spesa)	26,300,000	
	B) per lavori di manutenzione affidati all'industria privata.	21,000,000	
	C) per altri lavori in conto esercizio.	4,700,000	
	D) in conto scorte di magazzino	30,000,000	
	E) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere . .	7,500,000	
51	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 75 della spesa)		17,500,000 »
	A) Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo	7,500,000	
	B) Parco sale montate e carrelli per veicoli	9,700,000	
	C) Navigazione	300,000	
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (cap. 76 della spesa):		32,900,000 »
	A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 18-A della spesa)	18,700,000	
	B) per altri lavori in conto esercizio.	600,000	
	C) in conto scorte di magazzino	8,000, 00	
	D) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere . .	5,600,000	
		<i>Da riportarsi</i>	139,900,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	139,900,000 »
53	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del mantenimento (cap. 77 della spesa):		3,150,000 »
	A) per conto dell'esercizio.	150,000	
	B) in conto scorte di magazzino	1,700,000	
	C) in conto spese complementari, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere.	1,300,000	
		<hr/>	
		Totale del § 2 . . .	143,050,000 »
		<hr/>	
		Totale del titolo III . . .	352,222,530 »
		<hr/>	
	TITOLO IV.		
	Gestione del fondo pensioni e sussidi		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418).		
	<hr/>		
54	Ritenute al personale:		11,315,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 5.50 %	9,850,000	
	Id. 3.50 %	15,000	
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	1,100,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	50,000	
	D) Multe (lettera <i>f</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	300,000	
		<hr/>	
55	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 27-A e B della spesa)		17,199,500 »
56	Quota del 2 % sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 27-C e D della spesa)		10,930,500 »
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	39,445,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	39,445,000 »
57	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Iseo (lettera <i>e</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		3,800 »
58	Interessi:		12,400,000 »
	A) sulle somme costituenti i patrimoni dei cessati Istituti di previdenza ferroviari (lettera <i>g</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	6,300,000	
	B) sulle somme accumulate presso la Cassa depositi e prestiti a termini degli articoli 21 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 (lettera <i>h</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,700,000	
	C) sulle somme dovute dalla Società delle ferrovie meridionali per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (lett. <i>i</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>		
	D) sulle somme eventualmente dovute dalle cessate Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Siculo per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso durante il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (lettera <i>l</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>		
	E) sulle somme versate alla Cassa depositi e prestiti per residui annuali della gestione del fondo pensioni e sussidi (lettera <i>m</i> dell'art. 3 ed art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	2,400,000	
59	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 82 della spesa)		11,000 »
	Totale del titolo IV		51,859,800 »
TITOLO V.			
Gestione delle case economiche per i ferrovieri			
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).			
<i>Patrimonio.</i>			
60	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 83 della spesa).		8,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		8,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	8,000,000 »
	<i>Gestione.</i>		
61	Affitto delle case		700,000 »
62	Proventi eventuali		<i>per memoria</i>
63	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)		<i>per memoria</i>
		Totale del titolo V . . .	8,700,000 »
TITOLO VI.			
Operazioni per conto di terzi			
§ 1. — <i>Operazioni attinenti ai trasporti.</i>			
64	Depositi a garanzia (cap. 92 della spesa):		6,500,000 »
	A) per richiesta di vagoni	900,000	
	B) per biglietti d'abbonamento	1,000,000	
	C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana.	4,600,000	
65	Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 93 della spesa)		80,000,000 »
66	Incasso di assegni sulle merci (cap. 94 della spesa)		200,000,000 »
67	Eccedenze di tassazione sui trasporti:		6,000,000 »
	A) per errori rilevati all'atto della revisione (cap. 95-A della spesa)	2,000,000	
	B) da rimborsare in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 95-B della spesa)	4,000,000	
68	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (cap. 96 della spesa)		10,000,000 »
69	Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 97 della spesa)		1,100,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	303,600,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	303,600,000 »
70	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale:		785,000 »
	A) confine francese-Modane (cap. 98-A della spesa) . . .	650,000	
	B) Cerignola-Campagna - Cerignola-Città (cap. 98-B della spesa)	75,000	
	C) Desenzano-Lago di Garda (cap. 98-C della spesa). . .	60,000	
71	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 99 della spesa):		70,000,000 »
	A) Trasporti in servizio cumulativo	69,460,000	
	B) Tasse estere in sospeso.	540,000	
72	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 100 della spesa)		71,000,000 »
73	Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 101 della spesa):		15,000,000 »
	A) Ministero delle finanze	1,000,000	
	B) Ministero della guerra	2,200,000	
	C) Amministrazioni e ditte diverse	11,800,000	
		Totale del § 1 . . .	460,385,000 »
	 <i>§ 2. — Operazioni attinenti al personale.</i> 		
74	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 102 della spesa)		6,000,000 »
75	Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 103 della spesa).		3,000,000 »
76	Ritenute per massa vestiario (cap. 104 della spesa)		2,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	11,000,000 »

	<i>Riporto</i>	11,000,000 »
77	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo n. 105 della spesa) . .	300,000 »
	A) 2 per cento dell'importo della cessione 120,000	
	B) Ritenute fisse. 160,000	
	C) Reintegri al fondo 15,000	
	D) Interessi 5,000	
78	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (capitolo n. 106 della spesa) . .	300,000 »
	A) 2.50 per cento dell'importo della cessione 170,000	
	B) Ritenute fisse. 128,000	
	C) Reintegri al fondo <i>per memoria</i>	
	D) Interessi 2,000	
79	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione, approvate con Regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 107 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	11,600,000 »
	<i>§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i>	
80	Ministero dei lavori pubblici: costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 108 della spesa):	4,550,000 »
	A) Anticipazioni per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni 4,450,000	
	B) Ricupero delle spese per studi, dirigenza e sorveglianza dei lavori. 100,000	
	<i>Da riportarsi</i>	4,550,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	4,550,000 »
81	Ministero dell'Interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 109 della spesa):	160,000 »
	A) Riparazione vetture cellulari.	20,000
	B) Impianti, prestazioni e forniture diverse	140,000
82	Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 110 della spesa):	750,000 »
	A) Riparazione attrezzi per trasporti di truppe	15,000
	B) Impianti diversi	630,000
	C) Esercizio linee.	105,000
83	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 111 della spesa):	3,000,000 »
	A) Riparazione vetture postali	250,000
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	300,000
	C) Trasporto valigie ed effetti postali	2,350,000
	D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	100,000
84	Rimborsi dal Consorzio del porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 112 della spesa).	300,000 »
85	Somme introitate per lavori e prestazioni per conto di amministrazioni diverse e per privati (cap. 113 della spesa).	<i>per memoria</i>
86	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (cap. 113 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Servizio centrale	<i>per memoria</i>
	B) Studi e direzioni di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre Amministrazioni e di terzi <i>per memoria</i>	
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. . <i>per memoria</i>	
	Totale del § 3	8,760,000 »
	Totale del titolo VI	480,745,000 »

TITOLO VII.

Partite di giro

87	Tasse erariali (cap. 115 della spesa):	44,000,000 »
	A) Tassa sui trasporti	35,350,000
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci	6,000
	C) Tassa di bollo sui trasporti	4,500,000
	D) Tassa di bollo a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	4,144,000
88	Imposte e tasse ritenute al personale (cap. 116 della spesa):	10,000,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi	8,340,000
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,300,000
	C) Marche da bollo	160,000
	D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908.	200,000
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 117 della spesa):	100,000 »
	A) Imposta normale	100,000
	B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto 1908.	<i>per memoria</i>
90	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 118 della spesa)	36,000 »
	Totale del titolo VII	54,136,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Entrate d' esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Titolo I. - Parte ordinaria:

§ 1. - Prodotti del traffico	546,525,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	25,285,000 »
§ 3. - Entrate eventuali	10,500,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	50,820,000 »
§ 5. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	»

Totale titolo I - Parte ordinaria . . .	633,130,000 »
---	---------------

Titolo II. - Parte straordinaria	177,592,000 »
--	---------------

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	810,722,000 »
--	---------------

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. - Magazzini ed officine:

§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini	209,172,530 »
--	---------------

§ 2. - Officine	143,050,000 »
---------------------------	---------------

Titolo IV. - Gestione del fondo pensioni e sussidi	51,859,800 »
--	--------------

Titolo V. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri	8,700,000 »
---	-------------

Titolo VI. - Operazioni per conto di terzi:

§ 1. - Operazioni attinenti ai trasporti	460,385,000 »
--	---------------

<i>Da riportarsi</i> . . .	873,167,330 »
----------------------------	---------------

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	873,167,330 »
§ 2. - Operazioni attinenti al personale		11,600,000 »
§ 3. - Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati		8,760,000 »
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	893,527,330 »
	Titolo VII. - Partite di giro	54,136,000 »
	Totale generale dell'entrata	1,758,385,330 »

V. - Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORÀ.

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria

SEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO.

(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. — *Direzione generale*
Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio.

1	Personale :		7,743,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	6,450,000	
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	1,193,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	100,000	
2	Forniture spese ed acquisti:		421,000 »
	A) Forniture di magazzino	206,000	
	1. Stampati e cancelleria	144,500	
	2. Materie per illuminazione e riscaldamento	13,000	
	3. Ricambio del materiale d'inventario	8,500	
	4. Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi	40,000	
	B) Spese dirette	215,000	
	1. Illuminazione e riscaldamento	78,000	
	2. Riparazione del materiale d'inventario	24,000	
	3. Spese per altri titoli diversi	113,000	
	Totale del § 1		8,164,000 »

§ 2. — <i>Approvvigionamenti e magazzini.</i>		
3	Personale :	6,182,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,470,000
	1. Servizio centrale (VI)	1,420,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	3,050,000
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	932,000
	1. Servizio centrale (VI)	300,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	632,000
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	780,000
	1. Servizio centrale (VI)	30,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	750,000
4	Forniture, spese ed acquisti :	1,328,000 »
	A) Forniture dei magazzini	337,000
	1. Servizio centrale (VI)	39,600
	a) Stampati e cancelleria	32,880
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	2,680
	c) Ricambio del materiale d'inventario	840
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	3,200
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	297,400
	a) Stampati e cancelleria	75,350
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	63,640
	c) Ricambio del materiale d'inventario	55,430
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	102,980
	<i>Da riportarsi</i>	337,000
	<i>Da riportarsi</i>	7,510,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	7,510,000 >
		<i>Riporto</i> . . .	337,000
Segue 4	B) Spese dirette	991,000	
	1. Servizio centrale (VI)	136,400	
	a) Illuminazione e riscaldamento	13,990	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	11,400	
	c) Spese per altri titoli diversi	111,010	
	2. Magazzini depositi ed agenzie	854,600	
	a) Illuminazione e riscaldamento	35,000	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	53,500	
	c) Spese per altri titoli diversi	766,100	
		<hr/>	
		Totale del § 2	7,510,000 >
			<hr/>
	§ 3. — <i>Servizio del movimento e del traffico.</i>		
5	Personale:		94,700,000 >
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	66,300,000	
	1. Servizio centrale (VII)	1,500,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	7,600,000	
	3. Riparti tecnici	720,000	
	4. Stazioni	44,530,000	
	5. Depositi del personale viaggiante	11,950,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	66,300,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i>	94,700,000 >

Segue
5

		<i>Riporto</i>	94,700,000 »
		<i>Riporto</i>	66,300,000
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	20,400,000	
	1. Servizio centrale (VII)	260,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	1,050,000	
	3. Riparti tecnici	270,000	
	4. Stazioni	8,720,000	
	5. Depositi del personale viaggiante . .	10,100,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . .	8,000,000	
	1. Servizio centrale (VII)	63,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	105,000	
	3. Riparti tecnici	295,000	
	4. Stazioni	6,952,000	
	5. Depositi del personale viaggiante . .	585,000	
		<hr/>	
6	Forniture, spese ed acquisti:		39,650.000 »
	A) Forniture dei magazzini	7,730,000	
	1. Servizio centrale (VII)	41,130	
	a) Stampati e cancelleria	30,515	
	b) Materie per illuminazione e ri- scaldamento	3,241	
	c) Ricambio del materiale d'in- ventario	698	
	d) Materie per pulizia ed usi di- versi	6,676	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	7,730,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i>	134,350,000 »

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	134,350,000 >
	<i>Riporto</i> . . .	41,130 7,730,000	
2. Divisioni, sezioni e riparti		399,100	
<i>a)</i> Stampati e cancelleria		307,738	
<i>b)</i> Materie per illuminazione e riscaldamento		42,355	
<i>c)</i> Ricambio del materiale d'inventario		14,468	
<i>d)</i> Materie per pulizia ed usi diversi		34,539	
		<hr/>	
3. Riparti tecnici		99,980	
<i>a)</i> Stampati e cancelleria		11,552	
<i>b)</i> Materie per illuminazione e riscaldamento		19,400	
<i>c)</i> Ricambio del materiale d'inventario		25,028	
<i>d)</i> Materie per pulizia ed usi diversi		44,000	
		<hr/>	
4. Stazioni		4,685,000	
<i>a)</i> Stampati e cancelleria		930,100	
<i>b)</i> Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali		2,345,700	
<i>c)</i> Ricambio del materiale d'inventario		370,800	
<i>d)</i> Materie per pulizia ed usi diversi		1,038,400	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	5,225,210 7,730,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		134,350,000 >

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	134,350,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	5,225,210	7,730,000
5.	Depositi del personale viaggiante . .	120,570	
a)	Stampati e cancelleria . . .	42,763	
b)	Materie per illuminazione e riscaldamento	11,855	
c)	Ricambio del materiale d'inventario	43,519	
d)	Materiale per pulizia ed usi diversi	22,433	
6.	Convogli	2,063,910	
a)	Materie per illuminazione ad olio	338,000	
b)	Materie per illuminazione a gas	149,200	
c)	Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori	266,010	
d)	Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine	235,000	
e)	Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	1,075,700	
7.	Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi	320,310	
B)	Spese dirette	31,920,000	
1.	Servizio centrale (VII)	30,060	
a)	Illuminazione e riscaldamento	9,961	
	<i>Da riportarsi</i>	9,961	30,060
			39,650,000
		<i>Da riportarsi</i>	134,350,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

			<i>Riporto</i> . . .	134,350,000 >
	<i>Riporto</i> . . .	9,961	30,060	39,650,000
<i>Segue</i> 6	b) Riparazione del materiale d'inventario	3,305		
	c) Spese per altri titoli diversi	16,794		
	2. Divisioni, sezioni e riparti		201,740	
	a) Illuminazione e riscaldamento	84,073		
	b) Riparazione del materiale d'inventario	30,470		
	c) Spese per altri titoli diversi	87,197		
	3. Riparti tecnici		152,620	
	a) Illuminazione e riscaldamento	7,748		
	b) Riparazione del materiale d'inventario	30,610		
	c) Spese per altri titoli diversi	114,262		
	4. Stazioni		22,114,500	
	a) Illuminazione e riscaldamento	2,640,000		
	b) Riparazione del materiale d'inventario	490,300		
	c) Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori e per riscaldamento treni (Capitolo 25-B di entrata)	14,550,000		
	d) Manovre ed altri servizi di stazione appaltati	4,124,000		
	e) Spese per altri titoli diversi	310,200		
	<i>Da riportarsi</i>		22,498,920	39,650,000
			<i>Da riportarsi</i>	134,350,000 >

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	134,350,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 22,498,920	39,650,000
	5.	Depositi del personale viaggiante . . .	207,580
	a)	Illuminazione e riscaldamento . . .	27,636
	b)	Riparazione del materiale d'in- ventario	23,708
	c)	Spese per altri titoli diversi . . .	156,236
	6.	Convogli	1,796,400
	a)	Illuminazione a gas	29,820
	b)	Illuminazione elettrica, com- presa la manutenzione degli accumulatori	1,099,880
	c)	Riparazione copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	216,700
	d)	Riscaldamento dei treni	450,000
	7.	Indennizzi per perdite, avarie e ritar- data resa di spedizioni	7,200,000
	8.	Compenso all'Amministrazione dei tele- grafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche	217,100
7		Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	1,500,000 »
		Totale del § 3	135,850,000 »
		§ 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti.	
8		Personale:	5,885,000 »
	A)	Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,450,000
	1.	Servizio centrale (VIII)	640,000
	2.	Controlli prodotti	3,810,000
		<i>Da riportarsi</i>	4,450,000
		<i>Da riportarsi</i>	5,885,000 »

Segue
8

		<i>Riporto</i> . . .	5,885,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	4,450,000
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	1,335,000	
	1. Servizio centrale (VIII)	135,000	
	2. Controlli prodotti	1,200,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . .	100,000	
	1. Servizio centrale (VIII)	12,000	
	2. Controlli prodotti	88,000	
9	Forniture, spese ed acquisti:		256,000 »
	A) Forniture dei magazzini	150,200	
	1. Servizio centrale (VIII)	14,500	
	a) Stampati e cancelleria	12,800	
	b) Materie per illuminazione e ri- scaldamento.	100	
	c) Ricambio del materiale d'in- ventario	150	
	d) Materie per pulizia ed usi di- versi	1,450	
	2. Controlli prodotti	135,700	
	a) Stampati e cancelleria	120,600	
	b) Materie per illuminazione e ri- scaldamento	1,550	
	c) Ricambio del materiale d'in- ventario	1,250	
	d) Materie per pulizia ed usi di- versi	12,300	
	<i>Da riportarsi</i>	150,200	
	<i>Da riportarsi</i>		6,141,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	6,141,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	150,200
Segue 9	B) Spese dirette	105,800	
	1. Servizio centrale (VIII)	14,900	
	a) Illuminazione e riscaldamento	4,310	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	5,340	
	c) Spese per altri titoli diversi	5,250	
	2. Controlli prodotti	90,900	
	a) Illuminazione e riscaldamento	57,600	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	7,890	
	c) Spese per altri titoli diversi	25,410	
		<hr/>	
		Totale del § 4	6,141,000 »
			<hr/>
	§ 5. — Servizio della Navigazione.		
10	Personale:		1,495,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	800,000	
	1. Servizio centrale (IX).	100,000	
	2. Uffici esterni.	100,000	
	3. Personale di coperta	400,000	
	4. Personale di macchina	200,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	800,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i>	1,495,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,495,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	800,000
Segue 10	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	105,000	
	1. Servizio centrale (IX)	29,300	
	2. Uffici esterni	29,400	
	3. Personale di coperta	21,000	
	4. Personale di macchina	25,300	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . . .	590,000	
	1. Servizio centrale (IX).	2,600	
	2. Uffici esterni	6,600	
	3. Personale di coperta	160,800	
	4. Personale di macchina	275,000	
	5. Personale ausiliario	145,000	
		<hr/>	
11	Forniture, spese ed acquisti:		3,110,000 »
	A) Forniture di magazzini	2,663,000	
	1. Servizio centrale (IX) - Uffici esterni .	19,800	
	a) Stampati e cancelleria	18,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	100	
	c) Ricambio del materiale	450	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	1,250	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	19,800	2,663,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		4,605,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	4,605,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 19,800	2,663,000
Segue 11	2. Piroscafi	2,643,200	
	a) Combustibile	2,362,000	
	b) Materie di consumo per le navi	105,000	
	c) Materie di consumo per le macchine	150,000	
	d) Ricambio del materiale d'inventario	26,200	
	B) Spese dirette		447,000
	1. Servizio centrale (IX) - Uffici esterni	251,000	
	2. Piroscafi	196,000	
	a) Manutenzione ordinaria	126,000	
	b) Diverse	70,000	
12	Riparazioni del materiale:		160,000 »
	A) Naviglio	90,000	
	B) Macchine	70,000	
13	Indennizzi		<i>per memoria</i>
14	Ancoraggio e spese portuali		282,000 »
15	Noleggio di piroscafi (articolo 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		80,000 »
		Totale del § 5	5,127,000 »
	§ 6. — <i>Servizio della trazione e del materiale rotabile.</i>		
16	Personale:		48,283,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	28,280,000	
	1. Servizio centrale (X)	1,500,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	3,800,000	
	<i>Da riportarsi</i>	5,300,000	28,280,000
		<i>Da riportarsi</i>	48,283,000 »

Segue
16

		<i>Riporto</i> . . .	48,283,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	5,300,000	28,280,000
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	3,700,000	
	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	16,630,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.) . .	300,000	
	6. Pulizia, verifica e untura veicoli . .	2,300,000	
	7. Ventilazione delle gallerie	50,000	
		<hr/>	
B)	Stabile e in prova - Competenze accessorie		16,600,000
	1. Servizio centrale (X)	280,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	560,000	
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,210,000	
	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	13,910,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.) . .	175,000	
	6. Pulizia, verifica ed untura veicoli . .	450,000	
	7. Ventilazione delle gallerie	15,000	
		<hr/>	
C)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie		3,403,000
	1. Servizio centrale (X)	33,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	68,000	
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,836,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	1,937,000	48,283,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		48,283,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	48,283,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 1,937,000	48,283,000
Segue 16	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	260,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.).	80,000	
	6. Pulizia, verifica ed untura veicoli	1,120,000	
	7. Ventilazione delle gallerie	6,000	
17	Forniture, spese ed acquisti:		70,081,000 »
	A) Forniture dei magazzini	67,055,650	
	1. Servizio centrale (X)	77,550	
	a) Stampati e cancelleria	62,710	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	2,747	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	1,733	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	10,360	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	156,600	
	a) Stampati e cancelleria	113,196	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	17,210	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	5,424	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	17,770	
	<i>Da riportarsi</i>	234,150	67,055,650
	<i>Da riportarsi</i>		118,364,000 »

segue
17

		<i>Riporto</i>	118,364,000 >
	<i>Riporto</i>	234,150 67,055,650	
3. Locomozione		66,821,500	
a) Stampati e cancelleria	75,600		
b) Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	277,870		
c) Ricambio del materiale d'inventario	128,550		
d) Combustibile per la locomozione a vapore	60,661,000		
e) Materie per untura locomotive e illuminazione esterna dei convogli a vapore	2,431,235		
f) Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche	766,670		
g) Materie per untura ed illuminazione esterna dei locomotori e delle automotrici elettriche	24,035		
h) Materie per untura e pulizia veicoli	394,630		
i) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei depositi e dei rifornitori	358,300		
k) Combustibile e lubrificanti per carrelli trasbordatori delle stazioni e per generatori di vapore per il riscaldamento dei treni	144,515		
l) Combustibile e altre materie per motori fissi dei ventilatori delle gallerie	129,295		
m) Materie per usi diversi	1,429,800		
		<hr/> <i>Da riportarsi</i>	67,055,650
		<i>Da riportarsi</i>	118,364,000 >

Segue
17

		<i>Riporto</i> . . .	118,364,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	67,055,650
B)	Spese dirette	3,025,350	
	1. Servizio centrale (X)	54,660	
	a) Illuminazione e riscaldamento	15,330	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	15,935	
	c) Spese per altri titoli diversi	23,095	
		<hr/>	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	78,290	
	a) Illuminazione e riscaldamento	35,980	
	b) Riparazione del materiale di inventario	10,880	
	c) Spese per altri titoli diversi	31,430	
		<hr/>	
	3. Locomozione	* 2,892,400	
	a) Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali . . .	281,160	
	b) Riparazione del materiale d'inventario.	125,235	
	c) Riparazione al materiale d'inventario delle centrali elettriche	3,837	
	d) Pulizia veicoli	36,973	
	e) Fornitura e pompatura d'acqua.	1,569,000	
	f) Energia elettrica fornita da terzi	<i>per memoria</i>	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,016,205	2,892,000 70,081,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	118,364,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

			<i>Riporto</i>	118,364,000 »
		<i>Riporto</i>	2,016,205 2,892,400 70,081,000	
Segue 17	g)	Prestazioni di altre ferrovie	230,735	
	h)	Spese per altri titoli diversi	570,360	
	i)	Spese diverse per le centrali elettriche	65,100	
	k)	Spese diverse per la ventilazione delle gallerie . .	10,000	
18		Manutenzione del materiale rotabile:		66,000,000 »
	A)	Eseguita nelle Officine dell'amministrazione (capitolo 49A e 51A dell'entrata).	45,000,000	
	1.	Locomotive, tenders e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	16,000,000	
	2.	Caldaie per locomotive e per automotrici a vapore.	8,000,000	
	3.	Carrozze	10,550,000	
	4.	Bagagliai	1,400,000	
	5.	Carri.	8,630,000	
	6.	Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	270,000	
	7.	Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	150,000	
	B)	Eseguita dall'industria privata.	21,000,000	
	1.	Locomotive, tenders e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	2,470,000	
	2.	Caldaie per locomotive e per automotrici a vapore.	2,130,000	
	3.	Carrozze	4,000,000	
		<i>Da riportarsi</i>	8,600,000 66,000,000	
			<i>Da riportarsi</i>	184,364,000 »

		<i>Riporto</i>	184,364,000 »
		<i>Riporto</i> 8,600,000 66,000,000	
Segue 18	4. Bagagliai	415,000	
	5. Carri.	11,960,000	
	6. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	5,000	
	7. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	20,000	
		Totale del § 6. . . .	184,364,000 »
	§ 7. — Servizio del Mantenimento e della Sorveglianza.		
19	Personale:		46,844,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	29,054,000	
	1. Servizio centrale (XI)	1,350,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	7,520,000	
	3. Sorveglianza della linea	9,770,000	
	4. Manutenzione della linea	9,544,000	
	5. Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica	140,000	
	6. Operai	730,000	
		B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	5,990,000
	1. Servizio centrale (XI)	280,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	1,220,000	
	<i>Da riportarsi</i>	1,500,000	35,044,000
		<i>Da riportarsi</i>	46,844,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	46,844,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 1,500,000	35,044,000
Segue 19	3. Sorveglianza della linea	1,600,000	
	4. Manutenzione della linea	2,410,000	
	5. Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica	55,000	
	6. Operai	425,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	11,800,000	
	1. Servizio centrale (XI)	50,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	400,000	
	3. Sorveglianza della linea	1,900,000	
	4. Manutenzione della linea	8,970,000	
	5. Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica	115,000	
	6. Operai	365,000	
		<hr/>	
20	Forniture, spese ed acquisti:		3,700,000 »
	A) Forniture di magazzino	2,229,780	
	1. Servizio centrale (XI)	91,270	
	a) Stampati e cancelleria	50,258	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	16,856	
	c) Ricambio del materiale d'in- ventario	5,752	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	18,404	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	91,270	2,229,780
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		50,544,000 »

Segue
20

		<i>Riporto</i> . . .	50,544,000 >
	<i>Riporto</i> . . .	91,270 2,229,780	
2. Divisioni, sezione e riparti		388,720	
a) Stampati e cancelleria	264,989		
b) Materie per illuminazione e riscaldamento	64,351		
c) Ricambio del materiale d'inventario	9,280		
d) Materie per pulizia ed usi diversi	50,100		
	<hr/>		
3. Linea		1,749,790	
a) Materie per illuminazione e riscaldamento	767,220		
b) Ricambio del materiale d'inventario	383,870		
c) Materie per pulizia ed usi diversi.	598,700		
	<hr/>	<hr/>	
B) Spese dirette		1,470,220	
1. Servizio Centrale (XI)		62,540	
a) Illuminazione e riscaldamento	17,825		
b) Riparazione del materiale d'inventario	21,290		
c) Spese per altri titoli diversi	23,425		
	<hr/>	<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	62,540 3,700,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	50,544,000 >

		<i>Riporto</i> . . .	50,544,000 >
		<i>Riporto</i> 62,540 3,700,000	
Segue 20	2. Divisioni, sezioni e riparti	186,430	
	a) Illuminazione e riscaldamento	90,140	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	33,480	
	c) Spese per altri titoli diversi	62,810	
	3. Linea	1,221,250	
	a) Illuminazione e riscaldamento	21,210	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	271,540	
	c) Sgombro neve	737,860	
	d) Spese per titoli diversi	190,640	
21	Manutenzione della linea:		18,680,000 >
	A) Forniture di Magazzino	12,872,000	
	1. Corpo stradale, chiusure e piantagioni	297,360	
	2. Ponti, viadotti, ecc.	85,680	
	3. Gallerie.	1,435	
	4. Fabbricati e dipendenze	131,505	
	5. Meccanismi fissi e condotte d'acqua	495,475	
	6. Massicciata	65,000	
	7. Traverse e legnami d'armamento comprese le traverse in ferro ed in cemento	11,761,685	
	8. Impianti fissi per trazione elettrica	33,860	
		<i>Da riportarsi</i> . . . 12,872,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	69,224,000 >

		<i>Riporto</i> . . .	69,224,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 12,872,000	
Segue 21	B) Spese dirette	5,808,000	
	1. Corpo stradale, chiusure e piantagioni.	693,450	
	2. Ponti, viadotti ecc.	401,300	
	3. Gallerie	30,600	
	4. Fabbricati ecc.	3,292,200	
	5. Meccanismi fissi ecc.	485,500	
	6. Massicciata	590,750	
	7. Traverse e legnami d'armamento . . .	293,300	
	8. Impianti fissi per trazione elettrica .	20,900	
		<hr/>	
		Totale del § 7	69,224,000 »
			<hr/>
	§ 8. — <i>Navigazione dello Stretto di Messina.</i>		
22	Personale:		410,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	125,000	
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	130,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . . .	155,000	
		<hr/>	
23	Forniture spese ed acquisti:		377,000 »
	A) Forniture dei magazzini	326.900	
	1. Combustibili e lubrificanti	249,790	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	249,790	326,900
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	787,000 »

		<i>Riporto</i>	787,000 »
		<i>Riporto</i>	249,790 326,900
Segue 23	2. Materie per manutenzione e riparazione piroscafi	26,958	
	3. Ricambio del materiale d'inventario	835	
	4. Materie per la manutenzione degli approdi	3,077	
	5. Materie per pulizia e per usi diversi	46,240	
	B) Spese dirette		50,100
	1. Riparazione e manutenzione piroscafi	39,000	
	2. Riparazione materiale d'inventario	150	
	3. Manutenzione degli approdi	3,300	
	4. Spese per altri titoli diversi	7,650	
		Totale del § 8	787,000 »
	§ 9. — <i>Spese generali dell'amministrazione.</i>		
24	Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		10,000 »
25	Forniture spese ed acquisti		890,000 »
	A) Forniture di magazzino.	250,000	
	1. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	50,000	
	2. Biglietti per viaggiatori	100,000	
	3. Materie impiegate in campioni e prove	100,000	
	B) Spese dirette		640,000
	1. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	240,000	
	2. Materie impiegate in campioni e prove	400,000	
		<i>Da riportarsi</i>	900,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i>	900,000
26	Imposte e tasse:		3,213,000
	A) Imposta erariale e sovrimposta sui terreni e fabbricati.	1,727,500	
	B) Imposte e tasse diverse	54,160	
	C) Imposta di R. M., a carico dell'esercizio, sulle competenze del personale (articolo 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	1,431,340	
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi:		28,130,000
	A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)	17,154,500	
	B) Contributo in rapporto agli assegni del personale di navigazione (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)	45,000	
	C) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 56 dell'entrata)	10,884,500	
	D) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo della navigazione (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 56 dell'entrata)	46,000	
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale:		2,285,000
	A) Assegni di disponibilità	4,300	
	B) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario	544,700	
	C) Indennità di legge al personale operaio ed alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in conseguenza d'infortunio sul lavoro (art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,655,000	
	D) Pensioni di grazia concesse dalle amministrazioni precedenti	20,000	
		<i>Da riportarsi</i>	2,224,000
		<i>Da riportarsi</i>	34,528,000

		<i>Riporto</i> . . .	34,528,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	2,224,000
segue 28	E) Quote di pensioni o d'indennità spettanti al personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato (art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332)	33,000	
	F) Quote di pensioni o d'indennizzi spettanti al personale di navigazione proveniente dalla Regia marina (art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 111 e art. 8 e 9 della legge 25 giugno 1909, n. 372). <i>per memoria</i>		
	G) Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa Nazionale invalidità e vecchiaia	28,000	
29	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		550,000 »
30	Gratificazioni al personale (art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310).		1,500,000 »
31	Gratificazioni al personale, escluso quello dirigente, in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310)		<i>per memoria</i>
32	Oblazioni e sussidi al personale		800,000 »
33	Spese per il terremoto 1908:		<i>per memoria</i>
	A) Soccorsi al personale e famiglie		»
	B) Sostituzione o riparazione di materiali distrutti o avariati		»
	C) Trasporti di persone o di cose		»
	D) Diversi		»
34	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418):		1,300,000 »
	A) A totale carico dell'Amministrazione ferroviaria	250,000	
	B) In comune col fondo pensioni e sussidi.	1,050,000	
35	Spese giudiziali e contenziose		560,000 »
36	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino		1,136,000 »
37	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni		1,450,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	41,824,000 »

	<i>Riporto</i>	41,824,000 »
38	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti da viaggio	600,000 »
39	Spese per la sorveglianza dei trasporti.	90,000 »
40	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni	1,475,000 »
41	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine.	790,000 »
42	Spese eventuali:	3,470,000 »
	A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	89,715
	B) Premi per anticipata consegna di materiali o per anticipata ultimazione di lavori	41,615
	C) Differenze di cambio	574,835
	D) Addebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 47-C dell'entrata)	1,999,400
	E) Premi di assicurazione contro gl'incendi	18,860
	F) Concorso nelle spese degli Uffici internazionali di liquidazione dei trasporti.	37,640
	G) Diverse	707,935
	Totale del § 9	48,249,000 »
	§ 10. — <i>Servizi secondari.</i>	
43	Servizi accessori ad impresa od in economia:	692,000 »
	A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni.	50,580
	B) Spese per le rivendite dei libri e giornali.	308,620
	C) Quota dovuta all'impresa per noleggio cuscini.	251,600
	<i>Da riportarsi</i>	610,800
	<i>Da riportarsi</i>	692,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i>	692,000 »
		<i>Riporto</i>	610,800
Segue 43	D) Spese per il servizio di <i>camions</i> automobili	40,000	
	E) Recapito telegrammi per espresso.	1,200	
	F) Diversi.	36,000	
	G) Forniture di magazzino per i servizi accessori in economia.	4,000	
44	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica e della gestione marittima di Genova Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi):		4,360,000 »
	A) Personale stabile e in prova - Stipendi e paghe	111,100	
	B) Personale stabile e in prova - Competenze accessorie. . . .	33,300	
	C) Personale avventizio - Paghe e competenze accessorie	273,400	
	D) Forniture di magazzino	140,100	
	E) Energia elettrica.	112,800	
	F) Manutenzione materiale e spese diverse	3,689,300	
45	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).		200,000 »
	Totale del § 10		5,252,000 »
	Totale Sezione I		470,668,000 »
	SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.		
	(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
46	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 33 e 34 dell'entrata):		3,632,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		3,632,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	3,632,000 »
<i>Segue</i>			
46	A) Spese per lavori a contratto ed in economia. . .	3,274,300	
	B) Forniture di magazzino	116,700	
	C) Trasporti	86,300	
	D) Espropriazioni	45,900	
	E) Spese diverse	13,200	
	F) Contributo Consorzi idraulici.	95,600	
47	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 35 dell'entrata):		7,578,000 »
	A) Forniture di magazzino	7,228,000	
	B) Trasporti	350,000	
48	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 e 42 dell'entrata) . .		13,592,000 »
49	Rinnovamento dei galleggianti (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 37 dell'entrata)		600,000 »
	Totale della Sezione II . . .		25,402,000 »
SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE.			
(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).			
§ 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>			
50	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento:		71,274,132.17
	A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,172,447.15	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	2,360,118.67	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . .	43,898,661.35	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,150,797 »	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	70,582,024.17	
	<i>Da riportarsi</i> . . .		71,274,132.17

		<i>Riporto</i> . . .	71,274,132.17
		<i>Riporto</i> . . .	70,582,024.17
Segue 50	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	692,108 »	
51	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638):		1,862,500 »
	A) Per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali	10,000 »	
	B) Per aumenti della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>	
	C) Per spese patrimoniali	1,812,500. »	
	D) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	<i>per memoria</i>	
	E) per lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>	
	F) Per acquisto di 4000 carri e costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	40,000 »	
52	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		645,695.24
53	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste in ragione di 6 milioni di lire all'anno (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		6,000,000 »
54	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		14,000,000 »
55	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione.		500,000 »
56	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 »
57	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata)		1,000,000 »
58	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
	Totale del § 1		95,402,327.41

§ 2. — <i>Spese accessorie</i> <i>estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>		
59	Spese terremoto del 28 dicembre 1808.	<i>per memoria</i>
60	Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333)	850,000
61	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	40,807,672,5
	Totale del § 2	41,657,672,5
	Totale della Sezione III	137,060,000
	Totale del Titolo I	633,130,000
TITOLO II.		
Parte straordinaria.		
(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
62	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi:	100,000
	A) Lavori a contratto ed in economia	70,000
	B) Forniture di magazzino	10,000
	C) Trasporti	1,000
	D) Studi, dirigenza e sorveglianza	5,200
	E) Diverse	13,800
63	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905:	<i>per memoria</i>
	A) delle linee	<i>per memoria</i>
	B) del materiale rotabile	<i>per memoria</i>
64	Acquisto del materiale rotabile:	67,342,000
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	65,000,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza	2,342,000
	<i>Da riportarsi</i>	67,442,000

	<i>Riporto</i> . . .	67,442,000 »
65	Acquisto di galleggianti per lo Stretto di Messina (cap. 42-D dell'entrata):	100,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	95,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza	5,000
66	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:	1,250,000 »
	A) Materiale rotabile	1,250,000
	1. in servizio	1,250,000
	2. in occasione di rinnovamento . . . <i>per memoria</i>	
	B) Galleggianti	<i>per memoria</i>
	1. in servizio	»
	2. in occasione di rinnovamento . . .	»
67	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 41-C dell'entrata):	13,800,000 »
	A) Forniture di magazzino	1,100,000
	B) Acquisti diretti e spese accessorie	12,700,000
68	Lavori in conto patrimoniale (cap. 42-A, B e C dell'entrata):	95,000,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	59,000,000
	B) Forniture di magazzino	22,000,000
	C) Espropriazioni	6,000,000
	D) Trasporti	2,500,000
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	5,000,000
	F) Diverse	500,000
69	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti:	<i>per memoria</i>
	A) Lavori a contratto ed in economia	<i>per memoria</i>
	B) Forniture di magazzino	<i>per memoria</i>
	C) Espropriazioni	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»
	<i>Da riportarsi</i>	177,592,000 »

		<i>Riporto</i>	177,592,000 »
		<i>Riporto</i> »	»
<i>Segue</i> 69	D) Trasporti	<i>per memoria</i>	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza.	<i>per memoria</i>	
	F) Diverse	<i>per memoria</i>	
70	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>	
	Totale del titolo II.		177,592,000 »
TITOLO III.			
Magazzini ed officine.			
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei magazzini</i>			
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).			
71	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 46 e 47 dell'entrata):		209,172,530 »
	A) Acquisti di scorte	126,098,000	
	B) Versamenti dalle officine di materie lavorate.	45,000,000	
	C) Versamenti dalle officine e dai servizi di materie esuberanti, o fuori d'uso	31,000,000	
	D) Addebiti diversi per eccedenze e simili	5,874,530	
	E) Vestiario	1,200,000	
72	Pagamenti e rimborsi in conto scorte (capitolo 48 dell'entrata:		<i>per memoria</i>
	A) Acconti sulle forniture in corso	<i>per memoria</i>	
	B) Pagamenti in conto acquisti da regolare	<i>per memoria</i>	
	C) Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia	<i>per memoria</i>	
73	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)		<i>per memoria</i>
	Totale del § 1		209,172,530 »

§ 2. — *Officine.*

74	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 50 dell'entrata):	89,500,000 »
	A) Personale pagato a ruolo mensile	3,400,000
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	2,960,000
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	400,000
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	40,000
	B) Personale pagato a quindicina	20,000,000
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	11,500,000
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	6,500,000
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	2,000,000
	C) Forniture di magazzino	40,300,000
	D) Pagamenti per lavori affidati all'industria privata	22,000,000
	E) Spese diverse	3,800,000
75	Materiali di scorta; materie ricevute (capitolo 46-E e 51 dell'entrata):	17,500,000 »
	A) Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo	7,500,000
	B) Parco salemontate e carrelli per veicoli	9,700,000
	C) Navigazione	300,000
76	Spese per lavori delle officine annesse a depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 52 dell'entrata):	32,900,000 »
	A) Personale pagato a ruolo mensile	1,400,000
	<i>Da riportarsi</i>	1,400,000
	<i>Da riportarsi</i>	139,900,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	139,900,000
		<i>Riporto</i> . . .	1,400,000
Segue 76	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	900,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	300,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	200,000	
	B) Personale pagato a quindicina	8,100,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,500,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	2,500,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	1,100,000	
	C) Forniture di magazzino	23,100,000	
	D) Spese diverse	300,000	
77	Spese per lavori delle officine del mantenimento (cap. 53 dell'entrata):		3,150,000
	A) Personale pagato a ruolo mensile	800,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	400,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	200,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	200,000	
	B) Personale pagato a quindicina	250,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	150,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	50,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	50,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,050,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . .		143,050,000

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i>	143,050,000 »
		<i>Riporto</i>	1,050,000
Segue 77	C) Forniture di magazzino	1,600,000	
	D) Spese diverse	500,000	
		Totale del § 2	143,050,000 »
		Totale del titolo III	352,222,530 »
	TITOLO IV.		
	Gestione del fondo pensioni e sussidi.		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418).		
78	Pensioni		26,500,000 »
79	Sussidi		100,000 »
80	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 16-B dell'entrata)		320,000 »
81	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		24,928,800 »
82	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 59 dell'entrata)		11,000 »
		Totale del titolo IV	51,859,800 »
	TITOLO V.		
	Gestione delle case economiche per ferrovieri.		
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
	<i>Patrimonio.</i>		
83	Spese per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 60 dell'entrata)		8,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	8,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,000,000 »
	<i>Gestione.</i>	
84	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (cap. 32 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
85	Manutenzione ordinaria	<i>per memoria</i>
86	Imposte e sovrimposte	<i>per memoria</i>
87	Spese di amministrazione, custodia e diverse	10,000 »
88	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	20,000 »
89	Manutenzione straordinaria	<i>per memoria</i>
90	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) . . .	2,000 »
91	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233):	668,000 »
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte <i>per memoria</i>	
	B) eccedenze attive dei bilanci 668,000 »	
	Totale del titolo V . . .	8,700,000 »
	TITOLO VI.	
	Operazioni per conto di terzi.	
	§ 1. — <i>Operazioni attinenti ai trasporti.</i>	
92	Restituzione di depositi a garanzia (capitolo 64 dell'entrata)	6,500,000 »
	A) per richiesta di vagoni 900,000	
	B) per biglietti d'abbonamento 1,000,000	
	C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana. . . 4,600,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,500,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Ripporto</i>	6,500,000 »
93	Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (capitolo 65 dell'entrata).	80,000,000 »
94	Pagamento di assegni sulle merci (capitolo 66 dell'entrata)	200,000,000 »
95	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti:	6,000,000 »
	A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 67-A dell'entrata)	2,000,000
	B) in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 67-B dell'entrata)	4,000,000
96	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 68 dell'entrata)	10,000,000 »
97	Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 69 dell'entrata)	1,100,000 »
98	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale:	785,000 »
	A) Confine francese - Modane (cap. 70-A dell'entrata).	650,000
	B) Cerignola Campagna - Cerignola Città (cap. 70-B dell'entrata)	75,000
	C) Desenzano - Lago di Garda (cap. 70-C dell'entrata).	60,000
99	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 71 dell'entrata):	70,000,000 »
	A) Per trasporti in servizio cumulativo.	69,460,000
	B) Per tasse estere in sospeso	540,000
100	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 72 dell'entrata)	71,000,000 »
101	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 73 dell'entrata):	15,000,000 »
	A) Ministero delle finanze.	1,000,000
	B) Ministero della guerra	2,200,000
	C) Amministrazioni e Ditte diverse	11,800,000
	Totale del § 1	460,385,000 »

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

102	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (cap. 74 dell'entrata)	6,000,000	:
103	Anticipazioni e addebiti (cap. 75 dell'entrata)	3,000,000	:
104	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 76 dell'entrata)	2,000,000	:
105	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 77 d'Entrata)	300,000	:
	A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo	200,000	
	B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo	5,000	
	C) Contributo alle spese d'Amministrazione	25,000	
	D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	70,000	
106	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 78 d'Entrata).	300,000	:
	A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo	150,000	
	B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo	1,000	
	C) Contributo alle spese d'Amministrazione	25,000	
	D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	124,000	
107	Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme pel riordinamento e funzionamento del Servizio legale approvate con R. D. 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 79 dell'entrata).		<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	11,600,000	:

§ 3. — *Lavori, forniture e prestazioni
per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.*

108	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 80 dell'entrata):		4,550,000 »
	A) Personale	3,150,000	
	B) Stampati e cancelleria	45,000	
	C) Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d'inventario	10,000	
	D) Pigione e manutenzione di locali	100,000	
	E) Illuminazione e riscaldamento	20,000	
	F) Spese di campagna e diverse	225,000	
	G) Quota spese del Servizio Centrale XII	820,000	
	H) Quota spese generali dell'Amministrazione	180,000	
109	Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 81 dell'entrata):		160,000 »
	A) Riparazioni vetture cellulari	20,000	
	B) Impianti, prestazioni e forniture diverse	140,000	
	C)	»	
110	Ministero della guerra - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 82 dell'entrata):		750,000 »
	A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe	15,000	
	B) Impianti diversi	630,000	
	C) Esercizio linee	105,000	
111	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 83 dell'entrata):		3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		8,460,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	8,460,000 »
<i>Segue</i> 111	A) Riparazione vetture postali	250,000	
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	300,000	
	C) Trasporto valigie ed effetti postali.	2,350,000	
	D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	100,000	
112	Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del Regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 84 dell'entrata)		300,000 »
113	Lavori e prestazioni per conto di amministrazioni diverse e per privati (cap. 85 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
114	Servizio delle costruzioni (cap. 86 dell'entrata).		<i>per memoria</i>
	A) Servizio centrale		<i>per memoria</i>
	1. Personale		<i>per memoria</i>
	2. Stampati e cancelleria		<i>per memoria</i>
	3. Manutenzione del mobiliare ed altri oggetti d'inventario.		<i>per memoria</i>
	4. Pigione e manutenzione dei locali.		<i>per memoria</i>
	5. Illuminazione e riscaldamento		<i>per memoria</i>
	6. Spese diverse		<i>per memoria</i>
	B) Studi e direzione di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre amministrazioni e di terzi		<i>per memoria</i>
	1. Personale		<i>per memoria</i>
	2. Stampati e cancelleria		<i>per memoria</i>
	3. Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d'inventario.		<i>per memoria</i>
	4. Pigione e manutenzione dei locali. <i>per memoria</i>		
	<i>Da riportarsi</i> » »		
		<i>Da riportarsi</i>	8,760,000 »

Segue
114

	<i>Riporto</i>	8,760,000 »
	<i>Riporto</i> »	
	5. Illuminazione e riscaldamento . . . <i>per memoria</i>	
	6. Spese diverse <i>per memoria</i>	
	7. Quota spese del servizio XII . . . <i>per memoria</i>	
	<hr/>	
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici <i>per memoria</i>	
	1. Movimento di materie <i>per memoria</i>	
	2. Opere d'arte e manufatti <i>per memoria</i>	
	3. Fabbricati <i>per memoria</i>	
	4. Inghiaiamiento <i>per memoria</i>	
	5. Espropriazioni <i>per memoria</i>	
	6. Nolo materiale rotabile <i>per memoria</i>	
	7. Trasporti <i>per memoria</i>	
	8. Forniture di materiale metallico d'armamento e meccanismi fissi. . . <i>per memoria</i>	
	9. Forniture di traverse e legnami d'armamento <i>per memoria</i>	
	10. Impianto del telegrafo <i>per memoria</i>	
	11. Chiusura della strada e delle stazioni <i>per memoria</i>	
	12. Mano d'opera. <i>per memoria</i>	
	13. Diverse. <i>per memoria</i>	
	<hr/>	
	Totale del § 3	8,760,000 »
	Totale del Titolo VI	480,745,000 »

TITOLO VII.
Partite di giro

115	Versamento delle tasse erariali (cap. 87 dell'entrata):	44,000,000 »
	A) Tassa sui trasporti	35,350,000
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci	6,000
	C) Tassa di bollo	4,500,000
	D) Tassa di bollo a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	4,144,000
116	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (cap. 88 dell'entrata):	10,000,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi	8,340,000
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,300,000
	C) Marche da bollo	160,000
	D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal ter- moto 1908	200,000
117	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 89 dell'entrata):	100,000 »
	A) Imposta normale	100,000
	B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati del ter- remoto 1908 <i>per memoria</i>	
118	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Con- fine francese-Modane (cap. 90 dell'entrata)	36,000 »
	Totale del Titolo VII	54,136,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria:

Sezione I. — Spese d'esercizio:

§ 1. — Direzione generale, Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio.	8,164,000 »
§ 2. — Approvvigionamenti e magazzini	7,510,000 »
§ 3. — Servizio del movimento e traffico	135,850,000 »
§ 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti	6,141,000 »
§ 5. — Servizio della Navigazione	5,127,000 »
§ 6. — Servizio della trazione e del materiale rotabile	184,364,000 »
§ 7. — Servizio del Mantenimento e della sorveglianza	69,224,000 »
§ 8. — Navigazione dello stretto di Messina	787,000 »
§ 9. — Spese generali dell'Amministrazione	48,249,000 »
§ 10. — Servizi secondari	5,252,000 »

Totale Sezione I 470,668,000 »

Sezione II. — Spese complementari. 25,402,000 »

Sezione III. — Spese accessorie:

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	95,402,327.41
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	41,657,672.59

Totale del titolo I — Parte ordinaria 633,130,000 »

Titolo II. — Parte straordinaria 177,592,000 »

Totale delle spese ordinarie e straordinarie 810,722,000 »

Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini ed Officine:	
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini	209,172,530 »
§ 2. — Officine	143,050,000 »
Titolo IV. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	51,859,800 »
Titolo V. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	8,700,000 »
Titolo VI. — Operazioni per conto di terzi:	
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti	460,385,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale	11,600,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	8,760,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome.	893,527,330 »
Titolo VII. — Partite di giro	54,136,000 »
Totale generale della spesa	1,758,385,330 »

Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARCORÀ.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, è stabilito per l'esercizio finanziario 1912-13 nel modo seguente:

Capitolo n. 112: « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4), 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b) e 30 giugno 1909, n. 407, (art. 1, lett. d) » (Spesa ripartita) . L. 200,000

Capitolo n. 124: « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lett. k), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. a) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b e d) e tabella C (lett. b, n. 4 (parte) e 5, e lett. d, n. 9) » (Spesa ripartita) » 126,500

Capitolo n. 131: « Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita) » 300,000

Capitolo n. 139: « Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 17 giugno 1892, nn. 279 e 281, 2 agosto 1897, n. 349, 25 febbraio 1900, n. 56, 19 giugno 1902, n. 275, 27 dicembre 1903, n. 514, 13 marzo 1904, n. 102, 30 giugno 1904, n. 293, 8 luglio 1904, n. 351, 14 luglio 1907, n. 542,

Da riportarsi L. 626,500

Riporto L. 626,500

12 giugno 1910, n. 297, 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. a e art. 51, tabella A, lett. a, n. 4), 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. m) » (Spesa ripartita). » 66,300

Capitolo n. 188: « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. h, e art. 11) » (Spesa ripartita). . . » 178,400

L. 871,200

(Approvato).

Art. 3.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale del Genio civile di cui all'art. 58 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è stabilito per l'esercizio finanziario 1912-13 nel modo seguente:

Capitolo n. 195: « Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) » (Spesa ripartita) L 189,100

Capitolo n. 235: « Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, comma 3°, e art. 2, lett. a, e art. 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) » (Spesa ripartita). » 100,000

L. 289,100

(Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1912-13 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è fissato in lire 600,000.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

Resta all'infuori del limite sopradetto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1912-13 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli

agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 600,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 796).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	1,750,000 »
2	Prodotti di boschi demaniali dichiarati inalienabili colle leggi 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2 ^a) e 4 marzo 1886, n. 3713, da destinarsi per la parte eccedente la somma di lire 600,000, al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale ai sensi dell'art. 15, comma a, della legge 2 giugno 1910, n. 277	600,000 »
3	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,600,000 »
4	Proventi dei beni del demanio pubblico	4,000,000 »
5	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . .	893,500 »
6	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	600,000 »
7	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	57,000 »
8	Prodotti dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,950,000 »
9	Canone d'affitto del corpo di fabbricati costituenti la « Locanda Maggiore » con gli annessi cortili, giardini e teatro di pertinenza delle RR. Terme di Montecatini, da destinarsi ai lavori di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 738	<i>per memoria</i>
10	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'art. 2 ^o della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
11	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,072,000 »
12	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato . . .	250,000 »
13	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	457,249.59
14	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi. .	194,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	17,423,749.59

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	17,423,749.59
15	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	40,807,672.59
16	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata. (Articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali).	1,090,000 »
17	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata	180,000 »
18	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
		59,501,422.18
	Contributi.	
	<i>Imposte dirette.</i>	
19	Imposta sui fondi rustici	81,300,000 »
20	Imposta sui fabbricati	102,500,000 »
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	300,000,000 »
		483,800,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
22	Tasse di successione	47,500,000 »
23	Tasse di manomorta	5,500,000 »
24	Tasse di registro	93,100,000 »
25	Tasse di bollo	78,500,000 »
26	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	26,600,000 »
27	Tasse ipotecarie	10,500,000 »
28	Tasse sulle concessioni governative	14,300,000 »
29	Tassa sui velocipedi, sui motocicli e sulle automobili	4,000,000 »
		280,000,000 »

<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>		
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	35,350,000 »
31	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata	2,650,000 »
		38,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
32	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	1,000,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi.</i>		
33	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	39,000,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione della birra	8,500,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	120,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.	3,200,000 »
37	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata	2,500,000 »
38	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	111,000,000 »
39	Imposta sulla fabbricazione del glucosio	1,350,000 »
40	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di seme di cotone	<i>per memoria</i>
41	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
42	Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	11,000,000 »
43	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi di accensione surroganti i fiammiferi (Legge 6 marzo 1910, n. 83)	<i>per memoria</i>
44	Imposta sulla rettificazione degli olii minerali greggi e sulla estrazione degli olii minerali di resina, di catrame e di ogni altra materia .	<i>per memoria</i>
45	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	15,000,000 »
46	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	266,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>		457,670,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	457,670,000 »
47	Dazio sull'importazione del grano	65,000,000 »
48	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	48,215,000 »
49	Dazio di consumo della città di Roma	4,932,820 »
		575,817,820 »
	<i>Privative.</i>	
50	Tabacchi	309,000,000 »
51	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	30,000 »
52	Sali	86,400,000 »
53	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	2,500,000 »
54	Lotto e tassa sulle tombole	98,000,000 »
		495,930,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	
55	Poste	114,500,000 »
56	Corrispondenza telegrafica	23,000,000 »
57	Prodotto delle reti telefoniche urbane	10,100,000 »
58	Prodotto delle linee telefoniche interurbane	3,500,000 »
59	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica	230,000 »
60	Tasse di pubblico insegnamento	15,400,000 »
61	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	6,900,000 »
62	Diritto di scritturazione stabilito, in aggiunta ai diritti catastali, dall'art. 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e destinato a norma dello stesso articolo.	200,000 »
63	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,400,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	175,230,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	175,230,000 »
64	Prodotto netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali da versarsi al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti a favore dell'azienda speciale del demanio forestale (art. 15, comma <i>c</i> , della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . .	<i>per memoria</i>
65	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonché dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, destinato ad aumentare il fondo per retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive. (Art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407)	<i>per memoria</i>
66	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	<i>per memoria</i>
67	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) . . .	950,000 »
68	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica	90,000 »
69	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364	<i>per memoria</i>
70	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio (Legge 24 dicembre 1908, n. 754)	<i>per memoria</i>
71	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari. (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	950,000 »
72	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla raccolta ufficiale degli atti stessi (articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)	80,000 »
73	Proventi delle carceri	6,300,000 »
74	Diritti dovuti per il servizio araldico: (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	18,000 »
75	Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	183,678,000 »

	<i>Riporto</i>	183,678,000 »
76	Utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento, di cui alla Convenzione monetaria internazionale, 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione Latina da devolversi al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358 e art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,500,000 »
77	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	168,000 »
		185,346,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
78	Rimborso dai vari Ministeri, della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	87,850,000 »
79	Rimborso dai vari Ministeri della somma inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sola volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e per altri assegni congeneri legalmente dovuti	921,000 »
80	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,802,801 »
81	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino. (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 8 ottobre 1906, n. 551)	2,760,686 »
82	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	54,458,278.41
83	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893 .	<i>per memoria</i>
84	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	388,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	150,181,465.41

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	150,181,465.41
85	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	485,043.89
86	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	591,915 »
87	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	2,494,069.12
88	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	2,051,593.31
89	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli Istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	1,871,025.66
90	Concorsi universitari e per Istituti superiori. (Legge 13 nov. 1859, n. 3725)	750,730 »
91	Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . .	322,078 »
92	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	137,390 »
93	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	448,226 »
94	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	1,297,000 »
95	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 ^a categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,530 »
96	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 ^a categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,320 »
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,341,560 »
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	1,839,885 »
99	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	89,000 »
100	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2,296,780 »
		171,390,611.39

Entrate diverse.

101	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	765,000 »
102	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	7,600,000 »
103	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	2,000,000 »
104	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	200,000 »
105	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	5,000 »
106	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 lu- glio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaja degli operai	<i>per memoria</i>
107	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di ri- sparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti	<i>per memoria</i>
108	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere e per cause diverse	<i>per memoria</i>
109	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	4,086,750 »
110	Proventi e ricuperi di portafoglio	2,800,000 »
111	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquida- zioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, num. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228.	1.862,500 »
112	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca	<i>per memoria</i>
113	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini del- l'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486.	1,600,000 »
114	Partecipazione dello Stato agli utili dei tre Istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	24,919,250 »

		<i>Riporto</i> . . .	24,919,250 »
115	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31		<i>per memoria</i>
116	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli destinato al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra (Legge 7 luglio 1901, n. 287)		<i>per memoria</i>
117	Proventi delle ammende applicate a' termini degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo da destinarsi, giusta l' art. 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi		<i>per memoria</i>
118	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d' arte destinati all' estero, escluse quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant' anni, e multe per l' esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 20 giugno 1909, n. 364)		<i>per memoria</i>
119	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all' acquisto di cose d' arte e d' antichità (Art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		<i>per memoria</i>
120	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito a' termini dell' art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, e da erogarsi a favore delle Università di Palermo, Messina e Catania (Legge 13 luglio 1905, n. 384)		<i>per memoria</i>
121	Diritti dovuti, giusta l' articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima.		500,000 »
122	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell' articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272		<i>per memoria</i>
123	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)		<i>per memoria</i>
124	Diritti di segreteria nei RR. Istituti universitari da erogarsi a favore degli Istituti medesimi (Art. 68 del regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638 e tabella B annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472)		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	25,419,250 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	25,419,250 »
125	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29)	<i>per memoria</i>
126	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del Codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 »
127	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	20,000 »
128	Entrate diverse dei Ministeri	2,098,500 »
129	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.	400,000 »
130	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	720,000 »
131	Prodotto della vendita di materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506). . .	<i>per memoria</i>
132	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.	550,000 »
133	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	200,000 »
134	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (Art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
135	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
136	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . .	<i>per memoria</i>
137	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I ^a - Spese effettive .	3,000,000 »
		<hr/> 32,442,750 » <hr/>

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

138	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . .	556,416 »
139	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei concorsi per l'esecuzione diretta delle opere idrauliche di 3ª categoria.	<i>per memoria</i>
140	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 »
141	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	35,330 »
142	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
143	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	40,000 »
144	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	327,900 »
145	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e legge 22 marzo 1911, n. 258)	1,016,000 »
146	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)	<i>per memoria</i>
147	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime autorizzate colla legge 6 giugno 1907, n. 300	<i>per memoria</i>
148	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542	210,530 »
149	Concorso degli enti interessati nelle spese portuali impreviste dipendenti da leggi emanate a tutto il 1910 (legge 13 aprile 1911, n. 311)	36,300 »
150	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . .</i>	3,222,476 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	3,222,476
151	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
152	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	950,190
153	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333.	202,234.8
154	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera <i>c</i> della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
155	Anticipazioni di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica	<i>per memoria</i>
156	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di reti telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
157	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
158	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II).	<i>per memoria</i>
159	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	20,000
160	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281	2,000
161	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
162	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
163	Contributo della provincia e del comune di Bologna in dipendenza della convenzione per l'incremento di quella R. Università, approvata con l'articolo 1º della legge 9 aprile 1911, n. 335 (2ª rata) .	90,000
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,486,900.8

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	4,486,900.89
--	------------------------	--------------

164	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a' sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445 sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

	4,486,900.89
--	--------------

Entrate diverse.

165	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
-----	---	---------

166	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524.	200,000 »
-----	---	-----------

167	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	43,343.81
-----	---	-----------

168	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

169	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, da destinarsi all'acquisto di nuove opere per la biblioteca medesima (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

170	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia Biblioteca Palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

171	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

	<i>Da riportarsi</i>	244,343.81
--	------------------------------	------------

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	244,343.81
172	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
173	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, da erogarsi a favore della Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
174	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	4,175,000 »
175	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagii dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico).	<i>per memoria</i>
176	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.	235,000 »
177	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	1,490,000 »
178	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dell'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
179	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.	<i>per memoria</i>
180	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,144,343.81

	<i>Riporto</i> . . .	6,144,343.81
181	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
182	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio, da destinarsi in aumento dei fondi per l'opera stessa (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311)	<i>per memoria</i>
183	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76)	<i>per memoria</i>
184	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria I ^a (Spese effettive) . . .	<i>per memoria</i>
		6,144,343.81
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
185	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	153,994.41
186	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444	43,746,005.59
187	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti nella categoria II ^a - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		43,900,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		
188	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	650,000 »
189	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	550,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . .	1,200,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,200,000 »
190	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	700,000 »
191	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi	130,000 »
192	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	130,000 »
193	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
194	Prezzo ricavato dalla vendita del corpo di fabbricati costituenti la « Locanda Maggiore » con gli annessi cortili, giardini e teatri di pertinenza delle Regie Terme di Montecatini, da destinarsi ai lavori di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 738	<i>per memoria</i>
195	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
196	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alle costruzioni navali. (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, 13 dicembre 1903, n. 473 e 7 luglio 1907, n. 442)	<i>per memoria</i>
197	Ricavo dall'alienazione di navi destinato all'acquisto del carbone (legge 21 marzo 1907, n. 118)	<i>per memoria</i>
198	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496	<i>per memoria</i>
199	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . .	13,840 »
200	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato, approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . .	140,000 »
		2,313,840 »

Accensione di debiti.

201	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziata nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	164,000,000 »
202	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731 e legge 15 maggio 1910, n. 228)	<i>per memoria</i>
203	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	3,877,425.19
204	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
205	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)	<i>per memoria</i>
206	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico della legge sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491)	<i>per memoria</i>
207	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificamento (articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	2,000,000 »
208	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio delle somme occorrenti per mutui di favore ai privati, ai proprietari, alle associazioni ed agli altri enti legalmente costituiti, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria e di borgate rurali nell'Agro romano (art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491)	1,000,000 »
209	Somma da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con	
	<i>Da riportarsi</i>	170,877,425.19

		<i>Riporto</i> . . .	170,877,425.19
		la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	<i>per memoria</i>
210		Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per completare la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 17 luglio 1910, n. 539).	<i>per memoria</i>
211		Anticipazione al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Leggi 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486)	<i>per memoria</i>
212		Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 3 maggio 1903, modificato con le leggi 1º luglio 1906, n. 302 e 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
213		Anticipazioni del Comune di Torino per la costruzione di edifizi militari, da sostituirsi a quelli cedutigli colla convenzione approvata colla legge 18 agosto 1904, n. 521	<i>per memoria</i>
214		Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
215		Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763)	<i>per memoria</i>
216		Anticipazione della Cassa dei depositi e prestiti per provvedere agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati fino al 30 giugno 1912 e per la costruzione delle canalizzazioni sotterranee nelle città di Milano e Torino (articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 773)	<i>per memoria</i>
			170,877,425.19
		Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
217		Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	303,702.30
		<i>Da riportarsi</i> . . .	303,702.30

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	303,702.30
218	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	965,156 »
219	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	111,000 »
220	Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese per opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465, e delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento e Caserta a termini della legge 21 luglio 1911, n. 801.	312,135.84
221	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . .	475,047.75
222	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,000,000 »
223	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
224	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	17,461,549 »
225	Riscossione di anticipazioni varie.	36,231 »
		20,664,821.89
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
226	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682).	550,000 »
227	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		550,000 »

Partite che si compensano nella spesa.		
228	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali . . .	170,000 »
229	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
230	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
231	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
232	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	285,000 »
233	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	246,000 »
234	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746	<i>per memoria</i>
235	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,310.04
236	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	4,920,223 »
237	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa depositi e prestiti pel fondo di ammortamento del consolidato 3,50 per cento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166).	<i>per memoria</i>
238	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	900,000 »
239	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	360,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		7,630,533.04

	<i>Ripporto . . .</i>	7,630,533.04
40	Interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari, a carico dello Stato (articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101) e destinati, dal 1° gennaio 1909 al servizio delle pensioni e dei sussidi agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, (art. 3, lettera <i>h</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,700,000 »
41	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
		11,340,533.04
	Prelevamenti dalla Cassa per anticipazioni varie.	
42	Prelevamento dalle disponibilità di cassa delle somme occorrenti per l'anticipazione delle annualità dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258	<i>per memoria</i>
	Ricuperi diversi.	
43	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netto e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	2,190,000 »
44	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	74,772.71
5	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
6	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . .</i>	2,264,772.71

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	2,264,772.71
247	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	150,000
248	Ricupero di somme reintegrabili nel bilancio passivo a capitoli della categoria III ^a - Movimento di capitali	<i>per memoria</i>
		2,414,772.71
CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.		
249	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	17,470,443.41
250	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	4,748
251	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	17,909.5
252	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	40,000
253	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119
254	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	10,000
255	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	11,000,000
256	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	3,928,030
257	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	17,067,180
	<i>Da riportarsi</i> . . .	49,538,429.91

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	49,538,429.91
258	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa Nazionale di previdenza	425,000 »
259	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidati negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	10,000 »
260	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,100,000 »
261	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV ^a - Partite di giro	<i>per memoria</i>
		60,073,429.91

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

	Redditi patrimoniali dello Stato	59,501,422.18
Contributi	Imposte dirette	483,800,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	280,000,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	38,000,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	1,000,000 »
	Imposte indirette sui consumi	575,817,820 »
	Privative	495,930,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,934,049,242.18

	<i>Riporto</i> . . .	1,934,049,242.18
Proventi di servizi pubblici		185,346,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		171,390,611.39
Entrate diverse		32,442,750 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	2,323,228,603.57
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.</i>		
Rimborsi e concorsi nelle spese		4,486,900.89
Entrate diverse		6,144,343.81
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . .	10,631,244.70
	<i>CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate</i>	43,900,000 »
<i>CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.</i>		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		2,313,840 »
Accensione di debiti		170,877,425.19
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		20,664,821.89
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori		550,000 »
Partite che si compensano nella spesa		11,340,533.04
Prelevamenti dalla Cassa per anticipazioni varie		<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	205,746,620.12

	<i>Riporto</i>	205,746,620.12
Ricuperi diversi		2,414,772.71
	Totale della categoria terza	208,161,392.83
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	262,692,637.53
	Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	2,585,921,241.10
	<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro</i>	60,073,429.91
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Entrate effettive	{ Parte ordinaria	2,323,228,603.57
	{ Parte straordinaria	10,631,244.70
		2,333,859,848.27
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)		43,900,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		208,161,392.83
	Totale dell'entrata reale	2,585,921,241.10
Categoria IV. — Partite di giro		60,073,429.91
	Totale generale	2,645,994,671.01

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME					Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
ENTRATA	2,323,228,603.57	10,631,244.70	43,900,000 »	208,161,392.83	262,692,637.53	2,333,859,848.27	43,900,000 »	208,161,392.83	2,585,921,241.10	60,073,429.91	2,645,994,671.01
SPESA :											
Ministero del tesoro	715,517,072.49	15,751,339.68	»	224,352,237.21	240,103,577.59	731,268,412.17	»	224,352,237.91	955,620,650.08	587,361.04	956,208,011.12
Id. delle finanze	283,237,602 »	1,900,738 »	»	1,301,000 »	3,201,738 »	285,138,340 »	»	1,301,000 »	286,439,340 »	33,871,777.81	320,311,117.81
Id. di grazia, giustizia e culti	55,109,978.89	210,663 »	»	»	210,663 »	55,320,641.89	»	»	55,320,641.89	292,239.15	55,612,881.04
Id. degli affari esteri	24,418,871.85	1,533,000 »	»	»	1,533,000 »	25,951,871.85	»	»	25,951,871.85	365,702 »	26,317,573.85
Id. dell'istruzione pubblica	131,737,715.37	6,983,485 »	»	»	6,983,485 »	138,721,200.37	»	»	138,721,200.37	1,747,257.83	140,468,458.20
Id. dell'interno	127,718,856.08	4,031,940 »	»	»	4,031,940 »	131,750,796.08	»	»	131,750,796.08	1,683,542.76	133,434,338.84
Id. dei lavori pubblici	42,447,970 »	90,796,300 »	43,900,000 »	10,000 »	134,706,300 »	133,244,270 »	43,900,000 »	10,000 »	177,154,270 »	10,497,210.48	187,651,480.48
Id. delle poste e dei telegrafi	125,407,746 »	4,536,082 »	»	582,090 »	5,118,172.19	129,943,828 »	»	582,090.19	130,525,918.19	776,102.97	131,302,021.16
Id. della guerra	343,811,796.25	78,750,000 »	»	1,600,000 »	80,350,000 »	422,561,796.25	»	1,600,000 »	424,161,796.25	7,360,776.30	431,522,572.55
Id. della marina	198,705,081.32	15,457,560 »	»	»	15,457,560 »	214,162,641.32	»	»	214,162,641.32	2,723,527.44	216,886,168.76
Id. di agricoltura, industria e commercio	23,805,060 »	3,433,068 »	»	3,052,000 »	6,485,068 »	27,238,128 »	»	3,052,000 »	30,290,128 »	167,932.13	30,458,060.13
	2,071,917,750.25	223,384,175.68	43,900,000 »	230,897,328.11	498,181,503.78	2,295,301,925.93	43,900,000 »	230,897,328.10	2,570,099,254.03	60,073,429.91	2,630,172,683.94
Avanzo	+ 251,310,853.32	»	»	»	»	+ 38,557,922.34	»	»	+ 15,821,987.07	»	+ 15,821,987.07
Disavanzo	»	- 212,752,930.98	»	- 22,735,935.27	- 235,488,866.25	»	»	- 22,735,935.27	»	»	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli, con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1913 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 ed art. 1, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	2,333,859,848.27
Spesa	»	2,295,301,925.93
Avanzo effettivo	L. +	<u>38,557,922.34</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	43,900,000 »
Spesa	»	43,900,000 »
	L.	<u>»</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	208,161,392.83
Spesa	»	230,897,328.10
Eccedenza passiva L. —		<u>22,735,935.27</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	60,073,429.91
Spesa	»	60,073,429.91
	L.	<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	2,645,994,671.01
Spesa	»	2,630,172,683.94
Differenza attiva . L. +		<u>15,821,987.07</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al Mandamento di Cosenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra » (N. 832).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 832).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361, e 30 giugno 1909, n. 404, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 60,000,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lire 6,000,000 in ciascuno degli esercizi 1912-13 e 1913-14 e per lire 12,000,000 in ciascuno degli esercizi 1914-1915 al 1917-18.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di lire 60,000,000 con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere coi relativi aggruppamenti i limiti appresso indicati:

1° Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi	L. 6,000,000
2° Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi	» 4,000,000
3° Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie	» 15,000,000
4° Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade ferrate ed opere militari	» 18,000,000
5° Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti	» 5,000,000
6° Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, le artiglierie e le mitragliatrici	» 5,000,000
7° Somma a calcolo a disposizione	» 7,000,000
	L. <u>60,000,000</u>

La ripartizione fra i capitoli dello stato di previsione della guerra, delle maggiori assegnazioni autorizzate col presente articolo, verrà fatta con decreto del ministro del tesoro per quanto riguarda l'esercizio 1912-13 e con le annuali leggi di bilancio per gli esercizi 1913-1914 e seguenti fino al 1917-18.

(Approvato).

Art. 2.

Per le spese autorizzate con la presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 giugno 1909, n. 404 e dell'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 422.

Qualora per gli esercizi dal 1912-13 al 1916-1917 vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle stanziare in alcuni capitoli della parte straordinaria della spesa del Ministero della guerra, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alle eccedenze valendosi dei mezzi di tesoreria, consentiti dalle leggi vigenti, entro il limite della spesa com-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1912

plissivamente assegnata all'esercizio successivo e delle somme che risultassero disponibili per pagamenti sopra altri capitoli dell'esercizio in corso, purchè col totale dei pagamenti non sia in alcun modo oltrepassato il totale degli stanziamenti di parte straordinaria dell'esercizio in corso e di quello successivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (N. 847);

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 828);

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di Giustizia in Roma (N. 814).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 740);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 796);

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra (N. 832).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin (N. 824);

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città (N. 833);

Convalidazione del Regio decreto 13 lu-

glio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone (N. 823);

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (N. 820);

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (N. 834);

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (N. 816);

Circolazione degli automobili (N. 739);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del Registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (N. 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).


La seduta è sciolta (ore 17.20).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCLVIII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni* (pag. 8817) — *Comunicazioni* (pag. 8818) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 8818-23-25-29-31) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti »* (N. 847), parlano i senatori Frascara (pag. 8819), Chironi (pag. 8820) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8821) — *Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-12 »* (N. 828) (pag. 8822); « *Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma* » (N. 814) (pag. 8823); « *Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla concessione italiana in Tien-Tsin* » (N. 824) (pag. 8824); « *Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito alla costruzione della cancelleria consolare della stessa città* » (N. 833) (pag. 8825); « *Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911 tra l'Italia ed il Giappone* » (N. 823) (pag. 8825); « *Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative* » (N. 820) (pag. 8827) — *Nella discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo ducale di Mantova e del duomo di Como »* (N. 834), parlano i senatori De Sonnaz (pag. 8828), Caralli (pag. 8829) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8829) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino del 1911 »* (N. 816) (pag. 8830) — *Annuncio d'interpellanza* (pag. 8830) — *Risultato di votazione* (pag. 8831).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 150. Il Consiglio comunale di Sciacca (Girgenti) fa voti che il disegno di legge re-

lativo alle decime agrigentine sia sollecitamente approvato.

N. 151. L'ordine dei medici' chirurgici della provincia di Caltanissetta fa istanza al Senato per modifiche alla tariffa penale.

N. 152. La Giunta municipale di Fano Adriano (Teramo) presenta una petizione pregando che il Senato, prima di decidere sul disegno di legge relativo all'aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano, voglia prendere in esame i documenti allegati alla petizione stessa.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera che ho ricevuto dal senatore Caravaggio:

« Eccellenza,

« L'alto Consesso, a cui ho l'onore di appartenere, mi ha chiamato a far parte del Consiglio superiore di beneficenza ed assistenza pubblica, sino dalla prima sua istituzione, confermandomi poscia in tale incarico, anche per la attuale legislatura.

« Se non che l'età, oramai inoltrata, e la malferma salute non mi consentono più di attendere colla dovuta diligenza al compito assunto; onde sono venuto nella determinazione di porgere, come porgo, le mie dimissioni, che prego l'E. V. a voler presentare al Senato e far accettare.

« E coi più vivi ringraziamenti per la fiducia della quale gli illustri colleghi si compiacquero onorarmi, voglia l'E. V. accogliere i sensi dell'altissima considerazione ed ossequio, con cui mi professo

« Di V. E.

Dev.mo

« E. CARAVAGGIO ».

Do atto al senatore Caravaggio delle presentate dimissioni.

In una prossima seduta sarà provveduto alla votazione per la sua sostituzione nel Consiglio superiore di beneficenza ed assistenza pubblica.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati per « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295 col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria;

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dell'ospedale e il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa;

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova.

Chiedo al Senato che questi disegni di legge siano deferiti per il loro esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che, se non vi sono osservazioni in con-

trario, secondo la proposta fatta dall'onor. ministro, saranno inviati alla Commissione di finanze.

Così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti» (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle arti».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 847).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Il presente progetto di legge fu approvato senza discussione dalla Camera dei deputati e otterrà certamente il voto favorevole del Senato, anche perchè in sostanza mira ad attuare, almeno in parte, un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del Senato che esaminò il progetto di quella che divenne poi la legge 20 giugno 1909, sulla tutela delle antichità e belle arti.

L'ordine del giorno del Senato, approvato poi anche dalla Camera, invitava il Governo a presentare un apposito progetto di legge per la conservazione dei giardini, parchi e ville d'interesse storico e artistico. Con tale ordine del giorno, accolto dai due rami del Parlamento, si veniva a dare interpretazione autentica alle disposizioni dell'art. 1 della legge, in senso restrittivo, nel senso cioè che detto articolo non potesse applicarsi alle ville, ai parchi, ai giardini. Perciò il Governo si trovò disarmato di fronte agli enti morali e ai privati, che possedendo simili fondi volessero in parte modificarli alterandone la primitiva bellezza, o, peggio ancora, distruggerli a scopo di speculazione.

Chiunque senta l'amore del bello ed ami la patria, non può non desiderare che siano conservate al nostro paese quelle incomparabili bellezze di ville e giardini che ne adornano quasi ogni città o regione, che sono testimonio

del genio artistico di nostra gente e tanto contribuirono a mantenere alta e viva l'idea nazionale anche quando l'Italia era divisa in vari Stati.

Merita perciò lode l'onor. ministro che ha presentato questo progetto di legge per allargare l'applicazione di quella del 1909, e impedire nuovi danni e nuove profanazioni.

Mi consenta tuttavia il Senato di esporre alcune considerazioni di ordine giuridico sulle conseguenze di questa legge.

Che le ville appartenenti a comuni, provincie o altri enti pubblici diventino in forza della nuova legge quasi inalienabili e soggette alla tutela rigorosa dello Stato è cosa naturalissima. Quegli enti morali possono considerarsi come parti di un tutto organico, ossia della grande collettività, rappresentata dallo Stato.

Ben diversa è la posizione per i fondi posseduti da privati. Qui la legge si converte in una vera espropriazione per causa di pubblica utilità, molto più grave di quella sancita dalla legge speciale che regola la materia dell'espropriazione. Con quella legge infatti si espropriano soltanto i fondi e le cose che, in seguito ad esame fatto con cautele ben determinate, sono richieste per una speciale utilità pubblica, si determina il prezzo in contraddittorio e si corrisponde. Con la disposizione in esame, si minaccia soltanto l'espropriazione, ma non si eseguisce, si immobilizza la proprietà privata, se ne diminuisce artificialmente il valore venale, e s'impedisce al proprietario di trarne quelle utilità, alle quali egli avrebbe pieno diritto.

Immaginate un proprietario, il quale abbia per sua unica sostanza una villa artistica, toccatagli forse in divisione con altri e stimata a caro prezzo nella convinzione che fosse liberamente alienabile a scopo di speculazione. Appena iscritta la villa nell'elenco delle cose notevoli, essa cesserà di essere alienabile. Il proprietario vedrà da un giorno all'altro deprezzato l'unico suo patrimonio, e subirà una perdita gravissima, restandogli solo il piacere di passeggiare nel suo parco o giardino con obbligo di curarne la manutenzione, perchè a termini di legge se egli non tenesse la villa in istato conveniente, potrebbe andare incontro ad altri guai.

Bisogna trovar modo di conciliare il supremo diritto dello Stato alla conservazione delle ville

monumentali col sacrosanto diritto di proprietà, ed io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'on. ministro su alcuni punti.

Anzitutto l'elenco delle ville notevoli dovrebbe essere compilato con molta prudenza e cautela, onde il vincolo non si estenda più in là di quanto è veramente richiesto dall'alto interesse dello Stato. Ai proprietari dovrebbe poi rimanere aperta la via per difendere i loro diritti ricorrendo ai Consigli superiori competenti, sia per la iscrizione del fondo nell'elenco, sia per la limitazione del vincolo ad una parte di esso.

Occorrerebbe poi che l'on. ministro della pubblica istruzione chiedesse all'on. suo collega del tesoro un aumento del fondo di dotazione per acquisto di cose notevoli già stabilito dalla vigente legge. Con tale fondo si potrebbe in casi eccezionali venire in aiuto ai proprietari per la conservazione delle ville elencate, o anche procedere all'acquisto di esse.

Non vorrei essere frainteso. È certo, od almeno molto probabile, che la maggior parte delle ville monumentali continuerà ad essere decorosamente conservata e mantenuta dalle famiglie patrizie che da secoli le possiedono; ma può avvenire che per successioni, divisioni od altre circostanze la villa non possa più rimanere in proprietà degli antichi padroni. In tal caso sarebbe provvido l'intervento dello Stato come acquirente. Si sta fabbricando a Roma una vera città di Ministeri che imporranno un aggravio di centinaia di milioni all'erario. Si potrà ben trovare qualche milione per acquistare ville storiche e artistiche di sommo pregio.

Pur troppo per costruire il palazzo delle ferrovie lo Stato ha comperato e distrutto la villa Patrizi, che pur meritava di essere conservata!

Ricordo invece con piacere quanto avvenne molti anni or sono a Roma per l'acquisto della villa e del palazzo Corsini, che l'illustre nostro collega principe Tommaso Corsini cedette allo Stato a prezzo certamente inferiore al reale facendo dono della galleria dei quadri, della preziosa collezione di stampe e della biblioteca.

Auguro che l'esempio del patrizio fiorentino trovi molti imitatori, in modo che gran numero di monumenti, palazzi e ville che minac-

cerebbero di andare distrutti o deturpati possano essere ceduti amichevolmente a prezzi convenienti per lo Stato e per i venditori.

Non insisto su questo punto ed aspetto dall'onor. ministro una parola rassicurante nel senso che la limitazione al diritto di proprietà non vada oltre quanto è indispensabile, e siano salve le ragioni del diritto e dell'equità.

Mi associo poi alla raccomandazione fatta dalla Commissione della Camera dei deputati, e dal nostro Ufficio centrale, onde l'onor. ministro voglia con la consueta solerzia occuparsi anche delle proposte già presentate all'altro ramo del Parlamento per la tutela del paesaggio. La questione è molto difficile, ma è pur necessario di provvedere in qualche modo, onde il tesoro di bellezze naturali che attirò in ogni tempo sul nostro paese lo sguardo e il culto di artisti e poeti, e che anche oggi fa risuonare gradito in ogni parte del mondo il nome d'Italia, venga gelosamente conservato. (*Approvazioni*).

CHIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho chiesto la parola solo per rispondere ad un appunto che il senatore Frascara ha mosso al disegno di legge, in quella parte, che, in suo modo di vedere, sarebbe violazione del diritto di proprietà.

Afferma egli che nell'ordinamento proposto è cosa che non solo turba, ma offende gravemente il principio della inviolabilità del diritto di proprietà, come è stabilito dalla legge statutaria, e come il diritto privato e pubblico dichiarano.

Io non sono d'accordo intieramente con lui; tolgo anzi via l'avverbio intieramente, e dico che non mi trovo d'accordo con lui in rispetto al modo col quale intende la natura e il contenuto della parte del disegno di legge ch'egli assoggetta a critica. E non sono di accordo, perchè egli, nel richiamarsi che or ha fatto al diritto privato, dimenticò che noi studiosi, modestamente studiosi, di scienza giuridica, nel fissare la nozione della proprietà poniamo come fondamentale la distinzione che separa la figura dell'espropriazione, separa ogni atto giuridico che induca con l'alterazione dell'oggetto un sacrificio della proprietà, da ciò che è semplice limitazione della proprietà stessa. E tutte le volte che la legge stabilisce una reale dimi-

nuzione della ragion di dominio, quante volte l'estensione del diritto del proprietario rimane gravemente intaccato e menomato, perchè manomette nella struttura sua la cosa che è oggetto della signoria, si ha l'espropriazione; nè importa se talvolta si manifesti con la figura di servitù di uso pubblico. E s'intende che a questa diminuzione vera, a questo intervento diretto sulla cosa, la conveniente indennità debba essere corrisposta.

Ma di fronte a questo concetto, in cui vi è alterazione della ragion di proprietà, in cui ciò ch'è il contenuto giuridico della proprietà costituita rimane menomato: di fronte a questo concetto il diritto privato, anche sotto l'influenza del diritto pubblico, per la necessità di coordinare l'interesse privato con l'interesse della collettività, ha posto l'altra figura della semplice limitazione del diritto. Con essa s'indica che la proprietà esiste, permane inalterata; ma che entro certi limiti è legalmente composta nell'esser suo.

E chiaro è che in tal caso la limitazione è contenuta nell'indole stessa del diritto, nella affermazione che la legge ne fa: è la legge che qual volontà generale consente la signoria entro certi termini, e in questi limiti la tutela: e però, quante volte la determinazione è nella ragione stessa di proprietà, non è dovuta nessuna indennità; dalla formazione del diritto, com'è fatta, temperando l'interesse individuale coll'interesse della collettività, dal concetto che il legislatore s'ebbe del diritto che afferma, balza nell'interessezza sua la figura del rapporto giuridico, balza la figura della proprietà, comprendente in sè le limitazioni concorrenti a fissarla come sovrano fra i diritti reali.

E allora, come ben vede il senatore collega Frascara, posta l'idea netta della limitazione in confronto a quella della espropriazione vera, in confronto alla special figura di servitù di ragion pubblica, la provvisione del disegno di legge è giustificatissima.

E richiamandomi a ciò ch'egli disse in sul finire del dir suo, l'interesse cui il disegno di legge provvede è tale, l'utilità pubblica che prosegue è così grande e vera, che la limitazione del dominio, imposta, nell'interesse dell'arte sovraneamente educatrice, a tutti, e nell'interesse economico generale, bene può essere

accolta, bene può essere tollerata. (*Approvazioni generali*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ringrazio sinceramente l'onorevole senatore Frascara di aver esaminato questo disegno di legge con tanto spirito di equità.

Potrei dire che io divido molte delle idee da lui espresse. Il diritto di proprietà è sacrosanto, deve essere diminuito o limitato solo quando vi sia una ragione evidente e impellente di pubblica necessità, ed io ben volentieri accetto la sua raccomandazione, affinchè gli elenchi delle ville, dei giardini, dei parchi che hanno interesse storico o artistico, sia compilato con la massima attenzione e col più vivo sentimento di equità.

Non potrei del pari accettare l'altro suo concetto che lo Stato debba acquistare tutte le ville storiche. L'onor. Frascara sa che per far questo occorrerebbero dei miliardi in Italia; e qui non ci troviamo di fronte ad una necessità di servizio pubblico da paragonarsi con quella della costruzione dei Ministeri di cui ha parlato lo stesso onor. Frascara.

In Italia, per effetto della legge che oggi modifichiamo, sono già vincolati artisticamente i palazzi artistici e storici; sono più centinaia. Non si può affermare che il Ministero abbia esagerato nell'eseguire la legge; e d'altra parte non ha impedito e non impedisce la legge che questi palazzi artistici e storici siano venduti. La limitazione non è così grande, come l'onor. Frascara ha detto, allorquando asseriva che qui si ha una violenta espropriazione. Qualche indennizzo ai proprietari bisognosi si dà anche per i palazzi artistici. Vi furono dei proprietari che dimostrarono di non essere in condizioni di poter restaurare o conservare i propri palazzi e chiesero l'intervento del Ministero, il quale ha dato l'aiuto che poteva. Io potrei, se non vedessi il Senato ben disposto verso questa legge che risponde ad un alto concetto d'idealità, che corrisponde ad un fine di patriottismo, perchè nella conservazione di queste ville noi conserviamo la nostra storia, il nostro passato glorioso, conserviamo i segni di nostra grandezza (il fine elevatissimo il Senato lo comprende bene), io potrei citare un esempio di limitazione

e di vincolo di proprietà ben più gravoso: quello forestale.

Io assistetti sulle mie Alpi allo spettacolo di migliaia di famiglie di poveri pastori, ai quali per ragioni di pubblica utilità fu imposto il vincolo, che vieta di coltivare e diboscare il terreno per non produrre pericolo per le proprietà sottostanti; e quelli dovettero accettare i pesi gravi della legge del giugno 1877. Il vincolo d'oggi — l'onor. Frascara lo sa — non viene a colpire famiglie che siano bisognose; in generale i proprietari delle ville storiche sono ricchi, hanno la fortuna della cultura e quindi intendono anche più intimamente il bene che essi recano alla collettività col sacrificio che lo Stato domanda con questa legge.

L'on. Frascara ha chiesto che sia presentato al Parlamento un disegno di legge che tuteli le bellezze naturali, alle quali non ha avuto parte la mano dell'uomo. Innanzi all'altro ramo del Parlamento è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che ha questo scopo; io però debbo dichiarare al Senato che non ritengo vicina la soluzione di questo arduo problema. Se alcuno ci dicesse di elencare tutti i luoghi belli che esistono in Italia vi dovremmo comprendere, ad esempio, tutto il golfo di Napoli; se dovessi fare io questo elenco, vi comprenderei tutte le Alpi. (*Approvazioni*).

Noi ci troveremo di fronte a difficoltà gravi; quando invece si tratta di valore storico e artistico, l'esame si fa caso per caso. Il proprietario potrà ricorrere al Consiglio superiore delle Belle Arti composto di persone che danno sicura garanzia di giustizia e di equità.

Concludendo, io ringrazio l'onor. senatore Chironi il quale, da buon amico, ha capito che io non era giurista e mi ha dispensato dalla difesa del disegno di legge sotto l'aspetto giuridico.

Io sono sicuro che il Senato approverà *laeto animo* questa proposta, come l'ha approvata l'altro ramo del Parlamento.

In questo momento tutto ciò che serve a rinvigorire, a cementare il sentimento della solidarietà nazionale, ad elevare il valore di nostra gente, anche nei tempi passati, trova nel Parlamento italiano largo consenso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

(Approvato).

Art. 2.

Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'art. 34 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente:

Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1912-13 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia

in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, è, per il Ministero di grazia e giustizia, elevato a lire quarantacinquemila.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 814*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Parte ordinaria) è istituito un apposito capitolo « Manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma », con lo stanziamento di lire 255,200 che per l'esercizio finanziario 1911-12 avrà il n. 31-*bis*, col quale si dovrà provvedere alle spese occorrenti per la piccola manutenzione dei locali, per l'esercizio del riscaldamento, della ventilazione, del refrigeramento, per la somministrazione di acqua, per la illuminazione ed altri servizi affini, nonchè alle spese per il personale relativo.

A tale stanziamento è provveduto prelevando lire 55,200 dal capitolo 31 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari », e lire 50,000 dal capitolo 33

« Pigiioni di locali ad uso delle magistrature giudiziarie », e nel resto mediante nuova assegnazione al capitolo relativo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1911.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le somme che per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, a decorrere dal 1° luglio 1911 fino alla pubblicazione della presente legge, saranno state disposte a carico di altri capitoli del bilancio della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, verranno reintegrate ai capitoli stessi, a carico della dotazione del nuovo capitolo, con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quelli approvati nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti della somma di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin » (N. 824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti della somma di lire 400,000 alla concessione italiana in Tientsin.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 824*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato per un valore capitale non superiore alle lire 400,000, destinate a provvedere ad urgenti lavori di bonifica di parte delle aree fabbricabili ed al compimento di lavori stradali e di fognatura nella Concessione italiana in Tientsin (Cina).

Dette anticipazioni saranno concesse all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabili in 30 annualità, a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa depositi e prestiti somministrate nel corso dell'anno sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme delle anticipazioni di cui all'articolo 1, saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente iscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria

« Movimento di capitali » e in apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dalla presente legge.
(Approvato).

Art. 3.

Le somme che annualmente la Concessione italiana di Tientsin sarà tenuta a corrispondere per il rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i relativi interessi, saranno iscritte al bilancio dell'entrata nella categoria « Movimento di capitali » ed in corrispondenza uguali somme saranno stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri pure alla stessa categoria « Movimento di capitali » per provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità d'ammortamento.

(Approvato).

Art. 4.

I proventi straordinari derivanti dalla vendita dei terreni bonificati della Concessione italiana in Tientsin, che si verificheranno nel periodo d'ammortamento delle anticipazioni, saranno interamente versati a scomputo del residuo debito, e l'annualità d'ammortamento verrà analogamente ridotta.

Gl'importi di tali versamenti saranno imputati nel bilancio dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri conformemente a quanto è indicato al precedente articolo 3 per le annualità d'ammortamento.

(Approvato).

Art. 5.

Sino a completa estinzione del debito, le somme rappresentanti le annualità comprensive delle quote di ammortamento e di interessi costituiranno la prima assegnazione da farsi in ciascun anno nel bilancio passivo della Concessione italiana in Tientsin.

(Approvato).

Art. 6.

Nel rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 71

del testo unico di legge sulla Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 2ª), parte seconda - Conto generale del patrimonio - Sezione dei conti speciali - verrà annualmente incluso il rendiconto delle entrate e delle spese che concernono la concessione italiana in Tientsin.

(Approvato).

Art. 7.

Con apposito decreto da emanarsi di concerto fra i ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinate le norme di contabilità della gestione della Concessione italiana in Tientsin e la forma delle relative scritture.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

BALESTRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALESTRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro-ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Balestra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione della residenza del R. console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della Cancelleria consolare nella città stessa » (N. 833).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge:

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della Cancelleria consolare nella stessa città.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 832).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913, per le spese di costruzione e di arredamento dell'edificio ad uso di sede del R. Consolato a Porto Said, e per la estinzione del residuo debito originato dalla costruzione dell'edificio della cancelleria del Consolato nella stessa città.

(Approvato).

Art. 2.

Per tutti gli atti concernenti la costruzione e l'arredamento della residenza del Regio Console a Porto Said, il Governo del Re è autorizzato a derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione del Regio decreto 15 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911 fra l'Italia e il Giappone » (N. 823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911 tra l'Italia e il Giappone.

Prego il senatore senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione, stipulato fra l'Italia e il Giappone, come da note scambiate in Roma il 12 luglio 1911.

ALLEGATO.

Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che dà esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e il Giappone.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 573, che autorizza il Governo a dare applicazione, mediante decreti Reali da convertirsi in legge, ad accordi commerciali che vengano stipulati prima del 31 dicembre di quest'anno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con decorrenza dal 17 luglio 1911, all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione, stipulato fra l'Italia e il Giappone, come da note scambiate in Roma il 12 luglio 1911.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

FACTA

LEONARDI-CATTOLICA

NITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

IL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'AMBASCIATORE DEL GIAPPONE IN ROMA.

Rome, le 12 juillet 1911.

Monsieur l'ambassadeur,

Tout portant à croire que la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation entre l'Italie et le Japon ne pourra avoir lieu qu'après le 17 juillet prochain, date à laquelle prendra sa fin le traité du 1^{er} décembre 1894, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence, au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

A partir du 17 juillet 1911 les rapports entre l'Italie et le Japon, en matière de commerce, de douane et de navigation seront réglés sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, sans restrictions ou conditions, de manière que l'une des deux Parties sera admise à bénéficier librement et gratuitement des concessions et des privilèges, en la dite matière, que l'autre Partie a déjà accordés, ou pourrait accorder, à une tierce Puissance.

Le présent accord aura force et valeur jusqu'à l'application du traité définitif, à stipuler dans le plus bref délai possible, sauf, pour chacune des deux Parties, le droit d'en faire cesser les effets en tout temps, moyennant un avis préalable de trois mois.

Veillez agréer etc.

A. DI SAN GIULIANO.

L'AMBASCIATORE DEL GIAPPONE IN ROMA
AL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI.

Romé, le 12 juillet 1911.

Monsieur le ministre,

En réponse à la note de Votre Excellence en date de ce jour, j'ai l'honneur de l'informer que je suis autorisé par le Gouvernement impérial à accepter, à son nom, la proposition du Gouvernement royal contenue dans la note précitée, à savoir:

A partir du 17 juillet 1911 les rapports entre l'Italie et le Japon, en matière de commerce, de douane et de navigation, seront réglés sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, sans restrictions ou conditions, de manière que l'une des deux Parties sera admise à bénéficier librement et gratuitement des concessions et des privilèges, en la dite matière, que l'autre Partie a déjà accordés, ou pourrait accorder, à une tierce Puissance.

Le présent accord aura force et valeur jusqu'à l'application du traité définitif, à stipuler dans le plus bref délai possible, sauf, pour chacune des deux Parties, le droit d'en faire cesser les effets en tout temps, moyennant un avis préalable de trois mois.

Je saisis cette occasion etc.

HAYASHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative.

Ne do lettura:

Articolo unico.

A partire dall'esercizio 1912-13 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che, giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sarà stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge, promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como » (N. 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como:

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,300,000 da destinarsi all'esecuzione delle opere seguenti:

Scavi di Ostia	L.	690,000
Restauri ai monumenti di Aosta »		275,000
Restauri al Palazzo Ducale di Mantova	»	215,000
Restauri al Duomo di Como »		120,000
	L.	<u>1,300,000</u>

Le somme sovraindicate saranno temporaneamente prelevate dal fondo istituito con la legge 14 luglio 1907, n. 500, per l'acquisto di cose mobili ed immobili di interesse archeologico e artistico, e per l'importo che sarà di

volta in volta per occorrere; e verranno a tal fine versate in tesoreria e iscritte ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio della entrata e contemporaneamente nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica. Le somme come sopra prelevate dal detto fondo saranno restituite al fondo stesso in dieci quote annue eguali, da versarsi al termine di ciascuno esercizio finanziario a partire dal 1912-913, unitamente agli interessi maturati al saggio del 3.50 per cento netto e verranno iscritte con gli interessi suddetti, nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

I prelevamenti autorizzati dalla presente legge e le relative iscrizioni in bilancio saranno disposte con decreti del ministro del tesoro.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Credo di dovere vivamente raccomandare al Senato il disegno di legge che riguarda il restauro urgente dei monumenti romani di Aosta.

Questo restauro s'impone, tanto più, che il nostro Senato, sedente in Roma, deve risentire il vivo desiderio di invigilare la conservazione dei monumenti della gloriosa Roma e quelli di Aosta sono importanti pel loro gran numero e per essere posti sui confini d'Italia.

Inoltre i monumenti romani di Aosta sono in così cattivo stato che il menomo ritardo potrebbe produrre una irreparabile catastrofe e so che le necessità sono così urgenti che si vogliono principiare i restauri subito, cioè ai primi giorni di luglio p. v.

Esiste in Aosta un *arco di Augusto* di bella apparenza, ma la volta dell'insigne monumento minaccia, ora, di rovinare ed ha necessità di urgenti restauri.

La interessante *cinta di mura romane di Aosta* è in stato veramente miserando.

Il *teatro romano* e l'*anfiteatro romano* di Aosta hanno un urgente bisogno di essere liberati dalle catapecchie che li ingombrano e deturpano.

La *porta pretoria* di Aosta è così sepolta dalle macerie secolari in modo che è indispensabile scavare il suolo a tre metri per ristabi-

lire le belle linee di questo monumento grandioso.

La facciata poi della *porta pretoria* di Aosta venne malamente restaurata un trent'anni or sono sicchè tali restauri forse sono da rifare.

La *torre dei Visconti* di Aosta (denominata di Bramafame) copre la *porta principale* destinata a diventare in avvenire la sede di un museo lapidario e quindi ha pure bisogno di urgenti lavori di restauro.

Infine il *ponte romano* di Aosta è da salvare dall'erosione delle acque.

Si può essere ben sicuri che gli ispettori dei monumenti della bella valle di Aosta compiranno le loro funzioni con somma competenza e con vera affezione come già lo prova il restauro così completo ed artistico già fatto, alcuni anni or sono, della torre del Pailleron in Aosta da quel profondo erudito dei monumenti romani che è il comm. D'Androde.

La valle di Aosta ha tanti monumenti romani e medioevali interessantissimi la cui riparazione da farsi, poco per volta, aumenterà l'interesse per una alpestre e bella regione ove Italiani e stranieri vengono ognor più a villeggiare e godervi le fresche auree delle Alpi. Si incominciò dai monumenti romani e si ha ben ragione.

Infine questa riparazione dei monumenti romani in Aosta è una nuova prova d'interesse che l'Italia dà alle nobili popolazioni del nostro confine occidentale; popolazioni così devote all'augusta Casa di Savoia ed all'Italia per la quale furono così fieri di eroicamente combattere nelle guerre del Risorgimento nazionale.

Infatti i reggimenti che portano il nome di Aosta, 5 e 6, brigata Aosta, uno di cavalleria lancieri d'Aosta, *Aosta la veia*, e, che, nel tempo, erano composti di soldati della valle, hanno tutti e tre acquistate alle loro gloriose bandiere dal 1848 al 1866 molte medaglie al valore militare, anzi tre in oro, la più alta ricompensa nell'esercito italiano, ed il 6° fanteria (brigata Aosta) li 8 giugno 1912 a Zanzur ebbe la sua bandiera gloriosa colpita da un proiettile nemico mentre combatteva vicino al celebre 40° reggimento (brigata Bologna) che protegge l'eroica memoria del colonnello Pastorelli.

Ora, ancora il battaglione degli alpini *Ivrea* composto di soldati della valle di Aosta si di-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

stingue pure combattendo in Libia per l'Italia e la civiltà.

In queste poche parole quanti bei ricordi di patriottismo e di amore dei Valdostani per la loro cara e grande patria Italica a cui servirono nei secoli scorsi come di baluardo. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'onor. senatore De Sonnaz di avere illustrato con così vivo patriottismo e amore dell'arte una parte di questo disegno di legge.

I monumenti romani di Valle d'Aosta sono veramente importantissimi, sono il più bello esempio della forza romana che noi abbiamo tra le Alpi.

Quando questi monumenti saranno privati dalle supercostruzioni, appariranno una cosa veramente magnifica. Io poi ho seguito con molta attenzione il discorso dell'onorevole De Sonnaz che ha dimostrato tanto luminosamente come l'arte e la Patria debbono sempre andare unite. (*Benissimo*).

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Ringrazio l'onor. ministro e gli sono gratissimo per quanto ha detto.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Va resa lode speciale all'onorevole ministro della pubblica istruzione per la cura e sollecitudine che spiega nella tutela dei nostri monumenti: la chiusa del suo discorso dell'altro ieri nel sostenere la proposta di modificazioni alla legge del 20 giugno 1909, ci affida come l'animo suo sia sempre rivolto alla tutela ed all'interesse delle belle arti, ricchezza e vanto del nostro paese.

Vedendo qui accennato tra i monumenti, alla cui conservazione si provvede, quello di Mantova, io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro di impartire il più presto possibile le disposizioni pei lavori, perchè realmente chi visita quel monumento vede quale pericolo lo minacci, e lo ringrazio anticipatamente della assicurazione, che si compiacerà darmi, di provvedervi colla dovuta premura.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il palazzo Ducale di Mantova ha urgenza assoluta dell'opera del Governo. È una delle cose più mirabili dell'arte lombarda. In questo disegno di legge si tratta anche del Duomo di Como che pure è una perla dell'arte lombarda. Anche lo stanziamento per gli scavi di Ostia risponde ad un bisogno spirituale che tutti sentiamo. Mentre si pensa a congiungere con la ferrovia Roma ad Ostia, noi abbiamo anche l'interesse commerciale di disseppellire quella città che è là sulle rive del mare. Io credo che oltre a difendere i ricordi più sacri dell'animo italiano e le ragioni dell'arte noi facciamo anche un buon affare, perchè la città di Ostia è ancor più della metà sotto terra ed è attraentissima.

Con le 700 mila lire che domando, io intendo circondare tutta la città di Ostia in modo che ci sia una tassa di ingresso. Ostia pagherà così se stessa.

Mi sento veramente consolato delle parole dell'amico senatore Cavalli che ha vissuto realmente la storia d'Italia e sente l'importanza di questa nostra iniziativa. Io gli sono gratissimo. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Ed io sono gratissimo all'on. ministro della risposta che egli mi ha dato e del modo come intende l'interesse della patria e dell'arte. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea;

Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911 » (N. 816).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della R. marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 25.000, in aggiunta alle spese effettive consolidate del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, da erogarsi per spese incontrate in dipendenza della partecipazione della R. marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911.

L'assegnazione suddetta sarà, con decreto del Ministero del tesoro, inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi domanda d'interpellare il ministro di grazia e giustizia e dei culti « Sulla necessità di diminuire l'attuale numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili ».

Prego il ministro della guerra d'informare il ministro Guardasigilli di questa domanda d'interpellanza.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non mancherò di farlo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo, Avarna Giuseppe.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beccaria-Incisa, Bettini, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Botterini, Bruno, Buscemi.

Calabria, Camerano, Carle Giuseppe, Cavalli, Colonna Fabrizio, Cordopatri, Cruciani-Ali-brandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Figoli, Fili-Astolfone, Finali, Fiocca, Florena, Frascara.

Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Lanciani, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Malvano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzoni, Mele, Molmenti, Morra.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Ponzio-Vaglia.

Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia.

Vischi, Volterra.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 20 giugno 1909 n. 364, per le antichità e belle arti:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti	90
Favorevoli	75
Contrari	15

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	79
Contrari	11

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Riforma della legge elettorale politica». (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Do atto all'on. relatore della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Per dare ai signori senatori il tempo di esaminare con ponderazione, come lo merita, questo importantissimo argomento, propongo che la discussione di questo disegno di legge sia messa all'ordine del giorno per la seduta di lunedì. (*Benissimo*).

Se non vi è nulla in contrario così s'intende stabilito.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tien-tsin (N. 824);

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città (N. 833);

Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone (N. 823);

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (N. 820);

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (N. 834);

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (N. 816).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie (N. 840);

Circolazione degli automobili (N. 739);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12-C);

Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (N. 846);

Costituzione in comune di San Nicola Arcella frazione del comune di Scalea (N. 678);

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio (N. 841);

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 837);

Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e degli ufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica (N. 818);

Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle

organiche di formazione del Regio esercito (N. 819);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento Montorio al Vomano (N. 605);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLIX.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 8833-34-37-87-8900) —* *Votazione a scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Riscatti, assunzione e cessioni di alcune ferrovie » (N. 840): parlano il senatore Mariotti, relatore (pag. 8834) ed il ministro dei lavori pubblici (pag. 8834) — Approvati i primi 4 articoli, parlano sull'art. 5 il senatore Frascara (pag. 8836) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 8837) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 6 a 17 — Sull'articolo 18 parlano i senatori Maurigi, Mariotti, relatore (pag. 8841-42) ed il ministro dei lavori pubblici (pag. 8842) — L'art. 18 è approvato — Senza discussione si approva l'art. 19, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Circolazione delle automobili » (N. 730): parlano i senatori Casana (pag. 8880-92), Chironi (pag. 8882), Rolandi-Ricci (pag. 8884), Polacco (pag. 8886), Bettoni (pag. 8887-92) ai quali rispondono il senatore San Martino Enrico, relatore (pagina 8891) ed il ministro dei lavori pubblici (pag. 8888) — Senza discussione si approvano gli articoli fino al 7 (pag. 8894) — Sull'art. 8 parla il senatore San Martino Enrico, relatore (pag. 8894) — L'art. 8 è approvato con una correzione — I rimanenti articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e degli ufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica » (N. 818) (pag. 8896); « Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche in formazione del Regio esercito » (N. 819) (pag. 8897); « Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (N. 837) (pag. 8899) — Risultato di votazione (pag. 8900).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 19 giugno 1912.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata

nella seduta del 19 giugno 1912, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

Presentazione di una relazione.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione all' art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie » (N. 840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 840).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'Ufficio centrale di aver in breve tempo preparato e presentato la sua perspicua e lu-

cidissima relazione, che così efficacemente illustra le varie parti del presente disegno di legge e la grande utilità che dall'attuazione di esso deriverà al servizio ferroviario dello Stato.

L'Ufficio centrale ha poi aggiunto una raccomandazione che riguarda il riscatto della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara. Dichiaro senz'altro che accetto la raccomandazione e che anzi ho già disposto perchè siano avviati gli studi sulla convenienza o meno di tale riscatto.

Essendo stata la linea aperta all'esercizio il 27 dicembre 1883, la facoltà potrà essere esercitata dopo il trentennio, che scadrà col dicembre 1913. L'Ufficio centrale sa che è controverso se la diffida di riscatto possa essere notificata prima o dopo che sia scaduto il trentennio; comunque, non essendo dubbio che dopo tale scadenza lo Stato abbia sempre ed integro il diritto di riscattare, ripeto che non ho difficoltà ad accettare la raccomandazione dell'Ufficio centrale.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. A nome della Commissione di finanze, io ringrazio vivamente l'onorevole ministro dell'accettazione dell'unica raccomandazione che abbiamo fatto nella relazione a questo disegno di legge.

La linea che noi abbiamo raccomandata è di grandissima importanza militare, e sarebbe anche di importanza commerciale, se per necessità di cose, le ferrovie dello Stato non fossero costrette a sottrarle tutto il movimento per deviarlo su altre linee, che sono più lunghe di cinquantadue chilometri della linea ora esercitata dalla industria privata.

Questa linea fu aperta all'esercizio il 27 dicembre 1883.

È dubbio, lo ha detto l'onorevole ministro, se si possa dare la disdetta alla scadenza del ventinovesimo anno, oppure se debba aspettarsi la scadenza del trentennio. Veramente lo spirito della legge sui lavori pubblici del 25 marzo 1875, che con l'art. 284 stabiliva che dopo trent'anni il Governo aveva diritto di riscattare la linea, mi pare sia che l'esercizio privato debba durare trent'anni di seguito, ma non trentuno. Ad ogni modo, sarà poco male se, dopo avere tollerato tanto tempo, dovremo tollerare ancora un anno.

Io credo però che, se al 27 dicembre prossimo, uditi prima i pareri di tutti i Consigli e di tutte le Commissioni, l'onorevole ministro dei lavori pubblici volesse fare la diffida, forse non vi sarebbe da parte della Società esercente quella opposizione che si è verificata in altri casi. Infatti, le condizioni in cui è ridotta quella linea, sono tali che io non credo che alla Società convenga conservarla per altri anni, poichè essa non può servire che al puro movimento locale. Qualunque transito di merci per le linee dello Stato è completamente interrotto a questa linea, ed io credo che sia ben difficile che la Società voglia lottare per conservare un esercizio naturalmente ed artificialmente passivo.

Dico artificialmente passivo, perchè la linea sarebbe soggetta a traffico grandissimo se si lasciasse godere del commercio a cui avrebbe diritto, ma, lo ripeto, le ferrovie dello Stato, e credo che facciano bene, trattengono tutte le merci sopra le linee loro, facendo pagare il trasporto come percorrenza più breve e quindi alla Parma-Suzzara non rimane alcun movimento.

Ringrazio di nuovo l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1912 le provvisorie di riscatto spettanti alle Società concessionarie delle ferrovie Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Alessandria-Acqui, Monza-Calolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo, indicate nell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, saranno corrisposte alle Società stesse nella misura della compartecipazione media ai prodotti lordi, liquidati nell'anno in cui fu notificata la diffida e nei quattro precedenti.

Ove in detto quinquennio siano state accreditate alle Società concessionarie somme (in seguito a speciali accordi o transazioni) relative ad anni precedenti quello dell'accreditamento, le somme stesse debbono essere prima riportate a competenza nei vari anni cui si riferiscono, agli effetti della liquidazione suddetta.

Qualora le concessionarie abbiano presentato,

senza riserve, conti per la determinazione dell'annualità di riscatto, il Governo ha facoltà di pagare una provvisoria corrispondente a questa annualità, in luogo e vece di quella stabilita dal primo comma del presente articolo, e così pure il Governo è autorizzato ad addivenire a speciali accordi con le Società stesse per pagare una provvisoria minore di quella portata dal primo comma predetto, senza che, in ogni caso, la liquidazione ed il pagamento della stessa provvisoria possa essere invocato per influire sui criteri di liquidazione dell'indennità di riscatto, o come causa di danno.

(Approvato).

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1912 sarà provveduto, a cura dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, al conguaglio tra le somme pagate fino a tale data alle Società suindicate per provvisorie liquidate in base al secondo comma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, e quella che sarebbe loro stata attribuita se si fossero adottate le norme contenute nell'articolo precedente della presente legge.

Le somme, che dal detto conguaglio risulteranno pagate in più alle Società, saranno da queste restituite al tesoro, a scelta delle Società stesse:

a) od in una sol volta, dopo che i Ministeri suddetti avranno comunicati alle Società i risultati del conto di conguaglio;

b) o computandole a deconto delle rate di provvisorie ancora da pagare, di mano in mano che tali rate andranno a scadere.

Nel conto finale di conguaglio da istituirsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, su tutte le somme pagate in più od in meno alle Società, rispetto a quelle che risulteranno loro dovute in via definitiva per annualità di riscatto scadute o per spese da rimborsare, si calcoleranno gli interessi semplici al saggio annuale del 3.50 per cento in relazione alle singole date di pagamento o scadenza.

È data facoltà al Governo di stabilire un saggio minore di interessi, limitatamente al periodo fino al 30 giugno 1912, nei casi nei quali sia riconosciuto opportuno su conforme parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Procedendosi alla diffida pel riscatto di altre ferrovie concesse all'industria privata il cui corrispettivo sia da liquidarsi a norma dell'articolo 284 della legge sui lavori pubblici e non in conformità della prima parte dell'art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 444, il Governo potrà corrispondere provvisoriamente sul corrispettivo di riscatto da pagarsi a semestri posticipati, a decorrere dalla data indicata nella diffida per la presa in consegna della linea fino alla definitiva determinazione del prezzo di riscatto.

Tali provvisoriamente saranno commisurate ai prodotti lordi medi assoggettati a tassa erariale sui trasporti, ottenuti dalla ferrovia nell'anno in cui sarà notificata la diffida e nei quattro precedenti, tenendo conto, quando ne sia il caso, delle rettifiche disposte dal secondo comma dell'art. 1º della presente legge, depurati tali prodotti della corrispondente spesa media di esercizio, desunta dai bilanci sociali, con ragguaglio alle risultanze dei bilanci stessi per le frazioni di anno finanziario sociale, liquidando però sempre il conto definitivo di conguaglio secondo le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi, invece, di ferrovie concesse all'industria privata, ma esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le provvisoriamente di cui al primo comma del presente articolo saranno determinate a norma dei due precedenti articoli.

Agli effetti del sindacato di cui agli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e della compartecipazione dello Stato ai prodotti delle ferrovie concesse, il ministro del tesoro provvederà a designare ogni anno i propri funzionari che dovranno, in concorso con quelli dell'ufficio speciale delle ferrovie, adempiere a tale incarico.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 18 luglio 1911, per il riscatto della ferrovia di Valsugana da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco con decorrenza, però, dal 1º luglio 1912, in relazione agli accordi intervenuti con i concessionari e con la Società subconces-

sionaria, restando da questa ultima data, risolta la concessione della detta ferrovia accordata mediante Reale decreto 23 febbraio 1905, n. 135.

Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potrà mai superare la somma di lire 16,175,250.

Resta a cura e rischio esclusivo dei concessionari e per essi della subconcessionaria di riscuotere dagli enti locali la somma dai medesimi dovuta a titolo di concorso nella spesa di costruzione della ferrovia, nella misura stabilita dall'atto di subconcessione 24 gennaio 1903.

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1º luglio 1912 è autorizzato il riscatto della ferrovia Alessandria-Ovada, concessa mediante convenzione 4 aprile 1903, approvata con Regio decreto 23 aprile 1903, n. 186, ed il Governo è autorizzato a stipulare con la Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada, la relativa convenzione, in base allo schema allegato alla presente legge, restando in tal modo risolta la concessione fatta col citato Regio decreto.

Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potrà mai superare la somma di lire 7,878,021.76. Resta a cura e rischio esclusivo della Società predetta di riscuotere dagli enti locali la somma di lire 600 mila dai medesimi dovuta a titolo di concorso nella spesa di costruzione della ferrovia.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Sono lieto che sia finalmente compiuto il riscatto della linea ferroviaria Alessandria-Ovada, del quale ebbi già ad occuparmi l'anno scorso.

Quel tronco importantissimo, chiuso come si trovava in mezzo alle ferrovie dello Stato, era ridotto all'impotenza, non permettendo l'Amministrazione governativa che per esso transitasse la benchè piccola parte del traffico del porto di Genova.

Ora, invece, riscattata dallo Stato, la linea Alessandria-Ovada riuscirà di grande vantaggio per il movimento delle merci che dal maggiore nostro porto s'inoltrano alla valle del Po e ai valichi alpini.

Mi associo con piacere ai meritati elogi fatti dall'onorevole ministro al valente relatore dell'Ufficio centrale, il quale, in breve tempo, ha saputo presentare una relazione completa e lucida in tutte le sue parti, anche rispetto a quei problemi che in altre relazioni non erano abbastanza chiariti, come quello relativo alle provvisori di riscatto delle linee comprese nella legge del 1909.

Richiamo poi l'attenzione dell'onorevole ministro sul mezzo più idoneo per ricavare il massimo utile dalla linea Genova-Ovada-Alessandria. Il tronco Genova-Ovada che comprende la galleria del Turchino a doppio binario, non presenta per ora grande potenzialità, perchè fra Sampierdarena e Mele è ad un solo binario, ed ha piccole gallerie che per la loro posizione sono poco ventilate. Se si applicasse la trazione elettrica in quel breve tratto in ascesa, esso potrebbe servire al passaggio di molti treni, salvo a costruire poi il doppio binario. Di questa applicazione si era già occupata la Società delle ferrovie del Mediterraneo. Ora che la linea entra a dividere il grande movimento del porto di Genova, ritengo che l'impianto della trazione elettrica sia indispensabile, e prego l'onorevole ministro di volermi manifestare quale sia in proposito l'intenzione dell'Amministrazione delle ferrovie.

Un'ultima preghiera debbo fare all'onorevole ministro, quella cioè di tener conto, per quanto è possibile, dei desiderii espressi dal personale della linea pel passaggio di esso alla dipendenza dello Stato. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Frascara ha già chiarissimamente detto quanto sia vantaggioso il riscatto di questa linea, e non solo nell'interesse del servizio ferroviario, ma anche in quanto risolve le contestazioni che si agitavano intorno all'istradamento del traffico delle ferrovie dello Stato su quella linea.

Gli studi sono in corso, ed io accetto la raccomandazione dell'onor. Frascara perchè riconosco la giustezza delle sue osservazioni.

Quanto al personale, l'onor. senatore Frascara avrà notato che il testo del disegno di legge, durante l'esame fattone dall'altro ramo

del Parlamento, ha subito una modificazione vantaggiosa per il personale. Infatti da principio si era stabilito che il passaggio del personale riguardasse soltanto il personale esecutivo e di lavoro, rimanendo esclusi tutti gli impiegati amministrativi, e quindi anche quelli tra essi che non hanno stipendi elevati, e di poco si differenziano dal personale esecutivo. Invece, la relativa disposizione, col consenso mio e della Giunta generale del bilancio, fu modificata nel senso di estendere il beneficio a questa categoria d'impiegati, escludendo soltanto i dirigenti; perchè, come il senatore Frascara comprende, sarebbe stato difficile farli passare dalla direzione di una piccola linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, senza causare inconvenienti e squilibri negli alti gradi della gerarchia.

Quindi ci siamo limitati all'ottavo grado; però il Consiglio d'amministrazione terrà conto delle ragioni d'equità, e senza dubbio farà in modo che la maggior parte del personale possa passare, se, beninteso, abbia i requisiti che si richiedono per il personale delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica;

Provvedimenti per l'istruzione forestale;

Provvedimenti per la stazione di granicoltura di Rieti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per il trattamento di pensioni per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra;

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi nelle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via tracciata dal regolamento.

Per l'interpellanza del senatore Vischi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho avuto comunicazione della domanda di interpellanza presentata ieri dall'onorevole senatore Vischi sulla diminuzione delle feste civili. Io sono agli ordini del Senato per lo svolgimento di questa interpellanza. Se il Presidente ed il Senato non giudicheranno diversamente, io sarei pronto a rispondere sabato in principio di seduta.

PRESIDENTE. Allora resterà stabilito che l'interpellanza sarà svolta sabato in principio di seduta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sulle ferrovie.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1912 è autorizzato il riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, concessa mediante convenzione 17 settembre 1903, approvata con Regio decreto 5 ottobre 1903, n. 420, ed il Governo è autorizzato a stipulare col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino e con la subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie, la relativa convenzione, in base allo schema allegato alla presente legge, restando in tal modo risolta la concessione fatta col citato Regio decreto anche per quanto si riferisce a quella del solo esercizio del tronco di ferrovia Cremona-Croce S. Spirito.

Il corrispettivo di riscatto per la ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino non potrà mai superare la somma di lire 4,958,382.81.

Il concorso degli enti locali resta determinato in lire 121,083.82 e dovrà essere riscosso dagli enti stessi a cura e rischio esclusivo del concessionario e, per esso, della subconcessionaria.

Qualora oltre la superficie occupata per la sede stabile della linea e sue dipendenze in metri quadrati 340,000, e la superficie espropriata in più dalla subconcessionaria a termini dell'art. 23 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità in metri quadrati 33,660, si riconosca l'opportunità di acquistare gli altri metri quadrati 106,800 pure già espropriati, allo scopo di potere eseguire ulteriori lavori in aumento patrimoniale, sarà corrisposto alla subconcessionaria un compenso non maggiore di lire 117,480 appena la medesima avrà dimostrato la proprietà e libertà di tali maggiori aree.

(Approvato).

Art. 7.

È autorizzato il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo S. Donnino a decorrere dalla data in cui, accertata la ultimazione della linea, ivi compresa la esecuzione delle opere necessarie per l'impianto del secondo binario e riconosciuta atta alla apertura di un regolare e sicuro esercizio, essa potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale la eserciterà con materiale rotabile e di esercizio proprio, restando autorizzata

a provvedere eventualmente il detto materiale coi fondi accordati per l'acquisto del materiale mobile per la propria rete.

Entro un termine non maggiore di un mese dalla visita di ricognizione, semprechè i risultati della medesima siano favorevoli, verranno presi accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la Società italiana di ferrovie e tramvie, rispettivamente concessionario e subconcessionaria della linea Fornovo-Borgo San Donnino, per procedere in contraddittorio alla regolare consegna della linea stessa e sue dipendenze.

Il Governo è autorizzato a stipulare col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e con la subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie, la convenzione di riscatto, in base allo schema allegato alla presente legge, restando fin da ora stabilito che, a decorrere dalla consegna di cui al precedente comma, si intenderà risolta la concessione fatta mediante le convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, approvate con Regio decreto 2 novembre 1906, n. 573, e 10 febbraio 1911, approvata con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 136.

Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potrà mai superare la somma di lire 7,104,877.21. Il concorso degli enti locali resta determinato in lire 173,501.27 e dovrà essere riscosso dagli enti stessi a cura e rischio esclusivo del concessionario e per esso della subconcessionaria.

(Approvato).

Art. 8.

Prima dell'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, le Società subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino dovranno consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tutti i contratti vigenti al momento della presentazione della presente legge e relativi all'esercizio delle linee stesse.

(Approvato).

Art. 9.

Il personale stabile ed in prova, addetto all'esercizio delle ferrovie Mestre-Primolano, Cremona-Borgo San Donnino ed Alessandria-

Ovada, che si trovava in servizio delle rispettive Società al 1° gennaio 1912, passa, col 1° luglio 1912, alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, purchè abbia i requisiti fisici stabiliti dalla detta Amministrazione per le visite di revisione e soddisfi alle altre condizioni richieste dal vigente regolamento, per l'ammissione in servizio del personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione dei limiti d'età è salvo il disposto dell'alinea seguente.

Sono esclusi dal passaggio gli agenti aventi qualifica che, a giudizio del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, è assimilabile a gradi superiore al 9° della tabella graduatoria organica delle ferrovie stesse, a meno che accettino una qualifica di grado inferiore all'8°. Sono pure esclusi gli agenti resisi dimissionari od esonerati dal servizio dalle Società già esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula o dalle ferrovie dello Stato, e quelli che hanno raggiunto i limiti di età pel collocamento a riposo d'ufficio.

Dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno stabilite la qualifica della tabella graduatoria e lo stipendio o paga con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti, da assegnarsi a ciascuno agente.

(Approvato).

Art. 10.

Gli agenti delle ferrovie riscattate Mestre-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino, i quali al 1° luglio 1912 non hanno superato il trentacinquesimo anno di età, saranno iscritti al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato a norma delle disposizioni del testo unico approvato con Regio decreto n. 229 del 22 aprile 1909, e avranno facoltà di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo medesimo, il tempo impiegato in servizio della Società.

Gli agenti aventi più di 35 anni di età saranno o continueranno ad essere iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia e non sarà loro applicabile il disposto del terz'ultimo comma dell'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Per gli agenti della linea Alessandria-Ovada, che partecipano alla Cassa di previdenza isti-

tuita dalla Società, questa verserà la somma costituente la loro partita individuale, liquidata fino al 30 giugno 1912.

Tale somma servirà per il riscatto del tempo impiegato in servizio della Società e la eventuale rimanenza andrà in conto tassa d'entrata per gli agenti che saranno iscritti al fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, oppure sarà versata alla Cassa Nazionale di previdenza per gli agenti che saranno iscritti alla Cassa medesima.

Per l'esonero, a motivi d'età, del personale iscritto alla Cassa Nazionale valgono i limiti di età stabiliti per l'esonero del personale iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 11.

Dalla data di assunzione dell'esercizio delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada, Cremona-Borgo S. Donnino e Fornovo-Borgo S. Donnino da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno applicate per i trasporti sulle linee stesse, le tariffe, norme e condizioni, sia interne che cumulative e con altre Amministrazioni, in vigore sulle ferrovie dello Stato, nonchè quelle relative alle concessioni speciali ed ai trasporti militari.

(Approvato).

Art. 12.

Sulle linee Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino potrà essere conservato, all'atto della applicazione della presente legge, il numero dei treni per ognuna di esse portato, rispettivamente, dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo.

Per le successive modificazioni si applicheranno le norme degli articoli 47 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

(Approvato).

Art. 13.

Le Società subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino sono tenute a consegnare il materiale rotabile e di esercizio

nella quantità e qualità risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione, salvo, in caso contrario, ad essere addebitate delle spese per le eventuali riparazioni.

Le Società stesse debbono pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che, a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.

Per le eventuali divergenze circa le questioni di cui ai due comma precedenti, la definizione sarà deferita ad un perito da nominarsi d'accordo fra le parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Roma.

(Approvato).

Art. 14.

Alle Società subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino non sarà corrisposto il saldo del corrispettivo di riscatto se non dopo che sarà avvenuta la liquidazione di tutti i crediti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo di esercizio delle dette linee, a titolo di uso delle stazioni comuni, di esercizio di esse, di nolo o scambio di materiale rotabile e di altre analoghe prestazioni fatte sino a tutto il giugno 1912.

(Approvato).

Art. 15.

È data al Governo ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 4 a 7.

In pendenza della liquidazione della indennità di riscatto da pagarsi a termini dei citati articoli, il Governo è autorizzato a continuare a corrispondere ai concessionari e per essi alle Società subconcessionarie, a titolo di provvisionale sulla indennità stessa e salvo conguaglio, la sovvenzione annua sinora rispettivamente pagata per ciascuna delle dette ferrovie.

(Approvato).

Art. 16.

Per la provvista dei fondi occorrenti pel pagamento delle indennità di riscatto per le linee Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada, Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino e Fornovo-Borgo S. Donnino, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli arti-

coli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

Al pagamento delle provvisionali di cui al precedente art. 15 sarà pure provveduto a carico del Ministero del tesoro mediante opportuni stanziamenti nei relativi bilanci, salvo ad apportare le corrispondenti diminuzioni in quello dei lavori pubblici per le sovvenzioni prima dovute per le ferrovie suindicate.

(Approvato).

Art. 17.

È autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in consegna, a richiesta del comune di Dronero concessionario, la ferrovia Busca-Dronero, dopo che tale linea sia stata riconosciuta esercitabile, e ad esercitarla con materiale rotabile e di esercizio proprio e con le tariffe e le norme tutte in vigore sulla rete di Stato, facendo propri tutti i relativi prodotti, senza alcuna restrizione, esclusa anche l'applicabilità, nei suoi riguardi, dell'articolo 12 dell'atto di concessione approvato con Regio decreto 9 dicembre 1909, n. 846.

Verranno in tempo utile presi accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il comune di Dronero e la ditta, subconcessionaria per la sola costruzione della ferrovia, per procedere in contraddittorio alla regolare consegna della linea e sue dipendenze, avvertendo che tale consegna non potrà ritenersi completa se non dopo il collaudo definitivo da parte del Ministero dei lavori pubblici a senso ed a termini dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici e dell'art. 7 della convenzione 7 dicembre 1909, approvata con Regio decreto 9 dicembre 1909, n. 846.

Il concessionario della ferrovia e la subconcessionaria della costruzione debbono rilevare e tenere indenne lo Stato di ogni danno o molestia che in qualsiasi modo potesse attribuirsi alla costruzione della linea stessa e restano fermi gli obblighi della subconcessionaria per gli eventuali difetti e vizi di costruzione che venissero riconosciuti in sede di collaudo finale od, in seguito, a norma dell'art. 1639 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 18.

È convertito in legge il Reale decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, col quale fu autorizzata la cessione dell'esercizio della linea, di proprietà dello Stato, Lucca-Bagni di Lucca, alla ditta Saverio Parisi e fu approvato e reso esecutorio il contratto 14 luglio 1911 fra il Governo e la ditta sunnominata per la detta cessione.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Con questo articolo si converte in legge un decreto Reale col quale fu approvata una convenzione tra il Governo e la ditta Parisi per l'esercizio del tronco ferroviario da Lucca a Bagni di Lucca.

Nella relazione affrettata non è stato possibile alla Commissione di finanze di notare un disaccordo che avverrebbe se non si adottassero nuovi provvedimenti in proposito tra l'esercizio del tronco governativo, che ora è ceduto alla Società Parisi, e quello dell'altro tronco costruito ed esercitato dalla stessa ditta.

Nel contratto, all'art. 11, si dice: « Il servizio dei viaggiatori, delle merci alle tariffe stabilite continuerà sulla linea con esercizio economico per il trasporto dei viaggiatori », ecc. Invece il trasporto dei bagagli e delle merci e del bestiame seguirà su quel tronco come su tutte le altre linee dello Stato.

Ora, che cosa avverrebbe? Ciò che avviene oggi, e cioè che sul primo tronco di 22 chilometri, da Lucca fino ai Bagni di Lucca, il viaggiatore seguirebbe ad usufruire del servizio economico; ma, se esso percorre una strada maggiore, allora, arrivando ai Bagni di Lucca, deve mutare sistema di viaggio.

Questo ha recato per l'addietro molto disturbo alla popolazione della Garfagnana e lo stesso accadrà per l'avvenire.

Raccomanderei quindi all'onor. ministro di trovar modo di persuadere i concessionari ad usare per tutta la linea, che è di soli 46 chilometri, lo stesso trattamento. La concessione all'industria privata ha precisamente lo scopo di rendere il servizio agile, e raccomando perciò al ministro di raggiungere questo scopo, facendo adottare la tariffa di favore anche nel tronco successivo a Bagni di Lucca.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho chiesto la parola soltanto per confermare ciò che ha così bene esposto l'on. relatore dell'Ufficio centrale e per pregare il ministro di voler accoglierne le proposte, che rispondono ad urgenza estrema.

Si tratta principalmente di un'importante stazione termale reputatissima, dei Bagni di Lucca, dove accorrono moltissime persone da tutte le parti d'Italia e dall'estero e quindi occorre fare in modo che questa linea possa essere facilmente messa in rapporto con tutte le altre. (Approvazioni).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Non vi è dubbio che l'inconveniente accennato dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale e confermato dall'onor. Maurigi esista. Non esito però a dichiarare che accetto la loro raccomandazione e mi adoprerò perchè l'inconveniente sia tolto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

È autorizzata la cessione dell'esercizio della linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò alla Società delle ferrovie Salentine la quale la eserciterà in base ai patti ed alle condizioni tutte di cui all'annesso schema di convenzione.

Ove, in relazione alle esigenze del traffico, risultasse, in seguito, la necessità d'introdurre modificazioni ai patti della cessione, di cui al precedente comma, si provvederà con Reale decreto su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, sentiti la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

Atto di preavviso di riscatto.

L'anno millenovecentoundici addi diciotto del mese di luglio in Roma: ad istanza dell'Amministrazione dello Stato e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Ettore Sacchi e onorevole commendatore Francesco Tedesco, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Tribunale civile e penale di Roma, ove ho domicilio;

Visto l'art. 33, primo comma, del capitolato annesso alla convenzione 19 febbraio 1905, approvata con Real decreto 23 febbraio 1905, n. 135, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Mestre, per Castelfranco, Bassano e Primolano, al confine italo-austriaco;

Ho preavvisato, come preavviso con il presente atto, la subconcessionaria Società italiana ferrovia della Valsugana, in persona del presidente del suo Consiglio d'amministrazione ingegnere Edoardo Almagià, residente, per ragione della carica presso la sede della Società medesima in Roma, via in Lucina, n. 17, che il Governo intende di riscattare la ferrovia da Mestre al confine italo-austriaco, per Castelfranco, Bassano e Primolano, a sei mesi data dal giorno della notificazione del presente atto.

Ho però dichiarato che l'efficacia del preavviso è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ho infine invitato la predetta Società italiana ferrovia della Valsugana a presentare alle istanti Amministrazioni, entro il termine di sei mesi dalla notificazione del presente atto, i consuntivi e le relative scritturazioni, di cui all'art. 33, primo comma, del capitolato annesso alla convenzione 19 febbraio 1905.

Eguale atto verrà notificato ai concessionari provincia e comune di Venezia.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Tribunale civile e penale di Roma ho notificato il suesteso atto alla nominata Società italiana ferrovia della Valsugana in persona come sopra, consegnandone simile copia nel detto suo domicilio in Roma, via in Lucina, n. 17, a mani dell'impiegato all'uopo incaricato, signor Carlo Di Gioacchino in sua precaria assenza.

Roma, 18 luglio 1911.

L'ufficiale giudiziario
ASDENTE GIUSEPPE.

Il suesteso atto è stato anche notificato alla subconcessionaria Società italiana ferrovia della Valsugana in persona del presidente del suo Consiglio d'amministrazione ingegnere Edoardo Almagià, con sede in Roma, rimettendone altra copia nel suo domicilio eletto in Venezia, presso la Banca commerciale italiana ed ivi a mani del signor Luis Carlo, vice direttore della Banca stessa, non essendosi rinvenuto il notificando, nonchè ai concessionari, provincia e comune di Venezia.

ALLEGATO N. 2.

Copia della lettera diretta dal ministro dei lavori pubblici addi 8 gennaio 1912, n. 66-A, al presidente del Consiglio di amministrazione delle Società ferrovia di Valsugana, circa la decorrenza del riscatto della ferrovia di Valsugana.

In conformità delle intese verbali avute con la S. V. Ill.ma le partecipo che, d'accordo col collega del tesoro, il termine del 18 gennaio corrente di cui nella diffida del 18 luglio passato vuol essere prorogato al 1° maggio; e la prego di darmene atto entro il giorno dieci corrente.

Con ogni osservanza

Il ministro
E. SACCHI.

ALLEGATO N. 3.

Copia dell'estratto del processo verbale della seduta n. 91 del Consiglio di amministrazione della Società italiana ferrovia della Valsugana tenutasi in Roma l'8 gennaio 1912.

« *Omissis.* »

« Il Consiglio, avuta cognizione della lettera ministeriale dell'8 gennaio 1912, n. 66-A, delibera di prendere atto del suo contenuto autorizzando il presidente della Società a darne partecipazione a Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici.

« *Il presidente del Consiglio d'amministrazione
« Società italiana ferrovia Valsugana
« E. ALMAGIÀ ».* »

NB. — Con lettera 19 gennaio 1912, n. 3946, il sindaco di Venezia cui, anche nei riguardi della provincia si era data comunicazione del contenuto della ministeriale 8 gennaio, prese atto dell'avvenuta proroga della decorrenza del riscatto.

ALLEGATO 3-bis.

Copia della lettera diretta dal Ministero dei lavori pubblici al presidente del Consiglio di amministrazione della Società ferrovia di Valsugana il 9 aprile 1912, n. 1953, circa la decorrenza del riscatto della ferrovia di Valsugana.

Poichè non è stata ancora ratificata la diffida di riscatto per la ferrovia di Valsugana, notificata il 18 luglio 1911, le partecipo d'accordo col collega del tesoro che, in conformità delle intese verbali avute con la S. V. Ill.ma, il termine, di cui alla nota 8 gennaio 1912, n. 66-A ed alla relativa deliberazione di pari data di codesto Spettabile Consiglio d'amministrazione, vuol essere prorogato al 1° luglio p. v.

La prego darmi atto della presente.

Con ogni osservanza.

Il ministro
E. SACCHI.

Copia della lettera diretta al ministro dei lavori pubblici dalla Società italiana « Ferrovia della Valsugana » il di 11 aprile 1912.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevimento della pregiata nota dell'E. V., n. 1953, Div. XX, del 9 corrente, con la quale mi partecipa che, non essendo ancora stata ratificata la diffida di riscatto della nostra linea, notificata il 18 luglio 1911 il termine - di cui alla nota della E. V. in data 8 gennaio 1912 - vuole essere prorogato al 1° luglio p. v.

Mi sono affrettato a sottoporre al mio Consiglio d'amministrazione la prefata nota dell'E. V. e mi pregio parteciparle la sua approvazione.

.....
Società italiana ferrovia Valsugana
Il presidente del Consiglio d'amministrazione
E. ALMAGIÀ.

N. B. - Con lettera 23 aprile 1912, n. 23821, il sindaco di Venezia, cui, anche nei riguardi della provincia, si era data comunicazione del contenuto della ministeriale 9 aprile 1912, n. 1953, prese atto dell'avvenuta nuova proroga della decorrenza del riscatto.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
G. MARCORÀ.

ALLEGATO N. 4.

Schema di Convenzione per il riscatto della ferrovia Alessandria-Ovada.

Premesso che con Reale decreto 23 aprile 1903, n. 186, fu approvata la Convenzione 4 aprile 1903 col comune di Alessandria per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore, a scartamento normale, da Alessandria ad Ovada;

che mediante contratto 10 ottobre 1903 il comune di Alessandria, spogliandosi di tale concessione con effetto retroattivo al giorno della concessione stessa la cedette alla Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada e che di ciò venne preso atto con nota del Ministero dei lavori pubblici in data 31 marzo 1904, n. 967, divisione V;

che l'esercizio della linea fu assunto nel settembre 1907 dalla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova, ma il Governo, con nota 27 luglio 1908, n. 4684, divisione XI, del Ministero dei lavori pubblici, dichiarò che non avrebbe riconosciuta la Società Veneta come nuova subconcessionaria, ma soltanto come esercente per conto e rischio esclusivo della Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada;

che con atto di citazione 10 giugno 1908 la Società subconcessionaria iniziò un giudizio contro l'Amministrazione governativa e quella delle ferrovie dello Stato per pretesa inadempienza del disposto dell'art. 6 del sopra citato atto di concessione, circa l'istadamento dei trasporti provenienti da Genova e destinati ad Alessandria ed oltre o viceversa;

che in seguito a trattative, a varie riprese condotte, venne eseguito l'accertamento del costo di costruzione e della provvista del materiale rotabile e di esercizio da parte di funzionari tecnici governativi e promossi all'uopo i pareri dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della Commissione per lo studio dei riscatti di ferrovie e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si riconobbe l'opportunità di procedere al riscatto consensuale della linea ed all'acquisto del materiale rotabile e di esercizio, pel prezzo di lire, salvo poi alla Società di riscuotere l'offerta degli enti locali in lire 600,000;

si conviene e si stipula quanto appresso, restando stabilito che le suesposte premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1.

In base all'art. 5 della legge 1912, n., si stipula il presente atto col quale, d'accordo con la Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada, viene regolato il riscatto della ferrovia Ovada-Alessandria concessa mediante la Convenzione 4 aprile 1903, approvata con Regio decreto 23 aprile 1903, n. 186, restando con ciò pienamente sciolta e risolta da tale data la concessione stessa.

Art. 2.

In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente, il Governo pagherà alla detta Società la somma di lire

Art. 3.

La Società dovrà in tempo utile prendere con l'Amministrazione dello Stato accordi per la consegna della linea, di guisa che essa possa essere esercitata dall'Amministrazione stessa a decorrere dal 1° luglio 1912, consegnandola in istato di regolare manutenzione.

Resta in particolar modo convenuto che la Società dovrà rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovrà sostenere per la esecuzione dei lavori che potranno essere richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo della linea e che allo svincolo della cauzione, prestata per la buona costruzione della linea avuta in concessione, non si provvederà se non dopo eseguito il collaudo finale ed ottemperato dalla Società a quanto è sopra indicato.

Art. 4.

La Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada è tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti, che in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le planimetrie ed i profili delle linee, le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale delle ferrovie e delle sue dipendenze nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, la eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale, la identificazione della proprietà ferroviaria dovrà inoltre essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di con

fine, a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità della Società stessa. Resterà poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Non sarà svincolata la cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea se non dopo che risulterà adempiuto a tutto quanto è stabilito nel presente articolo, nonchè al disposto dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici.

Art. 5.

Il pagamento della somma di cui all'art. 2 della presente convenzione avrà luogo a favore della Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada per diciannove ventesimi entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea di cui all'art. 3 della presente convenzione e per un ventesimo nei modi e termini di cui all'art. 7 della convenzione stessa.

Dalla data del sopraccitato verbale e fino alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato spetterà soltanto l'interesse del 5 per cento lordo sulla somma costituita dai diciannove ventesimi sopraindicati.

Art. 6.

La Società si rende pure garante verso lo Stato di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea, ai lavori e alla provviste di ogni genere eseguiti per la manutenzione della linea, nonchè per l'esercizio della medesima, sino al giorno della effettiva consegna della ferrovia allo Stato.

Eguale garanzia la Società assume verso lo Stato per ogni azione di danno che eventualmente potesse essere iniziata per qualsiasi causa dipendente dalla concessione della ferrovia sia da parte della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova, sia da altri.

Art. 7.

A termini dell'art. 1639 del Codice civile la Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada è tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio si manifestassero nel corpo stradale, nei

fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

La Società è altresì obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza, in corso o che potrà sorgere, circa la libera proprietà dei terreni occupati dalla ferrovia e sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione e la manutenzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno dell'effettiva consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Società stessa è inoltre tenuta a rivalere e tenere indenne lo Stato di qualsiasi molestia in dipendenza di ogni danno derivante dall'esercizio di essa, per fatti anteriori alla detta consegna.

A garanzia di tali obblighi resta stabilito che la rata di saldo, pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto, sarà depositata alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data della registrazione, alla Corte dei conti, del decreto ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sarà svincolata se non dopo che la Società abbia giustificato di aver adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui sopra.

Art. 8.

Col pagamento e col deposito di cui ai precedenti articoli 5 e 7, la Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada si intenderà pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa le potesse competere verso il Governo in dipendenza dell'atto di concessione suindicato e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonchè rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda d'indennizzo.

Art. 9.

La Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada rinunzia al giudizio iniziato ed a quello da iniziare per l'istradamento dei trasporti provenienti da Genova ad Alessandria ed oltre, o viceversa, in transito sulla ferrovia Ovada-Alessandria come ad ogni e qualunque pretesa per le condizioni di esercizio della linea concessa, per il servizio delle stazioni comuni,

per l'uso e scambio del materiale mobile e per l'eseguimento e per l'istradamento dei trasporti; restando inteso che essa assume l'obbligo di tenere indenne e sollevata l'Amministrazione dello Stato e quella ferroviaria di Stato da qualsiasi azione che pei titoli suespressi potesse essere eventualmente iniziata dalla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova, che ha effettivamente tenuto l'esercizio della linea.

Art. 10.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo che sarà stata approvata per la Società anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada dall'assemblea generale degli azionisti e per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

La Società dovrà far pervenire al Governo, entro due mesi dalla data della presente convenzione, l'estratto in forma autentica della deliberazione suindicata.

Art. 11.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

ALLEGATO N. 5.

Schema di convenzione per il riscatto della ferrovia Cremona-Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino.

Premesso:

che mediante convenzione 17 settembre 1903, approvata con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 420, vennero concessi al Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino ed alla ditta subconcessionaria Duparchy Alexis di Parigi, la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Croce Santo Spirito a Borgo San Donnino, nonchè il solo esercizio del tronco Cremona-Croce S. Spirito;

che mediante istrumento 30 dicembre 1904, per rogito Soldi Francesco di Cremona, fu tra

l'altro dichiarato da parte della ditta Duparchy Alexis che, sin dal principio dei lavori di costruzione della ferrovia, doveva ritenersi come vera subconcessionaria la Società delle ferrovie e tramvie nella provincia di Piacenza ed in altre provincie italiane e che mediante deliberazione 3 ottobre 1906 dell'Assemblea generale degli azionisti, regolarmente pubblicata a norma di legge, la detta Società, modificando il proprio statuto, assunse la dominazione di Società italiana di ferrovie e tramvie;

che il riconoscimento della subconcessionaria ebbe luogo con nota 19 gennaio 1908, n. 289, del Ministero dei lavori pubblici;

che la ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino fu aperta all'esercizio il 12 settembre 1906 e che in data 27 gennaio 1908 fu notificato dal Governo il preavviso di riscatto della ferrovia entro due anni dall'ultimazione, ma che tale diffida non ebbe poi seguito, non avendo la Società subconcessionaria potuto presentare la documentazione della spesa sostenuta nè essendosi potuto giungere ad un accordo sulla somma da prendersi a base del riscatto;

che in seguito alla deliberazione 17 gennaio 1912 del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione per lo studio dei riscatti di ferrovie concesse, emessi rispettivamente nelle adunanze del 15 e 18 marzo 1912, si è riconosciuta la opportunità di procedere al riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo San Donnino insieme a quello della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino a fine di migliorare, a vantaggio dell'Amministrazione e del pubblico, i servizi viaggiatori e merci dal porto di Spezia verso la Lombardia orientale ed il Bresciano e viceversa;

che, in seguito agli accertamenti fatti da funzionari tecnici governativi ed al parere dei detti Consessi si è riconosciuto conveniente per lo Stato determinare il corrispettivo del riscatto nella somma di lire _____ salvo poi alla subconcessionaria di riscuotere la somma stabilita in via transattiva in lire 121,083.82 quale concorso degli enti locali;

che, allo scopo di aver disponibili le aree occorrenti per l'impianto del secondo binario e per futuri aumenti patrimoniali della ferrovia, si è riconosciuta altresì l'opportunità di acqui-

stare dalla subconcessionaria pel prezzo di lire 117,480, altri metri quadrati 106,800, già espropriati dalla medesima e tuttora disponibili giusta dichiarazione fatta dal legale rappresentante della Società;

che, come conseguenza del riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo San Donnino, deve pure essere provveduto alla risoluzione della concessione del solo esercizio della ferrovia Cremona-Croce S. Spirito, assicurando con opportuna clausola che la riconsegna della linea allo Stato abbia luogo in condizioni di buona e regolare manutenzione;

si conviene e si stipula quanto appresso restando stabilito che le suesposte premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 1.

Giusta l'articolo 6 della legge 1912, n. si conviene e si stipula il presente atto col quale d'accordo col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino e con la subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie viene regolato il riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, concessa mediante la convenzione 17 settembre 1903, approvata con Reale decreto 5 ottobre 1903, n. 420, restando con ciò pienamente sciolta e risolta da tale data la concessione stessa.

Parimenti risolta, a decorrere dalla data suindicata, deve ritenersi la concessione del solo esercizio della linea Cremona-Croce S. Spirito accordata con la convenzione ed il Reale decreto sopracitati.

Art. 2.

In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente, il Governo pagherà al concessionario e per esso alla subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie la somma di lire restando stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 1912, nessun corrispettivo spetterà pel tronco Cremona-Croce S. Spirito.

Art. 3.

Il concessionario e la subconcessionaria dovranno in tempo utile prendere con l'Amministrazione dello Stato accordi per la consegna

della linea, di guisa che essa possa essere esercitata dalla Amministrazione stessa a decorrere dal 1° luglio 1912, consegnandola in istato di regolare manutenzione.

Resta in particolar modo convenuto che il concessionario e la subconcessionaria dovranno rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovrà sostenere per la esecuzione dei lavori che potranno essere richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo della linea e che allo svincolo della cauzione, prestata per la buona costruzione della linea avuta in concessione, non si provvederà se non dopo eseguito il collaudo finale ed ottemperato dalla Società a quanto è sopra indicato.

Art. 4.

Il concessionario e la subconcessionaria si obbligano altresì di consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il tronco ferroviario Cremona-Croce S. Spirito e relative dipendenze in condizione di regolare manutenzione ed in tempo utile perchè la linea possa essere esercitata dall'Amministrazione stessa a decorrere dal 1° luglio 1912.

Qualora, nel procedere alla presa in consegna del detto tronco, risultasse la necessità di eseguire lavori per mettere la linea in buono stato di manutenzione, verrà fatta d'accordo tra la subconcessionaria e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una perizia della spesa relativa, che sarà dedotta dal corrispettivo di riscatto di cui all'art. 7 seguente; in caso di disaccordo, la spesa prevista dalla detta Amministrazione sarà parimenti dedotta dalla detta somma e verrà depositata entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea, nella Cassa depositi e prestiti sino a che per giudicato o per transazione non sarà risolta tale vertenza.

Art. 5.

La subconcessionaria della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino è tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti, che in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le

planimetrie e i profili della linea, le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, la eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale e nella complessiva superficie indicata nell'articolo 8 della presente convenzione. Inoltre la identificazione della proprietà ferroviaria dovrà essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità della Società subconcessionaria. Resterà poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Non sarà svincolata la cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea nè sarà provveduto al pagamento del primo ventesimo di cui al successivo articolo 7 se non dopo che risulterà adempiuto a tutto quanto è stabilito nel presente articolo, nonchè al disposto dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici.

Art. 6.

Il concessionario e la subconcessionaria si rendono pure garanti verso lo Stato di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea, ai lavori ed alle provviste di ogni genere da essi eseguiti per la manutenzione della linea, nonchè per l'esercizio della medesima sino al giorno della effettiva consegna della ferrovia allo Stato.

Art. 7.

Il pagamento della somma di cui all'art. 2 della presente convenzione avrà luogo a favore del Consorzio concessionario e per esso della subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie per nove decimi entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea di cui all'articolo 3 della presente convenzione per

un ventesimo dopo ottemperato a quanto è prescritto negli articoli 4 e 5 della presente convenzione e per l'ultimo ventesimo nei modi e termini di cui all'articolo 9 della convenzione stessa.

Dalla data del sopraccitato verbale e sino alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato spetterà soltanto l'interesse del 5 per cento lordo sulla somma costituita dai nove decimi suindicati.

Art. 8.

Allo scopo di assicurare le maggiori aree occorrenti per il futuro impianto del secondo binario e per provvedere agli aumenti patrimoniali dipendenti dall'intensificarsi del traffico sulla nuova linea — quando su di essa, in seguito al riscatto, potrà istradarsi il traffico di transito — si è convenuto che verranno ceduti allo Stato metri quadrati 106,800 di terreni espropriati pel prezzo di lire 117,480 oltre i metri quadrati 373,660 che sono costituiti dalla superficie, occupata dalla sede ferroviaria e sue dipendenze, e dai terreni, tuttora in proprietà della subconcessionaria (metri quadrati 33,660) a suo tempo dovuti espropriare dalla medesima a termini dell'articolo 23 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Qualora però risultasse minore la superficie dei terreni che verranno consegnati allo Stato, sarà proporzionalmente ridotta la somma da corrispondersi alla Società subconcessionaria.

Art. 9.

A termini dell'articolo 1639 del Codice civile la subconcessionaria della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino è tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

La subconcessionaria è altresì obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza, in corso o che potrà sorgere, circa la libera proprietà dei terreni occupati dalla ferrovia e sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione e la manutenzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al

giorno dell'effettiva consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La subconcessionaria della linea Cremona-Borgo S. Donnino è inoltre tenuta a rivalere e tenere indenne lo Stato di qualsiasi molestia in dipendenza di ogni danno derivante dall'esercizio di essa, per fatti anteriori alla detta consegna.

A garanzia di tale obblighi resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto sarà depositata alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data della registrazione, alla Corte dei conti, del decreto ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sarà svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di aver adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui sopra.

Art. 10.

Col pagamento e coi depositi di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 9 il concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino e la subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie si intenderanno pienamente soddisfatti di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse loro competere verso il Governo in dipendenza dell'atto di concessione suindicato e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonchè rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda d'indennizzo.

Art. 11.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo che sarà stata approvata pel concessionario dal Comitato permanente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino e per la subconcessionaria dall'assemblea generale degli azionisti ed infine per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

Il concessionario e la subconcessionaria dovranno far pervenire al Governo entro due mesi dalla data della presente convenzione, l'estratto in forma autentica delle deliberazioni suindicate rese definitive a norma di legge.

Art. 12.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

ALLEGATO N. 6.

Schema di convenzione per il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo S. Donnino.

Premesso:

che per la concessione in costruzione ed in esercizio di una ferrovia, a vapore ed a scartamento normale, da Fornovo a Borgo S. Donnino, vennero stipulate col Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino le convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, approvate con decreto Reale 2 novembre 1906, n. 573;

che il Consorzio cedette la concessione alla Società italiana di ferrovie e tramvie mediante rogito 23 luglio 1907 per Francesco Soldi di Cremona, ma che il Ministero dei lavori pubblici, nel prendere atto di tale istrumento, dichiarò con nota 8 luglio 1908, n. 3374, Div. IX, che, di fronte allo Stato, si dovevano ritenere responsabili il Consorzio e la Società, tanto nei riguardi della costruzione che in quelli dell'esercizio;

che mediante convenzione 10 febbraio 1911 stipulata col consorzio concessionario e con la Società subconcessionaria, approvata con Reale decreto 12 febbraio 1911, n. 136, venne provveduto a modificare l'art. 8 delle convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, e che con altra convenzione in corso - in seguito a regolare istruttoria - il Consorzio e la Società si sono obbligati ad eseguire i maggiori lavori previsti col progetto esaminato con i voti del 28 marzo e 19 agosto 1911, nn. 408 e 1162, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e con le avvertenze in essi suggerite, per rendere la sede ferroviaria atta all'impianto del secondo binario, mediante la maggiore spesa di lire 459,051 e salvo l'esonero dalla fornitura del materiale rotabile e di esercizio, a suo tempo prevista in lire 469,700;

che in seguito a deliberazione 17 gennaio 1912 del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ai pareri 15 marzo 1912 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 18 marzo 1912 della Commissione per lo studio dei riscatti di ferrovie concesse, si è riconosciuta la necessità, nell'interesse della rete ferroviaria di Stato, di procedere al riscatto della linea appena ne sarà ultimata la costruzione;

che, salvo la liquidazione, l'accertamento del costo di costruzione ed il collaudo della linea da farsi da funzionari tecnici governativi, il corrispettivo massimo del riscatto da corrispondersi al Consorzio e per esso alla Società subconcessionaria, deve intendersi stabilito nella somma di lire , salvo poi alla Società di riscuotere la somma stabilita in via transattiva in lire 173,501.27 a titolo di concorso degli enti locali;

si conviene e si stipula quanto appresso restando stabilito che le suesposte premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 1.

In dipendenza dell'art. 7 della legge 1912, n. , si stipula il presente atto, col quale - d'accordo col concessionario Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e con la subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie - viene regolato il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino, concessa mediante le convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, approvate con Reale decreto 2 novembre 1906, n. 573, e 10 febbraio 1911, approvata col Reale decreto 12 febbraio 1911, n. 136, intendendosi con ciò pienamente sciolta e risolta da tale data la concessione stessa.

Art. 2.

Il costo di costruzione della linea resta previsto nella somma di cui agli articoli 8 e 1 rispettivamente degli atti di concessione 1° ottobre 1906 e 10 febbraio 1911, salvo liquidazione ed accertamento da farsi a suo tempo a linea ultimata da parte di funzionari tecnici governativi. Tale somma sarà diminuita del concorso degli enti locali, che resta stabilito in lire 173,501.27 e sarà poi aumentata del premio del 5 per cento.

La somma, che risulterà liquidata e depurata nei modi indicati dal precedente comma, sarà corrisposta a titolo di indennità di riscatto al concessionario e per esso alla Società italiana di ferrovie e tramvie subconcessionaria.

Art. 3.

Il concessionario e la subconcessionaria si obbligano di consegnare allo Stato la linea in condizione di regolare manutenzione nel termine di cui al comma 3° dell'art. 7 della legge 1912, n. .

Resta in particolar modo convenuto che il concessionario e la subconcessionaria dovranno rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori che potranno essere richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo della linea e che allo svincolo della cauzione, prestata per la buona costruzione della linea avuta in concessione, non si provvederà se non dopo eseguito il collaudo finale ed ottemperato dalla Società a quanto è sopra indicato.

Art. 4.

La subconcessionaria della ferrovia Fornovo-Borgo S. Donnino è tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti, che in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le planimetrie ed i profili della linea, le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale; dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi

di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società subconcessionaria. Resterà poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Non sarà svincolata la cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea se non dopo che risulterà adempiuto a tutto quanto è stabilito nel presente articolo, nonchè al disposto dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici.

Art. 5.

Il pagamento della somma di cui all'art. 2 della presente convenzione avrà luogo a favore del Consorzio concessionario e per esso della subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie per diciannove ventesimi entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea di cui all'art. 3 della presente convenzione e per un ventesimo nei modi e termini di cui all'art. 7 della convenzione stessa.

Dalla data del sopracitato verbale e fino alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato spetterà soltanto l'interesse del 5 per cento lordo sulla somma costituita dai diciannove ventesimi sopraindicati.

Art. 6.

Il concessionario e la subconcessionaria si rendono pure garanti verso lo Stato di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea, ai lavori ed alle provviste di ogni genere da essi eseguiti per la manutenzione della stessa, sino al giorno dell'effettiva consegna della ferrovia allo Stato.

Art. 7.

A termini dell'art. 1639 del codice civile, la subconcessionaria della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino è tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data del verbale di consegna della ferrovia si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

La subconcessionaria è altresì obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza, in corso o che potrà sorgere, circa la libera proprietà dei terreni oc-

cupati dalla ferrovia e sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione e la manutenzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno dell'effettiva consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

A garanzia di tali obblighi resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto sarà depositata alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data della registrazione alla Corte dei conti, del decreto ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sarà svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di aver adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui sopra.

Art. 8.

Col pagamento e col deposito di cui ai precedenti articoli 5 e 7, il concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la subconcessionaria Società italiana di ferrovie e tramvie s'intenderanno pienamente soddisfatti di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse loro competere verso il Governo in dipendenza degli atti di concessione suindicati e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonchè rinunciato a qualsiasi altra forma o domanda di indennizzo.

Art. 9.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo che sarà stata approvata pel concessionario dal Comitato permanente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, per la subconcessionaria dall'Assemblea generale degli azionisti ed infine per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

Il concessionario e la subconcessionaria dovranno far pervenire al Governo entro due mesi dalla data della presente convenzione l'estratto in forma autentica delle deliberazioni suindicate rese definitive a norma di legge.

Art. 10.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

ALLEGATO N. 7.

Decreto Reale 3 dicembre 1911, n. 1434, col quale viene approvato il contratto per la cessione dell'esercizio del tronco ferroviario Lucca-Bagni di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D' ITALIA.

Visto il nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 654, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 15 dicembre 1905 con la ditta Saverio Parisi per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della ferrovia Aulla-Lucca;

Viste le leggi 4 dicembre 1902, num. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444, 15 luglio 1909, n. 524 e 21 luglio 1911, n. 848;

Ritenuto che con gli articoli 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506 e 7 della convenzione 15 dicembre 1905, su citate, venne stabilito che il concessionario dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone dovesse affidarsi l'esercizio del tratto, già costruito ed esercitato dallo Stato, Lucca-Bagni di Lucca, ove lo Stato avesse rinunciato ad assumere per proprio conto l'esercizio dei tronchi suddetti;

Che dall'istruttoria all'uopo eseguita è risultata la convenienza per lo Stato di non avvalersi di tale facoltà;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto stipulato il giorno 14 luglio 1911 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e il legale rappresentante della ditta Parisi Saverio per la concessione, a quest'ultima, dell'esercizio della ferrovia Lucca-Bagni di Lucca.

Art. 2.

È autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a cedere l'esercizio della linea Lucca-Bagni di Lucca al detto commendatore Saverio Parisi, a sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506.

Art. 3.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

TEDESCO

SACCHI.

Visto: *Il guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

Contratto per la cessione alla ditta Saverio Parisi dell'esercizio del tronco di linea Lucca-Bagni di Lucca.

Fra le Loro Eccellenze l'avvocato Ettore Sacchi, ministro dei lavori pubblici e l'avvocato Francesco Tedesco, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato e il signor ingegnere cavaliere Pier Lorenzo Parisi di Saverio, nato a Palermo residente in Roma quale procuratore speciale del proprio padre signor commendatore Saverio Parisi fu Enrico, nato a Messina e domiciliato a Roma,

delegato a stipulare la presente convenzione, giusta procura speciale in data 8 luglio 1911 ai rogiti del signor cavaliere avvocato Cesare Rivolti notaio residente in Livorno iscritto presso il Consiglio notarile del distretto di Livorno, qui allegata sotto il n. 1, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto del contratto.

Il Governo cede alla Ditta Saverio Parisi l'esercizio della linea Lucca-Bagni di Lucca di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Patto generale.

La ditta concessionaria assume l'esercizio sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore in materia di strade ferrate, ed in base ai patti contenuti nel presente contratto.

La ditta concessionaria dichiara fin d'ora d'essere obbligata all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni che saranno emanate a senso di legge dalle competenti autorità governative.

La ditta concessionaria subentra all'amministrazione governativa negli obblighi e diritti derivanti da tutte le convenzioni in vigore con terzi, per binari di raccordo, per trasporti a domicilio, ecc., fino alla loro scadenza. Di tali convenzioni sarà consegnata copia alla ditta concessionaria prima dell'assunzione dell'esercizio da parte sua.

Tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della scadenza del presente contratto, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 3.

Consegna della linea.

La ditta concessionaria riceve in consegna la linea nelle attuali condizioni da essa riconosciute pienamente idonee al sicuro e regolare esercizio.

Lo stato di consistenza della linea medesima si farà constare da verbale in contraddittorio.

Art. 4.

Consegna degli approvvigionamenti esistenti sulla linea.

In tempo utile si procederà fra un delegato del Governo ed uno della ditta concessionaria:

a) alla consegna e stima di tutte le materie di consumo, delle traverse, degli oggetti inventariati e dei materiali diversi.

Il prezzo relativo sarà pagato dalla ditta concessionaria entro tre mesi dalla data di presa di possesso dei materiali suddetti;

b) alla consegna e stima della parte metallica di armamento di scorta, il cui importo verrà accreditato al fondo di riserva di cui all'art. 28 del presente contratto.

In caso di disaccordo la definizione delle vertenze sarà deferita ad un collegio di tre arbitri da nominarsi come all'art. 36.

Art. 5.

Durata della concessione.

Il presente contratto avrà vigore fino al 31 dicembre 1975 termine in cui scade la concessione del tronco Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana.

Il contratto s'intenderà senz'altro risoluto in caso di decadenza, riscatto o cessazione, per qualunque titolo da parte della ditta concessionaria, dalla concessione del tronco predetto, nè la ditta concessionaria potrà mai pretendere per la risoluzione alcun compenso od indennizzo.

Art. 6.

Condizioni dell'esercizio.

L'esercizio è assunto dalla ditta concessionaria a totali sue spese, rischio e pericolo.

Le spese a carico della ditta concessionaria sono quelle ordinarie e straordinarie per tutti i servizi dell'esercizio e dell'amministrazione, comprese quindi quelle di manutenzione tanto della strada quanto dell'armamento, dei manufatti e dei fabbricati e comprese pure quelle per prevenire e riparare danni cagionati dai casi di forza maggiore alla linea, al materiale rotabile e di esercizio ed agli approvvigionamenti, nonchè quelle per riparare danni cagionati da vizi di costruzione.

Art. 7.

Manutenzione della linea.

La ditta concessionaria si obbliga a conservare la linea nella condizione di regolare manutenzione e di riconsegnarla in tali condizioni alla fine dell'esercizio.

La verifica delle condizioni della linea sarà fatta annualmente dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio di quelli della ditta concessionaria.

Di comune accordo si determineranno i lavori di manutenzione eventualmente riconosciuti necessari ed il modo ed il tempo per la loro esecuzione.

In caso di disaccordo la definizione della vertenza sarà deferita a tre arbitri da nominarsi come all'art. 36.

Art. 8.

Materiale mobile e d'esercizio.

Il materiale mobile e d'esercizio sarà provveduto dalla ditta concessionaria a sue cure e spese nella seguente misura minima per chilometro:

Lire 14,000 se il prodotto lordo chilometrico non supererà le lire 9,000.

Lire 16,000 se il prodotto lordo chilometrico sarà fra le lire 9,000 e le lire 12,000.

Lire 18,000 se il prodotto lordo chilometrico sarà fra le lire 12,000 e le lire 15,000.

Lire 20,000 se il prodotto lordo chilometrico supererà le lire 15,000.

In ogni tempo però, a giudizio del Governo e sentita la concessionaria, questa dovrà aumentare il materiale mobile in modo che si trovi sempre proporzionato ai bisogni prevedibili del traffico a norma dell'art. 268 della legge sui lavori pubblici.

Il materiale mobile dovrà essere costruito secondo i più recenti e migliori sistemi e giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero (ufficio speciale delle ferrovie) per l'esercizio dei tronchi da Aulla a Monzone e da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana e non potrà essere ammesso in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti e l'autorizzazione governativa secondo i regolamenti in vigore.

Il materiale mobile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando

sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e dei feriti.

Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi al trasporto di truppe, la concessionaria dovrà riceverle e tenerle in custodia senza diritto ad alcun compenso.

Art. 9.

Preferenza all'industria nazionale.

Qualora per la provvista del materiale fisso e del materiale mobile così della prima dotazione come dei successivi aumenti e rinnovamenti, il concessionario non trattasse direttamente con la industria nazionale, potrà aprire una gara ed ammettervi anche le ditte estere, ma dovrà limitarla soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli minimi offerti dalle ditte estere, aumentati del 5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo della consegna.

Qualora in questa prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale alla ditta aggiudicataria o ad altre ditte nazionali sarà affidata la fornitura dell'altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione. Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera o che tale gara rimanesse deserta, la concessionaria sarà libera di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali e non ditte aventi solo rappresentanze adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate approvato con Regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazioni alle quali dovrà assistere un

funzionario dell'ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempite, sarà applicata alla concessionaria una multa del 15 per cento del valore dei materiali acquistati e per quanto riguarda il materiale mobile ne sarà vietata la messa in circolazione.

In casi speciali è in facoltà del ministro dei lavori pubblici autorizzare la deroga alle disposizioni del presente articolo quando risulti che la industria nazionale non possa provvedere alle richieste.

Art. 10.

Treni.

La ditta concessionaria si obbliga ad esercitare la linea con almeno 5 coppie di treni viaggiatori ordinari durante l'estate e 4 l'inverno e secondo l'orario approvato dal Ministero (ufficio speciale delle ferrovie).

Le ore di partenza e di arrivo dei treni nella stazione di Lucca dovranno essere dalla ditta concessionaria previamente concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentita la concessionaria, su tutta la linea o su parte di essa quegli aumenti nel numero delle corse, che sieno richiesti dallo sviluppo del traffico; analoga facoltà competerà alla concessionaria che dovrà sottoporre alla previa approvazione del Ministero le relative proposte.

La concessionaria dovrà in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.

Art. 11.

Servizio viaggiatori e merci. — Tariffe.

Sulla linea continuerà l'esercizio economico per il trasporto dei viaggiatori autorizzato, in relazione alla legge 9 giugno 1901, n. 220, col Regio decreto 13 luglio 1903, n. 358, e modificato con la legge 30 giugno 1906, n. 272.

Le tariffe e condizioni relative al detto servizio saranno quelle attualmente in vigore, approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1903, n. 5388, e riportate negli elenchi *A* e *B* (allegati).

Ai trasporti invece dei bagagli, delle merci, del bestiame, dei veicoli, ecc., saranno da ap-

plicarsi, come tariffe massime, le tariffe e le condizioni di trasporto che sono o saranno in vigore sulle ferrovie dello Stato, compresa la tassa erariale del 16 per cento per la G. V. e del 3 per cento per P. V. A. e P. V. ordinaria.

La concessionaria non potrà, senza preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, nè accordare speciali facilitazioni a chicchessia nè modificare le suaccennate condizioni e norme di trasporti.

Potrà soltanto, dandone avviso in tempo utile all'ufficio speciale delle ferrovie, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per i viaggi con i treni ordinari, in occasione di feste, fiere e mercati e simili.

La concessionaria potrà, previa approvazione del Governo, accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli speditori e per determinati trasporti, purchè in uguale misura egli le accordi a qualunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia uguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti.

La ditta concessionaria è obbligata al servizio cumulativo con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni con questa corrispondenti, ai trasporti in servizio cumulativo dovranno applicarsi le condizioni e tariffe che sono o saranno in vigore sulla rete dello Stato col sistema del cumulo delle distanze.

Le condizioni, i corrispettivi e le norme dell'uso e dell'esercizio della stazione comune di Lucca, dello scambio del materiale rotabile, del servizio cumulativo dei trasporti, saranno concordate tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la ditta concessionaria a tenore dell'art. 44 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 12.

Riduzioni di tariffa in casi di pubbliche calamità.

In casi di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica il Governo potrà ordinare pei generi di prima necessità, che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle provincie e dei comuni, ovvero di Comitati di soccorso o di Società cooperative, dal Governo

stesso indicate, una temporanea riduzione, entro il limite del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che la concessionaria abbia diritto a verun compenso.

Art. 13.

Concessioni speciali e trasporti militari.

Ai trasporti qui sotto indicati debbono essere applicati i prezzi, le relative norme, condizioni e modalità, in ogni tempo in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Concessione A. — Trasporti per conto della Real casa.

Concessione B. — Trasporti per conto dello Stato.

Concessione C. — Impiegati dello Stato.

Concessione I. — Congressi, esposizioni e concorsi.

Concessione II. — Elettori politici.

Concessione III. — Veterani, reduci e superstiti delle patrie battaglie.

Concessione IV. — Scrofolosi ed ammalati indigenti inviati alle cure balnearie.

Concessione V. — Ragazzi poveri inviati alle cure climatiche.

Concessione VI. — Associazioni di carità.

Concessione VII. — Istituti di carità.

Concessione VIII. — Maestri elementari comunali.

Concessione IX. — Compagnie teatrali ed assimilate.

Concessione X. — Emigranti in comitive ed emigrati rimpatrianti.

Concessione XI. — Operai e braccianti in comitiva.

Concessione XII. — Coloni in comitiva.

Concessione XIII. — Istituti civili d'istruzione governativa o riconosciuti dallo Stato.

Concessione XIV. — Federazione ginnastica italiana.

Concessione XV. — Club alpino italiano.

Concessione XVI. — Ammalati indigenti ammessi nelle Regie Terme di Acqui.

Concessione XVII. — Indigenti, alienati o supposti idrofobi.

Concessione XVIII. — Cavalli da corsa, riproduttori o puledri lattanti.

Concessione XIX. — Alberi d'innesto, piantine forestali, macchine e strumenti agrari, bestiame.

Ai trasporti militari (R. esercito, R. marina e R. guardie di finanza) debbono essere applicate le norme, condizioni e modalità risultanti dal regolamento per i trasporti militari in ferrovia, emanato o da emanarsi in applicazione della convenzione 28 settembre 1882, e successivi atti addizionali, e debbono essere applicati i prezzi stabiliti per le ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Contravvenzioni.

Qualora la concessionaria contravvenga alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del presente contratto, incorrerà in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi, e senza pregiudizio delle maggiori penalità di cui all'articolo 277 della legge sui lavori pubblici ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 15.

Trasporti gratuiti.

La concessionaria sarà obbligata a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato delle ferrovie, e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato i quali per ragioni d'ufficio, in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto la concessionaria dovrà tener valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'ufficio speciale delle ferrovie ai propri funzionari e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati ed i buoni pel trasporto gratuito del bagaglio che le saranno richiesti dall'ufficio speciale medesimo.

Ai funzionari ed agenti dell'ufficio speciale delle ferrovie ed alle loro famiglie è fatto per i viaggi sulla linea ceduta in esercizio lo stesso trattamento accordato dalla concessionaria ai propri funzionari ed agenti.

La concessionaria dovrà pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento e nei limiti della rispettiva giurisdizione i prefetti e sottoprefetti.

Art. 16.

Tronchi e stazioni comuni.

La ditta concessionaria dovrà acconsentire al Governo o ad altri, che fossero autorizzati a costruire ed esercitare nuove linee di strade ferrate, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenuti, od in caso di dissenso stabiliti da tre arbitri da nominarsi nel modo indicato all'articolo 36.

Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie sieno di diverso scartamento e l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento o la sovrapposizione del nuovo scartamento.

Sarà inoltre obbligo della ditta concessionaria di effettuare con le nuove linee allacciate il servizio cumulativo, o nel caso che questo non sia possibile, quello di corrispondenza.

Le condizioni relative saranno stabilite d'accordo od in caso di dissenso da un collegio di arbitri nominati come sopra.

Nel caso che le nuove ferrovie allacciate siano state concesse a terzi, le convenzioni di cui nel presente articolo dovranno essere concordate e stipulate con l'intervento del Governo.

Art. 17.

Binari di diramazione.

Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1906, n. 272, il Governo avrà sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri, sia militari che civili.

Le concessioni di traversate per passaggi a livello ancorchè pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante o di energia elettrica, ed in genere tutte le concessioni che costituiscono servitù per la ferrovia e le sue dipendenze, non potranno essere fatte senza l'approvazione governativa.

Art. 18.

Facilitazioni di interesse militare.

La concessionaria dovrà accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al perso-

nale del Regio esercito e della Regia marina incaricati dalle rispettive Amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

In quanto le esigenze del normale servizio dei trasporti lo consentano, dovrà anche mettere a disposizione dell'autorità militare vetture e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni saranno stabilite d'accordo fra l'autorità militare e la concessionaria.

Questa avrà pure l'obbligo di prestare tutto il concorso che le sarà richiesto dall'autorità militare per la predisposizione degli orari e delle norme per i trasporti in tempo di guerra o di preparazione alla medesima.

Art. 19.

Opere di difesa nazionale.

La concessionaria non potrà opporsi a che l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale; ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Art. 20.

Esercizio della linea in caso di guerra.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 281 della legge sulle opere pubbliche il Comando superiore dell'esercito durante la mobilitazione e durante la guerra, avrà diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi in possesso della concessionaria che giudicherà necessari per la esecuzione dei trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni che saranno date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario o di limitare e sopprimere il servizio per il pubblico in relazione alle esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

Durante la mobilitazione dell'esercito e durante la guerra, l'esercente dovrà continuare la gestione della ferrovia con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilità non avrà altra limitazione tranne quella che potesse derivare dall'uso che l'autorità militare farà delle facoltà sovradette.

Il Comando supremo dell'esercito avrà anche

diritto di fare direttamente l'esercizio della linea quando, a suo giudizio, lo credesse necessario. In tale caso sarà tenuto apposito e distinto conto del prodotto dei trasporti per servizio militare e di quelli per servizio del pubblico ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive incontrate dall'autorità militare, saranno versati mensilmente nelle casse dello Stato, a carico del quale sarà rimborsato l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non avrà diritto ad altro compenso tranne quello sopra indicato.

Art. 21.

Scorta di combustibili.

La concessionaria dovrà sempre tenere lungo la linea una provvista di combustibili sufficiente almeno per un quadrimestre.

Quando il Governo stimasse di ordinare provviste di combustibili superiori al consumo di un quadrimestre, l'esercente dovrà eseguirle salvo il diritto agli eventuali compensi.

Art. 22.

Statistiche.

La concessionaria dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

La concessionaria dovrà pure trasmettere al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) su apposito modulo la situazione dei prodotti di ogni decade.

Art. 23.

Servizio di posta.

La concessionaria è obbligata ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e le condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Quando l'Amministrazione postale, per esigenze di servizio, crederà, a suo esclusivo giudizio, di adibire agenti propri per accompagnare gli effetti postali, la concessionaria sarà obbligata ad assegnare in uno dei veicoli di ciascun treno viaggiatori un posto adatto, separato dal pubblico e dal personale di scorta

del treno, senza che ciò dia diritto a speciale compenso.

La concessionaria potrà trasportare in esenzione dalle tasse postali, sulla propria linea, soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 24.

Telegrammi di servizio di Stato e dei privati.

Il concessionario non potrà trasmettere altri telegrammi fuorchè quelli relativi al servizio della sua ferrovia e sarà perciò sottoposto alla vigilanza governativa.

A richiesta del Governo, il concessionario dovrà assumere il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui gli sarà possibile e compatibilmente coi mezzi dei quali dispone.

Questo servizio verrà fatto a norma dei regolamenti e delle istruzioni che saranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

In compenso di tale servizio, il concessionario riterrà per sé il terzo delle tasse interne dei telegrammi di Stato a pagamento e dei telegrammi privati accettati dai suoi uffici.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre i due terzi delle tasse interne di cui all'alinea precedente, anche l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati e di Stato a pagamento diretti all'estero, nonchè l'intero ammontare delle tasse di risposta pagata e di espresso anticipate dai mittenti per i telegrammi per l'estero.

Nulla spetterà al concessionario per i telegrammi privati di Stato e di servizio postale e telegrafico ricevuti nei suoi uffici, nè per la consegna ai destinatari nella zona di recapito.

In qualunque ufficio telegrafico del concessionario, ancorchè non sia autorizzato a fare ordinariamente il servizio del Governo e quello dei privati, dovranno essere accettati, trasmessi e recapitati i telegrammi di Stato in franchigia ed i telegrammi privati presentati dai viaggiatori, riferibili alla ricerca di oggetti smarriti o dimenticati nei treni o nelle sale delle stazioni, ovvero ad avvisi relativi a ritardo nel proseguimento del viaggio, in causa di accidenti ferroviari. Però i telegrammi per l'estero dovranno essere accettati solamente quando

l'ufficio abbia modo di prendere istruzioni, riguardo alle tasse, da un altro ufficio prossimo ammesso al servizio per il pubblico.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili alla stazione comune di Lucca, nella quale la ditta concessionaria non avrà ingerenza alcuna nel servizio telegrafico esclusivamente disimpegnato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

Personale.

La ditta concessionaria eserciterà la linea con personale da essa assunto.

Il personale dovrà essere reclutato fra cittadini italiani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Il personale delle locomotive e dei treni dovrà essere a conoscenza dei regolamenti di esercizio vigenti sulla rete dello Stato.

Un terzo dei posti d'ordine, di custodia dei locali e materiali, o di servizio, sarà riservato (a termine dell'art. 15, lettera c, del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1901, n. 521, e modificato con la legge 2 giugno 1904, n. 217), ai sottufficiali di cui è parola nell'art. 12 della legge medesima, che abbiano l'idoneità necessaria a sostenere detti uffici.

La nomina del direttore dell'esercizio sarà sottoposta all'approvazione del Governo.

Lo Stato si riserva ampia facoltà circa la conservazione in servizio ed il trattamento del personale che si troverà in funzione alla cessazione del presente contratto.

Art. 26.

Protocolli dell'esercizio.

Compartecipazione dello Stato.

La Ditta concessionaria farà suoi tutti i prodotti diretti ed indiretti dell'esercizio, salvo quanto verrà stabilito circa i prodotti relativi alla stazione comune di Lucca nella convenzione che la Ditta stessa dovrà concordare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 11.

Sono considerati come prodotti diretti i proventi dei trasporti dei viaggiatori e bagagli,

valori, merci e bestiame ed in genere tutti i prodotti che derivano dall'applicazione delle tariffe.

Per prodotti indiretti s'intendono gli altri proventi accessori dell'esercizio e del possesso della strada e sue pertinenze, quali sarebbero: tasse percepite per trasmissione dei telegrammi privati, taglio delle siepi, falciatura delle erbe sulle scarpe della strada e zone di terreno attinenti, affitto dei terreni, di locali, esercizio di caffè, di vendita, di banchi librari, pubblicità, canoni, pedagaggio ed altro.

Non sono compresi fra di essi i corrispettivi assegnati alla concessionaria a titolo di rimborso di spese, nè le riscossioni per conto di terzi.

A corrispettivo della concessione dell'esercizio lo Stato si riserva una compartecipazione sui prodotti lordi diretti ed indiretti dell'esercizio, non tenuto conto dei proventi erariali nella ragione seguente:

sui prodotti fino a lire 9000 a chilometro, il 92 per cento all'esercente e l'8 per cento allo Stato;

sulla parte di prodotto eccedente le 9000 lire fino a lire 12,000 a chilometro, l'81 per cento all'esercente ed il 19 per cento allo Stato;

sulla parte di prodotto eccedente le 12,000 lire e fino a lire 15,000 a chilometro, il 73 per cento all'esercente ed il 27 per cento allo Stato;

sulla parte di prodotto eccedente le 15,000 lire a chilometro, il 68 per cento all'esercente ed il 32 per cento allo Stato.

D'accordo col Governo e la Ditta concessionaria verranno stabiliti i particolari per il controllo dei prodotti, ferme, in ogni caso, le facoltà spettanti allo Stato, in base alle norme vigenti per il sindacato e la sorveglianza sulle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 27.

Tempo e modo del pagamento della compartecipazione dello Stato.

L'ammontare delle quote di prodotto spettanti allo Stato sarà versato nella Tesoreria che sarà indicata dal Governo, alla scadenza che sarà indicata dal Governo, alla scadenza di ogni bimestre, nella misura del prodotto ottenuto durante il bimestre corrispondente dell'anno precedente.

Nel primo anno di esercizio i versamenti bi-

mestrali restano fissati in lire 3,500 salvo liquidazione definitiva in base ai prodotti accertati.

Le somme dovute a saldo sui prodotti accertati al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno saranno versate rispettivamente nei mesi di settembre e maggio successivo. Quando il saldo risultasse a credito della Società, la differenza verrà computata nei pagamenti dei bimestri successivi.

Sarà pure fatto bimestralmente l'accredito delle quote di prodotto lordo destinate ai fondi di riserva di cui all'articolo seguente.

Decorsi dieci giorni dalla data stabilita per il versamento senza che ne sia effettuato l'intero pagamento, il Governo avrà facoltà di agire sui beni della Ditta e sequestarne i prodotti con le forme ed i mezzi di procedura stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

La facoltà anzidetta si estende anche al caso constatato dal lodo arbitrale od accertato da sentenza dell'autorità giudiziaria di inadempimento di qualunque degli altri obblighi derivanti alla Ditta dal presente contratto.

Art. 28.

Fondi di riserva.

La ditta concessionaria dovrà provvedere alla costituzione di fondi speciali per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo da costituire alla scadenza del primo anno di esercizio sarà di lire 100 e 120 per ogni chilometro di linea, se il prodotto lordo non superi le lire 9,000 e 12,000 rispettivamente e di lire 150 se il prodotto stesso supera le lire 12,000.

Per il materiale mobile il fondo suddetto da iniziare alla scadenza del decimo anno di esercizio sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno. Le somme di ragione dei fondi suddetti per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti: la concessionaria potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi per i quali i fondi stessi sono stati costituiti.

In caso di insufficienza di detti fondi, la concessionaria rimarrà egualmente obbligata all'e-

secuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico dei fondi medesimi.

In caso di decadenza della concessione, detti fondi speciali passeranno per intero in proprietà dello Stato, mentre in caso di scadenza della concessione passerà in proprietà dello Stato solamente il fondo destinato alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento.

Art. 29.

Spese in conto capitale.

Le spese per l'esecuzione di nuovi impianti o di aumenti o di miglioramenti agli impianti esistenti che la Ditta concessionaria ritenesse necessari per aumenti del traffico, o il Governo credesse per provate esigenze di servizio di ordinare a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 266 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche saranno a carico della Ditta concessionaria. Saranno pure a suo carico le spese per aumento di materiale rotabile e di esercizio.

Le nuove opere stabili e le modificazioni alle opere esistenti dovranno sempre riportare la preventiva approvazione del Governo.

Verificandosi la necessità di eseguire nella stazione comune di Lucca nuovi impianti, e modificazioni agli esistenti, nell'interesse esclusivo del servizio della linea Lucca-Bagni di Lucca, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorderà i progetti relativi con la Ditta concessionaria, e, dopo l'approvazione, vi darà esecuzione, salvo il rimborso d'ogni spesa da parte della concessionaria, compresa una quota del 10 per cento per spese generali. Alla manutenzione dei detti impianti di uso esclusivo provvederà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; la concessionaria rimborserà le spese con l'aggiunta della quota del 10 per cento di cui sopra.

Nel caso poi di ampliamento o modificazioni di interesse comune agli impianti in stazione di Lucca, resi necessari dall'aumento del traffico sulle linee esercitate da entrambe le Amministrazioni, dopo il primo quinquennio dall'entrata in vigore del presente contratto, verranno concordati i progetti e ripartita la spesa in ragione dei vantaggi per il servizio e degli aumenti di traffico rispettivi e la concessionaria rimborserà, come sopra, l'ammontare della sua

quota. In caso di disaccordo sulla necessità dei lavori di interesse comune o sul riparto delle relative spese, decideranno come amichevoli compositori tre arbitri da nominarsi nel modo indicato all'art. 36.

Le nuove opere al termine del presente contratto rimarranno proprietà dello Stato, senza corresponsione di compenso alcuno, salvo quanto è stabilito all'art. 33 per il materiale rotabile e d'esercizio.

In caso di cessazione anticipata del contratto, le opere stabili costruite, con l'approvazione o per ordine del Governo, a spese della ditta concessionaria, le quali a giudizio di tre arbitri da nominarsi come sopra, risultassero tuttora utili all'esercizio, saranno accettate dal Governo.

In pagamento lo Stato corrisponderà alla ditta concessionaria una somma uguale al costo effettivo dell'opera (c) diminuito di una frazione di esso avente per numeratore il numero (m) degli anni decorsi dalla ultimazione dell'opera stessa alla data della cessazione anticipata, e per denominatore il numero (n) di anni che decorrono tra la data dell'ultimazione predetta e la scadenza naturale del contratto, se esso numero è minore di 50, ed il numero 50 in caso contrario,

$$\left(c \left[1 - \frac{m}{n} \right] \text{ ove } n \leq 50 \right)$$

A tale uopo la Ditta concessionaria presenterà al visto dell'ufficio speciale delle ferrovie le liquidazioni delle opere eseguite.

Le opere stabili costruite con l'approvazione o per ordine del Governo, che alla cessazione anticipata del contratto fossero dagli arbitri dichiarate non più utili all'esercizio, potranno, col consenso di entrambe le parti essere conservate, rimanendo così di proprietà del Governo senza alcun corrispettivo. In caso contrario la ditta concessionaria curerà a proprie spese la loro demolizione ed asportazione con la riduzione in pristino.

Art. 30.

Imposte e spese di sorveglianza.

L'imposta fondiaria resta a carico del Governo.

La ditta concessionaria pagherà annualmente al pubblico tesoro dalla data della presente

convenzione la somma di lire 50 per chilometro di linea della Lucca-Bagni di Lucca in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza dell'esercizio della linea stessa.

Art. 31.

Riscossioni delle tasse per conto dello Stato.

La Ditta concessionaria dovrà, a norma di legge, riscuotere per conto dello Stato le tasse erariali sui trasporti a grande e piccola velocità e quelle di bollo stabilite dalle leggi dello Stato, ed effettuare il pagamento a termini delle leggi stesse.

Gli introiti per gli aumenti di tasse, previsti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e 4 della legge 9 giugno 1901, n. 229, saranno versati direttamente ogni trimestre all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio servizio delle pensioni e dei sussidi.

La Ditta concessionaria pagherà inoltre direttamente all'erario la tassa di ricchezza mobile dovuta dai propri impiegati salvo la rivalsa verso i medesimi.

Le somme ritenute dalla Ditta concessionaria per tale titolo saranno versate entro 15 giorni alla scadenza di ogni mese nella tesoreria che verrà indicata secondo l'art. 27.

Art. 32.

Riconsegna della linea.

Alla cessazione del contratto per qualunque causa la Ditta concessionaria consegnerà al Governo la linea e sue dipendenze in buono stato di manutenzione, ed in condizioni che se ne possa continuare regolarmente l'esercizio.

Le ricognizioni saranno fatte dai funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie e del nuovo esercente in contraddittorio con quelli della Ditta concessionaria; in base ad esse s'indicheranno i lavori occorrenti per mettere il tutto in stato di regolare manutenzione, determinandone le relative spese, le quali saranno addebitate alla Ditta concessionaria, con facoltà al Governo di rivalersene sulle somme di cui fosse in debito verso la medesima.

In caso di disaccordo la definizione delle vertenze sarà deferita a tre arbitri, da nominarsi come è detto all'art. 36.

Art. 33.

Acquisto del materiale rotabile e delle provviste alla fine dell'esercizio.

Alla cessazione del contratto in ciascuno dei casi previsti all'art. 5, lo Stato acquisterà dalla Ditta concessionaria, a giusto prezzo di stima, il materiale rotabile e quello d'esercizio nonchè le provviste di sua proprietà, nei limiti richiesti per un regolare esercizio e purchè il detto materiale sia in istato di regolare manutenzione e le provviste servibili alla loro destinazione.

In contraddittorio fra i funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie e della Ditta concessionaria si procederà alle ricognizioni e constatazioni della consistenza e delle condizioni del detto materiale rotabile e delle provviste, e alla determinazione del relativo prezzo di stima, salvo, in caso di disaccordo, rimettere la decisione dei punti controversi, a tre arbitri da nominarsi, come è detto all'art. 36.

Art. 34.

Disposizioni transitorie.

Sarà in facoltà della Ditta concessionaria di noleggiare dalle ferrovie dello Stato il materiale rotabile necessario per l'esercizio della linea Lucca-Bagni di Lucca, fino a quando non disporrà del proprio, ma in ogni modo non oltre il 30 giugno 1912.

Le locomotive saranno del gruppo 805; la Ditta concessionaria ne curerà a sue spese la manutenzione corrente a condizione che non apporti alle medesime alcuna modificazione; le riparazioni saranno invece fatte a cura ed a spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che sostituirà senza maggior compenso il materiale riparando con altro adatto allo stesso servizio e possibilmente del gruppo indicato; il compenso pel noleggio è stabilito in lire 25 (venticinque) per giornata indivisibile per ciascuna locomotiva del gruppo 805.

Le carrozze ed i bagagliai dei tipi attualmente in servizio sulla linea ed i carri saranno dati a nolo sulla base dei prezzi seguenti:

Lire 0.10 (centesimi dieci) per ora per i carri ed i bagagliai a 2 o a 3 assi.

Lire 0.15 (centesimi quindici) per ora per i carri ed i bagagliai a 4 assi.

Lire 0.20 (centesimi venti) per le carrozze a 2 ed a 3 assi.

Lire 0.30 (centesimi trenta) per le carrozze a 4 assi di terza classe.

I veicoli tutti saranno considerati come circolanti temporaneamente sulla linea Lucca-Bagni di Lucca in servizio cumulativo alle condizioni che verranno stabilite nella convenzione relativa che la Ditta concessionaria dovrà concordare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 11, e con le avvertenze seguenti:

I veicoli vuoti che le F. S. forniranno alla stazione di Lucca dietro richiesta della concessionaria, dovranno considerarsi, agli effetti del nolo, come consegnati sei ore prima della loro effettiva consegna.

I carri delle F. S. caricati nella stazione di Lucca in destinazione della linea Lucca-Bagni di Lucca ed oltre saranno considerati come consegnati alla concessionaria 18 ore prima della loro partenza e quelli in arrivo dalla linea predetta e destinati allo scarico a Lucca, saranno considerati come restituiti alle F. S. 18 ore dopo il loro arrivo.

Sarà inoltre in facoltà della Ditta concessionaria di richiedere alle ferrovie dello Stato che all'atto dell'assunzione dell'esercizio sia lasciato in servizio, per conto, rischio e pericolo della concessionaria medesima, il personale addetto alle stazioni della Lucca-Bagni di Lucca e quello necessario al servizio dei treni.

La concessione temporanea di detto personale sarà fatta per un periodo non maggiore di sei mesi, a partire dalla data dell'assunzione dell'esercizio, durante il quale esso presterà l'opera sua alla dipendenza della Ditta concessionaria. Questa rimborserà mensilmente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'ammontare degli stipendi, paghe e competenze accessorie del personale ceduto nonchè del relativo contributo dell'Amministrazione al fondo pensioni, il tutto aumentato del 10 per cento per spese generali d'amministrazione, quote di cassa pensioni, masse vestiario, ecc.

Per il personale che prestasse servizio promiscuo sulla Lucca-Bagni di Lucca o su altre linee della rete dello Stato, si prenderanno accordi circa la ripartizione della relativa spesa.

Art. 35.

Divieto di cessione.

La Ditta concessionaria non potrà cedere l'esercizio da essa assunto senza autorizzazione del Governo.

Qualora per qualsiasi causa d'indole sostanziale, formale o legale la Ditta concessionaria non potesse direttamente continuare l'esercizio della linea, l'esercizio ritorna senza altro allo Stato.

Art. 36.

Risoluzioni delle vertenze.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al Ministero dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno dalla parte che vi ha interesse sottoposte alla giurisdizione ordinaria del fôro di Roma.

Però anche in questi casi le parti potranno d'accordo deferire le questioni sorte ad un collegio di arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciarsi come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo, e in difetto dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 37.

Spese e tasse di contratto.

Il presente contratto e quello col quale la ditta concessionaria trasmettesse ad altri, previa approvazione del Governo, la cessione fattale, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Detta tassa come pure tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, sono a carico della ditta concessionaria.

Art. 38.

Elezioni di domicilio.

La ditta concessionaria agli effetti del presente contratto elegge il suo domicilio presso la propria sede in Roma.

Art. 39.

Condizioni per la perfezione del contratto.

Il presente contratto non sarà valido e definitivo se non dopo approvato con decreto Reale da convertirsi in legge.

Fatto a Roma quest'oggi quattordici del mese di luglio dell'anno millenovecentoundici.

Il ministro del tesoro

FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici

E. SACCHI.

Ing. Cav. PIER LORENZO PARISI.

LUIGI CAPPELLETTI, *teste.*

FELICE NOVELLO, *id.*

Il primo segretario delegato ai contratti

AVV. CARLO PETROCCHI.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*

G. MARCORÀ.

ALLEGATO N. 8.

Schema di contratto per la cessione dell'esercizio della linea: Lecce-Francavilla Fontana e diramazione Novoli-Nardò.

Art. 1.

Oggetto del contratto.

Il Governo cede alla Società anonima delle ferrovie salentine, sedente in Genova, l'esercizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò, di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Patto generale.

La Società concessionaria assume l'esercizio sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore in materia di strade ferrate ed in base

ai patti contenuti nel presente contratto. Essa dichiara, inoltre, fin d'ora, di riconoscersi obbligata all'osservanza di tutte le norme regolamentari e di tutte le disposizioni che saranno emanate, a senso di legge, dalle competenti autorità governative.

La Società concessionaria subentra all'Amministrazione governativa negli obblighi e diritti derivanti da tutte le convenzioni in vigore con terzi, per binari di raccordo, per trasporti a domicilio, ecc., fino alla loro scadenza. Di tali convenzioni sarà consegnata copia alla Società medesima prima dell'assunzione dell'esercizio da parte sua.

Tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dalla concessionaria per un tempo eccedente il termine di scadenza del presente contratto, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

La Società concessionaria dovrà concordare con le ferrovie dello Stato i progetti delle nuove opere e modificazioni agli impianti esistenti, che si renderanno necessarie nelle stazioni comuni di Francavilla Fontana e Nardò Centrale, in dipendenza della cessione di cui è oggetto il presente contratto.

Tali progetti, che dovranno essere attuati prima dell'inizio dell'esercizio da parte della Società, saranno sottoposti all'approvazione tecnica preventiva del Ministero dei lavori pubblici, e la loro esecuzione spetterà di diritto alle ferrovie dello Stato, cui la concessionaria dovrà rimborsare integralmente la relativa spesa, compresa una quota del 10 per cento per spese generali.

Solo in quanto si ritenesse opportuno di comprendere nei progetti opere di interesse comune, potrà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato essere tenuta ad un concorso adeguato nella spesa. Resta però inteso che sono da considerarsi di interesse esclusivo della concessionaria gli spostamenti che si rendessero necessari negli esistenti impianti per far luogo alle opere ritenute necessarie nell'interesse suo esclusivo.

Quale corrispettivo delle opere occorrenti nella stazione di Lecce in dipendenza della cessione di cui è oggetto il presente contratto e quale contributo ai lavori necessari per sanare le deficienze che già ora si verificano in

quella stazione, la Società verserà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima della cessione dell'esercizio la somma a corpo di lire 63,200 (sessantemila duecento).

Col pagamento di questa somma l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sarà tenuta soltanto a quanto è necessario per mantenere il regolare disimpegno del servizio della linea ceduta, in relazione all'entità di traffico attuale, salvo a procedere, nel modo e nel tempo che riterrà migliori, all'esecuzione dei lavori di ampliamento della stazione, ciò senza pregiudizio del pagamento del canone per l'uso degli impianti attuali (di cui all'art. 16 del presente contratto) e di quegli ulteriori ampliamenti che fossero richiesti da futuri aumenti di traffico sul tronco Lecce-Novoli.

In caso di disaccordo sulle opere di interesse comune e sul riparto della relativa spesa, sarà risolta la controversia con la procedura arbitrale di cui all'articolo 36 del presente contratto.

Art. 3.

Consegna della linea.

La Società concessionaria riceve in consegna la linea e la sua diramazione nelle attuali loro condizioni da essa riconosciute pienamente idonee al sicuro e regolare esercizio.

Lo stato di consistenza della linea e diramazione medesima si farà constare dal verbale redatto in contraddittorio.

Art. 4.

Consegna degli approvvigionamenti e del materiale di esercizio.

A mezzo di apposita Commissione composta di due delegati nominati uno dal Governo ed uno dalla Società si procederà prima della entrata in vigore del presente contratto:

a) alla consegna e stima degli oggetti inventariati e dei materiali diversi; il cui importo complessivo sarà dalla concessionaria pagato al Governo entro tre mesi dalla data di presa di possesso degli oggetti e materiali stessi;

b) alla consegna delle materie di consumo, delle traverse e della parte metallica di armamento di scorta, il cui importo computato in base al prezzo di carico risultante all'atto della

consegna ed aumentato della quota di spese generali verrà dalla Società versato al Governo entro tre mesi dalla presa di possesso.

In caso di disaccordo la definizione delle vertenze sarà deferita al collegio arbitrale nominato come all' art. 36.

Art. 5.

Durata della concessione.

Il presente contratto avrà principio dalla data che verrà stabilita d' accordo fra la direzione generale delle ferrovie dello Stato e la società concessionaria, entro il termine di un anno dalla promulgazione della legge colla quale verrà approvata la cessione dell'esercizio, e terminerà, salvo i casi previsti all'alinea seguente ed agli articoli 8 e 35, l' 11 luglio 1976, termine in cui scade la concessione della ferrovia Nardò-Tricase-Maglie.

Il contratto si intenderà senz'altro risoluto in caso di decadenza, riscatto o cessazione per qualunque titolo da parte della società concessionaria, dalla sub-concessione dell'esercizio della linea suddetta Nardò-Tricase-Maglie, nè la società medesima potrà mai pretendere per la risoluzione alcun compenso od indennizzo.

Art. 6.

Condizioni dell'esercizio.

L'esercizio è assunto dalla società concessionaria a totali sue spese, rischio e pericolo.

Sono a carico della società le spese tanto ordinarie quanto straordinarie per tutti i servizi dell'esercizio e dell'amministrazione, comprese quindi quelle di manutenzione della strada, dell'armamento, dei manufatti e dei fabbricati, e comprese pure quelle per prevenire e riparare danni, cagionati da casi di forza maggiore, alla linea, al materiale rotabile e di esercizio ed agli approvvigionamenti, nonchè quelle per riparare danni cagionati da vizi di costruzione.

Art. 7.

Manutenzione della linea.

La società concessionaria si obbliga a conservare la linea in condizioni di regolare e perfetta manutenzione e di riconsegnarla in tali condizioni alla fine dell'esercizio.

La verifica delle condizioni della linea sarà fatta annualmente dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio con quelli della società concessionaria.

Di comune accordo si determineranno i lavori di manutenzione eventualmente riconosciuti necessari ed il modo ed il tempo per la loro esecuzione. In caso di disaccordo la definizione della vertenza sarà deferita a tre arbitri da nominarsi come è stabilito dall' articolo 36.

Resta inteso che i detti arbitri giudicheranno avendo di mira non solamente la possibilità di un sicuro e regolare esercizio, ma anche e soprattutto la conservazione nel modo migliore e più completo possibile della consistenza della linea e sua diramazione, quale risulterà dai verbali di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Casi di rescissione del contratto.

Quando per tre volte di seguito mancasse l'accordo tra l'ufficio speciale delle ferrovie e la società circa i lavori di manutenzione da eseguire, sicchè per altrettante volte si dovesse ricorrere alla procedura di cui agli ultimi due alinea del precedente articolo con succumbenza della concessionaria, sarà in facoltà del Governo concedente di dichiarare rescisso il presente contratto con preavviso di sei mesi.

Del pari il contratto potrà essere rescisso dal Governo quando la concessionaria non ottemperasse a qualcuna delle clausole di cui all'articolo seguente circa la dotazione di materiale rotabile, e quando le condizioni di manutenzione del materiale stesso fossero tali da non consentire, a giudizio esclusivo dell'ufficio speciale delle ferrovie, un sicuro, regolare e soddisfacente servizio.

Il termine dopo il quale il Governo potrà esercitare la facoltà di rescissione è stabilito anche per questo caso in mesi sei decorribili dalla data del provvedimento con cui la concessionaria sarà stata diffidata a mettersi in regola.

Art. 9.

Materiale rotabile.

La società eserciterà la linea con materiale rotabile di sua proprietà.

Il materiale rotabile dovrà essere costruito giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero, non potrà essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti e con l'autorizzazione governativa secondo i regolamenti in vigore, e dovrà essere conservato in condizioni di regolare manutenzione.

Alcune delle carrozze e dei bagagliai facenti parte di detto materiale dovranno essere costruite in modo da potervi applicare facilmente dei divisori adatti a rendere segregato il posto da riservare al trasporto degli effetti postali nel caso in cui l'Amministrazione delle poste intenda valersi della facoltà derivante dal 2° comma del successivo art. 23.

Il materiale rotabile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.

Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, la concessionaria dovrà riceverle e tenerle in custodia senza diritto ad alcun compenso.

Il materiale rotabile anzidetto dovrà essere di importo non inferiore a lire 12,000 per chilometro fino a che il prodotto lordo annuo della linea non abbia raggiunto le lire 10,000 per chilometro.

Quando il prodotto lordo superi le lire 10,000 per chilometro e fino alle lire 15,000 il materiale stesso sarà aumentato di altre lire 3,000 per chilometro, e sarà aumentato di altre lire 3,000 per chilometro quando il prodotto lordo ecceda le lire 15,000.

In ogni tempo però a giudizio del Governo e sentita la concessionaria, questa dovrà aumentare il materiale mobile in modo che si trovi sempre proporzionato ai bisogni prevedibili del traffico, a norma dell'art. 268 della legge sui lavori pubblici.

Art. 10.

Preferenza all'industria nazionale.

Il concessionario potrà ammettere ditte estere alla gara per la provvista del materiale mobile; ma dovrà limitare tale gara soltanto ad

una metà della provvista occorrente per ciascuna categoria di detto materiale (locomotive, bagagliai, carrozze, carri) e preferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non superino la media dei prezzi migliori offerti dalle ditte estere, computata come in appresso ed aumentata del 5 per cento della media stessa depurata dalle spese di dogana.

Il computo della media dei prezzi migliori sarà fatto prendendo la media delle offerte più basse che rappresentino la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste fossero in numero dispari, la media sarà fatta sul numero stesso aumentato di uno; e se l'offerta estera fosse una sola, la decisione sarà rimessa al giudizio del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora in detta prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali, sarà affidata la fornitura dell'altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione. Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sarà libero di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli art. 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato col Regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

Gli atti concernenti tali gare dovranno essere preliminarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, ufficio speciale delle ferrovie, al quale dovranno presentarsi almeno un anno prima dell'epoca stabilita per la consegna del materiale suddetto.

La gara dovrà essere indetta in base ai tipi del materiale, già regolarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici. Ufficio speciale delle ferrovie.

Tali tipi, salvo i casi speciali debitamente

riconosciuti dal Governo, dovranno essere analoghi a quelli normali del materiale costruito dalle fabbriche nazionali, lasciandosi facoltà alle ditte, tanto nazionali che estere, di concorrere alla gara con tipi propri che soddisfino ugualmente al servizio richiesto.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovrà assistere un funzionario dell'Ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempite, sarà applicata al concessionario una multa del 10 per cento del valore del materiale, e ne sarà vietata la messa in esercizio.

In casi speciali è in facoltà del ministro dei lavori pubblici autorizzare la deroga alle disposizioni del presente articolo, quando risulti che l'industria nazionale non possa provvedere alle richieste.

Art. 11.

Treni ed orari.

La Società concessionaria si obbliga ad esercitare la linea con almeno tre coppie di treni viaggiatori ordinari e secondo l'orario approvato dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Le ore di partenza e di arrivo dei treni nelle stazioni di Lecce, Francavilla e Nardò, dovranno essere dalla concessionaria previamente concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentita la concessionaria, su tutta o su parte della linea e sua diramazione, quegli aumenti nel numero delle corse che siano richiesti dallo sviluppo del traffico; analoga facoltà competerà alla concessionaria che dovrà sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero le relative proposte.

La concessionaria dovrà in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.

Art. 12.

Esercizio economico e tariffe.

La linea colla sua diramazione continuerà ad essere esercitata col regime economico limitato al servizio viaggiatori instauratovi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

all'atto dell'apertura della linea all'esercizio, in relazione all'impegno risultante dall'articolo 13-bis del capitolato annesso alla convenzione 21 dicembre 1903, in base alla quale fu fatta la concessione della linea e diramazione stessa alla Società italiana per le strade ferrate meridionali, convenzione approvata col Regio decreto 26 maggio 1904, n. 447.

La Società esercente si obbliga quindi ad osservare le norme generali per l'esercizio economico.

Per il trasporto dei viaggiatori in servizio locale saranno da applicarsi le tariffe approvate in via di esperimento con decreto ministeriale 17 maggio 1907 (ed indicate nell'elenco allegato A) con gli aumenti che vi saranno introdotti in esecuzione della legge 13 aprile 1911, n. 310.

In servizio locale saranno pure applicabili, come ora, le tariffe per i biglietti di abbonamento che sono e saranno in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Ai trasporti dei bagagli, dei giornali, delle merci, del bestiame, dei veicoli, ecc., pure in servizio locale, continueranno ad applicarsi le tariffe, e condizioni che sono e saranno in vigore sulle ferrovie dello Stato, compresa la tassa erariale nella misura del 16 per cento per la grande velocità e del 3 per cento per la piccola velocità accelerata e per la piccola velocità ordinaria a sensi dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e compresi gli aumenti sui diritti fissi per i trasporti a piccola velocità ordinaria stabiliti con l'art. 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Le stazioni intermedie di Novoli, Campi Salentino, Guagnano, Manduria, Copertino e Nardò città, e quelle altre che fossero stabilite in seguito, conserveranno anche le funzioni delle stazioni della rete dello Stato a servizio normale per i trasporti viaggiatori da e per oltre Francavilla e da e per oltre Lecce (verso Brindisi), applicando per l'intero percorso le tariffe che sono e saranno in vigore sulla rete di Stato.

La concessionaria è obbligata al servizio cumulativo con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni con questa corrispondenti.

Ai trasporti in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato e con le linee Brescia-Iseo

e Lucca-Bagni di Lucca e con quelle altre che venissero pure in seguito cedute in esercizio a privati, dovranno applicarsi le condizioni e tariffe che sono e saranno in vigore sulla rete dello Stato col sistema del cumulo delle distanze, considerandosi a tale effetto la linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò come facente parte della rete ferroviaria esercitata dallo Stato.

La concessionaria non potrà, senza la preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, nè accordare speciali facilitazioni, a chicchessia, nè modificare le suaccennate condizioni e norme dei trasporti. Potrà soltanto, dandone avviso in tempo utile all'Ufficio speciale delle ferrovie, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occasioni di feste, fiere, mercati e simili.

La concessionaria potrà, previa approvazione del Governo, accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli speditori e per determinati trasporti, purchè in eguale misura essa le accordi a chiunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia uguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti.

Di queste facilitazioni dovrà dare in tempo utile preavviso al Ministero, il quale potrà sospenderle o revocarle, e dovrà pure notificarle al pubblico nel momento della loro stipulazione.

Art. 13.

Trasporti gratuiti.

La concessionaria sarà obbligata a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato delle ferrovie e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali, per ragioni di ufficio, in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto la concessionaria dovrà tenere valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Ufficio speciale delle ferrovie ai propri funzionari e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per i viaggi isolati ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio che le

saranno richiesti dall'Ufficio speciale medesimo.

Ai funzionari ed agenti dell'Ufficio speciale delle ferrovie ed alle loro famiglie sarà fatto, per i viaggi sulla linea ceduta in esercizio, lo stesso trattamento accordato dalla concessionaria ai propri funzionari ed agenti.

La concessionaria dovrà pure trasportare gratuitamente i membri dei due rami del Parlamento, il Presidente, i presidenti di Sezione e componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e sottoprefetti: per questi ultimi il trasporto gratuito sarà concesso fino al capoluogo della provincia.

Art. 14.

Concessioni speciali e trasporti militari.

Ai trasporti qui sotto indicati debbono essere applicati i prezzi (comprese le soprattasse a favore degli Istituti di previdenza del personale ex-tre grandi Reti, stabilite con la legge 29 marzo 1900, n. 101), le relative norme, condizioni e modalità, in ogni tempo in vigore sulle ferrovie dello Stato, con le variazioni volute dalla legge 13 aprile 1911, n. 310:

Concessione A. — Trasporti per conto della Real Casa.

Concessione B. — Trasporti per conto dello Stato.

Concessione C. — Impiegati dello Stato.

Concessione I. — Congressi, esposizioni e concorsi.

Concessione II. — Elettori politici.

Concessione III. — Veterani, reduci e superstiti delle patrie battaglie.

Concessione IV. — Scrofolosi ed ammalati indigenti inviati alle cure balnearie.

Concessione V. — Ragazzi poveri inviati alle cure climatiche.

Concessione VI. — Associazioni di carità.

Concessione VII. — Istituti di carità.

Concessione VIII. — Maestri elementari comunali.

Concessione IX. — Compagnie teatrali ed assimilate.

Concessione X. — Emigranti in comitive ed emigrati rimpatrianti.

Concessione XI. — Operai e braccianti in comitiva.

Concessione XII. — Coloni in comitiva.

Concessione XIII. — Istituti civili d'istruzione governativa o riconosciuti dallo Stato.

Concessione XIV. — Federazione ginnastica italiana.

Concessione XV. — Club alpino italiano.

Concessione XVI. — Ammalati indigenti ammessi nelle R. Terme di Acqui.

Concessione XVII. — Indigenti, alienati o supposti idrofobi.

Concessione XVIII. — Cavalli da corsa, riproduttori o puledri lattanti.

Concessione XIX. — Alberi d'innesto, piante forestali, macchine e strumenti agrari, bestiame.

Ai trasporti militari (Regio esercito, Regia marina e Regie guardie di finanza debbono essere applicate le tariffe, le norme, condizioni e modalità risultanti dal Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno, approvato con decreto Reale 1° luglio 1911 e successive modificazioni, comprese le sovratasse sovraindicate per gli Istituti di previdenza.

Art. 15.

*Riduzioni di tariffe
in caso di pubbliche calamità.*

In casi di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, il Governo potrà ordinare che i generi di prima necessità che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle provincie, dei comuni, ovvero di Comitati di soccorso o di Società cooperative dal Governo stesso indicate, godano di una temporanea riduzione entro il limite del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che la concessionaria abbia diritto a verun compenso.

Art. 16.

Esercizio delle stazioni comuni.

Le condizioni, i corrispettivi e le norme dell'uso e dell'esercizio delle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardò Centrale, dello scambio del materiale e del servizio cumulativo dei trasporti saranno concordate tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Società concessionaria, a tenore dell'art. 44 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 17.

Tronchi e stazioni comuni con nuove linee.

La concessionaria è tenuta a consentire allo Stato od a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute od, in caso di dissenso, stabilite da tre arbitri, da nominarsi nel modo indicato nell'art. 36.

Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie siano di diverso scartamento, e l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento o la sovrapposizione del nuovo scartamento.

Sarà inoltre obbligo della concessionaria di effettuare il servizio cumulativo con le linee che faranno capo alle stazioni della sua linea, eseguire cioè senza rinnovamento di spedizione i trasporti delle cose dall'una all'altra linea, anche se ai trasporti siano applicabili la tariffa militare, o quelle stabilite dalle condizioni speciali di cui al seguente art. 19.

Questo servizio cumulativo avrà luogo nel maggior numero possibile di stazioni, eziandio pei viaggiatori, qualunque sia la tariffa loro applicabile.

La concessionaria dovrà perciò convenire con gli esercenti le altre linee i patti e le condizioni di tali servizi, e provvedere a proprie spese a tutti quegli altri impianti che siano necessari per congiungersi con le dette linee.

Allorchè l'accordo con gli altri esercenti non sia effettuato nel termine di sei mesi dal giorno della richiesta di uno di essi o del Governo, le condizioni pel servizio cumulativo verranno stabilite dal collegio arbitrale nominato come dall'art. 36 successivo.

Qualora per speciali circostanze, riconosciute dal Ministero, non sia possibile o conveniente stabilire servizi cumulativi, la concessionaria dovrà istituire servizi di corrispondenza.

Le convenzioni di servizio cumulativo o di corrispondenza debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, ufficio speciale per le ferrovie, per la approvazione preventiva.

Art. 18.

Binari di diramazione e traversate.

Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1906, n. 272, il Governo avrà sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri, sia militari che civili.

Le concessioni di traversate per passaggi a livello, ancorchè pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante, o di energia elettrica ed altre simili non potranno essere fatte senza l'approvazione governativa.

Art. 19.

Contravvenzioni.

Qualora la concessionaria contravvenga ad alcuna delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 15 e 16 del presente contratto, incorrerà in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi, e senza pregiudizio delle maggiori penalità di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 20.

Opere di difesa nazionale.

La concessionaria non potrà opporsi a che, durante l'esercizio, l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale; ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Art. 21.

Esercizio della linea in caso di guerra.

In caso di grandi trasporti di truppe per la preparazione della guerra e durante la guerra, il Governo avrà il diritto di prescrivere le norme di servizio tanto per i trasporti militari, quanto per quelli del pubblico.

Avrà pure diritto di rimuovere l'armamento, le linee telegrafiche od altro ed interrompere in qualunque modo la circolazione dei treni, e di assumere la direzione o fare direttamente l'esercizio, sia per i trasporti militari che per il pubblico.

Le spese occorrenti alla rimozione delle rotaie od altro, alla interruzione o guasti della ferrovia, nonchè al ristabilimento della medesima, saranno sopportate dallo Stato.

Avverandosi, per fatto del Governo, la interruzione della linea e sua diramazione, o la sospensione del servizio in tutto od in parte, sarà tenuto apposito e distinto conto dei trasporti per il servizio pubblico e di quelli per il servizio militare, ed i prodotti, sotto deduzione delle spese, saranno mensilmente versati nelle casse dello Stato, a carico del quale sarà rimborsato l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non avrà diritto ad altro compenso all'infuori di quello sopraindicato.

Art. 22.

Statistiche.

La concessionaria dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

La concessionaria dovrà pure trasmettere al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) su apposito modulo la situazione dei prodotti di ogni decade.

Art. 23.

Servizio postale.

La concessionaria è obbligata ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Quando l'Amministrazione postale, per esigenze di servizio, crederà, a suo esclusivo giudizio, di adibire agenti propri per accompagnare gli effetti postali, la concessionaria sarà obbligata ad assegnare in uno dei veicoli di ciascun treno viaggiatori un posto adatto separato dal pubblico e dal personale di scorta del treno, senza che ciò dia diritto a speciale compenso.

La concessionaria potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia, soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò e delle altre linee esercitate dalla concessionaria me-

desima, in servizio interno e cumulativo, impegnandosi di vigilare a che dal proprio personale non si trasportino corrispondenze private in frode alla franchigia postale.

Art. 24.

Telegrammi di servizio, di Stato e dei privati.

La concessionaria non potrà trasmettere altri telegrammi fuorchè quelli relativi al servizio della sua ferrovia e sarà perciò sottoposta alla vigilanza governativa.

A richiesta del Governo, la concessionaria dovrà anche assumere il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui le sarà possibile e compatibilmente coi mezzi dei quali dispone.

Questo servizio verrà fatto a norma dei regolamenti e delle istruzioni che saranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

In compenso di tale servizio, la concessionaria riterrà per sé il terzo delle tasse interne dei telegrammi di Stato a pagamento e dei telegrammi privati accettati dai suoi uffici.

Sarà tenuta a versare nelle casse dello Stato, oltre i due terzi delle tasse interne di cui nell'alinea precedente, anche l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati e di Stato a pagamento diretti all'estero, nonchè l'intero ammontare delle tasse di risposta pagata e di espresso anticipate dai mittenti per i telegrammi per l'estero.

Nulla spetterà alla concessionaria per i telegrammi privati di Stato e di servizio postale e telegrafico ricevuti nei suoi uffici, nè per la consegna ai destinatari nella zona di recapito.

In qualunque ufficio telegrafico della concessionaria ancorchè non sia autorizzata a fare ordinariamente il servizio del Governo e quello dei privati, dovranno essere accettati, trasmessi e recapitati i telegrammi di Stato in franchigia e i telegrammi privati presentati dai viaggiatori, riferibili alla ricerca di oggetti smarriti o dimenticati nei treni o nelle sale delle stazioni, ovvero ad avvisi relativi a ritardo nel proseguimento del viaggio in causa di accidenti ferroviari. Però i telegrammi per l'estero dovranno essere accettati solamente quando l'ufficio abbia modo di prendere istruzioni, riguardo alle tasse, da un altro ufficio prossimo ammesso al servizio per il pubblico.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili alle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardò Centrale, nelle quali la concessionaria non avrà ingerenza alcuna nel servizio telegrafico esclusivamente disimpegnato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

Linee telegrafiche.

Il Governo si riserva il diritto sia di stabilire lungo la ferrovia nuove linee telegrafiche, telefoniche e di qualunque altro sistema di corrispondenza di monopolio governativo, nonchè di appoggiare i fili di queste ai pali delle linee esistenti.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche dei fili per il servizio governativo saranno, ove altrimenti non venga stabilito da speciali accordi, curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, cui la Società esercente corrisponderà, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro per il primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della concessionaria. Si intende escluso dal suddetto prezzo il cambio dei cordoni lungo le gallerie. Il prezzo di questi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, sarà pagato dalla concessionaria a piè di lista.

Nel caso anzidetto, gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche dello Stato, compatibilmente col loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica ed all'autorità competente più vicina, i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la linea di cui si tratta.

Le linee telegrafiche che hanno soltanto fili destinati esclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno sorvegliate e mantenute dalla Società concessionaria.

Art. 26.

Personale.

La Società concessionaria eserciterà la linea con personale da essa assunto.

Il personale dovrà essere reclutato fra cittadini italiani, salve le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Il personale addetto al movimento e quello di macchina dovrà avere i requisiti prescritti dalle norme in vigore per le ferrovie dello Stato e dovrà essere a conoscenza dei regolamenti di esercizio vigenti sulla rete di Stato.

Per il personale non tecnico, assunto dalla concessionaria, dovranno impiegarsi nella misura di almeno un terzo militari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi ai quali potranno venire chiamati.

Anche per quanto riguarda il trattamento del personale, la Società dovrà uniformarsi alle disposizioni della legge 30 giugno 1906, n. 272 (articoli 21 e 22) e relativo regolamento.

La nomina del direttore dell'esercizio sarà sottoposta all'approvazione del Governo il quale potrà in ogni tempo chiederne la sostituzione.

Lo Stato si riserva ampia facoltà circa la conservazione in servizio ed il trattamento del personale che si troverà in funzione alla cessazione del presente contratto.

Art. 27.

Prodotti dell'esercizio

Compartecipazione ai prodotti.

È inteso che il traffico di transito (cioè il traffico da una stazione comune per oltre una stazione comune e viceversa, e da oltre una stazione comune per oltre un'altra stazione comune) rimane di pertinenza assoluta delle ferrovie dello Stato, le quali a sensi dell'art. 41 della legge 7 luglio 1907, n. 429, instraderanno le spedizioni sul loro percorso esclusivo mantenendo la tassazione in base al percorso più breve determinato dalla linea Lecce-Francavilla e diramazione con il cumulo delle distanze.

Fermo ciò, la Società concessionaria farà suoi tutti i prodotti diretti ed indiretti dell'esercizio, salvo quanto verrà stabilito circa i prodotti relativi alle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardò Centrale nella convenzione che la Ditta stessa dovrà concordare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma del precedente art. 16.

Sono considerati come prodotti diretti i proventi dei trasporti dei viaggiatori e bagagli, valori, merci e bestiame ed in genere tutti i prodotti che derivano dall'applicazione delle tariffe.

Per prodotti indiretti si intendono gli altri proventi accessori dell'esercizio e del possesso della strada e sue pertinenze, quali sarebbero: tasse percepite per trasmissione dei telegrammi privati, taglio delle siepi, falciatura delle erbe sulle scarpe della strada e zone di terreno attinenti, affitto di terreni e di locali, esercizio di caffè, di vendite, di banchi librari, pubblicità, canoni, pedaggio ed altro.

Non sono compresi fra di essi i corrispettivi assegnati alla concessionaria a titolo di rimborso di spese, nè le riscossioni per conto di terzi.

Non danno luogo a prodotti i trasporti in servizio di materiali, oggetti di consumo ed operai, che abbiano luogo esclusivamente per l'esercizio e per la manutenzione della linea Lecce-Francavilla e diramazione.

A corrispettivo della concessione dell'esercizio, lo Stato si riserva una compartecipazione ai prodotti lordi diretti ed indiretti dell'esercizio, non tenuto conto dei proventi erariali, nella misura del 30 per cento della parte di prodotto lordo complessivo eccedente le lire 3,000 a chilometro, fermo restando il diritto di partecipazione agli utili netti giusta il disposto dell'art. 285 della legge sui lavori pubblici. Agli effetti di questo diritto di partecipazione, a sensi del detto articolo 285, resta stabilito che fra le somme da dedursi dall'ammontare del prodotto lordo per ottenere il prodotto netto, non è compresa alcuna quota per estinzione del capitale di primo impianto della linea, e sarà compresa invece una quota annua del materiale rotabile e di esercizio nella misura del 2,50 per cento del costo del materiale stesso. Resta pure stabilito che l'interesse netto oltre il quale comincerà la partecipazione dello Stato, sarà limitato al 5 per cento del capitale impiegato per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio predetto.

La contabilità dell'esercizio della linea e diramazione di cui trattasi dovrà essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gerita dalla concessionaria o da chi

per essa, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie e tramvie.

D'accordo tra il Governo e la Società concessionaria verranno stabiliti i particolari per il controllo dei prodotti, ferme, in ogni caso, le facoltà spettanti allo Stato in base alle norme vigenti per il sindacato e la sorveglianza sulle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 28.

Tempo e modo del pagamento della compartecipazione dello Stato.

L'ammontare delle quote di prodotto spettanti allo Stato sarà versato alla tesoreria che sarà indicata dal Governo, alla scadenza di ogni bimestre, nella misura del prodotto ottenuto durante il bimestre corrispondente all'anno precedente.

Nel primo anno di esercizio privato i versamenti bimestrali saranno regolati in base al prodotto bimestrale medio verificatosi nell'ultimo anno solare di esercizio di Stato, salva liquidazione definitiva in base ai prodotti accertati.

Le somme dovute a saldo sui prodotti accertati al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno saranno versate rispettivamente, nei mesi di settembre e maggio successivi. Quando il saldo risultasse a credito della Società, la differenza verrà computata nei pagamenti dei bimestri successivi.

Sarà pure fatto bimestralmente l'accredito delle quote di prodotto lordo destinate ai fondi di riserva di cui all'articolo seguente.

Decorsi dieci giorni dalla data stabilita per il versamento, senza che ne sia effettuato l'intero pagamento, il Governo avrà facoltà di agire sui beni mobili ed immobili della Società e sequestrarne i prodotti con le forme ed i mezzi di procedura stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

La facoltà anzidetta si estende anche al caso, constatato da lodo arbitrale, od accertato da sentenza dell'autorità giudiziaria, di inadempimento di qualunque degli altri obblighi derivanti alla Società dal presente contratto.

Art. 29.

Fondi di riserva.

La Società concessionaria dovrà costituire i fondi di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento e per la rinnovazione del materiale rotabile. Pel materiale metallico d'armamento, il fondo verrà costituito mediante prelevamento annuo della quota di prodotto lordo dell'esercizio di spettanza sociale della somma di lire 120 (lire centoventi) per ogni chilometro di linea. Quando il prodotto lordo chilometrico ecceda le lire 6,000, la somma, da prelevarsi dalla quota di spettanza sociale per lo scopo anzidetto, sarà elevata a lire 150 (lire centocinquanta) per chilometro e quando il prodotto lordo ecceda le lire 9,000 a chilometro, il mezzo per cento dell'eccedenza sarà devoluto al fondo di riserva di cui trattasi; al quale sarà pure versato il ricavato dalla vendita del materiale di armamento usato, tolto d'opera e sostituito col nuovo.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua uguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

I fondi di riserva suddetti saranno amministrati dalla Società concessionaria che ne avrà la responsabilità.

Le somme di ragione di detti fondi per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti: e la concessionaria potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali i fondi stessi sono stati costituiti.

Al fondo per il rinnovamento del materiale metallico di armamento verranno addebitate le spese per la rinnovazione della sola parte metallica dell'armamento di mano in mano che avranno luogo; il residuo attivo sarà tenuto in riserva.

Indipendentemente dalla costituzione di detto fondo, resta fermo anche per l'armamento, come per tutto quanto concerne la linea e sua diramazione, l'obbligo per la Società concessionaria di eseguirne la manutenzione col criterio di cui all'art. 7, di conservare cioè nel modo migliore e più completo possibile la consistenza patrimoniale.

In caso di insufficienza dei fondi suddetti, la concessionaria resta ugualmente obbligata al-

l'esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico dei fondi medesimi.

In caso di decadenza della concessione i fondi speciali passeranno per intero in proprietà dello Stato.

In caso di scadenza della concessione, passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato, soltanto il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento, nonché le scorte di materiali fuori d'opera, acquistati col fondo stesso.

Art. 30.

Spese in conto capitale.

Le spese per l'esecuzione di nuovi impianti o di aumenti o di miglioramenti agli impianti esistenti che la Società concessionaria ritenesse necessari per aumenti del traffico o il Governo credesse, per provate esigenze di servizio, di ordinare a sensi dell'ultimo comma dell'art. 266 della legge-20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, saranno a carico della concessionaria. Saranno pure a suo carico le spese per aumento di materiale rotabile e di esercizio.

Le nuove opere stabili e le modificazioni alle opere esistenti dovranno sempre riportare la preventiva approvazione del Governo.

Verificandosi la necessità di eseguire nelle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardò Centrale nuovi impianti e modificazioni agli esistenti, nell'interesse esclusivo del servizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorderà i progetti relativi con la concessionaria e, dopo l'approvazione, vi darà esecuzione, salvo rimborso di ogni spesa da parte della concessionaria, compresa una quota del 10 per cento per spese generali. Alla manutenzione dei detti impianti di uso esclusivo provvederà pure l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la concessionaria rimborserà le spese con l'aggiunta della quota del 10 per cento di cui sopra.

Nel caso poi di ampliamenti o modificazioni agli impianti delle tre stazioni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardò Centrale, resi necessari nell'interesse comune dall'aumento del traffico sulle linee esercitate da entrambe le Amministrazioni, dopo il primo quinquennio

dall'entrata in vigore del presente contratto, verranno concordati i progetti e ripartita la spesa in ragione dei vantaggi per il servizio e degli aumenti di traffico rispettivi, e la concessionaria rimborserà, come sopra, l'ammontare della sua quota. In caso di disaccordo sulla necessità dei lavori di interesse comune, o sul riparto delle relative spese, decideranno inappellabilmente tre arbitri da nominarsi nel modo indicato dall'art. 36.

Le nuove opere al termine del presente contratto rimarranno proprietà dello Stato, senza corresponsione di compenso alcuno, salvo quanto è stabilito all'art. 34 per il materiale rotabile e di esercizio.

In caso di cessazione anticipata del contratto, le opere stabili costruite, con l'approvazione o per ordine del Governo, a spese della Società concessionaria, le quali, a giudizio di tre arbitri da nominarsi come sopra, risultassero tuttora utili all'esercizio, saranno accettate dal Governo.

In pagamento lo Stato corrisponderà alla Società una somma uguale al costo effettivo dell'opera (c), diminuito di una frazione di esso avente per numeratore il numero (m) degli anni decorsi dall'ultimazione dell'opera stessa alla data della cessazione anticipata; e per denominatore il numero (n) di anni che decorrono tra la data dell'ultimazione predetta e la scadenza naturale del contratto, se esso numero è minore di 50, ed il numero 50 in caso contrario

$$(c [1 - \frac{m}{n}])$$

ove n è minore od uguale a 50.

A tale uopo la concessionaria presenterà al visto dell'Ufficio speciale delle ferrovie le liquidazioni delle opere eseguite.

Le opere stabili costruite coll'approvazione o per ordine del Governo, che alla cessazione anticipata del contratto fossero dagli arbitri dichiarate non più utili all'esercizio, potranno, col consenso di entrambe le parti, essere conservate, rimanendo così proprietà del Governo senza alcun corrispettivo.

In caso contrario, la Società concessionaria curerà a proprie spese la loro demolizione ed asportazione, con la riduzione in pristino.

Art. 31.

Imposte e spese di sorveglianza.

L'imposta fondiaria resta a carico del Governo. La concessionaria pagherà annualmente al pubblico Tesoro dalla data della legge che approva la presente convenzione, la somma di lire 50 per chilometro di linea della Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò, in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza dell'esercizio della linea stessa.

Art. 32.

Riscossione di tasse per conto dello Stato.

La Società concessionaria dovrà, a norma di legge, riscuotere per conto dello Stato le tasse erariali sui trasporti a grande e piccola velocità e quelle di bollo stabilite dalle leggi dello Stato, ed effettuare il pagamento a termini delle leggi stesse. Gli introiti per gli aumenti di tasse previsti dagli articoli 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e 4 della legge 9 giugno 1901, n. 220, saranno versati direttamente ogni trimestre all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio servizio delle pensioni e dei sussidi. Parimenti saranno da versarsi alla detta Amministrazione gli introiti per gli aumenti dei diritti fissi sui trasporti a piccola velocità ordinaria di cui all'articolo 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e gli introiti per gli aumenti di prezzo dei biglietti viaggiatori previsti dall'art. 14 della legge medesima.

La concessionaria pagherà inoltre direttamente all'erario la tassa di ricchezza mobile dovuta dai propri impiegati, salvo la rivalsa verso i medesimi.

Le somme, ritenute dalla concessionaria per tale titolo, saranno versate entro 15 giorni alla scadenza di ogni mese nella tesoreria che verrà indicata secondo l'art. 28.

Art. 33.

Riconsegna della linea e sua diramazione.

Alla cessazione del contratto, per qualunque causa, la Società concessionaria consegnerà al Governo la linea e la sua diramazione con le rispettive dipendenze in istato di regolare manutenzione, tenuto conto del criteri di mas-

sima stabilito dall'art. 7 (alinea 4°) del presente contratto.

Le ricognizioni saranno fatte dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio con quelli della concessionaria, in base ad esse si indicheranno i lavori occorrenti per mettere il tutto in istato di regolare manutenzione determinandone le relative spese le quali saranno addebitate alla concessionaria con facoltà al Governo di rivalersene, sia sulle somme di cui fosse in debito verso la Società, sia sui beni della medesima.

In caso di disaccordo la definizione delle vertenze sarà deferita a tre arbitri da nominarsi come all'art. 36.

Art. 34.

Acquisto del materiale rotabile e di esercizio e delle provviste alla cessazione del contratto.

Alla cessazione del contratto in ciascuno dei casi previsti all'art. 5 e nei primi due contemplati dall'art. 8, lo Stato acquisterà dalla Società concessionaria, a giusto prezzo di stima, il materiale rotabile e quello di esercizio, nonché le provviste di sua proprietà nei limiti richiesti per un regolare esercizio e purchè il detto materiale sia in istato di regolare manutenzione e le provviste servibili alla loro destinazione.

Nel terzo dei casi di cui al succitato art. 8, cioè quando la rescissione del contratto avvenga per cattiva manutenzione del materiale rotabile, sarà in facoltà del Governo di non acquistare il materiale rotabile stesso.

In contraddittorio fra i funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie e della concessionaria si procederà (fermo il disposto del precedente alinea) alle ricognizioni e constatazioni della consistenza e delle condizioni del materiale rotabile, di quello di esercizio e delle provviste, nonché alla determinazione del relativo prezzo di stima, salvo, in caso di disaccordo, rimettere la decisione dei punti controversi a tre arbitri da nominarsi come è detto all'art. 36.

Art. 35.

Divieto di cessione.

La Società concessionaria non potrà cedere l'esercizio da essa assunto senza autorizzazione del Governo.

Qualora, per qualsiasi causa di indole sostanziale, formale o legale, la concessionaria non potesse direttamente continuare l'esercizio della linea e diramazione relativa, l'esercizio stesso ritornerà senz'altro allo Stato.

Art. 36.

Risoluzione delle controversie.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al Ministero dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che la concessionaria non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna delle due parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio medesimo.

La presidenza del Collegio spetterà a quest'ultimo membro.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La loro sentenza non sarà suscettibile nè di appello nè di ricorso per Cassazione.

Art. 37.

Spese e tasse di contratto.

Sono a carico della Società concessionaria tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, il quale sarà registrato col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per le opere in conto aumento patrimoniale, di cui al precedente articolo 30, saranno pure soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietario.

Art. 38.

Disposizioni transitorie.

Sarà in facoltà della Società concessionaria il noleggiare dalle ferrovie dello Stato per un

periodo di tempo non eccedente sei mesi il materiale rotabile necessario per l'esercizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione non eccedendo il numero di sette locomotive, di venti carrozze e di cinque bagagliai.

Le locomotive saranno del gruppo 183 F. S.; la ditta concessionaria ne curerà a sue spese la manutenzione corrente a condizione che non apportò alle medesime alcuna modificazione; le riparazioni importanti saranno invece fatte a cura ed a spese delle ferrovie dello Stato, che sostituirà senza maggior compenso il materiale riparando con altro adatto allo stesso servizio e possibilmente del gruppo indicato; il compenso pel noleggio è stabilito in lire 37 (trentasette) per giornata indivisibile.

Le carrozze ed i bagagli saranno scelti fra i tipi attualmente in servizio sulle dette linee e saranno consegnati alla concessionaria in condizioni di soddisfacente manutenzione da accertarsi in contraddittorio fra le due Amministrazioni mediante regolare verbale di consegna e verranno a spese della concessionaria contrassegnati colla propria sigla da aggiungersi all'altra F. S. la quale sarà provvisoriamente barrata con una linea.

A noleggio ultimato la concessionaria dovrà restituire i veicoli noleggiati in istato analogo di manutenzione e colle stesse formalità.

Dovrà inoltre rispondere delle avarie ed ammanchi riscontrati all'atto della riconsegna.

Se qualcuno dei veicoli noleggiati andasse distrutto accidentalmente la concessionaria dovrà tosto informarne le F. S. per ottenere la cessazione del nolo. Il nolo del veicolo distrutto ad ogni modo cesserà dal momento in cui le F. S. riceveranno la comunicazione suddetta.

La concessionaria sarà tenuta inoltre ad indennizzare le F. S. secondo le norme stabilite dal paragrafo 28 del regolamento per l'uso reciproco del materiale rotabile in servizio tra le ferrovie italiane, germaniche, austriache, svizzere ecc.

Pel noleggio dei suddetti veicoli la concessionaria corrisponderà alle F. S. il nolo di:

lire 4.80 per carrozza a 2 o 3 assi;

lire 7.20 per carrozza a 4 assi;

lire 2.40 per bagagliaio a 2 o 3 assi;

e per giornata indivisibile.

Il nolo decorrerà ininterrottamente dalla consegna alla riconsegna, e sarà applicato anche

ai periodi di giacenza per riparazione nelle officine o squadre di rialzo.

La concessionaria provvederà inoltre a proprie spese a tutte le riparazioni occorrenti ai veicoli noleggiati, impegnandosi a non apportare agli stessi alcuna modificazione nel tipo.

In caso diverso prima della riconsegna del materiale stesso dovrà provvedere in proprio alla riduzione in pristino dei veicoli riparati.

Pei carri da merce la concessionaria dovrà corrispondere alle F. S. il nolo stabilito dalla convenzione di servizio cumulativo modificato al riguardo del computo del nolo come segue:

I carri delle F. S. caricati nelle stazioni comuni in destinazione delle linee della concessionaria saranno considerati come consegnati alla stessa 18 ore prima della loro partenza, e quelli in arrivo dalle linee predette e destinati allo scarico nelle dette stazioni comuni saranno considerati restituiti alle F. S. 18 ore dopo il loro arrivo.

I carri vuotati che le F. S. consegneranno nelle stazioni comuni dietro richiesta della concessionaria dovranno considerarsi agli effetti del nolo consegnati alla stessa 8 ore prima della loro consegna.

I conti di nolo pei carri dovranno essere compilati mensilmente a cura della concessionaria, e trasmessi all'Ufficio circolazione veicoli delle F. S. (Sezione noli) entro i primi dieci giorni del secondo mese da quello cui si riferiscono, e verranno liquidati a norma del disposto della convenzione di servizio cumulativo.

Sarà inoltre in facoltà della concessionaria di richiedere il noleggio pure per il periodo massimo di sei mesi di copertoni, stanti, catene e scaldapiedi alle seguenti condizioni:

lire 0.50 per giornata indivisibile e per ogni copertone;

lire 0.25 per giornata indivisibile e per ogni coppia di stanti o di catene;

lire 0.10 per giornata indivisibile per ogni scaldapiede.

Pei copertoni ed attrezzi F. S. che passassero sulle linee della concessionaria in servizio cumulativo varranno le norme stabilite dalla relativa Convenzione.

Art. 39.

Elezione di domicilio.

Agli effetti del presente contratto la Società concessionaria elegge il suo domicilio in Roma presso la sua rappresentanza sociale in via Fontanella di Borghese n. 60.

Art. 40.

Condizioni per la perfezione del contratto.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata con decreto Reale registrato alla Corte dei conti.

Fatto in Roma, addì

Il ministro dei lavori pubblici

Il ministro del tesoro

Il rappresentante della Società concessionaria.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1912

SUB-ALLEGATO ALL'ALLEGATO N. 8.

**Tariffa per viaggi di corsa semplice con treni accelerati, omnibus o misti
sulla linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò.**

Km.	Prezzo del biglietto		Km.	Prezzo del biglietto		Km.	Prezzo del biglietto	
	1 ^a classe	3 ^a classe		1 ^a classe	3 ^a classe		1 ^a classe	3 ^a classe
fino			fino			fino		
4	0.20	0.10	31	1.70	0.90	58	3.35	1.85
5	0.25	0.10	32	1.75	0.90	59	3.40	1.85
6	0.30	0.15	33	1.85	0.95	60	3.45	1.90
7	0.35	0.15	34	1.90	1 »			
8	0.40	0.20	35	1.95	1 »	61	3.50	1.95
9	0.45	0.20	36	2 »	1.05	62	3.55	1.95
10	0.50	0.25	37	2.05	1.10	63	3.65	2 »
			38	2.15	1.15	64	3.70	2.05
11	0.55	0.30	39	2.20	1.15	65	3.75	2.05
12	0.60	0.30	40	2.25	1.20	66	3.80	2.10
13	0.65	0.35				67	3.85	2.15
14	0.70	0.35	41	2.30	1.25	68	3.95	2.20
15	0.75	0.40	42	2.35	1.25	69	4 »	2.20
16	0.85	0.45	43	2.45	1.30	70	4.05	2.25
17	0.90	0.45	44	2.50	1.35			
18	0.95	0.50	45	2.55	1.35	71	4.10	2.30
19	1 »	0.50	46	2.60	1.40	72	4.15	2.30
20	1.05	0.55	47	2.65	1.45	73	4.25	2.35
			48	2.75	1.50	74	4.30	2.40
21	1.10	0.60	49	2.80	1.50	75	4.35	2.40
22	1.15	0.60	50	2.85	1.55	76	4.40	2.45
23	1.25	0.65				77	4.45	2.50
24	1.30	0.65	51	2.90	1.60	78	4.55	2.55
25	1.35	0.70	52	2.95	1.60	79	4.60	2.55
26	1.40	0.75	53	3.05	1.65	80	4.65	2.60
27	1.45	0.75	54	3.10	1.70			
28	1.55	0.80	55	3.15	1.70			
29	1.60	0.80	56	3.20	1.75			
30	1.65	0.85	57	3.25	1.80			

Avvertenza. — I prezzi della presente tariffa comprendono: l'imposta del 2.50 % e la tassa di bollo dell'uno e mezzo per cento prevista dalla legge n. 220 del 9 giugno 1901.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Circolazione degli automobili » (N. 739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Circolazione degli automobili ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 739).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non prendo la parola per trattare a lungo questo argomento; chiamerò soprattutto l'attenzione dell'Ufficio centrale, del ministro e del Senato su alcune mie osservazioni, le quali, in verità, avrebbero potuto trovare forse più opportunamente luogo negli articoli. Senonchè, siccome dalla relazione stessa dell'Ufficio centrale, si posano dei quesiti, ai quali l'on. ministro dovrà rispondere, sembra a me più conveniente che l'on. ministro possa in pari tempo rispondere anche riguardo a quelle osservazioni, quantunque fino a un certo punto di dettaglio.

L'osservazione più importante, a mio avviso, concerne l'art. 4. Attualmente la circolazione stradale è regolata dal regolamento stradale approvato con Regio decreto 8 gennaio 1905. Esso nell'art. 38 contiene già, in termini poco diversi, le disposizioni dell'art. 4 di questo disegno di legge. Ora, sembra a me che il cristallizzare in una legge questa disposizione, che d'altra parte già vige per virtù di regolamento, abbia un inconveniente grave.

La relazione mette molto chiaramente in evidenza i pericoli, che possono sorgere dai mezzi rapidi di comunicazione, quali le motociclette e le automobili, pel fatto di una diversità di norma nel tenere la destra o la sinistra tra paese e paese, tra luogo e luogo.

La relazione dell'Ufficio centrale ricorda bensì che - in conferenze internazionali, in cui si sarebbe voluto ottenere per tutto il mondo civile la norma uniforme di tenere la sinistra - vi furono delle nazionalità le quali, per con-

siderazioni di uso locale, e forse anche per eccessivo amor proprio nazionale, non vollero arrendersi a quel concetto teoricamente molto buono.

Ora, pur deplorando che non sia possibile avere per tutto il mondo civile la stessa norma, viene spontaneo il domandarsi: perchè in Italia almeno non potremmo adottare un'unica maniera?

Attualmente ci troviamo in questa condizione di cose: l'uso più generale è che i veicoli tengano la destra, ed il regolamento stradale lo stabilisce come condizione normale. Per contro in molte città, per consuetudine antica, come a Firenze e a Roma, ed in altre, per innovazione recente, come a Torino ed a Milano, prevale nell'interno dell'abitato, e talora anche parecchio fuori dell'abitato, l'uso di tenere la sinistra.

Il regolamento stradale credette di riparare al grave inconveniente di questa disparità collobbligare quei comuni ad indicare chiaramente, nella entrata del comune, quella speciale disposizione.

L'Ufficio centrale, rassegnandosi allo stato di cose attuale, cerca un conforto a quella varietà di disposizioni col dire che, alla fine dei conti, la velocità degli automobili, che formano il maggior pericolo per i pedoni e per gli altri veicoli, è nell'abitato molto minore.

Ma a questo riguardo mi permetto di osservare che in questi comuni, in cui fu adottato il sistema della sinistra, l'uso se ne estende oltre l'abitato, e spesso per tutto il territorio del comune; talchè quanti hanno avuto occasione di circolare fuori di questi comuni hanno potuto constatare che i carrettieri e i vetturini per tre, quattro o cinque chilometri continuano a trovarsi in una condizione anormale; avendo essi preso l'avviamento a tenere la sinistra entro l'abitato, prima che l'abbandonino, continuano per un pezzo di strada a non tenere più nè destra nè sinistra.

D'altra parte io ho l'abitudine di osservare; e, per quanto non carrettiere, non ho potuto fare a meno di considerare la condizione dolorosa e poco riguardosa che il regolamento fa ai carrettieri.

Da essi si vorrebbe che tengano il cavallo a mano; io non dico che i carrettieri corrispondano sempre a questa norma; purtroppo spesso

se ne stanno invece distesi sopra il carretto, ma la prescrizione è che tengano il cavallo a mano. Ora, dovendo tenere il cavallo a mano, come d'uso, con la destra e ad un tempo tenersi alla destra della strada, sono condannati a camminare nel mezzo della massicciata; cioè dove è maggiore il fango, la polvere, il pietrisco recentemente sparso; per di più vi si trovano maggiormente esposti all'urto degli automobili, delle motociclette e biciclette. In nome quindi dell'umanità, prima di passare ad altre considerazioni, io credo che bisognerebbe arrivare a stabilire la norma generale che si debba tenere la sinistra e non la destra.

E questo sentimento di umanità verso quelle persone, che quanto più sono umili tanto più hanno diritto al nostro riguardo, viene a coincidere col fatto, giustamente messo in evidenza dall'Ufficio centrale, che per l'automobile è molto più opportuno tenere sempre la sinistra, poichè il conduttore sta sulla destra della vettura, e quando due automobili si incontrano in senso inverso i due conduttori potrebbero meglio giudicare della distanza maggiore o minore tra i due veicoli, e più facilmente evitare scontri fra loro.

Quindi a me è sembrato che molto opportunamente il ministro, nel presentare il disegno di legge innanzi all'altro ramo del Parlamento, non avesse incluso la disposizione dell'attuale art. 4: deploro che si sia voluta introdurre nella legge la disposizione, che è bensì attualmente in vigore, e che possiamo perciò per ora tollerare, ma che dobbiamo in pari tempo desiderare che abbia ad essere presto modificata.

Riguardo alla preoccupazione che può sorgere contro ogni proposta, la quale abbia a modificare un lungo uso, osservo che, nel caso presente, non certamente gli automobilisti opporrebbero resistenza alla innovazione e nemmeno i carrettieri, perchè io metto pegno che il giorno in cui essi dovranno tenere la sinistra (essi che ora per non camminare nel fango o sul pietrisco o in mezzo alla polvere abbandonano il cavallo, se non dormono sul carro, e vanno sulla banchina) saranno felicissimi di potere stare sulla banchina, pur tenendo il cavallo con la mano destra, ed obbedendo così alle nuove disposizioni.

Quindi, a mio avviso, non può nascere ostacolo al cambiamento, che sarà anzi accolto

con favore da coloro appunto che ora si teme possano fare resistenza.

Concludendo, io avrei desiderato che senz'altro si sopprimesse l'art. 4, ma l'abitudine parlamentare mi fa comprendere che in questo momento non sarebbe opportuno, solo per questa ragione, far tornare il disegno di legge alla Camera dei deputati, che sta per prendere le sue vacanze. Prego, pertanto, l'onorevole ministro di prendere in seria considerazione le osservazioni che io ho fatto, e lasciarmi la speranza che il Governo del Re voglia rendersi ragione che in questo caso concorrono e un sentimento umano verso una modesta classe di persone, e una considerazione importantissima per la salute di tutti coloro che percorrono le strade; e che in conseguenza, nonostante che oggi si cristallizzi in una legge la disposizione che avrebbe dovuto stare nel regolamento, egli non esiterà a studiare, e presto proporre nuove modificazioni legislative, le quali ci conducano ad avere in tutta Italia la circolazione di ogni sorta di veicoli esclusivamente sulla sinistra. Vi sarà ancora un distacco con ciò che si fa presso talune altre nazioni, ma anche da parte degli automobilisti forestieri che verrebbero in Italia, si avrebbe una sicurezza maggiore, perchè entrando in Italia essi saprebbero che da quel momento sempre, e per tutto il nostro paese, dovrebbero tenere la sinistra.

Giacchè ho la facoltà di parlare, mi permetto di rivolgere ancora due preghiere all'on. ministro.

L'art. 5 dice: « il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidariamente a risarcire i danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse ».

Già il relatore nella sua relazione ha messo in evidenza che qui nasce il dubbio se la prova di avere da parte loro cercato di evitare il danno abbia da essere contemporanea per il proprietario e per il conducente. Può parere che non si debba esigere tale contemporaneità e sia forse più logico, nel caso speciale dell'automobilismo, che se uno dei due provasse che per parte sua ha posto ogni cura nell'evitare che danno si verificasse, questa solidarietà abbia a cessare, restando responsabile solo l'altro.

Ad ogni modo, una dichiarazione del ministro al riguardo sarà molto utile per chiarire se sussista l'interpretazione del relatore.

E vengo infine alla terza osservazione. Molto opportunamente l'art. 7 stabilisce una serie di ammende; ma fra altro in quell'articolo il paragrafo ottavo dopo le parole: « con ammenda fino a lire 30 chi fa uso di sirena o dello scappamento libero nell'interno degli abitati », soggiunge: « o tiene spento il fanale posteriore ».

A questo riguardo è il caso di distinguere. Senza dubbio è giusto che colui il quale trascura di accendere il fanale posteriore, che non mette cura per assicurarsi, per quanto sta in lui, che il fanale posteriore resti acceso, abbia a pagare l'ammenda; ma una circostanza può verificarsi ad onta della sua buona volontà: può avvenire infatti che durante la corsa il fanale si spenga. Come può egli accorgersi che si è spento? Quindi la mia preghiera è, che nel regolamento si specifichi che « tenere spento il fanale posteriore » deve intendersi nel senso di non aver provveduto perchè esso rimanga sempre acceso. A me basta che si tenga conto di questa interpretazione, perchè questo inciso non possa obbligare il conduttore, dopo aver provveduto perchè il fanale resti acceso, a dovere poi quasi ad ogni metro di percorso scendere per verificare se il fanale sia rimasto acceso, ovvero per sua mala ventura si sia spento.

A queste tre osservazioni io confido che l'onorevole ministro potrà darmi esaurienti e favorevoli risposte. (*Approvazioni*).

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Prima che l'onor. ministro dia risposta alle osservazioni or fatte dal collega Casana, in rispetto all'articolo 5 del disegno di legge e in riguardo alla relazione che a noi lo presentò, corre a me l'obbligo di domandare alcuni chiarimenti all'onor. relatore su alcune parti della relazione sua, e specialmente su quello che ha detto intorno all'art. 5; e su questo argomento ch'è delicatissimo, attendo pure le dichiarazioni che farà il ministro, sia rispondendo alle osservazioni dell'onor. Casana, sia intorno a ciò che a me par giusto dire in contrasto non al disegno di legge (perchè approvo l'art. 5 com'è) ma in riguardo al modo col quale il provvedimento di cui parlo viene spiegato nella relazione.

Si tratta di responsabilità, di colpa, e l'articolo 5 del disegno di legge ha una provvisione netta, che applicando senz'altro le disposizioni del diritto comune pei delitti e quasi delitti, statuisce la responsabilità solidale in rispetto a più persone tenute a riparare il fatto illecito commesso. L'articolo del disegno di legge è chiaro, ed in esatta rispondenza all'art. 1156 del codice civile, e, pel contenuto suo, all'articolo 1153 sulla responsabilità per l'ingiuria data dal commesso; ma l'onor. relatore interpreta, foggia la legge un po' a suo modo. Asserisce anzitutto - e non mi fermo che incidentalmente su questo punto, perchè ebbi la relazione tardi, nè posso ora assoggettare ad analisi minuta il concetto che vi ha esposto l'onor. relatore, di cui sentirò volentieri le dichiarazioni che spero esaurienti - asserisce che un'inversione di prova è contenuta nell'art. 5, e che è giustissimo provvedimento.

Ora, che in certi casi di fatti illeciti, come questo è, non occorra all'ingiuriato dar la prova della colpa dell'ingiuriante, salvo a questi di liberarsi provando di non aver punto commesso colpa a lui imputabile, è concetto di grande equità, e che nella legge comune non è nuovo: ma non è necessario di ricorrere a ben dimostrare la giustizia della norma alla teoria già particolarmente cara ai giuristi belgi e francesi dell'*inversione di prova*: la responsabilità posta nel disegno di legge, e la facoltà di provare in contrario lasciata alle persone presunte responsabili, viene agevolmente chiarita non col concetto che i giuristi tedeschi dissero di responsabilità oggettiva, ma con quello che i nostri antichi con grande precisione dicevano *culpa in re ipsa*. E noi potremmo ancor dire che qualunque persona si serva di un oggetto, oppur del fatto di altra persona per utilità propria (già dicevano i vecchi giuristi *ubi comoda, ibi incomoda*), del danno che da tal cosa o persona derivi debba rispondere pel rischio che deve correre: ciò ch'è più che altro garanzia, perchè il servirsi di una cosa o dell'opera altrui, contiene in sé l'obbligazione che delle male fatte della persona o del danno derivato dalla cosa adoperata si debba dare indennità; il danno è quasi nel fatto proprio. Ma con questo concetto si avrebbe la garanzia per il *rischio* che necessariamente starebbe a carico di chi della cosa o del fatto altrui ha utile: mentre invece

qui s'è solo in tema di colpa presunta, perchè *in re ipsa*, e allora la prova contraria non dipende da sistema veruno d'inversione di prova che sia accolta, ma dal diritto di provare contro la presunzione di colpa posta nella legge. L'onor. relatore chiarirà i miei dubbi; e se egli mi persuaderà di ragionamento inesatto, ritirerò le osservazioni mie.

Lascierei dunque da parte questo concetto dell'inversione di prova; e ne ho parlato, sia pure per incidente, perchè desidero che nei lavori del Senato sia traccia di qualche osservazione al riguardo: si sa che le discussioni nostre hanno valore in rispetto alla interpretazione delle leggi, e debbono averlo, per quanto una giurisprudenza recente lo contrasti, e non vorrei che da una relazione fatta su di uno special caso di responsabilità come questo, si avesse modo di risalire a concezioni generali in materia d'inversione di prova.

E ritorno a quello che è il contenuto fondamentale dell'art. 5. La responsabilità ordinata in questa parte del disegno di legge è solidale: e ciò in corrispondenza alla legge comune. Ma leggo ciò che l'onor. relatore scrive, e sento ciò che il senatore Casana dice in conferma, che s'è pur vero che la responsabilità è imposta solidariamente a carico del proprietario e del conducente dell'automobile, rimane inteso che se uno di loro dimostra che nel fatto dannoso non abbia avuto nessuna parte di colpa, non avrà responsabilità, e quindi la solidarietà debba cessare.

Sentirò quanto sul proposito vorrà dire l'onorevole ministro, il quale oltre che ad essere ottimo reggitore dell'amministrazione cui presiede, è pur avvocato insigne; ma a me par chiaro, che se il concetto sostenuto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, e che l'onorevole Casana conforta dell'avviso suo, fosse esatto, si direbbe cosa che è in assoluto contrasto con lo spirito della disposizione proposta, e che sfornerebbe addirittura la norma fondamentale della legge civile in materia di responsabilità per colpa non contrattuale.

Onor. Casana ed onor. relatore! Badino che s'è in tema di responsabilità derivante dall'obbligo che la legge civile impone al committente di rispondere pel fatto illecito del commesso: che la responsabilità del committente esiste in conseguenza del rapporto che è fra la persona

che abbia direttamente dato causa al fatto ingiurioso, e la persona che avendo qualità di committente è quasi rappresentata da essa.

Potrei anche dire, applicando un concetto che ebbi occasione di esporre sul principiar le mie osservazioni, che qui il committente *garantisce* i terzi affermando in sé i rischi che possano derivargli pei fatti illeciti del commesso, operante per lui e in utile suo: dirò più nettamente, che la responsabilità del committente inerisce al fatto stesso della commissione, determinante un rapporto di rappresentanza: cosicchè egli in sostanza risponde del fatto proprio, ritenendosi che fa, opera per sé, chi fa, opera per mezzo di altri. Qui dunque la responsabilità esiste indipendentemente da ogni partecipazione diretta nel fatto dannoso, deriva, ripeto, dai rapporti esistenti fra il committente ed il commesso, autore diretto del fatto illecito; nel disegno di legge si tratta dunque della responsabilità del committente pel fatto illecito del suo commesso, della responsabilità che ogni padrone ha per effetto dei fatti illeciti commessi dalla persona ch'egli ha ai suoi servigi. Non è perciò nel disegno di legge una figura nuova di fatto, un concetto giuridico nuovo: vi è applicato il concetto generale che la legge civile pone, considerando il rapporto di commissione preesistente fra la persona che abbia direttamente commesso l'ingiuria, e la persona che è chiamata civilmente a risponderne; purchè, s'intende, il fatto illecito sia stato commesso nell'esercizio della rappresentanza consentita.

Ma, se la disposizione del disegno di legge ora in esame nulla contiene di nuovo, nulla muta alle disposizioni generali del Codice civile in argomento di delitti e quasi delitti, com'è possibile consentir qui al proprietario una prova liberatoria che la legge comune non consente, perchè in contrasto al fondamento stesso della responsabilità ordinata, e ch'è la commissione, la rappresentanza?

Io prego vivamente l'on. relatore, l'on. ministro a tranquillizzarmi su questo punto delicatissimo: e dirmi come mai è possibile che nell'esplicazione del disegno di legge si trovi questa risoluzione, assolutamente non giustificabile se non si mette la disposizione proposta in contrasto pieno al Codice civile. Il quale dalla dichiarazione cui accenno è ferito: il

principio che in esso è ricevuto sulla responsabilità del committente pei fatti illeciti del suo commesso, ne riman mutato profondamente.

E, se questa spiegazione, com'è data dall'onorevole relatore e dall'onor. Casana, fosse tenuta per buona dall'onor. ministro, io non so più come noi potremmo spiegare le disposizioni del Codice civile in questa parte del suo ordinamento sulla responsabilità per colpa non contrattuale od aquiliana; qui il committente si salverebbe dalla responsabilità che gli è attribuita, dimostrando che ha fatto ciò ch'era in lui per evitare il fatto illecito, e ciò in contrasto pieno con la legge comune che tal prova non consente. Si vuol mutarla questa legge? Lo si dica con termini adatti; e non esprimendo risoluzioni mal conformi alla stessa redazione proposta.

Voi, onor. relatore dell'Ufficio centrale, voi, onor. Casana, avete inteso a chiarire una disposizione del disegno di legge, che non è altro e non altro vuol essere se non il semplice riflesso dell'ordinamento generale che il Codice civile statuisce: ebbene, l'interpretazione, se la parola m'è consentita, è falsa, e mentre dà la via ad un equivoco grande in rispetto al caso speciale di cui or si fa esame, darà poi modo di dubitare fortemente della dottrina che la legge civile accoglie in modo generale, e così assoluto, da non potersi aver dubbio alcuno in rispetto al contenuto ed alla virtù sua.

Vorrei che l'onor. relatore mi dicesse qualcosa su questo giudizio suo in contrasto col testo del disegno di legge e col Codice civile: e più desidero che l'onor. ministro spieghi nettamente l'animo suo, e dica se vuol mutare o no la legge comune; e se voglia mutarla, non lo faccia assentendo a risoluzioni introdotte nella relazione, che poi riferendosi all'art. 10 male argomenta dalla colpa penale alla civile, ma della mutazione veramente voluta faccia constare con una redazione chiara, precisa, dopo averne, s'intende, dimostrato la speciale giustizia. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. La divergenza che insorge fra l'on. senatore Chironi e l'on. Casana è una divergenza di sostanza, non di forma. Si tratta, in buona sostanza, di vedere se si vuole applicare al proprietario dell'automobile la respon-

sabilità solidale per le colpe del suo commesso, che è il meccanico oppur no. Quindi bisogna sapere se l'intenzione del legislatore, (perchè non avvengano poi contestazioni infinite sopra la interpretazione della portata di questa disposizione di legge), è di decampare per questi casi speciali alle regole generali sancite nel Codice civile, oppur no.

Vi possono essere considerazioni di opportunità che determinano un'eccezione a favore del proprietario dell'automobile, derogando così, alle disposizioni altrimenti inflessibili del Codice civile, per cui il proprietario anche se è assolutamente incolpevole risponde illimitatamente e solidalmente delle colpe che abbia commesso il suo preposto, nella specie il suo meccanico. Ma è necessario assolutamente determinarla. Si vuole mantenere il diritto comune ed allora il testo dell'art. 5 va inteso come è scritto; si vuole derogare al diritto comune *propter utilitatem speciei*, e allora si può derogare dal diritto comune, ma quello che è necessario è che facciamo una legge chiara, altrimenti ci troveremo nella pratica di tutti i giorni a non sapere come questa legge vada intesa ed applicata.

Vi è un sistema intermedio: io non so se quella pratica parlamentare, a cui con tanta autorevolezza ha fatto invocazione l'on. Casana, permetta in questo momento di richiamare utilmente questo temperamento, questa formula intermedia, che sarebbe di applicare agli automobili e alla responsabilità dei proprietari l'istituto limitativo di responsabilità del preponente che vige in diritto marittimo, l'istituto cioè dell'abbandono, il che porterebbe in pratica a limitare la responsabilità civile del proprietario dell'automobile, che, nel peggiore dei casi, perderebbe il valore dell'automobile. Se questo istituto potesse utilmente essere accolto forse risponderebbe anche alla teorica, così dottamente sostenuta dal mio amico senatore Chironi, perchè, anche quando nel nostro diritto storico abbiamo avuto la forma di responsabilità obbiettiva, cioè quella della corrispondenza tra il comodo goduto e l'incomodo sopportato, avevasi la concessione di liberarsi mediante l'abbandono della cosa da cui prima si trasse l'utile e poi si sarebbe derivata la fonte della responsabilità passiva. Non so se si possa oggi invocare una modificazione di questo articolo 5

in questo senso, ma se non lo si modifica in questo senso bisogna scegliere una delle due vie: o vuolsi la responsabilità illimitata, indeclinabile, assolutamente solidale del proprietario allorchè vi sia colpa nel suo preposto ed allora leggete l'articolo come è scritto; oppure volete quest'articolo 5 intenderlo nel senso che si rompe il vincolo di solidarietà, nel senso cioè che non si fa qui luogo alla applicazione degli articoli 1152 e 1153, cioè di quelle disposizioni che fondano le responsabilità del proponente sulla rappresentanza o quanto meno sulla mala preposizione, e questo è il fondamento tradizionale di siffatta responsabilità, ed allora fate luogo all'art. 1156 in cui la solidarietà si fonda esclusivamente sul concorso delle due colpe, e interpretate l'art. 5 in questo senso che quando ciascuno dei responsabili civili è chiamato a rispondere, ognuno d'essi potrà esonerarsi dimostrando di non aver concorso nel fatto generativo del danno e riuscirà così ad essere completamente assolto dal rispondere del danno stesso. Pregherei l'on. ministro dei lavori pubblici, che è anche un egregio giurista, di chiarire nettamente quale abbia voluto essere l'intenzione del legislatore affinchè esca da questa discussione una interpretazione che abbia tale valore di autenticità da non permettere dubbi nella pratica applicazione della legge.

Chiederò anche il permesso di fare un'altra osservazione.

Uno dei mezzi coi quali si esercita in danno degli automobilisti la speculazione, permettete che la chiami così, non certo lodevole, delle guardie comunali dei diversi paesi d'Italia che mettono così frequentemente, e spesso così arbitrariamente, talvolta inventando la presenza stessa dell'automobile in un paese, in contravvenzione l'automobilista, uno dei mezzi di coazione è quello di chiamare il proprietario dell'automobile davanti tutte le preture del Regno. Che cosa ne viene in pratica? (io ho la modesta abitudine di vedere le cose dal punto di vista della pratica). Ne viene che tutte le volte che un proprietario è chiamato a comparire davanti la pretura di Lecce o di Sondrio o di Velletri, se risiede a Torino, a Genova, a Milano, o a Palermo, finisce col fare l'oblazione, perchè gli conviene molto di più rassegnarsi a subire questa forma di imposizione, anche se

assolutamente illegittima, anche se potesse, presentandosi, dimostrare che non è mai passato in quel comune (giacchè la nostra prassi giudiziaria ci ha dato esempi di casi ripetuti in cui le contravvenzioni sono state contestate ad automobili che in quel comune non avevano mai posato le loro ruote). Meglio che affrontare le noie, il disagio e le spese del lontano processo, al contravvenuto conviene quindi rassegnarsi a fare l'oblazione, e la guardia prende quel che era la quota precedente, e che sarebbe adesso il suo sesto, ed arrotonda il proprio stipendio con questa forma di guadagno davvero non molto laudabile. Ed allora, dato che non si voglia, per diverse ragioni, riformare la legge e rimandarla all'altro ramo del Parlamento (cosa che non mi auguro, perchè stiamo tanto male ora, nel trattamento fatto all'automobilismo, che qualunque legge rappresenta un miglioramento), io domando se non si possa nel regolamento inserire una disposizione, la quale stabilisca che la competenza giudiziaria in tema di contravvenzioni sia assegnata esclusivamente al luogo in cui l'automobile è iscritto, anche qui trasportando il criterio del diritto marittimo, per cui la competenza è esercitabile nel luogo di armamento della nave.

Badate bene, onorevoli colleghi: non dico la competenza per la lesione alle persone o pei danni alle cose, perchè allora io comprendo benissimo che in questo conflitto di interessi merita più riguardo il leso che l'offensore, se anche involontario, dell'altrui diritto, ed in questo caso la giurisdizione obbiettiva locale deve essere mantenuta come è saviamente fissata nella legge in esame; ma in tema di contravvenzioni per le velocità, pei lumi anteriori o posteriori, per l'uso delle sirene, per lo scappamento libero ed altre simili violazioni di una legge puramente e semplicemente di polizia stradale, mi pare che si dovrebbe riassumere in un'unica sede la competenza giudiziaria.

Mi sono chiesto, prima di osare di sottoporvi questo mio desiderio, se non dovessi formularmi un dubbio di diritto costituzionale, quello cioè se si potesse in un regolamento stabilire una determinazione di giurisdizione, la quale costituisse una eccezione alle regole comunemente disciplinanti le norme della giurisdizione penale; ma a me è parso di potere vittoriosamente rispondere a questo dubbio col rilevare

che noi non siamo in tema di una violazione di quelle che l'Ahrens chiamava violazioni del diritto naturale, siamo in tema di violazione di una norma creata dalla legge (come sempre quando ci troviamo in tema di contravvenzione), ed allora la legge che crea la norma repressiva, la legge che crea la figura punibile, può anche disciplinare tranquillamente la giurisdizione che deve riconoscere se la punibilità vi è ed applicare la pena. Io quindi mi permetterei di formulare questo modesto desiderio, che, a raggiungere i fini di equità a cui la legge è stata improntata, il regolamento stabilisse che la giurisdizione per conoscere e decidere le contravvenzioni fosse unica per ciascuna automobile e fosse determinata dal luogo in cui l'automobile ha la sua iscrizione presso l'ufficio tecnico.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dopo i discorsi di così eminenti colleghi, mi propongo di essere brevissimo e dichiaro le ragioni per cui mi associo in massima a quanto hanno detto gli onorevoli Chironi e Rolandi-Ricci; tanto che io domanderei all'onor. ministro una interpretazione in senso opposto a quella che gli richiede il nostro pur benemerito Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale dice al ministro: noi vi domandiamo una interpretazione autentica (sono parole dell'Ufficio) dell'art. 5 nel senso che ci rassicurate cessare l'obbligazione solidale al risarcimento quando non concorre colpa del proprietario con quella del conducente l'automobile; altrimenti crediamo che si sancirebbe una ingiustizia. Io attendo e invoco invece dal ministro l'affermazione opposta, perchè altrimenti, non solo si innoverebbe senza motivo il Diritto comune vigente, ma si andrebbe contro lo spirito della legge quale emerge dalla relazione che l'accompagna e da tutto quello che è stato detto nella discussione di questo disegno nell'altro ramo del Parlamento.

Comunque la si pensi in ordine di principi, prescindendo cioè da valutazioni scientifiche del fenomeno per avventura più esatte e rispondenti a concetti oggi largamente diffusi, sta il fatto, onor. amico Chironi, che non soltanto nella relazione del nostro Ufficio centrale, ma e nella stessa relazione ministeriale e nei dibattiti avvenuti nell'altra Camera si

è parlato di inversione di prova. Il principio che si volle fermare anzitutto è il seguente: mentre ordinariamente, trattandosi di colpa aquiliana, tocca al danneggiato provare la colpa di chi gli ha arrecato il danno, qui se ne prescinde; la prova della colpa dell'automobilista si dà per presupposta, e tocca a lui dimostrare che l'infortunio avvenne nonostante che egli abbia usato tutta la possibile diligenza. Ecco il principio che realmente l'articolo ha voluto stabilire con questa cosiddetta inversione di prova, animato da quella idea che ispira tutta la legge, di stringere cioè un po' i freni di fronte a certe corse pazze, vertiginose, che costituiscono un continuo attentato alla incolumità dei cittadini e che fanno, quasi quotidianamente, nel nostro paese innocenti, lacrimevoli vittime. Scopo precipuo dunque fu la maggior tutela dei danneggiati.

Non risulta invece da alcun lavoro preparatorio del nostro disegno di legge che si sia inteso di mitigare la condizione dei responsabili, come la si mitigherebbe se, passando a determinarne il numero e l'entità del vincolo, si venisse a togliere quella solidarietà tra l'autore del danno e chi lo ha preposto a condurre l'automobile, che già scende dal combinato disposto degli articoli 1153 e 1156 del Codice civile. Ed io insisto particolarmente sul primo di questi articoli, il quale fa al committente e padrone una posizione più grave di quella che non faccia al genitore rispetto alla responsabilità sua per le colpe del figlio minore, o al tutore per quelle del pupillo e simili, perchè, mentre costoro hanno la possibilità di dimostrare che il fatto avvenne senza ch'essi lo abbiano potuto impedire e quando forniscano tale prova sono esenti da responsabilità, tale facoltà di prova è negata al committente e al padrone.

Nella stessa relazione ministeriale si è fatto appello all'art. 1153, e però io credo che la disposizione che ci sta sott'occhio non rappresenti che un'applicazione di un principio comune del nostro diritto, che non c'è nessuna ragione, e non c'è stato nessun accenno a voler sovvertire nel caso concreto.

Aggiungo che, statuendo altrimenti, si concederebbe, come molto giustamente mi faceva osservare il collega Petrella, un *bill* di indennità ai proprietari che si vuole invece molto oculati, in quanto che è evidente che il pro-

prietario, col dimostrare che aveva scelto per guidatore una persona munita di regolare patente e gli aveva dato tutte le istruzioni sul modo come doveva regolarsi, si esonererebbe sempre da responsabilità; ed il danneggiato troverebbe per responsabile solo il guidatore, cioè una persona che normalmente non ha di che pagare. Ragione pratica anche questa, tutt'altro che disprezzabile, che concorre con le ragioni teoriche e mirabilmente le conforta. Attendo perciò dal ministro la dichiarazione che con questo articolo si è voluto applicare il principio generale del diritto e non altro.

E, poichè ho la parola, per non tediare un'altra volta il Senato con questioni secondarie, domanderò subito qualche altro schiarimento.

Nell'art. 3 si dice che i comuni possono emanare appositi regolamenti, purchè tali regolamenti non contengano disposizioni contrarie o già comprese nelle leggi e nei regolamenti governativi. Dunque all'autorità comunale si dice: badate bene, nei vostri speciali regolamenti non solo non potrete stabilire delle norme contrarie a quelle delle leggi e dei regolamenti governativi, ma dovrete per di più astenervi dal ripetere norme ivi comprese. Ciò mi pare assai strano.

Che male c'è, domando io, se un regolamento locale ripete una norma che già si trova in una legge o in un regolamento governativo? È provvido anzi che, nell'atto in cui l'autorità locale fa un regolamento per gli automobili, riproduca anche talune disposizioni valide per tutto il Regno, sicchè gli interessati abbiano completo il quadro delle norme a cui attenersi. Io crederei di avere trovata la chiave di così strano divieto nella disposizione dell'art. 12 circa la competenza delle pene pecuniarie: vi si dice che il provento delle ammende o delle oblazioni è devoluto allo Stato se trattasi di contravvenzioni a leggi o regolamenti generali, ed ai comuni se trattasi di contravvenzioni a regolamenti o disposizioni comunali. Si è temuto forse che, se un regolamento locale ripete sanzioni contenute già in leggi e regolamenti generali governativi, l'autorità del luogo abbia poi la pretesa di applicarle a proprio profitto, il che certo non può ammettersi. Ma sarà, mi sembra, opportuno chiarire questo punto nelle norme regolamentari che il Governo detterà per l'applicazione della presente legge, si da

ricondere entro i limiti di ragione questo altrimenti inesplicabile divieto.

Ed in ultimo desidererei una spiegazione sull'art. 8, il quale parla dei casi in cui le pene possono essere aggravate. Alla lettera b) si dice: le pene di cui al precedente articolo devono essere aumentate, se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporre. Nella relazione ministeriale, invece di quell' *o* si trova un *e*; forse può persuadere più l' *e* che l' *o*: comunque, nel disaccordo fra la relazione ministeriale e il testo che abbiamo dinanzi, io desidero dalla gentilezza dell'on. ministro un chiarimento anche su questo punto.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. La questione giuridica che è stata lusingata dal collega Chironi, dall'on. Rolandi-Ricci e dal senatore Polacco è di tale importanza e di tale gravità da sollevare il dubbio, se non convenga che la legge, per questo punto, debba essere studiata più accuratamente, in modo che il concetto che si vuole scaturisca dall'art. 5 possa riuscire nitido e tale da eliminare gli equivoci avvisati, e che potrebbero poi un giorno creare imbarazzo, in caso di contravvenzioni, che avvenissero in base allo stesso art. 5.

Per questo io chiedo all'on. ministro se non gli sembri opportuno di sospendere la discussione intorno a questo disegno di legge, rimandando ad uno studio più profondo, dal quale provenga quella interpretazione chiara e precisa, che è desiderata, perchè la legge abbi agli effetti che da essa ci ripromettiamo. (*Segni di assenso*).

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910;

Convalidazione del Regio decreto 1º agosto 1910, n. 610, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada;

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 fra l'Italia e il Portogallo.

Prego il Senato che voglia trasmettere questi tre disegni di legge alla Commissione per i trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi, secondo la sua richiesta, alla Commissione dei trattati.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione sul disegno di legge riguardante la « circolazione degli automobili ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'Ufficio centrale e il suo valoroso relatore per avere riconosciuta l'equità delle disposizioni sostanziali di questo disegno di legge, equità tanto più notevole, in quanto trattavasi di temperare i diritti di coloro che si servono di questo nuovo mezzo di trasporto ed i diritti della incolumità altrui.

Il disegno di legge da me presentato - e mi pare sia conveniente affermarlo sin d'ora, perchè il Senato lo abbia presente nell'esame non soltanto delle singole disposizioni, ma anche della proposta di sospensiva dell'onorevole Bettoni -

tempera notevolmente le gravissime multe sancite dal regolamento attualmente in vigore, è fra le più favorevoli all'automobilismo che siano state promulgate. Io ho fatto all'uopo compiere degli studi comparativi e posso anche dire che a giudizio degli stranieri, i quali lo hanno esaminato, questo disegno, pur con le sue inevitabili mende, rappresenta una tappa verso quella sistemazione organica legislativa a cui si potrà e dovrà arrivare, sgombrando l'animo da ogni vieto pregiudizio contro l'automobilismo.

E sono lieto che questo convincimento sia anche dell'Ufficio centrale, come ci è prova la raccomandazione da esso fatta nella perspicua relazione dell'onor. San Martino, raccomandazione che dichiaro senz'altro di accettare, riservandomi di discutere poi la questione relativa all'art. 5, su cui hanno interloquito giuristi così eminenti.

E desidero ringraziare l'Ufficio centrale del Senato di non aver proposto emendamenti che potessero ritardare l'approvazione delle presenti proposte. L'onor. senatore Rolandi-Ricci ha opportunamente osservato che alla esistente condizione di cose è preferibile questa legge, per quanto possa non essere del tutto corrispondente alle aspirazioni degli automobilisti. Basta difatti pensare ai continui lamenti per il rigore eccessivo delle ammende stabilite dall'art. 3 della legge 15 luglio 1909 anche per contravvenzioni di scarsa importanza, per comprendere quanto sia giusto il desiderio degli automobilisti di uscire dall'attuale stato di cose, il quale proviene forse dal pregiudizio dianzi accennato e che considera l'automobile come la vettura del ricco che invade a danno del povero la strada del pubblico. Ormai le idee sono mutate. I servizi resi dall'automobilismo sono tali e tanti che questo sospetto non può aver ragione d'essere.

L'Ufficio centrale ha fatto la raccomandazione di avviare (ed io lo riconosco indispensabile) la legislazione sulla circolazione stradale a criteri di maggior organicità, in modo che non i soli automobili, ma tutti gli altri mezzi di trasporto siano insieme sistematicamente considerati con norme comuni e con una gradualità di misura relativamente alle pene, diversa a seconda della specialità dei trasporti medesimi, e del pericolo che ciascuna

di esse può rappresentare per la pubblica incolumità.

Io su questo sono perfettamente d'accordo e mi dichiaro disposto ad avviare gli studi nel senso proposto. Mi farò anzi dovere di rivolgere in tal senso una circolare alle autorità competenti e questo sarà un primo passo verso quella unicità ed organicità di norme per la circolazione stradale, che è sperabile costituiscano la regola del domani.

In secondo luogo, l'Ufficio centrale si è occupato della questione, tanto autorevolmente esaminata dall'on. senatore Casana, della mano da tenere. È una questione che affanna, si può dire, anche i congressi automobilistici perchè, malgrado la sua apparente semplicità, difficilissima a risolvere.

Anch'io credo, per quanto non vi abbia alcuna esperienza, che come espose l'on. senatore Casana, data la posizione del guidatore, sarebbe logico imporre la sinistra; ma l'Ufficio centrale stesso riconosce che non si può questo ottenere ad un tratto per virtù di disposizione legislativa, anche perchè all'estero i sistemi sono diversi, tanto che la conferenza internazionale di Parigi non è riuscita ad un accordo tra le diverse opinioni.

E poi ci sono le consuetudini locali, specialmente quelle dei carrettieri, i quali meritano certamente tutti i riguardi, ma quante volte s'incontrino sulla strada pubblica, li troviamo costantemente sul loro veicolo del tutto indifferenti sull'andamento del loro carretto e del cavallo che lo tira.

Le consuetudini locali costituiscono un ostacolo che certamente si può superare, ma gradualmente e, si può dire, in principal modo in forza d'una progressiva educazione.

L'art. 4 del disegno di legge non fa che conservare le disposizioni del vigente regolamento.

Esso stabilisce come regola la destra, perchè in tutte le campagne questo è il sistema seguito; ma ammette che nelle città, con avvisi visibili alle porte e lungo le vie, si prescriva altrimenti per la circolazione nell'interno degli abitati.

Quanto poi alla osservazione fatta dall'onorevole senatore Casana, che alcuni comuni questi avvisi li estendono anche al contado; questo è certamente un abuso, contro le facoltà date finora dal regolamento del 29 luglio 1909,

facoltà che valgono per l'interno del fabbricato e non si possono applicare al contado. Bisognerà evitare che simili abusi, se si verificano, siano continuati o incitati, ed a ciò mi propongo di provvedere; ma non si può affermare che l'inconveniente sia possibile per effetto del vigente regolamento.

Io mi impegno, come chiede l'Ufficio centrale, di rivolgere premure ed inviti alle amministrazioni cittadine perchè nell'interno dell'abitato tutte procurino di adottare gradualmente la misura di tenere la sinistra, e quando la conferenza internazionale dei vari Stati sarà nuovamente convocata, i delegati italiani terranno presenti gli autorevoli voti dell'Ufficio centrale.

Aggiungo anzi che esaminerò se non convenga al nostro paese di farsi parte diligente nel promuovere la conferenza per regolare i punti lasciati in sospeso da quella di Parigi.

È il passo alla questione della contestazione delle contravvenzioni da parte degli agenti, questione alla quale pure si è riferita la raccomandazione dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha riconosciuto come non possa farsi a meno della disposizione che vieta di considerare la contestazione come *conditio sine qua non* della validità della contravvenzione, perchè chi è in automobile ha la possibilità di sfuggire. Ma io convengo che, sempre quando sia possibile, debbano gli agenti fare la contestazione e che si debba usare la maggiore cautela perchè non avvengano le così dette contravvenzioni al volo.

Io già con circolare del 1º gennaio 1910 rivolsi appello alle prefetture del Regno perchè promuovessero dalle provincie e dai comuni provvedimenti di rigore a carico degli agenti che elevassero contravvenzioni non giustificate o si astenessero di regola dal fare la contestazione. Comunque, della raccomandazione dell'Ufficio centrale terrò conto anche nella compilazione del regolamento.

Del resto, tutti gli onorevoli senatori avranno notato come in questo disegno di legge si sia ridotta notevolmente la compartecipazione degli agenti agli utili delle contravvenzioni e si sia anche ammessa la facoltà nell'autorità giudiziaria di ridurla. Credo questa disposizione di grande efficacia, perchè dà modo all'autorità giudiziaria di reprimere questa che

è certamente una pessima speculazione, come giustamente l'ebbe a chiamare l'onor. Rolandi-Ricci.

Certo non si possono disinteressare completamente gli agenti perchè si toglierebbe ogni stimolo alla loro vigilanza: e del resto questo criterio già esiste nel nostro ordinamento generale in materia di contravvenzioni.

Riconosco altresì l'opportunità della raccomandazione dell'Ufficio centrale relativa alle scuole private di automobilisti e son lieto di poter dichiarare che per conto mio ho cercato d'inspirarmi alle maggiori cautele. In una provincia dove erano più estesi gli abusi non si mancò neppure di diffidare, per mezzo di avvisi pubblicati sui giornali, il pubblico perchè sapesse in modo preciso che la facoltà di rilasciare certificati equivalenti ai diplomi ufficiali appartiene solo alle scuole che siano previamente approvate dal Governo.

Riconosco che le scuole poste sotto il patronato, la tutela e la responsabilità di enti pubblici e specialmente dei più importanti sodalizi automobilistici dovrebbero essere le sole a rilasciare questi certificati. Ma non potendosi praticamente vietare la scuola privata, basta richiedere che i loro alunni debbano presentarsi all'esame presso i Circoli delle ferrovie o presso gli uffici del genio civile.

Quanto al rigore, giustamente raccomandato dall'Ufficio centrale, io credo sia il caso di ispirarvi; a tal fine, del resto, vi sono già le disposizioni del regolamento del 29 luglio 1909 e le norme di una ministeriale del dicembre del 1909.

L'onor. Casana ha pure parlato della questione del fanale spento posto al di dietro della vettura. Questo inconveniente si potrebbe ovviare con lo stabilire che questi fanali siano alimentati dalla stessa fonte alla quale attingono la luce quelli posti innanzi alla vettura. Ma ad ogni modo credo che, data la disposizione attuale, spetti sempre all'apprezzamento del magistrato di riconoscere se nel fatto vi sia stata colpa o no, poichè quando inizialmente il fanale era stato acceso e poi, come può succedere, si sia spento, allora non vi può essere responsabilità.

La materia della responsabilità in questo disegno di legge è regolata dagli articoli 5 e 10.

Qui l'Ufficio centrale ha fatto una racco-

mandazione ed ha proposto una interpretazione, per separare in taluni casi la responsabilità civile del guidatore dell'automobile da quella del proprietario.

Parlarono su questa materia con la grande competenza che tutti riconosciamo, gli eminenti giuristi senatori Chironi, Rolandi-Ricci e Polacco, ed esposero chiaramente le teorie vigenti sopra la questione dell'inversione della prova.

La mia opinione è che gli articoli di questa legge non fanno altro che rispecchiare il principio di diritto già esistente nella nostra legislazione.

L'art. 10 riguarda la responsabilità penale ed ha riscontro nel principio accolto nell'articolo 60 del Codice penale, in cui è disposto che la pena si applica anche a colui che è investito dell'autorità superiore, quando egli non abbia esercitato la diligenza che poteva esercitare per impedire il fatto.

L'art. 5 riguarda la solidarietà civile. Ora è evidente che l'art. 5 non poteva mutare quella che era la disposizione fondamentale della nostra legislazione.

È stato infatti ormai riconosciuto dalla pratica giurisprudenza come i principii antichissimi sulla responsabilità aquiliana siano così sapientemente raccolti nella nostra legislazione, che la giurisprudenza ha potuto adattare l'applicazione pratica delle singole disposizioni al movimento progressivo del diritto.

Per l'inversione della prova, ad esempio, praticamente, come osservò il senatore Polacco, quando si presenti un povero viandante con la testa rotta o con una gamba fracassata, come è possibile immaginare che il magistrato gli domandi di provare, nella sua qualità di attore, che l'automobile investitore è stato colpevole? È evidente che in questo caso la colpa è in *re ipsa*, ma è d'altra parte salva la prova del contrario, essendo consentito a chi è stato causa del danno di dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitarlo e che il danno è dipeso anche dalla colpa dello stesso pedone.

Quindi le disposizioni del disegno di legge rispecchiano la nostra legislazione fondamentale, e non mi pare perciò che abbiano bisogno di nessuna interpretazione autentica, in quanto che, per interpretarle, nella pratica applicazione, il giurisperito non dovrà che ispirarsi

ai concetti fondamentali, ai quali sono informati questi articoli. E ciò tanto più, in quanto, come io rammento, e come deve rammentare questa Assemblea, ove siedono i più alti nostri magistrati, costantemente le Corti supreme hanno dichiarato che in fatto d'interpretazione, i lavori preparatori, le discussioni sono certamente fonti di notizie, di cognizioni, di criteri utili per l'applicazione della legge; ma la legge non può essere interpretata autenticamente se non per legge.

Il mio argomento, se non è riuscito a dimostrare, spero abbia almeno posto chiaramente davanti al Senato la condizione delle cose, nel senso che questo disegno di legge non innova, a scapito dell'automobilismo, i criteri fondamentali del nostro diritto e non li innova neppure a danno del pedone; ma rispetta invece il diritto nostro così come è, e come fu interpretato dall'altissima sapienza della nostra magistratura e dagli scienziati, che in questa materia della colpa e della responsabilità civile hanno fatto studi così notevoli, i quali (e basterebbe citare soltanto quello del senatore Chironi), fanno grande onore all'Italia.

Il Senato può dunque essere sicuro che di tutte le raccomandazioni e di tutti gli autorevoli consigli che mi furono qui dati io terrò il massimo conto, tanto più che dovendosi fare il regolamento, si potrà approfittarne per introdurre provvedimenti opportuni. E qui anzi colgo l'occasione per dire che non posso consentire con l'on. Rolandi-Ricci in tutto quanto egli ha detto circa l'esonero da ogni responsabilità civile nel caso che l'automobile dopo di aver ucciso persone venga abbandonata. I rottami di un automobile che abbia causato un investimento così violento, da uccidere due o tre persone non possono bastare a compensare il grave danno.

Per quanto invece l'on. Rolandi-Ricci ha detto circa l'autorità giudiziaria competente a conoscere delle liti per risarcimento di danni causati dall'automobile, riconosco che la materia è degna di studio. Sull'argomento il presente disegno di legge contiene una disposizione che io credo giusta, giovevole ed equa per tutte le parti.

Noi abbiamo infatti ammesso che, entro due mesi dal giorno in cui accadde l'infortunio, l'azione di risarcimento di danni possa essere

intentata davanti l'autorità giudiziaria competente nel luogo ove il danno si verificò. Il termine è stato limitato a due mesi per impedire che si faccia di questa disposizione uno strumento di persecuzione contro l'automobilismo. Comunque, assicuro l'on. Rolandi-Ricci che prenderò in esame la sua proposta di rendere unica la competenza, ma solo limitatamente alle contravvenzioni, perchè l'art. 5 del progetto dispone altrimenti per i danni. Con tale limitazione, non ho difficoltà a far esaminare se la proposta possa essere accolta nel regolamento. Così sarebbe ancor più e meglio eliminata la possibilità di perseguire ingiustamente l'automobilismo.

L'automobilismo non è più un lusso sportivo; è diventato una necessità della nostra vita economica, un mezzo di trasporto utilissimo per l'industria e per il commercio. E in Italia specialmente è un mezzo di trasporto indispensabile in tante regioni, ove sarebbe impossibile sostituirlo.

Ed io anzi sono lieto di comunicare al Senato che con le concessioni di servizi pubblici automobilistici avvenuti in questi giorni, si superano i 10,000 chilometri di linee in servizio pubblico, esempio non conosciuto in nessun altro Paese, e che ci pone in prima linea, con un vero primato civile, per l'automobilismo in servizio pubblico.

E quando questa legge sarà passata, anche per giusto riguardo all'automobilismo privato, io credo che il nostro paese anche in questa materia non sarà secondo ad alcun altro. (*Approvazioni*).

SAN MARTINO ENRICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO, *relatore*. Anzitutto devo ringraziare profondamente l'onorevole ministro per le sue dichiarazioni che nella massima parte danno soddisfazione ai voti espressi dall'Ufficio centrale.

Risponderò poi brevissimamente al collega senatore Chironi.

Per quanto riguarda l'art. 5, il collega Chironi, da eminente giurista, mi potrebbe trascinare sopra un campo che è il suo e che non è il mio, e quindi sono fermamente deciso ad evitare una tenzone che sarebbe veramente disuguale.

Io tengo però a dichiarare, a nome dell'Ufficio centrale, che l'osservazione fatta sull'articolo 5 aveva come precipuo scopo quello di chiarire questo articolo, che veramente non appariva sufficientemente nitido nel progetto di legge, e che quindi avrebbe potuto dar luogo a qualche confusione. Non nego che sarebbe stato anche desiderio, se non di tutti i componenti l'Ufficio centrale almeno di alcuni, che da questa discussione avesse potuto prendere le mosse un qualche provvedimento più radicale nel senso indicato nella relazione, ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non crede l'Ufficio centrale che sia questo il momento d'insistere. Quanto all'inversione della prova, che l'onor. Chironi afferma inesattamente denominata, l'Ufficio non ha fatto altro che seguire il nome usato nella relazione ministeriale (pag. 3).

Certo l'Ufficio centrale non ritiene che questa legge rappresenti un ordinamento perfetto della materia, ma deve pure ammettere che l'automobile è un mezzo moderno, entrato da poco tempo nella circolazione, e che quindi il suo ordinamento certo non potrà procedere che passo passo, e progressivamente. Riconosce però che l'attuale legge coordina molti elementi prima disciplinati da regolamenti che erano disparati fra di loro, dà sanzione legislativa a materie che erano lasciate al capriccio delle autorità municipali, e però crede che allo stato attuale questa legge segni un progresso e sia da approvare.

Con questi sentimenti, l'Ufficio centrale ha l'onore di raccomandare all'approvazione del Senato la legge ringraziando ancora una volta il ministro per le sue dichiarazioni.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho il dovere di ringraziare l'onorevole ministro della dichiarazione fatta che nel regolamento si provvederà a togliere il dubbio, che l'interpretazione letterale delle parole riguardanti il fanale posteriore dell'articolo 7 porterebbe. Così pure debbo dire al senatore Chironi che parlando dell'art. 5 non intesi affermare una convinzione mia, ma promuovere delle dichiarazioni del ministro, le quali sono state appunto molto esplicite, avendo il ministro affermato che coll'art. 5 non s'in-

tende innovare alle disposizioni del Codice civile.

Fermandomi ora all'art. 4, io comprendo perfettamente che non si possa pel momento fare innovazioni circa le abitudini attuali nella circolazione dei veicoli, ma prego l'onorevole ministro di non dimenticare che l'argomento è così importante che, se anche all'estero non si decidessero ad adottare quel sistema, vale la spesa che l'Italia si metta per prima su quella via, e credo di poter ripetere l'affermazione che certamente nella massa di tutti coloro che si valgono di veicoli ordinari, si troverà più presto l'adesione alla innovazione di quello che da taluni si possa credere; perchè essa corrisponde ad un vero bisogno per tutti quelli che questi veicoli, e specialmente i carri, conducono nelle vie ordinarie. Nella fiducia che la mia parola sia germe che più tardi produca i suoi frutti io ringrazio il ministro.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Io avevo proposto la sospensiva perchè mi pareva che vi fosse una divergenza molto marcata tra gl'intendimenti del ministro e quelli dell'Ufficio centrale. Ciò risultava dalla interpretazione diversa attribuita dall'on. ministro all'art. 5 in confronto a quanto è detto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Ma, poichè l'Ufficio centrale ha acceduto alle idee del ministro, non ho più alcuna ragione di mantenere la mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guide di rotaie sulle strade ordinarie, sono soggetti, per quanto concerne la circolazione, alle disposizioni della presente legge e del regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Ogni veicolo, di cui all'articolo precedente, deve essere munito di licenza di circolazione e chi lo conduce di certificato di idoneità. La licenza ed il certificato debbono essere pre-

sentati dal conducente ai funzionari ed agenti autorizzati che ne facciano richiesta.

La licenza e il certificato, tranne i casi indicati nel regolamento, sono rilasciati l'una in seguito a prova e l'altro dopo un esame da compiersi nei modi stabiliti dal regolamento e, quanto al certificato di idoneità, dopo una visita medica diretta ad accertare che il richiedente non è soggetto ad imperfezioni fisiche che possano diminuire la capacità a condurre un veicolo a trazione meccanica.

Ai funzionari incaricati delle prove e degli esami spetterà una indennità fissa di lire 20 in caso si tratti di automobili, e lire 10 se di motocicli quando le prove e gli esami sieno richiesti da singoli individui; spetterà invece una indennità fissa di lire 5 e rispettivamente di lire 3 per ciascun esaminando quando sieno richieste da scuole di conducenti riconosciute dal Governo e per gruppi di individui che sieno allievi delle scuole stesse. Ai detti funzionari spetterà inoltre il rimborso delle spese di viaggio quando debbano recarsi fuori della sede d'ufficio.

L'indennità giornaliera, di cui alle disposizioni vigenti, è dovuta soltanto nel caso in cui i funzionari debbano pernottare fuori della sede di ufficio.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni possono emanare appositi regolamenti per la circolazione dei veicoli nell'interno dell'abitato e nelle adiacenti vie suburbane, purchè tali regolamenti non contengano disposizioni contrarie o già comprese nelle leggi e nei regolamenti governativi, e siano approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Coll'approvazione del Prefetto, può essere dai comuni, anche mediante disposizioni speciali, vietato il transito e limitata la velocità in dati tratti di via, soltanto per riconosciute ragioni di sicurezza pubblica, e con l'obbligo di apporre su quei tratti di via scritte ben visibili ed illuminate di notte.

È in ogni tempo ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici contro le disposizioni che limitano la libertà di circolazione.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilirà le dimensioni e le caratteristiche delle scritte e delle segnalazioni.

(Approvato).

Art. 4.

I veicoli di qualunque sorta circolanti sulle strade ordinarie senza guida di rotaie sia negli abitati che in campagna dovranno tenere costantemente la destra e per oltrepassare altri veicoli dovranno portarsi sulla sinistra.

I comuni che abbiano nell'abitato una circolazione tramviaria, possono prescrivere che nell'interno dell'abitato si tenga la sinistra apponendo all'ingresso della città una scritta ben visibile ed illuminata di notte.

Tutti i veicoli che circolano sulle strade ordinarie nel tempo compreso fra un'ora dopo il calare e un'ora prima del levare del sole, devono tenere acceso almeno un fanale.

(Approvato).

Art. 5.

Il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidamente a risarcire i danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

(Approvato).

Art. 6.

Il certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli deve essere ritirato:

1° ogni qualvolta risulti diminuita nel conducente la capacità a condurre veicoli a trazione meccanica;

2° quando il conducente fosse condannato come recidivo per lesioni di persona e per gravi danni procurati a terzi;

3° quando il conducente fosse notoriamente dedito all'ubriachezza.

Può essere inoltre ritirato negli altri casi che verranno stabiliti per regolamento.

Contro il decreto del prefetto è dato ricorso al ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 7.

Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale, e dalle leggi finanziarie, è punito:

1° con l'ammenda da 300 a 1000 lire o con l'arresto fino a due mesi o con entrambe le pene, chi abbandona senza soccorso la persona da lui investita che ne abbia bisogno;

2° con l'ammenda da 100 a 300 lire, chi, senza incorrere nel caso di cui al n. 1, si dà alla fuga in seguito ad investimento di persona. Non incorre in tale pena se entro i due giorni successivi all'investimento si presenti ad un ufficio comunale o di polizia.

Chi nei casi di cui ai numeri 1 e 2 si fermi immediatamente dopo l'investimento non è soggetto all'arresto preventivo comminato per la flagranza del reato dalle vigenti leggi;

3° con l'ammenda fino a 100 lire chi non ottempera all'ordine di fermarsi, intimato regolarmente da un funzionario o da un agente autorizzato che sia in divisa o porti un distintivo facilmente visibile e riconoscibile e da determinarsi dal regolamento;

4° con l'ammenda da 500 a 1000 lire chi rilascia abusivo od irregolare certificato di conformità di un veicolo ad un tipo approvato, e chi organizza gare di velocità senza speciale permesso;

5° con ammenda da 50 a 300 lire chi circola senza avere ottenuto regolare certificato di idoneità o con veicoli sprovvisti di regolare licenza di circolazione, e chi non restituisce la licenza ed il certificato di idoneità di cui è provvisto, all'autorità competente che ne abbia disposto il ritiro.

Eguale pena si applica a chi circola con veicoli sprovvisti di freni e di altri apparecchi prescritti, senza targhe di riconoscimento, o con targhe irregolari o rese intenzionalmente o per negligenza illeggibili;

6° con ammenda da 30 a 200 lire chi eccede i limiti massimi di velocità o non prende le precauzioni prescritte nei riguardi della velocità;

7° con ammenda da lire 20 a lire 100 chi tiene i fanali anteriori spenti nelle ore stabilite, chi non porta sul veicolo la licenza od il certificato di cui è provvisto, chi non denuncia nei modi prescritti i passaggi di proprietà e chi in ogni altro modo contravviene alle disposizioni contenute nel regolamento governativo di cui all'art. 1;

8° con ammenda fino a lire 20 chi fa uso di sirena o dello scappamento libero nell'in-

terno degli abitati, o tiene spento il fanale posteriore;

9° con ammenda fino a lire 20 chi contravviene alle altre norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento che sarà emanato per la sua applicazione e, con disposizioni speciali, dai comuni, a termini dell'art. 3.

(Approvato).

Art. 8.

Le pene di cui al precedente articolo, devono essere aumentate e possono esserlo sino a raggiungere il doppio:

a) in caso di recidiva specifica entro dodici mesi da una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobbligati solidali;

b) se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporre.

SAN MARTINO ENRICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO, *relatore*. Mi permetto di far osservare che nel comma b) di questo articolo è occorso un errore materiale. Questo comma come risulta dallo stampato del Senato dice: «Se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga, o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporre». Si deve dire invece: «Se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga e senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporre».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Convegno anch'io con l'on. relatore dell'Ufficio centrale che si tratta di un errore materiale, che è necessario correggere, per evitare dubbi nell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Tenuto conto della correzione dell'errore materiale, di cui ha parlato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, pongo ai voti l'art. 8.

Chi lo approva è pregato di alzarsi,

(Approvato).

Art. 9.

Le azioni di risarcimento dei danni, prodotti dal veicolo a trazione meccanica a persone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorità giudiziaria competente nel luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

(Approvato).

Art. 10.

È responsabile delle ammende per contravvenzioni, in cui sia incorso il conducente, anche il proprietario, qualora si trovi sul veicolo o questo circoli per suo ordine, o permesso.

(Approvato).

Art. 11.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti spetta ai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie e a quelli del Genio civile, agli agenti giurati della polizia stradale, dipendenti dallo Stato o dagli Enti locali ed agli agenti tutti della forza pubblica.

Per accertare le contravvenzioni i detti funzionari ed agenti devono intimare ai contravventori in modo evidente di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilità, di cui dovrà in ogni caso farsi specifica menzione nei verbali di contravvenzione.

(Approvato).

Art. 12.

Il provento delle ammende o delle oblazioni è devoluto allo Stato se trattasi di contravvenzioni a leggi o regolamenti generali, ed ai comuni se trattasi di contravvenzioni a regolamenti o disposizioni comunali.

Sul provento delle ammende o delle contravvenzioni spetta all'agente, il quale ha regolarmente elevato la contravvenzione, la compartecipazione al sesto dell'ammenda o della oblazione salvo all'Autorità giudiziaria nella sentenza a quella amministrativa nel decreto di accettazione dell'oblazione, ridurre tale compartecipazione nei casi in cui ciò risulti opportuno per le speciali circostanze della contravvenzione.

(Approvato).

Art. 13.

Per le contravvenzioni in materia di circolazione dei veicoli a trazione meccanica il funzionario o l'agente che ha redatto il verbale deve trasmetterlo nel termine perentorio di tre giorni all'Autorità amministrativa del circondario se trattasi di contravvenzione alla presente legge od al relativo regolamento e nel termine perentorio di 24 ore al sindaco, se trattasi di contravvenzione ai regolamenti comunali o alle disposizioni speciali. L'autorità amministrativa del circondario o il sindaco nel termine perentorio di giorni 15 dalla data del verbale, quando la contravvenzione sia elevata nella provincia in cui risiede il contravventore o in provincia limitrofa, e di giorni 30 negli altri casi deve notificare agli interessati copia del verbale della elevata contravvenzione, dichiarando loro che possono essere ammessi a fare oblazione.

Il contravventore può far domanda di oblazione all'atto stesso dell'accertamento della contravvenzione, e ne è presa nota nel relativo verbale.

Appartiene all'autorità amministrativa del circondario od al sindaco accettare o rifiutare, a mezzo di apposito decreto, l'oblazione. In difetto e trascorso il termine di 30 giorni gli atti sono trasmessi all'Autorità competente per giudizio.

(Approvato).

Art. 14.

È abrogato l'articolo 3 della legge 15 luglio 1909, n. 524, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Astengo.

Baccelli, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Calabria, Camerano, Carle Giuseppe, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Colleoni, Colonna Prospero, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dallolio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Florena, Frascara.

Gatti-Casazza, Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Morra.

Paganini, Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Marino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica » (N. 818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 618).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

(Approvato).

Art. 2.

Alle disposizioni contenute nel Regio decreto indicato nel precedente articolo sono aggiunte le seguenti:

Il limite superiore di età per la nomina, in base alla presente legge, a tenente medico e veterinario è portato a 32 anni per i sottotenenti medici di complemento ed a 30 per quelli del corpo veterinario. I sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi ed i marescialli delle compagnie di sussistenza, appartenenti al corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica, possono essere nominati sottotenenti effettivi di sussistenza indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami prescritti dall'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 531, previo il parere favorevole delle Commissioni di avanzamento e purchè non oltrepassino il 36° anno di età e siano sottufficiali da almeno quattro anni.

I farmacisti militari di complemento del corpo di spedizione possono ottenere la nomina a farmacista militare effettivo, indipendentemente da ogni esame di concorso, previo il parere favorevole della Commissione per l'ammissione del personale dei farmacisti militari effettivi.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali appartenenti al corpo di spedizione possono conseguire la nomina a sottotenente anche senza aver compiuto il corso di studi presso le scuole militari, purchè concorrano le condizioni indicate nella prima parte del presente articolo.

Le norme della presente legge sono applicabili anche a coloro i quali alla data della nomina ad ufficiale od a farmacista militare effet-

tivo abbiano oltrepassato il limite superiore di età per essi stabilito, ma che non l'avessero raggiunto alla data dell'imbarco.

(Approvato).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo speciale per una spedizione oltremare;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell'Italia;

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito;

Considerata la necessità di provvedere sin d'ora al completamento dei quadri;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica, che ne faranno domanda, potranno essere nominati effettivi indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami richiesti dall'art. 5 della legge di avanzamento. Quelli del corpo sanitario e veterinario potranno essere nominati tenenti effettivi prescindendo da ogni esame.

Per ottenere tali nomine occorre il parere favorevole delle Commissioni stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge d'avanzamento.

Art. 2.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del corpo di spedizione potranno conseguire la nomina a sottotenente anche

senza aver compiuto il corso di studi presso le scuole militari, purchè non oltrepassino il 36° anno di età, abbiano anzianità di almeno quattro anni di sottufficiale, e siano giudicati dalle Commissioni di avanzamento meritevoli del grado di ufficiale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

Visto: *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito » (N. 819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 819).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che apporta aumenti alle

unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 2.

È istituito un battaglione aviatori su due compagnie. In conseguenza sono apportati i seguenti aumenti alle tabelle organiche, a datare dal 1° luglio 1912.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro:

- 1 tenente colonnello;
- 1 maggiore;
- 12 capitani;
- 24 tenenti e sottotenenti.

Alla tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare:

- 6 tenenti e sottotenenti medici.

Agli stabilimenti del genio è aggiunto uno stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio 1912-1913 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 3,000,000, che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del ministro de tesoro.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, si provvederà a salvaguardare i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che si trovavano alla scuola di guerra all'atto della promulgazione del presente decreto-legge e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta nel 1912 e nel 1913, ed a salvaguardare altresì i diritti di quegli ufficiali i quali abbiano interrotto la scuola di guerra per raggiungere le truppe mobilitate.

(Approvato).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell'Italia;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 302; del 21 luglio 1902, n. 216; del 2 giugno 1904, n. 300; del 3 luglio 1904, n. 347; del 9 luglio 1905, n. 305; dell'8 luglio 1906, n. 343; del 12 luglio 1906, n. 372; del 19 luglio 1906, n. 647; del 30 dicembre 1906, n. 84; del 21 marzo 1907, n. 327; del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484; del 14 luglio 1907, n. 7; del 5 gennaio 1908, n. 328; del 2 luglio 1908, n. 473; del 15 luglio 1909, n. 226; dell'8 maggio 1910, n. 443; del 10 luglio 1910, nn. 515, 531; e 549 del 17 luglio 1910;

Considerata la necessità di ricostituire sollecitamente in Italia parte delle unità del Regio esercito destinate all'occupazione dei nuovi territori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e dei corpi del Regio esercito, stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono apportati, nel numero complessivo delle unità, gli aumenti seguenti:

a) *Arma di fanteria:*

24 battaglioni di fanteria di linea (ciascuno di 4 compagnie);
3 battaglioni di bersaglieri (ciascuno di 3 compagnie).

b) *Arma di cavalleria:*

5 squadroni di cavalleria.

c) *Arma di artiglieria:*

2 gruppi d'artiglieria da campagna (ciascuno di 3 batterie);
4 gruppi d'artiglieria da montagna (ciascuno di 3 batterie);
4 gruppi d'artiglieria da fortezza (ciascuno di 3 compagnie).

d) *Arma del genio:*

2 battaglioni del genio (ciascuno di 3 compagnie).

Art. 2.

Le tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono modificate per apportarvi i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi.

Tabella n. III degli ufficiali dei carabinieri Reali:

- 1 tenente colonnello,
- 1 maggiore,
- 6 capitani,
- 6 tenenti,
- 6 sottotenenti.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria:

- 9 tenenti colonnelli,
- 18 maggiori,
- 105 capitani,
- 210 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VI degli ufficiali di cavalleria:

- 1 maggiore,
- 5 capitani,
- 15 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria:

- 3 tenenti colonnelli,
- 7 maggiori,
- 30 capitani,
- 72 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio:

- 2 maggiori,
- 6 capitani,
- 12 tenenti e sottotenenti.

Art. 3.

Il Governo del Re ha facoltà di costituire le nuove unità a mano a mano che avrà disponibili le forze e i quadri occorrenti.

Gli aumenti alle tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore dal 1° gennaio 1912.

Art. 4.

Per l'esercizio 1911-12 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato della somma complessiva di 1,000,000 di lire, che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

G. GIOLITTI
P. SPINGARDI
F. TEDESCO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 837).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli stanziamenti straordinari stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630, è portato l'aumento di 15,000,000 di lire da iscriversi mediante decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

(Approvato).

Art. 2.

Alla somma complessiva di spese effettive consolidate risultanti dalle disposizioni in vigore e da quelle del precedente articolo, è aggiunta la maggiore assegnazione di 6,500,000 lire per l'aumento della forza del Corpo Reale equipaggi, per gli armamenti navali, per i combustibili ed i materiali di consumo e munizionamento, per i servizi semaforici, radio-telegrafici ed aeronautici, e per la manutenzione del naviglio.

Tale maggiore assegnazione sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, nei capitoli già esistenti o in altri da istituirsi.

Per le spese indicate nel presente articolo potranno essere proposte, con gli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1913-14 in poi, maggiori assegnazioni nella parte ordinaria del bilancio in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate consentite dalle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin:

Senatori votanti	107
Favorevoli	95
Contrari	12

Il Senato approva.

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città:

Senatori votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	10

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone:

Senatori votanti	107
Favorevoli	98
Contrari	9

Il Senato approva.

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative:

Senatori votanti	107
Favorevoli	91
Contrari	16

Il Senato approva.

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como:

Senatori votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	10

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della

Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911:

Senatori votanti	107
Favorevoli	99
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo (N. 849);

Aggregazione del comune di S. Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (n. 846);

Costituzione in comune di S. Nicola Arcella frazione del comune di Scalea (n. 678);

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie (N. 840);

-Circolazione degli automobili (N. 739);

Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica (N. 818);

Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del Regio esercito (N. 817);

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 837).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio (n. 841);

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e di ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro (N. 850);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (numero 12-C).

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Regi Arsenali marittimi (N. 836);

Servizi postali commerciali marittimi (Numero 838);

Servizi postali marittimi (Linee celeri dell'Egitto) (N. 852);

Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione (N. 809);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (N. 605);

Aggregazione del comune di Spinete alla Pretura, all'Ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 1º luglio 1912 (ore 10.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCLX.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 8906-75) — Senza discussione sono approvati e rimandati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo » (N. 849) (pag. 8906); « Aggregazione del comune di S. Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza » (N. 846) (pag. 8906); « Costituzione in comune di S. Nicola Arcella frazione del comune di Scalea » (N. 678) (pag. 8907); « Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio » (N. 841) (pag. 8907); « Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di S. Caterina in Catanzaro » (N. 850) (pag. 8908); « Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Regi arsenali marittimi » N. (836) (pag. 8908); « Provvedimenti sulle decime agrigentine » (N. 12-C) (pag. 8909) — *Votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale dei disegni di legge: « Servizi postali commerciali marittimi » (N. 838) e « Servizi postali marittimi (Linee celeri dell'Egitto) » (N. 852) parlano i senatori Bettoni (pag. 8911-24), Guala (pag. 8911), Buscemi (pag. 8912), Parpaglia (pag. 8912), Mele (pag. 8913), Rolandi-Ricci, relatore (pag. 8915) ed il ministro della marina (pag. 8913) — Senza discussione si approvano gli articoli dei due disegni di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: « Trasformazione di istituti d'istruzione e di educazione » (N. 809) parlano i senatori Tommasini (pag. 8975-78), Dini, relatore (pag. 8978) ed il ministro della pubblica istruzione (pag. 8977) — Senza osservazioni si approvano gli articoli fino al 7 — L'art. 8 è approvato con emendamenti proposti dal senatore Dini, relatore (pag. 8980) — Si approva l'art. 9 con emendamenti proposti dal senatore Dini, relatore (pag. 8981) e dal ministro (pag. 8981); e l'art. 10 con emendamenti proposti dal senatore Dini, relatore (pag. 8981) — Parlano sull'art. 11 i senatori Colonna Prospero (pag. 8981) e Dallolio (pag. 8982) ai quali risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8982) — Si approvano l'articolo 11 e un articolo aggiuntivo n. 12 proposto dal senatore Mele (pag. 8983) — Gli articoli 13 e 14 sono approvati con emendamenti proposti dal senatore Dini, relatore (pag. 8984-85) — Si approvano gli articoli 15, 16 e 17 — È approvato l'art. 18, dopo osservazioni del senatore Tommasini (pag. 8986-87) cui risponde il ministro (pag. 8987) — Si approva l'articolo 19; e l'art. 20 emendato secondo proposte del senatore Dini, relatore (pag. 8988) — Sono approvati gli articoli 21 e 22; e l'art. 23 ultimo, con emendamenti proposti dai senatori Dallolio (pag. 8988) e Dini, relatore (pag. 8990) — Risultato di votazione (pag. 8990).**

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome dell'on. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative;

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge che seguiranno la via tracciata dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri, e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo » (N. 849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga

della data di estrazione della tombola nazionale pro ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri; e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'Ospedale civico di Palermo.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 849).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È prorogata dal 27 giugno al 4 luglio corrente anno la data di estrazione della tombola nazionale telegrafica pro Ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri, concessa con Regio decreto 26 novembre 1911 in base alle leggi di autorizzazione: 7 luglio 1907, n. 450 e 452. (Approvato).

Art. 2.

Il periodo di svolgimento della lotteria di due milioni di lire che il Governo del Re, giusta l'art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 435, fu autorizzato a concedere all'ospedale civico di Palermo, è trasportato dall'esercizio finanziario 1911-12 a quello 1914-15, per il quale viene elevato da lire 4,400,000 a lire 4,770,000 il massimo limite dell'importo dei biglietti e cartelle che possono annualmente emettersi per tombole e lotterie nazionali, giusta la legge 2 luglio 1908, n. 464.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di S. Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza » (N. 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di S. Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza ».

Non essendo presente l'on. ministro dell'interno, domando all'on. ministro del tesoro se

è disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge e dell'altro che immediatamente lo segue all'ordine del giorno.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono ben lieto di aderire alla preghiera dell'onor. Presidente.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 846).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di San Pietro in Guarano è distaccato dal mandamento di Rose ed aggregato a quello di Cosenza.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re curerà la esecuzione della presente legge, dal giorno della sua promulgazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di S. Nicola Arcella frazione del comune di Scalea (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune di S. Nicola Arcella frazione del comune di scalea ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 678).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di San Nicola Arcella è distaccata dal comune di Scalea e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge a datare dal 1° gennaio 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti la iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio » (N. 841).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti la iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 841).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1912-913 le spese delle pensioni ordinarie e quelle delle indennità per una sola volta in luogo di pensioni verranno iscritte soltanto negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.

Le spese delle pensioni straordinarie continueranno ad essere stanziare nel bilancio del Ministero del tesoro.

Alle variazioni che, in conseguenza di quanto precede, occorrerà introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio 1912-913, sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Con decreto del ministro del tesoro sarà altresì provveduto a trasportare negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri i

residui passivi che dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912 risulteranno iscritti nel bilancio del tesoro per spese di pensioni ordinarie e d'indennità per una sola volta in luogo di pensione.

Sono abrogati, a far tempo dall'esercizio 1912-1913, l'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, e l'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 474. (Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 400,000 da iscriversi al capitolo n. 44: « Pensioni ordinarie (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e in quella di oggi.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione di maggiori spese per pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di S. Caterina in Catanzaro » (N. 850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di S. Caterina in Catanzaro ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire centoventiduemilaquattrocentocinquanta-nove e centesimi settantasei (lire 122,459.76) pei lavori di demolizione ed adattamento del-

l'ex Convento di Santa Caterina in Catanzaro ad uso degli uffici finanziari ed altri uffici governativi, in aumento ai fondi autorizzati con legge 8 luglio 1903, n. 322. La detta assegnazione sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Regi Arsenali marittimi » (N. 836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei R. Arsenali marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata, in aggiunta alle spese effettive consolidate del Ministero della marina, la maggiore assegnazione di lire 73,000 da iscriversi al capitolo 75 « Paghe, indennità, soprassoldi ai carabinieri Reali in servizio dei Regi arsenali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, e di lire 159,600 per l'esercizio 1912-13 e seguenti, onde far fronte alle maggiori spese derivanti dai miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri colla legge 6 luglio 1911, n. 690, ed altre precedenti.

La maggiore assegnazione relativa all'esercizio 1912-13 sarà iscritta nel bilancio dello stesso esercizio con decreto del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti sulle decime Agrigentine » (N. 12-C).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sulle decime agrigentine ».

Avverto il Senato che questo disegno di legge è stato già dal Senato approvato e torna ora dalla Camera dei deputati modificato in due soli articoli, sui quali, dovrebbe unicamente svolgersi la discussione.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 12-C)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione pervenute al Demanio o all'Amministrazione del Fondo pel culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati, sia conservati che soppressi, della chiesa cattedrale di Girgenti, e quelle tuttora comprese nelle temporalità della detta mensa e dei canonicati conservati della chiesa medesima, sono regolate dalla presente legge, ancorchè si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo.

Le annualità arretrate e le rate di affrancazione delle dette prestazioni, non ancora pagate, comprese quelle a cui possa aver diritto l'Economato dei benefici vacanti di Sicilia, sono condonate.

Tutte le partite prenotate a debito, sia per esse, sia per qualunque altro motivo, nelle procedure e nei giudizi seguiti finora, e quelle

relative a tutti gli altri crediti amministrativi, di cui non sia stata eseguita la riscossione, saranno cancellate.

(Approvato).

Art. 2.

Le dette prestazioni graveranno sui fondi rustici situati nel territorio sottoposto alla decima, salvo le esenzioni e le esclusioni di cui agli articoli seguenti, e saranno corrisposte alla Amministrazione del Fondo per il culto nell'annua complessiva somma di lire 18,000.

Tale somma sarà dallo Stato posta a carico dei fondi rustici situati nel territorio soggetto alle prestazioni di cui all'art. 1, e ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla rispettiva estensione e tenuto conto anche dello stato di esazione o di possesso all'epoca della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le quote individuali inferiori a 30 ettari non sono soggette al riparto; quelle superiori vi saranno comprese solamente per la parte che eccede i 30 ettari.

Agli effetti del presente articolo le estensioni dei diversi predii, appartenenti ad uno stesso proprietario, vengono sommate ancorchè si trovino in comuni differenti del territorio decumano.

(Approvato).

Art. 4.

Sono esclusi dal riparto i fondi o le parti di essi la cui libertà dal peso delle prestazioni sopra indicate è stata riconosciuta per sentenza passata in giudicato; quelli che ne sono stati liberati per affrancazione, e quelli che furono alienati da qualcuno degli enti di cui all'art. 1 senza il peso delle prestazioni stesse.

(Approvato).

Art. 5.

Gl'intendenti di finanza delle provincie in cui trovansi i fondi gravati, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, formeranno gli elenchi dei debitori, previe le esenzioni e le esclusioni stabilite negli articoli precedenti, e determineranno d'accordo la misura del riparto.

Tali elenchi saranno pubblicati negli Uffici di registro della rispettiva circoscrizione.

Ciascuno degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, potrà reclamare contro la propria iscrizione in essi, per errore di fatto o per violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, con ricorso diretto alla Giunta provinciale amministrativa di Girgenti.

La Giunta, in base ai documenti prodotti, decide sui reclami, stabilisce la misura definitiva del riparto fra tutti i debitori e forma i ruoli.

(Approvato).

Art. 6.

I ruoli definitivi saranno resi esecutori dai prefetti delle provincie in cui si trovano i fondi gravati e contro di essi non è ammesso alcun gravame.

Gl'intendenti di finanza faranno procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie che siano state precedentemente eseguite a garanzia delle prestazioni decimali e degli altri crediti di cui nel primo articolo e nello stesso tempo faranno inscrivere le ipoteche legali a garanzia delle decime accertate in esecuzione della presente legge. Le nuove ipoteche legali prenderanno rispettivamente il posto e il grado di quelle da cancellarsi.

(Approvato).

Art. 7.

La riscossione è affidata ai ricevitori del registro del luogo dove si trovano i fondi, e sarà eseguita colle norme dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

(Approvato).

Art. 8.

Le prestazioni decimali sono redimibili; ed è in facoltà dei debitori di pagare il prezzo di affranco delle loro quote in rate annue uguali non maggiori di sei, cogli interessi del 4 per cento, sotto le condizioni stabilite agli articoli 4 e 5 della legge 29 giugno 1893, n. 347.

(Approvato).

Art. 9.

Non ostante il trasferimento a qualunque titolo dei predii gravati, le azioni relative alla

quota dovuta da ciascuno di essi, saranno validamente esercitate contro colui che figura iscritto nell'elenco dei debitori, fino a tanto che la parte interessata non denunzi al ricevitore del registro incaricato della riscossione, l'avvenuto trasferimento.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti e le operazioni, occorrenti in esecuzione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a distribuire tra i canonicati della cattedrale di Girgenti annui assegni per l'ammontare complessivo di lire 15,000 a carico della Direzione generale del Fondo per il culto.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Servizi postali commerciali marittimi » (N. 838) e « Servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto) » (N. 852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Servizi postali commerciali marittimi;

Servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto).

Per questi due disegni di legge, intimamente connessi, l'Ufficio centrale ha presentato un'unica relazione. Si procederà quindi ad una sola discussione generale.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dei disegni di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampati N. 838 e 852).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni, primo iscritto.

BETTONI. Accedo completamente alle conclusioni, che l'Ufficio centrale ha voluto dettare nella chiara e bella relazione del collega senatore Rolandi-Ricci, e però darò il mio voto favorevole al presente disegno di legge. Mi sembrerebbe però di mancare ad un sentimento della mia coscienza se tacessi intorno a qualche questione, che si riferisce a questo progetto, che viene a risolvere uno fra i più gravi problemi, che il Parlamento abbia esaminato in questi ultimi tempi. Darò il mio voto favorevole, ho detto, non perchè io sia entusiasta della proposta presentataci, ma perchè ho fiducia nel Governo, che ce la propone e sono convinto, che le condizioni presentate sono quanto di meglio sia scaturito a traverso al pelago periglioso di desideri, d'interessi, di necessità diverse e disparate delle molte regioni, che hanno attinenza alle presenti convenzioni. Ma se necessità di cose rende fatale il dovere approvare questo disegno di legge, e se il farlo al più presto, come ben dice il relatore, sia cosa giovevole specialmente nel caso che le aste andassero deserte, almeno però sembrami conveniente rilevare quali fossero le buone intenzioni del Ministero Giolitti quando a mezzo del titolare d'allora alle poste e telegrafi presentava alla Camera dei deputati il contratto colla ditta Piaggio, contratto, che non esito a dichiarare veramente convenientissimo per lo Stato.

La durata di quella convenzione, l'uomo valente che doveva impersonarla, davano garanzia suprema d'una forte organizzazione della nostra marina mercantile, che si sarebbe, non dubito, avviata a forti destini. L'attuale progetto che limita a dieci anni le concessioni, che apre le porte all'incertezza delle aste, mi lascia fortemente perplessa sulla solidità dell'organismo che vedremo formarsi.

Mi dichiaro formalmente e decisamente favorevole in queste importanti combinazioni al sistema della trattativa privata, in confronto a quello delle aste, e lo era tanto più quando da una parte vi erano, fra gli altri, a garanzia nomi quali quello dell'onor. Giolitti e dell'onorevole Schanzer e dall'altra quello del nostro collega Erasmo Piaggio, onore e vanto della marineria italiana.

Ma i sistemi deleteri dei sospetti, larvanti interessi diversi, ha frustrato una magnifica combinazione, forte ed organica per obbligare il Governo, dopo due crisi provocate da questa questione ad addivenire all'attuale progetto di legge, che, ripeto, è certo quanto di meglio rimaneva da fare, scartata la buona e primitiva soluzione di cui ho parlato.

Così stando le cose, associandomi a quanto ha detto il relatore, confido che il Governo saprà trarre il maggior possibile profitto dalle disposizioni, che la legge sancisce e sciolgo l'augurio che anche a traverso alle convenzioni presenti, la marina mercantile italiana possa tenere alto il nome della Patria, che in lei ripone tante speranze per la sua futura prosperità.

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Ho letto con molta mia soddisfazione la chiarissima relazione dell'Ufficio centrale intorno a questa legge, e mi sono compiaciuto con l'onor. ministro il quale, essendo intervenuto all'Ufficio centrale, ha fatto la dichiarazione di valersi della facoltà che gli è concessa dall'art. 13 del capitolato, di ottenere cioè oltre agli scali contrattuali qualche altro scalo speciale.

Io parlo nell'interesse della città di Candia, la quale ha un commercio con l'Italia veramente considerevole.

Non esagero, non dico che sia commercio d'un valore eccezionale; certo però è un commercio interessante. Credo anzi che l'onor. relatore potrà sopra questo punto dare schiarimenti e notizie più precisi ed interessanti.

Quello che intendo dire è che il commercio che si fa da Candia con l'Italia è per la massima parte di derrate alimentari, derrate alimentari le quali se non hanno un rapido sfogo nel punto cui son dirette, si guastano, si corrompono, sono svalutate. Quindi è che togliendo a Candia l'approdo, Candia non può più esercitare con l'Italia il consueto commercio, giacchè non si trova in condizioni di valersi dell'approdo di Canea. Già si sa che nell'isola di Creta non ci sono strade ferrate; ma dubito che non ci siano neppure (certo non c'erano alcuni anni addietro) comunicazioni rotabili tra Candia e la Canea.

Quindi far arrivare a Canea, alla quale fu

concesso l'approdo, le merci che sono destinate a Candia (la quale, giova notarlo, ha un'importazione dall'Italia superiore a quella della Canea), non gioverebbe a niente. Nè gioverebbero gli approdi che il servizio da Trieste fa settimanalmente per Candia e Canea, per la ragione che le partenze da Trieste del Lloyd austriaco costeggiano totalmente l'Adriatico, toccando Vallona, per arrivare a Canea e Candia; e non fanno scalo in Sicilia, dalla quale partono le merci che sono destinate al consumo di Candia.

Io credo di non essere in errore affermando che lo stesso consolato italiano di Canea ha fatto uffici in proposito presso il nostro Governo, perchè stabilisca un approdo a Candia, la mancanza del quale è stata molto sentita in questa città, poichè nel progetto precedente non uno, ma due approdi erano stati concessi a Candia.

Io parlo non soltanto degli interessi della Colonia italiana di Candia, la quale per la massima parte è quella che esercita il commercio con l'Italia, ma parlo anche degli interessi degli stessi candiotti. Credo anzi che gli uffici fatti dal consolato italiano siano stati mossi e dai candiotti e dagli italiani.

Ora, l'onor. ministro ha fatto dichiarazioni confortanti in proposito nell'Ufficio centrale, ed io ne sono lietissimo, ma credo di non essere indiscreto se prego l'onor. ministro di ripeterle in pubblica assemblea, perchè le dichiarazioni da lui fatte nel seno dell'Ufficio centrale, non potranno giungere a Candia e non potranno quindi tranquillizzare gli esportatori e gli importatori italiani, il cui commercio sarebbe ostacolato dalla mancanza dell'approdo.

Mi permetto di rivolgere una preghiera anche all'onor. relatore, nel senso che volesse con la sua autorevole e molto competente parola appoggiare questa mia raccomandazione presso l'onor. ministro.

BUSCEMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI. Prendo la parola unicamente per fare una calda raccomandazione al Governo su quello che brevemente dirò.

In uno degli articoli, credo il 16^o, viene soppressa la linea *D* esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fra Napoli-Messina-Riposto-Catania-Siracusa. Era un ser-

vizio importantissimo; e, nell'altro ramo del Parlamento, parecchi deputati chiesero la soppressione di questo articolo. Ma, di fronte alla osservazione fatta dall'on. Presidente del Consiglio, che non poteva mantenersi il servizio di Stato in concorrenza con quello che sarebbe stato esercitato dall'appaltatore, gli onorevoli deputati, che avevano chiesto la soppressione dell'articolo, vennero ad un temperamento, proponendo un apposito ordine del giorno, il quale venne accettato dall'on. Presidente del Consiglio, e cioè che, dati gli appalti, il Governo facesse pratiche con l'appaltatore perchè fosse ripristinato un servizio tanto indispensabile, tanto necessario per la parte orientale della Sicilia. Ora, questo voto, che è stato già fatto dalla Camera elettiva ed accettato dall'onorevole Presidente del Consiglio, io pregherei che la Commissione del Senato volesse far suo; e confido che il Governo manterrà la promessa fatta onde sarà dato a Messina, Riposto, Catania e Siracusa questo giusto ed indispensabile compenso, senza danno dell'appaltatore, per ripristinare un servizio di tanta importanza e di tanto interesse.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Mi permetto brevi osservazioni e raccomandazioni. Nella legge-contratto Schanzer era stabilito il servizio settimanale per la costa occidentale ed orientale dell'isola di Sardegna. In questa legge vi è nella colonna indicato il servizio settimanale, per le linee 6 e 7, ma poi vi è una nota nella quale si dice che saranno bisettimanali tutti quegli approdi indicati con carattere corsivo e così saranno bisettimanali gli approdi di Alghero, Bosa, Oristano e Carloforte. Conseguenza di questo è che mentre la costa orientale ha conservato tutti i servizi settimanali, la costa occidentale è ridotta a servizio bisettimanale.

Nell'altro ramo del Parlamento fu sollevata questa questione e si venne ad un temperamento, cioè di ritenere obbligatorio l'approdo ogni qualvolta vi fossero dieci tonnellate di merci da imbarcare o sbarcare. Così troviamo l'apposita annotazione alle linee 6^a e 7^a. Però noi abbiamo le linee 11^a e 12^a che costituiscono, dirò, il periplo del continente e in questa parte abbiamo due annotazioni: che avranno l'approdo settimanale ogni qualvolta si debbano

imbarcare o sbarcare merci per un peso non minore a dieci tonnellate.

Ma per quelle linee 11, 12, si dice altresì che l'approdo diverrà settimanale definitivamente, qualora nel biennio risulti in qualcuno di quei punti di approdo un movimento annuale di 5000 tonnellate.

Ritengo sia stata una svista non essersi introdotta quella disposizione per le linee del servizio occidentale dell'isola, misura questa che avrebbe temprato la stridente disparità di trattamento non solo tra il periplo del servizio marittimo continentale e quello della Sardegna, ma di più tra i servizi delle due coste orientali ed occidentali della stessa isola.

Però, siccome il ministro, con l'art. 4 del capitolato, ha facoltà di provvedere, per togliere od aggiungere, punti di approdo, io credo che farà in modo di mettere precisamente in armonia le linee di servizi marittimi, tanto quello continentale che quello delle isole, vale a dire che qualora risulti che la quantità delle merci da imbarcare o sbarcare raggiunga le 5000 tonnellate, allora debba applicarsi assolutamente l'approdo settimanale.

Non insisto su questo, perchè mi pare che sia di tale evidente giustizia da non essere necessaria alcuna dimostrazione. Spero che il ministro accoglierà questo concetto, e lo spero tanto più perchè ne abbiamo avuto promessa dallo stesso ministro nell'Ufficio centrale.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Io dovrei chiedere un semplice chiarimento all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione.

Il chiarimento è questo: per le esigenze del servizio postale e dei viaggiatori l'on. ministro riconobbe la necessità di seguire sempre la via più breve, rapida e sicura, e di non abbandonare le ferrovie per il mare. E poichè Siracusa è testa di linea della rete delle ferrovie dello Stato per la Libia, ed è dotata di un porto sicurissimo, vennero istituite le due linee bisettimanali Siracusa-Tripoli, Siracusa-Bengasi e ritorno.

Ora, essendo stato concesso, per ragioni commerciali, il prolungamento della linea Siracusa-Tripoli fino a Catania, si desidera sapere dall'onorevole ministro e dalla Commissione se detto prolungamento possa per avventura tur-

bare il regolare funzionamento del servizio celere cumulativo Roma-Napoli-Siracusa-Tripoli, e se l'approdo a Catania possa recare pregiudizio agli interessi generali, e se non debba quindi esser considerato come una parte secondaria ed accessoria della linea medesima, fermo restando il concetto della linea direttissima Roma-Siracusa-Tripoli e ritorno.

Ed io prego l'on. ministro e l'on. Commissione perchè vogliano dire una parola confortante e rassicuratrice per la provincia di Siracusa.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Sento anzitutto il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale, ed in particolare il relatore senatore Rolandi-Ricci, per la sollecitudine e diligenza con cui ha assolto il compito dell'esame dei due disegni di legge così complessi. Devo ancora ringraziare l'Ufficio centrale per i dubbi sollevati, dubbi ai quali è stato possibile dare una risposta che spero sia stata esauriente e che eviterà qualunque contestazione nell'applicazione pratica dei disegni di legge medesimi. Ora l'Ufficio centrale desidera che io queste risposte, che ho dato in seno all'Ufficio stesso, ripeta innanzi al Senato per dare ad esse maggior valore, e questo mi accingo a fare.

Ad un primo dubbio dell'Ufficio centrale, riguardante il carattere di italianità spiccata che il Governo intende dare alle aziende assuntrici, mi è stato facile rispondere, chiarendo che le azioni nominative debbano appartenere ad italiani fino dalla loro emissione.

Un secondo dubbio riguardava le tariffe. È detto che quando gli utili della Società oltrepassano il 5.50 per cento viene apportata una riduzione di tariffe. Questo era espresso in forma un po' vaga, od almeno la Commissione credeva non fosse abbastanza precisata. Tale concetto ora si è precisato nel senso che ogni anno si accertano gli utili della Società e quando si constata che questi utili oltrepassano il limite anzidetto, nell'anno successivo si effettua la riduzione delle tariffe.

Un altro punto riguardava l'accertamento degli utili. A questo proposito io non ho difficoltà di confermare davanti al Senato quanto

ho già avuto l'onore di dichiarare all'Ufficio centrale in risposta ad analogo quesito e cioè che il Comitato dei servizi marittimi ha studiato la questione nei riguardi del contratto vigente con la Società Puglia, nel quale trovansi identiche disposizioni. Io mi sono interamente associato alle conclusioni del Comitato.

L'altro dubbio sorgeva sull'azione dell'Ispettorato dei servizi marittimi, inquantò che sembrava che quest'Ispettorato dovesse intervenire di diritto nelle contestazioni che sorgessero tra spedizionieri e concessionari. Si è invece chiarito che quest'intervento è semplicemente facoltativo.

Infine si era sollevata un'altra questione riguardante l'istituzione di nuove linee parallele rispetto a linee esercitate. È evidente che non si è inteso di ammettere che il Governo potesse sovvenzionare linee parallele o concorrenti a quelle dei vari gruppi.

Ciò premesso, io non starò a dimostrare la portata del disegno di legge, le cui caratteristiche, per sommi capi, ha già esposte l'onorevole relatore Rolandi-Ricci, soltanto credo opportuno di fermarmi su due punti. Uno riguarda il numero delle linee sovvenzionate. Come l'onor. Bettoni ha fatto osservare, il Governo ha fatto di tutto per ridurre il numero delle linee sovvenzionate, ma di fronte agli interessi molteplici della Penisola di fronte ad interessi e tradizioni diverse, il problema non fu facile a risolversi. Si cercò di ridurre queste linee al minimo possibile; e, come giustamente osserva l'onorevole relatore, è pensiero del Governo che questo disegno di legge rappresenti un ponte di passaggio per l'avvenire, affinché l'esperienza possa servire allo scopo di ridurre sempre più le linee commerciali sovvenzionate e devolvere le sovvenzioni in aiuti diretti ed indiretti alla marina libera, la quale da molto tempo reclama un maggior aiuto da parte del Governo.

Un chiarimento che mi sembra opportuno dare al Senato è quello che si riferisce alle linee celeri dell'Egitto. Queste erano comprese nel primo disegno di legge, che comprendeva ed abbracciava i servizi sovvenzionati; poi sono state stralciate e portate in un disegno di legge a parte, a causa della nota sospensiva deliberata dalla Camera dei deputati. Tale sospensiva derivò da alcune osservazioni fatte in occasione della discussione avvenuta alla Ca-

mera circa le caratteristiche dei piroscafi addetti alle linee celeri dell'Egitto. Qualcuno ha trovato che la stazza dei piroscafi era inferiore a quella necessaria. Il Governo credette opportuno di esaminare intieramente la questione, e questo esame ha condotto a delle varianti, delle quali le principali sono queste: che il tonnello lordo da sei mila si è portato a sette mila tonnellate e nello stesso tempo la linea che aveva per estremo Brindisi, è stata prolungata fino a Venezia.

Evidentemente queste due circostanze, aumento di stazza e prolungamento di linea, hanno portato un aumento di onere, a compensare il quale, non intendendo il Governo aumentare la sovvenzione stabilita, si è dovuto studiare qualche provvedimento compensatore.

Lo scopo si è raggiunto agevolmente senza pregiudizio del servizio, poichè è stato riconosciuto che durante l'anno vi è un periodo in cui il movimento dei viaggiatori fra l'Italia e Alessandria d'Egitto è ridotto ad un minimo. Così si è potuto ridurre, senza gravi inconvenienti, il numero dei viaggi da 30 a 22, e nello stesso tempo dare all'assuntore la facoltà di disporre dei due piroscafi nel modo migliore che egli crederà durante tale periodo. Nè questo porterà pregiudizio, perchè oltre alle linee celeri, come è noto al Senato, ne esistono delle altre tra l'Italia ed Alessandria d'Egitto che, pur non avendo la velocità di 20 miglia, sono sufficienti per il servizio anche dei passeggeri.

Esposti così i concetti generali, passerò ora a rispondere ai vari oratori i quali hanno fatto qualche osservazione.

Convengo con l'onor. Bettoni, circa i pregi del progetto Schanzer, ma gli devo osservare che in questa sede non sarebbe opportuno di fare dei paragoni, tanto più che non avrebbero alcun risultato pratico. È certo però che il Governo scindendo i vari argomenti e provvedendo a ciascuno con speciale disegno di legge ha compiuta opera saggia ed agevolato di molto la soluzione.

Quanto alla questione se siano preferibili le trattative private, oppure le aste, mi rimetto a ciò che sta per dire l'onorevole relatore, il quale in questa materia ha certamente tanta esperienza quanta occorre per assicurare il Senato.

Infine unisco il mio augurio a quello del-

l'onorevole Bettoni perchè dalla esperienza di un decennio dell'esercizio di queste linee, il Governo e tutti possano trarre quegli ammaestramenti che, nei disegni di legge che saranno presentati in seguito possano condurre a provvedimenti tali che meglio rispondano alla economia nazionale, e al bene della marina mercantile.

L'onorevole senatore Guala ha parlato dell'approdo a Candia. Candia è unita però alla Italia mediante un'altra linea, la linea Venezia-Alessandria di Egitto. Certamente non è questo che desidera l'onorevole senatore Guala, egli vorrebbe che fosse unita anche con la linea del Tirreno che va in Levante, ed io non ho nessuna ragione per non ripetere quanto ho detto, che accetto la sua raccomandazione, e prendo impegno, in nome del Governo, di studiare la questione con la migliore predisposizione, potendosi valere il Governo della facoltà riservatasi nel capitolato di introdurre varianti nelle linee.

L'onor. Buscemi ha parlato della soppressione del servizio di Stato, ed ha chiesto che io confermi, ciò che faccio volentieri, che il Governo ha accettato un ordine del giorno il quale risponde al concetto che nell'esercizio di queste linee, se si riconosceranno nuovi bisogni, il Governo non mancherà di provvedere nel modo migliore, e che da parte sua si varrà sempre della facoltà che ha, in forza appunto del capitolato e delle leggi vigenti, per ottenere dal concessionario tutto quanto sarà possibile nell'interesse delle singole regioni d'Italia che hanno domandato degli approdi, e che non hanno potuto ottenerli fino a questo momento.

L'onor. senatore Mele si è preoccupato della estensione della linea Siracusa-Tripoli da Siracusa a Catania. La linea originariamente andava da Siracusa a Tripoli, ma in seguito alle insistenze dei rappresentanti di Catania è stata estesa fino a quest'ultima città.

Egli crede che questo possa cambiare il carattere della linea. Non è così, perchè rimane sempre come testa di linea Siracusa che è all'estremo della Rete ferroviaria italiana. Senonchè durante la sosta del piroscafo a Siracusa, questo si recherà a Catania che è a poche miglia di distanza, per imbarcare la merce che vi sarà ed immediatamente ritornerà a Siracusa. In tal modo che la linea Si-

racusa-Tripoli per questa deviazione, diremo così, non avrà nulla a soffrire.

Il senatore Parpaglia si preoccupa della Sardegna occidentale: egli trova che vi è una differenza di trattamento fra la Sardegna orientale e la occidentale, sebbene in questa, egli aggiunge, vi siano porti più importanti. Ma vi è anche da osservare, ed egli non lo ha detto, che la Sardegna occidentale ha le comunicazioni ferroviarie....

PARPAGLIA. Non tutte.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. che la mettono in condizioni certamente superiori alla costa orientale. In ogni modo io ripeto all'onor. Parpaglia che il Governo farà di tutto per soddisfare le richieste della Sardegna occidentale, e quando fosse provato che il traffico di questa parte dell'isola lo richiede, non vi sarebbe ragione per non introdurre quella clausola delle 5000 tonnellate annue che esiste a riguardo della linea detta del periplo Italo.

Credo così di aver risposto ai diversi oratori e però non mi resta che pregare il Senato di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Nessuna maggiore mancanza alla doverosa rispettosità verso il Senato mi parrebbe di dovermi rimproverare che quella di occupar troppo il suo tempo dopo una discussione così breve, dopo le dichiarazioni così chiare fatte dall'onor. ministro in ordine ai diversi quesiti che gli furono posti dagli onorevoli senatori.

Riassumendo quindi il concetto fondamentale che dovrebbe ispirare la legge, quello che l'ispira, esamino con una rapidità assolutamente di sintesi le disposizioni con cui questa legge si compendia e mi preoccupo delle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi.

Nessuna questione certamente può essere mai fatta intorno alla necessità assoluta che uno Stato serva le proprie comunicazioni che si ispirino a criteri di bisogni politici o di comunicazioni postali; nessuna questione è stata a questo proposito sollevata sopra i due disegni di legge da cui è adesso interessata l'attenzione del Senato, e quindi è inutile di parlare dei

servizi postali e politici. Si può, e a mio avviso si deve, discutere il criterio a cui va ispirata la sovvenzione dei servizi mercantili. Questo criterio, se dovesse essere guidato soltanto, come dovrebbe esserlo, da considerazioni di ordine strettamente e prettamente economico, dovrebbe condurre all'adozione di un sistema totalmente diverso da quello che è stato adottato dalla legge sottoposta ora al vostro esame.

Non è per sovvenzionare delle linee che uniscono dei determinati punti fissi, solo perchè uniscono quei certi punti fissi, e solo perchè troppo frequentemente dirottano ad appulsi che possono secondare piccoli interessi locali, ma che trascurano i grandi interessi finali della economia nazionale, che si dovrebbe dare la sovvenzione; giacchè invece la sovvenzione dei servizi mercantili dovrebbe mirare a questo fine lucido e preciso: favorire l'esportazione dei prodotti agricoli ed industriali del paese, favorire l'introduzione a buon prezzo delle materie prime che sono necessarie o all'agricoltura per il suo sviluppo o all'industria nostrana come elemento di lavorazione; metterci in grado di lottare con la concorrenza, che purtroppo sentiamo assai combattiva, della bandiera straniera nei porti nazionali, in tutte quelle che sono le varie branche del traffico navale, e acquistare nuovi mercati, nuovi sfoghi, nuovi punti di collocazione delle nostre merci, sia prodotti agricoli, sia prodotti industriali del nostro paese. Quindi la marina mercantile sotto questo aspetto, nella sua branca di marina sovvenzionata, non può essere considerata in sè, va considerata come un mezzo, come una espressione della complessa attività agricola ed industriale della nazione e non deve non formare oggetto d'una finalità a se stessa, ma in servire al raggiungimento di altre diverse, maggiori e più complesse finalità.

Però, se questo dovrebbe essere il criterio esclusivamente ispirativo di una sovvenzione ai mezzi di trasporto nautici, le contingenze del tempo, quelle tradizioni che da noi hanno assunto dignità di storia e che quindi meritano un grande rispetto, il formarsi di una serie d'interessi che per quanto locali non si possono disconoscere legittimi, perchè si sono andati fortificando, sviluppando, e taluno perfino anche inizialmente creando, attraverso a tutto il sistema delle leggi di protezione della marina

mercantile, che ha avuto vigore da tanti anni, le considerazioni d'opportunità, dalle quali non deve mai prescindere l'uomo politico, in quanto secondo l'ammaestramento d'un grandissimo uomo di Stato, la legge si fa con l'intenzione del domani, ma con la visione dell'oggi, costringono necessariamente il legislatore a procedere per una via di adattamento; e se taluno ebbe la visione di staccarsi nettamente dai nostri precedenti legislativi a questo proposito, per quanto l'ala del suo pensiero potesse essere sorretta da profondità di convincimenti, dovette persuadersi che non avrebbe retto al volo per raggiungere la mèta.

Quindi noi abbiamo avuto questo sistema di legge misto, questo sistema di legge che io, pratico, non posso censurare perchè è pratico, questo sistema di legge che l'Ufficio centrale del Senato si è permesso di definire una legge di transizione che contiene una transazione economica. Non si è potuto ancora raggiungere quello che dovrà essere l'intento futuro; ma questa legge ha dovuto formare e forse è nella intenzione del legislatore che formi, un tramite, un passaggio a quella che sarà la sistemazione definitiva, la sistemazione con criteri veramente economici ed organici dei nostri servizi sovvenzionati, se, ed in quanto dovremo ancora sovvenzionarli. Che cosa infatti è, signori senatori, il sistema delle sovvenzioni date ai servizi marittimi? È un sistema di allevamento, un sistema d'incuoamento, un sistema d'integrazione economica dei traffici improduttivi, od insufficientemente produttivi, perchè laddove il traffico è remuneratore, allora l'armatore accorre libero, senza bisogno che intervenga la sovvenzione a stimolarlo. Che cosa si vuol fare, quali finalità si vogliono conseguire con il sistema delle sovvenzioni? Ritenuto che in quel momento, in quello stato di svolgimento dei traffici, in quella condizione di produzione industriale ed agricola di un determinato paese, questo dall'iniziativa privata (la quale segue legittimamente e soltanto il proprio lucro, perchè non è obbligata a concessioni altruistiche in favore dei concittadini), non potrebbe avere quel determinato servizio o quel determinato trasporto, interviene lo Stato, colla forma della sovvenzione, perchè questo determinato servizio si compia, allo scopo appunto o di avviare con quel determinato servizio una corrente di

esportazione o di cattivarsi una facile corrente d'importazione. Quindi questo sistema delle sovvenzioni ha dovuto necessariamente tener conto, nelle condizioni odierne, anche di quelle che sono state oggetto delle domande singolari.

Discorrendo i lavori legislativi che hanno preceduto la rappresentazione del presente disegno di legge, discorrendo lo svolgersi di questo stesso progetto attraverso la disamina dell'altro ramo del Parlamento, voi constaterete, onorevoli colleghi, che troppi hanno chiesto e molti hanno ottenuto, ma che fu un affannarsi a chieder ciascuno per sè, pochi furono coloro che hanno domandato per tutti, pochi furono coloro che hanno avuto la visione intiera, la visione obbiettiva, la visione completa delle esigenze della economia nazionale.

Ora, portare la sapienza del Senato, che non si flette certamente di fronte alle piccole difficoltà locali, che non ascolta se non la gran voce della Nazione di cui questo alto Consesso legislativo si sente così legittimamente completa ed univoca espressione, portarla, dico, a riformare totalmente il criterio informativo dell'attuale sistema delle sovvenzioni, potrebbe condurre a due difficoltà. Una che forse non si troverebbero unanimi su questa via i due rami del Parlamento, lo che impedirebbe praticamente il conseguimento dello scopo voluto; l'altra che forse (e non me lo nascondo per quanto io sia assertore di altro sistema di sovvenzioni) col trascurare troppo di punto in bianco, facendo un salto completamente nel nuovo, questi interessi che, essendo attuali, non possono essere da un corpo politico trascurati, si creerebbero delle crisi e si altererebbero situazioni ora economicamente sistemate.

È perciò che il vostro Ufficio, signori senatori, da un lato vi ha mosso l'invito che vogliate dare il suffragio autorevole del vostro voto a questo progetto di legge, dall'altro non ha saputo raffrenarsi dal vivo desiderio di pregarvi ad esprimere il vostro augurio esplicito perchè al termine di quel decennio che è stato prefisso alla durata della legge attuale, noi ci troviamo nella condizione di poter totalmente mutare questo sistema e far intervenire l'opera integratrice dello Stato sotto la forma di sovvenzioni ben diverse a favore delle industrie e della agricoltura nazionale nei nostri traffici con l'estero e nell'interuo.

Ma intanto, o signori, questo progetto merita il vostro suffragio per una ragione che a me pare debba cattivarsi tutto il vostro favore ed è questa; è urgente che il nostro paese, nazione eminentemente e totalmente mediterranea, si trovi il più possibilmente rinfrancato e munito in tutte le lotte che nel Mediterraneo si svolgono.

A presidiare la nostra fortezza militare, con patriottica preveggenza, pensarono Simone Pacoret di Saint Bon, Benedetto Brin e Carlo Mirabello, nomi dei quali deve tornare grato il ricordo a tutti gli italiani, giacchè le vittorie dell'oggi sono dovute alle studiate preparazioni di allora. Sono essi, signori senatori, lo dico con profondo sentimento di italiano, con animo pieno di commossa reverenza verso costoro, coloro a cui noi dobbiamo la reintegrazione della nostra flotta, sono essi che hanno preparato alla nostra difesa, alle nostre vittorie di ieri, alle nostre speranze ultrici del domani, le navi salde e i cuori più saldi dei marinai, le ben munite tolde comandate da ufficiali ancora più arditi di quelli che viderò le glorie del nostro passato e che anche nei giorni delle nostre sventure, quando dovemmo rimpiangere le nostre sorti dolorose, fecero sì che giammai si potesse deplorare che fosse mancato alla marina italiana il sacrificio del più ardente patriottismo.

Ma non basta che l'Italia sia forte agli effetti militari, occorre che lo sia anche agli effetti mercantili. Bisogna che nessuna nazione di quante specchiano le loro belle rive sul Mediterraneo possa vantare nè attraverso le opere dei suoi letterati, nè attraverso le affermazioni dalle tribune parlamentari, l'impero esclusivo del Mediterraneo. Questo non deve essere consentito a nessuno; non può consentirsi nè militarmente, nè mercantilmente. Noi abbiamo bisogno che questo mare sia solcato da abbondanza di nostri piroscafi, che questo mare per la nostra industria e per la nostra agricoltura sia la via larga, libera, sicura alle nostre esportazioni di mano d'opera e di prodotti.

Ed allora ecco il vantaggio di questa legge, che se non è ottima, è buona; ecco perchè in questo caso il vostro Ufficio centrale si è permesso di dirvi che il meglio è nemico del bene e che bisogna accontentarsi di quello che l'ora del tempo ci consente.

Questa legge permette l'integrazione di parecchi nostri servizi: permette di uscire da uno stato di provvisorietà che ci angustia; questa legge ci dà un programma per 10 anni, che certo non è quello a cui si sarebbe potuto aspirare se le passioni di parte non avessero tolto prima una più esatta visione del problema economico e non avessero forse impedito, come ben disse il senatore Bettoni, che una maggiore obiettività presiedesse all'esame ed alla concretazione di altri programmi. Ma intanto questa legge ci permette di mettere le nostre comunicazioni marittime in una condizione di sistemazione, che è provvisoria, ma ha una provvisorietà di 10 anni, e che può dar luogo ad una preparazione più completa, che ci costituisca in grado al termine del decennio di avere, a fianco alla marina militare così gloriosa, quella marina che le tradizioni delle nostre città marinare reclamano per l'Italia unificata e che finora non abbiamo conseguito.

Il disegno di legge, che è stato sottoposto al vostro esame, signori senatori, è un disegno di legge che stabilisce il sistema delle aste.

Ardua questione è quella se sia preferibile il sistema delle aste o il sistema delle trattative private. E a questo proposito l'onorevole ministro ha voluto fare appello a quella che non è in me competenza, ma che non è altro che una purtroppo ormai lunga esperienza di questa materia.

Ebbene, io consento col senatore Bettoni che in questo tema sarebbe preferibile sempre poter procedere per trattative private, perchè questa teorizzazione della bontà delle aste, questa formula di democratizzazione dei concorrenti, nella realtà delle contingenze contrattuali, non conduce a nessun esito pratico, soprattutto quando l'indole della concessione è tale, che il numero dei possibili assuntori viene ad essere assai ristretto.

Ma, se praticamente si potrebbe preferire il sistema delle trattative private per molti contratti dello Stato, ed io mi auguro che coloro che hanno la responsabilità dell'amministrazione statale sentano nella loro rettitudine, non mai giustamente dubitata, (poichè il retaggio della più grande rettitudine, è il decoro degli uomini politici che ha avuto l'Italia, qualunque fosse il partito sotto la cui bandiera essi militarono), sentano, dico, il coraggio di assumersi quella

responsabilità, anche di fronte ai troppo facili clamori, alle più facili calunnie, che l'uomo che sa di essere onesto trascura o disprezza; però nella fattispecie - perdonatemi questa frase di abitudine forense - nel caso speciale, era possibile più di venire davanti al Parlamento, dopo quel che una storia troppo recente e dolorosa ci aveva appreso, con un progetto di contratto? Sarebbe stato evidentemente impolitico, e voi che siete un corpo politico, voi, nelle cui file si raccolgono tanti uomini che benemeritamente han retto le sorti delle pubbliche amministrazioni, vi rendete conto che quello che, teoricamente, generalmente, sarebbe buono, nella fattispecie avrebbe dato adito a tante discussioni, riaperto tanti dibattiti, creata di nuovo chissà quale onda di sospetti, che evidentemente si sarebbero affrontate in pratica difficoltà maggiori di quelle che non si affrontino così: perchè così o le aste riescono, e tutto va a suo posto, o non riescono, e, se le aste non riusciranno, allora la trattativa privata sarà dovuta subire come una necessità ineluttabile e imprescindibile.

Signori senatori, mi parrebbe di rubare il vostro tempo e di abusare della vostra attenzione, che mi volete consentire così benevola, se io scendessi ad una disamina dei singoli articoli del disegno di legge, se io vi riassumessi quelle delucidazioni che vi sono date con tanta perspicuità dall'onor. ministro e che egli ha voluto consegnarci scritte come elementi d'interpretazione autentica e che abbiamo allegato alla nostra relazione. Dunque appunto in questo modo si aggiungerà lo intento di non aver poi sopra testi meno precisi delle contestazioni.

Qui non si tratta di fare una legge che eserciti la sua sovranità immediata sul cittadino, ma si tratta di fare una legge che dia al potere esecutivo i limiti delle contrattazioni che esso deve fare. E siccome, in buona sostanza, non si tratta d'altro che di stabilire i termini con cui il contratto si farà, il ministro potrà utilizzare le osservazioni che gli sono state fatte, quelle che egli ha ritenuto opportuno di accogliere, e potrà nella redazione dei capitoli di appalto inserire tutte quelle delucidazioni che saranno ritenute opportune; e questo è quello che l'onor. Ministro ci ha promesso di fare.

Due parole soltanto chiedo il permesso di dire riguardo a due punti che non sono stati toccati

da nessuno nella odierna discussione, e non hanno quindi richiamato neanche le osservazioni dell'onor. ministro. Uno è quello che riguarda le costruzioni. Nel progetto ministeriale erano state prese delle disposizioni, adeguatamente studiate, per contemperare gl'interessi dei futuri assuntori dei servizi colla necessità di una industria che merita tutto il riguardo del Parlamento e del Governo; l'industria costruttiva nautica.

Cammin facendo, nell'altro ramo del Parlamento, talune di queste disposizioni sono state mutate per guisa che davanti a voi si presenta un progetto di sovvenzioni per servizi postali e marittimi, nel quale il trattamento protettivo dell'industria di costruzione è dimidiato, quasi ridotto a circa la metà, perchè consente la facoltà di prendere del materiale all'estero, anche quando non vi sia la differenza del 7 per cento in confronto del costo del materiale in Italia; perchè fu liberato l'assuntore dall'obbligo di mettere materiale nuovo su parecchie delle linee della Sardegna, e sopra parecchie altre linee per altre località.

L'assuntore quindi può servirsi del materiale vecchio, e non avendo l'obbligo di costruire del materiale nuovo viene a mancare un certo numero di costruzioni probabili in Italia. E notate che questo viene a portare un danno ad un'industria importante topograficamente e sostanzialmente. Topograficamente perchè non sono i grandi cantieri quelli che aspirano a questo lavoro; non sono gli Ansaldo di Sestri, gli Odero di Sestri e Genova e gli Orlando di Livorno; quelli che verranno a dolersene, sono i cantieri di Palermo, di Ancona, di Muggiano, di Riva-Trigoso.

Sono i cantieri sparsi per tutta Italia, che hanno allevato notevoli maestranze che verranno a soffrirne, giacchè quando viene a mancare il lavoro queste forti maestranze dovrebbero disperdersi; e si tratta di maestranze che è difficile, assai difficile che si ricompongano un'altra volta. Sostanzialmente perchè si tratta di un'industria italiana della quale bisogna tener conto, giacchè non si avrà mai una marina mercantile fiorente là dove non si abbiano fiorenti cantieri che possano dare ferace produzione di navi.

Fino a tanto che (e la storia di tutte le marine ce lo insegna) una marina mercantile vive

soltanto di navi comprate e costruite all'estero, questa marina mercantile non può avere sorti vitali. (*Approvazioni*).

Ed è perciò che insieme con l'autorevole Ufficio di cui ho l'onore di essere relatore, esprimo la speranza che il ministro della marina, il quale ha sempre dato la prova della sua più grande cura per questa industria, e ha seguito con ciò le tradizioni nobilissime dei suoi predecessori da Benedetto Brin in poi, vorrà tener sempre presenti le condizioni in cui questa industria costruttiva secondaria versa, per guisa che non si abbia a riprodurre la situazione di qualche anno fa, della quale esso ministro ben si ricorda, quando parecchie delle maestranze, la palermitana soprattutto, si trovarono per parecchie settimane completamente senza lavoro.

Un'altra parola mi occorre spendere riguardo alla marina mercantile libera. Il Senato certo insegna a me che con questo disegno di legge non è assolto affatto il compito del legislatore verso la marina mercantile, perchè non basta la marina mercantile sovvenzionata, quella marina allevata e cresciuta, per necessità politiche ed economiche, artificialmente, c'è ancora la marina mercantile libera, ed io mi permetto, confortato anche in ciò dal voto dell'Ufficio centrale, di muovere le più calde preghiere al ministro della marina perchè al più presto possibile, compatibilmente con le esigenze del tempo e della non dolce stagione, porti all'esame delle Camere legislative il progetto relativo, perchè la nostra marina mercantile attende da anni, e anni, e anni, e attende proprio da troppo tempo un regime economico che definitivamente la disciplini, e che la metta nella condizione di sostenere la concorrenza che le altre nazioni, lasciatemelo dire con schiettezza d'animo, anche attraverso alle disposizioni dei trattati internazionali, sanno favorire per le loro marine. (*Approvazioni*).

Noi sentiamo la lealtà della osservanza dei trattati che fa certo onore alla nostra buona fede internazionale, ma ci troviamo a combattere in contingenze di fatto che atteggiamenti della concorrenza straniera determinano, tali che, mentre non mi permetto di giudicarne la legittimità, non posso tacere che ci creano condizioni inaspettatamente difficili. Chiunque s'intende e si occupa di economia marinara

lo sa, ed il ministro della marina è il primo a non ignorarlo.

Sulle disposizioni speciali del Capitolato non mi pare che occorra interessare l'attenzione del Senato, dal momento che tutto quel poco che c'era da dire per chiarirle è stato detto nella relazione.

Seguirò le osservazioni che hanno fatto gli onorevoli senatori in quest'Aula. Dieci anni sono non *magnum aevi humani spatium*, ha detto il collega Bettoni, ma sono pochi agli effetti di una sistemazione marinara, ed ha ragione sotto un profilo, ha torto sotto un altro.

Avrebbe ragione, se si trattasse di dare una sistemazione definitiva, perchè allora dieci anni di regime non bastano, ma bisogna considerare (ed è questo il profilo sotto il quale, a mio rispettoso avviso, l'amico Bettoni non ha ragione) che la nostra situazione economica deve subire una notevole variazione per effetto della scadenza dei trattati che avviene alla fine del 1917.

Alla fine del 1917 l'Italia ha bisogno di essere libera nell'orientamento della sua politica marinara; non sappiamo quale dovrà essere, non conosciamo le condizioni del momento, che la sapienza, che speriamo antiveggente dei nostri governanti, ci vorranno preparare per allora, donde non conviene ora metterci in una condizione la quale ci impedisca di poter, a quel tempo, o in un tempo successivo abbastanza vicino, organizzarci marinarescamente in modo diverso, anche, se occorrerà, facendo una lotta di premi, poichè a questo mondo bisogna prepararsi a tutte le lotte, bisogna prepararsi in tutti i modi a difendere il proprio interesse.

E pure nelle competizioni economiche è vero quello che era un precetto tattico del compianto ammiraglio Mirabello, che « chi para muore, vince chi attacca ».

Ha detto il senatore Guala che sarebbe desiderabile, che il ministro, valendosi della facoltà che opportunamente la legge gli consente, nell'art. 4 del capitolato, aggiungesse alla linea 13, mi pare, quella dal Tirreno al mar Nero, un appulso per Candia. Io credo che il ministro potrà utilmente valersi di questa facoltà proprio a favore di Candia, e per considerazioni perfettamente obiettive.

Il Bollettino ufficiale del Governo cretese, a cui ho attinto i dati delle esportazioni e delle

importazioni candiotte, nel 1908 indica 9,000,000 di chilogrammi, nel 1909 7,500,000, nel 1910 7,837,000 di importazioni; di esportazione: 7,500,000 nel 1908, 5,000,000 nel 1909, 6,847,000 nel 1910. In confronto di Canea, Candia prevale: quindi se Candia è già unita all'Italia dalla linea per l'Egitto, potrà utilmente essere unita all'Italia anche dalla linea per il Levante, forse anzi più utilmente dalla linea per il Levante perchè, agli effetti della nostra esportazione, i generi probabilmente (secondo queste indicazioni) consumabili a Candia, sono piuttosto provenienti dal Tirreno superiore che non dall'Adriatico. Comunque, mi permetto di unirmi, anche a nome dell'Ufficio centrale, alla raccomandazione del senatore Guala presso il ministro della marina, perchè veda, a suo tempo e nei debiti modi, se sia opportuno di porre una variante che induca un appulso se non troppo frequente (non possiamo poi fare delle linee che tocchino tutte le settimane tutti i porti) con moderata frequenza anche a Candia.

L'onor. Buscemi, parlando in nome degli interessi di quella Sicilia orientale, che è così bella e a cui dobbiamo tutta la gratitudine per essere stata la culla più antica della nostra lingua e della nostra civiltà, ha chiesto che alla linea D sia dato un succedaneo da parte dei servizi sovvenzionati.

Proprio un succedaneo totale sarebbe forse troppo, ma che sia dato un surrogato il quale adeguatamente corrisponda alle necessità di quei paesi (in cui fortunatamente si vanno svolgendo un'intensa coltura agraria ed i conseguenti traffici di prodotti che meritano tutto il favore dei ministri che presiedono all'economia del paese), certamente questo potrà esser fatto, ed il ministro ne ha facoltà; e noi uniamo la nostra alla preghiera dell'onor. Buscemi perchè di questa facoltà egli voglia valersi.

Nulla veramente di più ragionevole delle domande fatte dal senatore Parpaglia. Si tratta della Sardegna tanto benemerita della nostra Dinastia, tanto benemerita dell'Italia tutta a cui essa ha dato larga copia di valorosi soldati, che ha fatto sempre sacrifici per la Patria, nulla chiedendo per sé. La Sardegna occidentale è sì, servita un po' da ferrovie, ma tutti sanno che cosa sono le ferrovie in quei paesi. Ed il movimento mercantile costiero ha pur bisogno di essere tenuto in qualche riguardo,

ha bisogno anzi di essere in quelle regioni quasi sollecitato.

Certo l'onor. ministro potrà, alla stregua di statistiche che gli può fornire il suo insigne collega dell'agricoltura, vedere quanto in quei paesi si vada oggi sviluppando e da una parte il movimento agricolo e dall'altra il conseguente movimento dei prodotti; ed agli effetti delle costruzioni, anche quello dei cementi, dei ferri e dei materiali.

L'on. senatore Mele ha chiesto all'on. ministro un chiarimento e lo ha chiesto anche all'Ufficio centrale. Evidentemente, per una ragione geografica che s'impone, non sarà mai possibile che Siracusa non sia il vero capolinea per il movimento dei viaggiatori. Lì è proprio la geografia che impedisce qualunque altra prevalenza, e quindi i siracusani possono riposare tranquilli nella dichiarazione dell'on. ministro, che i loro legittimi interessi non saranno turbati, se pure agli effetti degli interessi mercantili la linea prosegua fino a Catania.

Con questo mi sembra di aver risposto a tutte le osservazioni che sono state fatte, e non mi resta che unirmi con tutto il cuore al voto fatto dal senatore Bettoni con sentimento così squisitamente patriottico, che questa legge concorra, come tutte le altre che escono dal vostro voto sapiente, alla grandezza e alla ricchezza dell'Italia. E giacchè non mi parve che vi dispiacesse che la mia parola, anzichè suonare a voi in questo momento di congedo disadorna, si vestisse di una strofe di poeta, lasciatemi dire ancora una volta col poeta cosa è quest'oggi in questo momento fervido, questa Italia: lasciatemelo dire con la strofa veramente vaticinatrice ed augurale che Pascoli dirigeva a S. M. Re Umberto:

L'Italia che già si disserra
Nel grande avvenire il suo varco,
Avanti, sia pace, sia guerra,
San Giorgio e San Marco!

(Vivissime approvazioni, applausi. Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Sono molto grato all'onor. relatore, così vivamente complimentato in questo istante da tutti i colleghi, per le risposte che

ha voluto darmi; ma egli ha certamente equivocado o quanto meno io sono stato poco chiaro nello esprimermi, ciò che forse è la versione migliore, quando ha creduto che io abbia voluto affermare che i dieci anni dell'attuale contratto fossero una ragione per criticare in modo inesorabile il contratto medesimo.

L'onor. relatore, certamente, sa che anche sopra questo punto ci troviamo perfettamente d'accordo.

I dieci anni del presente contratto sono brevi, tanto più rispetto ad una delle questioni che involge il progetto di legge che stiamo discutendo, vale a dire specialmente nei riguardi di quelle obbligazioni che dobbiamo concedere di emettere agli assuntori. Ma io ho voluto rilevare questa inconvenienza della brevità del termine, aggiungendo però che sono disposto a votare favorevolmente il presente disegno di legge, ciò che in lingua povera significa che, pur riconoscendo la menda del progetto relativamente alla brevità del termine, riconosco altresì le difficoltà in cui il Governo si è trovato nel dover regolare questa materia delle convenzioni, difficoltà, per le quali gli vanno accordate quelle attenuanti che meritano tutta la deferenza del Parlamento.

Sono poi lieto che la parola alata del relatore abbia aggiunto smalto alle mie povere parole e mi auguro che il vaticinio poetico col quale egli ha chiuso il suo discorso possa compiersi appieno, e possa significare per l'Italia il ritorno a quelle glorie marinaresche che costituirono un giorno uno dei suoi vanti migliori. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale su questi due disegni di legge è chiusa.

Intraprenderemo perciò quella degli articoli del progetto di legge n. 838, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare all'industria privata con effetto dal 1° luglio 1913 l'esercizio delle linee di navigazione iscritte negli uniti elenchi (allegato A, gruppo Tirreno superiore; allegato B, gruppo Tirreno inferiore; allegato C, gruppo Adriatico).

(Approvato).

Art. 2.

Le condizioni per l'esercizio delle linee di cui all'articolo precedente sono quelle contenute nell'annesso capitolato (allegato *D*).

(Approvato).

Art. 3.

L'aggiudicazione delle linee sarà fatta a cittadini italiani o a Società italiane costituite in Italia, per ciascun gruppo separatamente, ed avrà luogo col mezzo di asta pubblica ad offerte segrete. L'aggiudicazione sarà provvisoria al primo incanto e diventerà definitiva dopo un nuovo incanto sulla base del ribasso del ventesimo a sensi dell'art. 95 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta avrà principio entro due mesi dalla promulgazione della presente legge e sarà regolata dalle seguenti norme:

a) per adire all'asta deve essere depositata, a titolo di cauzione, una somma in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, non inferiore al decimo della sovvenzione annua complessiva attribuita a ciascun gruppo. Il concorrente rimasto aggiudicatario incorrerà, senza obbligo di costituzione in mora, nella perdita del deposito, che sarà devoluto allo Stato, se entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva non sottoscriva il relativo contratto;

b) l'asta sarà tenuta avanti il ministro della marina, o chi per esso, separatamente per ciascun gruppo;

c) l'aggiudicazione di ciascun gruppo di linee sarà fatta a chi offrirà il maggior ribasso sulla sovvenzione totale assegnata al gruppo stesso e nel caso che tanto nel primo esperimento d'asta, quanto in quello definitivo, due o più concorrenti presenti all'asta abbiano fatta la medesima offerta, si procederà, salvo quanto è detto alla successiva lettera *d*), nella adunanza stessa ad una licitazione fra essi soli a partiti segreti. Se nessuno di coloro che abbiano fatto offerte eguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi fra di loro debba essere l'aggiudicatario;

d) se fra coloro che tanto nel primo esperimento d'asta, quanto in quello definitivo, abbiano fatto la stessa offerta, vi sia la Società anonima nazionale di servizi marittimi, l'ag-

giudicazione sarà fatta provvisoriamente o definitivamente, secondo il caso, alla Società stessa in forza della disposizione contenuta nell'articolo 16 della convenzione in data 27 aprile 1910 approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306.

(Approvato).

Art. 4.

Nel caso che uno o più dei gruppi messi all'asta non rimanga aggiudicato, il ministro della marina potrà per i medesimi provvedere a trattativa privata, ai sensi dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, e, qualora anche questo esperimento rimanga senza effetto, il Governo del Re presenterà al Parlamento nel più breve termine possibile, e non oltre tre mesi dal giorno in cui andò deserta l'asta, nuovi provvedimenti per il gruppo o pei gruppi non rimasti aggiudicati.

(Approvato).

Art. 5.

Agli assuntori delle linee comprese nei gruppi di cui all'art. 1° spetta per tutta la durata del contratto la sovvenzione stabilita rispettivamente dagli allegati *A*, *B* e *C* diminuita degli eventuali ribassi risultanti dall'asta.

(Approvato).

Art. 6.

Negli avvisi d'asta saranno indicati per ciascun gruppo i piroscafi che ai sensi dell'art. 6 della Convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge 13 giugno 1910, n. 306, e stipulata con la Società nazionale di servizi marittimi, devono essere ceduti dalla Società stessa e rilevati dai nuovi concessionari.

(Approvato).

Art. 7.

Gli assuntori hanno facoltà di emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per un ammontare non eccedente il doppio del capitale versato, ed ammortizzabili entro il periodo di durata della concessione.

(Approvato).

Art. 8.

Della sovvenzione dovuta dallo Stato potrà dagli assuntori essere vincolata presso la Cassa-

depositi e prestiti, la parte necessaria a garantire il servizio di obbligazioni che gli assuntori stessi vogliano emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'art. 171, secondo comma, del Codice di commercio.

Le modalità di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro della marina.

(Approvato).

Art. 9.

È istituito presso il Ministero della marina un Comitato pei servizi marittimi, presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e composto:

- a) dell'ispettore generale dei servizi marittimi;
- b) del direttore generale della marina mercantile;
- c) di un delegato del Ministero degli affari esteri;
- d) di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
- e) di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi;
- f) di un delegato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- g) di un ufficiale superiore della Regia marina appartenente al Corpo del genio navale;
- h) dell'ispettore superiore dei servizi marittimi;
- i) di un capitano di porto designato dal ministro della marina;
- k) di un rappresentante degli armatori di piroscafi nazionali non sovvenzionati, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;
- l) di un rappresentante della federazione dei lavoratori del mare e di un rappresentante la federazione dei lavoratori dei porti designati dal Consiglio del lavoro;
- m) di due rappresentanti delle Camere di commercio del Regno designati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il Comitato sarà costituito per decreto Reale e verrà rinnovato ogni triennio.

Il presidente del Comitato avrà facoltà di chiamare, volta per volta, a far parte del Co-

mitato stesso, con voto consultivo, quelle persone che saranno ritenute particolarmente competenti per le materie da trattarsi in ciascuna adunanza.

(Approvato).

Art. 10.

Il Comitato pei servizi marittimi dà parere:

- 1° sulle proposte di modificazione, ampliamento o riduzione di servizi;
- 2° sulle proposte di istituzione di nuove linee;
- 3° sui reclami e sulle controversie la cui risoluzione spetta al ministro della marina e in generale sulle questioni attinenti ai servizi marittimi sovvenzionati ed alla marina libera che gli vengono sottoposte dal ministro.

A norma dei capitolati il Comitato determina la classificazione delle merci, i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti, le modalità dei servizi di concentramento e cumulativi e definisce le controversie che potessero sorgere su tali materie e le altre contemplate dai capitolati predetti.

Le decisioni del Comitato relative alle controversie tra i concessionari e gli speditori, caricatori, destinatari o altri interessati non pregiudicheranno l'azione giudiziale delle parti.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti: per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento alle adunanze di almeno sei membri.

(Approvato).

Art. 11.

Il Comitato pei servizi marittimi dovrà sentire, prima di prendere le proprie deliberazioni, i rappresentanti dell'assuntore o degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati e le altre parti interessate. Se costoro debitamente invitati, non si presentino, il Comitato delibererà ugualmente.

Con decreto Reale saranno determinate le indennità da corrispondersi ai membri del Comitato che intervengono alle adunanze, e il compenso per l'opera prestata dal segretario o dai segretari.

Sono abrogati gli articoli 27, 28 e 29 della legge 5 aprile 1908, n. 111, e l'art. 11 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 83 del capitolato annesso alla presente legge, ove non intervenga fra i concessionari dei vari gruppi un completo accordo per la ripartizione e l'assunzione del personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Società, il ministro della marina deciderà inappellabilmente, sentiti i concessionari predetti.

(Approvato).

Art. 13.

Nei capitolati annessi alla legge 13 giugno 1910, n. 306, ed in quello approvato con Regio decreto 26 giugno 1910, n. 598, potrà il ministro della marina, d'accordo con gli assuntori dei servizi, introdurre le modificazioni necessarie per armonizzarne le disposizioni con quelle del capitolato annesso alla presente, senza che perciò venga in alcun modo aumentato l'onere del bilancio dello Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Il ministro della marina, verificandosi la rescissione del contratto per taluno dei servizi approvati con la legge del 13 giugno 1910, n. 306, è autorizzato ad affidarli, alle stesse condizioni, ad altri concessionari dei servizi sovvenzionati.

(Approvato).

Art. 15.

Al funzionario superiore del Ministero delle poste e dei telegrafi, che a norma dell'art. 3 dalla legge 5 aprile 1908, n. 111, deve essere aggregato all'Ispettorato centrale dell'Ammini-

strazione ferroviaria, è sostituito l'ispettore generale dei servizi marittimi presso il Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 16.

La linea *D* esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fra Napoli-Messina-Reggio-Riposto-Catania-Siracusa e di cui agli articoli 1, 2 e 37 della legge del 5 aprile 1908, n. 111, ed all'allegato *B* alla legge medesima, è soppressa dal 1° luglio 1913 se risulteranno aggiudicati i servizi di cui al gruppo II (Tirreno inferiore).

(Approvato).

Art. 17.

Per la esecuzione della presente legge, verrà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1922-23 la somma di lire 13,433,000, salvo le eventuali riduzioni dipendenti dalle aggiudicazioni all'asta.

(Approvato).

Art. 18.

Il Governo, in relazione all'art. 77, primo comma del capitolato *A* pei servizi marittimi delle isole minori formante parte della legge 13 giugno 1910, n. 306, potrà autorizzare la Società Siciliana di navigazione a cedere i servizi delle linee 3 e 4 per le isole Eolie ad altro concessionario alle stesse condizioni contemplate dal suddetto capitolato *A* e dalla convenzione stipulata il 23 aprile 1910 fra il Governo e la Società predetta.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Gruppo I. — Tirreno Superiore.

N. della linea	Itinerari delle linee	Periodicità o numero dei viaggi	Percorrenza in miglia		Velocità Numero minimo dei piroscafi		Tonnellaggio lordo		Sov- venzione annua	Annotazioni
			per viaggio	annua			unitario	com- plessivo		
Linee postali.										
1	Genova-Livorno-Napoli-Messina - Catania - Porto Said-Suez - Aden - Bombay e ritorno (1)	ogni 4 settimane	9050	117,499	15	2	6000	12,000	1,710,000	Con facoltà di approdare a Kurrahee.
Linee postali coloniali.										
2	Genova-Livorno-Napoli-Messina-Catania-Suez Massaua-Gibuti - Aden - Mogadiscio-Kisimajo-Mombasa e ritorno (2)	ogni 4 settimane	9176	119,288	12	2	3500	7,000	1,200,000	Facoltà di approdare ad Assab e di spingersi a Zanzibar e a Dar-es-Salam ed obbligo di approdare a Savona in andata od in ritorno.
3	Aden-Obbia-Mogadiscio-Merka - Brava - Kisimajo - Mombasa e ritorno (3)	8 viaggi all'anno	1675	13,400	9	1	900-1000	950	100,000	
4	Massaua-Suez e ritorno (4)	settimanale	1910	74,490	12	2	800-1000	1,800	500,000	
5	Massaua-Assab-Hodeida--Jedda - Porto Sudan-Suakim-Massaua.	ogni 4 settimane	1315	17,095	10					
<i>Da riportarsi . . .</i>				341,772		7	21,750	3,510,000		

(1) Il concessionario ha l'obbligo di stabilire un servizio cumulativo speciale col concessionario della linea Venezia-Calcutta per modo che restando a carico di quest'ultimo le spese di trasbordo, le merci scambiate fra Bombay e i porti italiani dell'Adriatico (Venezia-Ancona-Bari-Brindisi) paghino lo stesso nolo di quelle provenienti o a destinazione dei porti italiani del Tirreno (Genova-Livorno-Civitavecchia-Napoli).

(2) Le merci da e per gli scali dell'Adriatico provenienti o a destinazione degli scali della linea oltre Aden saranno trasportate senza spesa di trasbordo come se fossero destinate o provenienti dagli scali del Tirreno.

(3) A questa linea potrà esser adibito un piroscafo usato e nei quattro mesi in cui non si eseguono i viaggi su questa linea il piroscafo stesso potrà sostituire quello della linea Massaua-Hodeida-Suakim-Massaua.

(4) Nella settimana in cui il tratto Massaua-Suez e ritorno è eseguito dalla linea Genova-Mombasa, non si effettua dal piroscafo di questa linea.

Segue Allegato A.

N. della linea	Itinerari delle linee	Periodicità o numero dei viaggi	Percorrenza in miglia		Velocità	Numero minimo dei piroscafi	Tonnellaggio lordo		Sov- venzione annua	Annotazioni
			per viaggio	annua			unitario	com- plessivo		
	<i>Riporto . . .</i>			341,772		7	21,750	3,510,000		
	Linee commerciali.									
6	Genova-Savona-Livorno-Portoferraio-Marciana Marina-Maddalena-Terranova-Golfo Aranci-Siniscola-Orosei-Dorgali-Tortoli-Muravera-Torrevecchia-Cagliari-Teulada-S. Antioco-Carloforte-Oriстано-Bosa-Alghero-Portotorres-Castelsardo-S. Teresa di Gallura-Maddalena-Bastia-Livorno-Spezia-Genova (1) (2)	settimanale								
7	Genova-Spezia-Livorno-Bastia-Maddalena-S. Teresa di Gallura-Castelsardo-Portotorres-Alghero-Bosa-Oriстано-Carloforte-S. Antioco-Teulada-Cagliari-Torrevecchia-Muravera-Tortoli-Dorgali-Orosei-Siniscola-Golfo Aranci-Terranova-Maddaleno-Marciana Marina-Portoferraio-Livorno-Savona-Genova (1) (2)	Id.	970	100,900	10	4	1200	4,800	580,000	Approdo facoltativo a Cala d'Oliva.
8	Genova-Spezia-Livorno-Capraia-Maddalena-S. Teresa-Portotorres e ritorno . . .	settimanale	560,4	29,140	12	1	1200	1,200	76,000	Approdo facoltativo a Parao durante la sosta a Maddalena.
9	Carloforte-Portovesme e ritorno	giornaliero	18	6,570	9	1	100	100	37,000	
	Carloforte-Calasetta e ritorno									
10	Marsiglia-Nizza-S. Remo-Porto Maurizio-Oneglia-Albenga-Alassio-Savona-Genova-Portotorres e ritorno (2) . .	settimanale	848	44,096	10	2	1500	3,000	120,000	
	<i>Da riportarsi . . .</i>			522,478		15	30,850	4,323,000		

(1) Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente da e per Cagliari le merci provenienti e dirette agli scali di Terranova-Siniscola-Orosei-Dorgali-Tortoli e Muravera, per modo che dette merci siano assoggettate allo stesso nolo di quelle provenienti o dirette a Cagliari.

(2) Gli approdi in corsivo sono eseguiti a settimane alternate.

Nelle linee 6 e 7 nei porti segnati in corsivo è esteso l'obbligo dell'approdo settimanale, allorchè siano disposte per l'imbarco almeno dieci tonnellate di merci.

Segue Allegato A.

N. della linea	Itinerari delle linee	Periodicità o numero dei viaggi	Percorrenza in miglia		Velocità	Numero minimo dei piroscafi	Tonnellaggio lordo		Sov- venzione annua	Annotazioni
			per viaggio	annua			unitario	com- plessivo		
	<i>Riporto . . .</i>			522,478		15		30,850	4,323,000	
11	Savona-Genova Spezia-Livorno-Portoferraio-Piombino-Porto S. Stefano-Civitavecchia-Napoli-Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Salerno-Palermo-Termini Imerese-Cefalù-Milazzo-Lipari-Pizzo-Messina-Reggio Calabria-Riposto-Siracusa - Catania - Catanzaro - Cotrone-Taranto-Gallipoli-Brindisi-Bari-Molfetta-Barletta - Manfredonia - Viesti - Ortona-Pescara Castellammare-Ancona-(Trieste solo andata)-Venezia e ritorno (1)	settimanale	3324 (2)	172,848	10	8	2000- 2500	18,000	500,000	
12	Genova-Livorno-Napoli-Messina-Catania-Siracusa-Alessandria e ritorno con prolungamento in Soria a settimane alternate e ritorno (3)	id.	2832	147,264	10	4	4000	16,000	500,000	Facoltà di approdare a Riposto.
	—	1083	28,158	10						
13	Genova-Livorno-Napoli-Palermo-Messina-Reggio Calabria-Riposto-Catania-Siracusa-La Canea-Pireo-Salonicco e Cavalla o Scio e Smirne alternativamente - Costantinopoli-Odessa e ritorno (4) (5) e (6)	settimanale	4434,2	230,578	10	7	2500- 3000	19,250	800,000	Facoltà di approdare a Nicolajeff ed a Kerson durante la sosta a Odessa.
				1,101,326		34		84,100	6,123,000	

(1) Di questi porti avranno approdo settimanale fino dall'inizio dei servizi quelli nei quali la somma delle merci caricate e scaricate durante gli esercizi 1910-11 e 1911-12 dai piroscafi esercenti la linea sovvenzionata corrispondente (XXI) non sia inferiore alla media annua di 5,000 tonnellate.

Ciascuno degli altri porti avrà diritto all'approdo ogni qualvolta sia richiesto il trasporto di almeno 10 tonnellate di merci da imbarcare o sbarcare. Questi ultimi porti conseguiranno il diritto all'approdo regolare quando per due esercizi consecutivi avranno raggiunto le 5,000 tonnellate di merci, in media annua, imbarcate o sbarcate su questa linea.

(2) Questa cifra è composta della percorrenza normale di miglia 2,901 e di quella per gli approdi eventuali calcolata in via di approssimazione in miglia 423.

(3) Obbligo di approdare a Savona in andata od in ritorno quando in quel porto vi siano da imbarcare o sbarcare almeno dieci tonnellate di merci.

(4) I piroscafi di questa linea avranno sede di armamento in Napoli.

(5) Obbligo di approdare a Savona quando vi siano da imbarcare o sbarcare almeno 100 tonnellate di merci.

(6) L'approdo in corsivo è eseguito a settimane alternate.

ALLEGATO B.

Gruppo II. — Tirreno Inferiore.

N. della linea	Itinerari delle linee	Periodicità o numero dei viaggi	Percorrenza in miglia		Velocità Numero minimo dei piroscafi	Tonnellaggio lordo		Sov- venzione annua	Annotazioni
			per viaggio	annua		unitario	com- plessivo		
Linee postali.									
1	Napoli-Messina-Reggio Calabria-Catania-Siracusa-Tripoli e ritorno	settimanale	1070	55,640	14				
2	Siracusa-Tripoli e ritorno *	bisettiman. ^{1e}	608	63,232	14				* Con prolunga- mento a Catania.
3	Napoli-Messina-Catania-Siracusa-Bengasi-Derna e ritorno	settimanale	1612	83,824	14	5	2500	12,500	
4	Siracusa-Bengasi e ritorno	id.	762	39,624	14				
5	Palermo-Trapani-Tripoli e ritorno	id.	732	38,064	14			2,430,000	
6	Genova-Livorno-Cagliari-Tunisi e ritorno	id.	1072	55,741	14				
7	Napoli-Palermo-Trapani-Tunisi e ritorno	id.	722	37,544	14	3	2500	7,500	
Linee commerciali.									
8	Palermo - Trapani - Marsala - Mazzara - Sciacca - Pantelleria - Tunisi - Susa - Monastir - Medhia - Sfax - Gabes - Gerba - Tripoli e ritorno (1)	id.	1526	79,352	10	2	1000	2,000	250,000
9	Napoli-Cagliari e ritorno (2) **	id.	524	27,248					
10	Palermo-Trapani-Cagliari e ritorno	id.	458	25,816	10	2	1200	2,400	230,000
11	Genova - Palermo - Castellammare del Golfo - Trapani - Favignana - Marsala - Mazzara - Porto Palo - Sciacca - Porto Empedocle - Licata - Terranova - Scoglitti - Mazzarelli - Pozzallo - Marzamemi - Siracusa - Catania - Riposto - Messina e ritorno (3).	id.	1487	77,324	10	3	2000	6,000	340,000
12	Genova - Spezia - Livorno - Napoli - Messina - Reggio - (Riposto a settimane alternate) - Catania - Siracusa - Malta - Tripoli - Homs - Misurata - Bengasi e ritorno	id.	2536	131,872					
	con prolungamento ogni due settimane a Tobruk toccando Derna e ritorno	—	504	13,104					
				728,388		20		42,900	3,850,000

(1) Con facoltà di prolungare la linea a Napoli.

(2) Quando sarà iniziato l'esercizio della direttissima Roma-Napoli, fra Cagliari e Napoli sarà eseguito l'aprodo a Gaeta senza aumento di sovvenzione.

(3) Gli approdi in corsivo sono eseguiti a settimane alternate.

Le spese di trasbordo in Siracusa, Catania e Messina delle merci da e per gli scali di Napoli, dell'Jonio e dell'Adriatico, sono a carico del concessionario.

ALLEGATO C.

Gruppo III. — Adriatico.

N. della linea	Itinerari delle linee	Periodicità o numero dei viaggi	Percorrenza in miglia		Velocità Numero minimo dei piroscafi	Tonnellaggio lordo		Sov- venzione annua	Annotazioni	
			per viaggio	annua		unitario	com- plessivo			
Linee postali.										
1	Venezia-Brindisi-Corfù-Patras- so (Canale)-Pireo-Costanti- nopoli e ritorno	settimanale	2200	114,400	13	3	3000	9,000	1,000,000	
2	Venezia-Trieste e ritorno . .	trisettiman.	134	20,904	12	4	da 1000 a 1200	4,400	800,000	
3	Ancona-Trieste e ritorno . .	settimanale	258	13,416						
4	Venezia Zara-Sebenico-Spala- to-Gravosa-Cattaro-Antivari- Durazzo-Brindisi e ritorno .	id.	1102	57,304						
Linee commerciali.										
5	Venezia-Ancona-Bari-Brindisi- Corfù-Canea-Candia-Ales- sandra con prolungamento in Siria e ritorno	ogni 2 settimane	2694	70,044	10	3	2500	7,500	500,000	Approdo obbliga- torio a Suda quan- do non può ap- prodare a Canea.
			1083	28,158						
6	Venezia-Ancona-Barletta (fa- coltativa)-Bari-Brindisi-Ss. Quaranta-Corfù-Patrasso (Canale)-Pireo-Salonicco o Suirne-Costantinopoli e ri- torno con prolungamenti a settimane alternate al Danu- bio con approdo a Varna e in Anatolia con approdi a Ineboli-Samsun-Kerassun- da-Trebisonda-Batum . .	settimanale	2598	135,096	10	6	2500	15,000	900,000	
		—	734	19,084						
		—	1288	33,488						
7	Venezia-Ancona-Bari-Brindisi Tripoli-Bengasi-Brindisi- Bari-Ancona-Venezia . . .	ogni 2 settimane	2242	58,292	10	2	2500	5,000	260,000	
				550,186				40,900	3,460,000	

RIEPILOGO

	Percorrenza annua in miglia	Numero dei piroscafi	Tonnellaggio lordo complessivo	Sovvenzione annua
Gruppo I	1,101,326	34	84,100	6,123,000
Id. II	728,388	20	42,900	3,850,000
Id. III	550,186	18	40,900	3,460,000
Totali	2,379,900	72	167,900	13,433,000

SCHEMA DI CAPITOLATO

ESECUZIONE DEI SERVIZI, ORARI E ITINERARI.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella annessa tabella.

Art. 2.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal ministro della marina, sentiti i concessionari, e potranno essere in egual modo variati mediante il preavviso opportuno.

Le partenze medesime potranno però, per ragioni d'ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico, essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del ministro della marina o in sua vece dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso dai concessionari o da terzi.

I ritardi però non dovranno essere tali da reclamare un aumento del materiale prescritto per ciascuna linea.

I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore di legge e salvo autorizzazione, in casi eccezionali, del Ministero della marina, il quale potrà autorizzare anche l'esecuzione di altri approdi dopo toccati i porti capolinea.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal Consolato italiano ed in sua mancanza dalle autorità locali.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi punti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile.

Art. 3.

I viaggi designati dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Il ministro della marina potrà, udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravità ed urgenza il ministro potrà disporre senz'altro in via provvisoria.

Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sarà variata in proporzione allo aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.

In caso di soppressione definitiva di approdi, se questa avviene d'accordo coi concessionari, la sovvenzione sarà ridotta in rapporto alla minore percorrenza ed alla diminuzione degli oneri derivanti dall'approdo stesso. In caso diverso la sovvenzione rimarrà invariata.

L'attuazione di approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le spese vive di esercizio.

Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.

SORVEGLIANZA DEI SERVIZI.

Art. 5.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 6.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli

scali e con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

CAUZIONE.

Art. 7.

All'atto della stipulazione del contratto i concessionari delle linee dovranno prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi dei concessionari, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

Art. 8.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte, che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà, mediante decreto del ministro della marina, a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò, il contratto si intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso i concessionari godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario per parte dei terzi qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

RICEVIMENTO, CUSTODIA, TRASPORTO
E CONSEGNA DEGLI EFFETTI POSTALI.

Art. 9.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 chilogrammi. Per quelli di peso superiore che potessero in avvenire essere istituiti sarà corrisposto ai concessionari un compenso da stabilirsi dal Comitato dei servizi marittimi in misura non superiore al 50 per cento delle tasse riscossa dall'Amministrazione delle poste.

L'obbligo del trasporto gratuito degli effetti vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.

I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi al servizio postale telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del 2 per cento della portata lorda di ciascun piroscavo in ciascun viaggio.

Art. 10.

I concessionari dovranno destinare su ogni piroscavo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano del piroscavo sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed un servente, i concessionari saranno in obbligo di assegnare ai primi, senza corrispettivo, un camerino con letti, indipendentemente da apposito e sufficiente locale sopra coperta ed in luogo centrale per le operazioni postali durante il tragitto, ed al servente una cuccetta di seconda classe. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese dei concessionari.

Il vitto per gli impiegati sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 11.

Qualora un piroscavo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a disposizione, per il servizio degli effetti, una idonea imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo,

sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco degli effetti possa farsi senza pericolo col mezzo su accennato.

Qualora non fosse imbarcato l'impiegato, o questi cadesse ammalato nel tragitto, alle operazioni suddette provvederà il comandante del piroscafo.

Ove poi, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario della linea, per cui si trovasse nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna degli effetti all'ufficio di posta locale o vicinore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari e col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 12.

I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli ufizi postali al porto o dagli ufizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.

Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli ufizi suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie dei concessionari.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispeditura degli effetti dai porti stessi, i concessionari dovranno, a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli ufizi semaforici, che verranno all'uopo designati.

Art. 13

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero

della marina d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

Art. 14.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli ufizi postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina di accordo con quello delle poste e dei telegrafi.

I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi ai concessionari che sieno tenute esposte, nelle agenzie cassette mobili d'impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

I concessionari però potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate e con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernente esclusivamente l'ammini-

strazione delle linee stesse nonché quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia il Ministero delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

I concessionari senza il consenso del Governo non potranno sulle linee sovvenzionate trasportare effetti fra i porti esteri per conto di un altro Stato.

Art. 15.

I concessionari saranno responsabili, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni o avarie degli effetti, e dovranno tener questa rilevata dall'indennità che dovesse rifondere ai terzi.

PIROSCAFI.

Art. 16.

I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° Quando i cantieri nazionali di primo ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di primordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo.

2° Quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi, semprechè i cantieri nazionali non offrano gli stessi prezzi dei cantieri esteri.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 17.

Alle linee postali e coloniali, eccettuate quelle indicate coi numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno Superiore) devono, entro il primo triennio di esercizio, essere adibiti piroscafi di nuova costruzione

Agli effetti del disposto del precedente comma del presente articolo sono considerati di nuova costruzione i piroscafi costruiti nel periodo di durata della convenzione di cui alla lettera *a* dell'articolo 2 della legge del 13 giugno 1910, n. 306.

Art. 18.

Alle linee commerciali ed alle linee coloniali distinte dai numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno Superiore) potranno essere adibiti piroscafi che all'inizio dei servizi abbiano un'età non superiore ai 20 anni, purchè siano giudicati idonei ai servizi ai quali sono destinati dalla Commissione di visita di cui all'art. 27.

Questi piroscafi devono essere iscritti alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Art. 19.

Il ministro della marina ha facoltà di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni, se trattasi di materiale di nuova costruzione, e di non oltre un anno, se trattasi di materiale usato (a decorrere dal 1° luglio 1913) per l'impiego di piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.

Il ministro della marina inoltre ha facoltà di autorizzare anche oltre i periodi di tre anni e di un anno predetti, in casi eccezionali, i concessionari ad assegnare temporaneamente alle linee piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite.

In tutti casi previsti dai comma precedenti la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui:

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;

S rappresenta la sovvenzione normale;

a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;

b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnello;

$$a = S - \left(\frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^3 \right)$$

$$b = S - \left(0.65 S + 0.35 S \frac{T'}{T} \right)$$

dei quali:

V' rappresenta la velocità effettiva;

V rappresenta la velocità prescritta;

T' rappresenta il tonnello effettivo;

T rappresenta il tonnello prescritto.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnello.

Art. 20.

I concessionari sono obbligati di rilevare dai concessionari attuali tanto i piroscafi nuovi già in esercizio, in corso di costruzione od anche soltanto ordinati alla data d'inizio della presente concessione, quanto i piroscafi già usati che non superino il dodicesimo anno di età dalla data del varo applicati dai concessionari attuali alle linee corrispondenti a quelle contemplate dal presente capitolato.

Il prezzo per il rilievo del materiale nuovo già in esercizio si formerà, per ciascun piroscafo, in base al costo risultante dal relativo contratto di costruzione approvato dal Ministero della marina, più gli interessi, 5 per cento all'anno, sulle anticipazioni per acconti dati dai concessionari al costruttore e sotto deduzione pro-rata dal giorno dell'entrata in servizio, del 6 per cento annuo sul costo di cui sopra, dedotto il 12 per cento quale valore di ricupero del materiale al 20° anno.

Il prezzo per il rilievo del materiale nuovo in corso di consegna, in costruzione od anche

soltanto ordinato, si formerà in base al costo contrattuale, più gli interessi del 5 per cento annui sugli acconti che già fossero stati pagati dai concessionari al costruttore.

Il prezzo del rilievo del materiale usato, come delle scorte di bordo, sarà determinato da un Collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati dal compratore, due dal venditore ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente della Corte di cassazione di Roma sull'analogia richiesta di una delle parti.

Art. 21.

Alla scadenza del presente contratto lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari dei servizi marittimi contemplati dal presente capitolato, ed i concessionari hanno l'obbligo di cedere tutti i piroscafi applicati ai servizi sovvenzionati che non superino il quindicesimo anno di età dalla data del varo.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le norme indicate nell'ultimo comma del precedente art. 20.

Art. 22.

I piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati, salvo il disposto dell'art. 19, devono essere di tonnello e di velocità non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

L'assuntore non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso, e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale da esso assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto però nei casi previsti dall'art. 26 e dall'art. 37.

I detti piroscafi dovranno essere coperti da bandiera nazionale e di assoluta proprietà del concessionario, salvo il disposto dell'art. 19, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.

I concessionari sono obbligati di assicurare i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati.

Art. 23.

Tutti i piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

In ogni piroscafo dovrà essere segnata la linea di minima immersione in modo che siano garantite nel corrispondente assetto la stabilità e le condizioni di buona navigazione e dovrà essere segnata la linea della immersione massima (*Free Board*) secondo le norme del « Board of trade ».

I piroscafi ad una immersione media, corrispondente alla media delle due immersioni indicate nel precedente comma, dovranno sottostare ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di 12 ore consecutive, durante le quali dovranno mantenere una velocità media superiore del 15 per cento a quella prescritta per le linee a cui sono adibiti piroscafi di velocità fino a 12 miglia e superiore del 10 per cento per i piroscafi di velocità maggiore alle 12 miglia. La prova dovrà essere eseguita agendo le caldaie a pressione non superiore a quella di regime senza tenere in funzione calderine ausiliarie.

I piroscafi dovranno avere carbonili capaci di contenere tutto il carbone occorrente per la traversata più lunga, aumentata di un quinto. Per i piroscafi addetti ai viaggi transoceanici l'aumento sarà di un quarto.

Le stesse proporzioni dovranno essere mantenute per i combustibili liquidi.

Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione; le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena ciò sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.

In ogni piroscafo dovranno essere installati molinelli a vapore e tutti gli apparecchi necessari per sollecitare le manovre delle ancore, lo sbarco e l'imbarco delle merci.

In ogni piroscafo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente a quello prescritto dal regolamento che stabilisce gli attrezzi di cui debbono essere provveduti i bastimenti addetti al trasporto dei passeggeri, scale di accesso ai ponti in relazione al numero delle persone che debbono transitarvi, e cinture di sicurezza in nu-

mero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggeri.

Vi dovranno essere inoltre adatte sistemazioni ed apparecchi per spegnere incendi.

L'equipaggio dovrà addestrarsi almeno una volta ogni quindici giorni al maneggio delle barche e degli apparecchi di salvataggio ed alle manovre di spegnimento d'incendi.

In occasione delle visite le Commissioni dovranno verificare se la classificazione concessa sia tuttora meritata.

Tutti i piroscafi da adibirsi al servizio dovranno sottostare ad una prova di stabilità, secondo le norme in uso nella Regia marina, per determinare le condizioni di sicurezza assoluta della nave, navigando sia in carico massimo, sia senza carico e con carbonili e doppi fondi vuoti.

Le caldaie potranno agire sia a tirare naturale, sia a tirare forzato, purchè l'ampiezza loro ed il sistema di tirare forzato siano tali da garantire in modo normale la velocità prescritta nella più lunga traversata che il piroscafo debba compiere.

Le macchine e le caldaie dovranno aver subito con esito soddisfacente e prove a freddo e a caldo secondo le prescrizioni vigenti nella marina militare.

I piroscafi dovranno avere almeno le paratie stagne prescritte dai registri di classificazione.

Tutte le paratie sia trasversali che longitudinali nei compartimenti di macchine e caldaie saranno stagne.

Le paratie stagne dovranno estendersi almeno fino ad un ponte situato sopra il galleggiamento normale e in pieno carico ad altezza tale, che, verificandosi l'allagamento di uno qualunque dei compartimenti di stiva, il ponte delle paratie rimanga ancora al disopra del nuovo galleggiamento.

Le dette paratie stagne dovranno essere sufficientemente robuste da resistere eventualmente alla pressione dell'acqua che ha invaso il locale.

Per i piroscafi usati, qualora non si verificino le suddette condizioni per il caso di allagamento di qualche locale di stiva, dovrà essere costruita una garitta stagna con battente sufficientemente alto attorno al boccaporto di accesso al detto locale, in modo da garantire

che l'acqua non possa riversarsi sul ponte o nei locali adiacenti.

In tutti i piroscafi i vari compartimenti di stiva dovranno potersi esaurire in modo efficace e rapido mediante tubolatura in connessione con le pompe di macchina o con una pompa speciale di esaurimento.

Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento di macchina stesso.

Le navi munite di motori a scoppio o a combustione interna dovranno avere sistemazioni speciali per i detti servizi di esaurimento.

Art. 24.

I piroscafi nuovi da adibirsi al servizio dovranno altresì soddisfare alle condizioni seguenti:

Gli scafi, le macchine e le caldaie dei piroscafi dovranno essere solidamente e diligentemente costruiti, a seconda dei sistemi più moderni e perfezionati con materiali di prima qualità e classificati alla più alta classe, marca Stella, del registro nazionale italiano o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano dal ministro della marina riconosciute equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

I piroscafi di una stazza lorda superiore a 500 tonnellate saranno costruiti con doppio fondo esteso almeno per due terzi della lunghezza dello scafo.

I piroscafi destinati a servizi transoceanici o quelli di stazza lorda superiore alle 4000 tonnellate dovranno avere non meno di due eliche. Quelli ad una sola elica dovranno essere forniti di una limitata sistemazione di vele sufficiente per il governo della nave.

Per le navi munite di motore a scoppio od a combustione interna dovranno essere soddisfatte tutte le norme di sicurezza relative al tipo del motore, al combustibile adoperato, ecc.

Nelle due paratie stagne estreme regolamentari non dovranno esistere porte o aperture di nessun genere. Parimenti nelle paratie delle grandi stive non dovranno esistere porte o aperture.

Quanto alle altre paratie, sarà consentita l'applicazione di porte di passaggio fra i locali

di macchina e fra quelli delle caldaie, purché esse siano di limitate dimensioni e sistemate il più possibilmente in alto, di sistema tale da potersi chiudere rapidamente ed in modo efficace con maneggio anche dalla coperta.

Le porte dei carbonili saranno a chiusura stagna e da manovrarsi anche dall'alto.

I piroscafi di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate, oltre alle paratie prescritte dai registri di classificazione, dovranno essere suddivisi con paratie in modo tale che il piroscafo possa galleggiare con sicurezza quando uno qualunque dei compartimenti di stiva venisse allagato.

I piroscafi destinati a servizi transoceanici, o quelli la cui stazza lorda è superiore alle 4000 tonnellate, dovranno essere suddivisi con paratie stagne in modo tale, che il piroscafo possa galleggiare con sicurezza anche quando due compartimenti contigui di stiva venissero allagati.

Negli alloggi passeggeri ed in quelle parti dei ponti inferiori dove possono essere imbarcati quadrupedi, l'altezza misurata in qualunque punto del ponte dalla faccia superiore del tavolato del ponte stesso alla faccia inferiore dei bagli del ponte sovrastante, non dovrà essere minore di metri 2.10 per i piroscafi al di sopra di 1500 tonnellate di stazza lorda fino a 3000 tonnellate, e di metri 2.20 per quelli superiori a 3000 tonnellate di stazza lorda.

I nuovi piroscafi addetti alle linee celeri dell'Egitto dovranno avere l'apparato motore a turbine di tipo favorevolmente sperimentato.

Tutti i piroscafi dovranno avere installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante facili adattamenti, il trasporto delle truppe, di quadrupedi e di materiali da guerra.

I piani dei piroscafi di nuova costruzione o da acquistarsi e quelli dei loro apparati motori, ed i relativi contratti di costruzione o di acquisto dovranno essere presentati al Ministero della marina per l'approvazione.

Art. 25.

I piroscafi saranno forniti di locali bene arredati per i passeggeri di 1^a e 2^a classe e per gli ufficiali di bordo e di locali bene aereati per i passeggeri di 3^a classe e per l'equipaggio, in modo da poter sostenere favorevolmente il

confronto con i migliori piroscafi destinati al trasporto dei passeggeri.

Gli alloggi del personale di bassa forza dovranno soddisfare ai requisiti dell'igiene. In ogni caso saranno concessi metri cubi tre di spazio per ogni persona quando gli alloggi siano posti in batteria o sul ponte, e metri cubi 3.500 quando sono posti in corridoio.

Gli alloggi dell'equipaggio dovranno avere tavoli fissi o mobili per i pasti, cabina-bagno con doccia e cessi particolari.

I piroscafi assegnati alle linee, la cui traversata massima eccedesse due pernottazioni, saranno provveduti di un conveniente numero di cuccette mobili per uso dei passeggeri di 3^a classe.

Ogni cuccetta sarà corredata di un materasso, di un guanciaie e di una coperta di lana.

Tutti i locali destinati ai passeggeri e all'equipaggio saranno forniti di un numero sufficiente di sportellini e di boccaporti, e' nel caso se ne riconoscesse la necessità, anche di ventilatori ed estrattori.

Le donne, in qualunque classe prendano posto, avranno diritto ad essere alloggiate in locali riservati ad esse soltanto.

I piroscafi addetti a viaggi fuori del Mediterraneo, e destinati al trasporto anche dei passeggeri, dovranno avere due locali per ospedali, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

Dovrà essere provveduto un adatto locale d'isolamento in caso di malattie infettive.

Questi locali dovranno essere ben ventilati e potersi facilmente isolare. Dovranno inoltre avere l'apparecchio distillatorio, l'apparecchio per la produzione del ghiaccio ed una ghiacciaia per conservarlo.

Sui piroscafi sarà riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati e specialmente per i mentecatti affinché non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggeri, ed altro locale aereato per i prigionieri militari e i detenuti civili, ove occorra.

I piroscafi assegnati alle linee celeri per l'Egitto ed a quelle che hanno origine o si spingono oltre Suez dovranno avere il medico a bordo.

Quelli che debbono essere destinati alle linee sulle quali si esercita il trasporto degli emigranti, dovranno soddisfare a tutte le speciali

esigenze di sistemazione e assetto interno stabilito dal regolamento sull'emigrazione.

Gli assuntori hanno l'obbligo di adottare speciali modificazioni e nuovi adattamenti così nello scafo come nell'apparato motore che in seguito a nuove invenzioni o applicazioni scientifiche ed industriali divenissero di uso normale nei servizi concorrenti delle rispettive linee, o che altrimenti sieno riconosciuti indispensabili sempre che siano conciliabili col tipo di nave in esercizio, come pure tutte quelle particolari installazioni assolutamente richieste dal genere di traffico della linea a cui i piroscafi sono adibiti, quali camere frigorifere, o altre disposizioni nonchè apparecchi di radiotelegrafia e radiotelefonìa il cui sistema e la cui potenzialità saranno stabiliti, e, occorrendo, modificati dal Ministero della marina.

In caso di contestazioni giudicherà un Consiglio di arbitri composto di un ufficiale superiore del Genio navale designato dal Ministero della marina, di un delegato dei concessionari e di un terzo eletto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

Per i piroscafi adibiti ai servizi transoceanici gli apparecchi radiotelegrafici sono obbligatori.

Art. 26.

Il concessionario non potrà intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da esso assunte se non sarà fornito del numero dei piroscafi occorrenti alla esecuzione di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, i quali dovranno avere tutte le caratteristiche richieste dal presente capitolato, salvo il disposto dell'art. 19.

Nel caso che un piroscavo si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscavo non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà determinato dal ministro della marina.

In questo caso sarà applicata una ritenuta sulla sovvenzione non superiore al 20 per cento. La misura di tale ritenuta sarà determinata caso per caso dal Comitato pei servizi marittimi.

Qualora però la perdita di un piroscavo avvenga nel secondo quinquennio il piroscavo

stesso potrà essere sostituito con altro corrispondente sostanzialmente alle caratteristiche di quello perduto.

I piroscafi, nei casi contemplati dai precedenti due comma, dovranno sempre essere accettati dalla Commissione di visita di cui all'art. 27.

Art. 27.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia già in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonchè di quello che sarà in seguito costruito, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale, nelle visite del materiale, si atterrà al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi da emanarsi dal Ministero stesso.

La Commissione deve accertarsi, nel più largo senso della parola e secondo le migliori norme tecniche, delle buone condizioni di navigabilità dei piroscafi, sia per quanto ha tratto alle loro caratteristiche tecniche, architettoniche e strutturali, sia per quanto ha tratto allo stato di conservazione degli scafi, delle macchine, delle caldaie, dei meccanismi di manovra, di governo e di sicurezza ecc., e determinare se i piroscafi sono adatti ai viaggi ai quali sono destinati.

La Commissione esamina pertanto lo scafo internamente ed esternamente, esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo, da designarsi d'accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona egualmente le macchine e le caldaie e verifica gli attrezzi e i corredi di dotazione fissa e di ricambio.

Procede inoltre alle prove di stabilità e velocità di cui agli articoli precedenti.

Art. 28.

L'ispezione della Commissione di visita è obbligatoria anche per quei piroscafi, che, quantunque ammessi al servizio, siano stati assoggettati a riparazioni di qualche importanza.

In questo caso il concessionario, nella domanda che presenterà per la visita, indicherà la natura e lo scopo dei lavori eseguiti.

Art. 29.

Ogni quadriennio dalla data dell'incominamento del servizio, il ministro della marina

dovrà far procedere alla visita del materiale, con facoltà di farvi eseguire tutti i lavori necessari perchè esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà notificato dal ministro suddetto, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Art. 30.

Oltre il disposto dell'articolo precedente, il ministro della marina potrà fare eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei passeggeri.

Risultando dalle visite che taluno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, il concessionario dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 31.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione dei piroscafi, il ministro della marina inviterà il concessionario a fare quelle osservazioni che stimasse opportuno intorno alle deliberazioni della Commissione stessa, dopo di che il ministro predetto delibererà inappellabilmente in merito.

Art. 32.

Le spese per indennità di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero della marina, eccetto per le visite previste all'art. 27, le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.

Art. 33.

I concessionari indicheranno al ministro della marina le linee sulle quali intendono destinare i singoli piroscafi, questi non potranno essere distolti dalle linee così indicate e sostituiti con altri, senza l'autorizzazione del predetto ministro.

A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali il piroscifo potrà essere assegnato.

EQUIPAGGI.

Art. 34.

La composizione degli equipaggi dei piroscifi sovvenzionati è determinata da apposite tabelle, stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscifi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto con eguale rappresentanza tanto dei concessionari, quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

I concessionari avranno facoltà di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto-tipo di arruolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 35.

I concessionari si obbligano di adottare il contratto-tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina, contratto che dovrà essere riveduto dallo stesso Ministero della marina, sentite le parti interessate, dopo il primo triennio di esercizio a richiesta di qualsiasi di dette parti, restando immutati i rapporti tra i concessionari e lo Stato.

A bordo di ciascun piroscifo sarà tenuta affissa una tabella indicante il vitto che al personale navigante di bassa forza dev' essere somministrato.

Sui piroscifi destinati ai viaggi fuori del Mediterraneo i concessionari dovranno imbarcare, oltre all'equipaggio fissato nelle tabelle, almeno un allievo capitano.

I concessionari avranno obbligo inoltre di imbarcare sui piroscifi di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate, un allievo capitano ed un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente al-

loggio e trattamento di sottufficiali, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

REQUISIZIONE E NOLEGGIO DEI PIROSCIFI.

Art. 36.

I piroscifi addetti ai servizi sovvenzionati possono, per grave necessità pubblica, essere requisiti dal ministro della marina con l'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 37.

Il ministro della marina avrà diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscifi dei concessionari completamente armati.

In questo caso sarà corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° Il 5 per cento annuo per interesse sul valore attuale del piroscifo;

2° Il rimborso delle spese vive e cioè:

a) il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscifo per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

b) consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, e spese portuali ed assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il deprezzamento normale.

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI PASSEGGERI, DELLE MERCI, DEL BESTIAME E DEI VALORI.

Art. 38.

I concessionari saranno obbligati al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dai loro piroscifi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

Allo scopo di facilitare tali trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

Il Ministero della marina provvederà perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 39.

All'inizio dei servizi le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del

bestiame e dei valori fra tutti i porti del Regno — dall'Italia ai porti esteri dell'Adriatico, della Tunisia e di Malta ed ai porti della Libia, dell'Eritrea e Somalia Italiana e viceversa — come pure ai trasporti fra i porti del Mar Rosso fra Aden e Suez, fra quelli della Libia e fra quelli della Somalia italiana fra loro non potranno superare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

TABELLA A.

Passeggeri.

Velocità prescritta e zone di percorrenza	Centesimi per passeggero-chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
<i>Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:</i>			
Da 1 a 150 chilometri	11.4	7.6	3.8
» 151 a 300 »	8.52	5.68	2.84
» 301 a 600 »	5.97	3.98	1.99
» 601 a 1000 »	4.92	3.28	1.64
» 1000 a 1500 »	3.9	2.6	1.3
Oltre 1500 chilometri	2.7	1.8	0.9
<i>Per le linee con velocità da 12 a 15 miglia: (1)</i>			
Da 1 a 150 chilometri	18 »	12 »	6 »
» 151 a 300 »	9.3	6.2	3.1
» 301 a 600 »	6.9	4.6	2.3
» 601 a 1000 »	4.2	2.8	1.4
» 1000 a 1500 »	3.9	2.6	1.3
Oltre 1500 chilometri	2.7	1.8	0.9
<i>Per le linee con velocità oltre 15 miglia:</i>			
Per qualsiasi percorso	18 »	12 »	6 »
<i>Da e per l'Eritrea e la Somalia italiana:</i>			
Da 1 a 4000 chilometri	8.7	5.8	2.9
Oltre 4000 chilometri	4.8	3.2	1.6

(1) Pei percorsi fra scali italiani si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocità inferiore a 12 miglia

Sui piroscafi potranno aggiungersi cabine di lusso e cabine ad un posto a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Comitato pei servizi marittimi.

Il numero delle cabine di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di 1ª classe; tuttavia, a richiesta dei concessionari, il Comitato pei servizi marittimi potrà autorizzare l'impianto d'un numero maggiore di tali cabine.

I ragazzi di età inferiore ai cinque anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai cinque ai dieci anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Il costo del vitto e delle consumazioni a bordo sarà determinato dal Comitato pei servizi marittimi, tenendo presente quanto si pratica dalle altre Compagnie di navigazione di prim'ordine. Il vitto non è obbligatorio pei passeggeri nei viaggi di durata inferiore a 12 ore.

Ogni passeggero di 1ª classe avrà diritto di portare con sé gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di 2ª e 3ª classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio è costituito da derrate o prodotti agricoli pel mercato; quest'ultima facoltà è strettamente personale pel passeggero, essendo vietato il trasporto come bagaglio delle derrate e dei prodotti agricoli quando assuma carattere di abuso.

Il concessionario non potrà esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, può attraccare alla banchina; negli altri porti dovrà curare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e dei loro bagagli e non potrà percepire compenso superiore a quello che sarà determinato dal Ministero della marina.

TABELLA B.

Merci.

Zone di percorrenza	Prezzo per quintale			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 chilometri (minimo per quintale) L.	2.10	1.68	1.28	0.8
Da oltre 200 e sino a 300 chilometri	0.084	0.056	0.032	0.016
» 300 » 400 »	0.056	0.028	0.020	0.014
» 400 » 1000 »	0.014	0.014	0.014	0.014
Oltre 1000 chilometri (per ogni 20 chilometri indivisibili) »	0.01	0.01	0.01	0.01
Dall'Italia ai porti dell'Eritrea e viceversa »	3.90	3.55	3.05	2.75
Dall'Italia ai porti della Somalia italiana e viceversa »	5.45	4.95	3.30	3 —

L'importo minimo di ogni spedizione è di lire una. Le frazioni di quintale inferiori ai 50 chilogrammi e quelle di 50 o più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 o del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 o 150 chilogrammi per metro cubo.

Per ogni spedizione superiore a 100 tonnellate potranno, sotto determinate condizioni, essere consentiti degli abbuoni in misura da stabilirsi d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.

La classificazione delle merci sarà posta dal

Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti sulle ferrovie dello Stato; ove si tratti di riunire due o più classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo sbarco delle merci sarà fatto a cura dei concessionari, i quali per lo sbarco non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina; tuttavia per partite di importanza speciale i concessionari potranno consentire al ricevitore di ritirare la merce sotto paranco.

TABELLA C.

Bestiame.

Zone di percorrenza	Lire per capo			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Da 1 a 300 chilometri (prezzo minimo)	7 »	4 »	1.90	1 »
Per ogni 50 chilometri indivisibili oltre 300 e fino a 500 chilometri.	1 »	0.75	0.40	0.25
» 100 » » » 500 chilometri	0.75	0.50	0.25	0.10

Appartengono alla 1ª classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla 2ª classe: asini, mulletti, puledri piccoli e vitellini;

alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;

alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.

TABELLA D.

Valori.

Zone di percorrenza	Lire per ogni 1000 lire indivisibili
Da 1 a 200 chilometri (prezzo minimo)	1 »
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 200 e fino a 500 chilometri	0.18
» 100 » » » 500 » 1000 »	0.06
» 100 » » » 1000 chilometri	0.03
Prezzo massimo	3 »

Alle tariffe iniziali di cui alle precedenti tabelle A, B e C, saranno successivamente apportate, d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari, graduali riduzioni fino a raggiungere il limite segnato dalle seguenti tabelle A-bis, B-bis e C-bis e ciò man-

mano che l'incremento del traffico permetta di compensare i minori introiti derivanti dalle riduzioni stesse o quando gli utili netti della azienda eccedano il 5.50 per cento del capitale azionario. In quest'ultimo caso la riduzione dovrà essere contenuta nel limite dell'eccedenza.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

Passeggeri.

TABELLA A-bis.

Velocità prescritta e zone di percorrenza	Centesimi per passeggero-chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
<i>Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:</i>			
Da 1 a 150 chilometri	6.84	4.56	2.28
» 151 a 300 »	5.112	3.408	1.704
» 301 a 600 »	3.582	2.388	1.194
» 601 a 1000 »	2.952	1.968	0.984
» 1000 a 1500 »	2.34	1.56	0.78
Oltre 1500 chilometri	1.62	1.08	0.54
<i>Per le linee con velocità da 12 a 15 miglia:</i>			
Da 1 a 150 chilometri	10.8	7.2	3.6
» 151 a 300 »	5.58	3.72	1.86
» 301 a 600 »	4.14	2.76	1.38
» 601 a 1000 »	2.52	1.68	0.84
» 1000 a 1500 chilometri	2.34	1.56	0.78
Oltre 1500 chilometri	1.62	1.08	0.54
<i>Per le linee con velocità oltre 15 miglia:</i>			
Per qualsiasi percorso	10.8	7.2	3.6
<i>Da e per l'Eritrea e la Somalia italiana:</i>			
Da 1 a 4000 chilometri	5.22	3.48	1.74
Oltre 4,000 chilometri	2.88	1.92	0.96

Merci.

TABELLA B-bis.

Zone di percorrenza	Prezzo per quintale			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 chilometri (minimo per quintale) L.	1.26	1.008	0.768	0.48
Da oltre 200 e sino a 300 chilometri)	0.0504	0.0336	0.0192	0.0096
» 300 » 400 ») per ogni 20 chilometri indivisibili	0.0336	0.0168	0.012	0.0084
» 400 » 1000 »)	0.0084	0.0084	0.0084	0.0084
Oltre 1000 chilometri (per ogni 20 chilometri indivisibili).	0.006	0.006	0.006	0.006
Dall'Italia ai porti dell'Eritrea e viceversa	2.34	2.13	1.83	1.65
Dall'Italia ai porti della Somalia Italiana e viceversa	3.27	2.97	1.98	1.80

TABELLA C-bis.

Bestiame.

Zone di percorrenza	Lire per capo			
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	4 ^a classe
Da 1 a 300 chilometri (prezzo minimo)	6 »	4 »	1.50	1 »
Per ogni 50 chilometri invisibili oltre 300 e sino a 500 chilometri	1 »	0.75	0.50	0.25
» 100 » » » 500 chilometri.	0.50	0.40	0.25	0.10

Le tariffe approvate con legge 29 giugno 1905, n. 298, pei trasporti dalla Sardegna continueranno ad essere applicate ove risultassero inferiori alle tariffe stabilite nel presente articolo.

Nessun diritto di cappa potrà essere gravato dai concessionari sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.

Art. 40.

Pei percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente il Comitato pei servizi marittimi determinerà le tariffe massime che i concessionari potranno percepire tanto pel trasporto dei passeggeri quanto per quello delle merci, del bestiame e dei valori. Tali tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sui piroscafi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione col medesimo piroscafo.

Le merci d'importazione imbarcate in un porto estero sopra un piroscafo a destinazione di un porto italiano non saranno mai tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra il medesimo piroscafo per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

Le merci da e per gli scali d'oltre Suez a destinazione o provenienti da porti italiani non toccati dalle linee per oltre Suez, ma toccati però da altre linee sovvenzionate dallo Stato, saranno trasportate da questi porti a bordo dei piroscafi per oltre Suez e viceversa a spese dei concessionari, senza cioè gravare la merce di spesa alcuna per soprano, trasbordo e sosta.

Art. 41.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalità da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

fino a 60 kg. . . . L. 1
 fino a 120 kg. . . . » 2

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

fino a 60 kg. . . . L. 2
 fino a 120 kg. . . . » 4

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località di oltre Suez toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

fino a 60 kg. . . . L. 4
 fino a 120 kg. . . . » 6

Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo.

Il trasporto dei piccoli colli sarà effettuato dall' Agenzia di partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito, di cent. 10 per i piccoli colli di cui al n. 1 e di cent. 20 per quelli di cui ai nn. 2 e 3.

Art. 42.

I concessionari dovranno provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovranno lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sarà stabilito dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

Gli speditori che almeno tre giorni prima della partenza del piroscafo dal porto capolinea abbiano impegnato lo spazio a bordo per il caricamento delle merci in un porto di scalo, in caso di inadempimento da parte del vettore, potranno ricorrere all'azione giudiziaria derivante dal diritto comune.

Non adempiendo all'obbligo di cui nel primo comma del presente articolo, i concessionari saranno tenuti verso gli speditori, la cui merce non venisse imbarcata, a eseguirne il trasporto nel viaggio successivo, senza compenso, sempre però che gli speditori stessi abbiano dato alle locali agenzie un preavviso di cinque giorni.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 43.

In caso di carestia oppure di altra calamità pubblica la quale abbia per effetto di variare notevolmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il ministro della marina potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe effettive, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.

Art. 44.

E riservata facoltà al Governo, sentito il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio dei

ministri, di chiedere una riduzione di tariffe per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali o per sviluppare il commercio di determinate provincie. Siffatta riduzione avrà la durata di un anno e potrà essere prorogata di anno in anno.

Il minor introito che derivasse ai concessionari da questo provvedimento sarà compensato dallo Stato nel limite, che sarà stabilito dal Comitato predetto uditi i concessionari, non superiore al 50 per cento.

Art. 45.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; esso vigilerà che i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.

Le tariffe stabilite potranno essere rivedute e modificate dal Comitato pei servizi marittimi sentiti i concessionari; in nessun caso pei traffici di cui al 1° comma dell'art. 39 potranno elevarsi le tariffe oltre i limiti delle tabelle A, B, C e D inserite nell'articolo stesso.

Le variazioni alle tariffe dovranno essere rese pubbliche quindici giorni prima che vadano in vigore.

Al Comitato pei servizi marittimi spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati.

Le decisioni del Comitato medesimo non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 90 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Art. 46.

Le condizioni della polizza generale e della polizza speciale pel trasporto dei valori approvate con decreto del ministro della marina in data 10 novembre 1911 per le linee sovvenzionate esercitate dalla Società Puglia saranno estese, salvo i necessari adattamenti da concordarsi fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari, anche ai trasporti di merci, bestiame e valori sulle linee contemplate dal presente capitolato.

Il Comitato pei servizi marittimi potrà, tuttavia, procedere alla revisione di dette polizze

di carico quando ritenesse necessario di modificarne talune condizioni in armonia con le leggi e le consuetudini.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO E TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO.

Art. 47.

I concessionari dovranno accordare:

a) tanto sulle linee interne quanto su quelle internazionali:

1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento in carica ed agli ex deputati che abbiano almeno sette legislature o quattordici anni di esercizio e tre viaggi gratuiti all'anno per le loro famiglie, sempre escluso il vitto;

2° il viaggio gratuito di 1ª classe, escluso il vitto che sarà per essi facoltativo, ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato dei servizi marittimi;

b) sulle linee internazionali il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° a due missionarii o due missionarie in seconda classe (uno potrà essere concesso in prima classe);

2° ai nazionali indigenti dimoranti all'estero od a quelli che rimpatriano per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo di aver prestato servizio militare, in numero di dieci (posti interi in terza classe) pei piroscafi che abbiano meno di 1000 tonnellate di stazza netta, con l'aumento di uno ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al di sopra delle 1000 fino al numero di 30.

Art. 48.

I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:

1° alle famiglie dei membri del Parlamento;

2° agli impiegati civili e militari e loro famiglie;

3° agli ufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina ed alle rispettive famiglie;

4° agli allievi di Istituti nautici;

5° agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6° alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;

7° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e degli impiegati civili.

Sulle linee interne ed internazionali:

1° ai componenti le spedizioni scientifiche;

2° ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

3° ai delegati commerciali viaggianti;

4° agli impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;

5° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

6° ai missionarii ed alle missionarie italiani.

Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina:

a) ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato;

b) ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.

Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parità di condizioni, di affidare ai concessionari i trasporti che possono compiersi sulle linee a loro aggiudicate.

In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Per qualsiasi percorso delle linee i concessionari rilasceranno biglietti di andata e ritorno con la riduzione almeno del 15 per cento.

Art. 49.

I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 75 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prender parte alle elezioni politiche.

Art. 50.

I concessionari dovranno trasportare sulle linee internazionali marinai naufraghi o cittadini indigenti o sudditi indigenti delle colonie italiane in numero non superiore a 10 (in terza classe) per ogni viaggio, dietro il compenso di lire 3 (vitto compreso) per ogni giorno di navigazione e di lire 1 se trattasi di fanciulli da 3 a 12 anni e gratuitamente i bambini di età inferiore ai 3 anni.

Il Ministero degli affari esteri rimborserà le somme dovute per questo titolo ai concessionari. Andranno però a carico del bilancio della marina le spese di rimpatrio degli individui già appartenenti agli equipaggi di navi mercantili naufragate.

Le richieste per tali viaggi saranno fatte dal Ministero degli affari esteri e all'estero dai Regi consoli.

Art. 51.

Pel trasporto dei generi di privativa non che di derrate e oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà, a parità di condizioni, data la preferenza alla bandiera italiana, con speciale riguardo ai concessionari, ai prezzi da determinarsi con apposite convenzioni.

In mancanza di convenzioni speciali, sarà fatta una riduzione del 30 per cento sulla tariffa effettiva.

Art. 52.

In casi di eccezionale gravità ed urgenza riconosciuta dai Ministeri della marina e della guerra, i concessionari saranno obbligati a loro rischio e pericolo, di trasportare, su richiesta dell'uno o dell'altro dei Ministeri stessi, materie infiammabili ed esplosive conciliabilmente con le condizioni dei piroscafi.

SERVIZIO CUMULATIVO.

Art. 53.

Pei trasporti di passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee di cui al presente capitolato, e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo ai concessionari di at-

tuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie e ciascuna amministrazione. Uguale obbligo è fatto ai concessionari in riguardo ai trasporti di passeggeri, bagagli e merci fra il continente e le isole.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura degli esercenti le linee marittime, verso quel compenso medio, unico per tutti i transiti, che per ogni tonnellata di merce, qualunque sia la natura della merce stessa, verrà determinato dal Ministero della marina, udito il Comitato per i servizi marittimi e tenuto conto delle spese locali.

È fatto obbligo inoltre ai concessionari di accettare le nuove tariffe e condizioni relative al servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna approvate con Regio decreto 27 marzo 1910, n. 211, e mandate in vigore il 28 luglio 1910 con decreto ministeriale 19 luglio dello stesso anno, n. 4639, rinunciando al rimborso da parte del Governo della differenza fra gli antichi prezzi pel trasporto dei viaggiatori e le quote risultanti a favore del percorso marittimo dall'applicazione della nuova tariffa.

I concessionari saranno ancora tenuti ad attuare il servizio cumulativo per i passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate dai piroscafi italiani sovvenzionati.

Le norme e condizioni pei trasporti in servizio cumulativo fra i concessionari delle linee di cui al presente capitolato e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comitato pei servizi marittimi.

I concessionari avranno l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

STATISTICHE, RELAZIONI ANNUALI E BILANCI.

Art. 54.

I concessionari hanno l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

I concessionari alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetteranno al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui hanno l'esercizio.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al ministro della marina i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari, ferme però restando le anticipazioni di cui all'articolo 76.

Art. 55.

Se i concessionari non adempissero agli obblighi di cui all'art. 54 o se ostacolassero le indagini che si praticassero ai termini dell'articolo 5 e dell'art. 54 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

PENALITÀ.

Art. 56.

Per le linee postali e coloniali nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea non derivante da forza maggiore dimostrata, o da autorizzazione ministeriale, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna ora di ritardo, in ragione di ogni 1000 cavalli di forza indicata dall'apparato motore.

Nell'applicazione di detta penalità non sarà tenuto conto della prima ora.

Per le linee commerciali il ritardo nel viag-

gio non giustificato da circostanze di forza maggiore sarà passibile di una multa di lire 300 per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso di omissione di viaggio senza prova che ciò avvenne per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sarà applicata una multa di lire 2000 per le linee postali e coloniali con velocità da 15 miglia o più, e di lire 1000 per quelle inferiori alle 15 miglia e per le linee commerciali.

Nel caso di omissione della corsa di andata o di quella di ritorno, o di una parte dell'una o dell'altra, sempre senza prova che ciò avvenga per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sarà applicata una multa in misura proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Qualora un piroscavo, senza provata causa di forza maggiore o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro della marina, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di lire 500.

Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscavo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dagli articoli 26, 29 e 30 sarà punito con una multa di lire 50 per ogni giorno di ritardo se si tratta di linea con velocità inferiore a 12 miglia e di lire 100 se si tratta di linea con velocità di 12 miglia o più.

Qualora un piroscavo, senza prove che ciò avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di lire 500.

Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sarà applicata ogni volta la penalità di lire 10 per il comandante, di lire 5 per ogni ufficiale e di lire 2 per ogni individuo dell'equipaggio escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, i concessionari oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incor-

reranno in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbero dovuto applicare.

Nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 40, i concessionari incorreranno in una multa pari al doppio della differenza fra il nolo applicato e quello che dovevano applicare.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulla sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 57.

(Speciale pel solo capitolato del gruppo I Tirreno superiore).

Il ministro della marina, sentito il concessionario, detterà le norme atte a disciplinare il servizio della linea 11 del gruppo I per i porti secondari nei quali l'approdo è subordinato alla condizione del carico o discarico di un minimo di dieci tonnellate, e ad assicurarne e garantirne la esecuzione. Tali norme faranno parte integrante di questo capitolato.

Qualora un piroscafo, senza prova che ciò avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno di tali porti secondari, il concessionario incorrerà nella multa di lire 500 nei rapporti con lo Stato senza pregiudizio delle responsabilità di legge nei rapporti coi terzi.

Art. 58.

Le penalità sono applicate dal ministro della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 59.

Nel caso di interruzione del servizio il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione o l'abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa a casi di guerra e di contumacia, il Governo del Re avrà la facoltà di prendere possesso dei piroscafi e dell'intera Azienda per continuare i servizi direttamente ovvero per mezzo di altra Società, a rischio, pericolo e responsabilità dell'attuale concessionario.

CASI DI GUERRA.

Art. 60.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere in un punto qualunque dei mari percorsi dalle linee sovvenzionate, il Governo del Re avrà facoltà:

- 1° di sospendere il servizio;
- 2° di obbligare i concessionari a continuarlo;
- 3° di prendere possesso dei piroscafi non iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario o di acquistarli.

Art. 61.

Quando il Governo del Re diffidi i concessionari di sospendere il servizio sopra una o più linee, i concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo e non avranno in alcun caso altro diritto che quello della sovvenzione normale, corrispondente alla linea o alle linee così esercitate.

Se il servizio venga sospeso sopra una o più linee, cesserà per tutto il tempo della interruzione la sovvenzione relativa, corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennità da fissarsi di comune accordo.

Art. 62.

Nel caso di sospensione di una o più linee, il Governo del Re avrà facoltà di esigere che uno o più o anche tutti i piroscafi assegnati alle linee stesse siano adibiti ad altre, allo scopo di rendere disponibili quei piroscafi dei quali intendesse prendere possesso.

Art. 63.

In luogo di sospendere interamente il servizio sopra una o più linee, il Governo del Re avrà facoltà di modificarne il periodo, gli approdi e gli itinerari. Se per queste modificazioni si venga ad aumentare il percorso normale delle linee stesse, il Ministero della marina pagherà ai concessionari la sovvenzione normale per questa linea o per queste linee, fatta eccezione se l'aumento di percorrenza superi il 10 per cento di quella complessiva della linea o delle linee modificate, nel qual caso corrisponderà per l'eccedenza superiore al 10 per cento un aumento proporzionale al maggior percorso stabilito.

Se il percorso invece resti invariato o diminuisca, i concessionari avranno diritto al pagamento della sovvenzione normale, qualora la diminuzione sia inferiore al 10 per cento; se superiore, si farà una ritenuta proporzionale alla diminuzione oltre il 10 per cento.

Nessun'altra indennità competerà in entrambi i casi ai concessionari.

Le modificazioni di cui sopra saranno deliberate dal Governo su proposta del ministro della marina, sentito il Comitato pei servizi marittimi.

Le deliberazioni del Governo non possono costituire materia di controversie giudiziarie, nè per le deliberazioni di esso o per la loro esecuzione può dal Governo incorrersi in alcuna civile responsabilità.

Art. 64.

Il Governo del Re, nel caso che obbligasse i concessionari a continuare il servizio, oltre il pagamento della sovvenzione normale assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni altra cosa relativa al servizio medesimo per qualunque danno derivante da causa di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del capitano o dei concessionari per inosservanza delle regole di guerra od altro.

Allo scopo di determinare il valore che il Governo deve rimborsare ai concessionari, nei casi in cui le perdite debbano andare a carico di esso, secondo le disposizioni del presente quaderno d'onori, all'epoca della ammissione in servizio di ciascun piroscafo, ne sarà deter-

minato il prezzo secondo le norme stabilite per calcolare il valore dei piroscafi requisiti dalla Regia marina.

Art. 65.

Se il Governo del Re prenderà possesso di uno o più piroscafi dei concessionari, si applicheranno le disposizioni riguardanti la requisizione dei piroscafi, di cui all'art. 36.

Art. 66.

I concessionari dovranno riprendere l'esercizio delle linee nel modo con cui sarà possibile attuarlo, quando a ciò vengano invitati dal Governo.

CONTUMACIE.

Art. 67.

Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale o dai Governi esteri o di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo delle linee sovvenzionate interne ed internazionali il ministro della marina potrà:

1° Sospendere l'esercizio di una o più linee;

2° Modificare il percorso delle linee, sostituire o sopprimere approdi, mutare gli orari;

3° Far continuare il servizio in tutto od in parte.

In questi casi saranno applicate le disposizioni seguenti:

Art. 68.

In caso di sospensione di una o più linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero della marina, sarà corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennità (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sarà determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

Ove i concessionari però intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenzione normale.

Art. 69.

In caso di riduzione di corse, di modificazioni al percorso, sostituzione o soppressione di approdi, mutazione di orari, ecc., la sovvenzione sarà aumentata o diminuita in rapporto al percorso, e sarà determinata da deliberazioni del Comitato pei servizi marittimi.

Art. 70.

In caso di obbligo imposto dal Ministero della marina di eseguire tutti i servizi o una parte di essi, e ciò previo il pare del Comitato pei servizi marittimi, i viaggi in eccedenza della metà del numero imposto dalle convenzioni saranno retribuiti con un supplemento di sovvenzione corrispondente al 50 per cento della sovvenzione normale.

Art. 71.

Il giudizio sulla necessità di sospensione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero della marina, che lo esercita, sentito il Comitato pei servizi marittimi.

Art. 72.

Se per contravvenzione alle regole sanitarie un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali, che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potrà, secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Art. 73.

Le prescrizioni sanitarie che a bordo dei piroscafi possano essere stabilite dal Governo nazionale o da Governi esteri, non danno luogo ad indennità veruna.

Art. 74.

Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e i concessionari fossero obbligati a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, i concessionari dovranno

ricevere per ogni piroscafo un compenso che sarà determinato dal Comitato per servizi marittimi.

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

Art. 75.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di 10 anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del contratto, quantunque il ritorno avvenga posteriormente.

PAGAMENTO DELLA SOVVENZIONE.

Art. 76.

La sovvenzione dovuta ai concessionari verrà corrisposta a rate mensili posticipate.

Potrà essere accordata, a richiesta della Società concessionaria, una anticipazione di diciannove ventesimi sulla sovvenzione mensile.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 77.

I concessionari dovranno essere cittadini italiani, come pure dovranno essere cittadini italiani i direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente. Gli agenti all'estero dovranno essere italiani ed approvati dal ministro della marina, il quale avrà però facoltà di autorizzare la concessione di qualche agenzia a persona straniera, nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

Nel caso in cui la Ditta o Società concessionaria risulti essere solo apparentemente italiana ed effettivamente connessa ad una Ditta estera o filiazione della medesima, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, potrà dichiarare risoluto il contratto.

Le azioni della Società concessionaria devono essere nominative e non saranno cedibili per tutta la durata del presente contratto che a cittadini italiani o a Società italiane costituite in Italia.

Art. 78.

Gli assuntori hanno facoltà di emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per

un ammontare non eccedente il doppio del capitale versato, ed ammortizzabili entro il periodo di durata della concessione.

Art. 79.

Della sovvenzione dovuta dallo Stato potrà dagli assuntori essere vincolata presso la Cassa depositi e prestiti, la parte necessaria a garantire il servizio di obbligazioni che gli assuntori stessi vogliono emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del codice di commercio.

Le modalità di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro della marina.

Art. 80.

La Società concessionaria avrà la sua sede od una rappresentanza in Roma dove avrà pure il suo domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto (1) (2).

Art. 81.

I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente capitolato se non in virtù di una legge.

I concessionari non potranno, inoltre, vendere i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori senza l'autorizzazione del ministro della marina.

Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

(1) Se la stessa Società assumesse più di un gruppo, allora l'articolo verrà sostituito dal seguente:

« La Società concessionaria avrà la sua sede in Roma, dove pure avrà la Direzione generale ed il domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto ».

(2) Ove non vi abbia la Direzione generale, avrà la sede compartimentale in Genova la Società concessionaria delle linee del gruppo Tirreno superiore; in Palermo la Società concessionaria delle linee del gruppo Tirreno inferiore; in Venezia la Società concessionaria delle linee del gruppo Adriatico; in Napoli la Società concessionaria delle linee celeri dell'Egitto.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta dei concessionari di linee aggiudicate a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno dei concessionari, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 82.

I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi in tutto al regolamento che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, sentiti i concessionari ed il Comitato pei servizi marittimi.

Art. 83.

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nel presente capitolato i concessionari avranno l'obbligo di assumere il personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Società purchè valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni, ferme restando le disposizioni del Codice per la marina mercantile.

Eguale obbligo sarà imposto ai futuri assuntori dei servizi sovvenzionati nei rapporti con la Società contraente, alla scadenza del presente contratto.

Art. 84.

Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a lire 2,100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento di invalidità e vecchiaia. A tal fine sarà istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.

I contributi necessari pel servizio delle pensioni andranno per metà a carico dei concessionari e per metà a carico degli assicurati.

I concessionari sono obbligati a presentare all'approvazione del Ministero della marina,

entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore, di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.

Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvederà d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il Ministero della marina.

Sorgendo controversie giudicherà un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.

In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sarà ritenuta sulla sovvenzione o potrà essere prelevata dalla cauzione e sarà anche in facoltà del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.

Art. 85.

Nelle sedi di armamento avrà luogo l'arruolamento degli equipaggi ed a parità di tariffe, ove in essa sede esistano i necessari impianti, sarà eseguita la manutenzione e riparazione dei piroscafi.

Alle forniture destinate ai magazzini di approvvigionamento o di provveditoria, la Società concessionaria potrà invitare a concorrere anche i fornitori non residenti nella città sede di armamento.

Art. 86.

Nei lavori di carico e scarico nei porti, e di manutenzione e riparazione dei piroscafi, i concessionari dovranno preferire a parità di condizioni risultanti da licitazioni a schede segrete, le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 87.

Oltre la risoluzione del contratto, nei casi contemplati dal presente capitolato, la Società concessionaria sarà tenuta all'emenda di tutti

i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato.

Art. 88.

Tutte le clausole, riserve e facoltà stipulate a favore dello Stato e contro la Società concessionaria avranno valore verso la Società concessionaria e gli esercenti delle linee aggiudicate e verso tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo da loro.

Art. 89.

L'appello contro la deliberazione e decisione, che è sempre provvisoriamente eseguibile, del Comitato pei servizi marittimi, è prodotto al Collegio arbitrale di cui all'articolo seguente.

Art. 90.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri delle Corti di cassazione o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina da nominarsi con decreto ministeriale caso per caso, e di un rappresentante della Società concessionaria interessata nella vertenza.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa avrà deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 91.

Il presente capitolo e le convenzioni stipulate in base ad esso, nonchè gli atti relativi alla costituzione della Società ed i contratti di compra-vendita dei piroscafi inerenti ai servizi contemplati dal presente capitolato, saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi per tassa di registro.

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 852, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare all'industria privata con effetto dal 1° luglio 1913 l'esercizio delle linee di navigazione inscritte nell'unita tabella (Allegato A).

(Approvato).

Art. 2.

Le condizioni per l'esercizio delle linee di cui all'articolo precedente sono quelle contenute nell'annesso capitolato (Allegato B).

(Approvato)

Art. 3.

L'aggiudicazione delle linee sarà fatta a cittadini italiani o a Società italiane costituite in Italia, ed avrà luogo col mezzo di asta pubblica ad offerte segrete. L'aggiudicazione sarà provvisoria al primo incanto e diventerà definitiva dopo un nuovo incanto sulla base del ribasso del ventesimo a sensi dell'art. 95 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta avrà principio entro due mesi dalla promulgazione della presente legge e sarà regolata dalle seguenti norme:

a) per adire all'asta deve essere depositata, a titolo di cauzione, una somma in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, non inferiore al decimo della sovvenzione annua complessiva attribuita alle linee. Il concorrente rimasto aggiudicatario incorrerà, senza obbligo di costituzione in mora, nella perdita del deposito, che sarà devoluto allo Stato, se entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva non sottoscriva il relativo contratto;

b) l'asta sarà tenuta avanti il ministro della marina, o chi per esso;

c) l'aggiudicazione delle linee sarà fatta a chi offrirà il maggior ribasso sulla sovvenzione e nel caso che tanto nel primo esperimento d'asta, quanto in quello definitivo, due o più concorrenti presenti all'asta abbiano fatta la medesima offerta, si procederà, salvo quanto è detto alla successiva lettera d), nella adunanza stessa ad una licitazione fra essi soli a

partiti segreti. Se nessuno di coloro che abbiano fatto offerte eguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi fra di loro debba essere l'aggiudicatario;

d) se fra coloro che tanto nel primo esperimento d'asta, quanto in quello definitivo, abbiano fatto la stessa offerta, vi sia la Società anonima nazionale di servizi marittimi, l'aggiudicazione sarà fatta provvisoriamente o definitivamente, secondo il caso, alla Società stessa in forza della disposizione contenuta nell'art. 16 della convenzione in data 27 aprile 1910, approvata con la legge del 13 giugno, 1910, n. 306.

(Approvato).

Art. 4.

Nel caso che i servizi di cui all'art. 1° non rimangano aggiudicati, il ministro della marina potrà per i medesimi provvedere a trattativa privata, ai sensi dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, e, qualora anche questo esperimento rimanga senza effetto, il Governo del Re presenterà al Parlamento nel più breve termine possibile, e non oltre tre mesi dal giorno in cui andò deserta l'asta, nuovi provvedimenti.

(Approvato).

Art. 5.

All'assuntore delle linee spetta per tutta la durata del contratto la sovvenzione stabilita dall'allegato A, diminuita degli eventuali ribassi risultanti dall'asta.

(Approvato).

Art. 6.

L'assuntore ha facoltà di emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per un ammontare non eccedente il doppio del capitale versato, ed ammortizzabili entro il periodo di durata della concessione.

(Approvato).

Art. 7.

Della sovvenzione dovuta dallo Stato potrà dall'assuntore essere vincolata presso la Cassa depositi e prestiti, la parte necessaria a garantire il servizio di obbligazioni che l'assuntore

stesso voglia emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'art. 171, 2° comma, del Codice di commercio.

Le modalità di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro della marina.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 69 del Capitolato annesso alla presente legge, ove non intervenga fra l'assuntore di queste linee e gli assuntori dei nuovi servizi marittimi assegnati ai gruppi Tirreno superiore, Tirreno inferiore ed Adriatico completo accordo per la ripartizione e l'assunzione

del personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Società il ministro della marina deciderà inappellabilmente sentiti i concessionari predetti.

(Approvato).

Art. 9.

Per la esecuzione della presente legge, verrà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-1923 la somma di lire 2,500,000, salvo le eventuali riduzioni dipendenti dall'aggiudicazione all'asta.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Linee postali celeri dell'Egitto.

Numero o sigla della linea	Itinerari delle linee	Periodicità o numero dei viaggi	Percorrenza		Velocità	Numero dei piroscafi	Tonnellaggio lordo		Sovvenzione
			per viaggio	annua			unitario	complessivo	
1	Venezia-Brindisi-Alessandria e ritorno	22 viaggi all'anno (1).	2,432	53,504	20	2	7,000	14,000	2,500,000
2	Napoli-Siracusa-Alessandria e ritorno	22 viaggi all'anno (1).	2,118	46,596					
				100,100		2		14,000	2,500,000

(1) Ogni anno le date di partenza saranno determinate con preavviso di almeno due mesi dai concessionari d'accordo coll'Ispettorato dei servizi marittimi.

Sarà pure nello stesso modo e con lo stesso accordo stabilito e pubblicato il periodo di quattro mesi consecutivi durante i quali il servizio resterà sospeso.

I piroscafi di questa linea avranno sede di armamento in Napoli.

ALLEGATO B.

CAPITOLATO

ESECUZIONE DEI SERVIZI, ORARI E ITINERARI.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nell'annessa tabella.

Art. 2.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal ministro della marina, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati mediante il preavviso opportuno.

Le partenze medesime potranno però, per ragioni d'ordine pubblico o d'interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto dal ministro della marina o in sua vece dall'Ispettorato dei servizi marittimi e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso dal concessionario o da terzi.

I ritardi però non dovranno essere tali da reclamare un aumento del materiale prescritto.

I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore di legge e salvo autorizzazione in casi eccezionali, del Ministero della marina, il quale potrà autorizzare anche l'esecuzione di altri approdi dopo toccati i porti capolinea.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal Consolato italiano ed in sua mancanza dalle autorità locali.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi punti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione possibilmente in orario.

Art. 3.

I viaggi designati dovranno essere eseguiti con la velocità normale prescritta.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di

ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Il ministro della marina potrà, udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi o far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravità ed urgenza il ministro potrà disporre senz'altro in via provvisoria.

Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sarà variata in proporzione all'aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.

In caso di soppressione definitiva di approdi, se questa avviene d'accordo col concessionario, la sovvenzione sarà ridotta in rapporto alla minore percorrenza ed alla diminuzione degli oneri derivanti dall'approdo stesso. In caso diverso la sovvenzione rimarrà invariata.

L'attuazione di approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle linee, saranno rimborsate al concessionario le spese vive di esercizio.

Le distanze nautiche saranno determinate dal ministro della marina.

SORVEGLIANZA DEI SERVIZI

Art. 5.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso l'amministrazione del concessionario tutte le indagini che occorressero di fare per accertare l'applicazione del presente capitolo.

Art. 6.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali e con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

CAUZIONE.

Art. 7.

All'atto della stipulazione del contratto il concessionario delle linee dovrà prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato oppure costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso una società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

Art. 8.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui essi devono rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte, che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà, mediante decreto del ministro della marina, a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò, il contratto si intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario per parte dei terzi qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

RICEVIMENTO, CUSTODIA, TRASPORTO E CONSEGNA
DEGLI EFFETTI POSTALI.

Art. 9.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso

ciascuno non superiore a 5 chilogrammi. Per quelli di peso superiore che potessero in avvenire essere istituiti sarà corrisposto al concessionario un compenso da stabilirsi dal Comitato dei servizi marittimi in misura non superiore al 50 per cento delle tasse riscosse dall'Amministrazione delle poste.

L'obbligo del trasporto gratuito degli effetti vale anche per le linee che il concessionario esercitasse per suo conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi al servizio postale telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del 2 per cento della portata lorda di ciascun piroscavo in ciascun viaggio.

Art. 10.

Il concessionario dovrà destinare su ogni piroscavo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano del piroscavo sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo pel servizio degli effetti uno o due impiegati ed un servente, il concessionario sarà in obbligo di assegnare ai primi, senza corrispettivo, un camerino con letti, indipendentemente da apposito e sufficiente locale sopra coperta ed in luogo centrale per le operazioni postali durante il tragitto, ed al servente una cuccetta di seconda classe. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Il vitto per gli impiegati sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 11.

Qualora un piroscavo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a disposizione, pel servizio degli effetti, una idonea imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscavo stimi che lo sbarco degli effetti possa farsi senza pericolo col mezzo su accennato.

Qualora non fosse imbarcato l'impiegato, o questi cadesse ammalato nel tragitto, alle operazioni suddette provvederà il comandante del piroscafo.

Ove poi, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario della linea, per cui si trovasse nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna degli effetti all'ufficio di posta locale o vicinore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari e col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico del concessionario.

Art. 12.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli ufizi postali al porto o dagli ufizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle degane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.

Il concessionario dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli ufizi ed agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario, il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi, il concessionario dovrà, a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli edifizii semaforici, che verranno all'uopo designati.

Art. 13.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, nello scopo di accertare il numero e

la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

Art. 14.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto a cura del concessionario, al quale faranno carico anche le riparazioni, e che dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli ufizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte del concessionario o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dal concessionario saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina di accordo con quello delle poste e dei telegrafi.

I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che sieno tenute esposte, nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario però potrà trasportare gratuitamente sulle linee da esso esercitate e con esenzione delle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee stesse nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia il Ministero delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Il concessionario senza il consenso del Governo non potrà sulle linee sovvenzionate trasportate effetti tra i porti esteri per conto di un altro Stato.

Art. 15.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni o avarie degli effetti, e dovrà tener questa rilevata dall'indennità che dovesse rifondere ai terzi.

PIROSCAFI.

Art. 16.

Alle linee contemplate dal presente capitolato devono, entro il primo biennio di esercizio, essere adibiti piroscafi di nuova costruzione.

La costruzione dovrà essere eseguita nei cantieri italiani.

Il concessionario potrà però ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° Quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo.

2° Quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 17.

Il ministro della marina ha facoltà di autorizzare il concessionario ad assegnare ai servizi, entro il biennio di cui all'art. 16, piroscafi anche noleggiati, le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.

Nel caso previsto dal comma precedente, la sovvenzione attribuita a ciascuna linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formola seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui:

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;

S » la sovvenzione normale;

a » la ritenuta per deficienza di velocità;

b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;

$$a = S - \left(\frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^3 \right)$$

$$b = S - \left(0.65 S + 0.35 S \frac{T'}{T} \right)$$

dei quali:

V' rappresenta la velocità effettiva;

V rappresenta la velocità prescritta;

T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;

T rappresenta il tonnellaggio prescritto.

La riduzione dalla sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Art. 18.

Alla scadenza del presente contratto lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo concessionario dei servizi marittimi contemplati dal presente capitolato, ed il concessionario cessante ha l'obbligo di cedere, tutti i piroscafi applicati ai servizi sovvenzionati che non superino il 15° anno di età dalla data del varo.

Il prezzo per il rilievo del materiale nuovo già in esercizio si formerà per ciascun piroscavo in base al costo risultante dal relativo contratto di costruzione approvato dal Ministero della marina, più gli interessi, 5 per cento all'anno, sulle anticipazioni per acconti dati dal concessionario al costruttore e sotto deduzione pro-rata dal giorno dell'entrata in servizio, del 6 per cento annuo sul costo di cui sopra, dedotto il 12 per cento quale valore di ricupero del materiale al 20° anno.

Il prezzo per il rilievo del materiale nuovo in corso di consegna, in costruzione od anche soltanto ordinato, si formerà in base al costo contrattuale, più gli interessi del 5 per cento annui

sugli acconti che già fossero stati pagati dal concessionario al costruttore.

Il prezzo del rilievo del materiale usato, come delle scorte di bordo, sarà determinato da un collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto di 5 membri, dei quali due nominati dal compratore, due dal venditore ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente della Corte di cassazione di Roma sull'analoga richiesta di una delle parti.

Art. 19.

I piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati, salvo il disposto dell'art. 17, devono essere di tonnellaggio e di velocità non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

L'assuntore non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso, e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale da esso assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto però nei casi previsti dall'art. 23 e dall'art. 33.

I detti piroscafi dovranno essere coperti da bandiera nazionale e di assoluta proprietà del concessionario, salvo il disposto dell'art. 17, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.

Il concessionario è obbligato di assicurare i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati.

Art. 20.

Tutti i piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

In ogni piroscavo dovrà essere segnata la linea di minima immersione in modo che siano garantite nel corrispondente assetto la stabilità e le condizioni di buona navigazione e dovrà essere segnata la linea dell'immersione massima (*Free Board*) secondo le norme del « Board of trade ».

I piroscafi dovranno avere carbonili capaci di contenere tutto il carbone occorrente per la traversata più lunga, aumentata di un quinto.

La stessa proporzione dovrà essere mantenuta per i combustibili liquidi.

Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione; le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena ciò sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.

In ogni piroscavo dovranno essere installati molinelli a vapore e tutti gli apparecchi necessari per sollecitare le manovre delle ancore, lo sbarco e l'imbarco delle merci.

In ogni piroscavo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente a quello prescritto dal Regolamento che stabilisce gli attrezzi di cui debbono essere provveduti i bastimenti addetti al trasporto dei passeggeri, scale di accesso ai ponti in relazione al numero delle persone che debbono transitarvi, e cinture di sicurezza in numero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggeri.

Vi dovranno essere inoltre adatte sistemazioni ed apparecchi per spegnere incendi.

L'equipaggio dovrà addestrarsi almeno una volta ogni quindici giorni al maneggio delle barche e degli apparecchi di salvataggio ed alle manovre di spegnimento d'incendi.

In occasione delle visite le Commissioni dovranno verificare se la classificazione concessa sia tuttora meritata.

Tutti i piroscafi da adibirsi al servizio dovranno sottostare ad una prova di stabilità secondo le norme in uso nella Regia marina, per determinare le condizioni di sicurezza assoluta della nave, navigando sia in carico massimo, sia senza carico e con carbonili e doppi fondi vuoti.

Le caldaie potranno agire sia a tirare naturale, sia a tirare forzato, purchè l'ampiezza loro ed il sistema di tirare forzato siano tali da garantire in modo normale la velocità prescritta nella più lunga traversata che il piroscavo debba compiere.

Le macchine e le caldaie dovranno aver subito con esito soddisfacente le prove a freddo e a caldo secondo le prescrizioni vigenti nella marina militare.

I piroscafi dovranno avere almeno le paratie stagne prescritte dai registri di classificazione.

Tutte le paratie sia trasversali che longitudinali nei compartimenti di macchine e caldaie saranno stagne.

Le paratie stagne dovranno estendersi almeno fino ad un ponte situato sopra il galleggiamento normale e in pieno carico ad altezza tale, che, verificandosi l'allagamento di uno qualunque dei compartimenti di stiva, il ponte delle paratie rimanga ancora al disopra del nuovo galleggiamento.

Le dette paratie stagne dovranno essere sufficientemente robuste da resistere eventualmente alla pressione dell'acqua che ha invaso il locale.

Per i piroscafi usati, qualora non si verificano le suddette condizioni per il caso di allagamento di qualche locale di stiva, dovrà essere costruita una garitta stagna con battente sufficientemente alto attorno al boccaporto di accesso al detto locale, in modo da garantire che l'acqua non possa riversarsi sul ponte o nei locali adiacenti.

In tutti i piroscafi i vari compartimenti di stiva dovranno potersi esaurire in modo efficace e rapido mediante tubulatura in connessione con le pompe di macchina o con una pompa speciale di esaurimento.

Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento di macchine stesso.

Le navi munite di motori a scoppio o a combustione interna dovranno avere sistemazioni speciali per i detti servizi di esaurimento.

Art. 21.

I piroscafi nuovi da adibirsi al servizio dovranno altresì soddisfare alle condizioni seguenti:

I piroscafi ad una immersione media, corrispondente alla media delle due immersioni indicate nel primo capoverso dell'art. 20, dovranno sottostare ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di 12 ore consecutive, durante le quali dovranno mantenere una velocità media superiore del cinque per cento a quella prescritta. La prova dovrà essere eseguita agendo le caldaie a pressione non superiore a quella di regime, senza tenere in funzione calderine ausiliarie.

Gli scafi, le macchine e le caldaie dei piroscafi dovranno essere solidamente e diligentemente costruiti, a seconda dei sistemi più moderni e perfezionati, con materiali di prima

qualità e classificati alla più alta classe, marca Stella, del Registro nazionale italiano o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano dal ministro della marina riconosciute equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

I piroscafi saranno costruiti con doppio fondo esteso almeno per due terzi della lunghezza dello scafo.

I piroscafi dovranno avere non meno di due eliche.

Nelle due paratie stagne estreme regolamentari non dovranno esistere porte o aperture di nessun genere. Parimenti nelle paratie delle grandi stive non dovranno esistere porte o aperture.

Quanto alle altre paratie sarà consentita l'applicazione di porte di passaggio fra i locali di macchina e fra quelli delle caldaie, purché esse siano di limitate dimensioni e sistemate il più possibilmente in alto, di sistema tale da potersi chiudere rapidamente ed in modo efficace con maneggio anche dalla coperta.

Le porte dei carbonili saranno a chiusura stagna e da manovrarsi anche dall'alto.

I piroscafi, oltre alle paratie prescritte dai registri di classificazione, dovranno essere suddivisi con paratie stagne in modo tale che il piroscafo possa galleggiare con sicurezza anche quando due compartimenti contigui di stiva venissero allagati.

Negli alloggi passeggeri ed in quelle parti dei ponti inferiori dove possono essere imbarcati quadrupedi, l'altezza misurata in qualunque punto del ponte dalla faccia superiore del tavolato del ponte stesso alla faccia inferiore dei bagli del ponte sovrastante, non dovrà essere minore di metri 2.20.

I piroscafi dovranno avere l'apparato motore a turbine di tipo favorevolmente sperimentato.

Tutti i piroscafi dovranno avere installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante facili adattamenti, il trasporto delle truppe, di quadrupedi e di materiali da guerra.

I piani dei piroscafi di nuova costruzione o da acquistarsi e quelli dei loro apparati motori, ed i relativi contratti di costruzione o di acquisto dovranno essere presentati al Ministero della marina per l'approvazione.

I piroscafi debbono essere costruiti in modo da poter essere iscritti nel naviglio ausiliario.

Art. 22.

I piroscafi saranno forniti di locali bene arredati per i passeggeri di 1^a e 2^a classe e per gli ufficiali di bordo e di locali bene aerati per i passeggeri di 3^a classe e per l'equipaggio, in modo da poter sostenere favorevolmente il confronto con i migliori piroscafi destinati al trasporto dei passeggeri.

Gli alloggi del personale di bassa forza dovranno soddisfare ai requisiti dell'igiene. In ogni caso saranno concessi metri cubi tre di spazio per ogni persona quando gli alloggi siano posti in batteria o sul ponte, e metri cubi 3.500 quando sono posti in corridoio.

Gli alloggi dell'equipaggio dovranno avere tavoli fissi o mobili per i pasti, cabina bagno con doccia e cessi particolari.

Ogni cuccetta di 3^a classe sarà corredata di un materasso, di un guanciale e di una coperta di lana.

Tutti i locali destinati ai passeggeri e all'equipaggio saranno forniti di un numero sufficiente di sportellini e di boccaporti, e, nel caso se ne riconoscesse la necessità, anche di ventilatori ed estrattori.

Le donne, in qualunque classe prendano posto, avranno diritto ad essere alloggiate in locali riservati ad esse soltanto.

I piroscafi dovranno avere due locali per ospedali, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

Dovrà essere provveduto un adatto locale d'isolamento in caso di malattie infettive.

Questi locali dovranno essere ben ventilati e potersi facilmente isolare.

Dovranno inoltre avere l'apparecchio distillatorio, l'apparecchio per la produzione del ghiaccio ed una ghiacciaia per conservarlo.

Sui piroscafi sarà riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati e specialmente per i mentecatti affinché non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggeri, ed altro locale aerato per i prigionieri militari e i detenuti civili, ove occorra.

I piroscafi dovranno avere il medico a bordo.

L'assuntore ha l'obbligo di adottare speciali modificazioni e nuovi adattamenti così nello scafo come nell'apparato motore che in seguito a nuove invenzioni o applicazioni scientifiche ed industriali divenissero di uso normale nei

servizi concorrenti delle rispettive linee, o che altrimenti siano riconosciuti indispensabili sempre che siano conciliabili col tipo di nave in esercizio, come pure tutte quelle particolari installazioni assolutamente richieste dal genere di traffico della linea a cui i piroscafi sono adibiti, quali camere frigorifere, o altre disposizioni, nonché apparecchi di radiotelegrafia e radiotelegrafia il cui sistema e la cui potenzialità saranno stabiliti, e, occorrendo, modificati dal Ministero della marina.

In caso di contestazioni giudicherà un Consiglio di arbitri composto di un ufficiale superiore del Genio navale designato dal Ministero della marina, di un delegato del concessionario e di un terzo eletto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 23.

Il concessionario non potrà intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da esso assunte se non saranno fornite del numero dei piroscafi occorrenti alla esecuzione del servizio contemplato nel presente capitolato, i quali dovranno avere tutte le caratteristiche richieste dal presente capitolato, salvo il disposto dell'articolo 17.

Nel caso che un piroscafo si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avranno l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà determinato dal ministro della marina.

In questo caso sarà applicata una ritenuta sulla sovvenzione non superiore al 20 per cento. La misura di tale ritenuta sarà determinata caso per caso dal Comitato per i servizi marittimi.

Qualora però la perdita di un piroscafo avvenga nel secondo quinquennio il piroscafo stesso potrà essere sostituito con altro corrispondente sostanzialmente alle caratteristiche di quello perduto.

I piroscafi, nei casi contemplati dai precedenti due comma, dovranno sempre essere accettati dalla Commissione di visita di cui all'art. 24.

Art. 24.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia già in naviga-

zione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonchè di quello che sarà in seguito costruito, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale, nelle visite del materiale, si atterrà al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi da emanarsi dal Ministero stesso.

La Commissione deve accertarsi, nel più largo senso della parola e secondo le migliori norme tecniche, delle buone condizioni di navigabilità dei piroscafi, sia per quanto ha tratto alle loro caratteristiche tecniche, architettoniche e strutturali, sia per quanto ha tratto allo stato di conservazione degli scafi, delle macchine, delle caldaie, dei meccanismi di manovra, di governo e di sicurezza ecc., e determinare se i piroscafi sono adatti ai viaggi ai quali sono destinati.

La Commissione esamina pertanto lo scafo internamente ed esternamente esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo, da designarsi d'accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona egualmente le macchine e le caldaie e verifica gli attrezzi e i corredi di dotazione fissa e di ricambio.

Procede inoltre alle prove di stabilità e velocità di cui agli articoli precedenti.

Art. 25.

L'ispezione della Commissione di visita è obbligatoria anche per quei piroscafi, che, quantunque ammessi al servizio, siano stati assoggettati a riparazioni di qualche importanza.

In questo caso i concessionari, nella domanda che presenteranno per la visita, indicheranno la natura e lo scopo dei lavori eseguiti.

Art. 26.

Ogni quadriennio dalla data dell'incominciamento del servizio il ministro della marina dovrà far procedere alla visita del materiale, con facoltà di farvi eseguire tutti i lavori necessari perchè esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà notificato dal ministro suddetto, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Art. 27.

Oltre il disposto dell'articolo precedente il ministro della marina potrà fare eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei passeggeri.

Risultando dalle visite che taluno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, il concessionario dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti eseguiti.

Art. 28.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione dei piroscafi, il ministro della marina inviterà il concessionario a fare quelle osservazioni che stimasse opportune intorno alle deliberazioni della Commissione stessa, dopo di che il ministro predetto delibererà inappellabilmente in merito.

Art. 29.

Le spese per indennità di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero della marina eccetto per le visite previste all'articolo 24 le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.

EQUIPAGGI.

Art. 30.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati è determinata da apposite tabelle, stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto con eguale rappresentanza tanto dei concessionari, quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario avrà facoltà di assumere personale di bassa forza indipendentemente

dagli uffici di collocamento quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo di arruolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 31.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina, contratto che dovrà essere riveduto dallo stesso Ministero della marina, sentite le parti interessate, dopo il primo triennio di esercizio a richiesta di qualsiasi di dette parti, restando immutati i rapporti tra il concessionario e lo Stato.

A bordo di ciascun piroscafo sarà tenuta affissa una tabella indicante il vitto che al personale navigante di bassa forza deve essere somministrato.

Il concessionario avrà obbligo di imbarcare su ciascun piroscafo un allievo capitano ed un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiali, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

REQUISIZIONE E NOLEGGIO DEI PIROSCAFI.

Art. 32.

I piroscafi addetti ai servizi sovvenzionati possono, per grave necessità pubblica, essere requisiti dal ministro della marina con l'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 33.

Il ministro della marina avrà diritto di noleggiare per servizi straordinari dello Stato i piroscafi del concessionario completamente armati.

In questo caso sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° Il 5 per cento annuo per interesse sul valore attuale del piroscafo.

2° Il rimborso delle spese vive e cioè:

a) il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscafo per le quote di ammortamento,

manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

b) consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, e spese portuali ed assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il deprezzamento normale.

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI PASSEGGERI, DELLE MERCI E DEI VALORI.

Art. 34.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci e dei valori sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni che saranno stabilite dal Comitato per i servizi marittimi, sentito il concessionario ed avuto riguardo alle tariffe e condizioni dei servizi marittimi concorrenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti, il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero della marina provvederà perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi addetti alle linee contemplate dal presente capitolo un posto determinato, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 35.

Oltre alle condizioni che saranno stabilite dal Comitato dei servizi marittimi ai sensi dell'articolo precedente, devono osservarsi le seguenti:

per il trasporto dei passeggeri:

a) i ragazzi di età inferiore ai cinque anni sono esenti dal pagamento della tariffa di trasporto (vitto escluso); quelli dai cinque ai dieci anni non compiuti pagano metà tariffa;

b) ogni passeggero di 1^a classe ha diritto di portare con sé gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di 2^a e 3^a classe 70;

c) il costo del vitto e delle consumazioni a bordo è determinato dal Comitato pei servizi marittimi, tenuto presente quanto si pratica dalle altre Compagnie di navigazione di prim'ordine;

d) il concessionario non potrà esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, può attraccare alla banchina; negli altri porti dovrà curare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e dei loro bagagli e non potrà percepire compenso superiore a quello che sarà determinato dal Ministero della marina;

per il trasporto delle merci:

la classificazione delle merci sarà posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti sulle ferrovie dello Stato; ove si tratti di riunire due o più classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.

Art. 36.

È riservata facoltà al Governo, sentito il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio dei ministri, di chiedere una riduzione di tariffe per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali. Siffatta riduzione avrà la durata di un anno e potrà essere prorogata di anno in anno.

Il minor introito che derivasse al concessionario da questo provvedimento sarà compensato dallo Stato nel limite, che sarà stabilito dal Comitato predetto uditi il concessionario, non superiore al 50 per cento.

Art. 37.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi.

Al Comitato pei servizi marittimi spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra il concessionario e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati.

Le decisioni del Comitato medesimo non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 76 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Art. 38.

Le condizioni della polizza generale e della polizza speciale pel trasporto dei valori appro-

vate con decreto del ministro della marina in data 10 novembre 1911 per le linee sovvenzionate esercitate dalla Società *Puglia* saranno estese, salvo i necessari adattamenti da concordarsi fra il Comitato pei servizi marittimi ed il concessionario, anche ai trasporti di merci e valori sulle linee contemplate dal presente capitolato.

Il Comitato pei servizi marittimi potrà, tuttavia, procedere alla revisione di dette polizze di carico quando ritenesse necessario di modificarne talune condizioni in armonia con le leggi e le consuetudini.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO E TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO.

Art. 39.

Il concessionario dovrà accordare:

1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature o quattordici anni di esercizio nel numero massimo di tre per viaggio;

2° il viaggio gratuito di 1ª classe, escluso il vitto che sarà per essi facoltativo, ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato dei servizi marittimi; e la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:

a) alle famiglie dei membri del Parlamento;

b) agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

c) ai componenti le spedizioni scientifiche;

d) ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

e) agli impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;

f) ai missionari ed alle missionarie italiani; ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato.

SERVIZIO CUMULATIVO.

Art. 40.

Pei trasporti di passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee pi cui al presente Capitolato,

e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione. Uguale obbligo è fatto al concessionario in riguardo ai trasporti di passeggeri, bagagli e merci fra il continente e le isole.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura dell'esercente le linee marittime, verso quel compenso medio, unico per tutti i transiti, che per ogni tonnellata di merce, qualunque sia la natura della merce stessa, verrà determinato dal Ministero della marina, udito il Comitato per i servizi marittimi e tenuto conto delle spese locali.

Il concessionario sarà ancora tenuto ad attuare il servizio cumulativo per passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate dai piroscafi italiani sovvenzionati.

Le norme e condizioni pei trasporti in servizio cumulativo fra il concessionario delle linee di cui al presente capitolato e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comitato pei servizi marittimi.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

STATISTICHE RELAZIONI ANNUALI E BILANCI.

Art. 41.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmettere copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessio-

nario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui hanno l'esercizio.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al ministro della marina i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari, ferme però restando le anticipazioni di cui all'art. 62.

Art. 42.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 41 o se ostacolasse le indagini che si praticassero ai termini dell'art. 5 e dell'art. 41 del presente Capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

PENALITÀ.

Art. 43.

Nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea non derivante da forza maggiore dimostrata, o da autorizzazione ministeriale, il concessionario incorrerà in una multa di lire 50 per ciascuna ora di ritardo, in ragione di ogni 1000 cavalli di forza indicata dall'apparato motore.

Nell'applicazione di detta penalità non sarà tenuto conto della prima ora.

Nel caso di omissione di viaggio senza prova che ciò avvenne per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sarà applicata una multa di lire 5000.

Nel caso di omissione della corsa di andata o di quella di ritorno, o di una parte dell'una o dell'altra, sempre senza prova che ciò avvenga per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sarà applicata

una multa in misura proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Qualora un piroscavo, senza provata causa di forza maggiore o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro della marina, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà in una multa di lire 1000.

Il ritardo frapposto al concessionario a rimpiazzare un piroscavo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dagli articoli 23, 26 e 27 sarà punito con una multa di lire 500 per ogni giorno di ritardo.

Qualora un piroscavo, senza prove che ciò avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, il concessionario incorrerà nella multa di lire 1000.

Nel caso d' inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio, dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sarà applicata ogni volta la penalità di lire 10 per il comandante, di lire 5 per ogni ufficiale e di lire 2 per ogni individuo dell'equipaggio escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipende da errore materiale, il concessionario oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbero dovuto applicare.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulla sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 44.

Le penalità sono applicate dal ministro della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 45.

Nel caso di interruzione del servizio il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse

nuova interruzione, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione o l'abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa a casi di guerra e di contumacia, il Governo del Re avrà la facoltà di prendere possesso dei piroscafi e dell'intera azienda per continuare i servizi direttamente ovvero per mezzo di altra Società a rischio, pericolo e responsabilità dell'attuale concessionario.

CASI DI GUERRA.

Art. 46.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere in un punto qualunque dei mari percorsi dalle linee sovvenzionate, il Governo del Re avrà facoltà:

1° di sospendere il servizio;

2° di obbligare il concessionario a continuarlo;

3° di prendere possesso dei piroscafi non iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario o di acquistarli.

Art. 47.

Quando il Governo del Re diffidi il concessionario di sospendere il servizio sopra una o più linee, il concessionario stesso potrà continuarlo a proprio rischio e pericolo e non avrà in alcun caso altro diritto che quello della sovvenzione normale, corrispondente alla linea o alle linee così esercitate.

Se il servizio venga sospeso sopra una o più linee, cesserà per tutto il tempo della interruzione la sovvenzione relativa, corrispondendosi al concessionario, tanto a titolo d'interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire il concessionario delle spese restanti a di lui carico, un'indennità da fissarsi di comune accordo.

Art. 48.

Nel caso di sospensione di una o più linee, il Governo del Re avrà facoltà di esigere che

uno o più o anche tutti i piroscafi assegnati alle linee stesse siano adibiti ad altre, allo scopo di rendere disponibili quei piroscafi dei quali intendesse prendere possesso.

Art. 49.

In luogo di sospendere interamente il servizio sopra una o più linee, il Governo del Re avrà facoltà di modificarne il periodo, gli approdi e gli itinerari. Se per queste modificazioni si venga ad aumentare il percorso normale delle linee stesse, il Ministero della marina pagherà al concessionario la sovvenzione normale per questa linea o per queste linee, fatta eccezione se l'aumento di percorrenza superi il 10 per cento di quella complessiva della linea o delle linee modificate, nel qual caso corrisponderà per l'eccedenza superiore al 10 per cento un aumento proporzionale al maggior percorso stabilito.

Se il percorso invece resti invariato o diminuisca, il concessionario avrà diritto al pagamento della sovvenzione normale, qualora la diminuzione sia inferiore al 10 per cento; se superiore, si farà una ritenuta proporzionale alla diminuzione oltre il 10 per cento.

Nessun'altra indennità competerà in entrambi i casi al concessionario.

Le modificazioni di cui sopra saranno deliberate dal Governo su proposta del ministro della marina, sentito il Comitato pei servizi marittimi.

Le deliberazioni del Governo non possono costituire materia di controversie giudiziarie, nè per le deliberazioni di esso o per la loro esecuzione può dal Governo incorrersi in alcuna civile responsabilità.

Art. 50.

Il Governo del Re, nel caso che obbligasse il concessionario a continuare il servizio, oltre il pagamento della sovvenzione normale assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni altra cosa relativa al servizio medesimo per qualunque danno derivante da causa di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del capitano o del concessionario per inosservanza delle regole di guerra od altro.

Allo scopo di determinare il valore che il Governo deve rimborsare al concessionario,

nei casi in cui le perdite debbano andare a carico di esso, secondo le disposizioni del presente quaderno d'oneri, all'epoca della ammissione in servizio di ciascun piroscafo, ne sarà determinato il prezzo secondo le norme stabilite per calcolare il valore dei piroscafi requisiti dalla Regia marina.

Art. 51.

Se il Governo del Re prenderà possesso di uno o più piroscafi del concessionario, si applicheranno le disposizioni riguardanti la requisizione dei piroscafi, di cui all'art. 32.

Art. 52.

Il concessionario dovrà riprendere l'esercizio delle linee nel modo con cui sarà possibile attuarlo, quando a ciò venga invitato dal Governo.

CONTUMACIE.

Art. 53.

Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale o dai Governi esteri o di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo delle linee sovvenzionate interne ed internazionali il ministro della marina potrà:

- 1° Sospendere l'esercizio di una o più linee;
- 2° Modificare il percorso delle linee, sostituire o sopprimere approdi, mutare gli orari;
- 3° Far continuare il servizio in tutto od in parte.

In questi casi saranno applicate le disposizioni seguenti.

Art. 54.

In caso di sospensione di una o più linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero della marina, sarà corrisposta al concessionario, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire il concessionario delle spese restanti a suo carico, un'indennità (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che

sarà determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

Ove il concessionario però intendesse di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avrà diritto alla sola sovvenzione normale.

Art. 55.

In caso di riduzione di corse, di modificazioni al percorso, sostituzione o soppressione di approdi, mutazione di orari, ecc., la sovvenzione sarà aumentata o diminuita in rapporto al percorso, e sarà determinata da deliberazioni del Comitato pei servizi marittimi.

Art. 56.

In caso di obbligo imposto dal Ministero della marina di eseguire tutti i servizi o una parte di essi, e ciò previo il parere del Comitato pei servizi marittimi, i viaggi in eccedenza della metà del numero imposto dalle convenzioni saranno retribuiti con un supplemento di sovvenzione corrispondente al 50 per cento della sovvenzione normale.

Art. 57.

Il giudizio sulla necessità di sospensione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero della marina, che lo esercita, sentito il Comitato pei servizi marittimi.

Art. 58.

Se per contravvenzione alle regole sanitarie un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali, che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potrà, secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Art. 59.

Le prescrizioni sanitarie che a bordo dei piroscafi possano essere stabilite dal Governo nazionale o da Governi esteri, non danno luogo ad indennità veruna.

Art. 60.

Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e il concessionario fosse obbligato a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, il concessionario dovrà ricevere per ogni piroscafo un compenso che sarà determinato dal Comitato pei servizi marittimi.

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

Art. 61.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di 10 anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del contratto, quantunque il ritorno avvenga posteriormente.

PAGAMENTO DELLA SOVVENZIONE.

Art. 62.

La sovvenzione dovuta al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate.

Potrà essere accordata, a richiesta del concessionario, una anticipazione di diciannove ventesimi sulla sovvenzione mensile.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 63.

Il concessionario dovrà essere cittadino italiano, come pure dovranno essere cittadini italiani i direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente. Gli agenti all'estero dovranno essere italiani ed approvati dal ministro della marina, il quale avrà però facoltà di autorizzare la concessione di qualche agenzia a persona straniera, nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

Nel caso in cui la Ditta o Società concessionaria risulti essere solo apparentemente italiana ed effettivamente connessa ad una Ditta

estera o figliazione della medesima, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, potrà dichiarare risoluto il contratto.

Le azioni della Società concessionaria devono essere nominative e non saranno cedibili per tutta la durata del presente contratto che a cittadini italiani o a Società italiane costituite in Italia.

Art. 64.

L'assuntore ha facoltà di emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per un ammontare non eccedente il doppio del capitale versato, ed ammortizzabili entro il periodo di durata della concessione.

Art. 65.

Della sovvenzione dovuta dallo Stato potrà dall'assuntore essere vincolata presso la Cassa depositi e prestiti, la parte necessaria a garantire il servizio di obbligazioni che l'assuntore stesso voglia emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del codice di commercio.

Le modalità di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro della marina.

Art. 66.

Ove la Società concessionaria fosse assuntrice soltanto del gruppo delle linee celeri dell'Egitto, potrà porre la sua sede in Roma o in Napoli, restando obbligata in questo secondo caso ad avere in Roma una rappresentanza ed il domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto. Ove essa fosse assuntrice anche di uno o più degli altri gruppi dei nuovi servizi marittimi (Tirreno superiore, inferiore ed Adriatico), avrà la sua sede in Roma, dove pure avrà la Direzione generale ed il domicilio legale per gli effetti che sopra, e avrà sede compartimentale in Napoli. In ogni caso avrà sede di armamento in Napoli.

Art. 67.

Il concessionario non potrà cedere ad altri i servizi contemplati nel presente capitolato se non in virtù di una legge.

Il concessionario non potrà, inoltre, vendere i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati

ed obbligatori senza l'autorizzazione del ministro della marina.

Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Il concessionario non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario di linee aggiudicate a *trusts*, coalizioni, cartelli od accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 68.

Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi che le sono affidati, dovrà uniformarsi in tutto al regolamento che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, sentiti i concessionari ed il Comitato per i servizi marittimi.

Art. 69.

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nel presente capitolato il concessionario avrà l'obbligo di assumere il personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Società, purchè valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni, ferme restando le disposizioni del Codice per la marina mercantile.

Eguale obbligo sarà imposto al futuro assuntore dei servizi sovvenzionati nei rapporti con la Società contraente, alla scadenza del presente contratto.

Art. 70.

Fermi restando pel concessionario gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a lire 2100 all'anno, pel resto

del personale il concessionario è obbligato ad assicurare un trattamento di invalidità e vecchiaia. A tal fine sarà istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.

I contributi necessari pel servizio delle pensioni andranno per metà a carico del concessionario e per metà a carico degli assicurati.

Il concessionario è obbligato a presentare all'approvazione del Ministero della marina, entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore, di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.

Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvederà d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il ministro della marina.

Sorgendo controversie giudicherà un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione.

In caso di inadempimento degli obblighi da parte del concessionario la sua quota di concorso sarà ritenuta sulla sovvenzione o potrà essere prelevata dalla cauzione e sarà anche in facoltà del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.

Art. 71.

Nella sede di armamento avrà luogo l'arruolamento degli equipaggi ed a parità di tariffe, ove in essa sede esistano i necessari impianti, sarà eseguita la manutenzione e riparazione dei piroscafi.

Alle forniture destinate ai magazzini di approvvigionamento e di provveditoria, la società concessionaria potrà invitare a concorrere anche i fornitori non residenti nella città sede di armamento.

Art. 72.

Nei lavori di carico e scarico nei porti, e di manutenzione e riparazione dei piroscafi, il concessionario dovrà preferire a parità di condizioni risultanti da licitazioni a schede segrete, le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 73.

Oltre la risoluzione del contratto, nei casi contemplati dal presente capitolato, la Società concessionaria sarà tenuta all'emenda di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato.

Art. 74.

Tutte le clausole, riserve e facoltà stipulate a favore dello Stato e contro la Società concessionaria avranno valore verso la Società concessionaria e gli esercenti delle linee aggiudicate e verso tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo da loro.

Art. 75.

L'appello contro la deliberazione e decisione, che è sempre provvisoriamente eseguibile, del Comitato pei servizi marittimi, è prodotto al Collegio arbitrale di cui all'articolo seguente.

Art. 76.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto fra i consiglieri delle Corti di cassazione o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina da nominarsi con decreto ministeriale caso per caso, e di un rappresentante della società concessionaria interessata nella vertenza.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avrà deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 77.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso, nonchè gli atti relativi alla costituzione della Società ed i contratti di compra-vendita dei piroscafi inerenti ai servizi contemplati dal presente capitolato, saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi per tassa di registro.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Questi due disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Bacelli, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Calabria, Camerano, Carle Giuseppe, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Florena, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Melodia, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux. San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino, Spingardi.

Tarditi, Todaro, Tommasini.

Vischi.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti

disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione di una spesa straordinaria per provvedere ai locali occorrenti alla Regia scuola normale complementare di San Pietro al Natisone;

Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma;

Organico degli istituti di belle arti e di musica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la via loro tracciata dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione » (N. 809-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione ».

Domando all'onor. ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale, o se ritiene più opportuno che la discussione stessa si apra sul disegno di legge come fu da lui presentato.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 809-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Questo disegno di legge, sotto forma blanda, è una proposta di grande portata e di vera redenzione, per un passato che si è determinato quasi incoherentemente.

Noi abbiamo disseminato per tutta l'Italia una grande quantità di classi di ginnasio, di corsi

di liceo, di scuole tecniche, seminando alla rinfusa, senza causa oggettiva che le facesse sorgere, classi, che finirono non di rado per non avere alunni; e tutti questi istituti lasciarono forse sperare il superfluo, e non diedero mai il necessario.

Questo disegno di legge mira pertanto a correggere uno stato di cose che si è svolto per lascivi assentimenti, senza intenzione di raggiungere alcun fine, senza economia di mezzi, senza indirizzo; ma si è esplicato solo perchè pareva che moltiplicando le scuole, si sarebbe fatto vantaggio alla istruzione, mentre invece si compiaceva spesso a private utilità. Ma chi di noi ha vissuto per poco a contatto delle istituzioni scolastiche sa purtroppo come le cose sono andate.

Abbiamo visto per lungo corso di anni decadere e tramontare, istituzioni mirabilmente delineate, solo perchè chi le aveva nelle mani non seppe mantenere fedelmente il loro carattere, travisandole dal principio che le aveva informate.

Io, che per molti anni ho fatto parte del Consiglio scolastico provinciale di Roma, non posso ricordare senza grande rimpianto la istituzione dell'opera pia De Magistris, la quale sul principio del secolo scorso fu pensata con straordinario acume e provvidenza donnesca, animata dal desiderio di fornire il paesello di Sezze di quel che più poteva necessitargli e recargli immediata utilità, di un asilo, di una scuola elementare, di una scuola professionale e di una scuola agricola.

Tutto questo bene, per il tempo in cui la istituzione fu fatta (poco dopo il 1800), eccedeva il grado di coltura e i desiderii di quella semplice e mal tutelata popolazione. Fu la signora De Magistris che prescrisse l'ordinamento di queste scuole, assegnando loro distinti ed appropriati mezzi; ed ora così bella istituzione fu travolta e andò in rovina. Rivolta bentosto a fornire un ginnasio e qualche classe di liceo, poco meno che un seminario per i figli dei proprietari ricchi che avrebbero potuto seguir la carriera ecclesiastica, isterili. Ma ben si cercò di farla fruttare a vantaggio di chi l'amministrava. L'ultima catastrofe si determinò quando, per una lite iniziata contro il patrimonio, questo fu lasciato andare in mano di privati, ed il comune perdette ogni cosa. Questa è la storia

dell'opera pia De Magistris; ma questa piccola storia è nulla in confronto di altre al pari compassionevoli, e pur troppo frequenti, verificatesi per ogni angolo d'Italia.

Il più grave si è che il Ministero della pubblica istruzione per il passato consentì spesso il monco inizio di classi di ginnasio, senza neppure porre per condizione la costituzione di un ginnasio intiero: e così si andò anche alla costituzione di un principio di liceo, durato quanto durava la necessità o la voglia di studiare dei pochi facoltosi, che si valevano di uffici elettivi per far votare il contributo comunale a queste istituzioni monche, che ben presto ricaddero interamente sulle braccia dello Stato.

Questa buona legge mira dunque alla rendenzione di questi mali, corregge il passato, domanda a ciascun paese quali siano le necessità sue vive; si propone d'explorare quello che ha di superfluo e quello che deve raggiungere per i fini educativi, che la natura della regione e la vera necessità della pubblica educazione domandano. Ad una opera di questa natura io sono lieto che il ministro rivolga le sue cure energiche, la sua attenzione, e vorrei che i suoi poteri fossero amplissimi, perchè, movendosi egli col consiglio di persone opportunatamente e provvidamente scelte, facesse tutto quel bene di cui il Paese ha bisogno, sfrondasse di tutti i pampini vani il campo della istruzione, e togliesse via tutti i parassiti che di questo stato di cose ingrassano.

Ma, esaminando il testo della legge e le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale, io ho bisogno di chiedere al ministro una dichiarazione. Nell'articolo ottavo vi è un comma aggiunto che dice: La trasformazione dovrà essere richiesta dai comuni nei quali i ginnasi si trovavano con doppia deliberazione, e dagli enti che ne hanno il mantenimento.

E all'articolo nono si aggiunge ancora:

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare biennale, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tecnici complementari potranno, altresì, essere istituite, in vece di ginnasi, nei comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittoriale

17 ottobre 1860, n. 263, quando i comuni stessi lo richiedano con doppia deliberazione.

Ora, è desiderabile, è sperabile che i comuni, per giusto sentimento delle cose, per giusto sentimento patriottico, prontamente richiedano quelle trasformazioni che sono oggetto della presente legge. Ma nella dannata ipotesi che non la richiedessero, dovrebbe l'onor. ministro arrestarsi impedito, e non compiere l'opera sua?

Nell'articolo 20 si dice bensì:

Il riordinamento di cui al titolo II oltre che su richiesta dei comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Ora, se i comuni, deliberando, non rispondessero agli intendimenti del Governo, dovrà l'opera del Governo venir meno? Sarà tolta al ministro la facoltà di provvedere a questa trasformazione? Io credo di no, spero di no, e desidero che l'onor. ministro affermi l'autorità dello Stato, perchè, se noi dobbiamo molto ossequio alle prerogative comunali, non lo dobbiamo minore al sentimento nazionale, che ci obbliga a preoccuparci degli strati più ampi della cittadinanza che hanno bisogno di ricevere l'educazione conveniente ad uno Stato libero, a preoccuparci di non far sperpero di danaro e di forze. Ora che siamo per procedere a questo riordinamento, vorrei che l'on. ministro si sentisse addosso tutta l'autorità necessaria, perchè quando questo riordinamento non fosse consentito dai comuni, inteso il parere del Consiglio provinciale scolastico e quello della Giunta permanente del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procedesse a compiere sicuramente e senza ostacolo un'opera indispensabile.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono grato al senatore Tommasini di avere avuto parole di elogio per questo disegno di legge, il quale in realtà ha una importanza molto maggiore di quello che appare a prima vista; poichè mette il Governo in condizione di rivedere la carta geografica della scuola media italiana. Il punto di partenza è dato dalla

legge 4 giugno 1911, sull'istruzione elementare e popolare, la quale fa obbligo al ministro di procedere alla trasformazione di conservatorii, di collegi e di istituti d'istruzione che più non soddisfino alle esigenze dei tempi moderni, in scuole complementari e normali. Ma in questa sede parve opportuno procedere ad altre trasformazioni. Le sole scuole medie che un tempo si fondavano in Italia erano le classiche: noi abbiamo invece 150 ginnasi isolati, ossia ginnasi senza licei, in piccole città e borgate ed i figli della piccola borghesia debbono essere avviati pel latino e pel greco che poi spesse volte abbandonano, con danno di se stessi e, diciamolo pure, anche con danno della società.

Parecchi di questi comuni oggidì chiedono di poter sostituire al ginnasio la scuola tecnica. Ed è anche da tenere presente che i comuni della Sicilia, quando raggiungono i ventimila abitanti, a norma dell'art. 19 del decreto pro-dittatoriale, hanno diritto ad avere un ginnasio a spese dello Stato; e che alcuni di questi comuni oggi domandano di avere una scuola tecnica. Io credo che risponda ad un interesse pubblico il mettersi in grado d'accogliere queste sagge richieste.

Inoltre la nostra scuola tecnica è breve: quattro anni di scuola elementare e tre anni di scuola tecnica non sono sufficienti per dare una cultura discreta a coloro che vogliono darsi alle industrie e ai commerci, od entrare in alcuni uffici modesti delle amministrazioni pubbliche o private.

Si propone di dar facoltà al Governo di aggiungere due anni complementari alle scuole tecniche, dove se ne manifesti il bisogno, per costituire un Istituto di cinque anni, tre di scuola tecnica e due complementari, questi ultimi con un indirizzo pratico, per preparare dei buoni commercianti, dei buoni industriali, in altra parola per trasportare in Italia quella scuola che ha dato nella Svizzera ottimi risultati sotto il nome di *Technicum*.

Il concetto di tutto il disegno di legge è questo: seguire i desiderii delle popolazioni. Perciò io non accetterei la proposta dell'onorevole senatore Tommasini, che vorrebbe dar facoltà al Governo d'imporre ad un comune una scuola tecnica invece del ginnasio.

Io ho un grande rispetto per la vita comunale e ritengo che un istituto che sia imposto

da una volontà che muove dal centro e che non sia sufficientemente apprezzato nei luoghi ove deve aver vita, non possa dare buoni frutti.

Perciò manterrei intatto anche l'art. 8, riservandomi di pregare l'onorevole relatore di sopprimere l'obbligo di una doppia votazione; lo stabilire che il comune debba presentare domanda di trasformazione, credo che sia conveniente che resti nella legge.

L'onorevole senatore Tommasini vorrebbe che i poteri ministeriali fossero più estesi; questa legge dà poteri sufficientemente larghi al Ministero, poteri che sono esercitati con speciali garanzie bene specificate nella legge, d'accordo ed in armonia con le autorità locali.

È vero, onor. Tommasini, quante ricchezze che potrebbero essere destinate a scopi d'istruzione tecnica e pratica, come richiede l'evoluzione economica del nostro paese in questo momento, vanno disperse!

Il senatore Tommasini ha ricordato l'esempio del patrimonio De Magistris di Sezze. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare. In altri luoghi questi patrimoni furono convertiti in pensioni per gl'impiegati, che si vollero collocare a riposo ancor vegeti per far posto ad altri, altrove s'istituirono borse di studio che vengono conferite Dio sa come!

È assolutamente necessaria una revisione di tutto questo nostro patrimonio, perchè in questo momento è confortante il vedere quanto sia vivo il desiderio di ogni parte d'Italia, di avere istruzione tecnica.

Il Senato, esaminando questo disegno di legge, vedrà che non porta alcun aumento di spesa nel bilancio della pubblica istruzione. Noi non facciamo altro che utilizzar meglio gli stanziamenti che già sono in bilancio, e rivolgere più proficuamente a fine d'istruzione i patrimoni degli enti privati.

Con queste considerazioni, io prego l'onorevole senatore Tommasini di prendere atto delle mie dichiarazioni.

Non occorre dire che una legge come questa deve essere applicata con molto criterio e grande spirito di equità, ma soprattutto deve essere applicata in armonia coi desiderii delle popolazioni, perchè io ritengo che non si possa imporre la volontà governativa in questa materia. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Non desideravo se non di avere degli schiarimenti dall'on. ministro, e mi pare che su per giù, dopo quello che ha detto, noi non ci troviamo troppo distanti d'opinione nè per quel che concerne la natura dei fatti, nè per quella che riguarda l'opportunità dei rimedi. Nessuno più di me è ossequente al sentimento di rispetto delle libertà comunali, ma nessuno più di noi, credo, deve preoccuparsi del fatto che un interesse locale s'accampi e tenti di prevalere sopra l'interesse generale.

Ora l'on. ministro ha fatto tali dichiarazioni che devo credere che egli ha in mano quanto gli occorre per tutelare l'autorità dello Stato, la quale qualche volta ha bisogno di farsi sentire. Del resto nell'articolo 20 di questo disegno di legge c'è già una sufficiente riserva, perchè è detto che, con tutto il rispetto dovuto alle franchigie comunali, il ministro può promuovere la trasformazione degli Istituti anche di sua iniziativa.

Dopo le dichiarazioni dell'on. ministro, io non esito a credere che, se in qualche caso straordinario la necessità di spiegare questa iniziativa si determinasse, egli saprebbe spiegarla. (*Approvazioni*).

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole ministro cui io mi associo completamente. Difatti nella legge ci sono tutte le facoltà che sono desiderate dal collega Tommasini. Se i comuni non faranno la domanda, il ministro vedrà se sia il caso di promuoverla; se poi i comuni non la faranno, sottoporrà i comuni stessi alla prescrizione dell'articolo 20 e porterà la cosa fino alla Giunta del Consiglio superiore che darà il suo parere, dopo che il ministro deciderà.

Quanto alla domanda di sopprimere negli articoli 8 e 9 le parole « Con doppia deliberazione », dirò che esse sono state messe pensando specialmente al caso che ci siano degli aumenti di spesa da parte dei comuni, perchè trattandosi di spese facoltative occorrerebbe la doppia deliberazione. Ma siccome la legge comunale e provinciale già provvede a questo, io non ho difficoltà di accettare che quelle parole sieno tolte.

TOMMASINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'on. ministro e dell'on. relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487.

Art. 1.

Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti, alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, o che siano obbligatoriamente mantenuti da Enti aventi personalità giuridica.

(Approvato).

Art. 2.

Le proposte di trasformazione degli Istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore della istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'istituto da trasformare o delle provincie che siano eventualmente interessate.

Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le provincie, i comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

a) l'Amministrazione dell'istituto da trasformare;

b) il Consiglio del comune o dei comuni interessati, ovvero, se l'istituto da trasformare concerne l'intera provincia o più del terzo dei comuni di questa, il Consiglio provinciale;

c) il Consiglio scolastico;

d) la Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli Enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.

(Approvato).

Art. 3.

La trasformazione degli istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui nell'articolo precedente.

La Giunta stessa, oltre che sulla opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

(Approvato).

Art. 4.

Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla Vª Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 23 del testo unico approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

(Approvato).

Art. 5.

In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata o istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

(Approvato).

Art. 6.

Gli istituti considerati nell'art. 1° della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per

quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in istituti per l'infanzia, o in scuole elementari o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di istituti femminili anche in altri istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLA TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI GOVERNATIVI.

Art. 7.

Per decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, può essere riordinata l'istruzione media e normale nei comuni, nei quali l'assetto attuale degli istituti più non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni, dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, 263, possono essere trasformati in scuole normali o complementari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

La trasformazione dovrà essere richiesta dai comuni nei quali i ginnasi si trovano con doppia deliberazione, o degli enti che ne hanno il mantenimento.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Tre piccole modifiche a questo articolo.

Nel secondo alinea, per errore di stampa, in luogo di *istituiti* è scritto *istituti*.

Siccome poi dei decreti prodittoriali ve ne sono stati nel 1860-61 in Napoli e in Sicilia, qui si deve specificare e dire al terzo alinea, « decreto prodittoriale per la Sicilia 17 ottobre 1860 », ecc.

Infine nell'ultimo comma si deve togliere l'inciso « con doppia deliberazione ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 8, così modificato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare biennale, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tecnici complementari potranno, altresì, essere istituite, in vece di ginnasi, nei comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i comuni stessi lo richiedano con doppia deliberazione.

I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzerà all'atto della trasformazione del ginnasio in scuola tecnica o che risulterà dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti comuni siciliani.

Colle stesse norme per i programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari quando vengano richiesti potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche Regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRADARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Al quarto alinea, dove è detto « un corso tecnico complementare biennale », bisogna togliere la parola « biennale ».

PRESIDENTE. Consente l'Ufficio centrale a questa soppressione?

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente, anzi bisogna sopprimere nell'ultima parte del comma 1° le parole « con doppia deliberazione ».

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 9 con queste modificazioni; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole e normali pareggiate.

Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata riconosca la necessità di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato, la frequenza di alunni non comunisti può essere subordinata ad un contributo da parte dei comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una sopratassa, sempre a favore del comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del comune medesimo.

La sopratassa non può essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Nel primo comma di questo art. 10 è sfuggito un errore di stampa; manca

cioè una parola. Là dove si dice: « Per tutte le ordinarie scuole normali pareggiate » bisogna dire: « Per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate ».

Nel secondo comma poi, per chiarir meglio, sarebbe utile aggiungere anche le parole « medie o normali » dopo la parola, pareggiata, cioè là dove si dice: « Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata riconosca ecc. », dire invece: « Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale, riconosca ecc. ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta queste modificazioni.

CRADARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 10 con queste modificazioni, proposte dall'Ufficio centrale ed accettate dall'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguale o anche superiore al normale.

I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti, volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fisserà altresì la tassa annua di iscrizione in somma tale da raggugliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali valgono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali essi fanno parte.

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Mi incombe il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di aver voluto, come l'on. re-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

latore rammenta nella sua relazione, accogliere la preghiera che io aveva rivolta in pro dell'Istituto di San Michele, che ho l'onore di presiedere.

Questa aggiunta dell'art. 11, che istituisce o che consente la istituzione di classi aggiunte serali, è più che utile, necessario complemento a questa provvida legge; poichè gli istituti, come quello di S. Michele, in cui i giovani che sono avviati nell'industria e nelle arti e nelle professioni debbono passare gran numero di ore della giornata o nelle officine o nei laboratori, sarebbero stati nella impossibilità di approfittare dei vantaggi di questa legge. Ciò non avverrà con la istituzione di queste scuole serali, ed io, in nome di tanti giovani che si avvanteranno di questa benefica disposizione, ringrazio di cuore il ministro, l'Ufficio centrale ed il Senato per il voto che vorrà accordare indubbiamente a quest'articolo. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Questo articolo proposto dall'onorevole senatore Colonna troverà applicazione non solo a Roma, ma anche in altre città. Esso rappresenta un vero perfezionamento della legge, e l'Ufficio centrale (interpreto anche il suo sentimento) ed il Governo ringraziano il senatore Colonna di questo praticissimo ed ottimo suggerimento.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Prendo occasione dalle parole dette dal senatore Colonna su questo articolo per fare una raccomandazione che intendo fare in fine della discussione della legge.

La mia raccomandazione si rivolge più al Governo che al ministro della pubblica istruzione; ma dovendo il Governo essere considerato come una unità, io credo che la raccomandazione rivolta ad esso per mezzo del ministro della pubblica istruzione potrà ugualmente ottenere il suo effetto.

L'intento della legge è quanto mai provvido; ma la legge non si potrà applicare a quegli istituti che sono retti dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; il ministro della pubblica istruzione è rimasto nel campo suo, ed ha fatto bene, e non poteva fare diversamente; ma io vorrei che da questa legge così

benefica si traesse occasione ed incitamento per volgere l'occhio anche a molte altre istituzioni che hanno identico fine.

Vi sono, ad esempio, orfanotrofi e conservatorii che, pur essendo opere pie, si trovano precisamente nelle condizioni alle quali alludeva il senatore Colonna. Se si potesse estendere il beneficio di questa legge anche a questi istituti, che non hanno altra differenza da quelli dei quali ora ci occupiamo, che di essere retti da una legge piuttosto che da un'altra, di dipendere da un Ministero piuttosto che da un altro, io credo che si otterrebbero ottimi risultati. Non entrerei in particolari perchè l'onorevole ministro capisce perfettamente quello che io intendo dire; ma se, nel modo che il Governo crederà migliore, potesse volgere la sua attenzione su questo argomento importantissimo e trasformare così, almeno in parte, tanti educandati femminili di beneficenza, pressochè inutili per il modo nel quale attualmente svolgono la loro azione in scuole professionali, credo che farebbe opera provvida.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Questo disegno di legge era pronto da tre o quattro mesi, e naturalmente dovette avere l'approvazione del ministro dell'interno, perchè è presentato d'accordo con lui; ma il ministro dell'interno tenne fermo su questo concetto: ciò che è Opera pia non appartiene al Ministero dell'istruzione pubblica.

Non ha detto *vade retro, Satana*, ma ha voluto che la legge si estendesse soltanto agli enti dipendenti tassativamente dal mio dicastero per effetto di un decreto Reale del 1882, mi pare, con cui furono classificate le Opere pie secondo che avevano scopo d'istruzione, o scopo di beneficenza, o scopi misti.

Noi avremmo voluto che gli enti che hanno scopi misti fossero contemplati in questa legge, ma non siamo riusciti ad ottenere questo scopo. Tuttavia credo che, come nel mondo fisico, così nel mondo morale, bisogna sempre procedere per gradi: *natura non facit saltus*; è una legge che ha una grande portata: accettiamola, verrà anche il resto.

Nullameno troveranno all'ultimo articolo un comma aggiunto dall'Ufficio centrale, che è

stato più fortunato di me presso il Ministero dell'interno, col quale vengono posti sotto la disciplina di questa legge alcuni Istituti che ancora non sono stati classificati come Opere pie. Questa è un'opera buona del senatore Dini, il quale per questa legge aveva una preparazione speciale, essendo stato relatore in altri anni di una legge consimile, che fu approvata dal Senato ma non ebbe l'approvazione della Camera, essendosi chiusa la legislatura.

Ad ogni modo, on. Dallolio, lei sa che io sono ostinato e questa idea la terrò sempre presente.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ringrazio l'on. ministro delle dichiarazioni fatte e faccio assegnamento sulla sua ostinazione, perchè il vangelo dice: *pulsate et aperietur vobis*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 11.

(Approvato).

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Vorrei proporre, anche a nome del senatore Malachia De Cristoforis il seguente articolo aggiuntivo:

« I corsi tecnici complementari di cui all'articolo 10, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi sia che si tratti di nuove istituzioni, sia in casi di trasformazione di altre scuole già esistenti a qualunque amministrazione essi appartengano. Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso a scuole tecniche governative, un'altra scuola Regia, anche dipendente da altro dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole medie dello Stato, in quanto lo consenta la tabella a) annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio corrispondente ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti. Gl'insegnanti che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche formeranno un ruolo speciale, conservando tutti i diritti acquisiti ».

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo informare il Senato che quest'articolo

aggiuntivo dei senatori Mele e Malachia De Cristoforis non è improvvisato; esso è già stato studiato e dal relatore e dal ministro e considerato in ogni sua parte; noi possiamo tranquillamente accettare l'articolo e introdurlo nella legge; è una nuova facoltà che potrà essere utile.

Si tratta di questo: a Milano vi sono due scuole sotto la medesima direzione, una scuola tecnica a tipo comune ed una scuola commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura; di qui una confusione: nello stesso edificio e nello stesso Istituto comandano due dicasteri.

A Milano hanno fatto uno studio lungo, e vi è anche una pubblicazione sull'opportunità di concentrare queste due scuole in una sola, aggiungendo un paio d'anni ai corsi, secondo il concetto già approvato in questa legge. Studiata la proposta dei senatori Mele e Malachia De Cristoforis, fu trovata opportunissima. Io la raccomando al Senato.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta pienamente l'articolo aggiuntivo che è stato proposto dal collega Mele, a nome anche del collega Malachia De Cristoforis. Soltanto dove è detto: « I corsi tecnici complementari di cui all'art. 10... » dovrà invece dirsi: « di cui all'art. 9 » poichè l'art. 10 era del progetto ministeriale, ed è diventato ora l'art. 9.

PRESIDENTE. Do lettura di quest'articolo aggiuntivo che prenderà il n. 12 avvertendo che i numeri dei successivi articoli saranno rispettivamente spostati.

Art. 12.

« I corsi tecnici complementari, di cui all'art. 9, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggiore numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione, di altre scuole già esistenti a qualunque amministrazione esse appartengano.

« Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola Regia, anche dipendente da altro Dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza della pubblica istruzione, e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato, in

quanto lo consenta la tabella *H*, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio corrispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

« Gli insegnanti che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche formeranno un organico speciale conservando tutti i diritti acquisiti ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo aggiuntivo che nel testo del disegno di legge prenderà il numero 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 13.

Lo rileggo :

Art. 13.

Nei comuni nei quali esistono più scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari più rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

Parimenti nei comuni, ove esistono più scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola media più rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Nel secondo comma di quest'articolo, là dove si dice: « La scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola media », occorre aggiungere: « o complementare e normale ».

Questa aggiunta si rende necessaria in considerazione del fatto che prima tutte le scuole secondarie si chiamavano scuole medie; ora invece, con questo disegno di legge, si incomincia a distinguere fra scuole medie classiche e tecniche, e scuole complementari e normali.

Del resto questa modificazione è in armonia con la dizione usata negli altri articoli di questo stesso disegno di legge.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole relatore Dini, propone che nel secondo comma di quest'articolo, là dove si dice: « la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola media », si aggiunga: « o complementare e normale ».

Domando all'onor. ministro se accetta questa modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 13, con la modificazione proposta dall'onor. relatore e accettata dall'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Art. 14.

Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11, i comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa, debbono versare all'erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi già da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate, compresi quelli che i comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al Tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La facoltà data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-12 e 1912-13 è estesa all'anno 1913-14 e il numero dei corsi che si potranno istituire è portato fino a trenta.

Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovrà, nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sarà pari alla differenza fra quello fissato per l'istituzione della scuola, di cui si

tratta, con la tabella annessa al Regio decreto 28 aprile 1910, n. 307, e la media della spesa sostenuta dallo Stato per il mantenimento della scuola già esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione è emesso.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Essendo stata variata la numerazione degli articoli di questo disegno di legge, nelle prime due linee di questo articolo occorre apportare una modificazione, e cioè dire: « nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i comuni ecc. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo con la modificazione testè proposta dal senatore Dini.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'art. 11 del Regio decreto 3 agosto 1909, n. 630.

I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo per i concorsi dello Stato disposti dall'art. 10 della presente legge a vantaggio dei comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.

(Approvato).

Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedono quelli

corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno.
(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Nel caso di trasformazione degli istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare, e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.
(Approvato).

Art. 18.

È data facoltà al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello con annessa *scuola pratica magistrale per educatrici dell'infanzia* nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'articolo 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

È pure data facoltà al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre provincie del Regno coi fondi stanziati nel capitolo 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La misura del concorso dello stato nelle spese per le dette istituzioni, verrà stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della Commissione centrale istituita dall'art. 75 di essa legge.

Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

Il regolamento fisserà anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi; e fisserà inoltre le tasse d'iscrizione e di diploma sì per le dette scuole che pei corsi estivi.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Pochi giorni fa mi permisi di richiedere all'onor. ministro che, possibilmente, presentandosene l'occasione, non volesse scindere l'istruzione dei giardini e degli asili da quella che si dà nelle scuole elementari. Poiché, se purtroppo la pratica finora ha fatto sì che ai giardini ed agli asili andasse un corpo magistrale non preparato, non sperimentato, di bassissima coltura, ora a questo male in gran parte si è provveduto, specialmente nei più grandi comuni dell'Italia centrale e meridionale.

Io non posso dimenticare, che, specialmente per opera di stranieri, tanto a Palermo, quanto a Napoli, o altrove, si fondarono gli Istituti Whytaker e Schwabe; e che a Roma il comune pensò ad istituire egli stesso un Istituto per la formazione delle maestre di giardini educativi, diretto dalla signora Petermann.

In questi Istituti non si entra, se non quando si possiede il diploma normale di grado superiore, e quindi la maestra è già abilitata all'insegnamento nelle classi elementari quando entra nell'Istituto che la prepara all'istruzione infantile.

Noi dobbiamo desiderare che questo insegnamento infantile, che è immensamente difficile, sia impartito da chi ha dato qualche cura a prepararsi a quest'ufficio, perchè è molto più arduo aprire la mente ottusa e inesercitata di un bambino, che non ha ricevuto mai nessuna nozione, che non sia insegnare poi a scrivere e fare componimenti nelle classi 5ª e 6ª della scuola elementare a fanciulli di mente aperta. Quindi ho ritenuto sempre che uno dei maggiori guai del nostro insegnamento primario fosse nella scissione esistita tra le classi preparatorie alla scuola e la scuola stessa. Questo inconveniente non si verifica in nessun paese dove all'educazione si è data debita cura. Il

ministro conosce bene in quali condizioni di vantaggio si trovino le scuole di Svizzera e quanto si opera a questo riguardo in altri paesi vicini.

Io capisco benissimo che non mancano le cause che determinano questa triste condizione di cose fra noi: dove le classi infantili sono riguardate solo come un'opera pia; ed allora il Ministero da cui le opere pie dipendono, contrasta per ragioni di economia o di competenza, con quello che dovrebbe curare l'educazione degl'infanti, avendo in mira che all'opere pie costi il meno possibile la spesa dell'insegnamento.

Ma da questo stato di cose bisognerebbe una volta uscire; e non posso invece non leggere con dolore che con questa legge s'intenda ad aprir corsi estivi che preparano le insegnanti per l'infanzia; i quali corsi estivi durano quanto dura la estate, e dopo tre mesi autorizzano le alunne ad entrare nell'insegnamento come se a questo fossero veramente idonee. Me questa è vera miseria!

Da noi, quando si parla d'insegnamento infantile, si parla spesso di metodo Froebeliano. Ora, niente è più estraneo al pensiero di tutti i nostri pedagogisti quanto la conoscenza autentica e sincera dell'opera del Froebel. Credo che sarebbe davvero necessario che il Froebel nel suo testo schietto fosse conosciuto da chi vuole insegnare secondo quel metodo; mentre invece è raro che si trovino le opere di Froebel fin nelle librerie dei nostri istituti educativi;

Io prego pertanto l'onor. ministro a considerare bene che con questa proposta si corre il rischio di accrescere il male esistente di fare entrare nelle classi infantili nuove insegnanti molto meschinamente preparate, mentre io vorrei invece che si procedesse una buona volta verso quella meta che ci dobbiamo tutti proporre, che cioè, come avviene nei paesi contigui al nostro, si potesse accompagnare il bambino dall'insegnamento infantile fino alle ultime classi elementari.

Se questo faremo, allontaneremo il pericolo di alimentare quel fine meschino che molti si propongono di strappare un diploma pur che sia, perchè in Italia al diploma si mostra di credere, perchè in Italia l'abilitazione all'insegnamento basta presumerla; e chi avrà il diploma di corso estivo, si crederà di potere

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1912

entrare a far scuola, quand' anche la competenza manchi, in grazia del diploma.

Pregherei pertanto l'on. ministro di accennare che qui si tratta di un caso eccezionale, temporaneo, pel caso cioè che manchi temporaneamente il personale ordinario ben preparato; ma dove esistono scuole regolari, vorrei che queste facilitazioni si accordassero e che prima condizione per entrare nelle scuole infantili sia il conseguimento della licenza nelle scuole normali.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onor. Tommasini, la condizione attuale è questa: due terzi delle maestre giardiniere nelle nostre piccole città e campagne sono sfornite di qualsiasi titolo. Noi con questo articolo di legge diamo modo a queste buone ragazze che vogliono dedicarsi alla educazione infantile, di procurarsi una qualche preparazione; ma esse, naturalmente, non diventeranno mai maestre giardiniere, nè a Roma, nè a Palermo, nè a Napoli, poichè i posti qui sono conferiti per concorso, e trovandosi queste in concorrenza con le alunne preparate negli istituti Schwabe o Peterman, è certo che saranno sempre postposte. Io capisco molto bene l'idealità che muove l'onor. Tommasini, ma la realtà vera è questa: che le alunne anche della Peterman di Roma se si prova a mandarle soltanto a Rocca di Papa, rifiutano; la maggior parte non vogliono abbandonare la città, e nella campagna si assumono ad insegnare negli asili donne che non hanno nessuna preparazione.

Con questo disegno di legge si viene ad introdurre nel diploma di maestra-giardiniera una graduatoria, un primo e un secondo grado. Ciò non risponde agli ideali pedagogici miei, lo debbo dichiarare, ma, nel momento attuale, è una necessità e l'articolo di legge porterà un qualche miglioramento agli istituti infantili campagnuoli, non certo a quelli delle città.

La Commissione che dovrà giudicare di un concorso darà sempre ai diplomi conseguiti a grande velocità, un valore minore che non a quelli conseguiti dopo un corso completo di studi complementari e normali in istituti che hanno già grande fama nel nostro Paese come sono quelli menzionati dal senatore Tommasini

e come lo sono alcuni annessi alle scuole normali.

Prendo però impegno di stabilire chiaramente questo nel regolamento, che i diplomi conseguiti per questa via hanno valore inferiore a quelli conseguiti dopo avere percorso una scuola normale.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ringrazio l'on. ministro della sua risposta e siccome anche io consento coi suoi ideali educativi, mi rassegno a contentarmi della sua confessione che le disposizioni attualmente in esame contrastano coi suoi ideali.

In Italia, purtroppo, non si vive che di diplomi. Io vorrei invece che accadesse anche tra noi quello che accade altrove, che cioè non si desse nessun diploma, ma che tutto si attendesse dalla prova che si dà dagli esami; che, come dicono gli Inglesi, si mettesse al posto proprio l'uomo appropriato.

Mi ricordo di aver visitato parecchie scuole austriache, tra le quali il Pedagogium di Vienna il cui direttore mi diceva: « In Italia avete bei programmi, belli edifici scolastici, bei regolamenti, ma i buoni maestri vi mancano ».

Spero che fra qualche anno, se l'on. ministro tien saldo ai suoi ideali educativi, questo rimprovero non ci si possa più volgere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Le scuole elementari e gli asili d'infanzia mantenuti dagli enti morali, i cui Istituti siano trasformati a norma della presente legge, possono essere scelti, insieme con le altre pubbliche scuole ed asili esistenti nel comune, per tirocinio degli alunni delle scuole normali del comune stesso.

(Approvato).

Art. 20.

Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui all'art. 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse già avvenuta o che avverrà dei loro Istituti oc-

corra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.

La concessione dei mutui sarà garantita a norma del penultimo comma dell'art. 34 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Al terzo alinea di questo articolo dove si dice « di cui all' art. 1 e 6 della presente legge », sarebbe meglio dire « di cui agli articoli 1 e 6 ».

Poi al secondo comma, dove dice « dell' articolo 34 », si deve dire « dell' art. 24 », per correggere un errore di stampa che vi è.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 20 con le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Il riordinamento di cui al titolo II oltre che su richiesta dei comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Sulla proposta debbono essere sentiti:

a) il Consiglio scolastico;

b) gli enti locali che eventualmente concorrono al mantenimento degli istituti da trasformare;

c) la Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

(Approvato).

Art. 22.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblicherà le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali che siano comunque a carico dello Stato, nonchè dei posti di studio che attualmente si godono parimenti a carico dello Stato presso istituti d'istruzione e di educazione fem-

minile, con facoltà di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando però la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione, e, per quanto sarà possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.

Qualora tale sistemazione importi modificazione di norme statutarie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovrà seguirsi il procedimento stabilito nell'art. 2 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad esse equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a quest'ultima legge e all'altra del 18 luglio 1904, n. 390.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 7, 21, le proposte di trasformazione degli enti e degli istituti ai quali non sia stato, prima dell'andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente disconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell'interno, affinché promuova l'accertamento della natura giuridica di essi secondo le norme in vigore.

Gli enti e gli istituti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho domandato la parola perchè la raccomandazione che io ho già fatta al ministro sia tenuta presente specialmente in relazione a questo articolo.

L'interpretazione che io do a questo articolo è che la presente legge, per ora, non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza; ma ciò non impedisce che, in seguito ad altri studi, queste disposizioni così provvide, possano essere applicate anche ad esse.

Insomma, questo articolo contiene una dichiarazione di fatto, non di diritto.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'augurio.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Mi unisco innanzi tutto al collega Dallolio nel rivolgere la stessa raccomandazione all'onor. ministro; del resto, questa raccomandazione è anche riportata nella mia relazione al bilancio della pubblica istruzione, nella quale, parlando degli asili infantili, ho detto che essi dovrebbero essere completamente posti sotto la direzione del Ministero della pubblica istruzione.

Faccio poi osservare che nel primo alinea del secondo comma di questo articolo, dove sono citati gli articoli 1, 7, 21, ora bisogna invece dire « 1, 6, 22 ».

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 23 con la correzione proposta dal senatore Dini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro-ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo:

Senatori votanti	102
Favorevoli	87
Contrari	15

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza:

Senatori votanti	102
Favorevoli	78
Contrari	24

Il Senato approva.

Costituzione in comune di S. Nicola Arcella, frazione del comune di Scalea:

Senatori votanti	102
Favorevoli	81
Contrari	21

Il Senato approva.

Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie:

Senatori votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

Il Senato approva.

Circolazione degli automobili:

Senatori votanti	102
Favorevoli	98
Contrari	4

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

Il Senato approva.

Convalidazione del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sott'ufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica:

Senatori votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

Il Senato approva.

Convalidazione del R. decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito:

Senatori votanti	102
Favorevoli	97
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio:

Senatori votanti	102
Favorevoli	93
Contrari	9

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino;

Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 52 maggio 1876;

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edifizio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro;

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Regi arsenali marittimi;

Provvedimenti sulle decime agrigentine;

Servizi postali commerciali marittimi;

Servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto);

Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione.

III. Interpellanza del senatore Vischi al ministro di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di diminuire l'attuale numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano;

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Bojano;

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura;

Modificazione alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare;


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria.


La seduta è sciolta (ore 18.40).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCLXI.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1912

Presidenzi del Presidente MANTUANI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 8993-96-9002) — Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino » (N. 842) parlano il ministro delle finanze (pag. 8985) e il senatore Dallolio, relatore (pag. 8985) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva senza discussione il disegno di legge: « Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per la istruzione, costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876 » (N. 845) (pag. 8995) — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Vischi svolge la sua interpellanza al ministro guardasigilli sulla necessità di diminuire il numero attuale dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili (pag. 8997) — Risposta del ministro guardasigilli (pag. 8999) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano » (N. 605) — L'art. 1 non è approvato — Su proposta del senatore Melodia (pag. 9000), consentita dal senatore Cefaly, relatore (pag. 9000), il disegno di legge è rinviato a tempo indeterminato — Parimenti, senza discussione generale, e dopo reiezione del 1° articolo, su proposta del senatore Melodia (pag. 9001), è rinviato a tempo indeterminato il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro, ed all'agenzia delle imposte di Boiano » (N. 598) — Sull'ordine del giorno fa osservazioni il senatore Cavalli (pag. 9001) cui risponde il Guardasigilli (pag. 9002) — Risultato della votazione (pag. 9002).*

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Comunico un messaggio del Presidente della Camera dei deputati, col quale

si trasmettono al Senato due disegni di legge, già approvati da quel ramo del Parlamento dal titolo: « Divisione in due del comune di Casale Corte Cerro » e « Costituzione in comune di Borsano, frazione di Sacconago ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa presentazione. I due disegni di legge saranno inviati all'esame degli Uffici.

**Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.**

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Autorizzazione al Governo del Re. per l'istituzione del Ministero delle Colonie ».

A nome del mio collega, ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare il disegno di legge, pure approvato dalla Camera elettiva, concernente l'« Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili ».

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Alienazioni di navi radiate dal Regio naviglio ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour) ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

BARRACCO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO ROBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio

centrale sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare: « Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Barracco Roberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino » (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del testo di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141 è modificato come segue:

La città di Torino è autorizzata a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel comune chiuso tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale della città stessa il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della presente legge, il piano edilizio mediante modificazioni da approvarsi con decreto Reale ai sensi del precedente art. 9.

Le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio sono dichiarate di pubblica utilità.

Nella determinazione dell'aumento di canone da corrispondersi dal comune di Torino per l'allargamento della cinta daziaria, a norma degli articoli 87 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sarà tenuto conto del

disposto dell'articolo 88, n. 1, della legge stessa detraendo dall'aumento summentovato il residuo abbuono di canone spettante al detto comune in dipendenza della contestazione ivi considerata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola per rispondere al cortese appello, che si contiene nella relazione del senatore Dallo-lio, e che si riferisce all'ultimo comma dell'articolo unico.

L'onorevole relatore giustamente rileva che vennero regolarizzati i rapporti della città di Torino per i canoni daziari: infatti, il credito originario era di 22,000 lire; ed ora, ridotto a 20,000 lire, trova il suo assetto in questo progetto di legge.

A ragione, egli osserva che anche Bologna si trova nelle condizioni di Torino, e chiede quindi che anche per Bologna il Governo trovi modo di riparare a questo inconveniente.

Non ho difficoltà di dichiarare, poichè si tratta di un atto di giustizia, che troverò modo di corrispondere al desiderio del relatore, che io ringrazio anche della sua perspicua relazione.

DALLOLIO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo disegno di legge, la discussione è chiusa; e trattandosi di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876 » (N. 845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 845*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai 55 comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro, che vi hanno diritto (Cosenza, Aprigliano, Pietrafitta, Pianc-Crati, Figline Vegliaturo, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, S. Stefano di Rogliano, Parenti, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dipignano, Paterno Calabro, Castiglione Cosentino, S. Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serra Pedace, S. Giovanni in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlipoli, Taverna, Magisano, Sorbo S. Basile, Albi, Cicala, Petilia-Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronei, Savelli, Sersale, Zagarise, Marcedusa, Fossato-Serralta, Pentone) saranno annualmente attribuiti, al netto delle spese di amministrazione, gli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876.

Le somme così attribuite sono destinate:

1° Al pagamento delle quote d'ammortamento dei mutui per gli edifici scolastici e per la provvista di acqua potabile;

2° Alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.

(Approvato).

Art. 2.

Il reparto degli interessi ai singoli comuni verrà fatto in conformità della sentenza del Collegio arbitrale Silano 24 marzo 1886, omologata con sentenza del tribunale civile di Cosenza 26 marzo 1886, cioè in ragione della popolazione di ciascun comune e dell'estensione delle terre ad esso attribuite.

Tale reparto risulterà da tabella che sarà approvata entro un mese dalla promulgazione

della presente legge con decreto del Ministero delle finanze e che sarà comunicata alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai comuni interessati.
(Approvato).

Art. 3.

A favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento della quota d'ammortamento di cui al precedente articolo, provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun comune la Direzione generale del demanio.

I comuni non sono tenuti a prestar garanzia alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell'art. 1 e l'ammontare della quota annuale di ammortamento pel mutuo contratto.

(Approvato).

Art. 4.

La quota di interesse spettante ai comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella presente legge sarà dalla Direzione generale del demanio conteggiata od impiegata all'acquisto di rendita intestata a ciascun comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda silana potrà con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo silano dalla Direzione generale del demanio all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge votati nella seduta di ieri e di oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-912.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il pe-

riodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912;

Convalidazione di Regi decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di un'interpellanza del senatore Vischi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Vischi al ministro di grazia, giustizia e dei culti sulla necessità di diminuire l'attuale numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili ».

L'onor. senatore Vischi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

VISCHI (*segni di attenzione*). Il Reale decreto 17 ottobre 1869 dichiarò i giorni festivi agli effetti civili, e ciò a completamento delle disposizioni dei Codici civile, di commercio, di procedura civile e di procedura penale, i quali Codici dispongono che appunto in detti giorni festivi non fossero compiuti taluni atti.

Posteriormente, a proposito di un'iniziativa parlamentare del compianto deputato Di San Donato, il quale voleva che ai predetti giorni fosse aggiunto quello del capo d'anno, il ricordato decreto venne convertito in legge, la quale, con la data del 23 giugno 1874, porta la firma dell'illustre senatore Finali, allora ministro di agricoltura, industria e commercio. Così i giorni dichiarati festivi, presi tutti dal calendario gregoriano, furono, oltre a quello del capo d'anno, come il Senato sa, i seguenti: tutti i giorni di domenica, il giorno di Natale, quello dell'Epifania, quello dell'Ascensione di N. S. G. C., quelli della Concezione, della Natività e dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, quello dei beati apostoli Pietro e Paolo, ed infine quello di ogni santo e celeste patrono di ciascuna diocesi, città o terra.

In occasione della discussione dell'accennata legge del 1874 si pronunziarono discorsi poco adesivi. Il medesimo relatore, che fu il fratello del nostro carissimo collega Guala, osservò che le feste eran troppe, e che l'Italia aveva in

politica e nella morale da fare altre cose che non fossero di moltiplicare le feste. E il deputato Varrè disse che pur troppo la nostra patria aveva meritato il proverbio: « Troppe teste, troppe feste e troppe tempeste » e che in ogni modo, a parer suo, v'era piuttosto da mettere una tassa sull'ozio, anziché aumentare il numero dei giorni festivi!

Io, signori senatori, che allora ero molto giovane (purtroppo non lo sono più!), ed ero lettore assiduo di tutti gli atti parlamentari, i quali, se non oggetto di amena lettura, erano interessantissimi, perchè formavano la mia coscienza di cittadino ed anche un po' il mio temperamento politico, nel leggere quelle discussioni mi trovai perfettamente d'accordo col relatore onor. Guala e col deputato Varrè. Ma volle forza di combinazioni che proprio io, desideroso di diminuire le feste e che così a malincuore le avevo vedute aumentare ancora di un'altra, proprio io dovessi presentare più tardi nel 1891 al Parlamento una proposta di mia iniziativa che aggiungeva al calendario ancora una festa. Quella festa però, se pure avessero dovuto cancellarsi tutte le altre, bisognava vi fosse stata.

Vi fu chi, Presidente del Consiglio, osò dire che l'avrebbe combattuta appunto perchè in Italia non si sentiva il bisogno di un'altra festa. Ma quell'uomo, l'onor. Di Rudinì, che oggi io pure compiango, forse non ebbe il tempo di pensare troppo al valore delle sue parole e dimenticò che un Presidente dei ministri del Regno d'Italia non poteva respingere una proposta di glorificazione della data delle più grandi della storia della civiltà, quella data che ci ha portato a tutte le glorie e grandezze presenti. (*Benissimo*).

La mia proposta che allora feci decadere per sottrarla al minacciato pericolo, venne da me ripresentata nel 1895 quando per l'alta sua idealità ebbe la fortuna di sostenitori fra i quali, in quest'Aula, Francesco Crispi e Giosuè Carducci e Gaspare Finali, che quale presidente e relatore dell'Ufficio centrale, disse al Senato ed all'Italia quanto pensiero ed opportunità si racchiudeva nella mia iniziativa.

Ma aspettavo sempre il momento in cui avessi potuto ripigliare la mia antica idea, cioè di diminuire il numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili.

Tale diminuzione non avrebbe avuto importanza, direi, d'ordine economico, perchè non si tratta qui di impedire o di autorizzare a festeggiare, ma mi sembrava e mi sembra utilmente diretta a completare le disposizioni dei nostri Codici risparmiando al paese soverchie distrazioni anche nel campo legale, affinché l'Italia, almeno in ciò, non fosse, come essa è chiamata, *nazione carnevale*.

Ultimamente è stato pubblicato un *motu proprio* del 2 luglio 1911 del Sommo Pontefice, il quale ha modificato il numero dei giorni che la Chiesa chiama di precetto.

Il Sommo Pontefice dice: « Anche noi, come già altre cose stimiamo doversi ammettere per le mutate condizioni dei tempi e della società, così pure al presente riteniamo di dovere per le speciali circostanze dell'età nostra, apportare qualche opportuno temperamento alla legge ecclesiastica sulla osservanza dei giorni festivi di precetto, imperocchè con meravigliosa celebrità gli uomini percorrono adesso per terra e per mare le più grandi distanze e per la maggiore speditezza dei viaggi trovano più facile accesso in quelle nazioni presso le quali minore è il numero delle feste di precetto. Anche l'aumentato commercio, la più affrettata trattazione dei negozi sembrano risentire qualche danno dai ritardi frapposti dalla frequenza dei giorni festivi. Il costo infine crescente di giorno in giorno delle cose più necessarie alla vita aggiunge nuovo eccitamento a che non venga interrotta troppo spesso l'opera servile di coloro che dal lavoro ritraggono il proprio sostentamento ».

E così il Sommo Pontefice per considerazioni forse teologiche, ma certamente economiche, diminuiva il numero delle feste dette di precetto.

Dopo è accaduto, non so se un ammutinamento o una protesta da parte dei fedeli, per cui taluni non si accontentano delle degradazioni decretate di talune ricorrenze, ma rimane questa la disposizione del Sommo Gerarca della cattolicità.

Ma, siccome appunto, come ho ricordato, i giorni da noi dichiarati festivi agli effetti civili sono precisamente quelli che il calendario gregoriano dichiarava di precetto, accade che oggi, in determinate ricorrenze, per esempio quella ultima del *Corpus Domini*, siano non di pre-

chetto per la Chiesa, ma siano civili per noi, onde abbiamo visto chiusi i nostri uffici pubblici e i nostri benemeriti carabinieri prendere la loro divisa così simpatica, quasi proclamando così che il nostro Stato è più papalino del Papa.

Ed allora che cosa si fa? Non credo, o signori, dovessimo apportare alla legge vigente modifiche conformi a quelle decretate dal Sommo Pontefice. Faccio considerare che potrebbe accadere domani che al Sommo Pontefice piacesse di diminuire ancora, togliendo ancora od aggiungendo qualche altro di quei giorni detti di precetto, ed allora noi dovremmo fare un'altra legge per andare dello stesso passo appresso all'Autorità ecclesiastica.

Egli è per ciò, a mio parere, che, vista la necessità di dover modificare la nostra legge del 1874 e di eliminare gl'inconvenienti accennati, proporrei di essere un po' più radicale, cioè lasciare alla Chiesa di determinare le feste di precetto, le quali varranno per i suoi fedeli, e sono sicuro che i fedeli sapranno rispettarle come tutte le altre feste comandate; e noi, Stato, per quella divisione di poteri che non sarà mai abbastanza raccomandata, noi dovremmo prescindere completamente dal calendario gregoriano.

Certamente non posso permettermi di consigliare al Guardasigilli in qual modo fare una proposta di nuova legge; ma, tanto per accennare, direi: conservare il capodanno che ormai è entrato nella vita e nelle convenienze anche ufficiali; rispettare tutte le domeniche, perchè occorre che al settimo giorno tutti si riposino; mantenere (e lo dico non per solo amore di paternità) il XX Settembre; introdurre la festa della commemorazione dei morti (perchè non vi è popolo civile che non voglia raccogliersi in quel giorno sacro ai dolori ed ai ricordi) e rispettare la festa del Natale, a venerazione di quel grande, che anche non considerato Figlio di Dio, fu sempre l'immortale Redentore dell'umanità.

In questi termini ci saremo liberati dall'obbligo di una compagnia non desiderabile anche per la difficoltà di concordarne i voleri; rispetteremo le tradizioni ed i sentimenti della nostra patria, ed avremo fatto anche novella affermazione delle nostre aspirazioni patriottiche. (*Approvazioni vivissime*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La interpellanza dell'on. senatore Vischi si riferisce ad un argomento certamente degno della maggiore considerazione. Il Senato sa come è regolata in atto fra noi la materia delle feste civili. Lo ha ricordato anche l'on. interpellante.

Con R. decreto del 17 ottobre 1869, su proposta dei ministri di agricoltura e della grazia e giustizia fu stabilito: « Il calendario dei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853, in appresso viene esteso per gli effetti civili a tutto il Regno col 1° gennaio 1870, in conformità dell'annessa tabella ». Esso era regolato sulle feste religiose segnate nel calendario ecclesiastico. Posteriormente, nel 1874, quel decreto fu convertito in legge, aggiungendosi il primo giorno dell'anno.

Questo il regime che è durato finora. Senonchè col recente *motu proprio* « *De diebus festis* » è stato modificato il numero delle feste religiose di precetto. Senza entrare nei dettagli di questo documento pontificio, è bene accennare che le nuove disposizioni papali toccano tre numeri della tabella dei giorni festivi accolta nella nostra legislazione, cioè la festa del *Corpus Domini*, che viene spostata alla domenica successiva alla festa della Trinità; la festa della Natività della Vergine, che cade l'8 settembre, tenendola ferma nella stessa data, ma dichiarando che non è più, ai fini ecclesiastici, precettiva, e le feste dei Patroni dei singoli comuni, che rimane alla discrezione dei vescovi di trasportarle ad un giorno di domenica, o lasciarle nei giorni in cui cadono attualmente, non essendo in questo secondo caso precettive.

Il concetto al quale è ispirato il *motu proprio* pontificio è quello di diminuire le feste di precetto: *Opportunum maxime consilium visum est festos dies ex Ecclesiae mandato servandos imminuere*.

La bolla pontificia, diretta a regolare i giorni festivi di precetto religioso, ha fatto sorgere una questione di non lieve importanza, quella cioè di esaminare la opportunità di una revisione del calendario civile, dove non possono essere mantenuti agli effetti civili quei giorni

festivi che vi erano stati compresi in quanto erano tali ai fini religiosi. La revisione del calendario civile, anche per questa ragione, sebbene non soltanto per essa, è certamente necessaria, onde porlo meglio in armonia alle necessità della vita moderna. Di fronte a queste necessità, alla intensificazione del lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, è indispensabile ridurre i giorni festivi nel limite strettamente necessario, evitando le interruzioni che, specie nelle feste che ricorrono nel corso della settimana, riescono a turbare, arrestandolo, il movimento degli affari.

Bisogna pertanto esaminare da un lato gli effetti del *motu proprio* pontificio per i giorni festivi che, cancellati dalle feste religiose di precetto, sono ancora compresi nel calendario civile, e procedere alla revisione di questo, dal punto di vista dell'interesse sociale.

Della questione che è sorta in seguito al provvedimento del Pontefice si sono preoccupate infatti alcune Camere di commercio. Una tra esse, la Camera di commercio di Milano, ha emesso un notevole voto, che mi è stato comunicato dal ministro di agricoltura e commercio. « Poichè — si legge in questo voto — il Regio decreto 17 ottobre 1869, convertito poi nella legge 23 giugno 1874, con il quale si stabilirono le feste ufficiali nel Regno, tenendo conto delle consuetudini religiose della nostra popolazione, facendo coincidere le feste civili con una parte delle feste ecclesiastiche, il Consiglio di questa Camera si è preoccupato della possibilità che, alla nuova riforma del calendario ecclesiastico, tenga dietro una riforma del calendario civile. In questa eventualità il Consiglio deliberava di richiamare l'attenzione di codesto onorevole Ministero sull'opportunità, che ogni eventuale riforma fosse ispirata al criterio di togliere, per quanto è possibile, l'inconveniente attuale della frequenza di giorni festivi nel corso della settimana, frequenza che costringe l'industria e i commerci ad interruzioni di attività che tornano loro di grave danno e il riunire piuttosto quei giorni festivi ora sparsi in gruppi di più giorni festivi in alcune determinate epoche dell'anno ».

La Camera di commercio di Milano si è preoccupata principalmente, in ragione del suo ufficio, dei legittimi interessi delle industrie e dei commerci. Vi sono anche quelli delle pub-

bliche Amministrazioni e specialmente della giustizia, pei ritardi che derivano da interruzioni pregiudizievoli all'interesse dei cittadini. Io riconosco pertanto la necessità della riforma del nostro calendario civile, ispirata dal bisogno di ridurre al necessario le feste, agli effetti civili, armonizzando le consuetudini religiose coi bisogni dei pubblici servizi. E per le risoluzioni opportune prenderò i necessari accordi coi miei onorevoli colleghi più direttamente interessati nella questione per adottare i provvedimenti necessari, onde le nuove norme rispondano allo scopo di regolare con criteri più razionali la determinazione delle feste civili. La questione può apparire di importanza secondaria, ma è invece, pei suoi effetti, specialmente giuridici, meritevole della maggiore considerazione.

Queste dichiarazioni varranno a dimostrare il consenso del Governo nel concetto che ha ispirato la interpellanza dell'onorevole senatore Vischi. Onde mi auguro che di esse vorrà l'onorevole interpellante prender atto e dichiararsi soddisfatto. (*Approvazioni*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ho preso la parola per dichiararmi completamente soddisfatto delle risposte che mi ha dato l'onor. ministro; e, mentre lo ringrazio della gentilezza che ha avuto nel rispondermi, aggiungo che anche in questo ho piena ed illimitata fiducia in lui.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Discussione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano » (N. 605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano » (N. 605).

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 605).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo, avvertendo che le conclusioni dell'Ufficio centrale sono contrarie all'approvazione del disegno di legge.

Art. 1.

Il comune di Fano Adriano è distaccato dal mandamento di Tossicia ed aggregato a quello di Montorio al Vomano.

(Non è approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1912.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Poichè l'art. 1 di questo disegno di legge è stato rigettato, naturalmente non resterebbe che il solo art. 2. Basta leggerlo per vedere quale stranezza e quale assurdo sarebbe, se si votasse l'art. 2, perchè esso dice così: « La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1912 ». Ma quale legge? Quella che è stata già rigettata coll'art. 1? Siccome il nostro regolamento all'art. 59 prevede questo caso, così io, servendomi della facoltà che dà a tutti i senatori quell'articolo, prego il Senato di voler sospendere a tempo indefinito la discussione su questo disegno di legge (questa è la formula voluta dall'art. 59); il che equivale naturalmente al suo seppellimento.

CEFALY, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, relatore. La questione è molto semplice. Questo disegno di legge è costituito di due articoli. Il primo articolo contempla la segregazione da un mandamento e l'aggregazione ad un altro, di un comune. Il secondo articolo stabilisce i termini di decorrenza per l'applicazione di questo provvedimento.

Ora, il primo articolo è stato dal Senato rigettato; perciò il disegno di legge è disapprovato nella sua intima essenza.

Però, siccome il nostro regolamento stabilisce che quando si tratta di un disegno di legge costituito di diversi articoli, tutti debbano essere messi in discussione e poi votati per alzata e seduta, giustamente l'onor. senatore Melodia si vale della disposizione dell'art. 59,

domandando che sia sospesa ogni ulteriore deliberazione su questo disegno di legge.

L'Ufficio centrale, perfettamente convinto dell'opportunità della sua proposta, vi si associa completamente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Melodia, credendo applicabile la disposizione dell'art. 59 del nostro regolamento, chiede che il Senato sospenda ogni ulteriore deliberazione sul disegno di legge in discussione e l'Ufficio centrale, per bocca del suo relatore, on. senatore Cefaly, aderisce.

Debbo perciò interrogare sul proposito il Senato.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il Senato ha così deliberato il rinvio a tempo indefinito di questo disegno di legge, ma con intelligenza che il rinvio equivale al rigetto del disegno di legge stesso.

Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Boiano » (N. 598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Boiano ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 598).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge; avvertendo il Senato che anche a proposito di esso l'Ufficio centrale propone il rigetto.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Spinete è distaccato dalla pretura e dall'Ufficio del registro di Baranello, nonché dall'agenzia delle imposte e dal tribunale di Campobasso, ed aggregato alla pretura,

all'Ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Boiano, nonché al tribunale d'Isernia.

(Non è approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1912.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Presentandosi a proposito di questo disegno di legge lo stesso caso di cui al precedente, che il Senato non ha approvato, mi permetto di fare, per le stesse ragioni, consimile proposta e cioè che il Senato deliberi la sospensione a tempo indefinito di ogni ulteriore deliberazione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se aderisce alla domanda dell'on. senatore Melodia.

CEFALY, *relatore*. L'Ufficio centrale vi aderisce.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta di sospendere ogni deliberazione sul disegno di legge.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è dunque rinviato a tempo indefinito, ma con intelligenza che questo rinvio equivale al suo rigetto.

Sull'ordine del giorno.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. All'ordine del giorno verrebbe ora la discussione del disegno di legge: « Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura ».

Per le dichiarazioni fatte dall'on. ministro di agricoltura industria e commercio, questo disegno di legge dovrebbe essere ritirato. Mi permetto quindi di chiedere che esso abbia ad essere tolto dall'ordine del giorno dei nostri lavori, colla comunicazione del relativo decreto, giacchè, a mio modo di vedere, non ha più ragione di restarvi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per poter togliere dall'ordine del giorno del Senato un disegno di legge, che non sia stato ancora discusso, è necessario che il ministro competente lo ritiri.

Prego perciò l'on. ministro guardasigilli di voler informare il suo collega di agricoltura, industria e commercio del desiderio espresso dal senatore Cavalli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò un dovere di comunicare al mio collega di agricoltura, industria e commercio il desiderio espresso dall'onorevole senatore Cavalli, perchè voglia provvedere in conseguenza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretarii di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretarii numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi.

Bacelli, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beccaria-Incisa, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Camerano, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefaly, Cencelli, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Collobiano, Dini, Di Prampero.

Fabrizi, Faravelli, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Florena, Franchetti.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Roux.

San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà.

Tami, Taverna, Todaro, Tommasini.

Vacchelli, Vischi.

Presentazione di una relazione e di un disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'officina governativa delle carte-valori ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma ».

Pregherei che l'esame di questo disegno di legge fosse deferito alla stessa Commissione che già lo esaminò altra volta.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di S. Caterina in Catanzaro:

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici ac-

cordati ai Reali carabinieri in servizio dei R. Arsenali marittimi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti sulle decime agrigentine:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Servizi postali commerciali marittimi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto):

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta da-

ziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione, costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (N. 813).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.20).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 22 GIUGNO 1912

Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione

TITOLO I.

DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI INDICATI
NELL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911,
N. 487.

Art. 1.

Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1^o, della legge 4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti, alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, o che siano obbligatoriamente mantenuti da Enti aventi personalità giuridica.

Art. 2.

Le proposte di trasformazione degli Istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore della istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'istituto da trasformare o delle provincie che siano eventualmente interessate.

Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le provincie, i comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

a) l'Amministrazione dell'istituto da trasformare ;

b) il Consiglio del comune o dei comuni interessati, ovvero, se l'istituto da trasformare concerne l'intera provincia o più del terzo dei comuni di questa, il Consiglio provinciale;

c) il Consiglio scolastico;

d) la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli Enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.

Art 3.

La trasformazione degli istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui nell'articolo precedente.

La Giunta stessa, oltre che sulla opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

Art. 4.

Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 5.

In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata o istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

Art. 6.

Gli istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in istituti per l'infanzia, o in scuole elementari o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di istituti femminili anche in altri istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

TITOLO II.

DELLA TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI
GOVERNATIVI

Art. 7.

Per decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, può essere riordinata l'istruzione media e normale nei comuni, nei quali l'assetto attuale degli Istituti più non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 8.

Nei comuni, dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituiti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittoriale di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 263, possono essere trasformati in scuole normali o comple-

mentari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

La trasformazione dovrà essere richiesta dai comuni nei quali i ginnasi si trovano o dagli enti che ne hanno il mantenimento.

Art. 9.

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tecnici complementari potranno, altresì, essere istituite, invece di ginnasi, nei comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i comuni stessi lo richiedano.

I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzerà all'atto della trasformazione del ginnasio in scuola tecnica o che risulterà dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti comuni siciliani.

Colle stesse norme pei programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari quando vengano richiesti potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

Art. 10.

Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel Regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.

Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessità di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio Superiore.

Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato, la frequenza di alunni non comunisti può essere subordinata ad un contributo da parte dei comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una soprattassa, sempre a favore del comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del comune medesimo.

La soprattassa non può essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

Art. 11.

Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguale o anche superiore al normale.

I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti, volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fissa altresì la tassa annua di iscrizione in somma tale da raggugliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali valgono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali essi fanno parte.

Art. 12.

I corsi tecnici complementari, di cui all'articolo 9, sono di regola biennali. In casi ecce-

zionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole già esistenti, a qualunque amministrazione esse appartengano.

Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola regia, anche dipendente da altro dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato, in quanto lo consenta la tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

Gl'insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.

Art. 13.

Nei comuni, nei quali esistono più scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari più rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

Parimenti nei comuni, ove esistono più scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola, media o complementare e normale, più rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 14.

Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalle legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa, debbono versare all'erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi già da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate,

compresi quelli che i comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al Tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La facoltà data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-12 e 1912-13 è estesa all'anno 1913-14 e il numero dei corsi che si potranno istituire è portato fino a trenta.

Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovrà, nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sarà pari alla differenza fra quello fissato per l'istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al Regio decreto 28 aprile 1910, n. 307, e la media della spesa sostenuta dallo Stato per il mantenimento della scuola già esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione è emesso.

Art. 15.

I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'art. 11 del Regio decreto 3 agosto 1909, n. 630.

I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo pei concorsi dello Stato disposti dall'art. 9 della presente legge a vantaggio dei Comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà

trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.

Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedano quelli corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Nel caso di trasformazione degli istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare, e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.

Art. 18.

È data facoltà al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello con annessa *scuola pratica magistrale per educatrici dell'infanzia* nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'articolo 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

È pure data facoltà al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre provincie del Regno coi fondi stanziati nel cap. 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La misura del concorso dello Stato nelle spese per le dette istituzioni, verrà stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della

Commissione centrale istituita dall' art. 73 di essa legge.

Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

Il regolamento fisserà anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi; e fisserà inoltre le tasse d' iscrizione e di diploma si per le dette scuole che pei corsi estivi.

Art. 19.

Le scuole elementari e gli asili d' infanzia mantenuti dagli enti morali, i cui Istituti siano trasformati a norma della presente legge, possono essere scelti, insieme con le altre pubbliche scuole ed asili esistenti nel comune, pel tirocinio degli alunni delle scuole normali del comune stesso.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nell' art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli art. 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse già avvenuta o che avverrà dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.

La concessione dei mutui sarà garantita a norma del penultimo comma dell' art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 21.

Il riordinamento di cui al titolo II oltre che su richiesta dei comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Sulla proposta debbono essere sentiti:

- a) il Consiglio scolastico;
- b) gli enti locali che eventualmente con-

corrono al mantenimento degli istituti da trasformare;

c) la Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l' istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

Art. 22.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblicherà le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali, che siano comunque a carico dello Stato, nonchè dei posti di studio che attualmente si godono parimenti a carico dello Stato presso istituti d' istruzione e di educazione femminile, con facoltà di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando però la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione e, per quanto sarà possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.

Qualora tale sistemazione importi modificazioni di norme statutarie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovrà seguirsi il procedimento stabilito nell' art. 2 e seguenti della presente legge.

Art. 23.

La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad esse equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a quest' ultima legge e all' altra del 18 luglio 1904, n. 390.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 6 e 22, le proposte di trasformazione degli enti e degli istituti ai quali non sia stato, prima dell' andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente riconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell' interno, affinchè promuova l' accertamento della natura giuridica di essi secondo le norme in vigore.

Gli enti e gli istituti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.

CCLXII.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni (pag. 9009) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 9010-23-26) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (Numero 813) — Discorsi dei senatori Arcoleo (pag. 9011), Finali (pag. 9024) e Garofalo (pag. 9028) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. La presidenza della Camera dei deputati ha trasmesso al Senato il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie » d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 23 giugno 1912, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei Deputati della trasmissione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Messaggi del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Sono stati trasmessi dal Presidente della Corte dei conti alla Presidenza del Senato, in data 22 corrente, i due messaggi dei quali do lettura:

« È stato trasmesso a questa Corte da Sua Eccellenza il ministro del tesoro il Regio decreto 26 maggio 1912, che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 18 milioni, a favore del Ministero della guerra per provvedere alle spese occorrenti per la campagna di Libia.

« La sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all'E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« È stato trasmesso a questa Corte da Sua Eccellenza il ministro del tesoro il Regio decreto 6 giugno 1912 che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7 milioni a favore del Ministero della marina per provvedere alle spese occorrenti per la campagna di Libia.

« La sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all'E. V. in osservanza delle disposizioni dell'articolo 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12;

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, i quali seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assetto edilizio degli Istituti scientifici della R. Università di Sassari;

Sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario ».

Questo disegno di legge è lo stralcio di un articolo d'una legge già votata dal Senato. Mi permetto di segnalare l'urgenza di questo disegno di legge, il quale, se sarà approvato dal Senato, in conformità della precedente sua determinazione, andrà in attuazione nel novembre prossimo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti della presentazione di questo disegno di legge. Esso sarà stampato e sottoposto all'esame dello stesso Ufficio centrale che si è già occupato del disegno di legge sulle ferie giudiziarie.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui disegni di legge: « Erogazione delle somme offerte dalla nazione per l'incremento della flotta aerea », e « Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'amministrazione della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tarditi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

GATTI-CASAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI-CASAZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Provvedimenti relativi ai militari di truppa in condizioni speciali », e « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi di assegni fissi per il Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gatti-Casazza della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale, o se creda debba procedersi alla discussione sul testo ministeriale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale. Mi riservo, durante la discussione, di sottoporre alcune considerazioni al Senato riguardanti gli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario, legge:*

(V. Stampato N. 813).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo, primo iscritto.

ARCOLEO (*segni di attenzione vivissima*). Precorro nella parola un veterano della rivoluzione, della Camera, del Senato e del Governo, l'onor. Finali, che riassume tre generazioni, attore e spettatore di tre leggi elettorali.

Nel momento solenne che attraversiamo, questa riforma oltrepassa i confini di un disegno di legge, diventa un episodio della vita nazionale. Basta guardare al di là dell'Aula per avvertire un radicale mutamento, e non vale scrutarne le origini. La logica degli uomini è ben povera cosa innanzi alla logica dei fatti. A breve distanza è avvenuta una crisi, che ha modificato maggioranza, partiti, pubblica opinione.

Qualche anno fa il Ministero Luzzatti annunciava nel suo avvento al potere, oltre a quella del Senato, una riforma politica sulla base dell'esteso suffragio, ma quel programma parve luce di aurora boreale; e quando venne il disegno di legge corsero alchimisti a discutere quanta dose di democrazia potesse sopportare il nascente organismo. Un sapiente stillicidio di espedienti tentava inaffiare l'arido terreno elettivo: ma il Partito, Socrate degenerare, respingeva la cicuta. (*ilarità*).

Oggi tutto è cambiato, sull'ara della patria ciascuno depose il suo olocausto; il suffragio universale parve fiamma votiva, ogni gruppo reclamò il suo brevetto d'invenzione: il repubblicano ricorse alla sua democratica primogenitura, il socialista al programma minimo, il moderato al programma massimo, il clericale all'evangelica fraternità, il radicale sfoggiò la sua ricca tavolozza che si presta al grande quadro e al bozzetto di genere. (*ilarità vicissima*).

E furono visti postumi precursori e dotti profeti del passato, rivendicare inedite glorie: i più tardi conservatori cimentarsi alla corsa di Maratona, ed altri farsi un patrimonio delle bricchiere raccolte sulla via dei partiti avanzati. (*ilarità*). Tali contrasti e aneddoti ripete la cronaca parlamentare, disdegna e assorbe la storia politica. Quando sorge una nuova situazione è vano discutere. Chiamatela pure unanime consenso o unanime indifferenza per mascherare il latente dissidio, non può negarsi il fatto che

una riforma che triplica il corpo elettorale non trova ostacolo. L'effetto giustifica le cause; nella politica tutto vale a indovinare il momento, cogliere l'occasione.

Lascio ad altri l'uso e l'abuso di solite frasi: maggioranze artificiali, abilità, dittatura. Se una riforma che allarga le basi dello Stato, trasforma la rappresentanza e agiterà masse e regioni, trova generali adesioni, non è il trionfo di un uomo, di un sistema, di un partito: ma l'indice e il risultato di complesse energie che bisogna comprendere per misurare il valore e gli effetti della riforma. Nell'attuale situazione politica si spuntano le armi polemiche, cessa ogni velleità partigiana, il Ministero, più che semplice organo della maggioranza, rappresenta lo Stato: onde sembra dovere patriottico stringersi intorno a lui, finchè abbia compiuto l'opera sua. Ora è un anno, si chiudeva il ciclo dei grandi ricordi: era la storia dell'Italia sorta a nazione. Oggi vogliamo scrivere la pagina di una nuova storia: è l'Italia che aspira come grande Stato al suo posto nei destini del mondo. (*Applausi*).

Non dovrei parlare dinanzi a tale unanimità di consensi, ma non per nulla esistono i Parlamenti. Ho alto rispetto a questa e all'altra Assemblea per temere che ragioni estrinseche di fretta impediscano di discutere sul problema anche quando si approvi senza varianti la legge, come pur troppo avviene per antiche e odierne ragioni che tolgono forza e modo a resistere. Non è molto, in quest'Aula, si applaudi un oratore che proclamava: « occorre che le riforme siano reclamate dal popolo con agitazioni, comizi, sia pure con un « referendum ». Non è molto che un soffio gelido di politica paura, pareva agitare le trepide coscienze costituzionali, solo al sentire pronunciare le parole « sistema elettivo », come indice di violenza, corruzione, abusi. Oggi invece dilegua ogni dubbio, i conservatori più austeri voteranno, pur senza entusiasmo, una legge che allarga il suffragio da tre a otto milioni. Gli uomini sono gli stessi, son mutate le cose. (*Commenti*).

Il problema è ormai posto: bisogna risolverlo. Anche nei popoli come negli individui si svegliano d'un tratto energie latenti, che prima non era dato prevedere o supporre. Un lavoro intimo ha dovuto da tempo trasformare

organi e funzioni, idee e sentimenti, onde il proposito irrompe in azione: ciò che parve superfluo diventa utile e necessario. Fino a qualche tempo fa, di imprese coloniali di più largo suffragio politico si aveva qualche idea vaga o qualche timida proposta inascoltata nell'Aula, derisa dal Governo, non accolta dalla stampa, svago solitario, lusso di eruditi, nobile fantasmagoria di anime vagabonde. Le turbe, composte in classi, reclamavano lavoro e salari. I tribuni designavano all'odio della folla la borghesia sfruttatrice, chiedendo riforme d'imposte e dazi, provvedimenti e leggi sociali; sembrava estraneo ogni tentativo di riforma politica, e in una mite iridescenza di languidi tramonti svanivano i già fiammanti ideali. Il fenomeno non era nuovo; era avvenuto in altri paesi quando l'evoluzione economica, la lotta e poi l'assetto degli interessi materiali avevano sopite, non spente, le aspirazioni, le tendenze e i programmi politici.

Non censuro, espongo. Sarebbe trastullo puerile richiamare aneddoti: ministri che tentano timide riforme di procedura precorrenti, forse che si forse che no, non meno timide concessioni di suffragio; o che distillano il voto obbligatorio per far bere a piacevoli sorsi una riforma ostica ai conservatori: Commissioni e maggioranze che cercano scorciatoie o vie d'uscita. E non mancarono tristi vaticini sul tramonto del partito liberale, come destinato a perire sotto i colpi di clericali e socialisti. Ma alle paure degli uni si contrapposero d'un tratto censure e condanne che involgevano nella medesima sorte Governo e Parlamento quali colpevoli di suprema ingiustizia verso il proletariato.

Tali eccessi non arrivano a noi; tanto vale cancellare tutta una storia gloriosa che possiamo contrapporre alle più libere e forti nazioni. E non raccolgo frasi sfuggite nella fretta ad oratori o relatori. Per lunghi anni, cioè per oltre tre decenni, si poté compiere ogni conquista per l'indipendenza, l'unità e la libertà; attraverso rivoluzioni, guerre, ordinamenti politici, creare un nuovo Stato, abolire il potere temporale dei Papi, quando ancora l'elettorato era ristretto nella breve sfera del censo con freni e controfreni alla capacità. Il piccolo Piemonte poteva preparare una grande Italia, l'angusto corpo elettorale creare un Parlamento degno dei più liberi Stati. (*Benissimo*). Ma nel

1882 appena ventilato il problema, tutti i partiti concorsero alla riforma elettorale.

Un altro trentennio è intercorso tra alterne vicende di crisi e partiti: si è potuto rinsaldare la finanza e con l'esubero dell'entrate provvedere ai bisogni economici, creare una legislazione sociale. Pareva sopita ogni virtù politica, depresso lo spirito pubblico, delegato ogni ideale.

Ed ecco invece sprigionarsi d'un tratto in tutte le classi, in ogni terra, in alto come in basso, l'antica virtù eroica che nella nuova impresa rivela energie che sorprendono e si moltiplicano, con alternativa di audacie e di prudenza, per raggiungere la meta, una Italia grande e potente. (*Bravo*). Queste vicende di oltre 60 anni furono indipendenti dal suffragio; e non occorre adulare il proletariato, rinnegando tutta una storia delle altre classi. Dalle prigioni e dall'esilio alla riscossa, dalle barricate ai campi di battaglia, dai comizi all'assemblea, la cultura agitava e precorreva: la rivoluzione venne dall'alto, fu seguita dal popolo; ed è giustizia storica dinanzi alle nuove masse rivendicare la virtù del pensiero che, insieme alla fortuna delle armi, liberò la coscienza e il territorio. (*Applausi*).

Quando da molti si chiedeva con tono quasi ironico: che farete voi per la riforma? La risposta era semplice: il Senato farà il suo dovere. E non vale combattere l'assurdo che esso possa dirsi estraneo a una riforma elettorale quasi fosse privilegio dell'altra Camera la rappresentanza. Tanto vale confessare che il Senato non è un corpo politico. Può bene, per omaggio alla sua stanca rispettabilità, non partecipare alle crisi: possono non essere chiamati ad esprimere sia pure un monologo gli uomini più insigni che fecero parte del Governo. (*Commenti*). Ma, salvo a sopprimersi, non può astenersi dal concorrere e far sentire la sua voce, in uno dei più grandi problemi che toccano la stessa compagine dello Stato. Anche nell'ultima riforma, fu intenso lo studio, larga la discussione; e si chiuse con alcuni ritocchi accettati dal Governo e dall'altra Camera, approvando con 142 voti contro 55 la estensione del suffragio.

La legge elettorale pervade tutta la vita pubblica, forma la base degli ordinamenti, onde altrove, come nel Belgio, fa parte integrale dello Statuto e occorre, in casi di modifiche, interrogare il Paese.

In momenti gravi, innanzi alla necessità di Stato o di Governo, a problemi sociali, a correnti di pubblica opinione, il Senato non negò mai il suo voto, quale che fosse l'impulso o il motivo, urgenza, patriottismo, opportunità politica, o forse anche sacrificio, come sarà quello di pochi o molti che, malgrado opposte tendenze o dottrine, daranno il voto a questa legge. Virtù che io posso ammirare non dividere, mancando il merito di contraddirmi per antica convinzione e fede che ebbi sempre in più esteso suffragio. Ed è fenomeno che si spiega: nei corpi politici avviene come nell'individuo, cessa il senso parziale del disagio, e ne deriva l'esuberanza di alcune attività, l'atrofia di altre. E accade così oggi specialmente che in tutte le sfere della vita pubblica batte il cuore della nazione; e non può che sentirsene caldo e forte l'impulso in quest'Aula dove non fu mai interrotta quella gloriosa tradizione di uomini e di cose, di idee e di fatti, che riassumono la storia del nostro risorgimento.

Del resto quando il Governo propone l'estensione del suffragio la rappresentanza non può negarla: la storia insegna che quando è adottato non può revocarsi senza scuotere più che il Governo, la Dinastia e lo Stato. (*Approvazioni*). Il nostro concorso non può restare senza eco nel Paese, pur non avendo per noi il clamore del pubblico e l'ausilio della stampa, che a molti pare indifferenza o fiducia nella nostra virtù politica e legislativa. Altrove la Camera Alta concorse, reagì o si rassegnò alle grandi riforme elettorali, secondo le origini sue. La Camera dei Lords non voleva abbandonare l'altipiano delle prerogative storiche, della proprietà fondiaria, del rango, del censo, del blasone. La Camera dei Signori in Prussia difendeva gli antichi baluardi dei gradi e della fortuna, la Camera dei Signori in Austria commisurava la forza delle masse popolari alla difesa delle alte classi, della Corte e della Dinastia. Ma il Senato tra noi non ha conti da fare con la Camera dei deputati, con la quale, pur diverse le forme e la scelta, ha comune l'origine, Statuto e Plebisciti. (*Bene, bravo*).

Ma la mancanza di vera opposizione, il sicuro avvento della legge non toglie a noi il diritto, anzi il dovere di assumere la responsabilità che ci spetta. Si tratta di una profonda trasformazione nella base dei nostri istituti parlamentari. Può il Senato avere con l'altra Ca-

mera comuni le conclusioni, ma diversi i motivi. E giova a rendere più saldo il convincimento, che questa legge non è frutto di pressioni o impressioni, non effetto meccanico di voti ma di fermi propositi, di sereni cenni, di coscienti volontà, e molto meno poi istinto di morbosa popolarità.

Ignoro fino a quale punto potrà spingersi il nostro esame, comprendo le titubanze dell'Ufficio centrale e al tempo stesso la responsabilità del ministro di fronte a quelle proposte che nell'altra Camera non poté o non volle accettare. Sia comunque, una riforma così grave non segna le colonne d'Ercole. E basta ricordare una serie di leggi che integravano o corrisero l'altra riforma: l'esperienza suggerirà quei rimedi e mutamenti che il tempo impone anche allo Statuto: tutti avremo fatto il nostro dovere. (*Benissimo*).

La necessità della riforma dipende dalla risposta a questo interrogativo. L'odierno elettorato corrisponde alle mutate condizioni, rappresenta l'equilibrio tra le classi, l'armonia nei pubblici poteri, il concorso di tutte le energie allo sviluppo degli ordini politici? Conviene oggi precorrere con prudente iniziativa, o attendere domani gli eccessi e la lotta?

Nel conseguimento di questo scopo consiste il valore e la bontà della riforma. Essa non è concessione o conquista, ma riconoscimento. E in questo carattere trova l'opportunità, il metodo e la misura. (*Approvazioni*).

Qualcuno, statista e scrittore, e cito ad onore l'on. Luzzatti, avvisò con storici ricordi che le grandi riforme elettorali solo allora riuscirono feconde quando furono precorse da lotte di partiti, impeto di folle, polemiche e rivolte.

Ma oggi non occorre spargere sangue o alzare barricate per avere il gusto della vittoria contrastata. Sono vicende ormai chiuse e di epoche nelle quali il suffragio segnò cadute di dinastie, rivolte di popoli, formazione di nuovi Stati.

Certo non possiamo restare alla coda delle nazioni europee. L'Italia ha una percentuale di elettori in rapporto alla popolazione totale e agli uomini aventi l'età elettorale, rispettivamente di circa 9 e 32 per cento, mentre la Francia l'ha di 27 e 90, la Svizzera di 19 e 82, l'Austria di 22 e 78. Molti pregiudizi di dotti e di tribuni sono andati in quella soffitta, dove

l'onorevole Giolitti volle relegare la teoria di Marx. (*Harità*). Non mi indugio sui particolari: basta avvertire che criterio informatore di questa legge non è la proclamazione di un principio che dia a tutti il voto, ma la constatazione di un fatto, che lo riconosce solo a quelli che hanno la coscienza del voto. È dunque una presunzione attinta a elementi relativi. Base del suffragio resta sempre la capacità elettorale, che allarga la sua orbita dal censo alla cultura, alla esperienza.

Sterile lotta bizantina sarebbe ogni disputa di teoriche o di raffronti, per giustificare quel largo suffragio che per dirsi universale dovrebbe sopprimere ogni limite di età e di sesso. È vano esercizio di vieta retorica proclamare il principio assoluto di giustizia o di eguaglianza, sotto la cui etichetta il suffragio universale poté in Francia esser strumento di onnipotente dittatura nel secondo Impero e di irresponsabile demagogia nelle prime Repubbliche ed in quella del '48, che mandò le truppe a ripristinare il potere temporale del papa. (*Bravo*).

Non basta chiamare democratica una riforma, come non bastò ai Sanculotti chiamarsi Bruto e Camillo, per diventare eroi romani.

Vi ha una falsa democrazia a fondo teologico: sillabo, scomunica, casi di coscienza, mandato imperativo, espulsione dal tempio sacro all'intolleranza. (*Vive approvazioni*).

Due fatti assurgono a spiegare l'attuale improvviso risveglio, che dalle parziali lotte di politica interna, provocate da interessi locali, spinge e solleva tutte le classi alla visione di un ideale comune e fa partecipare il popolo alle aspirazioni, ai bisogni, agli atti della politica estera. In tal caso avviene come nel mutamento di una forma di Governo: si sveglia la coscienza nazionale che non è monopolio dell'alfabeto, tutti attrae, spinge ed eleva l'anima collettiva che fece i miracoli della nostra unità. (*Bene, bravo*). Governo e Parlamento devono rispondere a quest'appello, ascoltare la voce delle cose.

L'altro grande fatto che concorre a spiegare l'opportunità della legge merita speciali considerazioni e si collega al compiuto ciclo sociale.

Durante un periodo transitorio nuovi bisogni eruppero con forme varie di sette, sommosse,

comizi, leghe. Le turbe, stimulate da istinti, diventavano gruppi istigati da propositi, poi sodalizi legati da interessi. Il disagio spingeva alla violenza: i metodi di repressione provocavano lotte non sempre incruente contro la polizia, la forza pubblica, l'odio contro le istituzioni. Le sconfitte esacerbavano, le vittorie ubbriacavano: onde parve prigioniero o asservito il Parlamento e il Governo.

Il tempo, grande fattore di equilibrio, il tradizionale senso di misura nello spirito italico, le graduali concessioni, i provvedimenti sociali, chiusero il ciclo economico; ma, formate le classi, urge trasformare lo Stato. Gli interessi dividono, i principii uniscono. Ecco perchè pochi anni or sono si discutevano le spese militari: l'esercito, la marina, le istituzioni: i socialisti non si occupavano che di riforme economiche, gli altri erano indifferenti alle riforme politiche. E le turbe, chiamate a raccolta, affollarono i comizi pel caro dei viveri, disertarono quelli pel suffragio universale. (*Approvazioni*). E avveniva una decomposizione, che creava sottospecie di gruppi indefinibili o mal definiti: conservatori-democratici, moderati-progressisti, eccentrici del centro, democratici-costituzionali, radicali grigi e rossi, socialisti-rivoluzionari, riformisti o sindacalisti e via; e il capo del Governo ne enumerò dieci nella sola Estrema Sinistra. (*Viva ilarità*).

Al di fuori del Parlamento le diverse aggregazioni, specialmente dove mancava la cultura, proclamando diritti usurpavano poteri. Nè questo turbamento avveniva solo negli infimi strati, perchè anche nei medi appariva eccesso di conquista e di difesa: come in basso Camere o Borse di lavoro, leghe di resistenza o di miglioramento, così anche in alto si moltiplicavano sezioni o federazioni, nè solo nel campo operaio, agricolo o industriale, ma in quelli della burocrazia, dell'istruzione, della magistratura, in evidente dissidio fra diritti e doveri, funzioni e interessi. (*Bene, bravo*).

È ovvio che la pressione esercitata dal numero produce eccesso, rappresaglie o soste. La zecca legislativa spostavasi. Ministri e Commissioni erano costretti a discutere non solo nel proprio seno i loro disegni, ma anche al di fuori quelli di speciali delegazioni: diminuiva la libertà dell'assemblea di fronte a queste esigenze punto frenate o non abbastanza

dalla stampa e dai poteri locali per eccessivo svolgimento di libertà economica, anche se per intemperanza divenisse minaccia o turbamento di pubblici servizi.

Nelle mentalità inferiori lo Stato diveniva una grande azienda, sulla quale tutti i cittadini, e specialmente quelli delle classi dette umili o diseredate, come azionisti, avessero un diritto al dividendo. (*Vive approvazioni*). Questa morbosa confusione di idee e di poteri era l'effetto di un dissidio latente e profondo tra la Rappresentanza e il popolo. La evoluzione economica spingeva l'individuo di ogni età, condizione o sesso: il problema sociale, riguardante interessi, oltrepassava il corpo elettorale: il movimento di una parte del paese era quindi al di fuori e al di sopra del Governo, del Parlamento e dei comizi.

In tale stato di cose urge togliere il dissidio, allargare la base dei corpi elettivi, unire in forte solidarietà le istituzioni e il paese. È un compito che spetta a tutti i partiti, specialmente al liberale: la più larga rappresentanza è il solo nesso per mutare la forza numerica e incomposta di folle, in organico intervento di popolo mediante il voto, evitare il pericolo che la organizzazione delle classi diventi disorganizzazione dello Stato. (*Bene, bravo*).

La rappresentanza è una specie di alveo nel quale trovano libero corso ed argini le più torbide ed incomposte energie del paese: è il mezzo più idoneo per trasformare in graduale progresso le vaghe e incoscienti aspirazioni e per conciliare due termini che sembrano opposti: la libertà individuale, conquista della rivoluzione politica, e la solidarietà dei gruppi sociali, effetto della evoluzione economica. Qui è il fondo vero del problema e occorre una diagnosi franca e sicura.

Lo spirito positivo ha, lungo un secolo, spazzato via parecchi dogmi, che costituivano il Sillabo di una democrazia astratta, che proclamava la eguaglianza politica, la delegazione dei poteri, il suffragio universale, come diritto ingenuo ad ogni cittadino: idee assolute non rispondenti a realtà. Il voto non è indice di sovranità: designa, non crea: è strumento, non organo di potere. Tanto vale confondere la coscienza con l'esercizio del voto, la quantità che allarga con la qualità che eleva, il corpo elettorale con la rappresentanza: è l'antica teogonia

politica, che dalla onnipotenza della moltitudine faceva discendere con diretta genealogia l'Assemblea, il Governo, l'Amministrazione, lo Stato. (*Benissimo*).

L'esperienza politica ha ormai dimostrato che il voto spetta a chi sappia esercitarlo. Senza questo limite sarebbe ingiustizia negarlo a qualsiasi cittadino: alzare barriere di età, sesso o capacità, come sarebbe illogico negare al suffragio universale nelle Repubbliche la elezione del Presidente e delle Camere Alte. Trattasi invece di un criterio relativo che unisca nel voto la coscienza e l'esercizio, se non si voglia considerarlo come forza bruta e meccanica. Ma questo criterio relativo si allarga con lo sviluppo politico e sociale. E progredirà più oltre con i tempi mutati. Così avvennero le graduali riforme elettorali, e basta citare l'Inghilterra che la sua vecchia base oligarchica scuoteva nel 1832 per aprire di poi larghe correnti democratiche, col concorso di tutti i partiti, consentendo il voto agli operai nel 1867, agli agricoltori nel 1884.

Sembra audace agli uni, timida agli altri; ma questa riforma è un bisogno per la società, un dovere per noi?

Non giova raccogliere contraddizioni di uomini o di partiti: nella politica il fatto annulla gli aneddoti come nelle battaglie la grande vittoria annulla i piccoli episodi. Senza questi inevitabili contrasti non sarebbero avvenute le più fortunate conquiste della politica la cui logica consiste nella opportunità.

Il suffragio non è che un mezzo: bisogna guardarlo di fronte allo Stato, al Governo, ai partiti; il frazionamento di questi deriva dalla prevalenza, anzi dallo assoluto dominio di una sola classe. Occorre allargare la cerchia onde avvenga una più intensa partecipazione. Solo così si ritemprano e rinnovano gli ordini parlamentari. La riforma del 1832 in Inghilterra fece sorgere il partito manchesteriano; le altre che seguirono fecero sorgere il partito del lavoro e ciò produsse i benefici effetti del libero scambio e della legislazione sociale.

In Italia, al contrario, poco frutto si ebbe dalla riforma del 1882 nella vita politica; anzi ne seguì il trasformismo al quale influi non bene ordinato lo scrutinio di lista. Il suffragio era mera estensione; non usciva dalla classe media, non scuoteva le altre, e manteneva

l'equivoco, perchè il partito moderato, sdegnando allearsi con il clericale, si isolava o confondeva con la sinistra governativa, o creava uno scisma di dissidenti. Il progressista anche esso per fare numero accoglieva profughi e disertori. Tutta la vita parlamentare si concentrò in Montecitorio senza comunicazione col Paese.

La riforma elettorale non aveva prodotto un rinnovamento politico. Per fortuna le energie sociali crearono un rinnovamento economico, che ha potuto far vivere o tollerare Ministeri anche deboli.

Fin dal 1881 lo Spaventa desiderava con un criterio diverso che il suffragio dovesse estendersi a quanti parteciparono a servizi verso lo Stato: idea germinale raccolta in questo disegno. Le classi infime, dicevasi, potranno scegliere, più che interposte persone, un diretto rappresentante, senza bisogno di tribuni, o dittatori: l'importanza e l'esercizio del voto potrà attrarre nell'orbita delle istituzioni anche le timide coscienze clericali. E non sarà piccola conquista emancipare le masse dal potere occulto, più pericoloso perchè insidia, penetra, conquide.

Ma una riforma elettorale, oltre al fine politico, deve svegliare quella virtù morale che è l'ossigeno della vita pubblica. È una specie di laboratorio che affina le attitudini e produce quella graduale esperienza, che il disegno di legge ha attribuito al limite dei trenta anni: limite che darebbe occasione a facile ironia se guardato alla stregua del calendario, mentre deve ritenersi quale segno esteriore per distinguere nel suffragio il criterio assoluto dal relativo, come quello di età, domicilio o indegnità, che varia secondo gli Stati.

Tale criterio fu difeso come supplemento alla capacità civile quasi fossero centesimi addizionali. (*Si ride*). Ma poi si fu costretti a distinguere tale capacità di fronte al censo, alla cultura, negando il voto alle donne.

Complesso argomento, e non di facile soluzione, come appare dai pochi esempi che offrono alcuni Stati, dai tentativi falliti in altri, al di fuori di ogni attinenza con le forme di governo, ma per contrasti fra la teoria e la pratica, la logica e l'opportunità, il sentimento e la realtà. Donde i fautori più temperati furono indotti a scegliere ordini e categorie,

offrendo ai contrari facile pretesto per contrapporre l'arma democratica dell'offesa eguaglianza.

Altri, e sono i più, distinguono il voto amministrativo e il politico, volendo procedere a gradi, per conseguire quel documento di maturità al quale fu ispirato un ordine del giorno testè votato dalla Camera con facile consenso, perchè evitava di affrontare il problema.

Ma il voto affermativo di un eletto manipolo, segna già un passo, malgrado il reciso diniego dell'onor. Presidente del Consiglio, per fortuna meno esposto del capo di Governo inglese, all'impeto delle agitate suffragiste non aliene da grottesche vie di fatto: e che infine, a tagliar corto, dichiarò che in ogni modo non avrebbe avuto il coraggio di sostenerlo dinanzi al Senato, facendo torto al consueto suo coraggio ed insieme al nostro spirito cavalleresco che non subisce limiti di età. (*Parità*).

Certo il passo più ardito è quello del voto ad analfabeti concesso altrove, ma in condizioni ben diverse in raffronto alla cultura. Inghilterra, Svizzera, Danimarca, Belgio, Germania, Baviera, non si limitano alla capacità intellettuale ma escludono con maggiore severità, come la Norvegia, quelli che hanno precedenti penali, e come la Danimarca, quelli che non godono buona reputazione. Anche in Prussia il suffragio contiene, malgrado altri limiti speciali, pure gli illetterati, mediante dichiarazione verbale.

Non è senza efficacia nell'esercizio del voto il largo margine che offre l'Italia, specialmente in alcune regioni, per gli analfabeti, in rapporto al minimo dell'1 per cento che presenta la Finlandia, onde si spiega il diritto alle donne di sedere in Parlamento. In ogni modo bisogna che il voto serva di sprone alle plebi incolte perchè si ottenga la vera perequazione dei valori e tolga la differenza tra il voto di chi serve e di chi comanda. Ma il suffragio da solo esprime la brutalità delle cifre, un coacervo di atomi incomposti. Il modo di mutarlo in salda base dello Stato è il sentimento del sacrificio e del dovere. Il cittadino anche analfabeta deve sentire il legame verso uno scopo ed un interesse generale, che può talvolta essere un limite od anche una soppressione degli interessi particolari. Il contribuente, il soldato, l'emigrante, contiene in germe l'elettore, perchè

comprende il lavoro, il sacrificio, la patria. (*Bene*).

Questa percezione di una vita più larga e più alta della propria classe, cioè la percezione di una vita nazionale, costituisce la capacità e la maturità politica che può dare luogo all'elettorato. Ciò spiega l'estensione del suffragio coordinato al servizio militare ma impone un lavoro di propaganda e di educazione politica. Anche per le donne il nobile esempio che hanno dato nello attuale periodo, di patriottismo, abnegazione, dagli alti agli infimi gradi sociali, è un mirabile segno di quella elevazione morale che potrà gradualmente smorzare le attuali ineguaglianze nei diversi ambienti: la famiglia, la proprietà, l'amministrazione, la politica.

Pochi anni bastarono a mutare quella che dissi anima popolare. La folla che impediva la partenza ai coscritti, che destava violenze, repressioni e inconsulte sommosse, oggi, rinnegando pacifisti e capi di ventura, accompagna tenera e plaudente le truppe che partono per la Libia. (*Benissimo*).

Ma non voglio essere frainteso, alieno da un linguaggio di moda che inneggia quasi alle virtù esclusive dei campi o delle officine.

Riconosco che germi fecondi si trasmettono e conservano nelle masse popolari, onde talora erompono per subito risveglio latenti energie che si incarnano in uomini superiori: culto del popolo che li ha creati e li segue e ne fa storia, mito o leggenda. Ma anche nella odierna vita quotidiana possiamo sorprendere il grande progresso che le masse incolte, agricoltori e operai, hanno raggiunto nel tenore di vita, nel senso di previdenza, di risparmio, di mutualità, in ogni forma di consociazione. Onde si ritempra la fibra, si allarga l'intelletto, mentre altri, spostati o arrivisti della mezza cultura, fanno strumento, per l'assalto all'impiego, la questua dei favori, il calcolo che offusca e contamina la vita politica. (*Benissimo*).

Ma non si esageri: le umili classi diedero sempre contribuenti e soldati. Non è l'imposta e il sangue sparso per la patria che giustifica il voto. In tal caso la ingiustizia risalirebbe fino ai primordi del nuovo Regno, onde ben fu detto: il pareggio, come la rivoluzione, l'ha fatto il popolo Italiano. Ben altra è la ragione: lo sviluppo e la difesa della libertà individuale nel senso che ciascuno senta

il proprio valore e faccia pesarlo: uno vale quanto un altro senza privilegio di rango, ingegno o fortuna. L'eguaglianza aritmetica è la base di ogni stato moderno che si allarga oltre i limiti dell'alfabeto.

Solo in questo rapporto può accettarsi la frase del Presidente del Consiglio, che l'elettorato è un'altissima funzione di Stato. Ma il numero è forza meccanica; crea o distrugge secondo la virtù intrinseca che lo spinge dal basso e lo disciplina dall'alto. Onde si spiega l'apparente dissidio fra largo elettorato che sorregge un Governo autoritario, ed uno più ristretto che sviluppa una forte democrazia. L'elettore deve rappresentare non un essere fittizio ma un individuo vivente nella realtà del proprio paese. Il suffragio deve corrispondere non ad un criterio di livello ma di proporzioni, una conquista graduale e progressiva. Ciò costituisce un tirocinio, affina il senso di misura che educa al senso del Governo. Devono comprenderlo i veri conservatori: avviene in politica come nella vita organica. Le energie trovano un limite nel loro stesso sviluppo, oltre al quale è lo sforzo. In quel limite appunto si integrano l'impulso e il freno, la libertà e l'autorità.

E l'esercizio del voto apprende a bene usarne nel proprio e pubblico interesse, apprende che in un Governo rappresentativo nessuno vi può tutto: individuo o gruppo, perchè al disopra impera la legge, la patria, lo Stato. (*Bene*).

Dare il voto non significa elevare le masse, come insegnare a leggere non significa educare. Senza questo rinnovamento che non si improvvisa, sono palliativi il sistema indiretto, la rappresentanza proporzionale, il voto plurimo e via: bisogna avere un concetto esatto della vera eguaglianza: ciascuno deve poter salire nella propria sfera prima di aspirare ad un'altra. Tutte le attività sono eguali dal punto di vista di elettori, ma non tutte eguali dal punto di vista di eleggibili. Nel primo caso si esercita un diritto, nel secondo si partecipa ad una funzione dello Stato. Quindi era opportuno unire alla elettorale anche quell'altra riforma che all'attuale classe politica dominante togliesse il monopolio della rappresentanza. Senza questi freni, invece di un assetto politico, potrebbero provocarsi nuove lotte, perchè l'esclusione parrebbe ingiustizia: di fronte ad una nominale

democrazia, ricca di sterile suffragio, resterà, sotto altro nome, una reale oligarchia. (*Approvazioni*).

Ma non bisogna dissimularsi le gravi difficoltà che riguardano la condizione dell'analfabeta dal punto di vista della libertà individuale e morale.

Esiste sempre una barriera che divide l'analfabeta e lo segrega dal vero movimento quotidiano della vita pubblica: onde da qualche oppositore fu detto un minorene che ha bisogno di tutela: un sovrano che ha bisogno di reggenza, e quando depona il voto nell'urna può riprodurre il biblico esempio: la voce è di Giacobbe, la mano è di Esaù. (*Ilarità*). Certo la difficoltà consiste meno nel principio che nei mezzi per garantire la sua libertà. E lo confessa il Ministero pur accettando come più idoneo a garantire la segretezza il metodo della busta, ingegnoso meccanismo della Commissione, o meglio del relatore on. Bertolini, che degnamente ne riassunse l'onere e l'onore. Ma di questo o di altro metodo non è luogo a discutere in questo momento. Qualsiasi meccanismo non potrà essere che un espediente atto a diminuire, non a togliere gli ostacoli alla genuina e diretta volontà dell'analfabeta, salvo che non si voglia adottare la dichiarazione orale, arduo problema che presuppone un gagliardo senso di autonomia, desiderabile in tutti, possibile in pochi, sia in alto che in basso, in Assemblee o in comizi. (*Commenti*). Ad ogni modo il voto non può e non deve essere che l'espressione della libertà individuale. Altri stima invece che malgrado ogni sforzo dovrà temersi, dal metodo proposto nel disegno di legge, una florida messe di elezioni nulle o contestate come quelle che agitarono il primo periodo di ogni legislatura.

Il problema morale non può scindersi dal politico, in materia elettorale, perchè non si ripeta quanto disse il Montesquieu, che la democrazia ha come inevitabile germe (diciamolo meglio bacillo) la corruzione.

La capacità morale deve essere un requisito indispensabile specialmente per gli elettori che rappresentando mentalità incolte possono costituire un'offesa e un pericolo. Vi ha una delinquenza che direi epidemica e contrista soprattutto le infime classi nei centri urbani. La concessione del voto a tali elementi, potrebbe

riuscire improvvida o dirò meglio ingiusta. Pochi manipoli hanno in alcuni luoghi inframato le elezioni. Diverranno molti e più audaci con l'esteso suffragio al seguito di quei così detti capi elettori e capi banda, che trovarono modo di infestare i collegi e sfuggire al Codice penale: teppa, mafia o camorra elettorale. (*Commenti*).

Posso ricordare un aneddoto.

In una delle scorrerie elettorali nel mio collegio a scrutinio di lista, all'ingresso di un Comune che mi diede molti applausi e pochi voti, fui incontrato da immensa folla preceduta dalla banda musicale che aveva il giorno prima festeggiato il mio avversario, e da una bandiera che portava per epigrafe: « Società dei Cincinnati ». E pensai dubitando: « Roma, al vertice della sua grandezza, ebbe un solo Cincinnato, e questo Comune ne ha tanti! » Il dubbio fu chiarito dal delegato: in quella associazione erano solo cinque elettori, gli altri, in parte, avevano conti correnti con la pubblica sicurezza (*viva e prolungata ilarità*). Ma è scorso un trentennio e i tempi sono mutati. Ciò che era cronaca, oggi è un mero ricordo.

Anch'io riconosco quanto sia arduo stabilire indegnità oltre le sanzioni penali. Trattasi di negare la capacità per sospetto, sia pure fondato. E d'altra parte non è possibile escludere la capacità per titolo generico di mal costume, come richiedono, e non senza danno, alcune leggi straniere. Su questo punto meglio giova discutere nella parte speciale.

Un altro pericolo si annida nelle poco efficaci garanzie di procedura, che nei grandi centri non presta margine idoneo a constatare il fatto di indegnità, onde potrebbero essere iscritti contro legge e formare quel consolidato di elettori che ricorda le infauste conseguenze dell'art. 100 nelle nostre liste.

La soluzione del problema consiste meno nell'allargamento del suffragio che nella garanzia della sincerità sua. Quando il voto è schietto non si può discutere della sua estensione, perchè rispecchia la realtà delle cose, la volontà del Paese. In questa parte al Senato incombe una maggiore responsabilità perchè libero da precedenti consuetudini interne, da timori o pressioni esterne. Uno degli stimoli più acuti per cambiar metodo e accettare una riforma è l'insuccesso, il malcontento e la diffidenza

che da anni destò la lunga serie di irregolarità e di abusi che inquinarono le elezioni. Le liste e i seggi costituirono una insidia alla verità, alla libertà, alla legge. Una gran parte di attività parlamentare fu spesa in esame e annullamento di elezioni per un cumulo di brogli che rivelarono una malefica genialità, che sconvolgeva previsioni e risultati, onde ebbe fortuna e parve cronaca uno dei miei paradossi ripetuto in Assemblea: « il corpo elettorale opina, la Giunta delle elezioni elegge, la Camera prende atto ». (*Si ride*). E non è ultima ragione che spinge a mutar sistema, a scalzare, allargando il voto, questo predominio di mestieranti che avvilarono a bassa speculazione l'esercizio di un diritto che fu detto la base e il controllo dei pubblici poteri. Quindi si spiega il concorde proposito del Governo e della Commissione per avvisare ai mezzi più idonei a garantire la sincerità del voto. È il requisito più essenziale per ripristinare quella onestà politica che è la vera base delle istituzioni. (*Bene*).

Possono frattanto, a grandi linee, indicarsi alcuni effetti probabili dell'esteso suffragio, contrapponendoli alle fosche previsioni dei pessimisti. Ogni grande riforma ha delle incognite che nessuno sguardo linceo di statista può prevedere. Sono caduti molti pregiudizi: qualche anno fa si temeva che i partiti costituzionali restassero vittime di socialisti e clericali, senza avvertire che i primi nello sviluppo di una riforma politica, spingono per fatale impulso le masse dal campo degli interessi alla conquista dei pubblici poteri, e gli altri, cooperando ed esercitando i più fondamentali diritti politici, rientrano sempre più nell'orbita costituzionale. Del resto comincia a divenire un mito anche per loro la minaccia alle istituzioni e il ripristino del potere temporale del papa. Il voto allargato può trasformare in energie convergenti le energie parallele dei varii gruppi, rinsaldare quella unità morale che deve essere la base di tutte le tendenze politiche e sociali.

Quanto al partito liberale che rappresenta sotto varii aspetti la tradizione costituzionale della nuova Italia, non occorre invocare richiami parziali di Destra e di Sinistra: poté iniziare o accogliere nei suoi varii atteggiamenti le più larghe riforme: colpa sua se ha perduto forza e prestigio, accidia o egoismo che sia. Dove è la sua fede, il programma, la

virtù di propaganda? Invece di contare i nemici o piangere sulle sue rovine si prepari, se occorre, alla prova del fuoco. (*Bene*).

L'estensione del voto deve servire ad abbreviare la distanza tra il corpo elettorale e il corpo sociale, a togliere le diffidenze verso il potere, a non aspettare tutto dal Governo. Quando l'orbita politica è più vasta e vi si entra senza privilegi o arbitrarie esclusioni, germina il sentimento e l'idea dello Stato anche nelle infime classi. Compito della vera democrazia è rafforzare la coscienza del dovere, sfera più alta che l'istinto della libertà.

È un primo passo verso quella riorganizzazione dello Stato che non può compiersi solo con leggi e ordinamenti. Bisogna pensare e sentire che il benessere non esclude il sacrificio, che la giustizia sociale comprende diritti e doveri, che lo Stato democratico non è quello in cui prevale questo o quell'interesse di classe, ma un più alto interesse che tutte le coordini e disciplini, e il voto rappresenti una libera scelta e insieme un sindacato di ogni ordine di cittadini, sull'esercizio dei pubblici poteri.

L'esperienza potrà trasformare tutta una turbata ideazione popolare, affinché veda lo Stato non la classe, il Governo non i ministri, la finanza non il fisco, l'esercito non la caserma, l'Amministrazione non la burocrazia, il servizio pubblico non lo stipendio, il lavoro non il salario. (*Vive approvazioni*).

Altro probabile effetto della riforma, dopo un graduale esperimento, potrà essere un risveglio delle tendenze politiche, le sole atte a suscitare un vero ordinamento di partiti.

Non potrei oggi avere la figurazione del dittatore nei tempi medi, che suppongono un esponente, un indice, non una volontà assoluta ed imperante. In due occasioni il movimento socialista prima, e il movimento patriottico poi, hanno raccolto unanimità di consensi: il Governo più che iniziare ha compreso, accettato, raccolto. Vi ha dunque una volontà superiore, la nazionale, quella che dà la vera energia e il dominio a chi governa: i Ministeri, le maggioranze, sono meri strumenti di occasione. (*Bene*).

Il voto senza un contenuto è una macchina senza forze motrici. Qui comincia il nostro dovere, lo facciano i candidati, manifestando una

fede, un programma, un partito; e i magistrati colpendo i reati elettorali che sfuggirono quasi sempre a giuste condanne, i prefetti occupandosi di amministrazione e pubblica sicurezza più che di elezioni, titolo, forse in tempo lontano, a promozione per merito di guerra (*si ride*), la stampa combattendo i mezzi termini e le mezze coscienze; verò disavanzo dei comizi generali. Più che la legge bisogna sperare in questa virtù educatrice.

L'ignoranza che altrove dipende da cause naturali, fu per secoli fra noi mezzo di governo (*benissimo*), onde vi si aggiunge e sovrappone un cumulo di errori e presupposti che anche oggi la sola istruzione non vale a togliere. Sono resistenze di menti e di animi non estranee alle classi medie. In alcune regioni non basta aprire le vie e i commerci, si vive in un'epoca, si pensa e si crede con un'altra: e fra due luoghi corre distanza di cinque chilometri come spazio, di cinque secoli come civiltà (*approvazioni*).

Molte di queste cose sono note, molte lo sarebbero se le inchieste invece di trovare elegante riposo nelle biblioteche pubbliche e private, affrettassero nelle assemblee discussioni e provvedimenti.

Il compito di elevare le masse non può raggiungerlo che la istruzione; sia il voto stimolo e mezzo alla scuola. Dobbiamo a questo fine tutti cooperarvi, ora specialmente che una provvida legge appresta più larghi mezzi. Gli infimi strati sociali per biologica fatalità presentano atrofia di attitudini che la istruzione può vedere, svegliare e affinare. Senza tale aiuto esprone l'estensione del suffragio in molti luoghi rappresenterà una massa inerte e informe di astensionisti, o una folla errovaga o agitata, violenta o servile. (*Bene, bravo*).

Il maggior pericolo è nell'elettorato amministrativo. La percezione più facile dei locali interessi è soverchiata, in alcune regioni del Mezzogiorno, dall'antico dissidio che ricorda gleba e feudi, servi e padroni, nelle classi rurali; lotte medievali nelle urbane, onde l'avvento al potere significa soppressione degli avversari con soprusi di nomine, uffici, imposte. (*Bene*). Incombe quindi la necessità di risolvere altri problemi, avvisando ai mezzi di impedire questi disordini amministrativi, dei quali sarebbe strumento il più largo voto per violenza di folle o calcoli di partiti locali. E confido

che il Governo voglia con prossima legge mettere in armonia il doppio elettorato.

Unico il principio della estensione, ma varie e non lievi sono le differenze che riguardano il domicilio, la multipla iscrizione, l'interesse diretto come contribuente, il metodo di votazione, e soprattutto, per gli analfabeti, l'inapplicabilità della busta per le elezioni amministrative. L'articolo 13 può restare solo come enunciazione di un principio, occorrendo integrarlo, e dirò meglio sostituirlo, con nuova disposizione. L'urgenza dei termini può spiegare la dura necessità di mantenere le norme che riguardano la procedura per formare le liste: ma non esclude che per quanto riguarda le operazioni elettorali possa il Governo, e lo spero, proporre disposizioni che provvedano ai difetti e lacune di questa legge.

Solo così in tempo utile potranno conciliarsi le attuali esigenze con le finalità di una larga e concreta riforma.

Malgrado queste grigie previsioni il raggruppamento e l'elevazione delle classi rurali può essere altro beneficio della riforma. Roma fu anche grande quando tornò dalle battaglie ai campi, ma giova anzitutto creare, dove manca, il contado: eliminare la forma spuria del contadino urbano che discute di ozio nelle Camere di lavoro (*si ride*), iniziare come altrove una attiva propaganda che faccia comprendere lo spirito della legge, per evitare il potere occulto che esercita il prete o il capo elettore, che sarebbe un vero pericolo: o aumentare una apocrifia rappresentanza clericale mascherata sotto altro nome, o moltiplicare la corruzione più facile negli infimi strati. Questo compito di educazione politica spetta a noi classi dirigenti.

Lloyd George, non sospetto di idee retrive, ha testè ricordato questo dovere del partito liberale e invocato il concorso di tutti gli ordini sociali per la difesa comune di fronte agli eccessi della demagogia. Bisogna organizzare mezzi di diffusione, circoli, conferenze, imitare ciò che per altri fini fanno le Società dantesche o le cattedre ambulanti e dovrebbe ai maestri imporsi il compito di spiegare agli analfabeti il nuovo diritto, perchè ne apprendano il valore, l'esercizio, i metodi. Sterile sarà l'estensione del voto se non crea una nuova forma di solidarietà che demolisca le due forme ibride di consociazione che infirmano la nostra vita

pubblica: la consorteria e la clientela (*bene*). Ma queste resteranno pur salde se non si toglie, o almeno si allenti quel vincolo che stringe in forte sodalizio interessi e persone. Oltre a una legge sulle incompatibilità, che fu sempre in ogni Stato connessa all'estensione del suffragio, urge scindere queste forze coalizzate, togliendo il cumulo degli uffici che specialmente in alcuni luoghi negletti o lontani, mantiene ancora, con la politica del quieto vivere, una forma di feudalismo. Non vale dare il voto, specie di usi civici in terre incolte, se l'ex-barone politico esercita poteri sovrani nel suo latifondo elettorale! (*Commenti*).

Il suffragio non è fine a sè stesso: deve avere un contenuto, raggiungere uno scopo, come lo ebbe altrove: in Germania per unificare l'impero, in Austria per evitare i pericoli della prevalenza di una razza sulle altre, in Ispagna per ricacciare nella reazione il partito Carlista. La mancanza di un obiettivo potrebbe renderlo inefficace tra noi. Occorre notare che l'Italia è il solo paese presso cui l'estensione del voto crea una maggioranza di analfabeti, e che tale anomalia esiste più accentuata nel Mezzogiorno e nelle Isole. Non si può restare indifferenti a queste singolari circostanze che impediscono in una parte del Regno eguaglianza di condizioni e a tutte le nuove falangi di analfabeti di partecipare ai pubblici uffici. Il solo voto non basta. Donde ne risulta il dominio esclusivo di una minoranza o meglio di una classe che diventa privilegiata nell'esercizio dei poteri. Permane dunque una linea di separazione tra l'attuale classe dominante e le altre, che pure ammesse dalla nuova legge al voto, restano escluse da ogni vera partecipazione alla vita pubblica. L'analfabeta sperimenta un diritto, ma non può esercitare una funzione. Donde inevitabile l'asservimento o l'attrito.

L'esperimento farà sentirgli la sua inferiorità, lo spingerà ad elevarsi, superando gli ostacoli tra il diritto ed il potere, mediante l'istruzione, senza la quale, esperto che sia nella vita pratica, è sempre un anacronismo estraneo all'influsso della stampa, alle correnti della vita contemporanea: sotto questo aspetto il voto può essere stimolo alla scuola, che, sia comunque, resta sempre la cellula informatrice di ogni civile progresso. (*Bene*).

Certo, tali inconvenienti saranno attenuati

con la graduale diffusione della cultura, ma frattanto bisogna adottare l'unico rimedio che l'esperienza suggerisce: diminuire nei limiti del possibile le disuguaglianze. Questo può fare una legge, il resto deve attendersi dalla educazione e dal costume politico.

Non accenno a formali proposte di mandato unico, limiti di ufficio o incompatibilità, ma rilevo l'importanza del problema che dovrebbe studiarsi e risolvere, non solo nei rapporti della Camera popolare, ma anche della nostra; non solo rispetto alla politica, ma anche a tutti i rami dell'amministrazione locale, dove soprattutto pesa e comprime le infime, incolte classi, questo monopolio dei pubblici poteri. Il vero governo democratico è quello in cui più breve è la distanza fra l'eleggibile e l'elettore, non potendo, per ragioni di cose, avvenire la completa fusione fra questi due termini. Ma non è men vero che il più largo distacco che esiste fra noi debba richiamare le cure del Governo e del Parlamento.

Con savio criterio furono rinviati gli altri problemi che riguardano lo scrutinio di lista, la rappresentanza proporzionale, il voto alle donne. Ma urge più che altro la riforma della circoscrizione, che può dirsi l'assetto del diritto elettorale. Basta notare le anomalie delle ripartizioni, tristo effetto di soprusi creati dai vecchi Governi, ma non eliminati nel nuovo Regno per ostacoli che può togliere solo una legge di pieni poteri. Ma pur senza affrontare e risolvere l'intero problema delle circoscrizioni, potrebbe almeno provvedersi alle più stridenti anomalie di collegi, specialmente nel Mezzogiorno, e ciò a prescindere dal sistema di scrutinio, sul quale potrebbe ripetere come ultima parola quanto disse nel 1881, con l'eloquenza che gli è propria, l'amico Fortunato.

Può discutersi del collegio più o meno largo, ciò che importa è che sia organico, cioè rappresenti un aggregato che abbia comunanza o accordo di interessi, persone, classi. Si volle invece di proposito applicare il motto *divide et impera* nella confezione di molti collegi prediletti al Ministero e ai quali non negò, in tempi elettorali, i suoi paterni consigli!

Mi sono fermato al primo argomento che costituisce il principio informatore della legge, cioè l'estensione del suffragio che vedo accet-

tato come un dogma, mentre si deve esaminare nei suoi intimi rapporti con tutto l'ordinamento dello Stato e con la nostra vita pubblica, nella quale segna ciò che si dice un momento storico. Ma il beneficio o il danno derivano meno dal principio che dall'applicazione. Non è il voto più o meno esteso, ma il voto sincero, che rispecchia la volontà del Paese. Dubito, che, malgrado gli sforzi, siasi raggiunta questa finalità.

Ma il problema della procedura, specialmente di fronte agli analfabeti, è così arduo da rendere probabili nuovi rimedi, che può suggerire la prova e l'esperienza. In ogni modo un gran passo si è fatto, aumentando le sanzioni penali, per garantire da funesti abusi, che derivarono da frode, violenza o corruzione.

Non saprei elevare a principio la questione della indennità, che un tempo suscitò le eccezioni statutarie, oggi sorpassate, le pudiche resistenze di anacoreti politici o i richiami di dottrinari che attingevano alla Carta francese del 1814 o a quella del 1830, che avendo un elettorato a base di alto censo, non potevano consentire indennità.

Possono i fautori, a voce alta, invocare il carattere democratico della riforma, la più libera scelta agli elettori, la più facile concorrenza fra i candidati, l'opportunità di formare una classe politica, e a voce più bassa addurre in sostegno lo stimolo a maggiore frequenza, il parziale sollievo al disagio, acuito da difficoltà di spazio e di tempo. Possono, alcuni, in nome della Camera popolare, giustificare il suo silenzio per non offendere la nostra: ed altri, in nome di questa, opporre di non voler parere un'assemblea di funzionari e di censiti di fronte all'altra che offre larga ospitalità a grosse e piccole fortune, ed altri, infine, proclamare l'equiparazione fra i due rami del Parlamento in nome dello Statuto, o il reciproco decoro in nome della pubblica opinione. Lievi o gravi argomenti, secondo il punto di vista e in rapporto ad un Senato non elettivo, onde, pure ammesso il principio della indennità, non può essere eguale il metodo e la forma. La logica delle scuole è intollerante: la logica parlamentare è più benevola e indulgente: finisce non di rado a un compromesso.

Spero, malgrado la mia personale opinione, che si risolva o tronchi la questione nel modo

più degno, come per altro affida l'accordo già avvenuto tra Governo e Ufficio centrale.

E riassumo. Nelle leggi fondamentali bisogna attenersi non al desiderabile, ma al possibile.

Anche il Parlamento ha i suoi doveri: bisogna organizzare tutte le energie che sono strumento indispensabile alla vita pubblica e alla disciplina delle nuove reclute elettorali, al risveglio delle assemblee, allo indirizzo e alla vigoria del Governo che negli Stati liberi deve essere l'organo più genuino della rappresentanza.

Ma qui si affaccia un problema che ormai può essere rinviato, non escluso, e che risorgerà a suo tempo. L'influenza del suffragio allargato non può limitarsi alla sola Camera popolare, salvo che non voglia ammettersi l'onnipotenza di unica assemblea. Lo impone la logica, l'esperienza, la storia.

Nessuna Camera Alta potè restare immobile o immutata sotto la pressione o il movimento che produce nella opinione pubblica, nelle sociali attività, negli organi dello Stato, l'estensione del suffragio. Il sistema bicamerale presuppone che una Camera integri l'altra, quale che sia l'origine e la struttura. Solo gli Stati prettamente costituzionali possono limitare la Camera Alta ad un Consiglio aulico di revisione, come la Camera dei Signori in Prussia, dei Magnati in Ungheria, ed il Bundesrath nell'Impero Germanico; e vi influisce la base ereditaria o federale che non ha rapporti diretti col suffragio popolare. Ma non è possibile negli Stati come il nostro, di carattere parlamentare. Il Senato non può restarvi estraneo, perchè anch'esso è una rappresentanza. (*Bene*). La stessa Camera dei Lords non ha potuto sottrarsi a questa legge fatale, all'influenza che esercitava il più esteso suffragio sulla Camera dei Comuni e sul Governo. Anzi ha dovuto subire un limite ai suoi poteri, che avrebbe evitato o temperato con la propria riforma, che la resistenza e l'indugio hanno oggi reso inutile e vana.

Di fronte ad una Camera democratica, diceva il Lampertico nel 1881, non può contrapporsi solo l'autorevolezza. Difficilmente il Senato potrà mantenere la sua autonomia. (*Benissimo*).

Era un'affermazione: io mi permetto, trent'anni dopo, un interrogativo. Di fronte a una Camera che avrà una base di circa 8 milioni di elettori, può restare immobile il Senato?

Farsi valere come corpo legislativo, come corpo politico?

Oggi sarebbero sofismi quelli che un anno fa potevano sembrare ragioni.

Le mie convinzioni son note: ho fede nella virtù delle cose. La volontà degli uomini non può incatenare l'avvenire. (*Bene*).

Possa questa riforma divenire auspicio di un rinnovamento: il più largo suffragio essere mezzo, non fine; elevare gli animi; spingere le plebi incolte alla scuola, emancipando dall'ignoranza, che è la più triste delle tirannidi; mutare la forza meccanica del numero in vera e cosciente energia di individui e di classi. E il Senato, ancora una volta, avrà contribuito a stringere in forte solidarietà il Parlamento e il Paese. (*Vivissime approvazioni - Generali e prolungati applausi - Moltissimi senatori si congratulano con l'oratore*).

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale;

Modificazione alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Riforma del servizio postale;

Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 121.

Prego il Senato a voler consentire che questi disegni di legge siano inviati all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge.

Il ministro chiede che siano inviati per lo esame alla Commissione di finanze.

Se non si fanno osservazioni in contrario resterà così stabilito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione della riforma elettorale politica. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Finali.

FINALI (*vivi segni di attenzione*). Ah! come il tempo abbatte ed innova!

Da quando fu discussa l'ultima legge elettorale, dei senatori, anche allora convenuti numerosi in Roma per prender parte alla discussione della riforma della legge stessa o per assistervi, sei soltanto sono superstiti, e a due soltanto è dato di essere oggi presenti in quest'aula. Ad uno di essi, il quale allora fece anche parte dell'Ufficio centrale, non è lecito dall'alto seggio di nostro degnissimo Presidente pigliar parte alla discussione, onde è convenuto a me iscrivermi, perchè parevami doveroso far sentire un'eco delle parole di quel tempo. E l'ho fatto confidando anche per la vostra cortesia, della quale non abuserò, che non vi rincrescerà la mia risoluzione.

Ma prima che io entri nell'argomento, consentitemi di mandare un saluto riverente, affettuoso alla memoria di Fedele Lampertico, il quale fu dottissimo, insuperabile relatore del progetto di legge di allora, e alle memorie di altri illustri colleghi ed amici desiderati e cari, di cui la immagine mi si ravviva col ricordo dei loro eloquenti discorsi.

La materia ha la virtù d'acuire gli ingegni. Noi abbiamo dinanzi agli occhi una relazione alla quale la brevità non toglie il pregio della lucidità e della correttezza efficace del pensiero; ed abbiamo udito un poderoso, elevato, dotto discorso di un oratore che il Senato suole ammirare; onde per questo rispetto non è ven-

tura venir secondo a lui nel turno della parola. (*Approvazioni*).

Comincio dal dichiarare lealmente (e facendo questa dichiarazione, non solo adempio un dovere, ma esprimo una profonda soddisfazione dell'animo mio) che molti dei timori da me espressi trent'anni fa non si verificarono.

Io poi, ho vissuto nel mio tempo, non inaccessibile alle nuove idee; ed ebbi anzi luminosa occasione di manifestarle, adempiendo ufficio di relatore per la riforma della legge comunale e provinciale del 1888, nel quale propugnai le più larghe e liberali dottrine per rispetto all'elettorato.

La legge elettorale politica del 1882 fu veramente una grande riforma; anzi piuttosto fu una trasformazione politica, in confronto della quale il presente progetto, sebbene sia per elevare da tre a sette od otto milioni il numero degli elettori politici, per rispetto ai principi fondamentali della nostra costituzione, è cosa di assai minore importanza.

Oggi è questione più di numero che di sistema: allora si mutava radicalmente la base del Governo nei riguardi della Camera dei deputati, mutandola da rappresentativa e censitaria in diretta e democratica. Ma, anche a riguardo del numero, l'aumento degli elettori, arrecato dalla legge del 1882, fu di poco minore di quello che avremo per effetto della legge che stiamo esaminando.

Allora il numero degli elettori da cinque a sei centinaia di migliaia si elevò a tre milioni. La differenza, vedete, non è grande. Ma se poi riguardiamo i numeri nella ragione relativa, vedremo che fu allora assai maggiore l'aumento che non sia oggi; perchè l'aumento di allora si riferiva ad un piccolo numero, mentre oggi il passaggio da tre a sette od otto milioni deve confrontarsi col numero di tre milioni, quanti sono ora gli elettori nelle liste; onde in proporzione, o meglio nella ragione proporzionale, l'aumento odierno è minore di quello portato dalla legge del 1882.

E dicendo questo, credo che sia dimostrato che non ha ragione quello spauracchio che si fa balenare dinanzi agli occhi di molti, lo spauracchio d'un salto nel buio. (*Benissimo*).

Nella riforma del 1882, il diritto elettorale si faceva con concetto nuovo derivare da una pretesa presunzione di capacità, mentre in so-

stanza era un allargamento di suffragio con vaste categorie di nuovi numerosissimi elettori, o non censiti o con abbassamento di censo, e senza adeguate garenzie di capacità.

La legge del 1882 era un avviamento al suffragio universale, da aversi poi perfetto quando l'Italia fosse liberata dall'analfabetismo. Ciò riconosceva lo stesso Zanardelli, autore d'una celebre e non obliata relazione sull'argomento, nella quale pur dichiaravasi avverso al principio assoluto del suffragio universale. A questo con manifesta tendenza mira la nuova legge; ma siccome l'analfabetismo perdura, la legge toglie agli elettori l'obbligo di saper leggere e scrivere, affinché il suffragio universale, se non alla maggiore età, a 30 anni si estenda trionfante. Era logica, secondo me, ed inevitabile conseguenza della legge del 1882; ed oggi non facciamo che estendere le categorie degli elettori.

Ma anche oggi non teniamo abbastanza conto, nelle riforme della legge elettorale, del cambiamento di sistema introdotto dalla legge del 1882. Citerò un solo esempio. Nella legge del 1882 e in quella vigente è scritto, e così rimarrà, che siano elettori i membri delle Accademie di scienze e lettere. Si può seriamente in una legge la quale non richiede neppure di saper leggere e scrivere, dichiarare espressamente eleggibile il membro di una Accademia di scienze e lettere? E quel che è più bello è, che la legge dice che questo accademico sarà elettore solo al compimento del suo ventunesimo anno, come se si potesse entrare all'Accademia della Crusca o dei Lincei stando sui banchi del ginnasio.

Più che a mezzi coercitivi, io, e con me insigni uomini che mi furono maestri e duci, credevamo all'efficacia dei mezzi indiretti per diffondere l'istruzione obbligatoria, che non ebbe e non può avere reale sanzione nelle multe e nelle carceri; e tra questi mezzi, vagheggiavamo l'allettamento di acquistare ed esercitare il diritto elettorale.

La legge che si propone, a mio avviso, non eccita nè promuove l'istruzione; e tra i pochi punti sui quali dissentirei dal mio amico Arcoleo, ci sarebbe questo, che nel suffragio dato agli analfabeti troveremo eccitamento all'istruzione, mentre a me pare proprio il contrario. (*Approvazioni*).

Ma io non sono avverso al riconoscimento del diritto di voto nell'analfabeta, e quindi all'estensione nel voto per mezzo di scheda stampata: e qui anzi mi compiaccio di avere udito dalla eloquente e profonda parola dell'onorevole Arcoleo espresso un concetto che concorda perfettamente col mio, vale a dire che il voto politico ora dato non è una concessione, non è una conquista, ma è un riconoscimento, un po' tardivo, se vuoi, che fa la legge.

Si disputa se il voto sia un diritto od una funzione; si disputa sulla natura del diritto dell'elettore. In materia tanto controversa sia lecito anche a me esprimere il mio avviso, ed è questo: che il diritto elettorale sia un diritto politico nascente dalla convivenza in società, che diventa funzione quando si esercita.

E non abbiamo infatti noi le elezioni comunali e provinciali che si fanno con le schede stampate?

Ma non si può disconoscere che all'analfabeta manchi il mezzo di assicurarsi della identità della scheda stampata, e della corrispondenza di questa alle sue intenzioni.

Giacchè poi sin dal 1882 siamo in pieno regime democratico, non ho avversione al suffragio universale.

La Camera dei Comuni in Sicilia fu nel 1848 eletta a suffragio universale: nel 1848 e nel 1849 si ebbero le assemblee veneta, toscana e romana elette per suffragio universale, e con la sola condizione di essere cittadini e non colpiti da alcuna indegnità personale. E i plebisciti, a cominciare da quello di Lombardia del 1848 fino a quello del Lazio del 1870, non furono fatti col suffragio universale? So bene che si fa grazia al suffragio universale nei plebisciti riguardanti la costituzione dello Stato, pur negandolo per le elezioni della rappresentanza nazionale.

E sopra quest'argomento molto si è parlato e scritto in vario senso. Ma ragionino i filosofi pur quanto vogliono; un popolano difficilmente si persuaderà che il voto che gli fu richiesto per eleggere un Re, debba essergli contestato, quando si tratta di eleggere un deputato al Parlamento!

L'essere uomo e cittadino che sopporta gli oneri e adempie ai doveri che lo Stato impone; essere dotato di quella intelligenza comune a tutti e superiore a quella che si può acquistare

in un insegnamento elementare, questi sono, per mio avviso, i veri titoli all'elettorato politico, che consiste nella designazione di persona di sua fiducia ad un seggio nella Camera dei deputati.

La prudenza politica può imporre remore e freni; ma nella teorica del diritto pubblico il suffragio universale non ha serie obiezioni: o se le ha, queste debbono cedere alla necessità, e al fatale andare della corrente democratica. Piccoli e grandi Stati, monarchici e repubblicani, o hanno la rappresentanza eletta col suffragio universale o sempre più vi si avvicinano.

Ma, come si esprime il voto? Cioè, come si esplica il diritto, o come il diritto entra in funzione?

Su questo punto è il maggiore dibattito, su questo le più gravi e persistenti dissensioni, e su questo punto invoco benevola e indulgente attenzione dal Senato.

Chi legge un'ammirevole e recente relazione, non so se più dotta o arguta, e legga i discorsi sull'argomento, non può a meno di avere osservato che la preoccupazione di tutti è quella di assicurare la sincerità e la libertà del voto, di garantire e proteggere l'elettore dalla violenza e dalla frode, di garantire la veridicità e la inalterabilità dei risultati della votazione. I raggiri, le sostituzioni, le falsificazioni e quasi tutte le male arti che più si deplorano nelle elezioni si riferiscono soprattutto, se non esclusivamente, alle schede e al loro computo.

Il sottile ingegno degli autori e perfezionatori del progetto ha studiato tali regole e norme da rendere, a loro avviso, impossibile il ripetersi dei lamentati inconvenienti; ma la frode per sua natura ha così sottile ingegno che è da temere che sia per mutare forma e pigliare altra via sempre a danno dell'onestà e della sincerità dell'espressione del voto, e dei suoi risultati. Tutto ciò avviene per essersi preteso di assicurare la segretezza del voto per mezzo della scheda. Ma quale segretezza? In realtà, e credo che nessuno mi contraddirà, il voto del 90 o 95 per cento degli elettori votanti è noto. (*Approvazioni*).

Il presente disegno di legge, da capo a fondo, si ispira a molta diffidenza, e a continuo sospetto su tutto e su tutti, sempre nell'alto fine di garantire la sincerità delle elezioni.

E se, malgrado lo studio e ogni diligenza, non è da confidar troppo che i lamentati inconvenienti non si rinnovino, non sarebbe tempo di meditare se sia o no buon partito quello di abbandonare la scheda, se non addirittura abbandonare il voto segreto? Problema questo formidabile. (*Movimento*).

So che in alcuni paesi, come in Inghilterra, donde si traggono i più sicuri insegnamenti, il voto segreto parve un grande acquisto popolare; so che altri paesi che non lo hanno, aspirano al voto segreto. Pur conservando la segretezza del voto, non si potrebbe trovare un modo di votazione diverso dalla scheda che presso di noi ha fatto così mala prova?

Lasciamo al Governo e agli studiosi di diritto pubblico il grave e intricato problema, da esaminarsi, anche in rapporto alla pubblica educazione, e restiamo alla scheda che ci viene proposta, la quale si connette con mirabile intreccio ad una busta, anzi questa, in definitiva, acquista, per le elezioni, maggior valore della scheda stessa.

Gli abusi della scheda e della sua sostituzione, per intrighi personali o per opera di partiti, ai quali si credè invano porre riparo col voto limitato nelle elezioni del seggio elettorale, e coll'intervento dell'autorità giudiziaria, possono, purtroppo, nell'antica o nella nuova forma, ripresentarsi; ma io credo che la legge ben provvegga facendo nominare il seggio elettorale prima del giorno delle elezioni, e costituendolo con elementi che meglio affidino d'imparzialità e di rettitudine.

Nelle votazioni per il seggio si hanno, con le leggi vigenti, le più vivaci e cattive influenze che, riuscendo, avevano modo d'inquinare le elezioni; la influenza poteva ottenersi per mezzo del seggio, e quindi si spiega l'accanimento che in molti luoghi si manifestava per conquistare il seggio.

Per quanto alcune delle disposizioni del disegno di legge possano parere limitative, se non lesive, del diritto e della libertà del voto, non mi vi oppongo, attesa la gravità del male cui occorre rimediare. Faccio però una sola eccezione a riguardo dell'art. 58, che alla pubblica sicurezza concede di occupare la sala delle elezioni senza domanda, e anche contro la volontà del Presidente.

La relazione del nostro Ufficio centrale ci

apprende che vi fu discussione sul grave problema, e vi fu chi propose di adottare il voto palese; ma è un troppo rapido cenno, in cui si tace dei motivi addotti pro e contro la proposta, pur riconoscendosene il merito e l'importanza.

Era bello che questa questione venisse innanzi alla sapienza del Senato! Insigni giureconsulti, che ne sono splendore, potrebbero dirci quale insegnamento potesse trarsi dalla storia di Roma, che lasciò impronta immortale anche nel diritto pubblico, e non solo nel privato.

Non sono abbastanza versato nella materia; onde a me, per i miei studi incompleti, conviene riferirmi a qualcuno degli insigni uomini, miei colleghi, profondi in questa materia, per sapere, se io ben mi apponga ritenendo che nelle elezioni politiche di Roma non ci fosse il voto segreto... Rendo grazie all'illustre collega Polacco, che mi avverte come vi fu introdotto dalla legge Gabinia. Comunque sia, il voto palese che eleva ed educa è degno di un tempo civile, e di un popolo libero; il voto segreto io credo che si debba attribuire ad un'epoca di decadenza, in cui vennero meno gli alti principii e le virtù che avevano fatta grande la Repubblica.

Delle candidature ufficiali, ridotte a quei soli effetti che sono nel progetto che ora ci sta dinanzi, cioè alla rappresentanza dei candidati nelle operazioni elettorali, che pur sono in contrasto colla fiducia che dovrebbe aversi nel seggio elettorale e nella sua presidenza, nominata dal presidente della Corte d'appello, nulla dirò. Il nostro Ufficio centrale propone qualche utile emendamento; aspetteremo, come esso fa, gli ulteriori insegnamenti dall'esperienza.

Che dire poi della busta, che dev'essere fornita dal Governo, senza la quale il cittadino è vanamente iscritto nelle liste, e non può esercitare il suo diritto elettorale? È un meraviglioso e intricato congegno, che più si guarda e più si ammira. Ben può dubitarsi che siano abili a maneggiare scheda e busta mani abitate alla vanga e all'incudine!

Un nuovo ufficio, e non lieve, incomberà al ministro dell'interno, ufficio il quale non si sarebbe pensato davvero, in altri tempi, di affidargli.

Le elezioni generali potranno dipendere dal tempo occorrente a preparare e spedire milioni e milioni di buste, le quali per il volgo daranno alle elezioni politiche un aspetto che non dovrebbero avere. Forse queste mie sono fisime di codino, ma di un codino della libertà.

Io approvo pertanto il progetto di legge nelle sue parti fondamentali, anzi, se ciò venisse proposto, non esiterei a riconoscere in tutti i cittadini il diritto elettorale al compiersi dell'età maggiore. Dico riconoscere collo stesso concetto che ha espresso l'onor. Arcoleo; dico riconoscere perchè il diritto è immanente nel cittadino. La legge non glie lo concede, ma lo riconosce, e questo mi pare buon canone democratico.

In quanto al metodo di votazione, e alle sue garanzie, ho esposto le mie principali osservazioni, senza far proposte tranne quella sola relativa all'intervento della forza armata nelle sale delle elezioni, senza domanda, ed anzi contro la volontà del presidente.

Su questo punto prego l'onor. Presidente del Consiglio di portare tutta la sua attenzione, riguardo non solo al presente, ma anche all'avvenire.

Convengo che le questioni relative al voto delle donne, al voto proporzionale, alle incompatibilità e quella relativa alle circoscrizioni siano rimesse a tempo più opportuno; sebbene, per quanto riguarda le circoscrizioni, occasione più opportuna di questa mi parrebbe che proprio non potrebbe trovarsi.

Per concludere, non dispiaccia al Senato che io richiami l'onor. Presidente del Consiglio a considerare nel suo senno così alto, così pratico, se, mentre uno dei due rami del Parlamento diventa rappresentante diretto di tutta la nazione, possa il Senato rimanere immutato, così come lo costituì 64 anni fa il Magnanimo datore dello Statuto, non vivificato da alcuna nuova corrente. (*Bravo*).

L'equilibrio dei poteri legislativi, già compromesso ed alterato dalla legge elettorale del 1882, andrà distrutto; e l'importanza e la efficacia del Senato precipiteranno, nonostante il rispetto acquisito al valore personale degli individui che lo compongono.

Alle timide e riguardose riforme proposte l'anno scorso si opposero obiezioni pregiudiziali statutarie, che vengono meno dinanzi alle

larghe e liberali dottrine che con l'autorità che egli solo ha, vennero svolte dall'onorevole Presidente del Consiglio nella Camera dei deputati conforme a sentenze di Camillo Cavour e di Marco Minghetti. Non è tema facile, ma per ciò è più degno della sua mente. Noi che proponevamo le riforme, non credevamo mancare di rispetto allo Statuto, proponendo adattare ai nuovi tempi ed ai progressi politici quel ramo del Parlamento a cui ci gloriamo di appartenere.

È un bello esempio di vitalità che dà il paese nostro e per esso il suo Parlamento, collo studio di una legge elettorale, mentre più ferve la guerra intrapresa con alto senso di civiltà. Le opere civili e le militari non si elidono ma si integrano a vicenda. Tra i primi a valersi del diritto che verrà d'ora innanzi riconosciuto, saranno i valorosi al cui animo ed al cui braccio fu affidata la bandiera nazionale, e che compiono invitti la loro dura e gloriosa missione. (*Vivissime approvazioni. - Applausi. - Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli Senatori! La riforma elettorale viene in un momento nel quale la Nazione non pensava punto ad elezioni.

Il paese esprimeva desiderio di giustizia, di buona amministrazione, di diminuzione di spese, di alleviamento di tributi, di piena libertà di lavoro. Però non si può negare che l'Italia avesse pure una latente aspirazione. Poichè come gl'individui, così anche le nazioni non vivono di solo pane, l'Italia anelava ad una maggiore stima da parte delle altre nazioni, al rispetto del mondo che essa credeva fosse diminuito a suo riguardo. Questo Ministero, rompendo gl'indugi ad un'impresa che da lungo tempo era nei voti del popolo, dava a questo popolo il modo di rivelare il suo valore e la sua tenacia, mostrando alle grandi potenze che l'Italia non è ammessa fra loro per pura cortesia, come si soleva dire fino a poco tempo fa, ma perchè ne ha veramente il diritto. (*Approvazioni.*)

Il Governo ha sentito il bisogno morale del popolo, ha saputo osare al momento opportuno: la sua azione è stata all'unisono con i desideri della Nazione. (*Benissimo.*)

Ma in quanto all'estensione del suffragio, il paese era ben lontano dall'augurarsela. Il paese non ci pensava punto. Era questo proprio l'ultimo dei suoi desiderii; ed anche oggi esso si mostra indifferente a questa discussione. Eppure quando la proposta fu fatta, sarebbe stato bene che il popolo ne avesse avvertito la grande importanza. Questa volta è accaduto proprio l'opposto di ciò che siamo soliti di vedere in Italia. Qui si dà a chi grida, e si dà molto a chi grida molto; invece questa volta, si è dato a chi non gridava affatto. Questa è la vera beneficenza la quale, inaspettata, scende nei tugurii.

L'on. Arcoleo ha detto che gli uomini politici debbono sapere precorrere i tempi. Non discuto questa opinione, osservo soltanto il fatto. Osservo che le donne, alle quali si nega il suffragio, avevano da qualche tempo cominciato ad agitarsi, o per lo meno si agitavano per loro le associazioni femministe, per ottenere il diritto al voto, mentre quei cittadini del sesso maschile che finora sono esclusi, non avevano fatto udire alcuna voce per implorare il beneficio che oggi ad essi si vuol dare. Nessuno si lamentava della mancanza di una cosa necessaria, come si è detto, ad integrare la personalità del cittadino. Questa manna piove dal cielo su di un popolo, che, a differenza dello israelita nel deserto, non languiva punto per l'indugio.

E a proposito delle donne, noto anche questo: mentre la riforma è presentata come una semplice estensione del suffragio, in realtà sancisce il suffragio universale, perchè la limitazione all'età dei 30 anni è più che ad usura compensata dall'ammissione all'elettorato di tutti coloro che hanno fatto il servizio militare, della maggior parte cioè dei giovani non invalidi per il servizio delle armi (tanto più ora che la *ferma* è stata ridotta a due soli anni, e per conseguenza il contingente di prima categoria è molto più numeroso). Or bene, questa riforma sancisce una sola esclusione assoluta, quella del sesso femminile. Eppure se si credeva opportuno che un maggior numero di cittadini concorresse alla nomina dei rappresentanti del paese, si sarebbero potute aggregare al corpo elettorale, invece degli elementi più incolti del sesso maschile, le donne che avessero quei titoli che, secondo la legge attuale, sono l'indice della capacità.

Non sarebbe stato questo un gran regalo al bel sesso, ne convengo; ma esso non ci costava nulla, e in fatto di regali alle donne, questo ha pure la sua importanza. E poi una riforma di tal genere avrebbe avuto un certo significato d'incoraggiamento alla istruzione femminile, dunque un effetto sociale utile.

Questa riforma è stata da molti definita « un salto nel buio ». Disgraziatamente, a mio parere, non è così. Dico disgraziatamente, perchè un salto nel buio vuol dire un salto che non si sa dove ci faccia cadere; un salto nel buio suppone un pericolo, ma con la speranza di salvarsi. Invece il salto che ci disponiamo a fare oggi, è un salto in piena luce. Si vede chiaramente dove si andrà a cadere, e si può prevedere ciò tanto per la direzione del salto, quanto per la profondità della caduta.

Per ciò che riguarda la direzione del salto, la storia e l'esperienza di parecchi Stati contemporanei non possono lasciare alcun dubbio: la direzione sarà verso quel partito per il quale maggiori simpatie possano avere le moltitudini proletarie, dove principalmente saranno reclutate le nuove schiere di elettori.

L'allargamento del suffragio agisce automaticamente; e ciò si vede in tutti gli Stati di Europa. In Russia, la prima e la seconda Duma erano elette a suffragio universale; esse furono rivoluzionarie; con esse non era possibile governare. La terza Duma, eletta a suffragio ristretto, è moderata e costituzionale. Nel Reichstag dell'impero germanico, l'elezione è fatta a suffragio universale. Ebbene, il Regno di Sassonia che manda ventitre deputati al Reichstag, manda appunto ventitre deputati socialisti; invece la Sassonia medesima non elegge neppure un socialista alla sua Dieta particolare, perchè la elezione si fa, in questo caso, a suffragio ristretto.

Potrei citare molti altri simili esempi di questa legge naturale-sociale, che si potrebbe formulare in questi termini: « Il potere dei cosiddetti partiti popolari cresce in ragione diretta dell'estensione del suffragio ». Questa legge era conosciuta fin dai tempi di Aristotile, che la espresse con queste semplici parole: « Nelle democrazie i poveri hanno più potere che i ricchi, perchè sono sempre più numerosi ». Quale la conseguenza inevitabile? Prima di tutto la

guerra alla proprietà individuale che fu preveduta dallo stesso Aristotile, ed espressa con la stessa mirabile evidenza, in questo parole: « Se la legge è fatta dal maggior numero di cittadini, questi che sono i più poveri, toglieranno i loro beni a coloro che li posseggono »; quindi l'oppressione delle classi superiori, preveduta duemila anni dopo, da Montesquieu, e più recentemente, da Tocqueville, Carlyle, Stuart Mill, Renan, Taine, e da quasi tutti i maggiori sociologi.

Nè vi è alcuna ragione per credere che ciò che fu preveduto, da tanti secoli, dai più grandi pensatori del mondo, e che vediamo oggi accadere in tanti altri Stati, non avvenga anche da noi. Senza alcun dubbio, i partiti che per mezzo del suffragio universale s'impadroniranno del potere, saranno fra non molto i così detti partiti popolari, diretti da associazioni che in un luogo saranno socialiste, in un altro sindacaliste, in qualche altro luogo, forse, clericali, ma che saranno sempre democratiche, e minacceranno, almeno le prime due, la libertà e la proprietà individuale, perchè questa è la tendenza che ha generalmente, in Europa, la democrazia.

Del resto la vittoria dei partiti popolari fu preveduta da uno dei *leaders* del partito liberale costituzionale in Italia, l'on. Sonnino, che in un suo articolo, pubblicato nella *Nuova Antologia*, ha pronosticato la prossima fine del partito liberale per effetto del suffragio universale, ciò che vuol dire la tirannia demagogica, tranne il caso improbabile, che quel partito sappia riorganizzarsi e farsi intendere dal popolo. Ho detto caso improbabile, ma avrei potuto dire « impossibile », perchè l'idea liberale è troppo alta, troppa astratta, per poter essere compresa dalla moltitudine.

Questo per la direzione del salto.

In quanto alla profondità della caduta, credo che anche di questa si possa dire qualche cosa. Lasciamo pure da parte il pericolo di una vittoria dei partiti rivoluzionari. Ciò che è certo è che il corpo elettorale sarà triplicato di numero, e questo numero tanto maggiore sarà fornito da torme di campagnoli ignoranti, e nelle città, degli strati infimi della popolazione. Si potrebbe quasi dire che ne sarà triplicata l'ignoranza e la miseria, e che tre volte più

basso sarà anche il livello intellettuale del futuro Parlamento eletto da quella moltitudine, e quindi quello del futuro Ministero, e per riflesso, di tutti gli organi dello Stato.

Dunque, così per la direzione che per la profondità, il salto non è punto nel buio, ma in piena luce, con piena visione delle conseguenze di esso.

Del resto, a coloro che parlano di salto nel buio, intendendo dire così che non si sa dove si andrà a cadere, e i quali pure approvano il suffragio universale, io osserverei che ammiro il loro coraggio, ma che non capisco la ragione perchè, senza alcuna necessità, vogliano fare una cosa tanto pericolosa.

Nel 1881 il Parlamento italiano fece una larga discussione su questo tema, ma essa era diversamente imperniata: si trattava allora di ammettere l'istruzione elementare come titolo di capacità. Quando si parlava di suffragio universale, si escludevano sempre gli analfabeti; questa esclusione era presupposta, ma essa fu anche espressa da taluni degli oratori del tempo: « il suffragio universale - così si diceva - con la sola esclusione di coloro che non sanno leggere e scrivere »; - questa era la formula adottata in quel tempo.

Dunque, nel senso degli uomini politici del 1881, si potrebbe dire che il suffragio universale già noi l'abbiamo, perchè, secondo la legge, il cittadino dovrebbe dare la prova di possedere l'istruzione elementare, oppure dovrebbe munirsi del certificato del corso elementare; ma perchè non sia smentito il detto di Dante sul modo con cui in Italia si eseguono le leggi, anche questa legge non è stata mai applicata come si sarebbe dovuto, e l'iscrizione nelle liste elettorali è fatta in seguito alla sola prova del saper leggere e scrivere. Possiamo dunque dire di avere presentemente il suffragio universale come s'intendeva nel 1881.

Adesso si tratta di sostituire all'istruzione elementare un diverso indice di capacità; e questa capacità deriverebbe dall'età di 30 anni, ovvero dal servizio militare.

Vediamo però che cosa importa ammettere in Italia al voto gli analfabeti.

Una cosa è sicura: poichè gli elettori, da tre milioni salirono a otto milioni, e vi è, anzi, chi dice a nove milioni, la maggioranza del

corpo elettorale sarà formata di analfabeti. La cosa è matematicamente certa.

Guardiamo un poco queste moltitudini, chiamiamole così, di illetterati, guardiamo un poco chi sono e dove si trovano i nuovi elettori. Data l'istruzione obbligatoria in Italia, che noi abbiamo già da 35 anni, coloro che non profittarono delle scuole elementari, sono, bisogna convenirne, le persone più rozze o le più povere; esse non sono tutto il proletariato, ma rappresentano però certamente la parte inferiore del proletariato.

Non è già che la scuola elementare, e meno ancora la conoscenza del solo alfabeto, dia alcuna presunzione d'intelligenza e di cultura; ma è certo che il non essere riusciti nemmeno ad imparare l'alfabeto indica la povertà della intelligenza.

Il suffragio concesso a quelli che acquistarono l'istruzione elementare non opera la selezione degli intelligenti, ma opera la eliminazione dei più ignoranti, il cui cervello è refrattario ad ogni luce, ed è sempre disposto, come il cervello del bambino, a ricevere qualsiasi impronta che altri voglia dargli, per l'assoluta loro incapacità di riflessione e di critica, per l'assoluta impossibilità di criterii propri. Non è dunque l'analfabetismo per sé che escluda la presunzione di un certo grado di discernimento, ma è il fatto che in coloro che hanno questo discernimento, l'analfabeta raramente si trova, perchè egli avrebbe capito l'utilità dell'istruzione per lo meno elementare.

Adesso domandiamoci: dove si troveranno questi nuovi elettori?

Ai giorni nostri gli analfabeti non possono esercitare che i più umili mestieri, quei mestieri che nei tempi antichi erano esercitati dagli schiavi; - e questa è la ragione per cui nessuna democrazia antica è paragonabile alle democrazie moderne; infatti il suffragio che avevano i cittadini di Atene e di Roma era sempre suffragio ristretto, anzi ristrettissimo.

Nei bassi fondi illetterati delle città vi sono uomini che esercitano mestieri che degradano, avviliscono; mezzani di turpitudini, modelli per fotografie oscene, *souleneurs*, ricettatori ecc. (*Rumori, disapprovazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo)*. Ma vuole che ci siano 5 milioni di simile gente in Italia?

GAROFALO. Io domando quale sarà l'effetto morale del pareggiamento di questa gente abbiatta ai cittadini onesti, e quanto ne saranno questi ultimi lusingati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma onor. Garofalo, quelli da lei citati sono già elettori adesso. (*ilarità*).

GAROFALO. Non lo credo, perchè la maggior parte sono analfabeti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no: sanno tutti leggere e scrivere quelli che lei cita. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Quelli che hanno una certa istruzione ordinariamente riescono ad esercitare qualche mestiere meno basso.

Del resto un'altra cosa non si può negare, ed è che, in questi infimi strati della società, imperversa la criminalità. Noi abbiamo in Italia cifre che fanno spavento. Abbiamo più di 500,000 delitti all'anno, e questa somma non rappresenta, disgraziatamente, la somma reale, la quale è infinitamente maggiore, perchè tutti sanno che vi è una quantità enorme di reati, specialmente di reati contro la proprietà, che restano del tutto impuniti. Ora è appunto negli strati sociali più bassi che si trovano più frequentemente questi delinquenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quelli sono esclusi dalla legge.

GAROFALO. Sono esclusi quando sono scoperti e condannati; io faccio osservare che la maggior parte non sono scoperti. (*Rumori*).

È vero che sarebbero esclusi i condannati per alcuni reati, ma io dubito anche che ciò si possa fare, perchè l'ufficiale addetto al casellario giudiziario non potrà assolutamente, in poco più di un mese di tempo (45 giorni, credo, secondo il disegno di legge), verificare i certificati penali delle decine di migliaia di nuovi elettori nelle città medie, e delle centinaia di migliaia nelle grandi città. Ciò è materialmente impossibile, e le liste risulteranno piene di delinquenti.

Ad ogni modo, questi condannati non sono che una piccola parte dei delinquenti, il cui esercito è principalmente reclutato nei bassi fondi sociali. E, a questo proposito, noto che tra gli esclusi dal suffragio, nel progetto approvato dalla Camera dei deputati, non vi sono gli ammoniti. Però il nostro Ufficio centrale si è deciso a fare un emendamento perchè

questi siano esclusi, ma si è deciso a ciò non senza esitazione: ha detto che la questione era grave, e che esso se ne rimetteva al giudizio del Senato.

Io non so perchè si dica che la questione è grave. L'ammonizione oggi si pronuncia dal presidente del tribunale, e con ogni garanzia di difesa; ed è ammesso l'appello contro l'ordinanza; e non possono essere ammoniti che gli oziosi o vagabondi abituali e coloro che sono designati dalla pubblica voce come abitualmente colpevoli di reati di sangue o di altre violenze, ovvero di reati contro la proprietà e di pochi altri gravi delitti, e che per di più furono sottoposti a giudizio, processati e prosciolti soltanto per insufficienza di prove. Questi sono i soli che possano essere ammoniti in Italia; questa è la gente che è all'anticamera del domicilio coatto, e che in Francia sarebbe all'anticamera della colonia di relegazione perpetua.

Quindi se il Governo non accetta, ed io fo i voti più vivi perchè lo accetti, l'emendamento dell'Ufficio centrale, noi avremo, fra coloro che debbono concorrere all'elezione dei legislatori, gli uomini che un'ordinanza del giudice ha dichiarato pericolosi alla società, i delinquenti abituali di tutta Italia, che siano riusciti a sfuggire a certe condanne per cui altrimenti sarebbero privi del diritto elettorale, ma che notoriamente hanno commesso infiniti reati, poichè è noto che più del 50 per cento dei reati non sono scoperti e puniti. E allora, chi potrà lamentarsi dell'assenza dalle urne dei cittadini onesti e tranquilli?

Io sono così condotto naturalmente a parlare del fenomeno detto assenteismo.

Questo assenteismo è stigmatizzato da molti, ed apparentemente con giustizia, perchè significa mancare ad un dovere civico; però esso non merita forse tanta indignazione; è un fenomeno naturale e conseguente all'eccessiva estensione del diritto elettorale, e sarebbe anzi da meravigliare se non fosse così.

Prima di tutto, una cosa di tanto scema di pregio, di quanto essa diventa più comune; ciò è insegnato dall'economia politica, che appunto nella rarità trova il criterio del valore degli oggetti. E ciò che è dato a tutti non ha pregio per alcuno. Se oggi il professore di Università non si reca alle urne, ciò è perchè egli

sa che il suo voto non vale più di quello del piccolo borghese; domani il piccolo borghese, il quale esercitava con sollecitudine il suo diritto, non darà ad esso alcuna importanza, quando saprà che lo spazzino, il becchino, il lustrascarpe ed il lavapiatti hanno un diritto uguale. (*Commenti*).

Ciò, signori, è nella natura umana, nè manca a ciò una ragione. Siccome la parte più bassa della Nazione è la maggiore numericamente, il cittadino appartenente alle classi superiori si convincerà sempre più della vanità dei suoi sforzi, e d'altra parte sentirà minore la propria responsabilità per la sua astensione, conscio del poco valore che avrà la sua scheda, ed anche del poco valore che avranno, sommati insieme, tutti i voti delle persone della sua classe.

Egli crederà dunque inutile darsi il disturbo di andare a cacciarsi in una calca spesso prepotente, da cui potrà ricevere ingiurie e maltrattamenti. Questo assenteismo, che diventerà sempre maggiore nelle classi superiori, lascerà sempre più libero il campo alle infime classi sociali, le quali poi del resto dominerebbero sempre ugualmente perchè sono maggiori numericamente. Ciò mostra l'errore di chi ha creduto che il suffragio universale assicuri una equa rappresentanza di tutte le classi, mentre non assicurerà che la rappresentanza di una sola classe, o, se si vuole, di due classi, il proletariato rurale e il proletariato operaio, che domineranno tutta la società sconvolgendone gli ordinamenti, e opprimendo coloro che posseggono qualche cosa, o si sono innalzati al di sopra di loro.

Io penso che un contrappeso avrebbe potuto trovarsi in un altro istituto, cioè nelle condizioni di eleggibilità: ma non vi sarà neppure alcuna garanzia di educazione nè di cultura negli eleggibili, cioè nei futuri deputati. Le sole condizioni di eleggibilità sono l'età di trent'anni, e la cittadinanza italiana. Non è dunque esclusa, dalla futura Camera dei deputati, la possibilità dell'ignoranza completa; anche l'analfabeta potrà essere deputato.

Ciò si vide già nella *Commune* di Parigi del 1871, la quale ignorava la grammatica e l'ortografia francese. I decreti e le lettere dei

governanti di quel tempo potrebbero fornire materia ai giornali umoristici. Disgraziatamente non vi fu tempo di ridere a Parigi nel 1871; invece si pianse molto; si provò allora che una delle più grandi sventure che possano incogliere ad una nazione è l'ignoranza degli uomini che debbono governarla, si sperimentò che la ignoranza insediata al Governo è più funesta della malvagità.

Eppure per qualsiasi professione, anche la più umile, si esigono certe condizioni che facciano presumere una certa cultura della mente; per ottenere l'ammissione al più modesto degli uffici pubblici o privati, bisogna possedere qualche attestato di studi fatti in una scuola di grado più o meno elevato. Dato il suffragio universale, sarebbe pur necessario, per quanto possa essere debole, qualche contrappeso, qualche condizione che faccia presumere nei candidati la capacità alle funzioni politiche. (*Interruzioni*).

Io trovo non ammissibile che qualsiasi spostato, qualsiasi volgare faccendiere possa entrare senza passaporto nel mondo politico, nè che si veda alla testa di una pubblica amministrazione chi per la mancanza di ogni titolo non potè essere ammesso neppure nel più umile degli uffici, o chi, presentatosi agli esami che danno accesso ad una carriera, sia stato respinto a causa della sua ignoranza.

Signori, siccome non vi era alcuna necessità di suffragio universale, così la proposta fu fatta in nome della giustizia, anzi più esattamente, dell'equità. L'onor. Sonnino che da molti anni si dichiarò favorevole al suffragio universale, e che per un caso singolare continuò ad essere considerato uno dei capi del partito liberale, e intorno a cui si aggruppavano parecchi deputati conservatori, l'onor. Sonnino parlò dei nostri concittadini « moralmente irredenti » e del « dovere morale che abbiamo di estendere il godimento dell'elettorato alla gran massa dei nostri fratelli finora esclusi ». Accenti commossi simili a quello che si adopera per invocare il pane per i bisognosi, e che dà l'idea di una gioia che una classe sociale riservava a sé sola. L'affermazione è inesatta, perchè quei nostri concittadini sono irredenti per volontà loro, avendo rifiutato di mettersi in grado di acquistare quella determinata cultura necessaria al-

l'elettorato, che è a tutti concesso purchè si dia la prova di avere la capacità di esercitarlo.

In Italia abbiamo una legge sull'istruzione obbligatoria: chi non vuole acquistare quel *minimum* d'istruzione contravviene alla legge; e se egli può dare ai suoi genitori la colpa di non averlo mandato a scuola, la colpa è tutta sua nella prima gioventù e durante il servizio militare dove a tutti s'impartisce l'istruzione elementare. Noi non abbiamo classi privilegiate, il proletariato non è punto escluso dalla vita politica, nessuna ingiustizia vi è se, considerando l'elettorato come una pubblica funzione, lo Stato lo regola esigendo che esso sia esercitato con la coscienza di ciò che si fa. L'ingiustizia vi sarà più tardi, quando la parte più bassa del proletariato si sostituirà a tutte le altre nelle elezioni.

La riforma è stata anche difesa in nome del diritto del numero: fu scritto che il suffragio universale unisce il concetto del diritto a quello della forza; sono parole dell'autorevole membro dell'altro ramo del Parlamento che ho già citato. Egli crede dunque che fra quattro che dicono di sì e sei che dicono di no, si debba dare ragione ai sei, anche perchè nel caso di ricorso alla violenza, questi la vincerebbero sui quattro!

Questa a me sembra l'affermazione della prevalenza della forza materiale sulla forza della ragione. Dopo tanti secoli di sforzi che ha fatto l'umanità per uscire dallo stato di barbarie, e per proclamare l'impero della ragione, dobbiamo sentire ora a parlare del diritto che ha il numero, di imporsi con la violenza; dobbiamo assistere alla glorificazione della forza materiale, come quella dei barbari che distrussero la civiltà latina. Il suffragio universale ha valore perchè assicura la vittoria al numero! Il suffragio universale è un equivalente della violenza!

Si aggiunge che col suffragio universale il Governo avrebbe l'autorità e la forza necessaria per far prevalere la legge e far piegare gl'interessi parziali a quelli generali della collettività; altrimenti, si dice, vige il diritto di ribellione, perchè dove non vi è forma di manifestazione legale della propria opinione, o non vi è azione a difesa dei propri interessi, restano aperte e legittime le vie della violenza.

Queste sono idee; vediamo i fatti.

In Francia vige il suffragio universale. Forse che non sono aperte colà le vie della violenza? Sono giunti al potere i radicali e i socialisti; e non vi sono forse i sindacalisti e gli anarchici che proclamano gli scioperi, che consigliano il *sabotage* e ogni specie di disordine, come già facevano i socialisti quando il potere era tenuto dai conservatori?

Il credere che il diritto di voto faccia scomparire dal mondo la violenza, è un'illusione che io non so come si possa concepire da un uomo politico.

Il suffragio universale è stato anche presentato come mezzo di innalzamento del livello intellettuale delle plebi. « Questo popolo, si dice, in molta parte si trova in istato di inferiorità, a causa della deficienza della cultura della mente; perciò le classi popolari sono facilmente vittime di suggestioni illegittime ». Queste parole, che sono proprio dell'on. Presidente del Consiglio, sono giustissime; ma che cosa potrebbe fare sperare, che questo stato di cose sia per cessare, quando agli analfabeti sia dato il diritto di voto? Quale effetto di maggiore discernimento può produrre il diritto che questo popolo avrà di prendere parte alle elezioni? Se quelle moltitudini sono suggestionabili a causa della loro ignoranza, perchè non sarebbero più tali proprio nel punto in cui maggiore sarà il desiderio degl'impresari e manipolatori di elezioni, di suggestionarle? Sembrerebbe che, per rimediare alla mancanza del discernimento, tutti gli sforzi dovrebbero convergere a far sì che un raggio di luce possa penetrare negli strati più bassi delle popolazioni, e quando esse siano in qualche modo illuminate, solo allora si chiamino alla partecipazione alla vita politica. Ma per quale miracolo si spera che la loro elevazione intellettuale avvenga per mezzo della loro ammissione al suffragio? L'ordine logico mi sembra invertito, perchè, di ciò che dovrebbe essere l'effetto, si fa una causa. L'elevazione del livello intellettuale del popolo, che dovrebbe giustificare l'estensione del suffragio, in cambio di precedere e preparare tale estensione, si fa seguire ad essa, non si sa per quale misterioso rapporto! Quale argomento può suffragare simile tesi? Quale prova si può addurne, tratta dall'osservazione storica o dalla esperienza?

Un punto che fu molto trascurato nelle relazioni e nelle discussioni dell'altro ramo del Parlamento, e che pure ha importanza grandissima, è la parificazione dell'elettorato amministrativo a quello politico. Alla fine, il nostro Ufficio centrale si è preoccupato della questione, se non altro per la possibilità che alcuno possa partecipare all'elezione di un comune dove non è domiciliato e dove non ha interessi.

L'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno, che a quanto pare, o a quanto si spera, sarà accettato dal Governo.

Noi siamo afflitti da un male comune a tutta la razza latina, male che io mi permetto chiamare la malattia della simmetria, la quale potrà avere, ma non ha sempre, un valore estetico nell'architettura, ma non ha certo alcuna utilità nel governo dei popoli. E così non è venuto neppure il dubbio ad alcuno, che il suffragio universale non debba essere esteso alle elezioni amministrative. E ciò, per nessun'altra ragione che questa: che se il suffragio universale vi è per le elezioni dei rappresentanti della nazione, deve esservi anche per i consiglieri comunali e provinciali, perchè le elezioni politiche sono più importanti delle elezioni amministrative. Io non ho udito altra ragione.

Questo è un ragionamento che si potrebbe chiamare semplicista. Io sono disposto ad ammettere che un deputato sia un essere più importante che un consigliere comunale o provinciale; ma che cosa vuol dire questo? È forse una ragione perchè coloro che hanno diritto di eleggere il deputato, debbano anche avere diritto all'elezione dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, se le funzioni sono diverse, se il Consesso che deve risultare da tali elezioni ha una finalità sua propria? Farete voi eleggere le Camere di commercio a suffragio universale? No, perchè direste che solo i commercianti hanno questo diritto. Ed allora, perchè mai coloro che amministrano nel comune i denari forniti solo da una parte dei cittadini, debbono essere eletti dalla moltitudine dei non contribuenti? Certo, anche i non contribuenti debbono essere rappresentati; ma la questione non è questa; è che per il suffragio universale, non solo i non contribuenti saranno rappresentati, ma domi-

neranno esclusivamente nel comune e nella provincia. Basterà che essi si uniscano, e nessun contribuente potrà più penetrare nel Consiglio comunale per vedere quale uso si faccia del suo denaro.

E l'ingiustizia è ancora più flagrante per i Consigli provinciali, perchè le rendite delle provincie non sono fornite che dalle imposte sui fabbricati e sui beni rustici. Nessuna altra tassa può figurare nel bilancio di una provincia. Ed allora, coloro che pagano staranno di fuori aspettando di essere tassati da coloro che non pagano; questi poi spenderanno a loro libito i denari forniti dai primi. Tutto ciò è forse giustizia? Non mi si risponda che l'influenza dei proprietari si farà sempre sentire in qualche modo. Sì, potrà farsi sentire finchè i non possidenti vorranno tollerarla, ma quando non vorranno più, saranno essi soli a dominare e disporre a loro arbitrio delle rendite fornite dagli altri cittadini.

Già si è veduto in qualche comune, non ostante il suffragio limitato che abbiamo ora, quello che io credo avverrà per tutti i comuni in un prossimo avvenire. Vi sono comuni composti di non possidenti che escludono ogni tassa indiretta, e aggravano sempre più la proprietà.

Di più, potrà anche accadere che un Consiglio comunale sia interamente composto di analfabeti; ed allora in segno del progresso dei tempi, il sindaco firmerà con un suggello, come faceva, dicesi, Carlo Magno, con la sigla che era nell'elsa della sua spada!

Ebbene, signori, negli Stati di Europa, fuori della razza latina, il sistema è diverso. Nell'impero germanico, per esempio, il Reichstag è eletto bensì a suffragio universale, ma sono elette invece a suffragio ristretto le Diete, i piccoli Parlamenti di alcuni Stati, come il *Landtag* del Regno di Prussia, quello del Regno di Sassonia, della Repubblica di Amburgo e del Ducato di Mecklemburgo. Certo questi minori Parlamenti sono meno importanti del Reichstag e si avvicinano, specie quelli di Amburgo e di Mecklemburgo, ai nostri Consigli comunali. Povera Germania! - si vede che non conosce la simmetria e non capisce nulla di architettura! - si vede che proprio non ha il senso artistico!

Signori, tra tutte le opinioni sul progresso delle istituzioni politiche, la sola che dovrebbe

incontrare l'approvazione universale, è quella che il vero progresso consista in un sistema che più facilmente faccia pervenire al potere politico gli uomini superiori moralmente ed intellettualmente.

La elevazione al potere degli elementi più nobili e delle attività più intelligenti, è il più gran bene che una Nazione possa desiderare. Al di sopra di tutti gli interessi, vi è questo grande, supremo interesse della Nazione, quello di essere governata dai migliori suoi cittadini, non già da quelli che rappresentano l'una o l'altra classe, o che rappresentano la maggioranza numerica, massa amorfa e di qualità necessariamente inferiore. A questo fine non potrà contribuire, anzi agirà in senso affatto opposto il suffragio universale, che condurrà in alto necessariamente i più volgari tribuni e demagoghi, i quali non parlano alle moltitudini da un piano più alto, ma dallo stesso piano dove esse sono, e che non additeranno loro i fini ideali della società, ma ecciteranno i loro appetiti: questi sì, saranno intesi dalle moltitudini, e ne saranno i rappresentanti ed i governanti. Disse Euripide: « Coloro che sono disprezzati dai saggi, sono quelli la cui parola piace alle moltitudini ».

Dopo ciò, un malinconico sorriso in me produce il grande argomento che si mette avanti dai fautori del suffragio universale: che cioè con esso si avrà la più fedele rappresentanza del paese. Sì, senza dubbio, l'assemblea voluta dalle moltitudini rappresenterà più fedelmente la maggioranza del paese, cioè le classi più povere ed ignoranti che sono le più numerose; ma sarà questo un bene? Sarà desiderabile che la rappresentanza del popolo sia lo specchio della parte più rozza ed incolta di esso? Sarà questo un progresso? Non sarebbe invece desiderabile che quando la maggioranza della popolazione è in uno stato di così grande inferiorità civile, il Parlamento non le assomigli del tutto? È un errore il credere che l'assemblea politica, e pertanto il Governo che ne è la emanazione, sia tanto più perfetta quanto più fedelmente essa rappresenti le moltitudini; è anzi vero il contrario.

La frase « Ogni popolo ha il Governo che merita » non può esprimere un desiderato. Il progresso non può consistere nell'acquiescenza passiva ad una condizione di cose disgraziata.

Il progresso si avrà quando, nonostante la corruzione e l'ignoranza di una grande parte di popolo, possano essere chiamati al potere, non i rappresentanti della corruzione e dell'ignoranza, bensì quelli dell'onestà e della scienza. Ma perchè ciò sia possibile, si dovrebbe abbandonare l'idea che le assemblee politiche debbano rappresentare gli interessi delle diverse classi, ovvero la maggioranza numerica della popolazione.

Un sociologo illustre osservò che in Inghilterra vi sono ancora molti uomini in uno stato mentale non superiore a quello dei contadini sassoni al tempo della conquista normanna. Che dovremmo noi dire dell'Italia, dove abbiamo torme in uno stato quasi selvaggio, imbevute dei più strani pregiudizi, ignare di ogni principio di vita civile, vere torme di Vandali che ad ogni momento di agitazione per causa di scioperi o di altre ragioni, escono dalle loro tane, sinistramente, e rovesciandosi nelle più belle vie delle città, armate di sassi, distruggono tutto ciò che trovano dinanzi, ovvero accorrono a strappare dalle mani degli agenti dell'autorità i ladri arrestati in flagranza? Queste cose accadono spesso nelle nostre grandi città.

Nei villaggi poi è accaduto qualche cosa di peggio: è accaduto, e non infrequentemente, che a furore di popolo siano stati lapidati dei cittadini investiti di pubbliche funzioni. Una volta, e non sono molti anni, una guardia daziaria fu arsa viva; e meno di due anni or sono, fu tagliata la testa ad un segretario comunale perchè era creduto propagatore del colera!

In un giornale tedesco si leggevano queste gravi parole a proposito della riforma che qui si discute:

« Lo Stato italiano, invece di fare universale l'istruzione, fa universale il suffragio; ha creato cioè un esercito di elettori che non hanno il più lontano concetto di cultura, che vanno pel mondo moderno a tastoni come ciechi, che formano la preda più facile di tutte le camarille locali. L'attuazione di tale legge può significare per l'Italia lo scatenamento di gravissimi inconvenienti! »

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lei ascolta il giornale che ha sempre diffamato l'Italia! (*Rumori*).

GAROFALO. Io non sapeva che questo giornale avesse diffamato l'Italia; in ogni caso si tratta qui di una descrizione vera dello stato mentale in cui sono le plebi urbane e rurali in alcune parti d'Italia. (*Rumori - Interruzioni*).

Questo giornale poi seguita prevedendo conflitti di ogni genere, conflitti religiosi, ecc. Anche io prevedo dei conflitti, ma principalmente, con la grammatica e col senso comune.

La lotta, in verità, che è già impegnata, andrà a finire, benchè non sia ancora ben delineata, nella lotta del lavoro manuale contro il lavoro intellettuale. Quest'ultimo, che importa lo sviluppo delle attività più nobili dell'uomo, di quelle attività che lo distinguono dal regno animale (scienze, letteratura, belle arti, tutto ciò che è opera del pensiero) sarà infine sopraffatto del tutto in una democrazia proletaria.

È questo lo stato d'inferiore civiltà da cui la società si è sollevata dando pregio alle opere dell'intelletto, e dove, per effetto della prevalenza del numero, essa fatalmente dovrà ricadere. (*Approvazioni - Parecchi senatori si recano a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. Ora sarebbe iscritto a parlare l'on. Mazziotti, ma, stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: « Varianti al quadro organico del personale civile e tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti e specialisti laureati ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il procedimento prescritto dal regolamento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (Numero 813).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912, tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e della officina governativa delle carte valori (N. 853);

Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 822);

Convalidazione dei R. decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1911-912 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912 (N. 830);

Convalidazione di R. decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-912 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912.

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1912 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXIII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 9037-45-58) — *Prosegue la discussione generale sul disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica »* (N. 813) — *Parlano i senatori Mazziotti* (pag. 9037), *Parpaglia* (pag. 9046), *Beneventano* (pag. 9053) — *Il seguito è rimandato alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede un congedo di 15 giorni, per motivi di famiglia, il senatore Vaccai.

Non facendosi osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per facilitare le opere di risanamento della città di Napoli autorizzati dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908;

Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali;

Pregherei il Senato di volerne deferire l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge.

L'onore. Presidente del Consiglio chiede che l'esame di essi sia deferito alla Commissione di finanze.

Non facendosi osservazioni in contrario, così resterà stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma elettorale politica » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma elettorale politica ».

Ieri fu iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mazziotti.

MAZZIOTTI. Onorevoli colleghi, un insigne magistrato, che tenne con grande onore la presidenza della Corte di cassazione di Napoli, concedeva, nella discussione dei ricorsi, la maggiore larghezza di parola e la più benevola attenzione per coloro le cui ragioni avessero meno probabilità di trionfare. Unicamente a questo titolo, pienamente consapevole della inu-

tilità del mio dire, io invoco la benevola indulgenza del Senato.

Dopo che ho combattuto negli Uffici questo disegno di legge, il mio silenzio oggi potrebbe essere interpretato come segno di comoda acquiescenza o di artificiosi e non sinceri entusiasmi.

Nella discussione iniziata ieri si è discusso del voto a gli analfabeti come di tema assolutamente nuovo. Purtroppo noi nel turbine della vita parlamentare dimentichiamo facilmente anche i fatti più recenti.

Del voto a gli analfabeti si trattò nella relazione Zanardelli, che giustamente l'onorevole Presidente del Consiglio ha chiamato « monumento di civile sapienza ». L'illustre statista bresciano scriveva allora queste parole: « È necessario che l'elettore abbia la coscienza, la libertà del proprio voto. Ora chi non sa leggere e scrivere, nel maggior numero dei casi, non può aver alcuno di tali requisiti. L'elettore non sa quindi che cosa fa, non sa quindi a chi dà il voto e scompare dal voto ogni coscienza ed ogni libertà e scompare insieme ogni segretezza che della libertà stessa è primissima garanzia. Il voto dell'analfabeta non è già quello di un individuo cui s'intende di attribuirlo. È il voto di chi specula su la sua ignoranza, del padrone, del prete, di chi lo sa accaparrare con le lusinghe, col denaro ed a ben tenue prezzo, come di cosa della quale neppure conosce il valore ».

Ma veniamo a tempi più vicini. Nel 1904 il deputato Mirabelli propose il suffragio universale. L'onor. Giolitti - che cito per l'alta autorità del suo giudizio - rispose così: « L'onorevole Mirabelli ha addotto tanti argomenti per dimostrare la capacità politica degli analfabeti che il suo discorso, me lo consenta, fu una specie di apoteosi dell'ignoranza. Dopo di ciò egli ha creduto che sostenere la sua proposta sarebbe un gran passo in senso liberale: io sono di opinione del tutto contraria e non credo che l'ignoranza sia mai stata amica della libertà e del progresso ». A gli applausi fragorosi, che coronarono quel discorso, presi parte anch'io ed è ben naturale che avendo applaudito allora, io non possa plaudire oggi.

Nel 1909 l'onor. Giolitti, presentando una riforma a la legge elettorale, per assicurare la libertà e la sincerità del voto, non accennò menomamente alla necessità di estendere il

suffragio, come non vi accennò nella sua pregevole relazione l'onor. Bertolini.

Ascese al potere l'onor. Luzzatti. L'estrema sinistra si agitava, tra la più completa indifferenza del Paese, per l'ampliamento del suffragio. Una parte del Ministero consentiva a questa innovazione, un'altra era riluttante. L'onor. Luzzatti, con una sua proposta, cercò di contentare gli uni e gli altri: concedeva il voto a tutti coloro che sanno leggere e scrivere, ma stabiliva, per calmare le apprensioni della parte più conservatrice del Ministero della Camera, il voto obbligatorio. L'onor. Luzzatti, disse allora: « Il Governo ha considerato che le condizioni sociali del nostro paese non sono tali da consentire, per ora, l'adozione del suffragio universale, nel senso di estendere anche a gli analfabeti il diritto di voto ». Quel disegno di legge, con sì precise ed esplicite dichiarazioni, porta la firma di molti dei ministri, che hanno sottoscritto ora la concessione del voto a gli analfabeti!

Ma la riforma dell'onor. Luzzatti non piacque alla parte più temperata della Camera. La Commissione parlamentare indugiava a presentare la relazione. Avendo l'estrema Sinistra proposto di assegnarle un termine, si venne ad un voto, che ebbe nel paese e nel Parlamento un chiaro significato, recisamente contrario all'estensione del suffragio elettorale...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo)*. Ricordi anche, onor. Mazziotti, il mio discorso!

MAZZIOTTI. Ricorderò tutto, onor. Giolitti, non dubiti.

Quel voto determinò la crisi ministeriale.

Tornò al Governo l'onor. Giolitti, il quale aveva annunciato in quella discussione il suo nuovo programma, perfettamente opposto alle sue precedenti dichiarazioni, cioè di voler estendere il voto a gli analfabeti. E presentò a breve scadenza questo disegno di legge, il quale ebbe il consenso quasi unanime degli Uffici della Camera, un'entusiastica relazione parlamentare, ed è stato poi approvato dalla Camera con soli sei voti contrari nell'appello nominale, con sessantadue, nello scrutinio segreto.

Quale profondo e rapido cambiamento di scena! Pochi anni prima si era applaudito fragorosamente a chi affermava che l'estensione

del suffragio a gli analfabeti costituiva l'apoteosi della ignoranza; si era pochi mesi prima rovesciato un Ministero perchè aveva proposto un allargamento del voto: si applaude poi all'onor. Giolitti che, cambiando completamente di opinione, lo sostiene: e gli stessi ministri, che avevano sottoscritto il programma dell'onorevole Luzzatti, pongono la loro firma ed accettano quello dell'onor. Giolitti!

Un gran romanziere francese saggiamente ha paragonato la vita politica all'atmosfera con i suoi bruschi ed improvvisi cambiamenti!

Si è attribuito questo singolare fenomeno alle recenti vicende del nostro paese. Signori! Non gabelliamo i facili accomodamenti, i piccoli opportunismi, gli espedienti della nostra alchimia parlamentare con grandi avvenimenti cui è congiunta la fortuna e l'onore d'Italia! Sarebbe una vera profanazione ed un grave anacronismo storico. Il disegno di legge, di cui ora discutiamo, era stato già applaudito dalla Camera ed approvato dagli Uffici e dalla Commissione parlamentare allorchè l'Italia dichiarò la guerra.

L'onorevole Presidente del Consiglio, nella seduta del 9 maggio, con la consueta sua franchezza e lealtà, confessò pienamente di essersi contraddetto. A chi gli ricordava le precedenti sue dichiarazioni rispose così: « Mi si è rimproverato di essermi altra volta dimostrato contrario al suffragio universale, ed è vero. Io riconosco e ritengo che in questa materia non si debba iniziare una riforma se non quando essa sia così matura da poter essere larga e profonda. Queste riforme non si possono fare in forma di acconti: quando si mette la questione sul tappeto è necessario risolverla, ma è anche prudente pel Governo non mettere sul tappeto tali questioni se non quando sia arrivato il tempo di una risoluzione chiara e completa ». Queste parole, che racchiudono soltanto un mero giudizio di opportunità, non chiariscono in nessun modo, non giustificano una così stridente contraddizione tra le dichiarazioni dell'onor. Giolitti del 1904 e le attuali proposte del Governo!

Il Presidente del Consiglio invocava una completa e definitiva risoluzione in tema di riforme elettorali.

Ma è tale quella di cui ora discutiamo? Non lo è evidentemente perchè, mentre si concede il

voto a gli analfabeti, si escludono da esso un milione di cittadini dai 21 ai 30 anni che non hanno fatto il servizio militare: restano irrisolti altri gravi problemi, cioè quello del suffragio alle donne, dell'allargamento delle circoscrizioni, delle incompatibilità parlamentari e della rappresentanza proporzionale.

Questa legge non costituisce altro che un acconto, precisamente ciò che l'onor. Giolitti voleva evitare; non è una risoluzione completa e definitiva, che egli dichiarava indispensabile: essa lascia perfettamente aperto il campo alle agitazioni per altre riforme elettorali.

Di questo fenomeno strano, cioè dell'improvvisa e radicale trasformazione nel Governo e del nostro piccolo mondo parlamentare, molti hanno tentato la diagnosi.

Un autorevole deputato disse: « la ragione principale che mi ha determinato alla conversione, non sta soltanto nella deferenza all'autorità del Presidente del Consiglio, ma nell'aver visto il buon successo della politica liberale da lui seguita ». Ed un altro deputato, un modesto operaio, di nobilissimi sentimenti e di franca e sincera parola, diceva: « Ella, onor. Giolitti, ha presentato questo disegno di legge ed ha trovato in esso un consentimento tale che forse non sperava mai così grande. Ebbene, se lei lo ritirasse, non perderebbe neanche un voto: la maggioranza che oggi è favorevole, perchè l'ha presentato, le sarebbe domani favorevolissima se lo ritirasse ». (Il resoconto stenografico segna *viva ilarità*). Finalmente, un esimio parlamentare, l'onor. Daneo, disse: « Forse molti colleghi, senza esprimerlo, obbediscono a questo ragionamento: ma come faccio io a combattere oggi questa legge, che passerà, e andare poi domani davanti agli elettori e dire loro: Signori, ho fatto tutto il possibile perchè voi non aveste il voto e adesso son qui a domandarvelo! »

L'onor. Giolitti, clinico insigne delle situazioni parlamentari, scrutò più a fondo il misterioso fenomeno, penetrò davvero nel segreto dell'anima parlamentare, allorchando disse nella seduta del 9 maggio: « Il fenomeno è prodotto dal timore che ognuno di noi ha di apparire men liberale del suo vicino »!

Ma v'ha un'altra ragione che non è stata detta, e che è bene sia francamente enunciata, ed io credo nel dir ciò di non fare alcun torto

al Presidente del Consiglio, che agisce sempre con perfetta rettitudine ed a viso aperto. Il Governo abdicava alle idee precedentemente manifestate ed accettava un programma, che prima aveva sì sdegnosamente respinto, per ottenere l'appoggio dei partiti estremi della Camera!

Ma lasciamo la parte storica, ed esaminiamo le ragioni che si adducono a sostegno della legge.

La ponderosa relazione ministeriale invoca l'esempio dei paesi che hanno concesso il voto a gli analfabeti. Non mi soffermo su questi confronti perchè hanno, come è noto, assai scarso valore. In molti Stati l'analfabetismo (come ben disse l'onorevole Luzzatti), è un'eccezione trascurabile; e pur troppo per noi non è così. E poi, negli Stati che si citano, alcuni hanno l'elezione a doppio grado, ed allora si comprende anche il suffragio a gli analfabeti; altri hanno il voto plurimo; altri finalmente il voto per classe.

La relazione ministeriale cita la Prussia, la Sassonia, l'Austria. Ebbene, il Villey, da cui la relazione ministeriale ha desunto queste notizie, scrive che il suffragio universale esiste *nominalmente in Prussia, in Sassonia, in Austria dal 1906*, ma, a dire il vero, è organizzato in modo che sembra piuttosto una *concessione di forma*, e vi si constata evidente un *carattere apertamente aristocratico*.

Non citiamo dunque questi Stati a sostegno dell'estensione del voto a gli analfabeti.

La relazione ministeriale al Senato, afferma che la riforma elettorale è ritenuta dalla coscienza della nazione come imperiosa ed urgente, mentre l'onor. Bertolini a sua volta confessa che non è vivamente reclamata, però egli si conforta dicendo: così avvenne anche nel 1882.

Ora ciò non è esatto e lo dimostra ampiamente la relazione Zanardelli la quale accenna a le numerose, imponenti manifestazioni per l'allargamento del suffragio.

Questo costituiva una delle basi fondamentali del programma della Sinistra storica, la quale per molti anni nella stampa del paese aveva agitato questa bandiera.

Nulla di tutto ciò ora: esso è stato soltanto richiesto da un nucleo della parte più avanzata della Camera, tanto che un perspicace deputato, nel 4 maggio ultimo, affermò che la proposta di legge dell'onorevole Luzzatti era

domandata, più che dalle contingenze del momento e dalle pubbliche necessità, soltanto da piccole convenienze parlamentari. Certo l'onorevole Giolitti non ha bisogno, per ascendere al Governo o per mantenersi, di piccoli espedienti parlamentari, essendo sorretto da così larga autorità, e da fida e numerosa maggioranza. Ma spesso è avvenuto nei tempi trascorsi che, per dare un po' di tono ed elevare un programma un po' pedestre, di governo, si sia ricorso a riforme elettorali, e, magari anche alla riforma del Senato.

L'on. Giolitti ha affermato che gli elettori ora iscritti sono soltanto l'otto per cento della popolazione. Ma anzitutto nelle liste non sono comprese le donne, che costituiscono, come è noto, più della metà della popolazione. E poi bisogna detrarre dalla cifra di questa gli individui inferiori ai 21 anni e gli indegni. Inoltre occorre aver presente che non sono compresi nella lista circa un milione di individui che ne avrebbero il diritto e che non hanno avuto cura di chiedere l'iscrizione. Tenendo computo di tutto ciò, ne risulta che la percentuale degli aventi diritto al voto secondo la legge vigente rispetto a gli individui maschi maggiori di età non è del 32 per cento, come accennava il Presidente del Consiglio, ma del 44 per cento.

La relazione ministeriale alla Camera dichiara: « Lungi da noi è il pensiero di aprire le barriere dell'elettorato a chiunque non abbia in sé le condizioni per *apprezzare i bisogni della nazione, per interpretarne e secondarne gli alti interessi*. E per far ciò seguiremo i principi generali accolti che il diritto elettorale è l'esercizio di una funzione solenne per la selezione dei migliori ».

Fissato questo giusto principio, cioè che all'esercizio dell'elettorato si debba richiedere un *minimum* di capacità intellettuale, la relazione del Governo soggiunge che il saper leggere e scrivere non costituisce una presunzione di sufficiente capacità. Ed a quale conseguenza viene? Poichè il saper leggere e scrivere non è sufficiente per giudicare dei bisogni nazionali, *ergo*, aboliamo questo requisito e chiamiamo al voto gli analfabeti. (*Commenti*).

Il disegno di legge surroga a quel *minimum* di capacità intellettuale, che richiede la legge

vigente, due presunzioni: l'età di 30 anni e il servizio militare prestato.

Io comprendo che il contadino, il manovale, il pastore, a 30 anni saprà forse attendere meglio ai suoi interessi privati. Ma che ha che fare ciò con la vita politica del paese e con i bisogni di questo? (*Conversazioni, commenti*).

E per l'altro requisito, del servizio militare, si concede il voto a coloro i quali, dopo essere stati due anni sotto le armi, sotto la ferrea disciplina militare, andando a scuola ogni giorno, non sono stati in grado di imparare a leggere e scrivere. Ed è a costoro che si riconosce la capacità di interpretare i supremi interessi nazionali!

L'onor. Presidente del Consiglio appartiene ad una regione la quale, oltre grandi titoli alla riconoscenza italiana, ha il vanto di avere il minor numero di analfabeti. Questi raggiungono cifre davvero sconfortanti in alcune provincie. Ad esempio nella Basilicata il 66 per cento, nelle Calabrie il 69 per cento.

Ella, onor. Giolitti, conosce bene le condizioni dei contadini della sua contrada nativa. Io che ebbi molti anni fa, come volontario di un anno, occasione di stare per parecchi mesi a contatto delle infime classi agricole del Piemonte, serbo tuttora il più grato e vivo ricordo dei nobilissimi sentimenti di esse, della rettitudine profonda dell'animo loro, del senso di ordine e disciplina che le ispira, della tenacia dei loro propositi e soprattutto del loro grande fraterno affetto all'esercito! (*Benissimo*).

Ella, onorevole Presidente del Consiglio, non conosce le infime classi delle città e delle campagne di altre contrade italiane. Io ho, onorevoli colleghi, il più benevolo rispetto per quelle classi popolari e davvero non comprendo il disprezzo, il sussiego che altri possa mostrare verso di esse. Anche il lavoro più umile, onestamente esercitato, nobilita altamente la personalità umana e merita simpatie ed amorevoli, fraterne sollecitudini. Ma ciò non deve farci dimenticare la realtà.

Le nostre classi più umili, sia nelle città che nelle campagne, hanno ammirabili virtù di parsimonia, di sacrificio, di abnegazione e di generosi sentimenti, ma sono state durante lungo corso di secoli nel più profondo abbandono, nel maggiore avvilitamento, soggette a prepotenze feudali, vittime dell'ignoranza e della

superstizione. (*Benissimo*). Esse sono come un metallo prezioso su cui attraverso i secoli si è venuta formando una rozza scorie che occulta e comprime le loro virtù. (*Approvazioni*).

Il deputato Alessio, che pure appartiene ad una delle regioni più progredite d'Italia, diceva a la Camera dei deputati: « Analfabetismo è sinonimo d'ignoranza, significa incoscienza, completa soggezione dell'individuo, impossibilità di garantire e affermare il proprio giudizio ».

Non voglio citare le pagine eloquenti della relazione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno e delle isole, perchè mi ripugna profondamente esprimere severi giudizi su essi che non hanno alcuna colpa della loro ignoranza. Mi sembrerebbe offendere ingenerosamente una immeritata sventura. Credete voi che quelle classi abbiano la benchè minima nozione della vita politica del paese? Se voi domandate ad uno dei nostri contadini: « quale è l'ufficio del deputato? » vi sentirete forse rispondere che consiste nell'interpretare e nel giudicare dei bisogni della nazione? No, a la loro mente il deputato non apparisce che come un mero dispensatore di grazie e di favori e non serve ad altro che a fare raccomandazioni! Come si può affermare che il misero contadino, il bracciante, il pastore, il *cafone*, il *caruso*, possano davvero giudicare dei bisogni della nazione?

Le relazioni ministeriali e parlamentari su questa riforma inneggiano ad essa come altamente liberale e democratica. Ma veramente il giudicare della capacità di un individuo, ad esprimere con coscienza e liberamente il suo voto, costituisce questione di libertà e di democrazia?

A me pare che la libertà e la democrazia non vi entrino nè punto nè poco e che l'invocarle a proposito di questa riforma sia un semplice artificio. Giuseppe Mazzini scriveva: « Il suffragio universale laddove non s'illumina con una educazione nazionale è metodo sterile ed incerto ». E lo stesso Presidente del Consiglio dichiarò nel discorso poco anzi citato: « Non credo che l'ignoranza sia mai stata amica della libertà e del progresso ». I partiti estremi hanno votato questo disegno di legge con ben poco entusiasmo. L'onorevole Turati nella seduta dell'8 maggio esclamò: « La ri-

forma, democratica per definizione, è ridotta negli effetti alla più reazionaria che sia possibile!» Quale luce di pensiero, quale forza di sana e vigorosa democrazia potrà scaturire da i numerosi collegi elettorali, nei quali gli analfabeti rappresenteranno la grande maggioranza degli elettori?

A me sembra che l'attuale proposta di legge aggravi soprattutto alcuni mali della nostra vita politica ai quali più interesserebbe provvedere.

Il Conte di Cavour, presentando il 24 giugno 1858 un disegno di legge di riforma elettorale, diceva: «Le tradizioni di onore e il sentimento degli alti doveri bastarono per lo passato ad allontanare dalle elezioni gravissimi abusi per cui altri popoli videro presto declinare a rovina i loro ordini».

Dai tempi di Camillo Cavour quanto sono andati peggiorando i nostri costumi elettorali! Il deputato Alessio nel 9 maggio diceva: «Il contadino da noi non ha alcun senso di dignità civile. Egli troverebbe assurdo non giovarsi di questa occasione (cioè dei comizi elettorali) che gli offre certamente un guadagno. Vota per il maggior offerente». Un altro deputato, l'onor. Chiesa, narrava con nobilissima franchezza: «Ho visto alla porta di una sezione del mio Collegio che alle tre non aveva ancora votato nessuno. Erano tutti sulla piazza, aspettavano l'ultima ora per prendere il prezzo più alto. Ho visto grandi elettori telegrafare: «Autorizzatemi ad aumentare il prezzo dei voti».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo)*. Ma quelli sono gli elettori attuali! (*ilarità*).

MAZZIOTTI. Si immagini, se per gli elettori attuali si giunge a questo punto, che mai avverrà quando dovranno votare oltre due milioni di gente misera ed ignorante! Ed un altro deputato raccontava alla Camera che in alcuni Collegi si è giunti a costituire Comitati per offrire la candidatura e nelle discussioni di questi Comitati, ove erano alcuni maggiorenti del paese, si è pubblicamente dibattuta e si è anche determinata la somma da domandare al candidato perchè potesse porre la sua candidatura!

L'onor. Presidente del Consiglio obietta: ma questo accade con gli elettori attuali! Si potrà forse sostenere che, quando l'elettorato sia esteso

alle masse più misere ed ignoranti, questa condizione di cose potrà migliorare?

L'allargamento del suffragio a queste infime classi sociali accrescerà inoltre in modo enorme le illecite ingerenze parlamentari.

Io fo appello a coloro che son venuti in questo alto Consesso dopo aver passato vari anni nella Camera elettiva: essi potranno attestare al Senato quale tormento, quale fastidio opprimente sia la ressa degli elettori intorno ai deputati per chiedergli grazie, favori, raccomandazioni!

Il lavoro improbo, umiliante, di ogni ora, di ogni istante, cui sono costretti i rappresentanti del paese assorbe l'opera loro, li asservisce al Governo ed ai prefetti, li distrae dalla funzione legislativa, rende impossibile il leale sindacato dell'azione del potere esecutivo, perturba profondamente ed inquina l'amministrazione e la vita politica italiana.

Ora quando a questo deputato voi avrete dato un assegno, quando gli avrete concesso anche una somma annuale per le spese di corrispondenza elettorale, quando questo deputato lo chiamate a sollecitare gli elettori per la dichiarazione della candidatura ufficiale, a designare i suoi rappresentanti per le numerose sezioni del collegio, voi lo rendete sempre più schiavo delle innumerevoli ed umilianti esigenze degli elettori. Pensate, onorevoli colleghi, che, secondo i computi della relazione ministeriale, la media degli elettori per ogni collegio sale da 6000 a 16,000, cioè circa il triplo del numero attuale.

Uno dei grandi studi della Commissione parlamentare è stato il metodo di far votare gli analfabeti e l'autorevole autore della relazione parlamentare ha convocato a consiglio i funzionari più esperti della Segreteria della Camera dei deputati costituendo di essi un ufficio che egli ha chiamato Ufficio tecnico elettorale!

L'onor. Bertolini, nell'escogitare il metodo della busta chiusa con le molteplici numerazioni e firme, cui essa è soggetta, ha dimenticato la massima, che egli stesso cita, del Romagnosi, cioè che nelle leggi di grande importanza politica, conviene guardarsi da meccanismi complicati. Quale meccanismo più complicato, più fastidioso di quello che si è ora prescelto?

In ogni articolo del disegno di legge si rin-

vengono disposizioni oscure, complicate, incomprendibili; mi limiterò a leggere solo l'art. 75 del nuovo testo unico:

« Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente estrae a sorte le cinque cifre che, nell'ordine stesso in cui sono estratte, concorrono a formare il bollo di cui all'art. 58 ». E fino a questo punto si comprende. Ma l'articolo seguita: « ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione da essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente ». Francamente, nella mia scarsa intelligenza, io non comprendo quel che si vuol dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo hanno capito tutti alla Camera!

MAZZIOTTI. Non solo io, ma anche molti colleghi, non lo hanno compreso, ed è assai probabile che non lo comprendano i futuri presidenti delle migliaia di seggi elettorali!

Si è inventata la famosa busta chiusa, per evitare l'inconveniente notissimo della scheda girante. Ora tutti sanno che la scheda girante serviva unicamente per far votare gli analfabeti indebitamente iscritti nelle liste. A che scopo questa busta ora che si concede ad essi il suffragio?

Immaginate, onorevoli colleghi, quale singolare spettacolo offriranno le nuove elezioni! Migliaia di contadini, di pastori, di miseri manovali arrivano innanzi al presidente del seggio compunti, umiliati di trovarsi in presenza di così autorevoli persone, con sette od otto schede in tasca tra le quali dovranno scegliere!

Ma come potranno scegliere se non sanno leggere? (*Interruzione del senatore Senise*).

Vengo all'interruzione dell'on. Senise. Il disegno di legge faculta ciascun candidato a stabilire sulle schede un contrassegno. Ora è facile prevedere un ingegnoso artificio. Un candidato, che abbia poca probabilità di riuscita, e certo non ne mancheranno specialmente dopo la concessione dell'indennità, può porre sulle schede che portano il suo nome lo stesso contrassegno del candidato più forte. Ed allora, come potrà scegliere tra le varie schede l'analfabeta?

Altri molti imprevedibili artifici saprà escogitare la malizia umana!

Voi col sistema adottato volete risolvere un problema che è assolutamente impossibile di risolvere, cioè di far leggere a chi non sa leggere.

Due altre considerazioni ed avrò finito.

Coll'art. 13 del disegno di legge, voi concedete l'elettorato amministrativo a tutti gli elettori politici. Ma come si farà per le elezioni amministrative? Nelle grandi città bisogna votare per 80, 60 candidati!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si è estesa questa legge alle elezioni amministrative; si è dichiarato che se ne farà un'altra.

MAZZIOTTI. Qualunque sistema di voto possiate scegliere per le elezioni amministrative non può assolutamente rimuovere la difficoltà! (*Commenti*). L'analfabeta dovrà votare ciecamente una intera lista, non potrà introdurre modificazioni, cambiare anche un solo nome di candidato. Ed allora che specie di voto sarà mai questo?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Studieremo questa difficoltà in occasione della legge che faremo.

MAZZIOTTI. Ma non si riuscirà a risolvere questo problema.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ed io lascerò il posto ad un altro.

MAZZIOTTI. Molti deputati hanno votato il presente disegno di legge nella fiducia che si addivenga presto allo scrutinio di lista su larga base per emancipare i rappresentanti del paese da le pretese elettorali, e da le indebite ingerenze e per dare a le elezioni un carattere veramente politico. Coloro, che hanno questa fiducia, si sono illusi completamente, poichè la concessione del voto a chi non sa leggere e scrivere rende impossibile l'adozione dello scrutinio di lista, non potendo l'analfabeta variare in alcun modo i nomi in una scheda che comprenda parecchi nomi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'idea dello scrutinio di lista fu respinta.

MAZZIOTTI. Respinta, no! Riservata.

I nostri migliori parlamentari hanno dato sempre un nobilissimo esempio nelle elezioni; dopo aver esposto francamente il proprio programma, si sono allontanati dignitosamente per

lasciare a gli elettori la piena libertà del loro voto.

Il disegno di legge crea adesso un meccanismo, per il quale il candidato assume una ingerenza diretta, interviene personalmente nelle operazioni elettorali. Egli deve raccogliere, o far raccogliere, un numero di due o trecento firme per la dichiarazione ufficiale di candidatura; deve scegliere i suoi rappresentanti per ciascuna sezione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è obbligatorio.

MAZZIOTTI. È vero, ma lo faranno: evidentemente c'è tutta la convenienza e la tentazione di farlo. Non sono costretti, ma sono invitati, ed il loro interesse li consiglierà ad accogliere ben volentieri l'invito, a raccogliere le firme per la dichiarazione della candidatura; a scegliere per ciascuna sezione, delle 30 o 40 sezioni che potranno costituire il collegio, un rappresentante ed un supplente, a compilare sedici mila schede almeno, poichè in media il numero degli elettori per ogni collegio sarà di sedici mila. Il candidato dovrà provvedere al contrassegno delle schede, tanto caro al mio egregio collega l'onor. Senise. Tutte queste attribuzioni, si obietta, possono essere fatte, anzichè dal candidato, dai comitati elettorali. Ed è vero. Ma specialmente nei collegi rurali non si è soliti di costituire comitati, si formano d'ordinario nelle grandi città ed importano una spesa non lieve, che cade naturalmente sul candidato. Nei collegi di campagna, che sono poi il maggior numero, si fa a meno di comitati; per ciascun comune qualche amico del candidato provvede da sè alla propaganda in favore di esso!

VISCHI. Era un Comitato.

MAZZIOTTI. ...No, non era un Comitato: i singoli amici. Lei è maestro in queste cose e la sua autorità ha molto peso sull'animo mio.

Il disegno di legge, per garantire la sincerità delle operazioni elettorali, conferisce ai magistrati la presidenza dei seggi. Utile e saggia proposta! Ma dai più alti magistrati, si scende fino ai conciliatori, ai vice-conciliatori, ai cancellieri ed ai vice-cancellieri.

Io non voglio dir nulla di men che riguardoso verso queste classi benemerite di funzionari, ma credete voi che in mezzo al turbine delle passioni dei piccoli comuni, in mezzo

alle aspre lotte elettorali dove intervengono i maggiorenti del paese, possa avere qualche prestigio ed autorità la parola di un modesto vice-cancelliere o vice-conciliatore? E noti il Senato che l'art. 84 del disegno di legge dà ai nuovi presidenti dei seggi la facoltà di risolvere da soli tutte le controversie che si presentano nelle operazioni elettorali.

Io ricordo che quando fu per la prima volta, nelle elezioni amministrative, data la presidenza dei seggi ai magistrati, nonostante che essi avessero per il loro ufficio continua abitudine di interpretare le leggi, si trovarono a fronte di innumeri difficoltà.

Ora, quando una specie di dittatura dei seggi elettorali è conferita ad un modesto vice-cancelliere o vice-conciliatore, ditemi, quale fiducia si può avere affidando esclusivamente al suo giudizio la risoluzione delle controversie elettorali?

Questo disegno di legge è venuto purtroppo assai tardi dinanzi il Senato. Il Governo — è giusto e doveroso dirlo — non ha esercitato su noi la benchè minima pressione, lasciandoci completa libertà di esame e di discussione. Ma se non vi è stata la pressione del Governo ve n'è stata un'altra assai inesorabile: la pressione dell'ora. La legge del 1882 tenne occupato il Senato per parecchi mesi, formò oggetto di lunghi studi e diede luogo ad una splendida relazione dell'onor. Lampertico e fu discussa per ben molte sedute: è bene ricordarlo a coloro i quali oggi, alla seconda seduta, già si mostrano impazienti del voto.

Voci. No, no!

MAZZIOTTI. Il disegno di legge di allora fu emendato dal Senato e tornò alla Camera, l'attuale è venuto a noi il 28 maggio, ed in questo breve tempo, cioè nei pochi giorni decorsi dalla fine di maggio ad oggi, già è stato studiato dai colleghi, discusso dagli Uffici e, dall'Ufficio centrale, già è stata presentata la relazione e siamo qui a discuterlo. Tutto questo in pochi giorni! Al Senato è mancata evidentemente l'opportunità di un esame accurato, sereno, completo di questo disegno di legge. (*Commenti*).

Ora a me sembra che questo nuovo codice elettorale il quale ha dato luogo a tanti dubbi da parte dell'onor. Finali, e dell'onor. Arcoleo, sia farraginoso, comprenda disposizioni compli-

cate, oscure, difficili ad attuarsi, risenta di una certa fretta, e di una insufficiente preparazione.

Oh! certo se il Senato avesse potuto esaminarlo più serenamente, con maggior agio, lo avrebbe notevolmente migliorato, come migliorò, ed è stato da tutti riconosciuto, l'importantissimo disegno di legge sulla scuola. (*Approvazioni*).

E conchiudo. Molti han cercato di indovinare le conseguenze di questo disegno di legge. Qualcuno ha accennato a risultati catastrofici. No, non esageriamo! L'Italia è assisa su tali basi granitiche, che non può temere catastrofi da alcuna riforma elettorale. Ma, pur messa da banda ogni esagerazione, non si può disconoscere che alcune gravi conseguenze verranno da questo disegno di legge. L'onor. Bertolini chiude con queste parole la sua relazione. « L'applicazione della legge, quale uscirà dalle vostre discussioni, non potrà inaugurare un'era d'intemerata attività elettorale ». Ma non siamo neanche adesso in un periodo d'intemerata attività elettorale! Che bisogno c'era di dirlo? Oh! queste parole di colore oscuro, rilevano abbastanza il pensiero del relatore! E lo chiari completamente un deputato socialista, l'onorevole Bonomi, il quale nella seduta del 4 maggio diceva: « Forse noi avremo in talune plaghe esplosioni di superstizione e di fanatismo; forse laddove la plebe non sarà sorta ancora a popolo, sarà preda di audaci, a cui farà difetto ogni scrupolo; forse certe collere che ora scoppiano violente, daranno dei frutti malsani a quest'assemblea ».

Al contrario un ottimista, un altro oratore, socialista, aveva sentenziato: « Gli analfabeti rinnoveranno la vita politica italiana ». (*Commenti, ilarità*).

Io desidero, o signori, con tutto il cuore, l'elevazione delle classi più umili alla vita politica ed ho votato con grande entusiasmo i sacrifici che il Governo, con patriottico pensiero, chiese al Parlamento a beneficio della scuola. Io credo però che allora soltanto le più umili classi potranno rendere utili benefici alla Patria quando esse saranno redente dall'ignoranza e dalla superstizione. (*Benissimo*). Finchè ciò non avvenga, esse saranno una fonte di maggior corruzione per la vita politica italiana. (*Bene*). Attendiamo, o signori, e non sarà lungo l'attendere, che la scuola, alla quale abbiamo de-

dicato tanti sacrifici, inizi l'opera sua, elevi e redima queste classi, perchè allora soltanto avremo assicurato il loro utile concorso alla grandezza e alla fortuna della Patria. (*Approvazioni - Applausi vivissimi e prolungati - Congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti pel credito agrario e per i danni delle alluvioni e mareggiate in Liguria ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Approvazione del piano regolatore della città di Milano ».

PRESIDENTE. Do atto agli onor. ministri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli uffici per il necessario esame.

GORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a tutela e a incremento della produzione zootecnica nazionale;

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica.

BUSCEMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913 agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Convalidazioni dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni;

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gorio, Buscemi e De Cupis della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Onorevoli senatori!

Ho ascoltato con la massima attenzione il discorso notevolmente accurato e critico dell'onorevole Mazziotti. Egli nulla ha ommesso che potesse valere come mezzo, più o meno efficace, per combattere questo disegno di legge. Ha richiamato tutti i precedenti storici, che giudicava favorevoli al suo assunto; ha ricordato opinioni e giudizi di illustri parlamentari, specialmente nei dibattiti memorandi che ebbero luogo nelle due Camere per la riforma del 1882, e mise a confronto anche le opinioni, che dichiarava contraddittorie, dello stesso on. Giolitti.

L'on. Mazziotti ha iniziato il suo discorso dal 1881, cioè dalla relazione Zanardelli. Egli disse: « Badate, il suffragio universale non lo voleva lo Zanardelli, nè coloro che sostenevano la sua tesi; accettava solo quell'allargamento di voto quale risulta dalla legge pubblicata nel 1882 ».

Bisogna però confessare che se vi è regime che debba seguire la legge del progresso è il costituzionale. La natura del Governo rappresentativo prende forma e valore dalla legge elettorale. Lo Statuto che determina in modo preciso alcune forme del sovrano potere, lascia invece libera

la via a sostanziali mutazioni per mezzo della legge elettorale. Il cambiamento, la evoluzione economica, intellettuale e morale della nazione porta alla evoluzione politica, e questa si manifesta nella legge elettorale, che determina la maggiore o minore partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. L'elettorato è il mezzo sicuro per mettere in equilibrio ed in rapporto di conforme progresso Nazione e Parlamento. E molto più quando come tra noi lo Stato ha assunto caratteri di vera democrazia. In queste condizioni la rappresentanza parlamentare deve essere il prodotto del voto popolare; il suffragio universale è una fatale evoluzione sociale, come le grandi evoluzioni della materia sismica.

Conseguenza di queste premesse che ritengo non consentano discussione è, che i giudizi anche degli uomini di Stato, bisogna esaminarli in rapporto alle condizioni del tempo.

Nel 1848 l'elettorato era principalmente fondato nel *censo*, perchè nella proprietà il legislatore riteneva fosse la maggior garanzia per la stabilità delle libertà che si largivano, senza trascurare il coefficiente della cultura. Gradatamente il Paese ha progredito e dopo 34 anni si riconobbe la necessità di allargare la capacità al voto, da quintuplicare il numero degli elettori colla legge del 1882. Non si credette allora di giungere fino al suffragio universale, ma si fece un gran passo; si abbassò il limite di età da 25 a 21 anni, si richiese un minimo di istruzione ed anche il censo fu molto ridotto.

Ma il paese non si fermò e continuò il suo progresso e seguendo la fatale legge della evoluzione anche politica, gli uomini parlamentari e statisti dovettero mutare i loro giudizi, senza poter perciò essere accusati di inconseguenti.

L'on. Mazziotti ha ricordato il 1881, ed anch'io lo ricordo con compiacenza, perchè nel 1881 militavo nella Camera dei deputati nelle file della Sinistra, che aveva nel suo programma la grande riforma elettorale; ricordo anzi qualche cosa di più, che potrebbe, per un certo rapporto, suffragare il concetto dell'onorevole Mazziotti.

Nel 1881 l'on. Crispi, che rappresentava la parte battagliera della Sinistra, fece la proposta del suffragio universale col voto esteso a tutti i maggiori di ventun anno che sapessero leggere e scrivere. E qui l'on. Mazziotti dirà: Vedete, lo stesso Crispi riconosceva che

era necessaria assolutamente questa presunzione di capacità, di saper leggere e scrivere!]

No, onor. Mazziotti, non era una presunzione di capacità; l'on. Crispi aveva voluto il *saper leggere e scrivere* come l'unico mezzo, che nel momento poteva escogitarsi, per ottenere la sincerità e la libertà del voto; come mezzo meccanico per esprimere il voto, ma non già come criterio di capacità.

L'onor. Crispi ed i 159 che votarono con lui, ritenevano che si dovesse arrivare sollecitamente al suffragio universale considerando che cinque anni prima si era votata la legge per l'istruzione obbligatoria, e si aveva speranza e fiducia che una legge, così eminentemente di carattere civile, dovesse avere la più sollecita esecuzione ed apportare il beneficio di redimere il paese dalla vergognosa piaga dell'analfabetismo. Ma purtroppo abbiamo avuto la più dolorosa delusione. Sono trascorsi trentasette anni e dobbiamo fare questa constatazione sulle condizioni del nostro paese.

Il paese ha progredito anche nelle classi più umili. Io che vivo in un'isola, la quale certo dà un contributo grande all'analfabetismo, ho dovuto constatare il progresso anche nei lavoratori della terra, che si ritengono i più refrattari al progresso; non sono più quelli di trenta anni fa, sono più accorti e relativamente evoluti. Il paese ha progredito in tutto e dappertutto, ove più ove meno, ma ha progredito, ed è perciò più evoluto a causa del movimento continuo colla facilità delle comunicazioni. Ma dolorosamente le statistiche ci dicono che l'istruzione non procedette ovunque di pari passo. Sussiste ancora l'analfabetismo nella scala che varia dal 16 per cento in Piemonte al 69 per cento in Calabria e nelle Puglie.

A togliere questo stato così grave, hanno ora seriamente pensato Governo e Parlamento colla gran legge sull'istruzione elementare e popolare, non limitandosi solo ad una enunciazione di principi, ma accordando i mezzi necessari. E mi è grato notare la coincidenza della legge sull'istruzione popolare colla legge elettorale; questa contemporaneità delle due leggi dà il carattere di temporaneità alle disposizioni legislative per gli analfabeti. L'onorevole senatore Garofalo rimprovera gli analfabeti, addebitando a loro la colpa, anzi piena volontà di rimanere nella ignoranza, ignobile plebe, egli dice, che

nulla può chiedere e nulla le si deve concedere che abbia tratto alla partecipazione indiretta nel governo dello Stato.

No, onor. Garofalo, dobbiamo esser giusti, non è colpa loro, è colpa nostra, perchè, paghi di proclamare l'obbligatorietà dell'istruzione, non ne abbiamo apprestato i mezzi, e maggiori ostacoli alla istruzione crearono coloro che del governo e dell'amministrazione del comune avevano costituito un feudo. Non si curarono di fornire scuole, fissando stipendi irrisori si allontanarono gli insegnanti, studiarono ogni mezzo per impedire l'istruzione per conservarsi più sicuri il dominio, approfittando della condizione di isolamento, in cui molti paesi si trovavano per difetto di comunicazioni. Lo ripeto, l'accusa lanciata è ingiusta.

Ma si è detto: qualunque sia la causa l'analfabetismo permane, e non si può dare il dritto all'elettorato a coloro che mancano della richiesta capacità.

La capacità! Questa è la famosa parola che si commenta, si allarga, si restringe, e si volge in tutti i sensi.

Io, signori senatori, ricorderò l'opinione di Guizot, egli diceva: « La capacità dell'elettorato è un fatto indipendente dalla legge, che essa non può creare nè distruggere, ma deve riconoscere; la capacità, in qualunque modo, in qualunque senso si manifesti o si riveli, costituisce il dritto all'elettorato ».

La capacità elettorale non è una capacità che si debba esercitare dal cittadino quasi isolato, che si debba esercitare coi propri mezzi preacquisiti. No, è una capacità, che si svolge al contatto di tutte le emulazioni, delle influenze, delle discussioni; basta che l'elettore abbia l'attitudine di intendere e di poter scegliere il candidato che risponda ai suoi criteri.

Credete pure, all'analfabeta italiano non manca il buon senso, non manca l'intuito al bene, ha una sagacia, che spesso si invidia da coloro che si credono più avanti.

L'analfabeta non sa leggere, ma ha orecchie per ascoltare, ed ascolta con attenzione, quanto legge il figlio, il fratello o l'amico, ascolta quanto legge il parroco, o quanto legge il medico od il segretario comunale, ascolta quanto leggono e predicano i propagandisti di ogni colore, ascolta tutti e tutto, e ne prende

norma per dare il voto coll'intuito del buon senso.

Non è perciò lecito affermare che all'elettore manchi la capacità del voto nelle elezioni politiche.

L'Italia ha progredito coi frequenti scambi, coi facilitati mezzi di comunicazione, colle correnti emigratorie, col meraviglioso risveglio nelle industrie e nell'agricoltura; anche i modesti contadini hanno progredito.

Gli oppositori, per riuscire nel loro intento, per comodo di causa, direbbero i causidici, foggiano l'analfabeta, sul tipo di un cretino, senza alcuna attitudine di intelletto, di volontà e di coscienza. Lo vogliono ridotto in tali condizioni, da non esser capace neppure a metter una scheda nella busta. Mi limito a dire che ciò è troppo!

Questo disegno di legge consente l'elettorato a coloro che hanno raggiunto i trent'anni di età, e si fissa quest'età, come una presunzione, non equivoca, di capacità acquisita nella lotta quotidiana della vita, e nella società per quanto ristretta possa essere. Osservo che il limite di trent'anni non è una suggestione d'oggi, ma l'età di trent'anni, come criterio di discernimento, era indicato anche dallo Spaventa e dal Bonghi.

Si replica però che non sapendo scrivere non può con indipendenza e sincerità manifestare il suo voto.

Certo la scrittura fu il meraviglioso mezzo che, nelle prime luci della civiltà, inventò l'uomo per poter esprimere ed imprimere i suoi pensieri, e poterli anche conservare impressi a lungo, e di questo mezzo mancano gli analfabeti. Ma perciò debbono escludersi dall'elettorato, quando in loro si riconosce la capacità di intendere e di volere? No di certo. È dovere in questi casi di escogitare ed apprestare un mezzo col quale l'analfabeta possa manifestare il suo voto. Se vi è un disgraziato cui sia mancato uno dei due arti inferiori e non possa perciò muoversi, la scienza e l'arte gli apprestano il mezzo per potersi muovere e camminare. Del pari il legislatore deve all'elettore che non sa scrivere, apprestare il mezzo che supplisca a questa deficienza, direi meccanica, di poter manifestare quello che pensa e vuole.

In questo momento è anche atto di saggezza politica, per togliere la stridente differenza tra

regione e regione alla partecipazione dei cittadini alla funzione dell'elettorato a causa dell'analfabetismo.

E qui si è affaticato e tormentato l'ingegno di molti onde poter trovare un mezzo il più semplice, che meglio si presti per poter l'elettore analfabeta esprimere il suo voto con la possibile garanzia di libertà e di sincerità; dalle schede di diversa forma, dalle buste si arrivò ai mezzi meccanici che chiamerò votometri.

Ma cadauno di questi mezzi, sottoposto ad accurato esame, ha presentato inconvenienti e difficoltà. Ma pure bisognava sceglierne uno, se non vogliamo imitare il grande analfabeta Bertoldo; nè possiamo fermarci solo perchè non si trova un mezzo ideale, che non si potrà mai trovare. Basti notare che neppure collo scrivere si assicurò la sincerità del voto, e potrebbe anzi dirsi che questo mezzo precipuo per manifestare il voto, ha dato campo alle maggiori frodi, in diverse forme. Dalla Commissione che diligentemente esaminò e studiò questo disegno di legge alla Camera fu proposta la votazione per scheda stampata con una busta che chiamerò Bertolini dal suo inventore, e la Camera l'accettò e l'accettò il Governo, ed io l'accetto come un esperimento pur avendo molti dubbi che sia questo il metodo migliore; lo vedremo alla prova.

Il metodo migliore, il più sicuro, sarebbe il voto palese, sarebbe la massima prova del coraggio delle proprie convinzioni e della indipendenza. Ma certo non possiamo noi chiedere questo agli elettori, mentre tutte le assemblee, a principiare dalle legislative alle più modeste di società commerciali, adottano il voto segreto. Sarà questo certo il prodotto della evoluzione del corpo elettorale, che diventerà sempre più intelligente e cosciente. Ma nelle condizioni attuali non è possibile: una proposta in questo senso avrebbe indubbiamente compromesso la legge.

Io non credo che l'allargamento del voto conduca necessariamente alla formazione dei partiti. I partiti hanno e devono avere vita propria, ma credo che l'aumento così considerevole di elettori obbligherà i partiti a delinarsi meglio, a modificarsi, pur conservando i criteri fondamentali, e disciplinarsi. Il voto coi partiti disciplinati diventa palese, perchè conoscendo i partiti e le persone che li rappre-

sentano e li seguono si palesa il voto; si saprà, a modo di esempio, chi combatte sotto la bandiera dell'on. Giolitti o dell'on. Sacchi. (*Si ride*).

Si osserva che questo disegno di legge ammette già il voto palese, quando si stabilisce la presentazione del candidato con un numero di firme di elettori non minore di 200. Sono 200 elettori che hanno già manifestato il voto. Ma non è così; quelle firme per la presentazione sono firme di compiacenza palese, hanno l'aspetto dei nostri voti per la presa in considerazione, che poi alla votazione in merito si convertono in tante palle nere.

Riconosciuto che anche gli analfabeti che abbiano raggiunto l'età di 30 anni, hanno diritto al voto, come metodo di votazione ritengo si possa sperimentare la scheda e la busta, quali furono proposte.

Gli analfabeti maggiori degli anni 21 godranno del diritto del voto se abbiano prestato il servizio militare, perchè quel servizio è la migliore scuola per ispirare negli animi onesti e generosi dei nostri operai del campo e dell'officina i sentimenti del dovere, dell'onore e del sacrificio.

L'on. senatore Mazziotti si compiacque nel voler dimostrare che il presidente del Consiglio è in contraddizione con sè stesso ricordando discorsi di tempo relativamente lontano al riguardo del voto popolare e degli analfabeti. La risposta ce la fornisce l'antica ma sempre vera sentenza: *tempora mutantur et nos mutamus in illis*. Ciò che non si credeva neppure utile alcuni anni fa, ora si impone come necessario. Ricordò pure la legge presentata dallo stesso on. Giolitti nel 1909, nella quale non si parlava punto di suffragio allargato. Il presidente del Consiglio era, allora, specialmente preoccupato delle frodi, degli abusi che si commettevano dai seggi elettorali contro la sincerità dell'elezione; potrei dire che si consumava il furto dello stallo di deputato sottraendo ed aggiungendo indebitamente i voti, od usando anche atti di violenza con illegale proclamazione di chi non dovea essere eletto; a ciò voleva provvedere nel momento l'on. Giolitti.

Ma nel 1910 l'on. Luzzatti, presidente del Consiglio, presentò una legge che toccava l'elettorato in timida misura con piccoli mezzi: e pur così riconosceva necessario un allargamento del voto, perchè dal 1882 erano trascorsi 30 anni

ed il paese avea progredito. Ma la questione era posta. L'on. Giolitti col vero intuito di uomo politico e di statista, sorse dal banco di deputato ed affermò che il Paese aveva diritto ad un suffragio molto più largo, in rapporto ai passi meravigliosi che aveva fatto lo stesso paese nella via del progresso, e salito al potere, presentò questo disegno di legge, che al primo annunzio destò sorpresa e critiche, e che poi raccolse tanto consenso alla Camera.

Non posso a questo punto non ricordare le parole del Lord Macaulay quando in Inghilterra si discuteva nel 1887 la grande riforma elettorale per consentire il voto alle classi artigiane. Egli diceva: « Facciamo ora questa riforma perchè il cuore d'Inghilterra è sano ».

Posso oggi io con tranquillo animo dire: Onorevole Giolitti, voi avete presentata questa grande riforma dell'elettorato perchè il cuore d'Italia è sano.

Questa convinzione l'avevate attinta specialmente dalla meravigliosa rivelazione del progresso dell'Italia in occasione della gloriosa celebrazione del cinquantenario. Si è manifestata la potenza dell'Italia nelle industrie, nella progredita agricoltura, nei mezzi di scambio e di trasporto, nelle diverse forme di istituzioni di carattere sociale, nelle cooperative, nelle varie associazioni di lavoro e di risparmio, e tutto ciò era frutto di un costante progresso. Onorevole Giolitti, voi avete dovuto riconoscere che era arrivato il momento opportuno per chiamare il popolo ad una larga partecipazione al regime della Nazione, e con questo mezzo rendere più salde le istituzioni e più sicuro il progresso del paese.

Signori senatori! È stato detto dagli on. colleghi Garofalo e Mazziotti che questa riforma fu un atto di deferenza ai partiti estremi, un pegno quasi di alleanza. Affermazione ingiusta: ciò fu detto quando presentò la riforma l'onorevole Luzzatti, ma l'on. Giolitti la annunciò dal banco dei deputati, e la annunciò, lo ripeto, perchè la riteneva opportuna e necessaria.

Il senatore Garofalo rilevò che questa riforma non era richiesta dalla nazione; nessun movimento nel paese, non dibattiti nella stampa, non petizioni, non comizi, nulla, assolutamente nulla.

Ma a mostrare che era sentita la necessità della riforma, basterebbe il disegno di legge

presentato dal ministro Luzzatti. Onor. Garofalo, le grandi mutazioni nell'elettorato debbono farsi quando il tempo e le condizioni del paese le consigliano, non si deve attendere che il movimento riformista venga clamorosamente dalle masse; allora Governo e Parlamento dovrebbero subirle come vinti, ed i partiti popolari, che ella teme, le darebbero il significato di una vittoria dovuta alle proprie forze. All'incontro, quando Governo e Parlamento, ispirati da criteri di politica giustizia, riconoscono il diritto ad una larghissima partecipazione nelle elezioni politiche e chiamano le classi popolari a partecipare col mezzo indiretto del voto al governo del paese, innalzano la condizione morale delle stesse classi, ed esse acquisteranno la convinzione della responsabilità che incombe loro e si stringeranno vincoli benefici tra la borghesia ed il proletariato.

Ora, mi permetto fare poche osservazioni su alcuni emendamenti presentati dalla nostra autorevole e così diligente Commissione e su alcune questioni che ha presentato, lasciandone la risoluzione al Senato.

Prima questione grave è quella di aver escluso dall'esercizio del voto i presidenti e vice-presidenti dei collegi elettorali delle sezioni.

Secondo la esplicita disposizione dell'art. 16, l'elettore non può esercitare il suo diritto che nel collegio nelle cui liste trovasi iscritto, ed essendo prescritto dall'art. 61 che il presidente e vice-presidente non devono essere elettori del collegio ove esercitano l'ufficio, è evidente che non possono votare ove si trovano, e non votano nel proprio collegio perchè non possono ivi partecipare alla votazione per la loro forzata assenza.

Questa questione è gravissima, perchè dai calcoli fatti, tenendo conto del numero delle sezioni, si toglie il voto a circa quarantamila elettori, e potrei aggiungere elettori che presentano le migliori garanzie. Ciò si presenta strano perchè avviene per effetto della legge che chiama al voto il maggior numero di cittadini, e, quel che è più singolare, si toglie il voto a coloro che esercitano un ufficio elettorale al quale non possono rifiutarsi. Invece di un premio si infligge una pena, la privazione temporanea della funzione del voto.

Nel disegno di legge presentato dal Governo quest'inconveniente non si verificava, perchè

non era vietato al presidente o vice-presidente di essere elettore nel collegio di cui faceva parte la sezione elettorale che presiedeva.

Ma la Commissione prima e la Camera poi coll'adesione del Governo, ha ritenuto necessario di stabilire che presidente e vice-presidente non fossero elettori in quel collegio, nel concetto di avere così maggiori garanzie di indipendenza in quei funzionari, che chiamerò elettorali. Si volle che il presidente e vice-presidente fossero designati dal presidente della Corte d'appello nell'ambito di determinate categorie, non elettori nel collegio.

Tutti conosciamo e lamentiamo gli inconvenienti e gli abusi che si commettono col sistema attuale, ed io, che per molti anni alla Camera ho fatto parte della Giunta delle elezioni, ho potuto constatare delle vere enormità. Nelle elezioni lo studio, lo sforzo principale dei partiti era di guadagnare i seggi delle elezioni, perchè, ciò fatto, l'esito era sicuro. Mi permetto accennarvi qualche ricordo.

In una elezione si verificò questo fatto singolare: in una sezione un candidato aveva la maggioranza, e si riuscì ad ottenere il seggio tutto del partito; ma vi era la minoranza che diligentemente sorvegliava e controllava le operazioni dell'ufficio. La situazione era difficile. Come fare la famosa *pastetta*? (adopero questa parola oramai riconosciuta in materia). Si ricorse a questo mezzo: si finse una rissa nella sala, si capisce tra coloro che appartenevano alla maggioranza, ed il presidente credette doveroso fare sgombrare la sala da tutti gli elettori, e così l'ufficio rimase arbitro indisturbato della situazione. Si fece lo spoglio, assenti gli elettori, ed ebbe per risultato miracoloso che il candidato del cuore ebbe l'unanimità dei voti. Ricordo che il candidato soccombente, discorrendo con me, precisamente di quella sezione, mi faceva sapere che tra gli elettori votanti vi era un suo amato fratello, ed esclamava: mi tolsero anche il voto di mio fratello, a provare che mi mancava la fiducia di una persona così cara! Era enorme. (*ilarità - Commenti*).

L'onorevole Mazziotti ci fece gustare qualche saggio delle losche operazioni che si commettono ora, specialmente all'ultima ora. Ricordo che alla Giunta delle elezioni risultò che in due sezioni di un collegio elettorale, alle ore tre e mezzo nella piazza, alle porte della se-

zione, si fece la gara a suon di tromba; si iniziò la gara stabilendo il prezzo del voto a due lire e si arrivò fino ad otto lire come miglior offerta, e gli elettori festanti corsero all'urna.

Non erano masse incoscienti tanto stigmatizzate dagli onorevoli Garofalo e Mazziotti, erano elettori che avevano la coscienza del turpe mercato che si consumava. Erano elettori alfabetissimi. (*ilarità*).

Si credette perciò trovare il mezzo per rimuovere tali pericoli nello affidare la presidenza a persone che presentassero sufficienti garanzie di onestà, indipendenza ed anche certa capacità, e si scelse principalmente il magistrato, e successivamente altre persone sulle quali poteva riposare una presunzione di fiducia. E, sempre conforme a questo concetto, si accordano alla presidenza larghi poteri, a mio avviso, forse eccessivi. Egli nomina il segretario, può fare allontanare i rappresentanti dei candidati, far allontanare l'elettore, chiamare la forza pubblica, e, soprattutto, *uditi gli scrutatori*, egli decide qualunque contestazione nasca.

Creato così con tanti poteri questo presidente, si riconobbe la necessità che costui fosse nel suo ufficio indipendente, e assolutamente estraneo alla lotta elettorale in quel collegio, e perciò non doveva ivi essere elettore.

Conseguenza necessaria è, e doveva essere, che i presidenti o vicepresidenti siano privati in quell'elezione del voto.

Vi era un mezzo: la delega. Vi dico subito che l'istituto della delega nelle elezioni è un istituto sospetto e pericoloso, perchè manca la garanzia della segretezza e sincerità del voto: conosciuto il delegato si palesa il voto del delegante. E poi se ammettete questo dritto nei presidenti, per la impossibilità in cui si trovano di recarsi al proprio collegio, sarete obbligati a consentire lo stesso mezzo a tutti coloro che per cagione di ufficio non possono allontanarsi dal luogo ove si trovano, ed anche a coloro che per malattia sono nella impossibilità di andare a votare, e quest'ultimo caso darebbe luogo a frodi; si moltiplicherebbero gli ammalati o finti ammalati per obbligarli a valersi della delega, onde assicurare il voto. Io non ho fiducia nella elezione per mandato, ritengo sia una garanzia il personale intervento dell'elettore.

Quale la conseguenza che si deve trarre da quanto ebbi l'onore di dirvi? Bisogna o subire come necessità la privazione del voto ai Presidenti o rinunciare alla garanzia che pur si riconosce unanimemente necessaria.

Dissi che il mandato per votare lo ritengo pericoloso. Ma mi si potrà osservare che questo stesso disegno di legge dà facoltà all'elettore che si presenta, ed è nella fisica impossibilità di compiere quanto la legge vuole per dare il suo voto, di valersi dell'opera di una persona di fiducia; questo è vero, ma qui io non trovo i caratteri di una delega; la persona scelta che accompagna l'elettore non fa altro che compiere l'atto meccanico, che non può compiere l'elettore, mettere la scheda nella busta, chiuderla e consegnarla al Presidente.

Un'altra grave questione sollevata dal nostro Ufficio centrale è quella degli ammoniti. Si dice che è immorale ammettere gli ammoniti al voto; includere il loro nome nelle liste elettorali non è una prova di quella moralità del voto elettorale di cui si mena tanto vanto.

Signori senatori, la legge che ammette e disciplina l'ammonizione non è recente. Essa risale al 1865, fu modificata e meglio disciplinata nel 1875 e finalmente modificata ancora nel 1888. Orbene, nel 1882, avvenne la grande riforma della legge elettorale che ha ricordato con eloquenza patriottica il venerando collega e mio amico senatore Finali, si è disciplinata la procedura elettorale, si sono determinati i casi di indegnità all'elettorato. Ebbene, nè il Governo, nè la Camera, nè il Senato hanno incluso l'ammonizione come criterio per la privazione del voto, ed era recente il ricordo dell'ultima legge venuta dal Parlamento sulla pubblica sicurezza che acutizzava l'istituto dell'ammonizione. L'onor. Giolitti, cui non manca l'acume, ed è anche ministro dell'interno e conosce appieno la legge di pubblica sicurezza e le condizioni del paese, presentò questo disegno di legge, designò coloro che per indegnità sono privati del voto, e, cosa singolare, allargando i casi in cui s'incorre quest'indegnità, non figurano gli ammoniti. Nè la Commissione parlamentare, nè l'altro ramo del Parlamento hanno incluso l'ammonizione. È possibile ammettere in tutti una supina, dannosa oblivione, che sarebbe colpa in un legislatore? Ciò non può ammettersi. È d'uopo quindi esaminare se l'operato

del legislatore per lo passato e quanto fece la Camera ora non sia giustificato.

Io ritengo che non è giusto che gli ammoniti, solo perchè ammoniti, siano privati del voto. Il privare un cittadino della funzione elettorale, non può avere che il significato di una pena; ed è assurdo infliggere una pena senza un giudizio che determini la colpevolezza per un fatto che la legge qualifichi reato. L'ammonizione, e lo dice la stessa parola, non è che un solenne avvertimento che l'autorità giudiziaria fa a colui contro il quale l'opinione pubblica manifesta sospetti per reati contro le persone o le proprietà o per oziosità o vagabondaggio. L'avverte e l'ammonisce perchè d'ora in avanti tenga condotta tale da fare allontanare i concepiti sospetti, ed è misura di polizia onde coloro che sono addetti alla pubblica sicurezza ne sorvegliano i passi; ma nulla più di questo.

Sappiamo che l'ammonizione ha luogo principalmente per i vagabondi ed oziosi o meglio per i sospetti di oziosità e vagabondaggio, eppure la legge attuale e questo disegno di legge richiedono per costoro la condanna. Pensiamo che vi sono dei reati per i quali il condannato non perde l'elettorato, e può essere ammonito: e sarebbe strano che all'ammonizione si desse un effetto che non ha la condanna.

Siamo sinceri, la massima parte degli ammoniti subiscono condanne che portano alla privazione dell'elettorato; così la loro esclusione è sicura per il legittimo titolo della condanna. Rimarrebbe l'ammonizione per sospetti di reati contro la proprietà e contro persone che furono assolte, oppure altrimenti abbiano dato motivo a sospetti di partecipazione a reati.

Questi mezzi di polizia basati sul sospetto sono pericolosi, possono diventare spesso, e purtroppo lo furono, armi di partito specialmente nelle lotte elettorali, e, volere o volare, il Governo in queste lotte è il partito più combattivo.

Il Senato certo colla proposta fatta dall'Ufficio centrale si trova in una posizione delicata, perchè non accogliendola parrebbe autorizzasse il voto a persone indegne, immorali, bollate dalla pubblica opinione, mentre, a mio avviso, così non è.

Il Senato nel suo senno giudichi.

Come ho già detto, alla presidenza degli uf-

fici elettorali per le singole sezioni sono chiamati i magistrati e diverse categorie di funzionari collocati a riposo, senza restrizioni per gli impiegati civili, invece per i militari si prescrive che siano di grado non inferiore a capitano, e badiamo che si ammette anche un modesto vice-conciliatore. Non capisco questa diversità di trattamento; questa specie di antimilitarismo. Ed è anche più strano se si pensa che a coloro che prestano servizio militare, questa legge consente il voto anche ad analfabeti, perchè il servizio militare presenta larghe garanzie.

Non formulo l'emendamento proposto dalla Commissione, ma se a questo solo si riducessero le modificazioni alla legge, non le crederei opportune, non toccando l'essenza della medesima.

L'Ufficio centrale ha fatto anche altri due emendamenti che a mio avviso non sono in armonia col sistema organico della stessa legge.

Nel progetto di legge del Governo era obbligatoria la presentazione della candidatura nei modi e forme stabilite. Gli elettori avevano limitata la scelta tra coloro che avevano regolarmente presentata la candidatura; il voto dato a persona che non avesse stabilita la candidatura, direi ufficiale, era nullo. Era un grave obbligo che si imponeva ai candidati anche perchè si richiedeva per la presentazione la firma di 200 elettori; ma in compenso si consentiva di poter avere nelle singole sezioni un rappresentante, e di più di poter avere stampato nella scheda tipo un contrassegno e anche la fotografia, ma una copia autentica di questa scheda doveva esser depositata presso l'ufficio elettorale per servire di controllo alla uniformità della scheda.

La Camera, col consenso del Governo, modificò il sistema, conserva l'istituto della presentazione ma lo rende facoltativo. Quale è la conseguenza di questo nuovo sistema? Che non è assolutamente necessaria la presentazione, e gli elettori possono votare il nome di uno che non solo non si presenta candidato, ma che forse ignora che sul suo nome si possono raccogliere dei voti. Il concetto è questo: l'elettore può votare chi meglio creda ed il suo voto è valido.

Posto ciò, non mi pare possa accogliersi l'emendamento formulato dall'Ufficio centrale, che cioè debba essere sempre presentato il tipo

della scheda, partendo dall'errato presupposto che non possono avere voto che i candidati presentati sia pure all'ultima ora. Se si accettasse l'emendamento, la conseguenza sarebbe che gli elettori non darebbero voto valido, se non è depositato il tipo della scheda. Invece il pensiero del legislatore, lo ripeto, è questo: chi presenta la sua candidatura nei modi prescritti ha diritto di imprimere dei segni nella scheda stampata e deve depositare il tipo della medesima; quando non si presenta la candidatura, si deve usare la scheda stampata senza alcun contrassegno, colle dimensioni e caratteri prescritti.

L'Ufficio centrale presenta un altro emendamento per evitare la distribuzione delle schede nella sala dai rappresentanti dei candidati, perchè ciò potrebbe in certi casi esser causa di disordini, quando è viva e violenta la lotta dei partiti. Ci propone che ogni candidato debba depositare presso l'ufficio di cadauna sezione e sul banco un numero di schede doppio di quello degli elettori iscritti in quella sezione. E qui si cade di nuovo nello stesso vizio di voler imporre atti e formalità ad un candidato che può non esistere, quando gli elettori hanno piena libertà del voto. Chi in questo caso depositerebbe le schede? Se non avviene il deposito delle schede i voti saranno nulli? A me non pare; saranno validi se la scheda ha le dimensioni e la forma prescritta dalla legge, che è la scheda normale.

Sottopongo al Senato ed al Governo queste mie osservazioni, perchè i proposti emendamenti a me non si presentano armonici col sistema che adotta questo disegno di legge.

L'onor. senatore Garofalo disse che con questa legge si faceva un salto nel buio, anzi, soggiungeva, si faceva un salto a piena luce in un precipizio. Nessuna profezia più catastrofica di questa.

Ricorderò che in Inghilterra, quando nel 1887 si discuteva la grande riforma elettorale che fu atto politico di pacificazione, in quel Parlamento dagli oppositori si qualificò un salto nel buio. Ma Lord Derby rispose: « Sarà un salto nel buio, ma per mettere le istituzioni sopra una base più ferma e più solida ».

Nel 1881, in questa stessa Aula, un oratore valoroso quanto dotto, provato liberale ma tenace conservatore, il senatore Vitelleschi, espri-

meva in forma cauta il timore che, coll'avanzarsi del suffragio universale, verrebbero a scalzarsi le basi della nostra gloriosa Monarchia. Il senatore Allievi a rispondergli: Onor. Vitelleschi, il suffragio universale non scalzerà la Monarchia ma la rinsalderà nella coscienza del popolo. Da quell'epoca sono trascorsi oltre 30 anni. Le nostre istituzioni sono sempre più salde ed il popolo italiano ha sempre diviso le gioie ed i lutti dei nostri Sovrani. Ricordo il fatto più recente al quale noi abbiamo assistito in occasione del vigliacco e scellerato attentato alla vita del nostro Re. La commozione fu spontanea, generale, immensa in tutte le classi; tutti, dal modesto operaio al più altolocato, manifestarono lo sdegno contro il malfattore, e la gioia per lo scampato pericolo della vita di Vittorio Emanuele III.

Signori senatori, un ultimo ricordo. I giovani italiani militanti sotto la nostra bandiera, partivano per combattere in Libia, partivano lieti pur conoscendo i pericoli, consci di compire un patriottico dovere, la popolazione li accompagnava con entusiastico plauso e coi voti più caldi per la vittoria.

Ricordate che al grido Savoia! Savoia! quei figli del popolo diventano leoni, si scagliano contro il nemico pugnando corpo a corpo, ne fanno strage e lo fuggano. Vincono. Per Iddio! Sono i figli del popolo di tutte le classi. Affidiamo pure a questo popolo il voto elettorale con piena fiducia. (*Applausi generali — Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Beneventano.

BENEVENTANO. Il suffragio universale ha trovato i suoi valorosi difensori nei senatori Arcoletto e Finali. Il primo, con forma eletta, condita di sale attico, ha evocato la memoria epopea di Plebisciti ai quali la Patria nostra deve la sua unità; ha ricordato l'altro memorando dell'epoca presente nella quale la concordia di popolo, di Governo, di Re afferma e ricorda l'avita grandezza e permette la realizzazione dell'opera d'incivilimento nella quale ci troviamo impegnati.

Questa concordia di partiti, questa unione di pensiero e di azione è un novello plebiscito degno di un popolo memore del suo passato, fidente nel suo avvenire.

Il senatore Garofalo teme il suffragio per le

sue conseguenze. Egli ha ricordato taluni fenomeni avvenuti in altre nazioni a causa della prevalenza numerica delle masse meno istruite e meno educate. Egli ricordò opportunamente, che quelle masse sono facilmente suggestionabili, perchè mancano di una chiara scienza propria, di propri convincimenti, e quindi per difetto d'istruzione e di educazione adeguata divengono strumento degli agitatori arrivisti. I popoli, come gl'individui, hanno i loro periodi ascendenti e discendenti.

Ma questo fenomeno non dipende solo dal difetto di saper leggere e scrivere, ma dipende dal difetto di moralità, di virtù cittadine, di coscienza dei propri doveri verso se stessi, verso la patria, verso l'umanità.

Al moltiplicare delle scuole per accrescere l'istruzione popolare e combattere l'analfabetismo bisogna aggiungere l'educazione del purismo, dell'amore alla virtù, al lavoro, alla ginnastica della mente e del corpo, per formare uomini onesti e laboriosi, capaci di bastare a se stessi.

Ai colpi di testa popolari sieguono a breve scadenza i disinganni e le respiscenze. La fine dei Robespierre, dei Marat, dei capi comunardi del 1870, di Cola di Rienzo, dei Cromwell, ne è il necessario epilogo.

Nel suffragio non è da temere l'incremento del numero degli elettori meno edotti, ma è da temere principalmente il difetto di coscienza della propria missione sociale nelle classi dirigenti.

Esse hanno il precipuo dovere di dar l'esempio della virtù cittadina a coloro che, pur essendo più o meno incolti, non lasciano di essere i loro minori fratelli.

Se gli uomini preclari per prosapia, per sapere e per censo sapranno comprendersi e dirigere bene ed onestamente le moltitudini, dal suffragio sorgerà una rappresentanza nazionale degna di reggere i destini della patria.

Il suffragio universale, votato dal Parlamento, accolto dagli Uffici del Senato, richiesto dai diversi ed opposti partiti, è oggi un necessario esperimento.

Esso ha la sua base non già nel saper leggere e scrivere, ma nella presunta maturità alla intuizione politica sociale degli elettori.

Come conseguenza di questo concetto, il principale tema del disegno di legge che il Senato

è chiamato a discutere consiste nel determinare il periodo di maturità, per l'esercizio del diritto che è pure un dovere dello elettorato.

In Roma ne' comizi avevano diritto al voto i cittadini (*cives*) che erano capi di famiglia. La maturità consisteva nel solo fatto di averne una, come presunzione d'un interesse materiale e morale al buon regime della cosa pubblica.

Carlo Magno, Teodorico erano analfabeti.

Tra i 43 baroni che nel Parlamento radunatosi in Siracusa concordarono la difesa della Sicilia contro gli angioini solamente due sapevano leggere; gli altri erano analfabeti. Ebbene! Quegli analfabeti difesero la patria, combatterono contro la Francia e vinsero.

Il progetto di legge in esame reputa *capaci* i cittadini che hanno raggiunto il 21° anno di età nel maggio susseguente alla compilazione delle liste - ma non tutti - solamente quelli, che si trovano nelle condizioni indicate nel numero 2 degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ed i cittadini tutti, *anche analfabeti*, i quali compiranno nel maggio gli anni 30.

Secondo il progetto, resterebbero esclusi coloro, che, pur sapendo leggere e scrivere, dell'età di anni 21 compiuti, si trovano sprovvisti del certificato di compimento del corso inferiore e gli *analfabeti* dal 21° al 30° anno di età che non si trovano con uno dei requisiti richiesti dagli articoli 2, n. 2, e seguenti fino al 14.

Questa esclusione la quale contiene una flagrante contraddizione al concetto informatore della legge, su quale motivo si fonda?

Se la *maturità* nella moltitudine dei casi previsti dagli articoli suddetti, che costituiscono una pleiade di eccezioni, non è fondata sullo analfabetismo, ma sul solo fatto dell'età superiore agli anni 21 concomitata coi requisiti affatto trascurabili, in essi indicati, manca la ragione di ritenere *maturo al voto* un elettore che ha compiuti gli anni ventuno sol perchè riportò l'attestato di aver superato gli esami di compimento del corso elementare inferiore, che forse ha dimenticato, e di negare la maturità ai cittadini, che si trovano nello stesso livello intellettuale, e che si avvicinano tanto di più al trentesimo anno quanto più si trovano al disopra del ventunesimo.

Evidentemente la maturità cresce gradata-

mente ed a misura che crescono gli anni e con essi l'esperienza.

La statistica del censimento del 1901 dimostra che i nati maschi dal ventunesimo al trentesimo anno erano 2,100,100.

Di questi non sapevano leggere soli 730,826.

Ignoriamo i risultati del censimento del 1911.

Certamente, col progredire dell'istruzione, il numero di coloro che non sanno leggere dovrà essere minore. Malgrado la cresciuta popolazione, non può intanto ritenersi immutato questo numero; detraendo da esso tutti quei cittadini contemplati nell'art. 1^o, n. 2, chiamati sotto le armi di terra e di mare, quelli contemplati nell'art. 3 del testo unico, e gli altri, a' quali la legge avrebbe accordato il voto con gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, il numero dei cittadini analfabeti dal ventunesimo al trentesimo anno di età si ridurrebbe alla piccolissima percentuale inferiore al 3 per cento dell'insieme degli elettori.

Presso a poco uguale risultato si ha dalla statistica, che si legge nella relazione fatta al ministro della guerra intorno alla leva di terra sui giovani nati nel 1889.

Essendo questi in concreto i risultati della esclusione degli analfabeti, non appare evidente l'utilità di semplificare la legge, e, come conseguenza della universalità del suffragio, rettificare l'articolo 1^o, che risponde all'articolo 2 del testo unico, con la dizione comprensiva: *sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto gli anni 21 il 31 dicembre dell'anno in cui si compilano le liste?*

Il nostro Ufficio centrale rilevò che per necessità di cose debbono, nelle elezioni generali, essere privati del voto ben 40,000 elettori destinati a presiedere alle sezioni elettorali (*pagina 4 della relazione*).

Le savie leggi, o signori, provvedono a ciò che interessa la massima parte della vita sociale e trascurano i piccoli casi specifici che necessariamente possono costituire casi *rari e trascurabili*.

Nel concetto della universalità del suffragio un provvedimento d'indole universale e comprensivo, a me pare, s'impone.

Il disegno di legge ha bisogno di essere altresì ponderato in rapporto alla formazione delle liste.

Quale dovrebbe essere la base di esse?

I registri di nascita?

I registri del *censimento* delle popolazioni?

I registri di anagrafe?

Il progetto vacilla.

Una certa contraddizione si nota tra l'articolo 19 e gli articoli 20 e 21.

La *possibilità* di doppie iscrizioni, come conseguenza del sistema, genera la necessità delle comminatorie dell'art. 125.

Se poi la base unica per la formazione dell'elenco fosse il registro dei nati - salvo il rinvio delle iscrizioni dei cittadini alla loro residenza, di ufficio se nota, a richiesta degli interessati, se non è nota - le doppie iscrizioni sarebbero impossibili.

Per la sincerità delle operazioni elettorali e per l'economia del tempo nell'epoca delle elezioni sarebbero utili le *tessere fotografiche* che farebbero fede dell'identità degli elettori iscritti nella lista.

Attesa la grande massa che verrebbe a votare nei grandi centri e nei comuni agricoli, l'accertamento dell'identità è spesso difficile o contestato.

Per rendere poi facile e spedito il lavoro degli uffici, per impedire contestazioni e proteste sarebbe necessario, che ogni elettore avesse la propria fotografia,* nei modi accennati nella presente legge agli articoli 76, 77. e 78 (testo unico).

Così verrebbero ancora eliminati gl'inconvenienti ed il lavoro immane del rilascio dei certificati d'iscrizione all'epoca delle elezioni e le contestazioni relative alla identità degli elettori votanti.

Semplificato il concetto del suffragio universale con l'iscrizione di tutti i cittadini che hanno compiuto gli anni 21 il 31 dicembre dell'anno in corso all'epoca della compilazione delle liste, sarà una sola la lista.

Sarà permanente davvero, perchè essa conterrà tutti i cittadini nati in ogni anno con le annotazioni di godimento o di sospensione *temporanea* o *perpetua* dall'esercizio del diritto elettorale in apposite colonne a ciò destinate.

Ed ogni anno non ci sarà luogo, se non ad aggiungere alle medesime i cittadini nati e viventi nell'anno seguente a quello dell'ultimo anno della lista.

La Segreteria dell'ufficio comunale non avrà

durante l'anno altro compito se non che quello di notare i decessi, i trasferimenti di domicilio, o di residenza, e le sentenze di condanna, che sospendono temporaneamente o perpetuamente il diritto elettorale, e le assenze per emigrazione.

E così sarebbero scongiurati i lavori pesanti, che gravano su le Commissioni comunali, provinciali, e sui Collegi giudiziari.

Il primitivo progetto di legge del Governo imponeva la presentazione del candidato alla deputazione in un periodo di tempo precedente al giorno della elezione, affinché si fosse potuto provvedere alla stampa delle schede da servire per la votazione.

Questo provvedimento era giustificato dalla necessità di mantenere l'elettore in tale condizione di votare in modo da non potersi conoscere da chicchessia il voto dato o negato a ciascun candidato.

La segretezza assoluta del voto è quella che può lasciare libero veramente l'elettore per l'espressione della sua volontà. Il segreto lo metterà al coperto dalle violenze, dai timori, dalle corruzioni.

Nessuno comprenderà l'incognito, nessuno sarà sicuro degli effetti delle sue minacce o delle sue promesse. Ben fecero quegli elettori che presero dai candidati il prezzo dell'infamia e votarono contro il corruttore.

E perchè il voto sia segreto ed inscrutabile, per quella stessa ragione per cui a' sensi dell'articolo 12 (testo unico) gli elettori non potessero farsi rappresentare, non dovrebbe ammettersi la facoltà, nel caso d'impossibilità fisica a votare, di fare esprimere il voto da altra persona e dovrebbe perciò sopprimersi l'articolo 80 (testo unico).

Questa soppressione è tanto più giustificata, se si adotta la scheda stampata a colori di cui parlerò in seguito.

Col sistema della scheda data dal rappresentante del candidato, come si legge nel progetto in esame, o dall'ufficio, secondo propone la nostra Commissione, il voto non potrà essere segreto e quindi non sarà libero.

Chi prende la scheda da un rappresentante di un candidato si fa evidentemente conoscere. Chi prende la scheda sul tavolo del seggio -

se ne prende una si palesa chiaramente; se ne prende due o più, si palesa all'interessato consegnandogli la scheda, che trattiene presso di sé, dopo averne introdotta una nella busta che riconsegna all'ufficio.

Quale può essere il mezzo per iscongiurarne del tutto la possibilità di far conoscere il voto?

Un mezzo solo.

La scheda segreta la quale contenga in una parte lo spazio sufficiente per ben venti candidati.

L'obbligatorietà della presentazione del candidato, annunciata parecchi giorni prima da non meno di un ventesimo degli elettori del collegio, renderà possibile la stampa di essi nello interno della scheda prima del giorno della elezione.

Sarebbero così nei casi di unica candidatura evitate le inutili operazioni elettorali.

Nei casi di candidature multiple, evidentemente queste non potrebbero così superare il numero di venti.

La scheda, con un formato di centimetri 20 per 15, sarebbe sufficiente a contenerli. Si stamperebbero venti simboli diversi al margine della scheda, internamente.

Alla presentazione di ciascun candidato verrebbe assegnato il simbolo e la riga che conterrebbe il suo nome affinché fosse reso palese agli elettori analfabeti.

L'elettore analfabeta verrebbe edotto dallo avviso scritto, e chiarito a voce dall'ufficio elettorale del simbolo distintivo di ciascun candidato.

L'elettore, ricevuta la busta chiusa, avrebbe così il modo, stando al tavolo, di *bucare* con un piccolo stile i nomi, ai quali negar volesse il suo voto, nel margine del lembo della scheda a tal fine destinato e lasciare intatto il nome del candidato, al quale volesse dare il suo voto.

Lo stile sarebbe fissato con una catena sul tavolo, affinché non potesse essere asportato o cambiato.

L'elettore, prima di lasciare il tavolo, piegherebbe la scheda nel modo indicato su la busta, la chiuderebbe, inumidendo la gomma del lembo superiore, e poscia si recherebbe a consegnarla all'ufficio, il quale, accertata la regolarità della chiusura della scheda e la sua identità, la porrebbe nell'urna.

Questo sistema potrebbe anche permettere la presentazione delle candidature all'ultima ora.

I rappresentanti, per mandato del *candidato*, potrebbero depositare, prima dell'inizio dell'ora fissata per le operazioni elettorali nelle mani del presidente dell'ufficio il mandato speciale, stipulato da pubblico notaro, la proposta di un ventesimo degli elettori della sezione nella forma stabilita dalla legge, una stampiglia esprime il nome, cognome e paternità del candidato ed una scatola con l'occorrente per stampare il suo nome.

Il presidente, alla presenza dell'intero ufficio e dei rappresentanti dei candidati, farebbe imprimere nello interno di ogni busta, al disotto delle linee già occupate dalla stampa dei nomi degli altri candidati, il nome del ritardatario al fine di completare così l'interno delle schede da consegnarsi agli elettori, che si presentino per votare.

Con questo sistema si renderebbe del tutto segreto il voto e si proteggerebbe l'elettore da ogni violenza e da ogni timore.

Le operazioni elettorali procederebbero più spedite e sollecite.

Le schede porterebbero in se stesse la prova della loro identità, ed escluderebbero il più lontano sospetto.

Il tavolo al quale siederà l'ufficio potrà esser quello attualmente in uso, l'urna sarà una sola, e si procederà più sicuri e più svelti.

È assai difficile che le operazioni elettorali, cominciate alle ore otto (art. 69), possano finire alle ore 17 perentoriamente (art. 82). Esse comprendono:

La redazione dei verbali della costituzione dell'ufficio (art. 69), la estrazione delle cifre per formare il bollo, l'autenticazione delle buste, la firma di esse, e la numerazione delle appendici (art. 75), l'attestazione dei votanti elettori sulla lista di riscontro (art. 76), l'inserzione delle proteste, e la menzione in verbale di tante altre cose richieste dagli art. 77, 78, 79, 80, 81; e anche quando gli elettori sieno in numero di 800, sarà ben difficile trovarsi in regola per finire le operazioni alle ore 17.

La necessità di prorogare le operazioni al di seguente, sospendendole, e suggellando le urne e le schede, richiede una disposizione speciale della legge.

Non provvedendovi opportunamente, si lascia un vuoto, che potrebbe esser causa di spostamento ai risultati delle elezioni.

INDENNITÀ PARLAMENTARE.

Non senza grande esitanza prendo la parola su questo argomento.

Il voto quasi unanime dei rappresentanti della Camera dei deputati ed il parere favorevole del nostro Ufficio centrale mi obbligherebbero a consentire puramente e semplicemente al voto della grande maggioranza.

Ma l'impressione sfavorevole, che si è manifestata in alcune parti da molti cittadini che sieguono i nostri studi; l'ossequio profondo, che io sento per lo Statuto, che lega noi cittadini del grande Paese *iniziatore* dei plebisciti, mi obbliga a dubitare della stretta costituzionalità della legge per la parte sancita dall'art. 112 del testo unico, che abbiamo in esame.

Certamente il diritto pubblico nelle sue diverse manifestazioni non è immutabile. Ma i mandatari del popolo, che giurano la fedele osservanza dello Statuto, debbono chiedere al suo suffragio la facoltà di accettare o meno una modifica proposta dal Ministero responsabile.

Credo sia prudente consiglio di porre come piattaforma alle future elezioni a base del suffragio universale il tema della indennità e poscia con animo sicuro, ad elezioni compiute, provvedere in modo conforme alla volontà del grande corpo elettorale. Le future elezioni saranno un plebiscito novello che rinvigorerà la rappresentanza nazionale e ci renderà, come è nei nostri voti, più chiara la visione dell'unione della madre patria, forte per la scienza, per le arti, per le armi, per la concordia dei suoi figli, ricondotta così al suo glorioso passato di civiltà e di grandezza. (*Benissimo*).

Presentazione di relazioni.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria per la sistemazione dei locali occorrenti alla Regia Scuola normale e complementare di San Pietro al Natissone ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LUSTIG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSTIG. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Lustig della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a domani. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'Officina governativa delle carte valori (N. 853);

Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 822);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912 (N. 830);

Convalidazione di Regi decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912 (N. 831);

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito (N. 868);

Provvedimenti relativi ai militari di truppa in posizioni speciali (N. 862).

II. Votazione per la nomina di un commissario al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (N. 813).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (N. 854);

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta area (Numero 863);

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (N. 869);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria. (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1912 (ore 10)

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CCLXIV.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'officina governativa delle carte-valori » (N. 853) (pag. 9061); « Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 822) (pag. 9076); « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912 » (N. 830) (pag. 9076); « Convalidazione dei Regi decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912 » (N. 831) (pag. 9078); « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito » (N. 868) (pag. 9080); « Provvedimenti relativi ai militari di truppa in posizioni speciali » (N. 862) (pag. 9080) — Presentazione di relazioni (pag. 9081-89) — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma elettorale politica » (N. 813) — Parlano i senatori Maurigi (pag. 9082), De Cesare (pag. 9084), Finali per fatto personale (pag. 9089), Faldella (pag. 9089), Bensa (pag. 9095) e Franchetti (pag. 9110) — Si rinvia il seguito della discussione — Presentazione di disegni di legge (pag. 9089) — Risultato di votazione (pag. 9103).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 tra lo Stato e il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'Officina governativa delle carte-valori » (N. 853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'Officina governativa delle carte-valori.

Prego il senatore segretario Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 853).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 fra le Amministrazioni delle finanze e del tesoro da una parte, ed il comune di Torino dall'altra, a parziale modificazione della precedente convenzione 18 aprile 1908, stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581.

(Approvato).

Art. 2.

In dipendenza della convenzione 23 aprile 1912 è autorizzata tra lo Stato ed il comune di Torino la permuta degli immobili descritti nell'art. 2 della convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a mutuare al comune di Torino la somma di

lire 4 milioni, al saggio del 4 per cento, oltre la somma di lire 2 milioni già somministrata ai sensi dell'art. 16 della precedente convenzione stipulata in esecuzione della cennata legge del 21 luglio 1907, n. 581.

Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 35 anni o in altro periodo di tempo, secondo gli accordi che saranno presi all'uopo colla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 4.

In sostituzione degli stanziamenti della parte straordinaria dei bilanci della spesa per le finanze e per il tesoro e del bilancio dell'entrata, autorizzati con l'art. 4 della legge 21 luglio 1907, n. 581, il ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione, alle scadenze stabilite, delle seguenti somme:

nel bilancio delle finanze:

lire 661,200 da ripartirsi in dieci annualità uguali, ciascuna di lire 66,120;

nel bilancio del tesoro:

lire 4,000,000 da ripartirsi in dieci annualità uguali, ciascuna di lire 400,000;

nel bilancio dell'entrata:

lire 654,508.50 da ripartirsi in cinque annualità uguali, ciascuna di lire 130,901.70.

(Approvato).

Convenzione tra le Amministrazioni delle finanze e del tesoro, rappresentate dall'ill.mo signor comm. Annibale Barisone, intendente di finanza di Torino, rappresentato dal sindaco ill.mo signor conte avv. Rossi grand' ufficiale Teofilo, senatore del Regno, per la costruzione della Officina delle carte-valori e dell'edificio destinato ad uso degli Uffici finanziari governativi in Torino.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della nazione Re d' Italia.

L'anno millenovecentododici (1912) ed alli 23 del mese di aprile in Torino in una sala del palazzo municipale:

Avanti a me Pellizzi Virginio fu Domenico, primo segretario dell'Intendenza di finanza di Torino, delegato a ricevere i contratti a mente dell'art. 104 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª, ed alla presenza dei signori Oddenini Federico fu dottor Camillo, nato a Villastellone e Gastaldi dott. Gentile fu Domenico, nato a Occhieppo Inferiore testimoni idonei, cogniti e richiesti, ed entrambi domiciliati in Torino, sono comparsi i signori:

Barisone comm. Annibale, intendente di finanza di Torino, in rappresentanza dei Ministeri del tesoro e delle finanze, giusta delegazione avuta per entrambe le Amministrazioni dello Stato, con nota 9 marzo 1842, n. 28364, del Ministero del tesoro;

Rossi conte avv. grand'uff. Teofilo, senatore del Regno, del fu comm. Luigi, nato a Chieri e domiciliato in Torino, sindaco e rappresentante legale del municipio di Torino, autorizzato alla presente stipulazione per deliberazioni del Consiglio comunale 29 marzo e 1º aprile 1912 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, con decisione in data 18 aprile 1912, n. 14365, della Regia prefettura e n. 870 del registro della Giunta provinciale amministrativa i quali:

PREMESSO

Che la Convenzione 18 aprile 1908, stipulata fra lo Stato e il comune di Torino, in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581, stabiliva, fra l'altro, che il Comune dovesse provve-

dere alla costruzione di un edificio ad uso dell'Intendenza di finanza, degli uffici finanziari governativi e della Regia avvocatura distrettuale, importante la spesa di lire 1,450,000, con l'obbligo dello Stato di corrispondere al comune stesso la somma di lire 211,200, e cioè la differenza fra il debito dello Stato verso il comune derivante dal prezzo dell'area destinata all'edificio, convenuto in lire 450,000, e dalla suaccennata spesa di costruzione in lire 1,450,000, in tutto lire 1,900,000, e il credito dello Stato per gli stabili demaniali ceduti al comune, in lire 1,688,800 (articoli 5, 11 e 17 della convenzione);

Che la convenzione stessa stabilitiva, inoltre, che il comune di Torino dovesse costruire un edificio ad uso dell'officina governativa delle carte-valori sull'area di proprietà comunale occupata dall'ospedale militare di Santa Croce, che veniva pertanto ceduta allo Stato. La spesa di costruzione, valutata in lire 1,300,000, gravava sul bilancio del Ministero del tesoro, mentre il comune si obbligava ad un proprio concorso di lire 300,000 da versarsi in cinque annualità al Tesoro.

Che la sistemazione degli uffici finanziari e dell'officina carte-valori non ha potuto, però, ancora aver luogo. Compilato, per gli edifici finanziari, un primo progetto entro i limiti di spesa suaccennati, venne riconosciuta l'opportunità di riformarlo in qualche parte per renderlo meglio rispondente alle esigenze dell'estetica e a quelle dei servizi finanziari. Così fu redatto un secondo progetto, che prevede lavori per l'importo di lire 1,800,000 e di lire 200,000 per assistenza ed imprevisti, con una maggiore spesa da parte dello Stato di lire 550,000, dovuta in parte al maggior volume della costruzione e in parte al rincaro del prezzo della mano d'opera e del materiale da costruzione.

Che difficoltà anche maggiori hanno impedito la costruzione dell'officina carte-valori secondo i termini della convenzione in vigore. L'area dell'isolato di Santa Croce, già ceduta dal comune allo Stato, per la costruzione dell'officina, apparve insufficiente allo scopo, dopo che da una competente Commissione fu deliberata la conservazione della chiesa di Santa Croce, ritenuta pregevole opera architettonica del Juvara. D'onde la necessità di trovare

un'altra area, con una maggiore superficie di quella rimasta disponibile nell'isolato di Santa Croce dedotta la parte occupata dalla chiesa. L'area prescelta è presso la nuova piazza d'Armi alla Barriera d'Orbassano, di un'ampiezza quasi tripla di quella precedente, e il nuovo progetto di massima per la costruzione dell'officina, nella compilazione del quale è stato tenuto conto di tutte le esigenze dello stabilimento e del maggior costo della mano d'opera e delle materie prime, prevede una spesa complessiva di lire 4 milioni;

Che dovendosi pertanto regolare il maggior concorso dello Stato nella costruzione dei due edifici suaccennati e gli obblighi che il comune di Torino per tali opere è disposto ad assumersi, si è fra l'Amministrazione dello Stato e il municipio di Torino stabilito di addivenire ai seguenti patti modificativi della convenzione 18 aprile 1908, stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907.

Art. 1.

Il comune di Torino si obbliga di costruire un edificio ad uso dell'officina governativa delle carte-valori, anzichè sull'area già occupata dall'ospedale militare di Santa Croce e indicata all'art. 1^o, lettera *e* della convenzione 18 aprile 1908, stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581, su altra area di proprietà comunale della superficie di metri quadrati 35,549.15, compresa fra la strada parallela alla ferrovia di Susa verso nord, il corso Vinzaglio verso est, la via Caprerà verso sud, e la strada di Orbassano verso ovest, distinta con parte del n. 141 della sezione 54^a della mappa territoriale del comune di Torino.

In questa nuova area è compresa anche quella destinata dal vigente piano regolatore della città di Torino a sede stradale del corso Lepanto, che rimane soppresso nel tratto fra i corsi di Orbassano e Vinzaglio.

La planimetria della nuova area viene allegata alla presente convenzione di cui s'intende far parte integrante.

Art. 2.

L'area di proprietà comunale di cui al precedente articolo viene dal comune di Torino ceduta al Governo, il quale a sua volta retro-

cede al comune la proprietà dell'isolato ospedale di Santa Croce che con la precedente convenzione 18 aprile 1908, succitata, era stata ceduta al Governo.

La differenza di lire 354,508.50 tra il valore dell'isolato di Santa Croce, stabilito in lire 710,000, ed il valore della nuova area alla barriera di Orbassano, fissato in lire 355,491.50 in ragione di lire 10 il metro quadrato, sarà corrisposta dal comune di Torino allo Stato in cinque rate annuali eguali, senza interessi. La prima rata sarà versata allo scadere di un anno dall'inizio dei lavori.

Il comune stesso mantiene inoltre l'obbligo già assunto con l'art. 13 della convenzione 18 aprile 1908, di concorrere alla spesa di costruzione della nuova sede dell'officina governativa delle carte-valori colla somma di lire 300,000, da pagarsi pure in cinque rate annuali con la stessa decorrenza suaccennata.

Art. 3.

La spesa complessiva per la costruzione della nuova sede dell'officina governativa delle carte-valori, sulla maggior area destinata a tale scopo, è portata alla somma massima di lire 4,000,000 ivi compresi gli imprevisti di cui all'art. 6 della convenzione 18 aprile 1908.

Tale spesa o quella minore che fosse per risultare ai sensi della prima parte dell'art. 10 della presente convenzione, sarà corrisposta senza interessi dal Ministero del tesoro al comune di Torino in dieci rate annuali non maggiori di lire 400,000, a partire dal mese successivo a quello in cui saranno iniziati i lavori e in ogni caso non prima dell'esercizio finanziario 1913-1914.

Art. 4.

L'edificio ad uso dell'officina carte-valori dovrà comprendere tutti i laboratori, magazzini ed uffici necessari per le sue esigenze e per i vari servizi che l'Amministrazione del tesoro crederà di impiantarvi, nonchè l'alloggio per il direttore.

L'edificio medesimo sarà costruito in conformità al progetto di massima approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 gennaio 1912, su analoga relazione dell'ufficio tecnico del municipio di To-

rino; copia della quale viene allegata alla presente convenzione.

Dei disegni e degli altri documenti del progetto, nonchè del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sarà rimessa copia autentica al municipio di Torino.

Art. 5.

La spesa complessiva per la costruzione dell'edificio ad uso degli edifici finanziari è portata alla somma massima di lire 2 milioni, ivi compresi gli imprevisti di cui all'art. 6 della convenzione 18 aprile 1908 oltre il prezzo dell'area convenuto in lire 450,000.

A tale spesa il comune di Torino si obbliga di concorrere con la somma di lire 100,000.

Art. 6.

La differenza in lire 661,200 (o quella minore che fosse per risultare ai sensi della prima parte dell'art. 10 della presente convenzione) fra il debito dello Stato verso il comune di Torino per il prezzo dell'area e quello di costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari, diminuito del contributo del comune, come all'art. 5 della presente convenzione,

(2,000,000 + 450,000 — 100,000 = 2,350,000) e il credito dello Stato per gli stabili demaniali ceduti come all'art. 11 della convenzione 18 aprile 1908 (lire 1,688,800), sarà corrisposta senza interessi dal Ministero delle finanze in dieci rate annuali uguali a decorrere dal mese successivo a quello in cui saranno iniziati i lavori e in ogni caso non prima dell'esercizio finanziario 1913-914.

Art. 7.

Qualora il comune di Torino ritardi oltre tre mesi dalla promulgazione della legge che approverà la presente convenzione, l'inizio dei lavori di costruzione del palazzo degli uffici finanziari, gli sarà addebitato, nella liquidazione finale dei conti, a partire dalla scadenza degli anzidetti tre mesi e fino alla data dell'effettivo inizio dei lavori, l'interesse del 3 per cento sulla somma di lire 688,800, costituita dalla differenza fra il valore (lire 1,138,800) dei due immobili demaniali di cui alle lettere a) e c) dell'art. 10 della convenzione 18 aprile

1908, già ceduti al comune e quello dell'area ceduta da esso comune per la costruzione del palazzo in parola (lire 450,000).

Art. 8.

L'edificio ad uso degli uffici finanziari sarà costruito sull'area indicata all'art. 1, lettera a, della citata convenzione 18 aprile 1908; area che viene meglio determinata e precisata dal tipo planimetrico annesso alla presente convenzione.

L'edificio conterà di un piano terreno sopraelevato di metri 1.50 circa dal suolo e di due piani superiori in modo da raggiungere un'altezza complessiva dal marciapiede alla gronda del cornicione non inferiori a metri 21 sulla fronte del corso Vinzaglio e non inferiore a metri 19 sulle altre tre fronti dell'edificio.

I tre piani dovranno fornire una superficie complessiva coperta non inferiore a metri quadrati 12,300.

L'edificio avrà inoltre nel sottosuolo locali sufficientemente aerati ed illuminati, di una estensione corrispondente al piano terreno ed adatti a servire di magazzino di carte, stampati, mobili ed utensili; avrà ancora al disopra del secondo piano ed in tutto il corpo di fabbrica fronteggiante il corso Vinzaglio un terzo piano, illuminato con finestre e lucernari, adatto per uffici di secondaria importanza od archivi, di altezza non inferiore a metri 3; sui tre corpi di fabbrica fronteggianti le altre vie avrà soffitte ben riparate ed illuminate da servire per archivi, però, nella parte centrale del corpo di fabbrica verso la via Guicciardini ed in corrispondenza di un corpo avanti di lunghezza non inferiore a metri 17, la sistemazione delle soffitte sarà eseguita in modo da ottenere verso via un ampio locale bene illuminato, adatto per uffici di secondaria importanza.

Nel cortile avrà un porticato sporgente e chiuso da invetriate che si svilupperà lungo i quattro lati del fabbricato con soprastante terrazzo munito di lucernari per dare maggior luce ai locali terreni interni prospicienti sul porticato.

L'area di questo non fa parte della superficie complessiva dei locali coperti di cui al terzo capoverso del presente articolo.

L'edificio dovrà essere costruito in modo da

prestarsi ad eventuali sopraelevazioni, qualora se ne presentasse la necessità, e in conformità al progetto di massima approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 gennaio 1912, su analoga relazione dell'Ufficio tecnico del municipio di Torino; copia della quale viene allegata alla presente convenzione.

Dei disegni e degli altri documenti del progetto, nonchè del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sarà rimessa copia autentica al municipio di Torino.

Art. 9.

Per le accennate opere di costruzione dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari dell'officina governativa delle carte-valori, il comune di Torino assume il servizio di cassa.

Art. 10.

Resta espressamente stabilito, in conformità al disposto dell'art. 7 della precedente convenzione 18 aprile 1908, che le somme definitive che lo Stato dovrà corrispondere al comune per le spese di cui agli articoli 3 e 5 della presente convenzione, saranno quelle che risulteranno dalle contabilità finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti e che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata oltre i limiti massimi stabiliti dagli articoli 3 e 5 della presente convenzione, per la costruzione dei nuovi edifici dell'officina carte-valori e degli uffici finanziari, resterà ad esclusivo carico del comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti già concordati col comune e debitamente approvate ai sensi dell'art. 6 della convenzione 18 aprile 1908 dalle Amministrazioni interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

Oltre alla somma di lire 2 milioni già somministrata al comune di Torino ai sensi dell'art. 16 della convenzione 18 aprile 1908, dalla Cassa dei depositi e prestiti, sarà mutuata al comune stesso, al tasso del 4 per cento, l'altra somma di lire 4 milioni, ammortizzabile in 35 anni, salvo diversi accordi con la Cassa medesima quanto all'ammortamento.

La somministrazione del nuovo mutuo è subordinata alla dimostrazione da parte del comune dell'erogazione della somma di lire 2 milioni già mutuata, e sarà fatta ratealmente a misura che progrediranno i lavori di costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari e di quello per l'Officina governativa carte-valori, secondo accordi da prendersi con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 12.

L'edificio ad uso degli uffici finanziari e quello ad uso dell'Officina governativa delle carte-valori diverranno, appena ultimati i collaudi, di piena proprietà dello Stato, il quale dovrà sollecitamente occuparli e lasciare liberi a disposizione del comune di Torino gli stabili di cui all'art. 14 della convenzione 18 aprile 1908 e secondo le modalità ivi indicate.

Art. 13.

In tutto quanto non sia espressamente modificato con la presente convenzione, rimangono ferme le disposizioni di cui alla precedente convenzione 18 aprile 1908, stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581.

Art. 14.

A termini dell'art. 21 della precedente convenzione 18 aprile 1908, la presente sarà registrata e trascritta col diritto fisso di lire 1.20.

Art. 15.

La presente convenzione, già approvata dal Consiglio comunale di Torino in duplice votazione, ai sensi dell'articolo 178 della legge comunale e provinciale, con deliberazioni 29 marzo e 1° aprile 1912, state sanzionate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione in data 18 aprile 1912, n. 14365, divisione 2ª, 1ª B della Regia prefettura di Torino e n. 870 speciale del registro della G. P. A., sarà in seguito sottoposta all'esame del Parlamento per essere approvata e resa esecutiva con legge dello Stato.

ALLEGATO 1.

Nuova officina carte-valori.

RELAZIONE

GENERALITÀ.

Per gli accordi stabiliti, addì 21 marzo 1911, fra lo Stato ed il comune di Torino, l'officina carte-valori avrà la nuova sede in una vasta superficie così delimitata: a levante il corso Vinzaglio (larghezza metri 56) e la nuova piazza d'Armi; a nord il corso Marsiglia parallelo alla ferrovia di Susa che si innesta a breve distanza con quelle di Genova e di Milano (larghezza del corso metri 57, oltre l'arretramento di metri 13, corrispondente al fabbricato dell'officina); a ponente la via Orbassano (larghezza metri 20); a mezzodi la via Caprera (larghezza metri 18).

La superficie di questo appezzamento, quale risulta dal verbale di misura eseguita, addì 22 aprile 1911, è di metri 35,549.15 ossia più che tripla di quella assegnata, con legge 21 luglio 1907, all'officina (ospedale militare metri quadrati 11,635).

La nuova officina verrà così a trovarsi, per vastità di area fabbricabile e per ampiezza delle circostanti vie, in condizioni ottime di luce e di aeramento interno ed esterno e potrà conseguire tutto quel grande e razionale sviluppo che è desiderabile per gli attuali e per i futuri servizi.

COSTRUZIONI - DESTINAZIONE DEI LOCALI -
FABBRICATO PER GLI UFFICI.

La nuova officina sarà costituita, secondo le risultanze dell'unito progetto, dai seguenti edifici:

Fabbricato principale a tre piani (compresovi il piano terreno), sede della Direzione e degli uffici, disposto in senso parallelo al corso Vinzaglio ed in senso normale al corso Lepanto il cui asse corrisponde all'ingresso principale; la posizione speciale di questo edificio ha consigliato movimenti di linee e di ornamentazioni che eccedono forse il concetto di modesta semplicità industriale al quale il progetto dovrebbe in massima attenersi, ma quando si consideri che la nuova officina entrerà, col vasto e complesso esercizio delle sue funzioni, nel novero

delle primissime istituzioni tecnico-amministrative dello Stato, che non è compatibile colla grandiosità dei corsi la sgradevole monotonia di una officina avente metri 350 di fronte principale e se inoltre si osserva che attualmente si ha mezzo di eseguire decorazioni stabili con spesa non rilevante, risulterà manifesta l'opportunità di non ricorrere a concetti architettonici troppo dimessi ai quali possa poi mancare l'approvazione edilizia.

Il fabbricato principale ha sotterranei per tutta la sua estensione e comprende nel secondo piano un alloggio per il direttore e al piano terreno un alloggio per il custode. Nel piano terreno di questo fabbricato si apre l'ingresso principale che serve a tutto il personale, impiegati ed operai e che fa capo al grande atrio da cui si dipartono le comunicazioni coi locali seguenti: corpo di guardia, scalone, custode, cortile, medagliere, spogliatoio, visita, così disposti che ben determinate e sorvegliabili risultano l'entrata e l'uscita degli operai.

LABORATORII ED ALTRI LOCALI.

A sinistra del fabbricato degli uffici si svolgono e risvoltano ininterrottamente lungo i quattro lati dell'appezzamento i laboratori:

Meccanica e Galvanoplastica.

Cernita.

Economato.

Magazzini.

Nel cortile sono disposti:

N. 3 grandi saloni per la stamperia.

Laboratori annessi alle stamperie.

Sale degli incisori.

Edifici per la fucina, per fonderia, per le caldaie, ecc.

Nella disposizione di questi edifici si seguirono le norme impartite dal cav. ing. Monti direttore dell'Officina e si tenne conto della necessità di unire i laboratori, con corridoi o con passaggi coperti e di aggregare ai saloni della stamperia altri locali, di comodo accesso, destinati al deposito dei rulli ed alla pulizia degli operai.

SUPERFICIE UTILE DEI LOCALI.

La superficie utile dei locali, dedotte le aree occupate dai corridoi, dalle latrine e dalle scale,

è quale fu dalla Direzione riconosciuta ampiamente sufficiente per le esigenze delle lavorazioni anche nel caso che esse abbiano a crescere per entità e per numero.

Le seguenti cifre riassumono i dati, attinenti le superficie occupate dai singoli servizi indicati nella pianta generale, disegno n. 1 a questa allegato:

Incisori - Meccanica e Galvano plastica - Cer- nita - Laboratorii annessi alle stamperie - Spo- gliatoi mq.	7,300
Economato »	1,300
Magazzini piano terreno »	2,800
Magazzini sotterranei »	2,800
N. 3 saloni stamperia, escluse le gallerie laterali di servizio »	3,200
Locali per fucina, fonderia, per le caldaie, ecc. »	850
Locali nel fabbricato degli uffici (esclusi atrii, scale disimpegno, ter- razze ecc.) piano terreno metri 350	} » 1,700
primo piano » 750	
secondo piano » 600	
Si ha così un totale di mq.	<u>19,950</u>

L'area utile occupata dall'attuale officina, compresi i magazzini allogati in altri edifici, è di circa mq. 8,000.

COSTO DI COSTRUZIONE.

Il calcolo della spesa, ammontante a lire 4,000,000, è allestito in base a prezzi unitari di volume (vuoto per pieno) e di superficie, che l'esperienza di molte costruzioni eseguite dal Municipio per conto proprio e per conto dello Stato ha dimostrato attendibili. Questo sistema è pur stato eseguito nei progetti degli altri edifici compresi nelle convenzioni collo Stato, perchè è il solo conciliabile coi progetti di massima soggetti a modificazioni le quali richiederebbero la ripetizione dei computi metrici e delle stime costituenti un lavoro molto grave e delicato; per altra parte anche in questo caso hanno valore il fatto che il calcolo ebbe l'approvazione dell'intendenza di finanza (relazione ing. Bracco, spedita al Ministero finanze, Direzione generale demanio), e l'onere contrattuale per cui il Municipio ha la piena responsabilità delle eccedenze di spesa sul preventivo.

La sovraccennata somma di lire 4,000,000 è costituita dalle seguenti cifre riassuntive le quali tengono conto delle variazioni convenute posteriormente alla relazione Bracco, quali ad esempio: l'unione dei due appezzamenti in un corpo solo, la soppressione della palazzina uso alloggi, l'ampliamento, riconosciuto necessario, del fabbricato per laboratorio ed uffici ed altre variazioni le quali per, avendosi il compenso degli aumenti colle riduzioni di opere, non alterano la sovraccennata spesa totale.

Laboratori perimetrali m³ 107,625.60 per
lire 18 L. 1,937,260.80

Costruzione centrale per uffici
con sotterranei sulla fronte verso
Corso Vinzaglio m³ 20,921.25 per
lire 20 » 418,425 »

Sotterranei in corrispondenza dei
magazzini m³ 20,000 × lire 12 » 240,000 »

Numero 3 saloni per stamperie
m³ 34,000 × lire 12 » 408,000 »

Locali per deposito rulli e la-
vabo adiacenti ai saloni stamperie
m³ 2,100 × lire 12 » 25,200 »

Locali nel cortile per motori,
caldaie, laboratori, fucina, fonde-
ria m³ 7,200 × lire 10 » 72,000 »

Edificio nel cortile per gli inci-
sori e per il laboratorio levi-
gatura (annesso alle stamperie)
m³ 7,500 × lire 18 » 135,000 »

Costruzione di grande camino
nel cortile, suoi condotti ed opere
accessorie, oppure camino ed opere
concernenti un radiatore del mo-
tore, o motori, a combustione in
terna 150 (HP) » 25,000 »

Altre costruzioni secondarie: -
passaggi coperti e pensiline nel
cortile, latrine per le sale delle
stamperie, cortiletto per la galva-
noplastica, binari di servizio in-
terno, ecc. » 40,000 »

Marciapiedi interni ed esterni,
sistemazione cortili a selciato » 88,000 »

Calorifero per m³ 100 mila di
ambiente » 180,000 »

Impianto di luce » 35,000 »

Impianto acqua » 40,000 »

Da riportarsi . . . L. 3,643,885.80

Riporto . . . L.	3,643,885.80
Fognatura - Condotture ed apparecchi di prevenzione contro gli incendi »	60,000 »
Somma a corpo per imprevisti, non minore del ventesimo dell'ammontare delle opere (legge 21 luglio 1907) »	186,114.20
Spese d'ufficio - Assistenza ai lavori - Esecuzione disegni originali e copie - Direzione lavori »	110,000 »
Totale . . . L.	<u>4,000,000 »</u>

MODALITÀ DI COSTRUZIONE.

L'edificio della Direzione, i laboratori, i saloni delle stamperie, tutti i fabbricati anche se di importanza secondaria, saranno eseguiti con cemento armato in ogni loro parte compreso il tetto ed esclusione fatta per i soli muri perimetrali.

Le sale della stamperia ricevono luce abbondante dai finestrini perimetrali (V. Sezione *g h*, disegno n. VII), sono esclusi pertanto i lucernari orizzontali, od inclinati (*sheds*), che riuscirebbero superflui quanto a luce e non favorevoli all'igiene ed alla *sicurezza dei locali*.

La Sezione *a b* (disegno n. VII) rappresenta il sistema costruttivo dei laboratori: pavimenti sopraelevati dal suolo e solai muniti di intercapedine isolante; finestrini con inferriate verso i corsi, le vie e verso l'interno; l'altezza del loro davanzale sul marciapiede esterno è in media di metri 2.90 e di metri 2.20 in media sul pavimento interno; corridoi centrali di larghezza metri 3 limitati, nella loro eccessiva altezza, da solai aventi aperture così disposte che si ottenga luce dall'alto in sussidio a quella che si diffonde dalle invetriate delle pareti laterali, e sia favorita la ventilazione naturale; le sale di lavorazione sono dotate a loro volta di ben disposti *vasistas* e di canne le quali potranno servire specialmente nel caso che il Ministero creda di eseguire poi a sua cura e spese l'impianto di ventilazione artificiale estiva con sistemi di ventilatori elettrici. La ventilazione invernale è collegata col sistema di riscaldamento che sarà preferibilmente a vapore.

Lo spessore dei muri esterni, le inferriate, il doppio letto di cemento armato costituiscono

valide guarentigie di sicurezza indipendentemente da altri mezzi sussidiari.

Come risulta dalle Sezioni *c d, e f, g h* (disegno n. VII) il sistema costruttivo usato nei laboratori, si estende ad ogni altro edificio.

I serramenti saranno di legno larice nell'esterno, di pioppo o d'abete nell'interno; in qualche parte e per chiusure di gallerie si potranno adottare intelaiature di ferro.

I pavimenti saranno a quadrelle di cemento, di calcestruzzo cementizio, ed anche d'asfalto e *holzement* a seconda della convenienza in rapporto alle esigenze delle lavorazioni; i pavimenti degli uffici, delle sale di stamperia e dei laboratori di *cernita* saranno di legno sistema più semplice, cioè a tavole di pioppo fissate su longherine; negli uffici del direttore e dei capi i pavimenti saranno costituiti da palchetti più eleganti di rovere, ciliegio, ecc.

Per le opere di finimento e per la decorazione interna si avrà riferimento all'Istituto professionale operaio di Torino.

Quanto alla decorazione esterna l'impiego del granito e di altre pietre sarà limitato alle colonne dell'edificio principale ed alla parte inferiore del grande zoccolo che forma basamento degli edifici; con pietra artificiale saranno eseguiti gli ornati di maggior importanza; con cemento a lenta presa i cornicioni le cornici e le riquadrature; le membrature meno esposte alle intemperie, gli intonachi in genere saranno di calce idraulica.

FONDAZIONI.

Terreno ghiaioso compatto frammisto a scaglie di puddinga, ottimo per le fondazioni a circa metri tre di profondità dal piano delle strade.

Le fondazioni raggiungeranno il terreno perfettamente consistente in guisa che siano possibili le sopraelevazioni senza che si debba ricorrere a sottomurazioni.

Nel calcolo dei solai di copertura dei laboratori e dell'ultimo piano degli altri edifici non si terrà conto che del carico attuale competente a solai di sottotetti, d'altronde essi costituiscono parte del tetto e nel caso di sopraelevazione debbono essere sostituiti da costruzioni orizzontali resistenti al nuovo carico a cui dovranno essere sottoposte.

RISCALDAMENTI.

Il riscaldamento dei locali sarà a vapore per mezzo di elementi collocati in corrispondenza delle bocche di presa d'aria dall'esterno.

Lo studio dell'impianto sarà fatto d'accordo colla Direzione dell'officina allo scopo di ben determinare la posizione dei sotterranei in cui saranno collocate le caldaie, e le parti di locale che ricevono calore dalle macchine lavoratrici o possono facilmente riceverlo dalle caldaie dell'officina.

In questo studio saranno stabilite le temperature convenienti ai laboratori, agli spogliatoi, ai magazzini, ecc.

Secondo i criteri di quest'Ufficio il calorifero dovrebbe essere a vapore con pressione di poco superiore a quella atmosferica; l'acqua di condensazione tornerebbe, per naturale deflusso, alle caldaie, le quali pertanto si troverebbero a livello inferiore ai pavimenti dei locali riscaldati.

Il sistema di riscaldamento sarebbe adunque indipendente dalle caldaie destinate alla produzione di forza motrice o ad altre funzioni industriali alla cui regolarità sarebbe nocivo l'abbinamento col servizio di riscaldamento, il quale ha speciali e molto variabili esigenze.

È da notarsi ancora che il riscaldamento ad alta pressione ha gravi inconvenienti, tra i quali non ultimo lo spreco di vapore.

Pertanto è convenuto che il grande camino segnato nella planimetria in prossimità dei saloni *Stamperia*, serve esclusivamente alle caldaie di produzione del vapore industriale (forza motrice ed uso industriale); non si segnarono i camini dei caloriferi perchè di secondaria importanza e perchè la loro posizione è coordinata col futuro progetto di distribuzione dei gruppi di caldaie, a bassa pressione, che saranno collocate in locali sotterranei ed avranno un raggio d'azione non maggiore di metri 60; è pure convenuto che la spesa per la costruzione dei detti camini sia, come ogni altra spesa inerente al riscaldamento, inclusa nel preventivo.

LATRINE.

Le latrine furono studiate con sommo riguardo alla comodità ed alle moderne prescrizioni igieniche: come risulta dalla pianta 1:100 del piano terreno (disegno n. IV) i singoli

gruppi di latrine sono isolati nel mezzo di grandi sale sulle cui pareti sono disposti i lavabo; il ricambio d'aria si ottiene facilmente per mezzo della grande invetriata frontale; in ogni caso si potranno applicare ventilatori elettrici alle canine praticate nei muri.

ILLUMINAZIONE.

L'illuminazione dei locali sarà in parte ad incandescenza ed in parte ad arco, secondo le indicazioni che all'atto pratico saranno fornite dalla Direzione; deve si notare che il calcolo della spesa si riferisce all'impianto delle condutture e degli apparecchi di illuminazione pel caso che la corrente sia fornita dall'esterno, ma non comprende il macchinario nel caso che il Ministero deliberi di eseguire un impianto speciale per la produzione della luce elettrica.

L'Amministrazione municipale provvederà per la rete di distribuzione, per gli apparecchi d'illuminazione, nonchè per i trasformatori di corrente, ma non ritiene debbano essere a suo carico altri impianti.

Devesi ancora dichiarare che il sovraccennato grande camino (nel paragrafo calorifero) è largamente compreso nella preventivata somma di lire 25,000 e che nel caso di adozione di motori a combustione interna l'economia di spesa, che si conseguirà nella riduzione delle dimensioni del camino, può destinarsi alle opere murarie del radiatore occorrente per i motori anzidetti.

Colle somme preventivate si provvederà pure agli impianti di sicurezza contro gli incendi.

ACQUA E FOGNATURA.

Le prese d'acqua per i lavabo, per le latrine, di consumo personale, saranno fatte direttamente dalle condutture principali esterne senza l'intermediario di vasche, così sono assicurate maggior purezza e maggior freschezza; le acque di rifiuto saranno immesse con apposita rete sotterranea nei grandi canali di pubblica fognatura, osservando le prescrizioni regolamentari; le acque di rifiuto delle operazioni industriali si potranno pure immettere, mediante le prescritte cautele, nei pubblici canali.

Alle acque pluviali provenienti dai tetti e dai cortili si provvederà con apposita rete di canali bianchi con immissione nei canali pubblici.

CAPITOLATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

Il Municipio provvederà, quando avrà ottenuta l'approvazione della Convenzione e del progetto, ad indire le aste per la esecuzione delle opere in base ai capitolati che si riferiranno alle opere murarie, a quelle di fabbro, di falegname, ecc., tenendo conto delle modificazioni che dal Ministero o dal Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno apportate al presente progetto di massima, che non può dirsi definitivo, nè servire di base allo studio dei particolari, nè del Capitolato, nè degli estimi di qualità e di valore se non quando abbia riportato dette approvazioni.

Il Capitolato conterrà tutte le prescrizioni attinenti la esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte che già sono comprese nei Capitolati delle Imprese per la costruzione di edifici per conto dello Stato e specialmente l'obbligo di attenersi, per i cementi armati, alle norme approvate con decreti 10 gennaio 1907 e 29 febbraio 1908 dal Ministero dei lavori pubblici.

Il termine di tempo per la consegna degli edifici, in ogni loro parte compiuti, sarà fissato in tre anni a partire dalla data della consegna al comune di Torino del progetto definitivo, giusta l'art. 8 della Convenzione 18 aprile 1908.

Sarà riservata al Ministero la piena facoltà di invigilare, per mezzo dei suoi rappresentanti, sull'esecuzione dei lavori e di intervenire ai collaudi.

FONDAZIONE DELLE MACCHINE.

È inteso che i lavori di fondazione del macchinario, motore e lavoratore, sono inclusi nel *forfait* di quattro milioni.

31 luglio 1911.

L'Ingegnere capo
GHIOTTI.

ALLEGATO N. 2.

Nuovo palazzo per l'Intendenza
di finanza e Uffici finanziari.

RELAZIONE

DELL'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO DI TORINO
SUL PROGETTO ULTIMO.

In virtù della convenzione passata tra lo Stato ed il comune di Torino ed approvata dalla legge 21 luglio 1907, n. 581, veniva stabilito che l'erigendo fabbricato dell'Intendenza di finanza e uffici finanziari sorgesse nella località di corso Vinzaglio, isolato n. 187, limitato a levante dal corso Vinzaglio, a ponente da via Guicciardini, a giorno dalla via Ettore de Sonnaz e a notte dalla via Sebastiano Valfrè, sopra un'area netta di m. 100 di fronte sul corso Vinzaglio e via Guicciardini e m. 60 di fronte sulle vie laterali Ettore de Sonnaz e Sebastiano Valfrè.

Per tale area veniva dal municipio di Torino allestito un primo progetto, che otteneva l'approvazione del Ministero delle finanze, progetto che, come da richiesta della lettera ministeriale in data 9 agosto 1911, n. 27910, si allega a titolo di confronto alla presente.

Nel corso della pratica, resesi necessarie alcune variazioni al disimpegno delle piante, fu ripreso lo studio generale del progetto; facendo lavoro di perfezionamento, tanto pel disimpegno di piante quanto per l'effetto estetico architettonico delle facciate esterne e delle facciate interne.

Si è quindi concretato il nuovo progetto allegato alla presente, giusto il quale l'area occupata sarebbe di m. 99.88×61 ossia mq. 6092.68 superiore a quella convenuta coll'art. 1 della convenzione citata.

DESCRIZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO.

La costruzione progettata sull'area sopra accennata chiude tutti e quattro i lati del rettangolo con *maniche* (bracci di fabbrica) doppi a corridoio centrale di disimpegno con profondità di m. 16.50 per la fronte di corso Vinzaglio e con profondità di m. 15 per le fronti restanti, esclusi però da dette misure i mag-

giori aggetti degli avancorpi, tanto verso via quanto verso cortile.

L'altezza del braccio pel corso Vinzaglio coi risvolti di m. 20, verso le due vie laterali è di m. 22 suddivisa nel seguente modo:

Sopraelevazione	m.	1.50
Piano terreno	»	6.00
» primo	»	6.20
» secondo	»	5.30
» terzo	»	3.90
Totale	m.	<u>22.00</u>

l'altezza dei restanti bracci verso le vie Ettore de Sonnaz e Sebastiano Valfrè e via Guicciardini è di m. 20, suddivisa nel modo seguente:

Sopraelevazione	m.	1.50
Piano terreno	»	6.00
» primo	»	6.20
» secondo	»	5.30
Rialzo di sottotetto	»	1.00
Totale	m.	<u>20.00</u>

Gli accessi al fabbricato sono due:

Un grande atrio a tre ingressi verso corso Vinzaglio dà adito ad un grande vestibolo di disimpegno dello scalone d'onore e dei corridoi centrali e serve unicamente pei pedoni;

Un portone carraio sul centro della fronte della via Guicciardini dà accesso ai corridoi ed al cortile.

Il fabbricato è servito da quattro scale:

Lo scalone d'onore sulla fronte di corso Vinzaglio che sale solo al primo piano; una scala secondaria laterale a questo, che serve per gli altri piani, pur partendo dal piano terreno; due altre ampie scale poste agli angoli interni del cortile all'incrocio dei bracci di via Guicciardini e di via Sebastiano Valfrè ed Ettore Sonnaz, che servono pel disimpegno di quei tratti del fabbricato.

Nell'interno del cortile, pel comodo accesso di dette scale, senza attraversare i corridoi interni, serve un terrazzo coperto a portici, che gira attorno alle fronti del cortile, esclusione fatta dell'avancorpo dello scalone.

La decorazione generale architettonica fu improntata alla severità dello stile classico, limitando per le fronti verso le vie la movimentazione a forte aggetto alla facciata verso corso

Vinzaglio e risvolti della parte alta nelle due vie laterali.

Per tali tratti, le facciate sarebbero eseguite in modo da imitare la pietra lavorata, esclusione fatta dello zoccolo che verrebbe eseguito in granito.

Per le facciate secondarie di via Sebastiano Valfrè ed Ettore de Sonnaz e di via Guicciardini, verrebbero eseguiti gli stipiti e le cornici ad imitazione di pietra lavorata su fondo a graffito.

Le facciate interne del cortile, esclusi i pochi aggetti delle cornici di rasamento e di parapetto, sarebbero eseguite con decorazione a graffito.

Tutto il fabbricato, esclusione fatta del portico nel cortile, è cantinato.

Sulla fronte interna del cortile del braccio di via Guicciardini si eleva un avancorpo a terrazzo chiuso e vetrato, destinato all'estrazione del lotto, per cui l'accesso del pubblico nel cortile verrebbe fatto da via Guicciardini.

Sull'avancorpo centrale di via Guicciardini oltre il secondo piano viene ricavato, per mezzo di rialzo e adattamento del tetto, un ampio locale, che illuminato da finestroni a lucernari serve come salone per disegnatori nell'Ufficio di conservazione del nuovo catasto.

DESCRIZIONE DEI LOCALI.

Con accesso dall'ampio atrio e vestibolo avranno sede al piano terreno i servizi del Debito pubblico e di Economato della Intendenza di finanza e la Conservatoria delle ipoteche; gli Uffici demaniali e le Agenzie delle imposte situate allo stesso piano terreno nei corpi di fabbrica laterali e verso la via Guicciardini, avranno accesso dall'androne carraio che si apre nella via Guicciardini e dal portico attraverso ai vani delle scale di pianta ellittica poste agli angoli interni del cortile verso la via Guicciardini. In prossimità del vestibolo e dell'androne saranno adibiti alcuni locali ad abitazione dei custodi del palazzo.

Al primo piano, con accesso dallo scalone d'onore, sarà riservato alla Intendenza di finanza il corpo di fabbrica verso il corso Vinzaglio ed il braccio che risvolta a lato della via Sebastiano Valfrè per tutta la larghezza del cortile: allo stesso piano, nel braccio di

fabbrica verso la via Ettore de Sonnaz, troverà sede l'Avvocatura erariale e verso la via Guicciardini la Direzione del Lotto, restando alcune camere a disposizione per eventuale ampliamento di qualche ufficio.

I locali del secondo piano prospicienti il corso Vinzaglio saranno pure annessi alla Intendenza di finanza; verso la via Sebastiano Valfrè avranno sede al secondo piano: l'Amministrazione dei Canali Cavour, l'Ufficio di conservazione del nuovo catasto sovrastante alla Direzione del Lotto, mentre i locali al secondo piano del braccio di fronte alla via de Sonnaz saranno occupati dall'Ufficio tecnico di finanza.

La sopraelevazione in terzo piano sull'avancorpo centrale di via Guicciardini resterà assegnata all'Ufficio di conservazione del catasto ed il terzo piano con fronte sul corso Vinzaglio e risvolti laterali gioveranno per l'ampliamento della Intendenza dell'Amministrazione dei Canali Cavour e dell'Ufficio tecnico di finanza, mentre i sottotetti sistemati ad uso di archivi nella restante parte di fabbrica, gioveranno per l'ampliamento di ogni altro ufficio.

Anche il sotterraneo sarà ripartito fra i varii uffici per magazzini.

SUPERFICIE UTILE DEI LOCALI.

La superficie dei locali, dedotte le aree occupate dai corridoi, dalle latrine e dalle scale è la seguente:

Sottosuolo	mq. 2400	per magazzini
Piano terreno. . . .	» 2520	per uffici
» primo	» 2420	per »
» secondo	» 2490	per »
» terzo	» 1400	per »
» terzo (soffitte) »	700	per archivi

Di tali superfici quelle occupate da uffici sono destinati al

Piano terreno:

Intendenza di finanza	mq. 425
Conservatoria delle Ipoteche. . . .	» 416
Agenzie delle Imposte	» 593
Uffici demaniali	» 1017
Custodi. . . .	» 69

Piano primo:

Intendenza di finanza	mq. 1218
Avvocatura erariale	» 382
Disponibili	» 122
Direzione del Lotto	» 698

Piano secondo:

Intendenza di finanza	mq. 631
Amministrazione Canali Cavour. »	472
Ufficio conservazione catasto	» 849
Ufficio tecnico di finanza	» 538

Piano terzo:

Disponibili	mq. 1160
Ufficio conservazione catasto. . . .	» 240

COSTO DI COSTRUZIONE.

Il calcolo della spesa ammontante a lire due milioni è allestito in base ai prezzi unitari di volume (vuoto per pieno) che la esperienza di molte costruzioni eseguite dal Municipio per conto proprio e per conto dello Stato ha dimostrato attendibili.

Questo sistema è pur eseguito nei progetti degli altri edifici compresi nelle convenzioni collo Stato, perchè è il solo conciliabile coi progetti di massima soggetti a modificazioni, le quali richiederebbero la ripetizione dei compiti metrici e delle stime costituenti un lavoro molto grave e delicato; per altra parte anche in questo caso hanno valore il fatto che il calcolo ebbe l'approvazione dell'Intendenza di finanza e l'onere contrattuale per cui il Municipio ha la piena responsabilità delle eccedenze di spesa sul preventivo.

La sovraccennata somma di lire 2,000,000 è costituita dalle seguenti cifre consuntive:

Costruzione del fabbricato propriamente detto, compreso il terrazzo coperto nell'interno del cortile, terrazzo vetrato per l'estrazione dei numeri del lotto, compreso nel prezzo anche l'impianto pel riscaldamento, impianto acqua e fognatura in totale per metri cubi

84,000 × 20.75 L. 1,743,000

Per marciapiede perimetrale al fabbricato verso le vie, metri quadrati 700 × 15 » 10,500

Per sistemazione cortile e lastricato ivi, m. q. 1,450 × 15 » 21,750

Da riportarsi L. 1,775,250

Riporto L.	1,775,250
Per impianto illuminazione elettrica a corpo »	30,000
Per provvista e posa di n. 10 tramezzi a Ghichet da distribuirsi in vari uffici; n. 3 montacarichi per trasmissione di carta d'ufficio tra piano e piano; per metri quadrati 1,200 di scaffali ordinari per l'ufficio dell'Intendenza di finanza a corpo »	30,000
Somma a corpo per imprevidi non minore del ventesimo dell'ammontare delle opere (Legge 21 luglio 1907) »	97,200
Spese d'ufficio, assistenza ai lavori. Esecuzione disegni originali e copie. Direzione lavori »	67,550
Totale . . . L.	<u>2,000,000</u>

MODALITÀ DI COSTRUZIONE.

Tutto l'edificio avrà i muri di fondazione e entro terra a mattoni e pietre; i muri fuori terra saranno esclusivamente di mattoni.

Gli orizzontamenti eseguiti saranno a volta per quelli coprenti le cantine, in cemento armato per gli altri.

Come in molti locali, come si vede dai disegni, ai muri longitudinali verranno sostituiti pilastri in cemento armato, con piattabande superiori, e ciò allo scopo principalissimo di avere, pur mantenendo la suddivisione necessaria del locale, la possibilità di avere grandi ambienti per disciplinato collocamento di scaffali, per archivi, uffici, depositi, ecc.

Il tetto sarà a tegole ordinarie.

I pavimenti saranno in massima parte in piastrelle di cemento a due tinte fatta eccezione per gli uffici più importanti nei quali verranno adottati pavimenti di legno.

I serramenti saranno di legno di larice per l'esterno, di pioppo o d'abete nell'interno.

Per tutti i locali in genere non sarà eseguita alcuna decorazione speciale, ed agli uffici interni ordinari sarà dato carattere di semplicità a mezzo di semplici tinteggiature ai soffitti ed alle pareti.

I locali adibiti ai capi-ufficio ed al pubblico saranno, pur mantenendosi in criterio di semplicità, decorati convenientemente al loro scopo.

Una decorazione più di lusso sarà eseguita nel vestibolo d'ingresso verso corso Vinzaglio, nello scalone, nel salone centrale d'aspetto del primo piano e nelle due grandi sale laterali al piano medesimo.

Per la decorazione delle facciate, tanto verso vie quanto verso cortile, già si è detto precedentemente.

RISCALDAMENTO.

Il riscaldamento limitato a tutti i locali abitabili fuori terra sarà fatto a mezzo di termosifone a vapore a bassa pressione cogli elementi irradiabili posti nei singoli locali da riscaldare.

L'impianto avrà una potenzialità tale da portare da -8° a $+16^{\circ}$ centigradi, i locali ordinari, e da -8° a $+14^{\circ}$ centigradi i corridoi e le scale. Sarà esclusa in genere la ventilazione artificiale, limitando questa esclusivamente ai locali delle latrine.

La ventilazione sarà fatta naturalmente a mezzo di *vasistas* sulle finestre.

LATRINE.

Le latrine furono studiate con sommo riguardo alla comodità ed alle moderne prescrizioni igieniche; esse verranno eseguite con applicazione di elementi in porcellana atti anche alla facile pulizia durante il loro esercizio.

ILLUMINAZIONE.

L'illuminazione dei locali fatta a mezzo di luce elettrica sarà in parte ad incandescenza ed in parte ad arco secondo le indicazioni che all'atto pratico saranno fornite dalla Direzione.

ACQUA E FOGNATURA.

Le prese d'acqua per lavabi, per le latrine e consumo personale, saranno fatte direttamente dalle condutture principali esterne, senza l'intermediario di vasche: così sono assicurate maggior pulizia e maggior freschezza: le acque di rifiuto e le materie luride delle latrine saranno immesse, con apposita rete sotterranea, nei grandi canali di pubblica fognatura osservando le prescrizioni regolamentari; allo scarico delle acque pluviali provenienti dai tetti e dal cortile si provvederà con apposita rete di canali bianchi con immissione nei canali pubblici.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1912

CAPITOLATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

Il Municipio provvederà, quando avrà ottenuta l'approvazione della convenzione e del progetto, ad indire le aste per l'esecuzione delle opere in base ai capitolati che si riferiranno alle opere murarie, a quelle di fabbro, di falegname, ecc., tenendo conto delle modificazioni che dal Ministero o dal Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno apportate al progetto presente, che è bensì esecutivo, ma non può dirsi definitivo, nè servire di base allo studio dei particolari, nè del capitolato, nè degli estimi di quantità e di valore, se non quando abbia riportato dette approvazioni.

Il Capitolato conterrà tutte le prescrizioni attinenti la esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte che già sono comprese nei capitolati delle Imprese per la costruzione di edifici per conto dello Stato e specialmente l'obbligo di attenersi per i cementi armati alle norme approvate con decreti 10 gennaio 1907 e 29 febbraio 1908 dal Ministero dei lavori pubblici.

Il termine di tempo per la consegna degli edifici in ogni loro parte compiuti sarà fissato in tre anni a partire dalla data della consegna al Comune del progetto definitivo giusta l'articolo 8 della convenzione 18 aprile 1908.

Sarà riservata al Ministero la piena facoltà

di invigilare per mezzo dei suoi rappresentanti, sull'esecuzione dei lavori e di intervenire ai collaudi.

Settembre 1911.

L'Ingegnere capo
GHIOTTI.

Il presente atto, scritto su originale a stampa, consta di numero otto fogli di quattro pagine ciascuno, delle quali l'ultima solamente non è occupata dal testo; e venne letto da me ad alta ed intelligibile voce, omessi gli allegati per consenso delle parti, alla continuata presenza delle parti stesse e dei testimoni, i quali si sono meco sottoscritti.

Firmati: BARISONE ANNIBALE
TEOFILO ROSSI
ODDENINI FEDERICO, *teste*
GARIBALDI GENTILE, *teste*
PELLIZZI VIRGINIO, *segretario delegato*.

Copia conforme all'originale, stato firmato dalle parti, dai testimoni e da me in fine, su ciascun foglio e nei tipi allegati, che si rilascia per uso amministrativo.

Torino, 23 aprile 1912.

Il Segretario delegato
V. PELLIZZI.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e di ordine per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e di ordine per l'esercizio finanziario 1911-12.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 5,500,000 da iscriversi al capitolo n. 131: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo questo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912 » (N. 830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-1912.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1912

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, durante le vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912.

Data dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
23 novembre 1911. . .	49	Contributo dello Stato per gli operai dell'Officina governativa carte-valori, ecc.	3,000
10 dicembre 1911 . . .	172 <i>quinquies</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio. . .	4,050
24 dicembre 1911 . . .	172 <i>sexies</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	33,750
		Ministero delle finanze.	
30 novembre 1911. . .	171	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale.	12,000
18 gennaio 1912 . . .	262	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	16,000
		Ministero degli affari esteri.	
21 dicembre 1911 . . .	10	Acquisto di decorazioni	23,000
15 febbraio 1912 . . .	36	Missioni politiche e commerciali, ecc.	24,000
17 dicembre 1911 . . .	65 <i>sexies</i>	Borsa di studio da conferirsi ad un giovane arabista per il suo perfezionamento al Cairo nella lingua parlata araba.	4,000
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
15 febbraio 1912 . . .	106	Spesa per la stampa, compilazione, spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie	7,000
18 gennaio 1912 . . .	224 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero	32,000
51 febbraio 1912 . . .	232 <i>ter</i>	Sussidi e spese per provvedere al mantenimento e all'istruzione di dieci giovinetti arabi della Tripolitania e della Cirenaica presso i Convitti Nazionali	8,000
		Ministero dell'interno.	
1 ^o febbraio 1912 . . .	22	Spese di posta	6,000
17 dicembre 1911 . . .	68	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie.	725,000
18 gennaio 1912 . . .	90	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica	20,000
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
17 dicembre 1911 . . .	69	Istruzione del personale	10,000
3 dicembre 1911 . . .	171 competenza	Spese d'ogni genere per la Commissione istituita con Regio Decreto 8 luglio 1910 per lo studio del servizio telefonico in Italia	6,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione di Regi decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912 » (N. 831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di Regi decreti coi quali furono au-

torizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-1912.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1912

Tabella dei decreti reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste, durante le vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912.

Data dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
28 aprile 1912	111	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, ecc.	25,000 »
Id.	172 xii	Retribuzioni e compensi per i lavori della Commissione istituita con Regio decreto 6 luglio 1911, e per altri lavori inerenti all'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486	18,000 »
		Ministero delle finanze.	
Id.	82	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali.	600 »
		Ministero di grazia e giustizia.	
18 aprile 1912	10	Indennità di missione	12,000 »
		Ministero degli affari esteri.	
28 aprile 1912	10	Acquisto di decorazioni	2,485 »
		Ministero della pubblica istruzione.	
Id.	30	Spese per l'assicurazione del personale operaio	2,300 »
18 aprile 1912	81	Regie scuole tecniche - Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	5,510 »
Id.	85 ter	Regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agricoltura e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali e delle aree per gl'insegnamenti sperimentali - Spese per l'acquisto e la manutenzione della suppellettile scolastica e scientifica, per le esercitazioni pratiche e per la coltivazione degli orti agrari - Spese di ufficio e di rappresentanza - Remunerazioni al personale di segreteria e di basso servizio	9,150 »
Id.	178	Spese del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano, ecc.	8,000 »
28 aprile 1912	224 bis	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero.	15,500 »
4 aprile 1912	284 quinq.	Contributo dello Stato a favore del Comitato per la partecipazione dell'Italia alla 5ª Olimpiade internazionale a Stoccolma	25,000 »
		Ministero dell'interno.	
28 aprile 1912	14	Funzioni pubbliche e feste governative	5,000 »
Id.	32	Spese casuali	5,000 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito » (N. 868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 868).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549, e 9 aprile 1911, n. 306, sono recate le seguenti modificazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Nella tabella I al testo attuale, per quanto concerne i capi musica, sostituire: « Stipendi, indennità per servizio speciale per gli ufficiali dell'esercito permanente »:

« Maestro-direttore di banda, stipendio lire 2,400 » (1).

(1) Ai maestri-direttori di banda spetta un aumento di stipendio di lire 400 dopo ciascuno dei primi quattro quadrienni di servizio.

Nella tabella IV:

1° al comma e) è aggiunto: « ispettore dei servizi di commissariato »;

2° è aggiunto il seguente comma:

« u) capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti nei rispettivi reggimenti, sempre quando rinunzino a tenere cavallo di servizio, lire 500.

(Approvato).

Art. 3.

La tabella IX è soppressa.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI.

Art. 4.

La concessione dell'indennità di carica all'ispettore dei servizi di commissariato ha effetto dal 1° settembre 1910.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a recare varianti fino al 30 giugno 1912, alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1911-1912 le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per le varianti da apportarsi alle indennità eventuali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi ai militari di truppa in posizioni speciali » (N. 862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi ai militari di truppa in posizioni speciali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 862).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetrismi, i caporali e soldati di qualsiasi arma o corpo nominati specialisti scelti in aeronautica ed i caporali e soldati che adempiono sotto le armi incarichi d'indole professionale specificati dal regolamento, possono contrarre il riassoldamento alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi previsti dalle disposizioni vigenti per i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

(Approvato).

Art. 2.

I militari che prestarono servizio nel Corpo della Regia guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella Guardia stessa.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 8 della legge 6 luglio 1911, n. 683, è aggiunto il seguente comma:

«Le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme dei sottufficiali delle truppe coloniali sono fatte dal comandante del Regio Corpo di truppe coloniali a cui appartengono».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno;

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari degli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura in Rieti;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13;

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova;

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria;

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111;

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale

ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa;

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero delle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 890);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 893);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e per la nomina di un commissario nel Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Si proceda all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei nomi degli scrutatori che procederanno allo spoglio delle urne nella votazione per la nomina di un commissario al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Sono stati estratti a sorte i nomi dei senatori Di Collobiano, Dalla Vedova e Faravelli.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma della legge elettorale politica »
(N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno

di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Maurigi.

MAURIGI. (*Segni di attenzione*). Signori Senatori! Dopo i poderosi e dotti discorsi che voi avete ascoltato in questa discussione, ho più che mai bisogno di fare appello alla vostra sperimentata benevolenza, perchè alle mie parole sempre disadorne si aggiungerà un'estrema brevità. Prendo io la parola quasi esclusivamente per rettificare alcune circostanze di fatto, di cui per il triste privilegio dell'età io sono stato testimone e modestamente anche attore e nel tempo istesso per fare una dichiarazione sui concetti ai quali informerò il voto sulle due questioni principali di questo disegno di legge; cioè quella dell'elettorato concesso agli analfabeti e l'altra dell'indennità ai deputati. Non entrerò per nulla nella questione della procedura elettorale, che evidentemente trova il suo posto naturale nella discussione degli articoli, soprattutto nelle condizioni specialissime in cui si presenta diviso in questa discussione l'Ufficio centrale che ne ha riferito alla Camera.

Fin dal 1874, insieme al mio amico l'onorevole Clemente Corte, che lungamente e onoratamente sedè anche in quest'Aula, presentammo alla Camera dei deputati un modesto progetto di riforma elettorale ispirato alla possibilità immediata e non alle teorie astratte, ed ebbimo il successo raro, anzi unico, di vedere questo progetto, dopo tanti tentativi che erano riusciti vani, giungere fino all'onore di una relazione, quella dell'onor. De Zerbi, e figurare all'ordine del giorno della Camera dei deputati.

Però, giusto in quel tempo sopravvenne l'evento della Sinistra al potere, evento che mutò assolutamente le condizioni parlamentari del Paese. Allora il Governo del tempo credè di nominare espressamente una Commissione Reale perchè esaminasse largamente il progetto sotto tutti i suoi punti di vista, ed io ebbi l'onore di sedere in questa Commissione, dove tra tanti valent' uomini, si enumeravano Crispi, Cairoli, Correnti ed il venerando Tecchio. In questa Commissione, i verbali della quale sono pubblicati e trovansi negli atti della Camera, l'11 maggio 1875 io sostenni vigorosamente contro l'opinione dell'onorevole Cai-

roli che il suffragio non si dovesse determinare col criterio esclusivo dell'alfabetismo. Ricordai allora come, trovandomi per caso a viaggiare nella terra classica dell'alfabetismo, cioè nel Regno di Sassonia e precisamente in un villaggio situato tra Lipsia e Dresda dove tutti gli abitanti erano letterati, cioè a dire, leggevano male e scrivevano peggio (*ilarità*). Io con l'ardore giovanile, m'interessai molto di vedere i risultati di questa cultura elementare a così larga base. Ebbene, su più di mille abitanti non vi era un libro in nessuna casa, non vi erano giornali che arrivassero, e l'unico che aveva qualche libro e qualche giornale era un pastore luterano che apparteneva alla setta dei formalisti, imitatori della Alta Chiesa inglese, tanto che per ingiuria l'avvocato del posto, un liberale libero pensatore, credeva fargli grande offesa chiamandolo *Pio IX!*

Questo pastore aveva dei libri liturgici romani, e fu molto lieto di vedermi, sperando che io potessi aiutarlo e dargli maggiori lumi sulle pratiche rituali che si compivano a Roma. Io venivo dalla campagna dell'Agro romano e gli spiegai che i garibaldini studiavano poco questa materia. (*Ilarità generale*).

Ebbene, o signori, questi erano i soli lumi che egli portasse nei suoi sermoni ai credenti che erano tutti letterati, ma che non si decidevano, secondo il genio della loro stirpe, a scrivere che quando fosse assolutamente necessario per i loro affari impellenti. (*Nuova ilarità*).

Io, dunque, sin d'allora, e con me nella Commissione Francesco Crispi, che solo si uni al mio voto, sostenni, contrariamente all'onorevole Cairoli, che si dovesse stabilire il diritto elettorale come diritto naturale e non come diritto alfabetico, e che invece era il caso di studiare se non occorresse trovare qualche altra modalità e metodo con cui disciplinare questo diritto in modo che rappresentasse l'insieme di tutti gli interessi di ordine sociale.

Io sono ora, come allora, dello stesso sentimento. Credo che l'elettorato debba essere un diritto naturale per coloro che non si sono macchiati di crimini e che questo diritto debba essere nello stesso tempo garantito da tre clausole, cioè dalla *pubblicità*, dalla *obbligatorietà* e dalla *pluralità del voto*. Queste non sono teorie né troppo vecchie, né troppo nuove!

La pubblicità del voto è consacrata ed è

base tanto nelle elezioni politiche che in quelle amministrative nel regno di Prussia ed in vari Stati germanici. Inoltre è in vigore nella maggior parte delle Diete austriache, in Ungheria e nella Croazia e, tacendo di altri minori esempi, nella maggioranza dei Cantoni svizzeri. Dico dei Cantoni svizzeri non a caso, perchè la Svizzera è campo larghissimo d'osservazione ai cultori di studi costituzionali, perchè colà, grazie all'autonomia larghissima dei suoi Cantoni e alla facilità con cui possono fare e correggere rapidamente le più ardite riforme senza momentaneamente mettere in pericolo l'esistenza generale dello Stato federale; e ripeto, è campo preziosissimo di confronti e di studi sulla materia.

Infatti in Svizzera, o signori, l'obbligatorietà è vecchia legge di molti Cantoni e vi è sempre in vigore, ed a quella obbligatorietà fu ispirato l'allargamento del suffragio belga. Il Belgio, fra i paesi monarchici, è quello che ha più largamente riformato in Europa la sua legge elettorale, però egli vi ha aggiunto la pluralità del voto.

Anche questa istituzione noi troviamo in Svizzera in parecchi Cantoni, nei quali da lungo tempo è in vigore questo principio. Esso trova base nel Belgio in vari criteri differenti, perchè, oltre il voto naturale ad ogni elettore, sono concessi sino a due voti supplementari ai padri di famiglia, a coloro che raggiungono una cultura superiore alle scuole elementari e ottenendo gradi accademici negli Istituti secondari e finalmente a coloro che hanno un censo, il che vuol dire che rappresentano il più accertato degli interessi, la proprietà, o che sono stati rivestiti di cariche elettive, o che coprono uffici governativi qualificati sia civili che militari.

Facendo queste modifiche che renderebbero nello stesso tempo garantiti e soddisfatti tutti i grandi interessi che si riattaccano all'esercizio del potere legislativo; noi non faremmo, ripeto ancora una volta, nulla di nuovo sotto il sole.

Ben più grave, o signori, è la questione della modifica dell'articolo 50 dello Statuto.

Accordare una indennità ai deputati non è, o signori, proposta nuova; però è evidentemente una sostanziale variazione dello Statuto del Regno che hanno consacrato i plebisciti e

questo non potrebbe, secondo me, realizzarsi, escludendo da mia parte assolutamente la teoria della eternità ed immutabilità dello Statuto, che presentando una legge apposita che stabilisca una procedura speciale per qualsiasi riforma che dovesse introdursi in una base principale dello Statuto, riforma la quale dovrebbe essere l'opera di una Camera, espressamente per ciò convocata, e ricevere finalmente la sanzione definitiva del popolo raccolto nei suoi comizi, perchè un'opera plebiscitaria non può essere variata che da un plebiscito.

La questione però non è nuova tanto nel Parlamento subalpino che in quello italiano. Io non ne farò la lunga storia; mi limiterò a riassumerla in qualche parola.

L'on. Depretis fu uno dei più caldi propugnatori di questa riforma, fintanto che fu deputato, ed il suo nome, tanto a Torino che a Firenze ed a Roma, fu associato a tutte le analoghe proposte tra i proponenti; ma quando egli divenne ministro si guardò bene dal volerla mai accogliere e acconsentirvi.

Francesco Crispi, a cui nessuno può fare il torto di essere stato poco perseverante nei suoi propositi, affrontò infiniti insuccessi, persistendo sempre nell'assunto in nuove proposte, ma quando ebbe la coscienza della responsabilità dell'ufficio eminente, come capo del Governo, ebbe la virtù di respingerla in modo assoluto.

A questi precedenti autorevolissimi pongo termine ricordando un altro opinamento.

Nella seduta del Parlamento subalpino del 14 gennaio 1852, Camillo Cavour, allora semplice deputato, avanti ad una simile questione di cui la Camera si occupava, disse queste parole: « l'indennità ai deputati sarà funesta alle nostre libertà e alle nostre istituzioni ». La grande maggioranza della Camera, caldamente appoggiata dall'on. Mellana, capo autorevolissimo allora della Estrema sinistra, respinse la proposta. (*Approvazioni e felicitazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Cesare.

DE CESARE. (*Segni d'attenzione*). Gli esaurienti discorsi dei miei amici Garofalo e Mazziotti rendono men difficile l'opera mia.

Contrario alle due idee fondamentali, che informano questo disegno di legge, cioè concessione di voto agli analfabeti, e concessione d'indennità ai deputati, io combattetti nel mio

ufficio, con tutto l'ardore di cui sono capace, questo disegno di legge, ma però senza farmi la menoma illusione. Oggi compio l'ultimo dovere, ma prima di entrare nel vivace dibattito, intendo fare una breve confessione.

Chi mi conosce sa che io aborro da ogni infingimento e da ogni opportunismo politico, nè sarò sul declinare degli anni che muterò i miei principj, fedeli a quella scuola liberale politica, dalla quale l'Italia ritrasse le sue maggiori fortune.

Apparirò forse un solitario fra tante mutazioni e rinnegazioni, ma un solitario dai convincimenti ben saldi.

Parlerò con la maggiore obiettività, ed abuserò il meno che sarà possibile del vostro tempo, anche perchè oggi è il terzo giorno della discussione; il caldo incalza, e già appaiono i primi segni di stanchezza.

Fatta questa breve confessione, entro in materia.

Questa riforma politica, per quanto concerne il voto agli analfabeti, parte da un supposto quasi intieramente falso, che cioè a trenta anni si acquisti la capacità politica, anche quando non si sia mai andati a scuola, o si sia obbligati ai mestieri più inverosimili, o condannati alla miseria più triste, e anche quando non si sia prestato alcun servizio militare.

Nessuno ha saputo addurre finora prove positive e convincenti per dimostrare la verità di queste asserzioni, ma invece son prove induttive ed ipotetiche; speranze e sentimenti, più che non sieno convinzioni e dimostrazioni.

L'età di trenta anni è indiscutibilmente quella della maggiore energia fisica, ma non sempre intellettuale; l'età dei maggiori impulsi, in cui si sente più forte lo stimolo di migliorare la propria sorte, e si è meno disposti a seguire i consigli della rassegnazione; l'età di trenta anni è quella che offre maggiore contingente all'emigrazione, nei paesi più poveri. Sarebbe ironia e grande imprudenza concedere il voto politico, proprio in quest'età, ad analfabeti e proletari. Il voto segnerebbe non l'inizio della loro educazione civile, come si asserisce, ma sarebbe un nuovo fattore della loro infelicità, facendoli entrare in quel triste ingranaggio elettorale, dove diverrebbero, almeno nei primi tempi, facile preda di camorre elettorali, organizzate e potenti.

Ho seguito con molto interesse la discussione nell'altro ramo del Parlamento e la seguo qui, e noto nelle comuni discussioni quasi un oblio della realtà, una fede piena di dubbi e dubbi conditi di fede, e un ottimismo piuttosto inconsciente, per non chiamarlo rettorico addirittura.

V'ha chi afferma che il suffragio universale curerà le infinite magagne elettorali, e pare che lo creda anche il Governo. E così sia; ma vi ha anche una gran parte del Paese convinta che non possa raccogliersi col suffragio universale una maggior somma di intelligenza e di moralità, da rendere possibile un Governo forte e duraturo, consapevole dei bisogni di tutti, un Governo reintegratore delle deficienze sociali e morali, onde son vittime principalmente le classi più infelici del nostro popolo.

E fra tanti dubbi e timori noi dobbiamo aprire a questo quarto stato la via del potere, sacrificando ogni interesse della borghesia nostra, troppo calunniata, e che se ha le sue colpe, non dobbiamo dimenticare che ha fatto l'unità della Patria, dando non poche e gloriose prove di disinteresse e di amore al lavoro, onde è dovuta a lei la resurrezione economica del nostro paese? (*Approvazioni vivissime*).

Tenuto conto delle condizioni miserrime delle nostre plebi rurali, quale sarà il primo effetto della riforma?

Un rincrudimento fatale della guerra di classe. Il voto sarà considerato il mezzo per ottenere vantaggi immediati alla propria condizione economica.

E sia; ma chi darà il senso della misura?

In Italia vi è ancora troppa gente che soffre; onde non sarà facile determinare questa misura, anche per la depressa fede religiosa, che via via distrugge ogni senso di rassegnazione. (*Benissimo - Approvazioni*).

Il sentirsi forti, perchè padroni del numero, farà che queste moltitudini proletarie ed analfabete perderanno il senso del giusto e dell'onesto, del possibile e dell'assurdo, e sarà quasi distrutta ogni nozione del senso giuridico in un paese, che ha così fiacca la coscienza del diritto. (*Approvazioni vivissime*).

Noi non facciamo in sostanza che affilare le armi per combattere noi stessi, nonchè quelle idee medie, patrimonio del partito liberale, e che furono e sono una garanzia di ordine, di libertà e di cultura, e tutto a vantaggio delle idee

estreme, che hanno per maggiore stimolo e l'ignoranza e la miseria. (*Commenti*).

Date le armi, rassegniamoci alla morte sicura! (*Commenti*). E non facciamoci illusioni circa una possibile resistenza, che il partito liberale possa opporre alle nuove correnti, che lo travolgeranno irrimediabilmente, e dalle quali non si sentirà più la forza di difendersi.

Ricordiamo, o signori, che il risorgimento italiano fu compiuto dalla intelligenza, e dopo essere stato preparato dagli studi. Era una minoranza quella che lo preparò e lo compì, avendo per guida l'idea morale, e per criterio politico quel giusto mezzo, onde Cavour poté compiere la meravigliosa opera sua.

Domando a voi se sarebbe stato possibile il risorgimento nazionale col suffragio universale! (*Commenti vivissimi*).

Ma questi sei o sette milioni di nuovi elettori riusciranno davvero a purificare l'ambiente?

Il voto l'hanno essi chiesto? No; e qualunque sia il congegno meccanico, che voi potrete escogitare per garantirne la sincerità, questi nuovi elettori cadranno in balia di quanti parleranno ai loro sensi, sapranno meglio eccitarne gl'istinti e solleticarne le tendenze. Essi daranno più retta ai ciarlatani, che non agli uomini di senno, perchè i ciarlatani posseggono un linguaggio più adatto alla loro mentalità.

Il deputato, divenuto un faccendiere pagato, dovrà provvedere, peggio che non faccia ora, ad ogni loro esigenza; si vorrà la grazia per ogni reato, onde il Codice penale potrebbe divenire una irrisione; e l'inframmettenza parlamentare dilagherebbe in guisa, che nessun Governo se ne potrebbe più difendere. (*Commenti vivissimi*).

Lo tenga bene a mente il capo del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Interrompendo*). E gli altri paesi d'Europa che lo hanno, come si difendono?

DE CESARE. Là gli analfabeti non sono in maggioranza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E coloro che hanno fatto i plebisciti?

DE CESARE. I plebisciti furono ben altra cosa. Nei plebisciti non si doveva rispondere che con un semplice *si* o *no* quasi meccanico, ed

ella dovrebbe ricordarlo, onorevole Presidente del Consiglio, quantunque allora fosse molto giovane e il Piemonte non avesse mai fatto plebisciti.

Questa riforma, direi quasi meccanica e certamente precipitosa, prescinde del tutto dalla realtà dei fatti.

Si sarebbe dovuto procedere per gradi.

Ricordo che da appena un anno il Parlamento votò la riforma della scuola elementare, con l'intento precipuo di combattere l'analfabetismo, e venir formando via via i nuovi elettori.

La legge è una delle migliori che sieno state fatte, non dirò in Italia, ma in Europa, e fu dovuta al secondo ministero Sonnino; ed è attuata, lo dico a suo onore, con tenacia da montanaro, dal mio amico il ministro della pubblica istruzione, validamente coadiuvato dalla direzione generale dell'istruzione primaria.

Mentre si combatte l'analfabetismo con mezzi quasi eroici, si viene poi con la presente riforma a togliere a quella provvida legge il più forte stimolo, perchè produca i suoi effetti; e l'ha riconosciuto ieri l'altro l'on. Finali, quando affermò che il riconoscimento del diritto elettorale non sarà spinto all'istruzione, ma forse un contrario eccitamento. Si dovrebbe attendere i risultati di quella legge per ingrossare le liste degli elettori, nè i risultati si farebbero molto attendere, nè vi è poi una tal fretta da passar sopra a tutto inconsideratamente. Si potrebbe concedere intanto il voto a quanti hanno prestato il servizio militare.

I militari offrono una garanzia di esperienza di disciplina e di amore al sacrificio. Pensate voi quale grande effetto morale produrrebbe nelle nostre truppe combattenti in Africa, sapere che il Parlamento del loro paese, in segno di alta benemeranza nazionale, concede loro il suffragio politico, senza confonderli, quasi umiliandoli, con milioni di analfabeti o di proletari. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Interrompendo*). Sono i loro padri.

DE CESARE. E notate che questi analfabeti e proletari non sono più in grado di combattere per il loro Paese, avendo raggiunto i trent'anni. Ed a proposito di concedere il voto a

coloro, che hanno compiuto il servizio militare, ricorderò un precedente.

Quando nel 1881 si discusse l'altra riforma elettorale, fu presentato un emendamento da alcuni deputati di destra, pochi ma fra i migliori. Questo emendamento portava in primo luogo la firma di Bonghi, e poi quelle di Spaventa, di Negri, di Suardi, di De Zerbi e del nostro amico superstite, onor. Serena, il quale potrebbe intervenire in questa discussione, e ricordare qualche cosa di quella memorabile disputa, alla quale egli prese parte, e noi udremmo la sua parola con quella deferenza, che si deve all'autorità di lui. L'emendamento proposto era formulato così: « Sono elettori tutti i cittadini di 21 anno iscritti nei ruoli di contribuzioni dirette dello Stato, e che hanno servito e servono lo stato in un ufficio civile e militare ». Fu svolto il giorno 13 giugno 1881 da Ruggiero Bonghi, ma non ebbe fortuna, nonostante che mirasse a conciliare il sistema elettorale inglese del censo, col sistema della capacità. Ebbene, questo emendamento ha dato argomento nell'altro ramo del Parlamento ad apprezzamenti arbitrari. Si disse: vedete, anche la Destra, quella famosa Destra che si dipingeva come partito reazionario, era favorevole all'allargamento del suffragio. Si mirò all'effetto, e si offese la verità, perchè non era quello il suffragio universale, ma solo un allargamento in certe condizioni che oggi fanno ridere, messe in confronto con la presente riforma, che dà il voto a quanti hanno compiuto i 30 anni, Spartani e Iloti.

Ma ciò che rende addirittura antipatica questa riforma, è l'indennità ai deputati. Non mi preoccupa il nuovo strappo che si fa allo Statuto, il quale a lettere di scatola vieta ai deputati e ai senatori di prendere qualsiasi retribuzione o indennità: lo Statuto subisce oramai troppi strappi, nè alcuno se ne maraviglia, nè alcuno lo difende più. Ma mi spaventa l'indennità nei suoi effetti pratici: non si eleggerà più il rappresentante politico, che vive a sue spese, ma si eleggerà il salariato, cui si può rimproverare in ogni occasione, che egli è pagato per fare il comodo dei propri elettori! L'elettore nella sua bassa mentalità non conosce limiti, ed è privo di qualsiasi discrezione. Vuole quello che vuole, e se non l'ottiene, si ribella nella maniera più grottesca. Egli pretende dal deputato le cose

più inverosimili e spesso non conformi a moralità. Io domando ai colleghi venuti qua dentro, come me, dalla Camera dei deputati, se non ci è parsa una vera liberazione, un riacquisto d'indipendenza, di pace e anche di dignità sottrarci alle tirannie elettorali. (*Approvazioni - Commenti*). L'indennità distrugge tutta la tradizione, tutta la poesia del nostro risorgimento; questo fu compiuto in nome dell'idea morale, ripeto, sacrificando interessi materiali e personali. Era una gloria, una esaltazione, servire il proprio paese senza chiedere compensi: la povertà era tanto più gloriosa quanto più vereconda. All'Assemblea modenese, che gli offriva in dono la tenuta di Castelvetro, Farini rispondeva: *Lasciatemi l'onore di morir povero*.

E Garibaldi, dopo aver liberato un Regno, rifiuta onori e assegni, e lascia Napoli portando con sé pochi sacchi di cibarie, e 1300 lire dategli da Sirtori!

Queste sono le tradizioni che offende il presente disegno di legge. (*Impressione*).

Si dice: i tempi sono mutati; ma non in meglio, dico io; si afferma che le nuove idee democratiche impongono che sia compensato qualunque servizio reso nell'interesse pubblico, e che individui, ritenuti degni di rappresentare il Paese, non hanno spesso i mezzi per poterlo fare!

Io deplorerei, egregi colleghi, che potesse esser creduto degno di rappresentare il Paese chi non sia riuscito a crearsi una posizione sociale anche modesta. (*Benissimo*). Lo deplorerei, perchè, ammesso un tale principio, ogni elezione di deputato potrebbe degenerare in una caccia all'impiego, addirittura ignobile.

L'indennità offende la nostra tradizione storica. L'on. Maurigi ha ricordato il precedente di Cavour; permettetemi di ricordare quello di Minghetti. Quando il 12 marzo 1874, il deputato Bresciamorra presentò alla Camera una sua proposta, diretta a stabilire la indennità parlamentare, con gli stessi vietati argomenti, dei quali si è servito il Ministero nel presentare questo disegno di legge, era presidente del Consiglio Marco Minghetti, ed era compagno suo nel Ministero il nostro collega Finali. Discutendosi la proposta Bresciamorra, parlò primo il Boncompagni, il quale fece un mirabile discorso di politica costituzionale, e fu l'ultimo suo discorso. Concluse che, in omaggio allo Statuto, si

dovesse respingere la proposta. Dopo il Boncompagni prese la parola il presidente del Consiglio, nè vi sarà discaro, onor. colleghi, che io vi legga le magnifiche parole dette dal Minghetti in quella occasione.

« Quanto infine - diceva il Minghetti - all'accrescimento del prestigio delle nostre istituzioni, io sono profondamente convinto che la proposta dell'on. Bresciamorra, lungi dal rialzarlo, tenderebbe ad abbassarlo. L'opinione pubblica in Italia ne sarebbe commossa e indispettita, e per non citare un esempio remoto, non v'ha che considerare la storia di Francia, specialmente quella del 1848. È l'aver data una indennità ai deputati che ha maggiormente contribuito a screditare e indebolire quella Camera, fino al punto in cui fu cosa facile farne scempio con un colpo di Stato ».

E ancor più avanti, entrando nella questione che la proposta dell'onor. Bresciamorra offendeva una disposizione precisa dello Statuto, il Minghetti aggiungeva: « Ora volete voi che si dica: la Camera dei deputati italiani ha incominciato a modificare lo Statuto e da qual punto e a qual fine? Al fine di assegnare ai suoi membri dei quattrini! » Ed il resoconto stenografico segna: *Bene, bravo, approvazioni ed applausi*. E la proposta Bresciamorra non fu neppure presa in considerazione.

Discutendosi alla Camera la presente riforma, un deputato, assai stimato per il suo riconosciuto patriottismo, l'onor. Paolo Carcano, presentò una proposta sospensiva sulla questione dell'indennità parlamentare, contenuta nell'art. 11 del progetto. Ci fu una discussione molto calda, e di essa leggerò le commosse parole, con le quali l'onor. Carcano chiudeva il suo discorso: « E per lo stesso onnipotente amor patrio - egli disse - i vincitori di Rodi, i nostri valorosi fratelli in Libia non contano i disagi, non vedono i pericoli, non pensano che ad un avvenire di gloria, e noi? Non avvenga che si dica mai che in questa ora storica i rappresentanti della Nazione non pensano che a sé stessi ». (*Benissimo*).

Ed anche qui il resoconto stenografico segna: *Approvazioni, applausi, proteste e commenti*.

Pregato l'onor. Carcano di ritirare la proposta sospensiva, vi si rifiutò; la sospensiva fu posta ai voti per appello nominale, ma raccolse soli 41 voti. Non voglio fare apprezza-

menti sui nomi; ma certo una parte eletta della Camera dei deputati votò per la sospensione, cioè contro l'indennità, come può vedersi dal rendiconto ufficiale. Forse si potrebbe ritenere che quei 67 voti, che furono dati contro la legge nello scrutinio segreto, mentre ne aveva avuti men di dieci nell'appello nominale, fossero in gran parte dati da coloro, che avevano respinta l'indennità. Ma, ripeto, sono congetture, perchè il movente di quei voti potrebbe essere stata, più verosimilmente, la paura del domani, che non si volle manifestare a viso aperto. E venuta la stessa discussione in Senato, io debbo rilevare una circostanza curiosa, anzi sintomatica. Coloro, i quali hanno parlato a favore di questo disegno di legge, hanno sorvolato non senza abilità, come l'onor. Arcoleo, sulla questione dell'indennità.

L'onor. Finali, che sostenne il progetto, non ne fece motto; e l'onor. Beneventano, che parlò ieri a favore, si rivelò contro l'indennità. Voglio dire di più, nè credo usare indiscrezione. Dopo la seduta di ieri, l'onor. Finali venne a questi banchi. Gli domandai: « Ma perchè non avete fatto motto dell'indennità? » Egli rispose: *L'ho fatto deliberatamente.* Domandai: « Consentite che ripeta in discussione questo vostro avverbio? » Mi rispose: *Consento, perchè sono contrario alla indennità, la quale, anche per il modo come è data, abbassa la dignità del legislatore.*

FINALI. Domando di parlare.

DE CESARE. Dirò in ultimo che l'indennità ai deputati apre la via fatalmente, alla indennità per ogni altro ufficio pubblico. La macchia di olio si allargherà, non dubitate, onde l'Italia potrebbe presentare tra non molto l'immagine di una *curée* mostruosa e scandalosa. I consiglieri comunali ed i consiglieri provinciali la vorranno per sè, in nome dello stesso principio. Non vi sarà più ufficio pubblico gratuito, chiudendosi così la via a quanti sono spiriti generosi, disposti a servire gratuitamente il proprio paese, e che preferiranno rimanersene a casa. Non ripeterò a tal proposito quanto dissero gli onorevoli Garofalo e Mazziotti.

Qui, egregi colleghi, non siamo a discutere tesi astratte o dottrinarie. Da qui ogni tendenza accademica dovrebbe esulare; siamo in un'assemblea politica e sovrana, onde dobbiamo giudicare dai fatti e dalla brutale realtà e soprat-

tutto dagl'insegnamenti dell'esperienza. Non abbiamo dietro di noi turbe minaccianti, nè abbiamo bisogno di usar compiacenze al Governo. Il Senato ha nobili tradizioni di indipendenza che ciascuno ricorda a titolo di onore, e che meglio ricordano i più anziani tra noi.

Questa legge ci menerà all'ignoto, perchè renderà lo Stato impotente ad esercitare ogni sua alta funzione, e soprattutto a garantire la esistenza del diritto, a tutelare la libertà e l'equilibrio degli interessi sociali. Non sarà più lo Stato integratore e forte, secondo la concezione di Silvio Spaventa, e illustrata nelle sue lezioni dal nostro caro e dotto collega Filomusi-Guelfi, erede del pensiero del suo grande conterraneo.

Il mio amico Sidney Sonnino ha detto nell'altro ramo del Parlamento: *incipit vita nova.* Nuova storia comincerà di certo, ma quale storia? Si sprigionerà dalle nuove correnti la provvida tramontana, che spazzi i luridumi elettorali presenti, e salvi le istituzioni dai pericoli che le minacciano? Si creerà la nuova coscienza elettorale, che manderà alla Camera i più degni? Si troverà la virtù di liberare il campo elettorale dai tirannelli dominanti, imbastiti di prepotenza e di bestialità, dai faccendieri e dagl'impresari di elezioni?

Si troverà la virtù di resistere alle violenze del Governo?

Questo forse si otterrà, dato il numero straordinario di nuovi elettori; ma a qual prezzo? Voi, cari colleghi, che siete passati, come me, attraverso le spine di più elezioni, avrete provato non solo le amarezze dell'ingratitude, ma misurato tutto l'abisso tra voi, che faceste il proprio dovere, animati dal sentimento del pubblico bene, e le folle elettorali, mobili e senza coscienza, e che con la presente riforma diverranno più mobili, più impulsive e pretenziose.

Chiedo scusa al Senato se gli ho portato via una parte del suo tempo: l'ho fatto per compiere un dovere quasi increscioso. Non è certo piacevole andare contro la corrente, benchè andar contro la corrente abbia le sue voluttà. Si è detto che questa riforma è voluta dalla pubblica opinione; non me ne sono accorto; ma se anche fosse, io potrei ripetere quanto disse un uomo di Stato inglese, che molte volte la pubblica opinione è la peggiore delle opi-

nioni. Sarà per fatale evoluzione storica o per errore degli uomini, il sistema rappresentativo attraversa oggi in tutta l'Europa, dove più dove meno, una così forte crisi, che potrebbe segnare la fine. Non affrettiamo questa crisi in Italia, che potrebbe essere foriera di mali tremendi, nè tutti prevedibili e calcolabili. Le leggi morali, ricordiamolo bene, sono assolute come le leggi fisiche; e se le mie parole sembrano ispirate ad eccessivo pessimismo, permettete, signori senatori, che io, mettendo fine al mio discorso, che voi avete ascoltato con tanta benevolenza ed interrotto da approvazioni, mi conforti col divino poeta:

Ma chi pensasse il ponderoso tema,
E l'omero mortal, che se ne carca,
Nol biasmerebbe se sott'esso trema.

(Applausi - Congratulazioni - Commenti).

FINALI. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Debbo dire all'onore. De Cesare che io, deliberatamente, non avevo parlato dell'indennità, ed in nessun modo mi sono dichiarato contrario ad essa.

DE CESARE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Io, per vecchia consuetudine, sono così rispettoso verso le persone anziane, che non aggiungo nulla a quanto l'onore. Finali ha detto, e che non ho bene udito; in ogni caso, faccio appello a quelli che furono presenti e udirono le sue parole.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Approvazione degli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del S. Gotardo per parte della Svizzera ».

Prego che questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione dei trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo

disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione dei trattati.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Equo trattamento del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata ».

Prego il Senato di dichiarare questo progetto d'urgenza, e di inviarlo per l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro propone che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e mandato per l'esame alla Commissione di finanze.

Se non vi sono opposizioni, queste proposte s'intenderanno approvate.

(Approvate).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di un convitto nazionale femminile in Roma ».

RIDOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Tommasini e Ridolfi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione della riforma elettorale politica.

Ha facoltà di parlare il senatore Faldella.

FALDELLA. Il senatore Raffaele De Cesare, notando che siamo al terzo giorno di questa discussione estiva, coi relativi sintomi di stanchezza, prefisse la brevità al suo discorso, ed io dovendo succedergli, rimeditai persino la massima brevità del silenzio.

Decimo oratore iscritto, e lontanissimo dal possedere il valore decimale della decima legge di Giulio Cesare, la cui effigie vidi con

molto piacere eretta, come di prefetto della nostra biblioteca, temo sia folle presunzione il parlare dopo cotanto senno versato dagli onorevoli preopinanti. Pure, se me lo consente la indulgenza vostra, parlerò non per evitarmi il fastidio di riportare nel mio eremo un discorso rientrato, essendovi gentili riviste che pubblicano volentieri gli sfoghi delle mie elucubrazioni e sensazioni eremitiche, ma parlerò perchè dopo la vasta e profonda sociologia, la solennità storica, l'acume dell'inquisizione giudiziaria, la sapienza politica amministrativa, la speciale esperienza parlamentare, ecc., forse non sarà del tutto inutile in questo alto laboratorio, in questo grande crogiuolo legislativo, gittare anche un po' di *impressionismo* paesano misto ad intenzioni artistiche.

Discorrerò, come si diceva una volta, *in merito*: cioè nè tutto pro, nè tutto contro e come deve essere una ingenua osservazione artistica.

Un emerito Presidente del Consiglio dei ministri, l'onor. Luzzatti, commentando il complesso della riforma elettorale approvata dalla Camera dei deputati, sentenziava sopra un giornale, che la riforma da lui proposta, come questa dell'onor. Giolitti, non era uscita dal clamore di un popolo richiedente, ma dai silenzi più o meno fecondi dei Gabinetti ministeriali.

È certamente alta sapienza politica prevenire i desideri ed i bisogni popolari. Un nostro rimpianto collega, Filippo Mariotti, di cui ieri fu il funebre anniversario, sostenendo nel 1881 il suffragio universale, disse giustamente che i Governi progressisti rendono i popoli conservatori. Con la pronta antiveggenza non si eccita di certo la passione del frutto proibito, spesso pericolosa. Piuttosto (e meno male) si può ingenerare il fastidio del troppo copiosamente offerto.

Ma soccorre l'adagio: *abundantia non nocet*. Signori! si sarebbero fatte rivoluzioni sanguinose per istrappare a nolenti la concessione della guardia civica o nazionale. Ebbene, avuta dal popolo, andò popolarmente in disuso, benchè contemplata dallo Statuto fondamentale; andò in disuso perchè, riposata in una modestia allegra, dopo pur notevoli servizi resi in tempi straordinari, apparve normalmente un inutile incomodo, di fronte alla più forte e più vera guardia cittadina e nazionale che è sempre il Regio Esercito Nazionale. Parimenti confido

che andrà in disuso il suffragio agli analfabeti con il relativo macchinario elettorale, perchè anche gli analfabeti impareranno a leggere e a scrivere (*Ilarità*).

Rimasi tre anni e più senza frequentare il Senato, per cagioni affatto indipendenti dalla mia buona volontà; ma anche lontano da voi seguii cordialmente le discussioni senatorie, controllandole o meglio semplicemente paragonandole alle espressioni del popolo rusticano, tra cui viveva. Neppure per sogno sentii mai che il popolo desiderasse la riforma del Senato, di cui vi siete occupati l'anno scorso, e di cui alcuni maestri, come l'onorando amico Finali, vorrebbero ci occupassimo ancora. Nè meno sentii desiderare il suffragio politico per gli analfabeti trentenni, di cui ci occupiamo adesso. Sentii reclamare una maggiore politica di lavoro, ossia di lavori pubblici, sentii desiderare una giustizia più piena, più celere, meno costosa e meno teatrale. Soprattutto sentii alte e commoventi note patriottiche per i nostri soldati che aggiunsero e aggiungono valorosamente onore alla bandiera italiana. A questo proposito è santa la proposta di inscrivere *ipso facto*, elettori politici tutti gl'italiani che militando nell'esercito o nella marina esposero la vita per la patria. (*Bene*).

Ma la figura dell'elettore, che potrà far stampare nel biglietto di visita il titolo di *analfabeta trentenne*, precedendo nel testo unico della legge elettorale *i membri effettivi delle Accademie di scienze ed arti costituite da oltre dieci anni*, ecc., davvero, non l'ho mai vista uscire dai così detti *desiderata* della psiche popolare. Ed è bene che tale figura di elettore analfabeta trentenne sia stata foggata come l'*homunculus* di Goethe, nel filtro del *Faust* ministeriale? Vediamolo pacatamente.

L'onorando Finali ricordò la discussione senatoria della prima riforma elettorale, di cui egli fu *magna pars*. L'onor. Parpaglia ed altri colleghi ricordarono la relativa precedente discussione a Montecitorio. Anch'io avevo l'onore di essere deputato al Parlamento, trentun anni fa, quando si propugnò e si vinse un allargamento del suffragio politico veramente necessario, poichè, figuriamoci! non erano elettori politici nemmeno i maestri elementari. Come riassunse Tommaso Villa, quando era ministro dell'interno, ai suoi elettori di Villanova d'Asti,

nell'ottobre 1879, il corpo elettorale formato specialmente di contribuenti, dava sopra un milione e 200 migliaia di relativi censiti appena 600 mila elettori iscritti, e 200 mila votanti, di cui centomila impiegati. Anche quei pochi elettori furono benemeriti della patria sostenendo la politica che ha fatto l'Italia e la condusse a Roma.

Appunto per riguardo alle benemeritenze del suffragio ristretto, ricordatelo, o signori conservatori, un campione vostro elettissimo, un altro rimpianto collega ed amico, pregevole scienziato non meno che letterato, il *conservatorissimo* Paolo Lioy, propose, quale correttivo all'allargamento del voto, addirittura lo strappo di estenderlo agli illetterati. *E perchè no anche gl' illetterati?* È precisamente il titolo di un brillante e concettoso discorso di Paolo Lioy agli elettori di Vicenza del 16 gennaio 1881. Ed io che sono conservatore, almeno di opuscoli, ho la soddisfazione di mostrarlo a voi.

Paolo Lioy nel suo acuto e garbato discorso propose il voto ai numerosi illetterati, che stimava fiorissero massimamente nella campagna, lo propose come contrappeso, per non dire contravveleno, all'estensione del suffragio ai pretesi saputelli sovversivi delle città. Volle opporre l'ossigeno purificatore della campagna al tanfo delle officine affumicate. Volle soprattutto contrapporre gl' illetterati, non quelli condannati dall'onor. Garofalo ad una bolgia dantesca, ma gli illetterati semplici credenti in Dio, agli idolatri del sole dell'avvenire.

Non ignoro che le cose sono alquanto cambiate nel decorso di trentun anni. Ed io che ho promesso di darvi il povero contributo delle mie osservazioni campagnole, non debbo nascondervi che il sole dell'avvenire ha cominciato a battere su certe campagne. Non mi vanto di conoscere molta estensione di territorio italiano. Ma credo di aver rilevato con la maggiore esattezza certi palmi di paese che ho osservato direttamente, o di cui mi pervenne lo specchio sincero, e l'eco vicina.

Con amore e dolore di credente e patriota vi notai una certa decadenza del sentimento patriottico e religioso. Deplorai specialmente che la propaganda antireligiosa fatta dai partiti sovversivi sia stata aiutata dalla intransigenza anticlericale, che faceva apparire l'unità italiana

inconciliabile col cattolicesimo ed il cattolicesimo nemico d'ogni progresso civile.

Ed eccovi alcuni punti, dirò così, trigonometrici, delle mie osservazioni locali e morali.

Altro che i buoni villici, semplici credenti in Dio, creduti da Paolo Lioy, che se ne felicitava! È cresciuta l'erba sul sagrato davanti le chiese parrocchiali di certi villaggi. Vidi sacri vespri festivi frequentati da poche vecchie donnicciuole, rare oranti nel vuoto vasto. Sentii che ai matrimoni civili sanciti dal relativo Codice, in qualche comune si andava preferendo ostensivamente con intenzione esemplare l'unione libera, ed in compenso sentii adottarsi oltre alle sepolture civili, i battesimi socialisti. Ai nomi dell'antico calendario, ai Giovanni, Pietri, Giacomi, Bartolomei ecc., alle Marie, alle Maddalene, alle Brigide, alle Orsole ecc., si sostituirono i Marxini, Bacunini, i Francisco Ferrer, gli Zevacis, i Ribelli, i Primi Maggio, le Primule Maggoline, gli Scioperini e le Scioperine, i soli e le lune splendenti dell'avvenire, e secondo le tendenze riformiste o rivoluzionarie del socialismo storico anche le Turatine e le Ferrine, quando Enrico Ferri non era ancora *boicottato* per il suo patriottismo. (*Ilarità*).

Avevo appreso dalla storia, o signori, come una volta certi contadini per la soverchia loro buona fede, pochissimo illuminata, avevano potuto convertirsi in ciechi strumenti di reazioni crudeli.

Gli esempi ricorrono dai Madonnai della Toscana, ai Brandalucioni del Piemonte, dai contadini milanesi, che inurbatisi, furono condotti a fare scempio scellerato del povero ministro Prina, fino ai contadini della Polonia e della Galizia, che si mostrarono ferocemente irruenti contra i nobili rivendicatori della loro patria. Ma se la storia di una volta ci insegnava a temere nelle plebi rustiche ciechi strumenti di reazione, se Paolo Lioy amava vedervi semplici elementi di *conservatorismo* (le visioni di Paolo Lioy sono in trentun anno smontate assai di colore e di sostanza) l'osservazione moderna può avvistare il pericolo che le plebi rustiche si accomodino a ciechi strumenti di rivoluzione socialista ritenuta antisociale!

La stoffa del nostro contadino è stoffa forte che tiene il punto. E il punto si è che sia cucita bene a buon fine. Il glorioso generale Garibaldi nelle sue memorie e nei suoi romanzi,

si lagnava amaramente dei contadini, di cui nessuno lo aveva volontariamente seguito. Ma quanti eroi del contado diede la coscrizione all'esercito nazionale pel Risorgimento italiano! E qui non solo per iscrupolo di coscienza, ma per sollievo dell'animo di credente e patriota lasciatemi tra le note grigie campagnole recare un nuovo raggio di speranza. Ho potuto felicemente notare una riviviscenza del sentimento religioso e del sentimento patriottico, in grazia di questa guerra africana ed asiatica che riconquista al nome della civiltà italiana, in cui si fondono storicamente romanità e cristianità, antiche nostre provincie infestate dalla barbarie ottomana. Benedetta la redenzione alla luce del tricolore italiano! (*Bene*).

Così nelle mie annotazioni di sociologo rusticano ho collocato i valorosi reduci dalla Libia figuranti testè nelle processioni rurali del *Corpus Domini*; e una Ave Maria richiesta dal vescovo ai bambini della cresima con l'intenzione dichiarata per i nostri prodi combattenti. In verità parmi che dall'esito della guerra intrapresa nella Libia e nell'Egeo dipendano le sorti politiche, sociali e religiose dell'Italia nostra.

Ma ora recatevi lealmente queste piccole osservazioni e previsioni *hinc inde* raccolte, che Dio volesse, servissero al grande laboratorio legislativo! tralasciamo pure le considerazioni storiche e le osservazioni contemporanee. Sarà bene esaminare oggettivamente, se l'alfabeto sia veramente un elemento e quasi un sacramento della civiltà.

Io non professo un esclusivo feticismo per l'alfabeto; tanto meno nutro odio o disprezzo contra gli illetterati. Anzi, io, che forse passo quale letterato, con amore di fratellanza cristiana abbraccio gli illetterati. Se è lecito giocondare la discussione con umorismo letterario, ricorderò la definizione che un faceto lombardo, il dott. Giovanni Raiberti, diede dell'ignoranza con questa piacevole apostrofe: *Tu sei la verginità della mente. (Ilarità)*. Nella gravità della discussione, mi feci lecito citare un umorista, seguendo l'esempio del Ministero. Imperocchè l'unica citazione di autore, che rinvenni nella pregiata relazione ministeriale, è stata una citazione di approssimamento assai accomodante dell'abate Ferdinando Galiani, che se fu un economista di polso, fu pure un insigne colla-

boratore del « Socrate immaginario », capolavoro di umorismo.

Negli analfabeti della campagna ebbi a pregiare buoni costumi ed un virgineo buon senso. Quanta differenza dalle cupe etopeie dell'analfabeta, che voi, onorando collega Garofalo, con i ferri roventi del sociologo magistrato avete voluto bollare di perpetua infamia!

L'onorando barone Garofalo, che differenziò accuratamente le democrazie moderne esenti di schiavitù, dalle democrazie antiche, che ammettevano la schiavitù a proprio servizio e ripudiavano gli schiavi dai propri diritti, ha citato nobilmente Aristotile; e sia pur lecito a me il citarlo popolarmente.

È tuttavia ricordevole il consenso dato da Aristotile all'abolizione della schiavitù, quando il pane si fosse fatto da sè, e la tela si fosse tessuta da sè stessa. Ora le macchine hanno avverato in molta parte la condizione apposta da Aristotile con uno scettico presagio; e gli danno per così dire modo di ammettere l'abolizione della schiavitù, discorrendone nei campi Elisii con l'intellettuale schiavo Fedro. Ora però su questa terra rimangono tuttavia laboriosi ed umili uffici anche per i manovratori di macchine. Vediamo umanamente quale sia la realtà per il loro meglio.

Qualche umanitario con buona fede e buon cuore può forse riguardare l'analfabetismo quale rimedio anestetico per i dolori annessi agli uffici umilissimi, ma pur necessari ed onestamente necessari a questa grande e complicata macchina che si chiama l'umanità. Io invece vi confesso che nei miei studi di pratica sociale ho vagheggiato e vagheggio candidamente la varietà o meglio la proporzione della cultura per i diversi uffici sociali. La vera eguaglianza è proporzionale. *Ab antiquo* la migliore conoscenza è di sè stessi. Tanto meglio, se i meno istruiti di nozioni per loro inutili, contentandosi della loro condizione, riconoscono un grado di superiorità in chi sa maggiormente di scienze e lettere ed esercita più altamente virtù benefiche! Non si frastornino gli umili con sogni romantici di miglioramenti non attuabili. Anzi nel loro spiraglio di conoscenza veggano quanto la felicità sia relativa, e come dessi umili abbiano il beneficio già avvertito da Orazio di non essere turbati da quelle cure e da quelle minacce che incombono alle più eccelse posi-

zioni sociali, più vicine ai fulmini della fortuna. Gli umili, invece dei fulmini che atterrano, godano di quelle ascensioni celesti, che sono pure beatitudini terrene, stati di anima, di cui fruiscono anche i sapienti in una chiesa romita, o leggendo la *Pentecoste* del Manzoni. Coi miglioramenti economici non si sottraggano agli umili le consolazioni spirituali. Tenendosi nel loro ambiente morale, essi massimamente coltivando l'aprica igienica campagna, si conservino preziosi tipi di socievolezza buona. E ritorniamo agli analfabeti.

Non perchè sieno illetterati, possono però vantare uno speciale discernimento politico: possono invece essere travolti più o meno dai cicloni delle follie collettive. Ma diamo pure il voto agli analfabeti, perchè il negarlo, dopo averlo spontaneamente promesso e approvato con la maggiore autorità popolare, che è quella della Camera dei deputati, cagionerebbe sicura e giustificata irritazione. Con tutto ciò lasciatemi confidare, che questa concessione diventi transitoria per la cessazione dell'analfabetismo, come suona il salutare nobilissimo sprone finale del nostro Ufficio centrale. Non sia questa legge un incentivo per allentare o diminuire la santa propaganda dell'istruzione! Il voto agli analfabeti non significhi una dispensa dall'alfabeto; non sia uno schiaffo all'abecedario. L'alfabeto non sarà la panacea; ma è di certo la porta civile del sapere, come la bocca è la porta naturale della nutrizione.

Lasciatemi ancora vagheggiare quell'idillio ideale della scuola che sia il più bel monumento per il santuario della civiltà moderna nelle città e nei borghi. La scuola eserciti un ufficio di maternità civile! Anche nelle minime borgate la scuola affratelli i giovanetti, li armi di nozioni utili e di sentimenti santi. Che se i banchi della scuola sono macchiati d'inchiostro e la lavagna si presenta nera, rigata di gesso, siano correttivo ottico, siano complemento igienico e morale della scuola gli esercizi militari e a un tempo patriotticamente spirituali all'aria aperta, davanti alla variopinta natura.

Così si anticipi nello scolare il soldato patriota, si formi il futuro artiere od artista geniale, il negoziante oculato e probò, l'agricoltore razionale, il cittadino virtuoso!

La diffusione dell'istruzione, debellato l'analfabetismo, renda inutile il macchinario eletto-

rale di questa legge, che inventaria anticipatamente i più numerosi e complicati attrezzi e movimenti dell'automa elettore. Davvero, ripassandoli in mente ed applicandoli a tutti gli elettori, in grazie della grande privilegiata considerazione data all'analfabetismo, noi vediamo non senza apparato comico, come già accennava con sale plautino l'onorando vicino collega Finali, limpido traduttore di Plauto, noi vediamo, dico, il più sapiente accademico delle scienze (contemplato nel testo unico della legge elettorale dopo gli illetterati trentenni) lo vediamo astretto a votare con il sistema cromatico della scheda suffragato da altri distintivi schematici, metodo quasi paragonabile al metodo dei verdoni e degli altri uccelli ammaestrati ad estrarre ed a porgere col becco il pianeta della sorte. (*Si ride*).

Questo sistema quasi farebbe iscrivere la Patria nostra, come illetterata nella scheda di censimento delle nazioni. Non si dica neppure che l'Italia nostra per ritemperarsi ha uopo di un bagno di ignoranza.

Ad ogni modo, la larghezza del voto politico offerto spontaneamente agli analfabeti fa sorgere lampante la considerazione: e perchè negare il voto amministrativo e politico alla donna amministratrice provvida di aziende familiari e di istituti di beneficenza, alla donna proprietaria conservatrice e saggia massaia, alla donna scienziata, letterata, addottorata, professoressa, maestra, alla donna che esercita la farmacia e la medicina, alla dama infermiera della Croce Rossa che cura così nobilmente e pietosamente i nostri soldati feriti? Perchè negare il voto alla donna che può rinnovare le virtù storiche della madre dei Gracchi, della madre dei Lamarmora e della madre dei Cairoli? Perchè negare il voto politico e amministrativo alla donna che può portare anche sul trono il senno che regge felicemente i popoli?

Di fronte a questi esemplari storici sorge nella civiltà moderna, il tipo modestissimo, ma pure ammirevole delle impiegate, ossia lavoratrici nei pubblici uffici, alle quali affidiamo eziandio il segreto postale, telegrafico e telefonico. Con i loro tenui guadagni aiutano il fratellino a proseguire negli studi, sostengono la madre inferma... Più ammirevole è l'eroina dello sportello, quando è essa stessa madre.

Come ritratto poetico, lasciatemi citare i versi di un figlio studioso ardente di giusta e santa ammirazione verso la madre, che per la immatura perdita del proprio valoroso marito si ridusse dalla vita agiata ed elegante al diuturno lavoro di contabile nell'ufficio di un importante giornale:

Quando a sera assai tarda io m' avvicino
a le fatiche tue,
e a far cifre su cifre al tavolino
vorrei si stesse in due,
e a te, idol di babbo ne l' ardente
pagina innamorata,
ventano in viso i frizzi de la gente
ignara, ineducata,
le impazienze di una dama altera,
di uno sparato bianco,
— Mamma, perdona la parola nera
che ho pensata al tuo fianco. —

Ma poi la parola nera si traduce in una parola rosea per la madre virtuosa e bella,

salutandola al posto di lavoro
fulgente sentinella.

Il recente lutto di un fraterno amico mi rappresenta una madre popolana che con le sue virtù dinamiche, promuovendo e dirigendo un grande stabilimento di brillatura del riso, innalzò la sua famiglia ad una riguardevole altezza sociale, creandovi i più nobili cavalieri del lavoro.

Il nostro Ufficio centrale aderì al consiglio della Camera dei deputati, proponendo di rinviare ad ulteriori studi il suffragio femminile. Non mi sento certamente autorità di proporre un avviso diverso. Ci tengo però a ricordare come la causa delle donne degne di diventare elettrici, (un ameno errore di stampa le fece diventare elettriche) già ebbe nel nostro Senato autorevoli propugnatori, e ci lasciò pertanto una speciale obbligante tradizione.

Signori! non si tratta di *suffragette* modeste o moleste; ma si tratta dell'eminente scienziato Jacopo Moleschott che qui attestò favorevolmente della composizione fisiologica del cervello femminile; si tratta del valoroso e coltissimo garibaldino Clemente Corte che spezzò una lancia per la giustizia del voto alle donne cittadine contribuenti.

Alla proposta del senatore Clemente Corte, e al giudizio del senatore Jacopo Moleschott aderirono quell'esemplare uomo di senno e di

azione che fu Alessandro Rossi, il lanaiuolo di Schio, e quell'onorando patriota e veterano del Parlamento e del Governo che fu Gaspare Cavallini; aderì la stessa maggioranza della Commissione senatoriale, come risulta dagli atti del nostro Senato nelle discussioni dei 27 e 28 novembre 1888.

Riferite modestamente queste mie impressioni di studioso eremita, mi tacerei, se non mi sentissi spinto a riferirvi brevemente certe nuove impressioni suscitatemmi da questa magnifica discussione. Sentii autorevolissimi oratori, fra cui l'onorando Finali, reinvocare una riforma del Senato, resa a loro vista più necessaria di fronte alla futura Camera dei deputati che avrà una base di circa 8 milioni di elettori. Io invece rimango nel convincimento che il Senato sempre più si debba rafforzare nella sua assoluta distinzione vitalizia, proveniente dall'immagine di una unica elezione augusta. O il Senato, questa augusta assemblea, non ha ragione di esistere; o la ragione sua consiste nel debito di rappresentare uno speciale fermo elemento fra gli elementi costitutivi dello Stato egualmente rispettabili. Alla Camera dei deputati le correnti, siano pure vivificatrici, ma sempre soggettive dell'aura popolare; a noi la tradizione autorevole, la considerazione oggettiva perpetua, perenne, all'infuori delle periodiche e passeggere elezioni. Perciò il Senato, immobile come il sasso capitolino, per dirla orazianamente, può eziandio passarsi della mobile turba *Quiritium*, anche quando non siano *prava iuventium*.

Vi immaginate che un discorso pepato, come quello dell'onor. Garofalo, si sarebbe potuto pronunciare in una Camera elettiva?

No! Eppure è bene che tutti gli studi, anche di squisita riposta eccezione, siano manifestati in alto ambiente.

Del resto, una riforma opportuna, naturale e razionale, del Senato, sarà apportata per conseguenza, direi, automatica, da questa stessa riforma elettiva della Camera dei deputati.

L'elenco dei senatori ci dimostra, che l'Autorità Sovrana, per maggiore inclinazione verso le sorgenti del diritto popolare, tra venti ed una categoria, dà la preferenza nella sua scelta alla categoria terza, che è dei deputati dopo tre Legislature o sei anni di esercizio. Se bene ho contato, noi, odierni senatori, siamo quasi per

la metà provenienti dalla Camera popolare (145 su 381). Qui si collega perfettamente al Senato, con un semplice raziocinio e senza parole grosse, la questione del compenso proposto e votato dalla Camera gemella pei suoi deputati.

Dico senza parole grosse, perchè l'antico regolamento ci prescriveva particolare cura di astenerci da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, in fuori di una semplice enunziazione. Ed ora neppure una rappresaglia ci autorizzerebbe a giudicare malamente le intenzioni degli onorevoli membri dell'altra Camera. (*Commenti*).

Qui si collega, ripeto, molto semplicemente al Senato la questione del compenso proposto e votato dalla Camera popolare per i propri deputati, a fine di poter allargare la scelta agli elettori. Evidentemente si diminuirebbe all'Autorità Sovrana la scelta senatoria nella terza categoria, finora preferita, se la si dovesse esercitare soltanto fra i deputati suscettibili di adempiere le loro funzioni senza un aiuto pecuniario.

E qui termino il mio dire col voto cordialissimo, che mentre i nostri bravi soldati e marinai combattono strenuamente, affrontando la morte per estendere la civiltà italiana nella Libia e nell'Egeo, questo disegno di legge segni efficacemente un incremento della vita interna alla nostra Italia. (*Applausi - generali congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bensa.

BENSA. Tutte le grandi riforme racchiudono nel loro grembo un'incognita, anzi molte incognite. La realtà dell'avvenire nei suoi innumerevoli coefficienti sfugge a qualsiasi aprioristica comprensione; ed è perciò che fra coloro che si argomentano di poter sicuramente farla da profeta, noi troviamo le più svariate opinioni, che vanno dall'ottimismo esagerato, ripromettentesi la panacea di ogni male, fino al non meno esagerato pessimismo, che viene vaticinando avvenimenti catastrofici. Nè manca il misoneista che si arretra da quello che ormai è convenuto di chiamare un salto nel buio.

Pertanto noi pensiamo che il miglior partito sia quello di aguzzare lo sguardo tra le brume dell'orizzonte, tentare di cogliere al lume della ragione e della esperienza le grandi linee del panorama, e decidere la nostra convinzione e

il nostro voto, in base ad una razionale probabilità, se non si vuole che il dubbio sistematico inaridisca ogni fonte di mutamento e di progresso.

Di fronte alla proposta di un vasto allargamento del voto elettorale politico che ci sta dinanzi, io sono tratto, onorevoli colleghi, a ben augurare non solo dall'autorità di chi lo propone, e dal consenso pressochè unanime della Camera elettiva, ma dalla favorevole accoglienza che il disegno di legge ebbe negli Uffici del Senato: di quel Senato al quale nessuno potrà muovere il sospetto di preoccupazioni elettorali, o di desiderato appoggio dell'estrema sinistra; di quel Senato che pur ieri sentiva le dichiarazioni solennemente tranquillanti, e vivacemente approvative di due veterani del Parlamento, che rispondono ai nomi di Gaspare Finali e di Salvatore Parpaglia, ai quali l'età veneranda accrebbe tesori di esperienza e di autorità, senza menomamente scemarne l'indomito amore per la libertà e per il progresso. (*Approvazioni*).

Ma non solo questi argomenti, che io potrei dire di autorità, mi confortano a bene sperare; è l'esame spassionato della proposta che ci occupa, quello che m'incoraggia a votarla con serena fiducia. La saliente caratteristica della proposta riforma consiste nel chiamare al voto politico una grandissima quantità di persone, che ne erano finora escluse pel difetto, riconosciamolo, grave, della loro condizione di illetterati; ed il passo ardito per cui a costoro si dischiudono le porte delle pubbliche funzioni ha impensierito non pochi dei nostri egregi colleghi, i quali nell'analfabeta hanno veduto una specie di selvaggio, un troglodita dalla mentalità infantile, proclive alla violenza e alla delinquenza; tale insomma da non poter essere considerato che, o benevolmente quale un minorenni della politica, o meno benevolmente quale un candidato a tutte le manchevolezze intellettuali e morali.

Voi avete sentito l'onorevole senatore Garofalo, nel suo coraggioso discorso, considerare l'analfabeta come il prodotto di una selezione a rovescio, come colui che non avendo saputo assurgere a quel minimo di cognizioni che si richiedono per l'istruzione elementare, ha dato prova di una incapacità soggettiva che lo rende necessariamente indegno di esercitare l'augusta

missione del voto. Nessun analfabeta trovò grazia agli occhi severi del collega Garofalo, neppure Carlomagno, che egli non mancò di citare, e che pure - se non vado errato - per illetterato che fosse, ha compiuto una discreta carriera. (*Si ride*).

Ma è proprio vero, signori senatori, che in quei milioni di cittadini a cui non rifulge ancora la luce di un così essenziale mezzo di acquistare le cognizioni e di estrinsecare le idee quale è l'alfabetismo, non si ritrovino, e non si ritrovino in copia elementi sani, sani moralmente, sani ed assennati intellettualmente? Chi oserebbe crederlo? Chi oserebbe affermarlo? È proprio vero che a tutti costoro si dovrebbe fare una colpa gravissima dell'incapacità in cui si trovano, quando lo Stato che nel 1882 credeva aver già creato un rapido e sicuro avviamento al suffragio universale col mezzo dell'istruzione obbligatoria, si è mostrato poi così impari al suo compito? Ma come può lo Stato dire a questi infelici: colpa vostra se non avete istruzione, se costoro gli possono rispondere: e perchè non ce ne avete dato il mezzo? Vero è, il mezzo adesso esiste; esiste in quella recente legge alla quale, a perpetuo onore, sono legati i nomi di Daneo e di Credaro; ma essa non porterà i suoi frutti che con ritardo, e frattanto è egli lecito fare aspettare indefinitamente il diritto al voto a tutta questa gente quando non se ne mostri indegna? Vero è ancora, da quell'epoca poco, relativamente parlando, ha camminato l'istruzione elementare: ma ha camminato il mondo; e la mentalità delle nostre plebi, delle plebi rurali principalmente a cui in modo particolare il progetto si rivolge, non è più quella di un tempo: si sono aperte strade ordinarie e strade ferrate, si sono moltiplicati i traffici, si sono moltiplicati i contatti con la civiltà; in ogni famiglia qualche raggio di luce è penetrato, non manca in mezzo agli analfabeti l'alfabeta, non manca in mezzo ai contadini che non hanno lasciato il villaggio natio, l'emigrato che ritorna, che ha veduto altre terre ed altri cieli, e che porta in quell'aria tranquilla la corrente vivificatrice di una esperienza non mai prima d'ora sognata. (*Bene*). E questa gente ha dato e dà non piccole e continue prove di una maggiore maturità alla concezione dei fenomeni sociali; in mezzo ad essa si sono fatti strada, talora a scopi alta-

mente lodevoli, tal'altra a scopi discutibili, nuovi spiriti animatori. L'associazione in modo multiforme si è nel loro seno diffusa; leghe cattoliche, leghe socialistiche, leghe di puri intenti economici hanno raggruppato largamente gli interessi, hanno prodotti dove buoni, dove cattivi effetti, ma hanno dato il senso della socialità a questi proletari della città e del contado; hanno fatto loro comprendere come la convergenza delle forze posta al servizio di un interesse, ma posta anche al servizio di una idealità, possa avere una forte efficienza.

E bene notava il collega Arcoletto, questo fenomeno dei gruppi disparati e disgiunti che va sempre più manifestandosi, che spesso si accentua anzi come qual cosa di opposto all'idea di Stato, come qual cosa che può allontanare dal concetto della pubblica solidarietà coloro che vi appartengono, deve essere governato, deve essere incanalato, deve essere ricondotto alla grande corrente della nazione. Il giorno in cui costoro che hanno imparato in seno ai loro piccoli gruppi che cosa voglia dire deliberare, discutere e votare, si sentiranno anche essi parte e parte viva del gran tutto nazionale, eleveranno più in alto i loro ideali e impareranno a servirsi della loro individualità in modo conforme agli interessi collettivi del paese. (*Benissimo*).

Ed è vero forse, onorevoli colleghi, che in seno a questa gente la delinquenza, gli appetiti violenti, gli odi, il livore per le classi superiori trovino il loro naturale albergo? Io non so se questi odi o questi livori maggiormente serpeggino in mezzo alle plebi mezzo letterate che non fra quelle che sono illetterate del tutto. (*Bene*).

Badate: io non dico con questo che si debba mantenere il popolo nell'ignoranza; constato soltanto dei fatti, e vi dico: se voi temete tanto l'ascensione del quarto stato, se voi sentite muggire intorno all'ordine ed alle istituzioni la burrasca della sommossa popolare, oh allora non v'accontentate di negare il vostro suffragio al disegno di legge, proponete risolutamente che venga il suffragio attuale ristretto, che venga abolita la legge elettorale del 1882 e si modifichi opportunamente il regime censitario, che preesisteva a quella legge, e che per voi dovrebbe logicamente essere considerato come troppo largo e liberale; perchè quella

legge elettorale che ancora adesso ci governa non altro era, nel pensiero di chi ne fu l'autore e di coloro che la votarono, senonchè l'avviamento naturale ad un suffragio universale, che si riteneva di una attuazione molto più prossima di quella che i fatti non abbiano rivelato; e perchè se anche noi non votassimo adesso il disegno di legge che ci occupa, sarebbe sempre questione di tempo, perchè alla universalizzazione dell'istruzione dovrebbe assolutamente tener dietro l'universalizzazione del voto. Il che non vorrebbe dire, onorevole De Cesare e onorevole Garofalo, che con questo si avrebbero persone professanti altre idee maggiormente conservatrici o più conformi a quelle che a voi sembrano le migliori. No, perchè (non dimentichiamolo) l'esperienza ci ha dimostrato che proprio laddove il popolo maggiormente ha sentito i benefici dell'istruzione, maggiormente diventa accessibile a quelle idee che hanno per loro rappresentanti i partiti più avanzati. (*Benissimo*).

Ho sentito citare, a cagion d'esempio, la Sassonia, il paese (lo rammentava anche l'onorevole Maurigi) dove non adesso ma da lunghissimi anni è assolutamente ignoto l'analfabetismo. Col suffragio ristretto essa manda alla Dieta del Regno deputati conservatori, col suffragio universale essa manda al Reichstag deputati esclusivamente socialisti. E che perciò, onorevoli colleghi? Questo significa che i deputati dei partiti estremi non sono il prodotto dell'analfabetismo, sono il prodotto di altre cause. Togliete, domandate che si tolga il voto ai non illetterati che si trovano contemporaneamente ad essere dei proletari; soltanto allora sarete logici e conseguenti. Ma questo nessuno oserebbe farlo, nessuno oserebbe professarlo!

Certe profezie truci che l'onor. Garofalo e l'onor. De Cesare vennero a fare innanzi al Senato, mi facevano ripensare ad una fiera requisitoria che or sono pochi giorni venne pubblicata da uno dei più arguti e paradossastici scrittori francesi, il Faguet, il quale proclamando che la democrazia è il Governo dell'incapacità, afferma che logicamente i democratici dovrebbero limitare il Governo della cosa pubblica ai cittadini inferiori ai quindici anni.

Orbene, il Faguet è conseguente, il Faguet sogna uno Stato fatto ad immagine e similitu-

dine di quell'Accademia di immortali di cui fa parte, governata da una oligarchia reclutabile per cooptazione. E anche se non si vuole giungere a questo, comprendo una tesi in base alla quale si dica: l'elettorato non deve concedersi senonchè a quei cittadini che possano far fede di una dose molto alta di capacità: e allora facciamo un corpo ristrettissimo di elettori, riduciamolo a poche centinaia di migliaia di persone. Ma questo sarebbe un sogno, il nostro Stato da lungo tempo, in omaggio alla corrente ineluttabile della storia, allo spirito del paese, è sulla direttiva del liberalismo democratico, su di una direttiva dalla quale non è dato indietreggiare. Tra i principi della democrazia il *desideratum* è che la maggior parte dei cittadini concorra alle funzioni che il popolo ha nell'esercizio della sovranità pubblica; e questo *desideratum* non solo è conforme al principio della democrazia, ma della giustizia, perchè lo Stato indipendentemente dalla cultura del cittadino, sa bene andarlo a ritrovare per chiedergli il tributo del denaro con le tasse dirette che colpiscono il più piccolo possidente, con quelle tasse indirette che colpiscono anche il nullatenente, per chiedergli il tributo del sangue, che tutti, possidenti e nullatenenti, sanno così nobilmente versare!

Sarà vero che un mutamento quale quello che ci sta dinanzi potrà ingrossare le file dei partiti estremi, socialisti da un lato, clericali dall'altro.

Il che intanto ci potrebbe dare un certo tale quale tranquillante affidamento di reciproca elisione e di equilibrio. Ad ogni modo, fosse pure notevole l'aumento in queste due estreme falangi, è forse il partito liberale quello che debba di ciò preoccuparsi, il partito liberale di cui è somma gloria reclamare la libertà non solo per se stesso ma anche per i propri avversari? Il giorno in cui un liberale è convinto dalla logica delle sue idee che la giustizia sociale impone una determinata soluzione, non deve arretrarsi per questo, che chi pensi diversamente da lui possa trarne profitto.

La libertà splende per tutti come per tutti splende il sole!

E se in mezzo a queste opposte tendenze più vivo sorgerà lo stimolo nei liberali a rafforzare le loro file, a precisare le proprie idee, a rendere più attiva la loro propaganda con tutti i

mezzi che essi hanno di influire sulle masse, ben venga quel giorno: tante morte gore si tramuteranno in correnti limpide e benefiche. (*Approvazioni*).

Io non temo del resto i socialisti, quando entrano nelle vie della legalità. L'esperienza ne dà largo affidamento. Non temo i clericali, quando vengono in Roma italiana a giurare fedeltà alle leggi dello Stato. Nè penso che sarebbe mai possibile che costoro, anche diventando maggioranza, riescano a spingere indietro il carro dello Stato sulla via della reazione.

Non fu possibile altrove, possibile sarebbe men che mai in questa nostra Italia. Certo io non vagheggerei una maggioranza di clericali al potere, non per timore della reazione politica, ma per le loro particolari finalità nell'ordine sociale; ma anche di questo non credo che vi sia ragione di preoccuparsi.

Chi conosce a fondo il nostro Paese può dire di costoro con il loro stesso linguaggio: *non prevalebunt*.

E d'altra parte, come talora nel seno delle folle sorgono tendenze, si manifestano stati di animo più bassi dal lato mentale o morale di quel che non darebbe a pensare la somma dei singoli valori che le compongono, così è pur vero, onorevoli colleghi, che non di rado l'anima collettiva dei popoli ha delle intuizioni e delle divinazioni a cui forse il singolo individuo non saprebbe giungere, e ne abbiamo avuto splendido esempio in quei sentimenti unanimi che in occasione della crisi internazionale che stiamo attraversando, ha cementato l'unità morale d'Italia come irrevocabilmente cementata è l'unità politica del nostro Paese.

Non erano analfabeti nè proletari coloro che allo inizio della guerra libica, e molti di essi anche in perfetta buona fede, riprendendo i vecchi motivi dell'antiespansionismo e dell'antimilitarismo predicavano al popolo l'opposizione ad oltranza, scrivevano sulle gazzette: *il Paese non vuole*, sobillavano allo sciopero generale; ma erano proletari, e fra questi a migliaia e migliaia gli analfabeti, coloro che alle persuasioni non credettero, che alle imposizioni non si arresero, ed accompagnarono i nostri figli partenti per l'Africa acclamando alla truppa, agli ufficiali, alla patria; e sopra quelle migliaia di teste non sventolava, onorevoli colleghi, il rosso vessillo della sedizione,

ma garrivano al sole i tre colori d'Italia! (*Applausi generali e vivissimi*).

Il popolano che così sente e così opera, bene è degno di stringere nella mano la tessera comiziale, simbolo e strumento della sua partecipazione ai diritti di cittadino, e di esclamare rinnovellando la fierezza degli avi lontani: *Civis romanus sum*.

Se l'indirizzo democratico dello Stato, se l'indole schiettamente democratica della riforma dal punto di vista dello elettorato, è innegabile, io penso modestamente che legittimo, che inevitabile corollario ne sia quello della indennità ai deputati.

Non tema il Senato che a questa tarda ora io lo venga intrattenendo di un argomento ormai esaurito in tutti i sensi. L'opportunità, la legittimità, la decorosità della indennità parlamentare sono state sostenute e combattute con validissime ragioni, con tutte le possibili argomentazioni. Dirò anzi che più simpatiche riescono per avventura quelle degli oppositori che non quelle di chi caldeggia questa soluzione un po' prosaica: ma la vita è anche prosa, e per la mia coscienza è decisivo il riflesso, che non è lecito l'impedire all'elettore di scegliere a suo rappresentante colui che non abbia i mezzi da sopperire a se stesso vivendo come deputato alla capitale, o se li ha, li debba abbandonare e rimanerne privo sotto pena di non potere esercitare l'ufficio.

L'obiezione statutaria è vecchia come lo Statuto: confesso che non m'impensierisce e credo non possa impensierire il Senato, il quale ha già più volte, benchè indirettamente, manifestato il suo pensiero in proposito, non nel senso che lo Statuto sia fatto per essere violato, ma nel senso che il nostro diritto costituzionale non neghi al potere legislativo anche la funzione evolutivamente costituente. La nostra Carta non ha organizzato il potere costituente, ma non è presumibile che lo abbia lasciato in balia dell'ignoto. La consuetudine svoltasi, a cominciare dallo stesso anno in cui lo Statuto fu emanato, fino ai dì nostri, ha mostrato quante, più o meno radicali, più o meno lente ed energiche modificazioni ai principi che sono scritti nello Statuto stesso siano venute man mano recandosi dal potere legislativo, senza che alcuno protestasse, senza che alcuno si scandalizzasse.

È allegata alla relazione della Commissione sulla riforma del Senato una lunga lista di tutti i provvedimenti legislativi dai quali le modificazioni della Carta costituzionale sono derivate; ed i molti maestri di diritto pubblico che seggono in quest'Aula possono far fede che un principio inconcusso in tale materia, è che in essa la consuetudine è sovrana, quanto può essere sovrana la parola del sommo potere; quella consuetudine che ha saputo mutare in Governo parlamentare ciò che nelle sue forme originarie era semplicemente Governo costituzionale. Ed è in questo senso che la relazione dell'Ufficio centrale dice in proposito sorpassata la questione giuridica; ed è in questo senso che esso per necessità logica afferma sorpassata la questione giuridica anche per quanto ha tratto alla eventuale questione dell'indennità ai senatori.

Credo che a questo si arresti il pensiero dell'Ufficio centrale e che non tenda a stabilire un altro precedente, in nessun altro senso; poichè (e per parte mia credo in questo d'interpretare il pensiero di tutti gli onor. colleghi) ogni questione di merito intorno alla opportunità di una indennità ai senatori va intieramente riservata.

E qui mi consenta il Senato che abusi ancora per pochi minuti della sua pazienza, per affermare che sarei stato molto lieto se nel disegno di legge che ci sta sott'occhio, fosse stato fatto un altro passo nel senso dell'allargamento del suffragio.

Tocco brevemente un argomento che già è stato, e molto autorevolmente, accennato dall'oratore che mi ha preceduto; parlo del suffragio femminile.

Lungi da me l'idea di fare proposte o di presentare emendamenti. È un semplice rimpianto ed un semplice augurio quello che io intendo esprimere.

Non posso trattenere un certo senso di repugnanza pensando che tutti i cittadini, non penalmente indegni, ad eccezione di ben pochi, saranno chiamati alle urne, se di sesso maschile, e che l'altra metà del genere umano, in cui tanto tesoro d'intelletto, di istruzione, di senno, e di carattere si racchiude, debba rimanere relegata irremissibilmente fra gli incapaci.

Non siamo più ai tempi in cui alla donna reclamante la sua parte nella vita pubblica si

gridava: siate mogli, siate madri, e di questa missione accontentatevi. A questo coro di cui fanno larghissima parte legioni di celibi impenitenti, si potrebbe dalle donne del giorno d'oggi rispondere: ma allora provvedete almeno perchè accanto al chinino di Stato, accanto alle assicurazioni di Stato sorga l'istituto dei mariti di Stato. (*Si ride*).

O per non volere, o per non potere confinarsi nella vita casalinga, una grande parte delle donne è astretta a percorrere le stesse vie degli uomini, che ne trovano ovunque la leccia, la doverosa concorrenza; vi sono costrette quelle che una famiglia non hanno potuto formarsi, vi sono costrette quelle che, pure avendola, non hanno i mezzi per fare semplicemente la madre di famiglia; hanno il diritto di aspirarvi quelle che, pure essendo ottime madri di famiglia, sentono nella loro mente e nel loro buon senso di possedere anche delle altre attitudini, ed io non vi rinnovo qui, egregi colleghi, il quadro, che del resto avete quotidianamente sott'occhi, e che vi è stato fatto dal senatore Faldella, della molteplice attività femminile nei campi in cui si esplica l'attività maschile, da quegli altissimi della scienza, dell'insegnamento universitario, fino a quelli dell'opera manuale, prestata come la prestano gli operai negli opifici.

Il Presidente del Consiglio, nell'altro ramo del Parlamento, oppose due obiezioni a chi si faceva paladino del voto femminile. Una addirittura formidabile. Egli disse: al momento in cui molti milioni di elettori maschi vengono creati, il raddoppiarne il numero aggiungendovi le donne, ci lancerebbe nei gorghi di un problema troppo grave e troppo oscuro nella sua soluzione. Giustissimo, io non penso che alcuno fra coloro che avrebbero desiderato che una parte fosse fatta alle donne, anche nell'elettorato politico, abbia avuto in animo di parificarle fin da ora, e di primo acchito, nelle condizioni dell'elettorato, agli uomini. Ma se, come accennava il collega Garofalo, una piccola parte di donne, per procedere gradatamente, come è legge di natura e di evoluzione politica, quelle che per la importanza dei loro interessi, o per la altezza della loro mentalità più ne sono degne, fossero state ammesse a far parte del corpo elettorale, io mi domando quale pericolo avrebbe corso l'ordinamento sociale,

quale timore di un'eccessiva invasione di elettori sul territorio politico si avrebbe potuto nutrire? Si tratta, in fin dei conti, di una immensa moltitudine di persone che hanno interessi vivi e attuali, meritevoli di una tutela, e che hanno dimostrato di sapere organizzare e promuovere tale tutela.

L'altra obiezione riguarda la necessità di premettere riforme nella condizione civile della donna: ma ciò dicendo, parmi si disconosca il vero spirito della nostra legislazione civile, in realtà informato all'eguaglianza giuridica dei sessi, e solo contenente limitazioni alla donna maritata, ispirate ad un concetto estraneo alla sua inferiorità personale, a quello cioè, bene o male applicato, dell'unità familiare.

Da noi in Italia, fortunatamente, non abbiamo lo spettacolo sconcertante delle suffragette inglesi che da una grottesca comicità minaccia di trapassare ad una grottesca tragicità; ma quanto più la donna italiana è seria, tanto più merita la considerazione del legislatore.

Ad ogni modo, poichè sono prossimi rimaneggiamenti nella legge elettorale amministrativa, mi sia lecito augurarmi che in questo campo più modesto, più affine, direi, alla domesticità casalinga, una qualche cosa si faccia per l'elettorato delle donne, al quale del resto già nel nostro diritto positivo abbiamo un avviamento, sia per quanto riguarda le elezioni probivirali sia per quanto riguarda le elezioni commerciali.

Se per altro io posso lamentare che tra quelle numerose turbe alle quali stiamo per aprire i battenti della vita pubblica non si scorgano che figure maschili, non per questo io meno vivamente e cordialmente porgo a queste turbe il mio saluto augurale, fidente nei destini d'Italia; e credo che la grande maggioranza del Senato si associ in cor suo a questo saluto.

In questa discussione e come addentellato alla natura progressista della legge, ho sentito risorgere il voto perchè anche il Senato si modernizzi e si riformi.

Si può pensare aprioristicamente quel che si vuole sul sistema di reclutamento della Camera Alta che risale allo statuto Albertino; si può pensare quel che si vuole (nè è qui certo il momento che io mi argomenti di discorrerne o di pronunziarmi) sull'opportunità di arrecare anche alla Camera Alta una riforma: questo

peraltro io so e sento, che, anche così come esso è, il Senato del Regno perennemente rinnovantesi alle più pure ed eccelse sorgive della compagine sociale, non si è mai ristretto in una accademia oligarchicamente pigra o reazionaria, non ha mai perduto il contatto con le correnti vive e vitali del paese nostro. (*Bravo*). E io penso che nell'attuale momento storico in cui un così alto alito di unità, di concordia morale e patriottica pervade la nazione, dalla reggia al tugurio, il Senato del Regno, approvando questa riforma emancipatrice, avrà ancora una volta bene meritato della patria. (*Approvazioni generali. Vivi applausi. — Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo, Avarna Niccolò.

Baldissera, Balenzano, Balestra, Barbieri, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bozzolo, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Caetani, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefaly, Cencelli, Chironi, Ciamician, Cittadella, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Antona, De Cesare, De Larderel, Del Giudice, De Martino, De Risseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Engel.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Faldella, Fano, Faravelli, Figoli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Florena, Foà, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garroni, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Mangiagalli, Marinuzzi, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Morra.

Niccolini.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Pollio, Ponti, Ponzio-Vaglia.

Riberi, Ricci, Ridolfi, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Angelo, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Severi, Solinas-Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Vigoni Giuseppe, Vischi, Vitorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritorniamo ora alla discussione della « Riforma della legge elettorale politica ».

Voci: Chiusura - Chiusura.

Voci: No - No.

PRESIDENTE. Invito a parlare l'onor. senatore Marinuzzi.

MARINUZZI. Se è desiderio del Senato che la seduta continui, io sono disposto a rinunciare a parlare nella discussione generale, riservandomi di dire qualche cosa in occasione della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gabba.

Non essendo presente, perde il suo turno.

Spetta ora la facoltà di parlare all'onorevole senatore Franchetti.

FRANCHETTI (*segni di attenzione*). Poche parole. I discorsi degli oratori favorevoli al

disegno di legge, che mi hanno preceduto, abbreviano il mio compito.

Io voterò il presente disegno di legge, perchè il suo contenuto, come ben diceva l'onorevole Arcoletto, è un contenuto d'unità morale, perchè è lo svolgimento naturale e necessario di un indirizzo politico, il quale ha, in breve volger di anni, portato l'Italia da uno stato di profonda divisione di sentimenti, di pensieri, di aspirazioni, da uno stato di sfiducia, d'incertezza di sè stessa, ad una forte, compatta unità di pensiero. (*Benissimo*). L'onor. Bensa ha or ora eloquentemente descritto talune manifestazioni di questo concorde stato d'animo della nazione. I fatti parlano: poniamo a confronto due date, 1896 e 1912. Non mi fermerò sulla prima, una delle più tristi della nostra storia recente: la sua memoria punge l'animo di tutti noi; la seconda è già stata eloquentemente illustrata dagli oratori che mi hanno preceduto. Mi sia lecito però richiamare la vostra attenzione su questo fatto: deve essere ben seria, e solida, e profonda questa compattezza dell'animo della Nazione per permettere all'Italia, di procedere verso i suoi destini tranquillamente e fiduciosamente in mezzo alla concorde malevolenza della massima parte degli Stati d'Europa.

Ma come si spiega questa trasformazione del Paese nel breve giro di sedici anni? Le apparenze non la spiegano, anzi vi contraddicono. Le caratteristiche principali di questo periodo sono state scioperi, speciali e generali, la guerra di classe predicata come dogma sociale e politico, violenze di parola e qualche volta anche di azione, antimilitarismo. La inconciliabilità apparente fra cause ed effetti non potrebbe essere più stridente; è un' enigma in apparenza insolubile, ma che si risolve da sè, se dall'apparenza scendiamo alla sostanza delle cose.

Signori! Durante questi sedici anni, mediante queste stesse lotte, la massa della Nazione si è convinta coi fatti, che l'aumento di ricchezza, di prosperità, di benessere che è il frutto della unità e della indipendenza d'Italia, non era patrimonio di una classe privilegiata, sia pure una classe di persone che, più che altre, abbiano capacità, istruzione, cultura od educazione, ma era patrimonio comune di una gran parte della Nazione; si è convinta che le pretese, le rivendicazioni delle classi meno abbienti e meno favorite hanno sì un confine, non

però per effetto di leggi o di ordinamenti di Stato, o di politica di Governo, ma per conseguenza di quelle necessità di proporzione, di libertà, di equilibrio, di equità che sono insite nella natura delle cose e alle quali è stato dato il nome di leggi economiche.

E questo sentimento direi quasi di comproprietà della grande patria italiana, questo sentimento pur fondato sopra considerazioni di interesse materiale, seguendo le leggi costanti della psicologia collettiva, si è idealizzato nel patriottismo ed il patriottismo è culminato nella sua forma più alta e più pura, quella del sentimento militare. Dico più alta e più pura perchè è quella che fa sentire ad un popolo che per la grande idealità della patria bisogna essere pronti a dare tutto, fin la propria vita, fin la vita dei propri figli.

Signori: due o tre anni fa la propaganda antimilitarista era relativamente intensa nel nostro paese e cagionava qualche pensiero. Molti discutevano sul modo di combatterla. Dove è l'antimilitarismo ora in Italia? Questo il risultato ottenuto, questi i frutti raccolti.

Ma altri ne rimangono ancora da raccogliere. Signori; una parte delle classi meno abbienti italiane è stata amme-sa alla grande comunanza della nazione, ma non tutte. La maggior parte delle nostre plebi agricole è ancora esclusa da questa comunanza. Il rimanente della nazione va svolgendo la propria prosperità, la propria civil à al disopra ed all'infuori di loro. Vi sono, è vero, in alcune plaghe, specialmente della pianura padana, delle plebi agricole in condizioni tali da essersi potute organizzare industrialmente, ma sono eccezioni. E vorrei avere l'eloquenza, l'esperienza e la scienza del mio amico Giustino Fortunato per poter descrivere quali sono le condizioni di queste plebi in talune parti d'Italia e specialmente nella massima parte del Mezzogiorno e delle isole.

Per dimostrare quanto siano fuori dal consorzio politico e quanto sia impossibile per loro di far valere i loro interessi e le loro aspirazioni, dirò questo: tempo fa, discorrevo con un mio amico, uomo politico socialista e non dei meno importanti, e gli facevo notare come il suo partito andasse diventando un partito borghese e avesse preso in mano soprattutto gli interessi di classi pensionate, che in fondo adesso vengono ad appartenere alla piccola borghesia:

postelegrafici, ferrovieri, maestri, piccoli impiegati. E gli chiedevo: ma perchè voi, che siete il partito che si è dato per missione di rivendicare il diritto dei diseredati, dei derelitti, perchè voi non prendete in mano gl'interessi delle plebi agricole, specialmente meridionali?

Ed egli con tranquilla franchezza mi rispondeva: ma ormai noi siamo una organizzazione politica e bisogna che ci rivolgiamo alle classi che sono organizzate o capaci di facile organizzazione; i contadini non sono capaci di organizzazione, e dobbiamo lasciarli alla loro sorte.

Lo Stato, la legge prenda in mano gli interessi di quei derelitti; faccia partecipare al banchetto della prosperità crescente della Nazione i contadini, che sono uno degli elementi più essenziali della sua forza civile economica e militare, e così sarà compiuta l'opera di unificazione, di fusione fra tutte le forze che costituiscono la Nazione, ed a queste forze l'unione e la partecipazione all'attività collettiva del Paese, darà nuova vita e nuovo vigore per la maggior grandezza d'Italia.

Ci saranno degli inconvenienti, non v'ha nessun dubbio su ciò. Ed a questo proposito mi sia permesso notare che gli oppositori, nel descrivere gli inconvenienti ai quali, secondo le loro previsioni, darà luogo questa legge, involontariamente, cadevano nella enumerazione degli inconvenienti che stiamo sperimentando adesso colla legge del 1882 e si sperimentavano prima con la legge anteriore, perchè gli uomini sono sempre gli stessi. Questo è uno dei migliori argomenti contro agli stessi loro timori (*approvazioni*), e dimostra che essi considerano il sistema rappresentativo sotto una luce più ideale che reale; luce simpatica, luce che riflette la memoria di quei tempi in cui, non avendo ancora la fortuna di possedere queste istituzioni, i nostri padri, sotto il peso della tirannia forestiera o della tirannia nazionale, più bestiale ancora della straniera, vedevano nelle istituzioni rappresentative la terra promessa e ne vedevano soltanto il lato bello; non avevano avuto occasione di sperimentarne la parte meno bella e purtroppo egualmente reale.

Egli è, o signori, che tutti questi difetti che sono stati enumerati dagli oppositori, sono insiti per natura di cose nel sistema rappresentativo: non è stato trovato un meccanismo elet-

torale il quale procuri la rappresentanza di tutti gli interessi legittimi onestamente, ordinatamente, virtuosamente, proporzionatamente, cronometricamente: non è stato trovato e non sarà trovato mai.

Questi inconvenienti: corruzione sfacciata o larvata sotto forma di croci di cavaliere, di rivendite di sali e tabacchi ed altro, e peggio, questa corruzione, più o meno, esisterà sempre; i veri interessi delle varie categorie della Nazione incontreranno sempre delle forze che li impediranno di agire schiettamente ed in ragione di quello che questi interessi realmente sono; ma è un fatto che qualunque grande interesse rappresentato, finisce, attraverso incidenze imprevedute e imprevedibili, per farsi strada e aver la sua voce nei Consigli del Governo.

È mia profonda e non recente convinzione che l'Italia non diventerà un paese realmente grande e forte, se non quando uno degli elementi maggiori di grandezza e di forza che essa contenga, cioè le plebi agricole, e specialmente, lasciatelo dire, le plebi agricole meridionali, saranno rappresentate nello Stato, e sentiranno la loro solidarietà coll'interesse generale del paese, onde saluto in questa legge la speranza di un gran progresso che forse non sarà immediato (occorrerà qualche tempo perchè le plebi agricole acquistino la coscienza della potenza in quest'arma nuova del voto politico), ma è certo prossimo. (*Bene*).

Signori senatori, l'ora e la durata di questa discussione m'inducono a finire dopo queste brevi parole.

Io sono lieto di questa legge; confido che essa ci avvii al tempo in cui tutta la nazione sarà come una gran massa di acciaio fusa nel medesimo crogiuolo, anche di fronte alle nazioni estere.

Perchè, o signori, non crediate che colla vittoria finale dell'attuale guerra potremo adagiarci nella tranquilla soddisfazione del successo ottenuto. Una nuova e maggiore posizione nel mondo c'imporrà nuove e maggiori necessità.

Come adesso si combatte per conquistare il posto che ci spetta tra le nazioni d'Europa, dopo dovremo combattere per mantenerlo; e non sarà lotta facile. Essa si svolgerà più con l'opera dei diplomatici che sui campi di battaglia. E la necessità di dover ricorrere alle armi sarà tanto più remota, quanto più sarà mani-

festa a tutto il mondo la solidità, la infrangibile solidarietà, colla quale la nostra nazione si presenterà di fronte alle altre, preparata a resistere tutta intiera e compatta contro qualunque pretesa ingiusta. (*Approvazioni*).

E sotto questo aspetto questa legge, e le sue conseguenze, hanno una importanza che difficilmente potrebbe essere eguagliata. Essa è strettamente connessa con lo svolgimento della missione dell'Italia in Europa e nel Mediterraneo. (*Approvazioni vivissime*).

Signori, giunto oramai sulla sera della vita, sono felice, dopo molti anni di dubbi, di tristezze e talvolta di scoramenti, di assistere a questo risorgimento d'Italia. Sono lieto di potere col mio modesto voto contribuire al suo svolgimento avvenire. (*Approvazioni vivissime, applausi vivi e prolungati*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912, tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'officina governativa delle carte-valori:

Senatori votanti	182
Favorevoli	168
Contrari	14

Il Senato approva.

Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	182
Favorevoli	169
Contrari	13

Il Senato approva.

Convalidazione dei R. decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dai fondi di riserva per le spese imprevedute nell'esercizio finanziario 1911-912 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912:

Senatori votanti	182
Favorevoli	166
Contrari	16

Il Senato approva.

Convalidazione di R. decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-1912 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912:

Senatori votanti	182
Favorevoli	166
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito:

Senatori votanti	182
Favorevoli	170
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi ai militari di truppa in posizioni speciali:

Senatori votanti	182
Favorevoli	172
Contrari	10

Il Senato approva.

Nella seduta di domani sarà proclamato il risultato della votazione per la nomina di un commissario al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

Riunione degli Uffici.

Alle ore 15 — Seduta pubblica.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (N. 854);

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta area (Numero 863);

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (N. 869);

Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone (N. 878);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pub-

blica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 889);

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova (N. 857);

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa (N. 858).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (Numero 813).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione d'indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-1913 agli impiegati civili di ruolo che prestano servizi nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 856);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 888);

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 874);

Contributo dello Stato nelle spese per l'esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova (N. 851);

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica (N. 865);

Costituzione di Concorsi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1912 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXV.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Risultato di votazione — Annuncio di un'interpellanza del senatore Mazziotti (pag. 9106) — Presentazione di relazioni (pag. 9106-29-50-52) — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza » (N. 851) (pag. 9106); « Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea (N. 863) (pag. 9108); « Provvedimento per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra » (N. 869) (pagina 9108); « Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone » (N. 878) (pag. 9109); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 889) (pag. 9109); « Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova » (N. 857) (pag. 9112); « Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa » (N. 858) (pag. 9121) — Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione generale del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813) — Parlano i senatori Carafa d'Andria (pag. 9130) e Rolandi-Ricci (pagina 9134) — La discussione generale è chiusa — Parla il senatore Melodia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 9137) — Discorso del Presidente del Consiglio (pag. 9139) — Segue il discorso del senatore Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9146) — È approvato un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo — Indi si approva, per appello nominale, un altro ordine del giorno, presentato dai senatori Parpaglia ed altri, ed accettato dal Governo — Risultato di votazione (pag. 9152).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e tutti i ministri, eccetto quelli della marina e della guerra che intervengono più tardi.

BORGATTA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione avvenuta ieri per la nomina di un

commissario al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Ebbero voti il senatore Dallolio	98
» Chironi	41
Voti nulli o dispersi	7
Schede bianche	15

Proclamo eletto il senatore Dallolio.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda di interpellanza dell'on. senatore Mazziotti:

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri della guerra e della marina, se non credano opportuno, per alte considerazioni morali, di dare fin da ora la medaglia commemorativa ai militari dell'esercito e della marina della classe 1888, che hanno preso parte all'attuale campagna di guerra.

« MAZZIOTTI ».

Di questa domanda di interpellanza informerò i ministri cui è rivolta.

Presentazione di relazioni.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al senato la relazione sul disegno di legge: « Organico degli Istituti di belle arti e di musica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Levi-Civita della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza » (N. 854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 854).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Cosenza nei quartieri Carmine, Lungo Crati, Lungo Busento, e suburbano Casali, approvato dal Consiglio comunale nelle adunanze 3 dicembre 1908 e 27 luglio 1909. Un esemplare del piano, munito del visto del ministro proponente, dovrà rimanere depositato nell'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il piano è diviso in due sezioni.

La prima comprende la parte dei quartieri Suburbano Casali e Carmine, delimitata nel piano suddetto con apposita linea. La seconda comprende i quartieri Lungo Busento e Lungo Crati e le rimanenti parti dei quartieri Suburbano Casali e Carmine.

(Approvato).

Art. 3.

Per le esecuzioni del piano sono fissati i seguenti termini a decorrere dalla promulgazione della presente legge:

Per la prima sezione anni 5;

Per la seconda sezione anni 25.

Il termine fissato per il compimento della prima sezione potrà essere prorogato con de-

creto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici senza però oltrepassare quello fissato per l'attuazione della seconda sezione. (Approvato).

Art. 4.

Per l'esecuzione del piano di cui nella presente legge il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre mutuo con la Cassa depositi e prestiti delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo. Esso sarà ammortizzabile in 50 anni e lo Stato contribuirà in ragione del quindici per cento nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento.

(Approvato).

Art. 5.

E accordata al comune di Cosenza la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere del piano a termini dell'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

A titolo di contributo ciascuno dei proprietari confinanti con le nuove strade o piazze dovrà cedere gratuitamente al municipio il suolo stradale per la larghezza di cinque metri per ogni fronte di cui sia proprietario, e qualora egli non abbia la proprietà di detto suolo o parte di esso sarà obbligato a rimborsare al municipio il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene acquirente.

(Approvato).

Art. 6.

I proprietari contigui non fronteggianti le nuove vie o piazze saranno obbligati al contributo nella misura e nei termini di cui agli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 7.

È concessa al comune la facoltà di espropriare i beni compresi nelle aree del piano, qualora i proprietari non vi abbiano edificato essi stessi entro due anni dall'apertura delle strade attigue ai beni espropriandi, se trattasi

di terreni compresi nella sezione del piano da eseguire in anni 5 ed entro 10 anni per le altre parti del piano.

Quando per effetto del contributo di cui all'articolo 4 talune aree risultassero del tutto inedificabili ovvero di edificabilità molto difficile, il municipio a richiesta dell'interessato avrà l'obbligo di procedere alla espropriazione delle aree stesse in conformità della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 8.

Le indennità per tutte le espropriazioni dei beni compresi nel piano saranno determinate in base all'articolo 10 della legge 25 giugno 1906, n. 253.

(Approvato).

Art. 9.

Tutte le contestazioni che potranno sorgere nella esecuzione del piano regolatore di ampliamento, relativamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione e dei contributi di miglioria, saranno inappellabilmente risolte da un Collegio arbitrale permanente, che sarà composto da un magistrato del tribunale di Cosenza designato dal primo presidente della corte di appello di Catanzaro, che ne avrà la presidenza, e da due ingegneri nominati dal presidente del tribunale di Cosenza. Oltre l'arbitro, dovrà ciascuna delle dette autorità nominare un supplente.

Contro il lodo sarà ammesso oltre all'opposizione per revocazione, il ricorso per cassazione.

La procedura innanzi al Collegio arbitrale sarà quella determinata dal Regio decreto 24 marzo 1910, n. 158.

(Approvato).

Art. 10.

Il ruolo dei proprietari soggetti al contributo di miglioria, approvato nel modo da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 11, sarà reso esecutivo dal prefetto.

I contributi determinati nel ruolo verranno riscossi nelle forme e coi privilegi per le imposte dirette.

(Approvato).

Art. 11.

Il regolamento di esecuzione alla presente legge e le modificazioni al piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermo restando per tali modificazioni l'obbligo del contributo, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capo 6° e 7° della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in questa stessa seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Erogazioni delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea » (N. 863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Le somme che il Governo del Re riceverà dal Comitato centrale « per la flotta aerea di Italia » incaricato di raccogliere offerte da cittadini e corpi morali per lo incremento della flotta aerea, saranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, ed iscritte, con decreto del ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Per la erogazione delle dette somme saranno osservate le norme date col Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, sanzionato con legge 4 aprile 1912, n. 306, dando, per quanto è possibile, preferenza all'industria nazionale.

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra » (N. 869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 869).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il trattamento di pensione agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, assunti in servizio posteriormente al 15 luglio 1906, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b* dell'art. 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalla legge 15 luglio 1906, n. 360, sarà regolato dal medesimo testo unico, fino a tanto che non si sarà provveduto all'iscrizione degli operai medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, a mente dell'art. 4 dell'anzidetta legge n. 360 del 1906.

Le disposizioni del citato testo unico saranno altresì applicate alle famiglie degli operai che si trovino nelle condizioni sovraindicate.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo ha effetto a datare dal 15 luglio 1906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di San Pietro al Natisone » (N. 878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di San Pietro al Natisone ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata una spesa straordinaria, da contenersi nel limite massimo della somma di lire 169,500, per provvedere all'acquisto o alla costruzione dell'edificio occorrente per la Regia Scuola normale e complementare di San Pietro al Natisone (Udine).

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) per lire 40,000 nell'esercizio finanziario 1912-13, per lire 40,000 nell'esercizio 1913-14 e per il resto nell'esercizio 1914-15.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 179,638.71 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 19.	Indennità ai membri della Commissione consultiva e delle altre Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio. Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura L.	15,000 »
» 20.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	7,100 »
» 24.	Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio »	12,000 »
» 25.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale »	4,000 »
» 81.	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	100,000 »
» 86.	Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti tecnici e nautici, industriali e professionali, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica »	10,000 »
» 175.	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) : . . . »	1,500 »
	<i>A riportarsi</i> . . . L.	149,600 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	149,600 »
Cap. n. 219.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie e compensi per visite medico-fiscali »	5,000 »
» 429.	Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria »	1,000 »
	MAGGIORI SPESE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.	
» 286.	Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . L.	1,802.42
» 299.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente »	25.23
» 303.	Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente »	2,044.13
» 320.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente »	15,244.34
» 430.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) »	56.96
» 445.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente »	4,865.53
	Totale . . . L.	179,638.71

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . L.	20,000 »
» 2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	5,000 »
» 82.	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) »	98,100 »
» 145.	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Sti-	
	<i>A riportarsi</i> . . . L.	123,100 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	123,100 »
	pendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	10,000 »
Cap. n. 148.	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) »	5,000 »
» 151.	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	12,000 »
» 162.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze (Spese fisse) »	15,000 »
» 166.	Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	10,000 »
» 168.	Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	4,538.71
	Totale . . . L.	<u>179,638.71</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova » (N. 857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova ».

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 857).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata addì 15 maggio 1912 fra i ministri della pubblica

istruzione e del tesoro, il Comune, la Provincia e l'Amministrazione ospitaliera di Genova per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di lire 2,500,000, ripartita in quattro rate, e cioè:

nell'esercizio finanziario	1915-16	L.	500,000
»	»	1916-17	» 700,000
»	»	1917-18	» 800,000
»	»	1918-19	» 500,000

(Approvato).

Art. 3.

Le opere di cui all'annessa convenzione sono dichiarate di pubblica utilità, e per esse saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892 e 15 luglio 1908, n. 378.

(Approvato).

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova.

I ministri della pubblica istruzione e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, salvo l'approvazione per legge, il presidente della Deputazione provinciale di Genova in rappresentanza della provincia, il sindaco di Genova in rappresentanza del comune, il presidente degli ospedali civili di Genova in rappresentanza dell'Amministrazione ospitaliera, questi ultimi tre salvo l'approvazione dei rispettivi Consigli e Corpi da essi rappresentati, convengono quanto in appresso:

Art. 1.

La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova rimane accertata in lire otto milioni settecentotrentaduemila trecento-settantacinque (lire 8,732,375), oltre quella occorrente per la clinica psichiatrica, come risulta dagli uniti allegati *A*, *B*, *C*, *D*, che formano, nel loro complesso e nei loro particolari, parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Alla spesa complessiva concorrono lo Stato per la somma di lire 2,500,000, il comune di Genova per lire 2,500,000 e l'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per lire 3,732,375. La provincia di Genova concorrerà nella sistemazione edilizia della R. Università mediante l'adattamento e l'arredamento, a tutte sue spese, della clinica psichiatrica, con tutti gli annessi necessari all'insegnamento, secondo progetti compilati dai suoi uffici tecnici ed approvati dall'autorità universitaria.

Art. 3.

I cinque milioni costituenti il concorso dello Stato e del comune, a norma dell'articolo precedente, saranno da essi posti a disposizione della Commissione di cui all'art. 5 entro il sessennio 1913-918 nel modo seguente:

DAL COMUNE DI GENOVA:

L. 1,000,000.	nell'anno 1913
» 1,000,000.	id. 1914
» 500,000.	id. 1915

DALLO STATO:

L. 500,000	nell'esercizio finanziario	1915-916
» 700,000	id.	id. 1916-917
» 800,000	id.	id. 1917-918
» 500,000	id.	id. 1918-919

L'Amministrazione degli ospedali civili provvederà al concorso che si assume in 3,732,375 lire in conformità di quanto è stabilito nell'allegato *D*, secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione di cui all'art. 5.

Art. 4.

Gli edifici descritti nell'allegato *D*, resteranno in proprietà indivisa dell'Amministrazione degli ospedali civili e del comune di Genova, in conformità di quanto risulta dallo stesso allegato *D*; quelli della clinica psichiatrica rimangono di proprietà esclusiva della provincia di Genova.

Gli altri edifici del primo e del secondo gruppo (allegati *B* e *C*) sono proprietà esclusiva dello Stato: ma tutti, senza eccezione, gli edifici ed annessi, a cui la presente convenzione si riferisce, s'intenderanno perennemente destinati agli insegnamenti universitari.

Nessun onere, sotto qualsiasi forma o denominazione, potrà mai essere imposto allo Stato, o per esso alla Università di Genova, per l'uso degli edifici anzidetti.

Saranno però interamente a carico dell'Amministrazione universitaria le variazioni e modificazioni che fossero ulteriormente richieste dall'Amministrazione stessa negli edifici di cui all'allegato *D*.

L'Amministrazione degli ospedali civili avrà facoltà di occupare i letti esistenti negli edifici delle cliniche, di cui nell'allegato *D*, durante le vacanze autunnali, ed avrà sempre il diritto di usare del riparto anatomico-patologico destinato ai servizi ospedalieri nell'edificio comune.

Art. 5.

Una Commissione composta del rettore della Università, che la presiede, di tre delegati del Consiglio accademico, del presidente della Deputazione provinciale, del sindaco, del presidente degli ospedali civili, dell'intendente di finanza e dell'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile, provvederà all'espropriazione

o all'acquisto delle aree, all'esecuzione dei lavori, a' termini e nei limiti della presente convenzione, e deciderà sull'ordine dei lavori stessi e sulle possibili varianti che risultassero necessarie, restando fermo che in nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che, oltre a quellè della presente convenzione, e da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

La detta Commissione provvederà ai pagamenti delle aree, delle opere e dei lavori eseguiti, previo regolare collaudo, a cui procederà il locale ufficio del Genio civile, valendosi, all'uopo, dei fondi disponibili a norma dell'articolo 3 della presente convenzione, con buoni esigibili rispettivamente sulla locale Regia Delegazione del tesoro, sulla tesoreria del comune e sulla tesoreria dell'Amministrazione degli ospedali civili.

Gli atti e contratti di competenza della Commissione non vanno soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale, nè al preventivo riscontro della Corte dei conti, e non occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Tali atti e contratti sono sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

La Commissione presenterà annualmente al ministro della pubblica istruzione ed agli enti interessati il rendiconto della gestione dei fondi da essa amministrati, coi documenti relativi.

Art. 6.

Ove la spesa complessiva riuscisse inferiore a quella preventivata, la corrispondente economia andrà a diminuire, proporzionalmente al concorso convenuto, la quota assunta a carico dello Stato.

Art. 7.

La porzione dell'ex-convento dei Cappuccini, presentemente occupata dagli Istituti universitari, nello stato in cui ora trovasi, verrà dal Ministero della pubblica istruzione restituita al municipio di Genova, a norma della convenzione in data 18 agosto 1883 a rogito notaro Gambaro, non appena i nuovi edifici, in cui gli Istituti anzidetti devono essere trasferiti, saranno ultimati.

Art. 8.

Gli interessi dei mutui che il comune intendesse contrarre per provvedere al pagamento della somma di lire 2,500,000, a sensi dell'articolo 2 della presente convenzione, non saranno computati per gli effetti di cui all'articolo 179 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269, e saranno esenti da imposta di ricchezza mobile, ai termini della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 9.

Le spese tutte della presente convenzione sono a carico dello Stato.

Roma, 15 maggio 1912.

Il Ministro dell'istruzione pubblica
LUIGI CREDARO.

Il Ministro del tesoro
FRANCESCO TEDESCO.

Il Sindaco di Genova
GIACOMO GRASSO.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Genova
PAOLO ZUNINO.

Il Presidente degli ospedali civili di Genova
CESARE IMPERIALE.

Prof. EDOARDO MARAGLIANO, *teste*.
GIORGIO D'ORIA, *teste*.

ALLEGATO A.

Prospetto generale e importo dei lavori da eseguirsi per la sistemazione dell'Università degli studi in Genova.

1. - PROSPETTO DEI LAVORI.

I lavori da eseguirsi si dividono in cinque gruppi.

Primo gruppo: Lavori di adattamento del palazzo universitario.

Attualmente il palazzo universitario non ha aule sufficienti nemmeno per la Facoltà di giurisprudenza, che è una fra le più importanti d'Italia, e conta circa 600 studenti. Eppure vi si debbono impartire anche le lezioni della Facoltà di filosofia e lettere, ed alcune delle Facoltà di scienze e di medicina.

È quindi necessario togliere dal palazzo universitario gli Istituti di chimica generale, di chimica farmaceutica, di zoologia, di fisica e di anatomia comparata, ivi malamente alloggiati, creare nuove e grandi aule, ampliare la biblioteca, e sistemare l'osservatorio meteorologico e gli uffici della segreteria (V. Allegato B).

Secondo gruppo: Questo gruppo comprende gli Istituti di chimica generale, mineralogia, geologia, fisiologia, igiene, patologia generale, fisica, chimica farmaceutica, zoologia, anatomia comparata.

Questi Istituti sono in parte, come si è detto, nel palazzo universitario, e in parte, non meno a disagio di quelli, nell'ex-convento dei Cappuccini: gli Istituti di geologia e di mineralogia, poi, si trovano fuori dell'Università, in locali provvisori di affitto. Essi verrebbero tutti collocati in edifici appositamente costruiti nella regione d'Albaro, in aree attigue al nuovo grande ospedale, già in parte acquistate a tale scopo dal municipio di Genova (V. Allegato C).

Terzo gruppo: Cliniche e Istituti anatomo-patologici (Clinica medica ed annesse Scuole di pediatria e di patologia medica ecc., Clinica chirurgica ed annesse Scuole di patologia chirurgica e di otorinolaringoiatria, Clinica ostetrico-ginecologica, Istituto di anatomia normale, Istituto di anatomia patologica, Istituto di medicina legale, Sezione di medicina operatoria della Clinica chirurgica).

Questi Istituti si trovano presentemente quasi tutti nell'Ospedale di Pammatone, che sta per essere abbandonato dall'Amministrazione ospedaliera, essendo compreso nel nuovo piano regolatore della città di Genova: l'Anatomia normale e la Medicina legale hanno sede in ambienti ristretti e disadatti nell'ex-convento dei Cappuccini, dei quali, al pari degli ambienti occupati dagli Istituti biologici, l'Università ha soltanto l'uso, e che verrebbero restituiti al comune.

Le Cliniche e gli Istituti compresi in questo gruppo sarebbero trasferiti in edifici costruiti *ex-novo* nel recinto del nuovo grande Ospedale a San Martino d'Albaro, di cui diverrebbero altrettanti padiglioni.

La necessità di costruire codesti edifici in tale recinto è evidente, essendo utile che le Cliniche facciano parte di un grande Ospedale,

e che gli Istituti anatomo-patologici possano usufruirne i cadaveri (V. Allegato D).

Quarto gruppo: Questo gruppo comprende la Clinica oculistica e la Clinica dermosifilopatica (V. Allegato D).

Quinto gruppo: Comprende la sola Clinica psichiatrica, la quale farà parte di apposita Sezione di manicomi provinciali.

2. - IMPORTO COMPLESSIVO DELLE COSTRUZIONI E RELATIVE AREE.

Lavori del 1° gruppo	L.	291,237.48
Costruzioni ed aree del 2° gruppo »		1,974,940 »
Id. id. del 3° gruppo »		4,376,915 »
Id. id. del 4° gruppo »		1,020,660 »
Concorso delle cliniche nel costo delle aree e degli edifici e macchinari destinati ai servizi generali	»	834,800 »
Spese imprevedute	»	233,822.52
Totale	L.	8,732,375 »

In questo computo non è compreso il costo della clinica psichiatrica, la cui costruzione e sistemazione viene per intero assunta dall'Amministrazione provinciale (vedi art. 2 della convenzione).

ALLEGATO B.

Prospetto dei lavori da eseguirsi per l'adattamento del palazzo universitario.

Perizia secondo i piani dettagliati del professore ingegnere Giacomo Misuraca:

1. Opere d'indole generale	L.	35,585 »
2. Sistemazione del piano terreno »		20,129.94
3. Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto di fisica	»	20,153.39
4. Sistemazione dei locati dell'attuale Istituto di zoologia	»	30,651.36
5. Sistemazione del piano della segreteria	»	22,702.76
6. Sistemazione del secondo piano »		39,535.51
7. Sistemazione dell'ultimo piano »		10,387.40
8. Impianto ascensore e sistemazione latrine	»	46,653.60
9. Sistemazione dell'attuale ex-chiesa	»	65,438.62
Totale	L.	291,237.58

Per la relazione del locale ufficio del Genio civile vedasi l'allegato C.

ALLEGATO C.

Prospetto dei lavori da eseguirsi per la costruzione dei nuovi Istituti scientifici nella regione di San Martino d'Albaro, in prossimità del nuovo ospedale civile.

Perizia secondo i piani dettagliati del professore ingegnere Giacomo Misuraca:

1. Forniture e lavori generali L.	536,073.06
2. Edificio di chimica generale »	219,279 »
3. Edificio di mineralogia e geologia »	181,023.51
4. Edificio di fisiologia e patologia generale. »	260,963.96
5. Edificio di fisica »	173,094.15
6. Edificio di igiene »	142,778.49
7. Edificio di chimica farmaceutica »	167,517.65
8. Edificio di zoologia ed anatomia comparata «	147,507.02
9. Atrio e portico studenti. . . »	71,763.16
10. Supplemento di area ritenuto necessario per meglio soddisfare alle esigenze delle esterne dipendenze degli Istituti scientifici (metri quadrati 3,747) (1) »	74,940 »
Totale L.	<u>1,974,940 »</u>

Il comune di Genova cederà allo Stato, per le opere e costruzioni indicate nel presente allegato C, tutto il terreno di sua proprietà, che entra a far parte dell'area pressochè triangolare destinata alle costruzioni suddette, e limitata a sud dalla nuova via di San Martino, a nord-ovest dalla nuova strada d'accesso all'ospedale venendo da Genova, ad est dalla strada nuova secondaria di accesso all'ospedale venendo da Nervi, ai prezzi per metri quadrati pagati dal comune stesso, aumentati della spesa fatta per gli atti d'acquisto.

(1) Il prezzo di questo supplemento di area viene calcolato in lire 20 al metro quadrato al pari di quello già preveduto nella perizia Misuraca, ed approvato dal Regio Genio civile per le aree degli Istituti scientifici.

* * *

Questa perizia e quella di cui al precedente allegato B, furono approvate dal locale ufficio del Genio civile colle relazioni che qui si trascrivono:

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
PROVINCIA DI GENOVA.

N. 5179.

Genova, 7 ottobre 1909.

« In relazione alla nota al margine distinta ho esaminati i progetti che qui uniti ho il pregio di restituire, unendo relazione per parere sui progetti medesimi, favorevole.

« Con ogni ossequio

« *L'ingegnere capo*

« MAFFEZZINI ».

Relazione per esame e parere nei riguardi tecnico-economici dei progetti di massima riflettenti la costruzione di nuovi Istituti scientifici annessi alla Regia Università di Genova e la sistemazione dell'attuale palazzo universitario:

1° PROGETTO.

Nuovi Istituti scientifici.

In relazione alla nota 18 settembre ultimo scorso, n. 47, della Regia Università di Genova vennero esaminati i suindicati progetti costituiti dai disegni e dei rispettivi computi metrici ed estimativi che sono i seguenti:

Gli edifici progettati per i nuovi Istituti da costruirsi nella regione di S. Martino su una zona in prossimità dell'erigendo ospedale, della superficie di mq. 15,824 (1), sono quelli che hanno maggior attinenza con le scienze e le dottrine mediche e cioè:

1° edificio per l'Istituto di chimica generale, costituito da tre piani sul fronte e da due piani sul tergo, occupa un'area di mq. 706 ed un volume di circa mc. 10,300, misurato vuoto per pieno dal piano terra al canale di gronda. La spesa presunta ascende a lire 209,279, comprese lire 35,933 per imprevisti e direzione;

2° edificio per gli Istituti di fisiologia, di patologia generale e di materia medica, costituito da due piani su di un'area di mq. 1178, ed avente un volume di circa mc. 14,200. La spesa presagita ascende a lire 260,963.96, ivi comprese lire 42,504.86 per imprevisti e direzione;

3° edificio per gli Istituti di geologia e di mineralogia, costituito in parte di tre piani ed in parte di due piani, occupanti un'area di mq. 634 con un volume di mc. 10,200, e con un importo complessivo presunto in lire 181,023.51 comprese lire 41,692 per imprevisti e direzione;

4° edificio per l'Istituto fisico, diviso in tre piani su di un'area di mq. 636 con un volume di circa mc. 9000, ed una spesa presagita in lire 173,094.15 comprese lire 28,212.05 per imprevisti, ecc.;

5° edificio per l'Istituto d'igiene, diviso in due piani su un'area di mq. 633 con un volume di mc. 7000 ed un presunto importo di lire 142,778.49, comprese lire 28,316 per imprevisti, ecc.;

6° edificio per gli Istituti di zoologia e di anatomia comparata, diviso in due piani su di un'area di mq. 940 ed un importo di lire 147,507.02, comprese lire 33,843.80 per impreviste, ecc.;

7° edificio per l'Istituto di chimica farmaceutica, costituito in parte a tre piani ed in parte a due piani, ubicato su di un'area di mq. 640 con una cubatura di mc. 7300 e con un importo presunto in lire 167,517.65, comprese lire 33,286 per imprevisti, ecc.;

8° edificio costituente l'avamporcico ed atrio per gli studenti, ad un sol piano su di un'area di mq. 313 con un volume di mc. 2200, del presunto importo di lire 71,763.16 comprese lire 9033.01 per imprevisti, ecc.;

9° perizia del presunto complessivo importo di lire 536,073.06 che comprende:

a) lo sbancamento del terreno su cui debbono costruirsi i suddetti otto edifici, la costruzione dei muri di sostegno, i banchi per le aule scolastiche ed altri lavori d'indole generale, per un importo presunto di lire 219,593;

b) il fondo per gli imprevisti e per la direzione;

c) la spesa per l'acquisto dell'area, presunta in lire 316,480.

Riassumendo, adunque, la spesa complessiva per la costruzione dei nuovi Istituti scientifici ascenderà a lire 1,900,000, suddivisa come appresso:

Per lavori	L.	1,244,397.22
Per imprevisti	»	278,492.78
Per direzione e sorveglianza. »		60,630 »
Per acquisto terreni (1). . . »		316,480 »
Totale (2)	L.	<u>1,900,000 »</u>

2° PROGETTO.

Sistemazione dell'attuale palazzo universitario.

Il progetto di adattamento e di sistemazione dell'attuale palazzo universitario, allo scopo di renderlo rispondente ai bisogni delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e di matematica, è costituito da numero nove distinte perizie con tipi dipendenti:

1^a perizia. — Opere d'indole generale, e cioè modificazioni all'attuale impianto dell'acqua potabile e del gaz, restauri al tetto del fabbricato, ed impianto della luce elettrica, per un presunto complessivo importo di lire 35,585, comprese lire 9585 per imprevisti, ecc.

2^a perizia. — Sistemazione del piano terreno, con una spesa presagita in lire 20,129.84, comprese lire 4398.50 per imprevisti, ecc.

3^a perizia. — Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto fisico, con una spesa di lire 20,153.39 comprese lire 4157.65 per imprevisti, ecc.

4^a perizia. — Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto zoologico, con una spesa di lire 30,651.30, comprese lire 6129 per imprevisti, ecc.

5^a perizia. — Sistemazione del piano della segreteria, con una spesa di lire 22,702.76, comprese lire 5405.31 per imprevisti e direzione.

6^a perizia. — Sistemazione del secondo piano, con una spesa di lire 39,535.51, comprese lire 8157.04 per imprevisti, ecc.

(1) A questa cifra occorre aggiungere quella di metri quadrati 3717 per supplemento di area.

(2) Oltre le lire 74,940 per mq. 3717 di supplemento di area.

7ª perizia. — Sistemazione dell'ultimo piano, con una spesa di lire 10,387.40, comprese lire 3426.12 per imprevisti, ecc.

8ª perizia. — Sistemazione del vano della chiesa, con una spesa di lire 65,438.62, comprese lire 17,485 per imprevisti.

9ª perizia. — Impianto dell'ascensore e sistemazione di latrine con la spesa di lire 46,653.60, comprese lire 9625.60 per imprevisti, ecc.

Complessivamente, adunque, per la sistemazione dell'attuale palazzo universitario è stata presagita la spesa di lire 291,237.48, delle quali lire 222,867.46 per lavori e lire 68,370.02 per imprevisti, sorveglianza e direzione.

Ciò esposto, considerato che la distribuzione dei locali nei vari edifici secondo la loro destinazione è stata concertata di intelligenza colle rispettive Facoltà, e che quindi è a ritenersi soddisfatti completamente allo scopo, questo ufficio, sul merito tecnico dei disaminati progetti, non ha da elevare eccezioni, avendoli riconosciuti sufficientemente sviluppati e regolarmente redatti.

E poichè la spesa presunta risulta dai relativi computi metrici e valutazione in base a prezzi unitari per le varie categorie di lavoro, corrispondenti in complesso a quelli in uso nella città di Genova e dintorni, così si giudicano attendibili le previsioni, ciò che viene avvalorato dal considerare l'ammontare dei lavori (senza imprevisti) per tutti i corpi di fabbrica dei nuovi Istituti scientifici, di lire 1,244,397.22 in rapporto alla cubatura dei fabbricati, dal piano terreno al piano di gronda, misurati vuoto per pieno, che ascende a circa mc. 70,100, da cui si deduce in lire 18 circa il metro cubo di fabbricato, il quale è presso a poco quello delle costruzioni assimilabili nella città di Genova.

D'altra parte la larghezza tenuta dall'autore del progetto nelle somme a disposizione per imprevisti dà maggiore affidamento sull'attendibilità delle previsioni.

Genova, 7 ottobre 1909.

L'ingegnere capo
MAFFEZZINI.

ALLEGATO D.

Prospetto dei lavori da eseguirsi per la costruzione dei padiglioni clinici e del padiglione di anatomia normale e patologica, con gli annessi Istituto di medicina legale e Scuola di medicina operatoria.

Tutti questi padiglioni devono essere costrutti nella regione di San Martino d'Albaro, nello stesso recinto dove stanno sorgendo i padiglioni del nuovo grande ospedale civile, secondo i progetti e le perizie dell'ingegnere cav. Giuseppe Celle.

Tali progetti e perizie comprendono:

I.

Padiglioni per le cliniche medica e chirurgica, con sezioni annesse, padiglione per la clinica ostetrico-ginecologica e padiglione anatomico-patologico (gruppo 3°).

Le spese per questi padiglioni sono preventive come segue:

1. Preparazione del terreno e scavi di sbancamento	L. 377,135
2. Fognatura lungo il riparto e raccordo colla fogna principale . »	40,000
3. Costruzione del padiglione di clinica medica con annessi riparti di pediatria e di patologia medica. »	800,000
4. Costruzione del padiglione di clinica chirurgica con annessi riparti di patologia chirurgica e di otorinolaringoiatria »	800,000
5. Costruzione del padiglione di clinica ostetrico-ginecologica. . »	860,000
6. Sistemazione di viali, giardini, rampe, ecc »	42,865
7. Costruzione del padiglione per gl' Istituti di anatomia normale e patologica, per l' Istituto di medicina legale, e per la sezione di medicina operatoria appartenente alla clinica chirurgica »	950,000

Alle dette spese sono da aggiungersi:

8. Per acquisto di metri quadrati 26,540 di terreno per i padiglioni di clinica medica, chirurgica ed oste-

A riportarsi . L. 3,870,000

Riporto . . . L.	3,870,000
trico-ginecologica, a 10 lire il metro quadrato (1) »	265,400
9. Per acquisto di metri quadrati 8945 di terreno per l'area del padiglione anatomico-patologico a lire 10 al metro quadrato (2) »	89,450
10. Per sistemazione del terreno per l'area del padiglione anatomico-patologico (3) »	152,065
Totale . . . L.	<u>4,376,915</u>

II.

Clinica dermosifilopatica e clinica oculistica (gruppo 4^o).

La spesa per la costruzione delle dette due cliniche, e per l'acquisto e sistemazione dell'area, ascende a lire 1,020,660 (4).

(1) Il prezzo è calcolato in media a lire 10 al metro quadrato in base agli atti d'acquisto stipulati dall'Amministrazione ospedaliera, e quindi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello previsto nella perizia Misuraca approvata dal Regio Genio civile, per le aree degli Istituti scientifici, situate nella stessa regione ed in località adiacente (Vedi Relazione del Regio Genio civile nell'allegato C).

(2) Vedi nota precedente.

(3) La sistemazione del terreno per le aree dei padiglioni di clinica medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica, per una superficie di metri quadrati 26,540, fu calcolata nella perizia Celle, approvata dal Regio Genio civile, in lire 460,000 (scavi di sbancamento lire 377,135 + fognatura lire 40,000 + sistemazione di viali, ecc., lire 42,865), corrispondenti a lire 17 circa a metro quadrato (Vedi Relazione del Regio Genio civile in fine del presente allegato D).

(4) Il costo di questi due padiglioni, secondo la perizia dell'ingegnere Celle, risulta come segue:

Area e sistemazione (compresa la fognatura) L.	206,260
Costruzione del padiglione di clinica dermosifilopatica »	412,200
Costruzione del padiglione di clinica oculistica »	402,200
Totale . . . L.	<u>1,020,660</u>

Nei due padiglioni restano compresi numero 80 letti, con aule, laboratori e servizi annessi.

Il costo dell'area e sua sistemazione (mq. 7,639 circa) è identico a quello già calcolato per le altre cliniche secondo le perizie Celle, approvate dal Regio Genio civile. La costruzione importa, per le due cliniche, lire 814,400, ossia lire 10,180 per letto, cifra inferiore a quella determinata nelle perizie Celle, approvate dal Regio Genio civile, per il padiglione di clinica ostetrica, in lire 860,000 per numero 72 letti, cioè in lire 11,944 per letto.

III.

Un altro onere grava su tutti gli edifici universitari fin qui descritti e sulle relative aree, quello cioè che deriva dal concorso nel costo degli edifici e delle aree destinati a servizi generali (palazzo di amministrazione, cucine, caldaie, disinfezione, acqua e relativa distribuzione, impianti per riscaldamento, lavanderie, alloggi, ecc.).

Dalle perizie dell'ingegnere Celle risulta che il contributo di ciascun letto clinico nelle aree destinate agli edifici per servizi generali ascende a lire 507 e il contributo nella costruzione dei detti edifici e nel macchinario a lire 1,580, ossia a lire 2,087 per ciascun letto.

Per tal guisa, sui 400 letti clinici pesa l'onere complessivo di L. 834,800

Riepilogando si ha che l'importo complessivo delle spese da incontrarsi per la costruzione dei padiglioni clinici, delle scuole e del padiglione anatomico, descritti nel presente allegato D, è:

a) per le cliniche medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica, e per padiglione anatomico »	4,376,915
b) per le cliniche dermosifilopatica ed oculistica »	1,020,660
c) per concorso delle cliniche nelle aree e negli edifici e macchinari destinati ai servizi generali. »	834,800
Totale . . . L.	<u>6,232,375</u>

Nella spesa complessiva così determinata, l'Amministrazione degli ospedali civili accetta di concorrere per la somma di lire 3,732,375, restando così a carico dell'Università la somma residua di lire 2,500,000.

L'Amministrazione stessa si obbliga inoltre di provvedere a *forfait* le aree e di costruire tutti gli edifici descritti nel presente allegato D, secondo i progetti approvati, compreso tutto ciò che si riferisce ai servizi generali, qualora la Commissione di cui all'art. 5 della Convenzione versi complessivamente la somma di lire 2,500,000.

La esecuzione dei lavori sarà fatta in conformità di quanto prescrive il citato art. 5 della Convenzione.

La proprietà degli edifizii e delle aree relative, in licati nel presente allegato *D*, si intende attribuita in comunione al municipio di Genova fino a concorrenza di lire 2,500,000, in corrispettivo del contributo del municipio stesso nella sistemazione edilizia dell'Università, restando il municipio esonerato da ogni spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ogni eventuale imposta.

Per la rimanente somma (lire 3,732,375) la proprietà rimane attribuita all'Amministrazione degli ospedali civili.

* * *

I progetti e le perizie per le cliniche medica, chirurgica, ostetrica, e pel padiglione anatomico-patologico, vennero approvati dal locale ufficio del Genio civile colla relazione seguente:

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
PROVINCIA DI GENOVA

N. 6996.

Genova, 16 gennaio 1910.

« In relazione alla nota al margine distinta sono stati esaminati i progetti riflettenti i padiglioni da costruirsi a S. Martino per il servizio clinico e che ho il pregio di restituire unendo la relazione nella quale si esprime parere favorevole sui progetti medesimi.

« Con particolare ossequio

« *L'ingegnere capo*
« MAFFEZZINI ».

Relazione per esame e parere nei riguardi tecnico-economici dei progetti riflettenti la costruzione di padiglioni clinici della Regia Università di Genova.

In relazione alla nota 28 dicembre 1909, n. 50, della Regia Università di Genova vennero esaminati i suindicati progetti costituiti dai disegni e dai rispettivi computi metrici ed estimativi, cioè:

1° *Progetto*. — Padiglione della clinica medica.

L'edificio da costruirsi nella regione di San Martino è costituito da tre piani, ed occupa un'area di metri quadrati 2,287.26 ed un volume di metri cubi 45,287 circa misurato vuoto

per pieno dal piano di terra al canale di gronda.

La spesa presunta ascende a lire 800,000 comprese lire 64,168.38 per lavori imprevisti.

2° *Progetto*. — Padiglione per la clinica chirurgica.

Del tutto identico al precedente e perciò dello stesso ammontare di lire 800,000.

3° *Progetto*. — Padiglione per la clinica ostetrica ginecologica.

Questo edificio costituito di tre piani, con i corpi estremi di soli due piani, è progettato nella stessa regione di San Martino (sopra una area di metri quadrati 2,254.58); ed avente un volume di circa metri cubi 42,300. La spesa preventivata ascende a lire 860,000 ivi comprese lire 64,933.33 per imprevisti.

4° *Progetto*. Padiglione per necropsopia ed anatomia.

L'edificio è progettato di due piani per la parte centrale e di tre per i due corpi avanzati e per i corpi estremi, da sorgere nella stessa regione, ed occupa una superficie di metri quadrati 4,721.37 compreso l'attiguo giardino, con un volume di metri cubi 49,130 circa.

L'importo complessivo è previsto in lire 950,000, comprese in esse lire 79,894.30 per lavori imprevisti.

Oltre le spese sopradette è stata preventivata una spesa di lire 377,135 per scavi di sbancamento e lire 42,865 per formazione di viali di accesso ai fabbricati stessi e raccordi con la fognatura principale.

In complesso quindi la spesa per la costruzione dei quattro edifici ascenderà a 3,870,000 suddivise come appresso:

Per lavori	L. 3,136,835.61
Per imprevisti	» 273,164.39
Per scavi di sbancamento	» 377,135.00
Per formazione di viali	» 42,865.00
Per fognatura	» 40,000.00
Totale	<u>L. 3,870,000.00</u>

Ciò esposto, considerato che la distribuzione dei locali nei vari edifici secondo la loro destinazione è stata concertata d'intelligenza colle rispettive Facoltà, e che quindi è a ritenersi soddisfatti completamente allo scopo, questo ufficio sul merito tecnico dei disaminati progetti non ha da elevare eccezioni avendoli riscon-

trati sufficientemente sviluppati e regolarmente redatti.

E poichè la spesa presunta risulta dai relativi dettagliati computi metrici e da valutazione in base ai prezzi unitari per le varie categorie di lavoro corrispondenti nel loro complesso a quelli ora in uso in questa città, così si giudica attendibile la previsione fatta; ciò che viene avvalorato dal considerare l'ammontare dei lavori, senza gl'imprevisti, per tutti i quattro corpi di fabbrica in rapporto alla cubatura dei fabbricati stessi misurati vuoto per pieno dal piano terreno al livello di gronda, che ascende a circa metri cubi 182,000, da cui si deduce in lire 19 circa il costo al metro cubo di fabbrica, il quale corrisponde a quello delle costruzioni assimilabili nella città di Genova e dintorni.

Genova, 15 gennaio 1909.

L'Ingegnere capo
MAFFEZZINI.

Roma, 15 maggio 1912.

Il ministro dell'istruzione pubblica
LUIGI CREDARO.

Il ministro del tesoro
FRANCESCO TEDESCO.

Il sindaco di Genova
GIACOMO GRASSO.

Il presidente della Deputazione provinciale di Genova
PAOLO ZUNINO.

Il presidente degli Spedali civili di Genova
CESARE IMPERIALE.

Prof. EDOARDO MARAGLIANO, *teste.*
GIORGIO D'ORIA, *teste.*

PRESIDENTE. Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convenione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa » (N. 858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa (N. 858).

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 558).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici, stipulata il 1° aprile 1912, fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro e il rettore dell'Università di Pisa quale presidente del Consorzio universitario e della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e pel riordinamento e la sistemazione edilizia dei Regi spedali riuniti di S. Chiara.

In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella Convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per i fini di cui al precedente articolo, la complessiva somma di lire 999,727.27 ripartita come segue:

nell'esercizio finanziario 1914-15	L. 399,727.27
»	» 1915-16 » 300,000 »
»	» 1916-17 » 300,000 »

(Approvato).

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale e il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa.

Premesso che le somme stanziare dalla legge 17 luglio 1903, n. 373, colla quale si approva e rende esecutoria la convenzione per l'assetto ed il miglioramento della Regia Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici sono riuscite insufficienti per l'avvenuto aumento nel costo del materiale e della mano d'opera, a segno tale che varie delle spese indicate nella legge medesima non poterono nemmeno essere iniziate.

Considerato che, secondo gli studi fatti dal Genio civile e da apposita Commissione nominata dal Regio Governo, la somma che ancora è necessaria ascende a lire 1,347,000.

Considerato che gli enti locali hanno deliberato nuovi contributi per la complessiva somma di lire 347,272.73 delle quali lire 80,000 la Commissione del Fondo per le cliniche, colla ugual somma ad essa versata dall'Amministrazione provinciale di Pisa, e depositata presso la Cassa di risparmio di detta città; lire 150,000 il Consorzio universitario, come da deliberazione in data 21 giugno 1909, e lire 117,272.73 l'Amministrazione degli ospedali di S. Chiara, con deliberazione 25 luglio 1910, giusta anche la deliberazione della Commissione del Fondo per le Cliniche, in data 24 giugno 1909, colla quale fu approvato il progetto di revisione del progetto Caselli, presentato dall'ingegnere Bernieri, nonché il reparto, fra i vari enti, della maggior somma occorrente.

I ministri del tesoro e della pubblica istruzione, salvo l'approvazione per legge, ed il rettore della Regia Università di Pisa, nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario e della Commissione pel Fondo per la costruzione delle cliniche e il riordinamento edilizio dello spedale, salvo le necessarie ratifiche, convengono quanto appresso:

Art. 1. — La narrativa di cui sopra, forma parte integrante della seguente convenzione.

Art. 2. — La somma di lire 2,500,000, di cui nella convenzione approvata colla legge 17 luglio 1903, è portata a lire 3,847,000.

Art. 3. — Lo Stato concorrerà a questa maggiore spesa con la somma di lire 999,727.27.

Per le rimanenti lire 347,272.73 concorrono: il Consorzio universitario per la somma di lire 150,000, l'Amministrazione degli ospedali di S. Chiara per la somma di lire 117,272.73, e la Commissione del Fondo per le cliniche colla somma di lire 80,000 già ad essa, come sopra, versata dall'Amministrazione provinciale di Pisa.

Art. 4. — La somma di lire 999,727.27, rappresentante il concorso dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione dell'anno 1914-915 per lire 399,727.27, e in quelli del 1915-16 e 1916-17, rispettivamente per lire 300,000.

Art. 5. — La somma complessiva di lire 1,347,000, di cui nell'art. 3, sarà ripartita come nella tabella annessa alla presente convenzione, in aumento alle rispettive somme già stanziare nella tabella A della legge 17 luglio 1903.

Art. 6. — Le somme fissate per le singole opere dalla tabella annessa alla presente convenzione, e quelle tuttora disponibili della suddetta tabella A, potranno provvisoriamente essere impiegate in tutto od in parte in altre opere pure indicate nelle tabelle medesime, purchè, ove occorra, possano successivamente essere reintegrate.

Art. 7. — La disposizione dell'articolo precedente non si applica alle somme stanziare nelle suddette tabelle per la costruzione delle Cliniche ed il riordinamento dello spedale di Santa Chiara.

Art. 8. — La somma di lire 20,000 stanziata nella tabella A annessa alla legge 17 luglio 1903, per la sistemazione della Scuola di chimica farmaceutica, è invece destinata a fondo di riserva per la esecuzione delle altre opere indicate nella tabella medesima ed in quella annessa alla presente convenzione, eccezione fatta per l'opera delle Cliniche e del riordinamento dello spedale.

Art. 9. — È data facoltà alla Commissione del Fondo per le Cliniche di modificare, d'intesa col Regio Ministero della istruzione pubblica, il regolamento 10 dicembre 1899 (allegato B della legge 17 luglio 1903 e di coordinarlo colle disposizioni della presente convenzione in relazione al suddetto progetto Bernieri che si intende sostituito al progetto Caselli, salvo tutti quei cambiamenti che la Commissione stessa, d'intesa col Ministero della pub-

blica istruzione, ritenesse opportuno arrecare al progetto medesimo.

Art. 10. — Sono applicabili alle spese di cui nell'annessa tabella le disposizioni degli articoli 6 e 7 della convenzione approvata colla legge 17 luglio 1903.

Art. 11. — Le spese della presente convenzione e le consequenziali, comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, 1° aprile 1912.

Il Ministro del tesoro

FRANCESCO TEDESCO.

Il Ministro della pubblica istruzione

LUIGI CREDARO.

Il Rettore della Regia Università di Pisa

DAVID SUPINO.

ULISSE DINI, *teste.*

VINCENZO MASI, *teste.*

ALLEGATO A.

Maggiore spesa pel palazzo della Sapienza	L.	320,000
Maggiore spesa pei nuovi edifici clinici ed il riordinamento di quelli esistenti »		500,000
Maggiore spesa pei nuovi edifici per l'igiene e la fisiologia e riordinamento della Scuola medica . . »		230,000
Maggiore spesa per ampliamento e sistemazione del Museo di storia naturale »		207,000
Maggior spesa pel nuovo edificio della Chimica generale »		30,000
Maggiore spesa per la sistemazione delle Scuole di agraria e veterinaria »		60,000
Totale L.		<u>1,347,000</u>

Il Ministro del tesoro

FRANCESCO TEDESCO.

Il Ministro della pubblica istruzione

LUIGI CREDARO.

Il Rettore della Regia Università di Pisa

DAVID SUPINO.

ULISSE DINI, *teste.*

VINCENZO MASI, *teste.*

REGI SPEDALI RIUNITI DI SANTA CHIARA IN PISA

Estratto dal Protocollo delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'anno 1910.

L'anno millenovecentodieci il di 25 del mese di luglio, presenti i signori cav. Cesare Franceschi, presidente, comm. prof. Guglielmo Romiti, avv. Vincenzo Antoni, cav. dott. Carlo Layfield, rag. Vincenzo Lucchesini, consiglieri.

Assiste il segretario amministrativo Napoleone Serri.

IL CONSIGLIO :

Veduta la propria deliberazione in data 3 maggio 1909 con la quale venne stabilito :

1° di esprimere voto favorevole al progetto presentato dall'ing. Francesco Bernieri, accompagnato con la relazione del 22 aprile 1909 e di far proprie le considerazioni contenute in detta relazione;

2° di far voti vivissimi presso la Commissione del Fondo per le cliniche affinchè le lire 150,000 che il Consorzio universitario ha destinato per i lavori universitari e per le cliniche venissero devolute interamente per la costruzione delle cliniche; dimodochè la quota sulla maggiore spesa di lire 420,000 risultante dal progetto Bernieri e occorrente per la sistemazione edilizia delle cliniche e dei locali ospedalieri, spetterebbe allo spedale in ragione di $\frac{9}{11}$ fosse ridotta da lire 190,910 a lire 117.274, restando così diminuita di lire 73,636 che è la differenza fra le 150,000 che ora sono a disposizione del Consorzio e lire 76,364 rappresentanti i $\frac{2}{11}$ che farebbero carico al Consorzio stesso;

3° di fare inoltre voti affinchè nel caso che l'approvazione del progetto da parte del Governo fosse subordinato all'approvazione del nuovo concorso di spesa da parte del Governo stesso, si iniziino i lavori seguenti che hanno carattere di massima urgenza, possono eseguirsi coi fondi disponibili e non vincolano l'esecuzione della rimanente parte del progetto.

CLINICA MEDICA

Padiglione d'isolamento (malattie infettive).

Padiglione cucina e dispensa.

Guardaroba.

Padiglione caldaie.

Padiglione servizi generali ospedalieri.

Clinica psichiatrica.

Avuta dal presidente comunicazione della ufficiale in data 13 luglio 1910, n. 2120 del chiarissimo signor rettore della Regia Università di Pisa, presidente della Commissione del Fondo per le cliniche, con la quale si partecipa che il Consorzio universitario nella sua adunanza del 21 giugno 1909 accogliendo il voto espresso dal Consiglio ospitaliero nella precipitata adunanza del 3 maggio dello stesso anno deliberava di sostenere la maggiore spesa di lire 73,636.36 occorrente per la esecuzione del progetto delle cliniche, spesa che avrebbe gravato lo spedale e che conseguentemente la maggiore spesa di lire 420,000 risultante dal progetto Bernieri viene ad essere così ripartita:

Regio Governo	L. 152,727.27
Ospedale	117,272.73
Consorzio	150,000 »
Totale	<u>L. 420,000 »</u>

Attesochè al seguito di tale deliberato del Consorzio universitario che ha pienamente accolto i voti dell'Amministrazione ospedaliera, sia necessario ed urgente stabilire il contributo dell'ospedale sulla suindicata spesa di lire 420,000 affinchè il Regio Governo possa approntare il disegno di legge per la concessione della sua quota, a voti unanimi

DELIBERA :

di fissare in lire 117,273.73 il concorso dell'Amministrazione ospedaliera sulla maggiore spesa di lire 420,000 risultante dal progetto Bernieri ed occorrente per la sistemazione edilizia delle cliniche e dei locali ospedalieri.

N. 13870 - Divisione II - addì 19 novembre 1910. - Visto e approvato dalla Commissione provinciale di beneficenza nella seduta del 17 corrente.

Il Prefetto

Firmato: MUSI.

Per copia conforme

Il Segretario

A. BOLOGNIN.

Li 1^o agosto 1910.

Publicato il presente estratto di deliberazione all'albo dei Regi spedali riuniti di Santa Chiara in questo stesso giorno dal sottoscritto custode incaricato.

Il Custode incaricato
GHIMENTI GIOVANNI.

Per copia conforme
Per il Segretario capo
STERNI.

Commissione del Fondo per le Cliniche.

ADUNANZA DEL 24 GIUGNO 1909 A ORE 11^{1/2}.

Presiede il rettore professore grand'ufficiale DAVID SUPINO, e son presenti il sindaco di Pisa, grand'ufficiale avvocato GIUSEPPE GAMBINI, ed il presidente dell'ospedale, cavaliere CESARE FRANCESCHI.

Il rettore riferisce che il nuovo progetto per la sistemazione edilizia clinica-ospedaliera, presentato dall'ingegnere Barnieri, importa una maggiore spesa di lire 420 mila, la quale dovrebbe essere ripartita rispettivamente in ragione di $\frac{5}{11}$, $\frac{4}{11}$ e $\frac{2}{11}$ fra l'ospedale, il Governo ed il Consorzio universitario. Tale progetto fu già approvato ed elogiato dalla Facoltà medica e indi trasmesso all'Amministrazione ospedaliera la quale pure lo approvò.

Il Consiglio dell'ospedale però, come risulta dalla lettera di cui viene data comunicazione, fece vivissimi voti affinchè il Consorzio universitario, che in precedenza aveva deliberato di concorrere con lire 150 mila alle maggiori spese occorrenti per la sistemazione edilizia delle Cliniche e degli altri Istituti universitari, volesse consentire che tale somma fosse devoluta interamente per la costruzione delle Cliniche; per guisa che venisse ridotto da lire 190,909.09 a lire 117,272.73 il concorso ospedaliero nella maggiore spesa per la esecuzione del progetto Bernieri, e ciò in considerazione delle non floride condizioni finanziarie nelle quali versa l'ospedale.

Indi il rettore dà lettura della deliberazione in data 21 giugno corrente, colla quale il Consorzio universitario ha approvato il nuovo progetto Bernieri ed ha aderito alla domanda dell'Amministrazione ospedaliera. La maggiore

spesa di lire 420 mila viene dunque ad essere così ripartita:

Governo (⁴ / ₁₁)	»	lire 152,727.27
Ospedale	} ⁷ / ₁₁	» 117,272.73
Consorzio		» 150,000. »
		————— lire 420,00, »

Dopodichè la Commissione:

Vista la propria deliberazione in data 24 giugno 1908;

Visto il progetto compilato dall'ingegnere Bernieri in revisione di quello dell'ingegnere Caselli;

Veduto il parere favorevole intorno al progetto stesso emesso dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 28 aprile 1909;

Veduta la deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera in data 3 maggio 1909, favorevole al progetto stesso ed esprime il voto affinché il Consorzio universitario assuma una parte della quota che per l'attuazione del nuovo progetto spetterebbe all'Amministrazione suddetta;

Veduta la deliberazione del Consorzio universitario in data 21 corrente, favorevole al progetto suddetto e aderente al voto della Amministrazione ospedaliera;

Considerando che il progetto Bernieri fu già accolto in via di massima colla deliberazione 24 giugno 1908 e per le ragioni che sono in essa largamente esposte, dalle quali risultano pure i motivi che resero indispensabile la revisione del progetto Caselli del 1897;

Considerando che la nuova revisione fattane dallo stesso ingegnere Bernieri, mentre elimina i dubbi che erano sorti, specie circa alla sufficienza della spesa preventivata, migliora grandemente tanto l'originario progetto Caselli quanto le varie revisioni fattane successivamente così dal Caselli come dallo stesso Bernieri, ed è di piena soddisfazione dei rispettivi clinici e dell'Amministrazione ospedaliera;

Considerando che colla nuova revisione si viene a stabilire fra la spesa per le Cliniche e quella per la sistemazione dell'ospedale la proporzione dell'originario progetto Caselli del 1897; che anzi questa proporzione è lievemente superata a vantaggio dell'ospedale medesimo, come consigliano le condizioni finanziarie di esso, alle quali si deve aver riguardo nello stesso interesse dell'insegnamento;

Considerando che la somma assegnata per i lavori clinici e ospitalieri è la seguente:

Somma assegnata dalla legge 17 luglio 1903 L. 1,100,000

Somma assegnata dalla provincia per la costruzione della Clinica psichiatrica » 80,000

L. 1,180,000

e che dovendo da questa somma togliersi quella già spesa per la costruzione della Clinica chirurgica in » 450,000

rimane disponibile la somma di L. 730,000

Considerando che il progetto Bernieri importa una spesa superiore di lire 420,000 a quella sopraindicata e che pure dovrebbe ripartirsi per ⁵/₁₁ a carico dell'Amministrazione ospitaliera, per ⁴/₁₁ a carico del Regio Governo e per ²/₁₁ a carico del Consorzio universitario;

Considerando che colle deliberazioni suddette l'Amministrazione ospitaliera ed il Consorzio universitario hanno insieme provveduto alla somma loro spettante e solo rimane ad assicurare il concorso della quota spettante al Regio Governo;

Considerando che il Regio Governo, il quale colla legge 17 luglio 1903 ha ritenuto la necessità di provvedere ai lavori clinici e ospitalieri, non può ora negare i mezzi opportuni, data la riconosciuta necessità di revisione del progetto Caselli del 1897, il quale del resto non potrebbe nemmeno eseguirsi per l'avvenuto aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, e che quindi i mezzi assegnati colla legge suddetta si sono dimostrati insufficienti a raggiungere lo scopo;

Considerando che mentre coi fondi tuttora disponibili per effetto della legge 17 luglio 1903 sarebbe impossibile eseguire interamente il progetto portato dalla legge medesima e attualmente riveduto, è conveniente procedere all'esecuzione della parte più importante di esso, giusta i desideri concordemente espressi dalla Commissione ospitaliera, dalla Facoltà di medicina e chirurgia e dalla Giunta del Consorzio; tanto più che detta parte è assolutamente urgente ed anche indipendente dagli altri lavori, per l'esecuzione dei quali si attende l'ulteriore concorso del Governo;

Prende atto delle suddette deliberazioni dell'Amministrazione ospitaliera e del Consorzio universitario, colle quali si conviene che la

maggior spesa occorrente per l'esecuzione del progetto Bernieri nella somma di lire 420,000 sia sopportata per lire 117,272.73 dall'Amministrazione ospitaliera e per lire 150,000 dal Consorzio universitario, e fa voti che il Regio Governo concorra per la rimanente somma di lire 152,727.27.

Approva il suddetto progetto e delibera di trasmetterlo al Ministero della pubblica istruzione agli effetti dell'art. 3 della legge 17 luglio 1903, n. 373.

Delibera di iniziare senz'altro, salvo l'approvazione governativa, coi fondi tuttora esistenti in dipendenza della suddetta legge 17 luglio 1903, la costruzione della clinica medica per l'importo di lire 300,000, indicendo il relativo appalto, e di procedere agli atti ulteriori per eseguire contemporaneamente o successivamente, secondo sarà possibile, sempre coi fondi suddetti, i lavori seguenti:

Padiglione d'isolamento per le malattie infettive	L.	60,000
Padiglione cucina e dispensa	»	32,000
Guardaroba	»	8,000
Padiglione caldaie	»	40,000
Padiglione servizi generali ospitalieri	»	110,000
Clinica psichiatrica	»	96,000

e così in totale, compresa la clinica medica, per la somma di lire 646,000 di fronte a quella di lire 730,000 tuttora disponibile.

Riserva ogni deliberazione circa l'ordine dei lavori al tempo in cui sarà accertato l'ulteriore concorso finanziario da parte del Regio Governo.

Approvato a voto unanime.

Il Rettore Presidente
D. SUPINO.

I Commissari:
AVV. G. GAMBINI
C. FRANCESCHI.

La soprascritta deliberazione è conforme all'originale esistente nel registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione del fondo per le cliniche, a pagine 133, 134, 135, 136 e 137.

Rilasciata la presente copia in carta libera per uso esclusivo del Ministero della pubblica istruzione.

Pisa, 30 gennaio 1912.

Il Segretario Contabile
R. BARBETTI.

Consorzio universitario di Pisa

ADUNANZA DEL 21 GIUGNO 1909, A ORE 14.

Presiede il prof. grand'ufficiale DAVID SUPINO e sono presenti i signori: prof. senatore ALESSANDRO D'ANCONA, prof. senatore FRANCESCO BUONAMICI, onor. prof. comm. EMILIO BIANCHI e comm. avv. AMERIGO LECCI. È scusata l'assenza del conte GIUSEPPE GIULI.

Assiste il segretario-contabile RAFFAELLO BARBETTI.

Omissis.

Passando poi al n. 5 dell'ordine del giorno, il Rettore crede opportuno fare succintamente un cenno delle pratiche relative ai progetti per le cliniche universitarie e per la sistemazione edilizia dell'ospedale sino alle ultime deliberazioni prese dal Consorzio universitario e dalla Commissione del Fondo. Ricorda che questa Commissione, accogliendo i voti espressi dal Consorzio, affidò all'ingegnere Bernieri l'incarico di rivedere i progetti, i quali hanno ora già ottenuto l'approvazione della Facoltà medica e dell'Amministrazione ospedaliera.

A questo punto interviene alla seduta l'ingegnere Bernieri, espressamente invitato, il quale dà relazione sul lavoro da lui eseguito e tutti gli schirimenti che vengono domandati, specie sulle dimensioni e l'ubicazione del padiglione per le malattie infettive, sui servizi d'accettazione dei malati, di dispensa e di cucina, su quelli di lavanderia e disinfezione che vengono trasportati a Cisanello, sulla sistemazione delle infermerie comuni e sulle vie di comunicazione fra i diversi reparti ospitalieri.

Venendo a trattare della parte finanziaria, il Rettore riferisce che la maggiore spesa occorrente è di lire 420 mila, la quale dovrebbe essere ripartita in ragione di $\frac{5}{11}$, $\frac{4}{11}$ e $\frac{2}{11}$ rispettivamente fra l'Amministrazione ospedaliera, il Governo ed il Consorzio universitario, e cioè:

Amministrazione ospedaliera	L.	190,909.09
Governo	»	152,727.27
Consorzio universitario	»	76,363.64

Ora l'ospedale con la lettera 14 maggio 1909, di cui il Rettore dà comunicazione, chiede che il Consorzio voglia destinare esclusivamente per

le cliniche il nuovo concorso di lire 150,000 da lui stanziato non solo per le cliniche ma anche per la sistemazione edilizia degli altri Istituti universitari; e ciò avuto riguardo alle condizioni finanziarie nelle quali trovasi l'ospedale, il quale vedrebbe così ridotta da lire 190,909.09 a lire 117,272.73 la sua quota di concorso nella suindicata spesa di lire 420 mila. L'ospedale propone poi che oltre alla clinica medica, al padiglione d'isolamento per le malattie infettive e alla clinica psichiatrica, abbiano la precedenza sugli altri lavori, quelli del padiglione cucina e dispensa, del guardaroba, del padiglione caldaie e dell'altro padiglione per i servizi generali ospitalieri, un insieme cioè di lavori per l'importo complessivo di lire 646,000.

Il Rettore-Presidente dopo aver dato altri chiarimenti sulla parte finanziaria del progetto, propone di aderire alle domande dell'ospedale tanto per ciò che riguarda il concorso nella maggiore spesa quanto per la precedenza da darsi ai detti lavori.

Così potrà la Commissione del Fondo prendere le sue definitive deliberazioni ed aver corso la domanda al Regio Governo per ottenere la sua quota di concorso e l'autorizzazione a cominciare subito i lavori coi fondi presentemente a disposizione, i quali raggiungono la somma di lire 730,000, compresi i nuovi stanziamenti votati dal Consorzio e dall'Amministrazione ospedaliera. Conclude il rettore dando lettura del seguente schema di deliberazione che la Giunta del Consorzio approva a voto unanime:

« La Giunta amministrativa del Consorzio universitario ;

« Veduto il progetto di revisione presentato dall'ingegnere Bernieri ;

« Veduto il voto favorevole della Facoltà di medicina e chirurgia, e quello pure dell'Amministrazione ospedaliera ;

« Considerando che la revisione suddetta dia garanzia che all'atto pratico la spesa totale corrisponderà alle previsioni ;

« Considerando quanto al padiglione d'isolamento essere eliminato ogni dubbio sulla sua insufficienza ;

« Considerando che il nuovo progetto Bernieri mantenga fra le spese da farsi a vantaggio dell'ospedale e quelle per le cliniche la stessa proporzione del progetto Caselli del 1897 ;

« Considerando che le condizioni finanziarie dell'ospedale consiglino, nello stesso interesse dell'insegnamento, di alleviare l'onere spettante all'ospedale, accogliendo il voto emesso dalla relativa Amministrazione ;

« DELIBERA :

« 1° Consentire che le lire 150,000, già votate per ulteriore contributo alla costruzione delle cliniche e come concorso ai lavori universitari si attribuisca completamente ai lavori clinici, sgravando di una quota corrispondente il contributo dell'Amministrazione ospedaliera ;

« 2° Esprimere parere favorevole al progetto di revisione Bernieri ;

« 3° Far voti presso il Governo affinché versi esso pure la quota ad esso spettante, stanziando pure i fondi ulteriori affinché possa avere piena attuazione la legge 17 luglio 1903 ;

« 4° Far voti affinché la Commissione del Fondo, in attesa dell'approvazione generale del progetto, chieda intanto che coi fondi esistenti si ponga mano innanzi tutto al nuovo edificio per la clinica medica e contemporaneamente o successivamente, secondochè sarà possibile, ai lavori seguenti:

« Padiglione d'isolamento ;

« Padiglione cucine e dispense ;

« Guardaroba ;

« Padiglione caldaie ;

« Padiglione servizi generali ospitalieri ;

« Clinica psichiatrica ».

OMISSIS.

Dopo di che la seduta è tolta.

Il Rettore presidente
D. SUPINO.

Il Segretario contabile
R. BARBETTI.

ADUNANZA DEL DÌ 11 NOVEMBRE 1909,
A ORE 14.

Presiede il rettore professore grand' ufficiale David Supino e sono presenti i professori senatore Francesco Bonamici, onorevole deputato Emilio Bianchi, commendatore Guglielmo Romiti, quest'ultimo nella sua qualità di preside anziano per l'anno scolastico 1909-910, ed il conte Giuseppe Giuli.

Assiste il segretario Raffaello Barbetti.

Dopo che il rettore ha scusato l'assenza del professore Alesandro D'Ancona, si dà lettura del processo verbale dell'adunanza precedente che viene approvato senza osservazioni.

Omissis.

Il Rettore Presidente
D. SUPINO.

Il Segretario contabile
R. BARBETTI.

La soprascritta deliberazione è conforme all'originale esistente nel registro dei processi verbali delle adunanze del consorzio universitario a pagine 265, 266, 267 e 268.

Rilasciata la presente copia in carta libera per uso esclusivo del Ministero della pubblica istruzione.

Pisa, 30 gennaio 1912.

Il Segretario contabile
R. BARBETTI.

ADUNANZA DEL 16 APRILE 1912.

Presiede il rettore professore grand'ufficiale David Supino e sono presenti: il preside anziano professore Gian Antonio Maggi, l'onorevole senatore comm. Francesco Orsini Baroni, il grand'ufficiale avv. Giuseppe Gambini, il comm. avv. Cesare Pierini, il comm. avv. Amerigo Lecci, il prof. Giovanni D'Achiardi ed il cav. avv. Giuseppe Raffaello Cerrai. Assiste il segretario contabile Raffaello Barbetti.

Omissis.

Dipoi il rettore presidente, dopo aver dato alcuni cenni riguardo alla convenzione che fu stipulata col Regio Governo nel 1903 e alla legge che l'approvò, e dopo aver riferito intorno ai lavori di sistemazione edilizia della Università e degli edifici clinici e a quelli che furono sospesi o non furono affatto iniziati per ragioni diverse, ma principalmente a causa del rincaro della mano d'opera e dei materiali, ricorda che il consorzio e poi gli altri enti locali votarono un concorso nella maggiore spesa prevista in seguito alla revisione dei progetti delle Cliniche, ordinata dalla Commissione del Fondo; concorso che fu deliberato in lire 150,000 dal consorzio universitario, in lire 117,272.73 dall'ospedale e in lire 80,000 dall'Amministrazione provinciale. Si poterono così iniziare trat-

tative col Regio Governo per ottenere i fondi che risultavano occorrere. In seguito a queste trattative il 1° aprile corrente si addivenne alla stipulazione della convenzione della quale dà lettura integrale, chiedendone, in quanto occorra, la ratifica.

Su di che la Giunta, udita la lettura della convenzione e vista la propria deliberazione in data 21 giugno 1909 nonchè le deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera in data 25 luglio 1910 e della Commissione del Fondo per le Cliniche in data 24 giugno 1909;

a voti unanimi

ratifica la suddetta convenzione.

Omissis.

Letto ed approvato il presente verbale in seduta stante.

Il Rettore Presidente
DAVID SUPINO.

Il Segretario contabile
RAFFAELLO BARBETTI.

Per estratto conforme per uso esclusivo del Ministero della pubblica istruzione.

Pisa, 18 aprile 1912.

Il Segretario contabile
R. BARBETTI.

REGI SPEDALI RIUNITI DI SANTA CHIARA IN PISA

IL REGIO COMMISSARIO

Vista la legge 17 luglio 1902, n. 373 e suoi allegati;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione di questi Regi spedali in data 3 maggio 1909 e quella del 25 luglio 1910, approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza il 17 novembre 1910, relativamente all'approvazione del progetto di revisione del progetto Caselli, presentato dall'ingegnere Bernieri per il generale riordinamento edilizio clinico-ospedaliero, e al reparto della maggior somma occorrente fra i vari enti;

Vista la convenzione stipulata del Rettore della Regia Università di Pisa, coi ministri del

tesoro e della pubblica istruzione, relativamente alla maggior somma occorrente complessivamente in lire 134,000 per l'assetto e il miglioramento della R. Università di Pisa, e dei suoi stabilimenti scientifici, di cui la legge sopraccitata, e relativamente altresì al concorso dello Stato in questa maggiore spesa medesima:

Vista la ufficiale dell'Ill.mo Rettore, in data 13 aprile corrente, n. 1287, e dietro l'invito in essa contenuto, al quale nulla osta perchè questa Amministrazione possa aderire,

DELIBERA :

di ratificare, come ratifica, la surriferita convenzione stipulata in Roma il 1° aprile 1912 fra il Rettore dell'Università di Pisa e i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Addì 18 aprile 1912.

Il Regio commissario
DE BELLA.

Il Segretario capo
A. BOLOGNIN.

Visto per copia conforme ad uso amministrativo:

Il Segretario capo
A. BOLOGNIN.

COMMISSIONE DEL FONDO PER LE CLINICHE

ADUNANZA DEL 18 APRILE 1912

Presiede il Rettore prof. grand' ufficiale David Supino e sono presenti il sindaco di Pisa, professore comm. senatore Francesco Buonamici, ed il Regio commissario dell'ospedale, cav. dottore Clemente De Bella.

Omissis.

In ultimo il Rettore presenta la convenzione stipulata in Roma il 1° aprile p. p. coi ministri della pubblica istruzione e del tesoro per la sistemazione edilizia dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici nonchè dei locali ospedalieri.

La Commissione del Fondo, udita la lettura della convenzione stessa, e vista la propria deliberazione in data 24 giugno 1909, nonchè le

deliberazioni del Consorzio universitario in data 21 giugno stesso anno e dell'Amministrazione ospedaliera in data 25 luglio 1910,

a voti unanimi

ratifica la suddetta convenzione.

Dopo di che la seduta è tolta.

Il Rettore Presidente
R. SUPINO

I Commissari
Prof. F. BUONAMICI
C. DE BELLA.

Per estratto conforme per uso del Ministero della pubblica istruzione.

Pisa, 20 aprile 1912.

Il Direttore della segreteria
G. ROSSETTI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

MELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910 ».

FADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FADDA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Assetto degli istituti scientifici della Regia Università di Sassari ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli Mele e Fadda della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma della legge elettorale politica » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Carafa D'Andria.

CARAFÀ D'ANDRIA (*segui di attenzione*). Signori senatori! Allorchè l'onor. Giolitti, sorretto dall'unanimità del Parlamento e del Paese, che, a cagione della guerra, si stringevano attorno a lui, venne con la presente legge ad estrarre la sua maggioranza da quella unanimità, io mi chiesi a che cosa si doveva attribuire tanto consenso di opinioni.

Confesso che soffrivo sentendomi solo o quasi solo.

Come mai, pensavo: il Governo del mio paese chiama tanti milioni di cittadini al diritto elettorale, si afferma la maturità della nazione alla vita pubblica, e il mio cervello non comprende, il mio cuore non si commuove? Come mai quest'onda impetuosa di pensiero nuovo e di sentimento nuovo passa su di me, come sopra un piccolo scoglio immobile e insensibile?

Allora io volli sinceramente scuotere i cancelli della mia prigione spirituale e mi misi in viaggio alla ricerca di una opinione.

Stimai che il miglior metodo per crearmene una fosse quello di analizzare le opinioni degli altri e, nell'esame chimico di queste opinioni, separando i varii elementi onde esse erano formate, dovetti accorgermi che i granelli di convinzione erano pochi, assai pochi, e mi ci volle un microscopio molto potente perchè io potessi separarli e discernere le une dalle altre le diverse sostanze.

Molta gente che si era mostrata scandalizzata ed aveva declamato predicando catastrofi quando l'onor. Luzzatti presentò un progetto di riforma assai più timido di questo, mi illuminava paternamente sulla bontà della legge. Alcuni ministri in carica i quali poche settimane prima avevano firmato, in un documento ufficiale, la condanna dell'analfabetismo, non avevano esitato a porre la loro firma sotto un altro che lo chiamava al diritto delle urne.

Parlamentari di ogni sapore e di ogni colore mi erano venuti a dire la ragione del loro voto, e la convinzione, in generale, esulava dai

moventi che li avevano indotti al voto favorevole. Allora gettai in un canto e lambicchi e fornelli e mi dissi che bisognava vincere le titubanze, che bisognava non farsi troppo piccini nella vita pubblica, perchè anche la modestia diventa una esagerazione, quando troppe cose che vi circondano non sono fatte per imporre considerazione seria o rispetto.

Pensavo che un sentimento, un pensiero lealmente, disinteressatamente professato ed espresso poteva essere accolto nell'Assemblea senza molto stento. Questo che è un diritto in ogni parlamentare, in me diventava quasi un dovere, perchè io venivo eletto a far parte dell'Ufficio centrale, dopo che avevo senza veli e senza equivoci espresso il mio pensiero avverso alla legge.

Nell'Ufficio centrale io mi sono trovato di fronte ad un ordine del giorno che approvava il concetto informatore della legge. Ora questa legge è formata da due parti: una è la parte procedurale che riguarda la tecnica elettorale; l'altra la parte, diremo così, politica, ed era appunto su questo concetto politico che bisognava principalmente affermare la propria coscienza.

Stringendo e riducendo alla più piccola espressione il concetto politico, esso si riduceva a questo: all'accordare il voto ad alcuni milioni di analfabeti, e ciò in un paese dove l'analfabetismo è in maggioranza! Intendiamoci: io mi dichiarai favorevole, e sono favorevole, ad un suffragio su larghissima base, perchè io non credo, come molti dei miei colleghi, alla ragione della capacità.

E non credo nemmeno che la capacità possa essere data da quel minimo di cultura che si stima necessario da chi vuole esclusi gli analfabeti. Io credo che dalle masse si sprigionano certe correnti semplici e schiette e certe affermazioni chiare di interessi e di sentimenti che il legislatore deve sentire ed interpretare, come si sente e si interpreta il polso di un febbricitante. Ma queste correnti di verità si rivelano a patto che accanto al suffragio esteso vi siano le garanzie: incompatibilità, unicità di mandato, creazione di un ambiente più sano; guerra spietata ai microbi impuri, metodo di votazione.

Queste garanzie io non le ho trovate in questa legge ed ecco perchè modestamente voterò

contro. Questa legge non spezza, non spazza, non stritola il meschino teppismo borghese intrigante, faccendiero, prepotente: la più bassa e corruttrice forma d'attività borghese. Nuove mandrie di pecore organizza e affida agli stessi conduttori d'armenti. Altro che correnti nuove, aria fresca, giovani forze e tutta, mi si consenta, quella gonfia e vuota rettorica che ha riempito le pagine di qualche relazione ufficiale.

In quest'Aula si è molto parlato di borghesia e di funzione della borghesia. Ora intendiamoci, un grande scrittore francese ha detto che la borghesia non è una classe, che la borghesia è uno spirito. Ma come coglierlo questo spirito, come valutarlo, come definirlo? Per conto mio ho due grandi visioni della borghesia: una è quella che si leva fiera, invincibile, nel decimosettimo secolo in Inghilterra e nel diciottesimo in Francia. Essa afferma il diritto, fa la rivoluzione, fonda la cultura politica moderna. In Italia si eleva e si fonde con la più alta nobiltà del sangue e medita con Beccaria, con Romagnosi, con Filangeri. Evangelizza con Mazzini, agisce con Garibaldi, coordina e prepara con Camillo Cavour. Infrange e crea, crea la scuola, l'amministrazione, i traffici, l'industria, la marina e l'esercito, e lotta sempre; lotta in alto contro l'assolutismo regale, in basso contro la volgarità plebea. È pensiero ed è azione, e il pensiero fa volare con le conquiste della scienza sul telegrafo senza fili, e l'azione spinge l'uomo nella profondità dei mari coi sottomarini e nell'altezze dei cieli colle areonavi. È indice e meta, cattedra e officina, tormento e apostolato. Ben fece l'onor. Arcoleo a rivendicare a questa borghesia tutto il bene e tutto l'incremento che seppe dare al progresso umano sotto tutte le forme. Ma accanto a questa borghesia ve ne è un'altra che è costituita dall'impasto di tutte le secrezioni della prima e che vi dà un prodotto, un tipo pel quale la cultura è una infarinatura, il patriottismo stupida rettorica, l'attività intrigo. Questo tipo di borghese accaparra, specialmente nei piccoli centri, l'amministrazione delle Opere pie, uno stallone in Consiglio provinciale o in Consiglio comunale, striscia nelle anticamere delle prefetture e sottoprefetture, servitore in alto, tirannello in basso. In politica cerca di star sempre con la

parte dominante e lavora sempre ad allargare la sua clientela elettorale. Se fortunato ed abile, riesce a rendersi indispensabile; il sottoprefetto l'accarezza, il prefetto l'ha segnato nel suo taccuino. In tempo di elezioni diventa pettoruto, vanta relazioni, promette favori, minaccia vendette, si pavoneggia nel trionfo. Qualche volta finisce in carcere, più spesso cavaliere ufficiale della Corona d'Italia, qualche altra volta ottiene le due cose insieme.

Nei collegi dove imperano i partiti così detti popolari e democratici questo piccolo borghese è demagogo, apriorista dogmatico, intransigente e fa ridere come il tipo del farmacista Homais, di Gustavo Flaubert o fa ribrezzo come la bestia demagogica di Aristofane. Come tutti i demagoghi ha mentalità clericale; si distingue soltanto dal clericale in questo, che al posto di Dio mette il proletariato ed ha un certo disprezzo per alcuni dei dieci comandamenti. Questo è il tipo del direttore di spirito elettorale che infesta quasi tutti i collegi del Mezzogiorno d'Italia, e l'onor. Giolitti avrà notato forse che ha trovato oppositori della legge in molti oratori appartenenti alla regioni del Mezzogiorno.

Onorevole Giolitti, metta il dito su questa piaga, disinfetti questo ambiente e avrà con lei tutti gli uomini onesti e alla fine della sua vita, che le auguro lunga e lieta, ella potrà avere la soddisfazione di avere scritto una degna pagina di storia politica che le farà molto onore...

BALENZANO. (*Interrompendo*). Perché non dire che il Mezzogiorno è peggiore delle altre regioni?

CARAFÀ D'ANDRIA... Onor. collega, non intendo dire questo: ho voluto esaminare una piaga nella forma che si rivela nelle regioni che più conosco; in altri climi, altri mali.

Per passare ad un altro ordine di considerazioni, io ho avuto sempre il pensiero e mi sono fermato assai spesso sul criterio direttivo della politica del Governo italiano verso il proletariato. Ho notato che il Governo italiano tratta, ed a ragione, il proletariato come un minorene: gli ordina la previdenza, gli regola le ore del lavoro, l'igiene; regola il lavoro delle famiglie colla legge delle donne e dei fanciulli: cosicché ad ogni passo questo proletariato trova lo Stato che lo prende a mano e lo conduce come un bambino.

Io non arrivo a comprendere come questo criterio possa andare d'accordo e camminare di pari passo col criterio che concede a questo proletariato il diritto politico estendendolo fino all'analfabeta.

Mi sono fermato a meditare sulle argomentazioni che sono state fatte intorno alle regioni che giustificano la legge. Non parlerò della guerra in Libia, perchè diceva un mio collega che non oso nominare (si trattava di una conversazione privata), che se non ci fosse stata la guerra una quantità delle argomentazioni che sono state svolte con tanta enfasi sarebbero sfumate...

TAMASSIA (*interrompendo*). Questa è storia.

CARAFÀ D'ANDRIA... Grazie tante. Si è parlato della maturità della classe analfabeta; ora io non voglio rievocare, come altri ha fatto in quest'Aula, gli scioperi violenti che fermavano tutta la vita della Nazione, non voglio rievocare dei reati gravissimi commessi in occasione di questi movimenti. Ma ricorderò una cosa: ricorderò cosa che forse da principio vi farà sorridere, signori del Governo, ma che è assai triste.

In una campagna nei dintorni di Napoli dove arrivano due ferrovie e una tramvia, io e qualcuno di mia famiglia abbiamo dovuto dire a della gente, e non infima, che non era vero che il Governo mandasse degli avvelenatori per diminuire la popolazione troppo numerosa; abbiamo dovuto dire: badate che i ministri noi li conosciamo, li avviciniamo, sono padri di famiglia che si chinano sugli umili e sui poveri ed hanno cuore e hanno affetti, e sono uomini come tutti noi.

Era triste vedere il sorriso scettico di quella gente che pareva dicesse: ma questi signori che razza d'illusioni si fanno!

Un'altra argomentazione è stata quella fatta dall'onor. Giolitti quando diceva: è bene dare le riforme, è bene andare avanti prima che la violenza, che la forza, che il tumulto le impongano. Con ciò l'onor. Giolitti seguiva una nobile tradizione politica che viene dal suo Piemonte. Fu nel Piemonte che il Re Carlo Alberto non attese che una rivoluzione gli imponesse la Costituzione, ma la dette spontaneamente circondato dall'opera e dal consiglio degli uomini migliori del suo tempo.

Io comprendo, e divido intieramente, il pen-

siero dell'onor. Giolitti; comprendo che non si indugi a dare ciò che è giusto; che non si deneghi giustizia, che non si attenda troppo quando l'attendere diventa un errore o una colpa.

Ma supponiamo che l'onor. Giolitti avesse avuto di fronte a sé un movimento popolare che gli avesse detto: noi vogliamo che tu dia il voto agli analfabeti; e supponiamo che l'onorevole Giolitti avesse voluto resistere e avesse chiamato il paese intorno a lui, io son sicuro che lo avrebbe trovato, son sicuro che gli avrebbe portato della forza e dell'autorità, perchè c'era un elemento di giustizia che informava la resistenza...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo)*. Così si preparano le rivoluzioni.

CARAFÀ D'ANDRIA... Onorevole Giolitti, dovrei fare un discorso troppo lungo se volessi entrare in quest'argomento. Ed io pur dissentendo da lei, non la odio a segno da imporle con questo caldo un capitolo di filosofia della storia. Le dirò soltanto che la rivoluzione francese rivendicava i sacri diritti del terzo Stato e fu figlia della Enciclopedia. La rivoluzione italiana scoppiò al grido dell'indipendenza e della libertà. Sono grandi principi e spinte profonde che muovono le rivoluzioni, non piccoli capricci di plebi tumultuanti.

In materia di democrazia voglio ricordare delle belle parole, che Ernesto Renan, in ginocchio, sulla collina sacra dell'Acropoli di Atene diceva:

« O democrazia - esclamava quell'anima ingenua e grande - tu che ci hai appreso che tutto il bene viene dal popolo, e che dove non è popolo non è virtù, insegnaci ad estrarre il brillante dalla terra impura ».

E seguitando ad esaminare le considerazioni che sono venute in appoggio della legge, ricorderò che ve ne è stata un'altra, quella cioè che la legge attuale farà sì che il partito liberale si organizzerà. Ma la libertà è un'idea, è un principio, è una fede ormai incrollabile in tutte le coscienze, una divinità dinanzi a cui tutti ci prostriamo, è troppo in alto, è troppo profonda nel mondo delle anime, perchè noi possiamo afferrarla e costringerla in un partito. I partiti chiedono qualche cosa di più concreto, di più palpabile di quello che non sia un'astrazione.

zione. Il concetto liberale deve svolgersi nel nostro diritto pubblico nell'alternativa dei partiti costituzionali, che disciplinano e incanalano le tendenze, che armonizzano i mezzi ed i fini, che dirigono un'azione, ma che, se si fermano nel misticismo di una astrazione e di un'idea, si evaporizzano e si dissolvono nell'etere.

Voi quasi venite con questa legge a dirci: noi vi portiamo un attacco su due fianchi, prendete le armi e difendetevi, i demagoghi da una parte, i clericali dall'altra. Io francamente non riesco a comprendere questo ragionamento, che somiglia a quello di colui che dicesse: io vi incendio la casa, così imparerete a fare il pompiere. No, io dico: io vi insegno a fare il pompiere perchè non vi si incendi la casa.

Ma non voglio indugiarmi; gli oratori che mi hanno preceduto, sia gli avversi, sia i favorevoli, hanno esaminato tutti gli argomenti. Io ho voluto soltanto allargare quella che, consuetudinariamente, costituisce una dichiarazione di voto.

Onor. Giolitti, udite una parola leale e senza ombra di ostilità: Io non so quanta stima voi potreste nutrire per chi vi seguisse sempre e a tutti i costi, e in qualunque direzione voi andaste. Io non so quanta stima potreste avere per chi applaudisse sempre, non il vostro pensiero, ma la vostra parola, per chi approvasse in voi le stesse cose che ha condannato in altri. Comprendo che forse un senso di gratitudine potrebbe commuovervi, ed è umano; ma io non sono fra quelli; io aspiro alla vostra stima, perchè, pur dissenziente da voi, onorevole Giolitti, vi stimo molto, e so quanto spendete di lavoro e di energia per il nostro Paese; e credetemi, chè parlo senza artificio oratorio, io mi auguro che venga un giorno in cui potrò accostarmi al vostro banco e dirvi: Errai, non ebbi lucida la visione dell'avvenire così come l'aveste voi. Quel giorno io sarò quanto oggi leale, ma assai più d'oggi lieto, e vi domanderò perdono se in un'ora in cui il vostro cuore batte come il mio, come quello di tutti noi per l'Italia madre combattente, qualche parola che abbia potuto sembrarvi amara, sia uscita dal mio labbro. (*Vive approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rolandi-Ricci.

ROLANDI-RICCI. Abbia il Senato la compiacenza di ascoltare benignamente la mia parola, che sarà breve e modesta. Dopo tutto quello che così ampiamente e con tanta dottrina, nell'uno e nell'altro senso, hanno detto coloro che mi precedettero, non occorre certo che io tenti di ripetere male quello che fu detto bene. Io non posso che tentare di dir cose nuove da un punto di vista tutto soggettivo, con parola modesta, attingente le sue argomentazioni a fatti umili, al buon senso comune. Io ho sentito in quest'Aula coloro che si sono pronunciati contrari a questo disegno di legge, al quale io mi dichiaro totalmente favorevole; ed io appunto parlo nella speranza di persuadere taluno di coloro, che finora espressero opinione contraria ad esso ad essergli favorevoli (*conversazioni, commenti*). È una speranza ingenua, lo comprendo, ma siccome io sono nuovo alle aule politiche, porto in questa ancora il convincimento che qui ognuno venga senza preconcetti, tutti vengano disposti ad arrendersi all'efficacia della ragione. Io non ho precedenti, io non so la storia delle varie leggi che hanno preceduto la presente, l'ho riscontrata per studio mio, non ho concorso a farla: ma io porto qui, appunto perchè nuovo, appunto perchè ultimo qui giunto, porto qui una espressione che non può essere più sincera; certo sincera come quella di ogni altro che qui ha professato la sua opinione.

Riassumo quelli che sono gli obbiettivi coi quali si è inteso di oppugnare il progetto di legge. Taluno ha trovato non conveniente all'interesse del paese l'allargamento del suffragio, e soprattutto la concessione del voto agli analfabeti. Tale altro ha chiesto che questo allargamento fosse disciplinato e accompagnato dalla pubblicità, dalla pluralità e dall'obbligatorietà del voto; e tale altro ha accennato all'opportunità che si inserisca in questa nuova legge anche lo scrutinio di lista. Altri ha censurato l'indennità parlamentare, altri ha espressa la raccomandazione che si dia il voto politico alle donne ed il rammarico che questa concessione di voto non sia stata fatta. Taluno ha accennato a radicali modificazioni procedurali; tale altro, come l'ultimo e simpaticissimo degli oratori, si è doluto che non fossero date sufficienti guarentigie alla purità e alla lealtà del voto di coloro che sono chiamati nuovi a concorrere

col voto stesso alla formazione del governo del loro paese.

Finalmente, alcuno ha colto l'occasione per esprimere l'aspirazione ad una riforma di questo alto Consesso. Mi sia consentito molto brevemente di esaminare ad uno ad uno questi argomenti.

Voci. Oh, oh! (*Commenti*).

ROLANDI-RICCI. Con molta brevità: so tutto il riguardo che devo al tempo del Senato e non abuserò della sua pazienza.

Concessione di un allargamento di voto. Taluni si sono limitati ad essere sfavorevoli alla semplice concessione del voto agli analfabeti; si sono mostrati favorevoli ad un allargamento che non avesse altro limite che l'alfabetismo. A costoro mi permetto di chiedere: ma credete voi che effettivamente l'alfabetismo segni la caratteristica differenziazione tra colui che sa e vuole dare un mandato politico ad un mandatario deputato, e colui il quale non ha la capacità assoluta di volere e sapere affidare questo mandato?

Non faccio davvero l'apoteosi dell'analfabetismo, piaga che noi desideriamo tutti di vedere mano a mano curata, ed il più possibilmente presto completamente guarita nel nostro paese.

Ma l'analfabetismo segnerà puramente e semplicemente la condizione di insufficienza in cui si trovi colui che deve esprimere la sua volontà, quella volontà di cui egli è effettivamente capace, la insufficienza in cui si trovi di esprimerla, perchè non è in grado di usare del mezzo comunemente adoperato a questo fine: la scrittura. Ma poichè quest'uomo non si trova in grado di valersi di questo mezzo, sarebbe legittimo che noi gli sopprimessimo addirittura la volontà, che noi lo condannassimo a non volere, lo dichiarassimo incapace di avere una qualsiasi volontà politica, e lo escludessimo perciò dal novero di quelli che sono i veri cittadini d'Italia, perchè il cittadino non è il suddito che subisce la legge fatta dagli altri, ma è colui che concorre a formare col suo voto questa legge?

Altri, a mio rispettoso avviso, più decisamente logici, si sono pronunciati contrari a qualunque allargamento del suffragio. Costoro hanno pensato e hanno con dignitoso coraggio dichia-

rato che temevano le conseguenze di questa legge, perchè temevano che conseguenza di questa legge fosse l'avvento del quarto Stato, fosse il sacrificio della borghesia, perchè temevano che la conseguenza di questo avvento fosse la morte del partito liberale, che il lavoro intellettuale avrebbe per effetto di questo allargamento del suffragio soverchiato il lavoro manuale, che ci saremmo trovati di fronte ad una folla irruente alla vita politica, senza rassegnazioni, per essersi in essa attenuato il sentimento religioso, una folla facile alla corruttibilità per aver perduto il senso della misura, e che noi ci saremmo trovati di fronte ad una condizione di cose che avrebbe reso un libro inane il codice penale, che avrebbe messo a duro cimento la proprietà privata, ci saremmo trovati disarmati di fronte ai nuovi appetiti di questa folla accorrente all'imperio politico, che avremmo dovuto deplorare un assenteismo maggiore da parte dell'elemento intellettuale nella vita politica e che ci saremmo trovati davanti ad un corpo inquinato da troppi, non bene accertati, ma indegni per essersi macchiati di delitti che il giudizio istruttorio non riusciva a punire!

Signori senatori! Io non ho affatto tutti questi timori e dico il perchè, a mio rispettoso avviso, questi timori non possono essere ragionevolmente nutriti.

Non ho il timore, signori senatori, che gli analfabeti, accorrendo alle urne, portino all'avvento del quarto Stato.

Ma, anzitutto, mi permetta il Senato una franca e schietta domanda. E in nome di quale diritto noi contrasteremmo, se esso avesse la forza d'operarlo, l'avvento del quarto Stato? Ma quando si contrastò dalla massa compatta del primo e secondo Stato, l'avvento del terzo, si fece la rivoluzione, perchè il terzo Stato ottenesse quello che è la gloria della civiltà e la luce dei giorni nostri. E se un quarto Stato pulsasse alle porte, e se un quarto Stato avesse la forza d'imporre le sue nuove leggi, che non tutte cattive sono, non tutte son leggi di barbarie, non tutte son leggi d'inciviltà, non tutte son leggi con le quali si proclama l'abolizione della scienza, e talune anzi son leggi con le quali si è chiesta ed anche ottenuta una larga carità civile, in nome di qual diritto qui si potrebbe impedire l'avvento di questo quarto Stato? (*Commenti - Rumori*).

Signori! Non assurgo ad Aristotile, non ho dottrina per riandare tutto quello che così dotatamente tutti gli insigni giuristi che illustrano quest'Aula, tutti i grandi scrittori storici che la onorano, vi hanno già detto: ma se il diritto in questa Roma è ancor quale lo definì Celso, « l'arte dell'equo e del buono », se ancora il diritto è quale lo definì Dante Alighieri, che s'intendeva anche di questo, nel *De Monarchia*, chiamandolo una ragionevole proporzione dell'uomo all'uomo con effetto sulle cose, domando come noi oseremmo sollevarci contro il quarto Stato, quando il quarto Stato venisse a chiedere la sua parte di sole, la sua parte della vita politica italiana! (*Rumori*).

Ma, signori senatori, non abbiate queste paure!

Ho sentito da taluno accennare a quelli che sono gli inconvenienti del quarto Stato, le possibilità del ripetersi degli scioperi dolorosi. Signori senatori, tutti voi conoscete il quarto Stato sui libri, io l'ho conosciuto nella vita fronteggiandolo negli scioperi... (*rumori*) perchè ho condotto alla resistenza la borghesia in più scioperi! (*Rumori*).

Ebbene, questo quarto Stato, che quando ha torto e si trova di fronte alla infrangibilità delle leggi economiche, si rassegna a piegare le sue pretese, è ben migliore di quello che viene descritto... (*Rumori*).

Poichè ogni volta che a questo quarto Stato si parla la parola della ragione, ogni volta che questo quarto Stato si trova di fronte alle contingenze della necessità, si trova di fronte alla dimostrazione che le sue richieste sono assolutamente eccessive, certo non cede subito, ma poi cede alla ragionevolezza di chi a questo quarto Stato dimostra i suoi torti e fa palesi le ragioni contrarie alle di lui pretese.

Io sono d'accordo con uno dei riveriti oppositori che questo quarto Stato spesso è vittima di coloro che lo spingono, lo sobillano, di coloro che con parola giusta furono chiamati da un oratore dei ciarlatani.

Verissimo, ma questo quarto Stato impara a proprie spese, a poco a poco, a valutare questi ciarlatani e quando li ha valutati, all'indomani infrange gli idoli che il giorno innanzi venerava.

Signori, abbiamo nella nostra vita economica avuto questi periodi di ammaestramento. La

borghesia, alla quale tanto si deve dall'Italia risorta, ha avuto essa pure un periodo nel quale le occorse di fare dolorose esperienze per imparare a formare il capitale immobiliare prima, per imparare ad iniziare i propri risparmi, per imparare a regolare le proprie aziende.

Tutti voi ricorderete certo il periodo turbolento economicamente che durò dal 1872 per circa 25 anni, nel quale la nostra borghesia fece a proprie spese, come poi ha fatto il quarto Stato negli scioperi a spese sue, l'esperienza per addestrarsi, per evolversi, per educarsi economicamente. Quindi, o signori senatori, il quarto Stato non spaventa effettivamente nessuno, tanto più perchè quando si presenta a contatto colla borghesia, esso a poco a poco si imborghesisce. E la nostra borghesia non è chiusa al quarto Stato; voi vedete frequentemente coloro che ieri erano operai, essere oggi direttori di fabbriche, direttori di aziende agrarie, diventare proprietari e quindi elemento perfettamente conservatore.

Ma si è detto: badate! Costoro, accorrendo improvvisamente alla vita politica, travolgeranno il partito liberale. No, il partito liberale continuerà a vivere la sua vita dignitosa, continuerà ad essere il partito dell'ordine, il partito moderatore, nel quale si raccoglieranno menti pure ed elette, anche se aventi idee completamente diverse, continuerà esso ad esercitare la sua funzione. Ma a fianco di questo partito liberale vivrà un partito più vivo, un partito radicale, un partito che porterà un progresso continuo, quel partito nel quale appunto starà la vita dinamica del paese e nel quale si continuerà il pensiero della vita italiana.

Certo, onorevoli contraddittori, la borghesia ha fatto molto per il risorgimento d'Italia; il risorgimento d'Italia è opera degli intellettuali che furono borghesi. Ed inoltre il più vecchio ceppo delle aristocrazie delle regioni italiane, ha dato un virgulto alla corona del martirologio italiano; però non bisogna dimenticare, che anche fiotti di sangue plebeo hanno irrorato le glebe delle terre italiane in tutte le battaglie che ci condussero a Roma. Ed allora, se a questi figliuoli del popolo, se a questi elementi che vengono dalla campagna o dalle officine noi domandiamo il tributo del sangue, perchè non dobbiamo ad essi dare corrispon-

dentemente il diritto all'esercizio della sovranità popolare mediante il voto?

Non basta. Permettetemi una osservazione di opportunità. Intendiamoci bene: niuno vorrà confondere l'opportunità, così giustamente disdegnato da un altro fra gli onorevoli contraddittori, col senso di quella giusta opportunità che è necessaria al governo dello Stato; poichè non si governa se non avendo la giusta visione dei bisogni dell'oggi, se pure s'intende alle finalità del domani.

Ora, se questo alto argomento del suffragio, così come è stato proposto, se questa questione, così come è stata oggimai sollevata, non venisse risolta, o non lo fosse stata prima dalla Camera, o non la venisse ora dal Senato, nel senso a cui appunto intende il disegno di legge che ci si propone, che cosa accadrebbe, signori senatori? Accadrebbe che quella concessione di voto, che oggi voi liberamente e liberalmente potete dare, sarebbe domani chiesta in tutti i comizi, sarebbe domani domandata come un programma, sventolato come una bandiera da tutti i partiti, che giustamente si chiamano sovversivi; e allora avreste creato una questione gravissima di politica interna, che oggi certamente, dati soprattutto i momenti della nostra storia, non ci conviene in nessuna guisa di vedere sollevata.

Si è detto, signori senatori, che l'avvento di queste nuove masse avrebbe portato una sovversione completa all'indirizzo attuale del corpo elettorale.

Signori senatori, dopo aver sentito tutto quello che sarebbe il male che inquina il funzionamento di questo corpo elettorale, ci sarebbe veramente da augurarselo, perchè se tutti i deputati si trovano nella condizione in cui accennò di essersi trovato un nostro insigne collega, quando egli abbandonò la Camera elettiva, e cioè se tutti i deputati si trovano nella condizione di provare un senso di liberazione quando cessano di essere deputati, c'è da maravigliarsi che ci siano ancora dei volenterosi che assumano la funzione di deputati, e c'è da credere che non l'obbligatorietà del voto, come proponeva il progetto Luzzatti, e come ha riproposto un nostro collega qui, ma che ci sia da ordinare la obbligatorietà del mandato, perchè si trovino deputati che siano disposti a sacrificarsi e ad accettare questo incarico così

penoso. Eppure noi stiamo nella nostra Liguria per festeggiare il quarantenario di vita parlamentare di Paolo Boselli, ed egli non ha risposto ai nostri festeggiamenti che sono quarant'anni che soffre i tormenti della deputazione. Dunque non deve essere per tutte le deputazioni così come pare che sia per alcune, non per tutte le deputazioni ci dobbiamo trovare in una condizione così difficile, in uno stato d'imposizione che sia fatta al mandatario, come qui è stato lamentato.

Si è detto, signori senatori, che il voto doveva essere pubblico, obbligatorio, plurimo ed a scrutinio di lista. Ora non mi pare conveniente, e, per una semplice ragione, il voto pubblico perchè renderebbe possibile la maggiore pressione sopra il votante (*rumori*); non mi pare conveniente il voto obbligatorio, perchè non ci sarebbe pratica sanzione che valesse a fare osservare questa obbligatorietà; non mi pare conveniente la pluralità del voto, perchè questa infrangerebbe la legge di eguaglianza che governa statutariamente tutti i cittadini; non mi pare conveniente lo scrutinio di lista, perchè se tutti trovano difficile far votare un nome ai nuovi elettori analfabeti, dovrebbe essere impervio per costoro il giungere a votarne di più.

Si è contrastata la indennità, ma a giustificarla basta un'ovvia riflessione. Possono essere eletti a deputati dei candidati poveri? Sì, e allora, se possono essere eletti a deputati dei poveri, debbono questi essere messi in condizione dignitosa di vita, e non tema uno degli onorevoli senatori che sostenne la tesi, molto simpatica teoricamente, della gratuità del mandato, non tema che dando ai nostri deputati 6000 lire all'anno noi toglieremo ad essi l'onore di potere eventualmente morire poveri; perchè questa tenue somma è puramente e semplicemente l'equivalente delle spese necessarie cui gli eletti devono andare incontro per sostenere il mandato. Si è espresso il desiderio che modifiche procedurali siano portate alla legge, potrà essere questione di discussione speciale questa; ma una volta che si giunga a concordare sopra l'opportunità della legge, evidentemente può parere meno opportuno che si discutano le modalità che accompagnano l'esercizio del voto nuovamente concesso, dal momento che la stessa Camera dei deputati, dopo

avere lungamente studiato, non ha trovato di meglio del partito cui si è appigliata, scegliendo quella determinata forma.

Si è augurato, signori senatori, l'estensione del voto alle donne. Io sono di opinione perfettamente contraria a quella degli onorevoli Faldella e Bensa.

Può arridere alla mente geniale di un artista il desiderio che la donna acceda al voto politico; può ispirare la gentilezza d'animo del senatore Bensa il desiderio fervido che, se non tutte le donne, talune di esse possano essere ammesse all'esercizio del voto politico, od almeno a quello del voto amministrativo; ma io concepisco finora l'ufficio della donna nella famiglia italiana, come un ufficio che aborre totalmente da qualunque esercizio di funzione politica.

Continuiamo a conservare la madre nella condizione serena di stringere nelle sue braccia il figliuolo che tende alle teorie ardenti dell'avvenire, e il padre che è tenace nelle idee conservative del passato. Non introduciamo nella nostra legislazione, dove non abbiamo avuto coraggio di introdurre ancora, l'istituto del divorzio; non introduciamo, fin d'ora, quello che forse, soltanto in un tempo assai lontano, può essere introdotto, cioè il diritto del voto politico alle donne.

Si è accennato all'opportunità eventuale della riforma del Senato.

Non ho autorità per pronunciarmi su questo proposito, osservo che sono gli uomini che fanno le istituzioni, e voi avete saputo sinora in tanti anni, dare a questa istituzione tale vigoria e serenità, da non avere fatto sentire nel paese ancora in nessuna guisa il desiderio che il vostro Consesso venga ad essere riformato.

E adesso permettetemi che vi faccia un semplice e finale rilievo.

Questa legge che siamo chiamati a votare è una legge di pacificazione, di fraternizzazione sociale, ed è nello stesso tempo un atto di grande avvedutezza politica.

Inalveare preventivamente nelle dighe istituzionali, tutte quante le correnti, prendere le masse e portarle nell'orbita dei nostri regimi costituzionali prima che esse fuorviino e chiedano più di quello che si può ad esse concedere, è certamente opera degna di chi regga saviamente un indirizzo di Governo.

Noi possiamo quindi, con tutta tranquillità, consentire il voto allargato a questa larghissima moltitudine di popolo italiano, e lo possiamo, ridicendo a noi stessi con giusto orgoglio quello che degli Italiani già scriveva non uno straniero, ma Dante Alighieri: « più dolce natura in signoreggiando, più forte in sostenendo, più sottile in acquistando, nè fu, nè fia che quella della gente latina ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bruno. (*Rumori*).

Voci: Chiusura!

BRUNO. Rinuncio alla parola. (*Bene*).

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Mele. (*Rumori*).

MELE. Rinuncio alla parola. (*Bene*).

Voci: Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE. Poichè si chiede la chiusura, la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Allora dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al presidente dell'Ufficio centrale, al relatore ed al presidente del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il presidente dell'Ufficio centrale.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Sento il dovere di ringraziare gli oratori che hanno avuto parole benevole all'indirizzo dell'Ufficio centrale; e al senatore Mazziotti, che, pur tacciandoci di precipitazione, lo ha fatto con frasi così squisitamente gentili, sento anche il dovere di rispondere per la sostanza, di ringraziarlo per la forma.

Il disegno di una nuova legge elettorale non è certo una invenzione, o la rivelazione di un nuovo sistema planetario, che escano dal gabinetto di uno studioso o dall'osservatorio di un astronomo per essere sottoposte allo studio e all'esame di un congresso di scienziati.

Le questioni tutte inerenti ai diversi sistemi elettorali, nel cervello degli uomini politici, che hanno un lungo passato di lotte, da loro sostenute e come elettori e come eletti, sono state, per così dire, analizzate e triturate in modo da formare quasi parte integrante del loro patrimonio intellettuale.

E, anche per le speciali questioni messe avanti da questo disegno di legge, bisognerebbe

credere che i dieci componenti l'Ufficio centrale siano vissuti da oltre un anno segregati dal consorzio civile per supporre che a loro potessero riuscir nuove le disposizioni relative; le quali in così lungo tempo sono stati argomenti di discussioni, relazioni, pubblicazioni e articoli di giornali. Io posso asserire, senza tema di essere contraddetto, che tutti i componenti l'Ufficio centrale hanno, non nello studio (perchè lo studio lo avevano fatto prima), ma nell'esame di questo disegno di legge portata tutta la loro diligenza, tutta la loro cura, tutto il loro amore con perfetta obbiettività, e senza nessun preconcepito di parte politica.

L'illustre relatore dell'Ufficio centrale illustrerà, con la sua efficace parola, e con l'autorità che tutti gli riconosciamo, per il suo benemerito e lungo passato politico, le proposte di emendamenti che l'Ufficio centrale crede opportuni al disegno di legge.

Io mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato sull'ordine del giorno che l'Ufficio centrale, in relazione all'art. 13 della legge, ha avuto l'onore di presentare.

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che egli è pienamente convinto della necessità della presentazione di una nuova legge, la quale debba servire, quasi, ad amalgamare l'estensione del suffragio con quei concetti che debbono essere sempre la base di una buona legge amministrativa.

Le esplicite e assolute dichiarazioni del Presidente del Consiglio avrebbero reso quasi superflua la presentazione dell'ordine del giorno; ma l'Ufficio centrale, per l'importanza dell'argomento, ha creduto e crede necessario che sopra di esso si pronunzi il Senato con la sua incontestabile autorità.

L'articolo 13 della legge dispone:

« Hanno vigore agli effetti dell'elettorato amministrativo le disposizioni contenute nella presente legge relative alla estensione del suffragio, alla incapacità ed alla indegnità, alla iscrizione d'ufficio degli elettori, alla formazione delle liste, al rilascio e alla consegna dei certificati elettorali, al riparto degli elettori fra le sezioni, alla determinazione delle sedi delle sezioni ed alla identificazione degli elettori ».

E nel secondo comma è detto:

« Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo della legge comunale e provinciale le disposizioni anzidette ».

Per effetto, perciò, di quest'articolo il mandato affidato al Governo del Re è limitato ad introdurre nel testo della legge comunale e provinciale le disposizioni da me lette. Quali sarebbero le conseguenze? Che tutti gli elettori politici iscritti nelle liste elettorali politiche di un comune passerebbero in blocco nelle liste amministrative di quel comune.

Se in una legge elettorale politica l'ubiquità, dirò così, di un elettore ha un valore relativo, chi non vede che ha un valore enorme quando si tratti di una lista elettorale amministrativa nella quale non dovrebbero essere iscritti che solo quelli i quali hanno interessi veri e legittimi nell'amministrazione di un comune? E, anche a voler ritenere che i sei mesi di residenza, voluti dall'attuale legge, possano rappresentare in un certo modo un interesse anche nel comune dove questa residenza si ha, come si può conciliare questo con quanto è detto nell'articolo 24 del nuovo testo unico, che forma parte integrale di questa legge ed è così concepito:

« Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un comune diverso dal comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato all'iscrizione nelle liste dell'altro comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del comune stesso »?

Ora è chiarissimo che, se ci si attendesse strettamente al diritto di formazione delle liste elettorali come è concepito in questo disegno di legge, potremmo vedere in un comune iscritti elettori che non vi hanno interesse alcuno, nemmeno quello della residenza, ma che avrebbero il diritto dell'iscrizione solamente perchè un tempo vi hanno dimorato per sei mesi.

Ma vi sono altre ragioni in favore della necessità assoluta della presentazione di un disegno di legge per le elezioni amministrative.

Ricorderò la facoltà di votare in parecchi comuni, che, per mezzo di questa legge, o ver-

rebbe tolta a tutti, o verrebbe concessa anche a quelli che non ne avrebbero nessun diritto.

Accennerò anche ad un altro inconveniente, al quale si andrebbe incontro, se le cose restassero nel modo stabilito dall'art. 13. Nell'attuale legge amministrativa è detto che ogni elettore è anche eleggibile. Se non venisse modificata questa disposizione, potrebbe accadere, caso eccezionalissimo, ma pure possibile, di vedere eletti degli analfabeti consiglieri comunali, assessori, sindaci e consiglieri provinciali, che forse - dopo tre elezioni a presidenti di Consigli provinciali - sarebbero anche eleggibili a senatori del Regno. (*Commenti. Approvazioni*).

Il vostro Ufficio centrale, non solo per la perfetta comunione d'idee in questa questione col Presidente del Consiglio, ma anche perchè gli oratori tutti, i quali si sono occupati di questo argomento, compresi quelli poco favorevoli al disegno di legge, hanno riconosciuta la necessità di una nuova legge, per innestare l'allargamento del suffragio con le disposizioni della legge comunale e provinciale, confida che con voto unanime il Senato voglia approvare il proposto ordine del giorno.

Onorevoli colleghi!

Un grande italiano nel quale, caso non raro nella genialità italica, erano temperate e fuse grandi qualità di artista, di scrittore, di statista, lanciò la frase, ben nota, che dopo l'Italia bisognava fare gli italiani.

Da quando la nostra gloriosa bandiera, accompagnata dal voto dell'intera Nazione, ha sventolato trionfalmente e vittoriosamente sui lidi africani e sull'Egeo, segnacolo di civiltà, in noi vecchi, che abbiamo assistito trepidanti ed esultanti al presente nobile e grande slancio di concordia e di abnegazione patriottica, che fu la grande forza del nostro eroico risorgimento, si sono ridestati quasi gli stessi palpiti, le stesse esultanze di quell'epoca; ed il mondo intero ha dovuto constatare che il voto di Massimo D'Azeglio era compiuto, che, non solo l'Italia, ma anche gli italiani erano fatti. (*Approvazioni*).

Non sono forse degni del nome di italiani quei soldati, di terra e di mare, che irradiano sulla Patria tutta la gloria di cui si stanno ricoprendo? (*Benissimo*). Non hanno dimostrato di essere buoni italiani quei nostri concittadini,

i quali, per tristi condizioni sociali o intellettuali appartenendo alle classi più disagiate, hanno respinto il veleno, che si cercava di inoculare in loro, d'un invadente utilitarismo, ed hanno dato e danno tutti i giorni così splendide prove di patriottismo? (*Approvazioni vivissime*).

Son questi i nuovi elettori, son questi coloro ai quali il presente progetto, come ben disse il mio illustre amico senatore Arcoleo, non concede, sminuzzata, una particella di sovranità, ma dà il diritto, perchè li crede capaci di concorrere, con tutti gli altri cittadini, alla scelta del rappresentante politico nel proprio Paese.

Il vostro Ufficio centrale, che, con lievi modificazioni, vi propone l'accettazione di questo disegno di legge, è certo che voi, onorevoli colleghi, vorrete dare ad esso il vostro favorevole suffragio. Così facendo, voi avrete dato ancora una volta la prova luminosa che il Senato del Regno, per suo istituto corpo eminentemente conservatore, col riconoscere i diritti di tutte le classi dei cittadini, col secondare ogni passo giusto e misurato nella via del progressivo sviluppo delle nostre libertà, adempie nobilmente ed *efficacemente* alla sua alta missione conservatrice! (*Applausi vivissimi e generali. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di vivissima attenzione*).

L'approvazione data dall'Ufficio centrale del Senato a tutte le parti sostanziali del disegno di legge che si sta discutendo e le eloquenti, efficaci difese che ne hanno fatto i senatori Arcoleo, Finali, Parpaglia, Beneventano, Bensa, Franchetti e Rolandi-Ricci, rendono quasi superfluo un mio discorso. Ad ogni modo sento il dovere di esporre al Senato, nel modo più riassuntivo che mi sarà possibile, i concetti fondamentali che hanno ispirato l'azione del Governo nel preparare e sostenere questo disegno di legge.

L'obiezione, che ho sentito fare dai più è questa: che la presente riforma non era richiesta.

Il fatto non è neppure esatto, perchè, dopo il grande movimento di progresso manifestatosi nelle classi popolari, la questione s'imponneva; e formalmente la Confederazione del la-

voro, che è la più estesa delle associazioni popolari in Italia, aveva posto la riforma elettorale come programma al numero primo della sua azione.

Dico questo, non per negare che l'azione del Governo sia stata sollecita e che l'iniziativa vera sia stata sua, ma per stabilire storicamente che la questione era già posta, e dai rappresentanti più legittimi degli interessati.

Ora, io credo che, se le classi dirigenti vogliono mantenere la loro posizione, esse hanno il dovere di scorgere immediatamente quali sono i provvedimenti, che è sapienza di Governo prendere in tempo. L'attendere che una riforma elettorale sia chiesta dalle masse popolari, l'attendere che questa riforma sia reclamata, come taluno accennava a desiderare, per mezzo di agitazioni, sarebbe un gravissimo errore. (*Benissimo*). Ed abbiamo la riprova dell'errore che avremmo commesso nel fatto che la parte estrema dei partiti avanzati ha dichiarato che per essa questa riforma cessava d'essere una cosa preziosa, non essendo una conquista ottenuta con la loro forza, (*Benissimo*) ma una concessione fatta dalla borghesia, dalla classe dirigente. (*Bene - Bravo*).

Questa è l'obiezione che mi son sentito fare dagli uomini più avanzati dell'Estrema sinistra. (*Benissimo*).

Ora, è forse possibile negare che nelle classi popolari, da trent'anni in qua, cioè dall'ultima legge elettorale, si sia fatto un immenso progresso così nel campo economico, come nel campo morale ed in quello dell'istruzione?

Ricordiamo le condizioni del proletariato italiano, quando, nel 1898, per un piccolo rialzo nel prezzo del grano, esso si trovò in condizioni talmente disagiate da doversi ricorrere ai mezzi di violenza ed agli stati d'assedio per mantenere l'ordine pubblico.

Da allora in poi, introdotto il sistema della più ampia libertà, lasciata alle classi popolari la maggior libertà nei loro rapporti col capitale, dopo che il Governo ha cessato di essere un Governo di classe, ed ha mantenuto la più assoluta neutralità nei rapporti tra capitale e lavoro, per effetto di questa nuova politica, che io ho avuto la soddisfazione di vedere approvata, come lo è oggi, anche dalla parte più conservatrice, le condizioni del proletariato italiano sono sostanzialmente mutate.

Guardiamo al solo lato economico. Ad esempio i lavoratori italiani, specialmente quelli della campagna, avevano salari assolutamente irrisori; in molte provincie non si raggiungeva il salario di una lira al giorno.

Adesso i salari sono più che raddoppiati e in molti luoghi oltre che triplicati per i lavoratori della campagna. Quale è il significato, ridotto a cifre, di questo progresso economico? Facciamo una ipotesi: i lavoratori della campagna sono più di 9 milioni; i lavoratori delle città e delle officine hanno guadagnato pure largamente; calcoliamo solo 4 milioni di lavoratori che avessero guadagnato 50 centesimi al giorno, il che è molto al di sotto del vero. Quattro milioni di lavoratori che guadagnino 50 centesimi al giorno, per 250 giornate di lavoro, danno mezzo miliardo di salari, che ora quei lavoratori riscuoterebbero in più. Anche in questa modesta ipotesi il proletariato italiano riscuoterebbe attualmente in più una somma superiore all'ammontare degli interessi del debito pubblico italiano.

Quando una classe popolare ha migliorato in modo così sensibile le sue condizioni, è facile comprendere come questo miglioramento economico produca alla sua volta il miglioramento intellettuale e morale. E, come ben ricordano l'onor. Bensa ed altri senatori, quest'agitazione nelle classi popolari, queste discussioni continue tra lavoratori e capitalisti, credete che non abbiano giovato ad elevare il sentimento di dignità del proletario, e nello stesso tempo ad elevare la intelligenza e il suo sentimento di responsabilità per il buon andamento dello Stato?

Dato questo cambiamento sostanziale, mi pare evidente che ormai s'imponga il riconoscimento in queste classi popolari del diritto di partecipare al Governo del Paese col loro voto.

Dall'amico senatore Mazziotti, che ringrazio per le gentili parole dette verso di me, sono stato rimproverato di contraddizione, perchè nel 1904 mi opposi apertamente a un disegno di legge d'iniziativa parlamentare per il suffragio universale.

Ci sono due ragioni che mi servono di difesa. La prima che nel 1904 questo grande rivolgimento del proletariato italiano non era ancora avvenuto; eravamo anzi nel momento della più grande agitazione, per la quale si era ar-

rivati a quello sciopero generale che tutto il proletariato ora respinge. Inoltre, io ho sempre creduto che convenga aspettare a porre le questioni di riforma elettorale quando sia giunto il momento opportuno, quando un più lungo ritardo potrebbe avere gravi conseguenze. Dare gradatamente queste riforme sarebbe, secondo me, un errore gravissimo: si avrebbe il risultato di mantenere continua l'agitazione del Paese. Per me le riforme debbono essere fatte in modo da avere la sicurezza che per un lungo periodo di tempo lo stato di diritto che si crea con la legge potrà essere mantenuto. Quando io giunsi al Governo, trovai che la questione era già posta.

Come deputato, prima di essere chiamato al Governo, avevo già dichiarato che, a mio avviso, non si devono fare riforme in tenui proporzioni, così che non risolvano il problema per un lungo tratto di tempo. Questo discorso feci come deputato, questo programma ho creduto mio dovere seguire essendo chiamato al Governo.

Inoltre noi ci trovavamo, nel confronto di tutti gli altri Stati d'Europa, in una condizione non certo corrispondente al nostro grado di civiltà.

Il suffragio universale, in Europa, è già in attuazione in Francia, in Germania, in Austria, nella Spagna, nella Svizzera, nel Belgio, nella Norvegia, nella Grecia, nella Serbia, nella Bulgaria ed ora è proposto anche in Ungheria; mentre, come proporzione di elettori, (qui ripiglio l'argomento dell'on. Mazziotti) in Italia, per ogni 100 cittadini aventi l'età richiesta per esercitare l'elettorato, sono elettori solamente 32, il che vuol dire che il sessantotto per cento di coloro che avrebbero l'età per essere elettori sono esclusi dal diritto elettorale. In tutto il resto d'Europa non trovate uno Stato nel quale la percentuale degli ammessi al voto non sia almeno di sessanta. In tutti i paesi da me nominati la proporzione tra coloro che hanno l'età richiesta per essere elettori e coloro che esercitano il diritto elettorale oscilla dal sessanta al novantotto per cento; noi, come ho detto, eravamo invece al 32 per cento. Ora, io non credo che alcuno possa sostenere che il grado di civiltà dell'Italia sia così profondamente inferiore a quello di tutti i suddetti Stati. In questi Stati vi sono parti più progredite,

ma ve ne sono altre che non hanno nulla da invidiare a quelle meno progredite dell'Italia.

Io considerai che era opportuno dare il suffragio universale, ma con una limitazione che per me pareva essenziale. Non ho voluto completamente abbandonare il concetto della capacità, ma alla capacità consistente nel saper scrivere due o tre parole ho sostituito due ordini di capacità: l'una per colui che ha prestato il servizio militare, giacchè per me è evidente che due anni di disciplina militare, due anni di contatto coi superiori ufficiali, coi colleghi delle altre provincie, costituiscono una educazione assai maggiore di quella risultante dall'aver imparato a stendere una domanda per essere fatto elettore; l'altra per tutti quelli che hanno raggiunto l'età di 30 anni. E questo per due ragioni: in primo luogo non mi pareva conveniente dare il voto a tutti dai 21 anni, perchè si toglieva qualunque spinta all'istruzione, mentre credo bene che anche la legge elettorale contribuisca ad indurre la gente ad istruirsi al fine di ottenere il diritto di voto nove anni prima; in secondo luogo ho ritenuto che, dove manca l'istruzione, vi possa supplire l'esperienza della vita.

A 30 anni, specialmente nelle campagne che sono quelle che ci daranno il maggior numero di nuovi elettori, l'uomo ha una posizione stabilita, per lo più si è fatta una famiglia ed è direttamente interessato a che il comune, la provincia e lo Stato procedano bene.

Il criterio di capacità limitato al saper scrivere alcune parole è, secondo me, uno dei meno fondati, un vero pregiudizio. Io ricordo, e coloro che sono stati alla Camera lo ricordano pure, che parecchi deputati in tempo di elezioni istituivano scuole dove si insegnava a scrivere il loro nome e cognome; se l'elettore avesse dovuto mettere il cognome prima del nome, non sarebbe stato capace di farlo.

Ora, possiamo noi credere che questo scarso insegnamento manuale possa sostituire l'esperienza che si acquista dopo altri nove anni di vita? Io francamente non lo credo.

D'altra parte, il pretendere un esame per ammettere un cittadino a far l'elettore è il modo più sicuro per escludere per intero le classi rurali, i lavoratori della campagna. Il contadino, anche se sa scrivere, non lo per-

suaderete mai ad andare a sostenere un esame; e in questo modo noi togliamo dalle liste elettorali gli elementi più solidi, più conservatori. (*Approvazioni*).

Si è detto da alcuni che le classi popolari non hanno interesse al buon andamento dello Stato, e non contribuiscono (disse qualche oratore) alle spese dello Stato.

Quanto al contribuire, se noi guardiamo al nostro ordinamento tributario e teniamo conto di ciò che paga il semplice operaio, il semplice proletariato in conseguenza del dazio sul grano, per la tassa sul sale, per il dazio di consumo, per il tabacco, per lo zucchero, pel caffè e per numerosi altri consumi fortemente tassati a beneficio delle finanze dello Stato, mi pare evidente che non c'è proletario il quale non paghi assai più di quelle 19 lire, che, a termine della legge in vigore, danno il diritto di essere elettore, se si pagano direttamente all'esattore. (*Approvazioni vivissime*).

Oltre ciò, come è stato ricordato, il proletario paga largamente col suo sangue e col sangue dei suoi figli. (*Approvazioni vivissime*). Io sostengo questa tesi: nessuno è tanto interessato al buon andamento del proprio Paese quanto la classe popolare, perchè il ricco, colui che è largamente dotato, o di beni di fortuna, o di grande istruzione, qualunque sia il modo con cui proceda lo Stato, troverà sempre la maniera di vivere sufficientemente bene; mentre, se lo Stato è disordinato, i commerci non camminano, le industrie non fioriscono, i capitali mancano, viene meno il lavoro, e sopraggiunge per l'operaio, pel lavoratore, la più intensa miseria. (*Approvazioni*).

La classe popolare, (ed aiuterà a farlo comprendere la partecipazione al voto politico) quando avrà compreso quanto grande sia il suo interesse al buon andamento dello Stato, sarà la più solida base delle nostre istituzioni. (*Approvazioni vivissime*).

L'onor. De Cesare, nella parte più dolorante del suo discorso, disse: Diamo le armi al proletariato e rassegnamoci alla morte!

Francamente noi al proletariato non diamo armi, diamo giustizia, e gliela diamo per impedire che si giunga a questo punto che, per diniego di giustizia, esso un giorno non ricorra alle vere armi, per farsi rendere quella giu-

stizia che noi avremmo dovuto dargli. (*Approvazioni vivissime, applausi prolungati*).

L'avvenire di ogni paese, non possiamo nascondere, è ormai nelle mani delle classi popolari, e vi è una legge economica che conduce direttamente a queste conseguenze.

Guardate a questo fatto: noi vediamo continuamente aumentare il valore della mano di opera, e diminuire l'interesse del capitale. Che cosa vi dice questo? Che la classe la quale rappresenta il lavoro sarà in avvenire quella che comanderà nel Paese. (*Commenti*).

Dobbiamo quindi soprattutto preoccuparci di chiamarla in tempo a partecipare alla vita politica, di insegnarle che essa è la più direttamente interessata alla tranquillità pubblica, al buon andamento del commercio, al prosperare dell'industria, all'abbondanza dei capitali. (*Approvazioni*).

Io penso che la fiducia che le classi più elevate dimostreranno verso le classi popolari sarà un vincolo che creerà quella solidarietà, la quale è indispensabile, se vogliamo avere una vera e solida pace sociale.

E vengo all'altro argomento che è stato assai dibattuto, quello dell'indennità.

La questione dell'indennità parlamentare è stata molte volte posta innanzi, e se l'onorevole Mazzotti si fosse ricordato anche di questo mio precedente.....

MAZZIOTTI. Lo ricordo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*avrebbe ricordato che io mi ero opposto alla concessione della indennità, perchè anche a me sorrideva l'idealità di una Camera composta di persone che lavorano gratuitamente per il bene del Paese. Ma quando noi, con una riforma elettorale, chiamiamo al voto circa sei milioni di persone che non hanno certamente i mezzi per poter concorrere a questa carica, dobbiamo anche dar loro il mezzo di procurarsi, se lo credono, rappresentanti diretti della loro classe. La proposta dell'indennità è quindi fondata sul concetto di dare la libertà all'elettore, affinchè egli possa incaricare della sua rappresentanza la persona di sua piena fiducia.

L'onor. De Cesare disse che, secondo lui, non dovrebbe essere deputato chi non ha saputo crearsi una posizione.

Io considero posizione onorevole come qua-

lunque altra la posizione dell' operaio, ma l' operaio non può abbandonare il suo lavoro, e recarsi ad adempiere le funzioni di deputato.

Consentitemi di dire che io desidero che nel Parlamento entrino i rappresentanti diretti delle classi popolari (*approvazioni*) e preferisco questi rappresentanti diretti a coloro che ne sono solamente gli avvocati. (*Approvazioni vivissime e generali*).

DE CESARE. E se diverranno maggioranza?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le rispondo subito che nell' altro ramo del Parlamento abbiamo avuto, ed abbiamo ancora deputati operai. Io credo che tutti coloro i quali hanno assistito alle discussioni parlamentari ed hanno partecipato ai lavori anche nelle Commissioni hanno dovuto concludere che i deputati operai sono colti, intelligenti, e soprattutto educati quanto quelli che appartengono alle più alte classi della società. (*Approvazioni*).

Io ho inteso da operai schietti, venuti proprio dal lavoro manuale, discorsi che pochi avvocati sono riusciti a fare con tanta efficacia, perchè essi rappresentavano non lo studio sul libro, ma lo studio sulla vita; e quando essi parlavano dei bisogni delle classi operaie erano i più temperati, perchè con la loro intelligenza avevano capito che la classe operaia non ha nessun interesse a provocare disordini o a domandare cose che non siano perfettamente conciliabili con le condizioni dell' industria. (*Approvazioni*).

Gli operai intelligenti hanno compreso perfettamente che tutto ciò che è esagerazione ricade a danno della classe operaia, e tutto ciò che può diminuire la prosperità dell' industria pregiudica direttamente la classe che vive per il lavoro industriale; sicchè io credo che, se anche una larga rappresentanza venisse, (sarà difficile, perchè l' operaio qualche volta, fin troppo, desidera piuttosto mandare uno che faccia dei discorsi, anzichè uno che lo rappresenti più direttamente) ma se venisse una rappresentanza più numerosa di quella che c'è ora, di gente che proviene direttamente dal lavoro, io lo considererei come un beneficio per la pace sociale. (*Bene*).

Del resto, anche nella questione dell' indennità noi ci troviamo ad esser rimasti gli ultimi; c'era ancora l'Inghilterra che non aveva con-

cesso l' indennità, ed anche in Inghilterra ora viene proposta. Io poi aggiungo che preferisco di molto che il deputato, il quale trovi i mezzi che non ha nel bilancio dello Stato, anzichè essere costretto a ricercarli nelle organizzazioni operaie, nelle associazioni le quali hanno provocato la sua elezione, perchè è bene che egli sia perfettamente libero del suo giudizio, e non obbligato a subire un mandato imperativo da chi lo paga. (*Vive approvazioni*).

L' Ufficio centrale pone una questione molto importante: la relazione cioè fra la concessione dell' indennità ai deputati e la concessione dell' indennità ai senatori del Regno. In questa legge il Governo ha creduto suo dovere di astenersi dal trattare questa questione, perchè gli è parso che fosse assai più decoroso lasciare che il Senato prendesse esso quelle iniziative che credesse più opportune. Il Governo è in ciò perfettamente d'accordo con l' Ufficio centrale, e per parte sua seconderà in tutto la volontà del Senato, la quale non potrà che essere ispirata ai grandi interessi del Paese ed alla dignità del primo ramo del Parlamento. (*Benissimo*).

Io accetto anche l' ordine del giorno, che è stato testè svolto dal presidente dell' Ufficio centrale, con cui si invita il Governo a presentare in tempo utile il disegno di legge relativo alle elezioni amministrative, affinchè quelle del 1914 avvengano in base ai nuovi ordinamenti. Qui nell' art. 13 si sono richiamate alcune parti di questa legge, quelle cioè che ad evidenza erano applicabili alle elezioni amministrative, vale a dire l' estensione del suffragio, l' incapacità e l' indegnità, l' iscrizione d' ufficio degli elettori, la consegna dei certificati, ecc., ma restano parti che devono essere regolate da legge speciale. Fra le altre cose, come notò l' onor. Mazziotti, il modo di votazione stabilito da questa legge non può servire per le elezioni amministrative; inoltre, mentre è principio assoluto che nessuno può essere elettore politico in due collegi, nelle elezioni amministrative invece ciascuno può essere elettore in quel comune ove abbia interessi: di più vi è la questione della residenza che per le elezioni amministrative deve essere diversamente regolata, inquantochè elettore amministrativo deve essere colui il quale, o per la residenza fissa, costante in un comune, o per ragioni di interessi che a quel

comune lo legano, ha interesse al buon andamento dell' amministrazione comunale. Aggiungo che in questo senso io avevo pur fatto delle dichiarazioni nell'altro ramo del Parlamento.

Non parlo ora degli emendamenti proposti, perchè essi formeranno oggetto di discussione sugli articoli; risponderò invece ad alcune obiezioni che sono state fatte dai diversi oratori e che non hanno trovato risposta nelle brevi parole che io dissi.

L'onor. Arcoletto avrebbe voluto che si diminuisse il cumulo dei pubblici uffici, a fine di diminuire le clientele. Sono anch' io della sua opinione, credo anch' io che, fin dove è possibile, sia bene che ciascuno non abbia il mandato di rappresentare che o lo Stato, o la provincia o il comune. Bisognerà però studiare molto tale questione, per non ridursi poi a togliere ad alcuni comuni le sole persone che possono essere in grado di amministrarli degnamente (*bene*); ma come principio io convengo con lui.

L'onor. Finali, che io ringrazio per la grande autorità che ha messo a difesa di questa legge fondamentale, ha fatto alcune osservazioni. Egli disse: non sarebbe forse giunto il momento di abbandonare il voto segreto? Realmente, se noi potessimo essere sicuri che ciascuno degli elettori ha il coraggio della propria opinione, la cosa sarebbe utilissima: ma io temerei, nella condizione nostra presente, che si darebbe troppo facile adito alla corruzione, alla vendetta, ed anche a favorir troppo i partiti organizzati, quelli cioè nei quali l'elettore non si sente libero per il vincolo di partito che lo lega (*bravo*); ed è bene che almeno il segreto del voto gli ridia questa libertà. Credo che sia un principio a cui giungerà l'umanità col progresso morale, ma temo che non siamo ancora arrivati al momento di poterlo applicare.

L'onorevole Finali, per il grande sentimento liberale che lo anima, ha fatto alcune riserve riguardo all'art. 50 del disegno di legge, il quale consente alla pubblica sicurezza di entrare nell'aula elettorale quando nascano gravi tumulti, anche se tale intervento non è chiesto dal presidente. Io debbo ricordare all'onorevole Finali che, purtroppo, non sono stati rari, anzi tendono a diventare ogni giorno più frequenti i casi, nei quali una massa di facino-

rosi entra nella sala elettorale, se ne impadronisce completamente, ed impedisce in modo assoluto al presidente di mandar fuori qualcuno a richiedere la forza pubblica. Questo fatto è avvenuto in molti luoghi: e l'unico rimedio è che, quando nasce un grave tumulto, sia lecito alla forza pubblica di entrare e di mettersi, per iniziativa sua, agli ordini del presidente.

Disse il senatore Finali che la busta è un intricato congegno, però io lo prego di fare una distinzione. Vi sono diverse complicazioni, ma per l'ufficio elettorale; l'elettore non ha da fare altro che introdurre nella busta una scheda, operazione della quale non saprei immaginare quale altra possa essere più semplice.

Del resto, ne tratteremo, occorrendo, in occasione della discussione degli articoli.

Il senatore Mazziotti criticò la soluzione proposta, come quella che non è una soluzione chiara e completa, perchè esclude ancora gli analfabeti dai 21 ai 31 anni e non dà ancora il suffragio alle donne...

MAZZIOTTI. Non mi pare di aver sostenuto la necessità del suffragio alle donne!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Sulla questione delle donne parlarono pure parecchi altri oratori, soprattutto il senatore Faldella, il senatore Bensa e qualche altro.

Ho già detto le ragioni per le quali ritengo che sia bene non ammettere al voto chi non sa leggere e scrivere prima dei 30 anni, perchè non conviene togliere la spinta all'istruzione, mentre è opportuno chiamare al voto colui il quale, in difetto di istruzione, ha una maggiore esperienza della vita. (*Benissimo*).

Quanto al voto alle donne, io penso che il concederlo ora sarebbe seguire un ordine assolutamente illogico. Credo che la questione che riguarda la metà più simpatica del genere umano vada trattata con un altro ordine, che si debba cioè cominciare a studiare e modificare la legislazione civile per dare alla donna nella famiglia la posizione che le spetta. (*Benissimo*). Dopo questo, le si potrà dare la rappresentanza degli interessi che essa vede più direttamente, cioè gl'interessi amministrativi, in modo che il voto politico sia il coronamento di un edificio di istruzione e di coltura. (*Approvazioni vivissime*).

Il senatore Garofalo aveva trovato un grande

argomento per dare il voto alle donne: cioè che sono le sole che si sieno agitate per averlo. Io, fra le donne, se dovessi scegliere, non sceglierei mai le agitate per dar loro il voto politico. (*ilarità*).

Il senatore Maurigi ammette l'allargamento del suffragio, ma vorrebbe due temperamenti: l'obbligatorietà e la pluralità del voto.

Quanto all'obbligatorietà, io ammetto che è un dovere morale di ciascun elettore di partecipare alle elezioni, ma lo scriverlo nella legge richiederebbe, per necessaria conseguenza, accompagnare l'istituto dell'obbligatorietà del voto con una sanzione penale. (*Benissimo*). Ora, quando noi nelle elezioni ci troveremo di fronte al fenomeno, che potrà anche verificarsi, che su nove milioni di elettori due milioni, per esempio, non interverranno alle urne, come faremo ad applicare a questa enorme massa di gente delle sanzioni penali?

RIOLO. Come fa il Belgio!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che il Belgio applichi questo sistema con una certa discrezione; e poi il Belgio non è l'Italia! Noi siamo trentacinque milioni di cittadini, quindi la massa elettorale è molto maggiore. Inoltre vi sono provincie nelle quali l'idea di andare alle elezioni penetrerà purtroppo molto lentamente, ed io non vorrei che quelle classi di contadini che ottengono il voto, nei primi tempi specialmente, quando esse non avranno ancor compreso l'importanza di questo atto, avessero a vedere della legge la sola conseguenza di una grande applicazione di multe. (*Benissimo*).

L'onor. Maurigi sostenne anche il principio della pluralità del voto. Egli aveva premesso che il diritto elettorale è un diritto naturale; se noi applichiamo questo principio, il diritto naturale richiede che ogni uomo conti per uno; quindi il voto plurimo non sarebbe una logica conseguenza della premessa.

Aggiungo che, se l'on. Maurigi ben considera come stanno le cose, il voto plurimo già esiste, perchè le persone che hanno grande intelligenza ed hanno una elevata posizione sociale, che sono direttori di industrie e di commerci od altro, realmente nelle elezioni non contano solo per il loro voto; (*Benissimo*) quelle persone, invece, hanno tanti voti quanto è il

loro valore intellettuale, morale e sociale. Questa in fondo è la realtà delle cose. (*Bene*).

L'onor. Franchetti ricordò, soprattutto, una parte molto sostanziale di questo progetto, quella parte, anzi, che ha creato le maggiori ostilità al progetto stesso, l'influenza cioè che la riforma avrà sulle plebi rurali del Mezzogiorno. Io credo che questa legge sarà veramente la redentrice di quelle plebi rurali, perchè darà loro un'influenza che ora non hanno in nessuna maniera, e le libererà da quelle camarille, che sono un vero disastro per una gran parte di quelle provincie.

Il senatore Carafa D'Andria trova contraddittorio che lo Stato italiano, mentre con le leggi sul lavoro festivo, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e con tutta una serie di leggi sociali difende il proletario come se fosse un minorenne, poi gli dà il diritto di partecipare alla sovranità. Io non vedo in ciò alcuna contraddizione. Nessuno nega che il proletariato, anche quando avrà il voto, sarà sempre in condizioni economiche inferiori a quelle delle classi più agiate; ed io penso che sarà sempre un dovere per le classi più agiate di curarne con la massima attenzione gli interessi e il benessere materiale e morale.

Io credo che anzi in questa questione delle leggi sociali noi avremo altri progressi da fare, perchè, ripeto ciò che dissi fin da principio, dal modo con cui l'Italia troverà la maniera di educare e migliorare economicamente e moralmente il suo proletariato, dipenderà il suo avvenire. (*Vive e generali approvazioni, applausi vivissimi e prolungati; molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori segretari numerano i voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene, Astengo.

Baldissera, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Roberto, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Botterini, Bozzolo, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carlo Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cittadella, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Fadda, Faldella, Fano, Faravelli, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Florena, Foà, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti Casazza, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini, Minesso, Morra.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponti, Ponzio Vaglia.

Riberi, Ricci, Ridolfi, Righi, Rolandi-Ricci, Rossi Angelo, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Severi, Sinibaldi, Sormani, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della riforma elettorale politica.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Torrigiani Filippo.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Dirò pochissime parole, e nemmeno una di più di quanto sia assolutamente necessario per adempiere al dovere del mio ufficio.

La legge attuale, come voi sapete, si divide in due parti principalissime: la parte politica

dell'allargamento del suffragio e della indennità parlamentare, e la parte della procedura.

La larga discussione che si è svolta in questi giorni, in quest'Aula, la dota parola di tanti illustri senatori che hanno trattato della parte politica dell'allargamento del suffragio fanno sì che io poco debba dire.

Si sono manifestati favorevoli al principio informatore del disegno di legge i senatori Arcoleo, Faldella, Beneventano, Bensa, Parpaglia, Franchetti, Rolandi-Ricci; e finalmente si è avuto in favore la parola dell'onorevole senatore Finali, che è giunta anche più autorevole in quanto egli in 50 anni di vita italiana ha preso così larga parte a tutti gli avvenimenti, e a tutto il lavoro legislativo, onde venne l'Italia fortunatamente condotta ad essere oggi una grande nazione temuta ed invidiata. (*Vive approvazioni*).

Nè gli argomenti di coloro che al principio fondamentale di questo disegno di legge si oppongono, hanno cambiato per niente l'opinione della grande maggioranza dell'Ufficio centrale. Nè temiamo assolutamente le conseguenze che furono chiamate catastrofiche di questa legge, come alcuni sostennero. Non le temiamo: ma certo alla condizione che il partito liberale, costituito della grande maggioranza degli italiani, sappia organizzarsi, sappia organizzare le masse e sviluppare in esse il sentimento dell'amore e dell'interesse della patria: allora nulla avremo da temere.

E del resto, che questo sentimento sia già esistente in più larga misura di quanto forse qualcuno crede, noi abbiamo molte ragioni per esserne ormai certi. Varie furono già accennate in questa discussione; e basterebbe questa, ch'è la resistenza che ormai le masse popolari fanno offrire contro le lusinghe e le insistenze dei partiti sovversivi. Ma un'altra, che forse parrà piccola, e a me appare grandissima, è la particolar circostanza che dimostra quanto sia vivo nel popolo italiano il sentimento del dovere e dell'amore della patria. Io rammento di non aver potuto leggere senza profonda commozione le lettere che i nostri soldatini dell'Africa dirigevano alle loro famiglie con frasi talvolta addirittura sgrammaticate, e talvolta con le lettere appena appena formate: eppure nelle parole mandate di laggiù dalle coste Africane vibrava alto quel sen-

timento di patriottismo, di dovere, di onor patrio, che potentemente animava quelli che erano certo i rappresentanti delle classi meno istruite della nostra popolazione. E se noi pensiamo anche ciò che i nostri soldati hanno potuto divenire per l'affetto e l'interesse a loro dimostrato dai comandanti che ben seppero di questi poveri contadini formare eroi veri solo con la disciplina, e l'esempio allora tutto deve far a noi credere che se il partito liberale saprà usare dell'influenza legittima sua sulle masse popolari, potrà dirigerle nell'interesse dello Stato verso la grandezza della nazione.

Quanto alla parte procedurale il vostro Ufficio centrale ne ha fatto lungo ed accurato studio ed io debbo dir subito che sopra molte questioni principali larghe furono le discussioni. Ma come succede molto spesso nelle Commissioni composte a numero pari, molte proposte non furono nè approvate nè respinte, perchè l'ufficio si divise in due parti perfettamente uguali, e giova notare che questo avvenne senza nessun carattere politico, ma appunto perchè si trattava di questioni procedurali si formavano maggioranze ora per questo ora per quel sistema, perchè ciascuno osservava le questioni dal proprio punto di vista, misurando i maggiori o minori inconvenienti di un sistema o dell'altro. Quindi io non posso portare innanzi al Senato in qualche punto principale, e specialmente in quello più importante che riguarda il modo di votazione, una proposta concreta dell'Ufficio centrale; mi debbo limitare a richiamarvi l'attenzione del Senato. Voi rammentate che il Governo presentò alla Camera un progetto bene studiato, completo, bene ordinato, di riforma elettorale, un progetto anzi, cosa insolita ad avvenire, scritto in buon italiano.

Con quel progetto si stabilivano le candidature preannunziate: chi non aveva presentato la propria candidatura otto giorni prima, con le forme stabilite dalla legge, non poteva più presentarsi, e così vi era la possibilità che nei seggi e dai seggi stessi fossero distribuite le schede preparate precedentemente, in modo che anche un analfabeta potesse facilmente distinguere, o con colore diverso, o con un numero, il candidato al quale avrebbe desiderato di dare il voto.

Ma codesto progetto fu sostanzialmente mo-

dificato dalla Camera: il progetto delle candidature fu anch'esso modificato, e permettetemi di leggere poche parole del relatore per fissare esattamente le ragioni per cui il progetto fu abbandonato.

« Per quanto anzitutto riguarda la dichiarazione delle candidature, ci è parso che, se per la ragione indicata nella relazione ministeriale conviene limitarsi ad esigere un modesto numero di firme, risorge però il timore assai fondato - anche per l'incremento degli elettori dalla media presente di seimila per collegio a quella futura di circa sedicimila - che, ricorrendo a mezzi indegni, si creino molte candidature fittizie per farne strumento sia di mercato, sia di artificioso perturbamento dell'ambiente a danno dell'uno o dell'altro dei candidati reali. È altresì ragione di grave preoccupazione la norma, secondo cui la dichiarazione delle candidature dovrebbe essere presentata parecchi giorni prima dell'elezione (art. 49-bis). Per tal modo la situazione elettorale rimarrebbe cristallizzata precisamente durante il periodo, in cui il suo svolgimento sarebbe più proficuo ed attivo; resterebbe nel frattempo interdetta agli elettori la esplicazione della loro libera scelta; si impedirebbe che, come talvolta avviene negli ultimi giorni, essi non soddisfatti di qualcuno dei candidati o disgustati dei suoi metodi di lotta o desiderosi di comporre perniciose discordie fra una parte e l'altra del collegio, possano convergere i loro voti sopra un nome non proposto nei primi giorni della lotta. Nè appare del tutto improbabile che qualcuno, avendo una seria base, presenti la sua candidatura ufficiale soltanto allo scopo di distogliere altri dal farlo e, trascorso il termine utile per le dichiarazioni, si ritiri a beneficio di un candidato, con cui si è precedentemente accordato. Parvero inoltre gravi le conseguenze del proposto rinvio dell'elezione nel caso di premorienza di uno dei candidati: disposizione, la quale potrebbe persino indurre alla subdola presentazione d'un candidato, del quale sia imminente il decesso! Infine non sarebbe agevole nè ovviare agli inconvenienti dell'accaparramento di numerosissime firme per coartare la libertà del voto e comprometterne la segretezza, nè conciliare il divieto agli elettori di sottoscrivere più di una candidatura con la eccessiva conseguenza - che ne dovrebbe tut-

tavia essere la logica sanzione - di non tener conto di tali firme e quindi, venendo a mancare il numero legale, di dichiarar nulla la elezione d'un candidato uscito vittorioso dalle urne ».

Queste le ragioni per le quali la Commissione parlamentare non credette di accettare codesta forma di votazione che pure risolveva abbastanza bene il difficile problema di ben votare, con relativa sicurezza gli analfabeti. Si accettò invece quello che è contenuto nella presente legge.

Voi rammentate che la presente legge dà il voto elettorale a tutti i cittadini indistintamente anche analfabeti che abbiano raggiunto i trenta anni; e dà anche il voto ai cittadini analfabeti che abbiano più di ventun anni, se hanno fatto il servizio militare ed agli analfabeti purché censiti e tutti quelli i quali dimostrano di saper leggere e scrivere; anzi aprò un momento una parentesi. La Camera con una forma non consueta ha voluto, oltre a votare il progetto di legge, votare anche il testo unico. Ora in questo testo unico sono stati riprodotti gli articoli nuovi votati dalla Camera; gli articoli della legge vecchia e gli articoli della vecchia legge emendati dalla nuova, e ne è venuta questa conseguenza, per esempio, che dove si parla, nei primi articoli, dell'elettorato, si fa la determinazione dell'elettorato agli analfabeti, e a quelli che appena appena sanno leggere e scrivere, e si fa poi un lungo elenco fino ad arrivare agli accademici dei Lincei. Vi sono anche delle determinazioni di persone e di uffizi che non esistono più, come i delegati scolastici.

Con pochi articoli si sarebbe potuto dir tutto; ma questo non so come possa essere rimediato, perchè oramai anche questo testo unico è legge dello Stato.

Ritornando al sistema di votazione, con le disposizioni della legge attuale che permette la presentazione di un candidato anche all'ultima ora, si è venuti per necessità a prescrivere la scheda stampata, che l'elettore deve portar seco già preparata ed io credo che ciò può dar luogo a gravissimi inconvenienti.

Senza contare il grave dispendio a cui sono esposti i candidati (è vero che c'è l'indennità); ma si troveranno difficoltà non poche nè lievi, perchè le schede devono essere di una data qualità di carta, e se la preparazione di esse

si riducesse all'ultima ora, non so chi potrebbe arrivare a farsele stampare.

Si aggiunga la circostanza che, in fatto di questioni elettorali, bisogna pensare che l'ingegno umano è stato sempre molto fino, e che si può trovar sempre il modo di fare o di tentare qualche frode. Può darsi il caso che qualche concorrente rivale faccia stampare schede con contrassegni simili a quelle del candidato competitore, ma di formato un po' più grande, e le faccia consegnare all'elettore. Questi al momento in cui compie l'operazione di mettere la scheda dentro la busta trova che la scheda non c'entra, e quindi è un voto nullo.

A questa e ad altre conseguenze porta l'adozione della busta: è quindi necessario assicurarsi che il voto sia realmente quello, ed assicurarsi soprattutto dalle sopraffazioni possibili.

Questo sistema porta anche ad un'altra conseguenza: che l'elettore al quale fu imposta una determinata scheda possa trovare nella sezione anche quella del candidato da lui realmente preferito.

Un articolo della legge stabilisce quindi che i rappresentanti dei candidati possano distribuire nella sala le schede agli elettori. Ciò, francamente, è parso all'Ufficio centrale una condizione molto grave. S'immagini un seggio nel quale sia vivace la lotta elettorale; ebbene, a quanti inconvenienti non darà luogo questo contrasto tra i vari rappresentanti dei candidati, per imporre più facilmente la scheda all'elettore! Perciò noi proponiamo appunto un emendamento col quale si dice: sta bene che l'elettore deve trovare nella sede tutte le schede perchè possa votare quella che più gli piace, (anche un candidato diverso da quello per il quale ha ricevuto la scheda); ma non debbono essere i rappresentanti dei candidati a distribuire tali schede. L'elettore deve trovarle su di un tavolo, e deve poter prendere quella che vuole.

C'è poi un'altra questione, sempre sul modo di votazione: con la legge attuale si stabilisce che le candidature preannunziate non hanno altra virtù che quella di permettere al candidato di fare entrare i suoi rappresentanti nel seggio; in corrispettivo c'è l'obbligo di presentare un tipo di scheda, alla quale il candidato può anche aggiungere un contrassegno perchè chi è analfabeta possa meglio distin-

guerla; ma si permette anche a chiunque di presentarsi all'ultima ora; e nel comma dell'articolo, col quale si commina la nullità delle schede, si dice che le schede scrutinate debbono essere perfettamente uguali, anche pel carattere tipografico, a quelle che sono state presentate. Senonchè al candidato che si presenta all'ultima ora non è imposta la presentazione della scheda, cosicchè esso può far preparare delle schede con vari caratteri tipografici di uso comune, venendo così a stabilire dei segni di riconoscimento; e dall'altra parte il seggio può prendere a pretesto questa diversità di caratteri, per annullare indebitamente delle schede.

Circa l'obbligo al candidato dell'ultima ora di presentare il tipo della scheda che dovrà essere usata nelle varie sezioni, si è osservato che non è possibile, se si deve votare con una scheda stampata, che la mattina della votazione queste schede non siano preparate, e non si sappia già con quale scheda si debba votare per quel candidato, e questa mi sembra una ragione che ha la sua importanza. Ma passiamo ad altre questioni.

Si ammette che, come presidente e vice-presidente dei seggi, debbano essere nominati prima, se ve ne sono, i magistrati, e poi debbano essere scelti in altre categorie. Nel progetto ministeriale si ammettevano fra gli eleggibili gli ufficiali in congedo e in posizione ausiliaria: mentre nel progetto votato dalla Camera dei deputati si escludono gli ufficiali che non abbiano il grado almeno di capitano. È stato anche rilevato da qualche oratore che non è chiaro il motivo di questa esclusione; perchè quando si ammettono i vice cancellieri, e i vice giudici conciliatori, non si vede perchè non dovrebbero essere ammessi, alla possibilità di essere nominati presidenti di seggio, gli ufficiali con grado inferiore a capitano; e tanto è più grave questa esclusione, in quanto, in mancanza di altri, come presidenti e vice presidenti dei seggi si deve tornare a nominare i sindaci e gli assessori comunali. Capisco che eccezionalmente in qualche caso non sarà possibile farne a meno; ma mentre noi abbiamo fatto tanto per assicurare l'imparzialità nei seggi, l'essere costretti a chiamare a rappresentare il seggio i sindaci o gli assessori, è cosa che deve, per quanto è possibile, evitarsi.

E vengo alla questione grossa della votazione, cioè a quella con la quale si toglie il voto elettorale ai presidenti e ai vice presidenti dei seggi.

L'Ufficio ha discusso lungamente questa grave questione, perchè gli suonava male di privare del diritto elettorale 40,000 cittadini, che avrebbero avuto tutte le ragioni, e la maggiore capacità di votare: ma noi ci siamo dovuti persuadere che è molto difficile di poter trovare una via che senza inconvenienti consenta la possibilità del voto ai presidenti ed ai vice-presidenti dei seggi. Il concetto è stato quello di assicurare non solo la maggiore imparzialità assoluta, ma anche la maggiore apparenza d'imparzialità a cotesti che debbono presiedere i seggi. Ora, escluso il voto per delegazione (il Presidente del Consiglio ha dichiarato esplicitamente che non avrebbe mai accettato una proposta consimile, per una quantità di ragioni che non ho bisogno di ripetere in questo momento) bisognerebbe autorizzarli a votare nella sezione nella quale si trovano, ed allora tale apparenza d'imparzialità sparirebbe.

La questione degli ammoniti, se l'onorevole Presidente ed il Senato me lo consentono, la tratteremo quando si verrà a parlare degli emendamenti agli articoli, perchè non voglio ora prolungare la discussione.

Per ciò che riguarda la questione dell'indennità parlamentare alla Camera elettiva di cui all'art. 11 del presente disegno di legge in relazione all'art. 50 dello Statuto, non abbiamo che da associarci alle cose dette dall'onorevole Presidente del Consiglio.

E per quel che ne concerne l'applicazione alla nostra Camera, confermando qui quanto fu esposto nella relazione presentatavi, l'Ufficio centrale prende atto delle conformi dichiarazioni del Governo, in modo che il Senato si riserva di provvedere come vorrà in relazione all'articolo 61 dello Statuto, all'art. 11 della legge sulla riforma elettorale e alla legge del bilancio.

Onorevoli senatori. Riservandomi nella discussione degli articoli d'illustrare maggiormente quelle pochissime proposte di modificazioni che noi crediamo di fare sopra la parte procedurale, chiudo il mio dire.

L'onor. Giolitti lega il suo nome ad una legge

che è non solamente una riforma importante, ma che segna un'era nuova che si apre al nostro paese; e di ciò mi congratulo con lui.

Tutti sanno che l'onor. Giolitti ha alte qualità di uomo di Stato; ed io che sono entrato alla Camera lo stesso giorno che pur egli vi entrò, potei seguire passo a passo il suo progressivo cammino nella vita parlamentare e nello svolgimento di quelle qualità di cui egli ha dato così splendide prove. Io non sono mai stato nè fra i fautori nè fra gli oppositori suoi sistematici ed aprioristici; quindi, egli sa che io parlo con perfetta sincerità. E l'onor. Giolitti, oltre ad essere abilissimo uomo politico, è anche, lasciatemelo dire, uomo fortunato: tutto gli riesce e facilmente: ed il successo e la fortuna son certo aiuti importanti e preziosi ad un uomo di Stato.

Io mi auguro sinceramente che questa riforma da lui proposta possa avere tutti gli effetti che noi desideriamo. Io diceva sul finire della mia relazione che speravo da questa legge un incentivo potente a togliere l'analfabetismo: credo di non aver detto cosa fuori di luogo, perchè gli elettori che oggi hanno acquistato il diritto di partecipare alla vita politica della nazione, si accorgeranno facilmente della differenza di valore fra chi non sa scrivere in confronto di chi sa esprimere il proprio voto. Perciò credo che questa legge, ch'è non concessione, ma riconoscimento di un diritto a coloro che sono analfabeti ma non ignoranti, potrà giovare a far sì che poco per volta sieno essi indotti ad acquistare quello che a loro manca, la facilità, cioè, di poter esprimere il loro pensiero ed il loro voto.

E m'auguro anche che questa legge, ispirando alle classi lavoratrici il senso della responsabilità del Governo, possa condurre a raggiungere quegli scopi ai quali con sì nobili parole accennava ieri l'onor. Franchetti.

L'Italia per mantenersi nell'alto grado al quale è giunta, e per sostenere degnamente il proprio prestigio, di fronte a tutte le altre nazioni, ha bisogno che il suo popolo sia tutto compatto ed unanime nel volere la grandezza e la prosperità della patria. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Disposizioni degli ufficiali giudiziari e impiegati dell'ordine notarile.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Petrella e Cuzzi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Riforma elettorale politica ».

Comunico al Senato che è stato presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, approvando i concetti informativi della legge e udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

L'ordine del giorno è firmato dai senatori Pargaglia, Albertoni, Mangiagalli, Caldesi, Fano, Garavetti, Cadenazzi, Maragliano, Castiglioni, Cavalli, Bettoni, Gorio, Vischi.

Il Presidente del Consiglio accetta quest'ordine del giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Annunzio che è stato chiesto l'appello nominale sopra quest'ordine del giorno con domanda firmata dai senatori Bettoni, Albertoni, Mangiagalli, Caldesi, Fano, Garavetti, Castiglioni, Cadenazzi, Lagasi, Maragliano, Lustig, Vischi, Cavalli, Gorio, Rolandi-Ricci, Gatticasazza.

A norma quindi del regolamento, si dovrà procedere alla votazione di quest'ordine del giorno per appello nominale.

Ricordo poi che vi è un altro ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, ma a me sembrerebbe opportuno che su di esso si deliberasse in occasione della discussione dell'articolo 13, giacchè a me pare che a questo articolo l'ordine del giorno si riferisca.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1912

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
L'Ufficio centrale ritiene che l'ordine del giorno che ha presentato sia più opportuno metterlo in votazione prima del passaggio alla discussione degli articoli, come si fa di consueto, anche perchè, votato in occasione dell'art. 13, potrebbe sembrare, forse, un emendamento all'articolo stesso; ciò che assolutamente non è. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho accettato l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del Senato; e, siccome esso tocca uno dei punti fondamentali, forse sarebbe bene votarlo, come giustamente ha osservato l'onor. senatore Melodia, prima del passaggio alla discussione degli articoli, perchè resti ben chiaro che le elezioni amministrative saranno disciplinate, in quanto occorre, da un'altra legge. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Allora, non facendosi altre osservazioni, do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Esso è così concepito:

« Il Senato,

« Considerando che il riferimento delle norme sull'elettorato politico all'elettorato amministrativo, fatto in termini generici dall'art. 13, impone che siano opportunamente coordinati i due istituti secondo la diversa natura e finalità loro;

« Invita il Governo a presentare in tempo utile l'occorrente disegno di legge, perchè le elezioni amministrative del 1914 si facciano coi nuovi ordinamenti ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno dell'ufficio centrale accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per l'approvazione dell'ordine del giorno dei senatori Parpaglia, Albertoni ed altri, pel passaggio alla discussione degli articoli.

Chi approva l'ordine del giorno dovrà ri-

spondere Sì, chi non lo approva dovrà rispondere No.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Hanno risposto sì i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Badini-Confalonieri, Baldissera, Balenzano, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Botterini, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cittadella, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dallolio, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Falconi, Faldella, Fano, Faravelli, Fili-Astolfone, Finali, Fiore, Florena, Foà, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garroni, Gatti-Casazza, Gessi, Goran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Massarucci, Mazza, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini, Minneso.

Niccolini.

Orsini-Baroni.

Panizzardi, Parpaglia, Paternò, Perla, Pirelli, Polacco.

Riberi, Ricci, Ridolfi, Righi, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Angelo, Rossi Gerolamo, Roux.

Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sinibaldi, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tami, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giuseppe, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

Hanno risposto no i senatori:

Arnaboldi, Avarna Nicolò.

Barracco Roberto.

Cadolini, Carafa.
 Dalla Vedova, De Cesare, De Larderel, Del
 Giudice, Di Camporeale, D'Ovidio Francesco.
 Fabrizi, Figoli.
 Mazziotti, Morra.
 Papadopoli, Petrella.
 Sacchetti, Sormani.

Presentazione di una relazione.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Parpaglia ed altri per il passaggio alla discussione degli articoli della legge sulla « Riforma elettorale politica ».

Senatori votanti	154
Risposero Sì	135
Risposero No	19

L'ordine del giorno è approvato.

Domani si procederà alla discussione degli articoli.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza:

Senatori votanti	165
Favorevoli	156
Contrari	9

Il Senato approva.

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea:

Senatori votanti	165
Favorevoli	154
Contrari	11

Il Senato approva

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra:

Senatori votanti	165
Favorevoli	156
Contrari	9

Il Senato approva.

Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone:

Senatori votanti	165
Favorevoli	155
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912:

Senatori votanti	165
Favorevoli	154
Contrari	11

Il Senato approva.

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova:

Senatori votanti	165
Favorevoli	154
Contrari	11

Il Senato approva.

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa:

Senatori votanti	165
Favorevoli	154
Contrari	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 884);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 897);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 892);

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 891);

Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 890);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 893);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 888).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (Numero 813).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13 agli impiegati civili di ruolo che prestarono servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 856);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno (N. 843);

Maggiori assegnazioni per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 874).

Contributo dello Stato nelle spese per l'esposizione internazionale di marina e di igiene in Genova (N. 851);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà

al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica (N. 865);

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (N. 855);

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 (N. 905);

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.40).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCLXVI.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Elenco di omaggi — Fanno dichiarazioni di voto i senatori Tecchio, D'Alife, Mazzoni, Di Carpegna, D'Ayala-Valva, Pigorini, Gui, Plutino, Compagna, Garofalo e Filomusi-Guelfi (pag. 9159) — Congedo (pag. 9160) — Presentazione di relazioni (pag. 9160-9199-9225) — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 884) (pag. 9160); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 887) (pag. 9168); « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 892) (pag. 9178); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 891) (pag. 9181); Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 890) (pag. 9187); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 893) (pag. 9190); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 888) (pag. 9197) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 843) — Sull'art. 1 parlano il senatore Beneventano (pag. 9199-9201) e il Presidente del Consiglio (pag. 9201) — L'art. 1 è approvato. Dopo un chiarimento chiesto dall'onor. Petrella, cui risponde il Presidente del Consiglio (pagina 9202), si approva l'art. 2 — Fa osservazioni sull'art. 3 il senatore Beneventano (pagina 9204) cui risponde il Presidente del Consiglio (pag. 9205) — L'art. 3 è approvato; si approvano gli articoli 4, 5, 6 e 7 — Vengono in discussione le modificazioni ai vari articoli della legge vigente, contenute nell'art. 8 — Si approvano le modificazioni agli articoli 3, 13, 14, 19, 20 e 21 — La modificazione all'art. 25 è approvata dopo osservazioni del senatore Torrigiani Filippo, relatore, e del Presidente del Consiglio (pag. 9207) — Sono approvate le modificazioni agli articoli 28, 42, 43, 47, 48, 49 e 50 — Sulla modificazione all'art. 51 parlano i senatori Beneventano (pag. 9250), Torrigiani Filippo, relatore pag. 9212), e il Presidente del Consiglio (pag. 9212) — È approvata — Si approvano le modificazioni agli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater — Sulla modificazione all'art. 52 parlano i senatori Lamberti (pag. 9214-18), Mariotti (pag. 9217), Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9218), e il Presidente del Consiglio (pag. 9213-16-19) — È approvata — Comunicazione del Presidente del Consiglio sulla vittoria di Sidi Said (pag. 9217); parole del Presidente (pag. 9217) — Ripresa della discussione — Si approvano le modificazioni agli articoli 52-bis, ter e quater — Sulla modificazione all'art. 52-quinquies parlano il se-*

natore Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9222-23), e il Presidente del Consiglio (pagine 9220-22-23) — È approvata — Si approva la modificazione all'art. 52-sexies — Su quella all'art. 52-septies, parlano il senatore Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9225), e il Presidente del Consiglio (pag. 9224-25) — Si approvano gli articoli 52-opties e 52-novies — Risultato di votazione (pag. 9225).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'onorevole senatore Raffaele De Cesare:

È garantita la carriera degli ufficiali?
Discorso.

La storia di un concorso burlesco.

A proposito dei presenti pellegrinaggi.
Riflessioni e melanconie.

Dopo la condanna del Sant'Uffizio.

Il Risorgimento italiano.

La politica di Leone XIII e i Cardinali Rampolla e Galimberti.

Per lo scoprimento della lapide ai patrioti manduriani del '99, del '20 e del '48.
Discorso.

Silvio Spaventa giornalista.

I quattro Statuti del 1848.

Umberto I Re d'Italia. Commemorazione.

Luigi Amabile. Conferenza.

La commemorazione di Gerolamo Nisio a Molfetta.

L'Acquedotto Pugliese alla Camera.

Commemorazione di Pasquale Turiello.

Dal carteggio di un monaco.

Il Mezzogiorno e la Calabria. Conferenza.

Un discorso di politica ecclesiastica.

Le strade vicinali nelle regioni del latifondo.

Giuseppe Biancheri olivicoltore e uomo politico.

Teresa Ravaschieri e la sua opera politica in Napoli.

Museo di espiazione al Castello di Pizzo.

La disfida di Barletta nella storia e nel romanzo.

Una pagina di storia del 1799.

Onoranze al senatore Giuseppe De Vincenzi.

Per l'inaugurazione del monumento ad Antonio Scialoja in Procida.

Per l'inaugurazione del monumento a Vito Sansonetti in Mottola.

Il monumento a Silvio Spaventa in Roma.

Comitato di soccorso delle dame romane per i prigionieri in Africa. Diario della Missione e documenti.

Il dott. G. Senes: Filologia, Teologia ed Evoluzione.

Il prof. P. Francesco Contuzzi della Regia Università di Cagliari: Trattato teorico-pratico del diritto consolare e diplomatico.

Il presidente della Croce Rossa Italiana: La Croce Rossa Italiana pei danneggiati dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908. Rendiconto e relazione.

La R. Università di Palermo: Annuario della R. Università di Palermo per l'anno accademico 1911-12.

La Società degli studi della malaria: Atti di quella Società. Vol. XII.

Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze: Annuario per l'anno accademico 1911-12.

L'avv. Giuseppe Vittorio Mancusi e Mariano Parisi: In occasione del monumento in Salerno ai Martiri del salernitano.

Il sig. Urbano Baldi: Riforma elettorale.

L'avv. Ettore Ciolfi, ex-assessore dell'Agro romano: Per la formazione di due borgate rurali.

Il dott. Nazzareno Nicolaj: *La responsabilità giuridica dei ministri nella storia, nelle leggi e nella dottrina.*

Il Touring Club Italiano: *Il bosco contro il torrente.*

La Camera di commercio e industria di Siracusa: *Movimento commerciale ed industriale e marittimo della provincia di Siracusa nell'anno 1911.* Parte I, relazione.

Il comune di Napoli: *Bollettino statistico mensile.*

Il sig. Louis Dop, vice-presidente dell'Istituto internazionale d'agricoltura: *Le présent et l'avenir de l'Institut international d'agriculture.*

La R. Università di Parma: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1911-12.*

L'onor. senatore Molmenti: *Commemorazione di Antonio Fogazzaro.*

La R. Università degli studi di Siena: *Annuario accademico 1911-12.*

La Libreria del Congresso degli Stati Uniti: *Report of the librarian of Congress and Report of the Superintendent of the library building and grounds.*

L'ing. arch. comm. Pasquale Cozzolino: *Città di Pozzuoli.* Piano regolatore e di ampliamento.

L'onor. senatore Grassi: *Contributo alla conoscenza della fillossera ed in particolare della fillossera della vite,* seguito da un riassunto teorico pratico della biologia della fillossera della vite del dott. Anna Foà.

Il sig. Memmo Cagiati, Supplemento all'opera: *Le monete del reame delle Due Sicilie da Carlo d'Angiò a Vittorio Emanuele II.* Periodico mensile, fascicolo 1 a 6.

L'onor. senatore Nerio Malvezzi: *Memorie della Compagnia dei Lombardi della città di Bologna.* Studi e ricerche.

Diana Dandolo: *Discorso.*

Lettere inedite di Giuseppe Biamonti alla contessa Teresa Carniani-Malvezzi.

Marchesa Brigida Fava Tanari: *Commemorazione di Aurelia Cimino Folliero di Luna.*

Del supremo dei beni e dei mali. Libri cinque di Marco Tullio Cicerone, volgarizzati da Teresa Carniani-Malvezzi. Critica dell'avvocato A. Astolfi.

Due lettere inedite di Vincenzo Monti.

Cenno necrologico di S. E. il marchese

comm. Giacchino Pepoli, in commemorazione della marchesa Brigida Fava Tanari.

L'onorevole senatore Goiran: *Flora Veronensis* di A. Goiran. Due volumi.

Il marchese A. Ferraioli: *Il ruolo della Corte di Leone X (1514-1516) illustrato da Alessandro Ferraioli.*

L'onorevole senatore Benedetto Croce: *Un angolo di Napoli.*

Il sig. Giovanni Guizzardi: *Luci e ombre.*

L'onor. senatore Capaldo: *Suo discorso alla Corte di cassazione di Napoli all'assemblea generale del 4 gennaio 1912.*

L'Associazione Elettrotecnica italiana: *Circa l'elettrificazione della direttissima Roma-Napoli.*

La Società Torinese protettrice degli animali: *Resoconto del Congresso internazionale delle Società protettrici degli animali, zoofilo ed umanitario, tenutosi in Torino il 12-15 ottobre 1911.*

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Il senatore Pedotti con lettera ed il senatore Vidari con telegramma dichiarano che se fossero stati ieri presenti all'appello nominale avrebbero votato il primo per il passaggio agli articoli, ossia favorevolmente all'ordine del giorno del senatore Parpaglia ed altri, il secondo, invece, contrariamente.

TECCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCHIO. Dichiaro che non avendo potuto essere presente all'appello nominale di ieri, se fossi stato presente avrei votato sì.

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFI. Se fossi stato presente avrei votato no.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Dichiaro che se fossi stato presente ieri, in conformità dei miei scritti da lunghi anni pubblicati, in conformità delle idee da me sostenute in conferenze e in Congressi di sociologia, uno dei quali nel 1905 a Parigi, e in conformità delle parole che ho avuto l'onore di esporre in questa Assemblea; avrei votato contro il passaggio agli articoli.

D'ALIFE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIFE. Dichiaro che se mi fossi trovato presente ieri alla seduta, avrei votato in favore.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Dichiaro che avrei votato sì.

DI CARPEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CARPEGNA. Dichiaro che se fossi stato presente ieri alla seduta avrei votato sì.

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Se fossi stato presente avrei votato sì.

GUI. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Essendo ieri assente per ragioni d'ufficio, dichiaro che avrei votato sì.

PLUTINO. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLUTINO. Se fossi stato presente avrei votato sì.

PIGORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGORINI. Dichiaro che avrei votato sì.

D'AYALA-VALVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AYALA-VALVA. Dichiaro che se fossi stato presente avrei votato sì.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Martinez chiede un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende concesso.

Presentazione di relazioni.

DI COLLOBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI COLLOBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per i trattati internazionali, le relazioni sui disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada;

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo;

Approvazione degli atti internazionali firmati a Derna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Collobiano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Variazioni al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti, specialisti laureati).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro;

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Cuzzi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 884).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

TABELLA A

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 »	»	— 10,000 » (a)	10,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	494,000 »	»	— 27,700 » (b)	466,300 »
	Totale	514,000 »	»	— 37,700 »	476,300 »
Contributi a carico dei vettori.					
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,500,000 »	»	— 1,100,000 » (c)	1,400,000 »
	Totale	2,500,000 »	»	— 1,100,000 »	1,400,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese.					
9	Rimborso delle spese per vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili e nelle stazioni sanitarie nei porti d'imbarco	150,000 »	»	+ 250,000 » (d)	400,000 »
	Totale	150,000 »	»	+ 250,000 »	400,000 »

(a) Diminuzione che si prevede in ragione dei diminuiti incassi.

(b) Diminuzione derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1906, n. 202, e dalla vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere alla eccedenza delle spese previste sulle entrate. A tale eccedenza che ammonta a lire 1,380,000 in cifra tonda si propone di sopperire colla vendita di titoli. Calcolando che tale vendita possa essere effettuata nel corso del secondo semestre 1911-12, si porta in diminuzione l'importo degli interessi che si sarebbero dovuti riscuotere sui titoli di cui si propone la vendita.

(c) Diminuzione che si propone in seguito al minor numero degli emigranti in partenza dovuto alla sospensiva dell'emigrazione per l'Argentina ed al minor numero dei piroscafi in partenza.

(d) Aumento che si presume realizzare per rimborso vitto e alloggio fornito agli emigranti ricoverati negli stazionari e negli asili provvisoriamente istituiti nei porti d'imbarco.

Segue TABELLA A.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	Entrate diverse.				
10	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	24,000 »	»	+ 180,000 » (a)	204,000 »
	Totale	24,000 »	»	+ 180,000 »	204,000 »
	Totale delle entrate effettive	3,188,000 »	»	- 707,700 »	2,480,300 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
11	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione	324,417 »	»	+ 1,055,500 » (b)	1,379,917 »
	Totale	324,417 »	»	+ 1,055,500 »	1,379,917 »

(a) Maggior somma che si ritiene di ricavare specialmente per l'applicazione del secondo capoverso dell'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538.

(b) Vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere alla eccedenza delle spese sulle entrate in base alle tabelle rettificate

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE				
Rendite patrimoniali	514,000 »	»	— 37,700 »	476,300 »
Contributi a carico dei vettori	2,666,000 »	»	— 1,100,000 »	1 566,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	590,000 »	»	+ 250,000 »	840,000 »
Entrate diverse	27,000 »	»	+ 180,000 »	207,000 »
Totale delle entrate effettive ordinarie	3,797,000 »	»	— 707,700 »	3,089,300 »
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	»	»	»	»
Totale entrate effettive	3,797,000 »	»	— 707,700 »	3,089,300 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	324,417 »	»	+ 1,055,500 »	1,379,917 »
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,797,000 »	»	— 707,700 »	3,089,300 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	324,417 »	»	+ 1,055,500 »	1,379,917 »
Totale generale dell'Entrata	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »

TABELLA B

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1911-12.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione compresa l'indennità di residenza in Roma	174,400 »	»	— 12,050 » (a)	162,350 »
2	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	19,306 »	»	— 1,350 » (b)	17,956 »
8	Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione, compensi per lavori straordinari	15,000 »	»	+ 2,000 » (c)	17,000 »
5	Personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	12,000 »	»	+ 700 » (d)	12,700 »
7	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	3,000 »	+ 4,000 » (e)	»	7,000 »
9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati (compresi gli stampati per uso d'ufficio)	25,000 »	»	+ 8,000 » (f)	33,000 »
	Spese casnali	2,000 »	»	— 500 » (g)	1,500 »
	Totale	250,706 »	+ 4,000 »	— 3,200 »	251,506 »

(a-b) Diminuzione in seguito a vacanza di posti durante il 1° semestre 1911-12.

(c) Aumento per provvedere al normale funzionamento dei servizi. La maggiore spesa è largamente compensata dalle diminuzioni che si propongono ai capitoli 1 e 2

(d) Aumento necessario per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.

(e) Aumento necessario per provvedere al pagamento delle medaglie di presenza e delle spese relative alle varie Commissioni convocate presso il Commissariato dell'emigrazione

(f) Aumento che si ritiene necessario in seguito all'ampliamento dei locali d'ufficio, alla maggiore estensione data ai servizi e per provvedere alle maggiori spese di stampati per l'attuazione del nuovo regolamento di contabilità.

(g) Diminuzione che si può apportare senza danno del servizio.

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.					
20	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti di imbarco	20,000 »	»	— 20,000 » (a)	<i>per memoria</i>
25	Stipendi ed indennità d'arma ai medici militari della Regia marina abilitati ai servizi d'emigrazione	326,100 »	»	— 50,000 » (b)	276,100 »
	Totale	326,100 »	»	— 70,000 »	276,100 »
Assistenza e protezione degli emigrati all'estero.					
32	Stipendi agli Addetti consolari per l'emigrazione	41,000 »	»	— 10,000 » (c)	31,000 »
34	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missioni ai Regi Addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici	100,000 »	»	— 20,000 » (d)	80,000 »
35	Spese di viaggio e indennità di trasferta ai Regi Consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli Addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione. Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000 »	»	— 5,000 » (d)	50,000 »
39	Maestri e medici agenti del Commissariato nell'America meridionale	50,000 »	»	— 10,000 » (d)	40,000 »
41	Casi eccezionali di rimpatrio - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie - Assistenza degli emigranti all'estero	90,000 »	»	— 15,000 » (d)	75,000 »
	Totale	336,000 »	»	— 60,000 »	276,000 »
Fondi di riserva.					
	Fondo di riserva per le spese impreviste	200,000 »	—103,000 »	»	97,000 »

(a) Diminuzione che si propone non essendo state istituite le previste stazioni sanitarie speciali permanenti nei porti d'imbarco.

(b) Diminuzione in seguito a vacanze di posti.

(c) Diminuzione in seguito al minor numero di addetti attualmente in servizio in confronto a quello previsto.

(d) Diminuzione che si può apportare ai capitoli 34, 35, 39 e 41 senza danno del servizio.

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.				
44	Edifici ad uso dell'emigrazione (Ricoveri, ed asili degli emigranti, per misure sanitarie, tettoie ed altri fabbricati - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di affitto, di adattamento, di arredamento e funzionamento - Spese e compensi in seguito all'infezione colerica.	600,000 »	+ 99,000 »	+ 301,000 » (a)	1,000,000 »
45	Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione.	25,000 »	»	+ 180,000 » (b)	205,000 »
	Totale . . .	625,000 »	+ 99,000 »	+ 481,000 »	1,205,000 »

(a) Aumento che si propone per provvedere alle spese di funzionamento degli asili per emigranti nei porti di Napoli e Palermo, nonché delle stazioni d'isolamento nei porti stessi e in quello di Genova in seguito alle condizioni sanitarie del Regno

(b) Maggiore spesa prevista in dipendenza dell'aumento proposto al capitolo 1₀ dello stato di previsione dell'entrata. L'aumento dipende dall'applicazione delle ammende per le licenze consolari di cui all'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538, e per le quali, dato il loro meccanismo, deve provvedersi, nei casi di assoluzione del comandante, al rimborso delle spese depositate.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1911-12.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1911-12
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.				
Spese generali.	322,246 »	+ 4,000 »	— 3,200 »	323,046 »
Diffusione di notizie utili per gli emigranti . . .	44,000 »	»	»	44,000 »
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.	976,000 »	»	— 70,000 »	906.000 »
Assistenza e protezione degli emigrati all'estero .	1,763,171 »	»	— 60,000 »	1,703,171 »
Fondi di riserva	300,000 »	— 103,000 »	»	197,000 »
Totale delle spese ordinarie effettive	3,405,417 »	— 99,000 »	— 133,200 »	3,173,217 »
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.				
Totale delle spese straordinarie effettive .	716,000 »	+ 99,000 »	+ 481,000 »	1,296,000 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. .	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
Totale del movimento di capitali	per memoria	»	»	per memoria
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	per memoria	»	»	per memoria
Totale generale della Spesa	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 28 aprile 1912, n. 408, che autorizza una prima prelevazione di lire 103,000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione per la spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912, da portarsi in aumento ai fondi stanziati sullo stesso stato di previsione; per lire 4000 al capitolo n. 7 « Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali) », e per lire 99,000 al capitolo n. 44 « Edifici ad uso dell'emigrazione (ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tet-

toie ed altri fabbricati - spese di progetti di acquisto di terreni, di costruzione, di affitto, di adattamento, di arredamento e funzionamento) ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N 897).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli dei quali do lettura:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		CATEGORIA I ENTRATE EFFETTIVE			
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE			
		Rendite patrimoniali.			
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 »	— (a) 10,000 »	10,000 »
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione.	494,000 »	— (b) 54,000 »	440,000 »
		Totale	514,000 »	— 64,000 »	450,000 »
		Contributi a carico dei vettori.			
3	3	Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti	16,000 »	»	16,000 »
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,500,000 »	— (c) 300,000 »	2,200,000 »
5	5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti	100,000 »	— (d) 20,000 »	80,000 »
6	6	Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno	50,000 »	»	50,000 »
		Totale	2,666,000 »	— 320,000 »	2,346,000 »
		Contributi diversi.			
7	7	Provento delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro	<i>per memoria</i>	+(e) 80,000 »	80,000 »

- (a) Somma che si prevede realizzare in meno sulle somme depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti per minori giacenze di cassa previste.
- (b) Diminuzione derivante dall'applicazione della legge di conversione sulla rendita 3.75 per cento e dalla diminuzione degli interessi in seguito alla vendita dei titoli prevista per l'esercizio 1911-912.
- (c) Diminuzione che si propone ritenendo che anche per l'esercizio 1912-913 possano ancora influire sull'accertamento delle tasse d'imbarco alcune delle cause che determinarono la diminuzione nell'esercizio 1911-912.
- (d) Diminuzione da apportarsi in seguito ai risultati dell'esercizio finanziario in corso
- (e) Provento che si presume realizzare dalla cessione delle tessere stabilite dal primo capoverso dell'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, per gli emigranti che a scopo di lavoro si recano per ferrovia all'estero e che fruiscono di speciali facilitazioni di viaggio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si proporgono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		Rimborsi e concorsi nelle spese.			
8	8	Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma ai medici militari per il servizio sanitario da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità spettanti ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	440,000 »	»	440,000 »
9	9	Concorso nelle spese per vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili o nelle stazioni sanitarie nei porti d'imbarco sia a terra che a mare (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)	150,000 »	+ 150,000 » (a)	300,000 »
		Totale . . .	590,000 »	+ 150,000 »	740,000 »
		Entrate diverse.			
10	10	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	24,000 »	+ 81,000 » (b)	5,000 »
	11	Pene pecuniarie speciali per le contravvenzioni nei viaggi di ritorno compiuti senza licenza consolare (Art. 13-ter legge 17 luglio 1910, n. 538)			100,000 »
11	12	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 »	»	1,000 »
12	13	Entrate diverse e impreviste	2,000 »	»	2,000 »
13	14	Entrate eventuali per reintegrazione e recupero di fondi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
14	15	Somme dovute in esecuzione di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione da corrispondere agli emigranti, e interessi sulle dette somme	»	+ 153,300 » (c)	153,300 »
		Totale . . .	27,000 »	+ 234,300 »	261,300 »
		Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	3,797,000 »	+ 80,300 »	3,877,300 »

(a) Aumento di entrata che si prevede realizzare per rimborso, da parte dei vettori, delle spese sostenute per vitto e alloggio degli emigranti negli asili gestiti provvisoriamente dal Commissariato dell'emigrazione nei porti d'imbarco qualora ne sia necessaria la gestione

(b) Maggior somma che si prevede ricavare, specialmente per l'applicazione del secondo capoverso dell'art. 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538. Siccome le ammende stabilite per tale disposizione di legge debbono considerarsi come depositi provvisori, sino a che le decisioni dei capitani di porto non siano passate in cosa giudicata, si propone lo sdoppiamento del capitolo 10 di cui una parte (nuovo capitolo 10) concerne le pene pecuniarie per contravvenzione alla legge e al regolamento sull'emigrazione eccettuate le ammende in parola, cui si riferisce il capitolo 11.

(c) Il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione la cui attuazione è prossima, prescrive che le somme dovute dai vettori agli emigranti in seguito a sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione sieno versate alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero e che agli emigranti sieno corrisposti anche gli interessi sulle somme giacenti, qualora siano dovuti.

Si propone pertanto l'istituzione di un nuovo capitolo per imputarvi le somme versate dai vettori e gli interessi che saranno liquidati sulle somme tenute in deposito, qualora il pagamento delle somme stesse non potesse essere fatto immediatamente.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
15	16	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI			
		Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	324,417 »	+ 201,960 » (a)	526,377 »
		Totale del movimento di capitali	324,417 »	+ 201,960 »	526,377 »
RIASSUNTO					
		CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,797,000 »	+ 80,300 »	3,877,300 »
		CATEGORIA II. — Movimento di capitali	324,417 »	+ 201,960 »	526,377 »
		Totale generale dell'Entrata	4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »

(a) Nello stanziamento di lire 526,377 sono comprese:

la quota di ammortamento dei certificati ferroviari 3 65 per cento	L.	10,561.28
il rimborso presumibile di obbligazioni ferroviarie 3 per cento (a calcolo)	»	2,000 »
la vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere all'eccedenza delle spese sulle entrate in base ai relativi stati di previsione	»	513,815.72
Totale	L.	526,377 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE					
Spese generali.					
1	1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, compresa l'indennità di residenza in Roma	174,400 »	»	174,400 »
2	2	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.	19,306 »	»	19,306 »
3	3	Rimunerazioni al personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari	15,000	»	15,000 »
4	4	Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco compreso il personale del Commissariato destinato a prestare servizio negli uffici provinciali a norma della nota alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538.	8,040 »	+ 6,960 » (a)	15,000 »
5	5	Rimunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.	12,000 »	+ 2,000 » (b)	14,000 »
6	6	Rimunerazioni al personale avventizio di fatica presso il Commissariato dell'emigrazione e presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	5,000 »	»	5,000 »
7	7	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	3,000 »	+ 3,000 » (c)	6,000 »
8	8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.	23,000 »	»	23,000 »
9	9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	25,000 »	+ 5,000 » (d)	20,000 »
	10	Stampati e registri per uso d'ufficio			
10	11	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	2,500 »	»	2,500 »
11	12	Spese di posta, telegrafo e telefono	22,000 »	»	22,000 »
12	13	Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc.	6,000 »	»	6,000 »
<i>Da riportarsi</i>			315,246 »	+ 16,960 »	332,206 »

- (a) Aumento che si propone per provvedere al pagamento delle indennità dovute ai funzionari che a norma della nota a) alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538, possono essere destinati agli ispettorati nei porti d'imbarco od all'ufficio dell'emigrazione nei confini di terra.
- (b) Aumento che si ritiene necessario per provvedere alle cresciute esigenze del servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco.
- (c) Aumento che si propone in seguito all'art. 8 del regolamento 9 agosto 1911, n. 1086, che porta a lire 20 le medaglie di presenza dovute ai membri del Consiglio dell'emigrazione e del Comitato permanente, e per provvedere alle spese delle Commissioni che saranno convocate presso il Commissariato dell'emigrazione.
- (d) Aumento necessario per l'estensione dei servizi - Per maggiore chiarezza contabile si propone di suddividere il capitolo comprendendo in una parte le spese d'ufficio proprie, dall'altra le spese per stampati.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto</i>	315,246 »	+ 16,960 »	332,206 »
3-47	14	Spese casuali ed eventuali	2,000 »	+ 3,000 » (a)	5,000 »
14	15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco ed altri uffici dipendenti nel Regno e all'estero	5,000 »	»	5,000 »
		<i>Totale</i>	322,246 »	+ 19,960 »	342,206 »
		Diffusione di notizie utili per gli emigranti.			
15	16	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed istituti vari (spese di stampa, acquisto, e di spedizione)	15,000 »	»	15,000 »
16	17	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di stampa e di spedizione)	29,000 »	»	29,000 »
		<i>Totale</i>	44,000 »	»	44,000 »
		Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.			
17	18	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese rela- tive al funzionamento delle Commissioni stesse	40,000 »	»	40,000 »
18	19	Assistenza degli emigranti nei porti del Regno - Sorveglianza sulle locande	30,000 »	»	30,000 »
19	20	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di di- sinfezione nel porto di Napoli	20,000 »	»	20,000 »
20	21	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per- manenti per gli emigranti nei porti d'imbarco .	20,000 »	»	20,000 »
21	22	Spese per il funzionamento del Regio ufficio del- l'emigrazione nei confini di terra - Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vi- gilanza e repressione dell'emigrazione clande- stina	90,000 »	»	90,000 »
22	23	Spese di viaggio, indennità di trasferta e di mis- sione ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e dele- gati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'inte- resse dell'emigrazione	16,000 »	»	16,000 »
23	24	Commissioni arbitrali per gli emigranti.	6,000 »	»	6,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	222,000 »	»	222,000 »

(a) Aumento in dipendenza dell'abolizione del capitolo 47.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto</i>	222,000 »	»	222,000 »
24	25	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	150,000 »	+ 30,000 » (a)	180,000 »
25	26	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari addetti ai servizi dell'emigrazione	326,100 » (b)	»	326,100 »
26	27	Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	270,000 »	»	270,000 »
27	28	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	7,900 »	»	7,900 »
28	29	Quota a carico del Fondo per l'emigrazione per le pensioni agli ufficiali medici della Regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
29	30	Spese di liti	<i>per memoria</i>	+ 1,000 » (c)	1,000 »
		Totale	976,000 »	+ 31,000 »	1,007,000 »
		Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.			
30-32	31	Stipendi degli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli Addetti consolari per l'emigrazione	67,100 »	» (d)	67,100 »
31	32	Contributo al Fondo pensioni per gli Ispettori viaggianti	3,071 »	»	3,071 »
33-34	33	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione agli Ispettori viaggianti ed agli Addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici (affitto di locali, remunerazione al personale, posta, telegrafo e spese varie d'ufficio)	204,000 »	» (d)	204,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	274,171 »	»	274,171 »

(a) Aumento che si propone per maggiori e nuovi sussidi da concedersi agli uffici, segretariati ed istituzioni di patronato degli emigranti istituiti nell'interno del Regno. Come è noto questi sussidi, eccetto nei casi d'urgenza e per i piccoli contributi, si concedono dopo sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

(b) Lo stanziamento di questo capitolo riguarda gli stipendi e le indennità d'arma dovute ai medici della Regia marina adibiti ai servizi dell'emigrazione. Parte di questa spesa, e precisamente per il periodo di tempo in cui i medici stessi sono destinati quali commissari viaggianti sui piroscafi con emigranti, viene rimborsata dal fondo per l'emigrazione lo stipendio degli ufficiali superiori addetti alla direzione del servizio e degli altri ufficiali che venissero adibiti ad altri servizi dell'emigrazione.

(c) Si propone lo stanziamento di lire 1000 al capitolo 31 per provvedere al pagamento delle spese di liti qualora esse debbano essere sostenute.

(d) Essendo in corso i provvedimenti che concernono la trasformazione degli addetti consolari per l'emigrazione, si propone di riunire, nel frattempo, i capitoli che concernono i loro stipendi, spese di viaggio, di missione e d'ufficio con quelli che riguardano analoghi titoli di spesa per gli ispettori viaggianti.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto</i>	274,171 »	»	274,171 »
35	34	Spese di viaggio e indennità di trasferta e di missione ai regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione - Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000 »	»	55,000 »
36	35	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero	20,000 »	»	20,000 »
37	36	Spese per l'incremento delle scuole italiane in America	400,000 »	»	400,000 »
38	37	Sussidi ad uffici od Istituti di patronato e di beneficenza all'estero	574,000 »	»	574,000 »
39	38	Maestri e medici agenti del Commissariato nell'America meridionale	50,000 »	»	50,000 »
40	39	Assistenza legale degli emigranti, specialmente nei casi d'infortunio sul lavoro - Uffici legali e di investigazione nei maggiori centri di emigrazione all'estero	300,000 »	»	300,000 »
41	40	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie	90,000 »	»	90,000 »
		Totale	1,763,171 »	»	1,763,171 »
		Fondi di riserva.			
42	41	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »	»	100,000 »
43	42	Fondo di riserva per le spese imprevedute	200,000 »	»	200,000 »
		Totale	300,000 »	»	300,000 »
		Totale delle spese ordinarie effettive	3,405,417 »	+ 50,960 »	3,456,377 »
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.			
44	43	Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento, di arredamento e di funzionamento) - Indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio - Compensi speciali in caso di epidemie	600,000 »	»	600,000 »
45	44	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	25,000 »	+ 81,000 » (a)	106,000 »
46	45	Statistica dei rimpatri - Compensi per lavori a cottimo	8,000 »	»	8,000 »
47	»	Spese straordinarie eventuali	3,000 »	- 3,000 » (b)	<i>abolito</i>
		<i>Da riportarsi</i>	636,000 »	+ 78,000 »	714,000 »

(a) L'aumento di lire 81,000 si propone in relazione alla modificazione proposta al capitolo 11 dell'entrata per provvedere alla restituzione delle annuende depositate a norma dell'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538, nei casi di assoluzione dei comandanti dei piroscafi che hanno eseguito viaggi di ritorno senza licenza consolare.

(b) Si propone l'abolizione del capitolo aumentando di altrettanta somma il capitolo 14: « Spese casuali ed eventuali ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto . . .</i>	636,000 »	+ 78.000 »	714,000 »
48	46	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
49	47	Servizio della leva militare all'estero a cura dei Regi Uffici diplomatici e consolari	80,000 »	»	80,000 »
»	48	Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione	»	(a) + 153,300 »	153,300 »
		Totale delle spese straordinarie effettive . . .	716,000 »	+ 231,300 »	947,300 »
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.					
50	49	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale del movimento di capitali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO					
CATEGORIA I. — Spese effettive			4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali			»	»	»
Totale generale della Spesa			4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »

(a) Si propone lo stanziamento di lire 153,300 al cap. 48 in relazione al cap. 15 dell'entrata per provvedere al pagamento delle somme depositate dai vettori e spettanti agli emigranti in seguito a sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione secondo le disposizioni del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione.

TABELLA A.

**Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti
dal fondo di riserva appositamente istituito**

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, compresa l'indennità di residenza in Roma (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento per l'emigrazione).
3	Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavoro straordinario (per la parte che riguarda i compensi per lavori straordinari).
8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
11	Spese di posta, telegrafo e telefono.
17	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici agenti della forza pubblica e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
19	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco. - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli.
24	Commissioni arbitrali per gli emigranti.
25	Stipendi ed indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti.
26	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
28	Spese di liti.
29	Stipendi agli ispettori viaggianti ed indeennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Stipendi degli addetti consolari per l'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).
44	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
48	Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione

PRESIDENTE. Do ora lettura dagli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-1912** » (N. 892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1911-1912, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

**Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1911-12.**

ENTRATA

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	+	60,000 »	
2	Tasse di consumo e private	—	500 »	
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	—	11,000 »	
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	+	5,000 »	
9	Proventi di stabilimenti sanitari	+	2,100 »	
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	+	34,000 »	
11	Tasse e multe varie	+	11,000 »	
12	Proventi diversi	+	8,100 »	
15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	+	1,434,897.45	
15 <i>bis</i>	Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)	+	1,000,000 »	
Totale delle variazioni all'Entrata . . .			+	2,543,597.45

SPESA

2	Personale di ruolo	+	78,950 »	
3	Personale avventizio	—	16,750 »	
4	Assegni a capi e notabili indigeni	—	4,000 »	
<i>Da riportarsi</i> . . .			+	58,200 »

		<i>Riporto</i> . . .	+	58,200 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate		+	22,200 »
7	Servizi di carattere municipale		+	66,000 »
8	Servizio sanitario generale		+	22,200 »
9	Servizio di pubblica sicurezza		+	7,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie		—	5,200 »
11	Spese varie di carattere politico		—	23,697.80
13	Istituto siero-vaccinogeno		+	13,700 »
14	Servizio di cassa		+	1,500 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima		—	40,900 »
16	Servizi postali e telegrafici		—	8,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale		—	10,000 »
23	Servizio Economato		+	37,900 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e l'estero		+	15,000 »
27	Spese varie		—	1,537.40
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie		+	46,500 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma ai militari indigeni		+	7,500 »
30	Vettovagliamento		—	30,800 »
31	Vestiario		—	10,200 »
32	Servizio sanitario		+	600 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi		+	18,300 »
34	Materiali d'artiglieria		—	20,000 »
36	Trasporti		—	4,400 »
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)		+	1,434,897.45
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,596,762.25

		<i>Riporto</i> . . .	+	1,596,762.25
37 <i>bis</i>	Spese per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)		+	1,000,000 »
38	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)		—	53,164.80

		Totale delle variazioni alla spesa . . .	+	2,543,597.45

RIASSUNTO				

	Entrata		+	2,543,597.45
	Spesa		+	2,543,597.45

		Differenza		»

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*. N. 891).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Intraprenderemo perciò la discussione dei capitoli, che rileggo:

TABELLA A.

PARTE I.

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	940,000 »
2	Tasse di consumo e privative	45,500 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	254,000 »
4	Proventi ferroviari	450,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili.	60,000 »
6	Redditi di beni demaniali	285,000 »
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	120,000 »
8	Tributi	821,286 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari	42,100 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	88,000 »
11	Tasse e multe varie.	45,000 »
12	Proventi diversi	70,000 »
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		3,220,886 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.		
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea.	6,350,000 »

Segue Tabella **A****PARTE II.****ENTRATE STRAORDINARIE****Accensione di debiti.**

15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	873,965.23
16	Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 giugno 1911, n. 763)	3,000,000 »
		3,873,965.23

RIEPILOGO

Parte I. — Entrate ordinarie:

Entrate proprie della Colonia	3,220,886 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	6,350,000 »
	9,570,886 »

Parte II. — Entrate straordinarie:

Accensione di debiti	3,873,965.23
Totale generale	13,444,851.23

TABELLA B.

PARTE I.		
SPESE ORDINARIE		
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.		
1	Assegni al Governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	802,000 »
3	Personale avventizio	256,400 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni	138,000 »
5	Assegni e spese varie per le bande assodate	332,000 »
6	Spese per la giustizia	10,800 »
7	Servizi di carattere municipale	306,000 »
8	Servizio sanitario generale	82,000 »
9	Servizio di pubblica sicurezza	20,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	40,000 »
11	Spese varie di carattere politico	280,000 »
12	Agenzie commerciali in Etiopia	164,000 »
13	Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	130,900 »
14	Servizio di cassa	13,500 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	112,100 »
16	Servizi postali e telegrafici	114,500 »
17	Esercizio della ferrovia	280,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	105,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,263,300 »

Segue Tabella **B.**

		<i>Riporto</i> . . .	3,263,300 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie		80,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale		80,000 »
21	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa . . .		50,000 »
22	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio.		150,000 »
23	Servizio Economato		132,900 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero		35,000 »
25	Restituzione di tasse indebitamente percepite (<i>Spesa d'ordine</i>) . . .		<i>per memoria</i>
26	Spese casuali		20,000 »
27	Spese varie		39,500 »
			3,850,700 »
	Spese militari.		
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie		3,171,000 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni.		75,000 »
30	Vettovagliamento.		114,100 »
31	Vestiario.		40,100 »
32	Servizio sanitario.		56,300 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi		200,700 »
34	Materiali d'artiglieria		82,200 »
35	Spese del genio		114,800 »
36	Trasporti.		143,500 »
			3,997,700 »

Segue Tabella **B.**

PARTE II.		
SPESE STRAORDINARIE		
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.		
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	873,965.23
38	Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)	3,000,000 »
39	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	941,016.96
40	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (<i>Spesa obbligatoria</i>).	250,129.26
41	Lavori pubblici	131,339.78
		5,196,451.23
Spese militari.		
42	Foraggi e spese per i quadrupedi	30,000 »
43	Spese del genio	120,000 »
44	Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale	250,000 »
		400,000 »

Segue Tabella B.

RIEPILOGO

Parte I. — Spese ordinarie:	
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	3,850,700 »
Spese militari.	3,997,700 »
Totale spese ordinarie	7,848,400 »
Parte II. — Spese straordinarie:	
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	5,196,451.23
Spese militari.	400,000 »
Totale spese straordinarie	5,596,451.23
Totale generale	13,444,851.23

PRESIDENTE. Do ora lettura dell' articolo unico del disegno di legge, col quale si approvano gli stanziamenti testè letti :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato :

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12, comma secondo della legge 24 maggio 1903, n. 205, di stornare da un articolo all'altro del bilancio co-

loniale, con suo decreto, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge :
(V. Stampato N. 890).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo :

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia della Somalia italiana
per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA			
2	Proventi postali e radiotelegrafici	+	19,000 »
3	Tasse varie	+	10,000 »
4	Proventi diversi	+	10,000 »
6	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia . .	+	350,000 »
7 <i>bis</i>	Assegnazione straordinaria per la estensione graduale dell'Amministrazione diretta della Colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur Acaba-Dafet-Scidle (legge 18 luglio 1911, n. 864)	+	700,000 »
7 <i>ter</i>	Anticipazione da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 4,766,000 autorizzata col Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297	+	1,085,000 »
7 <i>quater</i>	Provento derivante dall'emissione del nuovo contingente di rupie .	+	90,000 »
7 <i>quinq.</i>	Contributo del Ministero degli affari esteri nella spesa per la Mostra Somala all'Esposizione di Torino	+	25,000 »
7 <i>series</i>	Avanzo dell'esercizio finanziario 1910-11.	+	144,856.11
Totale delle variazioni dell'Entrata . . .		+	2,433,856.11

S P E S A

2	Personale di ruolo	—	8,000 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (<i>Spesa obbligatoria</i>) . .	+	146,700 »
4	Spese di carattere politico	+	27,000 »
5	Spese per servizi varii (<i>Spesa obbligatoria</i>)	+	134,500 »
6	Spese generali	+	129,500 »
9	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000, contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319, 30 giugno 1907, n. 499, ed art. 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Seconda rata del residuo) (<i>Spesa obbligatoria</i>) .	—	223,456 38
9 <i>bis</i>	Interessi trattenuti dalla Cassa depositi e prestiti sulle somme anticipate, in base al Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297 . . .	+	29,000 »
10 <i>bis</i>	Opere portuali di Brava	+	350,000 »
10 <i>ter</i>	Opere portuali di Mogadiscio (pontile)	+	50,000 »
10 <i>quater</i>	Edifizi doganali in Brava ed in Mogadiscio	+	20,000 »
10 <i>quinq.</i>	Fari sulle coste della Somalia	+	185,000 »
10 <i>sexies</i>	Azienda agricola sperimentale in Caitoi	+	50,000 »
10 <i>septies</i>	Impianto vaccinogeno	+	30,000 »
10 <i>octies</i>	Strade	+	120,000 »
10 <i>novies</i>	Opere idrauliche sull'Uebi Scebeli	+	80,000 »
10 <i>decies</i>	Sistemazione edilizia di Mogadiscio	+	200,000 »
10 <i>undec.</i>	Spese per la Mostra Somala all'Esposizione di Torino	+	25,000 »
11	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	+	570,800 »
12	Equipaggiamento . . , . .	+	40,000 »
13	Materiali d'artiglieria e premi di tiro	+	66,700 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,022,743,62

		<i>Riporto</i> . . .	+	2,022,743.62
14	Spese genarali		+	45,700 »
15	Lavori pubblici		+	275,000 »
16	Spese generali		+	57,000 »
17	Spese causali		+	23,702.23
17 <i>bis</i>	Spese riferibili ad esercizi precedenti		+	9,710.26
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	2,433,856.11
RIASSUNTO				
	Entrata		+	2,433,856.11
	Spesa		+	2,433,856.11
		Differenza . . .		»

Passeremo ora alla discussione degli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti testè votati.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1911-912, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio 1911-912 è istituito l'articolo n. 17 *bis*, di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, con lo stanziamento di lire 9,710.26 per provvedere al saldo di spese residue riferibili agli esercizi 1910-911 e precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stati di previsione della entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della entrata e della spesa della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 893).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo all'esame dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

PARTE I.		
ENTRATE ORDINARIE		
Entrate proprie della Colonia.		
1	Proventi doganali	530,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici	56,000 »
3	Tasse varie.	45,000 »
4	Multe, ammende, diritti di giustizia, di stato civile, di notariato . .	15,000 »
5	Proventi diversi	45,000 »
6	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		691,000 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.		
7	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia . .	3,629,000 »
	Totale entrate ordinarie	4,320,000 »
PARTE II.		
Entrate straordinarie.		
8	Assegnazione straordinaria per lavori di pubblica utilità (Legge 20 marzo 1910, n. 129)	330,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	330,000 »

Segue TABELLA A.

	<i>Riporto</i> . . .	330,000 »
9	Assegnazione straordinaria per la estensione graduale dell'Amministrazione diretta della Colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur-Acaba-Dafet-Scidle (legge 18 luglio 1911, n. 864)	1,200,000 »
10	Anticipazione da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 4,766,000 autorizzata col Regio Decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297	1,081,000 »
	Totale entrate straordinarie . . .	2,611,000 »
RIEPILOGO		
Parte I. — Entrate ordinarie:		
	Entrate proprie della Colonia	691,000 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	3,629,000 »
	Totale entrate ordinarie . . .	4,320,000 »
	Parte II. — Entrate straordinarie	2,611,000 »
	Totale generale . . .	6,931,000 »

TABELLA B.

PARTE I.

SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Spese ordinarie.

1	Assegni al governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	262,800 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (<i>Spesa obbligatoria</i>) . .	145,000 »
4	Personale indigeno	90,000 »
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze	30,000 »
6	Indennità di carica, di rappresentanza, di reggenza; assegni personali per cariche civili; compensi per lavori e servizi straordinari . .	80,000 »
7	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti in Colonia	10,000 »
8	Spese di carattere politico	180,000 »
9	Spese di giustizia	5,000 »
10	Spese per servizi vari (<i>Spesa obbligatoria</i>)	279,000 »
11	Spese generali.	256,500 »
12	Linea di navigazione fluviale sul Giuba (<i>Spesa obbligatoria</i>). . . .	55,000 »
13	Spese casuali	30,000 »
	Totale	1,499,400 »

Segue TABELLA B.

Spese straordinarie.		
14	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319 e 30 giugno 1907, n. 499, e art. 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543 - Terza rata del residuo) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	147,958.91
15	Interessi trattenuti dalla Cassa depositi e prestiti sulle somme anticipate in base al Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297	27,000 »
16	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297)	85,500 »
17	Opere di pubblica utilità da eseguirsi coi fondi concessi dalla legge 20 marzo 1910, n. 129 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	330,000 »
18	Opere portuali di Brava	400,000 »
19	Edifici doganali in Mogadiscio e Brava	126,000 »
20	Azienda agricola sperimentale in Caitoi	150,000 »
21	Impianto vaccinogeno	40,000 »
22	Strade	180,000 »
23	Fari sulle coste della Colonia	15,000 »
24	Opere idrauliche sull'Uebi Scebeli	150,000 »
25	Sistemazione edilizia di Mogadiscio	20,000 »
	Totale	1,671,458.91
 PARTE II. SPESE MILITARI 		
Spese ordinarie.		
26	Assegni agli ufficiali, alla truppa e spese varie	2,476,700 »
27	Equipaggiamento	200,000 »
	Da riportarsi	2,676,700 »

Segue TABELLA **B.**

	<i>Riporto</i> . . .	2,676,700 »
28	Materiali d' artiglieria e d' armamento	85,000 »
29	Materiale del genio	10,000 »
30	Arruolamenti e congedamenti truppe indigene	90,000 »
31	Spese generali	35,000 »
	Totale	2,896,700 »

PARTE III.

SPESE COMUNI ALL' AMMINISTRAZIONE CIVILE
ED A QUELLA MILITARE

Spese ordinarie.

32	Lavori pubblici	475,000 »
33	Indennità di missione	5,000 »
34	Acquisto di quadrupedi, bardature ed oggetti di selleria	38,000 »
35	Soprassoldo medaglie al valor militare	1,600 »
36	Sovvenzione alle mense	10,000 »
37	Contributo nella spesa per il mantenimento e l' amministrazione del deposito centrale per le truppe Coloniali in Napoli	18,000 »
38	Perdita sul cambio e sui raggugli tra diverse monete e spese di trasporto e spedizione di numerario	35,000 »
39	Spese casuali comuni	55,841.09
	Totale	638,441.09

Segue TABELLA B.

PARTE IV.

SPESE SPECIALI PER LA SOMALIA ITALIANA SETTENTRIONALE

40	Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale	225,000 »
----	--	-----------

RIEPILOGO

Parte I. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:

Spese ordinarie	1,499,400 »
---------------------------	-------------

Spese straordinarie	1,671,458 91
-------------------------------	--------------

3,170,858.91

Parte II. — Spese militari:

Spese ordinarie	2,896,700 »
---------------------------	-------------

Parte III. — Spese comuni all'Amministrazione civile ed a quella militare:

Spese ordinarie	638,441.09
---------------------------	------------

Parte IV. — Spese speciali per la Somalia italiana settentrionale.	225,000 »
--	-----------

Totale generale	6,931,000 »
---------------------------	-------------

Rileggo l'articolo del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia della Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al Governatore della Somalia italiana la facoltà concessagli dall'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al Ministero degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 189,555 e le diminuzioni di stanziamento di eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio	L.	30,500
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero	»	3,400
»	10. Acquisto di decorazioni	»	1,800
»	12. Spese postali	»	2,855
»	14. Spese di stampa	»	7,000
»	15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	9,500
»	17. Compensi per lavori straordinari	»	15,000
»	20. Spese casuali	»	21,000
»	35. Viaggi in corriere, trasporti di pieghi e casse per l'estero	»	3,500
»	40. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	»	10,000
»	42. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	»	82,000
»	60. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	»	3,000
	Totale	L.	<u>189,555</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	10,000
»	3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed ai consoli generali di prima classe, chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	»	1,000
»	21. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato	»	2,000
»	24. Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	»	5,000
»	25. Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	»	26,000
»	29. Assegni e indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei consolati (Spese fisse)	»	136,000
»	38. Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	»	5,000
»	62. Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana	»	2,555
»	65 <i>sexies</i> . Borsa di studio da conferirsi ad un giovane arabista al Cairo per il suo perfezionamento nella lingua parlata araba	»	2,000
	Totale	L.	<u>189,555</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912;

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908;

Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (Numero 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale e fu approvato un ordine del giorno pel passaggio alla discussione degli articoli. Oggi perciò intraprenderemo la discussione degli articoli nel testo del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale del Senato.

Art. 1.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste al n. 1 dell'art. 1 della legge elettorale politica (testo unico 28 marzo 1895, n. 83):

1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

2° Coloro, che abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono tratti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito, vincolati alla ferma biennale, e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma normale di leva.

Il n. 5° dell'art. 2 ed il penultimo comma dell'art. 19 della legge anzidetta sono abrogati.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro, che compiono il trentesimo anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista.

Il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 17 della legge per coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, hanno diritto di essere iscritti, è prorogato al 31 maggio.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Questo disegno di legge, come ho osservato quando si fece la discussione generale, ha l'obbietto di accordare il voto a tutti i cittadini, anche agli analfabeti. Qual'è la base principale di questo concetto? Il concetto è questo: che il non saper leggere e scrivere non è un ostacolo, ideologicamente

parlando, alla percezione della vita politica e sociale.

Formato questo concetto, ne viene come legittima conseguenza, che tutti i cittadini i quali non sappiano leggere e scrivere, solo perchè hanno l'intuito della vita politica, abbiano il diritto di voto.

Ma ho sentito dire che altre circostanze ci vogliono per rendere completo questo diritto. La prima è quella dell'età matura.

Lo comprenderei se si dicesse: *non si presume maturità* prima che il cittadino raggiunga il trentesimo anno, ovvero non prima del venticinquesimo; sarebbe una data fissa, perchè accanto al requisito dell'intelletto, ci sarebbe quello della maturità. Ma una serie di eccezioni vengono a confermare una regola. Da una parte si dice: al trentesimo anno, vi è la maturità completa, l'analfabeta si suppone in grado di poter apprezzare perfettamente le contingenze inerenti alla vita politica. E va bene. Ma poi si dice: tutti coloro che hanno compiuto il ventunesimo anno saranno elettori, ma sapete quando? Quando avranno avuto la licenza elementare, quando avranno avuto una medaglia ecc., in modo che il concetto della capacità mentale rimane talmente diminuito da una serie di eccezioni, la quale genera la conclusione, che il concetto, che l'analfabetismo non è di ostacolo alla percezione della vita politica, sfuma.

Ma queste eccezioni perchè si fanno? Si nega all'analfabeta, che compì il ventunesimo anno, il voto se non ha censo, perchè non ha cointeresse materiale nella cosa pubblica. Ma questo concetto è stato contraddetto ieri dal Presidente del Consiglio che così si è espresso: « Osservo, che le dette classi mediante le tasse indirette pagano assai di più di quelle 19 lire, che, secondo la legge attuale danno diritto al voto, se pagate direttamente dal cittadino ».

Ora osservo, che tutti i cittadini analfabeti, che hanno già 21 anno compiuti, indirettamente pagano come contributo allo Stato una somma di gran lunga maggiore delle 19 lire che pagano gli altri delle medesime condizioni.

Questi contributi, sono pagati indirettamente con varie tasse, con quelle cioè sul grano, sul sale e con quelle sui tabacchi. Il fumo del popolo dà larghissimo contributo allo Stato. Ora, perchè volete creare una eccezione che manca

perfino della sua base logica e vi mette in una selva di eccezioni che complicano tutto il sistema del suffragio universale e che pure intralciano senza ragione la formazione delle liste?

Infine di che si tratta? Quanti sarebbero questi cittadini, che, pure avendo la facoltà di concepire la realtà della vita politica e sociale, verrebbero esclusi?

Basta volgere un occhio alla statistica. Noi non abbiamo i risultati del censimento del 1911, ma abbiamo solo il censimento del 1901. Si tratta dunque di dati raccolti undici anni fa, Il numero degli analfabeti dal ventunesimo al trentesimo anno era di 730,826. Questo dato della statistica viene confermato dalla relazione che mi ebbi dal ministro della guerra sulla leva del 1889.

Quanti sono tra questi analfabeti coloro che non avrebbero accordato il voto e perderebbero il diritto di elettorato? Se togliete coloro che sono già sotto le armi o debbono esserci e che rappresentano il 75 per cento (perchè tutti coloro che vanno esclusi nelle leve non raggiungono che il 24 e centesimi per cento), la cifra si riduce a circa 170,000. Ma questi non sarebbero tutti esclusi, perchè coloro che hanno un piccolo affitto, tutti coloro che pagano una piccola tassa diretta, tutti coloro che hanno una medaglia, hanno diritto di voto quand'anche si trovino nelle medesime condizioni in cui si trovano gli altri cittadini analfabeti dal ventunesimo al ventiquattresimo anno di età.

Per queste considerazioni mi pare evidente che convenga alla omogeneità della legge eliminare del tutto le eccezioni.

Voglio abbreviare il mio dire, perchè il Senato ha ancora molto cammino innanzi a sé ed il tempo stringe.

Non sarebbe più semplice, più logico, più coerente al sistema generale della legge, di dire soltanto: sono elettori coloro che hanno compiuto il ventunesimo anno il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero dell'anno in cui ha luogo la compilazione delle liste? Così sarebbe semplificato il concetto, si verrebbe ad una perfetta coerenza e si semplificherebbe, e di molto, il lavoro immenso che è necessario alla compilazione delle liste, e che la legge che abbiamo in esame richiede nella sua strut-

tura complessa. Questo è quello che credo dover proporre.

Io non so se il Presidente del Consiglio, il quale sostanzialmente ha ammesso il principio che gli analfabeti dai 21 ai 30 anni sono tutti contribuenti e quindi hanno interesse a che lo Stato sia bene amministrato, vorrà consentire alla mia proposta. Si scongiurerebbero le sottigliezze di una serie di eccezioni, ed un articolo unico sarebbe la logica conseguenza di tutto il sistema della grande legge che noi abbiamo votato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Beneventano proporrebbe un emendamento, per effetto del quale sarebbero elettori tutti coloro che hanno compiuto 21 anno, invece di dare l'elettorato solamente dopo i 30 anni a coloro che non hanno prestato servizio militare. Egli adduce, come argomento per sostenere questa sua proposta, che anche coloro i quali sono tra i 21 ed i 30 anni pagano le imposte indirette. Ora, se questo argomento valesse, dovrebbe valere anche pei minorenni, perchè anch'essi pagano le imposte indirette.

Ma io ho spiegato nel mio discorso di ieri che il Governo ritiene necessario mantenere il limite dei 30 anni per due ragioni. L'una è che non conviene togliere la spinta all'istruzione col far sì che coloro i quali raggiungono i 21 anno, diventando senz'altro elettori, non abbiano più interesse a studiare e ad acquistare l'elettorato per mezzo dello studio.

L'altra ragione è che colui il quale non ha avuto un'istruzione deve, per diventare capace, avere almeno l'esperienza della vita, che si ha raggiungendo l'età di 30 anni, in cui l'uomo ha acquistato una posizione, si è generalmente fatta una famiglia, ed ha raggiunto quella maturità di concetto che supplisce agli studi della scuola elementare. Dichiaro quindi che non mi è possibile accettare l'emendamento proposto dal senatore Beneventano.

BENEVENTANO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Io non mi lusingavo, che il Presidente del Consiglio avrebbe accettato la mia proposta. Osservo solo, che vi sono delle

nazioni, che danno il diritto allo elettorato ai cittadini, che hanno raggiunto i 25 anni. Ho detto, che dal momento, che alla età del ventunesimo anno, in uno alla capacità civile si riconosce al cittadino quella della intuizione politica, si poteva accordare e riconoscere in esso la qualità di elettore.

Io, ripeto, non mi lusingava dell'accettazione della proposta che ho soltanto creduto mio dovere di fare, perchè mi pareva una conseguenza logica del sistema che si vuole adottare, anche perchè eliminerebbe delle grandi noie e del gran lavoro a cui dovranno sottostare le Commissioni elettorali comunali, provinciali ed anche la magistratura che dovrà occuparsi di tutte le questioni che si solleveranno in proposito, mentre con la mia proposta tutto sarebbe semplificato e non ci sarebbe che la redazione di una lista unica nella quale verrebbero elencati tutti i cittadini dal ventunesimo anno in su, purchè non fossero perpetuamente privati dell'esercizio dei diritti elettorali politici per effetto di giudicati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene.

Baldissera, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Borgatta, Botterini, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carle Giuseppe, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefaly, Cencelli, Chironi, Ciamician, Citadella, Colonna Fabrizio, Compagna, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala-Valva, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, De

Sonnaz, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faldella, Fano, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiore, Foà, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minnesso, Morra.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Paternò, Petrella, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Ricci, Ridolfi, Righi, Riolo, Rossi Angelo, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Salmoiraghi, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sormani.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione degli articoli del disegno di legge: « Riforma elettorale politica ».

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PETRELLA. Per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io ho bisogno di un chiarimento che non potrei domandare se si passasse subito alla discussione dell'art. 2, perchè tra il primo e il secondo articolo ci sono tanti altri articoli nel testo unico che rimarrebbero senza osservazione, giacchè l'art. 2 del progetto ministeriale parla della iscrizione nelle liste.

Ora io intendo di domandare un chiarimento, ed è questo: nel testo unico si leggono, all'articolo 5, queste parole: « Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, o lo compiano non più tardi del 31 maggio del-

l'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

« 1° Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19.80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale »;

Poi all'art. 6 si legge quanto segue:

« L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata col censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori ».

Ora a me pare che quest'articolo sesto stava benissimo per quanto riguarda le rendite sul Gran Libro del debito pubblico fino a tutto il 1905; ma del 1906 in avanti non più, perchè, per effetto della conversione della rendita pubblica, non si paga più nessuna imposta di ricchezza mobile, sicchè potrebbe avvenire che un cittadino, il quale si trovasse nelle condizioni indicate dall'art. 5, n. 1, e che volesse essere iscritto nelle liste elettorali, pure avendo delle cartelle nominative del Debito pubblico per l'importo di 100,000 lire, non potrebbe farle valere come censo, e non potrebbe essere iscritto nella lista elettorale.

Io non faccio proposte, faccio soltanto una domanda di chiarimento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il testo unico è composto di due parti, cioè di quelle parti della legge in vigore su cui non sono proposte modificazioni, e delle disposizioni che ora si discutono.

Nell'altro ramo del Parlamento si adottò questo sistema per una considerazione di ordine costituzionale, che cioè non fosse opportuno dare facoltà al Governo, come si usa nelle altre leggi, di formare esso stesso il testo unico. È parso più consono ai principî rigorosi del diritto costituzionale che anche il testo unico riportasse l'approvazione del Parlamento, cosicché al Governo non fosse data la facoltà di introdurre, anche indirettamente, per coordinamento, qualche modificazione nel regime elettorale.

Premessa questa spiegazione, io debbo osservare che anche adesso ci sono molti titoli del

Debito pubblico che pagano l'imposta: per esempio, tutta la rendita 3 per cento non convertita, paga ancora l'imposta di ricchezza mobile; le obbligazioni ferroviarie, che non sono state convertite seguitano a pagare l'imposta di ricchezza mobile, e così un gran numero di altri titoli, perchè la conversione non ha colpito se non quella rendita che era in origine al 5 per cento, che essendo stata sottoposta alla tassa di ricchezza mobile del 20 per cento era ridotta al 4, e che è ora ridotta al 3.50 per cento.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle spiegazioni datemi, ma a me pare che la mia osservazione rimanga, perchè tutti quelli che hanno i titoli di rendita, non possono servirsene; e un gran numero di questi che avrebbero diritto all'elettorato, ne restano esclusi, mentre altri, che appena possono giustificare un'imposta di 19 lire, sono inclusi.

Io non intendo, ripeto, di fare alcuna proposta; mi limito a far notare che si sarebbe dovuto correggere questa parte dell'articolo a beneficio di coloro che sono proprietari sia di cartelle al portatore, sia di cartelle nominative del Debito Pubblico,

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo osservare all'on. senatore Petrella che il fatto di possedere beni sui quali non si paghino le imposte finora non è stato mai ritenuto come titolo all'elettorato. Se qualcuno possiede fondi rustici, che siano sfuggiti alle imposte (e ve ne furono parecchi, specialmente là dove non c'è il catasto geometrico), egli potrebbe pur essere ricco, ma, non pagando lire 19.80, non può essere iscritto nelle liste elettorali. Del resto possiamo anche consolarci con una considerazione di fatto: una persona che sia molto ricca, e che abbia molti titoli di rendita, probabilmente avrà fatto il corso elementare, (*Si ride*) sicchè credo che il caso non potrà essere di frequente applicazione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. La risposta che l'onor. Presidente del Consiglio mi ha dato, era prevedi-

bile; ma io faccio notare che vi sono molti dei nostri emigrati in America che mandano dei denari, i quali vengono convertiti in rendita pubblica; e i possessori di questi titoli sono in generale degli analfabeti.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo 2 che rileggo:

Art. 2.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

(Approvato).

Art. 3.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi comprendente i nati nel circondario dei diversi tribunali è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87.

Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicizia, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ogni anno copia dell'elenco, di cui al n. 2°, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il comune.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. L'elenco così annotato è restituito al comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 1° della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere, entro il 31 maggio dell'anno seguente, il trentesimo anno di età, alla segreteria del comune, cui essi appartengono.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Precisamente come conseguenza delle premesse, si nota la necessità di rientrare nella parte tracciata dal primo comma dell'art. 3.

Di fatti si comprende, che, dovendo formare un elenco, specialmente per quanto riguarda gli elettori politici, un elenco regolare normale non può farsi se non nei comuni dove esistono i registri di nascita, di stato civile. Là solo si può trovare un elenco preciso di tutti i cittadini, a qualunque età essi appartengano.

Per formare questo elenco, chi ne prende l'incarico? Il sindaco l'ordina, il segretario del comune è quello che lo compie. Ed allora perchè una quantità di elenchi diversi? Non ne basta uno solo? Quello che interessa si è di porre in evidenza, si è il far notare, che un tale si trova emigrato, o è sotto le armi o si trova nello stato di sospensione dell'esercizio del diritto elettorale, o privato perpetuamente del diritto per effetto di condanne.

Per tutte queste annotazioni basterà un solo elenco, il quale avrà delle colonne a parte su cui si porrà in evidenza la condizione dell'individuo.

Ma, a parte questa prima osservazione, il progetto richiede che negli elenchi figurino coloro, che compiranno il 21 anno il 31 maggio dell'anno successivo.

Questo concetto andava bene quando si trattava di formare una lista che comprendeva elettori politici, i quali contemporaneamente erano elettori amministrativi, perchè le elezioni amministrative ordinariamente si fanno al più tardi in luglio; ma quando, come ha fatto voti l'Ufficio centrale e come pare il Presidente del Consiglio abbia riconosciuto, bisognerà fare distinzione fra le due elezioni politica ed amministrativa, perchè dobbiamo fare una lista ibrida, la quale da una parte comprende i nati fino al 31 dicembre, cioè nell'anno solare, e dall'altra dobbiamo annotare individui nati in una parte dell'anno nuovo? Nelle liste politiche, ora che si incomincia a tracciare un novello sistema, sarebbe stato opportuno di limitare gli elenchi omettendovi i nati nell'anno solare: così avremmo avuto precisamente quell'unità di concetti che è necessaria.

Ma ciò non è tutto. La novella legge, giustamente prescrive, che il cittadino non debba essere obbligato per forza a dare il suo voto nel paese dove è nato. Egli ha bisogno spesso di trasferire la sua residenza in altro comune, ed allora dovrà avere il diritto di poterlo esercitare, colà dove risiede. Ciò sta benissimo; ma però nella prima formazione della lista dovrà sempre essere elencato nel luogo di nascita cioè nel domicilio di origine. Di là egli potrà chiedere sempre il cambiamento di domicilio, ovvero il solo trasferimento dell'annotazione per l'esercizio del diritto elettorale.

Laonde dobbiamo stabilire come regola, che il cittadino dev'essere educato nel luogo della sua nascita prendendo a base il registro di nascita.

I registri di popolazione o di anagrafe possono implicare duplicazione di iscrizioni. Per queste doppie iscrizioni sulla legge si leggono comminatorie fortissime al fine di evitare il doppio voto.

Nella legge poi si trovano tali sanzioni penali per i casi, in cui non si eseguano, nei termini

stabiliti, le operazioni che la legge affida ai sindaci, anche per omissioni involontarie, da farli cadere in responsabilità gravi.

Faccio queste osservazioni perchè l'onorevole Presidente del Consiglio possa tener presente, se non oggi, in appresso, che la semplicità delle operazioni è tutto quello che di meglio ci vuole per il regolare andamento delle pubbliche amministrazioni.

Ma comprendo, che, accogliendo questo concetto, bisognerebbe modificare tutto il sistema della legge. Ma una maggior ponderazione mi sembra indispensabile per rendere utile praticamente questa benefica legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La ragione per la quale la legge prescrive non uno, ma tre elenchi, mi pare evidentissima. L'elenco dei nati si desume dagli atti di stato civile di un determinato anno. Coloro che hanno ventun anno sono nati in un anno diverso da quello in cui sono nati coloro che ne hanno trenta. (*Si ride*). Per conseguenza, nel formare gli elenchi degli elettori, colui che dovrà farli compilare metterà un incaricato a scrivere un elenco per coloro che sono nati ventun anno prima, ed un altro a scrivere l'elenco di coloro che sono nati trent'anni avanti.

Questa è la ragione per la quale sono necessari due elenchi.

Il terzo elenco, poi, richiede tutt'altre indagini, perchè si riferisce a coloro che hanno acquistato il diritto elettorale a causa del servizio militare. Sembra logico che costoro debbano esser compresi in un elenco diverso e indipendente. Si produrrebbe infatti una grande complicazione se si mettessero tutti insieme in un solo elenco gli elettori che hanno diritto al voto per ragioni diverse.

Sono così spiegati i motivi che rendono necessaria la formazione di tre elenchi separati. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 1° della presente legge o nel comma primo dell'art. 3 della legge vigente e non sappiano sottoscrivere possono fare in forma verbale, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, la domanda, di cui all'articolo 18 della legge vigente, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o al notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

La condizione richiesta dall'art. 1, n. 2°, della presente legge deve essere comprovata da coloro, che presentano domanda sottoscritta o verbale, ai termini degli articoli 18 e 19 della legge, mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

(Approvato).

Art. 5.

Il mandamento, di cui al quinto comma dell'art. 19 della legge vigente, è quello nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un comune comprenda più mandamenti, l'abitazione.

(Approvato).

Art. 6.

Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale iscrive in due separati elenchi gli elettori, che si trovino nelle condizioni, di cui all'art. 14 della legge vigente, e quelli, che risultano emigrati in via permanente all'estero.

Tali elenchi vengono pubblicati e sono soggetti a reclamo nei modi e termini stabiliti nell'art. 27.

Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere alla segreteria del comune, cui appartengono, l'elenco di coloro, ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli

atti del comune risulti che l'emigrato sia iscritto nella lista elettorale di un altro comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 64 e 64 *bis* e dell'autorità, che li ha rilasciati.

(Approvato).

Art. 7.

Per i cittadini indicati nell'art. 1° della presente legge, quando non sappiano sottoscrivere, la dichiarazione, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 19 della presente legge, può essere fatta nelle forme indicate all'art. 4 della presente legge.

Concorrendo le stesse condizioni può esser fatta nelle stesse forme l'indicazione prevista nella seconda parte del comma 6° dell'art. 24 della legge vigente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'art. 8.

Avverto il Senato, che siccome questo articolo sostituisce ed aggiunge alcuni articoli ad altri della legge attualmente in vigore, sarà opportuno discuterè ed approvare singolarmente i diversi comma che costituiscono questo articolo.

Se non si fanno osservazioni, così s'intende stabilito.

Rileggo perciò l'art. 8, mettendo anzitutto in votazione il comma 1°, che è una modificazione dell'art. 3 della legge attualmente in vigore.

Art. 8.

Gli articoli 53, 60, 61, 62, 66, 69, 76, 77, 80, 97 e 98 del testo unico della legge elettorale politica, 28 marzo 1895, n. 83, sono abrogati; ed agli articoli del medesimo testo unico 3 (comma 1°), 13, 14 (comma 2°), 19 (comma 1°), 20 (comma 3°), 21 (comma 2°), 28 (comma 1°),

42, 43, 47 (comma 1°), 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 (comma 4°), 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 89, (comma 2°), 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 sono rispettivamente sostituiti od aggiunti i seguenti:

Art. 3 (comma 1°). — Sono parimenti elettori quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 1°.

(Approvato).

Art. 13. — L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

(Approvato).

Art. 14 (comma 2°). — Questa disposizione s'applica pure, quanto alle elezioni politiche, agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato e quanto alle elezioni amministrative a quelli appartenenti ai corpi organizzati militarmente a servizio delle provincie e dei comuni.

(Approvato).

Art. 19 (comma 1°). — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un comune diverso dal comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e chi, pur non avendovi la residenza vuol essere iscritto nelle liste elettorali del comune dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

(Approvato).

Art. 20 (comma 3°). - - I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente. (Approvato).

Art. 21. — Aggiungere in fine del 2° comma: fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso. (Approvato).

Art. 25 della legge vigente. — Prima della parola: revisione *aggiungere:* formazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Pregherei l'Ufficio centrale di non voler insistere in quest'aggiunta per le considerazioni che sto per fare.

In materia di liste elettorali vi sono due periodi ben distinti: quello della formazione delle liste e quello della loro revisione.

Il presente disegno di legge dispone che la prima formazione sia fatta d'ufficio, che cioè non si aspettino le domande di coloro i quali acquistano il diritto elettorale, ma s'iscrivano di ufficio per aver la certezza che tutte le classi di cittadini vi siano comprese.

E su questo siamo perfettamente d'accordo.

Però questa prima formazione non costituisce oggetto della parte normale della legge, ma delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 12. In questo articolo, siccome la prima operazione è molto più complessa di quel che non sia la revisione annuale, si stabiliscono termini molto più lunghi, ma si riferisce necessariamente, per tutte le operazioni, alla parte normale della legge. Ora, se aggiungessimo la parola *formazione* solamente a quest'articolo, potrebbe nascere il sospetto che tutti gli altri articoli di questa parte della legge, in cui si nomina sempre solamente la revisione, non fossero applicabili alla formazione prima, mentre è fuori di dubbio che per effetto dell'art. 12 la prima formazione delle liste avviene con tutte le norme che sono stabilite nella parte prima della legge, tranne questa sola variazione, che i termini

sono allungati di molto, essendo molto più complessa e laboriosa l'operazione per la prima formazione di una lista.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale di non insistere in questa aggiunta, perchè temo che essa possa far nascere qualche controversia nell'interpretazione degli altri articoli, i quali, come l'art. 25, si riferiscono alla formazione delle liste, e, per effetto dell'art. 12 del disegno di legge, sono quelli che disciplinano la prima formazione delle liste elettorali.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore.* L'Ufficio centrale aveva fatto questa proposta per questa ragione: nell'art. 20, al 2° comma, è detto che la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore del Collegio.

Ora, noi abbiamo avuto il dubbio che la Commissione possa trovarsi nel caso di non poter avere i documenti per colpa di chi ha l'obbligo di fornirli, e per questo aveva creduto di aggiungere a quest'articolo che i pubblici funzionari dovessero fornire i documenti, non solo *per la revisione* ma anche *per la formazione*.

Ma, dopo le spiegazioni del Presidente del Consiglio e per evitare gli equivoci ai quali ha accennato, l'Ufficio centrale non insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, questo articolo 25 rimane quale è nel testo vigente.

(Approvato).

Art. 28 (comma 1°). — Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni attribuite dalla presente e dalla vigente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

(Approvato).

Art. 42. — Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni

elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonché l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 48.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste del comune o del collegio e le note degli elettori delle sezioni.

(Approvato).

Art. 43. — Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal giovedì antecedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione almeno dalle ore nove alle diciassette.

(Approvato).

Art. 47 (comma 1°). — Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

(Approvato).

Art. 48. — La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio, provvede alla ripartizione del comune in sezioni, determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ogni sezione o frazione di sezione compresa nel territorio del proprio comune.

Le liste delle singole sezioni devono avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 64 e 65, le firme di identificazione degli elettori, il numero portato dalla busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 18, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha il diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre. Per le persone indicate nei numeri 1° e 2° dell'art. 1° della presente legge, e nell'art. 3 della legge vigente, quando non sappiano sottoscrivere, la domanda può essere fatta verbalmente nei modi indicati dall'art. 4.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in foglio susseguente a quelli in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati di cui al penultimo comma dell'art. 6 della presente legge.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione delle liste degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria del comune, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco il 1° febbraio notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere a quello della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami, che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 34 della legge vigente, e la autentica: il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale ed hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Entro il 30 aprile la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le pro-

poste riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto Reale alla Commissione provinciale la quale ne dà immediato avviso ai singoli comuni.

Quando con decreto Reale, comuni o frazioni di comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi di cui al 6° comma del presente articolo.

I reclami a norma del comma 8° possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Un esemplare dei verbali, di cui all'art. 36, è rimesso alla Commissione provinciale, la quale cura che siano apportate nelle liste delle sezioni le variazioni indicate nell'articolo stesso.

La Commissione provinciale trasmette le liste delle sezioni alla competente Commissione comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio. (Approvato).

Art. 49. — I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

Il sindaco del comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 50. — Gli elettori votano nella sezione, nella quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni. (Approvato).

Art. 51. — La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 63;

2° La lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 48, e due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 57;

3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 52-*bis*, le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti e un esemplare del tipo della scheda presentato a norma dell'articolo 52-*quinquies*;

4° Il pacco delle buste che al presidente della Commissione stessa sarà stato rimesso sigillato, dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura, e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico, ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

BENEVENTANO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Se il Senato lo permette, io parlerò su questo articolo, che è importantissimo, perchè da esso dipende la libertà o no dell'elettore.

Noi non avremo mai una manifestazione sincera, chiara dell'elettore, se egli non è perfettamente al coperto da qualunque pressione diretta o indiretta.

Egli deve essere posto in condizioni tali da potere, dando il suo voto, essere assolutamente inscrutabile.

Le passioni dei partiti, di cui noi per esperienza conosciamo il grado, talvolta pongono l'elettore in tale condizione, che egli quasi vacilla, specialmente quando non ha quella coscienza forte del proprio dovere da una parte, e della importanza del diritto che va ad esercitare dall'altra. Tutto il segreto sta lì, nella formazione di una lista, di una busta, di una scheda la quale permetta, da un canto all'elettore analfabeta di sapere perfettamente per chi vota, dall'altro canto di essere certo che il suo voto non sarà giammai conosciuto o reso palese.

Se il Senato mi permette, comincerò prima con l'esaminare il sistema proposto dal Governo, poi quello proposto dal nostro Ufficio centrale, e poi finalmente dirò quello che io proporrei. Sembrerà strano, che io possa proporre qualche cosa, che finora non sia stata pensata da tanti uomini valorosi, che hanno preso in esame questa importante tesi, da cui, secondo me, dipende l'avvenire delle elezioni.

La prima proposta fatta dal Governo era la posa di candidatura; proposta logica e necessaria, appunto perchè si fossero conosciuti da tutti, i candidati che si sarebbero presentati per le elezioni in un collegio.

La posa della candidatura avrebbe portato, se fatta esattamente, come conseguenza, che molte elezioni, proposto a candidato una persona eminente, che avesse raccolto intorno a sé il suffragio senza altri competitori, le elezioni si sarebbero compiute senza bisogno di alcuna altra operazione.

Ma, sventuratamente, nell'epoca moderna, i candidati pullulano, i partiti, o meglio le fazioni, si agitano e quindi è necessario di provvedere in modo da soddisfare alle diverse candidature preannunziate da un numero determinato di elettori, che ne facciano la proposta, dal candidato accettata in modo che sia

possibile preparare le schede. Questo sistema dapprima proposto dal Governo, e che rendeva più facile la preparazione della scheda segreta, è stato cambiato, perchè si volle rendere possibile che, all'ultima ora, si fosse presentato un candidato, il quale avesse potuto raccogliere i voti anche della maggior parte degli elettori.

Questo secondo concetto, per la sua attuazione, rende, secondo osservano molti, inadatta la scheda tale qual'era stata primitivamente dal Governo ideata, perchè nella formazione delle schede stampate in precedenza non era possibile all'ultim'ora aggiungere il nome, cognome e paternità del novello candidato presentato all'ultimo momento. Sebbene praticamente sia rarissimo il caso del candidato ritardatario, pure il Governo, cambiando indirizzo, consentì alla possibile tardiva presentazione, e per trovare il mezzo di raggiungere il fine, escogitò la esibizione di una busta ufficiale, dentro la quale l'elettore avesse potuto introdurre una scheda dal candidato, con speciali distintivi preparata, per renderla di facile intelligenza all'elettore analfabeta. Ammesso il sistema di dare facoltà ai rappresentanti dei candidati di consegnare la propria scheda all'elettore che la riceve alla presenza del corpo elettorale, il voto diventa senza dubbio palese. L'elettore che riceve la scheda dal candidato Tizio, manifesta che voterà per lui.

Per questo l'Ufficio centrale ha proposto un altro sistema, cioè che qualsiasi candidato, al momento stesso delle elezioni possa essere presentato dal numero determinato dalla legge, come minimo di elettori, presentando anche una scheda propria al banco dell'ufficio. Così, se i candidati saranno quattro, vi saranno quattro pacchi di schede. Ma allora avverrà, che l'elettore, presentandosi per votare, domanderà o una sola scheda, e sarà facile capire per chi voterà, o ne domanderà due; ritirandosi poscia nel tavolo destinato, metterà una delle schede nella busta e porterà via l'altra con sé e la consegnerà al candidato, ovvero ai suoi amici, rendendo in tal modo palese il voto.

Il rimedio non sarebbe che uno solo. Ritornare (mi permetto di esporlo) alla scheda, ma ad una scheda tale, che possa essere di facile intelligenza anche agli analfabeti non solo, ma

che per soddisfare il desiderio di tutti coloro i quali vagheggiano la presentazione ritardatoria all'ultim'ora innanzi l'Ufficio elettorale, possa prestarsi tanto ad aggiungere nell'interno della scheda il nome del candidato suddetto, quanto a renderlo intelligibile agli analfabeti, quanto alla segretezza ed inscrutabilità del voto.

Io credo, che si dovrebbe usare la forma simbolica (*commenti, conversazioni*). Come ai fanciulli s'insegna l'alfabeto usando dei simboli, anche accanto al nome del candidato al margine del lembo, che contiene stampato il medesimo si troverà il simbolo, precedentemente in tutte le schede internamente impresso. I simboli costituiti da fiori, da immagini o da stemmi sarebbero impressi in tutte le schede, che servir dovrebbero per tutti gli Uffici elettorali del Regno. Il primo sarebbe per esempio un fiore, il secondo un albero, e così gli altri sino al numero di venti. Il primo candidato, regolarmente presentato, verrebbe stampato accanto al fiore, il secondo accanto all'albero. I ritardatari all'ultim'ora verrebbero scritti nell'interno della scheda imprimendo accanto al simbolo con un timbro di gomma il loro nome.

La scheda, così completa all'interno, ed all'esterno munita delle firme e dei bolli prescritti dalla legge, si darebbe piegata all'elettore, che si presenterebbe a votare. L'Ufficio avvertirebbe l'elettore, che il voto suo s'intenderà dato a quel candidato il cui nome si troverà intatto senza alcun segno di annullamento.

Sul tavolo destinato alla espressione del voto, e già condizionato in modo da rendere del tutto inscrutabile l'opera dell'elettore, si farà collocare uno strumento, con cui l'elettore possa bucare i nomi, o meglio i simboli marginali dei candidati, ai quali nega il voto, e lasciar intatto quello relativo al candidato al quale egli crede di accordare il suo. Lo strumento necessario all'operazione dovrebbe essere assicurato solidamente al tavolo, per impedirne la asportazione. L'analfabeta saprebbe così conoscere, per mezzo del simbolo, il candidato da lui preferito. Prima di lasciare il tavolo, l'elettore piega la scheda, la incolla inumidendo il lembo gommato, e chiusa la riconsegnerà al presidente dell'Ufficio elettorale, che la porrà nell'urna. Questo sistema,

per l'uniformità delle schede, per l'uniformità della manifestazione del voto, a me sembra il mezzo adatto per mantenere l'assoluta segretezza del voto, e la libertà dell'elettore.

La parte esterna della scheda avrebbe l'autenticità coi bolli degli Uffici comunale ed elettorale, e con le firme di due o tre rappresentanti dei candidati pronti nella sala elettorale.

Al momento dello spoglio si vedranno così benissimo coloro, che sono stati scelti e coloro che sono stati scartati, nè sarà possibile sapere da chi furono dati o negati i voti. Così io credo che potremo avere una elezione veramente sincera ed inscrutabile.

Mi sono permesso di intrattenere il Senato, perchè credo che con la mia proposta si potrebbe venire a una soluzione pratica, la quale permetterebbe il segreto assoluto delle elezioni, fine supremo di un ordinamento veramente liberale. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se dicessi al Senato di aver capito esattamente quale è il sistema ora proposto, non direi una verità completa. Ma se ho bene inteso, l'onor. senatore Beneventano fa dipendere il grande vantaggio del suo sistema dall'aver sostituito dei simboli ai nomi. (*Segni di denegazione del senatore Beneventano*).

Allora non ho capito. Io credo però che queste proposte, le quali cambiano profondamente tutta una legge, (*benissimo*) sarebbe bene fossero state formulate per iscritto, in modo che i senatori si fossero potuti rendere completa ragione (*benissimo*) della realtà dei vantaggi di questi sistemi, e avessero potuto anche esaminarne le possibili difficoltà e conseguenze.

L'improvvisare, senza aver prevenuto nessuno, tutto un sistema di votazione, (*bene*) mi pare un po' contrario alle norme che ordinariamente si seguono nei Parlamenti. (*Benissimo*).

Ad ogni modo, devo dichiarare al senatore Beneventano che non mi sento di accettare così su due piedi una nuova legge elettorale. Mi duole, ma sono nell'impossibilità di improvvisare una critica completa sopra un sistema che (io credo di non fare ingiuria a nessuno

fra i presenti) pochi saranno riusciti a comprendere esattamente. (*Benissimo*).

Pregherei perciò l'onor. senatore Beneventano di non insistere nella sua proposta. (*Approvazioni vivissime*).

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Ieri ho detto al Senato che l'Ufficio centrale si preoccupò molto del sistema di votazione ed esaminò il progetto del Ministero in confronto di quello votato dalla Camera.

Io, esprimendo un'opinione mia personale, perchè l'Ufficio centrale su questa questione non si era manifestato in maggioranza, ho detto che avrei preferito il sistema proposto dal Ministero come quello che mi pareva presentasse minori inconvenienti.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che quando non si creda di ritornare al sistema ministeriale, che era più organico, meglio studiato e che presentava molti vantaggi (tra i quali quello dei candidati preannunciati, esclusa la votazione palese ed esclusi i mezzi meccanici), sia necessario accettare il progetto quale fu approvato dalla Camera, perchè qualunque altro sistema si fosse studiato avrebbe presentato gli stessi inconvenienti e forse anche inconvenienti maggiori.

E perciò, ripeto, quando non si creda di ritornare al progetto del Ministero, l'Ufficio centrale è d'accordo di non accettare nessuna modificazione al progetto quale è stato votato dalla Camera e si trova ora in discussione avanti al Senato. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 51.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 51-bis. — La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa cartevalori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

(Approvato):

Art. 51-ter. — In seconda convocazione, in detta regolarmente, le sedute della Commissione elettorale comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente può, in caso d'urgenza, adempiere da solo le funzioni della rispettiva Commissione.

(Approvato).

Art. 51-quater. — Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 54, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 28 della legge vigente.

(Approvato).

Art. 52. — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio dove non siano elettori, gl'impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, i cancellieri, i vice-cancellieri e i segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte d'appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia in tempo utile, ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri ed ai segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi

gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di prima categoria, salvo pei magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di seconda categoria.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Circa la modificazione proposta al primo capoverso di questo articolo, di sopprimere le parole « di grado non inferiore a capitano », osservo che la determinazione delle persone, alle quali si deve dare dal primo presidente l'incarico di presiedere l'ufficio elettorale o di fare da vice-presidente, si è fatta partendo dal concetto di scegliere coloro i quali, per i loro studi, per le loro occupazioni, per gli uffici che hanno coperto, per l'esperienza che hanno acquistata nell'esercizio delle loro professioni, siano in grado d'intendere rettamente le disposizioni di una legge, e di risolvere con criteri legali le controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali.

Partendo da questo concetto, mentre si sono ammessi gli impiegati civili, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari di uffici giudiziari, i notai, ecc., cioè tutte quelle persone che per ragione dei loro uffici, e dei loro studi hanno dovuto acquistare almeno una cognizione rudimentale del modo di intendere e d'interpretare le leggi, quando si fu a parlare dei militari ci siamo fermati al grado di capitano, perchè si è considerato che il tenente o il sottotenente andato a riposo con questo grado, nella massima parte dei casi proviene dalla bassa forza e quindi non si è mai trovato in contatto con uffici giudiziari, non ha mai avuto occasione di occuparsi d'interpretazione od applicazione di leggi. D'altronde si lascia al primo presidente la facoltà di scelta in tutte queste categorie, che sono più che sufficienti a fornire il numero di presidenti e di vice-presidenti che occorrono per gli uffici elettorali.

Non si è partiti dal concetto del grado della persona, perchè, da questo punto di vista non vi sarebbe alcun dubbio che il tenente potrebbe essere scelto, ma si è atteso al criterio degli studi.

Ora, il vice-cancelliere di pretura che ha percorso un corso di studi parecchi anni prima di sostenere l'esame per alunno, che ha dovuto poi fare per più anni l'alunno, dare quindi un esame per entrare in carriera, esame nel quale deve dimostrare di conoscere la procedura civile e penale, costui ha effettivamente vissuto in un ambiente legale, di gente che studia, interpreta ed applica la legge.

Questi vice-cancellieri pertanto, quando si presenti una controversia sul modo con cui un determinato caso si debba risolvere, sono in grado di pronunciare un giudizio, che tutto lascia credere sia informato ad un criterio giustamente legale. Invece per colui il quale viene dalla bassa forza, e non ha mai avuto occasione di occuparsi di questa materia, vi sarebbe fondato timore che, non avendo nessun concetto sulla interpretazione delle leggi, pronunci decisioni tali da condurre alla nullità delle elezioni. Questo è stato il criterio in base al quale, dopo lunga discussione nella Commissione della Camera e nella seduta pubblica, si è accettato il concetto che pei militari la disposizione si fermi al grado di capitano, perchè questo grado lascia, in via generale, presumere che l'ufficiale sia venuto da una scuola militare o per lo meno abbia percorso una carriera abbastanza lunga nel grado di ufficiale, per essersi trovato a contatto con persone di maggior cultura e quindi avere acquistato una esperienza che lasci presumere la sua attitudine a pronunciare sull'interpretazione di una legge.

Per queste ragioni pregherei vivamente l'Ufficio centrale a non voler insistere nella proposta che per queste funzioni possano essere scelti i sottotenenti ed i tenenti.

D'altronde, secondo quanto dispone il disegno di legge, è lasciato al primo presidente della Corte d'appello il diritto di scelta in tutte queste classi che sono, come il Senato vede, molto numerose. In queste classi è evidente che il primo presidente sceglierà le persone di grado più elevato, sceglierà i magistrati migliori per quei collegi, dove si presume che ci sia lotta vivace e dove quindi è più facile il tentativo

di frode e più difficile per impedirla l'ufficio di presidente. In quei posti dove, o per esserci un solo candidato, o perchè la lotta si sa che non ha carattere di vivacità, il primo presidente destinerà coloro che siano di grado inferiore.

Io credo che sia essenziale mantenere fermo questo principio, che la scelta debba cadere sopra classi di persone le quali, per i loro studi, per le loro consuetudini, per le loro occupazioni abituali siano le meglio adatte alla interpretazione delle leggi, onde pregherei vivamente l'Ufficio centrale di non voler insistere in questa modificazione.

In quanto al secondo emendamento, osservo che nel capoverso è detto: « Delle designazioni di cui sopra è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri ed ai segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dall'ufficio di conciliazione ». L'Ufficio centrale propone di aggiungere che questa notizia sia data in tempo utile.

Ora, se la designazione non fosse affidata ad un magistrato così alto come il primo presidente della Corte d'appello, io capirei che fosse opportuno dargli questo suggerimento, ma un primo presidente di Corte d'appello, che ha dalla legge l'incarico di designare per la presidenza degli uffici elettorali una determinata persona, è naturale che comprenda la necessità di notificare questa nomina al designato tanto in tempo che questi possa adempiere il suo ufficio. Penso che questa aggiunta sarebbe una specie di voto di sfiducia verso i primi presidenti, e che, affidandosi al loro criterio, si possa omettere di dar loro questo consiglio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Avrei preferito di prendere per primo la parola perchè se all'onorevole Presidente del Consiglio può esser facile di confutarmi; per me non sarà così facile di confutare lui. Ad ogni modo consenta il Senato che io dica quello che sento.

Se fosse vero che nello stabilire le categorie a cui ricorrere pel seggio presidenziale avesse prevalso il criterio di valersi di coloro che per ragione di ufficio hanno maggiore familiarità colle materie giuridiche, allora ci si sarebbe dovuto limitare ai soli magistrati o solo a quelli

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

che con la magistratura hanno attinenza. E se la capacità si domanda solo a quelli che hanno infarinatura di legge, perchè non ricorrere ai tanti avvocati che sonovi fra gli elettori? Chi più di questi capaci ad interpretare la legge?

Ma nell'articolo in questione si sono designati tutti indistintamente gli impiegati civili a riposo. E di questi ve ne sono di tutte le categorie possibili ed immaginabili; e mi si concederà che molti fra essi non possono avere infarinatura alcuna nelle materie giuridiche.

Dunque se il Presidente della Corte di Appello ha facoltà di scegliere a suo talento chiunque appartenga ad una qualsiasi delle categorie degl'impiegati civili, domando al Senato perchè proprio in questa categoria di ufficiali debbano aversi eccezioni.

L'esercito, io ho sempre saputo e voi lo sapete, che si divide in tre grandi categorie: ufficiali, sottufficiali e soldati. Negli ufficiali tanto è il sentimento del dovere e della propria dignità nel grado di sottotenente quanto in quello di generale; senza un determinato grado di cultura e di educazione civile non si può essere ufficiale, e ciò indipendentemente dal grado gerarchico.

Io non credo che il mio amico ministro della guerra, risalendo di 40 e più anni indietro nella sua vita, ritenga che quando era sottotenente avesse minor grado di rispettabilità di quella che ha ora, dopo assunto all'alto ufficio che tanto bene e degnamente ricopre. (*Approvazioni vivissime*).

Io non credo che, per esempio, dei colleghi che abbiamo qui, nel Senato, e fra questi citerò l'onor. Arrivabene e l'onor. Mazziotti (ancora sottotenenti, o tenenti), si possa discutere la capacità per essere chiamati a presiedere uno di questi seggi presidenziali. (*Commenti, interruzioni*).

Di più, per non stancare il Senato, dirò che il Governo aveva presentato questo suo articolo dinanzi all'altro ramo del Parlamento nella forma seguente:

« Qualora il numero dei magistrati, tenuto conto delle immediate esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere destinati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello, a presiedere i seggi gl'impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata in posizione ausiliaria, di riserva od a riposo, nonchè, in un distretto o

in un comune diverso da quello nel cui territorio esercitano l'ufficio, rispettivamente i notai ed i giudici conciliatori ».

Dunque l'on. Presidente del Consiglio, la cui testa val più della mia, non ha sentito il bisogno di questa eccezione. Questa eccezione l'ha fatta la Commissione; e mentre delle molte altre modificazioni che ha fatto, ha dato sempre la più ampia ragione, di questa non si è occupata affatto.

Io mi son preso, non dirò il disturbo, ma mi son fatto un dovere di percorrere tutto questo voluminoso fascicolo, ma non ho trovato nulla che accennasse alla modificazione in discorso. Si esamini nella relazione della Commissione della Camera quanto ha tratto all'emendamento da essa apportato all'articolo 2, come era stato proposto dal Ministero, e si vedrà che non una delle modificazioni apportate è lasciata senza la sua spiegazione, ad eccezione di quella con cui si escludono i tenenti, per la quale si tace completamente. Parrà esagerazione l'insistere su questo particolare; ma io sento tanto altamente il decoro della mia posizione e l'affetto che devo e che porto all'esercito che non posso ammettere, sia pure per le ragioni dette dall'on. Presidente del Consiglio, si possa sostenere un'eccezione di questo genere; tanto più in un momento in cui, come questo, tanto facilmente si ricordano e si ammirano le virtù dei nostri combattenti in Libia, dove vediamo i subalterni dare una proporzione perfino esagerata in olocausto delle loro vite. Io non so rassegnarmi a consentire che questi tenenti o sottotenenti debbano avere, sia pure nominalmente, lo sfregio di essere così recisamente giudicati incapaci a compiere un ufficio, che ha per me carattere piuttosto di imparziale e scrupolosa osservanza della legge che della sua sicura interpretazione.

E mi dispiace che ciò avvenga sotto un Governo, composto di persone egregie, alle quali professo, oltre che rispetto e considerazione, tutti quegli altri sentimenti che possono lusingare qualunque persona, quali in ispecie la riconoscenza che ogni cittadino loro deve per aver ricondotto l'Italia allo stato di potenza che gli spetta.

Questa limitazione solo per gli ufficiali io non mi sento di ammetterla; dirò di più, che vi ha anche una questione di forma e di dizione in questo emendamento che io combatto.

In esso non si parla soltanto dei tenenti dell'esercito, ma si dice ufficiali a riposo dell'esercito e dell'armata da capitano in su, con che si comprendono i tenenti dell'armata. (*Interruzioni*). Ed io domando all'onorevole ministro della marina, così tenero pel decoro dei suoi ufficiali, se può consentire che ai tenenti di vascello (sieno pure essi corrispondenti al grado di capitano, ma nominalmente chiamati tenenti) sia negata, perchè tenenti, quella capacità che è riconosciuta al più modesto impiegato di tutti gli altri Ministeri? Ai tenenti di vascello, che sono obbligati a studi difficili ed hanno caratteristiche ben superiori (senza voler offendere nessuno) a molti di coloro cui la Commissione parlamentare ha ammessa la capacità di poter presiedere un seggio?

E mi permetterò ancora di domandare all'onor. Finocchiaro-Aprile, decoro della Magistratura, a cui presiede, se vedrebbe volentieri che a suo figlio tenente di vascello fosse negato per difetto di considerazione quanto è negato ad un vice-conciliatore, carica che può pure esser coperta da un tenente?

Il Senato è stanco, ed io non ho altro da dire. Credo di avere espresso abbastanza chiaramente il mio sentimento; sia accolto come si vuole, non posso che insistere sul fatto, che, questa esclusione è per me moralmente deprimente per la classe a cui si riferisce.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi duole profondamente che il generale Lamberti abbia creduto che nel Governo vi fosse, sotto qualsiasi forma, il sentimento di un minore rispetto per l'esercito e per tutti i combattenti; ma qui non si tratta di andare davanti al nemico, si tratta di sapere interpretare le leggi e niente altro, e l'opinione che io manifesto è anche opinione del mio collega il ministro della guerra, il quale non ritiene in nessun modo che il pensare che un tenente non sia adatto a esercitare le funzioni di giudice, a risolvere questioni concernenti interpretazioni di leggi, possa in qualsiasi modo condurre alle considerazioni esposte dal senatore Lamberti.

Non è certamente dal Governo che poteva in qualsiasi modo venire un'idea di questo ge-

nera. Si tratta qui dell'incarico di presiedere i seggi elettorali, e se il senatore Lamberti esamina a fondo il numero di questioni legali che si possono presentare durante le operazioni elettorali, e dopo queste operazioni per giudicare dell'esito, vedrà che sarà molto difficile, che anche i capitani si trovino in grado di compiere simili funzioni.

Ed è poi forse decoroso mettere ad adempiere un ufficio chi assolutamente non ha l'attitudine per adempierlo? Io credo che il porre un tenente nella condizione che le sue decisioni siano poi dichiarate illegali, e che si venga a dire che la elezione è stata annullata perchè il presidente non ha saputo adempiere al suo ufficio, sia cosa che non torna certamente a quel decoro, che è nel comune intendimento di mantenere altissimo.

Qui non si tratta assolutamente di altro che di questo: bisogna scegliere, per presiedere i seggi, coloro che sono adatti ad adempiere una funzione delicatissima ed importantissima. Noi abbiamo una quantità di funzionari, che per i loro studi, per le loro attitudini sono adatti a questo ufficio, e sarebbe incongruo scegliere persone che simili attitudini non hanno.

Il generale Lamberti disse che ci sono tanti avvocati e che potrebbero essere scelti per tale ufficio; ma gli avvocati non sono funzionari dello Stato, e noi non abbiamo alcun diritto di imporre ad un privato cittadino funzioni che sono evidentemente un vincolo, poichè tolgono a questa gente di esercitare il diritto elettorale. Per conseguenza non possiamo comprendere in questo articolo se non coloro che sono funzionari del Governo.

Io prego l'Ufficio centrale, e prego il Senato, nell'interesse della dignità dell'Esercito, di non porre gli ufficiali in condizioni di dover ricevere un incarico che essi non sono in condizioni di adempiere.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Mi ha sorpreso che l'onorevole senatore Lamberti abbia detto che nella relazione dell'Ufficio centrale non vi è nessun cenno alla modificazione proposta...

Voci. Nella relazione della Camera.

MARIOTTI. Ad ogni modo qui, nella relazione dell'Ufficio centrale, fu chiaramente motivata la ragione di questa nuova inclusione

nell'art. 52 dei tenenti e dei sottotenenti di riserva e a riposo; e tale motivazione, lo confesso, non mi persuase.

Si dichiara che è bene che si chiamino anche i sottotenenti e tenenti di riserva o a riposo a far parte eventualmente del seggio di Presidenza, perchè « quanto è maggiore il numero di coloro che possono essere chiamati agli uffici di presidenti e vicepresidenti delle sezioni elettorali, tanto meno si rende probabile la necessità di sostituirli coi sindaci e coi consiglieri comunali ».

« È certo desiderabile » soggiunge la relazione dell'Ufficio centrale « che, solo in casi eccezionali, si giunga a far presiedere un seggio dal sindaco o da un consigliere comunale ».

Nel leggere queste parole, pare proprio che i sindaci costituiscano un grande pericolo per la salute pubblica (*Commenti*); sarà un concetto della legge attuale, non lo discuto; io non c'ero quando si votò la legge elettorale vigente, e quindi non ho potuto combattere quello che si votò allora. Ben posso, però, e debbo oppormi a ciò che l'Ufficio centrale ci vorrebbe far votare ora.

La ragione che si adduce oggi, la precipua, l'unica anzi, per chiamare i sottotenenti di riserva o a riposo a presiedere, contro le attitudini e le abitudini loro, gli uffici elettorali, è quella d'impedire che il sindaco possa entrare a far parte dell'ufficio e commettere chissà mai quali abusi. È strano che questa motivazione sia esposta in una bella ed elegante relazione scritta dall'on. Torrigiani Filippo, che fu per venti anni sindaco di Barberino di Val d'Elsa, ove tutti ancora lo ricordano con grande affetto e benevolenza. (*Si ride*). È strano che sia firmata anche dall'on. Lucca, sindaco di Vercelli, fra i più benemeriti; dall'on. Dallolio, di cui tutti a Bologna ricordano le benemeritenze nell'ufficio di sindaco; dall'on. Casana, sindaco di Torino fra i più dotti ed attivi; dall'on. Torrigiani Luigi già sindaco di Fornovo Taro, dove tutti lo ricordano con viva gratitudine; dall'on. Senise che, quantunque dottissimo medico, e tutto assorto nelle cure degli infermi, ha trovato un comune così ammalato che ha avuto bisogno delle sue cure sindacali, il comune di Corleto Persicara. (*Viva ilarità*).

Tutti sono stati sindaci i nostri egregi colleghi dell'Ufficio centrale; e se per caso uno

non lo è stato, non tarderà molto ad esserlo. (*Si ride*). Mi pare quindi logica una domanda: — Ma che cosa avete fatto, egregi colleghi, quando eravate sindaci? — Avete fatto tutti questi imbrogli di cui qui si parla e si teme? — Ma vi è proprio bisogno di un sergente messo a riposo, col grado onorario di sottotenente, per salvare il paese dall'opera nefasta del sindaco? (*Ilarità vivissima e prolungata*).

Non lo credo; e, quindi, a nome di tutti i sindaci italiani, rivolgo viva preghiera al Senato perchè voglia respingere queste nuove, non giustificate modificazioni che si vogliono ora inopportunamente apportare all'art. 52. (*Approvazioni*).

Comunicazione del Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di vivissima attenzione — Il Presidente, i ministri e tutti i senatori si alzano*). Prego il Senato di consentirmi una parentesi che certo riuscirà simpatica.

Ricevo in questo momento dal generale Garioni il seguente telegramma: « Nostra gloriosa bandiera fu piantata sulla sommità di Sidi-Said conquistata su numeroso nemico colà trincerato dopo violento combattimento, al quale presero parte tutte le truppe della divisione ai miei ordini. Telegraferò i particolari stasera ». (*Ovazione entusiastica — Grida ripetute di Viva l'Esercito! Viva l'Italia!*).

PRESIDENTE Siamo grati all'onorevole Presidente del Consiglio di questa parentesi. L'applauso unanime con cui il Senato ha accolto la dataci notizia, dimostra la nostra esultanza. Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di far pervenire le espressioni del nostro plauso ai vittoriosi, che così valorosamente procedono nella conquista, ed al prode loro duce il generale Garioni. (*Vivissimi applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non mancherò di farmi interprete di questi sentimenti del Senato, che saranno per i nostri valorosi combattenti un premio gradito e profondamente ambito. (*Vivi applausi*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione della riforma elettorale politica.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. All' egregio collega, amico e sindaco di Parma, mi pregio di dare immediatamente una risposta. Probabilmente non ho saputo spiegarmi abbastanza chiaramente nella relazione, tanto che ho dato l'impressione all'onor. Mariotti che la nostra proposta potesse essere ispirata da un senso di ingiusta diffidenza verso i sindaci. Non è questo il nostro concetto. Tutta la parte della legge che riguarda le formazioni dei seggi, è ispirata al concetto di volere che alla presidenza dei seggi sia nominata persona la quale assicuri assolutamente della sua imparzialità. Si sono incominciati a designare magistrati; e non si vuole che questi possano votare nella sezione in cui sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, e che non possano far parte del loro collegio elettorale, appunto perchè nemmeno l'ombra possa pesare su di loro. Egualmente si è disposto per i vice-presidenti. Sempre seguendo il medesimo concetto, siccome si deve ricorrere per forza, quando non vi sono più magistrati disponibili, ad altre persone che possano essere elette presidenti e vice-presidenti, bisogna ricorrere ai sindaci, ai consiglieri comunali locali. Ora, me lo permetta l'onor. Mariotti, bisogna vivere nel mondo della luna per non sapere che gli elementi locali in generale prendono parte viva alle lotte elettorali: questo non succederà a Parma, ma succede in moltissimi altri collegi. Quindi questa designazione dei sindaci, per lo meno sarebbe in contraddizione assoluta col concetto da noi espresso nella parte che riguarda la presidenza e la vice-presidenza dei seggi.

Gli argomenti addotti dall'onor. Presidente del Consiglio, possono avere molto valore, ma l'Ufficio centrale trova un contrasto stridente in questo fatto: che tra le persone che possono essere scelte a presidente e vice-presidente vi sono gl'impiegati civili a riposo. Ora questa frase: « impiegati civili a riposo » comprende tutte le categorie d'impiegati, anche le più infime. Ora noi sappiamo che i sottufficiali, dopo un certo numero di anni di servizio, possono ottenere un impiego civile. Ne verrà con que-

sta esclusione degli ufficiali, al disotto del grado di capitano, questa anomalia: che si troverebbe ad essere adibito alle funzioni di presidente un sottufficiale, mentre un tenente o un sottotenente non potrebbe esserlo.

Questa proposta non era originariamente nel progetto ministeriale, ed è stata quasi all'insaputa di tutti votata dalla Camera dei deputati, cioè senza discussione e senza che nella relazione dell'Ufficio centrale della Camera ce ne sia un accenno qualsiasi.

Il Senato comprende che l'Ufficio centrale non vuole far questioni per cose che hanno un'importanza secondaria, ed anche in confronto della discussione avvenuta, non volendo affatto dare carattere politico alle proposte di emendamento, preferisce di ritirarle e di non insistervi.

Altrettanto dicasi in riguardo all'altra proposta che l'Ufficio centrale faceva di aggiungere: « in tempo utile ».

V'era per questa modificazione una ragione molto chiara, la ragione cioè d'impedire il caso che il presidente si trovasse alle strette di non poter rimpiazzare il posto di uno che non avesse potuto, anche per legittimi motivi accettare.

E così si doveva necessariamente ricorrere all'espedito di avere come presidente il sindaco o qualche consigliere comunale.

Ad ogni modo, dopo la discussione fatta e dopo le spiegazioni date dall'onor. Presidente del Consiglio, i presidenti di Corte d'appello anche senza che sia scritto nella legge, provvederanno in tempo utile, perchè non si presenti questo inconveniente.

Con queste dichiarazioni, l'Ufficio centrale dichiara di non insistere nelle proposte di emendamento ora in discussione. (*Approvazioni*)

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Scusi il Senato se io ricorro ancora alla sua benevolenza, ma non posso assolutamente rimanere sotto l'impressione ricevuta da quell'esplosione (diciamo così) che l'on. Presidente del Consiglio ha avuto verso di me.

Naturalmente comprendo benissimo che un uomo così delicato nel sentimento nazionale come lui è, possa, forse per una cattiva manifestazione del mio pensiero, avermi attribuito delle idee tutto affatto opposte alle mie.

Ma io l'ho ringraziato e gli ho anzi manife-

stato tutta la riconoscenza dell'animo mio, perchè gli avvenimenti, dei quali è recente espressione il fatto or ora comunicatoci fra il plauso dell'intero Senato, sono dovuti, io credo, al Governo da lui presieduto ed alla sua azione.

La riconoscenza mia verso di lui è dunque bene determinata e fu recisamente dichiarata. E non comprendo davvero com'egli possa aver riscontrato in me l'opinione che egli volesse ferire la dignità dell'esercito.

Ho invece detto che la esclusione della quale ci occupiamo ferisce moralmente l'esercito, perchè non posso consentire si neghi ad un tenente quella capacità politica che si presuppone in linea generale in qualsiasi impiegato civile. Una volta associati per un medesimo fine gli impiegati civili a riposo, agli ufficiali a riposo, non comprendo che per questi si abbiano a fare delle limitazioni che per gli altri non si fanno, disposto pur sempre ad ammettere che io, generale, possa ignorare quasi questa legge, mentre un tenente può averne completa conoscenza.

Perciò io dico: o escludiamo il militare, perchè si crede che come militare non abbia le volute condizioni di capacità per coprire quest'ufficio; ma se ammettiamo che il militare non abbia questa qualità negativa, dobbiamo ammetterlo a questo ufficio senza preventive esclusioni: completamente.

Questa è la mia opinione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo ringraziare vivamente il senatore Lamberti per le sue gentili parole, parole che tolgono qualunque dubbio di interpretazione, che ci possa essere tra i sentimenti suoi ed i miei. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, e poichè l'onorevole senatore Lamberti non insiste nella sua proposta di emendamento, e l'Ufficio centrale ha dichiarato di ritirare quelle che aveva formulate, pongo ai voti l'articolo 52 senza le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52-bis. — Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima

con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero dei voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale, nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori delle singole sezioni fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro, che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, entro il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune in cui ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere una indennità di lire cinque.

(Approvato).

Art. 52-ter. — L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte d'appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 52-quater. — Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° i notai aventi residenza nella provincia;
 3° i segretari comunali della provincia;
 4° gli elettori del collegio, che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza tra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti, se vi abita, ed in caso diverso ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice-cancellieri di tribunale di 1ª classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge.

Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 52-quinquies. — Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'art. 2 della legge vigente. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimenti autenti-

cato da notaio, da introdursi nellà busta a norma dell'art. 65.

Detto tipo può portare stampato un contrasegno anche figurato o colorato e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

Il tipo della scheda dovrà essere presentato anche dai candidati che non si sieno valse della facoltà di designare i propri rappresentanti nei seggi.

Tale presentazione dovrà esser fatta in ogni sezione prima che comincino le operazioni per la votazione.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata far allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Io mi trovo di fronte ad un emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che temo possa avere delle conseguenze molto gravi per le elezioni.

Il sistema della legge è questo: il candidato può, se vuole, presentarsi ufficialmente come candidato, e se presenta formalmente la sua candidatura, acquista il diritto di nominare dei suoi rappresentanti in ciascuno degli uffici elettorali. Se si vale di questa facoltà, deve anche presentare un tipo di scheda unica, sulla quale ha diritto di aggiungere un emblema, che serva all'elettore per distinguere a prima vista la scheda del candidato per cui vuol votare.

Però la legge lascia facoltà all'elettore di votare anche per colui che non abbia posta la propria candidatura. Ciò è stato considerato come una delle cose più essenziali per la libertà degli elettori, perchè realmente in pra-

tica avviene che molte delle persone più degne, di quelle che più saranno utili, che rappresentano un vero valore intellettuale e morale, molte volte non vogliono porre la loro candidatura e lasciano che gli elettori, se lo credono, votino per loro, ma non amano di presentarsi davanti agli elettori a supplicarli di dar loro il voto. È un sentimento di dignità che ho osservato in moltissimi casi, ed anche l'ultima elezione avvenuta si è fatta in queste condizioni: un candidato degnissimo, che ha un alto grado nell'esercito, disse di non voler essere eletto, ma gli elettori lo elessero egualmente.

Io credo che queste elezioni le quali hanno simile carattere di spontaneità non debbano essere escluse; credo che non debba crearsi uno stato di cose per cui esse diventino impossibili. Io amerei che molti giungessero alla Camera non per avere sollecitato il voto, ma perchè gli elettori di loro spontanea volontà li abbiano giudicati persone degne di rappresentarli.

Ora, l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale porterebbe a questo, che anche colui il quale non ha proclamato la sua candidatura sia obbligato a presentare il tipo della scheda.

Questo evidentemente rende impossibile l'elezione di uno che non abbia posto la propria candidatura. Ma l'Ufficio centrale fa questo sottile ragionamento: c'è colui che si presenta candidato, ma non si vale della facoltà di nominare i rappresentanti, per non essere obbligato a presentare il tipo di scheda, ed anche costui deve presentarlo, e ciò per il timore, dice l'Ufficio centrale, che, non presentando un tipo unico, possa, per mezzo di schede stampate con qualche carattere diverso, rendersi possibile conoscere il voto degli elettori, rendere insomma meno segreto il voto.

In primo luogo osservo all'Ufficio centrale che, quando si dice che il tipo di scheda dovrà essere presentato anche dai candidati che non si siano valse di questa facoltà, se ci troviamo di fronte ad un candidato che vuol commettere la frode col far proclamare artificialmente un altro candidato al solo fine di avere indirettamente dei rappresentanti, costui che vuol commettere questa frode non si qualificherà in nessun modo candidato e allora commetterà la frode ugualmente, nonostante questa disposizione dell'Ufficio centrale.

Ma poi vediamo quali sono le conseguenze. Se deve essere presentata una scheda unica in tutto il collegio elettorale, si deve tener conto che vi sono collegi in Italia a percorrere i quali occorrono almeno dieci giorni. Prendendo ad esempio il mio stesso collegio, nessuno dei qui presenti sarebbe capace di percorrerlo in meno di otto giorni, e allora che cosa succederebbe? Che sarebbero rese assolutamente impossibili quelle candidature che venissero fuori negli ultimi sette od otto giorni. Ora, io credo che sia un male vincolare la libertà degli elettori; per me l'elettore, anche negli ultimi giorni delle elezioni, deve essere padrone di dire: a me non piace nessuno di quei che si presentarono candidati, e mi metto d'accordo con altri elettori per portarne uno direttamente.

Ciò sarebbe reso impossibile dalla proposta dell'Ufficio centrale... (*Interruzioni a bassa voce dell'Ufficio centrale*). L'obbligo di presentare un tipo unico di scheda in tutto il collegio, come dicevo, produce la conseguenza inevitabile che, siccome per stampare e distribuire le schede in tutto il collegio, in molti luoghi, occorrono per lo meno otto o dieci giorni, resterebbe vincolata la libertà degli elettori durante quest'ultimo periodo.

Vediamo poi quali sono i vantaggi che l'Ufficio centrale si propone di ritrarre dalla sua proposta.

Dice l'Ufficio centrale: se noi ammettiamo che possano gli elettori stampare la scheda in diverse forme, secondo i comuni nei quali si trovano, ci sarà un mezzo di distinguere dal tipo di stampa diverso qualche gruppo di elettori che abbia votato.

Ora, la legge stabilisce che la scheda deve essere stampata in caratteri tipografici normali, e tutte quelle forme eccezionali che si immaginassero allo scopo di vincolare la libertà degli elettori, sarebbero vietate dalla legge, e ne verrebbe la nullità della elezione quando in una sezione si vedessero dieci o dodici tipi di stampa, perchè nascerebbe il sospetto, ed in molti luoghi la certezza, che è avvenuta la frode. Ma un tipo unico di scheda in tutto il collegio non si può pretendere se non da colui che ha proclamato la sua elezione da molto tempo, che vuole nominare i suoi rappresentanti presso ciascuno degli uffici; ed allora si mette l'obbligo di presentare un tipo unico, e

gli si dà il compenso di stampare anche un simbolo per essere più facile all'elettore distinguere la scheda del candidato che vuole votare.

Per queste considerazioni, pregherei l'Ufficio centrale di non voler insistere su questa proposta, la quale, ripeto, importerebbe un grandissimo vincolo alla libertà degli elettori, renderebbe impossibili quelle candidature che sorgono all'ultimo momento e che molte volte rappresentano la vera e genuina volontà del corpo elettorale e non produrrebbe realmente alcuno dei vantaggi che l'Ufficio centrale se ne aspetta.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Il ragionamento del Presidente del Consiglio andrebbe perfettamente bene se gli elettori non dovessero votare con una scheda stampata. Ora la scheda stampata bisogna pure che sia preparata, almeno qualche ora prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Nè l'Ufficio centrale intende che il tipo delle schede sia unico per tutto il collegio, anzi noi abbiamo detto che tale presentazione dev'esser fatta in ogni sezione, prima che comincino le operazioni della votazione.

Ora, è mai possibile supporre che anche il candidato che non si vuol presentare che all'ultima ora al momento in cui cominciano le operazioni elettorali, non abbia preparato le schede? E come potrebbe allora avvenire la votazione?

Basta che un momento prima delle operazioni elettorali i rappresentanti presentino la scheda e dicano: questa è la scheda del nostro candidato per questa sezione. Il tipo unico di scheda è pel candidato che si presenta prima e nomina prima i suoi rappresentanti e vuole valersi del vantaggio dei contrassegni. Noi volevamo fare la parificazione col candidato dell'ultimo momento perchè trovavamo disparità di trattamento e senza nessuna ragione logica.

Le ragioni della nostra proposta le ho già dette e nella relazione e nel mio discorso di ieri. Ripeto che riteniamo che senza tale disposizione, possono essere commesse frodi e dall'altro lato, indebiti annullamenti di schede.

Non so se l'Ufficio centrale creda di insi-

stervi o intenda di rimettersi alle decisioni del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Aggiungo qualche considerazione. Realmente l'emendamento dell'Ufficio centrale porta come conseguenza logica che vi debba essere un tipo unico di scheda per tutti i collegi, perchè l'articolo in discussione, nel testo votato dall'altro ramo del Parlamento, dice così:

« È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione, la presentazione contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimenti autenticato dal notaio da introdursi nella busta a norma dell'articolo 65.

« Detto tipo può portare stampato il contrassegno, anche figurato o colorato, e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale ».

A queste disposizioni l'Ufficio centrale propone di aggiungere queste:

« Il tipo della scheda dovrà essere presentato anche dai candidati che non si siano valse della facoltà di designare i propri rappresentanti nei seggi.

« Tale presentazione dovrà essere fatta in ogni sezione prima che comincino le operazioni per la votazione ».

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Se è questione di forma, la si può modificare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il tipo della scheda è quello del capoverso precedente; nessuna interpretazione diversa avverrebbe se questa disposizione restasse nella legge; nessun dubbio vi è, nè vi può essere.

Osservo poi, che di fronte a questo gravissimo inconveniente, di rendere impossibile la scelta di un candidato negli ultimi giorni, il vantaggio che si avrebbe dalla proposta dell'Ufficio centrale è insignificante. Teniamo conto che adesso abbiamo le schede scritte a mano, e quindi vi è una facilità immensa di mettere contrassegni col modo diverso di punteggiatura, del taglio dei *t*, di tutte quelle forme insomma che si sono escogitate per constatare il voto dell'individuo, per saper dire: il tale elettore

ha votato o non ha votato per questo candidato. Quando invece noi obblighiamo gli elettori a usare la scheda stampata, potremo avere due o tre tipi di caratteri diversi, ma saremo sempre molto lontani dai pericoli di frode, che vi sono con la legge attuale. Avremo già fatto un gran passo sostituendo la scheda stampata a quella manoscritta. Il voler poi, per eccesso di scrupolo, prevedere anche il caso che vi siano schede stampate con caratteri tipografici diversi, e sacrificare a questo pericolo remoto la libertà degli elettori, mi pare che questo non sia un sistema accettabile.

Prego quindi vivamente che non si voglia arrivare fino a questo punto, perchè credo molto importante lasciare che ci siano persone altamente rispettabili, le quali possano essere elette senza presentarsi come candidati, e lasciare agli elettori di eleggere anche coloro che non abbiano formalmente accettata la candidatura.

Noi abbiamo avuto esempi moltissimi di elettori che hanno mandato al Parlamento deputati, i quali non avevano accettato di essere eletti. Queste sono per me le migliori dimostrazioni di fiducia da parte del corpo elettorale, ed il deputato eletto con questa espressione spontanea di fiducia entra in Parlamento in una forma assai più nobile di colui che è andato a cercare i voti casa per casa. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Onorevole Presidente del Consiglio. Noi consentiremo molto volentieri a modificare il testo proposto dall'Ufficio centrale, in modo che risulti ben chiaro che noi vogliamo impedire che anche un candidato possa essere o presentato da altri, o possa da sè presentarsi all'ultima ora, ma solo prescrivere che egli, o chi per lui, presenti in ciascuna sezione il tipo della scheda con la quale gli elettori voteranno per lui in quella sezione. E così non si escluderebbe nessun candidato, e potrebbe presentarsi chiunque fino all'ultimo momento; ma se non concordiamo nelle ragioni esposte dal Presidente del Consiglio, trattandosi di questioni di procedura, vediamo un po' questa procedura all'atto pratico, e vedremo se questo sistema, com'è stato votato dalla Camera, e accettato

dal Governo, presenterà o no inconvenienti. Ed è perciò che l'Ufficio centrale non insiste, lasciando che l'esperienza dimostri se noi avevamo ragione. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente l'Ufficio centrale di questa dichiarazione, perchè realmente ritengo che bisogna non vincolare eccessivamente la libertà delle elezioni. Convengo che le questioni di procedura non costituiscono mai un dogma; nè il Governo, nè il Parlamento possono illudersi di trovare una procedura tale da non lasciare adito ad alcuna frode; e sono d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale nel ritenere che sarà la esperienza quella che ci porterà ad ulteriori perfezionamenti in questo meccanismo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 52 *quinquies* senza l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52-sexies. — Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste del collegio indicate nell'art. 48 e nell'art. 36 della legge vigente, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che dopo aver constatato in base alle liste, di cui al secondo comma dell'art. 42, che le dichiarazioni siano debitamente sottoscritte dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni comunali.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarino di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque

per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura: i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 4, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti del presente articolo, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

(Approvato).

Art. 52-septies. — Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 111 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti alla consegna di cui all'art. 51, o all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'art. 51 del disegno di legge, già votato, dice così:

« La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente le elezioni siano consegnate alla Presidenza di ogni ufficio, il bollo, la lista » e via dicendo. Quest'articolo che ora stiamo discutendo dice che, salve le maggiori pene sta-

bilite nell'art. 111, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento, incorrono nella multa. Qui l'Ufficio centrale propone di applicare la multa anche a coloro — presidenti o vicepresidenti — che non si trovino presenti alla sera del sabato a ricevere in consegna quegli oggetti. Ora io prego di fare questa considerazione: se la legge ha voluto che la Commissione fosse messa in grado di fare la consegna la sera di sabato, ciò è per i casi ordinari: ma vi sono delle sezioni di montagna in siti così inospitali, dove è impossibile che il magistrato si rechi il giorno precedente, perchè non troverebbe modo di alloggiare. Quindi non ha voluto la legge stabilire una pena contro questo presidente, se, invece di recarvisi la sera del sabato, vi si trovi la mattina della domenica, un'ora prima che si apra l'ufficio elettorale. Si consideri poi che, se questo ritardo del presidente avesse per effetto di impedire l'elezione, egli cadrebbe sotto la sanzione dell'art. 111, dove è detto che chiunque appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, renda impossibile il compimento delle operazioni elettorali, è punito con la pena, ecc. Ora io osservo: o il presidente ritarda tanto nell'andare a ritirare questi oggetti da rendere impossibile l'elezione, ed allora è punito a termini dell'art. 111: o il suo ritardo non ha altro effetto che di aver ricevuto in consegna quegli oggetti la domenica mattina alle sette, invece della sera del sabato, ed io credo che non vi sia ragione per infliggergli una pena. Purtroppo in tutta questa legge abbiamo dovuto mettere una serie infinita di sanzioni penali: qui si tratta di magistrati, e la presunzione è che si recheranno all'ora stabilita dalla legge; ma, se per cause assolutamente speciali, per difficoltà locali, per l'impossibilità di trovare alloggio, giungono al mattino della domenica alle sette e ricevono in consegna gli oggetti e procedono regolarmente alle elezioni, non vedo ragione per sancire a loro carico una pena. Quindi io credo che potremo fare atto di fiducia verso questi magistrati, nei quali abbiamo dimostrato fiducia dando loro la direzione delle operazioni, e confidare che essi si recheranno al loro posto,

in tempo abbastanza utile per procedere alle elezioni. La pena giustamente è stabilita quando non si trovino presenti all'apertura delle operazioni elettorali.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Il concetto che ha guidato l'Ufficio centrale in questa questione vi è ben noto.

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, confidando che nel regolamento...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nelle istruzioni.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore* ...o nelle istruzioni, si vorrà trovar modo di chiarire questa apparente discordanza e stabilire che i presidenti possibilmente devono trovarsi la sera prima presso le sezioni elettorali, per prendere in consegna gli oggetti che dovranno servire per la elezione, oltre ad essere presenti al momento dell'apertura delle operazioni, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di ritirare la sua proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Realmente questa è materia che si potrà risolvere in tema di istruzioni, che saranno date anche dal ministro guardasigilli ai primi presidenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 52-*septies* senza la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52-octies. — Quando siano elettori del collegio, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati nonchè il sindaco ed i consiglieri comunali nel caso di cui all'articolo 52-*ter* votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

(Approvato).

Art. 52-novies. — Alle ore otto della domenica, nella quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati desi-

gnati con le condizioni indicate nell'articolo 52-*quinquies*.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PIRELLI. Dmando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Istituzione di un Ispettorato sul lavoro ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sulla proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pirelli e Lamberti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	145
Favorevoli	139
Contrari	6

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per il 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13;

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma (N. 811-B);

Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, n. 754 e 755, istitutive delle Casse di previ-

denza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (Numero 885);

Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 894);

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 874);

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 (N. 905);

Modificazioni ed aggiunte alla legge numero 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 906);

Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 856);

Assetto degli istituti scientifici della Regia Università di Sassari (N. 898).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (Numero 813).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno (N. 843);

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, numero 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 839);

Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (N. 844);

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (N. 877);

Contributo dello Stato nelle spese per la esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova (N. 851);

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica (N. 865);

Provvedimenti per l'istruzione forestale (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei Comuni compresi negli elenchi dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 876);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (N. 887);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1912 (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCLXVII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Fanno dichiarazioni di voto i senatori Fracassi, D'Andrea, Grassi, Del Carretto, Sandrelli e Schupfer (pag. 9230) — Presentazione di relazioni (pag. 9230-40) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma » (N. 811-B) (pag. 9230); « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili » (N. 885) (pag. 9232); « Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 894) (pag. 9234); « Maggiori assegnazioni per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 874) (pag. 9234); « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 906) (pag. 9238); « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13 agli impiegati civili di ruolo che prestarono servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 856) (pag. 9238); « Assetto degli istituti scientifici della Regia Università di Sassari » (N. 898) (pag. 9240) — Nella discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 » (N. 905) parlano i senatori Casana (pag. 9234), Torrigiani Luigi (pag. 9235) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 9236) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813) — Si approvano le modificazioni agli articoli 54, 55 e 57 della legge vigente — Sulle modificazioni all'art. 58 parlano i senatori Finali (pag. 9242-9244-45), Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9245) e il Presidente del Consiglio (pagine 9243-45-46) — Sono approvate — Si approvano le modificazioni agli articoli 58-bis, 63, 64, 64-bis e 64-ter; quelle all'art. 65; dopo osservazioni del Presidente del Consiglio (pag. 9248) e del relatore (pag. 9248); all'art. 66; all'art. 67, dopo osservazioni del senatore D'Andrea (pag. 9249) e del Presidente del Consiglio (pag. 9250); all'art. 67-bis e seguenti fino all'89 — All'art. 96 parlano il senatore Torrigiani Filippo, relatore, che presenta un emendamento a nome dell'Ufficio centrale (pag. 9257) e il Presidente del Consiglio (pag. 9256-57) — L'emendamento non è approvato; si approva l'art. 96 — Si approvano senza discussione le modificazioni agli articoli dal 101 al 113-bis — Sono approvati gli articoli da 8 a 14 del disegno di legge — Sull'art. 11 fu una dichiarazione di voto il senatore Del Giudice (pag. 9261) — L'art. 15 è approvato dopo osservazioni del senatore Melodia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 9263) — Il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 9328) — Seconda votazione a scrutinio segreto e suo risultato (pag. 9330).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, e tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazioni di voto.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho chiesto la parola per dichiarare che, se fossi stato presente nella seduta di ieri l'altro, avrei votato in favore dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Parpaglia, Bettoni ed altri per il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge sulla « Riforma elettorale politica ».

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato anch'io in favore.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Anch'io avrei votato nello stesso senso.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Dichiaro anch'io che, se fossi stato presente, avrei votato in favore dell'ordine del giorno.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Tengo anch'io a dichiarare che, se fossi stato presente, avrei pure votato in favore.

SANDRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRELLI. Se fossi stato presente, avrei votato, sì.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti progetti di legge:

Alienazione di navi radiate dal Regio esercito;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12;

Istituzione del fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Riforme nel servizio postale;

Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali;

Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro sugli atti di concessione di tramvie.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 ».

BUSCEMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle colonie ».

LUSTIG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSTIG. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Carafa D'Andria, Buscemi, Bettoni e Lustig della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma » (N. 811 B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma ».

Questo disegno di legge è stato già una volta approvato dal Senato, e torna ora modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 811-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito in Roma un Convitto nazionale femminile, già fondato a titolo di esperimento col Regio decreto 6 novembre 1911, n. 1394.

Esso ha per iscopo di accogliere ed educare giovanette iscritte alle scuole medie governative, con preferenza quelle che frequentano le scuole complementari e normali.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di cinque signore e di tre capi istituto di scuole medie governative nominati dal ministro della pubblica istruzione.

L'ufficio è gratuito.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale del Convitto nazionale femminile è nominato e retto dalle stesse norme che governano il personale dei Convitti nazionali maschili. La Direttrice però è nominata per concorso per titoli fra donne che sieno fornite dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per i posti d'istitutore nei Convitti maschili.

La direttrice e le istitutrici fanno parte del ruolo organico del personale dei Convitti nazionali e hanno diritto alle promozioni di classe che potranno loro spettare secondo la posizione che occuperanno nel ruolo medesimo.

A tal uopo nel detto ruolo sono aggiunti i posti indicati nella tabella A unita alla presente legge. E, salve occorrenze speciali d'indole affatto temporanea, si aggiungerà ordina-

riamente al ruolo una istitutrice ogni venticinque alunne.

Pel concorso in applicazione della presente legge, fra le concorrenti che abbiano già dato buona prova nel Convitto stesso per la durata di un anno scolastico, l'attestazione del Consiglio di amministrazione potrà esser titolo di preferenza.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'ammontare delle rette delle alunne e delle quote di vitto ed alloggio e per quanto altro occorre, cui non provveda la presente legge, si applicheranno le norme che regolano i Convitti nazionali maschili.

(Approvato).

Art. 5.

Ai capitoli 131 e 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi sono portate in aumento le seguenti somme:

al capitolo 131, lire 6,700;

al capitolo 133, lire 50,503.

(Approvato).

Art. 6.

Il prodotto delle rette e delle quote di vitto e alloggio, e tutte le somme spettanti all'Amministrazione del Convitto in rimborso di spese dalla medesima anticipate, dovranno essere versate in Tesoreria e imputate ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

(Approvato).

TABELLA A.

Posti da aggiungere nel ruolo organico del personale dei Convitti nazionali.

1 Direttrice a	L.	3,700
2 Istitutrici a lire 1,500	»	3,000

Un'istitutrice tirocinante potrà avere l'incarico di segretaria della direttrice con una retribuzione annua di lire 300.

L'economista o il vice-economista del Convitto

nazionale maschile di Roma potrà avere l'incarico del servizio esterno dell'Economato con una retribuzione annua di lire 600.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili » (N. 885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. *Stampato* N. 885).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rilegge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 12 dicembre 1907, n. 751, è modificato come segue:

« I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

« a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

« b) Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate e sulle indennità supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

« Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia recuperate e sulle indennità supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la diffe-

renza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

« In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

« I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare acciò gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

« Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti ».

(Approvato).

Art. 2.

Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari iscritti verranno accreditati, per il periodo anteriore alla data dell'attuazione della presente legge, i soli contributi personali che risulteranno effettivamente pagati alla data stessa.

Il periodo di servizio prestato dalla istituzione della Cassa alla data di attuazione della presente legge, senza pagamento del corrispondente contributo personale, è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo.

(Approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali giudiziari già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valse della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, è nuovamente concessa la facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassunzione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.

Per gli ufficiali giudiziari però che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima dell'entrata in vigore

della presente legge, abbiano già fatto domanda di adesione alla Cassa, l'iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora i capitali, di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907 anzidetta, non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi dell'art. 6 della legge stessa.

La presente disposizione è applicabile anche ai capitali di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, istitutiva della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi ai sensi delle due leggi suindicate, e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando, dalle tabelle annesse alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente l'iscrizione facoltativa alle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli impiegati degli archivi notarili, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'ultima parte dell'articolo 22 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, e dell'art. 23 della

legge 12 dicembre 1907, n. 755, sono soppresse le parole: « e nel complesso di tutti i conti individuali ».

(Approvato).

Art. 8.

Agli articoli 248, 275 e 280 della tariffa civile di cui nella legge 19 marzo 1911, n. 201, sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

All'art. 248. — Il procuratore dell'attore o, in mancanza la parte attrice, all'atto della costituzione all'udienza, eseguirà in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, e rinnoverà lo stesso deposito, esaurito il precedente, salvo conteggio dopo la spedizione della causa;

All'art. 275. — I procuratori delle parti in causa, all'atto dell'iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno, in cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per tre udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.

All'art. 280. — Gli avvocati delle parti in causa, all'atto del deposito in cancelleria del ricorso e del contro ricorso, eseguiranno altresì il deposito del diritto di chiamata.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore col 1° luglio 1912.

Art. 10.

Il Governo del Re provvederà al coordinamento in testo unico delle disposizioni della presente legge e rispettivamente di quelle delle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, e procederà alla formazione dei relativi regolamenti, nel primo dei quali saranno anche disciplinate le norme per il versamento dei contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie** » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 9 della legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie è così modificato:

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di tribunale e Corte d'appello, di segretario di Regia procura e di procura generale e quelli di cancelliere di pretura nelle sedi di tribunale o Corte d'appello non possono essere conferiti ai funzionari che non abbiano ottenuta tale dichiarazione d'idoneità da parte della Commissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12** » (N. 874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.
BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,000,000, da iscriversi al capitolo n. 126: « **Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri** » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « **Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111** » (N. 905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 905).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non creda il Senato che in questo momento io voglia intrattenerlo a lungo sull'argomento. Prego l'egregio Presidente di consentirmi di parlare ad un tempo intorno ai due disegni di legge che si seguono nell'ordine del giorno; l'onorevole ministro avrà così mezzo di rispondere ad un tempo, tanto sull'argomento delle linee interurbane, quanto su quello delle reti urbane, ed io spero che il ministro possa fare qualche dichiarazione al Senato, la quale abbia a riuscire soddisfacente.

Quanto alle linee interurbane, noto con grande soddisfazione come si sia compresa tra le nuove

linee una di quelle che erano state indicate come urgentissime dalla Commissione Reale per le necessità dei rapporti internazionali, e cioè la linea Udine-Cormons. Ma parlando in genere delle linee interurbane, mi occorre richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che tutti i comuni, compresi nel circuito di linee interurbane, i quali non abbiano la fortuna di essere dotati di rete urbana, si trovano di fatto nella condizione di malamente poter profittare della linea interurbana, con grave danno anche del gettito della linea stessa. Il rimedio a questa condizione di cose è molto facile, e fu anzi indicato dalla Commissione Reale di riordinamento dei telefoni. Nei comuni privi di rete urbana, attraversati dalle linee interurbane, sono in grado di valersi della comunicazione telefonica interurbana soltanto coloro che si trovano così vicini al centralino da potere, senza disturbo, andar prima a fissare l'ora della comunicazione, e poi ritornare per valersene. Se l'onor. ministro volesse attuare il concetto di ammettere in quei comuni molti posti pubblici, autorizzati alle comunicazioni interurbane, oltrechè procurarvi una speciale comodità per la popolazione, se ne avrebbe un aumento notevolissimo di gettito. Questo rimedio importa una piccola spesa, non occorrendo altro che mettere in comunicazione questi posti pubblici col centralino, e autorizzare a valersene quegli esercenti, che gradirebbero certamente di mettere quel mezzo di comunicazione a vantaggio dei loro clienti, e specialmente se ciò fosse fatto senza aggravio verso questi esercenti, inquantochè essi in quel modo favorirebbero il maggior provento delle linee interurbane.

Dalle reti interurbane, passando, come ho detto dianzi, alle reti urbane, io prego l'onorevole ministro di dire se crede di adottare prontamente l'applicazione su vasta scala del sistema automatico e semiautomatico, i quali, in altri luoghi, hanno dato risultati molto soddisfacenti col vantaggio di diminuire in misura notevole il bisogno di telefoniste. La città di Monaco è servita esclusivamente con servizio automatico. In Italia la Commissione Reale crede che sarebbe prudente unire al servizio automatico, a scelta degli abbonati, anche il semiautomatico, il che può farsi facilmente.

Lo studio tecnico di questo sistema dà le più

ampie garanzie di buon risultato, ma è certo che, prima di farne una estesissima applicazione, gioverebbe avere anche il frutto dell'esperienza della sua applicazione in qualche grande città. Non dubito che il ministro potrà dare assicurazioni soddisfacenti al riguardo, ed io credo che il Senato gli sarà grato se potrà avere da lui tali assicurazioni.

Per ultimo io non posso a meno di ricordare ciò che senza dubbio all'onor. ministro pure deve essere risultato. L'atto vigoroso, opportuno fatto dallo Stato di entrare in possesso di parecchie reti urbane assumendole nelle poco buone condizioni nelle quali già si trovavano, ebbe per conseguenza di accollare allo Stato reti nella grande maggioranza già in condizioni di esaurimento.

Io non dubito che l'onor. ministro senta pertanto che all'azienda statale pesa un compito gravissimo dovendo provvedere a mettere tutte queste reti in perfetto ordine; sorge in conseguenza spontaneo il suggerimento dato dalla Commissione Reale che invece di accrescere l'onere di reti urbane o di reti interurbane secondarie a carico dell'azienda di Stato, venga favorire, con le debite cautele, concessioni a privati concessionari e preferibilmente ad enti pubblici. La Commissione Reale si è fatta dovere di sottoporre studiate proposte al riguardo.

Attendo con fiducia a questo proposito le dichiarazioni del ministro. Esse riusciranno soddisfacenti non soltanto a me, ma al Senato ed a tutte quelle regioni che attendono impazienti una estensione del servizio telefonico. (*Approvazioni.*)

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io dovrei ripetere in gran parte ciò che ha detto l'onor. senatore Casana. Mi limito perciò soltanto a domandare all'onor. ministro di prendere in considerazione, come già ha dimostrato di averlo fatto, le domande di molte provincie e comuni che, avendo necessità dell'ampliamento o dell'attuazione del servizio telefonico, chiedono con insistenza una speciale disposizione, la quale permetta loro di fare subito quello che per lo sviluppo delle industrie, del commercio e di tutti gli affari in genere è diventato impellente necessità, mercè accordi speciali con le attuali So-

cietà concessionarie, e, (noti il Senato) senza alcun concorso pecuniario da parte dello Stato, il quale, per deficienza di mezzi, di tempo e perfino di personale tecnico, si trova nell'impossibilità di provvedere alle loro giuste, pressanti richieste.

Mi pare che questa questione, di fronte ad un impellente servizio pubblico, sia da esaminare, e spero e confido che l'onor. ministro la vorrà prendere in seria considerazione.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori, io non mi sento in dovere di giustificare la brevità che mi propongo nelle dichiarazioni che sto per fare, in risposta all'onor. Casana, il benemerito presidente della Commissione Reale, che studia con tanto amore il grave problema telefonico, e che mi dà occasione di ripetere qui nell'Alta Camera quanto già ebbi l'onore di dire anche nell'altro ramo del Parlamento. L'onor. Casana anzitutto ha richiamato la mia attenzione sulla condizione speciale in cui si trovano quei comuni attraversati da linee intercomunali, ma privi di reti urbane, e dove non è possibile fruire del servizio telefonico, senza l'impianto di molti posti pubblici. Orbene, io sono lieto di poter dichiarare all'onorevole Casana che la raccomandazione della Commissione Reale fu tenuta in conto dal ministro nell'allestimento dei progetti che, non immemore dei miei impegni assunti davanti al Parlamento, e delle crescenti necessità, ho preparati, ma non poterono essere presentati in questi mesi, ma lo dovranno essere al riaprirsi del Parlamento, per le vostre discussioni e spera anche per l'approvazione vostra. Ma io ho un'altra speranza, e cioè che le modificazioni, che verremo introducendo alle leggi attuali, permetteranno che ben presto molto più grande sia dell'attuale il numero dei comuni che avranno il servizio telefonico urbano e interurbano, ciò che non fu consentito dalle leggi vigenti. L'onorevole Casana ha parlato altresì dell'opportunità, consigliata dalla Commissione Reale, dell'esperimento del sistema telefonico automatico e semi-automatico in qualche grande centro. Consenta il Senato che io mi compiaccia di questa occasione per fare una dichiarazione

che io spero soddisferà non soltanto l'onor. Casana, ma il Senato e probabilmente anche il Paese. E in verità io spero di potere fra pochi giorni, di pieno accordo coi miei colleghi, sottoscrivere, per l'esperimento appunto di tale sistema in Roma, un contratto in questi termini. Una importante Ditta specialista in materia si incarica di eseguire l'impianto completo di due centrali automatiche e semi-automatiche, comprese le reti esterne e posti d'abbonato. Questa Ditta si obbliga a fare detto impianto per la potenzialità almeno di 4000 numeri, in Roma, divisi in due centrali, l'una ai Prati, l'altra verso Porta Salaria, da attuarsi completamente nel termine di circa un anno. Questa ditta — lo noti di grazia il Senato — garantisce il funzionamento regolare del suo sistema anche in unione agli attuali commutatori manuali; tale garanzia dovrà avere la durata di un anno, a decorrere dal giorno in cui almeno seicento abbonati siano allacciati alle nuove centrali automatiche e semi-automatiche: infatti con un numero minore di abbonati l'esperimento non darebbe sufficiente garanzia.

L'Amministrazione avrà il diritto di esercitare, durante questo periodo, il controllo continuo, mediante i suoi funzionari; ma debbo aggiungere che evidentemente il più utile controllo lo farà il pubblico. Se gli impianti, che dovranno essere regolarmente collaudati dopo la decorrenza dell'anno di garanzia, saranno anche nella loro funzione favorevolmente giudicati, allora il Governo pagherà il prezzo convenuto colla ditta costruttrice, la quale, ripeto, fa questo impianto a suo rischio e pericolo e ne assume per tutto l'anno di garanzia l'esercizio.

Se il collaudo non riuscisse favorevole, la ditta dovrà togliere a sue spese gli impianti, e non appena lo Stato si trovi in grado di sostituirli; ciò affinché non vi sia alcuna interruzione di servizio.

Come gli onorevoli senatori bene intendono, l'esperimento è tutto a favore dell'Amministrazione telefonica, perchè nessun rischio affronta lo Stato; uguale esperimento io spero di poterlo attuare in breve, anche in un'altra città che a ciò si adatta molto favorevolmente, voglio accennare alla città di Milano.

In questo modo, per quanto le informazioni che ci giungono dall'estero, ove già in più centri

importanti è stato attuato il sistema automatico e semiautomatico, non possano essere più confortanti, e più confortante non possa essere al riguardo l'autorevole consiglio della Commissione Reale, in questo modo - dico - soltanto l'esperimento pratico sarà la garanzia migliore anche per giudicare, se anche in altre città sarà conveniente adottare il medesimo sistema.

L'onor. senatore Casana ha poi parlato dell'opportunità di regolare altrimenti il sistema delle concessioni. Se il Senato consente, io ho una breve dichiarazione generica da fare in proposito.

Secondo il programma che mi sono proposto e che, se non in tutte le particolari sue modalità, ha però già in massima il suffragio dei miei onorevoli colleghi, i criteri che verrebbero seguiti, valendosi specialmente degli autorevoli consigli della Commissione centrale, sono i seguenti. Dare anzitutto all'organismo dell'azienda telefonica un assetto migliore, rinunziando per ora ad una autonomia vera e propria, caldeggiata da alcuni, ma accordando maggiore libertà all'azienda stessa, che pure ha carattere eminentemente industriale.

Abbandonare per ora il concetto della statizzazione totale del servizio telefonico, ma giovare quanto più è possibile delle iniziative private, e ciò non solo per le condizioni attuali dell'Amministrazione e per altre considerazioni relative alle altre necessità dello Stato, ma anche perchè in Italia è assolutamente necessario, date le condizioni varie delle varie provincie, giovare delle energie locali, di questa grande forza emulatrice tra provincia e provincia, giovare così da riuscire a moltiplicare rapidamente e coordinare nel miglior modo gli impianti e lo sviluppo del servizio telefonico, di maniera che, quando lo Stato voglia assumere una iniziativa più coraggiosa, abbia per sé il terreno preparato dagli esperimenti delle varie provincie del Regno. Intendo inoltre ed allo stesso fine meglio disciplinare poi le concessioni onde cessi l'attuale contrasto, per cui gli interessi del concessionario privato sono in antagonismo con l'interesse dello Stato a danno del servizio e anche dell'erario. Mi propongo cioè di armonizzare queste concessioni in modo che i concessionari abbiano interesse, allorchando lo Stato intenda di subentrare nel possesso ed esercizio dei loro impianti, non di fargli trovare delle reti esauste,

ma in condizioni invece di vero ed efficace funzionamento. (*Benissimo*).

E poichè sono vive e soventi anche giustificate le lagnanze per non eque e non uniformi tariffe, mi sono altresì proposto di perequare le tariffe del servizio urbano, onde eliminare alcune disparità tra città e città. Vi sono, ad esempio, città che hanno un numero altissimo di abbonati e che pagano una tariffa di abbonamento anche considerevolmente minore di 200 lire all'anno; mentre vi sono altre città che hanno un numero più esiguo di abbonati e pagano 200 lire. Il desiderio dell'amministrazione è quello di perequare queste tariffe del servizio urbano e di regolare altresì tutto ciò che riflette quelle per il servizio interurbano.

Nostro compito e nostro desiderio è anche quello di rinnovare gl'impianti delle centrali in tutte le città. Il Senato ha sott'occhio un disegno di legge, in cui, mi piace di ricordarlo, nessuna città di grande importanza è stata dimenticata: a tutte s'intende di provvedere gradualmente, ma a tutte immediatamente, con lo stanziamento dei quattro milioni, del quale si parla nel disegno di legge in esame. (*Benissimo*).

Molte altre idee avrei ad esporre a proposito del programma che mi son proposto circa la soluzione del problema telefonico; ma non è questo il momento.

Spero tuttavia che queste dichiarazioni, per quanto succinte, varranno a soddisfare l'onorevole Casana, al quale, come pure all'onor. Torrigiani, mi compiaccio anche dire, che appunto ieri, accogliendo pienamente il mio pensiero, il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ha dato parere favorevole a che, prima ancora che intervenga la legge, si possa, con clausole opportune, ed immediatamente dare, ove sia possibile, accogliimento a tutte le iniziative locali per nuovi impianti di linee, affinchè al più presto cessi quello stato di cose che ho dovuto purtroppo già riconoscere e lamentare anche alla Camera, condizione di cose ch'io riassunti e riassumo in questa frase: lo Stato non è in grado di fare e fino ad ora non ha permesso che altri facessero.

Confido, onorevoli senatori, che queste mie dichiarazioni avranno la vostra desiderata ed autorevole approvazione. (*Vive approvazioni*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatte, e che saranno accolte con grande soddisfazione, non solo in Senato, ma anche fuori.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Unisco i miei ringraziamenti a quelli del senatore Casana, perchè la risposta del ministro non poteva essere più soddisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907, per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907, per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 906).

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 906).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di lire 4,000,000, la quale sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1912-13 in aggiunta alla somma di lire 2,000,000 già approvata per lo stesso titolo con legge n. 506, del 15 luglio 1907.

Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà:

a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati, fino al 30 giugno 1913;

b) all'impianto di nuove centrali e alla costruzione di canalizzazioni nelle Reti maggiori.

Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile in quindici annualità posticipate, di lire 359,764.40 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1914 al 1928.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1913, sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Con decreto del ministro del tesoro sarà iscritta nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14 la somma occorrente per il pagamento alla Cassa dei depositi e prestiti degli anzidetti interessi. A decorrere dall'esercizio finanziario 1914-15 sarà iscritta nel bilancio medesimo la somma per l'estinzione delle predette 15 annualità posticipate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 856).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni governative residenti nei comuni appresso indicati è concessa, nel periodo dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un quarto della indennità di missione stabilita dal Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di lire 80 nè minore di lire 24;

b) nei comuni che, per verifiche già eseguite alla data della presente legge, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, lire 24 mensili.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere al pagamento delle indennità di cui al precedente articolo nella somma complessiva di lire 1,140,000, è istituito nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sotto indicati Ministeri per l'esercizio 1912-13 uno speciale capitolo con la denominazione « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento » e con lo stanziamento come appresso:

Capitolo 178-*bis*. Ministero del tesoro, lire 36,000.

Capitolo 264-*bis*. Ministero delle finanze, lire 109,500.

Capitolo 40-*bis*. Ministero di grazia e giustizia, lire 164,500.

Capitolo 231-*bis*. Ministero dell'istruzione pubblica, lire 125,000.

Capitolo 181-*bis*. Ministero dell'interno, lire 116,500.

Capitolo 107-*bis*. Ministero dei lavori pubblici, lire 119,500.

Capitolo 136-*bis*. Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 362,000.

Capitolo 85-*bis*. Ministero della guerra, lire 54,000.

Capitolo 123-*bis*. Ministero della marina, lire 29,000.

Capitolo 171-*bis*. Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 24,000.

(Approvato).

Art. 3.

Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1° le amministrazioni dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, un'indennità pari ad un quinto dello stipendio annuale ed, in ogni caso, non superiore a lire 40 e non inferiore a lire 24 mensili purchè l'indennità mensile non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuale.

Per lo stesso periodo di tempo le amministrazioni dei comuni nei quali in base a verifiche già eseguite risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati o salariati i cui posti sieno compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, una indennità di lire 16 mensili, purchè l'indennità medesima non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuo.

Uguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati o salariati, residenti rispettivamente nei comuni di cui sopra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assetto edilizio degli Istituti scientifici della R. Università di Sassari » (N. 898).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Assetto edilizio degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 898).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione per l'assetto edilizio degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari, stipulata addì 8 giugno 1912 tra i ministri della pubblica istruzione, del tesoro e delle finanze, il sindaco del comune di Sassari e il presidente della Deputazione provinciale di Sassari.

(Approvato).

Art. 2.

In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà esser chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.

(Approvato).

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio dell'entrata verrà iscritta, in tre rate uguali, a cominciare dall'esercizio 1912-13, la somma complessiva di lire 52,000, risultante dai contributi che devono versare il comune e la provincia di Sassari, ai termini dell'art. 3 della convenzione; le quali rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo del bilancio della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, da erogarsi per gli scopi di cui all'art. 2 della convenzione.

(Approvato).

Art. 4.

A garantire il pagamento delle tre rate annuali di contributo da corrispondersi allo Stato

dalla provincia e dal comune di Sassari, giusta l'art. 3 della convenzione, gli enti stessi dovranno rilasciare corrispondenti delegazioni rispettivamente al ricevitore provinciale e all'esattore delle imposte dirette, in confronto dei quali saranno applicabili le norme della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).

(Approvato).

Art. 5.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per gli scopi di cui all'articolo 2 della convenzione, la somma di lire 260,000 ripartita come segue: lire 90,000 in ciascuno degli esercizi 1912-13 e 1913-14 e lire 80,000 nell'esercizio 1914-15.

(Approvato).

Art. 6.

Per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui nella convenzione, verrà emessa la dichiarazione di pubblica utilità e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892, e 5 luglio 1908, n. 378.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi acquisite dallo Stato per servizi ausiliari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti pel credito agrario e pei danni delle mareggiate in Liguria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Roldi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione si arrestò all'articolo modificato 52 *novies* dell'art. 8. Procederemo perciò nella discussione a cominciare dall'art. 54.

Art. 54. — La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girargli intorno. Le due urne, di cui all'art. 51, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed esser sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza: così dal tavolo dell'ufficio, come dal tramezzo: il lato, dove l'elettore siede, dev'essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza mi-

nore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

(Approvato).

Art. 55. — Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino ogni volta il certificato di iscrizione alla sezione, di cui all'art. 43.

(Approvato).

Art. 57. — *Aggiungere in fine del quarto comma:* od al provvedimento con cui siano promossi a grado corrispondente al grado di ufficiale.

(Approvato).

Art. 58. — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io non vorrei occupare il Senato neppure per un minuto, se non si trattasse di un grave argomento al quale feci accenno nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare in sede di discussione generale, argomento che risponde ad un mio forte sentimento, ad una mia profonda ed antica convinzione.

Il prender parte al voto elettorale è l'atto più solenne della vita politica del cittadino italiano, il quale ha questo solo mezzo per esplicare la sua partecipazione alla sovranità nazionale. Perciò la sala nella quale il cittadino deve esprimere e manifestare il suo voto deve essere sacra e inviolabile come un tempio. (*Benissimo*).

La legge Albertina del 1848, legge la quale si ispirava ad alti concetti di liberalismo e d'ordine pubblico, scriveva: « Il presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza e nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nell'aula della medesima adunanza o nelle vicinanze ».

La legge elettorale promulgata coi pieni poteri nel 1859, dopo l'annessione delle provincie della Lombardia, e successivamente estesa a quelle dell'Emilia e della Toscana, e quindi a tutto il Regno, conservava immutata questa disposizione come era nella legge Albertina.

E così rimase la cosa anche dopo la grande riforma democratica del 1882; onde nella legge vigente è detto: « Il presidente delle sezioni è incaricato della polizia dell'adunanza: nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta entrare nella sala dell'adunanza o nelle vicinanze ».

Oggi si viene innanzi con una proposta che, secondo me, turba la solennità dell'atto che si compie mediante la espressione del voto, che è l'unica forma di partecipazione alla sovranità, concessa al cittadino in Italia; e compromette ed altera la garanzia della libertà e della inviolabilità della sede, e del seggio elettorale.

A quella disposizione rimasta immutata per più di 60 anni attraverso mutazioni politiche e costituzionali si aggiunge per la prima volta, che in caso di tumulti o di disordini, o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare

nella sala delle elezioni a farsi assistere dalla forza.

Comincerò dal parlare della esecuzione dei mandati di cattura.

L'on. Presidente del Consiglio nel suo eloquente ed applaudito discorso accennò alla gravità dei reati pei quali si emettono i mandati di cattura. Ma la disposizione generica dell'articolo comprende qualunque mandato di cattura. Io sono stato deputato di un collegio forestale, il collegio di Belluno, in un tempo nel quale al candidato non occorre neppure occuparsi di fare le spese dei manifesti elettorali. Orbene, in un banchetto dato per festeggiare il candidato in cui gli elettori riponevano la loro fiducia, il pretore del luogo mi disse che quell'anno aveva pronunziato più di millequattrocento sentenze di condanna contro individui ai quali avrebbe consegnato senza ricevuta un tesoro. Ora secondo la dizione dell'articolo gli ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero presentarsi per eseguire mandati di cattura sopra una infinità di elettori che sarebbero così arrestati ed allontanati dalla sala.

La cosa è così grave che il Governo non la propose; ma fu la Commissione che studiò la legge e la propose. E quello che avveniva nel collegio di Belluno, può verificarsi e si verifica anche in altre regioni; attese le contravvenzioni alle leggi della pesca, della caccia, delle private e simili.

Vi è nell'articolo l'altra disposizione, che possa la forza pubblica intervenire senza richiesta del presidente del seggio in caso di tumulti e disordini. Qui pure l'on. Presidente del Consiglio disse trattarsi di tumulti e disordini gravi; questa qualifica di grave sarebbe poi difficile ad esaminarsi e a riconoscersi, ma non si adatta alla dizione dell'articolo che parla semplicemente di tumulti e disordini. Tutti sanno che i partiti possono artificialmente farli nascere questi tumulti, questi disordini; e non solo i partiti sovversivi, ma anche i troppo zelanti nel partito dell'ordine.

Io non diffido dell'attuale Presidente del Consiglio, sono sicuro che egli sempre darebbe le istruzioni, in modo che i suoi dipendenti non abusassero di questa facoltà; ma può seriamente l'on. Presidente del Consiglio garantire per l'ultimo dei delegati di pubblica sicurezza o per l'ultimo dei brigadieri dei Reali Cara-

binieri? E poi le leggi non si fanno solo per il presente, ma si fanno anche per l'avvenire!

Io quindi, pur mantenendo il sentimento che ho manifestato in appoggio alla legge nel mio discorso, a cui forse si è data troppa importanza, rivolgo una preghiera all'on. Presidente del Consiglio. Egli fu ieri fortunato nel fare ammettere dall'Ufficio centrale tutte le sue obiezioni agli emendamenti che l'Ufficio centrale aveva presentato; consenta ora a me di fargli una preghiera, mossa da un sentimento di rispetto alla libertà ed al prestigio della principale funzione politica che il cittadino esercita in Italia, voglia consentire alla soppressione di quel comma, il quale, allontanandosi da tutte le tradizioni, ed offendendo i principii fondamentali della libertà introduce un nuovo regime nelle elezioni politiche.

Desidero, più che non spero, di ottenere la sua adesione: ad ogni modo io mi rivolgo al Senato e lo prego di voler bene considerare la cosa, perchè, affermando in questa occasione e su questo argomento la sua autorità, che in diritto non è contestata, ma che in fatto troppo spesso viene meno, mostri che esso è sollecito del prestigio delle elezioni, della loro dignità e della libertà degli elettori.

Con queste brevi parole ho adempiuto il mio dovere ed aspetto la risposta dell'on. Presidente del Consiglio e poi, occorrendo, mi appellerò al Senato. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego vivamente il Senato, come lo pregò il senatore Finali, di volersi rendere esatto conto della questione, che è stata testè sollevata dall'autorevole senatore.

Nelle elezioni degli ultimi tempi, non solo nelle ultime, ma anche nelle penultime, è avvenuto questo fatto gravissimo, che una turba di elettori, per lo più pagati, invade l'aula elettorale, l'occupa per intero, esercita le maggiori violenze sulle urne ed impedisce in modo assoluto al presidente dell'ufficio di mandar fuori qualcuno a domandare l'intervento della forza pubblica.

Questo fatto è avvenuto molte volte e con una tendenza ad aumentare di numero e di gravità.

Quando presentai, circa tre anni fa, un disegno di legge per impedire le violenze elettorali, anche con l'antico sistema del voto ristretto, questo mio disegno di legge ebbe l'approvazione della Commissione della Camera, perchè si ricordavano questi fatti di violenza che rendono ormai impossibili le elezioni in alcuni luoghi. Ora, presentando un disegno di legge, che aumenta di sei milioni il numero degli elettori, e che, non giova nasconderselo, chiama all'esercizio del diritto elettorale anche delle masse molto meno educate e molto più suscettibili di trascendere alla violenza, mi sono creduto nel più stretto dovere di proporre alla Camera una disposizione che dice così:

« La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di disordini, o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza ».

Questo, lo ritenga il Senato, è una necessità; altrimenti noi vedremo ripetersi, in proporzioni molto maggiori che in passato, questi atti di violenza.

L'onorevole senatore Finali ricordava che le leggi del 1848 e del 1849 e anche quella del 1882, non contenevano questa disposizione, e non permettevano l'ingresso della forza pubblica, senza che il presidente ne avesse fatta richiesta. Ma i tempi, onor. senatore Finali, disgraziatamente sono mutati; la tendenza nelle lotte elettorali ad adoperare qualunque mezzo pur di riuscire, in alcuni luoghi, è in aumento.

Non lo possiamo negare, come non possiamo negare che, quando noi triplichiamo il numero degli elettori, triplichiamo il pericolo di violenza, ed è necessità assoluta, se si vuole avere una elezione schietta, che possa la forza pubblica opporsi a queste violenze, contro le quali non basta dare la facoltà al presidente di richiedere la forza pubblica, perchè coloro che hanno invaso l'aula elettorale non permettono a nessuno di uscirne per trasmettere la richiesta.

Noti poi l'on. senatore Finali, che rimane sempre la disposizione per la quale il presidente è incaricato della polizia della sala, e quando la

forza entrasse ed il presidente ritenesse che non è necessario, ha il diritto d'invitarla ad uscire.

Però veda l'onorevole senatore Finali che il timore della violenza è stato tale in tutti coloro che hanno esaminata questa materia che si è dovuto pure disporre: « che il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala anche prima che comincino le operazioni elettorali ».

Il timore della violenza è tale che è indispensabile che possa la forza pubblica essere lì a disposizione del presidente.

Quando il presidente ha la possibilità di chiamarla, è lui che la chiama, ma se il disordine assume tali proporzioni da mettere il presidente nell'impossibilità di farlo, non si può pretendere che la polizia giudiziaria, che sta lì sulla porta, senta l'eco delle violenze che si commettono, e debba restare colle braccia incrociate e lasciare che si commettano; come non si può permettere che la sala elettorale diventi asilo dei delinquenti, dentro il quale non si possa più nemmeno eseguire un mandato di cattura spiccato dall'autorità giudiziaria.

Io credo che la vera libertà sia quella di assicurare l'esecuzione della legge; che la vera libertà consista nel garantire che l'elettore possa esprimere la propria volontà liberamente. Come combattiamo la frode, la corruzione, dobbiamo combattere anche la violenza contro la quale sarebbe assurdo che la legge non desse garanzie.

Io prego l'on. senatore Finali di rendersi ragione che vi sono delle necessità assolute nell'interesse della libertà. Non è libertà permettere che 50 o 60 violenti abbiano il diritto di restare nell'aula, rompere le urne, cambiare le schede, e di fare violenza all'ufficio elettorale, senza che chi rappresenta la legge, e sta sulla porta, abbia il diritto di entrare ad impedirlo. Io faccio appello all'on. senatore Finali, si persuada che non è un sentimento reazionario che può avere suggerito questo articolo di legge, il quale, ripeto, è da tre anni innanzi al Parlamento; non è sentimento di reazione, perchè io credo che ormai a nessuno possa venire in mente che gli ufficiali della polizia giudiziaria siano essi che vadano a violentare le urne, a cambiare le schede. Ci sono

troppe garanzie in questa legge perchè nulla di simile possa avvenire; ma è sentimento della vera libertà, quella libertà che tende ad assicurare l'impero della legge, senza il quale non ci potrebbe essere libertà. (*Bene*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Alla mia volta dirò all'onor. Presidente del Consiglio che credo che neppure sia supponibile che io mi renda oratore e difensore degli autori dei disordini e dei tumulti.

Egli, per giustificare la disposizione, presuppone una cosa che non è detta nell'articolo della legge. Di grazia, dove è scritto che l'intervento della forza non richiesto dal presidente sia ammesso solo quando al presidente è reso impossibile dai tumultuanti e dagli autori dei disordini di comunicare con la forza?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se la forza non potesse entrare, non potrebbe saperlo.

FINALI. Se una simile cosa fosse scritta nella legge, il mio ragionamento sarebbe diverso.

Un'altra cosa, secondo me, dovrebbe essere scritta nella legge, è questa: che nel caso che l'intervento della forza sia dal presidente riconosciuto non necessario, egli possa farla allontanare dall'aula. (*Commenti*).

Secondo quanto è detto in questo articolo, un delegato di pubblica sicurezza, un brigadiere dei carabinieri può intervenire nell'aula; il presidente può dire che non occorre la sua presenza, può però avere anche il diritto di farlo uscire? Questo non è scritto nella legge. (*Interruzioni*).

Il concetto dell'on. Presidente del Consiglio è diverso, ma secondo me dal testo dell'articolo può nascere dualismo. (*Denegazioni del Presidente del Consiglio*).

FINALI. Mi scusi, ma nell'articolo è detto che l'ufficiale può intervenire, non è detto altresì che debba allontanarsi; il presidente resta con la sua opinione e con la sua autorità, l'ufficiale di pubblica sicurezza coi suoi poteri, e tutti e due possono sostenere la tesi contraria. Se ci fosse una disposizione la quale riconoscesse la superiorità e la prevalenza del voto del presidente, io non farei questa eccezione.

L'on. Presidente del Consiglio dà una interpretazione che a mio avviso resiste al testo

dell'articolo. Modificato che fosse l'articolo, allora le mie obiezioni verrebbero meno.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva esaminate le disposizioni di questo articolo, e debbo dire francamente che lo aveva interpretato come è stato interpretato dal Presidente del Consiglio.

La regola generale è che la forza non possa, senza richiesta del presidente del seggio, entrare nella sala delle elezioni; si fa però eccezione, come ha detto il Presidente del Consiglio, nel caso di tumulti di tale gravità da far supporre che il presidente stesso sia impossibilitato a richiederne l'intervento.

Dice l'onor. Finali che non c'è una disposizione per la quale il presidente abbia diritto di fare uscire la forza; ma io osservo che se la forza ha la facoltà di entrare per sedare il tumulto, non appena il tumulto sia sedato il presidente rientra nella piena sua facoltà.

Il Presidente del Consiglio ha detto una cosa molto giusta, ed io, che per molti anni ho fatto parte della Giunta delle elezioni, ho potuto constatare che certi inconvenienti, come, per esempio, la mancata proclamazione a causa di tumulti mentre raramente si verificavano nelle elezioni successive, si vedevano codesti casi moltiplicarsi, perchè si impara quel che si fa in un posto, si ripete in molti altri; tanto che ci siamo trovati qualche volta in principio di legislatura a vedere un considerevole numero di elezioni non proclamate.

Quindi l'Ufficio centrale, interpreta l'articolo come l'ha interpretato il Presidente del Consiglio, e cioè che i presidenti dei seggi, che non sono più i presidenti di una volta, nominati dagli elettori stessi, ma persone sulle quali si può contare, che offrono maggiori garanzie, se si trovano in tali condizioni da non poter chiamare la forza, la forza stessa di sua iniziativa può intervenire per sedare il tumulto. Dunque, non contro le volontà del presidente, ma anche senza le sue richieste. L'Ufficio centrale quindi è dolentissimo di non potersi associare alla proposta del senatore Finali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego il senatore Finali e il Senato di considerare l'ordine in cui sono poste le disposizioni di quest'articolo. L'articolo incomincia così:

« Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

« La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però in caso di tumulti e di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione ».

Ora, quando gli ufficiali di polizia giudiziaria sono entrati, sono a disposizione del presidente al quale la legge affida la polizia dell'adunanza. Così il presidente avrà a sua disposizione la forza pubblica senza averla richiesta, perchè questa forza entrò in una condizione di cose nella quale il presidente non era libero di chiamarla. Quindi ciò che al senatore Finali pareva dubbio, la lettura dell'articolo rende assolutamente certo. Come osservava il relatore dell'Ufficio centrale, il principio fondamentale è che la polizia dell'adunanza spetti al presidente. Nessuno può entrare senza sua richiesta.

Però, in caso di tumulto o di disordini, la forza entra anche non richiesta; ma una volta entrata è a disposizione del presidente.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Le argomentazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio mi fanno ricordare — non se l'abbia a male, perchè lo dico con intenzione di lode, — il principio della sua luminosa carriera, che fu quella di magistrato.

L'onorevole Presidente del Consiglio e il relatore dell'Ufficio centrale, per trionfare col loro assunto, partono da ipotesi che sono fuori della legge. Se fosse scritto che l'intervento della forza intervenga soltanto quando al presidente non è dato di domandarlo, andrebbe bene. (*Commenti, rumori*). Questo non è scritto; e quando osservo, che può nascere un conflitto tra l'ufficiale di polizia e il presidente del seggio, io dico una cosa troppo evidente, che

nessuna sottile argomentazione può far venir meno...

PRESIDENTE. Onorevole Finali, propone un emendamento?

FINALI.. Propongo la soppressione di quanto è scritto nel secondo comma di quest'articolo, dalle parole: « La forza non può, ecc. » fino alle altre: « e farsi assistere dalla forza ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei fare ancora una considerazione in risposta all'ultima osservazione dell'onorevole senatore Finali.

Lo scrivere nella legge che i rappresentanti della forza pubblica non possono entrare senza richiesta del presidente se non quando il presidente è impedito di mandarli a chiamare, sarebbe un controsenso, poichè come farebbero a ricevere l'avviso se il presidente non può mandarlo?

Quando c'è un tumulto e c'è della gente che impedisce a chiunque di entrare o di uscire, la forza pubblica, o per meglio dire l'ufficiale di polizia giudiziario, che si trova fuori dell'aula, come potrebbe sapere che il presidente si trova nell'impossibilità di mandarlo a chiamare?

Se scrivessimo una disposizione di questo genere nella legge, nessun ufficiale di polizia giudiziaria entrerebbe più nell'aula, perchè non vorrebbe correre il rischio di violare il suo dovere, essendo impossibile vedere quale sia la causa per cui c'è il tumulto finchè non sia entrato a vedere.

Se si accettasse questa proposta, si sancirebbe nella legge la libertà della violenza. (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, domando al Senato se l'emendamento proposto dall'onor. senatore Finali è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(Non è appoggiato).

Pongo ai voti l'art. 58, nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 58-bis. — Gli articoli 58, 65, 67, 67-ter, 68, 68-bis, 70 e gli articoli dal 96 al 113 inclusivo devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.

(Approvato).

Art. 63. — Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso, in cui sono estratte, concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 51, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dai singoli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al numero 4 dell'articolo 51, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma nel lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo di cui all'articolo 51 sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco di cui al n. 4 dell'art. 51.

(Approvato).

Art. 64. — Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio

noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 111.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna sulla lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 67 *ter*.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati. (Approvato).

Art. 64-bis. — Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 111.

(Approvato).

Art. 64-ter. — In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo

il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

(Approvato).

Art. 65. — Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi, che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

Ogni candidato dovrà depositare presso l'ufficio di ciascuna sezione, e prima che comincino le operazioni elettorali, perchè sieno messe a disposizione degli elettori, un numero di schede corrispondente al doppio degli elettori iscritti nella sezione ed identiche al tipo della scheda presentata dal candidato.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di cm. 12 in larghezza per cm. 12 in altezza, in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma, ne distacca l'appendice seguendo la

linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore, non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A questo articolo, l'Ufficio centrale proporrebbe di sostituire al comma:

« È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione ».

l'altro:

« Ogni candidato dovrà depositare presso l'ufficio di ciascuna sezione e prima che comincino le operazioni elettorali, perchè siano messe a disposizione degli elettori, un numero di schede corrispondente al doppio degli elettori iscritti nella sezione e identiche al tipo della scheda presentata dal candidato ».

A me pare che, una volta che l'Ufficio centrale rinuncia all'emendamento nel quale si parlava di candidati che dovevano tutti portare un tipo di scheda unico, questo emendamento venga a cadere. Prego perciò l'Ufficio centrale del Senato di non insistervi.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Si tratta di una questione di procedura sulla quale è difficile dare un giudizio esatto fin dopo l'applicazione in pratica di questa disposizione. Noi non temiamo che con questo sistema di dare

ai rappresentanti dei candidati l'obbligo di distribuire le schede agli elettori, si possa andare incontro ad inconvenienti; ma nonostante ciò, non crediamo d'insistere nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 65 nel testo ministeriale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 65-bis. — Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

(Approvato).

Art. 65-ter. — Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 63. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 65, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata.

(Approvato).

Art. 67. — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato agli articoli precedenti.

La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta

prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Alla benevolenza del Senato, alla cortesia del Presidente del Consiglio chiedo pochi minuti, per dire il mio pensiero sull'ultima parte di questo articolo, che mi sembra contenga una grave disposizione; non perchè io confidi di vederla emendata, dato che lo stesso Ufficio centrale, desideroso di non frapporte ostacoli all'approvazione della legge, ha ritirati i suoi emendamenti, ma perchè forse le mie parole daranno occasione all'onore. Presidente del Consiglio di fare dichiarazioni, che possano temperare i miei dubbi e dissipare le incertezze.

Nell'ultimo comma di questo articolo è detto:

« La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare ».

Or bene, quando si pensi a tutto il complicato congegno che precede le operazioni elettorali, quando si ponga mente al gran numero di elettori che debbono votare per ciascuna sezione, si dovrà necessariamente giungere a questa conseguenza, che, mentre allarghiamo la base dell'elettorato, mentre diamo al maggior numero possibile di cittadini il diritto del suffragio, veniamo poi a limitarne l'esercizio, introducendo una limitazione, per la quale riuscirà materialmente impossibile a tutti gli elettori la esplicazione di questa preziosa sovranità popolare.

Secondo l'art. 52-*novies* della legge, alle ore otto il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori, il segretario, ecc. Segue l'art. 63, in cui è detto che, accertata la costituzione del seggio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre che debbono costituire il bollo ed il numero progressivo delle buste; uno degli scrutatori scrive il numero progres-

sivo sull'appendice della busta, vi appone la sua firma ed il presidente vi imprime il bollo. Segue l'art. 64, intorno alla chiamata degli elettori ed all'obbligo imposto ad uno dei membri dell'ufficio di attestarne la identità apponendo nella lista la propria firma accanto al nome dell'elettore.

Ora, vede il Senato come, anche a voler essere scrupolosi nell'orario, queste operazioni preparatorie debbano richiedere parecchie ore di tempo, specialmente per la firma da apporsi dagli scrutatori alle 800 buste di ciascuna sezione.

Amnesso anche che gli scrutatori si dividano questo lavoro, ciascuno di essi dovrà firmare almeno 200 schede. Siano pure solleciti nello scrivere, e si tratti di persone colte e volenterose, non basteranno per queste operazioni due ore. Che tempo rimane per la votazione, se questa deve chiudersi alle sedici e, dopo le ore diciassette, nessun elettore potrà più votare?

Chiudendosi la votazione alle 17, non restano che 6 o 7 ore disponibili per le elezioni. Ora si tenga presente che il numero degli elettori in ciascuna sezione può ammontare ad 800, e che per poter votare, per lo meno si richiederà un minuto per ciascuno di essi, dovendo rispondere all'appello nominale, far attestare la propria identità, ricevere la busta dal presidente, chiudervi la scheda, inumidendo la parte ingommata e consegnarla al presidente, il quale, verificatane l'identità, la depone nell'urna. Or tutto questo richiede per lo meno un minuto di tempo, e quindi per far votare 800 persone occorreranno circa 13 ore, ed ammettendo pure che non tutti gli iscritti, ma soltanto 600 si presentino alle urne, occorreranno 9 ore.

Comprendo perfettamente che una disposizione limitativa dell'orario è indispensabile per frenare l'abuso, che si è deplorato in tante elezioni, per cui le operazioni si sono ad arte protratte fin oltre la mezzanotte. So di collegi elettorali, in talune sezioni dei quali si votava anche nelle prime ore del giorno successivo, e quindi plaudo al concetto di una limitazione dell'orario; ma restringerlo fino alle 5 pomeridiane, mi pare sia addirittura togliere alla maggior parte degli elettori il diritto del voto. Oltre a ciò, si può mai supporre che, durante le elezioni, non avvengano incidenti, provocati

ad arte da coloro che vogliono impedire il corso delle operazioni in quelle sezioni che sanno essere in maggioranza per il loro avversario? Come impedire quelle contestazioni, anche brevi, ma che, ripetute più volte, finiscono per essere un vero ostruzionismo?

Credo la disposizione così limitativa di quello allargamento del suffragio voluto dall'altro ramo del Parlamento e pel quale il Senato ha quasi unanimemente votato, da giustificare le mie dubbiezze. Confido che il Presidente del Consiglio mi darà spiegazioni esaurienti, quantunque non sia agevole contrastare l'evidenza del mio ragionamento. Ad ogni modo, aspetto da lui con fiducia questa risposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il modo più semplice e che più frequentemente si è visto per commettere le frodi, come ricorda l'onorevole D'Andrea, consiste nel rimandare all'indomani lo spoglio delle urne, perchè la notte è un grande mezzo per trasformare la volontà degli elettori. Quindi uno dei punti fondamentali di questa procedura sta nel prescrivere che nella sera sia finito lo spoglio delle schede e proclamato il risultato; a questo fine si è stabilito che le operazioni incomincino alle 8 del mattino.

L'onor. D'Andrea teme che il termine dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio non sia sufficiente.

Ora, io lo prego di considerare che noi abbiamo abolito le elezioni degli uffici, e l'onorevole D'Andrea sa quanto tempo queste duravano. Abbiamo avuto casi straordinariamente patologici: ricordo un collegio, in cui si votò fino al martedì per costituire l'ufficio e fino al sabato per finire di votare. Ma il caso che la votazione per la costituzione dell'ufficio si protrasse fino alle 3 o alle 4 dopo mezzogiorno era diventato purtroppo in molti luoghi comune, perchè la conquista dell'ufficio era considerata quasi come la conquista del collegio.

Si è perciò voluto stabilire ben chiaro questo punto: alla sera la elezione deve essere terminata e questo scopo si raggiunge sopprimendo le elezioni dell'ufficio.

Ma, dice il senatore D'Andrea, ci sono operazioni preliminari assai lunghe. Sono lunghe

a leggersi nell'articolo, ma in sostanza il presidente deve solo pigliare il bollo e mettere cinque numeri a caso, e questa è un'operazione di un minuto: poi si estraggono a sorte le varie centinaia di schede ed il membro che le deve controfirmare: quindi contemporaneamente uno firma il primo centinaio, l'altro il secondo e via dicendo. Facciamo l'ipotesi che l'ufficio contenga il massimo di elettori, cioè 800, perchè la legge dice che ogni sezione non deve contenere più di 800 e non meno di 200 elettori; ora io ho esperienza nel fare delle firme e 200 schede in un quarto d'ora le finirei.

Credo perciò che non bisogna esagerarsi la lunghezza di queste operazioni preparatorie. Io ritengo che un ufficio di una mediocre sveltezza in un'ora ha terminato queste sue operazioni preliminari, e alle 9 può cominciare la votazione degli elettori. Questi entrano, pigliano la busta, si fanno da parte, mettono dentro la scheda e la riconsegnano.

Tutto questo è una cosa molto semplice, e noto poi che nei collegi in cui le operazioni camminano regolarmente io vedo che alle 4 si ha la notizia del risultato.

• Ora, qui si tende appunto ad evitare che vi siano prolungamenti artificiali e per questo, siccome l'esperienza ci aveva insegnato che, per protrarre artificialmente le elezioni in modo da avere poi la notte disponibile per manipolare la volontà elettorale, si teneva indietro una grande massa di elettori e non si portavano che alla sera, all'ultima ora, si è voluto mettere un punto fermo a tutto questo; l'elettore non arrivato nella sala elettorale alle 5 non vota più, nessuno avrà più l'ingresso nella sala....

MELODIA (*interrompendo*). Alle 4.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Alle 4 può ancora presentarsi; ma oltre le 4 non può più entrare, e non può più votare quando sono passate le 5.

Questo è l'unico mezzo per impedire che artificialmente si prolunghi la votazione per raggiungere il desiderato fine di avere il mezzo di rendere la volontà degli elettori più conforme alla propria.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio della sua cortesia, ed a mia volta confido che, nel fatto, non si abbiano a verificare gli inconvenienti da me intraveduti, e che possano realmente tutti gli elettori iscritti esercitare il loro diritto. Dubito però che il tempo e l'esperienza finiranno per darmi ragione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io spero che non le darà ragione, anche per un'altra considerazione: quando fissiamo un'ora oltre la quale non si può votare, nessuno ha più interesse di tenere indietro gli elettori che votano per lui. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 67 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 67-bis. — Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto, quali sono prescritti dagli articoli 51-*bis* e 54, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione della nullità di queste a norma dell'articolo 74-*bis*.

(Approvato).

Art. 67-ter. — Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 74-*bis*, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Approvato).

Art. 68. — Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 67 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 51. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 63.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano: il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata, o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati

complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e con quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 72.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 71.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati, quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 71, debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione.

(Approvato).

Art. 68-bis. — Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 51-*bis*, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 63, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero

vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificialmente ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 68, n. 4;

3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda tipo di cui l'art. 52-*quinquies* o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal terzo comma dell'art. 65, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito all'art. 68, n. 4.

(Approvato).

Art. 70. — Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore ventitre, chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste, che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego insieme col verbale e con le carte annesse vengono subito recate, a norma dell'art. 72, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 72.

(Approvato).

Art. 71. — Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e

sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene nel lunedì susseguente alla elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme coll'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 68, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 72. — Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 68, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

(Approvato).

Art. 73. — Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge con intervento di tre magistrati da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli

atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 68-*bis*, 70 e 71;

2° somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 74-*bis*;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia fra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'articolo 43. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori, l'altro è esclusivamente riserbato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'articolo 52-*quinquies*.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 58. Per ragioni d'ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 52-*quinquies*, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

(Approvato).

Art. 74. — Il presidente in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei votanti saranno computati tutti i voti ad eccezione di

quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini dell'art. 68-*bis*.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 74-bis. — È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati all'ufficio delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente e nella vigente legge, può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati. Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 67 e del n. 2º dell'art. 68. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare nei riguardi del candidato, nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto all'art. 74.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali; le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale indicato nel primo comma dell'art. 72.

Le proteste e i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla anzidetta proclamazione.

(Approvato).

Art. 75. — Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti; e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediata notizia al sindaco del comune capoluogo del collegio il quale ne dà conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

La designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici delle sezioni nonché quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda.

In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'art. 52-*quinquies* rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste, che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'art. 36.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perchè le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'articolo 68, n. 2.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il quart'ultimo comma dell'articolo 48 ed il n. 2º dell'art. 51.

(Approvato).

Art. 75-bis. — Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

(Approvato).

Art. 78. — Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale elettorale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio e sotto-

scritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti o documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

(Approvato).

Art. 78-bis. — Sostituire al 2° comma dell'art. 25 della legge vigente il seguente: Una copia dell'elenco di cui al numero 2° dell'articolo 3 della presente legge è trasmessa non più tardi del 1° novembre di ciascun anno all'esattore comunale. Questi appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli iscritti in detto elenco, che risultano nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a lire 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale.

L'elenco così annotato è restituito al comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

(Approvato).

Art. 78-ter. — Al 5° comma dell'art. 19 della legge vigente è sostituito il seguente: Analogo certificato per gli effetti di questa legge può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero, quando un comune comprende più mandamenti, l'abitazione, assistito da un maestro elementare.

(Approvato).

Art. 78-quater. — Al n. 2° dell'art. 1 della presente legge alle parole: i militari del Regio esercito, ecc. *sostituire:* i militari del Regio esercito e del corpo Reali equipaggi vincolati alla ferma di un anno.

(Approvato).

Art. 89. — Al 2° comma sostituire: I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

(Approvato).

Art. 96. — Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro, che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro, che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

3° bis gli ammoniti;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colpi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre

frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta ;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

- Sono eccettuati i condannati riabilitati.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'Ufficio centrale propone un'aggiunta al n. 3, cioè: « 3 bis, gli ammoniti ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). L'Ufficio centrale propone qui un emendamento nel senso che, fra coloro che devono essere esclusi dal diritto elettorale, vi siano anche gli ammoniti.

Io debbo premettere una considerazione, ed è che il disegno di legge che ora stiamo discutendo, è molto più rigido della legge attualmente in vigore nell'escludere gli autori di reati. Per esempio, l'articolo della legge vigente riguardo ai condannati per mendicizia, vagabondaggio ed oziosità, dice così: « L'incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena ». Il disegno di legge che ho sottoposto all'esame del Parlamento non contiene più alcuna clausola: i condannati per mendicizia, vagabondaggio ed oziosità perdono completamente il diritto elettorale.

Inoltre, nella legge attualmente in vigore fra i reati che privano dell'elettorato non erano compresi molti titoli di reato che in questo progetto di legge sono stati aggiunti, e cito fra gli altri: i condannati per i delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, che la legge attuale non escluderebbe e che ora invece sono esclusi dal disegno di legge in discussione.

Così pure questo disegno di legge contempla le associazioni a delinquere, previste dall'articolo 248 del Codice penale, il quale così dispone:

« Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica o l'incolumità pubblica o il buon costume e l'ordine

delle famiglie o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita per il solo fatto della associazione da uno a cinque anni ».

Questo reato non era compreso nella legge attuale fra quelli che escludevano dall'elettorato.

Si aggiunge anche nel disegno di legge che perdono il diritto elettorale i condannati per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi naturalmente i colposi. Ora, questi delitti contro l'incolumità pubblica comprendono tutti i guasti alle ferrovie e tutti gli attentati che si possono commettere contro la sicurezza dei cittadini. Anche tutti questi reati non erano compresi nella legge attuale tra quelli che fanno perdere il diritto elettorale.

Ho premesso tali considerazioni affinché il Senato sia ben convinto che in chi preparò questo disegno di legge c'era l'intenzione di escludere rigidamente dal diritto elettorale tutti coloro che ne sono indegni per qualsiasi causa.

Vengo ora alla questione degli ammoniti.

Riguardo agli ammoniti, bisogna distinguerli in due categorie. C'è una categoria che comprende gli ammoniti per aver subito una condanna, e questi sono tutti esclusi dal diritto elettorale per effetto delle condanne riportate. C'è poi un'altra categoria di ammoniti, la quale comprende tutti coloro che sono stati ammoniti come invito a cessare dal frequentar cattive compagnie, dal rendersi sospetti ecc., ma che non hanno subito alcuna condanna.

Ora, questa questione, se cioè gli ammoniti che non hanno subito condanne, dovessero o non dovessero essere esclusi dal diritto elettorale, ricordo che fu trattata ampiamente nel 1881, quando si discusse la legge elettorale vigente. Allora alla Camera dei deputati un deputato propose un emendamento nel senso che fossero esclusi dal diritto elettorale gli ammoniti, che non avessero riportato condanne. Contro questo emendamento parlarono molti deputati, tra i quali due che sono ornamento di questa assemblea, il senatore Parpaglia e il senatore Villa. Dopo una lunga discussione, la Camera dei deputati concluse, respingendo la proposta di togliere il diritto elettorale a chi avesse subito soltanto una ammonizione. Ed a ragione, perchè è evidente che colui il quale è soltanto ammonito ed invitato a regolarsi meglio nell'avvenire, ma non ha subito ancora

alcuna condanna, non è stato colpito da una sentenza dell'autorità giudiziaria; il provvedimento che l'ha colpito, senza pubblica discussione, quantunque, per effetto della nostra legge di pubblica sicurezza, sia pronunziato dal presidente del tribunale od in sua vece da un giudice, rimane sempre un provvedimento preso in via amministrativa.

Parve allora alla Camera cosa gravissima dare facoltà di escludere dall'elettorato qualche cittadino, non per effetto di una sentenza dell'autorità giudiziaria, ma di un provvedimento preso soltanto in via amministrativa. E ciò anche perchè si volle togliere il dubbio che in un dato momento qualche cittadino potesse essere ammonito, affine di eliminare un candidato incomodo. Questa è stata una delle considerazioni più forti per fare abbandonare fin dal 1881 il concetto di togliere il diritto elettorale agli ammoniti che non fossero stati colpiti da sentenza emanata dall'autorità giudiziaria. Io credo che non ci sarà mai alcun Governo che abuserà in questo modo, ma bisogna pur togliere al pubblico il sospetto che qualche ammonizione, sebbene data per ragioni giustissime, possa dar luogo al sospetto che sia stata invece data per altri fini.

Mi permetto infine di osservare al Senato, in linea di fatto, che, come risulta dalla nostra statistica, gli ammoniti i quali non hanno riportato condanne, ma sono stati ammoniti soltanto per misura preventiva, nel 1905 erano in tutta l'Italia 203, e 198 nel 1906. Mi pare evidente che, data la nessuna portata pratica di questo provvedimento, non sia consigliabile abbandonare il principio di non togliere il diritto elettorale se non per effetto di condanna.

Io ho tenuto ad essere rigidissimo nel senso di togliere il diritto elettorale a tutti coloro che ebbero una condanna per reati che nella legge ora in vigore non erano contemplati, ma crederei grave abbandonare il principio, sempre seguito dalla legislazione italiana, che non si toglie il diritto elettorale ad un cittadino se non è intervenuta una sentenza dell'autorità giudiziaria; tantopiù che si tratterebbe di abbandonare questo principio senza una vera portata pratica, in quanto, come ho notato, in fondo ci sarebbe da escludere quattro decimi d'un elettore per ogni collegio.

Per queste considerazioni mi permetto di

pregare l'ufficio centrale del Senato di non insistere nella sua proposta. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già detto nella sua relazione per quali ragioni aveva creduto di dover includere gli ammoniti tra coloro che sono privati del diritto elettorale. Per l'Ufficio centrale questa è una questione di moralità. Pare molto grave che in una legge, con la quale si escludono dal diritto elettorale quarantamila cittadini, e fra questi un gran numero di magistrati, si lasci poi che possano avere diritto al voto gli ammoniti. Il Presidente del Consiglio ha ripetuta una delle ragioni, che ha una certa apparenza di gravità, e cioè che il potere politico possa essere sospettato di servirsi dell'ammonizione per privare del diritto elettorale alcuni elettori. Ma si potrebbe fare un sospetto diverso, che cioè gli ammoniti, essendo in mano della pubblica sicurezza, questa possa esercitare su di essi una grande ed indebita influenza. Siano pure poche centinaia questi ammoniti, la questione non cambia.

Il Senato ha visto come l'Ufficio centrale è stato remissivo su tutto quanto rifletteva questioni di procedura, ma qui si tratta di una questione di ordine morale. L'Ufficio centrale, quindi, non crede di poter assumere la responsabilità, una volta sollevata la questione di ritirare la proposta e lascia che il Senato giudichi ed esprima su di essa il suo parere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A mia volta debbo pregare il Senato di non voler introdurre nella legge un principio che finora è stato costantemente lasciato fuori.

Il Senato ricorderà quello che disse anche l'onor. Finali, che, cioè, fino ad ora non si è mai tolto il diritto elettorale a nessuno, se non per effetto di una sentenza. Io comprendo che si possa passare sopra a questo principio, quando si tratti di raggiungere un fine molto alto, ma qui non è davvero il caso.

Assicuro poi l'onor. relatore che l'influenza

elettorale di un ammonito non è da temersi. (Parità).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 96 fino al n. 3.

Art. 96. — Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato d'interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro, che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro, che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

Chi approva questa prima parte dell'art. 96 voglia alzarsi.

(Approvata).

Pongo ora ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale e non accettato dal Governo e che consiste nell'aggiunta: «3° bis gli ammoniti». Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti il resto dell'articolo che rileggo:

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi

e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

(Approvato).

Art. 101. — Chiunque forma una lista od un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3,000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge in tutto o in parte un elenco, una lista, od una nota di elettori o i documenti relativi.

(Approvato).

Art. 102. — Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2,000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per reati di falso.

(Approvato).

Art. 103. — Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con una ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire 1,000.

(Approvato).

Art. 104. — Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1,000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 105. — Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande ad elettori o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse, o ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000.

(Approvato).

Art. 106. — Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ai suoi prossimi congiunti per costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura, od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od ar-

tifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1,000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

(Approvato).

Art. 107. — I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

(Approvato).

Art. 108. — Chiunque con violenze o minacce o tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5,000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede

od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto od in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire mille a seimila.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 109. — Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala delle sezioni o nell'aula dell'ufficio centrale è punito con l'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda estensibile sino a lire 200 è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

(Approvato).

Art. 110. — Chiunque ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale o in più di una sezione dello stesso collegio, e chi trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

(Approvato).

Art. 111. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo ha rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1,000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 64-*bis* è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce nella tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1,000.

(Approvato).

Art. 112. — Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte

civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 108 e dal terzo dell'art. 111 l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 113-bis. — Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il complesso dello art. 8 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Quando la votazione di una sezione di collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera, motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 10.

Salvo quanto è disposto dall'art. 52-*sexies*, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

(Approvato).

Art. 11.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno, in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di provincie, di comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle provincie, dei comuni o delle Camere di commercio, è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno, in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila, hanno diritto alla differenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il deputato, che abbia rinunciato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Con apposito regolamento la Camera stabilirà le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Vorrei spiegare, con brevissime parole, la mia contrarietà all'art. 11 che

stabilisce l'indennità ai deputati; siccome però sento e comprendo l'impazienza del momento, mi basta dichiarare che il mio voto sarà contrario, rinunciando a spiegarne le ragioni. (Bene).

PRESIDENTE. Pongo ai voti, se nessun altro domanda di parlare, l'art. 11 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'articolo 21 della legge vigente; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi che lo erano in precedenza alla data del decreto di scioglimento.

Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale ed all'ispettore scolastico gli elenchi indicati nell'art. 3. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli esattori comunali; gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità dovranno, rispettivamente, inviare all'ufficio comunale la copia dei ruoli e gli

elenchi indicati nell'articolo 25 della legge vigente.

Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avis, di cui all'art. 17 della legge vigente.

Il termine indicato nell'articolo 17 della legge vigente per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel comune, è soppressa la indicazione nella domanda della sezione a norma dell'art. 18.

Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi in cui un comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso comune.

Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste l'elenco, di cui l'ultimo comma dell'art. 24 della legge vigente, nonchè quelli, di cui il primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 19 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 27 e 31 della legge vigente.

Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'art. 33 della legge vigente e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli articoli 33, 34 e 35 (1° comma).

Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 35 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte di appello in base agli articoli 37, 38 e 39 della legge vigente.

Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 48.

È data facoltà al Ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.

(Approvato).

Art. 13.

Hanno vigore agli effetti dell'elettorato amministrativo le disposizioni contenute nella presente legge relative alla estensione del suffragio, alla incapacità ed alla indegnità, alla iscrizione d'ufficio degli elettori, alla formazione delle liste, al rilascio e alla consegna dei certificati elettorali, al riparto degli elettori fra le sezioni, alla determinazione delle sedi delle sezioni ed alla identificazione degli elettori.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo della legge comunale e provinciale le disposizioni anzidette.

Restando fino allora sospese le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, di cui l'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, nonché quelle dipendenti dai mutamenti di rappresentanza di cui all'art. 269 della stessa legge, si procederà in tutto il Regno alla rinnovazione totale dei detti Consigli nell'anno immediatamente successivo a quello, nel quale avranno luogo le elezioni generali politiche in base alla presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andrà in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutte le altre disposizioni entreranno in vi-

gore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

(Approvato).

Art. 15.

È approvato l'Annesso contenente il coordinamento in testo unico della presente legge col testo unico 28 marzo 1895, n. 83, e con le leggi 5 dicembre 1897, n. 493, 7 aprile 1898, n. 117, 19 maggio 1901, n. 180, 9 giugno 1907, n. 294.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Con questo articolo il Senato viene a votare il testo unico della legge; ora, senza volere nè criticare, nè approvare, questa novità fatta nell'altro ramo del Parlamento, e dico novità perchè i vecchi parlamentari, tra i quali sventuratamente ci sono anch'io, sanno esser questa la prima volta che il testo unico, invece di essere affidato al potere esecutivo, è stato votato dal Parlamento, senza entrare affatto, ripeto, nel merito del metodo adottato, mi limito a pregare il Senato di non procedere alla votazione del testo unico articolo per articolo, poichè il testo unico consta di due parti; l'una contiene gli articoli della legge in vigore che non sono stati abrogati, e questi certamente non possono essere sottomessi a novella votazione; l'altra contiene quelli che abbiamo votato quando abbiamo discusso il disegno di legge.

Ora, io prego il Senato di voler approvare l'art. 15, senza procedere alla votazione articolo per articolo del testo unico, annesso al disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone alla proposta fatta dal presidente dell'Ufficio centrale, pongo ai voti l'art. 15. Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

ANNESSO.

TESTO UNICO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

Art. 1.

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

Art. 2.

Sono elettori:

1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età o che lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;

2° Coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di età o compiendolo non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono tratti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.

Art. 3.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, coloro che abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 4.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non

più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. I membri degli ordini equestri del Regno;

6. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei

Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle Accademie e dei Corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 15;

9. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10. Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Art. 5.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto

e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di 2500 abitanti, di lire 150;

In quelli da 2500 a 10,000 abitanti, di lire 200;

In quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 260;

In quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 330;

In quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 400.

Art. 6.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 7.

Le imposte, di cui nel n. 1 dell'art. 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 8.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, seb-

bene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 9.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 10.

Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 11.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 12.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 13.

Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 14.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre, che abbia il censo prescritto per l'elettorato, può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 15.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 16.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 17.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il

luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15.

Art. 18.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 19.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 20.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 21.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87. Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicizia, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ciascun anno, una copia dell'elenco, di cui al n. 2° dell'articolo precedente, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il Comune, ed altra copia è trasmessa all'esattore comunale.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto nella copia a lui trasmessa l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

Nella copia a lui trasmessa l'esattore comunale appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli iscritti, che risultino nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a lire 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere entro il 31 maggio dell'anno seguente il trentesimo anno di età, alla segreteria del Comune, cui essi appartengono.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di

beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 29. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 22.

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 23.

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° La paternità, il luogo e la data della nascita;

2° I titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3° L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e, se il Comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino

l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 24.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 23 della presente legge.

I documenti, i titoli, le copie degli atti di nascita, i certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La prova voluta dall'art. 3 deve risultare dal certificato scolastico autentificato dall'ispettore scolastico del circondario.

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da

apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un Comune comprende più mandamenti, l'abitazione, coll'assistenza di un maestro elementare.

Il titolo, di cui al n. 2º dell'art. 2 della presente legge, deve essere comprovato mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 25.

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 31.

Art. 26.

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 27.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se Commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali nonchè i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 28.

Trascorso il termine, di cui all'art. 22, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 29.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 19, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 23 e 24. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nei Comuni divisi fra più collegi elettorali la Commissione deve compilare elenchi distinti per collegi.

Ogni elettore deve essere iscritto nel collegio, nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel Comune, è iscritto nel collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 23.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 24.

Il mutamento d'abitazione da uno ad altro collegio dello stesso Comune non produce variazione nelle liste, se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 24.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o d'ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'art. 15.

Art. 30.

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 31.

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, ove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da cia-

scuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 32.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 29, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 33.

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi in cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 34.

La pubblicazione prescritta dall'art. 32 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

Art. 35.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta

cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all' elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l' iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 36, 40 e 46, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 36.

Ogni cittadino, nel termine indicato nell' articolo 32, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione cancellazione, diniego d' iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s' impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiararsi di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o dell' ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l' iscrizione, può, fra tre giorni dall' avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un' iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o dell' ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 37.

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l' anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d' appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo tras-

mette al cancelliere della Corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 38.

Spirato il termine, di cui al precedente articolo 32, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° La lista, o, nei Comuni divisi fra più collegi, le liste definitive dell'anno precedente;

3° I cinque elenchi, di cui all'art. 29, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 39.

La Commissione elettorale provinciale:

1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;

3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi

documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 21.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 40.

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 35, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune, o, nei Comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 41.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa e il numero degli elettori in ogni sezione sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune sono in numero inferiore ai 100, si costituisce una sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di inaccessibilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 42.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 41; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli art. 76 e 79, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei voti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 23, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in gruppi successivi a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 29.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione,

ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 23.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 39, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno

comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 43.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 130, nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 45. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 17, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 15, come per inscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettere il verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'articolo 42.

Art. 44.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di delegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 40, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, e al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 45.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 46.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 47.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 48.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articoli 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 49.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del Comune o, nei Comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 42.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 50.

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 40 e 43.

Art. 51.

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ri-

cevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI

Art. 52.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

La Provincia di Alessandria ne elegge 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 4 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 7 — Bari 12 — Belluno 3 — Benevento 4 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 8 — Cagliari 7 — Caltanissetta 5 — Campobasso 7 — Caserta 13 — Catania 10 — Catanzaro 8 — Chieti 6 — Como 9 — Cosenza 8 — Cremona 5 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 14 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 10 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 4 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 20 — Modena 5 — Napoli 17 — Novara 12 — Padova 7 — Palermo 12 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 —

Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 10 — Sassari 5 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 5 — Treviso 7 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 7 — Vicenza 7.

Art. 53.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

Art. 54.

Il reparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 55.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

Il sindaco del Comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Art. 56.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 57.

La Commissione provinciale trasmette le liste, di cui all'art. 42, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 58.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 75;

2° la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62, e le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti ed un esemplare del tipo della scheda presentato a forma dell'articolo 65;

4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso

sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 59.

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 60.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 33.

Art. 61.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli

ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte d'appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 62.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, e che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente

la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Art. 63.

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumere le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Art. 64.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della Provincia;

2° i notai aventi residenza nella Provincia;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della Provincia;

4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice-cancellieri di tribunale di prima classe.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 65.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda, parimente autenticato da notaio, da introdursi nella busta a norma dell'articolo 79. Detto tipo può portare stampato un contrassegno anche figurato o colorato e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori,

può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 66.

Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste del collegio indicate negli articoli 42 e 43, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che, dopo aver constatato in base alla lista, di cui al secondo comma dell'art. 49, che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni elettorali comunali del collegio.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 23, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

Art. 67.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 126 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 68.

Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonchè, quando siano elettori del collegio, il segretario, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 63, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 69.

Alle ore otto della domenica, per la quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 65.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

Art. 70.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 58, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed esser sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 71.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 51.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 72.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 15, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 44, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art. 15.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 73.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87 e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 74.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 75.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 58, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'art. 58, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo, di cui all'articolo 58, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'art. 58.

Art. 76.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascuna lettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 126.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia già stato ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 84.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 29, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 77.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio

numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 126.

Art. 78.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 79.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autentica dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello alle-

gato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 80.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 81.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per ne-

gligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 75. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 79, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata.

Art. 82.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 83.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 58 e 70, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'art. 95.

Art. 84.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 95, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 85.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 75. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che lo vogliano, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta,

dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami od alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 75, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 75, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 89.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da

depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 88.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione.

Art. 86.

Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 85, n. 4°;

3° nelle schede non appaia espresso il voto per alcun candidato o appaia espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato appaia aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda-tipo, di cui all'art. 65, o vi appaiano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal 3° comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito all'art. 85, n. 4°.

Art. 87.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventitre chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna che contiene le buste non spogliate e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le

indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 89, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 89.

Art. 88.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portata da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 85, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 89.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 85, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può fra sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 90.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 87, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 85, 86, 88;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 95;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'art. 51. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'in-

gresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 65.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 73. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 65, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 91.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termin dell'art. 86.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 92.

Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediatamente notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne dà tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

La designazione dei presidenti, vice presidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonchè quella dei rappresentanti dei candidati in bal-

lottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'art. 65 rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'art. 50.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perchè le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 85, n. 2°.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'art. 42 ed il n. 2° dell'art. 58.

Art. 93.

Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

Art. 94.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 95.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contesta-

zioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 82 e del n. 2° dell'art. 85. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto dall'art. 91.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 96.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell' art. 88, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all' autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI

Art. 97.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

Art. 98.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei ministri segretari di Stato, dei Sotto Segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 99.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle Società ed Imprese suddette.

Art. 101.

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 102.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 103.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 104.

I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell'art. 98 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sottosegretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati e quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c)*, *d)*, *g)*, sopraindicate all'art. 98, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera *f)* dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c)*, *d)*, *g)*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al nu-

mero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 98 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato che abbia rinunciato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 105.

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia in cui furono

eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 106.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.

Art. 107.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 108.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, s'intendono decaduti dal mandato.

Art. 109.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 110.

Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 111.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 112.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno, in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della Lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di Commercio, è corrisposta la somma di annue lire quattromila, a decorrere dal giorno, in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 113.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

- 1° coloro che sono in istato d'interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
- 2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni

dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si precede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 114.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti,

le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 115.

Chiunque eseguisce l'iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 116.

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 117.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri l'iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito colla detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Art. 118.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire l'iscrizione o la cancellazione del

nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 119.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 120.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 121.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per co-

stringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 122.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 123.

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sot-

trarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1,000 a 6,000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 124.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 125.

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è pu-

nito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

Art. 126.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1,000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'articolo 77, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1,000.

Art. 127.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 123 e dal comma terzo dell'articolo 126, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 128.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 129.

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 e 126 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 130.

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

Art. 131.

Salvo quanto è disposto dall'art. 66, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 132.

Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali e i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'articolo 26 della presente legge; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi, che lo erano in precedenza alla data del decreto di scioglimento.

Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale, all'ispettore scolastico ed all'esattore comunale gli elenchi indicati nell'art. 21. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopraddetto, l'elenco debitamente firmato di coloro, che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.

Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico e dall'esattore comunale dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità dovranno inviare all'ufficio comunale gli elenchi indicati nell'art. 21 della presente legge.

Entro il quinto giorno dell'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'articolo 22.

Il termine indicato nell'art. 22 per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel Comune, è soppressa la indicazione, nella domanda, della sezione a norma dell'art. 23.

Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi, in cui un comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste, quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso Comune.

Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste gli elenchi indicati nei due ultimi comma dell'art. 29.

La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 24 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 32 e 36.

Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'art. 38; e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli art. 38, 39, e 40 (1° comma).

Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 40 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agli art. 44, 45 e 46.

Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 42.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.

Art. 133.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andrà in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali.

PROVINCIA D'ALESSANDRIA

Collegi N. 13.

1. **Alessandria.**
2. **Acqui**, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Bistagno, Castelletto d'Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartosio, Cavatore, Grogardo, Morbello, Roccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto.
3. **Asti**, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellero, Monale, Settime, Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, *Azzano d'Asti (R. D. 9 giugno 1904, CCLXVI)*, San Marzanotto, Rocchetta Tanaro.
4. **Capriata d'Orba**, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana, Bosco Marengo, Fresonara, Frugarolo, Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, *Tagliolo Monferrato (R. D. 6 settembre 1902, CCCXXI)*, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone.
5. **Casale Monferrato**, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca.
6. **Nizza Monferrato**, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti,

Mombercelii, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio.

7. **Novi Ligure**, Pozzolo Formigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccafortè Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel de' Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre de' Ratti, Vignole Borbera.

8. **Oviglio**, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borgoratto Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelospina, Predosa.

9. **Tortona**, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, San Sebastiano Curone, Brignano del Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Ceretto Grue, Sarezzano, Volpeggino, Villalvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Casalnocetto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo.

10. **Valenza**, *Villabella (R. D. 20 gennaio 1901, n. 11)*, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone, Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Piovera, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.

11. **Vignale**, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Moncalvo (*meno la frazione Patro e S. Maria, R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII*), Grazzano Monferrato, Ponzano Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Casorzo, Cereseto, Olivola, Sala Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Castiglione d'Asti, Scuzolengo, Rinco.

12. **Villadeati**, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Monce-

N-B. Le indicazioni in carattere corsivo dimostrano le varianti di nome e di circoscrizione amministrativa alla tabella delle circoscrizioni politiche approvata con Regio decreto 14 giugno 1901, n. 280, varianti le quali non alterano la formazione dei collegi elettorali stabilita dalla tabella stessa.

stino, Odalengo Grande, Rosingo, Varengo, Villamiroglio, Mombello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghello, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Cnusanò d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Soglio, Villa San Secondo, Montiglio, Castelvero d'Asti, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Murisengo, Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti, Tonco, Alfiano Natta, Calliano, Penango, *più le frazioni Patro e S. Maria del comune di Moncalvo (R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII).*

13. **Villanuova d'Asti**, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d'Asti, S. Paolo della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonio, Pino d'Asti, Primiglio Schierano, Cocconato, Aramengo, Cerreto d'Asti, Marmorito, Moransengo, Piovà, Robella, Tonengo, Montafia, Bagnasco d'Asti, Capriglio, Cortandone, Cortazzone, Maretto, Passerano, Piea, Roatto, Viale, San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, *S. Martino Alfieri (R. D. 10 aprile 1898, n. 107),* Vaglierano.

PROVINCIA DI ANCONA

Collegi N. 5.

1. **Ancona**, Camerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona.

2. **Fabriano**, Cerreto d' Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Genga.

3. **Jesi**, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte S. Vito.

4. **Osimo**, Agugliano, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Filottrano, Loreto.

5. **Senigallia**, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba.

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

Collegi N. 7.

1. **Aquila degli Abruzzi**, Bagno, Ocre, Roio Piano, Campotosto, Capitignano, Pizzoli, Ari-

schia, Barrete, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.

2. **Cittaducale**, Cantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.

3. **S. Demetrio ne' Vestini**, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tione, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Subequo, Acciano, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.

4. **Avezzano**, Capistrello, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, *Scurcola Marsicana (R. decreto 2 aprile 1911, n. 350),* Carsoli, Pereto, *Oriola, Rocca di Botte (legge 26 dicembre 1907, n. 809),* Tagliacozzo, Cappadocia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano.

5. **Pescina**, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Colfarnelle, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelli, Ovindoli, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.

6. **Sulmona (R. D. 7 maggio 1902, CXXII),** Campo di Giove, *Cansano (legge 22 maggio 1904, n. 204),* Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago.

7. **Popoli**, Roccacasale, Capestrano, Bussi sul Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, *Castelvecchio Calvisio (legge 15 luglio 1906, n. 377),* Collepietro, Navelli, Ofena, *Villa Santa Lucia degli Abruzzi (legge 26 giugno 1910, n. 385),* Introdacqua, Anversa, Bugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Rajano, Vittorito.

PROVINCIA D'AREZZO

Collegi N. 4.

1. **Arezzo**, Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina.

2. **Montevarchi**, Terranova Tracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Cavrigli, San

Giovanni Valdarno, Pergine, Laterina, Bucine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.

3. **Cortona**, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino.

4. **Bibbiena**, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese, Poppi, Castel San Niccolò, Montemignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Subbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Collegi N. 4.

1. **Ascoli Piceno**, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca di Fluvione, Venarotta, Amanda, Comunanza, Montefortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.

2. **San Benedetto del Tronto**, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Montepandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cossignano, Massignano.

3. **Fermo**, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Giorgio, Monterubbiano, *Moresco (Legge 26 giugno 1910, n. 386)*, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottammare, Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso.

4. **Montegiorgio**, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, S. Vittoria in Matenano, Mon San Pietro Morico, Montefalcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio.

PROVINCIA DI AVELLINO

Collegi N. 7.

1. **Avellino**, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chianchetella, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, *San Pietro Iripino (R. D. 1° agosto 1907,*

CCCLX), Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Iripino, Forino, Contrada.

2. **Atripalda**, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola S. Felice, Volturara Iripina, Salza Iripina, Sorbo di Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, S. Potito Ultra, Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Serino, S. Michele di Serino, Santa Lucia di Serino.

3. **Bajano**, Cervinara, Rotondi, S. Martino Valle Caudina, Mercogliano, Caprighia, Ospedaleto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Iripina, Grottolella, Roccabascerana, Avella, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quindici, Moschiano.

4. **Sant'Angelo de' Lombardi**, Guardia Lombardi, Lioni, Rocca S. Felice, Torella di Lombardi, Montella, Cassano Iripino, Bagnoli Iripino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Iripino, Teora, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza.

5. **Lacedonia**, Bisaccia, Rocchetta Sant'Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, San Nicola Baronia, San Sossio, Trevico, Vallata.

6. **Ariano di Puglia**, Montecalvo Iripino, Casalbore, Sant'Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano degli Iripini, Orsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli.

7. **Mirabella Eclano**, Fontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, S. Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetero di Calore, Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle.

PROVINCIA DI BARI DELLE PUGLIE

Collegi N. 12.

1. **Bari delle Puglie**.

2. **Modugno**, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellammare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.

3. **Altamura**, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto.

4. **Bitonto**, Terlizzi, Giovinazzo.
5. **Conversano**, Castellana, Noicattaro, Ruttigliano, Locorotondo, Cisternino.
6. **Corato**, Trani.
7. **Gioja dal Colle**, Noci, Alberobello *meno la frazione Coreggia* (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22), Putignano, Santeramo in Colle.
8. **Molfetta**, Bisceglie.
9. **Monopoli** *più la frazione Coreggia del comune Alberobello* (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22), Fasano, Polignano a Mare, Mola di Bari.
10. **Acquaviva delle Fonti**, Canneto di Bari, Loseto, Sannicandro di Bari, Turi, Montrone, Sammichele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.
11. **Andria**, Barletta.
12. **Minervino Murge**, Canosa di Puglia, Spinazzola, Ruvo di Puglia.

PROVINCIA DI BELLUNO

Collegi N. 3.

1. **Belluno**, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve d'Alpago, Ponte nell'Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Vallè, Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago, *Selva di Cadore* (R. D. 5 ottobre 1903, CCCXVI), Rivamonte.
2. **Feltre**, Alano di Piave, Cesiomaggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mel, Trichiana.
3. **Pieve di Cadore**, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo, *Santo Stefano di Cadore* (R. D. 16 dicembre 1894, n. 579), Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Collegi N. 4.

1. **Benevento**, Arpaise, Ceppaloni, S. Angelo a Cupolo, San Leucio, Paduli, Apice, Buonabergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fra-

gneto Monforte, Pago Veiano, Pietrelcina, San Giorgio la Montagna, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi.

2. **Cerreto Sannita**, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraraja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni *più la frazione Ponte del comune di Paupisi* (R. D. 13 marzo 1892, n. 97), San Lupo, Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano.

3. **S. Bartolomeo in Galdo**, Baselice, Castelvetero in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Vallo Fortore, Colle Sannita, Circello, Reino, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.

4. **Montesarchio**, Apollosa, Bonea, Pannarano, Airola, Arpaja, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolisi, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi *meno la frazione Ponte* (R. D. 13 marzo 1892, n. 97), Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Limatola.

PROVINCIA DI BERGAMO

Collegi N. 7.

1. **Bergamo**, Azzano S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio.

2. **Caprino Bergamasco**, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marengo, Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Capriate d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, *Terno d'Isola* (R. D. 4 dicembre 1892, n. 742), Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.

3. **Clusone**, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero,

Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossola, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Lefte, Orezza, Peja, Vertova, Lovere, Bianzano, Bosisio, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Costa Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano di Serio, Gazzaniga.

4. **Martinengo**, Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Urganò, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.

5. **Trescore Balneario**, Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli di Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'Alta, Sarnico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Filastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiuduno.

6. **Treviglio**, Arsago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone.

7. **Zogno**, Biello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Colle, Piazza Alto, Piazza Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Gio-

vanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino sul Brembo, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolommeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Borgogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Casiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida Trabuchello, Valleve, Valnegrà, Valtorta.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Collegi N. 8.

1. **Bologna (I)** - parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a' termini del decreto 14 gennaio 1861 di quell'intendente generale), Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.

2. **Bologna (II)** - parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Borgo Panigale, Zola Predosa.

3. **Bologna (III)** - parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterezeno, Monzuno.

4. **Castel Maggiore**, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Argelato, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Galliera.

5. **Budrio**, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Minerbio.

6. **S. Giovanni in Persiceto**, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno.

7. **Vergato**, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Pian del Voglio, Bagni della Porretta, *Castel di Casio (R. D. 18 giugno 1896, n. 232)*, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere.

8. **Imola**, Dozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano, *Fontanelice* (R. D. 28 settembre 1911, n. 1096), Castel del Rio.

PROVINCIA DI BRESCIA

Collegi N. 8.

1. **Brescia**, mandamento 1^o, 2^o e parte del 3^o.
2. **Breno**, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Ciu-bergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Grevo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna, Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Pian Camuno, Terzano.
3. **Chiari**, Castelvovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago San Martino, Clusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologno, Palazzolo sull'Oglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cosirano, Trezzano.
4. **Iseo**, Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Siviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezze, Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Omè, Paderno Franciacorta, Rodengo, Sajano.
5. **Leno**, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Porzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticelle Pieve, Flero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Casaglia, Travagliato, Acquafredda, Calvisano, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano, Isorella, Roncadelle, S. Zeno Naviglio, Borgosatollo.

6. **Lonato**, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sul Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticci o Mattina, Botticino Sera, Cajonvico, Castenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serle, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra, Goglione Sotto.

7. **Salò**, *Campoverde* (R. D. 28 febbraio 1907, n. LXXI), Castrezzone, Degagna, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Muscoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, San Felice di Scovolo, Sojano del Lago, Sopravento, Soprazocco, Vallio, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Volciano, Moniga, Bagolino, Gargnano, *Limone sul Garda* (R. D. 23 febbraio 1905, n. XLIII), Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Como, *Capovalle* (R. D. 27 ottobre 1907, n. CCCCLXIV), Idro, Lavenone, Levrance, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Presego, Treviso Bresciano.

8. **Verolanuova**, Alfianello, Bassano Bresciano, Cadignano, Cignano, Faverzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Pederagnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiaro, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Collegi N. 7.

1. **Cagliari**, Pula, Capoterra, San Pietro Pula, Sarroch, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Villasisius, Selargius, Monserrato, Pirri, Sestu.
2. **Iglesias**, Domusnovas, Gonnese, Musei, Portoscuso, Carloforte, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Santadi, Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masainas, Sant'Antioco, Calasetta, Pa mas Suergiu, Villamassargia, Teulada, Domus de Maria.
3. **Isili**, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, Baradili, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas,

Tuili, Villanovafranca, Laconi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collinas, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Seurgus, Senorbi, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Suelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Belvi, Gaddoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana.

4. **Lanusei**, Arzana, Ilbono, Loceri, Villagrande Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seui, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortoli, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.

5. **Macomer**, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso, Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo, Giliarza, Abbassanta, Domus Novas Canales, Norbello, Paulilatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Allai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu, Ortueri.

6. **Serramanna**, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, Villaspeciosa, Monastir, Santo Sperato, Ussana, Villasor, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Donori, Serdiana, *Dolianova* (R. D. 25 giugno 1905 CLXXXIII), Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnosfanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Nicolò d'Arcidano, Uras.

7. **Oristano**, Donigala Fenughedu, Nu axinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari di Usellus, Curcuris, Escovedu, Figù, Gonnosnò, Morgongiori, Ollastra Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatzza, Mogoro, Gonnostramazza, Masullas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarrussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba,

Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Collegi N. 5.

1. **Caltanissetta**, Sommatino, Delia, Pietraperzia.

2. **Serradifalco**, Montedoro, *Boimpensiere* (*Legge 20 marzo 1911, n. 252*), Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, S. Caltaldo.

3. **Castrogiovanni**, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano.

4. **Piazza Armerina**, Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca.

5. **Terranova di Sicilia**, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Collegi N. 7.

1. **Campobasso**, Ferrazzano, Mirabello Sanitico, Oratino, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Sepino, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Salcito, San Biase, Baranello.

2. **Agnone**, Belmonte del Sannio, Caccavone, *Castelverrino*, (R. D. 29 ottobre 1893, n. 617), Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forli del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.

3. **Bojano**, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San Polomatese, Cantalupo nel Sannio, Castelpizzuto, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, *San' Elena Sannita* (R. D. 7 novembre 1896, n. 394), Duronia, Busso, Colle d'Anchise, Spinete, Vinchiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa.

4. **Isernia**, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno,

Scapoli, San Vincenzo a Volturmo, Venafro, Fìgnano, Montaquila, Pozzilli, *Conca Casale*, (*Legge 2 luglio 1911, n. 667*), Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.

5. **Larino**, Montorio nei Frentani, San Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, Portocannone.

6. **Palata**, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, *Mafalda*, (*R. D. 7 ottobre 1903, CCCCXIII*), Tavenna, Civita Campomarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, San Felice Slavo, *Montemitro*, (*Legge 20 dicembre 1901, n. 536*), Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni.

7. **Riccia**, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Gildone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripalimosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Campolieto, Matrice, Toro.

PROVINCIA DI CASERTA

Collegi N. 13.

1. **Caserta**, S. Leucio, Maddaloni *più la frazione Pizzo Mellone del comune di San Marco Evangelista* (*R. D. 11 febbraio 1904, n. 82*), Cervino, Valle di Maddaloni, S. Nicola la Strada, Castelmorrone.

2. **S. Maria Capua Vetere**, Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata Marcianise, Portico di Caserta, Recale, S. Marco Evangelista (*meno la frazione Pizzo Mellone R. D. 11 febbraio 1904, n. 82*).

3. **Capua**, Bellona, Cancellò ed Arnone, Castel Volturmo, Grazzanise, *Santa Maria La Fossa* (*Legge 24 marzo 1907, n. 123*), S. Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Formicola, Castel di Sasso, Liberi, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano.

4. **Aversa**, Carinaro, Casaluce, Lusciano e Ducenta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Trentola, Frignano

Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino.

5. **Acerra**, Arienzo, San Felice a Cancellò, Santa Maria a Vico, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano.

6. **Nola**, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Genaro, Striano, Saviano, Liveri, San Paolo Bel Sito, Cicciano, Camposano, *Comiziano* (*R. D. 21 ottobre 1909, CCCCXV*), Roccarainola, Tufino.

7. **Piedimonte d'Alife**, Ailano, Alife, Castello di Alife, Gioia Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, S. Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Caiazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano, Capriati a Volturmo, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, *Pratella* (*Legge 17 febbraio 1907, n. 32*).

8. **Teano**, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli.

9. **Sessa Aurunca**, Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, SS. Cosmo e Damiano, Spigno Saturnia, Sant'Andrea, *Vallefredda* (*Legge 6 giugno 1907, n. 321*), Coreno Ausonio.

10. **Gaeta**, *Elena* (*R. D. 18 febbraio 1897, n. 82*), Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimele, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Ponza.

11. **Pontecorvo**, Roccasecca, Aquino, Colle San Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico.

12. **Cassino**, Piedimonte di S. Germano, Pignataro d'Interamno, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio di Saracinisco, S. Vittore del Lazio, Vallertonda, Viticuso, *Acquafondata* (*Legge 26 giugno 1902, n. 254*), Casalvieri.

13. **Sora**, Brocco, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Fontechiari, Santo Padre, Alvito, S. Donato Val di Comina, Settefrati, Vicalvi.

PROVINCIA DI CATANIA

Collegi N. 10.

1. **Catania (I)**, (mandamenti Duomo e Borgo).
2. **Catania (II)**, (mandamento S. Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
3. **Caltagirone**, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele.
4. **Militello in Val di Catania**, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea.
5. **Nicosia**, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro.
6. **Regalbuto**, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Rammacca, Raddusa.
7. **Paternò**, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zafferana Etnea, Trecastagni.
8. **Acireale**, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena.
9. **Giarre**, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
10. **Bronte**, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.

PROVINCIA DI CATANZARO

Collegi N. 8.

1. **Catanzaro**, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagarise, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa, Sersale, Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.
2. **Chiaravalle Centrale**, Borgia, Girifalco, San Floro, Squillace, Amaroni, Palermi, Stalletti, Valleflorita, Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverato, Argusto, Cardinale, Cenadi, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.
3. **Cotrone**, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, *Carfizzi* (*Legge 22 maggio 1904, n. 203*), Cirò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.

4. **Monteleone di Calabria**, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaceni, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola di Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.

5. **Nicastro**, Sambiasse, Gizzeria, Platania, Nocera Tirinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.

6. **Serra S. Bruno**, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, *Nardodipace* (*Legge 22 dicembre 1901, n. 531*), Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca sul Jonio, S. Caterina del Jonio.

7. **Serrastretta**, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Seralta, Magisano, Pentone, Sorbo San Basile, Feroleto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia.

8. **Tropea**, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zambrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.

PROVINCIA DI CHIETI

Collegi N. 6.

1. **Chieti**, Casalcontrada, *San Giovanni Teatino* (*R. D. 24 giugno 1894, n. 591*), Torvevecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, Caramanico, Musellaro, Roccacaramanico, Salle, Sant'Eufemia a Maiella.

2. **Ortona**, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, *Poggio Fiorito* (*R. D. 31 luglio 1911, n. 909*), Guardagrele, Rapino, Filetto, Ari, Pennapiedimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Ripa Teatina.

3. **Lanciano**, San Vito, Chietino, Frisa Rocca San Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna,

Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castel Frentano, S. Eusanio del Sangro.

4. **Gessopalena**, Casoli, Altino, Palombaro, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Colledimacine, Gamberale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Roio del Sangro, Rosello.

5. **Vasto**, Cupello, Montediorisio, San Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, San Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia.

6. **Atessa**, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Celenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tuffillo.

PROVINCIA DI COMO

Collegi N. 9.

1. **Como**, Albate, Blevio, Breccia, Brieno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Caviglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, *S. Fermo della Battaglia* (R. D. 7 dicembre 1911, n. 1333), Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio.

2. **Cantù**, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, *Camnago Faloppia* (R. D. 5 febbraio 1893, n. 48), *Casanova Lanza* (R. D. 5 aprile 1903, n. CXVI), Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio, Cabiato, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.

3. **Appiano**, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, *Castelnuovo Bozzente* (R. D. 30 ottobre 1910, n. CCCCXXVI), Cirimido, Fenegrò, Guanzate, *Limido Comasco* (R. D. 2 febbraio 1911, n. 138), Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Matette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Schianno.

4. **Brivio**, Airuno, Aizzuro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Robbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, *Verderio Inferiore*, *Verderio Superiore* (Legge 9 aprile 1905, n. 153), Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Garlate, Olginiate, Valgrehentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuevo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Oriano di Brianza, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò.

5. **Erba Incino** (R. D. 21 agosto 1906, n. CCCLXXVIII), Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Suello, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella con Mariaga, Caslino d'Erba, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.

6. **Gavirate**, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago Brabbia, Cellina, Cerro Lago Maggiore, Cocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Tra-

vedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Cugliate, Cunnardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, Roggiano Valtravaglia, Veccana, Viconago, *Cadegliano (Legge 25 giugno 1908, n. 324)*, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Cossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Cadrezzate, Capronno, Comabbio, Ispra, *Osmate Lentate (R. D. 9 giugno 1892, n. 293)*, Lissanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, *Varano Borghi (R. D. 16 agosto 1906, n. CCCXIV)*.

7. **Varese**, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Capolago, Casciago, Lissago, Luviniate, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenno Useria, Brusimpiano, *Cantello (R. D. 18 luglio 1895, n. CLXXV)*, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggìù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio.

8. **Lecco**, Abbadia sopra Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzatico, Maggianico, Malgrate, Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Rancio di Lecco, Rongio, S. Giovanni alla Castagna, Somana, Valmadrera, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.

9. **Menaggio**, Bene Lario, Breglia, Colonna, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Ple-

sio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pello di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Crema, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzona, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cresogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Valle Cavargna, Seghebbia, Tavordo.

PROVINCIA DI COSENZA

Collegi N. 8.

1. **Cosenza**, *meno le frazioni S. Ippolito e Torzano (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.

2. **Spezzano Grande**, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, S. Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Aciri, Bisignano.

3. **Rogliano**, Belsito, Mangone, Marzi, Parenti, Santo Stefano di Rogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta *più le frazioni S. Ippolito e Torzano del comune di Cosenza (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altiglia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano.

4. **Paola**, San Lucido, Aiello in Calabria, Cleto, Serra di Ajello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, S. Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo.

5. **Verbicaro**, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sanginetto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, S. Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Roggiano Gravina.

6. **Castrovillari**, Frascineto, S. Basile, Saracena, Lungro, Acquafredda, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San Sosti, Malvito, Mottafollone, S. Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.

7. **Cassano al Jonio**, Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroregio, Rosito Capo Spulico, Trebisaccie, Cerchiara di Calabria, Plataci, S. Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocera, Rocca Imperiale, S. Demetrio Corone, *S. Cosmo Albanese (R. D. 7 gennaio 1897, n. 5)*, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova da Sibari.

8. **Rossano**, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, *Crosia (Legge 26 giugno 1902, n. 267)*, Paludi, Longobucco.

PROVINCIA DI CREMONA

Collegi N. 5.

1. **Cremona**, Acquanegra Cremonese, Bone-merse, Castelveverde, Crotta d'Adda, Due Miglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Varfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Tredossi.

2. **Casalmaggiore**, Calvatone, Casteldidone, Castelponzone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, S. Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi.

3. **Pescarolo ed Uniti**, Binanuova, Bordolano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta con Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona,

Pieve San Giacomo, Robecco d'Oglio, San Martino in Beliseto, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescoovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo *più la frazione Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda in provincia di Piacenza (R. D. 20 ottobre 1895, n. 638)*.

4. **Soresina**, Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Romanengo, Rubbiano, *Salvirola (R. D. 25 febbraio 1904, LXX)*, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerinata.

5. **Crema**, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cassine Gandine, Castel Gabbiano, Chieve, Cremona, Dovera, Izano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Torliano, Trescore, Vailate, Vaiano Cremasco, Vidolasco, Zappello, Monte Cremasco.

PROVINCIA DI CUNEO

Collegi N. 12.

1. **Cuneo**, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.

2. **Alba**, Barbaresco, Neive, Neviglie, Roddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cravanzana, Gorino, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba, Govone, *Magliano Alfieri (R. D. 30 gennaio 1910, LII)*, Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo.

3. **Barge**, Bagnolo Piemonte, Moretta, Cardè, Faule, Polonghera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostanta, Revello, Envie, Riffredo, Sanfront, Gambaasca, Martiniana Po.

4. **Borgo San Dalmazzo**, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gajola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roa-

schia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entraque, Vinadio, Aisone, Argentera, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco.

5. **Brà**, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Corneliano d'Alba, Baldissero d'Alba, Guarène, Montaldo Roero, Monticello Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè.

6. **Ceva**, Lesegno, Malpotremo, Mombasilio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello, Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Salicetto, Murazzano, Castellino Tanaro, Cigliè, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Cassoto, Montaldo di Mondovì, Roburent, Priero, Castelnovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe.

7. **Cherasco**, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco, Albaretto della Torre, Arguello, Cerretto delle Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monforte d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Monchiero, Perno, Roddino, Sinio.

8. **Dronero**, Roccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Prazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Prazzo, Ussolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celle di Macra, Lottulo, Pagglieres, Stroppio, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.

9. **Fossano**, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.

10. **Mondovì**, Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Vicoforte, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì.

11. **Saluzzo**, Brondello, Castellar, Lagnasco¹ Pagno, Costigliole Saluzzo, Rossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Piasco, Villanovetta.

12. **Savigliano**, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Racconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Cervere.

PROVINCIA DI FERRARA

Collegi N. 4.

1. **Ferrara**, città, Borgo San Giorgio, Pontelagoscuro, Porotto, Rayalle, Francolino, Baura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara).

2. **Cento**, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Bondeno, *Vigarano Mainarda* (R. D. 8 dicembre 1901, n. 510).

3. **Portomaggiore**, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara).

4. **Comacchio**, Copparo, *Berra, Formignana, Iolanda di Savoia, Ro* (Legge 24 dicembre 1908, n. 752, e R. D. 2 marzo 1911, n. 203), Codigoro, Lago Santo, Mesola.

PROVINCIA DI FIRENZE

Collegi N. 14.

1. **Firenze** (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di S. Spirito, Bagno a Ripoli.

2. **Firenze** (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.

3. **Firenze** (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella, Fiesole, Sesto Fiorentino.

4. **Firenze** (IV) — parte del quartiere Santo Spirito, Galluzzo.

5. **Borgo San Lorenzo**, *Vicchio più le frazioni Celle e Villa del comune di Dicomano* (R. D. 26 marzo 1893, n. 265), Scarperia, Barberino di Mugello, S. Piero a Sieve, Vaglia, Firenzuola.

6. **Campi Bisenzio**, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi.

7. **Empoli**, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.

8. **Pistoja** (I), (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, *Larciano* (R. D. 1^o giugno 1897, n. 499), Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana.

9. **Pistoja** (II), (città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese.

10. **Pontassieve**, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano *meno le frazioni Celle e Villa* (R. D. 26 marzo 1893, n. 265), Londa, San Godenzo, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello.

11. **Prato in Toscana**, Montemurlo, Cantagallo, Vernio.

12. **Rocca San Casciano**, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo.

13. **San Casciano in Val di Pesa**, Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri, *Tavarnelle in Val di Pesa* (R. D. 18 febbraio 1909, LXVIII).

14. **San Miniato**, Montopoli in Val d'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Montajone.

PROVINCIA DI FOGGIA

Collegi N. 6.

1. **Foggia**, Bovino, Castelluccio de' Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia.

2. **Cerignola**, Ascoli Satriano, Candela, Orta Nova, Stornarella, *Stornara* (Legge 25 giugno 1905, n. 352), Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia.

3. **Lucera**, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino.

4. **S. Severo**, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremi (Isole di), Torremaggiore, San Paolo di Civitate.

5. **Sannicandro Garganico**, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.

6. **Manfredonia**, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.

PROVINCIA DI FORLÌ

Collegi N. 4.

1. **Forlì**, Civitella di Romagna, Mortano, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.

2. **Cesena**, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli.

3. **Sant'Arcangelo di Romagna**, Poggio Berni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo (*meno le frazioni Taverna e Montecucco*, R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII), Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo, Sarsina.

4. **Rimini**, Verucchio, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano *più le frazioni Taverna e Montecucco del comune di Monte Colombo* (R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII), Mondaino, Montefiorito, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano, *Cattolica* (R. D. 5 dicembre 1895, n. 728).

PROVINCIA DI GENOVA

Collegi N. 14.

1. **Genova** (I) — sestiere San Vincenzo (parte orientale), frazione di San Francesco d'Albaro, di San Martino d'Albaro, di S. Fruttuoso, della Foce, di Marassi, di Staglieno, Capraja (isola).

2. **Genova** (II) — sestiere San Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria, sestiere Molo (parte orientale).

3. **Genova** (III) — sestiere Molo (parte occidentale), sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro.

4. **Albenga**, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cenesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasinò, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino Vecchio, Bardino Nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finalborgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Rialto.

5. **Cairo Montenotte**, Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Pallare, Calizzano, Bar-

dineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto, Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella.

6. **Savona**, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Albissola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, *Vado Ligure* (R. D. 20 febbraio 1908, LXXIII), Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.

7. **Voltri**, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.

8. **San Pier d'Arena**, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Quirico in Val di Polcevera.

9. **Pontedecimo**, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella. Crocefieschi, *Vobbia* (Legge 13 giugno 1901, n. 253), Torriglia, Montebruno, Propata, Davagna, *Val brevenna meno la frazione Frassineto* (Legge 15 agosto 1893, n. 503).

10. **Recco**, Bargagli, Bavari, Molassana, Montoggio *più la frazione di Frassineto del comune di Valbrevenna* (Legge 15 agosto 1893, n. 503), Struppa, Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, *Quarto dei Mille* (R. D. 5 febbraio 1911, n. 111), Quinto al Mare, Sant'Ilario Ligure.

11. **Rapallo**, Portofino, S. Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.

12. **Chiavari**, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia.

13. **Levanto**, Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Bolano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.

14. **Spezia**, Portovenere, Sarzana, Castelnovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Lerici, Ameglia.

PROVINCIA DI GIRGENTI

Collegi N. 6.

1. **Girgenti**, Porto Empedocle, Favara, Sculiana, Realmonte, Lampedusa e Linosa.

2. **Canicatti**, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.

3. **Licata**, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro.

4. **Aragona**, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani.

5. **Sciacca**, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago.

6. **Bivona**, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Ribera, Calamonaci, Caltabellotta.

PROVINCIA DI GROSSETO

Collegi N. 2.

1. **Grosseto**, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.

2. **Scansano**, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LECCE

Collegi N. 10.

1. **Lecce**, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, *Castri di Lecce* (R. D. 24 dicembre 1891, n. 735), Melendugno, Soleto, Sternatia, Zollino.

2. **Brindisi**, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, S. Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, S. Vito dei Normanni, Carovigno, Mesagne.

3. **Campi Salentina**, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardò, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama.

4. **Gallipoli**, *Sannicola* (Legge 5 aprile 1908, n. 134), Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Racale, Taviano, Parabita, Martino, Tuglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Secli.

5. **Maglie**, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpignano Salentino, Bagnolo del Salento, Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiانو, *Collepasso* (*Legge 6 giugno 1907, n. 319*), Martignano, Sogliano Cavour.

6. **Manduria**, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, S. Marzano di S. Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, S. Giorgio Sotto Taranto, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Lizzano.

7. **Castellaneta**, Mottola, Palagiano, *Palagianello* (*Legge 6 giugno 1907, n. 318*), Ginosa, Laterza, Martina Franca.

8. **Taranto**, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.

9. **Tricase**, Migliano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsano, Tiggiano, Ruffano, Specchia, Supersano.

10. **Ostuni**, Ceglie Messapico, Francavilla Fontana.

PROVINCIA DI LIVORNO

Collegi N. 2.

1. **Livorno** (I) - 1° mandamento (S. Marco), Portoferraio, Porto Longone, *Capoliveri* (*Legge 29 marzo 1906, n. 94*), Rio nell'Elba, Rio Marina, Marciana, Marciana Marina, *Campo nell'Elba* (*Legge 19 luglio 1894, n. 333 e R. D. 5 agosto 1894, n. 387*).

2. **Livorno** (II) - 2° mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto).

PROVINCIA DI LUCCA

Collegi N. 5.

1. **Lucca** (meno la frazione di Ponte a Moriano).

2. **Borgo a Mozzano**, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camajore.

3. **Capannori**, Villa Basilica, Ponte a Moriano (frazione del comune di Lucca).

4. **Pescia**, Uzzano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, *Bagni di Montecatini, Pieve a Nievole* (*Legge 29 giugno 1905, n. 353*), Altopascio, Ponte Buggianese, Vellano.

5. **Pietrasanta**, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.

PROVINCIA DI MACERATA

Collegi N. 4.

1. **Macerata**, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, S. Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto.

2. **Recanati**, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano, *Porto Recanati* (*R. D. 15 gennaio 1893, n. 12*).

3. **San Severino Marche**, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.

4. **Camerino**, Acquacanina, Bolognola, Fiastrea, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole.

PROVINCIA DI MANTOVA

Collegi N. 5.

1. **Mantova**, *meno la zona di territorio staccata dal comune di Curtatone con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio.

2. **Bozzolo**, Castellucchio, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, *Rivarolo Mantovano* (*R. decreto 30 giugno 1907, CCCXII*), Rodigo, S. Martino dall'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone, *più la zona di territorio aggregata al comune di Mantova con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*.

3. **Castiglione delle Stiviere**, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquaneгра sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco,

Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.

4. **Gonzaga**, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponescò, Viadana.

5. **Ostiglia**, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Collegi N. 3.

1. **Massa**, Carrara, Montignoso, Fosdinovo.

2. **Castelnuovo di Garfagnana**, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

3. **Pontremoli**, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Trezana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

PROVINCIA DI MESSINA

Collegi N. 8.

1. **Messina (I)** — (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).

2. **Messina (II)** — (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso).

3. **Castroreale**, Barcellona Pozzo di Gotto, Meri, Lipari, *Santa Marina Salina, Malfa, Leni* (Legge 26 dicembre 1909, n. 807).

4. **FrancaVilla di Sicilia**, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantera, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Ali, *Alì Marina* (Legge 30 giugno 1910, n. 391), Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casavecchio Siculo, Forza d'Agrò, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati).

5. **Milazzo**, Condrò, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia

del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.

6. **Mistretta**, Castel di Lucio, Reitano, S. Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro.

7. **Naso**, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.

8. **Patti**, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagna-reale, Oliveri, Montalbano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, Ucria.

PROVINCIA DI MILANO

Collegi N. 20.

1. **Milano (I)** — mandamento 1° e parte del mandamento 2°, cioè: parrocchia di San Marco, parrocchia di Santa Maria Incoronata, parrocchia di S. Francesco di Paola.

2. **Milano (II)** — resto del 2° mandamento, cioè: parrocchie San Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di S. Nazaro.

3. **Milano (III)** — resto del 4° mandamento, cioè: parrocchie di Santa Annunziata, San Calimero, Sant'Eufemia e mandamento 5°.

4. **Milano (IV)** — mandamento 6° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235).*

5. **Milano (V)** — mandamento 7° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235).*

6. **Milano (VI)** — mandamento 8°.

7. **Abbiategrasso**, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozero, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Guido Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

8. **Cuggiono**, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Novate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sordani, Vittuone, Casorezzo (*Legge 13 luglio 1905, n. 417*), Ossona (*legge 10 giugno 1909, n. 333*).

9. **Gallarate**, Albizzate, Solbiate Arno e Monte (*legge 9 aprile 1905, n. 154*), Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crenna, Ferno, Ierago con Orago, Besnate (R. D. 20 marzo 1892, n. 198 e *legge 28 febbraio 1907, n. 48*), Oggiona con Santo Stefano, Caravaria e Uniti (R. D. 20 marzo 1892, n. 198), Samarate, Somma Lombardo, Arsago, Casorate Sempione, Mezzana Superiore (*legge 29 dicembre 1901, n. 534*), Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo (*legge 5 luglio 1908, n. 379*).

10. **Busto Arsizio**, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gerenzano, Rescaldina, Uboldo.

11. **Rhò**, Arluno, Cornaredo, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano, *Pregnana Milanese* (R. D. 20 dicembre 1900, n. CCCLXXVI), Vanzago, Pero (R. D. 10 giugno 1894, n. 589), Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Caneegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

12. **Affori**, Cormano, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, *più le parti di territorio aggregate al comune di Milano per la legge 9 giugno 1904, n. 248* (R. D. 17 maggio 1906, n. 235) e *meno la parte staccata da quest'ultimo comune per effetto della detta legge*, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, Lazzate (*legge 8 giugno 1905, n. 309*), Varedo.

13. **Desio**, Cusano sul Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, *Barlassina* (*legge 7 luglio 1901, n. 309*), Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio.

14. **Monza**, Balsamo, Biassono, Brugherio,

Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò.

15. **Vimercate**, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Aicurzio, Carnate, Ronco Briantino, Sulbiate (*Legge 10 giugno 1909, n. 334*), Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velate Milanese, Concorezzo, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico.

16. **Gorgonzola**, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessano, Roncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate.

17. **Melegnano**, Carpiano, Cerro al Lambro *più il territorio Sabbiona e Lunetta del comune di S. Zenone al Lambro* (R. D. 2 giugno 1904, n. 241), Colturano, Mediglia, San Giuliano Milanese (R. D. 15 giugno 1893, n. 312), Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala, Truccazzano, Locate di Triulzi, Basiglio, Chiaravalle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, *Vigentino* (R. D. 25 agosto 1893, n. 518), Rozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana.

18. **Lodi**, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro *meno il territorio Sabbiona e Lunetta* (R. D. 2 giugno 1904, n. 241), Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmaiocco, Cervignano, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico.

19. **Borghetto Lodigiano**, Mairago, Massalengo, Ossago, S. Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, Casalpusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Cazzimani, Graffignano, Marudo, *Castiraga Vidardo* (*legge 3 luglio 1902, n. 284*), Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

20. **Codogno**, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano del Corno,

Senna Lodigiana, Somaglia, Camairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertinico, Terranuova dei Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Maccastorna, Meleti, Cantonale.

PROVINCIA DI MODENA.

Collegi N. 5.

1. **Modena.**
2. **Sassuolo**, S. Cesario, sul Panaro, Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca.
3. **Carpi**, Soliera, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Nonantola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.
4. **Mirandola**, Medolla, San Prospero, Cavazzo, Finale nell'Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto, Ravarino.
5. **Pavullo nel Frignano**, Monfestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sestola, Montecreto.

PROVINCIA DI NAPOLI

Collegi N. 17.

1. **Napoli (I)** — sezione San Ferdinando; S. Giovanni a Teduccio, S. Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.
2. **Napoli (II)** — sezione di Chiaia; Sorrento.
3. **Napoli (III)** — sezione di San Giuseppe; Pollena Trocchia, Barra, Ponticelli, S. Sebastiano al Vesuvio, Portici.
4. **Napoli (IV)** — sezione di Montecalvario; Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino.
5. **Napoli (V)** — sezione Avvocata; Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti.
6. **Napoli (VI)** — sezione Stella; Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano,
7. **NAPOLI (VII)** — sezione San Carlo all'Arena; Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.
8. **Napoli (VIII)** — sezione Vicaria.
9. **Napoli (IX)** — sezione San Lorenzo; Torre del Greco, Cercola.

10. **Napoli (X)** — sezione Mercato; Massalubrense.

11. **Napoli (XI)** — sezione Pendino; Resina, Vico Equense.

12. **Napoli (XII)** — sezione del Porto; Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Meta.

13. **Casoria**, San Pietro a Patierno, Crispano, Arzano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli.

14. **Afragola**, Caivano, Cardito, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.

15. **Castellammare di Stabia**, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.

16. **Torre Annunziata**, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottajano, *San Giuseppe Vesuviano (R. D. 19 febbraio 1893, n. 118 e R. D. 8 luglio 1894, n. 587).*

17. **Pozzuoli**, Ischia, Barano d'Ischia, Serara Fontana, Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida, *Monte di Procida (R. D. 27 gennaio 1907, n. LVIII).*

PROVINCIA DI NOVARA

Collegi N. 12.

1. **Novara**, Cameri, Casalino (meno la frazione di Orfengo), Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano, Sozzago.

2. **Biandrate**, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazario Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate, Borgo Lavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino).

3. **Biella**, Chiavazza, Cossila, Ponderano, Pralungo, Tollegno, Andorno Cacciorna, Callabiana, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, *Rosazza (Legge 15 luglio 1906, numero 386)*, Quittengo, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mon-

grando, Borriana, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.

4. **Borgomanero**, Boca, Briga, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Auzate, Bolzano, Bugnate, Gargallo, Pognò, Soriso, Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo, Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna, Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).

5. **Cossato**, Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Quaregna, Soprana, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Carino, Mosso Santa Maria, Camandona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portula, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.

6. **Crescentino**, Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese, Salera (frazione del comune di Costanzana), Saletta (id.), Torrione (id.), Cascina Nuova (id.).

7. **Domodossola**, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Maserà, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trasquera, Trontano, Vagna, Varzo, Viganella, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppo Morelli, Cimamulera, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Baceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Crana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsògno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migliandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.

8. **Oleggio**, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Dagnente, Ghevio, Inverio Inferiore, Inverio Superiore,

Meina, Mercurago, *Dormelletto* (*Legge 29 dicembre 1901, n. 543*), Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, Romentino, Muggiano (frazione del comune di Gattico).

9. **Pallanza**, Baveno, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovogno, Santino, Suna, Unchio, Cannobio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, S. Bartolomeo Valmara, S. Agata sopra Cannobio, Spocchia, Trafume, Trarego, Viggiona, Intra, *Arizzano Superiore, Arizzano Inferiore* (*Legge 3 giugno 1911, n. 534*), Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Cargiogo, Esio, Ghiffa, Intragnia, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpugnino, Chignolo Verbano, Comnago, Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stropino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte Cerro, Cireggio, Crana Gattugno, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.

10. **Santhià**, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Giffenga, Greggio, Oldenico, Roasenda, Villarboit, Candelo, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, S. Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese.

11. **Varallo**, Breja, Camasco, Campello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Rimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia, Agnona, Aranco, Cellio, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Guardabosone, Pianceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.

12. **Vercelli**, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salera, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive.

PROVINCIA DI PADOVA

Collegi N. 7.

1. **Padova**, città e frazioni di: Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Montà, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Berozzo.

2. **Vigonza**, Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Camposampiero; Ponte sul Brenta, Torre, Salbera, Mandria, Volta Brusegana, Camin, Granze di Camin, Altichiero (frazioni del comune di Padova).

3. **Abano Bagni**, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Maserà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.

4. **Cittadella**, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Camposampiero.

5. **Este**, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.

6. **Montagnana**, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, S. Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

7. **Piove di Sacco**, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta,

Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario.

PROVINCIA DI PALERMO

Collegi N. 12.

1. **Palermo (I)** — Palazzo Reale, Mezzomorale, Falsomiele e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.

2. **Palermo (II)** — Monte di Pietà, Castellammare.

3. **Palermo (III)** — Molo, Tommaso Natale e Sferracavallo, Mondello e Pallavicino, Resuttana e San Lorenzo.

4. **Palermo (IV)** — Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico.

5. **Monreale**, Parco, Torretta, Piana dei Greci, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine.

6. **Partinico**, Giardinello, Cinisi, Terrasini Favarotta, Carini, Borgetto, Balestrate, Montelepre.

7. **Corleone**, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.

8. **Prizzi**, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Scalfani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campofiorito.

9. **Termini Imerese**, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.

10. **Petralia Sottana**, Petralia Soprana, Alimena, Buompietro, Gangi, S. Mauro Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo.

11. **Cefalù**, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Scalfani, Ustica.

12. **Caccamo**, Sciarra, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Alia, Roccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.

PROVINCIA DI PARMA

Collegi N. 5.

1. **Parma (I)**, (sud) — Noceto, Medesano, San Pancrazio Parmense, Collecchio *meno la frazione Ozzano (R. D. 20 novembre 1893, n. 664)*, Golese, Vigatto, Torrile.

2. **Parma** (II), (nord) — Colorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.

3. **Borgo S. Donnino**, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Rocca-bianca.

4. **Borgotaro**, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto *meno la frazione Casa Selvatica* (R. D. 29 ottobre 1891, n. 659), Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano.

5. **Langhirano**, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano *più la frazione Casa Selvatica del comune di Berceto* (R. D. 29 ottobre 1891, n. 679), Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano, Fornovo di Taro *più la frazione Ozzano del comune di Collecchio* (R. D. 20 novembre 1893, n. 664), Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini.

PROVINCIA DI PAVIA

Collegi N. 8.

1. **Pavia**, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Rognano, Torriano, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.

2. **Bobbio**, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegna, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde.

3. **Corte Olona**, Badia, Chignolo Po, Compiano, Costa de' Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Maghero, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene (*meno la frazione Costa Ca-*

rogliana, R. D. 2 febbraio 1902, n. 41), Vistarino, Baselica Bologna, Carpignano, Giussago, Turago Bordone.

4. **Mortara**, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerretto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, S. Angelo Lomellina, S. Giorgio di Lomellina, Cernago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valleggio, Valle Lomellina, Zeme.

5. **Sannazzaro de' Burgondi**, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, S. Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario *più la frazione Costa Carogliana del comune di Valle Salimbene* (R. D. 2 febbraio 1902, n. 41), Villanova d'Ardenghi, Zinasco *più la frazione Isola Cervesina del comune di Cervesina* (R. D. 5 agosto 1905, CCCXXXV), Mede, Castellaro de' Giorgi, Frascarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Vellezzo Lomellina, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana Lomellina, Breme.

6. **Stradella**, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verrua Siccomario, Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto Pavese, S. Ciriaco Po, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Berchielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghiglione, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, San Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giuletta, Cicognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Torricella Verzate, *S. Maria della Versa* (R. D. 29 settembre 1893, n. 579), Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara.

7. **Vigevano**, Gambolò, Borgo S. Siro, Tromello, Garlasco, Dorno, Gropello Cairoli, Zerbolò, Gravellona, Cassolo Nuovo, Cilavegna.

8. **Voghera**, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Pancarana, Branduzzo, Bresana, *Lungavilla* (R. D. 5 settembre 1894, n. 590), Castelletto Po, *Bottarone* (R. D. 14 luglio 1895, CLXIV), Pancarana, Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida dei Dossi, Cervesina (*meno la frazione Isola Cervesina*, R. D. 5 agosto 1905, CCCXXXV), Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello, Torrazza

Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima, Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susella, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza.

PROVINCIA DI PERUGIA

Collegi N. 10.

1. **Perugia (I)** — (rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Corciano.

2. **Perugia (II)** — (rioni di Porta S. Pietro, di Porta Eburnea e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Deruta, Valfabbrica, Torgiano, Bettona; Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalongo, Santa Cristina (frazioni del comune di Gubbio).

3. **Città di Castello**, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga.

4. **Foligno** (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno le frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro.

5. **Orvieto**, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Città della Pieve, Paciano, Ficulle, Allerona, Fabbro, Montegabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.

6. **Poggio Mirteto**, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasola, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Stimigliano, Torri in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabina, Collevicchio, Montebuono, Tarano, Narni (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, *Collalto Sabino (R. D. 11 maggio 1893, n. 239)*, Collegiove, Marcetelli, Nespole, Paganico, Pettescia, *Pozzaglia Sabino (R. D. 7 settembre 1911, n. 1066)*, Scandriglia, Cerdomare (frazione di Poggio Mojano).

7. **Rieti**, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio

Mojano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

8. **Spoletto**, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni Cammoro e Orsano).

9. **Terni**, Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentillo, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Montecastrilli, Capitone (frazione di Narni).

10. **Todi**, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara; Rasiglia, Scopoli, Casenove, Colfiorito (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Collegi N. 4.

1. **Pesaro**, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestrato, Gradara, Montebaro, Monteciccardo, Montelabbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone *meno la frazione di Gaifa (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.

2. **Cagli**, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.

3. **Fano**, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratze Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.

4. **Urbino** *più la frazione Gaifa del comune di Fossombrone (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Gri-

mano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello, *Mercatino Murecchia* (*Legge 24 marzo 1907, n. 124*).

PROVINCIA DI PIACENZA

Collegi N. 4.

1. **Piacenza**, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.

2. **Bettola**, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bardi, Bocolo de' Tassi.

3. **Castel San Giovanni**, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.

4. **Fiorenzuola d'Arda**, Alseno, Cadeo, Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda *meno la frazione Isola Costa* (*R. D. 20 ottobre 1895, n. 638*), Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.

PROVINCIA DI PISA

Collegi N. 5.

1. **Pisa** (città), Pisa (campagna).

2. **Lari**, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, *Crespina* (*Legge 25 luglio 1902, n. 320*), Colle Salvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella *più la frazione Collemezzano del comune di Cecina* (*R. D. 5 giugno 1892, n. 287*), Terricciola, Lajatico.

3. **Pontedera**, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.

4. **Vicopisano**, Bientina, Buti, Calcinaja, Bagni San Giuliano, Vecchiano, Calci.

5. **Volterra**, Montecatini, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina *meno la frazione Collemezzano* (*R. D. 5 giugno 1892, n. 287*), *Bibbona* (*Legge 29 marzo 1906, n. 92*), *Casale Marittimo* (*R. D. 11 luglio 1899, n. 225*), *Castagneto Carducci* (*R. D. 24 ottobre 1907, n. CCCXLVIII*), Guardistallo, Montescudaio, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

Collegi N. 3.

1. **Porto Maurizio**, Caramagna Ligure, Civezza, Piani, Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruna, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellaro, Cipressa, Costarainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Taggia, Badalucco, Bussana, Triora, *Molini di Triora* (*Legge 27 dicembre 1903, n. 515*), Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo

2. **Oneglia**, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa di Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila di Arroscia, Armo, Borghetto di Arroscia, Cartari e Calderara, Cenova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Borgomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno d'Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville S. Pietro, Ville S. Sebastiano.

3. **San Remo**, Coldirodi, Bordighera, Borghetto San Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele.

PROVINCIA DI POTENZA

Collegi N. 10.

1. **Potenza**, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglio di Basilicata.

2. **Acerenza**, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Forenza, Maschito, Genzano, *Banzi* (*Legge 27 giugno 1901, n. 277*).

3. **Brienza**, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Moliterno, Sarconi, S. Chirico Raparo, Calvera,

S. Martino d'Agri, Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere.

4. **Chiaromonte**, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosimo, S. Costantino Albanese, S. Giorgio Lucano, S. Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro, Policoro (frazione del comune di Montalbano Jonico).

5. **Corleto Perticara**, Guardia Perticara, Calvello, Abriola, Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.

6. **Lagonegro**, Nemoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.

7. **Matera**, *Irsina (R. D. 23 marzo 1895, LXIX)*, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico (meno la frazione di Policoro).

8. **Melfi**, Barile, Rapolla, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.

9. **Muro Lucano**, Castelgrande, Bella, S. Fele, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.

10. **Tricarico**, Grassano, Grottole, Ferrandina, Craco, Salandra, San Mauro Forte, Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano.

PROVINCIA DI RAVENNA

Collegi N. 4.

1. **Ravenna (I)** — (1° mandamento), Cervia, Russi, Cotignola.

2. **Ravenna (II)** — (2° mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.

3. **Lugo**, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

4. **Faenza**, Brisighella, Casola Valsenio.

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

Collegi N. 7.

1. **Reggio di Calabria**, Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosa i, Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico.

2. **Bagnara Calabria**, Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, S. Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio.

3. **Caulonia**, Placanica, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stignano.

4. **Cittanova**, Cinquefronde, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jatrinioli, Terranova Sappo Minulio.

5. **Gerace Marina**, *Gerace Superiore (R. D. 24 luglio 1905, CCXV)*, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Sant'Ilario del Jonio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Plati, Mamola, Siderno, Agnana Calabria.

6. **Melito di Porto Salvo**, Bagaladi, Montebello Jonico, San Lorenzo, Bova, *Bova Marina (legge 29 marzo 1908, n. 117)*, Africo, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Cardeto, Cataforio, Motta San Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Brussano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, *Samo (R. D. 2 luglio 1911, n. 716)*, San Luca, Sant'Agata di Bianco, Gallina.

7. **Palmi**, Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Rossarno, San Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, S. Cristina d'Aspromonte, Seido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà.

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Collegi N. 5.

1. **Reggio nell'Emilia**.

2. **Correggio**, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.

3. **Castelnovo ne' Monti**, Vetto, San Polo d'Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Ca-

stella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpineti, Casina, Collagna, Busana, Ligonchio, Ramiseto.

4. **Montecchio Emilia**, Bibbiano, Cavriago, Sant' Ilario d' Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, Boretto.

5. **Guastalla**, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbriico, Rio Saliceto.

PROVINCIA DI ROMA

Collegi N. 15.

1. **Roma (I)** — rione Monti, rione Campitelli.

2. **Roma (II)** — rione Esquilino e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano (*Con Regi decreti 23 febbraio 1902, XLII e 12 agosto 1910 furono riconosciute non comprese nella circoscrizione territoriale di Roma le tenute Morolo, Montetorto, Zambra, Campo di Mare, Vaccina, S. Paolo a Monte e Abbedone, e pertinenti invece la prima al comune di Rignano Flaminio e le altre a quello di Cerveteri*).

3. **Roma (III)** — rione Campo Marzio, rione Parione, rione Sant' Eustachio, rione Pigna.

4. **Roma (IV)** — rione Ponte, rione Regola, rione Sant' Angelo, rione Ripa.

5. **Roma (V)** — rione Trastevere, rione Borgo.

6. **Tivoli**, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Montecelio, Sambuci, S. Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, *Marcellina* (*legge 15 luglio 1909, n. 835*), Sant' Angelo Romano, Sarcinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Lepriano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant' Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.

7. **Albano Laziale**, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Nemi, Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Poli, Zagarolo.

8. **Subiaco**, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma,

Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepietra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica Prenestina, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, *Rocca di Cave* (*legge 27 giugno 1909, n. 416*), Olevano Romano, Arsoli, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

9. **Civitavecchia**, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica, Vejano, Nepi, Castel Sant' Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabrica di Roma.

10. **Frosinone**, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, *Boville Ernica* (*R. D. 20 gennaio 1907, XI*), Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.

11. **Anagni**, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, *Fiuggi* (*R. D. 9 agosto 1911, n. 935*), Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano Vico nel Lazio.

12. **Ceccano**, Arnara, Giuliano di Roma, Patrica, Villa Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.

13. **Velletri**, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Valmontone, Artena, Labico.

14. **Montefiascone**, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d' Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, *Tuscania* (*R. D. 12 settembre 1911, n. 1061*), Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tessennano.

15. **Viterbo**, Bagnaja, Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello,

Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Bieda, San Giovanni di Bieda.

PROVINCIA DI ROVIGO

Collegi N. 4.

1. **Rovigo**, Bosaro, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Ca' Emo, Pettorazza Grimani.

2. **Adria**, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.

3. **Badia Polesine**, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa d'Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Melara, Salara, Ficarolo.

4. **Lendinara**, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Ramo di Palo, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertino, Frassinello Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Rovigo, Villamarzana, Concadirame.

PROVINCIA DI SALERNO

Collegi N. 10.

1. **Salerno**, Cava de' Tirreni, Pellezzano.

2. **Amalfi**, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara.

3. **Nocera Inferiore**, Nocera Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri.

4. **Mercato San Severino**, Calvanico, Fisciano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.

5. **Montecorvino Rovella**, Montecorvino Pugliano, *Pontecagnano e Faiano* (R. D. 18 giugno 1911, n. 661), Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.

6. **Campagna**, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomena, Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitelle, Galdo, Sici gnano.

7. **Capaccio**, Albanella, Trentinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Petina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla, Sant'Arzenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Felitto.

8. **Sala Consilina**, Atena Lucano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Casalitto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.

9. **Vallo della Lucania**, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, San Giovanni a Piro, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, San Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salento.

10. **Torchiara**, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, *Casal Velino* (R. D. 18 maggio 1893, n. 249), Omignano, Stella Cilento, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio.

PROVINCIA DI SASSARI

Collegi N. 5.

1. **Sassari**, Sorso, Sennori, Osilo, Porto Torres.

2. **Alghero**, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonnorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Paddria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.

3. **Tempio Pausania**, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tula, Berchidda.

4. **Ozieri**, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeghe, Usini, Muros.

5. **Nuoro**, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Mamojada, Oliena, Ollolai, Olzai, *Onani, Lula (R. D. 25 settembre 1895, n. 626)*, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda.

PROVINCIA DI SIENA

Collegi N. 4.

1. **Siena**, Castelnuovo Berardenga, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Sovicille.

2. **Colle di Val d'Elsa**, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, *Radda in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429)*, Castellina in Chianti, *Gaiole in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429)*.

3. **Montalcino**, Buonconvento, Murlo, Asciano, Rapolano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda.

4. **Montepulciano**, Chianciano, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano de' Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Collegi N. 6.

1. **Siracusa**, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Buscemi.

2. **Augusta**, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentini, Francofonte, Ferla, Cassaro.

3. **Noto**, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.

4. **Modica**, Scicli, Pozzallo.

5. **Ragusa**, Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.

6. **Comiso**, Santa Croce Camerina, Vittoria, Biscari.

PROVINCIA DI SONDRIO

Collegi N. 2.

1. **Sondrio**, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albarredo per S. Marco, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Ratura, Rogolo, Talamona, Tartano, Val Masino, Traona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.

2. **Tirano**, Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglio, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Piaveda, Trevisio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine.

PROVINCIA DI TERAMO

Collegi N. 5.

1. **Teramo** Canzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortino, Grognaletto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.

2. **Atri**, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Bisenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Montefino, Montepagano.

3. **Città Sant'Angelo**, Elice, Montesilvano Cappelle (*Legge 11 luglio 1904, n. 389*), Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecervino, Castellammare Adriatico, Picciano.

4. **Giulianova**, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Bellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoli, Sant'Omero, Campi.

5. **Penne**, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittolli, Civitaquana, Nocciano, Vi-

coli, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Torre de' Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Cugnoli, *Arsita* (*Regio Decreto 21 dicembre 1905, CCCCXXIII*), Castiglione Messer Raimondo.

PROVINCIA DI TORINO.

Collegi N. 13.

1. **Torino** (I) — mandamento Dora, mandamento Moncenisio (in parte).

2. **Torino** (II) — mandamento Borgo Dora, mandamento Moncenisio (resto).

3. **Torino** (III) — mandamento Borgo Po (parte), mandamento Po, mandamento San Salvatore (parte).

4. **Torino** (IV) — mandamento San Salvatore (resto), mandamento Monviso.

5. **Torino** (V) — mandamento Borgo Po (resto), Moncalieri, Nichelino, Revigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglione Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese.

6. **Aosta**, Aymaville, Cogne, Gressan, Introd, Jovençon, Rhême-Notre-Dame, Rhême-Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Étroubles, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex, Arvier, A-
vise, Courmayeur, La-Salle, La-Thuille, Pré-Saint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollein, Saint-Cristophe, Saint-Marcel.

7. **Avigliana**, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant' Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje, Pianezza, Alpignano, Caselletto, Collegno, Val della Torre, Rivoli, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.

8. **Bricherasio**, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Rorà, San Secondo di Pinerolo, Inverso Porte, Pramollo, Prarostino, Roccapiatta, San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile.

9. **Caluso**, Barone, Candia Canavese, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialfrè, San Giorgio Canavese, Ciconio, Cuceglio, Lusigliè, S. Giusto Canavese, Strambino,

Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.

10. **Carmagnola**, Villa Stellone, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Poirino, Isolabella, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.

11. **Chivasso**, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marco-
rengo, Monteu da Po, Verrua Savoia, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinense, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, S. Raffaele e Cimena, Montanaro, Foglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo.

12. **Ciriè**, Grosso, Nole, *S. Carlo Canavese* (*R. D. 26 marzo 1903, XCV*), San Francesco al Campo, San Morizio Canavese, Villanova Canavese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leyni, Fiano, Cafasse, Givoletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Riva-rossa, Settimo Torinese, Mathi, Venaria Reale, Druent, San Gillio.

13. **Cuorgnè**, Borgiallo, Canischio, Caines-
nova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponso Canavese, Valperga, Castellar-
onte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Collettero Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castel-
nuovo, Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campi-
glia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.

14. **Ivrea**, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Azeglio, Albiano d' Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Collettero Parella, Loranze, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone Canavese, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareggia, Trausella, Traversella, Valchiusella.

15. **Lanzo Torinese**, Balangero, Coassolo Torinese, Germagnano, Monastero di Lanzo,

Traves, Barbania, Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graje, Groscavallo, Mezzenile, Mondrone, Pessinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivara, Busano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio.

16. **Pinerolo**, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Prigelato, Roure, Usseaux, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Perrero, Traverse, Bovile, Chiabrano, Faetto, Maniglia, Massello, Praly, Riclaretto, Salza di Pinerolo, San Martino di Perrero, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina *meno le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe* (R. D. 11 maggio 1893, n. 270), Roletto.

17. **Susa**, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson, Champlaud-Col, Clavières, Désertes, Fénils, Mollières, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauzè d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.

18. **Vigone**, Cercenasco, Scalenghe *più le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe del comune di Piscina* (R. D. 11 maggio 1893, n. 270), None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafraanca Piemonte, Cumiana, Cantalupa, Tavernette.

19. **Verrès**, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Châtillon, Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Émarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournanche, Verrayes, Donnaz, Bard, Champorcher, Fontainemore, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo, Quinacetto, Tavagnasco, Pont-Bozet.

PROVINCIA DI TRAPANI

Collegi N. 5.

1. **Trapani**, Monte S. Giuliano.
2. **Marsala**, Favignana, Pantelleria, Paceco.
3. **Castelvetrano**, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Partanna.
4. **Calatafimi**, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.
5. **Alcamo**, Castellammare del Golfo, Camporeale.

PROVINCIA DI TREVISO

Collegi N. 7.

1. **Treviso**, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.

2. **S. Biagio di Callalta** *più la parte della frazione Fagarè aggregata al comune di Ponte di Piave* (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), *meno la parte di territorio staccata dal comune di Salgareda* (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII), Breda di Piave, *più la parte della frazione Saletto aggregata al comune di Ponte di Piave* (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII), Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Villorba, Zenson di Piave.

3. **Oderzo**, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave *meno la parte della frazione Fagarè staccata da San Biagio di Callalta* (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), *meno la parte della frazione Saletto staccata dal comune di Breda di Piave* (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII), Portobuffolè, Salgareda, *più la parte di territorio aggregata al comune di San Biagio di Callalta* (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII), San Polo di Piave, Gajarine.

4. **Conegliano**, Codognè, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia.

5. **Vittorio**, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza.

6. **Castelfranco Veneto**, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borsò, Castelcuoco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.

7. **Montebelluna**, Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, *Crocetta Trevigiana* (R. D. 1^o maggio 1902, n. 146), Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.

PROVINCIA DI UDINE

Collegi N. 9.

1. **Udine**, Campofornido, Feletto Umberto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia d'Udine *meno la frazione Chiasottis* (R. D. 22 maggio 1892, n. 271), Pozzuolo del Friuli, *meno la frazione Carpeneto* (R. D. 5 dicembre 1909, n. CCCCLXVIII), Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco.

2. **Cividale del Friuli**, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ippis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.

3. **Gemona**, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.

4. **Palmanova**, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, *Marano Lagunare* (R. D. 18 giugno 1893, n. 340), Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza *più la frazione Carpeneto del comune di Pozzuolo del Friuli* (R. D. 5 dicembre 1909, numero CCCCLXVIII), Mortegliano *più la frazione Chiasottis del comune di Pavia d'Udine* (R. D. 22 maggio 1892, n. 271).

5. **Pordenone**, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Vallenoncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.

6. **San Daniele del Friuli**, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiole, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

7. **San Vito al Tagliamento**, Arzene, Casarza della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, *Fiume Veneto* (R. D. 28 settembre 1911, n. 1097), Pasiano, Zoppola.

8. **Spilimbergo**, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Provesano (frazione del comune di San Giorgio della Richinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

9. **Tolmezzo**, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio Udinese, Chiusa Forte, Dogna, Pontebba, Raccollana, Resia, Resiutta.

PROVINCIA DI VENEZIA

Collegi N. 6.

1. **Venezia** (I) — (2^o mandamento).

2. **Venezia** (II) — (3^o mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia), Burano, Murano, Cavazuccherina, Musile.

3. **Venezia** (III) — (1^o mandamento), San Michele del Quarto, Meolo, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave.

4. **Mirano**, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Vigonovo.

5. **Portogruaro**, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Li-

venza, Teglio Veneto, San Donà di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.

6. **Chioggia**, Pellestrina, Cavarzere, Cona.

PROVINCIA DI VERONA

Collegi N. 7.

1. **Verona** (I) — (mezza città e sobborghi a destra d'Adige), San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Ca' di David.

2. **Verona** (II) — (mezza città e sobborghi a sinistra d'Adige), Avesa, Quinzano Verona, *Parona di Valpolicella* (R. D. 5 marzo 1905, n. XLVII), Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo.

3. **Bardolino**, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano, Castione Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Rivoli Veronese, Dolcè, Fumane, Sant' Ambrogio di Valpolicella, Pescantina.

4. **Isola della Scala**, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, Buttapietra, Erbe, Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, Bovolone, Isola Rizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.

5. **Legnago**, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolommea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.

6. **Cologna Veneta**, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albaredo d'Adige, *Veronella* (R. D. 23 gennaio 1902, n. XIV), Zimella, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.

7. **Tregnago**, Vestena Nuova, Selva di Prognò, Cerro Veronese, *Roverè Veronese* (R. D. 28 dicembre 1908, n. DXLVIII), Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Miz-

zole, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, San Martino Buonalbergo, Caldiero, Zevio, San Michele Extra.

PROVINCIA DI VICENZA

Collegi N. 7.

1. **Vicenza**, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Brendola.

2. **Bassano**, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Solagna, Rosà, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.

3. **Lonigo**, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, *Asigliano* (Legge 24 dicembre 1908, n. 753), Alonte, Barbarano, Albettono, Castegnaro, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano Berici, Villaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Gambellara.

4. **Marostica**, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.

5. **Schio**, Magrè, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, *Isola Vicentina* (R. D. 17 dicembre 1905, n. CCCCXIII), Gambugliano, *Monteviale* (Legge 22 aprile 1906, n. 143), Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.

6. **Thiene**, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Calvene, Caltrano, Carrè, *Chiuppano* (Legge 20 marzo 1911, n. 251), Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, *Treschè Conca* (Legge 29 marzo 1906, n. 93), Rotzo, Fara Vicentino.

7. **Valdagno**, Cornedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissino, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Questo disegno di legge verrà ora votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione fatta in principio di seduta.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene, Avarna Nicolò.

Badini-Confalonieri, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Cadolini, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cittadella, Coffari, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Antona, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, De Risseis, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Fadda, Faldella, Fano, Figoli, Filastolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garroni, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi-Pasini, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Niccolini.

Orsini-Baroni.

Paganini, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riberi, Ridolfi, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vigoni Giuseppe, Vischi, Vittorelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma:

Senatori votanti	170
Favorevoli	156
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili:

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazione alla legge 13 luglio 1911, numero 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111:

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506, del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni:

Senatori votanti	170
Favorevoli	158
Contrari	12

Il Senato approva.

Concessione d'indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913 agli impiegati civili di ruolo che prestano servizi nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	170
Favorevoli	158
Contrari	12

Il Senato approva.

Assetto degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari:

Senatori votanti	170
Favorevoli	161
Contrari	9

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sulla « Riforma della legge elettorale politica ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di numerare i voti. (I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arcoleo, Arnaboldi, Arrivabene, Avarna Nicolò.

Badini-Confalonieri, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Bruno.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavalasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cittadella, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Antona, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, De Riseis, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Falconi, Faldella, Fano, Faravelli, Figoli, Filè-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Mauvigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Niccolini.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riberi, Ridolfi, Riolo, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sinibaldi, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vigoni Giuseppe, Vischi, Vittorelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge « Riforma della legge elettorale politica ».

Senatori votanti	180
Favorevoli	131
Contrari	49

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 895);

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908 (N. 909);

Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario (N. 11-D);

Convalidazione del Regio decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada (N. 872);

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio, del 9 maggio 1911, tra l'Italia e il Portogallo (Numero 873);

Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera (N. 913);

Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati) - (N. 908);

Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici (N. 904);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi ai disastri verificatisi in alcune provincie del Regno (N. 843);

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, num. 1479, 31 dicembre 1911,

n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 839).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (N. 855);

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (N. 877);

Provvedimenti per l'istruzione forestale (N. 866);

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica (N. 865);

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 903);

Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (N. 844);

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano (N. 912);

Contributo dello Stato nelle spese per la esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova (N. 851).

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dello Stato per servizi ausiliari (N. 870);

Organico degli Istituti di belle arti e di musica (N. 880);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 876);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) (N. 887);

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano (N. 882);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCLXVIII.**TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912****Presidenza del Presidente MANFREDI**

Sommario. — *Comunicazione* — *Approvazione, senza discussione, del disegno di legge: «Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 895) (pag. 9334)* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908» (N. 909) parla il senatore Del Carretto (pag. 9338) cui risponde il Presidente del Consiglio (pag. 9339)* — *Sono approvati senza discussione gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione, senza discussione, dei disegni di legge: «Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario» (N. 11-D) (pag. 9340); «Convalidazione del Regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada» (N. 872) (pag. 9340); «Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio, del 9 maggio 1911, tra l'Italia e il Portogallo» (N. 873) (pag. 9356); «Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera» (N. 913) (pag. 9359); «Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati)» (N. 908) (pag. 9370)* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici» (N. 904) parla il senatore Arrivabene (pag. 9370) cui risponde il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 9371)* — *Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Segue l'approvazione, senza discussione, dei disegni di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno» (N. 843) (pagina 9375); «Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908» (N. 839) (pag. 9382); «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 896) (pagina 9394)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale» (N. 855) parlano i senatori Grassi (pag. 9397-9401), Arrivabene (pag. 9399), Parpaglia (pagina 9401-07), Gorio, relatore (pag. 9403) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9402-06)* — *Si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Non ha luogo*

discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative » (N. 877) — Approvati gli articoli, il senatore Leri-Civita, relatore, svolge un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 9412-13) accettato dal Presidente del Consiglio (pag. 9413) — L'ordine del giorno è approvato — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale » (N. 866) parlano il senatore Ridolfi, relatore (pag. 9413) ed il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9414) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge — Sul disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica » (N. 865) non ha luogo discussione generale; e senza osservazioni si approvano i primi dieci articoli — Sull'art. 11 fanno osservazioni i senatori Luciani (pagina 9422) e Grassi (pag. 9422) ai quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9423) — Senza discussione si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 903) (pagina 9424); « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 » (N. 844) (pag. 9424); « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano » (N. 912) (pag. 9424); « Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova » (N. 851) (pag. 9426) — Nella discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1904, n. 1889, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari » (N. 820) parlano il senatore Gualterio, relatore (pag. 9427) ed il ministro della marina (pag. 9427) — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Seconda votazione a scrutinio segreto — Risultato delle due-votazioni (pag. 9428).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta dal ministro dei lavori pubblici la seguente lettera:

« In osservanza dell'art. 6 della legge 23 giugno 1906, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto dei provvedimenti emanati durante il quarto trimestre dell'esercizio corrente per autorizzare variazioni di stanziamento negli articoli di alcuni capitoli del bilancio di questo Ministero.

« Il ministro
« SACCHI ».

Do atto al Ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912** » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912** ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella portante variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1911-12.**

ENTRATA

PARTE ORDINARIA.

1. Viaggiatori	L. +	3,000,000
4. Mercì a grande velocità	» +	1,200,000
5. Mercì a piccola velocità accelerata	» +	500,000
6. Mercì a piccola velocità ordinaria	» +	1,800,000
16. Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8, prima parte):		
A) Sovratasse sui trasporti a termini dell' art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101		
	» +	300,000
18. Utili di magazzino	» +	200,000
A) Eccedenze riscontrate nelle scorte . L. + 100,000		
B) Maggior ricavo nella vendita dei mate- riali in rapporto al prezzo di carico e utili diversi » + 100,000		
19. Proventi eventuali :		
A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia.		
	» +	100,000
Totale delle variazioni della parte ordinaria . . . L.		<u>+ 7,100,000</u>

PARTE STRAORDINARIA.

41. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del tesoro:

F) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovo vamento del materiale rotabile	» +	<u>160,000</u>
--	-----	----------------

SPESA

PARTE ORDINARIA.

4. Forniture, spese ed acquisti	L. —	100,000
A) Forniture dei magazzini :		
2. Magazzini, depositi ed agenzie:		
a) Stampati e cancelleria L. — 20,000		
B) Spese dirette:		
2. Magazzini, depositi ed agenzie:		
c) Spese per altri titoli diversi. » — 80,000		
5. Personale	» +	900,000
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe:		
4. Stazioni L. + 700,000		
5. Depositi del personale viaggiante . . . » + 200,000		
Da riportarsi . . . L.		<u>+ 800,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	. . . L. +	800,000
6. Forniture spese ed acquisti.	» —	950,000
A) Forniture dei magazzini:			
4. Stazioni:			
a) Stampati e cancelleria. L. —		100,000
b) Materiale per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali » —		200,000
B) Spese dirette:			
4. Stazioni:			
a) Illuminazione e riscaldamento. » —		200,000
6. Convogli:			
d) Riscaldamento dei treni » —		100,000
7. Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni » —		350,000
16. Personale » +		300,000
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe:			
4. Condotta locomotive (macchinisti, fuochisti e funzionanti) » +		300,000
17. Forniture, spese ed acquisti » +		9,000,000
3. Locomozione:			
d) Combustibile per la locomozione a vapore L. +		8,400,000
e) Materie per untura locomotive e illuminazione esterna dei convogli a vapore » +		300,000
f) Combustibile ed altre materie per stazioni centrali elettriche » +		200,000
m) Materie per usi diversi » +		100,000
18. Manutenzione del materiale rotabile L. +		10,000,000
A) Eseguita nelle officine dell'Amministrazione (capitoli 49-A e 51-A dell'entrata):			
1. Locomotive, <i>tenders</i> e automotrici a vapore (escluse le caldaie) L. +		500,000
3. Carrozze » +		200,000
5. Carri » +		100,000
B) Eseguita dall'industria privata:			
1. Locomotive, <i>tenders</i> e automotrici a vapore (escluse le caldaie) L. +		800,000
3. Carrozze » +		2,000,000
5. Carri » +		6,400,000
19. Personale L. +		900,000
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe:			
3. Sorveglianza della linea L. +		100,000
4. Manutenzione della linea » +		400,000
C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie:			
4. Manutenzione della linea » +		400,000
	<i>Da riportarsi</i>	. . . L. +	20,050,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	L. + 20,050,000
20. Forniture, spese ed acquisti	» —	300,000
<i>B) Spese dirette:</i>		
3. Linea:		
<i>c) Sgombro neve</i>	L. —	300,000
21. Manutenzione della linea	L. +	1,300,000
<i>A) Forniture di magazzino:</i>		
7. Traverse e legnami d'armamento com- prese le traverse in ferro ed in cemento	L. +	1,300,000
27. Contributo al fondo pensioni e sussidi	L. +	350,000
<i>A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (ar- ticoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1808, n. 418) (capitolo 54 del- l'entrata).</i>	L. +	250,000
<i>C) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 55 dell'entrata)</i>	» +	100,000
29. Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	L. —	150,000
32. Spese per il terremoto 1908	» +	100,000
<i>A) Soccorsi al personale e famiglie</i>	L. +	5,000
<i>B) Sostituzione o riparazione di materiali di- strutti o avariati.</i>	L. +	90,000
<i>D) Diversi.</i>	» +	5,000
34. Spese giudiziali e contenziose	» —	200,000
37. Provvigione alle Agenzie italiane ed estere per la ven- dita dei biglietti da viaggio	» —	100,000
41. Spese eventuali	» —	500,000
<i>D) Adddebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 46-c dell'entrata)</i>	L. —	500,000
45. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	» +	1,000,000
<i>A) Spese per lavori a contratto ed in econo- mia</i>	L. +	1,000,000
46. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (ca- pitolo 35 dell'entrata)	» +	50,000
<i>A) Forniture di magazzini.</i>	L. +	50,000
47. Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli 36 e 41 dell'entrata)	» +	160,000
53. Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	» —	5,660,000
54. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di do- tazione	» +	500,000
59. Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137).	» —	9,500,000
Totale delle variazioni della parte ordinaria L.	+	<u>7,100,000</u>

PARTE STRAORDINARIA.

62. Acquisto di materiale rotabile:		
A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	L. +	7,160,000
64. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:		
A) Materiale rotabile:		
1. in servizio	» +	2,500,000
65. Materiale di esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-c dell'entrata).	» —	5,800,000
B) Acquisti diretti e spese accessorie	L. —	5,800,000
66. Lavori in conto patrimoniale (capitolo 41-A, B e C dell'entrata)	» —	3,700,000
A) Lavori a contratto ed in economia	L. —	3,700,000
Totale delle variazioni della parte straordinaria	L. +	160,000

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI

PARTE ORDINARIA.

Entrata	L. +	7,100,000
Spesa	» +	7,100,000
Differenza	L.	»

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	L. +	160,000
Spesa	» +	160,000
Differenza	L.	»

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908» (N. 909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di

risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908 »:

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 909).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Dopo l'esauriente relazione ministeriale e le due relazioni dell'altro ramo

del Parlamento e del Senato, la mia parola sarebbe superflua se non sentissi imperioso il dovere di ringraziare l'onor. relatore ed esprimere i più sentiti ringraziamenti all'onorevole Presidente del Consiglio per la sollecita presentazione di questo disegno di legge.

Questo disegno di legge raggiunge la finalità di sistemare una grossa questione riguardante il risanamento finora sospeso della città senza alcun aumento di onere per parte del comune e per parte del Governo e mettendo nello stesso tempo a posto altre questioni inerenti al risanamento stesso, aumentando il fondo per le case popolari, per le quali il comune ha già dato circa 8 milioni a fondo perduto e procurando il modo di avere poi, mediante operazioni ipotecarie, un aumento di fondi allo scopo medesimo.

Per deficienza di case a buon mercato, rispetto anche all'aumentata popolazione, si dovettero ritardare le opere residuali di risanamento in corso nei quartieri popolari.

Il progetto sottoposto all'esame del Senato, mentre assicura l'esecuzione delle opere nuove e raggiunge il fine di migliorare l'igiene, provvede alla creazione di un nuovo importantissimo quartiere nel centro della città. Nei quartieri popolari poi si riprenderà il lavoro, e la parte più importante di questo disegno di legge è appunto la ripresa dei lavori nei quartieri più popolari, in quei quartieri nei quali fu provveduto parzialmente colla legge del 1885, dovuta al grande slancio di affetto per Napoli di Re Umberto, che in quei giorni scrisse una delle più nobili pagine della sua vita di Re e d'italiano. Egli volle, e fortemente volle che Napoli avesse il suo risanamento da cui in seguito fu stralciata una parte per varie vicende, e l'ultima epidemia colerica, quella del 1910, durante la quale avemmo la visita del Presidente del Consiglio del tempo onor. Luzzatti, dimostrò quanto benefico effetto avesse risentito la città dal risanamento fatto; e quanto maggiore ne potrebbe ancora risentire da quello che rimane a fare per il completamento dell'opera che s'impone in modo irrefutabile. Il comune preparò subito il nuovo piano complementare di risanamento e di ampliamento tenendo presenti anche le nuove esigenze della città e bisogna subito provvedervi.

D'altra parte, col problema del lavoro e della

industrializzazione di Napoli, dovuto all'opera altamente patriottica del Presidente del Consiglio, onor. Giolitti, si vollero mettere in valore le energie della città, che dovrebbero essere largamente favorite dallo sviluppo del porto e da una opportuna sistemazione ferroviaria. E lo sviluppo del porto, specialmente, costituirà per la città di Napoli e per il Mezzogiorno d'Italia una grande affermazione di attività non solo locale e meridionale, ma nazionale, essendo Napoli il centro naturale delle correnti dei traffici oceanici che traversano il Mediterraneo, posizione geografica ora più che mai importante, dopo che il valore e l'eroismo dei figli d'Italia ci han portato alla conquista della Libia. E concludo: Napoli giustamente attende tutto il suo benessere dalla soluzione completa di due vitali problemi: risanamento e messa in valore di tutte le sue energie di centro del Mezzogiorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'onor. senatore Del Carretto delle gentili parole rivolte al Governo. Io l'assicuro che sarà sempre compito del Governo, di procurare in ogni modo lo sviluppo della città di Napoli, che è una delle più importanti d'Italia, ed alla quale noi tutti auguriamo di diventare centro del movimento commerciale del Mediterraneo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a prorogare i termini stabiliti per compiere le espropriazioni ed i lavori dell'opera residua di risanamento della città di Napoli, contemplata dalla legge 7 luglio 1902, n. 290.

(Approvato).

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie al bonificamento del rione « San Giuseppe-Carità » della città di Napoli, previste dall'articolo 1° della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, giusta il

piano da presentarsi dal municipio, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, e da approvarsi per Regio decreto, entro cinque mesi dalla data stessa.

A tali opere sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), con le modalità da stabilirsi col decreto Reale di cui al successivo art. 6.

Il comune di Napoli è autorizzato a concedere l'esecuzione delle opere stesse, a trattativa privata, alla Società pel Risanamento di Napoli.

(Approvato).

Art. 3.

Sono estese alle attività risultanti dal bonificamento del rione « San Giuseppe-Carità » le operazioni di anticipazione, nei limiti e nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 7 luglio 1902, n. 290.

(Approvato).

Art. 4.

Le agevolzze tributarie consentite dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1902, n. 290, sono prorogate fino al 31 dicembre 1918; e la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo è applicabile alle convenzioni da stipularsi fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, la Società pel Risanamento ed il comune di Napoli per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo di ripartire negli esercizi successivi al 1912-13, in relazione all'andamento dei lavori, la somma di lire 6,000,000 che rimane da stanziare per effetto dell'articolo 1º della Convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto ai modi e ai termini per eseguire le espropriazioni occorrenti pel bonificamento del rione « San Giu-

seppe-Carità » e di quelle suppletive per l'opera residua, in applicazione delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 15 gennaio 1895, n. 2882.

Con lo stesso decreto le norme per la vigilanza sulla esecuzione delle opere di risanamento, fissate col regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, saranno estese alle opere del rione « San Giuseppe-Carità » ed a quelle contemplate dagli articoli 2 e 3 della Convenzione approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata coll'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni in materia.

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario » (N. 11-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'anno giudiziario comincia al 5 di novembre.

L'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avrà luogo nella prima udienza successiva al giorno 5 di novembre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada » (N. 872).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 1° agosto 1910, n. 616, col quale è stata data piena e intera esecuzione, a decorrere dal 10 giugno 1910, all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 6 giugno 1910.

ALLEGATO I.

Regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 fra l'Italia e il Canada.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 25 luglio 1909, n. 574, i cui effetti furono prorogati al 31 dicembre 1910 con legge 30 giugno 1910, n. 360;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal 10 giugno 1910, all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 6 giugno 1910.

Art. 2.

Al testo inglese dell'accordo è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI.

DI SAN GIULIANO.

FACTA.

RAINERI.

V. — *Il guardasigilli*

FANI.

Agreement entered into this sixth day of June, 1910, between Cavalier Lionello Scelsi, Royal Consul of Italy for Canada, representing herein the Government of the Kingdom of Italy,

Party of the one part,

and the Honourable William Stevens Fielding, Minister of Finance of Canada, representing herein His Excellency the Governor General of Canada acting in conjunction with the King's Privy Council for Canada,

Party of the other part:

It is hereby respectively agreed, on behalf of the Government of the Kingdom of Italy and of His Excellency the Governor General of Canada acting as aforesaid, that—

1. The Government of the Kingdom of Italy shall concede to goods the produce or manufacture of Canada enumerated in Schedule A hereto attached, upon their importation into Italy, on and after the tenth day of June, 1910, the Conventional Import duties;

2. The Governor in Council of Canada acting as aforesaid shall, under the authority of Section 4, subsection (c), of the Act of the Parliament of Canada, «The Customs Tariff, 1907», on and after the tenth day of June, 1910, extend the benefit of the Intermediate Tariff to goods the produce or manufacture of Italy, enumerated in Schedule B, hereto attached, when imported direct from Italy or from a British coun-

try, that is to say when conveyed without transshipment from a port of Italy or from a port of a British country into a sea or river port of Canada;

3. This agreement is a provisional one, and the question of a general convention for the regulation of commercial relations between Italy and Canada shall be deferred for consideration at a time which may be found mutually convenient;

4. If, after a reasonable time, a commercial convention such as is contemplated by the next preceding clause has not been entered into, then

either of the principals herein represented may, if it is deemed desirable, terminate or cancel the respective concessions granted in pursuance hereof on giving to the other two months' notice of intention so to terminate or cancel.

Done in duplicate at the City of Ottawa.

In testimony whereof the said parties have hereunto subscribed their names on the day first mentioned.

SCELSI

Royal Consul of Italy for Canada

W. S. FIELDING

Minister of Finance of Canada

SCHEDULE **A.**

Canadian Goods to be admitted into Italy at Conventional Customs Tariff Rates.

Number of Italian Customs Tariff Item	GOODS
Ex 16	1. Condensed or concentrated milk containing not more than 40 % of added sugar.
Ex 59	Carbide of calcium.
Ex 171	Wood: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 902 523 931">a) Common: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 943 1062 972">1. Rough or simply rough-hewn with the axe. <li data-bbox="376 992 842 1021">2. Squared, sawn in the length. <li data-bbox="376 1041 1433 1106">3. In small boards for boxes, sieves and the like, as well as in hoops of any size. <li data-bbox="344 1144 632 1173">b) Cabinet makers': <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1184 708 1214">2. Sawn in the length. <li data-bbox="376 1234 1002 1263">3. In boards or inlaid squares for flooring.
Ex 176	Furniture, or rough or finished parts thereof: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 1357 560 1386">a) Not stuffed: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1397 756 1426">1. Of common bent wood. <li data-bbox="376 1447 775 1476">2. Other, of common wood. <li data-bbox="376 1496 799 1525">3. Of cabinet-makers' wood. <li data-bbox="376 1545 820 1574">4. Veneered, carved or inlaid. <li data-bbox="344 1603 496 1632">b) Stuffed: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1644 788 1673">2. Of cabinet-makers' wood. <li data-bbox="376 1693 820 1722">3. Veneered, carved or inlaid.
188	Utensils and divers articles of common wood: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 1816 472 1845">a) Plain: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="405 1856 1433 1921">Naves for carriage wheels, simply turned, spokes, felloes, shafts, mud-guards for carriages, bent and simply planed. <li data-bbox="344 1939 683 1968">b) Polished or painted: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1980 831 2009">1. Framed slates, ruled or not. <li data-bbox="376 2029 1433 2125">2. Spindles and bobbins, of common or of cabinet-makers' wood, composed or not of woods of several kind, rough, polished, painted, varnished, etc., even with metal fittings. <li data-bbox="405 2145 979 2175">Carriage wheels, painted or lacquered.

Number of Italian Customs Tariff Item	G O O D S
179	<p>Small wares wood:</p> <p>Wooden pen holders also with metal tip and wooden knob.</p> <p>Wooden cases for pedestal and pendulum clocks.</p>
190	<p>Wood pulp:</p> <p>a) Cellulose</p> <p>b) Other, including pulp of straw and other similar materials:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In a moist state, i. e., containing at least 50 % of water. 2. In a dry state.
-Ex 191	<p>Paper:</p> <p>a) White or dyed in the pulp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unruled, of all kinds. 2. Ruled. 3. Envelopes. <p>b) Coloured, gilt or painted, and wall-paper (including bleached paper for lithography and photography).</p> <p>Wall paper:</p> <p>c) Blotting.</p> <p>d) Packing, paper of mechanical wood pulp, steam dried (cooked wood), of natural brown colour, even glazed in any way on one or both sides:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Packing paper of yellow straw, not coloured, even glazed in any way on one or both sides. 2. Packing paper of uncoloured, unbleached cellulose, weighing not less than 40 grammes per square metre glazed in any way: <ol style="list-style-type: none"> Only on one side. On both sides. <p>Sharpening, rust-removing, polishing and slate paper.</p>
Ex 194	<p>Pasteboard:</p> <p>a) Common:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neither dyed nor glazed. 2. Dyed in the pulp, not glazed. <p>b) Fine.</p>
Ex 201	<p>Muffs (fur).</p>

Number of Italian Customs Tariff Item	G O O D S
Ex 205	Boots and shoes of all kinds, of leather or stuffs, with the exception of silk and velvet. Footwear, of India rubber, lined or trimmed with stuffs.
Ex 222	Tools and implements for arts and trades, of cast iron, iron or steel: a) Common: 2. Polished, varnished, coated with zinc, lead, copper, galvanized, tinned, or combined with other metals. Machine-tools for working wood and metals, weighing over 50 up to 300 kilogrammes, even with burnished parts. 3. Other (with the exception of burnished articles). b) Fine: 2. Other, even polished, varnished, coated with zinc, lead, copper, galvanized, tinned or combined with other metals, but not burnished. Scythes, sickles and chaff cutters. Machine-tools for working wood and metals, weighing 50 kilogrammes or less, even with burnished parts.
Ex 240	Machines: j) Sewing machines: 2. Without stands.
Ex 261	Stones, earths and non-metallic minerals: b) Cement, quick-hardening, and hydraulic lime.
Ex 310	Horses; 1. Over 1.38 metres high, measured from the withers.
315	Cows.
Ex 326	Fish: 1. Fish, marinated or in oil, in boxes, except tunny, sardines and anchovies. Sardines and anchovies, marinated or in oil, in boxes. 2. Fish, marinated or in oil, in barrels, except tunny, sardines and anchovies. Sardines and anchovies, marinated or in oil.

Number of Italian Customs Tariff Item	G O O D S
331	Cheese: a) Hard Emmenthal (including « small Bernese » and « Bernesine »); Gruyere (Fribourg de rayon et de consommation); Saanen; Sbrinz and other Spalen; formaggio dolce, formaggio della paglia. b) Soft.

The Term « Ex » in the case of the number of an item means a part of the item to which the number refers.

SCELSI
W. S. FIELDING.

SCHEDULE B.

Italian Goods to be admitted into Canada at Intermediate Tariff Rates.

Number of canadian Customs Tariff Item	G O O D S
67	Macaroni and vermicelli.
86	Tomatoes and other vegetables, including corn and baked beans, in cans or other air tight packages, n. o. p., the weight of the cans or other packages, to be included in the weight for duty.
152	Lime juice and other fruit syrups and fruit juices, n. o. p.
Ex 163	<p>Wines of the fresh grape of all kinds, not sparkling, containing twenty-six per cent or less of proof spirit, whether imported in wood or in bottles.</p> <p>And in addition thereto, for each degree of strength in excess of twenty-six per cent of proof spirit until the strength reaches forty per cent proof spirit.</p> <p>Provided that six quart bottles, or twelve pint bottles shall be held to contain a gallon for duty purposes under this item.</p>
	Champagne and all other sparkling wines:
	<p>a) In bottles containing each not more than a quart but more than a pint (old wine measure);</p> <p>b) In bottles containing not more than a pint each, but more than one-half pint (old wine measure);</p> <p>c) In bottles containing one-half pint each or less;</p> <p>d) In bottles containing over one quart each (old wine measure).</p>
230	Castile soap.
233	Pomades, French or flower odours, preserved in fat or oil for the purpose of conserving the odours of flowers which do not bear the heat of distillation, when imported in tins of not less than ten pounds each.
264	Essential oils, n. o. p.
526	White and cream coloured lace and embroideries, of cotton or linen.
563	<p>Women's and children's dress goods, coat linings, Italian cloths, alpacas, orleans, cashmeres, henriettas, serges, buntings, nun's cloth, bengalines, whip cords, twills, pains or jacquards of similar fabrics, composed wholly or in part of wool, worsted, the hair of the camel, alpaca, goat, or like animal, not exceeding in weight six ounces to the square yard, when imported in the grey or unfinished state for the purpose of being dyed or finished in Canada, under regulations prescribed by the Minister of Customs.</p>

Number of canadian Customs Tariff Item	G O O D S
573 a)	Church vestments of any material.
581	Velvets, velveteens, silk velvets, plush and silk fabrics.
582	Ribbons of all kinds and materials.
583	Manufactures of silk or of which silk is the component part of chief value n. o. p.
Ex 597	Musical instruments of all kinds, n. o. p. (not including pianofortes and organs); phonographs, graphophones, grammophones and finished parts thereof, including cylinders and records therefor.
598	Brass band instruments; parts of pianofortes and parts of organs; and bagpipes.
624	Bead ornaments, and ornaments of alabaster, spar, amber, terra cotta or composition; fans, dolls and toys of all kinds; statues and statuettes of any material.
Ex 627	Gloves, fine kid.

Abbreviation: n. o. p. « not otherwise provided for » elsewhere in the Canadian Tariff.

The term « Ex » in the case of the number of an item means a part of the item to which the number refers.

SCELSI

W. S. FIELDING.

(Traduzione).

Accordo stipulato oggi 6 giugno 1910, fra il cavaliere Lionello Scelsi, Regio console d'Italia al Canada, quale rappresentante del Governo del Regno d'Italia,

da una parte,

e l'on. William Stevens Fielding, ministro delle finanze del Canada, quale rappresentante di Sua Eccellenza il governatore generale del Canada che agisce in unione del Consiglio privato del Re per il Canada,

dall'altra parte:

È col presente rispettivamente convenuto, in nome del Governo del Regno d'Italia e di Sua Eccellenza il governatore generale del Canada che agisce come sopra è detto, che:

1° Il Governo del Regno d'Italia concederà ai prodotti naturali o fabbricati del Canada enumerati nella tabella A annessa al presente, alla loro importazione in Italia, dal 10 di giugno 1910 in poi, i dazi convenzionali di entrata;

2° Il governatore in Consiglio del Canada che agisce nel modo suddetto estenderà, conformemente alla sezione 4, sottosezione (c), dell'Atto del Parlamento del Canada, « La tariffa doganale, 1907 », dal 10 di giugno 1910 in poi, il beneficio della tariffa intermedia ai prodotti naturali o fabbricati italiani, indicati nella tabella B annessa al presente, quando siano im-

portati direttamente dall'Italia o da un paese britannico, vale a dire quando siano trasportati senza trasbordo da un porto dell'Italia o da un porto d'un paese britannico in un porto marittimo o fluviale del Canada;

3° Il presente accordo è provvisorio, e la questione d'una convenzione generale per regolare le relazioni commerciali fra l'Italia e il Canada sarà differita per essere presa in esame nel tempo che sarà considerato mutualmente conveniente;

4° Se, dopo un termine ragionevole, non sia stata stipulata una convenzione commerciale quale è prevista dalla clausola precedente, in tal caso ciascuno dei due Paesi qui rappresentati potrà, se lo crede desiderabile, far cessare o annullare le rispettive concessioni accordate in conformità del presente, dando notizia all'altro, due mesi prima, della intenzione di far cessare o annullare le concessioni stesse.

Fatto in doppio esemplare nella città di Ottawa.

In fede di che i detti intervenuti hanno apposto le loro firme al presente nel giorno sopra indicato.

SCELSI

Regio Console d'Italia al Canada.

W. S. FIELDING

Ministro delle finanze del Canada.

TABELLA A.

Merci canadesi che saranno ammesse in Italia ai dazi della tariffa doganale convenzionale.

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
Ex 16	1. Latte condensato o concentrato con aggiunta di zucchero non eccedente il 40 per cento.
Ex 59	Carburo di calcio.
Ex 171	<p>Legno:</p> <p>a) Comune:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia. 2. Squadrato, segato per il lungo. 3. In assicelle per scatole, stacci e simili, nonchè in cerchi di qualunque lunghezza. <p>b) Da ebanisti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Segato per il lungo. 3. In tavole o in quadrelli intarsiati per pavimenti.
Ex 176	<p>Mobili e pezzi finiti o greggi di essi:</p> <p>a) Non imbottiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di legno comune curvato. 2. Altri di legno comune. 3. Di legno da ebanisti. 4. Impiallacciati, intagliati o intarsiati. <p>b) Imbottiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Di legno da ebanisti. 3. Impiallacciati, intagliati o intarsiati.
178	<p>Utensili e lavori diversi di legno comune:</p> <p>a) Greggi:</p> <p>Mozzi per ruote da vetture, semplicemente torniti, e raggi, quarti timoni e parafanghi per vetture, curvati e semplicemente piallati.</p> <p>b) Puliti o dipinti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ardesie incorniciate, rigate o no. 2. Fusi e rocchetti, di legno comune o di legno da ebanisti, anche composti di legni di diversa specie, greggi, puliti, dipinti, verniciati, ecc., anche con guarnizioni di metallo. <p>Ruote da vetture, dipinte o verniciate.</p>

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
179	<p>Merceria di legno:</p> <p>Portapenne di legno, anche con estremità di metallo, e bottoni di legno.</p> <p>Casse di legno per orologi da tavola, a quadro o a pendolo.</p>
190	<p>Pasta di legno:</p> <p>a) Cellulosa.</p> <p>b) Altra, compresa la pasta di paglia e di altre simili sostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umida, cioè contenente almeno 50 per cento d'acqua. 2. In istato secco.
Ex 191	<p>Carta:</p> <p>a) Bianca o tinta in pasta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non rigata, d'ogni qualità. 2. Rigata. 3. Foggiata in buste. <p>b) Colorita, dorata o dipinta e da parati (compresa la carta imbiancata per litografia o fotografia).</p> <p>Carta da parati.</p> <p>c) Sugante.</p> <p>d) Da involti, di pasta di legno meccanica, cotta a vapore (legno cotto), di color bruno naturale, anche lisciata in qualsiasi modo su una o su entrambe le facce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta da involti, di paglia gialla non tinta, anche lisciata in qualsiasi modo su una o su entrambe le facce. 2. Carta da involti, di cellulosa, non bianca nè tinta, di peso non inferiore a 40 grammi per metro quadrato, lisciata in qualsiasi modo: <ul style="list-style-type: none"> — da una sola parte. — dalle due parti. <p>Carta da affilare, da dirugginire, da pulire e carta-ardesia.</p>
194	<p>Cartoni:</p> <p>a) Ordinari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non tinti nè lucidati. 2. Tinti in pasta, non lucidati. <p>b) Fini.</p>

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
Ex 201	Manicotti (di pelliccia).
Ex 205	Calzature di qualsiasi specie, di pelle o di stoffa, a eccezione della seta e del velluto. Calzature di gomma elastica, foderate o guarnite di stoffa.
Ex 222	Utensili e strumenti per arti e mestieri in ghisa, ferro o acciaio: a) Comuni: 2. Puliti, verniciati, zincati, piombati, ramati, galvanizzati, stagnati o guarniti di altri metalli. Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di più di 50 fino a 300 chilogrammi, anche con parti brunite. 3. Altri (esclusi quelli bruniti). b) Fini: 2. Altri, anche puliti, verniciati, zincati, piombati, galvanizzati, ramati, stagnati o guarniti di altri metalli, ma non bruniti. Falci, falcioline e trinciapaglia. Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di 50 chilogrammi o meno, anche con parti brunite.
Ex 240	Macchine: j) Da cucire: 2. Senza sostegni.
Ex 261	Pietre, terre e minerali non metallici: b) Cemento a presa rapida e calce idraulica.
Ex 310	Cavalli: 1. Aventi, al garrese, un'altezza superiore a m. 1.38.
315	Vacche.
Ex 326	Pesci: 1. Pesci, marinati o sott'olio, in scatole, esclusi il tonno, le sardine, le acciughe. Sardine e acciughe, marinate e sott'olio, in scatole. 2. Pesci, marinati o sott'olio, in barili, esclusi il tonno, le sardine e le acciughe. Sardine e acciughe, marinate o sott'olio.

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
331	Formaggio: a) A pasta dura: Emmenthal (compresi il <i>petit bernois</i> e il <i>bernesine</i>). Gruyère (Friburgo da grattare e da tavola). Saanen, Sbrinz e altri Spalen, formaggio dolce e formaggio della paglia. b) A pasta molle.

Il termine « Ex » nel caso del numero di una voce significa una parte della voce a cui il numero si riferisce.

SCELSI.

W. S. FIELDING.

TABELLA B.

Merci italiane che saranno ammesse nel Canada ai dazi della tariffa doganale intermedia.

Numero delle voci della tariffa doganale canadese	M E R C I
67	Maccheroni e vermicelli.
86	Pomodori e altri ortaggi, compresi il granturco e le fave cotte, in scatole e in altri recipienti chiusi ermeticamente n. a. n.; il peso delle scatole o degli altri recipienti sarà incluso nel peso imponibile.
152	Sugo di limone e altri siroppi di frutta e sughi di frutta n. a. n.
Ex 163	<p>Vini di uva fresca d'ogni specie, non spumanti, contenenti ventisei per cento o meno di spirito di prova, importati in fusti o in bottiglie.</p> <p>E inoltre, per ogni grado di forza superiore a ventisei per cento di spirito di prova, finchè sia raggiunta la forza di 40 per cento dello spirito di prova.</p> <p>Sei bottiglie da <i>quart</i>, o dodici bottiglie da <i>pint</i> saranno ritenute contenere un gallone ai fini del dazio secondo questa voce.</p>
165	<p>Sciampagna e ogni altro vino spumante:</p> <p>a) In bottiglie contenenti ciascuna non più di un <i>quart</i> ma più di un <i>pint</i> (vecchia misura del vino).</p> <p>b) In bottiglie contenenti ciascuna non più di un <i>pint</i> ma più di mezzo <i>pint</i> (vecchia misura del vino).</p> <p>c) In bottiglie contenenti ciascuna mezzo <i>pint</i> o meno.</p> <p>d) In bottiglie contenenti più di un <i>quart</i> ciascuna (vecchia misura del vino).</p>
230	Sapone di Marsiglia.
233	Pomate francesi o odori di fiori, conservati in grasso o olio allo scopo di mantenere gli odori di fiori che non reggono alla temperatura di distillazione, quando siano importati in recipienti di latta non inferiori a dieci libbre ciascuno.
264	Oli essenziali n. a. n.
526	Merletti e ricami, di cotone o di lino bianchi o color crema.
563	<p>Abiti da donna o da bambini, fodere, brunella, alpaca, <i>orléans</i>, casimiri, <i>henriettas</i>, saje, <i>buntings</i>, tessuti per monache, bengaline, reps (<i>whip cords</i>), tralicci, semplici od operati alla Jacquard, composti in tutto o in parte di lana, di lana pettinata (<i>worsted</i>), pelo di cammello, alpaca, capra o simili animali, non eccedenti in peso sei onces per yarda quadrata, importati greggi o non finiti per essere tinti o finiti nel Canada in conformità alle norme emanate dal ministro delle dogane.</p>

Numero delle voci della tariffa doganale canadese	M E R C I
573 a)	Paramenti ecclesiastici di qualunque materia.
581	Velluti, <i>velveteens</i> , velluti di seta, felpe e tessuti di seta.
582	Nastri di ogni specie e materia.
583	Manifatture di seta o delle quali la seta è la parte componente di maggior valore, n. a. n.
Ex 597	Strumenti musicali d'ogni specie, n. a. n. (esclusi i pianoforti e gli organi); fonografi, grafofoni, grammcfoni, e loro parti finite, inclusi i cilindri e i dischi per i medesimi.
598	Strumenti di ottone per bande musicali; parti di pianoforti e parti di organi; e cornamuse.
624	Ornamenti in conterie e ornamenti in alabastro, feldspato, ambra, terracotta o composizione; ventagli, bambole e giocattoli d'ogni specie; statue e statuette di qualsiasi materia.
Ex 627	Guanti di capretto fine.

L'abbreviazione *n. a. n.* significa « non altrimenti nominato » nella tariffa canadese.

Il termine « Ex » nel caso del numero d'una voce significa una parte della voce a cui il numero si riferisce.

SCELSI.

W. S. FIELDING.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del R. decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 fra l'Italia e il Portogallo » (N. 873).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9^o maggio 1911 fra l'Italia e il Portogallo ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data piena e intera esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Portogallo, stipulato a Lisbona il 9 maggio 1911.

ALLEGATO.

Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, che dà esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e il Portogallo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 573, che autorizza il Governo a dare applicazione, mediante decreti Reali da convertirsi in legge, ad accordi commerciali che vengano stipulati prima del 31 dicembre di quest'anno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione, stipulato fra l'Italia e il Portogallo, come da note scambiate in Lisbona addì 9 maggio 1911.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

FACTA

LEONARDI-CATTOLICA

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Scambio di note per un accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e il Portogallo.

Il Ministro d'Italia in Lisbona
al Ministro portoghese degli affari esteri.

Lisbona, 9 maggio 1911.

Signor Ministro,

I negoziati per la conclusione di un trattato di commercio e di navigazione tra i due paesi essendo giunti ormai a buon punto e sembrando conveniente che le rispettive nazioni comincino già ad usufruire dei benefici delle clausole principali sulle quali le due Alte Parti contraenti trovansi perfettamente d'accordo, vengo a dichiarare a Vostra Eccellenza, debitamente autorizzato dal Governo di Sua Maestà, che, nell'attesa della conclusione del trattato in discorso, nessun altro paese avrà d'ora avanti in Italia un trattamento più di favore che il Portogallo così per l'importazione, esportazione e riesportazione coi rispettivi diritti, come per

tutto ciò che si riferisce alle operazioni doganali, al magazzinaggio, al trasbordo di merci, al *drawback* ed in genere all'esercizio del commercio e della navigazione, colla condizione che in queste stesse materie il Portogallo applichi all'Italia il trattamento della nazione la più favorita.

Resta inteso che le stipulazioni del presente accordo non potranno essere invocate nè pei favori speciali già concessi, o che potranno esserlo, dal Portogallo alla Spagna e al Brasile, nè per quelli che le Alte Parti contraenti abbiano accordato o accorderanno, a titolo esclusivo, agli Stati limitrofi per facilitare le relazioni di frontiera.

I vini portoghesi in Italia ed i vini italiani in Portogallo saranno reciprocamente soggetti, per l'importazione, alla tariffa massima, coll'eccezione però, da una parte, dei vini portoghesi di Porto e di Madera che godranno in Italia del dazio ridotto, applicabile ai vini di ogni altra provenienza, purchè siano originarii, il Porto della regione del Douro, e il Madera dell'isola omonima, e siano accompagnati da certificati rilasciati dalle autorità doganali di Oporto e di Funchal, e coll'eccezione, dall'altra, del Marsala e dei vermouth italiani, che godranno in Portogallo del beneficio della tariffa minima applicabile ai vini di qualsiasi altra provenienza, purchè il Marsala sia originario della Sicilia o delle isole adiacenti, e sia accompagnato da certificato del sindaco della località.

Il Governo italiano proibirà l'importazione, la circolazione, l'esibizione e la vendita in Italia di qualsiasi altro vino che prenda il nome di Oporto o di Madera o quissimile, ma che non sia originario delle regioni portoghesi del Douro o dell'isola di Madera, e non sia accompagnato da certificato di origine delle competenti autorità portoghesi. Dal canto suo il Governo portoghese proibirà l'importazione, la circolazione, l'esibizione e la vendita in Portogallo di qualsiasi vino col nome di Marsala o quissimile, non originario della Sicilia od isole adiacenti, e mancante del certificato d'origine rilasciato dalle autorità italiane.

In caso d'infrazione, si procederà al sequestro della merce, sia per iniziativa dell'amministrazione doganale, sia dietro istanza del Pubblico Ministero o richiesta della parte in-

teressata, individuo o società, conformemente alle rispettive legislazioni vigenti in Portogallo ed in Italia.

Il trattamento della nazione più favorita previsto dal presente accordo sarà applicabile: da una parte all'Italia e dall'altra al Portogallo ed alle isole adiacenti, cioè Madera, Porto Santo e arcipelago delle Azzorre; rimanendo altresì inteso che i prodotti delle colonie portoghesi importati in Italia, sia direttamente, sia pel tramite del continente portoghese e delle isole adiacenti, e i prodotti delle colonie italiane importati in Portogallo o nelle isole adiacenti, sia direttamente, sia pel tramite del continente italiano, saranno ammessi all'importazione come se fossero originari rispettivamente del Portogallo o dell'Italia.

Sono escluse dal presente accordo:

a) le importazioni del Portogallo e isole adiacenti nelle colonie italiane, e le importazioni dell'Italia nelle colonie portoghesi;

b) le importazioni tra colonie portoghesi e colonie italiane e viceversa.

Il presente accordo entrerà immediatamente in vigore ed avrà forza obbligatoria sino a che sarà posta in esecuzione la convenzione definitiva, la quale sarà firmata dalle due Alte Parti contraenti nel più breve tempo possibile, salvo il diritto di denuncia, con preavviso di tre mesi, per le dette Parti.

Gradisca, ecc.

PAULUCCI DE' CALBOLI.

*Il ministro portoghese degli affari esteri
al ministro d'Italia in Lisbona*

Lisboa, 9 de maio de 1911.

Senhor ministro,

Achando se muito adeantadas as negociações para a conclusão de um tratado de commercio e de navegação entre os nossos dois paises e sendo de toda a conveniencia que as respectivas nações começem desde já a gozar dos beneficios das principaes clausulas sobre que as duas Altas Partes contratantes se encontram em perfeito accordo, venho declarar a V. Ex.^a, devidamente autorizado pelo Governo Provisorio da Republica Portuguesa, em conformidade com as disposições do artigo 1º da lei 25 de setembro de 1908, que, emquanto não começa a vi

gorar o projectado tratado, nenhum outro país gozará de ora avante, em Portugal, de um tratamento mais favorecido do que a Italia no que se refere á importação, aos direitos de importação, á exportação, aos direitos de exportação, á reexportação, aos direitos de reexportação, ao despacho aduaneiro, á armazenagem, ao trasbordo de mercadorias, ao *drawback* e, em geral, ao exercicio do commercio e da navegação, com a condição de que, nestas mesmas materias, a Italia applique a Portugal o tratamento da nação mais favorecida.

Fica entendido que as estipulações do presente acordo não poderão ser invocadas relativamente aos favores especiaes concedidos, ou que vierem a ser concedidos, por Portugal á Espanha e ao Brasil, nem no que diz respeito aos favores que as Altas Partes contratantes tenham concedido, ou venham a conceder no futuro, a titulo exclusivo, aos Estados limitrofes, no intuito de facilitar as relações de fronteira.

Os vinhos italianos em Portugal e os vinhos portugueses na Italia ficarão reciprocamente sujeitos, na importação, aos direitos mais elevados que vigorarem em cada um dos dois paises, com excepção, de uma parte, do Marsala e do vermouth italianos, que gozarão em Portugal do beneficio dos direitos minimos applicaveis aos vinhos e vermouths de qualquer outra procedencia, comtanto que o vinho Marsala seja originario de Sicilia ou de suas ilhas adjacentes e venha acompanhado de certificado passado pelo syndico da localidade, e, da outra parte dos vinhos portugueses do Porto e da Madeira que gozarão na Italia do beneficio dos direitos mais reduzidos applicaveis aos vinhos de qualquer outra procedencia, comtanto que sejam originarios: o do Porto da região do Douro e o da Madeira da ilha da Madeira, e vão acompanhados de certificados passados pelas autoridades aduaneiras do Porto e do Funchal.

O Governo portuguez prohibirá a importação, a circulação, a exposição e a venda, em Portugal, de qualquer vinho com a designação de Marsala ou outra parecida, não sendo originario da Sicilia ou das suas ilhas adjacentes e acompanhado de certificado de origem passado pelas competentes autoridades italianas, e, reciprocamente, o Governo italiano prohibirá a importação, a circulação, a exposição e a venda, na Italia, de qualquer vinho com as designações

de Porto e de Madeira ou outras parecidas, não sendo originario das regiões portuguezas do Douro ou da ilha da Madeira, e acompanhado de certificados de origem passados pelas competentes autoridades portuguezas. Em caso de infracção, proceder-se-ha á apprehensão da mercadoria, quer por iniciativa da Direcção das Alfandegas, quer a instancia do Ministerio Publico ou a pedido da qualquer parte interessada, individuo ou sociedade, na conformidade com a legislação respectivamente vigente em Portugal e na Italia.

O tratamento da nação mais favorecida previsto no presente acordo será applicavel: de uma parte á Italia e da outra a Portugal e ás ilhas adjacentes, isto é, Madeira, Porto Santo e o archipelago dos Açores, ficando ao mesmo tempo entendido que os productos das colonias portuguezas importados na Italia, seja directamente seja por intermedio do continente portuguez ou das ilhas adjacentes, e os productos das colonias italianas importados em Portugal ou nas ilhas adjacentes, seja directamente seja por intermedio do continente italiano, serão admittidos á importação como se fossem originarios, respectivamente, de Portugal e da Italia.

São excluidas do presente acordo:

a) as importações da Italia nas colonias portuguezas, e as importações de Portugal e ilhas adjacentes nas colonias italianas;

b) as importações entre as colonias portuguezas e as colonias italianas, e viceversa.

O presente acordo entrará immediatamente em vigor e terá força obrigatoria até ser posta em execução a Convenção definitiva, que será assinada entre as duas Altas Partes contratantes no mais curto prazo possivel, salvo a cada uma das Partes o direito de denunciar este acordo mediante previo aviso de tres meses.

Aproveito a oportunidade para reiterar, etc.

BERNARDINO MACHADO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Approvazione degli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del S. Gottardo per parte della Svizzera » (N. 913).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'« Approvazione degli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del S. Gottardo per parte della Svizzera ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 913).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti atti internazionali firmati a Berna addì 13 ottobre 1909, relativi al riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera: a) Convenzione principale tra l'Italia, la Germania e la Svizzera; b) Processo verbale finale; c) Accordo tra l'Italia e la Svizzera; le cui ratifiche furono scambiate da Berna il

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese degli Atti internazionali approvati colla presente legge è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la relativa traduzione italiana.

(Approvato).

Nouvelles conventions internationales du Saint-Gothard du 13 octobre 1909

I. Convention principale. — Convenzione principale.

Texte original.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
SA MAJESTÉ
L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
ROI DE PRUSSE,
au nom de l'Empire allemand
et
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

animés d'un égal désir de régler à nouveau les relations réciproques concernant le chemin de fer du St-Gothard, à l'occasion du rachat dudit chemin de fer par la Confédération suisse le 1^{er} mai 1909, ont résolu de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

*Le Conseil fédéral de la Confédération
suisse:*

Monsieur Deucher, Président de la Confédération, et Messieurs les Conseillers fédéraux Comtesse et Forrer,

*Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse:*

Son Excellence Monsieur le Chambellan et Conseiller intime actuel Alfred de Bülow, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Empire d'Allemagne auprès de la Confédération suisse,

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Monsieur le Marquis Cusani Confalonieri, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Royaume d'Italie auprès de la Confédération suisse,

Traduzione italiana.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,
SUA MAESTÀ
L'IMPERATORE DI GERMANIA,
RE DI PRUSSIA,
a nome dell'Impero Germanico
e

IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

animati dal comune desiderio di regolare *ex novo* le reciproche relazioni riguardanti la ferrovia del San Gottardo, riscattata dalla Confederazione il 1^o maggio 1909, hanno risolto di concludere una nuova Convenzione, ed a tale scopo hanno nominati come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il signor Marchese Cusani Confalonieri, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno d'Italia presso la Confederazione svizzera,

*Sua Maestà l'Imperatore di Germania,
Re di Prussia:*

Sua Eccellenza il Ciambellano e Consigliere intimo attuale Alfredo De Bülow, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Impero di Germania presso la Confederazione svizzera,

*Il Consiglio Federale della Confederazione
Svizzera:*

Il signor Deucher, Presidente della Confederazione, e i signori Consiglieri federali Comtesse e Forrer,

lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Article premier.

Les Conventions entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse concernant le chemin de fer du St-Gothard, savoir:

1° la Convention entre l'Italie et la Suisse, signée à Berne le 15 octobre 1869;

2° la Convention entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, signée à Berlin le 28 octobre 1871;

3° la Convention additionnelle entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, signée à Berne le 12 mars 1878;

4° la Convention entre l'Italie et la Suisse concernant l'établissement du chemin de fer du Monte-Ceneri, signée à Berne le 16 juin 1879,

sont remplacées par la présente Convention.

Article 2.

La Suisse prendra les mesures nécessaires afin que l'exploitation du chemin de fer du St-Gothard réponde dans toutes ses parties à ce qu'on est en droit d'exiger d'une grande ligne internationale.

Article 3.

Sauf les cas de force majeure, la Suisse assurera l'exploitation du chemin de fer du St-Gothard contre toute interruption. Toutefois la Suisse a le droit de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de la neutralité et pour la défense du pays.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes feront tout leur possible pour faciliter, en vue de l'intérêt commun, le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et à cet effet elles chercheront à assurer sur le chemin de fer du St-Gothard le transport des voyageurs, des marchandises et des objets postaux le plus régulier, le plus commode, le plus rapide et le meilleur marché possible.

Article 5.

La Suisse prendra les mesures nécessaires pour que les trains des chemins de fer fédé-

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, d'accordo hanno stipulato quanto segue:

Articolo primo.

Le Convenzioni fra la Germania, l'Italia e la Svizzera concernenti la ferrovia del San Gottardo, cioè:

1° la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 15 ottobre 1869;

2° la Convenzione fra la Germania, l'Italia e la Svizzera, firmata a Berlino il 28 ottobre 1871;

3° la Convenzione addizionale fra la Germania, l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 12 marzo 1878;

4° la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera concernente la costruzione della ferrovia del Monte-Ceneri, firmata a Berna il 16 giugno 1879,

sono sostituite dalla presente Convenzione.

Articolo 2.

La Svizzera prenderà le misure necessarie perchè l'esercizio della ferrovia del San Gottardo risponda in tutte le sue parti a ciò che si ha il diritto di esigere da una grande linea internazionale.

Articolo 3.

Salvo i casi di forza maggiore, la Svizzera assicurerà l'esercizio della ferrovia del San Gottardo contro qualsiasi interruzione. Tuttavia la Svizzera ha il diritto di prendere le misure necessarie per la conservazione della neutralità e per la difesa del paese.

Articolo 4.

Le Alte Parti contraenti faranno tutto il possibile per facilitare, in vista dell'interesse comune, il traffico fra la Germania e l'Italia, e a tale scopo esse cercheranno di assicurare sulla ferrovia del San Gottardo il trasporto dei viaggiatori, delle merci e degli effetti postali nel modo più regolare, più comodo, più rapido e più economico possibile.

Articolo 5.

La Svizzera prenderà le misure necessarie affinché i treni delle strade ferrate federali

raux soient organisés de telle manière, que, autant que possible, ils coïncident sans interruption avec les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie.

Article 6.

La Suisse maintiendra avec les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie un service direct (cumulatif) pour le transit sur la ligne du St-Gothard.

Article 7.

Le trafic sur le chemin de fer du St-Gothard jouira toujours des mêmes bases de taxes et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés par les chemins de fer fédéraux à tout chemin de fer qui existe déjà ou qui sera construit à travers les Alpes.

Article 8.

En ce qui concerne le transport des voyageurs et des marchandises d'Allemagne et d'Italie, pour et à travers ces deux pays, la Suisse s'engage à ce que les chemins de fer fédéraux fassent bénéficier les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie au moins des mêmes avantages et des mêmes facilités qu'elle aura accordés soit à d'autres chemins de fer en dehors de la Suisse, soit à des parties et à des stations quelconques de ces chemins de fer, soit enfin aux stations frontières suisses. Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d'autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé.

Article 9.

Sont exclus des dispositions contenues dans les articles 7 et 8 les cas où les chemins de fer fédéraux seront forcés, par suite de la concurrence étrangère, d'abaisser exceptionnellement leurs taxes de transit.

Toutefois les mesures de cette nature ne devront pas porter préjudice au trafic par le St-Gothard.

Article 10.

En ce qui concerne le trafic des voyageurs passant en transit sur la ligne du St-Gothard,

sieno organizzati in modo che coincidano quanto più sarà possibile, senza interruzione, con quelli delle ferrovie della Germania e dell'Italia.

Articolo 6.

La Svizzera manterrà con le ferrovie della Germania e dell'Italia un servizio diretto (cumulativo) per il transito sulla linea del San Gottardo.

Articolo 7.

Il traffico sulla ferrovia del San Gottardo godrà sempre delle stesse basi di tariffe e degli stessi vantaggi che sono o saranno accordati dalle strade ferrate federali a qualsiasi ferrovia già esistente o che venga costruita attraverso le Alpi.

Articolo 8.

Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le strade ferrate federali accordino alle ferrovie della Germania e dell'Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avrà concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiasi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le strade ferrate federali non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.

Articolo 9.

Sono esclusi dalle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 i casi in cui le strade ferrate federali sieno costrette, in seguito a concorrenza straniera, a ridurre eccezionalmente le loro tasse di transito.

Tuttavia le misure di tal natura non dovranno portare pregiudizio al traffico attraverso il San Gottardo.

Articolo 10.

Per ciò che concerne il traffico dei viaggiatori che passano in transito sulla linea del San

les taxes maximales de transport sont fixées comme suit:

en I ^{re} classe	10 _{,416}	cts.	par kilomètre
en II ^e	7 _{,291}	»	»
en III ^e	5 _{,208}	»	»

Les chemins de fer fédéraux sont en droit de prélever une surtaxe de 50 % pur les parties de la ligne ayant une pente de 15 ‰ et plus. Toutefois le trafic des voyageurs sur la ligne du Monte-Ceneri continuera à être exempté de surtaxe.

Les taxes et surtaxes pour le transport des bagages, qui sont actuellement en vigueur sur la ligne du St-Gothard pour le trafic de transit, ne seront pas augmentées à l'avenir.

Article 11.

La Suisse s'engage pour les chemins de fer fédéraux à ne pas augmenter à l'avenir les taxes de transit suisses qui existent actuellement pour le trafic de marchandises allemand et pour le trafic de marchandises italien passant par le chemin de fer du St-Gothard, aussi longtemps que les chemins de fer allemands ou italiens n'augmenteront pas leurs taxes actuellement en vigueur pour ces trafics. Demeurera réservée à la suite de la réduction des surtaxes de montagne une nouvelle régularisation des taxes de transit exceptionnellement abaissées et dictées par la concurrence étrangère.

La Suisse prend le même engagement en ce qui concerne les taxes de transit actuelles du service cumulatif italo-suisse par le St-Gothard.

Article 12.

La Suisse accorde pour le trafic marchandises de transit sur la voie du St-Gothard (passant par les point terminus d'Immensee ou Zoug ou Lucerne d'une part, et Chiasso ou Pino d'autre part) une réduction des surtaxes actuellement en vigueur, de telle sorte que les surtaxes actuelles de 64 km. pour Erstfeld-Chiasso et de 50 km. pour Erstfeld-Pino soient réduites:

de 35 % à partir du 1^{er} mai 1910

soit

à 42 km. pour le parcours Erstfeld-Chiasso;
à 33 » » » » Erstfeld-Pino;

Gottardo, le tariffe massime di trasporto sono fissate come segue:

in prima classe	centesimi 10 _{,416}	per chilom.
in seconda	» » 7 _{,291}	» »
in terza	» » 5 _{,208}	» »

È riservato alle strade ferrate federali il diritto di applicare una sovratassa del 50 % per le parti della linea aventi una pendenza del 15 ‰ od oltre. Tuttavia il traffico dei viaggiatori sulla linea del Monte-Ceneri continuerà ad essere esente da sovratasse.

Le tasse e sovratasse per il trasporto dei bagagli, attualmente in vigore sulla linea del San Gottardo per il traffico di transito, non potranno essere aumentate per l'avvenire.

Articolo 11.

La Svizzera s'impegna, per conto delle strade ferrate federali, a non aumentare nell'avvenire le tasse di transito svizzere attualmente esistenti per il traffico di merci germanico e per il traffico di merci italiano inoltrato per la via del San Gottardo, e ciò sino a che le ferrovie germaniche od italiane non aumenteranno le loro tasse attualmente in vigore per tali traffici. A seguito delle riduzioni delle sovratasse di montagna, viene riservata una nuova regolarizzazione delle tariffe di transito eccezionalmente ridotte e determinate dalla concorrenza straniera.

La Svizzera prende il medesimo impegno per ciò che concerne le attuali tariffe di transito del servizio cumulativo italo-svizzero per il San Gottardo.

Articolo 12.

Per il traffico merci in transito sulla via de San Gottardo (passando per i punti estremi di Immensee o Zug o Lucerna da una parte, e Chiasso o Pino dall'altra parte) la Svizzera accorda una riduzione delle sopratasse attualmente in vigore, in guisa che le attuali sopratasse di 64 chilometri per Erstfeld-Chiasso e di 50 chilometri per Erstfeld-Pino sieno ridotte:

del 35 per cento a decorrere dal 1^o maggio 1910

cioè

a 42 chilometri per il percorso Erstfeld Chiasso;
a 33 chilometri per il percorso Erstfeld-Pino;

de 50%, a partir du 1^{er} mai 1920

soit

à 32 km. pour le parcours Erstfeld-Chiasso;
à 25 » » » » Erstfeld-Pino.

Si à la suite d'événements qu'on ne peut actuellement prévoir - tels que la défense d'exportation de combustible édictée par un Etat à production houillère ou le renchérissement extraordinaire de la houille - la réduction des surtaxes de montagne convenue ci-haut avait pour effet que le réseau actuel du Gothard ne couvrit plus ses frais d'exploitation, y compris le service d'intérêt et d'amortissement du capital engagé dans ledit réseau ainsi que les versements réglementaires au fonds de renouvellement, la Suisse sera en droit de demander la revision des dispositions ci-haut qui réduisent les surtaxes de montagne.

Le relèvement des surtaxes de montagne prendra fin aussitôt que la cause qui l'avait motivé n'existera plus. On ne pourra jamais adopter des surtaxes supérieures à celles qui existent actuellement.

La Suisse aura égard, en relevant les surtaxes, à la clause du traitement le plus favorable dont bénéficient la ligne du St-Gothard vis-à-vis des autres chemins de fer par les Alpes (art. 7) ainsi que le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et vice-versa par rapport aux autres trafics (art. 8).

Article 13.

Dans le cas où des divergences viendraient à surgir entre les Hautes Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, chacune d'elles aura le droit de demander l'arbitrage.

L'arbitrage sera organisé et la procédure sera fixée de la manière la plus simple. Les Gouvernements intéressés se mettront d'accord par la voie diplomatique pour la nomination de l'arbitre.

Dans le cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord, on demandera à un Gouvernement neutre de procéder à cette nomination.

*del 50 per cento a decorrere dal
1° maggio 1920*

cioè

a 32 chilometri per il percorso Erstfeld-Chiasso;
a 25 chilometri per il percorso Erstfeld-Pino.

Se in seguito ad avvenimenti attualmente imprevedibili - quali il divieto di esportazione di combustibile decretato da uno Stato produttore di carbone fossile, o il rincaro straordinario del carbone fossile, - la riduzione delle sopratasse di montagna sopra convenuta avesse per effetto che la rete attuale del S. Gottardo non coprisse più le spese di esercizio, compreso in queste il servizio d'interessi e di ammortamento del capitale impiegato nella rete medesima, nonchè i versamenti regolamentari al fondo di rinnovamento, la Svizzera sarà in diritto di domandare la revisione delle disposizioni suaccennate che riducono le sopratasse di montagna.

Il rialzo delle sopratasse di montagna cesserà appena la causa che l'avrà provocato sarà eliminata. Non potranno mai stabilirsi sopratasse superiori a quelle attualmente esistenti.

Nell'aumentare le sopratasse la Svizzera terrà conto della clausola del trattamento più favorevole di cui godono la linea del S. Gottardo in confronto delle altre ferrovie alpine (art. 7) ed il traffico fra la Germania e l'Italia e viceversa in confronto degli altri traffici (art. 8).

Articolo 13.

Qualora sorgessero divergenze fra le Alte Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, ciascuna di esse avrà il diritto di domandare l'arbitrato.

L'arbitrato sarà fatto e la procedura sarà stabilita nel modo più semplice. I Governi interessati si metteranno d'accordo, in via diplomatica, per la nomina dell'arbitro.

Qualora essi non riuscissero a mettersi d'accordo, la nomina dell'arbitro sarà deferita ad un Governo neutro.

Article 14.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le 1^{er} mai 1910, avec effet rétroactif au 1^{er} mai 1909.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne en triple expédition, le 13 octobre 1909.

(Signés) A. DEUCHER.
COMTESSE.
L. FORRER.
v. BÜLOW.
CUSANI.

Articolo 14.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Berna al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il 1° maggio 1910, con effetto retroattivo al 1° maggio 1909.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione apponendovi i propri sigilli.

Fatto a Berna in triplice originale il 13 ottobre 1909.

Procès verbal final. — Processo verbale finale.

Les Soussignés se sont réunis pour relire et signer la nouvelle Convention relative au chemin de fer du St-Gothard, sur laquelle ils se sont mis d'accord aujourd'hui. À cette occasion, on a consigné au présent procès-verbal les déclarations suivantes, qui auront la même valeur et entreront en vigueur à la même date que la Convention.

I.

Ad article 1.

Il est entendu que les traités suivants restent en vigueur:

1° Le traité entre l'Italie et la Suisse, conclu le 23 décembre 1873 à Berne concernant le raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens à Chiasso et à Pino et l'établissement des gares internationales à Chiasso et à Luino;

2° Le traité entre l'Italie et la Suisse, conclu le 16 février 1881 à Berne au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du St-Gothard;

I sottoscritti si sono riuniti per rileggere e firmare la nuova convenzione relativa alla ferrovia del San Gottardo, sulla quale essi hanno oggi raggiunto l'accordo. In questa occasione si sono consacrate nel presente processo verbale le seguenti dichiarazioni che avranno lo stesso valore ed entreranno in vigore alla stessa data della convenzione.

I.

Ad articolo 1.

Resta inteso che i seguenti trattati rimangono in vigore:

1° Il trattato fra l'Italia e la Svizzera, concluso il 23 dicembre 1873 a Berna, concernente il raccordo della ferrovia del San Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso ed a Pino e la costruzione delle stazioni internazionali a Chiasso ed a Luino;

2° Il trattato fra l'Italia e la Svizzera concluso il 16 febbraio 1881 a Berna, relativo al servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del San Gottardo;

3° Le traité entre l'Italie et la Suisse conclu le 15 décembre 1882 à Berne concernant le service des péages dans les gares internationales de Chiasso et de Luino.

Les compagnies de chemin de fer mentionnées dans ces traités font place dorénavant aux chemins de fer fédéraux et aux chemins de fer de l'Etat italien.

Ad article 8.

La deuxième phrase de l'article 8 « Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d'autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé » veut seulement dire que les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d'autres chemins de fer suisses par laquelle ils accorderaient sur leurs lignes des bases de taxes plus réduites que celles qui sont appliquées au trafic en transit par le St-Gothard.

Ad article 11.

Il est entendu

1° que les augmentations prévues ne peuvent s'appliquer qu'aux marchandises de même nature;

2° que les chemins de fer fédéraux ont le droit d'augmenter leurs taxes de transit si l'Allemagne ou l'Italie augmentent leurs taxes pour les articles d'exportation;

3° que, pour les autres cas, une entente entre les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer de l'Allemagne ou de l'Italie reste réservée.

II.

Les chemins de fer fédéraux concéderont, dès le 1^{er} mai 1910, les taxes de transit actuelles ou futures pour le trafic de marchandises par le St-Gothard, de façon que ces taxes soient accordées pour toutes les stations frontières suisses, qu'elles se trouvent ou non sur la voie la plus courte.

Cette disposition intéresse le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et viceversa, notamment les transports qui trouvent leur voie la plus courte par le lac de Constance et le meilleur marché par terre.

3° Il trattato fra l'Italia e la Svizzera, concluso il 15 dicembre 1882 a Berna, concernente il servizio dei pedaggi nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino.

Le Compagnie delle ferrovie menzionate in questi trattati sono sostituite d'ora innanzi dalle strade ferrate federali e dalle ferrovie italiane dello Stato.

Ad articolo 8.

La seconda frase dell'articolo 8 « Le strade ferrate federali non potranno prendere parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio » significa soltanto che le strade ferrate federali non possono prender parte ad alcuna combinazione con altre ferrovie svizzere in virtù della quale esse accorderebbero sulle proprie linee basi di tariffe più ridotte di quelle applicate al traffico di transito via Gottardo.

Ad articolo 11.

Resta inteso

1° che gli aumenti previsti non possono applicarsi che alle merci della stessa natura;

2° che le strade ferrate federali hanno il diritto di aumentare le loro tasse di transito se la Germania o l'Italia aumentano le loro tasse per gli articoli di esportazione;

3° che per gli altri casi occorrerà un accordo tra le strade ferrate federali e le ferrovie della Germania o dell'Italia.

II.

Le strade ferrate federali concederanno, dal 1° maggio 1910, le tasse di transito attuali o future per il traffico delle merci attraverso il San Gottardo, in guisa che queste tasse sieno accordate per tutte le stazioni svizzere di frontiera, si trovino esse o pur no sulla via più breve.

Questa disposizione interessa il traffico fra la Germania e l'Italia e viceversa, specialmente quei trasporti per i quali la via più breve è quella attraverso il lago di Costanza, mentre la via più economica è quella di terra.

III.

Les lignes comprises dans la convention sous le nom de chemin de fer du St-Gothard sont les suivantes:

- 1° Lucerne-Immensee-Arth-Goldau-Giubiasco-Chiasso,
- 2° Zoug-Arth-Goldau,
- 3° Giubiasco-Cadenazzo-Pino-frontière,
- 4° Cadenazzo-Locarno.

IV.

Dans le cas où des commandes de matériel devraient être faites pour l'électrification de la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare que les chemins de fer fédéraux continueront à observer pour cette fourniture leur pratique d'ouvrir un concours général accessible à l'industrie de tous pays.

En ce qui concerne les autres commandes de matériel pour la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare ne pas avoir l'intention de modifier la pratique actuelle des chemins de fer fédéraux.

V.

En conformité du vœu exprimé par les Gouvernements allemand et italien, la Suisse déclare que les agents et ouvriers de nationalité allemande et italienne qui, par suite du rachat, ont passé du service de la compagnie du chemin de fer du St-Gothard à celui des chemins de fer fédéraux conserveront leur emploi, en conformité des prescriptions légales sur la matière, sans être obligés d'adopter la nationalité suisse.

Ainsi fait à Berne, en triple expédition, le 13 octobre 1909.

(Signés) A. DEUCHER
COMTESSE
L. FORRER
V. BÜLOW
CUSANI.

III.

Le linee comprese nella convenzione sotto il nome di ferrovie del San Gottardo sono le seguenti:

- 1° Lucerna-Immensee-Arth-Goldau-Giubiasco-Chiasso,
- 2° Zug-Arth-Goldau,
- 3° Giubiasco-Cadenazzo-Pino-frontiera,
- 4° Cadenazzo-Locarno.

IV.

Per il caso che delle ordinazioni di material-dovessero esser fatte per la trasformazione a trazione elettrica della linea del San Gottardo, la Svizzera dichiara che le strade ferrate federali continueranno a seguire per tale fornitura il loro sistema di bandire una gara generale cui possa prender parte l'industria di tutti i paesi.

Per quanto riguarda le altre ordinazioni di materiale per la linea del San Gottardo, la Svizzera dichiara di non aver intenzione di modificare il sistema attualmente seguito dalle strade ferrate federali.

V.

In conformità del voto espresso dai Governi germanico ed italiano, la Svizzera dichiara che gli agenti e gli operai di nazionalità germanica ed italiana che, in seguito al riscatto, sono passati dalla dipendenza della Compagnia della ferrovia del San Gottardo a quella delle strade ferrate federali, conserveranno il loro impiego, in conformità delle prescrizioni legali sulla materia, senza essere obbligati ad assumere la cittadinanza svizzera.

Così fatto a Berna in triplice originale il 13 ottobre 1909.

II. Accord Italo-Suisse. — Accordo Italo Svizzero.

Texte original.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
ET
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

désireux de régler quelques points restés en dehors de la nouvelle convention internationale concernant le chemin de fer du St-Gothard et qui sont spéciaux à l'Italie et à la Suisse, ont résolu de conclure un accord et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

Monsieur Deucher, Président de la Confédération, et messieurs les Conseillers fédéraux Comtesse et Forrer;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence monsieur le marquis Cusani Confalonieri, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Royaume d'Italie auprès de la Confédération suisse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Article premier.

Il est entendu que les transports de céréales en provenance d'Italie, déposés dans les entrepôts de Brunnen et réexpédiés de là dans le délai d'une année dans la direction de Schwyz, continueront à jouir des taxes directes italo-suisse du trafic au delà de Brunnen. Par conséquent ces expéditions de céréales bénéficieront des mêmes facilités accordées par les articles 11 et 12 de la dite convention aux marchandises italo-suisse transitant par le chemin de fer du St-Gothard.

Traduzione italiana.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA
E
IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo e che riguardano specialmente l'Italia e la Svizzera, hanno risolto di concludere un accordo ed a tale scopo hanno nominato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il signor marchese Cusani Confalonieri, Inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Regno d'Italia presso la Confederazione svizzera;

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera:

Il signor Deucher, Presidente della Confederazione, e i signori consiglieri federali Comtesse e Forrer,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:

Articolo 1.

Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall'Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di là di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli articoli 11 e 12 della detta convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.

Article 2.

Les prescriptions de la législation concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux seront valables aussi pour le trafic des voyageurs et des marchandises entre l'Italie et les stations du chemin de fer du St-Gothard. Il est entendu que les surtaxes actuellement en vigueur sur ce chemin de fer ne seront pas augmentées.

Article 3.

En ce qui concerne le tarif de faveur pour les fruits acides du midi (*agrumi*) les chemins de fer fédéraux établiront un nouveau tarif exceptionnel avec réduction de la base de taxe de 11 cts. à 7,⁴ cts. par tonne-kilomètre de tarif. L'entrée en vigueur de ce tarif est fixée au 1^{er} novembre 1909.

Pour le transit par la ligne du St-Gothard, la taxe kilométrique actuelle de 6,⁵ cts. sera maintenue.

La taxe d'expédition ne subira pas de changement.

Article 4.

L'accord constitué par les dispositions ci-haut sera annexé à la nouvelle convention internationale concernant le chemin de fer du St-Gothard et aura la même valeur que ladite convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne, en double expédition, le 13 octobre 1909.

(Signés) A. DEUCHER.
COMTESSE.
L. FORRER.
CUSANI.

Articolo 2.

Le disposizioni di legge concernenti le tariffe delle strade ferrate federali varranno anche per il traffico dei viaggiatori e delle merci tra l'Italia e le stazioni della ferrovia del San Gottardo. Resta inteso che le sopratasse presentemente in vigore su questa ferrovia non saranno aumentate.

Articolo 3.

Per quanto riguarda la tariffa di favore per gli agrumi, le strade ferrate federali stabiliranno una nuova tariffa eccezionale con riduzione della base di tassa da centesimi 11 a centesimi 7,⁴ per tonnellata-chilometro di tariffa. L'entrata in vigore di questa tariffa è fissata al 1^o novembre 1909.

Per il transito sulla linea del San Gottardo sarà mantenuta la tassa chilometrica attuale di centesimi 6,⁵.

La tassa di spedizione non subirà variazioni.

Articolo 4.

L'accordo costituito dalle disposizioni di cui sopra, sarà annesso alla nuova convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo ed avrà lo stesso valore di detta convenzione.

In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo, apponendovi i propri sigilli.

Fatto a Berna in doppio esemplare, il 13 ottobre 1909.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della R. marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati) » (N. 908).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati) ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 908).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale civile tecnico (specialisti laureati) delle Direzioni d'artiglieria e armamenti della Regia marina, stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1908, n. 366, è sostituito il seguente:

III. — Direzioni di artiglieria ed armamenti. Specialisti laureati.

	Numero organico		Stipendio annuo
	Ingegneri	Chimici	
Ingegneri o chimici principali di 1ª classe. . .	2	2	5,500 massimo 4,500 minimo
Ingegneri o chimici principali di 2ª classe. . .	2	2	4,000
Ingegneri o chimici principali di 3ª classe. . .	1	2	3,500
Ingegneri o chimici di 1ª classe	2	3	3,000
Chimico di 2ª classe. . .	»	1	2,500
	7	10	
	17		

Nulla è innovato per quanto riguarda il ruolo organico dei capi tecnici delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro si provvederà, sia alla maggiore assegnazione di lire 6500 sul capitolo « Personale civile tecnico » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, sia alla corrispondente diminuzione di spesa su altri capitoli dello stesso bilancio ed esercizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici » (N. 904).

PRESIDENTE. Segue ora il disegno di legge: « Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 904).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Mentre va data lode all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per aver presentato questo progetto di legge col quale si dà modo di accrescere il numero degli uffici telegrafici stante la diminuzione della tassa, fa strano contrasto il fatto che gli uffici telegrafici nelle stazioni di 2° e 3° grado non siano da 48 ore a questa parte più abilitati ad accettare la corrispondenza telegrafica privata. Ripeto, è molto strano che mentre il ministro delle poste, immedesimandosi degli accresciuti bisogni della corrispondenza telegrafica, si mette in grado di corrispondere sempre meglio alle esigenze del pubblico, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non faccia altrettanto!

Io estendo la mia domanda all'onor. ministro dei lavori pubblici, perchè veda di spiegare questo fenomeno.

Tra le stazioni che da 48 ore non possono più accettare telegrammi privati, c'è quella di San Martino della Battaglia. Si tratta della stazione di una località che ha un nome glorioso nella storia del Risorgimento e che merita perciò una speciale considerazione. Infatti, al sacro colle di San Martino vi è un continuo pellegrinaggio di italiani ed anche di stranieri che si recano lassù attratti dai ricordi della grande battaglia che vi si svolse il 24 giugno 1859. All'ufficio di San Martino della Battaglia affluiscono così molti telegrammi. Ora, questi telegrammi non sono accettati. Pregherei perciò l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, trattandosi di un servizio che dipende anche dalla sua Amministrazione e pregherei altresì l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è pure alla testa del servizio ferroviario, perchè volessero occuparsi di questa incongruenza, facendo in modo che questo servizio possa soddisfare alle giuste esigenze del pubblico. (*Approvazioni*).

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio l'on. senatore Arrivabene delle cortesi parole che ha voluto indirizzarmi a proposito di questo disegno di legge, pel quale, se onorato dalle approvazioni del Senato, io mi riprometto grandi vantaggi per il paese ed un nuovo e vigoroso impulso all'ampliamento del servizio telegrafico.

Circa le raccomandazioni rivoltemi dall'onorevole senatore, sebbene non si tratti di risoluzioni che da me dipendono, non esito a dichiarare che io consento. Consento pienamente con lui che le restrizioni negli ultimi tempi adottate negli orari degli uffici telegrafici dipendenti dalle amministrazioni delle ferrovie hanno dato luogo a molti reclami. Debbo però aggiungere che tali restrizioni furono adottate perchè molte stazioni abilitate al servizio telegrafico pubblico non erano in grado di fronteggiare ai bisogni del servizio stesso, per essere il personale completamente assorbito dal servizio ferroviario e soprattutto da quello riguardante il movimento dei treni; specie nelle ore serali e notturne nelle quali il lavoro di stazione si rende più gravoso e difficile.

Non ostante queste ragioni, in seguito alle ripetute lagnanze pervenutemi da parte del

pubblico e recentemente anche da varie Camere di commercio, non ho mancato di interessare il mio collega dei lavori pubblici perchè voglia riprendere in esame la questione degli orari per il servizio telegrafico pubblico nelle stazioni e, nei limiti del possibile, disporre che venga, come prima, effettuato lo scambio dei telegrammi privati in tutte le ore di arrivo e partenza dei treni, sia pure limitatamente ai telegrammi dichiarati urgenti e che possono essere appoggiati ad uffici telegrafici dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Ringrazio infinitamente l'onorevole ministro delle poste degli affidamenti che ha voluto darmi, e sinceramente mi auguro che le interruzioni, delle quali ho parlato, siano di breve durata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a provvedere entro gli esercizi 1912-913 e 1913-914, con i fondi assegnati dalla legge 22 dicembre 1905, n. 614, e dalla legge 24 marzo 1907, n. 111 (articoli 3 e 4), alle nuove costruzioni ed agli acquisti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in aggiunta ai lavori ed alle provviste considerate nelle leggi suddette. I fondi che rimarranno disponibili saranno impiegati per completare l'assetto di tutte indistintamente le linee dell'Amministrazione dei telegrafi, comprese quelle esistenti negli abitati.

La indennità al personale superiore ed agli agenti di manutenzione graveranno sui rispettivi capitoli del bilancio ordinario.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita a titolo di esperimento la categoria dei *telegrammi-lettera notturni*, colla tariffa speciale di due centesimi per parola, con un massimo di parole duecento cinquanta e con un minimo di tassa di 60 centesimi per ogni telegramma.

(Approvato).

Art. 3.

Questo speciale servizio telegrafico è ammesso unicamente fra le città servite da uffici dipendenti dall'Amministrazione telegrafica e con orario *permanente* o *prolungato notturno* ed a ciò autorizzati dall'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

I telegrammi-lettera notturni devono essere redatti in lingua italiana ed in *chiaro* e devono portare un indirizzo completo, preceduto dalla parola *lettera* che è compresa fra le parole tassate.

L'accettazione di questi telegrammi è permessa dalle ore 21 alle 24 e il recapito ai destinatari è fatto nel mattino successivo, con le normali distribuzioni postali, escluso intanto ogni servizio speciale.

(Approvato).

Art. 5.

Per i telegrammi-lettera notturni non è ammesso il rimborso della tassa pagata, tranne il caso di mancata trasmissione dall'ufficio di presentazione.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo può sospendere, in via temporanea, l'accettazione dei telegrammi-lettera notturni e, con decreto Reale, su conforme avviso del Consiglio dei ministri, far cessare l'esperimento.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo ha facoltà di modificare gli orari di accettazione e di consegna e i modi e i mezzi di questa, nonchè di stabilire ogni norma per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo potrà, su conforme parere del Consiglio dei ministri, rendere definitiva la istituzione dei telegrammi-lettera notturni.

(Approvato).

Art. 8.

A datare dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, la istituzione del servizio telegrafico, a richiesta dei comuni, potrà essere concessa purchè i comuni stessi contribuiscano nelle relative spese mediante il pagamento di lire 400 per l'impianto dell'ufficio, di lire 150 per ogni chilometro di linea da costruirsi, e di lire 40 per ciascun chilometro di filo da posarsi, per collegare l'istituendo ufficio al punto più vicino della rete dell'Amministrazione telegrafica, in modo che ne sia possibile in ogni tempo la regolare sorveglianza.

Per determinare la entità di tale contributo, si trascureranno le frazioni di chilometro fino a metri 500, e si calcoleranno per chilometro intero quelle superiori a tale lunghezza.

Il numero degli uffici da impiantarsi in ciascun anno sarà commisurato ai fondi disponibili in bilancio.

(Approvato).

Art. 9.

Il pagamento della quota di contributo fissata dal precedente articolo, dovrà essere effettuato dai comuni per un quarto almeno all'atto della concessione.

Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più di cinque rate eguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corrisponsione d'interessi e dovrà essere garantito, da parte dei comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovraimposta e, in deficienza di questa, sopra altro cespite dato in riscossione all'esattore comunale.

(Approvato).

Art. 10.

Potrà essere anche concessa la istituzione di uffici telegrafici a richiesta di Enti morali, di Società industriali o anche di privati cittadini, ove se ne ravvisi la convenienza, e quando, oltre all'interesse del richiedente, l'ufficio possa giovare ad un gruppo di abitanti, sia aperto al servizio del pubblico, e disti non meno di un chilometro da altri uffici telegrafici.

Per queste ultime concessioni i richiedenti dovranno anticipare tutte le spese per l'im-

pianto dell'ufficio e per la costruzione della linea; spese da stabilire in base a perizia e da liquidare a lavori compiuti.

(Approvato).

Art. 11.

La scelta del collegamento spetta esclusivamente all'Amministrazione, la quale si riserva anche il diritto di variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli Enti, le Società ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.

In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei comuni o di altri, restano di esclusiva proprietà dello Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Ove il nuovo servizio non possa impiantarsi nell'ufficio postale, il comune o gli altri richiedenti di cui all'art. 10, saranno tenuti a provvedere e mantenere il locale convenientemente arredato.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Ai comuni che hanno richiesto l'impianto del telegrafo ed ai quali sono stati notificati avanti la promulgazione della presente legge, gli oneri stabiliti dalle norme in vigore, sarà consentito di optare per l'uno o per l'altro sistema di contributo nelle spese.

La relativa dichiarazione dovrà essere fatta anteriormente alla concessione.

(Approvato).

ALLEGATO.

Tabella dei fili da posare, dei lavori e delle provviste da eseguire.

Numero	OGGETTO	Diametro in mm.	Lunghezza in km.	Spesa Lire
1	Fili telegrafici di bronzo	682,000
	a) Torino-Bologna	3	340	
	b) Genova-Spezia (1°)	3	107	
	c) Genova-Spezia (2°)	3	107	
	d) Palermo-Messina	3	391	
	e) Messina-Catania	3	294	
	f) Cagliari-Terranova Pausania	3	316	
	g) Chieti-Rimini	3	399	
2	Fili telegrafici di ferro	193,000
	a) Genova-Ventimiglia	3.17	240	
	b) Genova-Porto Maurizio	3.17	204	
	c) Milazzo-Messina	4.31	41	
	d) Catanzaro-Reggio Calabria	4.31	173	
	e) Napoli-Aquila	4.31	263	
3	Cavo telegrafico sottomarino Napoli-Palermo (circa km. 340).	700,000
4	Ritocchi rete secondaria	125,000
5	Apparati, pezzi di ricambio, utensili per uffici telegrafici ed officine meccaniche	150,000
	Spesa totale			1,850,000

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella tassa straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno » (N. 843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella tassa straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 843).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge l'allegato Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi a misura del bisogno nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 in poi, entro i limiti di stanziamento fissati dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1912, n. 297:

a) lire 3,200,000 per sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, alle

opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio, pel comune di Perinaldo, Napoli, Cagliari e Sassari (spesa in aggiunta a quella autorizzata col Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 1°, lettera b, e da ripartirsi con decreti Reali tra le dette provincie);

b) lire 100,000 per sussidi alle opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza dell'eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania (spesa in aggiunta a quella autorizzata col Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 1°, lettera d), con speciale riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprietà distrutte di cui all'art. 11;

c) lire 1,500,000 per sussidi da concedersi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, in ragione non superiore al 50 per cento delle spese occorrenti per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate, dalla eruzione e dal terremoto, di cui alle precedenti lettere a) e b), come pure pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati, o, qualora ciò non sia possibile, per la ricostituzione della proprietà distrutta in altre terre incolte o a coltura non intensiva (spesa in aggiunta a quella autorizzata col Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 7, e da ripartirsi con decreti Reali tra le provincie, di cui alle lettere a) e b).

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro potrà valersi della facoltà conferitagli dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, anche per le spese autorizzate coll'articolo 2 della presente legge, venendo fissato il limite delle anticipazioni per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14 rispettivamente in undici ed in otto milioni di lire.

(Approvato).

Art. 4.

Le anticipazioni, consentite dalla legge 21 marzo 1907, n. 112, possono essere fatte dal Governo anche per le opere di assoluta urgenza, contemplate dalla presente legge e che siano riconosciute indispensabili a difendere gli abitati dalle corrosioni dei fiumi e torrenti e dalle alluvioni.

(Approvato).

Art. 5.

Le domande per sussidi, di cui all'articolo 7 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, ed all'articolo 2, lettera c) della presente legge, dovranno dai privati essere presentate ai prefetti corredate dei seguenti documenti:

1° Dimostrazione da parte del richiedente della proprietà dello stabile o del fondo danneggiato o distrutto.

Pei danni, il cui ammontare non superi le lire 1,000, basterà che i richiedenti presentino:

a) una dichiarazione giurata, davanti al pretore, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al danneggiato;

b) una dichiarazione del sindaco, che confermi la precedente dichiarazione;

2° Descrizione sommaria dello stabile danneggiato o distrutto, indicandone la destinazione e dichiarando se serva a uso di bottega o opificio allo stesso proprietario o ad altri. Se trattasi di fondo urbano, dovrà indicarsi il valore approssimativo, e, se di fondo rustico, se esso sia a coltivazione intensiva o estensiva, se a boschi o vigneti, ecc.;

3° Perizia dei danni cagionati allo stabile o al fondo;

4° Perizia della spesa strettamente necessaria e, trattandosi di stabili, tipo dei lavori da eseguire.

Gl'Istituti pubblici di beneficenza presenteranno al prefetto le loro domande corredate dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4.

Le perizie, indicate ai numeri 3 e 4, dovranno essere riconosciute dalla Commissione, di cui all'art. 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

I danneggiati che abbiano ottenuto il sussidio potranno provvedere alla spesa mediante la cessione di questo e l'assunzione di un mutuo complementare anche da altri Istituti di credito che non siano quelli indicati dalla legge 13 luglio 1910, n. 467, o da privati, coi medesimi benefici fiscali e ipotecari e senza nessun ulteriore intervento o responsabilità da parte del Tesoro, all'infuori della corresponsione del sussidio; l'ammontare del mutuo non potrà eccedere la differenza fra il sussidio e la spesa accertata, nè la sua durata quella di venti anni. Il riscontro della perizia dei lavori di cui all'articolo 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445, da parte del Genio civile è obbligatorio.

(Approvato).

Art. 7.

L'assegnazione dei sussidi sarà fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici sul parere di apposite Commissioni, composte, per ciascuna provincia, del prefetto o di un suo delegato, dell'ingegnere capo, o, in sua assenza, di un ingegnere del Genio civile, dell'ispettore forestale o, in sua assenza, del sotto-ispettore forestale, dell'ingegnere capo o, in sua assenza, di un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale e di un quinto membro scelto dalla deputazione provinciale tra i direttori di cattedra ambulante di agricoltura e i direttori di scuola di agricoltura o tra i periti agronomi.

Per l'accoglimento delle domande costituirà titolo di preferenza:

1° La modesta condizione economica del richiedente, comprovata da certificato dell'agente delle imposte;

2° Il limitato importo dei lavori da eseguire;

3° La destinazione del sussidio al ripristino di coltura, o alla ricostituzione di proprietà distrutte in terre incolte o a coltura non intensiva.

(Approvato).

Art. 8.

Il pagamento dei sussidi sarà fatto a lavoro compiuto o anche a rate proporzionali in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'in-

gegnere capo del Genio civile, d'intesa con l'ispettore forestale, per quanto concerne i fondi rustici.

I detti certificati attesteranno la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Castiglione di Sicilia (per il quale nella Commissione di cui all'art. 7, sarà chiamato a farne parte anche il sindaco) un mutuo fino al massimo di lire 20,000 per soddisfare oneri assunti pel mancato provento del taglio del bosco comunale distrutto dalla lava e per far fronte al mancato introito pel 1911 dei censi comunali sulle quote di terreni demaniali distrutti dalla lava.

Il mutuo sarà ammortizzabile in cinquanta anni e lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento in misura della metà, mediante apposita assegnazione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 10.

A carico dello Stato sarà corrisposta al comune di Castiglione di Sicilia, per le rate di sovrimposta sui terreni e fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1910 e quello applicato nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 9000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ripartita negli esercizi dal 1911-12 al 1913-14 nella misura di annue lire 3000, allo scopo di provvedere alle deficienze del bilancio ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nel comune di Castiglione di Sicilia.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su

proposta della Giunta provinciale amministrativa, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare al detto comune a causa dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911.

(Approvato).

Art. 12.

I privati e gli Istituti pubblici di beneficenza, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, i quali, avendo diritto al mutuo di favore, abbiano direttamente provveduto a proprie spese alle opere ivi previste entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, potranno ottenere direttamente a loro favore il pagamento del contributo dello Stato, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, nella misura del 50 per cento e dentro i limiti della spesa strettamente necessaria per le opere stesse.

Il Ministero del tesoro rilascerà agli interessati copia del decreto di concessione del contributo, le cui semestralità, a chiunque pagabili, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Gli atti di cessione sono soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

Le norme che dovranno seguirsi nei vari casi per l'accertamento del diritto del richiedente il contributo diretto e per le modalità del pagamento relativo da parte del Ministero del tesoro saranno stabilite con regolamento.

(Approvato).

Art. 13.

I mutui, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, da concedersi ai proprietari del comune di Castiglione di Sicilia, i cui terreni e rispettivi fabbricati sono stati distrutti dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911, saranno concessi allo scopo di mettere i proprietari stessi in grado d'intensificare la coltura in altri loro beni rustici non danneggiati; ovvero di acquistare terre incolte o a coltura non intensiva e ricostituirci la proprietà, o di acquistare terre già migliorate, le une e le altre per un valore non superiore a quelle perdute.

I mutui di cui al precedente comma, oltre che dagli istituti indicati nell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, potranno essere concessi

anche dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

La concessione dei mutui di cui al presente articolo dovrà essere preceduta dal favorevole parere di apposita Commissione composta di due funzionari governativi e di un rappresentante del comune di Castiglione di Sicilia.

Potranno altresì ai danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania esser concessi i mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, oltre che dagli istituti indicati nell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, anche dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreti dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio sarà stabilita a favore della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, non che della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, una quota che sarà a carico dei mutuatari, per spese di amministrazione dei mutui di cui al precedente articolo 13 ed all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841.

(Approvato).

Art. 15.

All'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, è sostituito il seguente:

Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma che risulterà necessaria, aumentata di un decimo per il rimborso delle perdite che potranno eventualmente verificarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Il Consorzio autonomo pei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sul proprio capitale, a concedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, mutui ai privati per riparare ai danni del

terremoto del 7 giugno 1910 nelle provincie e nei comuni indicati nell'articolo stesso e nel comune di Candela, di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Per la concessione dei mutui anzidetti saranno seguite le norme stabilite dal regolamento approvato con Regio decreto 7 marzo 1912, n. 314.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora, entro sei anni dalla pubblicazione della presente legge, non siano impiegate nella concessione dei mutui assegnati al Consorzio tutte le somme disponibili sul proprio capitale, cesserà nel Consorzio stesso la facoltà di concedere ulteriori mutui, e le residuali somme rimarranno libere da ogni impegno nei rapporti degli Istituti consorziati.

(Approvato).

Art. 18.

Le domande di mutuo presentate a mente dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, ed in corso d'istruttoria presso la Cassa di risparmio del Banco di Napoli saranno passate dalla Cassa stessa al predetto Consorzio autonomo, che provvederà ai sensi dell'art. 16; ed a tale effetto passeranno al Consorzio tutte le altre domande in istruttoria presso gli uffici governativi.

Sarà ugualmente operato il passaggio dei mutui già stipulati dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli al Consorzio, e le relative somme impiegate, insieme ai corrispondenti interessi, saranno imputati in conto della quota di capitale ancora da versarsi al Consorzio dalla Cassa medesima, per la quale cessa la facoltà di concedere direttamente i mutui della specie.

(Approvato).

Art. 19.

Ai fini della concessione dei mutui, il disponibile sul capitale del Consorzio sarà ripartito dalla Commissione amministratrice in base alle domande e ad ogni altro elemento raccolto:

- a) in favore dei danneggiati dal terremoto Irpino, ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
- b) in favore dei danneggiati dal nubifragio per

le provincie di Napoli e di Salerno, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Ove le domande dell'una o dell'altra categoria di mutui superino rispettivamente le assegnazioni, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione. Tuttavia, ove la somma di cui alla lettera *a*), ovvero quella di cui alla lettera *b*) risulti esuberante ai bisogni dei relativi mutui, il supero potrà dal Consorzio essere volto al servizio dell'altra categoria dei detti mutui che presentasse deficienza.

(Approvato).

Art. 20.

In seguito a richiesta del Consorzio, i conservatori delle ipoteche sono autorizzati ad annotare in margine delle ipoteche accese, per i mutui di cui all'art. 18 della presente legge, a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, il subingresso del Consorzio nelle ipoteche medesime, rilasciandone attestazione in calce alla primitiva nota di iscrizione.

(Approvato).

Art. 21.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

Tutti gli altri atti, che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, con annotazione, su ciascun atto, dello scopo cui serve e con riferimento alla presente legge.

(Approvato).

Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro del tesoro, col mini-

stro delle finanze e col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 800,000 per lavori di riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);

b) lire 1,000,000 per sussidi alle più urgenti fra le opere di difesa degli abitati, le opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e le opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari (da ripartirsi con decreti Reali fra le provincie stesse);

c) lire 200,000 per lavori di riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 19 luglio 1906, n. 390, 30 giugno 1909, n. 407, e 13 aprile 1911, n. 311);

d) lire 200,000 per sussidi alle più urgenti fra le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza della eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania;

e) lire 400,000 per l'attuazione dei provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 luglio 1910, n. 467, e 13 aprile 1911, n. 311);

f) lire 500,000 per lavori di riparazione dei danni alla bonifica dei terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finali e Masino (Sondrio).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti variazioni od aggiunte agli stanziamenti del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-1912;

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

CAPITOLO		SOMMA	
Num.	Denominazione	Competenza	Residui
131	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera <i>a</i>), 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (articolo 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> , e tabella <i>C</i> , lettera <i>b</i> , n. 4, parte 5ª, e lettera <i>d</i> , n. 9)	+ 1,500,000	
134	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche, in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F'</i>	- 1,500,000	»
224	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria	+ 45,000	+ 175,000
229	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane	»	+ 800,000
230 <i>quat.</i>	Sussidi alle più urgenti fra le opere di difesa degli abitati e le opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e le opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari	»	+ 1,000,000
231	Riparazioni di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio	»	+ 200,000
234 <i>ter</i>	Sussidi alle più urgenti fra le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza dell'eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania	»	+ 200,000
238	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per le eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	- 45,000	- 175,000
334	Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali e di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto nei comuni stessi	»	+ 400,000
337	Spese di compimento e saldo relativo alle diciannove linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, alle linee e ai titoli di spesa di cui nelle tabelle allegate alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 27 giugno 1897, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n. 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'articolo 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa pei quali non si conserva in bilancio l'apposito capitolo	»	- 2,600,000

Art. 3.

Alla spesa di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 del presente decreto si farà fronte col fondo di riserva per le opere di bonifica autorizzate dalla legge 22 marzo 1900, n. 195.

Sarà provveduto con le entrate effettive al reintegro della somma di lire 2,600,000 portata in diminuzione dei residui del capitolo 337 del bilancio dei lavori pubblici, con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Ai sussidi per le opere, di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 28, secondo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 311, e quelle dell'art. 6 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, convertito in legge con l'art. 1 della suindicata legge 13 aprile 1911, n. 311.

I sussidi sono concessi per decreto ministeriale, sentito l'ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

Art. 5.

Allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie all'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, le amministrazioni provinciali e comunali possono contrarre mutui estinguibili in 50 anni, con la Cassa depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo ed i crediti verso lo Stato. I mutui saranno assunti e le delegazioni relative pagate nei modi stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Lo Stato concorrerà al pagamento degli interessi in misura del 50 per cento; detto concorso sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*), *d*), come pure per il ripristino della coltura nei fondi danneggiati o, qualora ciò non sia possibile, per la ricostituzione della pro-

prietà distrutta in altre terre, incolte od a coltura non intensiva, saranno concessi ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza mutui di favore, ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467. Eguali facilitazioni saranno accordate per la costruzione in altra sede dei fabbricati che, a giudizio di speciali Commissioni, saranno dichiarati inabitabili per la loro speciale ubicazione.

Art. 7.

In luogo dei mutui di favore di cui all'articolo precedente potranno essere concessi ai privati e agli istituti pubblici di beneficenza sussidi in ragione non superiore al 50 per cento delle spese occorrenti per le opere indicate nell'articolo stesso.

A tal fine è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 300,000, da iscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912.

Art. 8.

Per i contratti di mutuo di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicheranno le disposizioni dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Art. 9.

Per la esecuzione delle opere, di cui al presente decreto, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 10.

È confermato il provvedimento col quale il ministro delle finanze accordò la sospensione della riscossione della 5^a rata delle imposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile dell'anno 1911 a favore di tutti i contribuenti del comune di Castiglione di Sicilia, danneggiato dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911, nonchè della 6^a rata dell'imposta sui terreni dello stesso anno 1911, limitatamente ai contribuenti danneggiati dall'eruzione predetta, indicati dal Regio commissario dell'anzidetto comune di Castiglione.

Le dette sospensioni saranno revocate appena potranno avere effetto gli sgravi spettanti ai contribuenti.

Art. 11.

È pure confermato il provvedimento col quale il ministro delle finanze accordò la sospensione della riscossione della 6ª rata dell'imposta sui terreni dell'anno 1911 a favore di tutti i contribuenti dei seguenti comuni della provincia di Sondrio:

Bormio, Valdisotto, Valfurva, Campodolcino, Isolato, Mese, Novate, San Giacomo, Verceia, Villa Chiavenna, Grossotto, Grosio, Sondalo, Tovo, Vervio, Morbegno, Alberedo, Andalo, Ardeno, Bema, Buglio, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Cosio, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola, Mantello, Mello, Piantedo, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino, Ponte, Castello, Chiuro, Piateda, Trevisio, Sondrio, Albosaggia, Bervenno, Caiolo, Caspoggio, Castione, Cedrasco, Chiesa, Colorina, Fusine, Lanzada, Montagna, Pendolasco, Postalesio, Spriana, Torre, Tirano, Bianzone, Lovero, Teglio, Villa Tirano, danneggiati dalle alluvioni del 21 e 22 agosto 1911, ed è autorizzato lo stesso ministro ad accordare uguale sospensione per le rate dell'anno 1912 della medesima imposta sui terreni, che si matureranno prima che possano avere effetto gli sgravi spettanti ai contribuenti.

Le predette sospensioni saranno revocate appena potranno avere effetto gli anzidetti sgravi.

Art. 12.

Il comune di Castiglione di Sicilia, in relazione alla sospensione concessa per la quota erariale, è autorizzato a consentire la sospensione delle sovraimposte corrispondenti sui terreni e sui fabbricati.

Le quote di tale sovraimposta vincolate alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia dei mutui, verranno ripartite, col carico dei relativi interessi normali, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a principiarsi dal 1912.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovraimposte sospese e non comprese negli sgravi, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti sulla detta anticipazione saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo (parte straordinaria).

Per l'anticipazione di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO
NITTI
FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge dei R. decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 839).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Sono convertiti in legge:

a) il Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1479, portante modificazioni alle norme pel funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) il Regio decreto 31 dicembre 1911, numero 1426, riguardante lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati ad abitazione dei funzionari dello Stato, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

c) il Regio decreto 18 gennaio 1912, numero 154, riguardante il ripristino, fino al 30 giugno 1912, della facoltà consentita dal Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione delle vertenze relative ai contratti per forniture, provviste e lavori dipendenti dal terremoto del 1908;

d) il Regio decreto 21 dicembre 1911, numero 1395, col quale è stata prorogata sino al 1° luglio 1912 la facoltà accordata al Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 14 del Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1479, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni predette possono essere estese, con decreto Reale su proposta dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, a quei componenti del Consiglio di amministrazione, che debbano prestare servizio continuativo presso l'Unione stessa ».

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 22 del menzionato Regio decreto 24 dicembre 1911 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« Nei riguardi della concessione dei mutui di

favore e dei contributi dello Stato, ed agli effetti degli articoli 10 e 13 della legge suddetta, può anche essere ammessa, in seguito ad autorizzazione del sindaco, da concedersi caso per caso, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, la costruzione di edifici isolati in una zona di metri 100, oltre i 50 di cui al 1° comma. I proprietari danneggiati dal terremoto del 1908 possono avvalersi di tale facoltà, solo in quanto sia loro impossibile di costruire sull'area primitiva, per non essere questa più edificabile per effetto del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, o per essere la stessa stata espropriata in tutto o in parte in attuazione del piano regolatore o perchè i piani o le parti di edificio, da cui deriva il loro diritto al mutuo, superino l'altezza massima prescritta dalle norme tecniche ed igieniche, approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, numero 193.

« Coloro che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma debbono impegnarsi a provvedere, dando idonea garanzia, a loro cura e spesa all'apertura e alla manutenzione delle strade d'accesso, ed all'esecuzione di tutte le opere che potessero occorrere nei riguardi della fognatura, dell'illuminazione e della distribuzione delle acque, con le modalità che il sindaco, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, crederà opportuno di prescrivere.

« Le indennità per l'espropriazione dei terreni, compresi nella zona di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno essere calcolate in base alle condizioni in cui i terreni stessi si trovavano immediatamente prima della pubblicazione della presente legge.

« È in facoltà dell'Unione messinese di costruire gli edifici di cui agli articoli 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e 29 della legge 28 luglio 1911, n. 842, anche nelle zone indicate nel 1° e nel 2° comma del presente articolo. Ai terreni compresi in tali zone si applicano anche le disposizioni del citato articolo 18, ultimo comma e dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1911, n. 842 ».

(Approvato).

Art. 4.

Al menzionato Regio decreto 24 dicembre 1911 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 30. — Nei limiti della somma di 200,000 lire annue e con le norme e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello Stato, di cui al precedente art. 15, può essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto, quando l'importo di queste non superi in complesso la somma di lire 2000.

Il contributo chiesto e concesso a' sensi del precedente comma produce la decadenza del diritto al mutuo col concorso dello Stato o ad un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo, per l'eventuale maggiore importo dei lavori di riparazione, oltre la predetta somma di lire 2000.

Art. 31. — Qualora tra i condomini, che, giusta l'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano dichiarato di voler ricostruire o riparare i loro edifici distrutti o danneggiati, non possa stabilirsi l'accordo sui modi, sulle condizioni e sul tempo di chiedere il mutuo di favore e di eseguire i lavori di ricostruzione o di riparazione, chiunque fra essi può chiedere al Collegio speciale, istituito dall'art. 25 della legge suddetta, cui spetta decidere su tutte le questioni che possano sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti, la fissazione di un termine per il raggiungimento dell'accordo e anche, ove occorra, la risoluzione della controversia.

Ove poi si tratti di edifici distrutti, e il Collegio ravvisi l'accordo non raggiungibile, esso può ordinare la vendita all'asta dell'area comune, stabilendo se l'asta debba essere limitata ai soli condomini o possa essere aperta a tutti; fissando il prezzo di base dell'asta e delegando un notaio a presiederla.

Il ricavato della vendita sarà ripartito, in proporzione dei rispettivi imponibili, fra tutti i condomini i quali conserveranno, salvo espresso patto in contrario, i loro diritti al mutuo.

Ai condomini che abbiano conservato tale diritto si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13, penultimo comma, e 16, secondo comma, della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 32. — L'iscrizione a garanzia del quarto e la garanzia di un ente intermedio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, come pure i certificati delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie occorrenti

al Consorzio per i mutui o a qualsiasi altro Istituto mutuante, purchè da questi richiesti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca, giusta quanto è prescritto dall'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, richiamato nell'art. 16 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Inoltre le operazioni relative a mutui di favore o da questi dipendenti fatte dal Consorzio, dagli Istituti di credito fondiario e dagli altri Istituti a ciò autorizzati dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, come pure le operazioni dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », ferme restando le vigenti agevolazioni fiscali consentite a favore di esse, godono altresì di ogni altra agevolazione od esenzione applicabile alle operazioni ordinarie degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno, compresa pertanto l'esenzione stabilita per queste ultime operazioni giusta l'art. 18 del citato Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, dalla tassa comunale di esercizio e dalle tasse camerali, nonchè da qualsiasi altra tassa o diritto a favore dei comuni e delle camere di commercio.

Art. 33. — Tutti i contratti relativi ai mutui di favore di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione.

Trascorso questo termine, è in facoltà del Consorzio o dell'Istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

Art. 34. — Al primo comma dell'art. 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è sostituito il seguente:

« Le indennità per le espropriazioni nei comuni di cui all'art. 1^o della presente legge, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonchè quelle per le espropriazioni occorrenti alle costruzioni di nuovi centri abitati, allo ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente art. 44 ».

Art. 35. — Alle stime compilate dall'ufficio tecnico dell'Unione messinese, ed in genere a tutte le espropriazioni da compiere dall'Unione stessa, sono applicabili le disposizioni degli articoli 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 36. — Se le parti compariscono innanzi ai collegi speciali, istituiti dal capo III, titolo I della legge 13 luglio 1910, n. 466, per mezzo di procuratori legali, ovvero innanzi ai collegi arbitrali per le espropriazioni, per mezzo di mandatari, il mandato può in ambedue i casi essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'avviso a comparire, o della citazione o dell'atto di appello, e il segretario ne prende nota.

Art. 37. — Contro la sentenza del collegio arbitrale di secondo grado per le espropriazioni è ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione di Roma nel termine di giorni quarantacinque, a decorrere dalla notifica della sentenza col decreto che la rese esecutiva.

In caso di annullamento della sentenza, la Corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame avanti lo stesso collegio di secondo grado, il quale deve uniformarsi alla massima di diritto stabilita dalla Cassazione.

Art. 38. — Del capitale iniziale assegnato all'Istituto « Vittorio Emanuele III » in Reggio Calabria, con l'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà provvisoriamente accantonata la somma di lire 800 mila per provvedere ai mutui ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, destinando il resto del capitale stesso ai mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, secondo il disposto del menzionato art. 12.

Qualora la detta somma di lire ottocentomila risultasse insufficiente, sarà integrata con prelevamenti dalle rate annuali di contributo dello Stato e del Banco di Napoli.

Fino a quando non saranno approvate le norme e le istruzioni speciali in ordine ai mutui ai danneggiati del 1908, l'Istituto funzionerà per le operazioni suddette applicando le norme del Consorzio approvate col Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

(Approvato).

Art. 5.

Ai due ultimi capoversi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono sostituiti i seguenti:

« Le somme derivanti dai detti proventi sono iscritte in bilancio nella entrata e nella spesa con decreti del ministro del tesoro, e sono destinate a pareggiare i bilanci delle provincie e dei comuni ed a provvedere alla ricostruzione o riparazione di edifici comunali e provinciali, destinati a pubblici servizi ed al riattamento di opere comunali e provinciali.

« Il pagamento di dette somme a favore delle provincie e dei comuni è disposto dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione istituita con Regio decreto 18 febbraio 1909, n. 100 ».

(Approvato).

Art. 6.

Durante il periodo di applicazione dell'addizionale, istituita con la legge 12 gennaio 1909, n. 12, alle provincie di Reggio Calabria e di Messina e ai comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge stessa, non può essere consentito un aumento della spesa, per stipendi e salari dei propri impiegati e dipendenti, oltre il quinto di quella complessiva risultante dalle piante organiche debitamente approvate prima del 31 dicembre 1908.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano però all'aumento della spesa dipendente dall'assunzione di nuovo personale per far fronte a maggiori bisogni debitamente accertati.

(Approvato).

Art. 7.

Coloro che all'atto della pubblicazione della presente legge, e nei centri urbani dei comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si trovino ad aver costruito su suolo altrui, ma a saputa e senza opposizione del proprietario, edifici stabili ad uso di abitazione, il cui valore sia almeno doppio di quello del suolo occupato, avranno diritto, ove il proprietario di questo non preferisca acquistare l'edificio costruito, ad ottenere che l'edificio stesso e il suolo siano dichiarati di loro proprietà, salvo a indennizzare il proprietario del valore del suolo occupato.

In mancanza di accordo sul prezzo dell'edificio o sull'indennizzo per il suolo, deciderà la magistratura speciale di cui al titolo I, capo III della legge 13 luglio 1910, n. 466.

A tale magistratura saranno inoltre devolute tutte le controversie che abbiano origine dall'applicazione del presente articolo.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni, di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, qualora, in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori approvati a norma di legge, o ad una più esatta determinazione degli allineamenti stessi, risultassero necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvederà all'approvazione di esse il prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, nonchè, nei comuni indicati nell'art. 42 della legge suddetta, il delegato del Ministero dei lavori pubblici; previa l'osservanza del procedimento prescritto dall'art. 17 della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette, il prefetto deciderà in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.

Ai decreti del prefetto, di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 40 della legge citata.

(Approvato).

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'Ufficio del Genio civile procederà ad una ispezione di tutti gli edifici danneggiati dal terremoto e dichiarati utilizzabili in parte, a norma del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

Eseguita tale ispezione, il prefetto, su relazione del Genio civile e sentiti i proprietari delle parti dichiarate utilizzabili, per quegli edifici nei quali non siano stati ancora iniziati lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, potrà diffidare i proprietari stessi a procedere entro un congruo termine alle demolizioni occorrenti per ridurre gli edifici ad un'altezza non superiore a quella stabilita dalle norme tecniche ed igieniche, approvate con Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, e a demolire quelle parti che si riconoscano pericolanti.

Ove i proprietari non ottemperino all'ingiunzione, sarà a loro spese provveduto alle demolizioni, in seguito a provvedimento del prefetto,

non soggetto a ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

I lavori saranno eseguiti a cura del Genio civile, al quale saranno all'uopo fatte anticipazioni sui fondi stanziati all'art. 46 della legge 28 luglio 1911, n. 842. Al rimborso da parte dei proprietari delle spese occorse, sarà provveduto nella forma e coi privilegi fiscali, stabiliti dall'art. 151 (primo capoverso) della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico). La nota delle spese sarà resa esecutoria dal prefetto con provvedimento soggetto soltanto al ricorso al Re in via straordinaria, ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

All'esecuzione da parte del Genio civile dei lavori di demolizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione del citato art. 151 nel caso di edifici che presentino pericolo per l'incolumità pubblica.

(Approvato).

Art. 10.

È in facoltà del prefetto di promuovere, ove se ne manifesti la necessità, nuove ispezioni da parte del Genio civile, anche dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del precedente articolo, adottando in seguito ai risultati di tali ispezioni i provvedimenti autorizzati con l'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 non esonerano i proprietari di edifici, la cui rovina totale o parziale abbia recato danni a terzi, dalla responsabilità a loro spettante a norma del diritto comune.

(Approvato).

Art. 12.

I componenti dei Collegi speciali, istituiti dal titolo I, capo III, della legge 13 luglio 1910, n. 466, avranno una indennità annuale, il cui ammontare sarà stabilito per decreto Reale, su proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro.

(Approvato).

Art. 13.

È soppressa la Commissione centrale consultiva per la Calabria istituita con l'art. 266 del regolamento approvato col Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670, in esecuzione della legge 25 giugno detto anno, n. 255.

(Approvato).

Art. 14.

L'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è interpretato come segue:

a) La concessione, per una sola volta, delle indennità menzionate nel detto articolo, deve intendersi consentita alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni, nei quali si sia verificata una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore al 30, soltanto a favore dei propri impiegati e dipendenti, che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate;

b) Le rate dodicesimali d'indennità non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa;

c) Dall'ammontare complessivo delle indennità, che possono essere concesse, debbono, in ogni caso, detrarsi le somme che, per lo stesso titolo o per sussidi, siano state già corrisposte agli impiegati e salariati dalle Amministrazioni degli enti, ai quali sui proventi dell'addizionale, istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono state assegnate somme per il pareggio dei bilanci o per l'esecuzione di opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 15.

La concessione speciale C, di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, modificata dalla legge 9 luglio 1908, n. 406, è estesa al presidente del Consiglio d'amministrazione e al Regio commissario dell'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 16.

Il termine di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la compilazione dei piani

regolatori e d'ampliamento da parte dei comuni indicati nell'articolo della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogato di anni due.

Parimenti è prorogato di un anno il termine di cui all'art. 54 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

(Approvato).

Art. 17.

È abrogato il Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 68, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579.

(Approvato).

Art. 18.

La facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogata fino al 30 giugno 1913.

(Approvato).

Art. 19.

È data facoltà al Governo del Re di comprendere nel testo unico, autorizzato dall'articolo 68 della legge 28 luglio 1911, n. 842, tutte le disposizioni che entreranno in vigore fino alla data della pubblicazione del detto testo unico.

Nel procedere alla compilazione del testo unico il Governo è autorizzato, non solo ad apportare tutte le modificazioni occorrenti ai fini del coordinamento, ma a determinare altresì quali delle disposizioni finora emanate debbano intendersi derogate od abrogate in tutto o in parte da disposizioni successive, e quali non debbano ritenersi più in vigore, perchè aventi, quando furono emanate, carattere transitorio.

(Approvato).

Art. 20.

Tutte le sentenze dei collegi speciali di cui agli articoli 25 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono appellabili.

(Approvato).

Art. 21.

Il diritto al mutuo di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1910, spettante al proprietario dell'area venduta prima della legge predetta, qualora non vi sia riserva a favore del venditore, si intende ceduto a favore del compratore.

(Approvato).

Decreto Reale 24 dicembre 1911 n. 1479, portante modificazioni alle norme pel funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Viste le leggi 13 luglio 1910, n. 466, e 28 luglio 1911, n. 842;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, della grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

UNIONE MESSINESE E MUTUI DI FAVORE.

Art. 1.

L'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, istituita dalle leggi 13 luglio 1910, n. 466, e 28 luglio 1911, n. 842, qualora non voglia valersi della facoltà di contrarre i mutui di favore, di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la riparazione, ricostruzione, e nuova costruzione degli edifici passati in sua proprietà, a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della seconda delle leggi suddette, potrà chiedere al Ministero del tesoro che le sia corrisposto direttamente il contributo messo dal citato art. 7 a carico dello Stato, per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui stessi.

Tale contributo viene fissato nella misura del 50 per cento e sarà pagato con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel primo anno della sua costituzione e negli anni successivi, finchè non siano scaduti tutti i termini stabiliti dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842, l'Unione

dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici i seguenti documenti:

1° estratti catastali degli edifici danneggiati o distrutti, passati in sua proprietà;

2° decreti del prefetto, di cui agli articoli 15 e 16 della legge citata.

Per gli edifici danneggiati o distrutti, che al 28 dicembre 1908 non erano soggetti ad imposta, sarà presentato invece dell'estratto catastale la descrizione sommaria prescritta al n. 6 dell'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

Art. 3.

In seguito alla presentazione dei documenti di cui all'articolo precedente, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, sarà fissato anno per anno con R. decreto in base alla somma degli imponibili, risultanti dagli estratti catastali, ed al valore degli immobili non ancora soggetti ad imposta, in conformità all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'ammontare massimo dei mutui di favore, il cui diritto è passato all'Unione.

Sdaduti i termini citati nell'articolo precedente, sarà stabilito definitivamente con Regio decreto, su proposta dei suddetti ministri, l'ammontare massimo complessivo degli indicati mutui.

Art. 4.

Entro il limite massimo, fissato a norma dell'articolo precedente, l'unione potrà chiedere al Ministero del tesoro la concessione del contributo, di cui all'articolo 1, per un primo gruppo di lavori, che non ecceda l'ammontare di lire 20,000,000.

Alla domanda dovranno essere allegati il piano generale dei lavori, i progetti di massima dei fabbricati da costruire ed un preventivo della spesa vistati dall'Ufficio del Genio civile, il quale dovrà prima accertare che la spesa non superi quella necessaria, tenuto conto della destinazione dei vari fabbricati, e che nei progetti siano osservate le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

In caso di divergenza fra il Genio civile e l'Unione, deciderà definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, al quale spetterà in ogni caso l'approvazione del piano, di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il contributo dello Stato sarà commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 30 anni di un mutuo al 4 per cento di un ammontare pari a quello del piano approvato; e sarà concesso con decreto del Ministero del tesoro, da registrare alla Corte dei conti, e nel quale saranno specificati l'ammontare, il numero e la decorrenza delle semestralità relative.

Il contributo, di cui al comma precedente, sarà pagato a semestri maturati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno a decorrere dal semestre successivo a quello della emissione del decreto di concessione.

Art. 6.

Il contributo dovuto dallo Stato all'Unione può essere vincolato in Italia ed all'estero, a garanzia di operazioni finanziarie con banche, con istituti di credito e con Casse di risparmio per la provvista dei capitali necessari alla esecuzione dei lavori previsti nel piano generale, approvato ai sensi dell'articolo 4, quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che siano comunicate al Ministero del tesoro le condizioni dell'operazione finanziaria;
- b) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata del contributo.

Art. 7.

Le somme ricavate dalla cessione del contributo dello Stato e le semestralità dovute dal Tesoro non cedute e pagabili direttamente all'Unione debbono essere versate presso un Istituto di emissione in conto corrente fruttifero.

I prelevamenti da detto conto corrente da parte dell'Unione saranno fatti secondo lo stato di avanzamento dei lavori, con modalità da stabilirsi per regolamento.

Art. 8.

Quando l'Unione dimostri, in base a certificato dell'ufficio del Genio civile, di avere erogato almeno tre quarti delle somme autorizzate col piano generale di cui all'art. 4, potrà chiedere con la stessa procedura il contributo dello Stato per un nuovo gruppo di lavori, purchè il relativo importo non ecceda la somma di lire 20,000,000.

Le stesse norme varranno per i successivi gruppi di lavori sempre quando siano state erogate le somme autorizzate per i precedenti gruppi, escluso quello in corso, per il quale basterà l'erogazione di tre quarti della spesa autorizzata.

Anche i successivi piani dovranno essere contenuti entro il limite massimo di cui all'articolo 3.

Art. 9.

Oltre alle operazioni contemplate dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1910, num. 466, l'Unione è autorizzata a contrarre mutui ipotecari sulle case costruite, ricostruite o riparate.

Gli Istituti di credito fondiario hanno facoltà di concedere all'Unione mutui sino ai due terzi del valore dei fabbricati.

Le somme mutuate debbono essere versate al conto corrente stabilito dall'articolo 7 ed erogate esclusivamente in ricostruzioni, riparazioni o nuove costruzioni.

Art. 10.

Nei casi contemplati dal primo e dal secondo comma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842, qualora prima del passaggio dei beni all'Unione i proprietari abbiano contratto un mutuo di favore, senza che l'Istituto mutuante abbia ancora fatto alcuna somministrazione di fondi, il contratto s'intende annullato, e l'Unione ha l'obbligo di rimborsare l'Istituto stesso delle spese sostenute per la concessione del mutuo, quando queste non siano state anticipate dal mutuatario.

È abrogato l'ultimo comma del citato articolo 16.

Art. 11.

Per l'esercizio del diritto di preferenza nell'acquisto degli edifici ricostruiti o riparati dall'Unione, stabilito dall'articolo 18 della legge 28 luglio 1911, n. 842, gli interessati sono esonerati dal fare la dichiarazione prescritta all'articolo stesso.

L'Unione, ove deliberi di mettere in vendita qualcuno dei suoi edifici, dovrà, prima di stipulare il contratto, renderne pubbliche le condizioni, assegnando un congruo termine, nel quale gl'interessati possano sperimentare il loro diritto di preferenza.

Le norme e le cautele da osservare al riguardo saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Unione, stabilito dall'art. 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà costituito da un presidente, nominato per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri e da otto consiglieri, di cui quattro funzionari governativi in rappresentanza, due del Ministero del tesoro e due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio; uno nominato dal Consiglio provinciale di Messina, uno dal Consiglio comunale di Messina e due eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Art. 13.

Il massimo dell'assegnazione annua, di cui all'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è fissato per i primi tre anni a lire 100,000, ferme restando per i due anni successivi le disposizioni dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

A questo fine gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per la somma da versare all'Unione messinese, non potranno eccedere rispettivamente lire 50,000 nell'esercizio finanziario 1911-1912, lire 100,000 in ciascuno degli esercizi 1912-13, 1913-14 e 1914-15 e lire 50,000 nell'esercizio 1915-16.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, sono estese a tutti gl'impiegati governativi, chiamati a prestar servizio presso l'Unione Messinese.

Art. 15.

Nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, i proprietari, singoli e associati, i quali, avendo diritto al mutuo di favore, abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, l'edificio distrutto o danneggiato, potranno ottenere direttamente a loro

favore il pagamento del contributo dello Stato stabilito dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, nella misura del 50 per cento e dentro i limiti posti dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, quando provino con certificato del competente ufficio del Genio civile, che la ricostruzione o la riparazione dell'edificio è stata compiuta secondo le norme tecniche ed igieniche, di cui al R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

Le predette disposizioni si applicano anche alle Società anonime o cooperative, di cui all'art. 11 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il Ministero del tesoro rilascerà agli interessati copia del decreto di concessione del contributo dello Stato, il cui pagamento avrà luogo con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Anche nel caso contemplato nel presente articolo restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 16.

I proprietari singoli od associati e le società anonime o cooperative, che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'articolo precedente, dovranno farne espressa dichiarazione nel preavviso al sindaco, prescritto dall'art. 45 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Essi potranno anche ottenere da parte del competente ufficio del Genio civile, per l'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo, l'esame preventivo del progetto, purchè assumano a loro carico le spese occorrenti per le eventuali visite che risultassero necessarie.

Art. 17.

Gli Istituti autorizzati alla concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, compreso l'Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria, costituito dall'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, potranno ammettere nei contratti di mutuo da stipularsi agli effetti dell'art. 7 citato, che la metà a carico del danneggiato sia restituita in un termine minore di 30 anni, fermo restando però, per la parte a carico dello Stato, il periodo trentennale fissato dallo stesso art. 7.

Gl' Istituti possono altresì convenire, anche all'atto della stipulazione del mutuo, che l'ipoteca sull'edificio ricostruito o riparato sia cancellata, quando il mutuatario abbia completamente estinto la quota a suo carico.

Art. 18.

L' Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria è autorizzato a fare operazioni comuni di credito, al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni dirette di mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, previste dall'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Nella concessione dei mutui stessi, l' Istituto preferirà le domande di coloro che, ai sensi del precedente articolo, offrano di estinguere la quota a loro carico in un periodo d'ammortamento minore.

Art. 19.

In applicazione degli articoli 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 18 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, le semestralità dovute dallo Stato, di cui agli articoli 5, 6, 15 e 17 del presente decreto e 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a chiunque pagabili, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruolo nominativo.

Gli atti di cessione di tali semestralità sono soggetti soltanto alla tassa di registro di una lira.

L' Unione messinese è esente da qualsiasi tassa o diritto comunale o camerale.

Art. 20.

All'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è aggiunta la disposizione seguente:

« Ciascun proprietario di parti o di piani di un edificio sottostanti al soffitto del primo piano, che rappresentino una unità o partita catastale, ha facoltà di costruire su altra area nell'ambito del territorio dello stesso comune, conservando il diritto al mutuo nella misura indicata nell'art. 1° della legge 13 luglio 1910, n. 466, purché notifici tale sua determinazione con atto di ufficiale giudiziario ai proprietari delle altre parti o piani dell'intero edificio. Tale notificazione importa rinuncia alla propria quota di area ed all'indennizzo di cui al detto art. 6, secondo comma.

« Sulla quota d'area rinunciata i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano, hanno la facoltà di sostituirsi al rinunciante, a norma del quarto comma del detto articolo. Qualora i detti proprietari non esistano, o non vogliano sostituirsi al rinunciante, la quota di area rinunciata è devoluta ai rimanenti proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, in proporzione dei rispettivi imponibili catastali.

Art. 21.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso previsto dall'art. 13, lettera c) della legge 28 luglio 1911, n. 842, senza che occorra il permesso del sindaco, intesa la Commissione edilizia, ma fermo restando l'obbligo di costruire nell'ambito del piano regolatore e di dimostrare di essere già proprietario dell'area occorrente.

Art. 22.

Nei riguardi della concessione dei mutui di favore e dei contributi dello Stato, ed agli effetti degli articoli 10 e 13 della legge 28 luglio 1911, n. 842, si intendono compresi nell'ambito del piano regolatore di Messina anche gli edifici, che sorgono sul lato esterno della via di circumvallazione, e prospettino sul medesimo ad una distanza non maggiore di cinquanta metri, purché l'area compresa fra la via e l'edificio sia chiusa e costituisca una pertinenza di quest'ultimo.

Art. 23.

La priorità di grado dell'ipoteca a favore dello Stato, stabilita dall'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, non ha effetto di fronte all'ipoteca relativa al mutuo fatto dal consorzio o da altro Istituto mutuante, ai fini della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e ai termini delle leggi successive, emanate per agevolare le riparazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni di edifici colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, quand'anche già colpiti dai terremoti del 1905 e del 1907.

Art. 24.

Fino a quando il Consiglio d'amministrazione dell'Unione messinese non sia costituito a ter-

mini di legge, od il Governo non abbia proceduto alla nomina del Commissario Regio, di cui all'articolo 23 della legge 28 luglio 1911, n. 842, le notificazioni fatte al prefetto di Messina a norma degli articoli 10, 13 e 14 della legge stessa valgono anche come fatte all'Unione.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI DIVERSI.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1912, tutti i servizi attinenti alle espropriazioni per l'esecuzione del piano regolatore di Messina sono affidati ad uno speciale Ufficio, diretto da un funzionario governativo nominato dal ministro dei lavori pubblici.

Il personale da assegnare all'Ufficio predetto sarà in parte scelto fra quello tecnico del comune, che attualmente trovasi destinato al servizio delle espropriazioni per il piano regolatore, ed in parte formato da funzionari governativi.

La misura delle indennità, spettanti al direttore dell'Ufficio ed ai funzionari governativi, sarà fissata con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Le spese per tali indennità, quelle per il funzionamento dell'Ufficio, nonché tutte le spese occorrenti per le espropriazioni, saranno a carico del comune di Messina e verranno prelevate dai fondi assegnati per l'esecuzione del piano regolatore.

Le disposizioni del presente articolo potranno con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, essere estese al comune di Reggio Calabria.

Art. 26.

Contro le sentenze dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è ammesso appello dinanzi ad un Collegio arbitrale di secondo grado, avente sede a Roma e composto:

a) di un magistrato con grado non inferiore a presidente di sezione di Corte d'appello, che assumerà la Presidenza, e sarà nominato dal ministro guardasigilli;

b) di un magistrato con grado di consigliere di Corte d'appello, nominato dal ministro predetto;

c) di due membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominati dal ministro dei lavori pubblici;

d) di un referendario al Consiglio di Stato nominato dal ministro dell'interno.

Oltre l'arbitro ordinario ciascuno di detti ministri nominerà un supplente.

Il termine per l'appello sarà di trenta giorni e decorrerà dalla data della notificazione della sentenza e del decreto che l'ha resa esecutiva.

Con decreto Reale, su proposta dei suddetti ministri, si provvederà a determinare le modalità relative alla liquidazione degli onorari spettanti agli arbitri e le norme che possano occorrere per l'attuazione del presente articolo.

Art. 27.

Nelle espropriazioni, di cui agli articoli 44 e 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, la indennità per gli edifici, dichiarati inutilizzabili ai sensi e con le norme del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, sarà determinata in base al solo valore dell'area, calcolato secondo le disposizioni del citato articolo 44.

Nessuna indennità sarà dovuta per qualsiasi altro titolo, salvo al proprietario la facoltà di asportare tutti i materiali a suo avviso utilizzabili, entro il termine di 20 giorni dall'inserzione del decreto di espropriazione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 28.

I fabbricati non ancora demoliti alla data della pubblicazione del presente decreto e classificati inutilizzabili a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, potranno, qualora sia già stata esaurita tutta la procedura di cui al detto articolo, essere sottoposti ad una revisione straordinaria della classifica medesima.

A tale effetto i proprietari dovranno presentare istanza al Ministero dei lavori pubblici nel termine di venti giorni dalla pubblicazione di apposito manifesto da parte del prefetto.

Il ministro dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente in merito alla classifica, dopo sentito il parere di una Commissione, composta di tre funzionari del Genio civile di grado non inferiore a quello di ingegnere capo.

Contro il provvedimento del ministro non sono ammessi ricorsi né in sede giudiziaria, né in sede amministrativa.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO
FACTA
FINOCCHIARO-APRILE
SACCHI
NITTI.

Visto: *Il guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Decreto Reale 31 dicembre 1911, n. 1426, riguardante lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati ad abitazione dei funzionari dello Stato, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 722;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati dallo Stato ad abitazione dei propri funzionari nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, è disposto dal prefetto mediante decreto, l'esecuzione del quale è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI.

Visto: *Il guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE

Decreto Reale 18 gennaio 1912, n. 154, riguardante il ripristino sino al 30 giugno 1912 della facoltà consentita dal Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione della vertenza relativa ai contratti e lavori dipendenti dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 21 dicembre 1911, n. 1395;

Ritenuto che in dipendenza di contratti stipulati per forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono tuttora pendenti vertenze che è opportuno risolvere con la speciale procedura stabilita con l'altro Nostro decreto n. 767 dell'11 settembre 1910;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'approvazione data dal ministro dei lavori pubblici alle proposte motivate di risoluzione di vertenze e di dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, in dipendenza di contratti stipulati per forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908, dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto fino al 1° luglio 1912, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO.

Decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1395, che proroga fino al 1° luglio 1912 la facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, con cui fu data facoltà al Governo di adottare, con decreti Reali da convertirsi in legge, provvedimenti eccezionali ed urgenti anche nell'interesse della proprietà, della industria e del commercio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuto che tale facoltà, prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, e 6 luglio 1911, n. 722, scadrebbe col 31 dicembre 1911;

Ritenuto che le condizioni dei comuni danneggiati dal terremoto fanno prevedere il bisogno di adottare, anche dopo il detto termine, altri provvedimenti di carattere urgente ed eccezionale;

Considerato che, non essendo il Parlamento convocato, è necessario prorogare l'esercizio della suindicata facoltà mediante decreto, da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal

terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, e 6 luglio 1911, n. 722, è prorogata fino al 1° luglio 1912.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

V. - *Il guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12** » (N. 896).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 291,155.79 e le diminuzioni di stanziamenti per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Ministero - Spese di ufficio	L.	15,000	»
»	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	»	6,500	»
»	9. Indennità di supplenza	»	158,000	»
»	10. Indennità di missione	»	30,000	»
»	15. Spese di stampa		10,000	»
»	21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	»	3,000	»
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari	»	8,000	»
»	28-ter. Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli Uffici giudiziari di Roma (Spese fisse)	»	9,000	»
»	29. Magistrature giudiziarie - Spese di ufficio (Spese fisse)		8,280.79	
»	37-bis. Indennità di residenza in Roma agli uscieri giudiziari per l'esercizio finanziario 1910-11 (Spese fisse)		4,500	»
»	38-bis. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	»	14,000	»

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Cap. n.	38-IV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 2 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	L.	106	»
»	38-v. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 8 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovuto agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »		1,800	»
»	38-vi. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 9 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità di supplenza » »		1,720	»
»	38-vii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 10 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità di missione » »		1,420	»
»	38-viii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 27 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) » »		11,160	»
»	38-ix. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 28 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » »		389	»
»	38-x. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 30 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Acquisto, ma-			

	nutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari » L.	430 »
»	38-XI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 31 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari » »	545 »
»	38-XII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 31-bis dell'esercizio finanziario 1910-11 « Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma » »	5,390 »
»	38-XIII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 32 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) » »	115 »
»	38-XIV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 39-bis dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » »	1,800 »
	Totale L.	<u>291,155.79</u>

DIMINUZIONI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse). . . . L.	18,700 »
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	8,300 »
»	3. Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio »	5,800 »
»	4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	300 »
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovuto agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelle morte in servizio »	6,000 »
»	11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario »	18,500 »
»	27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . »	76,555.79
»	28. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	15,000 »
»	28-bis. Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse) »	85,000 »
»	30. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari »	5,000 »
»	31. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »	31,000 »
»	33. Pigioni di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse). »	14,300 »
»	35. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »	4,000 »
»	38. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) »	2,700 »
	Totale L.	<u>291,155.79</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale » (N. 855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 855).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. Grassi.

GRASSI. Io non so se debba più ammirare la Camera dei deputati che ha impiegato diciotto mesi a preparare questa legge, ed ha dedicato alla discussione di essa due sedute, ovvero il Senato che, in meno di una settimana, l'ha esaminata, ed oggi si accinge a votarla, come molti sperano, senza discussione. Io però una cosa so benissimo, ed è che questa legge riguarda una delle questioni più importanti per il nostro Paese, una delle maggiori fonti di ricchezza, — ricchezza che si calcola non a milioni, ma a miliardi — e credo perciò che avrebbe meritato un'ampia e ponderata disamina. Dato il momento in cui ci viene presentato — in una seduta, come si dice, preagonica — non voglio scendere ad un'analisi particolareggiata e mi limito ad alcuni brevissimi cenni.

A mio avviso, il progetto di legge doveva essere completato con l'aggiunta di una parte

molto importante, vale a dire col riordinamento delle scuole di zootecnica, e col rinnovamento dal punto di vista scientifico, di qualcuno dei nostri Istituti zootecnici. Si è detto che ciò non rientra in questo disegno di legge, le cui finalità sarebbero diverse. Veramente il disegno di legge si intitola: « Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale », e tra i provvedimenti, nello stato attuale delle cose, il primo avrebbe dovuto essere appunto il riordinamento dell'insegnamento e degli Istituti sperimentali di zootecnica, allo scopo di arrivare a liberare la nostra industria zootecnica da quell'empirismo che purtroppo la domina ancora ai nostri giorni.

E, quasi a prova di quanto dico, cito il disegno di legge che viene in discussione subito dopo l'attuale, quello per i provvedimenti a favore dell'industria serica, il quale, evidentemente avendo una finalità analoga, non manca di prendere in considerazione anche l'insegnamento e la parte sperimentale, accordando così il giusto valore alla base scientifica necessaria per i progressi della bachicoltura e della gelicoltura.

Io avrei dunque ritenuto opportuno che si fosse aggiunto una parte che non è di lieve momento, al presente progetto di legge. Per rischiarare ulteriormente il mio concetto, senza entrare in discussioni lunghe, dirò solo che nelle nostre scuole di zootecnica in complesso fa difetto l'insegnamento della fisiologia, base della zootecnica, di quella fisiologia che in Germania, in Austria e in quasi tutte le nazioni viene sempre associata alla zootecnica, come branca di fondamentale importanza, e che in parecchie scuole d'agricoltura estere vanta cultori, i quali si sono acquistata grandissima fama appunto per i vantaggi che, con i loro studi, hanno arrecato nel campo pratico dell'allevamento e del miglioramento degli animali domestici.

Certamente mi si potrà rispondere: provvederemo in altro momento, provvederemo con un'altra legge. Io non potrei contentarmi di questa risposta: perciò voglio citare un paio di esempi, i quali varranno a dimostrare perchè in questo progetto di legge non si sarebbe dovuto prescindere dalla necessità da me messa innanzi di togliere all'industria zootecnica il carattere essenzialmente empirico che ha oggi

in Italia, e di darle impronta scientifico-pratica.

Furono importati, anche nell'Italia meridionale, i maiali di razza York-Shire. Si può discutere se conveniva introdurre anche in questa parte del nostro paese una razza, che gli inglesi hanno creata servendosi, se ben sono informato, anche del sangue casertano; ma non è questo il punto che mi preme di mettere ora in rilievo; il guaio, su cui richiamo l'attenzione del Senato, è che la razza York-Shire fu importata nell'Italia meridionale senza preoccuparsi dei danni positivi che da tale importazione potevano nascere. E purtroppo si introdussero così nell'Italia meridionale due malattie dei suini: l'*Hog-Colera* e la *Schweineseuche*. Il professore Oreste mi ha accertato che questi due morbi antecedentemente vi erano sconosciuti e che il mezzogiorno d'Italia li deve all'York-Shire. Se la zootecnia fosse stata riunita, come avrebbe dovuto esserlo, alla zootecnia, avremmo potuto evitare questi flagelli, che ormai fanno larghissima strage.

Fu anche ripetutamente pubblicato che in Sardegna fu importata la tubercolosi bovina insieme cogli animali riproduttori.

Di questa notizia io non assumo però la responsabilità e noto solo, che per quanto mi consta, essa non fu mai smentita.

Entro ora nel cuore del progetto di legge. Esso si propone di aumentare il numero degli stalloni, portandoli da 800 a 1200. Ora, io mi domando come si può fare una proposta simile, senza tener conto che, poco dopo che era stato presentato questo progetto di legge dal ministro Raineri, è comparsa una serie di pubblicazioni, le quali dimostrano che probabilmente si può raggiungere lo scopo a cui si mira per una via differente! Avrei voluto portare dati precisi; ho scritto in Russia per averli, ma non sono ancora arrivati. In ogni modo i fatti a cui alludo, sono stati pubblicati da persone serissime e ne risulta che oggigiorno per fecondare una cavalla si può abbandonare, dirò così, il metodo vecchio, perchè vi è un metodo nuovo che consiste nel servirsi del liquore seminale emesso in una volta da uno stallone per fecondare dieci o quindici cavalle. (*Rumori - Si ride*).

Non vi è motivo di ridere; la cosa sta precisamente nei termini in cui io l'ho messa. Lo dimostrano le pubblicazioni fatte dal Ministero

dell'interno di Russia. Perchè non potremmo approfittarne per tentare, se è possibile, di ridurre di moltissimo il numero dei nostri stalloni, portarli ad esempio, da 800 a 200, invece che a 1200, come vuole il progetto attuale?

Ripeto che mi fonda su dati positivi. L'Iwanoff che è il principale autore di queste ricerche - il nostro Spallanzani, del resto, ne aveva già fatte di simili più di un secolo fa - ha pubblicato una relazione da cui emerge che seguendo questa strada si sono ottenuti ottimi risultati.

Io credo quindi che il provvedimento riguardante gli stalloni, del quale si occupa la presente legge, doveva essere studiato sotto un altro punto di vista, quello della fecondazione artificiale, che in Russia sembra diventata una pratica pregiata e seguita. Io non so se da noi siano state fatte serie ricerche per controllare queste esperienze. In ogni modo tengo a dichiarare che io, come molti altri studiosi, sono persuaso che con la fecondazione artificiale si raggiungeranno in pratica mirabili effetti e si arriverà a spedire per posta o per ferrovia il liquore seminale per fecondare le cavalle. (*Commenti - Si ride*).

Concludendo: io non faccio proposte di modifiche, o di rigetto; mi limito a dire che, a mio avviso, questa legge doveva essere studiata di più; e che, per mio conto, almeno avrei desiderato di avere in mano i dati sufficienti per legittimare le proposte che vi si contengono.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene.

Badini-Confalonieri, Barracco Giovanni, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Caldesi, Capaldo, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cittadella, Coffari, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, De Seta, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Martino, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faldella, Fano, Faravelli, Fili-Astolfone, Finali, Florena, Fracassi, Frasara.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gherardini, Gqiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mariotti, Martuscelli, Masarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Melodia, Minervini, Minesso, Mortara.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pirelli, Plutino, Pollio, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riberi, Ridolfi, Riolo, Rossi Gerolamo.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacchelli, Vigoni Giuseppe.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale ».

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Per quanto dotto, il discorso testè udito del senatore Grassi non vi distolga, egregi colleghi, dal dare il vostro ampio appoggio al progetto di legge in discussione. Questo progetto di legge integra il soccorso all'iniziativa privata laddove si manifesta necessario nelle varie provincie del Regno in ogni ramo d'industria nazionale agricola; ed è lodevole che il ministro Nitti lo abbia presentato, trattando la questione della integrazione dell'attività zootecnica in Italia di ogni ramo, considerandola una famiglia sola. Prima si presentavano progetti di legge riguardanti solo i cavalli riproduttori e di tutte le altre parti della zootecnica non si faceva parola; si presentavano progetti per il miglioramento delle razze bovine e si trascuravano le razze suine ed ovine. Qui invece leggiamo all'art. 3 una

serie di commi in cui si rispecchiano tutti i bisogni e tutte le integrazioni necessarie alla zootecnica. Io condanno i tempi in cui lo Stato dava, regalava, ma non ricavava nulla, e quindi l'esperimento che si faceva era inutile; tali esperimenti nella Valle Padana han quasi sempre dato risultati negativi, in quanto alla utilità generale dell'industria agricola nel paese.

Consentitemi una parola riguardo ai cavalli riproduttori. Io ho già inteso accennare nello scorso anno dal senatore Grassi il fatto dell'accoppiamento scientifico degli animali. Io non so se coi bisogni che noi abbiamo oggi, bisogni impellenti specialmente per l'esercito, di cavalli che mancando nel paese ci costringono a mandare le nostre Commissioni all'estero per comperarli, potremo correre l'alea di questi esperimenti, ai quali ha nuovamente accennato l'on. Grassi; esperimenti che si svolgono praticamente, assevera egli, ed hanno ottenuto buon successo in Russia. Io non credo però che noi potremo avere la produzione della quale abbiamo bisogno battendo questa via degli esperimenti scientifici di fecondazione artificiale!

E dico questo, perchè noi in passato avevamo 900 stalloni ed oggi siamo scesi ad 800, mentre i bisogni dell'esercito crescono sempre, specie per quelle razze che sono destinate alla artiglieria e al traino dei parchi d'assedio.

Ora, l'aumento di spesa che si propone con questo disegno di legge in cinque esercizi, è assolutamente necessario.

L'onor. senatore Grassi, studioso di questi fenomeni, non ignora che ci sono stazioni nella valle Padana, specialmente nelle provincie di Mantova, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, dove molte volte vi sono due soli cavalli riproduttori, i quali debbono soddisfare ai bisogni di molte centinaia di cavalle fattrici; cavalle ottime che vennero in parte date a dimora dal Governo e acquistate all'estero. Ed è così che noi abbiamo uno *stock* di cavalle fattrici di prim'ordine. Basta frequentare una fra le diverse esposizioni zootecniche che si vanno facendo ogni anno, per vedere quanta ammirazione destino agli stessi competenti stranieri i soggetti di produzione equina che noi possediamo.

Mi permetto perciò di pregare il Senato a che questo stanziamento dell'acquisto di nuovi cavalli stalloni non abbia a subire diminuzioni.

Col benessere sempre crescente delle nostre classi lavoratrici si è accresciuto il consumo delle carni e si è reso perciò necessario l'aumento dei bovini da carne, importandoli dall'estero, mentre prima preferivamo e ci dedicavamo soltanto ai bovini da latte e da lavoro.

Tra le integrazioni contemplate da questo disegno di legge vi è quella di introdurre le razze estere.

L'onor. senatore Grassi ha accennato al fatto che la introduzione di queste razze estere generò delle malattie che prima non si conoscevano negli stessi animali.

Se l'onor. senatore Grassi studiasse le importazioni fatte prima dai privati, specialmente quelle operate dal conte Salimbeni, il quale importò dall'Inghilterra e dalla Francia delle razze specializzate, si ricrederebbe facilmente.

Avviene anche in questo campo zootecnico quello che è avvenuto ed accade nel campo della viticoltura. Una volta le viti erano coltivate quasi esclusivamente in Italia. Fu appunto sotto Caterina dei Medici che in tutta la valle del Rodano venne per la prima volta impiantata la vite. Noi in materia di agricoltura abbiamo sempre insegnato a tutto il mondo; i nostri contadini insegnano nelle lontane Americhe l'arte del coltivare, del potare vitigni e agrumeti, come una volta i nostri antichi l'insegnarono in altri Stati.

Si considerino, per esempio, i risultati ottenuti dalle importazioni per quel che riguarda i suini. La razza York-Shire è diventata ormai una razza nostra. Da almeno 50 anni nelle provincie di Reggio Emilia e di Modena si fa dei suini una speculazione lucrosa; e avendo quadruplicato il numero dei caseifici, si è anche aumentato il numero degli animali suini; togliendoli da quelle razze che assolutamente danno un ingrassamento di gran lunga migliore in peso.

Ora, io domando all'on. senatore Grassi: si vorrebbe forse condannare l'introduzione delle viti americane dopo che esse importarono la fillossera?

Ma uno scienziato, come l'on. Grassi, conosce queste cose ed insegna anzi il modo di combattere queste malattie e di prevenirle.

Così dicasi per tutto quello che riguarda l'industria zootecnica.

Riguardo all'integrazione contenuta in questo disegno di legge, per quel che si riferisce alle

stazioni dei suini, voglio accennare al Senato un fatto che farà impressione.

Nella provincia di Mantova, e precisamente nella zona morenica, calcarea, silicea, arida, disgraziatamente v'è ancora la pellagra. Questa malattia perseguita il nostro contadino, anche perchè egli ama cibarsi di polenta, non di mais che abbia attraversato tutto il periodo della sua coltivazione ed abbia raggiunto perfetta maturazione, ma preferisce il formentone cinquantino e con l'uso di questo è certo che la pellagra non si può debellare.

Che cosa ha pensato di fare la Commissione provinciale contro la pellagra, sopra proposta della Cattedra ambulante provinciale che io ho l'onore di presiedere? Essa regala alle famiglie più povere del Mantovano, quelle di Solferino, di Cavriana, di Volta, di Castiglione, tutti nomi resi celebri per le battaglie ivi combattute, regala, dico, una scrofa di quelle di razza Yorkshire, che è diventata nostra razza nazionale, allevata da un intelligente gran produttore, il conte Stanga di Cremona. La Commissione dice: vi regalo questa scrofa, voi la mantenete, noi vi procureremo il verro, quando la scrofa avrà i suoi nati, questi saranno vostri. Ed i nati oggi nella provincia di Mantova si pagano anche 30 franchi l'uno, ed una scrofa può farne 9 o 10 per volta, facendo tre figliazioni all'anno. Infine, la Commissione per la pellagra della provincia di Mantova tende a far sì che si renda facile l'industria dell'allevamento dei suini nella provincia, come è praticato dai terzanini nella provincia di Modena e in quella di Reggio. Questo fatto io lo cito a titolo di esempio, e qui posseggo una cartolina che porta il ritratto di sei di queste piccole vergini della razza or ora menzionata.

Particolare elogio do al progetto di legge e lo raccomando all'approvazione del Senato; do anche molta lode all'onor. ministro e all'onorevole relatore senatore Gorio, tanto benemerito dell'agricoltura nazionale, perchè qui per la prima volta, si dice che si daranno sussidi anche alle Associazioni per garantire dalla mortalità del bestiame, alle latterie sociali, alle cooperative, ai magazzini cooperativi, a tutto questo insieme di istituzioni che servirà a debellare nelle sue radici il socialismo. Sono queste istituzioni benemerite che nel mantovano sono sorte a decine e alle quali il nostro con-

tadino ricorre. E, per fortuna, con l'allevamento di razze estere specializzate non si importano le malattie, ma invece si porta il benessere alla famiglia del contadino. Le cooperative del Mantovano, nei piccoli paesi, amazzano in media sei grossi suini alla settimana nel periodo della macellazione di tali carni.

Non ho se non a ripetere che raccomando alla approvazione del Senato questo disegno di legge, perchè esso provvede veramente ai bisogni della nostra agricoltura in ogni provincia d'Italia. (*Approvazioni*).

Ricorderà il Senato che nello scorso anno e nell'anno precedente si approvarono impianti di istituzioni zootecniche per le provincie meridionali, ed è là specialmente che l'azione del Governo potrà dare maggiori frutti quando sarà approvato questo disegno di legge. Non ho altro da dire. (*Approvazioni vivissime*).

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho domandato la parola, perchè mi sembra che il collega senatore Arrivabene non mi abbia ben compreso. Io ho detto soltanto che nell'Italia meridionale furono importate delle malattie infettive. Ma mi sono guardato bene dall'aggiungere che conseguentemente non si sarebbe dovuto importare l'York-Shire od altre razze; io asserisco soltanto che, se si importavano, si dovevano importare con le debite cautele, perchè la scienza ha insegnato il modo di difendersi dalle malattie infettive.

D'altra parte, riconosco che ciò che ha esposto l'onor. Arrivabene riguardo ai progressi fatti nell'allevamento degli animali domestici è esattissimo, ma aggiungo però che in molte parti d'Italia tali progressi avrebbero potuto essere molto maggiori.

Io non ho detto affatto che i fini che si propone la presente legge non siano lodevoli; ho affermato invece che i provvedimenti in essa contemplati non bastano.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Dirò poche parole. Questo disegno di legge tende specialmente a favorire l'incremento e miglioramento della produzione equina e bovina. Dai quadri annessi alla relazione di questo disegno di legge presentata alla Camera

dal ministro Raineri, rilevo che in Sardegna la produzione equina diminuisce notevolmente; dal 1876 al 1908 diminuì del 16 per cento e continua il regresso, mentre aumenta sempre la produzione bovina ed ovina.

Questo fatto è grave perchè sappiamo che la Sardegna è quella regione che fornisce i migliori cavalli leggeri e resistenti per l'esercito, e sono i cavalli che nella guerra in Libia fecero la miglior prova, e basterebbe ricordare il valoroso reggimento dei cavalleggeri di Lucca.

Nei giorni scorsi, prima di venire a Roma, seppi che in questa primavera il Governo acquistò un numero minore di puledri, e questo fece impressione, perchè è vero si pagavano meglio, ma se ne acquistavano meno. Qualche produttore si lamentava dei criteri della Commissione nell'esaminare e giudicare la bestia, e si diceva si facevano degli scarti ingiustificati, d'altra parte i membri della Commissione, e si capiva, sostenevano che i rifiuti erano giustificati, perchè le bestie presentate non erano tali da ritenerle idonee a prestare un buon servizio. Non voglio erigermi giudice, ma constato i fatti della diminuzione della produzione, e del numero minore di acquisti, ciò che vorrebbe dire diminuzione di quantità e di qualità. Ma specialmente mi preoccupo che deperisca la qualità, perchè ben altra era la mia opinione, specialmente dopo la meravigliosa mostra equina in Macomer tre anni fa.

Io credo che vi sia un po' di ragione da parte dei produttori, e ritengo sarebbe necessario che si dovessero avere criteri speciali nel comporre le Commissioni che devono comprare, ci vogliono persone che abbiano criteri tecnici di zootecnica scientifica e pratica, perchè vi sono puledri che a quell'età si presentano poco idonei, ma pure hanno le qualità per diventare buoni cavalli pel servizio cui vanno destinati. Ma vi è una causa che influisce nella qualità dei prodotti, ed è che lo Stato acquista le puledre migliori, e mancano così le migliori giumente fattrici, e questo fatto necessariamente determina una decadenza dei prodotti, perchè non basta avere un buono stallone, ci vuole anche la femmina.

Credo vi influisca la poca cura nello scegliere le cavalle che si mandano al salto, specialmente per parte dei proprietari degli stalloni privati, essi fanno un affare industriale e basta di avere

il maggior numero di cavalle che paghino la tassa stabilita.

Interessa perciò non solo aumentare gli stalloni dello Stato, ma sorvegliare gli stalloni privati; soprattutto curare che si abbiano buone fattrici.

Non posso parlare della fecondazione artificiale sostenuta dall'on. Grassi, perchè incompetente.

Oggi la produzione avviene collo stallone e colla cavalla, ed è perciò necessario che si rivolgano le migliori cure nella scelta dei riproduttori, che sieno adatti a dare la razza di cavalli di cui più si abbisogna, ed in Sardegna deve sempre preferirsi il cavallo orientale, col quale il cavallo sardo ha, direi, comune l'origine, e sorvegliare perchè si accoppino con buone cavalle, in questo modo la qualità dei prodotti migliorerà indubbiamente.

Come dissi, causa principale della decadenza nella produzione equina, ritengo il fatto che comprate per l'esercito le migliori polledre mancano le fattrici, e devesi perciò rivolgere lo studio a risolvere questo problema. Certo se non si comprano anche le polledre, al produttore manca l'utile, che è il maggiore incentivo per la produzione; occorre quindi trovare il mezzo per cui il produttore abbia un utile conservando la bestia alla produzione almeno per un limitato tempo.

Non aggiungo altre parole, a me basta aver segnalato i fatti ai due ministri interessati, dell'agricoltura e della guerra, essi vedano di apprestare quei mezzi che sieno più efficaci per ottenere un risultato al quale soprattutto deve essere interessato l'esercito.

L'industria vaccina in Sardegna progredisce sempre per numero e qualità. Iniziato il miglioramento con tori importati, con gravi sacrifici dei proprietari, ora si forma una razza direi propria, e devo dire si comprano torrelli in Sardegna per riproduzione per portarli nel continente. Risultato questo di incroci e selezioni; del pari è aumentata la produzione degli ovini. Certo delle industrie armentizie in Sardegna sono queste due le più remuneratrici ed è perciò che le bestie sono in aumento. La vacca fornisce la carne ed il latte, e la pecora dà latte, lana ed agnelli. Il latte ora è un prodotto lucroso, coll'essersi estese in Sardegna le latterie, debbo però dire che la massima parte

sono latterie industriali che certo contribuirono a tenere abbastanza alto il prezzo del latte ma desidererei che si estendessero le latterie sociali, che debbono dare migliori risultati associandosi le forze dei produttori.

Non dico altro, perchè di fronte all'enorme lavoro che abbiamo, s'impone quasi il silenzio. Non esigo determinate assicurazioni dai ministri, prego solo che tengano conto delle mie brevi osservazioni, nell'interesse d'industrie così importanti.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Permetterà il Senato che io brevemente parli, ed anzitutto ringrazio il relatore e il senatore Arrivabene che rendono quasi inutile il mio intervento nella discussione. Il senatore Arrivabene, che ha tanta esperienza diretta in quest'argomento ed il relatore Gorio a cui si debbono in molta parte i progressi nella zootecnica nella regione in cui vive, hanno messo la questione in termini così precisi, che io quasi nulla dovrei aggiungere; soltanto devo rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Grassi.

Il senatore Grassi non contesta che i provvedimenti devono essere approvati e che rispondano ad una vera esigenza; dice soltanto che si sarebbero dovuti affrontare altri problemi. E io non sono alieno dal credere che possa aver ragione; ma preferisco procedere a gradi, una cosa per volta. Noi risolviamo adesso un problema importantissimo e se, su altri problemi e specialmente su quanto riguarda la istruzione zootecnica, l'on. Grassi ritiene che si debba portare un nuovo esame, io non ho difficoltà di dargli ragione. Ma da questo a non ammettere che il progetto rappresenti un vero e reale progresso ci corre; anzi ciò è cosa che non può essere nella mente del senatore Grassi, come egli lo ha anche dichiarato.

L'on. Grassi ha detto che vorrebbe maggiormente sviluppato l'insegnamento della fisiologia ed altri insegnamenti ancora: e anche questo punto può essere materia di studio.

Vi è però una sola osservazione dell'on. Grassi che parrebbe una critica, quella riguardante la disposizione con cui si eleva il numero dei cavalli stalloni da 800 a 1200.

Ma questa, onorevole Grassi, è una necessità basata su richieste di ogni giorno fatte in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Ella sa perfettamente, onorevole Grassi, che abbiamo una quantità di stalloni che sono rispettabili anche per la loro età, ma che appunto la loro età costringe spesso a uno sforzo superiore a quello delle loro condizioni fisiologiche. (*ilarità*). Noi siamo arrivati al punto che vi sono 20,000 cavalle che devono ogni anno conservare forzatamente, non dico la loro verginità, ma la loro castità. (*ilarità vivissima*).

Per queste considerazioni - se non sarà risolto il problema caldeggiato dall'onor. Grassi, problema che non ho nessuna difficoltà di studiare, pur confessando che non sono competente in materia (quello cioè della fecondazione in forma indiretta) - il senatore Grassi dovrà riconoscere, che allo stato attuale delle cose, non potevamo fare diversamente. L'onorevole Grassi cita un esempio di esperienze fatte in Russia. Ma si può non provvedere a una necessità di ordine positivo e aspettare le esperienze della Russia.

Che poi i nostri Istituti scientifici devano essere materia di studio, io non ho difficoltà di riconoscere. Non ho ancora potuto metter mano alla materia dell'insegnamento agrario, superiore e medio; materia grave e non facile. Ma dei problemi accennati dall'onor. Grassi credo si debba discutere quando esamineremo le riforme dell'insegnamento agrario.

Allo stato attuale spero che l'onorevole senatore Grassi si contenterà di questa mia dichiarazione.

GORIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. Ringrazio il ministro per le parole assai benevole delle quali ha voluto farmi segno. Io poi non so se debba ringraziare il senatore Grassi per le parole che ha pronunciato al mio indirizzo nella discussione del bilancio dell'agricoltura, o dolermi dell'appunto indiretto, non molto benevolo, che mi ha mosso oggi.

Egli disse che non sa se debba più ammirare il lungo studio che l'altro ramo del Parlamento ha posto nell'esame di questo disegno di legge, o la rapidità con la quale lo ha invece portato alla discussione l'Ufficio centrale

del Senato, e quindi il relatore, che ne è la emanazione.

In verità non è il caso di ammirare il profondo studio. La questione che oggi ci occupa con questo disegno di legge, è una questione molto matura nel paese, il quale da lungo tempo invoca i provvedimenti, ora proposti, a favore della più importante delle produzioni della nostra agricoltura.

Il cambiamento di titolare nel Ministero di agricoltura, il lungo dibattito intorno alla tassa di macellazione dei vitelli, spiegano come il disegno di legge abbia dovuto indugiarsi per un tempo relativamente lungo davanti alla Camera elettiva.

Il senatore Grassi ha risollevato oggi in Senato l'appunto al progetto di legge, che egli aveva portato nella discussione in seno all'Ufficio al quale appartiene, l'appunto, cioè, che non siasi col medesimo provvedimento al riordinamento ed alla unificazione dell'insegnamento zootecnico, ora diviso fra le scuole d'agricoltura e quelle di veterinaria. Il ministro ha già risposto esaurientemente che non era a proposito di un disegno di legge di provvedimenti urgenti, per dare incremento e migliorare la produzione zootecnica, il momento opportuno per intraprendere il largo studio della importantissima questione del riordinamento degli studi zootecnici, invocato dal senatore Grassi, e non resta altro da aggiungere al relatore.

Il senatore Grassi è tratto quasi a deplorare i miglioramenti che si sono ottenuti nel campo della zootecnia, perchè alla introduzione di riproduttori di razze estere, egli pensa siano da ascrivere la comparsa di talune malattie infettive, come quelle che affliggono le razze dei suini, che accompagnarono la introduzione dello Yorkshire, e la tubercolosi dei bovini, che attribuisce ai riproduttori esteri di razze perfezionate da latte.

Certo il perfezionamento delle razze degli animali porta con sé, con la perdita della rusticità, una minore resistenza alle malattie, specie le infettive, epperò facilmente si spiega come talune malattie abbiano assunto maggior diffusione e gravità in seguito ai miglioramenti introdotti. Il ragionamento del senatore Grassi è un po' quello del *post hoc, ergo propter hoc*. E come spiegherebbe il senatore Grassi la comparsa della vaginite granulosa dei bovini e la

diffusione dell' afa epizootica, che non ha risparmiata alcuna regione d' Italia con forme veramente allarmanti? Alla introduzione di quali razze devono ascrivere queste malattie?

Sono, purtroppo, accidenti che vengono a perturbare l'andamento della economia nazionale, e che vanno subiti come inevitabile conseguenza dello stesso miglioramento zootecnico che s'intende raggiungere.

La Sardegna non si è lasciata imporre dal timore della tubercolosi per iniziare il miglioramento della razza indigena bovina coi tori della razza Schwyz, ottenendo risultati tanto più meravigliosi quanto rapidi. Chi ha visitato recentemente la Sardegna, ha potuto constatare il mutamento che è avvenuto in quel paese nella razza bovina, che prima dava raramente animali che superassero i tre quintali, mentre ora raggiungono i sei ed i sette quintali, con una evoluzione, dovuta appunto alla importazione dei tori svizzeri. E citerò a questo proposito ed a titolo d'onore il Carta, uno dei più grandi importatori di tori di Schwyz in Sardegna, il quale, non solo ha migliorato il materiale bovino di cui egli fa largo allevamento, ma si è messo in grado di fornire dei riproduttori che fanno invidia a quelli svizzeri d'importazione.

Non dobbiamo quindi esagerare i pericoli ai quali si va incontro col perfezionamento delle forme e delle attitudini degli animali utili all'agricoltura; la stessa razza umana col miglioramento si indebolisce e perde la resistenza ai mali onde è afflitta.

GRASSI. Ma noi ci guardiamo dalle malattie infettive.

GORIO, *relatore*. ... E dovremo anche noi tutelare dalle malattie i nostri animali. Ma il senatore Grassi, oppugna la necessità di aumentare il numero degli stalloni, consigliando la sostituzione della fecondazione artificiale.

Se il senatore Grassi andasse in mezzo alle regioni ippiche italiane, a propagare il pensiero suo avvenirista, che si possa sostituire la fecondazione artificiale a quella diretta dello stallone, certamente non otterrebbe un grande successo...

GRASSI. Certamente, perchè sono ignoranti.

GORIO, *relatore*. ... Io ammiro il senatore Grassi per gli studi che fa, ed ho anche molta fede nei progressi della scienza, epperò, *a priori*, non respingo la possibilità che si possa arrivare

anche alla fecondazione artificiale, come si fa con le uova dei pesci, ma oggi noi abbiamo bisogno urgente di produzione equina; la difesa nazionale richiede aumento di produzione equina, ed aumento di produzione richiede l'agricoltura e l'industria dei trasporti, e noi manchiamo del numero sufficiente di stalloni. Oggi non è possibile accontentarsi delle conquiste che potrà fare la scienza in un avvenire non molto lontano, per soprassedere ad un provvedimento che si impone con indiscutibile urgenza.

Io raccomando all'onorevole ministro che nell'applicazione della nuova azione, intesa ad intensificare maggiormente l'incremento della produzione degli animali in genere, utili all'agricoltura, non si perturbino le condizioni delle singole regioni. Rispettiamo più che è possibile ciò che si è fatto e si fa, astenendoci da soverchio spirito innovatore, integrando l'opera dei privati con aiuti, sussidii ed incoraggiamenti, per ottenere migliori risultati.

E dico questo principalmente in riguardo alla produzione ippica nazionale, la quale ha due forme spiccate nel nostro paese.

Nella Valle del Po si è entusiasti della produzione del cavallo da tiro pesante, il tornacento è la migliore delle leve che determina gli atteggiamenti economici non solo, ma è anche una guida sicura.

La difesa del paese, e conseguentemente la produzione del cavallo da guerra, deve essere l'interesse supremo cui deve ispirarsi l'accrescimento della produzione e non deve farci perdere di vista od abbandonare alle sole energie dei privati, benemeriti, cittadini la produzione del cavallo che, per condizioni speciali di determinate regioni, è ritenuto economicamente utile.

La questione che io qui sollevo oggi, è agitata con maggiore vivacità in Francia. Recentemente leggevo una pubblicazione di un uomo autorevole, che occupa un posto elevato nell'esercito di quel paese, col titolo « La crisi del mezzo sangue », nella quale si metteva in evidenza la continua diminuzione dei cavalli offerti alla rimonta, a tutto vantaggio della produzione del cavallo da tiro pesante. In quella pubblicazione si sottolineava la tendenza dei contadini francesi a produrre il cavallo da tiro pesante, il quale, a sei mesi, trova sul mercato acquirenti ad un prezzo che il mezzo-

sangue non raggiunge nemmeno a due o tre anni, quando lo sviluppo è completo. Giustamente l'autore osservava che era il trionfo del tornaconto, e finiva col dire: il cavallo da tiro pesante che si trova a collocare in qualunque modo, rappresenta dell'oro in verghe, che si può realizzare in qualunque momento, a seconda dei bisogni. Ma nel nostro paese abbiamo condizioni favorevoli alla produzione del cavallo da guerra, abbiamo il Lazio, oltre la Sardegna, la Capitanata, il Salernitano; ed in queste regioni si può convenientemente produrre il cavallo, per il quale l'Amministrazione della guerra può provvedere largamente ai suoi bisogni.

Ora, io credo che si farebbe opera contraria agl'interessi dell'economia nazionale se noi, pur coltivando e migliorando la produzione del cavallo sul tipo che occorre all'esercito, non ci curassimo della produzione di altri ricercati dall'agricoltura, dalle industrie e dal commercio. Noi abbiamo l'esempio del Belgio che è molto istruttivo e risponde vittoriosamente a coloro i quali hanno affermato che quella del cavallo è una produzione antieconomica. Il Belgio ritrae le maggiori sue risorse dai cavalli: da una statistica recente si ricava che quel paese esporta più cavalli della stessa Inghilterra, e proporzionatamente alla sua popolazione equina il decuplo dell'Inghilterra.

E un altro insegnamento offre a noi il Belgio, il quale, in poco più di un quarto di secolo, è arrivato, dal tipo di cavallo da tiro pesante, a creare una delle sorgenti più feconde della sua prosperità economica.

Ripeto, non dobbiamo diminuire il nostro interessamento per la produzione del cavallo militare, ma non dobbiamo neanche trascurare altri tipi di cavalli, che sono preferiti dagli allevatori, perchè più rispondenti a considerazioni d'ordine economico, che hanno ispirato l'indirizzo che si segue soprattutto nella valle del Po.

E mi consenta il Senato che io ricordi le iniziative che vanno manifestandosi in una provincia che non è la mia, quella di Cremona, le quali veramente lasciano ammirati e meritano un giusto plauso. Privati cittadini si uniscono colà per acquistare stalloni del tipo da tiro pesante, spendendo somme considerevoli, come 15 e 20 mila lire, per istituire stazioni consorziali, e sono già sorte colà circa quin-

dici stazioni di stalloni con soggetti decisamente miglioratori. E questo torna a riprova di quello che io dicevo prima, cioè che non bisogna tagliare la strada a questi indirizzi, perchè dal momento che essi sono seguiti, si deve dedurre che vi è quel tornaconto, che è la molla più potente delle manifestazioni del lavoro umano.

Ringrazio l'on. senatore Arrivabene, il quale ha portato tutto il suo autorevole e largo appoggio al presente progetto di legge e lo ha dato in tutte le forme. Io sono d'accordo con lui che non ci si debba limitare all'incremento della razza equina e bovina, ma che si debba pensare anche al bestiame suino ed estendere l'incremento pure alla produzione degli animali da cortile e specialmente ai polli. Ormai non si discute più: l'esportazione italiana delle uova di pollame rappresenta un cespite notevole coi suoi 50 milioni circa per anno, e la produzione del pollame deve oggi essere rivolta a colmare le deficienze che, purtroppo, si lamentano nel consumo delle carni, che tanto preoccupano la nostra popolazione. Laddove non arriva la carne bovina, dove è insufficiente quella suina o ovina, giunga come una provvidenza riparatrice quella del coniglio e del pollame. Vi sono nel nostro paese delle località le quali hanno le più favorevoli condizioni per l'allevamento dei polli, ed attendono dall'opera che svolgerà il ministro, la istituzione di una stazione sperimentale di pollicoltura, la quale servirà allo sviluppo razionale di questo ramo importante della zootecnica, rendendo servizi notevoli, come quelli delle stazioni di cerealicoltura e di bieticoltura. E qui mi consenta il collega ed amico Parpaglia che io dia una breve risposta alle osservazioni che ha fatte.

L'amico Parpaglia ha accennato ad una notevole diminuzione della produzione equina nella Sardegna. A me mancano dati statistici per contraddire alle sue affermazioni. Ad ogni modo io, che sono stato in Sardegna anche recentemente, debbo dichiarare che ho ripetutamente ammirato il progresso, che anche nella produzione del cavallo è avvenuto in quell'isola, e non posso non associarmi completamente a quanto il senatore Parpaglia ha detto in proposito. Anzi dico di più, e cioè che l'Amministrazione della guerra trova nell'isola di Sar-

degna il materiale per soddisfare il suo fabbisogno per quel che riguarda i cavalli per la cavalleria leggera, ed aggiungo, anzi, che i cavalli sardi hanno dato mirabili risultati nella guerra che il nostro esercito combatte in Libia.

Però, se c'è una cosa che io debbo deplorare in Sardegna è il tentativo che si vorrebbe fare da taluni di tornare all'incrocio del puro sangue, che ha dato già cattivi risultati, mentre ottimi sono quelli che si sono ottenuti con l'impiego del sangue orientale, che conferisce alla produzione delle grandi qualità morali, che il cavallo arabo possiede per eccellenza, e che compensano ad usura i difetti di esteriore conformazione. È vero purtroppo che anche in Sardegna le cavalle fattrici lasciano molto a desiderare; ma noi dobbiamo far voti che anche là gli allevatori si persuadano che non bastano gli stalloni per ottenere una buona produzione, ma sono necessarie delle buone madri.

La produzione degli ovini in Sardegna (l'amico Parpaglia l'ha detto, ed è la verità) rappresenta una delle maggiori risorse di quella isola, dopo lo sviluppo che vi ha preso l'industria del cacio pecorino.

I rimproveri fatti alle Commissioni di rimonta per l'esercito, sono veri in piccola parte soltanto, e sono stati esagerati dalla speculazione, che non ha potuto fare accettare dalle Commissioni i cattivi puledri.

Le rimonte hanno avuto quest'anno ottimi risultati dappertutto. È bastata la più larga misura del prezzo con cui il materiale si paga, perchè abbondassero i puledri offerti in vendita. E va segnalata a titolo di lode tale iniziativa del ministro della guerra, nonché l'altra di abbassare l'età, acquistando i puledri a due anni invece che a tre, togliendoli presto dalle mani dei produttori italiani, che non tutti sanno fare un allevamento razionale, e danno luogo a quelle critiche che si sono giustamente fatte fin qui per il materiale acquistato dall'Amministrazione della guerra. È bastato, dico, che si sia alzato il prezzo dei puledri, portandolo da 600 a 700 e a 750 lire, perchè a migliaia i capi siano aumentati e le Commissioni di rimonta abbian potuto fare i loro acquisti con piena soddisfazione.

Vi è infine un'ultima questione, che non è stata neppure sollevata nella presente discussione, ed è quella che si riferisce alla tassa di

macellazione. Da qualche parte si è manifestato il desiderio che il provento di questa tassa ridondi a beneficio di quelle regioni o di quei luoghi dai quali il medesimo viene ricavato. Io riconosco che una certa equità e giustizia havvi in questo desiderio, ma penso che nel nostro paese, c'è una parte ancora e notevole nella quale tutto è da fare, tutto da creare in fatto di produzione zootecnica, mentre vi fanno assoluto difetto le private iniziative, perchè vi si dedichino invece le larghe energie finanziarie che si ritraggono da quelle provincie che, già incamminate nella via del progresso della produzione zootecnica, hanno minori bisogni degli impulsi del Governo e dell'opera sua ausiliatrice ed integratrice per formare quella coscienza zootecnica, che manca ancora in altre regioni del nostro Paese, la quale è causa precipua delle sofferenze che dobbiamo deplorare.

Il disegno di legge che il Senato è chiamato ad approvare, dà all'Amministrazione i mezzi per spiegare con la maggiore efficacia, l'azione propria per tutelare la produzione zootecnica, avviandola al suo più largo incremento.

Nel porvi mano il ministro non dimentichi che compito suo, e forse il più importante, è quello di creare, ove manca, e di migliorare, dove esiste, l'ambiente foraggero; giacchè il foraggio è la base fondamentale della produzione degli animali. Migliorando l'ambiente foraggero avremo preparato il miglioramento dell'ambiente zootecnico, senza del quale non può esservi vera prosperità dell'agricoltura e delle popolazioni agricole, per le quali l'agitazione continua ad essere un pio desiderio. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io debbo una parola di affidamento all'onor. senatore Parpaglia. Ricordando una promessa che gli feci in occasione della discussione del bilancio di agricoltura, riguardo all'istituto zootecnico sardo, ripeto che anche a questo Istituto sarà provveduto, con i mezzi che dà questa legge.

L'onor. senatore Parpaglia ha poi sollevato una questione molto delicata, quella della produzione equina di fronte alle altre forme di

produzione zootecnica della Sardegna. L'onorevole relatore ha già risposto al riguardo. I dati che si riferiscono alla produzione equina sono molto poco attendibili. Io non credo ad un regresso, ma pure abbiamo in qualche forma una diminuzione. Ma vi sono però altre forme di attività che si son venute sviluppando. Ed il senatore Parpaglia riconosce che è il criterio economico che serve di guida. Ciò che è certo è che dove la produzione zootecnica « relativamente » realizza il maggiore progresso è appunto nella Sardegna.

Il senatore Gorio ci consigliava di seguire ciò che avviene spontaneamente; senza pretendere di dare dei tipi, dobbiamo seguire le forme economiche più convenienti che si producono spontaneamente. Quando si dice che la produzione dei cavalli diventa di giorno in giorno antieconomica, come anche alla Camera molti eminenti oratori hanno sostenuto, si dice cosa non esatta. Vi sono forme di produzione equina che rispondono perfettamente a un criterio industriale.

L'onor. Gorio sa che il Governo è intervenuto nella questione relativa ai cavalli da tiro pesante, e che per quanto riguarda la produzione economica dei cavalli, il Governo non ha dimenticato di secondare le iniziative che sono sorte. Questo disegno di legge riguarda nella prima parte la produzione equina, nella seconda la produzione zootecnica in generale.

Mi dispiace di non potere, data l'ora, entrare nel merito di una discussione tecnica, in cui sarei lieto esporre le esperienze del passato e i propositi dell'avvenire.

Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Gorio, per le stazioni di pollicoltura, egli ha detto che si tratta di una delle maggiori esportazioni d'Italia e che i polli e le uova sono e tendono a diventare sempre più una delle maggiori nostre esportazioni. Ora, l'allevamento dei polli si fa in maniera primitiva, tranne in qualche parte della Valle del Po; ma sono già pronti gli studi per una stazione di pollicoltura nel Veneto, che io spero possa sorgere presto e rendere utili servizi. E spero anche che una stazione di pollicoltura possa sorgere a Bella nel nuovo Istituto zootecnico, o in qualche altro sito dell'Italia meridionale.

Con queste brevi dichiarazioni confido che il disegno di legge possa riscuotere la fiducia del Senato.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Mi permetto brevi osservazioni. Noto anzitutto che i dati da me citati non li ho creati io, ma li ho desunti dalla relazione al disegno di legge. In essa ho visto che per quanto riguarda la produzione equina vi è una grande diminuzione, nientemeno che di 8175 capi in meno dal 1876 al 1908. Quindi mi pare che questa cifra sia imponente e debba determinare il Governo a ricercare la ragione di questa diminuzione.

Ho poi notato l'aumento della produzione bovina, che è aumentata nientemeno che di 98,303 capi dal 1881 al 1908, e la produzione ovina è aumentata di 1,031,890 capi. Che cosa significa ciò? Per me il significato è troppo chiaro ed istruttivo: l'aumento così notevole del bestiame bovino ed ovino indica che quella industria armentizia è remuneratrice; all'incontro la diminuzione della produzione equina ed il fatto del numero minore dei cavalli acquistati dallo Stato è indice che questa industria in Sardegna è sofferente.

Il programma che presenta questa legge per il miglioramento della produzione zootecnica nazionale è meraviglioso, se davvero potesse attuarsi. Non mancherà al ministro la buona volontà, ma non credo siano proporzionati i mezzi che si vogliono trarre dalla speciale tassa di macellazione dei vitelli.

Raccomando al ministro specialmente la parte che si riferisce ai foraggi. Provvedere a buoni mangimi, a buoni foraggi anche sul terreno è il miglior mezzo per assicurare una buona produzione. La mancanza dei foraggi, o non averli buoni, è la causa principale delle perdite nel bestiame, specialmente tenuto a sistema brado.

In Sardegna si risente più che altrove questo danno a causa delle prolungate siccità, l'erba sul terreno quasi si polverizza a causa dei calori estivi, le bestie hanno un nutrimento scarso e malsano, ed a ciò in alcune località si aggiunge anche la mancanza d'acqua per l'abbeveraggio. Le bestie dimagrano di giorno in giorno, ne muoiono, o sopravvivono macilente aspettando la primavera per rinsanguarsi.

Occorre pertanto provvedere a ciò, introducendo delle piante foraggere che possano resistere alla prolungata siccità, facendo appositi esperimenti proprio in quelle parti dell'isola in cui si sente maggiormente il bisogno. A que-

sto dovrebbero tendere gli studi delle cattedre ambulanti. Ma a queste cattedre si vogliono affidare tanti servizi tutti necessari ed utili per l'agricoltura. È doloroso notare lo scarso numero di queste cattedre in Sardegna. Basti dire che nella provincia di Cagliari, con una estensione territoriale enorme, vi è una sola cattedra ed anche con personale incompleto. Se si vogliono ottenere con queste leggi i risultati che il ministro si augura è necessario aumentare, dico, la propaganda con persone che abbiano la cultura e l'esperienza necessarie, dando a loro anche una posizione economicamente soddisfacente. Se non si apprestano i mezzi opportuni, la legge rimarrà inefficace.

Riconosciuto che l'industria armentizia in Sardegna è la più estesa, la principale industria agraria, è necessario proprio procedere al maggiore incremento e miglioramento della produzione zootecnica. Ricordo di nuovo oggi la scuola agraria di Bosa e quell'istituto zootecnico che ora non è che una stazione di monta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art 1.

Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a 1,200.

All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-13, vengono inscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti:

1912-13	L.	640,000
1913 14	»	800,000
1914-15	»	960,000
1915-16	»	1,120,000
1916-17	»	1,280,000

Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avrà particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria.

Con decreto del Ministero del tesoro, sarà ripartita la somma di lire 640,000, inscritta per l'esercizio finanziario 1912-13, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Stipendi, paghe, assegni e indennità al personale dei depositi di cavalli stalloni.

Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli.

Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero.

Per gli anni successivi detto assegnamento sarà proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilità dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1912-913, sarà iscritta la somma di lire 200,000 in aumento agli stanziamenti dei capitoli « Incoraggiamenti alla produzione cavallina » (premi agli stalloni e alle cavalle; sovvenzioni per acquisto di riproduttori; cessione di stalloni e cavalle a prezzi di favore; premi alle corse) e « Incoraggiamenti alla produzione mulattiera » (allevamento asinino; concessione di asini stalloni; sovvenzioni per l'impianto e il funzionamento delle stazioni asinine; premi ai riproduttori).

(Approvato).

Art. 3.

Al fine di aumentare e migliorare la produzione degli animali bovini, ovini e suini e di dare incremento all'avicoltura, il Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) promuove e sussidia l'impianto di stazioni di tori, arieti e verri, anche con la concessione dei riproduttori;

b) sussidia la introduzione di riproduttori di razze perfezionate;

c) accorda premi agli allevatori che, insieme riuniti, istituiscano colonie speciali per l'allevamento di vitelli in pascoli montani o in altre località appropriate;

d) bandisce direttamente:

1° esposizioni a premio di animali riproduttori e sussidia quelle promosse da enti o da Comitati locali;

2° concorsi a premi per la coltivazione delle piante foraggere e per l'alimentazione razionale del bestiame e sussidia quelli promossi da enti locali;

3° concorsi a premi per l'uso di motori da sostituire agli animali nella trazione di macchine e strumenti di uso agrario;

e) promuove e sussidia le esposizioni di animali da macello;

f) favorisce lo sviluppo delle Società mutue di assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame e delle latterie sociali agevolando la costituzione ed il funzionamento di esse e delle loro unioni o federazioni con contributi in danaro e premiando quelle che si mostrino meglio ordinate e più attive;

g) promuove e sussidia la fondazione e il funzionamento di consorzi e di cooperative fra produttori allo scopo di istituire ed esercitare magazzini generali per lane con annessi mercati;

h) sussidia le associazioni di agricoltori per l'attuazione di iniziative volte al miglioramento zootecnico;

i) crea e sussidia nuovi istituti zootecnici e stazioni e vivai di avicoltura, là dove se ne riconosca il bisogno, avuto riguardo alle condizioni dell'allevamento nelle singole regioni, e tenuto presente l'eventuale concorso degli enti locali;

l) accorda contributi per la istituzione di sezioni zootecniche presso le cattedre ambulanti di agricoltura;

m) promuove ed incoraggia, mediante conferenze, corsi temporanei, borse di studio e in ogni altro modo la propaganda intesa ad intensificare la produzione zootecnica.

(Approvato).

Art. 4.

Per ogni capo bovino portato alla macellazione che non abbia nessun dente incisivo da adulto è riscosso, a cura dei comuni, un diritto fisso di lire due, l'ammontare del quale è da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

Le quote spettanti allo Stato saranno versate in tesoreria per essere reintegrate a speciali

capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed erogate ai fini dell'art. 3 della presente legge, secondo le norme da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 5.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, verrà emanato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, udito il parere del Consiglio zootecnico, il regolamento che disciplina i provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle sovrainposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiariae e sulle spese facoltative » (N. 877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle sovrainposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette e fondiariae e sulle spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 877).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. I.

Agli articoli 303, 304, 307 e 332 della legge comunale e provinciale (testo unico, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269) sono sostituiti i seguenti:

Art. 303. La sovrinposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.

La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le provincie e pei comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato).

Le provincie ed i comuni possono essere, nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre pei comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

Salvo quanto è disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta in ragione delle somme d'imposta principale erariale risultante:

- a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;
- b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12.50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le provincie ed i comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

Art. 304. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune ed alla provincia.

Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel fo-

glio periodico degli annunzi legali della provincia.

L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data pei comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.

Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrainposta con eccedenza al limite di cui all'art. 303, all'autorità che deve impartire l'autorizzazione.

Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.

L'Autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie sieno iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della provincia.

Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia, può produrre ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale.

Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunzi legali della provincia.

La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 307. — Le provincie ed i comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni nè dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 304. Inoltre, trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V Sezione del Consiglio di Stato, a' sensi e nei modi previsti dall'art. 304.

Art. 332. — Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte, salvo quanto è stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'ar-

ticolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251, e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Nulla è innovato all'articolo 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

(Approvato).

Art. II.

La metà della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato, giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge testo unico 17 luglio 1910, n. 569, è devoluta, a cominciare dal 1° gennaio 1913, a favore delle provincie.

La ripartizione fra le provincie è fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando, sull'anzidetta metà della tassa riscossa devoluta alle provincie, il dieci per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della tassa.

La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le provincie per metà in ragione del numero degli automobili iscritti nei comuni compresi nel territorio di ogni singola provincia secondo la residenza legale dei possessori, e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni provincia.

(Approvato).

PRESIDENTE. A proposito di questo disegno di legge l'Ufficio centrale, che lo ha esaminato, propone l'ordine del giorno del quale do lettura:

« Ordine del giorno.

« Il Senato, mentre prende atto della dichiarazione, contenuta nella relazione ministeriale sul presente disegno di legge, che il Governo conscio della necessità di dare assetto alla finanza degli enti locali presenterà al Parlamento i provvedimenti legislativi all'uopo opportuni, rinnova il voto che questi vengano proposti quanto più presto sarà possibile, per guisa che non sia lontano il giorno in cui la razionale attribuzione di cespiti imponibili alle provincie ed ai comuni ponga questi e quelle in grado di soddisfare convenientemente alle imprescindibili e sempre crescenti esigenze dei pubblici servizi, ai quali devono rispettivamente provvedere ».

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Dalle informazioni che l'Ufficio centrale aveva assunto circa il provento della tassa sugli automobili, di cui una parte va a favore delle provincie, risultava che esso annualmente ammontava a circa un milione e ottocento mila lire. La cortesia del Presidente del Consiglio, ministro per l'interno, ha fatto conoscere ieri sera al Presidente del Senato, il quale lo ha comunicato all'Ufficio centrale, che nei primi undici mesi dell'anno finanziario in corso, il gettito di questa tassa è stata di 1,963,954 lire, e quindi, tenendo calcolo del presuntivo incasso per il dodicesimo mese, si può ritenere in cifra tonda che il provento annuo della tassa sarà di due milioni. Di questi la metà, ossia un milione, andrà alle provincie sotto deduzione di un decimo; saranno cioè 900 mila lire, che verranno ripartite fra le 69 provincie d'Italia, secondo i criteri fissati dalla legge.

Soggiungo che, rispetto alla materia che forma oggetto dell'art. 1º, cioè le sovrimposte provinciali e comunali, l'Ufficio centrale, con pieno compiacimento, ha rilevato che la relazione ministeriale, con la quale il disegno di legge è stato presentato al Senato, contiene la seguente dichiarazione:

« Ma l'assetto delle finanze locali richiede altri provvedimenti legislativi, ed il Governo, conscio di questa necessità, ha preso impegno

dinanzi alla Camera elettiva, di presentare un disegno di legge il quale ponga gli enti locali in condizioni da soddisfare alle sempre crescenti esigenze dei servizi loro affidati ».

Il Senato non è certo stato secondo a nessuno nell'additare quelle necessità che il Governo ha sempre riconosciuto. Il Senato che meno di un anno fa, nell'occasione della discussione dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'interno, ha invocato dall'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, una assicurazione che questo arduo argomento non sarebbe stato negletto, il Senato desidera che venga riaffermata questa disposizione del Governo a prendere in sereno e maturo esame il ponderoso oggetto, sicchè non sia remoto il giorno in cui la agognata sistemazione tributaria degli enti locali, possa essere disciplinata nella nostra legislazione, in guisa che questi enti, i quali debbono provvedere a tanti servizi, fronteggiare bisogni sempre maggiori, soddisfare a tanti interessi della collettività, si trovino nella possibilità di farlo. Ed io non dubito che l'onor. Presidente del Consiglio, seguendo quella che si può ben dire una tradizione sua, non si arresterà a questo progetto di legge, che pure di qualche cosa migliora le condizioni degli enti locali, e più che altro migliora il procedimento relativo all'ecedenza delle sovrimposte, e vorrà far sì che sia intensamente e prontamente studiato il problema, e gli piacerà, come diede alla Camera elettiva, dare anche alla Camera vitalizia quell'affidamento che possa appagare questo, che è desiderio del Senato, come della Camera elettiva, come altresì del Paese, perchè i rappresentanti legittimi delle provincie e dei comuni nei loro congressi lo hanno costantemente e ardentemente manifestato.

Mi permetto poi di accennare (si tratta di cosa da poco, ma voglio dirlo per amore di esattezza) che nella relazione dell'Ufficio centrale sono due errori di stampa, dei quali è bene che resti nel verbale la correzione. Dove si dice *quarta* sezione del Consiglio di Stato si dovrebbe dire *quinta*, e dove è stampato che il comune di Roma ha 5.76 centesimi di sovrimposta (sarebbe una felicità somma per il comune di Roma se la sovrimposta fosse così mite) deve leggersi 65.76; la tipografia ha soppeso un 6.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il quale corrisponde ad un altro ordine del giorno che fu votato, col consenso del Governo, dall'altro ramo del Parlamento.

Però l'Ufficio centrale comprenderà che il problema non è così semplice come può apparire. Noi sentiamo sempre parlare di grandi riforme tributarie, ma nessuno mai viene a dire in che cosa esse debbano consistere. La difficoltà principale è appunto questa, che il bilancio dello Stato non può essere indebolito, onde il problema delle provincie e dei comuni bisognerà studiarlo nei rapporti delle contribuzioni che possono pagare i cittadini.

CAVALLI. Abolite le provincie.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'abolizione delle provincie non produrrebbe altro effetto che quello di passare a carico dello Stato servizi che lo Stato pagherebbe molto di più, perchè l'esperienza ha dimostrato che, quando alcuni servizi che erano a carico delle provincie sono stati assunti dallo Stato, questo li ha pagati più del doppio; e siccome tanto in un caso quanto nell'altro deve pagarli il contribuente, l'abolire le provincie probabilmente avrebbe la conseguenza di aumentare il peso del contribuente.

Nell'altro ramo del Parlamento è stata fatta l'osservazione, alla quale il Governo ha dichiarato di aderire, che, trattandosi della riforma tributaria, cioè di un problema molto importante, sarebbe stato opportuno che il Parlamento prendesse a risolverlo solo quando i nuovi rappresentanti della Nazione porteranno la voce della grande maggioranza del Paese; e questo certamente sarà uno degli argomenti che il nuovo Parlamento dovrà affrontare in prima linea. (*Approvazione*).

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. L'Ufficio centrale non si è dissimulata la gravità somma dell'argomento; l'ha accennata nella relazione, ed è quindi concorde con l'avviso esposto testè dall'onor. Presidente del Consiglio. L'Ufficio cen-

trale sa anche come non si possa fare opera empirica quando si tratta di un assetto tributario, il quale deve tener conto delle attribuzioni e dei servizi a cui Stato, provincie e comuni debbono provvedere. Quindi è giusto che lo studio sia maturo, ampio e profondo come l'arduo argomento esige. È anche giustissimo che, di fronte alla prossima mutazione della rappresentanza nazionale, il problema debba essere portato alla nuova Camera.

Io ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte, e sono certo che il Senato si compiacerà di vedere come quello che fu un antico suo voto, sia stato oggi accolto con tanta persuasione da chi rappresenta il Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale ». (N. 866).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 866).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RIDOLFI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI, *relatore*. L'Ufficio centrale per non ritardare l'approvazione di questa legge, che ritiene così utile all'economia nazionale, e per dare pronta esecuzione alla convenzione opportunamente stipulata dal Governo col comune di Firenze, si è astenuto dal presentare qualsiasi emendamento; però nella sua relazione ha rivolto all'on. ministro alcune raccomandazioni. Debbo quindi, per debito di ufficio, domandare alla cortesia dell'on. ministro se egli le accetta.

Le riassumo brevemente. La prima si riferisce ad assicurare che Vallombrosa continui

ad essere il campo sperimentale del nuovo Istituto forestale superiore, che deve sorgere a Firenze. L'Ufficio centrale desidererebbe che nel regolamento, nel quale si deve fissare l'ordinamento degli studi e tutte le altre modalità di funzionamento del nuovo Istituto, fosse espressamente stabilito un periodo determinato per queste esercitazioni pratiche, in modo che si sia sicuri che ad un serio insegnamento teorico venga aggiunto anche un largo esercizio pratico, quale appunto può dare Vallombrosa. Questo è il primo dei desideri manifestati dall'Ufficio centrale.

Un'altra raccomandazione poi si riferisce al personale. È naturale che questo Istituto superiore fornisca all'Amministrazione dello Stato i molti funzionari necessari all'esecuzione delle varie leggi che ormai costituiscono la nostra legislazione forestale. È opportuno anzi che la maggior parte dei funzionari siano reclutati fra i giovani in esso licenziati; ma l'Ufficio centrale vorrebbe essere rassicurato dal ministro che ciò non costituirà per essi un vero monopolio, e che, eventualmente, quando si ritenesse opportuno di assumere in servizio anche funzionari con altri titoli, o provenienti da altri Istituti l'Amministrazione dello Stato sia liberissima di farlo.

Un ultimo voto, specialmente fatto colla sua competenza dal collega dell'Ufficio centrale, senatore Camerana, che mi duole di non vedere presente, si riferisce alle varie Cattedre. Fra gli insegnamenti fondamentali indicati mancherebbe quello di zoologia forestale, che generalmente in tutti i consimili Istituti superiori, anche all'estero è, per la sua grande importanza, compreso fra le materie principali. Ora, siccome nel regolamento si dovrà appunto stabilire tutto l'ordinamento degli studi, a questa lamentata mancanza l'onor. ministro potrà facilmente rimediare con un incarico od in altro modo.

Queste sono le raccomandazioni che l'Ufficio centrale ha l'onore di fare, ed io sollecito dalla cortesia dell'onor. ministro l'assicurazione che vorrà favorevolmente accettarle.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho nessuna difficoltà a rico-

noscere che le osservazioni dell'Ufficio centrale non soltanto sono tali da essere prese nella più grande considerazione, ma che vadano accolte nella loro integrità. Per quanto riguarda l'Istituto di Vallombrosa sarà bene precisare; poichè molti si sono doluti appunto del passaggio dell'Istituto a Firenze. La verità è che l'Istituto di Vallombrosa, anche per la sua ubicazione, era chiuso in buona parte dell'anno. Ora l'Istituto di Vallombrosa rimane campo sperimentale.

Si dice che bisognerebbe fissare i mesi nei quali l'Istituto forestale risiederà a Vallombrosa, o per dir meglio, i mesi in cui saranno fatte le esercitazioni forestali. Ciò sarà suggerito solo dall'esperienza. La futura stazione forestale di Vallombrosa rimane a disposizione della scuola di Firenze: l'esperienza dirà come si dovranno regolare le esercitazioni pratiche; tanto più che è nel nostro concetto che gli studenti, i quali saranno veri funzionari che dovranno far la pratica e che non avranno mesi di vacanza, andranno a lavorare nelle ispezioni forestali e nelle opere di rimboschimento, per acquistare insieme la pratica.

Riassumendo, consento pienamente nelle idee espresse dall'Ufficio centrale; ma lo prego di non voler insistere sul concetto di precisare il periodo annuale nel quale l'Istituto di Firenze si trasferirà a Vallombrosa.

Per quanto riguarda il personale, nessuno poteva pensare ad un monopolio della scienza. L'Istituto che sorge ha scopi ben precisi; le condizioni di ammissione forestale sono d'altra parte indicate negli ordinamenti speciali che regolano il Corpo Reale delle foreste.

Ho sentito in fine fare alcune osservazioni per quel che si riferisce all'insegnamento della zoologia forestale nell'Istituto di Firenze. Anche per questo bisognerà stabilire ben chiaramente il modo di mettersi d'accordo con le altre istituzioni del genere che già esistono nella stessa città. Ad esempio, a Firenze abbiamo l'Istituto di entomologia agraria che rende ottimi servizi, è dotato sufficientemente ed avrà, spero, altri mezzi.

Bisognerà perciò vedere di mettere l'una istituzione d'accordo con l'altra, in modo che non si facciano dei doppioni e non si creino nuovi Istituti se non quando siano assolutamente necessari.

Ad ogni modo, anche per questo terrò conto dei saggi suggerimenti che mi sono stati dati dall'Ufficio centrale del Senato. (*Benissimo*).

RIDOLFI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI, *relatore*. Ringrazio l'on. ministro della cortese risposta che ha voluto favorirmi, risposta che mi ha soddisfatto, e con me spero anche l'illustre presidente dell'Ufficio centrale.

L'unico timore che fu sollevato a proposito di questo progetto di legge in seno all'Ufficio stesso, e che io cercai di dissipare, era appunto questo: che il nuovo Istituto superiore forestale venisse ad avere un carattere troppo scientifico, un indirizzo specialmente teorico, trascurando troppo o sviluppando inefficacemente la parte pratica e l'esercitazione nel bosco e nella foresta.

Dalle parole dette dall'on. ministro risulta chiaramente che egli va anche al di là del desiderio dell'Ufficio centrale, perchè intende che non solo le esercitazioni pratiche si facciano, ma che si facciano altresì nel modo il più largo ed efficace a Vallombrosa ed in altre località. Non mi resta perciò che prendere atto, a nome dell'Ufficio centrale, delle sue cortesi dichiarazioni, delle quali vivamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

ISTRUZIONE FORESTALE SUPERIORE.

CAPO I.

Istituto superiore forestale nazionale.

Art. 1.

È fondato in Firenze l'Istituto superiore forestale nazionale.

Fine principale dell'Istituto è quello di provvedere all'istruzione tecnica superiore degli ufficiali forestali occorrenti tanto per il servizio dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato, quanto per l'applicazione delle leggi forestali generali e speciali.

L'Istituto offre anche il mezzo, a chiunque vi abbia interesse, di acquistare una cultura

superiore nelle discipline forestali e l'abilitazione professionale, e concorre con l'opera dei suoi insegnanti, ai progressi degli studi e delle ricerche forestali.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il comune di Firenze, che assume l'obbligo di provvedere ai locali occorrenti all'Istituto ed al loro mantenimento, ed al terreno per le prove sperimentali.

(Approvato).

Art. 3.

Sono ammessi all'Istituto, come allievi regolari, i giovani che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o il diploma di ingegnere.

Annualmente il ministro di agricoltura, industria e commercio determina il numero dei posti di sotto ispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste, da conferirsi per concorso, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, a coloro che siano ammessi a frequentare come allievi regolari, i corsi dell'Istituto.

Possono essere ammessi a frequentare l'Istituto, come uditori, giovani sprovvisti dei detti titoli di ammissione, con norme da fissarsi nel regolamento. Essi non hanno però diritto ad alcun titolo o certificato.

(Approvato).

Art. 4.

L'insegnamento dell'Istituto si compie in un biennio.

Agli allievi che abbiano frequentato regolarmente i corsi e superati gli esami finali, è conferita l'abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico-forestale, di ordinamento, governo e amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane; alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all'esercizio di industrie silvane o ad ogni altra inerente alle foreste.

L'anzianità definitiva di ruolo dei sotto-ispettori aggiunti, che hanno frequentato con buon esito il biennio d'istruzione all'Istituto, è determinata in base ai risultati finali del corso.

Coloro che non superano gli esami finali, cessano di far parte del Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

Art. 5.

L'insegnamento impartito nell'Istituto comprende le seguenti discipline fondamentali:

- 1° Silvicoltura ed apicoltura;
- 2° Economia ed estimo forestale;
- 3° Tecnologia ed utilizzazione dei boschi;
- 4° Dendrometria ed assestamento forestale;
- 5° Costruzioni relative alle sistemazioni idraulico-forestali ed aziende forestali;
- 6° Botanica forestale;
- 7° Patologia forestale;
- 8° Chimica forestale;
- 9° Mineralogia e geologia applicate alle foreste;
- 10° Legislazione ed amministrazione forestale.

Sono materie ausiliarie:

- 1° La topografia e i complementi di matematica;
- 2° Il diritto amministrativo. Le nozioni di diritto civile e penale;
- 3° Le lingue francese, inglese e tedesca.

Il regolamento determinerà la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè le prove della fine del corso.

Per le esercitazioni pratiche e dimostrative sono le foreste demaniali inalienabili.

serv Durante i mesi di vacanza dell'Istituto i sottori aggiunti, regolarmente iscritti, sono a disposizione della Direzione generale delle foreste per tutti gli uffici tecnici ed amministrativi che da essa dipendono.

(Approvato).

Art. 6.

I professori dell'Istituto sono ordinari, straordinari e incaricati.

Le sole cattedre delle materie fondamentali possono essere coperte da insegnanti con grado di ordinario o con grado di straordinario.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinerà le cattedre, che dovranno essere riservate a professori ordinari o straordinari.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario, non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

Il ruolo organico e gli stipendi dei professori ordinari e straordinari, nonchè quelli del personale assistente, sono stabiliti in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Il ruolo organico e gli stipendi del personale di segreteria e di servizio, sono stabiliti in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

(Approvato).

Art. 7.

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto.

I posti di assistente sono conferiti per decreto ministeriale, su proposta dell'insegnante della materia e del direttore dell'Istituto.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali, sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare le lire 1800 (milleottocento) annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale e non faccia parte dell'amministrazione forestale, sono retribuiti con duemila lire annue.

Gli incarichi possono essere conferiti ai professori ordinari e straordinari dell'Istituto solo in via eccezionale; nessuno dei professori potrà avere più di un incarico o più di una conferma dello stesso incarico.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezione per settimana, e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio superiore delle acque e foreste,

gli insegnamenti di materie affini sono, ove ciò sia richiesto dalle esigenze didattiche, raggruppati ed affidati ad un unico insegnante; e nessuno speciale compenso sarà dovuto, anche per insegnamento di materie affini, nei limiti di nove ore settimanali di lezione e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Per la nomina e promozione dei professori ordinari e straordinari, si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'articolo 1.

Per i provvedimenti tutti che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme relative allo stato dei professori universitari, riservate le speciali funzioni che al riguardo spettano al Consiglio superiore delle acque e foreste, a norma dell'articolo 19 della presente legge. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento.

Per la prima applicazione della presente legge il Governo del Re è autorizzato a provvedere alle nomine dei professori, mediante trasferimento di professori di Università o di Scuole superiori, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero della pubblica istruzione; in tale occasione i professori straordinari di Università o di Scuole superiori possono, udito il Consiglio superiore delle acque e delle foreste, essere chiamati anche con grado di ordinario.

I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'età di 70 anni e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

(Approvato).

Art. 9.

I professori hanno l'obbligo della residenza in Firenze, e debbono impartire tutte le lezioni fissate dal calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

(Approvato).

Art. 10.

I professori ordinari e straordinari dell'istituto non possono avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato, e con il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ancorchè, per uno di tali uffici, siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole di cui sopra siano nella stessa città.

Non possono del pari dettare corsi liberi negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 11.

Il direttore ed i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi di dotazione e di assegni straordinari. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificassero anno per anno sui fondi da essi amministrati; ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

(Approvato).

Art. 12.

Il personale di segreteria è nominato con decreto Reale in base a concorso.

Esso, al pari del personale assistente, è equiparato agli impiegati civili dello Stato per gli effetti della pensione e degli aumenti di stipendio.

I capi tecnici ed il personale di servizio addetto all'Istituto, vengono inseriti alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Art. 13.

Gli incarichi degli insegnamenti possono essere eccezionalmente conferiti, all'apertura dell'Istituto, anche ad uno o più ufficiali del Corpo reale delle foreste, o ad ingegneri appartenenti al Corpo reale delle miniere e del Genio civile.

(Approvato).

Art. 14.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore, coadiuvato dal Consiglio accademico della scuola, che è costituito da tutti i professori e presieduto dal direttore. Il direttore è nominato con decreto Reale tra i professori ordinari, per un triennio; e gli è corrisposta una indennità fissa annuale di lire 1,500.

Le attribuzioni del direttore e del Consiglio saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Sono istituite borse di studio da conferirsi agli ufficiali appartenenti al Corpo reale delle foreste per studi di perfezionamento all'estero.

Il regolamento disciplinerà le norme per il conferimento di queste borse.

(Approvato).

TITOLO II.

INSEGNAMENTO AMBULANTE FORESTALE.

Art. 16.

Nelle provincie nelle quali esiste una Cattedra ambulante di agricoltura, mantenuta o sussidiata dallo Stato, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà, in località opportune, per colture o industrie forestali, montane o litoranee, di aggregare temporaneamente alla medesima, come reggenti di sezione, o come assistenti specialisti, uno o più ufficiali del Corpo reale delle foreste, per istruire praticamente, mediante corsi opportunamente ordinati, nelle più necessarie pratiche di economia forestale ed alpestre, o di industrie forestali localmente interessanti, o per coadiuvare privati ed enti morali nell'esecuzione di miglioramenti delle loro aziende montane.

Gli ufficiali e assistenti incaricati dei sud-

detti insegnamenti, ricevono, oltre il loro stipendio, un'indennità stabilita nel decreto ministeriale d'incarico

(Approvato).

TITOLO III.

INSEGNAMENTO PER IL PERSONALE FORESTALE DI CUSTODIA.

Art. 17.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, sarà provveduto alla fondazione di due scuole: una per l'istruzione degli allievi guardie forestali e l'altra per graduati.

Il regolamento stabilirà l'ordinamento di queste scuole, i programmi e la durata dei corsi d'istruzione.

Gli insegnamenti possono essere impartiti da ufficiali forestali o anche da persone non appartenenti al Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 18.

Le spese per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sono stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Corrispondenti stanziamenti sono fatti nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'Azienda speciale del demanio forestale dello Stato.

(Approvato).

Art. 19.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste esercita, per le istituzioni contemplate nella presente legge, le funzioni conferite al Consiglio superiore dell'insegnamento agrario.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio su-

periore delle acque e foreste ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

L'Istituto superiore forestale nazionale sostituisce l'Istituto forestale di Vallombrosa.

Gli attuali insegnanti dell'Istituto forestale di Vallombrosa, non confermati nei nuovi ruoli del personale insegnante dell'Istituto superiore forestale nazionale, giusta le norme precedenti, sono convenientemente destinati ad altri uffici nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Agli attuali insegnanti dell'Istituto forestale di Vallombrosa, che siano nominati nei ruoli dell'Istituto superiore forestale nazionale, sono conservati a titolo di assegno personale, gli aumenti di stipendio maturati prima di detta nomina.

Gli aumenti quinquennali di cui all'art. 6 decorreranno dalla data della nomina nei nuovi ruoli.

In ogni caso lo stipendio, compresi gli aumenti e l'assegno personale, non può superare i massimi di cui al detto art. 6.

(Approvato).

Art. 22.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, provvederà al compimento degli studi degli attuali alunni della scuola di Vallombrosa.

(Approvato).

Art. 23.

Ai professori universitari o di Istituti superiori che fossero chiamati ad insegnare nell'Istituto superiore forestale è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

(Approvato).

Art. 24.

Per provvedere alla costruzione e all'ampliamento degli edifici per l'Istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate

nella presente legge, gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto della legge 30 giugno 1907, n. 432.

L'onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di lire 10,000 e andrà a carico dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale dello Stato.

(Approvato).

Art. 25.

Gli orti forestali e gli arboreti, come pure i fabbricati dei quali attualmente dispone l'Istituto forestale di Vallombrosa, restano alla dipendenza dell'Istituto superiore forestale nazionale per i bisogni delle esercitazioni pratiche degli allievi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica » (N. 865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 865).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituito un Consiglio per gli interessi serici composto:

a) di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari;

b) di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche;

c) di sette membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro, con particolare riguardo a che nel Consiglio siano equamente

rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria serica nonchè gli industriali, che non formino parte delle associazioni, di cui alla lettera *a*;

d) del capo servizio dell'agricoltura e di quello dell'industria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e si rinnova per metà ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità.

Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i consiglieri, di cui alle lettere *a* e *b*, sono approvati e riveduti ogni biennio con decreto Reale, in base rispettivamente alla importanza della bachicoltura nel loro territorio ed a quella degli interessi industriali consociati.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato secondo le norme e con le funzioni, che saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà iscritta nell'esercizio finanziario 1912-13 la somma di lire 100 mila ed in ciascuno degli esercizi successivi la somma di lire 500 mila da erogarsi, udito il parere del Consiglio per gli interessi serici, per gli scopi seguenti:

1° promuovere il progresso della gelsicoltura e della bachicoltura dove l'una e l'altra trovino condizioni favorevoli;

2° promuovere il miglioramento e la creazione delle razze di bachi, conciliando gli interessi della bachicoltura e della industria serica;

3° promuovere studi, ricerche ed impianti sperimentali intesi al progresso della industria della seta in tutti i suoi rami, anche con sovvenzioni a laboratori, con la istituzione di borse di studio per l'interno e per l'estero e con premi;

4° promuovere la costituzione di magazzini generali per materie seriche di qualunque genere;

5° promuovere la stufatura e la vendita in comune dei bozzoli;

6° promuovere la vendita in comune della seta.

(Approvato).

Art. 3.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1912-1913 sarà annualmente iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 100 mila per l'istituzione ed il funzionamento di un servizio di informazioni e di statistica nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta. Le norme relative saranno sottoposte al parere del Consiglio per gli interessi serici, il quale alla fine di ogni anno esaminerà altresì come il servizio abbia funzionato e ne riferirà al ministro.

(Approvato).

Art. 4.

Udito il parere del Consiglio per gli interessi serici, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà:

1° a impiantare nuovi vivai governativi di gelsi e ad ampliare quelli esistenti, nonchè a distribuire i gelsi di detti vivai tra gli agricoltori secondo le norme, che saranno stabilite dal regolamento;

2° a concedere premi o sussidi d'incoraggiamento ad associazioni agrarie, consorzi di agricoltori, altri enti o privati, che maggiormente abbiano contribuito ad impedire i danni della *diaspis pentagona* e di altri parassiti;

3° a promuovere la diffusione di patti di equa compartecipazione dei lavoratori agli utili della bachicoltura nonchè a coordinare le norme per le contrattazioni in tutte le materie seriche.

Per l'attuazione dei provvedimenti anzidetti e per le spese occorrenti al funzionamento del Consiglio per gli interessi serici, nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913 sarà iscritta la somma di lire 250,000.

(Approvato).

Art. 5.

Fer lo sconto diretto a saggio di favore delle note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti, sopra deposito di sete,

bozzoli e cascami, gli Istituti di emissione possono eccedere i limiti fissati nell' art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204 nelle misure seguenti:

la Banca d' Italia per lire 10,000,000 ;
 il Banco di Napoli per lire 5,000,000 ;
 il Banco di Sicilia per lire 2,000,000.

(Approvato).

Art. 6.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a fare anticipazioni sopra depositi di sete e quindi a derogare alle norme dei loro statuti concernenti le forme d'impiego.

(Approvato).

Art. 7.

La dotazione già stabilita con la legge 29 dicembre 1904, n. 679 in lire 60,000 per l' impianto del Museo presso la Regia scuola industriale di setificio in Como, è aumentata di altre lire 60,000, le quali saranno iscritte in parti uguali sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914.

È aumentata di lire 20,000 annue, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, la dotazione della scuola predetta, che trovasi iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La erogazione delle somme predette sarà fatta in conformità della legge citata e della legge 14 luglio 1907, n. 563.

(Approvato).

Art. 8.

È istituita in Ascoli Piceno una stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura.

Alle spese d' impianto e di arredamento della stazione predetta lo Stato contribuirà con la somma di 70,000 lire, le quali graveranno in parti uguali sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914.

Al personale addetto alla stazione precitata si applicano le disposizioni delle leggi 6 giugno 1885, n. 3141 e 19 luglio 1909, n. 527. Alle

tabelle annesse a quest'ultima legge si aggiungono, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, i posti portati dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il contributo annuale dello Stato per il funzionamento della stazione predetta, oltre alle spese per il personale, è di lire 20,000.

Tale somma sarà portata in aggiunta a quella stanziata nel capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913.

(Approvato).

Art. 9.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 sarà stanziata la somma di lire 20,000 per l'ampliamento dei locali e per l'arredamento della Regia stazione di bachicoltura di Padova.

Il ruolo organico di detta stazione, portato dalla tabella *B* annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527 è modificato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, in conformità della tabella *B* annessa alla presente legge.

Il contributo dello Stato a favore della stazione medesima stabilito dall'allegato *B* dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912 in lire 17,300 è portato a lire 30,000 a cominciare dall'esercizio 1912-913.

(Approvato).

Art. 10.

Con speciali convenzioni tra il Governo e gli enti locali, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le contribuzioni fisse degli enti stessi nelle spese d' impianto e di funzionamento delle stazioni di Padova e di Ascoli Piceno.

(Approvato).

Art. 11.

È istituita una cattedra per l'insegnamento della bachicoltura e sarà provveduto alla sperimentazione relativa nelle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e nell'Istituto superiore agrario di Perugia. A tale effetto a cominciare dall'esercizio 1912-913 i

capitoli corrispondenti a quelli 117 e 122 del bilancio per l'esercizio 1911-912 del Ministero di agricoltura, industria e commercio verranno aumentati rispettivamente di lire 21,000 (giusta la tabella C) e di lire 60,000 da ripartirsi in parti uguali fra i detti tre Istituti.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. A proposito di questa legge, che certamente sarà utile all'incremento della bachicoltura italiana, io non intendo chiedere che un semplice schiarimento circa il personale della stazione sperimentale da istituirsi *ex novo* ad Ascoli Piceno; circa quello necessario all'ingrandimento della Scuola di Padova, già esistente; infine sull'aggiunta di una cattedra per l'insegnamento di bachicoltura di cui è detto all'art. 11 nelle scuole agronomiche di Milano, Portici e Perugia.

Desidero sapere dall'onor. ministro in qual modo egli intenda di provvedere al personale necessario alle dette stazioni sperimentali e ai detti insegnamenti; se, cioè, intende adottare la norma ordinaria dei concorsi, oppure atternersi alla semplice proposta fatta da persone tecniche capaci di giudicare il valore dei possibili aspiranti, senza ricorrere a pubblici concorsi.

Io credo che i vantaggi economici che possiamo attenderci da questi provvedimenti, molto giusti e molto opportuni per sviluppare l'industria serica, che purtroppo è in decadenza in Italia pel forte invilimento del prezzo dei bozzoli, e pel notevole aumento dei salari agli operai impiegati nell'industria, dipende dal valore delle persone che saranno preposte ai nuovi uffici governativi.

Noi non difettiamo di buoni pratici della gel-sicoltura e della bachicoltura. Nell'Ascolano ogni agricoltore è un eccellente empirico, che nulla ha da apprendere dai coltivatori giapponesi; la gran maggioranza delle donne del popolo ascolano è addestrata nelle pratiche dell'allevamento dei bachi e nella selezione microscopica del seme, del quale si fa grande smercio in tutta Italia. Ciò di cui difettiamo sono i tecnici capaci non solo di applicare le pratiche tradizionali, ma di migliorarle e condurle a quella perfezione a cui è possibile ele-

varle mediante le cognizioni scientifiche della materia e le ricerche sperimentali.

Quindi il conoscere in qual modo l'onor. ministro intende provvedere al nuovo personale è di grandissimo interesse.

Io credo che a questa legge debba essere annesso un piccolo regolamento che determini i titoli degli aspiranti e le norme per la scelta del personale delle nuove Stazioni e dei nuovi insegnamenti degli Istituti agronomici. Essi debbono essere provvisti di una preparazione scientifica specifica; debbono aver fatte pubblicazioni in materia, e non essere dei semplici empirici.

L'onor. ministro me ne darà — io spero — affidamento, perchè i nuovi istituti raggiungano gli utili intenti a cui sono destinati.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io voglio domandare all'onor. ministro un chiarimento e fare anch'io una piccola raccomandazione.

Riguardo al chiarimento ecco di che si tratta. È nata una discussione da parte, si capisce, delle persone interessate, sull'interpretazione di questo art. 11. Vi sono alcuni che ritengono che in forza di questo articolo saranno nominati tre professori ordinari di bacologia, rispettivamente nelle Scuole superiori di Milano, di Portici e di Perugia. Vi sono altri invece, ed io sono fra questi, che intendono quest'articolo nel senso che l'organico delle Scuole superiori d'agricoltura venga ad acquistare tre posti nuovi, uno per ciascuna scuola, e che naturalmente, secondo l'economia della scuola e secondo le proposte del collegio dei professori, si promuoverà al grado d'ordinario l'uno o l'altro dei vari professori insegnanti in dette scuole. Sarei lieto se l'onor. ministro volesse precisare quale delle due interpretazioni egli crede di adottare.

Faccio poi una raccomandazione ed è questa: Siccome in Italia non v'era fino ad ora la speranza di poter diventare professore di bacologia, i nostri giovani poco si erano dedicati a questa materia. Dopo la creazione dei posti in discorso, non mancheranno coloro, che forniti già d'una solida cultura zoologica, o fisiologica o batteriologica, dedicandosi alla bacologia, in pochi anni potranno diventare eminenti specialisti.

Pregherei perciò l'onor. ministro di provve-

dere ai nuovi posti con molta lentezza, in maniera da lasciare a quelli che vi aspirano, il tempo di prepararsi degnamente al cimento del concorso.

Soltanto così potranno sorgere delle istituzioni che faranno veramente onore al Paese.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Luciani si è preoccupato delle stazioni che si vengono a stabilire, soprattutto di quella di Ascoli e di quella di Padova. Quanto al personale egli ha chiesto che si seguano nella nomina norme precise, fissate per regolamento, seguendo le migliori forme procedurali. Non ho difficoltà a dire che accetto la sua raccomandazione; e poichè all'art. 1 è istituito un Consiglio per la industria serica composto delle persone più competenti in materia, dichiaro che, all'inizio sopra tutto, intendo di procedere valendomi dell'opera del Consiglio stesso, e che in ogni provvedimento saranno seguite per il personale le norme regolamentari.

Il senatore Grassi si occupa pure di una questione delicata: egli nota che si istituisce una cattedra di bacologia a Milano, una a Portici ed una a Perugia, e domanda come si provvederà a coprire queste cattedre.

Io debbo ricordare al senatore Grassi che questa proposta è stata fatta nella forma più obiettiva, poichè non è che una proposta della Commissione d'inchiesta sulla industria serica, presieduta dal senatore Cavasola; ed io non ho difficoltà, anche per questa parte, a dichiarare esplicitamente il mio pensiero. Molti hanno ritenuto che si tratti di un aumento di organici, in guisa che accrescendo una cattedra in ciascuna di queste scuole si verrebbe a creare un posto di ordinario, e quindi anche un professore di un'altra materia potrebbe passare a questa cattedra. Ma la dizione della legge è chiara: si creano tre cattedre per l'insegnamento della bacologia, e queste tre cattedre debbono essere riservate esclusivamente a tale insegnamento.

Il senatore Grassi fa un'altra osservazione e dice: forse il mercato degli studi in questo momento non consente, traune forse per qualcuno dei tecnici valorosi che sono a Padova,

non consente in Italia di coprire tre cattedre di bachicoltura contemporaneamente. Io condivido la sua preoccupazione, e credo che sia molto pericoloso, quando si introduce una nuova materia di studio, di coprire immediatamente tutti i posti di insegnamento.

Non ho difficoltà quindi a riconoscere che sia opportuno procedere gradatamente, quando non si trovi personale idoneo.

In conclusione noi seguiremo sempre le forme procedurali solite nella nomina dei professori. Per le nuove cattedre riteniamo che non si tratti di un aumento d'organici da destinare a qualsiasi altra cattedra, ma che si tratti di posti istituiti unicamente agli scopi di questa legge, cioè all'insegnamento della bacologia.

Accettiamo la raccomandazione che non si provveda contemporaneamente a coprire queste tre cattedre se non si trova il personale idoneo. E anche qui si seguiranno le norme strettamente rigide che sono date dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Per la diffusione di pratiche razionali di gel-sicoltura e di bachicoltura mediante corsi temporanei teorici e pratici e premi ad agricoltori ed operai, che frequentino tali corsi, nonché mediante conferenze, allevamenti-modello, distribuzione di seme-bachi e borse di tirocinio presso le Regie stazioni sperimentali di Ascoli Piceno e di Padova e presso le Regie scuole superiori di agricoltura per corsi di gelsicoltura e bachicoltura a favore dei giovani licenziati da scuole pratiche o speciali di agricoltura sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 100,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-1913.

(Approvato).

Art. 13.

Il capitolo 131 del bilancio in corso del Ministero di agricoltura, industria e commercio a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-13 è aumentato di lire 100,000 da erogarsi in contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura

per la diffusione di pratiche razionali di gel-sicoltura e bachicoltura, anche con speciali insegnamenti ad esse aggregati ed istituiti in comuni diversi da quelli, in cui hanno sede le cattedre stesse.

(Approvato).

Art. 14.

Il Consiglio per gli interessi serici sarà chiamato a dar parere su tutto quanto si riferisce all'ordinamento ed al funzionamento degli Istituti sperimentali, delle scuole e degli insegnamenti, di cui i precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 15.

Il seme-bachi rimesso per la posta o per ferrovia, che sia stato comunque abbandonato, in luogo di essere venduto, come prescrive l'art. 82 del testo unico delle leggi postali, deve essere distrutto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 903).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine concesso dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (testo unico 10 novembre 1907, n. 818, modificato con Regio decreto 31 agosto 1910, n. 881) agli industriali che impiegano fanciulli affinché possano mettersi in regola con gli obblighi di istruzione dei fanciulli stessi, è prorogato fino al 1° luglio 1913.

Fino al 30 giugno 1913 è consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta l'istruzione richiesta dall'art. 2 della legge in vigore.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 » (N. 844).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura,

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 844).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La proroga di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 311, va estesa anche al termine e per le facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano » (N. 912).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 912).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, compilato in data del 28 maggio 1910 dagli ingegneri Pavia e Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro proponente, sarà depositato all'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il piano generale si suddivide in tre zone:

la prima zona comprende la parte della città interna alla linea determinata dai bastioni e dalle seguenti strade: viale Elvezia, via Cesare Cesariano, via Bertani, Corso Sempione, via Massena, via Giorgio Pallavicino, via Alberto da Giussano, piazza Magenta;

la seconda zona si stende all'esterno della prima zona fino al limite del piano regolatore edilizio e d'ampliamento approvato colla legge 11 luglio 1889 e successivamente modificato coi decreti reali 22 febbraio 1891, 14 febbraio 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e 18 agosto 1904:

la terza zona si estende all'esterno di detto limite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano generale pel lato esterno delle strade perimetrali.

Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati d'esecuzione, allegati al progetto ed a firma ingegneri Pavia e Masera in data 15 maggio 1912.

Per le zone seconda e terza i piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati successivamente dal prefetto della provincia di Milano, a norma degli articoli 17 e seguenti della legge di espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

PER LA PRIMA ZONA

Pei piani già esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.

Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, è assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via S. Pietro in Gessate e adiacenze già contemplate da quello precedente, approvato con Regio decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

PER LA SECONDA ZONA.

È mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6210, serie 3ª, salvo per la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale è assegnato un termine di anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

PER LA TERZA ZONA.

È assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione del suddetto piano generale è concessa al comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 5.

Per la seconda e terza zona di cui al precedente articolo 2 l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà sempre raggugiarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; e così senza riguardo al maggiore valore che l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

(Approvato).

Art. 6.

Nell'esecuzione del piano generale il comune di Milano potrà valersi delle facoltà di cui all'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati d'esecuzione per le opere comprese nella 1ª zona fino alla profondità di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.

(Approvato).

Art. 7.

Per le strade tanto vicinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovrà coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano generale che venissero riconosciute opportune dal comune di Milano nel corso della sua attuazione, e di estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato dal Consiglio comunale di Milano uno speciale regolamento da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione di marina e d'igiene in Genova ». (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione di marina e d'igiene in Genova ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 400,000 da iscriversi in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, quale contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e di igiene che si terrà in Genova dall'ottobre 1912 al luglio 1913.

Il pagamento dell'anzidetta somma sarà effettuato a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione in quattro rate trimestrali anticipate di lire 100,000 ciascuna, a cominciare dal 1º luglio 1912.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi adibite dallo Stato per servizi ausiliari » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi adibite dallo Stato per servizi ausiliari ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione militare degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari con le seguenti aggiunte:

Art. 1. — I militari in congedo illimitato del Regio esercito e della Regia marina, i quali si trovano imbarcati su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, « le quali siano state considerate come facenti parte del naviglio da guerra dello Stato agli effetti dell'art. 6 della Convenzione del 18 ottobre 1907 dell'Aja ». (*Il resto identico*).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Art. 2-bis. — Il periodo di navigazione compiuto da tutti gli individui degli equipaggi dei piroscafi mercantili requisiti e designati in virtù di Regi decreti come facenti parte del naviglio da guerra, sarà considerato come interamente valido nei rapporti con la Cassa e il fondo invalidi della marina mercantile e la corrispondente contribuzione sarà posto a carico del bilancio della marina.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Vorrei domandare all'onor. ministro della marina se accetta la raccomandazione che l'Ufficio centrale del Senato si è permesso di indirizzargli a proposito dei richiamati.

È noto che il Governo paga il contributo alla Cassa degli invalidi esclusivamente per i marinai di prima chiamata. Adesso, per effetto del decreto che col presente disegno viene convertito in legge, si verifica questa anomalia, che coloro che si trovano sui bastimenti requisiti godono dello stesso vantaggio, anzi d'un vantaggio maggiore, perchè il tempo passato in servizio militare vale per intero agli effetti della pensione sulla Cassa invalidi. Rimangono invece i richiamati, i quali non godono di alcun beneficio.

La legge del 1885 sui provvedimenti a favore della marina mercantile, all'art. 53 dispone:

« La metà del tempo trascorso in servizio dagli iscritti della leva di mare nel corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma temporanea, ed in occasione della loro chiamata sotto le armi, sarà valutata dalle Amministrazioni delle casse degli invalidi e dal fondo invalidi di Venezia, come navigazione eseguita con retribuzione alle casse ed al fondo suddetto, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degli scritti summentovati.

« Sarà stanziata, ecc. ».

Si vede che il legislatore di allora non ha preveduto in quella legge al caso di guerra, dal momento che non si è preoccupato della condizione dei richiamati in tempo di guerra.

Io ritengo che coloro che sono richiamati in

tempo di guerra abbiano almeno gli stessi diritti di quelli che sono chiamati per la prima volta per effetto di leva.

Ora, vi sono diverse leggi per le quali a questa omissione si potrebbe rimediare.

Innanzitutto, io credo che la legge del 1885 debba essere riformata. Vi è poi la legge sulla requisizione delle navi in tempo di guerra, la quale fu presentata fin dalla passata Legislatura. A questo riguardo anzi mi permetto di fare osservare che quella legge dovrebbe esser riveduta, e in questi quattro anni nei quali non è stata ancora approvata, molte disposizioni approvate richiedono che quel disegno sia modificato.

In quella legge potrebbe benissimo essere compresa una disposizione a favore dei richiamati in tempo di guerra.

Infine, vi è la legge sul riordinamento della Cassa per gli invalidi di cui si attende la presentazione, ed anche questa potrebbe modificare le disposizioni di cui si tratta.

L'Ufficio centrale, perciò, desidererebbe dall'onor. ministro una parola di assicurazione, nel senso che in occasione della presentazione di qualcuna delle indicate leggi, si provveda a rimediare a questa omissione dei richiamati in servizio in tempo di guerra. (*Benissimo*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Riconosco la giustezza delle osservazioni fatte dall'on. senatore Gualterio e prendo impegno, che quando si tratterà di deliberare intorno alla legge sulla requisizione delle navi mercantili in tempo di guerra, legge che, come l'onorevole Gualterio ha ricordato, si trova da qualche tempo dinanzi all'altro ramo del Parlamento e nella quale bisognerà introdurre nuove disposizioni, accettate ormai da tutte le potenze, terrò conto delle autorevoli osservazioni dell'Ufficio centrale del Senato.

Realmente l'art. 53 della legge attualmente in vigore, come l'on. senatore Gualterio ha osservato, non parla che dei marinai chiamati per la prima volta sotto le armi e non accenna affatto ai richiamati in servizio.

Assicuro l'Ufficio centrale del Senato e l'onorevole Gualterio che i desideri dei quali si

è fatto interprete, saranno dal Governo tenuti nella massima considerazione. (*Approvazioni*).

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ringrazio l'on. ministro di avere accolto la mia raccomandazione.

Non occorre indicare la legge che provvederà all'equo trattamento dei richiamati; sarà bene il farlo nella prima legge che potrà riguardare la materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di numerare i voti. (I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene.

Badini-Confalonieri, Balestra, Barracco Giovanni, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Caldesi, Caruso, Cavalli, Cittadella, Cocuzza, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, De Seta, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Scalea, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Falconi, Fano, Faravelli, Florena.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gessi, Goiran, Gorio, Grassi, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mariotti, Martuscelli, Marsarucci, Mazzolani, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Niccolini.

Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Ridolfi, Riolo, Rossi Gerolamo.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tomasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vigoni Giuseppe.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizione intorno all'inizio dell'anno giudiziario

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Convalidazione del R. decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1909 col Canada:

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio, del 9 maggio 1911, tra l'Italia e il Portogallo:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera:

Senatori votanti	112
Favorevoli	92
Contrari	20

Il Senato approva.

Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati):

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Ampliamento ed assetto degl'impianti telegrafici:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911,

n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	112
Favorevoli	104
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiarie e sulle spese facoltative:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'istruzione forestale:

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910:

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Contributo dello Stato nella spesa per la Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliarii.

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Organico degli Istituti di belle arti e di musica (N. 880);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà

al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 876);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (N. 887);

Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane (N. 900);

Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro su gli atti di concessione di tramvie (N. 914);

Riforme nel servizio postale (N. 907);

Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale (N. 901);

Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (N. 902);

Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura di Rieti (N. 867);

Provvedimenti pel credito agrario e pei danni delle mareggiate in Liguria (N. 911);

Alienazione di navi radiate dal Regio naviglio (N. 886);

Approvazione della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (N. 871);

Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali (N. 910);

Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle Colonie (N. 883);

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano (Numero 882);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene con-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

essa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero alle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.50).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCLXIX.

TORNATA DEL 1º LUGLIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Nella discussione generale del disegno di legge: « Organico degli Istituti di belle arti e di musica » (N. 880) parlano i senatori San Martino Enrico (pag. 9434-39), Tommasini (pag. 9435-39), Cittadella-Vigodarzere (pag. 9440), Mariotti, relatore (pag. 9438) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 9437-9441) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni » (N. 848) (pag. 9462); « Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 876) (pag. 9513); « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Carour) » (N. 887) (pag. 9513); « Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane » (N. 200) (pag. 9513) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per le tasse di registro sugli atti di concessione di tramvie » (N. 914) parlano i senatori Vigoni Giuseppe (pag. 9514), Garavetti (pag. 9515), Mariotti, relatore (pag. 9517) ed il ministro dei lavori pubblici (pag. 9515-16-18) — Si approvano gli articoli del disegno di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riforma del servizio postale » (N. 907) parla il senatore Malvezzi (pag. 9523) cui risponde il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 9523) — Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione — Segue la discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale » (N. 904), parlano i senatori Tommasini (pag. 9527), Lustig (pag. 9528) ed il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9527-28) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione senza discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina » (N. 902) (pag. 9532); « Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura di Rieti » (N. 867) (pag. 9532); « Provvedimenti pel credito agrario e pei danni delle mareggiate in Liguria » (N. 911) (pag. 9532) « Alienazione di navi radiate dal Regio naviglio » (N. 886) (pag. 9535) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Approvazione della convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 » (N. 874) parla il senatore De Sonnaz (pag. 9536) cui risponde il ministro degli affari esteri (pag. 9536) — Senza osservazioni si approvano gli articoli — Il disegno di legge: « Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali » (N. 910) è approvato senza discussione (pag. 9549) — Segue la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Go-

verno del Re per l'istituzione del Ministero delle Colonie» (N. 883) parlano i senatori Vignoni Giuseppe (pag. 9551), Bettoni, relatore (pag. 9553) ed il Presidente del Consiglio (pag. 9552) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Saluto al Presidente: parlano il senatore Cavalli (pag. 9554) ed il Presidente del Consiglio (pag. 9554) — Risposta del Presidente (pag. 9555) — Votazione a scrutinio segreto e suo risultato (pagina 9555) — Il Senato è convocato a domicilio (pag. 9557).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e tutti i ministri.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Organico degli Istituti di belle arti e di musica » (N. 880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Organico degli Istituti di belle arti e di musica.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 880).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

È iscritto il senatore San Martino Enrico, a cui do facoltà di parlare.

SAN MARTINO ENRICO. Onorevoli colleghi. L'attuale disegno di legge è un vero atto di giustizia verso una numerosa e benemerita classe di insegnanti, i quali hanno veramente atteso lungo tempo miglioramenti simili a quelli che furono negli ultimi anni concessi a quasi tutte le altre classi d'insegnanti. Ma, se questo disegno di legge rappresenta per molti un atto di giustizia, viene ad accentuare per pochi, in un caso speciale, una situazione di inferiorità, sulla quale io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'on. ministro: voglio alludere al personale del Liceo musicale di Roma.

Difatti, mentre l'organico che si sta per approvare fissa, per esempio, ai professori di composizione degli altri istituti lo stipendio di lire 5000, per il Liceo musicale di Roma lo stipendio resta a lire 3800; l'insegnamento del pianoforte e del violino, che negli altri istituti è retribuito con lire 3000, nel Liceo di Roma è retribuito con lire 2300; il professore d'ar-

monia che ha 3500 lire negli altri istituti, a Roma ne ha 2500 e così via via. Ora è vero che il Liceo musicale di Roma, non è, propriamente parlando, un istituto Regio, perchè esso è mantenuto col contributo dello Stato, del comune e della provincia; ma è certo che i legami dell'istituto stesso col Governo sono i più stretti, ed è certo il Governo che vi ha la preponderanza. D'altra parte, non può essere ragione di demerito il fatto che l'istituto non gravi esclusivamente sul bilancio dello Stato, mentre non inferiore è il merito e il lavoro del suo personale, non inferiore certamente il nome dell'istituto stesso, che è sorto dalla più antica e gloriosa accademia di musica che esista al mondo, e non inferiori le spese a cui debbono soggiacere gli insegnanti ed il personale amministrativo nella città di Roma, in confronto alle altre città d'Italia. È pur vero, però, che una convenzione abbastanza recente ha già concesso a questo personale un miglioramento notevole, il quale, se lo tiene sempre al di sotto di quanto oggi è concesso agli altri, rappresenta, pur tuttavia, un progresso sullo stato miserevole in cui si trovava prima.

Io, perciò, non voglio affacciare nessuna proposta immediata, compiere nessun atto che possa menomamente ritardare anche di una sola ora l'approvazione di questa legge, che mi compiacco di approvare intieramente; ma ho una tale fiducia illimitata e sincera nella equanimità dell'on. ministro della pubblica istruzione, da esser certo che l'aver richiamata la sua attenzione su questa questione, lo indurrà a trovare una equa soluzione nei provvedimenti successivi, ai quali già accenna nella sua relazione.

Del resto, questi provvedimenti sono veramente di urgente necessità, come lo stesso onorevole ministro riconosce, e come riconosce pure l'on. relatore dell'Ufficio centrale, poichè, se l'attuale legge provvede dignitosamente al personale, non tratta che per eccezione ed in

modo fuggevole, delle questioni che si riferiscono all'ordinamento degli studi. E la certezza che non potranno questi provvedimenti mancare in un avvenire assai prossimo, m'induce ad aggiungere pochissime osservazioni, che mi auguro l'on. ministro vorrà tenere in debito conto, nello studio dei provvedimenti stessi.

La più grave lacuna che si deve constatare in tutti i nostri istituti d'arte, è indubbiamente la mancanza di cultura generale da parte di chi li frequenta.

Ai giovani, per essere ammessi in questi istituti, non si possono richiedere titoli di studio, poichè coefficiente principale è quasi solo la disposizione speciale per l'arte cui vogliono dedicarsi.

Una volta ammesso, per ragioni di orario e per altre ragioni di varia indole, che sarebbe troppo lungo enumerare, è impossibile che l'alunno segua parallelamente agli studi tecnici, un corso di altri studi fuori dell'istituto; d'altra parte, le condizioni di famiglia rendono spesso impossibile che in altro modo l'alunno completi la sua cultura.

Basta gettare lo sguardo sopra i programmi, per persuadersi della povertà della cultura che l'alunno può avere e può ottenere.

E pure la cultura non è soltanto una ginnastica necessaria alla mente di tutti, per allargare l'orizzonte del proprio ingegno, ma è una necessità specifica per gli artisti, i quali, soltanto nella cultura, possono trovare la completa maturità della loro mente, possono elevare, nobilitare ed arricchire la fonte della loro ispirazione, rendere sempre più bella, sempre più varia la forma della loro produzione. L'onor. ministro nella sua relazione fa un accenno, per verità assai vago, alla necessità che gli ordinamenti degli studi non subiscano un troppo forte livellamento, ed io non saprei abbastanza incoraggiarlo su questa via. Questo egli faccia energicamente con decisioni sicure; dia ad ogni Istituto la propria autonomia; li liberi, il più possibile, dalla dipendenza di un unico ufficio centrale e dalle pastoie di regolamenti uniformi. Io non dubito che dalla varietà delle iniziative risulterà un novello impulso, una novella forza, che rivendicherà le gloriose tradizioni di questi istituti.

Finalmente, onor. ministro, bisogna pur riconoscere che gl'Istituti d'arte in Italia sono

molti, forse troppi. Ma le necessità che impongono il loro mantenimento, quantunque abbiano spesso una parentela molto lontana con la ragion dell'arte, sono tali da rendere perfettamente illusorio pensare che si possa presto apportare ad essi qualche cambiamento. Senonchè, il numero esuberante degli istituti porta con sé un numero esuberante di alunni, impedendo così quella selezione severa che, nella carriera dell'arte, non è solamente opera artistica, ma opera morale, perchè sarebbe veramente civile arrestare al più presto possibile i mediocri sopra una strada che poi non possono percorrere fino alla fine, poter dir loro, finchè vi è ancora tempo, che si dedichino ad un'altra carriera, che lascino quella sopra la quale per facilità, per indulgenza forse eccessiva, potranno percorrere un certo tratto di cammino, ma che alla fine non darà loro che disillusioni e non consentirà loro di trovare un giusto compenso ai loro sforzi ed un onesto modo di tirare innanzi la vita.

Ho voluto, onor. ministro, fare queste poche osservazioni convinto che Ella ne terrà tutto il conto possibile nello studio dei futuri provvedimenti; sono stato a ciò indotto dal vivo desiderio, certamente condiviso dal Senato e da Lei, di fornire all'arte tutti i mezzi perchè anche in questo magnifico risveglio di tutte le energie italiane, essa, come nel passato, possa segnare altre pagine gloriose della nostra storia. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Sono lieto che l'onor. ministro abbia presentato in questo scorcio di sessione questa proposta di legge. Gliene do lode di gran cuore perchè con ciò provvede a necessità vive, a bisogni urgenti e rimedia ad un antico male degli Istituti artistici.

Del resto l'ora del tempo e la non dolce stagione mi persuadono ad essere brevissimo. Farò presenti all'onor. ministro soltanto alcune speranze che lascia questo disegno di legge insoddisfatte, cercando di non abusare nè della sua pazienza, nè di quella del Senato.

Nell'art. 36 di questo disegno di legge si accenna ad un biennio dall'attuazione della presente legge, dopo il quale si potrà tornare a modificare gli organici. Questo mi prova che il ministro è costante nella sua mira di togliere

dall'esperienza la ragione di ogni modificazione ai suoi provvedimenti. Mi prova ancora che forse il ministro, che è così acuto nel portare i rimedi dove vede che il male è più stridente, pensa che ora non potrebbe affrontare tutte le questioni che traspariscono, anche non volendo, sotto il velo di questo disegno.

Questa legge migliora la condizione degli insegnanti, ma non tocca l'ente, non riguarda l'Istituto, che provvede all'istruzione artistica. Forse i programmi degli Istituti di belle arti, forse i programmi degli Istituti musicali hanno bisogno di qualche cura particolare da parte dell'onor. ministro, ed io non dispero che nel corso di questo biennio, fatta quella esperienza che egli si ripromette, venga fuori un'altra proposta di legge con la quale si soddisfi alle necessità intime di questi insegnamenti. È evidente che con questo disegno di legge si segnerà un passo dallo stato attuale delle cose ad un miglioramento possibile, al quale si potrà andare col tempo; ma, per esempio, non è senza qualche preoccupazione che io osservo come all'art. 5 si dica che per le cattedre di architettura, a parità di merito, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto o di ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione, o di professore di disegno architettonico ottenuto in un Istituto di belle arti. Ora io non so quale altro titolo necessario potrebbe allegarsi fuori di questi, i quali mi sembra costituiscono un minimo della necessità, perchè si abbia affidamento che chi insegna abbia le necessarie attitudini per impartire l'insegnamento, che gli si affida.

Debbo inoltre riconoscere che qui si tien troppa ragione di un dualismo, che disgraziatamente perdura ancora in Italia; quello di credere che si possa diventare architetto, cioè artista, studiando solo in un Istituto di belle arti, al di fuori della cultura scientifica, che si attinge solo nelle scuole di applicazione; donde pare che non debbano uscire che ingegneri, che d'arte non s'intendono.

Ora purtroppo questa triste persuasione nasce dal fatto che si può egualmente uscire architetti da due istituti assai diversi per preparazione e per indole, i quali troppo si differenziano, mentre dovrebbero darsi la mano e mettere alla via medesima; senza dare a credere che è possibile disegnare edifici senza saper

di matematiche o senza saper che cosa sia garbo di linee; perchè noi dobbiamo riconoscere che se si pretende ancora in Italia di indirizzare i giovani a quel grado di arte eccellente alla quale pervenivano un tempo Leon Battista Alberti, Michelangelo, Leonardo da Vinci, bisogna riconoscere che cotesta gloriosa gente, che ha illustrato l'Italia, coltivò già la scienza non meno dell'arte, ed anzi la scienza prima dell'arte. Oggi il Codice atlantico di Leonardo da Vinci dimostra quante indagini promuoveva quel grande, che oggi si seguono e continuano nelle nostre scuole di applicazione. Egli non segnava una linea delle sue meravigliose architetture, dei suoi quadri, delle sue statue, che non fosse effetto di meditazione lunga e di diligenti indagini scientifiche. Ora a me duole che si sia indifferenti al diploma dell'ingegnere che esce dalla scuola di applicazione o dell'architetto che esce dagli istituti artistici, perchè c'è il pregiudizio del divorzio fra l'arte e la scienza, che nuoce tanto agli scienziati che non intendono la venustà delle forme, che agli ignoranti che disegnano, e non sanno le norme di ben costruire, mentre l'arte non è cosa di chi neglige la scienza. Noi creiamo così degli spostati che non sanno essere architetti e non sono ingegneri e creiamo ingegneri che non sanno tracciare una bella linea, donde appaia che anche l'eleganza è un computo. Quando pensiamo che certi edifizii, su cui oggi pesa l'inchiesta parlamentare sono il frutto di un insegnamento che si dà in un pubblico istituto scientifico, dobbiamo domandarci: ma che cosa fa l'architettura, che cosa fa la scienza? dove va l'arte? Ora io credo che il ministro non possa restare indifferente a questa questione, che io oggi non faccio che sollevare, ma spero che, di qui ad un biennio, quando completerà le misure provvide, che oggi voteremo di gran cuore, egli avrà anche affrontato queste questioni e le porterà alla soluzione desiderata. Di più, ho visto che è istituito un Consiglio superiore di arte, che provvederà di certo egregiamente per tutte le arti grafiche coll'autorità del suo giudizio. Ma io non so che cosa potrà fare per la musica, la quale è tra tutte le arti, come l'architettura, una delle più sintetiche, perchè esprime in una unità di tempo quello che l'architettura esprime in una unità di spazio; ma l'architettura, una volta che si estrinseca in

un'opera d'arte, alla luce del sole tutti la intendono, la riconoscono, la valutano; la musica invece, quando rimane scritta, quando non è più praticata, quando non è eseguita, agli occhi dei non iniziati diventa un problema morto, ad interpretare il quale, non basta la maestria di chi legge. Tanto più che la notazione muta, e gran parte di musica che meriterebbe ancora attenzione dai cultori dell'arte negli istituti musicali, non c'è chi la decifra. Ond'è che nei predetti istituti bisognerebbe provvedere alla istituzione della paleografia musicale. Non è detto che l'antica musica debba essere ancora un privilegio di religiosi; non è detto che i laici non debbano affrontare quelle stesse discipline che le congregazioni religiose da tanto tempo coltivano.

Io prego pertanto il ministro di provvedere ancora a questa lacuna e renderà veramente un servizio alla scienza, alle arti, e alla cultura. E non ho altro da aggiungere.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io sento prima di tutto il dovere di ringraziare vivamente l'Ufficio centrale, il relatore suo e tutto il Senato di aver presentato alla discussione questo disegno di legge con una grande sollecitudine: la sollecitudine dimostra che il Senato aveva compreso l'importanza di questa legge, perchè bisogna pur dire la verità, fra tutti i funzionari dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, questi degli Istituti di belle arti costituivano la classe dei dimenticati, e danni venivano agli istituti nostri, sia di belle arti, sia di musica, non propriamente forse in quella misura in cui ha accennato il relatore, perchè anche gli ultimi concorsi han dato risultati soddisfacenti e negli istituti governativi insegnano uomini di primissimo ordine; ma nullameno, se si fosse aspettato ancora qualche tempo a pensare agli insegnanti degli istituti di belle arti e dei Conservatori di musica, saremmo andati necessariamente verso la decadenza.

Il relatore ha detto una parola di rimpianto pei due Convitti di Palermo e di Parma, notando che da quei Convitti uscirono uomini insigni nella musica. Ora, onorevole relatore, gli uomini insigni sono usciti dai Conservatori di Parma, di Palermo e di Napoli e non dai

Convitti; il Convitto è un istituto di beneficenza che dà alimento e alloggio agli alunni ammessi al Conservatorio.

Milano ha creduto opportuno di abolire il suo Convitto, e si trova bene; Bologna non l'ha mai avuto, e si trova bene. Del resto, come ella sa, non è intenzione del Governo di venire ad una misura draconiana. Noi crediamo che sia possibile istituire nei due Convitti nazionali di Palermo e di Parma, che sono tra i migliori del Regno, una sezione speciale per gli alunni che frequentano i Conservatori; con ciò avremo un notevole risparmio di spesa che andrà a beneficio dei Conservatori stessi, di Parma sua e di Palermo.

L'onor. San Martino si è preoccupato con grande affetto dell'istituto al quale presiede con tanta lode, ed è naturale; ma è anche naturale che noi non dovessimo oggi occuparci degli insegnanti non di nomina governativa, e che hanno avuto, come egli ha rilevato, dei benefici notevoli da poco tempo. Egli si raccomanda all'equanimità del ministro della pubblica istruzione. Si tratta di una convenzione fra gli enti locali; bisogna che egli si raccomandi nello stesso tempo alla provincia di Roma ed al comune; il Governo in queste iniziative viene sempre ultimo, e non potrei veramente prendere un impegno d'indole finanziaria. Invece, convengo perfettamente con lui per le osservazioni che ha fatto intorno all'alto valore della cultura storica e letteraria per la preparazione artistica. Io sono convinto che, senza l'educazione della mente e del cuore, non sia possibile avere un valente artista; le eccezioni non costituiscono mai la regola. A questo mira il disegno di legge che discutiamo, elevando gli insegnamenti storici e letterari. E quando si volle proporre, nell'altro ramo del Parlamento, una disposizione che pareva offendere questo principio, io mi opposi.

Il senatore San Martino raccomanda la varietà delle iniziative (e, come vede, il disegno di legge rispetta le iniziative locali), ma intanto nota che gl'Istituti in Italia sono troppi. L'una raccomandazione è forse in contraddizione con l'altra; ad ogni modo, l'Italia sorge da condizioni storiche speciali, e noi non possiamo portar via ad una città, ad una regione, un Istituto di belle arti. Ciò facendo si offende l'anima della regione e s'incontrano forti e vivaci resistenze.

Il numero esuberante dei professori potrà anche essere diminuito colle facoltà che la legge concede al Governo, entro due anni, di rivedere gli statuti e gli organici. Gli alunni mediocri possono essere arrestati sulla loro via dall'aumento delle tasse che si fa con questo disegno di legge, ma soprattutto dalla coscienza dei professori. Spetta ai professori fare una eliminazione giusta e severa in ogni ordine di scuole. È difficile ottenere questo risultato morale nei nostri Istituti, senza che vi concorra la coscienza di tutti gl'insegnanti.

L'onor. Tommasini raccomanda che siano ritoccati i programmi degli Istituti di musica. Egli, in altra occasione, si è occupato di questa materia qui nel Senato, anche relativamente al canto.

Come egli vede, si istituisce per la prima volta per legge una Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, che sarà composta di persone tecniche e competenti, le quali potranno illuminare il ministro sulle riforme che si renderanno necessarie, tra le quali potranno essere anche i programmi.

L'on. Tommasini raccomanda l'unione della scienza con l'arte, come l'onor. San Martino aveva raccomandato l'unione dell'arte e della letteratura. L'onor. Tommasini sa che è una questione viva, che si discute da molti anni in Italia, dove non sono pochi gl'ingegneri che sanno costruire edifici solidi, ma che non hanno alcuna bellezza artistica; e viceversa architetti che costruiscono edifici senza la consistenza che solo può ad essi darsi mediante la conoscenza e l'applicazione delle leggi scientifiche. È necessario addivenire alla fondazione di Istituti nei quali l'arte e la scienza siano riuniti insieme, affinché gli edifici rispondano e alle leggi scientifiche e alle leggi artistiche. E, molto opportunamente, l'onorevole senatore Tommasini, assai dotto, ricordava l'esempio dei nostri più grandi architetti e artisti, i quali riunivano in bella armonia qualità dell'arte e della scienza.

Io raccomando al Senato di passare all'approvazione di questo disegno di legge, che è giustamente atteso, e del quale io dichiaro che farò una rigida applicazione, anche per quanto concerne la disciplina degl'insegnanti e degli scolari, la quale, in taluni casi, ha lasciato qualche cosa a desiderare nei tempi passati.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Sarò brevissimo. Ringrazio l'onorevole ministro ed i senatori San Martino e Tommasini dell'appoggio che hanno dato alle poche osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale.

L'onor. ministro, però, ha fatto una leggera punta contro il relatore; e ha già detto che quegli uomini insigni che sono usciti per l'addietro, e che escono ancora oggi dai convitti musicali di Palermo e di Parma, non escono dai convitti, ma dai conservatori.

Escono, onor. ministro, e dagli uni e dagli altri.

Io non ho visto mai alcuno degli alunni esterni uscire con tanta preparazione, con tante cognizioni di musica, quanta ne accumulano, nella quiete del convitto, gli alunni interni.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Nei convitti non si insegna.

MARIOTTI. Ed è naturale; le scuole sono comuni agli interni; ma nell'interno di un convitto vi è tale facilità di apprendere, vi è tale emulazione tra i diversi alunni, sono tanti gli elementi che si possono unire insieme per formarsi un concetto generale di ciò che sia la musica, di ciò che sia un'orchestra, di ciò che sia una buona direzione orchestrale, che difficilmente, da Istituti che non siano retti a forma di convitto, gli ingegni, anche più adatti agli studi musicali, escono con quel complesso di cognizioni che dovrebbero avere, e che pur sono necessari soprattutto per comporre e per dirigere bene una grande orchestra.

Arturo Toscanini, ragazzo di 16 o 17 anni, nel convitto di Parma dirigeva, nelle ore di ricreazione, tutti i suoi compagni in orchestre meravigliose; di modo che sembrava che nessuno di quei giovani, dopo lunghe giornate di studio, potesse trovare divertimento migliore di quello di studiare ancora liberamente sotto la direzione del Toscanini. Cosicché, andato poco dopo a Rio Janeiro come primo violoncello, in un giorno disastroso per quel teatro imperiale, in cui si era dovuto calare il sipario e quasi licenziare gli spettatori, l'orchestra unanime lo designò a direttore; e questo ragazzo, di soli 18 anni, da poco uscito dal Conservatorio, chiuso lo spartito dell'*Aida* salì sullo scanno di direttore, e diresse in modo tale la grande opera Verdiana che l'imperatore Don

Pedro, meravigliato e commosso, lo decorò non so di quali ordini, e gli volle regalare, a ricordo della memoranda serata, la splendida spilla di brillanti che l'imperatore stesso portava in quella sera.

Se Arturo Toscanini non fosse stato in un Convitto, non avrebbe saputo dirigere in quel modo meraviglioso una grande orchestra. E quello che dico di Toscanini potrei dirlo di Cleofonte Campanini, e di tutti quei grandi direttori che sono usciti, e che ancora escono ogni giorno, dal Conservatorio di Parma. E Amilcare Zanella, che appena uscito dal Conservatorio ne fu nominato direttore per concorso, e poi passò direttore a Pesaro, non sarebbe riuscito quello che è, se non fosse stato per molti anni nel Convitto.

Ho citato soltanto nomi del mio Conservatorio e di maestri viventi, perchè, ignorante di musica e di storia musicale, conosco solo le cose di casa mia e dei tempi miei, non le altre; ma coloro che hanno seguito le vicende del grande Convitto di Napoli, gloriosissimo; coloro che hanno seguito le vicende del Convitto di Palermo, sanno che da quei Conservatori, appunto perchè retti a Convitto, sono usciti i giovani più maturi all'arte musicale e in essa molto meglio addestrati degli alunni dei Conservatori, che accolgono soltanto studenti esterni.

Aggiungo una sola parola su altro argomento, ed ho finito; l'onor. ministro ha osservato che io, nella relazione, ho forse segnato con tinte troppo oscure lo stato attuale dei Conservatori di musica, e degli Istituti di belle arti. Non si lagni di ciò, onor. ministro; siamo in questione di arte ed Ella sa meglio di me che, in arte, si fanno i fondi oscuri, quando si vuol far risaltare più luminosa la figura del protagonista: quel fondo oscuro - e pur troppo veritiero - di ciò che sono oggi i Conservatori e gli Istituti di belle arti, deve servire a far risaltare meglio le benemeritenze dell'illustre ministro, che, finalmente, ad essi ha saputo, con nobile larghezza, provvedere.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Anch'io ho poco da dire. Desidero peraltro di appoggiare le idee esposte dal relatore della legge, perchè ho avuto anch'io occasione di riconoscere che nell'educa-

zione musicale la convivenza è un elemento essenziale per dar vita e vigore a disposizioni naturali che senza la frequenza dell'esecuzione musicale andrebbero del tutto disperse. Ricordo di aver visto un Istituto che non si proponeva di certo la cultura musicale come fine diretto (e cito il Convitto alla Querce, nei pressi di Firenze) che pel solo fatto di preparare i giovani alle feste ecclesiastiche, al canto, alla musica di organo, ha dato occasione a dimostrare tendenze artistiche assai spiccate di alunni, che all'arte non sarebbero stati indirizzati, nè sarebbero in questa riusciti eminenti senza quella convivenza e quella occasione.

Io credo che quella convivenza del Conservatorio, quell'affiarsi di giovani continuamente a cose di arte, quel collaborare concorde, quel pigliar confidenza con tutti i rami della tecnica musicale ad ogni momento, sia uno dei vantaggi essenziali per fornire a perfezione l'educazione musicale.

Per questo mi associo molto volentieri alle osservazioni fatte dall'onor. relatore e prego l'onor. ministro a voler considerare, se al di fuori della questione finanziaria, che è il segreto movente per l'abolizione dei convitti nei Conservatori, non vi siano vantaggi morali da trarre e custodire ancora.

Debbo poi aggiungere, mentre l'onor. ministro è stato così cortese di volermi assicurare che darà cura alla redazione migliore dei programmi artistici di questi Istituti, che lo prego di voler fare che i frutti di queste sue cure si veggano nel disegno di legge che da qui a due anni ha promesso di presentare.

SAN MARTINO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO ENRICO. Io desidero rispondere brevi parole all'onorevole ministro. Egli, circa il personale del liceo musicale di S. Cecilia, mi ha fatto osservare che ora il suo stato è regolato da una convenzione fra Stato, comune e provincia, e quindi avrei dovuto rivolgere anche alla provincia ed al comune la stessa preghiera che oggi ho rivolta al Governo. Questo certamente non mancherò di fare, ma mi permetta però di trovare forse eccessivamente riguardosa verso gli altri enti la sua dichiarazione, che in questa materia il Governo debba essere l'ultimo a prendere iniziative.

Poichè, siccome il Governo partecipa nella misura più alta alla sovvenzione del liceo, nella misura la più larga alla sua amministrazione, e siccome poi esso ha il controllo sulle nomine, sui regolamenti, sui programmi, ecc., mi consenta l'onorevole ministro di sperare, malgrado la sua risposta, che non ultimo, ma primo io troverò il suo concorso nell'azione di giusta rivendicazione a cui ho accennato. Inoltre l'onorevole ministro ha creduto di rilevare una contraddizione fra le due mie osservazioni; quella cioè del numero esuberante di Istituti, e la raccomandazione di autonomia agli Istituti stessi. Ora, a me sembra che invece di essere contraddittorie, le due raccomandazioni si accoppino e concordino perfettamente. Appunto perchè questi Istituti sono numerosi, appunto perchè le somme, non indifferenti, che lo Stato in gran parte ed anche le provincie ed i comuni consacrano a questo scopo, debbono essere suddivise fra tanti Istituti e non possono bastare ad assicurare a ciascuno di essi un completo assestamento, l'autonomia mi sembra un correttivo che consenta colla varietà delle iniziative e degli indirizzi artistici, di creare nel complesso, quello stato di ricchezza e di completamento dei vari insegnamenti che ogni singolo Istituto, per la modestia dei mezzi, non potrebbe raggiungere. Riconosco pure l'impossibilità, per varie ragioni di varia indole, di diminuire attualmente il numero di questi Istituti; ma, dal momento che questa diminuzione non è possibile, ed in questo siamo tutti d'accordo, ma che sono pure evidenti molti inconvenienti che derivano da una situazione di questo genere, credo che sarebbe necessario cercare il modo di evitare tali inconvenienti con provvedimenti di altra natura.

Io credo che a tal fine potrebbe esser utile il concentrare presso un istituto qualsiasi, un corso speciale di perfezionamento, ristrettissimo per il numero delle cattedre e degli alunni. Ad esso dovrebbero essere soltanto ammessi coloro i quali, dopo aver con lode compiuto il corso ordinario presso gli altri Istituti, si fossero singolarmente segnalati, dando prova di possedere disposizioni assolutamente eccezionali. In questo Istituto essi dovrebbero trovare altresì i mezzi per raggiungere una cultura completa.

Questo forse potrebbe essere un rimedio ed io mi permetto di raccomandarlo alla considerazione dell'onorevole ministro. (*Benissimo*).

CITTADELLA-VIGODARZERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CITTADELLA-VIGODARZERE. Mi consentano l'illustre Presidente del Senato e i miei onorevoli colleghi, poche parole. Io trovo assai commendevole questo nuovo ordinamento degli istituti di belle arti.

Nella relazione ministeriale vedo molto opportunamente scritto, che « molte furono le ragioni che impedirono fino ad oggi di attuare il proposito di dare un conveniente ordinamento all'insegnamento artistico; le questioni riflettenti un pratico ed organico raggruppamento degli insegnamenti che si riferiscono all'arte pura con quelli che hanno rapporto con l'arte applicata », ecc.

Naturalmente il progetto di legge si riferisce soprattutto alle condizioni delle persone le quali sopravvegliano a questo genere di istruzione, e sotto questo rapporto ritengo che il progetto di legge e la relazione del senatore Mariotti, che io ho giudicato, più col buon senso che con la istruzione, sono veramente degni di lode.

Le parole che ho letto or ora, mi invitano naturalmente a fare una raccomandazione. La distinzione tra l'arte pura e la arte applicata va assai incoraggiata nei vari svolgimenti dell'attività artistica, specialmente nell'epoca presente nella quale assistiamo a progressi tanto notevoli dell'arte applicata all'industria.

Io non credo di uscire dal terreno, che è segnato dal presente progetto di legge, in favore del quale voterò, se faccio la preghiera all'onorevole ministro di una speciale sorveglianza (egli che all'alto ingegno unisce una diligenza particolare) perchè questa distinzione tra l'arte pura e l'arte applicata, per via di istituti e per via di persone, abbia ad essere molto chiara, e non nuoccia all'arte pura e non nuoccia all'arte applicata quel coordinamento che è necessario esista fra di esse.

Avviene talora alle esposizioni di belle arti (e forse qui sono presenti alcuni uomini più competenti di me, che potrebbero contraddirmi, ma che potrebbero anche darmi ragione), avviene spesso nelle esposizioni di belle arti di rilevare come l'arte industriale sia confusa con l'arte pura. Accadde recentemente anche a me di veder giudicato un lavoro come arte applicata, mentre era lavoro di arte pura. Può darsi che un artista vero voglia prendersi un ca-

priccio e fare, per esempio, un lavoro finissimo di intaglio sopra una sedia. Ebbene, questo lavoro ha diritto di essere calcolato come un lavoro di arte pura.

Ciò che io narro, non accadde ad una esposizione italiana. Il lavoratore che era un fiorentino, abilissimo nell'arte dell'intaglio in legno, fu giudicato da un tappezziere; ebbe poi la soddisfazione di vedere il suo lavoro acquistato come modello a Berlino per un museo.

Questa distinzione tra arte pura e arte applicata, si applica specialmente per gli intagli in legno e ai lavori di scultura, anche in marmo e in bronzo, quando pur non rappresentino idee elevate, quando riguardino l'ornato.

Io m'arresto, perchè potrei essere accusato di fare un discorso accademico; mi limito soltanto a rivolgere vivissime raccomandazioni all'onorevole ministro e le appoggio, credo onestamente sopra le parole sue, tanto più che egli opportunamente risale ad un'epoca che, io, data la mia età, ricordo anche per una piccola e modesta compartecipazione avuta all'epoca nella quale l'illustre Boselli trattò la questione. Mi compiaccio con l'onorevole ministro perchè rianelli a quell'epoca questi provvedimenti, mi compiaccio che egli dica di desiderare di fare qualche cosa nel senso cui ho alluso. Io ogni modo la mia raccomandazione rimane, e credo di aver fatto bene ad accennarvi adesso, perchè forse non ne avrei avuto ormai altra occasione.

Mi si perdoni se ho errato nel prolungare di troppo il mio dire. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio l'onor. Cittadella della sua saggia osservazione e lo assicuro che la terrò ben presente, perchè mi pare abbia molto valore.

L'onorevole senatore San Martino consiglia l'istituzione di corsi di perfezionamento. A Roma all'Istituto di belle arti furono istituiti, in via di esperimento, corsi superiori che sembrano dare ottimi risultati.

Io credo che il suo consiglio sia molto buono e lo assicuro che l'amministrazione è già in quest'ordine d'idee.

All'ottimo amico senatore Mariotti, relatore, che ha parlato così caldamente di questa legge e degli Istituti che ne sono l'oggetto, posso

fare solo dei nomi di illustri compositori di musica, che non furono nei convitti: Boito, Mascagni, Puccini, Franchetti, Donizetti, Rossini, Wagner ed in ultimo uno che deve valere per tutti: Giuseppe Verdi! Non confondiamo l'istruzione che si riceve nei Conservatori con quella dei convitti. Gli alunni possono dirigere anche nei Conservatori. D'altra parte nessuno dei due convitti di Palermo e di Parma raggiunge i venti alunni, mentre le spese sono gravi; onde io mi propongo, non di abolirli, ma di trasportare questa squadra di giovani artisti nei convitti nazionali. Perciò i vantaggi che l'onorevole Mariotti si attende dai convitti si potranno sempre conseguire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per gli istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Venezia; per le Accademie di belle arti di Carrara, di Milano, di Torino; per lo stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa; per la scuola di disegno in Reggio Emilia; per i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma; per l'Istituto musicale di Firenze; per il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma in quanto concerne lo stipendio del direttore a carico dello Stato; per le scuole di recitazione di Firenze e di Roma, sono approvati i rispettivi ruoli organici del personale insegnante e il ruolo comune del personale amministrativo, disciplinare e di servizio, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

È istituita una Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, composta di dieci consiglieri oltre due supplenti. La Commissione permanente è ripartita in due sezioni, la prima per la musica, la seconda per l'arte drammatica. Ciascuna sezione è composta di cinque consiglieri e di un supplente, nominati dal ministro.

(Approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti negli istituti di belle arti e di musica si distinguono in a) titolari che pre-

siedono alle singole scuole; *b*) aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; *c*) incaricati di discipline speciali, sieno di ruolo o straordinari, e di classi aggiunte a quelle normali e principali.

Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione.

All'insegnamento superiore dell'architettura sarà provveduto mediante scuole speciali.

(Approvato).

Art. 3.

Il numero dei professori titolari e degli incaricati rimarrà invariabile quando pure il ministro usi della facoltà di assegnare professori agl'insegnamenti che, a norma di dette tabelle, siano da affidare ad incaricati, ed incaricati a quelli pei quali è preveduta l'assegnazione di professori.

Il numero degli aggiunti è contenuto nei limiti della disponibilità del bilancio.

Le nomine dei capi (presidenti e direttori) degli istituti di belle arti e musicali si fanno secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti organici.

(Approvato).

Art. 4.

La nomina ai posti di professori negli Istituti di belle arti e di musica si fa in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame. La nomina è fatta, la prima volta, per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, da accertarsi nel modo indicato dall'articolo 13, il professore viene confermato stabilmente, o pure esonerato.

(Approvato).

Art. 5.

Al concorso per i posti di professore degli istituti, di cui all'articolo 1, non sono ammessi coloro che abbiano meno di 21 anni di età o abbiano superato i 40.

Nel bando di concorso saranno indicati i titoli per l'ammissione e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni della materia che debbono insegnare.

Per le cattedre di lettere italiane e di storia generale è titolo necessario la laurea in lettere.

Per le cattedre di architettura, a parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto e d'ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gl'ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un istituto di belle arti.

Per le cattedre di storia dell'arte, e storia generale a parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle regie scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale o moderna.

È in facoltà del ministro di coprire i posti d'insegnante di storia dell'arte nelle Regie Accademie e nei Regi Istituti di belle arti, con incaricati che saranno retribuiti con assegno di lire duemilacinquecento.

(Approvato).

Art. 6.

I professori incaricati possono essere nominati, anche senza concorso, dal ministro della pubblica istruzione, in seguito a proposta del Consiglio dell'istituto e sentito il parere della Sezione III del Consiglio superiore per i monumenti e per le opere di antichità e d'arte o della Commissione permanente d'arte musicale e drammatica.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro potrà proporre al Re per la nomina a professore titolare od aggiunto, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare.

Pei professori degli istituti di belle arti, sarà inteso il parere della Sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti; pei professori degli istituti musicali si sentirà il parere del direttore dell'istituto e quello della competente Sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

(Approvato).

Art. 8.

Il personale di amministrazione, di biblioteca e disciplinare degli istituti di belle arti e di musica è nominato in seguito a concorso.

Per essere ammesso al concorso pei posti di segretario è necessario avere non meno di 21 e non più di 40 anni di età e possedere la laurea in lettere o in filosofia o in legge; per i posti di ispettore e di bibliotecario si richiedono le stesse condizioni di età e la licenza del liceo o dell'istituto tecnico; per i posti di economo-cassiere si richiedono le stesse condizioni di età e il diploma di ragioniere conseguito in uno degli istituti tecnici governativi o pareggiati del Regno o il diploma conseguito in una scuola superiore di commercio; per i posti di aggiunti di segreteria sono necessarie le stesse condizioni di età e la promozione alla quarta classe di ginnasio o la licenza tecnica o la licenza della scuola complementare.

(Approvato).

Art. 9.

Il vincitore del concorso è nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avrà dato prova di idoneità, sarà confermato stabilmente su proposta del capo dell'istituto.

Negli istituti nei quali manchi l'economocassiere, un segretario, su proposta del capo istituto, potrà essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle lire 200 alle lire 500 secondo l'importanza dell'ufficio.

(Approvato).

Art. 10.

Il personale di servizio è nominato dal ministro dell'istruzione, sentito il parere dei capi d'istituto.

Per essere nominato ad un posto di servizio negli istituti di belle arti e di musica, è necessario avere non meno di 21 e non più di 30 anni di età e la licenza elementare. Possono essere nominati ad un posto di servizio, anche se sforniti della licenza elementare, i militari i quali abbiano servito con fedeltà ed onore e sappiano leggere e scrivere, ed è titolo di preferenza assoluta la campagna di guerra a cui il candidato abbia partecipato.

Per detti militari il limite di età è esteso sino a 35 anni.

(Approvato).

Art. 11.

Ciascun insegnante, compreso nelle tabelle dei ruoli organici annessi alla presente legge,

godrà, per effetto di anzianità senza demerito, di un aumento quinquennale del decimo sull'ammontare del suo stipendio di ruolo. Si accumuleranno fino a quattro di questi aumenti quinquennali.

I funzionari, che abbiano stipendi superiori alle settemila lire, non godranno degli aumenti quinquennali.

(Approvato).

Art. 12.

I funzionari amministrativi, di biblioteca e disciplinari e il personale di servizio godranno dell'aumento quinquennale, quando nel quinquennio stesso non abbiano avuta promozione di classe. Gli aumenti quinquennali non potranno eccedere il numero di quattro.

Il personale di servizio godrà di quattro aumenti quinquennali di lire 150 ciascuno.

Nelle promozioni del personale di servizio, se il nuovo stipendio risulta inferiore all'antecedente unito agli aumenti quinquennali, la differenza sarà data come assegno *ad personam*.

(Approvato).

Art. 13.

Al termine del triennio di prova effettiva di un insegnante, nominato per concorso giusta l'art. 4, si procederà, mediante ispezione, allo accertamento dei risultati dati dal suo insegnamento. Il ministro avrà facoltà, sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, di prolungare di un anno il periodo di prova e ripetere l'accertamento dei risultati, che sarà allora definitivo.

(Approvato).

Art. 14.

Il passaggio di un insegnante dall'uno all'altro istituto, purchè si tratti del medesimo posto, può eccezionalmente essere ordinato dal ministro su istanza dell'interessato o per ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio dei professori dell'istituto, a cui dovrebbe essere trasferito, e quello della sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

(Approvato).

Art. 15.

Con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, saranno determinati, per ciascuna disciplina, il numero massimo degli alunni a cui l'insegnante è tenuto di attendere, e le ore settimanali di lezione, nonchè le altre modalità, che saranno ritenute necessarie.

Allorquando ai corsi di un istituto per una determinata disciplina è iscritto regolarmente un numero di alunni superiore al limite massimo consentito dal regolamento, che abbiano frequentata la scuola per un mese, si farà luogo allo sdoppiamento della relativa classe, istituendo una classe aggiunta.

La classe aggiunta sarà soppressa appena il numero degli alunni non raggiunga più il limite fissato dal regolamento.

(Approvato).

Art. 16.

Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli insegnanti delle classi normali, semprechè vi sia compatibilità di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal ministro su proposta del capo dell'Istituto. La nomina è sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno.

Quando la supplenza è affidata all'insegnante della classe normale, l'ammontare dell'assegno non potrà superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potrà, invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.

(Approvato).

Art. 17.

Non è consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica.

È consentito, ove siavi affinità di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sarà anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.

(Approvato).

Art. 18.

Gli insegnanti degli istituti di belle arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo.

L'insegnante potrà essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica non sia più idoneo all'insegnamento.

L'insegnante collocato a riposo potrà essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerienze.

(Approvato).

Art. 19.

L'insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio può esserne dispensato. La dispensa può inoltre essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio. Essa deve essere preceduta dal parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 20.

Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gli insegnanti degli istituti di belle arti e di musica, sono:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la censura;
- 3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese;
- 4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a due anni;
- 5° la revocazione;
- 6° la destituzione dall'ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.

(Approvato).

Art. 21.

Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante o che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, per le mancanze ai doveri di ufficio che siano tali da diminuire la stima per l'insegnante o che costituiscano grave insubordinazione e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 20.

(Approvato).

Art. 22.

L'ammonizione è data dai capi di Istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. Può anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

Le altre pene sono inflitte dal ministro su parere conforme della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente musicale e drammatica.

Il tempo della durata della sospensione dall'ufficio non si computa per l'aumento di stipendio.

(Approvato).

Art. 23.

Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potrà chiedere che si proceda ad una ispezione.

In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.

(Approvato).

Art. 24.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere immediatamente ordinata dal ministro a tempo indeterminato, provvedendo a deferire subito l'insegnante alla Sezione III del Consiglio superiore di belle arti o alla competente Sezione della Commissione permanente musicale e drammatica.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati nel Regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

(Approvato).

Art. 25.

Al personale amministrativo, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle arti e di musica si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, in quanto non è disposto diversamente dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

È approvato per il Regio Opificio delle pietre dure in Firenze il ruolo organico del personale secondo la tabella *F* annessa alla presente legge.

Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della presente legge; per gli uffici di direttore, cassiere economo, aiuto direttore e segretario sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.

Il direttore dell'Opificio sarà nominato dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, udito il parere della Sezione II del Consiglio superiore di belle arti.

Il personale amministrativo e quello delle officine e di servizio sarà nominato dal ministro, sentito il parere del direttore dell'Opificio.

(Approvato).

Art. 27.

A cominciare dall'anno scolastico 1912-13 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle *D*, *E* annesse alla presente legge.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonché per le propine da assegnarsi agli esaminatori.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 28.

Nell'applicazione delle tabelle organiche *A*, *B*, *C* e *F* cessano e vengono assorbiti gli aumenti sessennali in via di maturazione o già conseguiti.

Ai professori, i quali godono, antecedentemente a questa legge, di uno stipendio di lire 4000 e di due aumenti sessennali su tale stipendio, è accordato, a titolo personale, un assegno di lire cinquecento, oltre le 5000 lire del nuovo loro stipendio normale.

Gli aumenti quinquennali, però, saranno calcolati sul solo stipendio, senza tener conto degli assegni personali derivanti da sessenni precedenti o dalla concessione del comma precedente.

Gli insegnanti e i funzionari che, per effetto dell'applicazione delle unite tabelle organiche, soffrissero una riduzione sullo stipendio di cui godevano antecedentemente, serberanno a titolo di assegno personale valutabile anche per la liquidazione della pensione o della indennità di riposo, la differenza fra l'antico stipendio e quello loro assegnato in base alle unite tabelle.

Con l'applicazione della presente legge cesserà il diritto all'uso gratuito dell'alloggio e ad altri benefizi economici sin qui goduti dai direttori dei Conservatori musicali. Qualora gli stipendi stabiliti dalle tabelle organiche annesse alla presente legge non raggiungessero, al momento della sua applicazione, la somma costituita dagli stipendi che percepiscono i direttori attualmente e dai benefizi economici derivanti dall'uso gratuito dell'alloggio e da altri ad essi inerenti, sarà corrisposta in più la somma costituente la differenza, a titolo di assegno *ad personam*.

Tutti gli assegni *ad personam* conferiti in forza della presente legge sono valutabili agli effetti della pensione od indennità di riposo.

(Approvato).

Art. 29.

Nella prima applicazione di questa legge, e cioè sino a che non si sarà provveduto per tutti i posti portati dalle tabelle organiche vacanti all'atto dell'applicazione della legge, il Governo avrà facoltà di derogare dalle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rispetto alla nomina e alla promozione del personale (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio all'atto della pubblicazione della presente legge. Il ministro, udito il parere delle competenti Sezioni del Consiglio superiore di belle arti o della Commis-

sione permanente per le arti musicale e drammatica per il personale direttivo e insegnante e del Consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per il personale amministrativo, disciplinare e di biblioteca, potrà ordinare, nell'interesse del servizio, e pei gravi e comprovati motivi non attinti soltanto alle informazioni dei capi degli Istituti, nella prima applicazione di questa legge, la dispensa o il collocamento a riposo di taluni insegnanti e funzionari od il loro trasferimento dall'uno all'altro Istituto, purchè non abbiano in quest'ultimo caso, ad avere nel nuovo ufficio uno stipendio inferiore a quello goduto fino allora.

(Approvato).

Art. 30.

I posti conservati *ad personam* nella tabella transitoria annessa alla presente legge restano soppressi al momento in cui i rispettivi titolari cesseranno dal coprirli.

I professori titolari che nell'applicazione della presente legge si troveranno a dover occupare posti di incaricato o di aggiunto, conserveranno *ad personam* il titolo di professore titolare.

Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge cesserà di far carico al bilancio dello Stato la spesa per il personale dei convitti annessi ai Conservatori di musica di Palermo e Parma, (tabella transitoria). L'economia che si verificherà nei bilanci degli anzidetti Conservatori in seguito alla soppressione dei convitti andrà a beneficio delle dotazioni dei rispettivi Istituti per le spese di materiale. Sarà però fatto obbligo al Governo di istituire nei bilanci dei Conservatori di musica di Palermo e Parma delle borse di studio, non più di venti, da godersi anche nei convitti nazionali secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Il personale di ruolo addetto ai convitti presso i Conservatori di musica di Palermo e Parma in servizio all'atto della pubblicazione di questa legge, descritto nell'annessa tabella transitoria, potrà essere mantenuto in ufficio non oltre un biennio dalla pubblicazione medesima.

Cessando dall'ufficio, al personale anzidetto saranno applicate le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio

decreto 22 novembre 1908, n. 693, riferibili alla disponibilità per soppressione di ufficio.

È però data facoltà al ministro di assumere senza concorso nei posti equiparati per grado del ruolo del personale dei Convitti nazionali e dei Regi istituti di educazione femminile, quei funzionari dei soppressi Convitti che non possiedano i requisiti per essere collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 31.

Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facoltà di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i Convitti di cui all'art. 30 contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:

a) alla cifra dei cespiti indemaniati con corrispettivo da parte dello Stato;

b) all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;

c) all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.

(Approvato).

Art. 32.

È mantenuto come beneficio personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della presente legge, il cumulo di due posti di insegnanti effettivi di ruolo negli Istituti di belle arti e musicale per quei professori che, insegnando in un medesimo Istituto, ne godano al momento della pubblicazione della presente legge, ma i benefici finanziari della presente legge si estendono a un solo posto.

(Approvato).

Art. 33.

I professori e funzionari non aventi ufficio direttivo i quali, all'atto dell'applicazione della presente legge, abbiano superato il 70° anno di età ed abbiano più di 25 anni di servizio saranno collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

Il Governo del Re provvederà a riformare gli statuti ed i regolamenti degli Istituti d'arte e di musica in relazione ai provvedimenti recati dalla presente legge ed avrà facoltà di mantenere in carica gli attuali presidenti e governatori *ad honorem*.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere mediante regolamento, sul quale sarà sentita la sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti, ad organizzare nelle Accademie ed Istituti di belle arti i corsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole elementari popolari.

È poi consentito, in via transitoria, che la detta abilitazione si continui a conferire in virtù di titoli, con le norme stabilite dal Regio decreto 26 maggio 1901, n. 216, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

Le abilitazioni così conseguite varranno per l'ammissione ai concorsi a cattedre di disegno nelle scuole medie, giusta le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141.

(Approvato).

Art. 36.

Dopo un biennio dall'attuazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di modificare con decreto Reale gli organici approvati colla presente legge, a norma degli eccessi e dei difetti che saranno rilevati nel funzionamento dei diversi Istituti.

Detta facoltà potrà essere esercitata anche prima quando si creda modificare l'indirizzo dell'insegnamento artistico sia col rendere prevalente nei singoli Istituti l'arte applicata all'industria, sia estendendo l'istituzione dei corsi liberi superiori ai maggiori Istituti.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruoli del personale direttivo ed insegnante delle Accademie ed Istituti di belle arti, dei Conservatori e Istituti musicali del Regno.

REGIE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

CARRARA.

1 Direttore (indennità)	L.	500
1 Professore di plastica della figura	»	4,500
1 » di architettura	»	3,000
1 » di ornato disegnato e modellato	»	3,000
1 » di anatomia	»	2,000
1 Incaricato per il disegno della figura	»	2,500
1 Incaricato per la geometria, la prospettiva e i principi di architettura	»	2,500
1 Incaricato per la storia dell'arte, le lettere italiane e la storia generale	»	2,000
Totale L.		<u>20,000</u>

MILANO.

1 Presidente (indennità)	L.	1,000
1 Professore di architettura	»	5,000
1 Professore di disegno della figura	»	5,000
1 Professore di plastica della figura	»	5,000
1 Professore di ornato e decorazione	»	5,000
1 Professore di prospettiva e scenografia	»	5,000
1 Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario	»	4,000
1 Professore di anatomia	»	2,500
1 Aggiunto per l'architettura	»	3,000
1 Secondo aggiunto per l'architettura	»	2,500
1 Aggiunto per il disegno della figura	»	3,000
1 Secondo aggiunto per il disegno della figura	»	2,500
1 Aggiunto per la plastica della figura	»	3,000
2 Aggiunti per l'ornato (disegno e plastica, a lire 3000 ciascuno).	»	6,000
6 Aggiunti per l'ornato (a lire 2,200 ciascuno).	»	13,200
1 Aggiunto per la prospettiva	»	3,000
1 Incaricato per l'architettura	»	2,000
1 Incaricato per il disegno della figura	»	2,000
1 Incaricato per la prospettiva	»	2,000
1 Incaricato per la geometria e il disegno geometrico	»	2,000
1 Incaricato per le lettere italiane	»	1,500
Totale L.		<u>78,200</u>

R. ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI IN TORINO

1 Presidente (indennità)	L.	1,000
1 Professore di architettura	»	5,000
1 Professore di disegno di figura	»	5,000
1 Professore di plastica della figura	»	5,000
1 Professore di decorazione ed ornato	»	5,000
1 Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario	»	4,000
1 Professore di anatomia	»	2,500
1 Aggiunto di disegno di figura	»	3,000
1 Aggiunto per l'architettura	»	3,000
1 Aggiunto per l'ornato (disegno e plastica)	»	3,000
1 Aggiunto per la plastica della figura	»	3,000
2 Incaricati per l'ornato (a lire 2000 ciascuno)	»	4,000
1 Incaricato per la prospettiva	»	2,000
1 Incaricato per la geometria e il disegno geometrico	»	2,000
2 Incaricati per il disegno di figura (a lire 2000 ciascuno)	»	4,000
1 Incaricato per le lettere italiane	»	1,500
Totale		<u>L. 53,000</u>

REGI ISTITUTI DI BELLE ARTI

BOLOGNA.

1 Direttore (indennità)	L.	500
1 Professore di architettura	»	5,000
1 Professore di disegno di figura	»	5,000
1 Professore di plastica della figura	»	5,000
1 Professore di ornato e decorazione	»	5,000
1 Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario	»	4,000
1 Professore di anatomia	»	2,000
1 Aggiunto per il disegno di figura	»	3,000
1 Aggiunto per l'architettura	»	3,000
1 Aggiunto per l'ornato	»	3,000
1 Incaricato per l'architettura e la scenografia	»	2,500
1 Incaricato per la geometria e la prospettiva	»	2,200
1 Incaricato per le lettere italiane	»	1,500
Totale		<u>L. 41,700</u>

FIRENZE.

1 Presidente (indennità)	L.	1,000
1 Professore di architettura	»	5,000
1 Professore di disegno della figura	»	5,000
1 Professore di plastica della figura	»	5,000
<i>Da riportarsi</i>		<u>L. 16,000</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	16,000
1 Professore di ornato e decorazione »		5,000
1 Professore di storia dell' arte, storia generale e bibliotecario . . . »		4,000
1 Professore di anatomia »		2,500
1 Aggiunto per il disegno di figura »		3,000
1 Aggiunto per la plastica della figura »		3,000
1 Aggiunto per l'architettura »		3,000
1 Aggiunto per l'ornato »		3,000
1 Incaricato per la prospettiva »		2,500
1 Incaricato per il disegno geometrico e per il disegno di ornato »		2,500
1 Incaricato per le lettere italiane »		1,500
	Totale . . . L.	<u>46,000</u>

LUCCA.

1 Direttore (indennità) L.	500	
1 Professore di disegno di figura e di decorazione pittorica . . . »	4,500	
1 Professore di plastica decorativa »	3,500	
1 Professore di architettura e prospettiva »	3,500	
1 Aggiunto per il disegno geometrico e teoria delle ombre . . . »	2,500	
1 Aggiunto per l'ornato »	2,500	
1 Incaricato per gli elementi della figura »	2,500	
1 Incaricato per l'anatomia »	1,500	
1 Incaricato per la storia dell'arte, per le lettere italiane e la storia generale »	2,200	
	Totale . . . L.	<u>23,200</u>

MODENA.

1 Direttore (indennità) L.	500	
1 Professore di architettura »	5,000	
1 Professore di plastica della figura e modellazione ornamentale. »	5,000	
1 Professore di disegno di figura »	5,000	
1 Professore di ornato e decorazione »	5,000	
1 Professore di storia dell'arte, di storia generale e bibliotecario »	4,000	
1 Professore di anatomia »	2,000	
1 Aggiunto per il disegno di figura »	3,000	
1 Aggiunto per l'ornato »	3,000	
1 Aggiunto per il disegno geometrico, la prospettiva e l'architettura »	3,000	
1 Incaricato per le lettere italiane »	1,500	
	Totale . . . L.	<u>37,000</u>

NAPOLI.

1 Presidente (indennità) L.	1,000
1 Professore di architettura »	5,000
1 Professore di disegno della figura »	5,000
1 Professore di plastica della figura »	5,000
1 Professore di ornato e decorazione »	5,000

Da riportarsi . . . L. 21,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1912

	<i>Riporto</i>	L.	21,000
1	Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario	»	4,000
1	Professore di prospettiva	»	3,000
1	Professore di anatomia	»	2,500
2	Aggiunti per il disegno di figura (a lire 3,000 ciascuno)	»	6,000
1	Aggiunto per l'ornato	»	3,000
2	Aggiunti per l'architettura (a lire 3,000 ciascuno)	»	6,000
1	Aggiunto per il disegno geometrico	»	2,500
1	Aggiunto per la plastica della figura ed ornamentale	»	2,000
1	Incaricato per le lettere italiane	»	1,500
	Totale	L.	<u>51,500</u>

PALERMO.

1	Direttore (indennità)	L.	500
1	Professore di architettura	»	5,000
1	Professore di disegno della figura	»	5,000
1	Professore di plastica della figura	»	5,000
1	Professore di decorazione ed ornato	»	5,000
1	Professore per la storia dell'arte, la storia generale e bibliotecario	»	4,000
1	Professore di anatomia	»	2,000
1	Aggiunto di disegno di figura	»	3,000
1	Aggiunto per la plastica di figura	»	3,000
1	Aggiunto per l'architettura e la prospettiva	»	3,000
1	Aggiunto per l'ornato (disegno e plastica)	»	3,000
1	Incaricato per il disegno geometrico e ornamentale	»	2,200
	Totale	L.	<u>40,700</u>

PARMA.

1	Direttore (indennità)	L.	500
1	Professore di architettura	»	5,000
1	Professore di disegno di figura	»	5,000
1	Professore di plastica di figura e modellazione ornamentale	»	5,000
1	Professore di ornato e decorazione	»	5,000
1	Professore di storia dell'arte e storia generale	»	4,000
1	Professore di anatomia	»	2,000
1	Aggiunto per il disegno di figura	»	3,000
1	Aggiunto per l'architettura e la prospettiva	»	3,000
1	Aggiunto per l'ornato	»	3,000
1	Incaricato per le lettere italiane	»	1,500
	Totale	L.	<u>37,000</u>

ROMA.

	Presidente (indennità)	L.	1,000
1	Professore di architettura	»	5,000
1	Professore di disegno di figura	»	5,000

	<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>11,000</u>
--	--------------------------------	----	---------------

	<i>Riporto</i>	. . . L.	11,000
1 Professore di plastica della figura	»		5,000
1 Professore di ornato e decorazione	»		5,000
1 Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario	»		4,000
1 Professore di prospettiva e scenografia	»		4,000
1 Professore di anatomia	»		2,500
1 Aggiunto per l'architettura	»		3,000
1 Aggiunto per il disegno della figura	»		3,000
1 Aggiunto per la plastica della figura	»		3,000
1 Aggiunto per la prospettiva	»		3,000
1 Aggiunto per l'ornato	»		3,000
1 Incaricato per il disegno di figura	»		2,500
1 Incaricato per l'ornato	»		2,500
1 Incaricato per la geometria, ecc.	»		2,500
1 Incaricato per le lettere italiane	»		1,500
	Totale	. . . L.	<u>55,500</u>

VENEZIA.

1 Presidente (indennità)	L.	1,000
1 Professore di architettura	»	5,000
1 Professore di disegno della figura	»	5,000
1 Professore di plastica della figura	»	5,000
1 Professore di ornato e decorazione	»	5,000
1 Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario	»	4,000
1 Professore di anatomia	»	2,500
1 Aggiunto per l'architettura e la prospettiva	»	3,000
1 Aggiunto per il disegno di figura	»	3,000
1 Aggiunto per l'ornato	»	3,000
1 Incaricato per la geometria e il disegno geometrico	»	2,000
1 Incaricato per le lettere italiane	»	1,500
	Totale	. . . L. <u>40,000</u>

R. STABILIMENTO TEORICO-PRATICO DI BELLE ARTI DI MASSA

1 Direttore (indennità)	L.	500
1 Professore di plastica della figura e ornamentale	»	3,000
1 Professore di architettura	»	3,000
1 Incaricato per disegno di ornato	»	2,000
1 Incaricato per disegno di figura	»	2,000
1 Incaricato per la geometria e gli elementi di ornato	»	1,800
	Totale	. . . L. <u>12,300</u>

R. SCUOLA DI DISEGNO PER GLI OPERAI IN REGGIO EMILIA

1 Direttore (indennità)	L.	500
1 Professore di disegno architettonico e costruttivo	»	2,000
1 Professore di disegno di figura	»	2,000
1 Professore di plastica ornamentale	»	2,000
1 Professore di disegno di ornato	»	2,000
1 Professore di geometria, disegno geometrico, prospettiva	»	2,000
Totale		<u>L. 10,500</u>

REGI CONSERVATORII DI MUSICA

MILANO.

1 Direttore	L.	9,000
2 Professori di contrappunto, fuga e composizione (a lire 5000 ciascuno)	»	10,000
2 Professori di armonia e contrappunto (a lire 3500 ciascuno)	»	7,000
1 Professore di organo e composizione organistica	»	3,500
3 Professori di canto (a lire 4000 ciascuno)	»	12,000
2 Professori di pianoforte (a lire 3000 ciascuno)	»	6,000
1 Professore di arpa (diatonica e cromatica)	»	3,000
3 Professori di violino (a lire 3000 ciascuno)	»	9,000
1 Professore di viola con l'obbligo del violino	»	3,000
1 Professore di violoncello	»	3,000
1 Professore di contrabbasso	»	2,500
1 Professore di flauto	»	2,500
1 Professore di oboe	»	2,500
1 Professore di clarinetto	»	2,500
1 Professore di fagotto	»	2,500
1 Professore di corno	»	2,500
1 Professore di tromba e trombone	»	2,500
2 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale (a lire 2500 ciascuno)	»	5,000
2 Professori di armonia e contrappunto complementari (a lire 2500 ciascuno)	»	5,000
1 Professore di pianoforte complementare	»	2,500
1 Professore di storia della musica	»	2,500
1 Professore di arte scenica	»	2,000
1 Professore di letteratura poetica e drammatica	»	2,000
Totale		<u>L. 102,000</u>

NAPOLI.

1 Direttore	L.	9,000
2 Professori di contrappunto, fuga e composizione (a lire 5000 ciascuno)	»	10,000
2 Professori di armonia e contrappunto (a lire 3000 ciascuno).	»	6,000
3 Professori di canto (a lire 4000 ciascuno).	»	12,000
1 Professore di organo e composizione organistica	»	3,500
1 Professore di arpa (diatonica e cromatica)	»	3,000
2 Professori di violino (a lire 3000 ciascuno)	»	6,000
1 Professore di viola (con l'obbligo del violino)	»	2,500
3 Professori di pianoforte (a lire 3000 ciascuno)	»	9,000
1 Professore di violoncello	»	3,000
1 Professore di contrabbasso	»	2,500
1 Professore di flauto	»	2,500
1 Professore di oboe	»	2,500
1 Professore di clarinetto	»	2,500
1 Professore di fagotto	»	2,500
1 Professore di corno	»	2,500
1 Professore di tromba e trombone	»	2,500
2 Professori di teoria e solfeggio e dettato musicale (a lire 2500 ciascuno).	»	5,000
1 Professore di pianoforte complementare'	»	2,500
1 Professore di armonia e contrappunto complementare	»	2,500
2 Professori di armonia complementare (a lire 2500 ciascuno).	»	5,000
1 Professore di storia della musica	»	2,500
1 Professore di arte scenica	»	2,000
1 Professore di letteratura poetica e drammatica.	»	2,000
3 Incaricati di lingua italiana (a lire 1500 ciascuno)	»	4,500
Totale		L. 107,500

PALERMO.

1 Direttore	L.	8,000
1 Professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione.	»	5,000
1 Professore di canto	»	4,000
2 Professori di pianoforte (a lire 3000 ciascuno).	»	6,000
1 Professore d'organo e composizione organistica.	»	3,500
1 Professore di arpa (diatonica e cromatica)	»	3,000
2 Professori di violino (a lire 3000 ciascuno)	»	6,000
1 Professore di viola con l'obbligo del violino.	»	3,000
1 Professore di violoncello	»	3,000
1 Professore di contrabbasso.	»	2,500
1 Professore di flauto.	»	2,500
1 Professore di oboe	»	2,500
1 Professore di clarinetto	»	2,500

Da riportarsi L. 51,500

	<i>Riporto</i> . . . L.	51,500
1 Professore di fagotto »		2,500
1 Professore di corno »		2,500
1 Professore di tromba, trombone »		2,500
2 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale (a lire 2500 ciascuno) »		5,000
1 Professore di canto corale »		2,500
1 Professore di armonia complementare »		2,500
1 Professore di pianoforte complementare »		2,500
1 Professore d'arte scenica e letteratura drammatica »		2,000
2 Incaricati di lingua italiana e nozioni di storia e geografia (a lire 1500 ciascuno) »		3,000
1 Professore di storia della musica e bibliotecario »		3,500
	L.	<u>80,000</u>

PARMA.

1 Direttore L.	8,000
1 Professore d'armonia, contrappunto, fuga e composizione . . . »	5,000
1 Professore di organo e composizione organistica »	3,500
1 Professore di canto »	4,000
1 Professore di pianoforte »	3,000
2 Professori di violino (a lire 3000 ciascuno) »	6,000
1 Professore di viola (con l'obbligo del violino) »	2,500
1 Professore di violoncello »	3,000
1 Professore di contrabasso »	2,500
1 Professore di arpa (diatonica e cromatica) »	3,000
1 Professore di flauto »	2,500
1 Professore di oboe »	2,500
1 Professore di clarinetto »	2,500
1 Professore di fagotto »	2,500
1 Professore di corno »	2,500
1 Professore di tromba e trombone »	2,500
1 Professore di teoria e solfeggio e dettato musicale »	2,500
1 Professore di pianoforte complementare »	2,500
1 Professore di armonia e contrappunto complementare »	2,500
1 Professore di storia della musica e bibliotecario »	3,500
2 Incaricati di lingua italiana (a lire 1,500 ciascuno) »	3,000
1 Professore di arte scenica e letteratura drammatica »	2,000
	L. <u>71,500</u>

REGIO ISTITUTO MUSICALE DI FIRENZE

1 Direttore.	L.	8,000
1 Professore di contrappunto, fuga e composizione	»	5,000
1 Professore di armonia e contrappunto	»	3,500
2 Professori di canto (a lire 4000 ciascuno).	»	8,000
1 Professore di organo e composizione organistica	»	3,500
1 Professore di arpa (diatonica e cromatica)	»	3,000
2 Professori di violino (a lire 3000 ciascuno)	»	6,000
1 Professore di viola con l'obbligo del violino	»	3,000
1 Professore di violoncello	»	3,000
2 Professori di pianoforte (a lire 3,000 ciascuno).	»	6,000
1 Professore di contrabasso.	»	2,500
1 Professore di flauto	»	2,500
1 Professore di oboe	»	2,500
1 Professore di fagotto	»	2,500
1 Professore di clarinetto	»	2,500
1 Professore di corno	»	2,500
1 Professore di tromba e trombone.	»	2,500
1 Professore di pianoforte complementare	»	2,500
1 Professore di armonia e contrappunto complementare	»	2,500
2 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale (a lire 2500 ciascuno).	»	5,000
1 Professore di storia della musica, bibliotecario	»	3,500
Totale.		L. <u>80,000</u>

LICEO MUSICALE DI S. CECILIA IN ROMA

1 Direttore.	L.	<u>9,000</u>
----------------------	----	--------------

SCUOLE DI RECITAZIONE

FIRENZE.

(Scuola annessa al R. Istituto Musicale).

1 Direttore e professore primario (coll'obbligo dello insegnamento dell'arte scenica nel Regio Istituto musicale)	L.	5,000
1 Maestra aggiunta.	»	1,500
Totale.		L. <u>6,500</u>

ROMA.

(Scuola annessa al liceo musicale di S. Cecilia).

1 Direttore e professore primario	L.	5,000
1 Professore di storia del teatro	»	3,000
1 Maestro aggiunto	»	1,800
1 Maestra aggiunta	»	1,800
Totale	L.	<u>11,600</u>

TABELLA B.

Ruolo del personale amministrativo, disciplinare e di biblioteca delle Accademie di belle arti, degli Istituti di belle arti e dei Conservatori musicali del Regno.

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

ECONOMI CASSIERI

A lire 3000	N.	1	L.	3,000
» 3500	»	1	»	3,500
» 4000	»	3	»	12,000
Totale	N.	<u>5</u>	L.	<u>18,500</u>

SEGRETARI

A lire 2500	N.	6	L.	15,000
» 3000	»	7	»	21,000
» 3500	»	7	»	24,500
» 4000	»	5	»	20,000
» 4500	»	2	»	9,000
Totale	N.	<u>27</u>	L.	<u>89,500</u>

ISPETTORI DISCIPLINARI

A lire 1200	N.	3	L.	3,600
» 1500	»	2	»	3,000
» 1800	»	5	»	9,000
» 2000	»	1	»	2,000
» 2500	»	1	»	2,500
Totale	N.	<u>12</u>	L.	<u>20,100</u>

PERSONALE DISCIPLINARE.

AGGIUNTI DI SEGRETERIA

A lire 1400	N.	1	L.	1,400
» 1500	»	2	»	3,000
» 1800	»	4	»	7,200
» 2000	»	8	»	16,000
» 2200	»	4	»	8,800
» 2500	»	3	»	7,500
				L. 43,900
		N. 22		
				L. 43,900

PERSONALE DI BIBLIOTECA.

BIBLIOTECARI

2 Bibliotecari a lire 4000 ciascuno	L.	8,000
---	----	-------

DISTRIBUTORI

2 Distributori a lire 2500 ciascuno	»	5,000
3 Distributori a lire 2000 ciascuno	»	6,000
		L. 19,000

TABELLA C.

RUOLO DEL PERSONALE DI SERVIZIO

N. 32 custodi inservienti a L. 1000	L.	32,000
» 90 » » 1200	»	108,000
» 18 » » 1500	»	27,000
		L. 167,000

TABELLA D.

TASSE DA PAGARSI NEGLI ISTITUTI E ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Negli Istituti ed Accademie di belle arti:

Iscrizione annuale al corso comune (1º periodo)	L.	60
Iscrizione annuale ai corsi speciali od al 2º periodo del corso comune »	»	80
Iscrizione annuale ai corsi superiori.	»	120

Diploma di licenza del corso comune (1º periodo)	L. 30
Diploma di licenza dai corsi speciali e da quelli superiori	» 40
Diploma di professore di disegno architettonico	» 100
Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie »	100

Per l'Accademia di belle arti di Carrara, lo Stabilimento di belle arti di Massa, l'Istituto di belle arti in Lucca, la tassa annuale d'iscrizione, per qualsivoglia corso, eccetto quello speciale di scultura nell'Accademia di Carrara, sarà di lire quaranta. I diplomi di licenza in questi Istituti comporteranno una tassa di lire venti.

La iscrizione al corso speciale di scultura nell'Accademia di Carrara comporterà una tassa di lire sessanta annue.

La iscrizione alla scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia, alle scuole operaie serali o festive presso altri Istituti di belle arti, comporteranno una tassa annuale di lire sei da pagarsi in due rate. La iscrizione alle scuole libere del nudo presso i diversi Istituti di belle arti comporterà una tassa annua di lire trenta.

TABELLA E.

TASSE PER GLI ISTITUTI MUSICALI E LE SCUOLE DI RECITAZIONE

Inscrizione annuale:

ai corsi di teoria della musica e solfeggio	L. 30
ai corsi di armonia - contrappunto - fuga e composizione - piano- forte - organo - canto - violino - violoncello (corso normale) »	60
ai corsi di armonia - contrappunto - fuga e composizione - piano- forte - organo - canto - violino - violoncello (corso superiore) »	80
ai corsi di strumenti a fiato e contrabasso (corso normale)	» 25
ai corsi di strumenti a fiato e contrabasso (corso superiore)	» 50
alle scuole di recitazione	» 30

Tassa di licenza:

per composizione - pianoforte - organo - canto - violino - violon- cello - arpa (licenza normale)	L. 30
per strumenti a fiato - contrabasso (licenza normale)	» 15
per composizione - pianoforte - organo - canto - violino - violon- cello - arpa (licenza del corso superiore)	» 80
per strumenti a fiato - contrabasso (licenza del corso superiore)	» 45
dalle scuole di recitazione	» 30

TABELLA F.

REGIO OPIFICIO DELLE PIETRE DURE IN FIRENZE

1 Direttore	L.	5,000
1 Cassiere economo	»	3,500
1 Aiuto direttore e segretario	»	3,000
1 Capo officina	»	2,500
2 Sotto capi officina a lire 2000	»	4,000
8 Lavoranti a lire 1700	»	13,600
6 Lavoranti a lire 1400	»	8,400
1 Portiere (con alloggio)	»	1,000
2 Inservienti a lire 1200	»	2,400
		43,400
Totale	L.	

TABELLA TRANSITORIA.

CONSERVATORII DI MUSICA

PALERMO.

PERSONALE DEL CONVITTO

1 Censore (con alloggio)	L.	3,000
4 Istitutori a lire 750 (alloggio e vitto)	«	3,000
1 Istitutrice	»	750
1 Cuoco	»	800
1 Sotto cuoco	»	300
1 Medico chirurgo	»	700
1 Cappellano	»	1,200
		9,750
Totale	L.	

TABELLA TRANSITORIA.

PARMA.

PERSONALE DEL CONVITTO

1 Censore (con alloggio)	L.	2,000
4 Istitutori a lire 720 (oltre vitto e alloggio durante l'anno scolastico)	»	2,880
		4,880
<i>Da riportarsi</i>	L.	

	<i>Riporto</i> . . . L.	4,880
1 Medico chirurgo	»	400
2 Guardarobieri (oltre l'alloggio).	»	550
1 Vice guardarobiere (oltre l'alloggio).	»	400
1 Cuoco	»	600
	Totale . . . L.	<u>6,830</u>

TABELLA AA TRANSITORIA.

Posti conservati « ad personam »
negli Istituti di belle arti e di musica.

1 Professore di pittura nella Regia Accademia di belle arti di Milano	L.	5,000
1 Professore di pittura di figura nella Regia Accademia di belle arti di Torino.	»	5,000
1 Professore di pittura di figura nel Regio Istituto di belle arti di Napoli.	»	5,000
1 Professore di pittura di paese e di animali nel Regio Istituto di belle arti di Napoli.	»	5,000
1 Professore di pittura e scultura nel Regio Istituto suddetto. . .	»	5,000
1 Professore di mosaico nel Regio Istituto di belle arti di Palermo »		2,500
1 Professore di pittura di paese e di mare nel Regio Istituto di belle arti di Venezia	»	3,000
1 Bibliotecario nel Regio Istituto musicale di Firenze.	»	4,000
1 Maestro primario nella Regia scuola di recitazione di Roma . . .	»	3,500
1 Maestro secondario nella Regia scuola suddetta	»	2,500
	L.	<u>40,500</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni** » (N. 848).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge:

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 848).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti dalle quali gli stessi Regi decreti siano stati, in tutto o in part modificati o sostituiti:

1º Regio decreto de 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), col quale fu approvato il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

2º Regio decreto del 3 maggio 1891, n. 243, col quale venne concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello, per la fabbricazione di cinghie di trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori;

3º Regio decreto del 3 marzo 1892, n. 83, e Regio decreto 23 febbraio 1896, n. 55, coi quali furono stabilite le norme per l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegare nella fabbricazione dei canditi destinati alla esportazione;

4º Regio decreto del 21 maggio 1893, n. 275, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni

temporanee e venne accordata l'importazione dei filati di lana *mohair*, per la fabbricazione delle trecce di lana, e delle lamiere di ferro greggio o stagnate, per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e placche da letto;

5º Regio decreto 23 febbraio 1896, n. 55, col quale vennero stabilite nuove norme per l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegare nella fabbricazione dei canditi;

6º Regio decreto 4 aprile 1897, n. 132, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

7º Regio decreto 4 giugno 1899, n. 220, col quale vennero concesse la importazione temporanea di macchine ed apparecchi per essere sperimentati e di tessuti di seta cruda cinesi per essere tinti o stampati e l'esportazione temporanea di rocchetti o tubetti di legno, di carta o di cartone adoperati per l'esportazione dei filati;

8º Regio decreto 6 gennaio 1901, n. 10, col quale venne accordata l'importazione temporanea del cuoio inglese di bufalo per la fabbricazione di oggetti d'equipaggiamento di militari;

9º Regio decreto 30 gennaio 1902, n. 31, col quale venne accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in blocchi, in lamiere e in verghe per la fabbricazione dei cannoni e relativi affusti;

10º Regio decreto 3 luglio 1902, n. 327, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

11º Regio decreto 24 dicembre 1903, n. 522, col quale fu estesa agli altri prodotti a base di zucchero l'importazione temporanea concessa per gli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi e vennero inoltre introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

12º Regio decreto 21 aprile 1904, n. 158, col quale vennero introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

13º Regio decreto 19 febbraio 1903, n. 63, col quale venne accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in barre per la fabbricazione delle lime e raspe;

14° Regio decreto 7 agosto 1905, n. 485, col quale venne accordata l'importazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti, stampati, cilindri, apparecchiati e mazzati e delle lamiere di ferro per la fabbricazione del vasellame smaltato, e vennero inoltre introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

15° Regio decreto 11 luglio 1907, n. 532, col quale venne accordata l'importazione temporanea delle lamiere, e dei tubi di ferro, destinati alla zincatura, o per la trasformazione in oggetti diversi zincati;

16° Regio decreto 19 luglio 1908, n. 495, che estende la temporanea importazione del grano tenero alla fabbricazione dei biscotti da the;

17° Regio decreto 9 gennaio 1910, n. 19, che concede la temporanea importazione delle lamiere di acciaio destinate alla fabbricazione dei tubi saldati;

18° Regio decreto 3 febbraio 1910, n. 57, che accorda l'importazione temporanea del rame in pani per essere ridotto in fogli, in spranghe, in fili e altri lavori;

19° Regio decreto 1° agosto 1910, n. 169, che estende ad altri lavori la concessione dell'importazione temporanea dei ferri per la costruzione di ponti e tettoie;

20° Regio decreto 9 agosto 1910, n. 585, col quale è concessa l'importazione temporanea del glucosio per la preparazione di frutti canditi, frutti sciropati, marmellate e mostarde;

21° Regio decreto 22 gennaio 1911, n. 60, che estende le disposizioni del titolo II, capitolo XVII, del regolamento approvato con Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622, modificato con Regio decreto 21 aprile 1904, n. 158, alla temporanea importazione delle lamiere di ferro piombate, destinate alla fabbricazione di stagnoni d'imballaggio da essere esportati pieni di carburo di calcio.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di disciplinare entro sei mesi dalla data della presente legge, la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni con nuove disposizioni da sostituire a quelle contenute nei decreti citati nel precedente articolo e alle altre vigenti in tale materia.

Le nuove disposizioni saranno approvate con decreto Reale udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Il decreto Reale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

(Approvato).

ALLEGATO I.

Regio decreto del 2 febbraio 1890 (N. 6622), col quale fu approvato il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 20 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3^a), col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio Superiore dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1^o marzo 1890, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

V. - *Il Guardasigilli*
ZANARDELLI.

Regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — Le merci estere ammesse alla temporanea importazione e le merci nazionali ammesse alla temporanea esportazione sono quelle indicate nelle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2. — Il Ministero delle finanze potrà permettere l'esportazione temporanea di merci nazionalizzate per essere riparate, quando la riparazione non possa convenientemente eseguirsi che dal fabbricante.

Art. 3. — Con le norme che verranno indicate di volta in volta dal Ministero delle finanze si potranno importare ed esportare temporaneamente le manifatture e gli oggetti d'arte destinati alle Esposizioni.

Art. 4. — Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata cauzione per l'ammontare dei diritti e, salve le eccezioni indicate nei seguenti articoli, per il massimo delle pene comminate dall'art. 95 della legge doganale per la mancata presentazione del certificato di scarico delle bollette di cauzione.

La cauzione deve essere prestata in contanti o con cartelle di rendita italiana.

La rendita si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello nel quale ha luogo l'importazione o l'esportazione temporanea, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

Art. 5. — Per l'importazione temporanea di merci estere sarà data al proprietario:

a) la bolletta di temporanea importazione con cauzione, allorchè trattisi di merci soggette a dazio d'importazione;

b) la bolletta di temporanea importazione senza cauzione, quando trattisi di merci esenti da dazio d'importazione.

Per l'esportazione temporanea delle merci nazionali sarà data:

a) la bolletta di temporanea esportazione con cauzione, quando trattisi di merci soggette a dazio di esportazione;

b) la bolletta di temporanea esportazione senza cauzione, quando trattisi di merci esenti da dazio di esportazione.

Art. 6. — Le bollette di temporanea importazione od esportazione stabilite dal precedente articolo devono avere i requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento doganale per la dichiarazione, e devono indicare:

- a) il giorno in cui vengono consegnate;
- b) il termine entro il quale le merci debbono essere riesportate o reimportate;
- c) i contrassegni apposti alle merci, quando ne sia prescritta l'applicazione;
- d) la dogana di confine alla quale le merci vengono assegnate per l'attestazione di uscita dallo Stato ed il termine entro il quale debbono giungervi, quando trattisi di bollette di temporanea esportazione emesse da una dogana interna.

Sulle bollette di temporanea importazione od esportazione con cauzione deve pure essere indicato in qual modo e per qual somma la cauzione sia stata prestata.

Art. 7. — Quando la dichiarazione per temporanea esportazione è presentata ad una dogana interna, questa, dopo eseguita la visita, applica ai colli il bollo a piombo per accertarne l'identità fino al confine.

La dogana di confine alla quale le merci vengono presentate per l'uscita dallo Stato si accerta che i colli non siano stati alterati, rimuove il bollo a piombo, ed attesta a tergo della bolletta il passaggio della linea doganale.

Art. 8. — Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione delle merci temporaneamente importate od esportate deve essere limitato al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni per le quali viene chiesta la temporanea importazione od esportazione.

In nessun caso tale termine può eccedere il limite massimo stabilito dai seguenti articoli per ciascuna qualità di merce.

Art. 9. — Il direttore o il vice-direttore della dogana dalla quale venne rilasciata la bolletta di temporanea importazione od esportazione ha facoltà di accordare proroghe al termine assegnato nella bolletta medesima, fino a raggiungere il limite massimo di che al precedente articolo.

Se la bolletta di temporanea importazione od esportazione venne rilasciata da una dogana che non sia retta da un direttore o da un vice-direttore la facoltà di accordare proroghe entro

detti limiti spetta all'Intendenza di finanza dalla quale dipende la dogana.

Per ottenere le proroghe deve esserne fatta domanda dalla persona alla quale è stata rilasciata la bolletta o dal suo legale rappresentante. La domanda deve essere presentata in carta da bollo al competente ufficio prima della scadenza del termine stabilito sulla bolletta, altrimenti si considera come non presentata.

Art. 10. — La riesportazione e la reimportazione delle merci deve aver luogo per la dogana che ha rilasciata la bolletta di temporanea importazione od esportazione, e deve esser fatta dalla stessa persona per conto della quale fu effettuata l'importazione o l'esportazione temporanea, salve le eccezioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 11. — Per la riesportazione di merci temporaneamente importate e per la reimportazione di quelle temporaneamente esportate, salve le eccezioni stabilite dagli articoli 180, 235, 248, 251, 264 e 273, oltre alla bolletta di temporanea importazione od esportazione, deve essere presentata la dichiarazione.

La dichiarazione deve farsi nei modi e con le forme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale e deve altresì indicare la data ed il numero della bolletta di temporanea importazione od esportazione della quale si domanda lo scarico, nonché la dogana che l'ha emessa.

Art. 12. — Riconosciuta l'identità delle merci dichiarate per riesportazione o per reimportazione la dogana ritira la bolletta di temporanea importazione od esportazione e rilascia la bolletta di riesportazione o di reimportazione.

Quando la dichiarazione di riesportazione o di reimportazione, giusta le eccezioni indicate nei seguenti articoli, sia fatta verbalmente la dogana, dopo accertata l'identità delle merci, si limita ad attestare a tergo delle bollette di temporanea importazione od esportazione l'avvenuta riesportazione o reimportazione delle merci medesime.

Art. 13. — Quando la dichiarazione per riesportazione o reimportazione viene presentata ad una dogana interna, questa rilascia sempre la bolletta di riesportazione o di reimportazione di cui al precedente articolo, tranne che si tratti di riesportazione a carico di bollette di temporanea importazione con cauzione.

In questo caso la merce deve essere spedita

con bolletta di cauzione alla dogana di confine, seguendo le norme stabilite dalla legge doganale per la spedizione di merci da una dogana all'altra.

Le bollette di riesportazione emesse dalle dogane interne devono indicare, oltre a quanto è compreso nella dichiarazione, la dogana di confine alla quale le merci vengono assegnate per l'attestazione di uscita dallo Stato ed il termine entro il quale debbono giungervi.

Le bollette di cauzione devono indicare, oltre a quanto è stabilito dalla legge e dal regolamento doganale per la spedizione di merci da una dogana all'altra, il numero e la data della bolletta di temporanea importazione alla quale le merci si riferiscono, nonchè la dogana che l'ha emessa.

Art. 14. — La riesportazione e la reimportazione delle merci temporaneamente importate od esportate può essere fatta a riprese, osservate per ciascuna spedizione le norme indicate dagli articoli 10, 11, 12 e 13.

Per ciascuna spedizione la dogana prende nota, a tergo delle bollette di temporanea importazione od esportazione, della qualità e quantità delle merci riesportate o reimportate, e ritira la bolletta solo quando ne sia ultimato lo scarico.

Art. 15. — La dogana che eseguisce lo scarico parziale o totale delle bollette di temporanea importazione od esportazione emesse da altre dogane deve immediatamente renderne avvisata la dogana che le ha rilasciate, nei modi e con le forme stabilite dal regolamento doganale.

Art. 16. — La restituzione della cauzione prestata per l'importazione o l'esportazione temporanea di merci è fatta dalla dogana che ha emessa la bolletta.

Per le merci che possono essere riesportate o reimportate per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea importazione od esportazione la cauzione deve essere restituita dalla dogana che ha eseguito lo scarico, eccetto che chi presenta le merci intenda ottenere la restituzione dalla dogana che ha rilasciata la bolletta.

In questo caso la dogana che ha effettuato lo scarico deve rilasciare a chi ha presentata la merce un certificato che attesti l'avvenuta

riesportazione o reimportazione nel termine stabilito.

Art. 17. — Le bollette di temporanea esportazione emesse da una dogana interna non sono valide per la reimportazione delle merci quando non siano munite dell'attestazione di uscita dallo Stato per parte della dogana di confine alla quale le merci furono assegnate, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 6.

Art. 18. — Se, alla scadenza del termine stabilito sulla bolletta o prorogato, le merci importate od esportate contemporaneamente con cauzione non sono state tutte riesportate o reimportate si deve senz'altro convertire in riscossione definitiva la parte della cauzione corrispondente ai diritti di confine dovuti sulle merci delle quali non siasi effettuata la riesportazione o la reimportazione.

La parte della cauzione corrispondente all'ammontare della multa, deve essere trattenuta dalla dogana, la quale ha obbligo di redigere il processo verbale di contravvenzione e di procedere ai termini della legge e del regolamento doganale.

La dogana prescinde dal redigere processo verbale di contravvenzione quando la cauzione debba essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio e sia stata depositata in contanti.

Art. 19. — Sui recipienti contenenti merci di temporanea importazione si deve riscuotere il dazio quando abbiano carattere proprio e non siano di uso abituale al trasporto ed alla conservazione delle merci che contengono, o possano formare oggetto di speculazione dopo aver servito al trasporto, salva però la facoltà concessa dall'art. 242.

Le controversie che insorgano sul proposito fra le dogane ed i contribuenti saranno definite con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 20. — In caso di abusi il ministro delle finanze può sospendere l'importazione o l'esportazione temporanea a determinate persone, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalla legge doganale.

Art. 21. — Per tutto quanto non è preveduto dal presente decreto, saranno osservate le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale.

TITOLO II.

MERCİ AMMESSE ALL' IMPORTAZIONE TEMPORANEA.

CAPITOLO I. — *Zucchero di seconda classe per essere raffinato.*

Art. 22. — Per ottenere l'importazione temporanea dello zucchero di seconda classe per essere raffinato, deve essere presentata al Ministero regolare domanda corredata del tipo planimetrico e della descrizione della raffineria.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° ad eseguire nella raffineria tutte le opere che il Ministero ritenga necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire la raffineria dei mezzi occorrenti all'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alle verificazioni ed alla vigilanza permanente nell'interno della raffineria;

4° a tenere a disposizione degli impiegati doganali e degli agenti di finanza un apposito locale nello stesso stabilimento;

5° a lavorare esclusivamente lo zucchero destinato alla riesportazione.

Art. 23. — La concessione è data dal ministro delle finanze, con decreto del quale devono essere indicate tutte le condizioni alle quali il richiedente deve sottostare per ottenere la temporanea importazione.

Art. 24. — La bolletta di temporanea importazione deve indicare, oltre al peso netto dalle tare legali, il peso netto reale dello zucchero.

Art. 25. — Lo zucchero temporaneamente importato deve essere immesso in magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Art. 26. — La dogana, oltre al registro delle bollette di temporanea importazione, deve tenere uno speciale registro di magazzino, il quale rappresenta il carico e lo scarico dei magazzini indicati all'articolo precedente.

Art. 27. — Per l'estrazione dello zucchero dai magazzini deve essere presentata, unitamente alla bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico, una richiesta indi-

cante la quantità di zucchero che s'intende di mettere in lavorazione.

Art. 28. — Lo zucchero che si estrae dai magazzini per essere posto in lavorazione deve essere pesato, ed accompagnato in fabbrica con una bolletta di estrazione da magazzino, staccata da speciale registro a matrice e figlia.

In questa bolletta si deve indicare il numero e la data di quella di temporanea importazione a scarico della quale viene emessa, nonché la data dell'estrazione e la quantità dello zucchero uscito dal magazzino.

Art. 29. — L'impiegato che emette la bolletta di estrazione da magazzino eseguisce lo scarico di quella di temporanea importazione, riportandovi il numero e la data della bolletta emessa.

La richiesta presentata ai termini dell'articolo 27 viene allegata alla matrice della corrispondente bollata di estrazione da magazzino.

Art. 30. — La bolletta di estrazione da magazzino, munita dall'agente di finanza che ne ha l'incarico dell'attestazione che lo zucchero è stato posto in lavorazione, è trasmessa all'impiegato che tiene i registri di magazzino e delle bollette di temporanea importazione.

Eseguito su ambedue i registri lo scarico della quantità di zucchero estratta dal magazzino, la bolletta viene allegata alla matrice di temporanea importazione a scarico della quale fu emessa.

Art. 31. — All'atto dell'ultimo scarico la bolletta di temporanea importazione viene ritirata per essere unita alla rispettiva materia dopo gli opportuni riscontri col registro delle bollette di temporanea importazione e la chiusura della corrispondente partita.

Art. 32. — Gli zuccheri raffinati che escono dai locali della fabbrica, quando non vengano subito riesportati, devono essere depositati, con la qualificazione di *zucchero di prima classe*, in magazzini speciali, previa dichiarazione e visita nelle forme prescritte dall'art. 56 della legge doganale.

A questi magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge e del regolamento doganale sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Art. 33. — Per l'estrazione degli zuccheri raffinati dai magazzini indicati nel precedente articolo si procede secondo le norme stabilite

dalla legge e dal regolamento doganale per la riesportazione delle merci estere provenienti dai depositi doganali.

Art. 34. — I melazzi ricavati dalla raffinazione possono essere riesportati con le formalità stabilite per la riesportazione degli zuccheri raffinati, oppure immessi in consumo previo pagamento del dazio stabilito dalla tariffa doganale per il melazzo proveniente dall'estero.

In quest'ultimo caso la bolletta di pagamento del dazio serve a legittimare l'uscita dei melazzi dalla raffineria.

Art. 35. — I melazzi che non siano dichiarati per riesportazione o per consumo appena usciti dai locali della fabbrica, sono immessi in deposito con le norme stabilite dall'art. 32 per gli zuccheri raffinati.

Art. 36. — L'Amministrazione ha facoltà di arrestare in ogni tempo la lavorazione per eseguire verifiche in fabbrica e nei magazzini a fine di constatare se vi sia perfetta corrispondenza fra le quantità di zucchero esistenti nella raffineria e quelle risultanti dai registri.

Art. 37. — Il Ministero ha facoltà di prescrivere che per tutti gli zuccheri che si mettono in lavorazione sia determinata con l'analisi polarimetrica la quantità di prodotto cristallizzabile, allo scopo di esercitare un controllo sul movimento degli zuccheri nella raffineria, accertando se la quantità di quelli raffinati che si riesportano o s'immettono nei depositi corrisponda ai rendimenti in zucchero raffinato di quelli di seconda classe posti in lavorazione.

Art. 38. — Quando la raffineria non intendesse più di valersi dell'importazione temporanea, o quando, in seguito alle verificazioni di cui all'articolo 36, venissero scoperti abusi o frodi a danno dell'erario, dovrà essere riscosso il dazio su tutti gli zuccheri e sui melazzi esistenti nella raffineria, salva l'applicazione delle multe stabilite dall'articolo 98 della legge doganale per le differenze che si riscontrassero nei magazzini.

Il dazio sugli zuccheri di seconda classe dovrà riscuotersi deducendo le prescritte tare legali dal peso lordo indicato sulle bollette di temporanea importazione non ancora scaricate, eccetto che dalla verifica delle quantità di zucchero esistenti nei magazzini risulti un

peso netto superiore a quello che costituisce il carico dei registri. Sulle eccedenze, quando vi siano, il dazio e le multe saranno liquidati in base al peso netto reale.

Sugli zuccheri raffinati e sui melazzi si dovrà riscuotere il dazio rispettivamente stabilito dalla tariffa per lo zucchero di prima classe e per il melazzo, osservate le disposizioni in vigore per lo sdoganamento delle merci esistenti nei depositi doganali.

CAPITOLO II. — *Bozzoli, seta greggia e cascami di seta greggi (escluso il roccadino o pettenuzzo)*

Art. 39. — L'importazione temporanea dei bozzoli per trarne la seta, della seta tratta semplice greggia per essere addoppiata o torta in organzino o trama, e dei cascami di seta greggi (escluso il *roccadino* o *pettenuzzo*) per essere pettinati può aver luogo, per qualsiasi quantità, e soltanto presso le dogane autorizzate dal Ministero.

Art. 40. — I bozzoli e i dopponi, sfarfalati o tarmati, e quelli rugginosi la cui parte sana non superi od eguagli la parte rugginosa sono ammessi all'importazione temporanea come cascami di seta greggi e non come bozzoli o dopponi.

Art. 41. — Le bollette di temporanea importazione dei bozzoli, oltre a quanto è prescritto dall'articolo 6, debbono indicare se trattisi di bozzoli o di dopponi.

I bozzoli debbono essere classificati secondo la distinzione fatta alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'art. 44.

Tanto per i bozzoli quanto per i dopponi, disseccati, si deve indicare, sulla bolletta di temporanea importazione, l'opificio o il luogo al quale sono destinati per la lavorazione o pel temporaneo deposito.

Il Ministero ha facoltà di stabilire speciali discipline di vigilanza per accertare che i bozzoli od i dopponi disseccati raggiungano la destinazione indicata sulla bolletta.

Art. 42. — Per l'importazione temporanea dei bozzoli o dei dopponi, disseccati, provenienti dall'estero per via di terra è necessaria la presentazione del certificato di provenienza vidimato dall'autorità consolare del luogo di partenza.

Tale certificato deve restare presso la dogana, allegato alla dichiarazione per temporanea importazione.

Art. 43. — Per la riesportazione dei prodotti contemplati nel presente capitolo non può essere assegnato un termine maggiore di sei mesi.

La riesportazione può aver luogo per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea esportazione, purchè abbia le stesse facoltà.

La riesportazione può essere fatta anche da persona diversa da quella per conto della quale fu effettuata l'importazione temporanea, ma in questo caso la bolletta di temporanea importazione deve portare la girata a favore di chi riesporta la merce.

Sulla bolletta non è permessa che una sola girata.

Art. 44. — A scarico delle bollette di temporanea importazione di bozzoli, di seta tratta greggia e di cascami di seta greggi debbono ammettersi:

a) per ogni quintale di bozzoli freschi, chilogrammi nove di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi otto e grammi cinquecentocinquanta di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

b) per ogni quintale di bozzoli depurati, gialli e bianchi, di produzione europea, disseccati, chilogrammi venticinque di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi ventitre e grammi settecentocinquanta di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

c) per ogni quintale di bozzoli asiatici depurati, disseccati, chilogrammi venti di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi diciannove di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

d) per ogni quintale di bozzoli disseccati d'infima qualità e asiatici non depurati, chilogrammi quindici di seta tratta semplice, greggia, oppure chilogrammi quattordici e grammi duecentocinquanta di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

e) per ogni quintale di doppioli disseccati, chilogrammi venticinque di *doppio filato* o seta tratta da doppioli, semplice, greggia, oppure chilogrammi ventitre e grammi settecentocinquanta di *doppio torto* o seta tratta da doppioli, addoppiata o torta, greggia;

f) per ogni quintale di seta tratta sem-

plice, greggia, chilogrammi novantacinque di seta tratta addoppiata o torta, greggia, in organzino o trama;

g) per ogni quintale di cascami di seta greggi, chilogrammi cinquanta di cascami di seta pettinati.

CAPITOLO III. — *Filati di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti, per essere tinti.*

Art. 45. — L'importazione temporanea dei filati di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti, per essere tinti può aver luogo presso le dogane di primo ordine e per quelle di secondo ordine autorizzate allo sdoganamento dei filati della rispettiva qualità.

Art. 46. — Non possono ammettersi all'importazione temporanea per la tintura filati in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 47. — Sulle bollette di temporanea importazione si deve indicare il numero delle matasse temporaneamente importate ed il peso di 500 metri di filato.

Una delle matasse è trattenuta dalla dogana come campione per i necessari confronti all'atto della riesportazione dei filati tinti.

Se i filati, anche della stessa qualità, sono in matasse diverse, è trattenuta come campione una matassa per ciascuna specie.

Art. 48. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 49. — Lo scarico delle bollette deve essere fatto tenendo conto tanto del numero delle matasse, quanto del peso dei filati che si riesportano.

L'aumento di peso subito dai filati per effetto della tintura si determina confrontando il peso di 500 metri di filato greggio od imbianchito col peso di 500 metri di filato tinto.

Art. 50. — Se alla riesportazione si riscontra corrispondenza nel peso, ma deficienza nel numero delle matasse, la dogana converte in riscossione definitiva la parte della cauzione corrispondente ai diritti di confine dovuti sulle matasse mancanti, trattiene la restante parte della cauzione e redige processo verbale di contravvenzione per l'applicazione della multa comminata dal secondo capoverso dell'art. 97 della legge doganale.

Il peso delle matasse mancanti, sul quale deve essere commisurato il dazio, si determina attribuendo a ciascuna matassa mancante un peso eguale a quello medio delle matasse della stessa specie importate temporaneamente.

Quando si presentano alla riesportazione tutte le matasse temporaneamente importate, e, detratto l'aumento di peso prodotto dalla tintura, risulta una deficienza nel peso complessivo, la dogana riscuote il dazio sulla quantità mancante, prescindendo dall'applicazione della multa, eccetto che, dal confronto col campione che essa possiede, risulti provata la sostituzione della merce.

CAPITOLO IV. — *Filati di cotone per la fabbricazione di tessuti misti di seta e cotone.*

Art. 51. — L'importazione temporanea dei filati di cotone misuranti più di 50,000 metri per mezzo chilogramma, destinati alla fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone, può aver luogo presso le sole dogane di primo ordine.

Art. 52. — Dei filati importati temporaneamente devesi prelevare un campione per confrontarlo, all'atto dell'esportazione dei tessuti misti, coi fili di cotone che ne formano parte.

Art. 53. — Non sono ammessi all'importazione temporanea i filati in quantità inferiore a cinquanta chilogrammi.

Art. 54. — Il termine da assegnare per la riesportazione dei filati destinati alla fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone non può essere maggiore di un anno.

Art. 55. — La dichiarazione per riesportazione deve indicare, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, la quantità di filati di cotone che venne impiegata nella fabbricazione dei tessuti misti presentati per lo scarico.

Art. 56. — La dogana si accerta dell'esattezza delle quantità indicate nella dichiarazione determinando, mediante lo sfilacciamento di una porzione del tessuto da esportare, in quale proporzione il cotone entri nel tessuto stesso.

Se dalla visita dei tessuti che si presentano per l'esportazione risulta che i filati di cotone impiegati nella loro fabbricazione sono stati imbianchiti o tinti, la quantità dei filati di cotone come sopra accertata deve essere aumentata o diminuita per compensare rispettivamente la diminuzione di peso prodotta dallo

imbianchimento o l'aumento prodotto dalla tintura.

La misura di tale aumento o diminuzione è stabilita come segue:

Filati greggi:	
imbianchiti, diminuzione	4 per 100
tinti in rosso, aumento	8 » »
tinti in turchino, aumento	5 » »
tinti in nero semplice, aumento	7 » »
tinti in nero-nero, aumento	12 » »
tinti in bruno, caffè, marrone, oliva, al cattù, aumento	10 » »
tinti in grigio ed altre tinte chiare, aumento	1 » »
Filati imbianchiti:	
tinti in rosso, aumento	10 » »
tinti in grigio ed altre tinte chiare, aumento	1 » »

Art. 57. — Quando i tessuti da esportare siano di differenti qualità e colori deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per riesportazione, una distinta indicante il numero delle pezze di ciascuna qualità e dello stesso colore, il peso netto di ciascuna qualità di tessuto e la proporzione fra il peso dei filati di cotone e quello del tessuto stesso.

La dogana si limita ad accertarsi della esattezza di tali indicazioni verificando il peso ed eseguendo soltanto su qualche pezza l'esperimento di cui è detto nella prima parte del precedente articolo.

Se non risultano sensibili differenze rispetto alle indicazioni della distinta, questa serve di base per determinare la quantità dei filati da scaricare.

La distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve restare allegata alla matrice della bolletta di riesportazione.

Art. 58. — Non vi è luogo all'applicazione della multa, per le quantità non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta, quando le deficienze non superino il 5 per cento.

CAPITOLO V. — *Filati di lana e di pelo di cammello destinati alla fabbricazione dei tessuti di lana e pelo di cammello per le fabbriche di olio, candele steariche, ceresina e simili.*

Art. 59. — L'importazione temporanea dei filati di lana e di pelo di cammello destinati

alla fabbricazione dei tessuti di lana e pelo di cammello per le fabbriche di olio, candele steariche, ceresina e simili può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 60. — La dogana preleva un campione dei filati che s'importano temporaneamente, per i necessari confronti all'atto della riesportazione.

Art. 61. — Non possono ammettersi all'importazione temporanea i filati in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 62. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 63. — Sulla dichiarazione per riesportazione si deve indicare la quantità di ciascuna specie di filati importati temporaneamente, impiegata nella fabbricazione dei tessuti che si riesportano.

La dogana si accerta, mediante il confronto coi campioni, dell'identità dei filati dichiarati per riesportazione e quando nella fabbricazione dei tessuti siano stati impiegati filati di diverse qualità, per verificare l'esattezza delle quantità indicate nella dichiarazione, determina, mediante lo sfilacciamento di una parte del tessuto, in quale proporzione entrino nel tessuto stesso i filati di ciascuna specie importati temporaneamente.

Quando i tessuti siano composti di filati di una sola qualità, importati temporaneamente, la dogana dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello dei tessuti che si esportano.

Art. 64. — Per le quantità di filati non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta la dogana procede ai sensi dell'art. 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO VI. — *Tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi per essere imbianchiti, e greggi od imbianchiti per essere tinti o stampati*

Art. 65. — L'importazione temporanea dei tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi per essere imbianchiti, e greggi od imbianchiti per esser tinti o stampati, può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 66. — Le operazioni d'importazione temporanea possono compiersi presso lo stabi-

mento al quale i tessuti sono destinati per essere imbianchiti, tinti o stampati.

Art. 67. — Non sono ammessi all'importazione temporanea i tessuti in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 68. — La cauzione deve essere prestata per il solo ammontare del dazio, ed il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 69. — Dopo eseguita la visita la dogana preleva un campione dei tessuti importati temporaneamente, per gli opportuni confronti da farsi all'atto della riesportazione, ed appone alle due estremità di ciascuna pezza uno speciale contrassegno.

Art. 70. — Sulla bolletta di temporanea importazione, oltre a quanto è stabilito dall'articolo 6, si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuto, il numero delle pezze e la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 71. — All'atto della riesportazione, se le pezze sono presentate intere, la dogana si limita ad accertarsi che ognuna di esse presenti il contrassegno appostovi e che, per ogni qualità di tessuto, venga riesportato lo stesso numero di pezze indicato sulla bolletta di temporanea importazione.

Se la riesportazione è fatta a riprese, fino a che non siano state presentate tutte le pezze importate temporaneamente, si deve tener conto, nel dare scarico alla bolletta, tanto del numero delle pezze, quanto del peso, il quale si determina, in ragione dei metri quadrati di tessuto che si riesportano, nei modi indicati dal seguente articolo.

Art. 72. — Quando le pezze siano state frazionate, la dogana, dopo essersi accertata dell'identità di quelle mancanti di contrassegno facendone il confronto coi campioni e con le pezze sulle quali il contrassegno è rimasto, dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello di tanti metri quadrati del tessuto greggio od imbianchito importato temporaneamente, quanti sono i metri quadrati di tessuto imbianchito, tinto o stampato che si riesportano.

All'atto dello scarico finale della bolletta può essere concessa sanatoria per le lievi differenze di quantità che venissero a risultare per effetto delle variazioni nella larghezza e nella lunghezza delle pezze, prodotte dalla lavorazione.

Art. 73. — I tessuti importati temporaneamente per essere stampati possono essere riesportati ridotti in fazzoletti.

In questo caso i tessuti devono essere presentati per la riesportazione in scampoli di una dozzina o di mezza dozzina di fazzoletti.

Oltre ai due scampoli corrispondenti alle due estremità delle pezze, muniti di contrassegno, devono essere presentate alla dogana tante dozzine o mezze dozzine di fazzoletti, quante ne occorrono per completare le pezze rispettive.

Quando dal confronto dei fazzoletti coi campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea e coi capi delle pezze muniti di contrassegno, risulti provata l'identità dei tessuti, la dogana dà scarico alla bolletta, determinando il peso dei tessuti che si riesportano nei modi stabiliti dal precedente articolo.

CAPITOLO VII. — *Tessuti di cotone greggi per essere ricamati ed imbianchiti, e greggi od imbianchiti per essere soltanto ricamati.*

Art. 74. — L'importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi per essere ricamati ed imbianchiti e di quelli greggi od imbianchiti per essere soltanto ricamati può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 75. — All'atto della temporanea importazione la dogana preleva un campione dei tessuti ed appone alle due estremità di ciascuna pezza un contrassegno.

Art. 76. — La quantità minima di tessuti che può essere ammessa all'importazione temporanea è stabilita nella misura di cinquanta chilogrammi.

Art. 77. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 78. — I tessuti possono essere riesportati ridotti in scampoli, in bende, o in tende.

In questo caso devono essere presentati alla dogana, insieme coi capi delle pezze muniti del contrassegno, tanti scampoli, tante bende o tante tende, quanti ne occorrono per completare il peso delle pezze importate temporaneamente.

Art. 79. — La dogana si accerta dell'identità dei tessuti, confrontandoli coi campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea, e, quando non sia presentata l'intera quantità di tessuti importata temporaneamente, scarica

dalla bolletta un peso eguale a quello dei tessuti ricamati che si riesportano.

Per le quantità di tessuti che, dopo scaduto il termine assegnato, non risultino riesportate si procede ai sensi dell'art. 18.

CAPITOLO VIII. — *Tessuti di canapa, di lino e di cotone, bianchi, e tessuti di lana di ogni specie, per essere ridotti in vestimenta.*

Art. 80. — L'importazione temporanea dei tessuti di lino e di cotone, bianchi, e dei tessuti di lana di ogni specie, per essere ridotti in vestimenta, può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine, prima classe.

Art. 81. — Quando coi tessuti importati temporaneamente si vogliono fabbricare vestimenta composte di tessuti di differenti qualità, od anche soltanto foderate, in tutto o in parte, con tessuto di qualità diversa da quella del tessuto principale, deve esserne fatta domanda al Ministero, indicando la specie degli oggetti che si vogliono fabbricare.

Art. 82. — Nel caso previsto dal precedente articolo il Ministero stabilisce quanti metri quadrati di tessuto si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascuno degli oggetti indicati nell'istanza.

Art. 83. — Non è ammessa l'importazione temporanea dei tessuti in quantità inferiore a chilogrammi cento per ciascuna specie.

Art. 84. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di tre mesi.

Art. 85. — All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva, per ciascuna qualità di tessuti, un campione, sul quale indica il peso di un metro quadrato del rispettivo tessuto, nonchè il numero e la data della bolletta di temporanea importazione emessa, ed il numero d'ordine sotto il quale il tessuto è descritto nella bolletta medesima, quando questa comprenda tessuti di diverse qualità.

Art. 86. — Sulla bolletta di temporanea importazione si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, oltre al peso netto, la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 87. — Non sono ammesse a dare scarico alle bollette di temporanea importazione le vestimenta in quantità inferiore a venticinque chilogrammi.

Art. 88. — Le vestimenta da riesportare devono essere presentate alla dogana separate a seconda della loro specie e della qualità del tessuto principale di cui sono formate.

Nello stesso modo devono essere descritte sulla dichiarazione di riesportazione, sulla quale si deve pure indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, ed il numero d'ordine sotto il quale è descritto nella bolletta di temporanea importazione il tessuto impiegato nella fabbricazione degli oggetti stessi.

Art. 89. — Quando le vestimenta che si riesportano siano formate di tessuto di una sola qualità la dogana, dopo essersi accertata dell'identità del tessuto mediante il confronto col campione rispettivo, dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello delle vestimenta presentate.

Si considerano come formate di tessuto d'una sola qualità anche le vestimenta nelle quali al tessuto principale sia aggiunta qualche piccola guarnizione di materia diversa, o di tessuto d'altra specie, e segnatamente le camicie aventi i colli davanti o i polsini di tessuto differente da quello di cui sono formate.

Art. 90. — Quando vengano presentate alla riesportazione vestimenta formate con tessuti di più qualità la dogana si accerta che si tratti di oggetti, pei quali sia stato ottemperato a quanto è prescritto dall'art. 81, e stabilisce quanti metri quadrati di tessuto d'ogni specie si riesportano, prendendo per base, per ciascun oggetto, le misure indicate dal Ministero ai termini dell'art. 82.

Dalla bolletta di temporanea importazione deve essere scaricato, per ogni qualità di tessuto, un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto della rispettiva specie.

Art. 91. — Per le quantità di tessuti non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta la dogana procede ai sensi dell'art. 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO IX. — *Tessuti di ogni specie per essere gommati e ridotti in vestimenta ed altri oggetti impermeabili.*

Art. 92. — L'importazione temporanea dei tessuti di ogni specie per essere gommati e

ridotti in vestimenta ed altri oggetti impermeabili può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 93. — Per ottenere l'importazione temporanea deve essere presentata al Ministero regolare domanda, corredata di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla fabbricazione di vestimenta ed altri oggetti di tessuto gommato.

Nell'istanza deve essere indicata partitamente la specie degli oggetti che s'intende di fabbricare.

Art. 94. — Nel decreto di concessione il Ministero stabilisce quanti metri quadrati di tessuto si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascuno degli oggetti indicati nell'istanza di che al precedente articolo.

Art. 95. — La quantità minima dei tessuti di ciascuna specie che può essere importata temporaneamente è stabilita nella misura di cinquanta chilogrammi.

Art. 96. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 97. — All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva un campione per ciascuna qualità di tessuti, indicandovi la marca del rispettivo tessuto, ed il peso di un metro quadrato.

Art. 98. — I campioni devono essere custoditi dalla dogana anche dopo lo scarico finale della bolletta alla quale si riferiscono.

Presentandosi nuovamente all'importazione temporanea tessuti dei quali la dogana possiede già il campione non è necessario di prelevarne un altro.

La dogana si limita in questo caso ad accertarsi che il peso di un metro quadrato del tessuto che s'importa temporaneamente corrisponda al peso indicato sopra il campione che rappresenta il tessuto del medesimo tipo.

Art. 99. — Sulla bolletta di temporanea importazione, oltre al peso netto, si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, la marca rispettiva, e la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 100. — Gli oggetti da riesportare devono essere presentati alla dogana separati a seconda della loro specie e della qualità del tessuto impiegato nella fabbricazione.

Art. 101. — Non sono ammessi a dare scarico alle bollette di temporanea importazione gli oggetti fatti con tessuto ricoperto d'ambo i lati di gomma elastica o del quale la dogana non abbia modo di riconoscere l'identità.

Art. 102. — Sulla dichiarazione per riesportazione si deve indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, e la marca che contraddistingue il tessuto impiegato nella loro fabbricazione.

Art. 103. — La dogana si accerta che gli oggetti presentati per la riesportazione non siano fatti con tessuto di un tipo diverso da quello indicato sulla bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico: verifica, in confronto con la dichiarazione di riesportazione, il numero degli oggetti di ciascuna specie, e si assicura dell'identità del tessuto del quale gli oggetti stessi sono formati, mediante il confronto col corrispondente campione.

Quando non risultino differenze la dogana stabilisce quanti metri quadrati di tessuto di ogni specie si riesportano, prendendo per base, per ciascun oggetto, le misure indicate dal Ministero ai termini dell'articolo 94, e scarica dalla bolletta di temporanea importazione un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto dello stesso tipo.

Art. 104. — Per le quantità di tessuti non riesportate entro il termine assegnato sulla bolletta la dogana procede ai sensi dell'art. 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO X. — *Cappelli di paglia, di panama, di palma e di giunco per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggatura.*

Art. 105. — L'importazione temporanea dei cappelli di paglia, di panama, di palma e di giunco per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggatura è permessa per qualunque quantità e può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 106. — La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare, oltre al numero dei cappelli, la materia della quale sono formati e l'operazione o le operazioni alle quali debbono essere sottoposti.

Art. 107. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

CAPITOLO XI. — *Stracci per farne la cernita.*

Art. 108. — L'importazione temporanea degli stracci per farne la cernita può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine, prima classe.

Art. 109. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 110. — La quantità minima di stracci che può essere ammessa all'importazione temporanea è di cinque quintali.

Art. 111. — All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva dai diversi colli una certa quantità di stracci per formarne un campione, il quale rappresenti la massa degli stracci che s'importano temporaneamente.

Mediante la cernita delle diverse qualità di stracci che compongono il campione così formato, la dogana determina la quantità percentuale di stracci animali, vegetali, bianchi e colorati contenuta nell'intera partita.

Art. 112. — Sulla bolletta di temporanea importazione si devono indicare distintamente le quantità di stracci animali e vegetali, e, per gli uni e per gli altri, le quantità dei bianchi e dei colorati.

Art. 113. — La dogana ammette alla riesportazione gli stracci animali, vegetali, bianchi e colorati, nelle quantità rispettivamente indicate sulla bolletta di temporanea importazione, dedotto il dieci per cento per le dispersioni.

CAPITOLO XII. — *Ferro in lamiera, spranghe o verghe per la costruzione di ponti e tettoie.*

Art. 114. — Le operazioni per la temporanea importazione del ferro in lamiera, spranghe o verghe per la costruzione di ponti e tettoie devono effettuarsi presso lo stabilimento nel quale deve aver luogo la lavorazione.

Art. 115. — Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente lamiera, spranghe o verghe di ferro deve esserne fatta regolare domanda al Ministero.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:
1º a corrispondere le prescritte indennità agli impiegati ed agli agenti di finanza del-

gati ad eseguire presso lo stabilimento le operazioni doganali;

2º a fornire lo stabilimento dei mezzi necessari per l'esecuzione delle anzidette operazioni;

3º a sostenere la spesa per l'acquisto del punzone col quale devono essere contrassegnati i ferri importati temporaneamente.

Art. 116. — La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare:

a) per le spranghe o verghe, il numero, il peso e la lunghezza di ciascuna, nonché le dimensioni della sezione;

b) per le lamiere, il numero, il peso, la lunghezza, la larghezza e lo spessore.

Il numero ed il peso delle spranghe o verghe di sezione diversa, e delle lamiere di diverso spessore devono essere indicati distintamente.

Art. 117. — Accertata la regolarità della dichiarazione e specialmente la esattezza delle dimensioni e del peso dei ferri, la dogana appone a ciascuno di essi il contrassegno col punzone, nella parte indicata dal proprietario o direttore dello stabilimento.

Art. 118. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

Art. 119. — La dichiarazione per riesportazione, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, deve indicare il numero, il peso netto e le dimensioni delle spranghe, verghe o lamiere che si riesportano.

Art. 120. — La dogana si assicura dell'esistenza del contrassegno sopra ciascuna spranga, verga o lamiera, ed accerta la lunghezza complessiva delle spranghe o verghe di eguale sezione, e la superficie complessiva delle lamiere di eguale spessore.

Il peso delle spranghe o verghe e delle lamiere che si riesportano si determina attribuendo alla totale lunghezza delle spranghe o verghe ed alla totale superficie delle lamiere il peso accertato all'atto della temporanea importazione per una eguale lunghezza di spranghe o verghe della stessa sezione, e per una eguale superficie di lamiere dello stesso spessore.

Art. 121. — Il Ministero delle finanze, sull'istanza del proprietario dello stabilimento o del suo rappresentante, può prescrivere che

l'identità dei ferri sia accertata mediante vigilanza permanente nello stabilimento, anziché colla punzonatura.

Le spese per la vigilanza sono a carico del richiedente.

CAPITOLO XIII. — *Ferri ed acciai laminati in spranghe, verghe e rotaie non forate per la costruzione di ferrovie portatili.*

Art. 122. — Le operazioni per la temporanea importazione dei ferri ed acciai laminati in spranghe, verghe e rotaie non forate, destinati alla costruzione di ferrovie portatili debbono effettuarsi presso lo stabilimento nel quale ha luogo la lavorazione.

Sono escluse dal beneficio della temporanea importazione le ganasce o stecche, anche non forate, per la congiunzione delle rotaie.

Art. 123. — Per ottenere l'importazione temporanea dei materiali indicati nel precedente articolo dev'esserne fatta regolare domanda al Ministero, indicando la specie dei materiali pei quali chiesi la temporanea importazione e lo stabilimento nel quale s'intende d'impiegarli per la costruzione di ferrovie portatili.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per la pesatura dei materiali, a sostenere la spesa per l'acquisto di un punzone, ed a corrispondere agli impiegati ed agli agenti di finanza le prescritte indennità.

La domanda deve essere corredata di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che lo stabilimento è in condizioni da poter produrre ferrovie portatili.

Art. 124. — La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare:

a) il numero delle spranghe, verghe o rotaie, distinte secondo la lunghezza e la sezione;

b) per le spranghe e verghe, la lunghezza, la larghezza e lo spessore;

c) per le rotaie, la lunghezza, l'altezza della sezione e la larghezza del fungo.

Il peso deve essere dichiarato distintamente per ciascuna qualità di spranghe, verghe e rotaie.

Art. 125. — Accertata la regolarità della dichiarazione e specialmente la esattezza delle dimensioni dei ferri ed acciai e del numero e peso complessivo di quelli di uguale dimensione, la dogana appone a ciascuno di essi il

contrassegno col punzone, nella parte indicata dal proprietario o direttore dello stabilimento.

Art. 126. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 127. — La bolletta di temporanea importazione deve indicare, oltre a quanto è stabilito dall'art. 6, il peso medio di un metro delle verghe, spranghe o rotaie di ciascuna sezione, desumendolo dal rapporto fra il peso complessivo delle verghe, spranghe e rotaie di sezione uguale e la lunghezza totale di esse.

Art. 128. — La dichiarazione per riesportazione deve contenere, oltre a quanto è prescritto dall'art. 11, le seguenti indicazioni:

a) la lunghezza totale dei binari che si esportano;

b) le dimensioni della sezione delle rotaie e delle spranghe o verghe impiegate nella loro fabbricazione;

c) il peso netto per ciascuna qualità di spranghe, verghe e rotaie.

Art. 129. — La dogana si accerta che i binari presentati per l'esportazione siano costruiti con ferri od acciai che presentino l'impronta fattavi col punzone all'atto dell'introduzione nello stabilimento, e che le dimensioni di detti ferri od acciai corrispondano con quelle indicate sulla dichiarazione.

Per lo scarico delle bollette di temporanea importazione la dogana stabilisce quanti metri di rotaie, di spranghe o di verghe d'ogni singola sezione si riesportano, e ne determina il peso in ragione del peso medio di un metro di rotaie, di spranghe o di verghe della medesima sezione, indicato sulla bolletta di importazione temporanea.

CAPITOLO XIV. — *Materiali metallici per la costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate.*

Art. 130. — Le operazioni per la temporanea importazione dei materiali metallici destinati alla costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate devono compiersi presso l'opificio o stabilimento nel quale la costruzione deve aver luogo.

Art. 131. — Per ottenere l'importazione temporanea dei materiali indicati nel precedente

articolo dev'essere presentata al Ministero regolare domanda corredata di una copia autentica del contratto stipulato per la fornitura delle macchine, delle caldaie o dei veicoli da costruire, e di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine o di veicoli da strade ferrate.

Alla copia del contratto devono essere allegati i disegni delle macchine, delle caldaie e dei veicoli, con l'indicazione della qualità, della quantità e della destinazione dei materiali da impiegare nella costruzione.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a sottostare alle prescrizioni che verranno stabilite dal Ministero rispetto alla vigilanza da esercitarsi nell'interno dello stabilimento ed alla verifica dei materiali all'atto dell'importazione temporanea e della riesportazione, nonchè a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Art. 132. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

Art. 133. — I materiali temporaneamente importati devono essere immessi in magazzino a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Della immissione dei materiali nel magazzino si deve prender nota su speciale registro.

Art. 134. — Per estrarre dal magazzino di deposito i materiali occorrenti per la fabbricazione delle macchine, delle caldaie o dei veicoli deve essere presentata una richiesta nella quale siano indicate la qualità e la quantità dei materiali.

Della estrazione dei materiali dal magazzino si deve prender nota sul registro indicato nel precedente articolo.

Art. 135. — Le norme per l'identificazione dei materiali e per lo scarico delle bollette di temporanea importazione sono stabilite dal Ministero di volta in volta e per ciascuna lavorazione.

Art. 136. — Gli avanzi della lavorazione devono essere riesportati o sottoposti al pagamento del dazio stabilito dalla tariffa doganale.

CAPITOLO XV. — *Cerchi di ferro per la fasciatura delle botti, e ferro in verghe per la fabbricazione dei cerchi destinati allo stesso uso.*

Art. 137. — Le operazioni d'importazione temporanea dei cerchi di ferro per la fasciatura delle botti e del ferro in verghe per la fabbricazione dei cerchi destinati allo stesso uso si possono eseguire soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 138. — La dogana provvede, a spese dell'importatore, un punzone per contrassegnare i cerchi o le verghe che si vogliono importare temporaneamente.

Art. 139. — Sulla dichiarazione per temporanea importazione si deve indicare il peso netto distintamente per ciascuna qualità di cerchi o di verghe di ferro, e se trattasi di cerchi si deve indicarne anche il numero.

Art. 140. — La dogana, eseguita la verifica, appone ai cerchi ed alle verghe di ferro, col mezzo del punzone, il numero di contrassegni richiesto dal dichiarante, e rilascia la bolletta di temporanea importazione, sulla quale oltre a quanto è stabilito dall'art. 6, si deve indicare:

a) per i cerchi, la misura della circonferenza massima e la larghezza della verga di cui sono formati, distinguendo per numero e peso quelli di differenti dimensioni;

b) per le verghe, il posto netto e la larghezza.

Art. 141. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 142. — All'atto della riesportazione dei cerchi la dogana si accerta che le dimensioni di essi corrispondano con quelle indicate sulla bolletta e che ciascuno sia fornito di contrassegno.

Qualora non sia ripresentata l'intera quantità di cerchi importati temporaneamente, il peso di quelli che si riesportano si determina attribuendo a ciascuno di essi un peso uguale al peso medio dei cerchi delle stesse dimensioni, risultante dalle indicazioni della bolletta di temporanea importazione.

Art. 143. — All'atto della riesportazione delle verghe ridotte in cerchi la dogana dopo essersi accertata che ciascun cerchio presenti il contrassegno, e che la larghezza corrisponda con quella delle verghe ridotte temporaneamente

importate, determina in via di ragguglio il totale dei cerchi che si riesportano, dando scarico alla bolletta di temporanea importazione.

Art. 144. — Le botti munite di cerchi temporaneamente importati o fatti con verghe di ferro importate temporaneamente non si possono spedire in cabotaggio, eccetto che si vogliono inviare ad altro porto dello Stato per essere riempite e spedite poi disettamente all'estero.

In questo caso la dogana di partenza, osservate le norme stabilite dai precedenti articoli, scarica la bolletta di temporanea importazione emettendo bolletta di cauzione per l'accompagnamento delle botti vuote alla dogana del luogo nel quale debbono essere riempite.

La dogana di arrivo, quando le botti vengono riempite negli spazi doganali, a scarico della bolletta di cauzione dà la bolletta di riesportazione appena è compiuto il riempimento.

Quando le botti si vogliono riempire fuori degli spazi doganali la dogana di arrivo emette una nuova bolletta di temporanea importazione riportandovi tutte le indicazioni contenute nella bolletta di cauzione, relative alla qualità ed alla quantità dei cerchi.

Il termine da assegnare sulla nuova bolletta per la riesportazione deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il riempimento delle botti.

CAPITOLO XVI. — *Fili di iuta e di manilla, greggi o tinti, e fili di rame, di acciaio e di ferro zincato, per la fabbricazione dei cordoni elettrici sottomarini.*

Art. 145. — Le operazioni per la temporanea importazione dei fili di iuta e di manilla, greggi o tinti, e dei fili di rame, di acciaio e di ferro zincato, per la fabbricazione dei cordoni elettrici sottomarini debbono compiersi presso l'opificio o stabilimento nel quale tale fabbricazione ha luogo, e la lavorazione deve effettuarsi sotto la vigilanza permanente degli agenti di finanza.

Art. 146. — Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le merci indicate nel precedente articolo deve esserne fatta regolare domanda al Ministero, corredata di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che lo stabilimento si trova in condizioni da poter produrre cordoni elettrici sottomarini.

Nella stessa istanza il richiedente deve obbligarsi:

1° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza da esercitarsi nell'interno dello stabilimento;

2° a tenere a disposizione degli agenti doganali un apposito locale nello stesso stabilimento;

3° a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per la visita e pesatura delle merci.

Art. 147. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

Art. 148. — Dopo presentata la dichiarazione per temporanea importazione ed eseguita la visita le merci devono essere immesse in magazzino a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Della immissione dei materiali nel magazzino e delle singole estrazioni si deve prender nota su speciale registro.

Art. 149. — Gli agenti doganali devono vigilare che le merci levate dal magazzino di cui al precedente articolo siano portate direttamente nei locali destinati alla lavorazione e che in questi locali non si immettano fili di iuta, di manilla, di rame, di acciaio o di ferro zincato, nazionali o nazionalizzati, eguali a quelli temporaneamente importati.

Art. 150. — La dichiarazione per riesportazione, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, deve indicare:

1° il peso netto complessivo e la lunghezza dei cordoni che si riesportano;

2° il peso netto di tutte le singole materie che compongono i cordoni stessi.

Art. 151. — La dogana, per accertarsi che nella fabbricazione dei cordoni che si riesportano siano state impiegate le quantità di fili di iuta, di manilla, di rame, di acciaio o di ferro zincato indicate nella dichiarazione, stabilisce in quale proporzione si trovino i fili di detta specie in un pezzo di cordone di determinata lunghezza, ed in base ai risultati dell'esperimento determina la quantità totale dei fili di ciascuna specie contenuta nell'intero cordone.

Art. 152. — Accertata la quantità dei fili che deve essere scaricata dalla bolletta di temporanea importazione, la dogana procede alla riscossione del dazio sulla differenza risultante tra la quantità di fili estratta dal magazzino e

la quantità scaricata dalla bolletta di temporanea importazione.

Art. 153. — Quando l'operazione d'*armatura* dei cordoni elettrici sottomarini debba aver luogo in uno stabilimento diverso da quello nel quale deve essere preparato il conduttore elettrico isolato, ossia l'*anima* dei cordoni stessi, deve esserne fatta dichiarazione nella domanda di cui all'art. 146.

In questo caso si dà scarico alle bollette di temporanea importazione dei fili di rame immessi nello stabilimento nel quale ha luogo la preparazione del conduttore isolato, emettendo una bolletta di cauzione per l'accompagnamento dei fili conduttori allo stabilimento presso il quale deve compiersi l'operazione di *armatura*.

Sulla bolletta di cauzione deve sempre essere indicata la quantità di fili di rame scaricati dalla bolletta di temporanea importazione. Per la stessa quantità di fili di rame la dogana di arrivo emette, a scarico della bolletta di cauzione, un'altra bolletta d'importazione temporanea, sulla quale non può essere assegnato, per la riesportazione, un termine maggiore di due anni dalla data dell'emissione della primitiva bolletta.

Art. 154. — Nel caso previsto dal precedente articolo sono applicabili ad entrambi gli stabilimenti le disposizioni degli articoli 148, 149 e 152.

Art. 155. — Quando l'intera quantità di cordoni elettrici riesportata non abbia potuto essere impiegata, e si voglia reintrodurre nello Stato la parte sopravanzata, se ne può permettere la temporanea importazione, accordando per la riesportazione un termine non maggiore di sei mesi.

La parte di cordone che viene ammessa alla temporanea importazione dev'essere contrassegnata mediante l'applicazione di bollo a piombo a ciascuno dei capi.

CAPITOLO XVII. — *Lamiere di ferro ricoperte di stagno per la fabbricazione di stagnoni e barattoli da esportare ripieni di merce.*

Art. 156. — Le operazioni per l'importazione temporanea delle lamiere di ferro ricoperte di stagno destinate alla fabbricazione di stagnoni e barattoli da esportare ripieni di merce, deb-

bono aver luogo presso lo stabilimento nel quale si compie la lavorazione.

Art. 157. — Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le lamiere di ferro deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando:

a) la forma e le dimensioni degli stagnoni e dei barattoli che si vogliono fabbricare;

b) la qualità dei prodotti che devono essere riposti negli stagnoni o nei barattoli.

Nella stessa domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni doganali, a corrispondere le indennità spettanti agli agenti doganali, ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza nell'interno dello stabilimento.

Art. 158. — Oltre alla domanda, dev'essere trasmesso al Ministero un campione degli stagnoni o dei barattoli che si vogliono fabbricare.

Volendosi fabbricare stagnoni o barattoli di forma o di dimensioni diverse, ciascun campione deve essere contrassegnato con un numero od una marca speciale.

Art. 159. — Nel decreto di concessione il Ministero stabilisce la quantità di lamiera che deve essere scaricata dalle bollette di temporanea importazione per ciascun quintale di stagnoni o barattoli vuoti, nonché la quantità sulla quale deve riscuotersi il dazio per ritagli costituenti gli avanzi di fabbricazione, rimasti nello Stato.

Il Ministero può prescrivere che agli stagnoni o ai barattoli sia applicato, di mano in mano che vengono fabbricati, uno speciale contrassegno, allo scopo di riconoscerne l'identità all'atto della riesportazione.

Art. 160. — I campioni degli stagnoni o dei barattoli, presentati per gli effetti dell'art. 158, vengono dal Ministero trasmessi alla dogana incaricata d'eseguire le operazioni presso lo stabilimento, affinché possa accertarsi che, per ciascun tipo di stagnoni o di barattoli, siano sempre conservate le stesse dimensioni e la medesima forma.

Non possono ammettersi a scarico di bollette di temporanea importazione stagnoni o barattoli di un tipo non compreso fra quelli dei quali la dogana non possiede il campione.

Qualora il concessionario intenda di fabbricare stagnoni o barattoli di altre forme o di

mensioni deve farne domanda al Ministero, inviando i campioni dei nuovi tipi, affinché anche per questi sia provveduto a quanto è prescritto dell'art. 159.

Art. 161. — Le lamiere di ferro temporaneamente importate, finché non vengano poste in lavorazione, devono essere custodite in apposito magazzino a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana.

Della immissione delle lamiere nel magazzino e delle singole estrazioni si deve prendere nota su speciale registro.

Art. 162. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 163. — La fabbricazione di stagnoni o di barattoli deve essere eseguita sotto la sorveglianza degli agenti di finanza, i quali devono accertarsi che la lamiera estratta dal deposito sia impiegata nella fabbricazione di detti recipienti.

Nella fabbricazione di stagnoni o di barattoli da riesportare non può essere impiegata lamiera nazionale o nazionalizzata, contemporaneamente alla lamiera estera.

Art. 164. — La dichiarazione per riesportazione deve indicare oltre al peso netto complessivo degli stagnoni o dei barattoli, il numero di essi, distintamente per ciascun tipo.

Art. 165. — La dogana verifica, in confronto colla dichiarazione, il peso netto degli stagnoni o dei barattoli, si accerta che la forma e le dimensioni di essi corrispondano a quelli del rispettivo campione, e determina, secondo le norme stabilite dal Ministero nel decreto di concessione, la qualità di lamiera che si riesporta e quella costituente gli avanzi della lavorazione, sui quali deve riscuotersi il dazio.

Art. 166. — Sulla bolletta di riesportazione la dogana deve indicare il numero e la data del documento rilasciato per l'uscita dallo Stato della merce contenuta negli stagnoni o nei barattoli.

CAPITOLO XVIII. — *Rottami di rame per essere rifusi e ridotti in fogli, lamine ed altri lavori.*

Art. 167. — I rottami di rame per essere rifusi e ridotti in fogli, lamine ed altri lavori, possono essere ammessi all'importazione temporanea dalle dogane di primo ordine e da

quelle di secondo ordine della prima e seconda classe, purchè venga presentato un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla fusione ed alla lavorazione del rame.

Art. 168. — Non possono ammettersi alla temporanea importazione i rottami in quantità inferiore ad un quintale.

Art. 169. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 170. — A scarico delle bollette di temporanea importazione dei rottami si possono riesportare anche i lavori di rame guarniti o misti con altro metallo.

In questo caso la dichiarazione per riesportazione deve indicare il peso netto del rame che entra nella composizione dei lavori, e soltanto per questo peso la dogana dà scarico alle bollette di temporanea importazione, dopo essersi accertata dell'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione.

Art. 171. — Per le differenze risultanti tra le quantità di rottami iscritte nelle bollette di temporanea importazione e le quantità di rame riesportate in fogli, in lamine o in altri lavori si procede ai sensi dell'art. 18, esclusa l'applicazione della multa quando le deficienze in peso possano ritenersi dovute al calo derivante dalla fusione e dalla lavorazione.

CAPITOLO XIX. — *Campane vecchie per essere rifuse.*

Art. 172. — L'importazione temporanea delle campane vecchie per essere rifuse è permessa per qualsiasi quantità, e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine, e presso quelle di secondo ordine, prima classe.

Art. 173. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 174. — Sul peso delle campane importate temporaneamente è concesso l'abbuono del cinque per cento come calo risultante dalla lavorazione. Per le deficienze di peso eccedenti tale limite, la dogana procede ai sensi dell'articolo 18.

CAPITOLO XX. — *Attrezzi navali per essere riattati.*

Art. 175. — Le operazioni d'importazione temporanea degli attrezzi navali per essere

riattati possono aver luogo presso le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 176. — Sono ammessi all'importazione temporanea soltanto gli attrezzi navali ai quali occorra qualche riparazione, e che debbano essere reimbarcati sulla nave dalla quale vennero sbarcati.

Art. 177. — La dichiarazione per temporanea importazione può essere fatta verbalmente.

La dogana può prescindere dal richiedere la cauzione quando l'importazione temporanea sia chiesta dal capitano del bastimento sul quale devono essere reimbarcati gli attrezzi.

Art. 178. — La bolletta di temporanea importazione deve indicare, oltre alla qualità ed alla quantità degli attrezzi che s'importano temporaneamente, a quale lavorazione devono essere sottoposti.

Per identificare gli attrezzi la dogana vi appone un contrassegno, oppure ne fa l'esatta descrizione sulla bolletta.

Art. 179. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di tre mesi.

Art. 180. — Per la riesportazione non è necessaria la presentazione di dichiarazione scritta.

La dogana procede ai termini dell'art. 12, senza tener conto delle differenze di peso causate dalla lavorazione.

CAPITOLO XXI — *Terra d'ombra per essere prosciugata e calcinata.*

Art. 181. — L'importazione temporanea della terra d'ombra per essere prosciugata e calcinata può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 182. — La quantità minima di terra d'ombra che può essere ammessa alla temporanea importazione è stabilita nella misura di cinque quintali.

Art. 183. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 184. — All'atto della riesportazione la dogana deve accertarsi che la terra d'ombra presentata per lo scarico delle bollette di temporanea importazione sia prosciugata e calcinata.

È concesso, come calo di lavorazione, l'ab-

buono del trenta per cento sulla quantità di terra d'ombra importata temporaneamente.

Per le deficienze eccedenti tale limite la dogana procede ai termini dell'art. 18.

CAPITOLO XXII. — *Lastre di vetro e di cristallo per essere ridotte in luci da specchio.*

Art. 185. — L'importazione temporanea delle lastre di vetro e di cristallo per essere ridotte in luci da specchio è permessa per qualsiasi quantità, e può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine, prima classe.

Art. 186. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 187. — La visita delle luci da specchio da riesportare può farsi presso lo stabilimento nel quale avvenne la lavorazione.

Art. 188. — Le lastre di vetro o di cristallo importate temporaneamente possono essere riesportate con dimensioni minori di quelle che presentavano all'atto della temporanea importazione, purchè la riduzione delle dimensioni non abbia per effetto di mutarne la primitiva classificazione daziaria.

Art. 189. — La dogana deve prescindere dall'applicazione della multa per le differenze di peso riscontrate all'atto della riesportazione, quando queste differenze non superino il cinque per cento.

CAPITOLO XXIII. — *Grano duro per fare semole e paste.*

Art. 190. — Le operazioni per la temporanea importazione del grano duro per fare semole e paste possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine della prima e seconda classe.

Art. 191. — Non può ammettersi all'importazione temporanea il grano duro in quantità inferiore a cinque quintali.

Art. 192. — La cauzione si deve prestare per la quantità di grano importato, dedotta quella sulla quale devesi riscuotere il dazio ai termini del seguente articolo.

Art. 193. — Come corrispettivo del dazio sulla crusca e sulla farina che restano nello Stato si riscuote, all'atto della temporanea importazione, il dazio sopra trentanove chilogrammi di grano per ogni quintale.

Art. 194. — La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per la intera quantità di grano importata temporaneamente e deve indicare la data ed il numero della bolletta di pagamento rilasciata per effetto del precedente articolo.

Art. 195. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 196. — Per ogni quintale di semole o di paste che si riesportano si devono scaricare dalla bolletta di temporanea importazione chilogrammi centosettanta di grano.

Art. 197. — Se la bolletta di temporanea importazione non viene completamente scaricata nel termine assegnato, la dogana procede alla riscossione del dazio sulla quantità di grano non riesportata, diminuita della corrispondente quantità di grano sulla quale fu riscosso il dazio, giusta il disposto dell'art. 193.

Per l'applicazione e riscossione della multa si procede ai sensi dell'art. 18.

Art. 198. — La riesportazione delle semole e delle paste per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea importazione può aver luogo col permesso del Ministero.

CAPITOLO XXIV. — *Semi oleosi per la fabbricazione dell'olio.*

Art. 199. — L'importazione temporanea dei semi oleosi per la fabbricazione dell'olio, può essere concessa soltanto a condizione che la lavorazione si effettui in opifici destinati esclusivamente alla fabbricazione dell'olio destinato all'esportazione.

Art. 200. — Per ottenere l'importazione temporanea dei semi oleosi deve essere presentata al Ministero regolare domanda, corredata del tipo planimetrico e della descrizione dell'edificio nel quale è situata la fabbrica di olio.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° ad eseguire nell'edificio tutte le opere che il Ministero ritenesse necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire la fabbrica dei mezzi occorrenti all'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle

spese per il personale addetto alle verificazioni ed alla vigilanza nell'interno della fabbrica.

Art. 201. — I semi importati temporaneamente quando non siano subito impiegati nella fabbricazione dell'olio, e gli oli estratti dai semi, quando non siano riesportati subito dopo la fabbricazione, devono essere immessi nei magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana.

Art. 202. — Le norme per l'esecuzione delle operazioni doganali, per il controllo e per la vigilanza da esercitarsi nell'interno della fabbrica sono stabilite di volta in volta dal Ministero.

CAPITOLO XXV. — *Cera gialla per essere lavorata o imbianchita e ridotta in pani o imbianchita e lavorata con l'aggiunta di altre materie.*

Art. 203. — L'importazione temporanea della cera gialla per essere lavorata, o imbianchita e ridotta in pani, o imbianchita e lavorata anche con l'aggiunta di altre materie, è permessa per qualsiasi quantità e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 204. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 205. — Nella dichiarazione per temporanea importazione di cera gialla destinata ad essere imbianchita e lavorata si deve indicare se si intenda di riesportarla pura o commista con altre materie.

Art. 206. — Quando la dogana abbia motivo di ritenere che nella cera gialla lavorata o in quella imbianchita e ridotta in pani, dichiarata per la riesportazione, sianvi materie estranee, preleva i campioni ed eleva processo verbale di controversia nei modi e con le forme stabilite dalla legge e dal regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 207. — Nella dichiarazione per riesportazione di cera bianca lavorata, commista con altre materie, si deve indicare:

a) in quale proporzione si trovi la cera nei prodotti presentati per la riesportazione;

b) quali materie si trovino in detti prodotti commiste alla cera. La dogana procede nel modo stabilito dal precedente articolo quando

abbia motivo di ritenere che la cera sia in quantità inferiore a quella dichiarata.

Art. 208. — Sulle quantità di cera gialla importate temporaneamente è concesso l'abbuono del cinque per cento a titolo di calo di lavorazione.

CAPITOLO XXVI. — *Avanzi e colature di candele per essere in qualsiasi modo lavorati.*

Art. 209. — L'importazione temporanea degli avanzi e delle colature di candele per essere in qualsiasi modo lavorati è permessa per qualsiasi quantità e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 210. — La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare la materia o le materie di cui sono composti gli avanzi e le colature di candele che si vogliono importare temporaneamente.

La dogana si accerta dell'esistenza della dichiarazione, e quando abbia motivo di ritenere inesatta procede ai termini della legge e del regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 211. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 212. — All'atto della riesportazione la dogana si accerta che i prodotti presentati siano della stessa materia indicata sulla bolletta di temporanea importazione.

Art. 213. — Sulle quantità di avanzi e colature di candele importate temporaneamente è concesso l'abbuono del cinque per cento a titolo di calo di lavorazione.

TITOLO III.

MERCI AMMESSE ALL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA.

CAPITOLO I. — *Filati di seta e di cascami di seta, per essere tinti.*

Art. 214. — L'esportazione temporanea dei filati di seta e di cascami di seta, per essere tinti è concessa soltanto a chi dimostri di esercitare l'industria della fabbricazione dei tessuti di seta, e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero.

Art. 215. — La quantità minima dei filati che può ammettersi all'esportazione temporanea è stabilita nella misura di chilogrammi venti.

Art. 216. — La dichiarazione per temporanea esportazione deve indicare:

a) il nome del tintore al quale i filati vengono spediti;

b) la qualità della tintura cui debbono essere sottoposti;

c) il numero complessivo delle matasse.

Art. 217. — La dogana, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, preleva un campione per ciascuna qualità di filati.

Art. 218. — Il termine da assegnare per la reimportazione non può essere maggiore di quattro mesi.

Art. 219. — All'atto della reimportazione deve essere presentato, unitamente alla dichiarazione prescritta dall'art. 11, un certificato del tintore, indicante:

a) la marca, il numero ed il peso dei colli contenenti i filati tinti;

b) il nome e il cognome del destinatario;

c) il peso netto della seta, prima della tintura;

d) il numero delle matasse;

e) il colore dato ai filati;

f) l'aumento di peso subito dai filati per effetto della tintura.

Art. 220. — Quando non sorga dubbio sull'identità della merce la dogana dà scarico alla bolletta di temporanea esportazione, tenendo conto per quanto riguarda la quantità, dell'aumento di peso indicato sul certificato del tintore.

CAPITOLO II. — *Tessuti serici per essere tinti (fuorchè in nero), stampati, cilindri, apparecchiati o marezzati e « gaufrés ».*

Art. 221. — L'esportazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti (fuorchè in nero), stampati cilindri, apparecchiati o marezzati e *gaufrés* è concessa soltanto a chi dimostri di esercitare l'industria della fabbricazione dei tessuti di seta, e può aver luogo, per qualsiasi quantità, presso le sole dogane di primo ordine.

Art. 222. — Nella dichiarazione per temporanea esportazione si deve indicare:

a) il nome e il cognome dell'industriale al quale i tessuti vengono spediti per essere tinti, stampati, cilindri, ecc.;

b) la lavorazione alla quale i tessuti stessi debbono essere sottoposti e, per quelli destinati ad essere tinti o stampati, il colore che devono ricevere;

c) il numero delle pezze per ciascuna qualità di tessuto.

Art. 223. — La dogana appone all'estremità di ciascuna pezza un contrassegno, e preleva un campione per ogni qualità di tessuto, tagliandone una striscia di tutta l'altezza della pezza.

Art. 224. — Il termine da assegnare per la reimportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 225. — Alla reimportazione la dogana si limita ad accertarsi che le pezze presentate siano tutte munite del contrassegno e non siano in numero maggiore di quelle esportate temporaneamente.

Art. 226. — Se i contrassegni apposti alle pezze sono scomparsi sotto l'azione dei colori o dei reagenti impiegati nella lavorazione dei tessuti, per la reimportazione dev'essere presentato alla dogana un certificato dell'industriale al quale i tessuti furono spediti, indicante:

a) la marca, il numero ed il peso dei colli contenenti i tessuti che si reimportano;

b) il nome ed il cognome del destinatario;

c) il peso dei tessuti, prima della lavorazione;

d) la qualità dei tessuti ed il numero delle pezze.

La dogana si accerta che il certificato sia rilasciato dallo stesso industriale indicato sulla bolletta di temporanea esportazione, e che le indicazioni di questa corrispondano con quelle del certificato medesimo. Si accerta altresì che i tessuti abbiano subito la lavorazione per la quale fu concessa la esportazione temporanea, e, quando non presentino, nel peso o nelle dimensioni, differenze che escano dai limiti indicati nella seguente tabella, li ammette alla reimportazione a scarico della bolletta di temporanea esportazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º LUGLIO 1912

QUALITÀ DEI TESSUTI	LAVORAZIONE alla quale furono sottoposti	DIFFERENZE ESTREME risultanti dal lavoro								
		nel peso		nelle dimensioni						
		Aumento	Diminuzione	Aumento di lunghezza	Diminuzione di larghezza					
Tessuti di tutta seta	Tinti (fuorchè in nero) o stampati . .	»	20 %	6 %	8 %					
Id. di seta e filusella	Idem	»	15 %	6 %	8 %					
Id. di seta e cotone	Idem	12 %	»	6 %	8 %					
Tessuti di seta, di seta e filusella e di seta e cotone	Sottoposti alla cilindratura	»	8 %	4 %	2 %					
						Id. all'apparecchio o marezzatura	10 %	5 %	5 %	4 %
						Id. alla cilindratura	»	6 %	6 %	2 %
						Id. all'apparecchio o marezzatura	10 %	5 %	7 %	4 %
						Id. al <i>gaufrage</i>	»	4 %	40 %	40 %

CAPITOLO III. — *Merci di ogni specie, esclusi i liquidi ed i commestibili, per tentarne la vendita.*

Art. 227. — Alle operazioni per l'esportazione temporanea di merci per tentarne la vendita sono autorizzate tutte le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine, prima e seconda classe.

Art. 228. — All'atto della temporanea esportazione la dogana applica alle merci un contrassegno, e quando ciò non sia possibile ne preleva un campione, o ne fa l'esatta descrizione sulla bolletta.

Per i tessuti serici è sufficiente il prelevamento del campione, senza l'applicazione di contrassegno alle pezze.

Art. 229. — Il termine da assegnare per la reimportazione non può essere maggiore di un anno.

TITOLO IV.

MERCİ AMMESSE ALL' IMPORTAZIONE
ED ALL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA.CAPITOLO I. — *Campioni.*

Art. 230. — Le operazioni d'importazione e d'esportazione temporanea dei campioni che non siano ammessi in esenzione di dazio dalle disposizioni preliminari alla tariffa doganale possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine, prima classe.

Art. 231. — La dichiarazione per l'importazione o l'esportazione temporanea può essere fatta verbalmente nel solo caso che i campioni siano portati dai viaggiatori.

Art. 232. — Salva l'eccezione stabilita dal seguente articolo la cauzione deve essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio.

Art. 233. — I campioni debbono essere muniti di contrassegno per accertarne l'identità,

o descritti sulla bolletta con tutte le indicazioni atte a facilitarne il riconoscimento, qualora l'apposizione del contrassegno non sia possibile.

Per l'apposizione dei contrassegni non si riscuote alcun diritto. Quando si tratti di campioni di tessuti, soggetti al contrassegno prescritto dall'art. 44 della legge doganale, deve essere prestata cauzione anche per il prezzo dei contrassegni apposti.

Art. 234. — Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione dei campioni non può essere maggiore di un anno.

Art. 235. — La riesportazione e la reimportazione possono aver luogo per una dogana diversa da quella che ha eseguite le operazioni d'importazione o d'esportazione temporanea.

Per la riesportazione o la reimportazione dei campioni portati dai viaggiatori la dichiarazione può essere fatta verbalmente.

CAPITOLO II. — *Oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati.*

Art. 236. — Le operazioni d'importazione e d'esportazione temporanea degli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine.

Art. 237. — All'atto della temporanea importazione od esportazione la dogana applica agli oggetti quel contrassegno che possa più agevolmente essere conservato e che meglio si presti ad accertarne l'identità.

Se l'applicazione del contrassegno non riesce possibile la dogana vi supplisce con una particolareggiata descrizione degli oggetti, specificandone i caratteri che possono agevolarne il riconoscimento.

Può anche essere richiesto il disegno e la fotografia degli oggetti stessi, con la firma dello spedite.

Art. 238. — Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione non può essere maggiore di sei mesi.

La riesportazione e la reimportazione possono aver luogo per una dogana diversa da quella che ha eseguite le operazioni d'importazione o d'esportazione temporanea, purchè abbia le stesse facoltà

Art. 239. — Se per l'identificazione della merce è stato presentato il disegno o la fotografia, e la riesportazione o la reimportazione ha luogo per una dogana diversa da quella che ha eseguita l'operazione d'importazione o d'esportazione temporanea, la dogana che deve eseguire lo scarico della bolletta trattiene la merce finchè non sia pervenuto il disegno o la fotografia da quella che lo ha ritirato.

CAPITOLO III. — *Botti, barili, sacchi, otri, casse, ceste, cestoni, gabbie ed altri simili recipienti.*

Art. 240. — L'importazione e l'esportazione temporanea delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti possono aver luogo presso tutte le dogane.

Art. 241. — L'importazione temporanea è ammessa per le botti, per i barili, per i sacchi ed altri recipienti, usati, che s'importano vuoti per essere riempiti.

L'esportazione temporanea è ammessa per le botti, per i barili, per i sacchi ed altri recipienti che si esportano pieni per essere vuotati.

Art. 242. — È anche ammessa l'importazione temporanea delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti pieni, quando siano soggetti al pagamento del dazio separatamente dalla merce che contengono.

Art. 243. — La dichiarazione per temporanea esportazione può essere fatta verbalmente.

Può essere fatta verbalmente anche la dichiarazione per temporanea importazione nel caso previsto dal precedente articolo.

Art. 244. — La dichiarazione per temporanea importazione e le bollette di temporanea esportazione delle botti e dei barili devono indicare la marca, il numero e la capacità di ciascuno di essi.

Per le botti e per i barili aventi la stessa capacità, questa può essere dichiarata complessivamente.

Art. 245. — I commercianti e gl'industriali che fanno l'esportazione di merci con botti o barili nazionali possono ottenere, facendone regolare domanda all'intendenza di finanza, che tutte le botti o tutti i barili da essi impiegati a tale uso siano muniti di un contrassegno che ne renda libera l'uscita dallo Stato e la reintroduzione.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le condizioni alle quali deve essere subordinata tale concessione, e verranno determinate la specie dei contrassegni e le norme per l'applicazione.

Art. 246. — Ai sacchi, agli otri, alle casse, alle ceste, ai cestoni, alle gabbie ed agli altri recipienti simili, ammessi all'importazione od all'esportazione temporanea, la dogana, dopo accertata l'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione, applica il contrassegno che verrà prescritto dal Ministero.

Per i cesti, i cestoni, le gabbie ed altri simili recipienti, quando riesca malagevole l'applicazione del contrassegno, basta farne esatta descrizione sulla bolletta.

Art. 247. — La cauzione per la temporanea importazione delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti deve essere limitata al solo ammontare del dazio.

Art. 248. — Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione non può essere maggiore di sei mesi.

La riesportazione e la reimportazione possono farsi per una dogana diversa da quella che ha eseguite le operazioni di temporanea importazione od esportazione.

Per la riesportazione delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti, importati temporaneamente per essere riempiti, la dichiarazione può essere fatta verbalmente.

Art. 249. — Sulle bollette di temporanea esportazione e su quelle di riesportazione delle botti, dei barili, dei sacchi e degli altri recipienti, come pure sulle bollette di temporanea importazione emesse per gli effetti dell'art. 242, devono essere indicati il numero e la data della bolletta di uscita o dell'altro documento che accompagna le merci contenute in detti recipienti.

CAPITOLO IV. — *Veicoli da strade ferrate e carri (fourgons) pel trasporto di mobili e masserizie.*

Art. 250. — Per ogni treno in partenza per l'Italia od in arrivo dall'Italia deve essere consegnato dall'Amministrazione ferroviaria, alla dogana di confine, un elenco firmato da un impiegato dell'Amministrazione stessa ed indicante:

a) il numero del treno e la data della partenza o dell'arrivo;

b) le iniziali ed il numero coi quali sono contrassegnati i veicoli che compongono il treno, tenendo distinti i veicoli nazionali da quelli esteri.

La dogana si accerta che tali indicazioni confrontino con quelle della cedola oraria, ed ove non abbia aggiunte o correzioni da fare, unisce l'elenco al registro nel quale deve essere iscritto.

Art. 251. — Gli elenchi che si riferiscono ai treni in partenza per l'Italia tengono luogo della dichiarazione per temporanea importazione, riguardo ai veicoli esteri, e di quella per reimportazione, riguardo ai veicoli nazionali. Gli elenchi che si riferiscono ai treni in arrivo dall'Italia tengono luogo della dichiarazione per temporanea esportazione, riguardo ai veicoli nazionali e di quella per riesportazione, riguardo ai veicoli esteri.

Art. 252. — La riesportazione e la reimportazione possono aver luogo per una dogana diversa da quella per la quale i veicoli sono entrati nello Stato o ne sono usciti.

Art. 253. — Al principio di ogni mese le dogane di confine trasmettono gli elenchi del mese precedente all'ufficio speciale di revisione delle scritture doganali, il quale procede agli opportuni riscontri.

Art. 254. — Per l'importazione e l'esportazione temporanea dei carri (*fourgons*) destinati al trasporto di mobili e masserizie deve essere presentata alla dogana la dichiarazione.

La dogana, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, applica ai carri (*fourgons*) il contrassegno, e rilascia la bolletta di temporanea importazione ed esportazione ai termini dell'art. 5.

Per la riesportazione o la reimportazione deve essere assegnato un termine non maggiore di due mesi.

CAPITOLO V. — *Bestiame.*

Art. 255. — La temporanea importazione od esportazione del bestiame, accordata dall'art. 21 della legge doganale, può aver luogo presso tutte le dogane di confine.

Art. 256. — Salvo quanto è prescritto dal seguente art. 261, la dichiarazione per temporanea importazione od esportazione può essere fatta verbalmente.

Art. 257. — La cauzione per l'importazione e per l'esportazione temporanea deve essere prestata per il solo ammontare del dazio.

Art. 258. — La bolletta di temporanea importazione od esportazione deve indicare la specie ed il sesso delle bestie, nonchè il numero di quelle pregne, e deve contenere ogni altra indicazione utile a farne riconoscere la identità all'atto della riesportazione o della reimportazione.

Art. 259. — I veicoli e gli strumenti presentati col bestiame per essere importati od esportati temporaneamente devono essere descritti esattamente sulla bolletta, o, quando sia possibile, muniti di piombo o di altro contrassegno che ne assicuri l'identità.

Anche per i veicoli e gli strumenti la cauzione dev'essere arrestata soltanto per l'ammontare del dazio.

Art. 260. — Il bestiame di temporanea importazione od esportazione può percorrere vie non doganali tanto all'entrata quanto all'uscita.

Art. 261. — Si può prescindere dalla materiale presentazione degli animali all'ufficio doganale quando vi ostino gravi difficoltà di comunicazione, riconosciute dal capo della dogana.

In questo caso deve essere presentata alla dogana una dichiarazione scritta contenente le indicazioni stabilite dall'art. 258.

In base a questa dichiarazione la dogana emette la bolletta, e, sulla dichiarazione stessa, delega per la visita del bestiame il capo della brigata del luogo più vicino a quello ove il bestiame deve passare la linea doganale.

Il capo della brigata, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, rilascia al proprietario del bestiame la bolletta, e restituisce alla dogana la dichiarazione col visto conforme, munendola della data e della firma.

In caso di differenze rispetto alla dichiarazione, il capo della brigata fa scortare il bestiame alla dogana perchè sia proceduto ai termini dell'art. 97 della legge doganale.

Art. 262. — Se la dichiarazione di cui al precedente articolo non può essere presentata senza grave difficoltà, o perchè il bestiame deve passare da un luogo troppo distante dalla dogana, o perchè mancano comunicazioni sufficienti, l'Intendenza di finanza della provincia può affidare ad altro agente di finanza l'inca-

rico di ritirare la dichiarazione e di emettere le bollette.

In questi casi, e purchè la verificaione del del bestiame possa essere fatta dallo stesso agente incaricato della emissione delle bollette, la Intendenza di finanza può anche permettere che la dichiarazione sia fatta verbalmente.

Art. 263. — Il termine da assegnare per il ritorno del bestiame temporaneamente importato od esportato non può essere maggiore di un anno, se trattasi di bestiame condotto al pascolo ed a svernare, nè maggiore di sei mesi per il bestiame condotto al lavoro.

Per il ritorno del bestiame condotto alle fiere od ai mercati, tale termine deve essere limitato alla durata della fiera o del mercato, ed al tempo strettamente necessario per il trasporto, tenuto conto dei mezzi di viabilità.

Art. 264. — La dichiarazione per la riesportazione o la reimportazione può essere fatta verbalmente.

Art. 265. — Le misure stabilite dall'art. 18 per la ritardata riesportazione o reimportazione delle merci non sono applicabili all'importazione ed all'esportazione temporanea del bestiame, quando il ritardo sia stato motivato da circostanze accidentali, debitamente certificate dalle autorità locali.

Art. 266. — La dogana deve prescindere dalla riscossione del dazio sugli animali non ripresentati, quando la mancanza di essi sia dovuta a morti fortuite, debitamente giustificate dalle autorità locali.

Art. 267. — L'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame danno diritto rispettivamente all'esportazione ed all'importazione in franchigia dei relativi prodotti.

Sono, cioè, esenti dai diritti d'entrata e di uscita:

a) i nati dalle vacche, pecore, capre e giumente, per tanti capi quante furono le bestie pregne notate al momento dell'importazione o dell'esportazione temporanea;

b) le pelli crude, fresche o secche, per tanti capi quante furono le morti denunciate all'autorità locale, semprechè da questa sia attestato che le pelli furono conservate dal conduttore;

c) il formaggio ed il burro (per il solo bestiame condotto al pascolo od a svernare) nelle proporzioni seguenti, per ogni giorno:

1° formaggio:

per ogni vacca	Kg. 0.290
per ogni capra	» 0.058
per ogni pecora	» 0.029

2° burro:

per ogni vacca	» 0.160
per ogni capra	» 0.032

Tali prodotti possono essere importati od esportati a riprese, prima della rispedizione del bestiame.

Il burro ed il formaggio possono essere importati anche dopo, purchè non sia trascorso un termine maggiore di quattro settimane a partire dal giorno del ritorno del bestiame.

CAPITOLO VI. — *Cereali per la macinazione.*

Art. 268. — La temporanea importazione od esportazione dei cereali per la macinazione, accordata dall'art. 21 della legge doganale, può aver luogo presso tutte le dogane.

Art. 269. — La dichiarazione di temporanea importazione od esportazione deve indicare il mulino al quale i cereali sono destinati.

Per l'importazione o l'esportazione temporanea dei cereali raccolti nelle proprietà attraversate dalla linea doganale la dichiarazione può essere fatta verbalmente e la cauzione dev'essere prestata soltanto per l'ammontare del dazio.

Art. 270. — Quando non sia stata fatta la domanda di cui all'art. 276, la dogana, all'atto della temporanea importazione del grano, del granoturco, della segala e dell'orzo, e come corrispettivo del dazio sulla crusca o sul cruschetto che rimangono nello Stato, riscuote il dazio sopra chilogrammi tredici di grano, sopra chilogrammi quattordici e mezzo di granoturco, sopra chilogrammi quarantotto di segala e sopra chilogrammi quarantatre di orzo, secondo che s'importi temporaneamente l'uno o l'altro di detti cereali.

Sulla bolletta di temporanea esportazione deve essere indicato il numero e la data di quella di pagamento emessa, e la cauzione per l'ammontare dei diritti di confine e delle multe viene prestata soltanto sulla quantità di cereale non sottoposta a dazio.

Art. 271. — La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per la intera

quantità di cereale importato o temporaneamente, anche quando siasi rinunciato alla riesportazione della crusca e del cruschetto.

Art. 272. — Il termine da assegnare per la riesportazione o la reimportazione dei prodotti della macinazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 273. — Per la riesportazione o la reimportazione dei prodotti ricavati dalla macinazione dei cereali raccolti nelle proprietà attraversate dalla linea doganale, la dichiarazione può essere fatta verbalmente.

Art. 274. — Per ogni quintale di cereali importati od esportati temporaneamente per la macinazione devono essere riesportate o reimportate le seguenti quantità di farina:

- a) chilogrammi settantaquattro per ogni quintale di grano;
- b) chilogrammi novantuno per ogni quintale di granoturco;
- c) chilogrammi settantatre per ogni quintale di segala;
- d) chilogrammi ottantasei per ogni quintale di fave;
- e) chilogrammi ottanta per ogni quintale di orzo;
- f) chilogrammi cinquantasei per ogni quintale di spelta.

Art. 275. — È fatta facoltà di riesportare, tanto separatamente quanto commisti con la farina, la crusca ed il cruschetto ricavati dalla macinazione del grano, del granoturco, della segala e dell'orzo, purchè le quantità della crusca e del cruschetto, rispetto a quella del cereale importato temporaneamente, siano mantenute nelle seguenti proporzioni:

- a) per ogni quintale di grano, chilogrammi ventiquattro di crusca, oppure chilogrammi sedici di crusca e chilogrammi otto di cruschetto;
- b) per ogni quintale di granoturco, chilogrammi sei di crusca;
- c) per ogni quintale di segala, chilogrammi venti di crusca;
- d) per ogni quintale di orzo, chilogrammi diciotto di crusca.

Art. 276. — Chi intende valersi della facoltà di cui all'articolo precedente deve farne espressa domanda sulla dichiarazione di temporanea importazione.

La mancanza di espressa domanda di riesportazione della crusca o del cruschetto costituisce

rinunzia da parte dell'importatore, e dà diritto alla dogana di procedere ai termini dell'articolo 270.

Art. 277. — A scarico delle bollette di temporanea esportazione la dogana ammette anche la crusca ed il cruschetto, nelle proporzioni stabilite dall'art. 275, sia che si trovino commisti con la farina, sia che vengano presentati separatamente.

Art. 278. — Se viene riesportata o reimportata la sola farina, la dogana, prima di dare scarico alla bolletta, deve accettarsi che non sia commista con crusca o cruschetto, nè con farina di cereale diverso da quello importato o esportato temporaneamente.

Avendo fondato sospetto che nella farina presentata per la riesportazione o la reimportazione si trovino crusca, cruschetto o farine di altri cereali, la dogana non dà scarico alla bolletta e promuove la controversia nei modi e con le forme stabilite dalla legge e dal regolamento per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 279. — Se la farina viene riesportata o reimportata commista con la crusca ed il cruschetto, il peso complessivo serve di base per determinare la quantità di cereale da scaricare.

Avendo fondato sospetto che nel prodotto presentato per la riesportazione o la reimportazione la farina, la crusca ed il cruschetto non si trovino, rispetto alla quantità di cereale da scaricare, in proporzione corrispondente ai rendimenti stabiliti dagli articoli 274 e 275, la dogana procede ai termini del precedente articolo.

Art. 280. — Quando la farina, la crusca ed il cruschetto vengono riesportati separatamente, a riprese, non è necessario che per ciascuna spedizione siano mantenute fra la farina e la

crusca o il cruschetto le proporzioni stabilite dagli articoli 274 e 275, purchè nel termine assegnato sulla bolletta di temporanea importazione od esportazione venga riesportata o reimportata, per ogni quintale di cereale, la quantità di farina e di crusca o cruschetto rispettivamente determinata dagli anzidetti articoli.

Art. 281. — Quando siasi rinunciato alla riesportazione della crusca o del cruschetto ricavati dalla macinazione del grano, del granturco, della segala o dell'orzo importati temporaneamente, e la bolletta di temporanea importazione non sia stata completamente scaricata entro il termine assegnato, la dogana procede alla riscossione del dazio sulla quantità di cereale non riesportata, diminuita della corrispondente quantità dello stesso cereale sulla quale fu riscosso il dazio giusta il disposto dell'art. 270.

Se l'importatore si è riservata la facoltà di riesportare tanto la farina quanto la crusca e il cruschetto, e, nel termine stabilito, la bolletta non sia stata completamente scaricata, si determina la quantità di cereale per la quale fu riesportata tutta la farina o tutta la crusca, secondo i rendimenti stabiliti dagli articoli 274 e 275, e si riscuote il dazio sulla farina, sulla crusca o sul cruschetto che manchino a completare lo scarico della detta quantità di cereale. Per la restante quantità di cereale, per la quale non risulta riesportata nè farina, nè crusca, nè cruschetto, si riscuote il dazio proprio del cereale medesimo.

Per l'applicazione è la riscossione delle multe la dogana si attiene a quanto è prescritto dall'art. 18.

TABELLA A.

Merci estere ammesse all'importazione temporanea.

QUALITÀ DELLE MERCI	SCOPO DELL' IMPORTAZIONE TEMPORANEA
Zucchero di seconda classe	Per essere raffinato.
Bozzoli	Per trarre la seta.
Seta tratta semplice, greggia	Per essere addoppiata o torta, in organzino o trama.
Cascami di seta greggi (escluso il roccadino o pettenuzzo)	Per essere pettinati.
Filati di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti	Per essere tinti.
Filati di cotone misuranti più di 50,000 metri per mezzo chilogramma	Per la fabbricazione dei tessuti misti di seta e cotone.
Filati di lana e di pelo di cammello	Per la fabbricazione dei tessuti di lana e pelo di cammello per le fabbriche d'olio, di candele steariche, di ceresina e simili.
Tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi	Per essere imbianchiti.
Tessuti di canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi od imbianchiti	Per essere tinti o stampati.
Tessuti di cotone greggi	Per essere ricamati od imbianchiti.
Tessuti di cotone greggi od imbianchiti	Per essere ricamati.
Tessuti di canapa, di lino e di cotone, bianchi, e tessuti di lana di ogni specie	Per essere ridotti in vestimenta.
Tessuti di ogni specie	Per essere gommati e ridotti in vestimenta ed altri oggetti impermeabili.
Cappelli di paglia, di panama, di palma e di giunco	Per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggatura.
Stracci	Per farne la cernita.
Ferro in lamiera, spranghe o verghe	Per la costruzione di ponti e tettoie.
Ferri ed acciai laminati in spranghe, verghe e rotaie non forate	Per la costruzione di ferrovie portatili.
Materiali metallici	Per la costruzione di macchine a vapore, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate.
Cerchi di ferro	Per la fasciatura delle botti.
Ferro in verghe	Per la fabbricazione dei cerchi destinati alla fasciatura delle botti.

Segue TABELLA A.

Merci estere ammesse all'importazione temporanea.

QUALITÀ DELLE MERCI	SCOPO DELL' IMPORTAZIONE TEMPORANEA
Fili di juta e di manilla, greggi o tinti, e fili di rame, di acciaio e di ferro zincato.	Per la fabbricazione dei cordoni elettrici sottomarini.
Lamiere di ferro ricoperte di stagno	Per la fabbricazione di stagnoni e barattoli da esportare ripieni di merce.
Rottami di rame	Per essere rifusi e ridotti in fogli, lamine ed altri lavori.
Campane vecchie	Per essere rifuse.
Attrezzi navali	Per essere riattati.
Terra d' ombra	Per essere prosciugata e calcinata.
Lastre di vetro e di cristallo	Per essere ridotte in luci da specchio.
Grano duro	Per fare semole e paste.
Semi oleosi	Per la fabbricazione dell' olio.
Cera gialla	Per essere lavorata.
Avanzi e colature di candele	Per essere imbianchita e ridotta in pani.
Campioni	Per essere imbianchita e lavorata anche con l'aggiunta di altre materie.
Oggetti in genere	Per essere in qualsiasi modo lavorati.
Botti, barili, sacchi, otri, casse, ceste e cestoni, gabbie ed altri simili recipienti, usati, vuoti	Per rappresentare merci.
Veicoli da strade ferrate	Per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati.
Carri (<i>fourgons</i>) per trasporto di mobili e masserizie	Per essere riempiti.
	Per l'ordinario servizio.
	Per essere vuotati o riempiti.

TABELLA B.

Merci nazionali ammesse all'esportazione temporanea.

QUALITÀ DELLE MERCI	SCOPO DELL' ESPORTAZIONE TEMPORANEA
Filati di seta e di cascami di seta	Per essere tinti.
Tessuti serici	Per essere tinti (<i>fuorchè in nero</i>), stampati, cilindriati apparecchiati o marezzati e <i>gaufrés</i> .
Merci di ogni specie, esclusi i liquidi ed i commestibili	Per tentarne la vendita.
Campioni.	Per rappresentare merci.
Oggetti in genere	Per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati.
Botti, barili, sacchi, otri, casse, ceste, cestoni, gabbie ed altri simili recipienti ripieni di merce.	Per essere vuotati.
Veicoli da strade ferrate	Per l'ordinario servizio.
Carri (<i>fourgons</i>) per trasporto di mobili e masserizie . .	Per essere vuotati o riempiti.

Visto d'ordine di Sua Maestà
 Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
 F. SEISMIT-DODA.

ALLEGATO II.

Regio decreto del 3 maggio 1891, n. 243, col quale venne concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello, per la fabbricazione di cinghie di trasmissione, e dei rottami di ottone, per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 20 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª), col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghie per trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori.

Art. 2.

All'importazione temporanea delle merci indicate nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni generali stabilite dal titolo I del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Le disposizioni speciali contenute nei capitoli V e XVIII del titolo II del citato regolamento sono rispettivamente applicabili all'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghie per trasmissione, e dei rottami d'ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

G. COLOMBO.

Visto: *Il Guardasigilli*

L. FERRARIS.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*

G. MARCORA.

ALLEGATO III.

Regio decreto del 3 marzo 1892, n. 83, col quale furono stabilite le norme per l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegare nella fabbricazione dei canditi.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 11 della legge del 24 dicembre 1891, n. 696, che concede l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi destinati all'esportazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere l'importazione temporanea dello zucchero per la fabbricazione dei canditi deve essere presentata al Ministero regolare domanda.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° ad eseguire nello stabilimento tutte le opere che il Ministero ritenga necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire lo stabilimento dei mezzi necessari per l'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alle verificazioni

ed alla vigilanza permanente nell'interno dello stabilimento;

4° a tenere a disposizione degli impiegati doganali e degli agenti di finanza un apposito locale nello stesso stabilimento.

Art. 2.

La concessione è data dal ministro delle finanze con decreto, nel quale devono essere indicate tutte le condizioni alle quali il richiedente deve sottostare per ottenere la temporanea importazione.

Art. 3.

Lo zucchero temporaneamente importato dev'essere immesso in magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dalla dogana.

Gli zuccheri di 2° classe devono essere custoditi separatamente dagli zuccheri di prima classe.

Art. 4.

La cauzione deve essere prestata per l'ammontare del dazio aumentato di un decimo per le multe.

Art. 5.

La dogana, oltre al registro delle bollette di temporanea importazione, deve tenere uno speciale registro di magazzino, il quale rappresenta il carico e lo scarico dei magazzini indicati all'articolo precedente.

Art. 6.

Per l'estrazione dello zucchero dai magazzini deve essere presentata, unitamente alla bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico, una richiesta indicante la quantità e la qualità dello zucchero che s'intende di mettere in lavorazione.

Art. 7.

Lo zucchero che si estrae dai magazzini per essere posto in lavorazione deve essere pesato ed accompagnato in fabbrica con una bolletta di estrazione da magazzino, staccata da speciale registro a matrice e figlia.

In questa bolletta si deve indicare il numero e la data di quella di temporanea importazione

a scarico della quale viene emessa, nonché la data della estrazione e la quantità e qualità dello zucchero uscito dal magazzino.

Art. 8.

L'impiegato che emette la bolletta di estrazione da magazzino eseguisce lo scarico di quella di temporanea importazione, riportandovi il numero e la data della bolletta stessa.

La richiesta, presentata ai termini dell'articolo 6, viene allegata alla matrice della corrispondente bolletta di estrazione da magazzino.

Art. 9.

La bolletta di estrazione da magazzino, munita dall'agente di finanza che ne ha l'incarico dell'attestazione che lo zucchero è stato posto in lavorazione mediante bollitura, è trasmessa all'impiegato che tiene i registri di magazzino e delle bollette di temporanea importazione.

Eseguito su ambedue i registri lo scarico della quantità di zucchero estratta dal magazzino, la bolletta viene allegata alla matrice di quella di temporanea importazione, a scarico della quale fu emessa.

Art. 10.

Le registrazioni di carico sui registri di magazzino e delle bollette di temporanea importazione, come pure gli scarichi dagli stessi registri alla estrazione dello zucchero dai magazzini, vengono fatti tenendo conto del peso lordo o del peso netto legale secondo la qualità dei recipienti nei quali lo zucchero venne importato temporaneamente.

Art. 11.

La parte della cauzione corrispondente alla quantità di zucchero estratta dai magazzini dovrà essere trattenuta dalla dogana, per essere restituita al momento della esportazione di canditi nelle forme indicate all'art. 16.

A questo scopo dovrà essere tenuto dalla dogana uno speciale registro, sul quale ad ogni estrazione di zucchero dai magazzini dovrà essere iscritta la somma che rappresenta la cauzione corrispondente alla quantità di zucchero segnata a scarico nei registri di magazzino.

Sul registro dovrà essere indicato il numero

e la data della bolletta di estrazione da magazzino che dà luogo alla registrazione e della ricevuta di somme depositate corrispondente alla bolletta di temporanea importazione dalla quale venne fatto lo scarico.

Art. 12.

I canditi che escono dai locali della fabbrica devono essere depositati, con la qualificazione di « confetti e conserve con zucchero » in magazzini speciali, previa dichiarazione e visita, nelle forme prescritte dall'art. 56 della legge doganale.

A questi magazzini sono applicabili le disposizioni della legge e del regolamento doganale sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata, salvo quanto è disposto dal seguente art. 17 per i cali naturali.

Art. 13.

La somma totale delle quote di cauzione inscritte nel registro, di cui all'art. 11, è considerata dalla dogana come cauzione per i canditi ottenuti dalla lavorazione.

Art. 14.

Nessuna quantità di canditi o di sciroppi può essere asportata dallo stabilimento senza l'emissione di corrispondente bolletta.

Art. 15.

Per l'estrazione dei canditi dai magazzini indicati nell'art. 12, si procede secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per la riesportazione delle merci estere provenienti dai depositi doganali.

Art. 16.

Per ogni quintale di canditi che si esportano, la dogana restituisce una somma corrispondente al totale delle quote di cauzione che costituiscono il carico del registro, di cui all'art. 11, diviso per il numero dei quintali di canditi che rappresentano il carico dei magazzini di cui all'art. 12.

Della restituzione di cauzione sarà fatta menzione nel detto registro con la formola seguente: « per kg. di canditi esportati come da

bolletta di N. del , restituite lire , pari a lire costituenti il carico del presente registro, divise per kg. di canditi esistenti in magazzino all'atto della esportazione come dal registro. Fatto lo scarico sulla ricevuta si somme depositate N. del ».

Art. 17.

Per determinare il calo naturale dei canditi immessi nei magazzini la dogana eseguirà una verifica ordinaria di magazzino alla fine di ogni trimestre e potrà eseguire verificazioni straordinarie a richiesta del fabbricante.

La differenza riscontrata, in seguito alle verificazioni ordinarie e straordinarie, fra il peso dei canditi esistenti nel magazzino e la quantità risultante in carico dalle scritture della dogana, quando tale differenza sia dovuta a calo naturale, sarà portata a discarico del registro di magazzino con la seguente annotazione:

« Si deducono kg. per calo naturale, accertato in seguito a verifica ordinaria (o straordinaria) del giorno ».

Sulle differenze di peso provenienti da calo naturale, segnate a scarico nel registro, sarà restituita la corrispondente quota di cauzione, con le norme stabilite dall'art. 16, come se si trattasse di canditi esportati.

Art. 18.

Gli sciroppi prodotti con lo zucchero importato temporaneamente possono essere riesportati, ma la riesportazione di essi non dà luogo a restituzione di cauzione.

Art. 19.

I canditi e gli sciroppi che si vogliono mettere in consumo nell'interno dello Stato, devono essere sottoposti al pagamento del dazio stabilito dalla tariffa doganale per le stesse merci che s'importano dall'estero.

Art. 20.

Quando, per qualsiasi causa, venga a cessare la lavorazione col regime dell'importazione temporanea, dovranno essere esaurite, col pagamento del dazio o con la riesportazione,

tutte le bollette di importazione temporanea di zuccheri non ancora scaricate e le bollette di introduzione di canditi nei depositi di cui all'art. 12.

Gli sciroppi esistenti in fabbrica dovranno essere riesportati o daziati con le norme stabilite dagli articoli 18 e 19.

Art. 21.

Per tutto quanto non è provveduto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali del regolamento approvato col regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622, e quelle stabilite dal titolo V della legge doganale per i depositi in magazzini di proprietà privata.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1892.

UMBERTO

G. COLOMBO.

V. — *Il Guardasigilli*

B. CHIMIRRI.

ALLEGATO IV.

Regio decreto del 21 maggio 1893, n. 275, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee e venne accordata l'importazione temporanea dei filati di lana « mohair », per la fabbricazione delle treccie di lana, e delle lamiere di ferro greggie o stagnate, per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e placche da letto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 20 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 8 settem-

bre 1889, n. 6387 (serie 3^a), col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata l'importazione temporanea dei filati di lana *mohair*, greggi e tinti, per la fabbricazione di treccie di lana e delle lamiere di ferro, greggie o stagnate, per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e placche da letto.

Art. 2.

Per l'importazione temporanea dei filati di lana *mohair* per la fabbricazione delle treccie di lana, sono da osservare le seguenti norme:

1^o l'importazione temporanea può effettuarsi presso le sole dogane di 1^o ordine;

2^o non è ammessa l'importazione temporanea per quantità inferiori a 50 chilogrammi;

3^o all'atto dell'importazione temporanea deve essere prelevato un campione dei filati, per confrontarlo, quando si esportano le treccie, coi filati dei quali queste sono composte;

4^o la cauzione deve essere prestata per il solo ammontare del dazio;

5^o il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno;

6^o la scarico delle bollette di temporanea importazione si effettua in ragione di un quintale di filati per ogni quintale di treccie che si esportano. Se si esportano treccie composte di filati di diverse qualità, lo scarico è dato per un peso eguale a quello dei filati importati temporaneamente contenuti nelle treccie.

Art. 3.

Per l'importazione temporanea delle lamiere di ferro per essere verniciate o litografate o destinate alla fabbricazione di guantiere e placche da letto, sono da osservare le norme seguenti:

1° l'importazione temporanea può effettuarsi presso le dogane di 1° ordine e presso le dogane internazionali di 2° ordine, 1ª classe;

2° non è ammessa l'importazione temporanea per quantità inferiori ad un quintale di lamiera;

3° sulla dichiarazione per temporanea importazione deve essere indicato il numero, lo spessore e le dimensioni delle lamiere;

4° la cauzione deve essere prestata per il solo ammontare del dazio;

5° il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno;

6° sulla dichiarazione per riesportazione devono essere indicati il numero e le dimensioni delle lamiere importate temporaneamente, che furono impiegate nella fabbricazione dei prodotti che si esportano;

7° lo scarico delle bollette di temporanea importazione si effettua in ragione di un quintale di lamiera greggia o stagnata per ogni quintale di lamiera verniciata o litografata o di guantiere e placche da letto, dedotto, per le guantiere e le placche, il peso degli accessori di ferro o di altra materia che vi fossero aggiunti;

8° alla scadenza della bolletta di temporanea importazione o quando sia effettuato lo scarico di un numero di lamiere eguale a quello delle lamiere importate temporaneamente, viene riscosso il dazio sulla quantità di lamiera non riesportata.

Art. 4.

Per l'importazione temporanea dei filati di lana *mohair* e delle lamiere di ferro, in quanto non sia previsto dai precedenti articoli 2 e 3, saranno osservate le norme stabilite dal titolo I del regolamento approvato col Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel capitolo VII, titolo II, del regolamento approvato col Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), sono estese ai tessuti di lino destinati ad essere ricamati.

Le disposizioni contenute nel capitolo XVI, titolo II, del regolamento approvato col citato Regio decreto, sono estese alla fabbricazione di tutti i cordoni elettrici isolati.

Art. 6.

L'esportazione temporanea dei filati di seta, e dei cascami di seta per essere tinti, concessa dal regolamento citato nel precedente articolo per i filati destinati alla fabbricazione dei tessuti, è accordata, con le stesse norme, anche per i filati di seta e di cascami di seta da cucire.

L'esportazione temporanea di questi filati sarà concessa soltanto a chi dimostri di essere fabbricante di filati da cucire, di seta o di cascami di seta.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

V. — *Il Guardasigilli*
BONACCI.

ALLEGATO V.

R. decreto 23 febbraio 1896, n. 55, col quale vennero stabilite nuove norme per l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegare nella fabbricazione dei canditi, a modificazione del R. decreto 3 marzo 1892, n. 83.

UMBERTO

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 11 della legge del 24 dicembre 1891, n. 696;

Visto il nostro decreto del 3 marzo 1892, n. 83;

Considerato che le norme stabilite col detto nostro decreto per l'importazione temporanea degli zuccheri per la fabbricazione dei canditi

prevedono solo il caso che la detta agevolezza sia chiesta da fabbriche le quali producono canditi di una sola specie, come emerge dal disposto dell'articolo 16, secondo il quale la parte di cauzione da restituire all'atto della esportazione dei canditi deve essere dedotta dal rapporto fra la qualità dei canditi che si riesportano, e la intera quantità di prodotto ottenuto;

Ritenuto che è stata chiesta l'importazione temporanea degli zuccheri da fabbriche le quali intendono di produrre canditi di differenti qualità:

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 seconda parte, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del R. decreto del 3 marzo 1892, n. 83, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Per ottenere l'importazione temporanea dello zucchero per la fabbricazione dei canditi dev'essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze.

Nella domanda il richiedente deve indicare la qualità dei prodotti che intende di fabbricare con lo zucchero importato temporaneamente e deve altresì obbligarsi:

1° ad eseguire nello stabilimento tutte le opere che il Ministero ritenga necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire lo stabilimento dei mezzi necessari per l'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alle verificazioni ed alla vigilanza permanente nell'interno dello stabilimento;

4° a tenere a disposizione degli impianti doganali e degli agenti di vigilanza un apposito locale nello stesso stabilimento, provvedendone a proprie spese i mezzi di illuminazione e di riscaldamento;

5° a rinunciare per le esportazioni, da fare dopo ottenuta la concessione, alle restituzioni di dazio accordate dalle disposizioni in vigore per l'esportazione dei prodotti contenenti zuc-

chero. E ciò per tutte le quantità di zucchero esistenti nello stabilimento o contenute negli sciroppi o nei frutti in corso di lavorazione al momento della compilazione dell'inventario di cui all'art. 2, e per tutto il tempo durante il quale lo stabilimento resti sotto il regime della temporanea importazione.

Nella stessa domanda il richiedente deve indicare in quale tempo intende che si effettui ogni anno il bilancio di cui all'art. 16.

Art. 2. — La concessione è data dal ministro delle finanze con decreto nel quale devono essere indicate:

1° le condizioni alle quali il richiedente deve sottostare per la temporanea importazione dello zucchero;

2° la quantità dello zucchero che per ogni quintale di canditi esportati deve essere scaricata provvisoriamente dalle bollette di temporanea importazione, fino al compimento dell'inventario annuale di cui all'art. 16.

Prima che abbiano principio le operazioni di temporanea importazione, devesi procedere, nei modi che saranno stabiliti dal Ministero, all'inventario delle quantità di zucchero esistenti in fabbrica, sia in natura, sia contenute negli sciroppi o nelle frutta in corso di lavorazione. I canditi già ultimati devono essere asportati dallo stabilimento o depositati in magazzini sotto custodia della dogana per essere ammessi all'esportazione con restituzione dei diritti secondo le norme in vigore.

La quantità di zucchero risultante dall'inventario sarà tenuta a credito del fabbricante, al quale deve essere consegnato un esemplare dell'inventario stesso.

Art. 4. — Il termine da assegnare per lo scarico delle bollette di temporanea importazione, non può essere maggiore di un anno. La cauzione deve essere prestata per l'ammontare del dazio, aumentato di un decimo per le multe.

Art. 5. — La dogana oltre ad una serie speciale del registro delle bollette di temporanea importazione, deve tenere, per ogni fabbrica, uno speciale registro di magazzino, il quale rappresenta il carico e lo scarico dei magazzini indicati all'art. 3.

Art. 6. — Per l'estrazione dello zucchero dai magazzini deve essere presentata una richiesta indicante la quantità e la qualità dello zuc-

chero che si intende di mettere in lavorazione.

Art. 7, *seconda parte*. — In questa bolletta si deve indicare la data della estrazione e la quantità e qualità dello zucchero uscito dal magazzino.

Art. 8. — L'impiegato che emette la bolletta di estrazione da magazzino eseguisce lo scarico nel registro di magazzino di cui all'art. 5.

La richiesta presentata ai termini dell'art. 6, viene allegata alla matrice della corrispondente bolletta di estrazione da magazzino.

Art. 9. — Lo zucchero estratto dal magazzino deve essere posto in lavorazione mediante bollitura sotto la sorveglianza di un impiegato della dogana e di un agente della guardia di finanza, i quali, del compimento di detta operazione, devono fare attestazione a tergo della bolletta di estrazione da magazzino.

La bolletta munita di tale attestazione deve essere allegata alla rispettiva matrice.

Art. 10. — Le registrazioni di carico e scarico sui registri di magazzino vengono fatte tenendo conto tanto del peso netto reale quanto del peso lordo e della qualità dei recipienti nei quali lo zucchero è contenuto.

Art. 11. — Il Ministero può prescrivere che i canditi, appena ultimati, quando non vengano subito esportati, siano immessi in magazzini a differenti chiavi, una delle quali sarà tenuta dalla dogana.

Art. 12. — Nessuna quantità di canditi o di sciroppi può essere asportata dallo stabilimento senza l'emissione di corrispondente bolletta.

Art. 13. — Per l'estrazione dallo stabilimento dei canditi destinati alla esportazione, deve essere presentata alla dogana, insieme con la bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico, la dichiarazione per riesportazione, o quella per spedizione dei canditi alla dogana di confine con la bolletta di cauzione, quando le operazioni sono compiute presso una dogana interna.

La dogana emette la bolletta corrispondente alla destinazione data alla merce, dando contemporaneamente scarico alla bolletta di temporanea importazione per una quantità di zucchero ragguagliata alla qualità e quantità dei prodotti e alla quantità di zucchero, che è da considerare contenuta in ciascun quintale degli

stessi prodotti, secondo il decreto ministeriale di concessione.

Se nella lavorazione furono impiegati simultaneamente zuccheri di prima e zuccheri di seconda classe, la quantità da scaricare è ripartita fra le due qualità di zucchero in ragione del rapporto esistente fra le quantità di zucchero delle due specie poste in lavorazione.

Art. 14. — Per l'estrazione dallo stabilimento dei prodotti che si vogliono immettere in consumo nello Stato deve essere presentata, insieme con la bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico, la dichiarazione per entrata.

La dogana procede allo scarico della bolletta di temporanea importazione nei modi indicati dall'articolo precedente ed emette la bolletta di entrata, convertendo in riscossione definitiva la parte di cauzione corrispondente alla quantità di zucchero scaricata. La parte di cauzione corrispondente alla multa sulla stessa quantità di zucchero deve essere contemporaneamente restituita al fabbricante.

Art. 15. — È in facoltà dell'Amministrazione di tener conto delle qualità e quantità delle sostanze dolcificanti che, oltre allo zucchero, vengano impiegate nella fabbricazione dei canditi.

A tale scopo il Ministero può prescrivere che siano dalla dogana prelevati i campioni delle dette sostanze, per farne l'analisi.

Art. 16. — Alla fine di ogni anno industriale, i cui termini saranno fissati dal Ministero nel decreto di concessione, in relazione con la domanda di cui all'art. 1, deve procedersi alla compilazione del bilancio annuale.

A questo scopo il fabbricante è tenuto a presentare alla dogana un quadro dimostrativo indicante le quantità e qualità di zucchero importate temporaneamente e messe in lavorazione, le quantità di canditi spediti nel corso dell'anno, quelle ancora esistenti in fabbrica, le quantità di canditi in lavorazione distinte secondo i gradi di saturazione zuccherina e le quantità di sciroppi, pure distinte secondo il loro grado saccarometrico.

La dogana riassume le partite di carico e scarico, limitatamente al movimento degli zuccheri nei locali di fabbrica, procede, mediante analisi, all'inventario di quelli contenuti negli sciroppi, nelle frutta in corso di lavorazione e

nei canditi ultimati, esistenti in fabbrica, e compila il bilancio.

Art. 17. — La differenza a pareggio che venisse a risultare nel bilancio dovrà ripartirsi in parti proporzionali fra le quantità di zucchero scaricate dalle bollette di temporanea importazione per prodotti esportati, e quelle scaricate per prodotti immessi in consumo.

Se risultano differenze in più nel carico rispetto allo scarico, la parte della eccedenza corrispondente agli scarichi fatti per le esportazioni dev'essere portata a scarico delle bollette di temporanea importazione, e sulla parte corrispondente agli scarichi fatti per importazioni deve essere pagato il dazio; se risultano differenze in meno, deve essere reintegrata in carico sulle bollette di temporanea importazione, completando la cauzione, una quantità di zucchero eguale alla deficienza riscontrata, e all'industriale deve essere restituito, nei modi in vigore per il rimborso dei diritti indebitamente riscossi, l'ammontare del dazio sulla parte della deficienza che nel riparto proporzionale sia stato attribuito agli scarichi fatti per immissione in consumo.

Art. 18. — Insieme col bilancio annuale di cui al precedente articolo deve essere fatta la verifica ordinaria nei magazzini di cui all'art. 3.

Alle differenze che venissero a risultare da tale verifica sono applicabili le disposizioni dell'art. 98 della legge doganale.

Art. 19. — In seguito ai risultati dei bilanci annuali di cui all'art. 16, il Ministero può in ogni tempo modificare la quantità di zucchero stabilita col decreto di concessione, ai sensi dell'art. 2, per gli scarichi provvisori delle bollette di temporanea importazione.

Art. 20. — I registri vengono chiusi al termine dell'anno industriale, riportando le rimanenze nei registri nuovi.

Art. 2.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme da osservare per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle fabbriche che si trovano sotto il regime della temporanea importazione degli zuccheri secondo le norme stabilite dal Regio decreto del 3 marzo, 1892, n. 83.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1896.

UMBERTO

P. BOSELLI.

V. - *Il Guardasigilli*

V. CALENDI DI TAVANI.

ALLEGATO VI.

Regio decreto 4 aprile 1897, n. 132, che estende l'importazione temporanea ai « nastri di ferro laminati e ricotti, destinati alla fabbricazione dei cavi elettrici sotterranei » e che apporta modificazioni al regolamento sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate col Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare, con decreto Reale, le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capitolo XVI, titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a), sono

estese ai nastri di ferro laminati e ricotti, i quali presentino una larghezza non superiore a millimetri 60 ed uno spessore non superiore a millimetri 1.6 a destinati alla fabbricazione dei cavi elettrici sotterranei.

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 229, capitolo III, titolo III, del regolamento approvato col Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a), è esteso da uno a due anni per quanto riguarda la reimportazione delle tre cie e dei cappelli di paglia temporaneamente esportati per tentarne la vendita.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1897.

UMBERTO.

BRANCA.

V. — *Il guardasigilli*

G. COSTA.

ALLEGATO VII.

Regio decreto 4 giugno 1899, n. 220, col quale vennero concesse la importazione temporanea di macchine ed apparecchi per essere esperimentati e di tessuti di seta cinesi per essere tinti o stampati, e l'esportazione temporanea di rocchetti o tubetti di legno, di carta e di cartone, per l'esportazione dei filati.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D' ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee:

Udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accordate:

a) l'importazione temporanea di macchine e di apparecchi per essere esperimentati;

b) l'importazione temporanea di tessuti di seta cruda cinesi (*foulards, pongées e tussah*) per essere tinti o stampati;

c) l'esportazione temporanea di rocchetti o tubetti, di legno, di carta o di cartone, adoperati per l'esportazione dei filati.

Art. 2.

L'importazione temporanea di macchine e di apparecchi per essere esperimentati, sarà concessa di volta in volta dal Ministero delle finanze, al quale l'importatore dovrà rivolgere istanza dimostrando la necessità di sottoporre ad esperimenti le macchine e gli apparecchi prima di effettuarne l'importazione definitiva.

Il Ministero delle finanze stabilirà il modo col quale le macchine e gli apparecchi dovranno essere identificati all'atto dell'importazione temporanea, per il riconoscimento alla riesportazione.

Il termine da assegnare per la riesportazione non potrà eccedere un anno.

Art. 3.

Per l'esportazione temporanea dei tessuti di seta cruda (*foulards, pongées e tussah*) per essere tinti o stampati saranno osservate le disposizioni degli articoli 65, 66, 68, 69, 70, 71 e 72 del regolamento approvato col Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 serie 3^a), che si riferiscono ai tessuti canapa, di lino, di cotone e di lana, greggi, importati temporaneamente per essere tinti o stampati.

Non saranno ammessi all'importazione temporanea i detti tessuti in quantità inferiore a chilogrammi 25.

Art. 4.

Per l'esportazione temporanea dei rocchetti o tubetti, di legno, di carta o di cartone ado-

perati nella esportazione dei filati, saranno osservate le seguenti norme:

1º L'esportazione temporanea potrà effettuarsi presso le dogane di 1º ordine e presso quelle internazionali di 2º ordine, 1ª classe.

2º Non sarà ammessa l'esportazione temporanea per quantità inferiori a chilogrammi 25.

3º All'atto dell'esportazione temporanea, la dogana preleverà campione dei tubetti o dei rocchetti, che, suggellato e dalla dogana stessa e dall'esportatore, varrà a stabilire la identità dei tubetti e dei rocchetti agli effetti della reimportazione.

4º Il termine da assegnare per la reimportazione non potrà eccedere i sei mesi.

Art. 5.

Per tutto quanto non è preveduto nel presente Decreto, saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del Regolamento approvato col R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1899.

UMBERTO

CARMINE.

V. — *Il Guardasigilli*
A. BONASI.

ALLEGATO VIII.

Regio decreto del 6 gennaio 1901, n. 10, che accorda l'importazione temporanea del cuoio inglese di bufalo per la fabbricazione di oggetti d'equipaggiamento di militari.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col Regio decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, che dà facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'Industria e del Commercio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata l'importazione temporanea del cuoio inglese di bufalo (raspine) per essere lavorato in oggetti d'equipaggiamenti di militari, osservate le seguenti norme:

1. L'importazione temporanea può effettuarsi soltanto da dogane di prim'ordine.

2. Non è ammessa l'importazione temporanea del cuoio in quantità inferiore ai 50 chilogrammi.

3. Il termine da assegnare per la riesportazione dei prodotti lavorati non può eccedere un anno.

4. Lo scarico delle bollette di temporanea importazione viene effettuato per tanto peso del cuoio importato temporaneamente quanto è quello dei prodotti riesportati, depurato dal peso delle materie diverse del detto cuoio, che entrino nella composizione dei prodotti stessi.

5. Sulle deficienze di peso che risultino tra le quantità di cuoio importate temporaneamente e quelle riesportate di cuoio lavorato, viene riscosso il dazio d'importazione senza applicazione di multe quando le deficienze non superino il 20 per cento delle quantità importate temporaneamente.

Art. 2.

Per tutto quanto non è preveduto nel presente decreto, si applicano le disposizioni generali del titolo I del regolamento approvato col R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

V. — *Il Guardasigilli*
GIANTURCO.

ALLEGATO IX.

Regio decreto del 30 gennaio 1902, n. 31, col quale venne accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in blocchi, in lamiera e in verghe per la fabbricazione dei cannoni e relativi affusti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, che dà facoltà al Governo di disciplinare, con decreti Reali, le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in blocchi, in lamiera ed in verghe per la fabbricazione di cannoni e relativi affusti.

Art. 2.

All'importazione temporanea di cui al precedente articolo sono applicabili le disposizioni del titolo I e del titolo II, capitolo XIV, del regolamento approvato col R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6622, serie 3ª.

Potrà però prescindersi dalla prescrizione d'immettere in apposito magazzino chiuso i materiali importati temporaneamente, quando sia possibile di contrassegnarli con punzone, il quale sarà provveduto dalla dogana a spese dell'importatore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, ufficiale mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*

COCCO-ORTU.

ALLEGATO X.

Regio decreto del 3 luglio 1902, n. 327, col quale venne concessa l'importazione temporanea delle verghette di ferro zincato per la fabbricazione dei cavi elettrici isolati, e delle lamiere di ferro ricoperte di stagno (latta) per la fabbricazione dei barattoli, scatole ed altri simili oggetti da esportarsi anche vuoti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare, con decreto Reale, le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capitolo XVI, titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), sono estese alle verghette di ferro zincato destinate alla fabbricazione dei cavi elettrici isolati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel capitolo XVII, titolo II, del suddetto regolamento sono estese alle lamiere di ferro ricoperte di stagno (latta), destinate alla fabbricazione dei barattoli, scatole ed altri simili oggetti da esportarsi anche vuoti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

CARCANO.

V. — *Il guardasigilli*
COCCO-ORTU.

ALLEGATO XI.

Regio decreto del 24 dicembre 1903, n. 522, col quale fu estesa agli altri prodotti a base di zucchero l'importazione temporanea concessa per gli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi e vennero inoltre introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col Regio decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro ed *interim* per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea concessa per gli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi è estesa a quelli destinati alla preparazione di tutti gli altri prodotti a base di zucchero, indicati nella tabella annessa al Regio decreto del 12 dicembre 1902, n. 520.

Le condizioni e le norme per l'importazione temporanea e per lo scarico delle relative bollette saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel capitolo XIV, titolo II, del regolamento approvato con Regio decreto in data 2 febbraio 1890, n. 6622, sono estese alla importazione temporanea dei materiali metallici destinati alla costruzione di macchine di ogni specie (compresi i montacarichi e gli ascensori), di apparecchi e di veicoli da tramvie.

Art. 3.

Gli articoli 131 e 135 del succitato regolamento approvato con Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6122, sono modificati come segue:

Art. 131. — Chiunque intenda intraprendere la costruzione di macchine, di apparecchi, di caldaie per macchine, e di veicoli da strade ferrate o tramvie, con materiali metallici da importarsi temporaneamente deve farne domanda al Ministero delle finanze, indicandovi genericamente la natura delle costruzioni e corredandola di un certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio, destinato alle costruzioni suddette.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che dal ministro delle finanze verranno stabilite rispetto alla vigilanza da esercitarsi nell'interno dell'opificio o stabilimento ed alla verifica dei materiali all'atto dell'importazione temporanea e della riesportazione, nonché a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Art. 135. — Le norme per l'identificazione dei materiali e per lo scarico delle bollette di temporanea importazione sono stabilite dal ministro delle finanze.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel capitolo VII, titolo II, del regolamento approvato con Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622, sono estese all'importazione temporanea dei tessuti d'ogni specie per essere ricamati e dei tessuti di cotone, di lino e misti di cotone e lino per essere imbianchiti o tinti e ricamati.

Art. 5.

Per tutto quanto non è preveduto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del succitato regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli*

RONCHETTI.

ALLEGATO XII.

Regio decreto del 21 aprile 1904, n. 158, col quale vennero introdotte modificazioni nel regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee e vennero stabilite le norme per l'importazione temporanea delle lamiere di ferro ricoperte di stagno destinate alla fabbricazione di stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti da riesportare anche vuoti, di cui il Regio decreto 3 luglio 1902, n. 327.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto in data del 2 febbraio 1890, n. 6622;

Visto il Regio decreto del 3 luglio 1902, n. 327, col quale le disposizioni contenute nel capitolo XVII, titolo II del detto regolamento furono estese alle lamiere di ferro stagnate, destinate alla fabbricazione di barattoli, scatole e altri simili oggetti da esportarsi anche vuoti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, ed *interim* per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capitolo XVII del titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1º Agli articoli 156, 157, 158, 159 e 162 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 156. — Le operazioni per la importazione temporanea delle lamiere di ferro ricoperte di stagno destinate alla fabbricazione di stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti da riesportare pieni di merce o anche vuoti, si possono eseguire soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 157. — Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente le lamiere di ferro ricoperte di stagno, deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze indicando la sede dell'opificio destinato alla lavorazione della latta e la dogana presso la quale s'intenderà di compiere le operazioni di temporanea importazione.

Art. 158. — Il Ministero delle finanze, all'atto della concessione, stabilirà le norme e condizioni per l'importazione temporanea e per lo scarico delle relative bollette.

Art. 159. — Sui ritagli costituenti gli avanzi di fabbricazione deve riscuotersi il dazio nella misura stabilita dalla tariffa doganale per i « rottami di ferro ».

Art. 162. — Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di due anni.

2º Gli articoli 160, 161 e 163 sono abrogati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
L. LUZZATTI.

Visto: *Il guardasigilli*
RONCHETTI.

ALLEGATO XIII.

Regio decreto del 19 febbraio 1905, n. 63, col quale venne accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in barre per la fabbricazione delle lime e raspe.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto del 26 novembre 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata l'importazione temporanea dell'acciaio in barre per la fabbricazione delle lime e raspe, sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

1° L'importazione temporanea può effettuarsi soltanto dalle dogane di primo ordine e da quelle di secondo ordine, prima classe;

2° Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno;

3° Per ogni quintale di acciaio in barre temporaneamente importato dovranno essere riesportati 95 chirogrammi di lime o raspe, con obbligo di pagare il dazio su tre chilogrammi

di materia prima, rappresentanti gli avanzi utilizzabili della lavorazione:

4° La riesportazione delle lime e raspe può aver luogo per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di temporanea importazione.

Art. 2.

Per tutto quanto non è preveduto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del regolamento approvato con Regio decreto in data del 2 febbraio 1890, n. 6622.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. MAJORANA.

V. — *Il Guardasigilli*
RONCHETTI.

ALLEGATO XIV.

Regio decreto del 7 agosto 1905, n. 485, col quale venne accordata l'importazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti, stampati, cilindri, apparecchiati o marezzati, e delle lamiere di ferro per la fabbricazione del vasellame smaltato, e vennero inoltre introdotte modificazioni al regolamento sulle importazioni ed importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto in data del 26 gennaio 1896, n. 20;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capitolo IV, titolo II, del regolamento approvato con Regio decreto in data 2 febbraio 1890, n. 6622, sono applicabili a tutti i filati di cotone misuranti più di 20,000 metri per mezzo chilogramma, anche se rivestiti di filo o di lamina metallici.

Art. 2.

È accordata l'importazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti, stampati, cilindri, apparecchiati o marezzati, è concessa soltanto a chi dimostri di esercitare queste industrie e può aver luogo, per qualsiasi quantità, presso le sole dogane di primo ordine.

Nella dichiarazione per temporanea importazione si deve indicare:

a) il nome e cognome dell'industriale al quale i tessuti vengono spediti per la lavorazione;

b) la lavorazione alla quale i tessuti debbono essere sottoposti e, per quelli destinati ad essere tinti o stampati, il colore che devono ricevere;

c) il numero delle pezze per ciascuna qualità di tessuto.

La dogana appone all'estremità di ciascuna pezza un contrassegno per l'identificazione del tessuto alla riesportazione.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Alla riesportazione la dogana si limita ad accertare che le pezze presentate siano tutte munite del contrassegno e non siano in numero minore di quelle temporaneamente importate.

Art. 3.

È accordata l'importazione temporanea delle lamiere di ferro destinate alla fabbricazione del vasellame smaltato.

Le operazioni d'importazione temporanea possono aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente le lamiere di ferro deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la sede dell'opificio destinato alla lavorazione e la dogana presso la quale si intende di compiere le operazioni di temporanea importazione.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che dal Ministero delle finanze vengano stabilite rispetto alla vigilanza da esercitarsi nell'interno dell'opificio e a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Il Ministero delle finanze, all'atto della concessione, stabilirà le norme e condizioni per l'importazione temporanea e per lo scarico delle bollette.

Sui ritagli costituenti gli avanzi di fabbricazione deve riscuotersi il dazio al quale sarebbero soggetti se venissero importati dall'estero.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel capitolo II, titolo III, del regolamento approvato con Regio decreto in data 2 febbraio 1890, n. 6622, sono estese ai tessuti serici destinati ad essere tinti in nero.

Alla tabella annessa all'art. 226 del succitato regolamento sono apportate le seguenti aggiunte:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º LUGLIO 1912

QUALITÀ DEI TESSUTI		Lavorazione alla quale furono sottoposti	Differenze estreme risultanti dal lavoro			
			nel peso		nelle dimensioni	
			aumento	diminuzione	aumento di lunghezza o diminuzione	diminuzione di larghezza
Tessuti di tutta seta	Mussolina per crespo inglese	Tinto od apparecchiato	45 %	—	—	12 %
	Id.	Sottoposti al gaufrage	—	—	20 % dimin.	20 %
	Crespo della Cina	Tinti in nero o colorati	—	20 %	5 % dimin.	15 %
Tessuti di seta e lana	Bengaline, coliennes, ecc.	Tinti in nero	14 %	—	5 % dimin.	10 %
		Id. in colorato	6 %	—	—	—
		Id. in bianco	—	15 %	—	—

Art. 5.

Per tutto quanto non è preveduto nel presente decreto saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del regolamento approvato con Regio decreto in data 2 febbraio 1890, n. 6622.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 7 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. FORTIS

A. MAJORANA.

V. — *Il Guardasigilli*
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO XV.

Regio decreto n. 532, dell'11 luglio 1907, riguardante l'importazione temporanea delle lamiere e dei tubi di ferro destinati alla zincatura, anche per la possibile trasformazione in oggetti diversi zincati.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l' art. 123 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto. 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare, con decreto Reale, le importazioni e le esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell' industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Regio decreto, n. 485, in data 7 agosto 1905, relative all'importazione temporanea delle lamiere di ferro destinate alla fabbricazione del vasellame smaltato, sono estese alla temporanea importazione delle lamiere e dei tubi di ferro, destinati alla zincatura, anche per la possibile trasformazione in oggetti diversi zincati.

Art. 2.

Per tutto quanto non è preveduto nelle citate disposizioni saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del regolamento approvato col Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
LACAVA.

Il Guardasigilli
ORLANDO.

ALLEGATO XVI.

Regio decreto n. 495, del 19 luglio 1908, che estende la temporanea importazione del grano tenero alla fabbricazione dei biscotti da thè.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, che dà facoltà al Governo di di-

sciplinare con decreti Reali le importazioni e le esportazioni temporanee;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 497, che concede la temporanea importazione del grano tenero per la macinazione e del grano duro per la fabbricazione di paste alimentari e di semolini;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea del grano tenero è estesa alla fabbricazione dei biscotti da thè.

Art. 2.

L'accertamento della quantità di farina contenuta nei biscotti da thè che si esportano sarà eseguito mediante analisi chimica, ferme restando per lo scarico delle bollette le percentuali di rendimento vigenti per la temporanea importazione del grano destinato alla macinazione.

Art. 3.

È stabilita in mesi 6 la validità delle bollette di temporanea importazione del grano per la fabbricazione dei biscotti da thè. La riesportazione potrà farsi per tutte le dogane di prim'ordine e di prima e seconda classe di second'ordine.

Art. 4.

Per quanto non è preveduto dal presente decreto, saranno applicabili le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 497, e quelle generali che regolano la materia delle importazioni temporanee.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

LACAVA.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

ALLEGATO XVII.

Regio decreto del 9 gennaio 1910, n. 19, che concede la temporanea importazione delle lamiere d'acciaio destinate alla fabbricazione dei tubi saldati.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la temporanea importazione delle lamiere d'acciaio destinate alla fabbricazione di tubi saldati del diametro da 200 millimetri in su.

Le operazioni d'importazione temporanea possono aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente le predette lamiere deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la sede dell'opificio destinato alla lavorazione e la dogana presso la quale si intende di compiere le operazioni di temporanea importazione.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che dal Ministero delle finanze vengano stabilite rispetto alla vigilanza da esercitarsi nell'interno dell'opificio e a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Il Ministero delle finanze, all'atto della concessione, stabilirà le norme e condizioni per l'importazione temporanea e per lo scarico delle bollette.

Sui ritagli costituenti gli avanzi di fabbricazione deve riscuotersi il dazio al quale sarebbero soggetti se venissero importati dall'estero.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di un anno.

Art. 2.

Per tutto quanto non è preveduto nelle citate disposizioni saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del Regolamento approvato col Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO

ARLOTTA.

Visto: *Il Guardasigilli*
SCIALOJA.

ALLEGATO XVIII.

Regio decreto del 3 febbraio 1910, n. 57, che accorda l'importazione temporanea del rame in pani per essere ridotto in fogli, in spranghe, in fili ed altri lavori.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col Regio decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreto Reale, le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'importazione temporanea del rame in pani per essere ridotto in fogli, spranghe, in fili ed altri lavori.

Art. 2.

All'importazione temporanea, indicata nel precedente articolo, sono applicabili le disposizioni generali stabilite dal titolo I del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a), e quelle speciali contenute nel capitolo XVIII del titolo II; però l'importazione temporanea dev'essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle finanze il quale potrà stabilire speciali cautele.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.
ARLOTTA.

V. — *Il Guardasigilli*
SCIALOJA.

ALLEGATO XIX.

Regio decreto n. 691 del 1° agosto 1910, che estende ad altri lavori la concessione dell'importazione temporanea dei ferri per la costruzione di ponti e tettoie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capitolo XII, titolo II, del regolamento approvato con Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a), relative all'importazione temporanea di ferri in lamiera, spranghe o verghe per la costruzione di ponti e tettoie, sono estese ai ferri medesimi destinati alla costruzione delle altre opere seguenti: cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche, ed ossature metalliche in genere.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI
FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*
FANI.

ALLEGATO XX.

Regio decreto n. 585, del 9 agosto 1910, col quale è concessa l'importazione temporanea del glucosio per la preparazione di frutti canditi, frutti sciropati, marmellate e mostarde.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'importazione temporanea del glucosio per la preparazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde.

Art. 2.

All'importazione temporanea indicata nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni dei RR. decreti, n. 83 del 3 marzo 1892 e n. 55 del 23 febbraio 1896, concernenti la importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi.

Il Ministero delle finanze stabilirà le norme particolari per lo scarico delle bollette di importazione temporanea relative.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*

FANI.

ALLEGATO XXI.

Regio decreto n. 60 del 22 gennaio 1911, che concede la temporanea importazione delle lamiere di ferro piombate, destinate alla fabbricazione di stagnoni di imballaggio da riesportare pieni di carburo di calcio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 123 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 22 gen-

naio 1896, n. 20, che dà facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni e le esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla temporanea importazione delle lamiere di ferro piombate, destinate alla fabbricazione di stagnoni d'imballaggio da essere esportati pieni di carburo di calcio, le disposizioni del titolo II, capitolo XVII, del regolamento approvato con Regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622, modificato con R. decreto 21 aprile 1904, n. 158.

Art. 2.

Per quanto non è preveduto nel presente decreto saranno applicabili le disposizioni generali del regolamento di cui nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI

FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*

FANI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12:

Ne do lettura:

Articolo unico.

E approvata la maggiore assegnazione di lire 3,500,000 al capitolo n. 203 « Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) » (N. 887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).

Ne do lettura:

Articolo unico.

E autorizzata la spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).

Con decreto del ministro del tesoro la detta somma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge che consta di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane:

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 900).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

E istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle Assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme da ripartirsi per contravvenzioni scoperte dal personale delle dogane o della Regia guardia di finanza, nei casi in cui sia applicabile l'art. 119 della legge doganale, testo unico approvato con Regio decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, o l'art. 85 della legge sui dazi di consumo, testo unico approvato con Regio decreto del 7 maggio 1908, n. 248, saranno assegnate, in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti agli scopritori, ferma restando l'assegnazione di una doppia quota a chi abbia diretto la forza;

b) quaranta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo massa della Regia guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano all'uno o all'altro Corpo;

c) due al fondo per premi, a disposizione del direttore generale delle gabelle;

d) tre al capo di servizio della dogana o al comandante della tenenza o sezione della Regia guardia di finanza;

e) cinque al ricevitore di dogana o al magazziniere delle private che abbia compilato il processo verbale, ferma restando la disposizione dell'art. 120 della legge doganale.

Il prezzo delle cose confiscate concorre nella ripartizione di cui sopra soltanto per metà: l'altra metà andrà a profitto del fondo di previdenza o del fondo massa, come alla lettera b).

Agli stessi fondi sarà versata la metà del prezzo dei generi di privata sequestrati e verificati utili, se gli scopritori della contravvenzione appartengono al personale delle dogane od alla Regia guardia di finanza.

(Approvato).

Art. 3.

Se alla scoperta di una contravvenzione abbiano concorso impiegati di dogana ed agenti della Regia guardia di finanza, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo precedente sarà suddivisa fra il fondo di previdenza ed il fondo massa in ragione del numero degli scopritori dei due Corpi; se vi abbiano concorso anche altri, le somme da ripartirsi saranno assegnate con le norme dell'art. 2 solamente per la parte corrispondente al numero degli scopritori dei due Corpi.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali superiori della regia guardia di finanza non possono partecipare alla ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni: le quote che ad essi spetterebbero andranno ad accrescere il fondo massa.

Andranno a profitto del fondo di previdenza le quote che spetterebbero ai funzionari delle dogane i quali per effetto di speciali disposizioni debbano essere esclusi dalla ripartizione anzidetta.

Le somme che per rinuncia di qualche quota o per altra causa restassero disponibili, in seguito alla ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni fra gli scopritori e gli aventi diritto, andranno a profitto del fondo di previ-

denza, se erano destinate ad impiegati di dogana, e del fondo massa della Regia guardia di finanza, negli altri casi.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione al fondo per premi della quota di cui alla lettera c) dell'art. 2 sarà sospesa, e le somme corrispondenti andranno ad accrescere il fondo di previdenza ed il fondo massa, come alla lettera b), fino all'anno finanziario al cui inizio la somma attualmente a disposizione del direttore generale delle gabelle risulti ridotta a meno di lire 18,000.

(Approvato).

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge doganale, con quelle di leggi posteriori in materia, compresa la presente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti; per le tasse di bollo sui relativi biglietti, e per la tassa di registro su gli atti di concessione di tramvie » (N. 914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti; per le tasse di bollo sui relativi biglietti, e per la tassa di registro su gli atti di concessione di tramvie.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 914).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Io non voglio certamente fare una discussione in questi momenti; voglio soltanto fare un'osservazione che resti a verbale.

L'equo trattamento di cui si occupa il disegno di legge in discussione, è fatto al personale di servizio delle diverse società, ma questo equo trattamento non risulta a proposito delle società stesse. Visto che si impone alle società, che non sono sussidiate, l'obbligo di informarsi ad un minimo o ad un massimo di salario e ad altre condizioni stabilite dal Ministero, sarebbe bene che ad esse pure fosse esteso l'equo trattamento. L'imposizione in questione è molto nuova e credo che non abbia precedenti. Mi permetto perciò di richiamare sopra di essa l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato, unicamente perchè ne resti traccia per le eventualità future.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Vigoni ha osservato che l'equo trattamento deve riguardare tanto il personale quanto le Società; egli ha perfettamente ragione, senonchè egli potrà facilmente constatare come, fra le disposizioni del disegno di legge, insieme con quelle a favore del personale, altre vi siano, le quali danno alle Società i mezzi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei compensi al personale.

Originariamente nel disegno di legge, quale fu presentato alla Camera dei deputati, non erano comprese le tranvie, ma la Commissione parlamentare fece un largo studio di questa materia, e, raccogliendo le voci che da ogni parte domandavano l'estensione della legge anche agli altri servizi pubblici, propose che le presenti disposizioni fossero adottate anche per le tranvie intercomunali. Anche a queste pertanto furono estese, sia le facilitazioni nelle tasse di bollo e di registro, sia la concessione degli aumenti di tariffe, con i quali si danno i mezzi di elevare i compensi al personale, sia, infine, la disposizione che sottopone le questioni derivanti dall'applicazione della legge al giudizio insindacabile di una Commissione composta dei rappresentanti dei vari interessi, la quale deve giudicare, tenendo presenti non soltanto le condizioni locali del lavoro, ma anche le speciali condizioni in cui si trovi ciascuna azienda. A questo proposito anzi sorse nella Camera dei deputati una disputa piuttosto vivace, in quanto da diversi

deputati, così dell'estrema sinistra come della parte più conservatrice, era stato presentato un emendamento, col quale si domandava che l'art. 4, laddove si determinano i criteri che debbono servire di guida alla Commissione nel giudicare quale sia l'equità del trattamento, fosse modificato nel senso che in tale giudizio si dovesse prescindere dalle condizioni di ciascuna azienda. Io, invece, d'accordo con la Commissione, sostenni che la disposizione fosse da mantenere integra, dovendo l'equo trattamento verificarsi non soltanto per una delle parti, ma per ambedue, perchè non sarebbe possibile migliorare efficacemente le condizioni di una classe lavoratrice, quando si deprimessero le condizioni dell'industria. Non è che nella conciliazione degli interessi del lavoro e del capitale che si può trovare la continuità dei miglioramenti, altrimenti questi sarebbero non solo effimeri, ma deprimenti e distruggerebbero sè stessi.

Creda, onor. Vigoni, che con queste provvidenze, con queste clausole, mantenute malgrado le vive istanze fatte affinchè fossero cancellate, è assicurato anche il giusto riguardo a quelle che sono le condizioni indispensabili per l'esistenza dell'industria, della quale ha con tanta competenza parlato.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro per le dichiarazioni che ora ha fatte.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Non posso che plaudire a quanto ha detto l'onor. ministro e dargli lode, perchè con questo disegno di legge, che veramente risponde a un alto concetto di giustizia sociale, si sia creata una magistratura per comporre le competizioni che possono insorgere tra il capitale ed il lavoro ferroviario. Nessuna obiezione quindi da parte mia al disegno di legge.

Mi limiterò ad esprimere qualche preoccupazione, che si riferisce unicamente alle condizioni particolari delle ferrovie e dei ferrovieri della Sardegna.

Secondo me la disposizione dell'art. 11 che dà facoltà allo Stato di autorizzare i concessionari ad accrescere i prezzi dei trasporti, è

assai pericoloso per le ferrovie Sarde e per gli interessi degli isolani.

Io non istarò qui a rifare la genesi infausta delle convenzioni per le ferrovie Sarde: basterà che accenni al risultato finale: che dopo trent'anni di esercizio di queste ferrovie noi abbiamo le ferrovie più mal servite del mondo, per velocità, per comodità dei viaggiatori, e di più abbiamo le più alte tariffe: sono queste le ragioni, onor. ministro dei lavori pubblici, che hanno provocato l'agitazione, per la statizzazione delle ferrovie Sarde: e poichè ho la parola, ne prendo occasione per provocare dall'onor. ministro una spiegazione su qualche apprezzamento, che egli ha aspresso nell'altro ramo del Parlamento, sull'ultimo sciopero dei ferrovieri sardi.

Egli, almeno a quanto si rileva dal resoconto sommario della Camera dei deputati, avrebbe deplorato l'inconsulta agitazione dei ferrovieri sardi, comechè promossa da interessati alla statizzazione di quelle linee.

Ora intendiamoci, onor. ministro: interessati alla statizzazione delle linee ferroviarie sono tutti i sardi, e la ragione di questo interesse è la condizione anormale passata e presente dell'esercizio delle ferrovie in Sardegna.

Un paese che ha le ferrovie più mal servite, un paese che è sotto il peso di concessioni ferroviarie, che danno il meno che possono, nonostante abbiano i titoli più quotati, ha tutta la ragione di desiderare che queste ferrovie passino allo Stato, il quale naturalmente avrà tutto l'interesse a promuovere il traffico, e certamente non curerà solo d'ingrassare l'erario.

L'agitazione per la statizzazione fu dunque opera di tutti i sardi, poichè ad essi non può non apparire enormemente ingiusto che alle loro ferrovie lo Stato usi un trattamento diverso da quello delle altre regioni italiane; ma in tutti i sardi, allorchè si riconobbe che il momento politico non era opportuno per insistere in questa agitazione, prevalse il sentimento del patriottismo, e nessuno parlò di scioperi o di altri mezzi violenti per spingere lo Stato a decidersi per la statizzazione delle ferrovie Sarde.

Lo sciopero fu provocato dalle mene sleali di chi non è sardo, ed io posso assicurare l'onor. ministro dei lavori pubblici che tutta la Sardegna lo ha sinceramente deplorato, una-

nime nel ritenere non opportuno il momento per gravi ragioni di pubblico interesse e per altissime ragioni di patriottismo, di dare all'agitazione un carattere violento.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Garavetti si è preoccupato di un capoverso dell'art. 11 nel quale è ammessa la possibilità dell'aumento delle tariffe, e se n'è preoccupato in considerazione delle condizioni speciali in cui si trovano le ferrovie sarde; ma ha fondato le sue osservazioni, non già sul resoconto stenografico della discussione che sull'argomento ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, bensì sul rendiconto sommario, il quale mal rende talvolta la discussione ed in questo caso, anzi, è addirittura inesatto.

Infatti le preoccupazioni che fossero danneggiate le condizioni del traffico locale furono già manifestate nell'altro ramo del Parlamento, ed io feci osservare come la disposizione dell'art. 11 dovesse applicarsi non già sempre ed in ogni caso, ma soltanto dove risultasse possibile o assolutamente necessario.

Veda l'on. Garavetti come nell'art. 11 siavi un capoverso in cui è detto che si possono anche modificare le forme di compartecipazione e i capitoli di oneri: ciò darà modo alla Commissione di esaminare e scegliere di volta in volta, caso per caso, regione per regione, società per società, gli elementi su cui apportare le modificazioni, in modo che vi sia sicurezza di non averne offeso il traffico locale.

Queste ragioni dissi nell'altro ramo del Parlamento ed appagarono, e spero che anche l'onorevole Garavetti se ne appagherà.

E siccome a proposito di questo si venne a parlare dello sciopero dei ferrovieri di Sardegna, io ebbi l'occasione di dichiarare che quello sciopero era inconsulto e non aveva ragione di essere, perchè lo si era voluto giustificare proprio con le disposizioni di questa legge, affermandole ispirate a nessun criterio di equità per il personale. Prima si era detto che il Parlamento non intendeva discutere il disegno di legge, e il fatto ha smentito la insinuazione; quindi si era affermato che col disegno di legge si respingevano tutte le domande di modificazione eque e favorevoli al personale. E anche

questa era una fiaba, perchè tutto il lavoro fatto dalla Commissione, di pieno accordo col Governo, fu per l'appunto un lavoro di temperamento e di continua elaborazione, intesa a trovare il punto giusto di equilibrio per il benessere così del personale come delle società. Quindi erano assolutamente dei pretesti quelli che gli scioperanti accampavano, mentre la vera ragione stava in un'agitazione fittizia, ad arte alimentata fra il personale.

Quando affermai ciò, nell'altro ramo del Parlamento, vi furono delle interruzioni che non sono mie, come l'onor. Garavetti potrà verificare consultando il resoconto stenografico, e che attribuirono lo sciopero ad altri interessi. Ed io risposi che non dicevo questo; anzi mi rifiutai di entrare in questo ordine di idee e soggiunsi che i pretesti fatti valere per lo sciopero non erano veri, avendo il Parlamento dimostrato la migliore volontà di venire in soccorso alle classi lavoratrici.

E sono stato ben lieto di apprendere e di constatare che tutta la Sardegna era assolutamente estranea a questo sciopero, e che anzi le stesse amministrazioni pubbliche e pubbliche rappresentanze che avevano legittimamente manifestato la loro aspirazione per la statizzazione delle linee, erano estranee a questo movimento.

Il problema della statizzazione è gravissimo, richiede gravi studi, che il Governo non si è mai rifiutato e mai si rifiuterà di fare, ma che non sono facili nè brevi, e non è quindi possibile pronunciarsi su due piedi. E poichè si diceva, per giustificare la richiesta del riscatto, che le condizioni del personale erano tali da richiedere dei miglioramenti, feci osservare che il presente disegno di legge era per l'appunto predisposto a tal fine.

La legge dell'equo trattamento (che istituì la Commissione presieduta dal mio amico e collega onor. Tedesco, la quale assicurò rilevanti benefici al personale, migliorando le condizioni di oltre 10 mila agenti nel corso di pochi anni, con un maggior dispendio di qualche milione per le Società) si era rivelata, in pratica, non completa, specialmente per la mancanza di sanzioni e per alcune deficienze nei riguardi procedurali, mentre, pur pretendendo che le Società aumentassero i compensi del personale, nulla conteneva che desse loro il modo di rivalersene.

Dalla constatazione di siffatte lacune sorse il presente disegno di legge, col quale, ampliando l'istituto e trasformandolo in un vero istituto di diritto pubblico, si tien conto delle condizioni, come già dissi, tanto del personale quanto delle Società, e particolarmente anche della questione dei capitoli di oneri e delle forme di compartecipazione, che per talune società possono anche essere di grande momento.

Meritano infatti di essere particolarmente esaminate quelle delle ferrovie a cui fece allusione l'onor. senatore Garavetti.

Io confido che a questo disegno di legge, sostenuto così efficacemente anche dall'Ufficio centrale, che con la bellissima relazione dell'onor. senatore Mariotti ha posto in rilievo i grandi pregi di questo nuovo istituto e l'utilità delle nuove disposizioni che il Governo e la Commissione dell'altro ramo del Parlamento si studiarono di introdurre, il Senato voglia dare il suo voto favorevole, e spero altresì che gli onor. senatori interpellanti vogliano riconoscere come le presenti proposte soddisfino alle particolari esigenze di cui si fecero così autorevoli ed eloquenti sostenitori in quest'Aula.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Mi sarei volentieri astenuto dal parlare in questa tarda ora; ma un atto di cortesia verso il collega Garavetti mi impone di dire almeno due parole.

Il senatore Garavetti si è allarmato al pensiero che si possano aumentare le già altissime tariffe delle ferrovie sarde; ma il progetto di legge che oggi dobbiamo votare - e spero sarà votato a grande maggioranza dal Senato - contempla anche i casi in cui non si debba ricorrere ad aumenti di tariffe, ma si debbano invece escogitare altri rimedi, per compensare le Società degli oneri che la nuova legge loro impone.

D'altra parte, alle ferrovie sarde nulla impone di nuovo la legge attuale; ad esse fu già imposto l'onere dell'equo trattamento con la legge 30 giugno 1906; e d'allora in poi, bene o male, di buona o di cattiva voglia, hanno dovuto attuare l'equo trattamento senza accrescere le tariffe.

L'articolo stabilisce che in casi speciali (ed il caso della Sardegna è davvero specialissimo) si possa ricorrere a modificazioni nei capitoli

dei preesistenti atti di concessione, compresi i patti riguardanti la compartecipazione ai prodotti a favore dello Stato, o degli enti concedenti, da qualunque atto o disposizione sia stabilita.

In quest'ultimo caso, dice l'articolo, quando trattasi di scemare le quote di compartecipazione a favore dello Stato, si richiede, pure, il previo concerto col ministro del tesoro: e mi è parso che, con un segno del capo, il ministro del tesoro assentisse a ciò che, in proposito, diceva or ora il collega suo onorevole ministro dei lavori pubblici.

D'altra parte non è ancora uscito — come osservavano giustamente gli onorevoli Garavetti e Sacchi — il resoconto stenografico delle dichiarazioni ministeriali fatte alla Camera nella tornata del 24 giugno; ma noi non ce ne lagniamo, perchè siamo pur troppo avvezzi a questi ritardi. Noi discutiamo i disegni di legge negli Uffici e qui nell'Aula e facciamo le relazioni, ma dobbiamo sempre indovinare ciò che si sarà detto alla Camera dei deputati. I resoconti stenografici tardano molto ad essere pubblicati e distribuiti; l'ultimo uscito è del 19 giugno. Questa legge fu discussa alla Camera il 24, e quindi il resoconto, su per giù, uscirà cinque o sei giorni dopo che noi avremo discusso e deliberato.

Noi però prendiamo atto — e vorremmo che l'onor. ministro la confermasse — di una dichiarazione che risulta dal resoconto sommario delle discussioni di quella tornata: « Agli onorevoli Cao-Pinna e Congiu che hanno espresso timori per le ferrovie sarde » l'onor. ministro Sacchi « assicura che tali timori non hanno alcuna ragione di essere, perchè è data facoltà al Governo di modificare le quote di compartecipazioni vigenti, il che potrà permettere di dare alla Sardegna la giusta ed attesa soddisfazione ». Io, a nome anche dei miei buoni amici sardi, ringrazio l'onor. ministro di questa dichiarazione e desidererei che la rinnovasse qui al Senato, giacchè credo sia questa l'unica soluzione per dare davvero alla Sardegna un servizio ferroviario meno iniquo. Qui oggi si tratta di equo trattamento; prego l'onor. ministro a non voler consentire che si continui a trattare iniquamente coloro che sono costretti a servirsi delle ferrovie sarde.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Or ora ho detto che nell'altro ramo del Parlamento potei appagare i desideri manifestati dalla deputazione sarda, appunto osservando che l'art. 11 non considera elemento obbligatorio ed esclusivo l'aumento delle tariffe, ma ne contiene di vari, che nei diversi casi potranno a seconda delle circostanze applicarsi. Ho anche aggiunto, nei riguardi delle ferrovie sarde, non essere fondata la preoccupazione che debba per esse ricorrersi all'aumento delle tariffe.

Ma nella discussione in proposito avvenuta alla Camera dei deputati non si parlò dell'esercizio, perchè questo era argomento assolutamente estraneo all'oggetto in discussione e quindi non potevano nè possono le mie dichiarazioni riferirvisi. Esse concernevano soltanto la possibilità di modificare la formola di compartecipazione, e va ricordato che era stato presentato anche un disegno di legge d'iniziativa parlamentare per importanti modificazioni al contratto di concessione delle ferrovie sarde. Io osservai, a proposito di quel progetto, che esso varcava forse i limiti di una proposta di iniziativa parlamentare, trattandosi di apportare ad una convenzione delle modificazioni che non sono possibili senza il consenso dell'altro contraente; ed aggiunsi che tuttavia nella disposizione dell'art. 11 del presente disegno di legge, quale era stata modificata dalla Commissione parlamentare, era utilmente assorbito il progetto di iniziativa parlamentare, perchè essa avrebbe dato modo di modificare quella formola di compartecipazione, che da alcuni si ritiene sia la causa di un esercizio non sufficiente ai bisogni della Sardegna. In questi termini io feci le dichiarazioni, che oggi stesso ho avuto l'onore di confermare in questo ramo del Parlamento, e spero pertanto che l'Ufficio centrale ne sia soddisfatto.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ringrazio e prendo atto delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al personale addetto ai pubblici servizi, concessi all'industria privata o esercitati da provincie o da comuni, per i trasporti su ferrovie e su tramvie intercomunali a trazione meccanica, e così pure al personale addetto a pubblici servizi di linee di navigazione interna extra-urbana, con motori meccanici, sono applicabili le norme per l'equo trattamento del personale indicate negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, con le modificazioni e aggiunte contenute negli articoli seguenti.

È eccettuato il personale direttivo, per il quale siano regolati i reciproci rapporti da patti speciali.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione delle norme riguardanti l'equo trattamento del personale indicato nel precedente articolo, è istituita una Commissione consultiva permanente, nominata dal ministro dei lavori pubblici.

Essa è composta di dodici persone, e cioè:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione, vice presidente;

due funzionari del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un funzionario per il Ministero dei lavori pubblici e uno per quello del tesoro;

un funzionario della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

un delegato della Cassa nazionale di previdenza;

e quattro membri del Consiglio superiore del lavoro, designati dal medesimo, due tra i consiglieri di parte operaia e due fra quelli di parte industriale.

I componenti la Commissione durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

(Approvato).

Art. 3.

La Commissione consultiva permanente sente, volta per volta, tanto i rappresentanti degli esercenti o concessionari delle imprese di trasporto indicate nell'art. 1, quanto quelli del per-

sonale che ne dipende. Quindi emette il suo parere, in seguito al quale il ministro dei lavori pubblici determina, per ciascun caso, le norme da osservarsi.

Il ministro dei lavori pubblici provvederà con regolamento a determinare le norme per la costituzione di legali rappresentanze da eleggersi dal personale medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione consultiva esamina, per ciascun caso, se il trattamento sia equo o quali modificazioni occorranza per renderlo tale, in analogia a quello delle ferrovie dello Stato, tenuto però conto delle condizioni economiche locali e di quelle finanziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale e del servizio che esso deve prestare.

(Approvato).

Art. 5.

Le norme per l'equo trattamento non potranno essere modificate prima di sei anni dalla decorrenza stabilita per i quadri organici in esse approvati.

(Approvato).

Art. 6.

La iscrizione del personale alla Cassa nazionale di previdenza a norma dell'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, deve risultare da convenzione, fra la Cassa e l'impresa di trasporti, approvata dal ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2.

I Regi decreti per l'approvazione degli statuti delle Casse mutue a norma dell'articolo 22 della legge predetta, come degli altri istituti speciali di previdenza, sono promossi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 e il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

(Approvato).

Art. 7.

Il personale delle imprese di trasporti meccanici da classificarsi fra gli operai, quando

sia iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia, ha diritto a tutti i relativi benefici, compresa la quota di concorso annuale dello Stato o della Cassa medesima, ancorchè faccia parte di Casse mutue speciali, se non altrimenti sovvenzionate dallo Stato.

(Approvato).

Art. 8.

Allo scopo di provvedere ad un equo trattamento per la invalidità e la vecchiaia del personale, il ministro dei lavori pubblici, previo esame delle condizioni finanziarie degli esercenti o concessionari delle imprese di trasporti considerate nella presente legge, sentito il parere della Commissione consultiva, ha facoltà di richiedere un aumento del *contributo ordinario* di previdenza oltre i limiti minimi stabiliti dall'articolo 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, in misura però che l'aumento non ecceda il 2 per cento degli stipendi o salari del personale.

Allo stesso scopo, e previe le stesse indagini, il ministro potrà richiedere che sia stabilito un *contributo speciale* a favore degli agenti anziani, da versarsi in una sola volta o a rate, in misura non inferiore alla metà del contributo ordinario, computato per un numero di anni eguale alla differenza tra 25 e il numero di anni di servizio prestato o da prestare dopo l'applicazione del contributo ordinario.

Nelle ipotesi considerate nei due comma precedenti, la facoltà di accrescere i contributi si intende estesa in egual misura anche alle quote a carico degli impiegati e degli agenti; le quali saranno effettivamente versate mediante ritenuta su stipendi e salari.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle controversie di indole collettiva fra il personale e i concessionari, la decisione può essere conferita, d'accordo fra le parti, a tutti o alcuni componenti la Commissione, costituiti in Collegio arbitrale.

Può altresì la Commissione, su richiesta di una delle parti, comunicata all'altra parte, esprimere parere motivato sulla equa soluzione delle controversie stesse.

(Approvato).

Art. 10.

È punita con l'ammenda fino a lire mille qualunque contravvenzione da parte dei concessionari o esercenti di ferrovie agli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e alla presente legge, e con l'ammenda fino a lire cinquecento qualunque contravvenzione alle norme regolarmente approvate.

Quando i concessionari od esercenti non ottemperino nei termini loro prefissi alle ingiunzioni del ministro dei lavori pubblici, sarà provveduto d'ufficio, seguendo, per il ricupero delle spese, la procedura di cui all'art. 16 della legge 16 giugno 1907, n. 54.

Il prodotto delle pene pecuniarie comminate in questo articolo è devoluto alla Cassa di previdenza o alla Cassa mutua, e propriamente a favore degli anziani del personale appartenente all'azienda condannata.

(Approvato).

Art. 11.

Per far fronte agli oneri che eventualmente derivassero dall'osservanza della presente legge, i concessionari e gli esercenti sono autorizzati ad introdurre nelle tariffe e nei diritti fissi, aumenti analoghi a quelli di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310, salvo in ogni caso l'approvazione governativa.

Laddove i compensi indicati nel comma precedente siano non applicabili al caso o non adeguati, il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva, autorizza gli esercenti o concessionari a modificare le tariffe e i diritti fissi, anche in deroga a quelle pattuite con gli enti concedenti, e così ad accrescere, nei limiti dello stretto necessario, i prezzi dei trasporti. Tali aumenti però (tenuto conto degli aumenti di cui al comma precedente) non potranno essere mai in misura eccedente il 6 per cento di ciascun prezzo massimo del trasporto dei viaggiatori e delle merci a grande velocità, e il 3 per cento per ciascun prezzo di trasporto delle merci a piccola velocità.

Qualora poi le difficoltà del caso lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva, ha facoltà di autorizzare, nei limiti del necessario, altre modificazioni nei capitoli dei preesistenti atti di concessione,

compresi i patti riguardanti la compartecipazione ai prodotti a favore dello Stato o degli enti concedenti, da qualunque atto o disposizione sia stabilita. In quest'ultimo caso, quando trattisi di scemare le quote di compartecipazione a favore dello Stato, si richiede pure il previo concerto col ministro del tesoro.

Le disposizioni contenute nel presente articolo, valgono in quanto sieno applicabili, anche per le tramvie intercomunali e per le linee di navigazione in servizio pubblico.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili anche alle ferrovie concesse anteriormente alla legge medesima. E anche per queste il Ministero dei lavori pubblici determina quale parte della sovvenzione dallo Stato concessa sia da attribuirsi alla costruzione della ferrovia e quale all'esercizio.

Fra gli istituti di credito, di cui al terzo comma del succitato articolo, si dichiarano compresi gli istituti di emissione i quali possono all'uopo fare anticipazioni a termine dell'articolo 29 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico).

(Approvato).

Art. 13.

I concessionari di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna hanno facoltà di emettere obbligazioni, in titoli nominativi o al portatore, da ammortizzare entro il periodo di durata della concessione, per un ammontare non superiore al doppio del capitale sociale versato, se trattasi di obbligazioni non coperte da garanzie speciali.

La sovvenzione dovuta dallo Stato o da altri enti pubblici potrà essere dai concessionari vincolata a garanzia di altre obbligazioni emesse o da emettere, anche agli effetti dell'art. 171, secondo comma, del Codice di commercio.

Le modalità di siffatto vincolo saranno stabilite con decreto reale, promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 14.

Alle disposizioni contenute negli articoli 20, n. 5, e 66 ultimo comma della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, nell'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e nell'articolo 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono sostituite le disposizioni seguenti:

a) sui biglietti, contromarche e riscontri relativi ai trasporti di persone e di merci su ferrovie, comprese quelle in esercizio economico, e così pure ai trasporti su linee automobilistiche, sarà applicata una tassa di bollo proporzionale allo importo totale dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci nella misura dell'uno e mezzo per cento, fatta eccezione dei trasporti di merci a piccola velocità per i quali sarà applicata l'aliquota di centesimi 40 per ogni cento lire.

Sono però esenti dalla tassa di bollo i biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe, se di importo non superiore a mezza lira;

b) sui biglietti per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori, rimane ferma la tassa di bollo proporzionale al loro importo nella misura dell'uno e mezzo per cento, come è stabilito dall'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272;

c) per i trasporti di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, sui biglietti, compresi quelli di abbonamento, come sulle contromarche e riscontri, il cui importo sia superiore a 50 centesimi, rimane ferma la tassa di bollo in ragione dell'uno per cento come è stabilito dall'art. 27 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Per le tramvie urbane rimane ferma la esenzione da bollo giusta il disposto della legge predetta.

Le disposizioni recate dal comma c) del presente articolo sono applicabili anche ai trasporti su battelli con motori meccanici per la navigazione interna, rimanendo esenti da bollo quelli sui battelli addetti ai servizi urbani.

(Approvato).

Art. 15.

La sovratassa a favore delle provincie danneggiate dal terremoto, sui trasporti su ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilita in via temporanea dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12,

modificata con la legge 27 giugno 1909, n. 411, e prorogata con l'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, sarà applicata raddoppiando le aliquote indicate nel precedente articolo 14.

Rimane ferma la disposizione speciale contenuta nelle predette leggi, relativa ai biglietti di abbonamento e ai trasporti sulle ferrovie in esercizio economico.

Rimangono esenti dalle sovratasse i biglietti dell'ultima classe per le percorrenze di 10 chilometri, se di semplice andata, e di 20 chilometri se di andata e ritorno.

(Approvato).

Art. 16.

Per la rivalsa a favore degli esercenti o concessionari, verso il pubblico, la tassa di bollo proporzionale e la sovratassa stabilite nei precedenti articoli devono essere conglobate, in una con la tassa erariale sui trasporti di cui alle leggi 6 aprile 1862, n. 542, 14 giugno 1874, n. 1945, e 29 marzo 1900, n. 101, col prezzo del trasporto. E a tal fine si deve moltiplicare la base della tariffa per viaggiatori e merci per il numero dei chilometri, aggiungendo al prodotto l'importo delle predette tasse e sovratasse, salvo unico arrotondamento a cinque centesimi per le frazioni del prezzo totale inferiori a cinque centesimi.

(Approvato).

Art. 17.

Gli atti di concessione ed esercizio di tramvie a trazione meccanica, sono soggetti alla tassa di registro proporzionale stabilita per i contratti d'appalto.

La tassa deve applicarsi sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea: la quale spesa, in via provvisoria, viene desunta dal piano finanziario presentato dal concessionario e approvato dall'ente concedente. Costruita e collaudata la linea, si procede poi alla liquidazione definitiva della tassa dovuta, commisurata alla spesa effettivamente occorsa.

Nulla è innovato in rispetto ai privilegi che, ai termini delle leggi vigenti, lo Stato ha facoltà di dare, in materia di tasse di registro, per le concessioni da esso fatte direttamente.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Le norme per l'equo trattamento del personale, che siano già state approvate prima della presente legge, continueranno ad avere vigore per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito nell'art. 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 6, 7 e 8 sono applicabili ancorchè, anteriormente alla presente legge, siano state eseguite le iscrizioni del personale alla Cassa nazionale di previdenza, o siano stati approvati gli statuti delle Casse mutue speciali, ai termini degli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

(Approvato).

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15 e 16 avranno effetto dal 1º di gennaio 1813.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare col testo unico approvato con Regio decreto del 9 maggio 1912, le disposizioni della presente; ed è pure autorizzato a dare, con regolamento generale o con regolamenti speciali, quelle norme che occorressero per l'applicazione di questa legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforme nel servizio postale » (N. 907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riforme nel servizio postale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 907).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Mi consenta il Senato una brevissima considerazione di ordine generale che impiegherà appena due o tre minuti, del tempo sempre più prezioso dell'Assemblea.

Non mi estendo in lodi sul progetto per fare più presto: esso è veramente encomiabile ed io lodo, e tutto il paese loda con me, il ministro solerte che lo ha proposto e lo sostiene.

Questo disegno di legge segna un vero progresso civile.

Non so astenermi dall'encomiarlo, particolarmente per una disposizione, che sarà accolta con molta soddisfazione dagli infelici ciechi e da tutti coloro che si occupano di loro con spirito di beneficenza. Con l'alleggerimento della tassa postale per le carte punteggiate che, come tutti sanno, sono i libri dei ciechi, si è fatto cosa ottima. Alcuni anni or sono alla Camera dei deputati mi occupai di questo argomento inefficacemente; sono dunque lieto di vedere approvata tale disposizione, che rende benemerito l'onorevole ministro Calissano.

Non vorrei però, e vengo alla principale questione, che l'intendimento di progresso nei servizi postali che è manifestato nelle disposizioni di legge che ci vengono proposte, fosse contrastato in parte dalle disposizioni che riguardano il riposo festivo per i portalettere. In una grande città, che io conosco bene, si fece agitazione per ottenere il riposo festivo pressochè completo ai distributori postali; si noti che in quella città, che conta 170,000 abitanti, già la terza distribuzione era stata soppressa. Si è domandato ora la soppressione anche della seconda distribuzione, in modo che una grande città, nei giorni festivi, ha una sola distribuzione, la mattina alle 9. Se poi ricorre una festa civile, precedente o susseguente la domenica, per due giorni di seguito vi è un'unica distribuzione al mattino. Ciò, ad esempio, potrà succedere il 20 settembre, il capo d'anno od in altra festa religiosa riconosciuta dallo Stato.

Rilevo che la corrispondenza dalla capitale si distribuisce alle ore 13, che il sabato, ultimo giorno della settimana, vi sono molti affari e che una grande città non può essere priva della maggior distribuzione delle lettere che vengono dalla capitale per concedere quasi

totale riposo ai postini; l'inconveniente è tanto grave che io ho sentito la necessità di richiamare su di esso l'attenzione del Senato e del ministro.

Io domando un equo trattamento sia per gli impiegati postali, che per le città.

Se è necessario, umano, civile che i postini stiano in libertà nei giorni festivi, sia la disposizione generale per tutta l'Italia. Lo si sappia da tutti. Imiteremo l'Inghilterra!

Bisognerà di conseguenza che il nostro costume si modifichi, onde la domenica, non solo gli affari, ma le corrispondenze siano sospese; penseremo in altro modo ai casi nostri. Ma perchè il provvedimento sarà speciale ad una sola città, la quale viene così danneggiata? Io dubito che il provvedimento generale piacerebbe assai poco, per esempio, a città operose come Milano, Torino, Genova, ed a Roma stessa. Non si può sospendere il servizio postale in questo modo: se mancano i postini per le distribuzioni nei giorni festivi, si faccia un turno di squadre. Sono avverso alle maggiori spese; ma questa diverrà necessaria, come sono necessità costante il telegrafo, le ferrovie, la posta. Non possiamo più tollerare una sospensione di siffatti servizi, il costume non lo tollera, la vita è moto, è progresso. Io spero che il ministro mi darà risposte tranquillanti sopra questa questione, che non è indifferente, e che ho sollevato, riconoscendo i suoi meriti, riconoscendo anche le benemeritenze del personale al quale egli ha fatto ampia lode, a cui io mi associo, ma anche invocando le necessità finanziarie, domestiche, civili, di tutti noi, delle nostre famiglie, delle nostre città.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio vivamente l'on. Malvezzi delle sue parole di lode per il mio progetto che pareva dovesse — al dire di alcuni — sollevare tanti dubbi e trovare irriducibili opposizioni.

Lo ringrazio, come pure esprimo il mio animo grato alla Commissione di finanze, la quale mi volle in mezzo ad essa per qualche chiarimento, che la fece persuasa della bontà del mio disegno di legge per il quale la relazione così favorevole dell'on. Borgatta non potrebbe essere per me più lusinghiera. Grazie adunque a tutti; e

sulle linee generali come sulle varie parti del disegno di legge non aggiungerò parola a quanto ho scritto nella mia relazione.

Circa la questione sollevata dall'on. Malvezzi per l'esperimento fattosi a Bologna, di pieno accordo con le autorità politiche e consapevoli le associazioni commerciali, per vedere se, e in qual modo con quali risultati potesse iniziarsi un riposo festivo, gradualmente distribuito, fra i portalettere della città, dirò semplicemente che l'esperimento ha messo in rilievo alcuni inconvenienti, dei quali, prima d'ora, mi ha fatto cortese segnalazione l'on. Malvezzi.

Io mi sono subito occupato di quanto egli mi accennò ed anche di altri rilievi pervenutimi intorno alla grave questione ed al modo di risolverla.

Non debbo nascondere al Senato che la questione del riposo festivo per i portalettere, che io ho allo studio, presenta non poche e non lievi difficoltà non soltanto per la città di Bologna, ma per tutte le altre nelle condizioni sue e diverse dalle sue.

D'altronde, per considerazioni di varia indole e per doveroso sentimento di equità, la condizione attuale delle cose, specialmente in talune città, non è tollerabile, e qualche regola che valga ad assicurare ai portalettere o parzialmente o per turno, sufficiente riposo festivo, dovrà essere formulata ed osservata.

Io mi sono spontaneamente proposto ed anzi imposto di affrontare la questione e di risolverla sia pure gradualmente, ma di risolverla. E spero di riuscirvi, e non a lungo termine, con soddisfazione del personale, nei limiti delle legittime esigenze che lo riguardano, ma rispettate anche le giuste esigenze del pubblico per il quale il nostro servizio è creato ed al quale devesi convenientemente provvedere.

Detto ciò, io posso assicurare l'on. Malvezzi che intanto a Bologna l'esperimento sarà continuato, eliminati però gli inconvenienti fin qui lamentati.

Se già non si è provveduto, come io disposti, si provvederà a che la seconda distribuzione sia completa per tutta la città.

Spero che tutte queste dichiarazioni riusciranno di piena soddisfazione per l'on. Malvezzi e per il Senato.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Non posso che ringraziare l'onorevole ministro di queste dichiarazioni così esaurienti e gentili.

Io non avevo neppure nominato la città di Bologna, perchè non sono uso a portare qui questioni locali. Qui si rappresenta tutta l'Italia.

Ho rilevata la questione, perchè mi è parsa meritevole di molta considerazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'art. 50 del testo unico delle leggi postali è modificato e sostituito dal seguente:

« È ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitare per espresso con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

« Tali oggetti sono sottoposti a carico dei mittenti ad una soprattassa di centesimi 25.

« La tassa è di centesimi 40 quando con la dichiarazione scritta "espresso urgente" è richiesto il recapito con precedenza sugli altri oggetti che sono da recapitare per mezzo di espresso ».

(Approvato).

Art. 2.

Gli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi postali sono modificati come segue:

« Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione mediante la tassa fissa di centesimi 25 oltre quella di francatura ordinaria stabilita per ciascuna specie di oggetti.

« Per le fatture commerciali, i biglietti di visita e di augurio, le cartoline illustrate ed i pieghi di stampa, libri, incisioni, litografie e simili, non eccedenti il peso di grammi 500, e per i campioni di merci, la tassa fissa di raccomandazione è di centesimi 10.

« Le tasse suddette sono ridotte rispettivamente a centesimi 10 e 5 per le corrispondenze raccomandate indirizzate nel distretto dell'ufficio postale di impostazione.

« Pei pieghi di carte punteggiate o con caratteri in rilievo, per uso dei ciechi, non eccedenti il peso di 5 chilogrammi, la tassa fissa

di raccomandazione è di centesimi 10, siano essi diretti nel distretto dell'ufficio postale di impostazione o fuori del distretto.

« Salvo il disposto dell'art. 56 del citato testo unico, la francatura di queste corrispondenze deve essere pagata anticipatamente dai mittenti ».

(Approvato).

Art. 3.

Il primo alinea e il capoverso dell'art. 42 del testo unico delle leggi postali sono modificati come segue:

« È vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie ed in quelle raccomandate danaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore. Le corrispondenze circolanti nell'interno del Regno con estensione ai domini italiani in Africa, riconosciute, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposte di ufficio, a carico dei destinatari, alla tassa fissa di raccomandazione ed a quella minima di assicurazione se ordinarie, ed a quest'ultima se raccomandate.

Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento di tali tasse se proverà che la corrispondenza ordinaria o l'oggetto raccomandato non contenga valori della natura dei sunnominati. Nel caso, invece, di constatata violazione del divieto sarà applicata la tripla tassa di assicurazione, oltre, per le ordinarie, quella fissa di raccomandazione.

In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, l'Amministrazione delle poste accorda una indennità di lire 10 fatta eccezione per le fatture commerciali, i biglietti di visita e di augurio, le cartoline illustrate ed i pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di grammi 500, per le stampe ad uso dei ciechi e per i campioni merci, la cui tassa fissa di raccomandazione sia stata pagata in ragione di 10 o 5 centesimi. Per tali oggetti la indennità sarà di sole lire 5 ».

(Approvato).

Art. 4.

L'art. 43 del testo unico delle leggi postali è modificato e sostituito dal seguente:

« Le lettere contenenti danaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore,

possono essere assicurate in tutti gli uffici di posta per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, con le norme ed i limiti che saranno stabiliti dal regolamento, senza ricognizione dei detti valori per parte degli uffici medesimi.

Oltre alle tasse di francatura e di raccomandazione si pagheranno dai mittenti per l'assicurazione non estesa ai casi di forza maggiore centesimi 10 ogni 300 lire o frazione di 300 lire del valore assicurato il quale dovrà essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.

Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore sarà pagato un supplemento di tassa di centesimi 5 ogni 300 lire o frazione di 300 lire di valore assicurato per le lettere dirette fuori del distretto dell'ufficio d'impostazione e di centesimi 5 ogni 600 lire o frazioni di 600 lire per quelle indirizzate nel distretto.

Se una lettera contenente valori dichiarati è stata perduta, manomessa, od avariata, l'Amministrazione delle poste è tenuta ad una indennità corrispondente all'ammontare della perdita, della manomissione o dell'avaria.

L'indennità non è però dovuta se il danno proviene dalla natura dell'oggetto od è stato causato da errore o negligenza del mittente ovvero da caso di forza maggiore, a meno che contro di questo i mittenti siansi garantiti pagando il supplemento di tassa di cui nel secondo capoverso del presente articolo.

In niun caso l'indennità potrà eccedere la somma dichiarata.

Al pagamento di essa è estesa la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 42.

La responsabilità dell'Amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrità esterna ».

(Approvato).

Art. 5.

Dopo il primo alinea dell'articolo 31 del testo unico delle leggi postali, è aggiunto il seguente :

« Alla medesima tassa per ogni chilogrammo saranno sottoposte le carte punteggiate o con caratteri in rilievo per uso dei ciechi ».

(Approvato).

Art. 6.

L'ultimo capoverso dell'articolo 31 del testo unico delle leggi postali è modificato come segue:

« La tassa di francatura dei giornali e delle opere periodiche spediti dai privati di seconda mano o gettati nelle buche ed altrimenti consegnati alla Posta isolatamente è di 5 centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi ».

(Approvato).

Art. 7.

Il primo alinea dell'art. 36 del testo unico delle leggi postali è modificato come segue:

« Le mostre ed i campioni di merci sono sottoposti alla tassa di 4 centesimi sino a peso di 50 grammi aggiungendo altri due centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di maggior peso ».

(Approvato).

Art. 8.

Il primo alinea dell'art. 26 del testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, è modificato e sostituito dal seguente:

« La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle Amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, è stabilita come segue:

millesimi cinque per ogni esemplare non eccedente, comprese le fasce, 50 grammi;

millesimi sei per ogni esemplare eccedente i 50 grammi sino a 60 grammi;

millesimi otto e mezzo per ogni esemplare eccedente i 60 grammi sino ai 75 grammi;

aggiungendo millesimi due e mezzo per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi di maggior peso ».

(Approvato).

Art. 9.

L'articolo 27 del citato testo unico delle leggi postali è modificato e sostituito dal seguente:

« La tassa di francatura di cui nell'articolo precedente è applicata ai periodici, pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle ammi-

nistrazioni o dagli editori, che escano non meno di una volta al mese ed abbiano come speciale carattere e precipuo scopo quelli indicati nell'articolo 71 del regolamento generale approvato con Regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120.

La tassa di francatura dei rimanenti periodici, che escano non meno di una volta per semestre e siano egualmente spediti dalle amministrazioni e dagli editori, è di un centesimo per ogni 50 grammi di peso ».

(Approvato).

Art. 10.

L'Amministrazione delle poste è autorizzata ad eseguire gradatamente il servizio delle commissioni per richiesta ad uffici pubblici di documenti ed atti soggetti o non a registrazione od a vidimazione, nei limiti, con le norme e con le condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

La tassa di commissione è di centesimi 30 per la richiesta di atti o documenti pei quali non sia necessaria alcuna operazione o formalità complementare.

Per ciascuna operazione accessoria o complementare, come la registrazione, la vidimazione ecc. che debba essere aggiunta alla prima domandata, è dovuto distintamente un supplemento di tassa di centesimi 30 e tanti supplementi quante siano le operazioni domandate.

Sono a carico dei committenti e saranno rimosse nel modo fissato dal regolamento le tasse postali di francatura e di raccomandazione degli invii.

Le spese inerenti al rilascio dei documenti ed alle operazioni e formalità complementari che siano richieste, sono anticipate o rimborsate dai committenti nei modi che saranno, per i diversi casi, fissati dal regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese al servizio di legalizzazione degli atti che già è affidato all'Amministrazione postale.

(Approvato).

Art. 12.

Un regolamento approvato con decreto Reale provvederà all'esecuzione della presente legge e le cui norme saranno coordinate con quelle della legge vigente per formare un nuovo testo unico da approvarsi con decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale » (N. 901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 901).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Sarò brevissimo; voterò di gran cuore il presente disegno di legge, e mi fa piacere di veder congiunti insieme gli intendimenti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e quelli del Ministero dell'istruzione in questa proposta.

Rendo lode al ministro di agricoltura, che in questa occasione riesce a unificare Istituti che finora sono stati non tanto distinti quanto separati, con danno dell'istruzione artistica e professionale.

Esprimo la mia soddisfazione nel vedere che si procede finalmente alla istituzione in Roma di un Istituto nazionale di istruzione professionale, nel quale sarà congiunto il Museo artistico-industriale, in un tutto omogeneo, con la Calcografia camerale e con la scuola professionale di San Michele.

Io spero che dalla cura che il ministro vorrà prestare alla esecuzione di questo disegno di legge, ricorderà la maggiore lode per lui e il maggior vantaggio per la città.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio il senatore Tommasini delle sue lodi cortesi. Lo scopo principale di questo disegno di legge è di dare un poco di ordine all'insegnamento professionale. Era assurdo pretendere che tutta una materia non disciplinata potesse essere d'un tratto regolata. Noi siamo appena ai primi passi. Il senatore Tommasini, che è uno studioso, sa che in questa materia tutto è mutevole, e che ogni giorno, per seguire i progressi dell'insegnamento professionale, bisogna trovare nuovi mezzi e nuove vie, e che in questo momento stesso la questione è all'ordine del giorno in Francia, in Inghilterra e in Germania.

Quindi se qualche cosa vi può essere d'incompleto, e certamente vi è nel disegno di legge, non è da attribuirsi a mancanza di volontà, ma alle difficoltà dell'argomento e anche al fatto che vi è un po' tutto da creare.

Nella questione speciale che il senatore Tommasini ha sollevato, nella questione cioè dell'Istituto artistico nazionale, stia sicuro che io porrò, col collega del tesoro e con quello dell'istruzione, ogni cura perchè si venga presto ad una definitiva risoluzione.

Qui in Roma, dove mancano grandi forze motrici, dove la tradizione di una grande industria meccanica non esiste, l'insegnamento artistico professionale non solo ha altissimo valore, ma ha soprattutto importanza economica grandissima, e però io credo che occorra dotare questo Istituto di mezzi sufficienti, e metterlo presto in condizione di giovare alla industria.

Con queste dichiarazioni credo di aver soddisfatto il desiderio del senatore Tommasini.

Ho cercato anche, in questo disegno di legge, d'impedire la formazione rapida di molte scuole nuove; questo disegno di legge è soprattutto un catenaccio. Ho cercato d'impedire che si formassero scuole di commercio, o industriali facilmente; ormai scuole nuove non si potranno formare che per legge, e solo quando vi siano i mezzi sufficienti.

Questo ho detto anche in risposta alle raccomandazioni che, con la sua autorità, ha voluto farmi il relatore in nome dell'Ufficio centrale. Qui si tratta, non di spingere verso gli impieghi, si tratta perfettamente del contrario, cioè di dare alle scuole professionali un carattere ve-

ramente tecnico, e questa deve essere la nostra costante preoccupazione.

Ho cercato, anche in questa materia, di agire senza nessun preconcetto. Le critiche più severe all'insegnamento professionale italiano erano state mosse da un uomo di grandissima autorità, uno dei maggiori tecnologi, il professore Saldini, di cui tutti riconoscono l'alta competenza. In questa materia il criterio da seguire è di rilevare il critico come un cooperatore, e io ho voluto che il prof. Saldini stesso fosse a capo del Consiglio dell'istruzione industriale. Quando non vi è che un movente idealistico, i rapporti son facili e anche la critica non è spiacevole, perchè ci costringe a far più e a far meglio.

In quanto alle altre osservazioni della Commissione, non solo debbo dichiarare che sono d'accordo con i criteri da essa manifestati, ma che sarò molto lieto di stabilire, insieme col collega dell'istruzione, in via di regolamento, quelle sicure cautele per cui lo scopo della legge non venga frustrato. È naturale che in questa materia non vi possa essere uniformità; uniformità vi può essere soltanto per le materie di cultura generale. Si comprende che ciò che è insegnamento elementare o medio di materie di cultura generale può essere fatto con criteri uniformi, ma per tutto ciò che risponde a scopo di educazione professionale, deve tenersi anche e sopra tutto conto delle esigenze locali ed in questa legge, anzi, si fa in guisa che tutte le iniziative degli enti locali possano essere utilmente integrate dallo Stato.

Con queste dichiarazioni credo di avere soddisfatto anche alle raccomandazioni della Commissione e sarò lieto se il Senato conforterà col suo voto favorevole questo disegno di legge.

LUSTIG, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSTIG, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole ministro per le ampie ed esaurienti dichiarazioni che ha fatto testè al Senato e raccomanda solo di prendersi a cuore la sorte degli incaricati, i quali sono attualmente numerosi e si troverebbero, data l'applicazione della legge, in condizioni molto tristi.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avevo dimenticato di rispondere, e chiedo scusa all'onorevole relatore, su questo punto.

Con tutte le cautele naturalmente e con tutte le riserve, saremo lieti di tener conto anche della situazione degli incaricati.

Un'altra raccomandazione della relazione riguarda gli assistenti. Per i capi officina tutti i sistemi proposti sono egualmente cattivi, perchè quando si tratta di capi officina e di assistenti, dopo alcuni anni una persona uscita dalla industria invecchia, per dir così, in modo che abbiamo un personale che ha perduto ogni contatto con l'industria.

Ora io mi propongo di determinare nel regolamento tali sistemi per cui, magari dando qualche somma, si possa dopo alcuni anni licenziare i capi officina e gli assistenti e rinnovare il personale periodicamente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere al riordinamento dell'istruzione professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle scuole esistenti ed all'istituzione di quelle per le quali il Governo, d'accordo con le Amministrazioni locali, ha già riconosciuta la necessità della fondazione, sono aumentati di lire 575,000, a partire dall'esercizio 1912-13, i fondi stanziati per tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 2.

L'insegnamento professionale è impartito in scuole di 1º grado o scuole popolari operaie per arti e mestieri e in scuole di 2º e di 3º grado.

Con le norme stabilite dal regolamento potranno essere aggregati alle scuole predette, in relazione al loro carattere e grado, corsi celeri per emigranti, corsi temporanei di conferenze e di esperimenti tecnologici, laboratori-scuole ambulanti e corsi complementari di applicazione e di magistero.

L'insegnamento superiore commerciale è retto da legge speciale.

(Approvato).

Art. 3.

Ai licenziati delle Regie scuole di 3° grado di carattere industriale è rilasciato il diploma di perito industriale; a quelli delle Regie scuole commerciali di 3° grado il diploma di perito commerciale.

La licenza delle Regie scuole industriali o commerciali di 3° grado è, rispettivamente, titolo per la iscrizione all'albo dei periti tecnici e in quello dei periti commerciali compilato dai tribunali.

La licenza delle Regie scuole industriali di 3° grado dà diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico delle pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

Con decreti Reali, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo coi ministri interessati, saranno determinate le condizioni per l'ammissione dei licenziati dalle scuole di 2° grado a carriere tecniche e di officina dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio prenderà opportuni accordi con gli altri ministri competenti affinché nel reclutamento della mano d'opera per lavori da eseguirsi per conto dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, sieno, a parità di condizioni e requisiti, preferiti i licenziati dalle scuole professionali di 1° grado.

(Approvato).

Art. 4.

I programmi d'insegnamento sono approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, in relazione al grado delle scuole ed al valore dei titoli da queste rilasciati.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio per la istruzione industriale e commerciale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole professionali ad altri Istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 5.

Gli stipendi ed i relativi aumenti quinquennali per il personale stabile, direttivo, insegnante, di officina, di laboratorio e di segreteria delle scuole ordinate in base alla presente legge, con orario diurno feriale, sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli stipendi del personale delle scuole con orario serale o festivo sono determinati dai rispettivi statuti.

La disposizione dell'art. 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante provvedimenti per la città di Roma, è estesa a tutte le scuole ordinate in base alla presente legge.

Gli stipendi portati dalla tabella annessa alla presente legge si applicano dal giorno della pubblicazione del decreto di classificazione delle singole scuole.

Dal giorno stesso comincia a decorrere il primo quinquennio per i successivi aumenti di stipendio.

Il personale che si trova già provvisto di uno stipendio superiore a quello normale stabilito dalla tabella conserva la differenza come assegno personale.

È in facoltà del personale attualmente in servizio di optare per il trattamento ad esso fatto dallo statuto vigente alla data della presente legge nella scuola cui è addetto.

(Approvato).

Art. 6.

Il numero degli insegnanti e del personale di ciascuna scuola è determinato da una pianta organica approvata dal ministro.

La stessa pianta organica stabilisce quali siano le cattedre e gli uffici che comportino la nomina stabile e quali siano da affidare per incarico.

Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.

Per giustificate esigenze locali e nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, ciascuna scuola, previa autorizzazione del ministro, potrà corrispondere assegni *ad personam*, separati e distinti dagli stipendi normali.

Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della presente legge i direttori e professori ordinari e straordinari delle Regie stazioni sperimentali industriali, delle Regie scuole

industriali e commerciali di secondo e di terzo grado non possono avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

Il direttore ed il personale d'amministrazione non possono, salvo speciale, temporanea autorizzazione del ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie.

(Approvato).

Art. 7.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco di cui all'articolo 13 della presente legge, il Governo non potrà provvedere all'istituzione con decreto Reale di scuole professionali di terzo grado o di stazioni sperimentali per industrie speciali se non vi sia autorizzato con apposita legge; l'istituzione di scuole di secondo e di primo grado potrà farsi con la legge del bilancio.

(Approvato).

Art. 8.

Nei limiti della disponibilità dei fondi iscritti nel suo bilancio e con le norme e condizioni stabilite dal regolamento, il ministro di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a concedere sussidi a scuole professionali istituite e mantenute da enti morali e da sodalizi.

La misura dei sussidi stessi non potrà di regola superare la somma di lire 5 per alunno presente agli esami di promozione e di lire 10 per alunno presente a quelli di licenza.

Con le norme da stabilire nel regolamento potranno costituirsi speciali Consorzi tra comuni, provincie, camere di commercio ed enti morali per la fondazione, gestione e sorveglianza di più Istituti di istruzione professionale.

I contributi delle provincie, comuni e camere di commercio partecipanti al Consorzio devono essere deliberati e resi esecutivi a norma di legge; i contributi degli altri enti morali devono essere garantiti con iscrizioni di vincolo su cartelle del Debito pubblico.

La durata del Consorzio non può essere stabilita oltre dieci anni ma può essere rinnovata

alla scadenza per periodi non superiori ai dieci anni.

Le scuole istituite o amministrate dal Consorzio restano sempre sotto l'alta vigilanza del Ministero e devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 83 del regolamento approvato con Regio decreto 22 marzo 1908, n. 187, ed alle altre che saranno determinate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'azione del Consorzio non può estendersi a scuole istituite e mantenute a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di concedere anno per anno al Consorzio un sussidio in misura non superiore al terzo della somma dei contributi assicurati dagli altri enti.

(Approvato).

Art. 9.

È istituito in Roma un Istituto nazionale di istruzione professionale che sarà ordinato secondo le norme della presente legge e del relativo regolamento. Il Museo artistico industriale di Roma passa a far parte del nuovo Istituto.

A questo non sono applicabili le norme contenute nell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Le disposizioni degli articoli 24, 26, 27 e 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, si applicano alla costituzione ed al mantenimento dell'Istituto predetto.

Le somme accantonate per la fondazione dell'Istituto artistico industriale San Michele in Roma sono devolute alle spese d'impianto del nuovo istituto.

Il personale assunto per l'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele conserva gli attuali suoi diritti e passa alla dipendenza del nuovo istituto.

Sono abrogati gli articoli 23, 28, 29 e 31 della predetta legge 11 luglio 1907, n. 502. L'articolo 25 resta in vigore per quanto si riferisce al Museo artistico industriale di Roma.

La Regia Calcografia e l'Ospizio di San Michele continuano ad essere retti dalle norme in vigore prima della pubblicazione della legge predetta.

Per l'istruzione professionale dei ricoverati dell'Ospizio di San Michele, il Ministero di

agricoltura, industria e commercio contribuirà col sussidio massimo consentito dal primo capoverso dell'art. 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 432, riflettenti la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui alle scuole pratiche di agricoltura, sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali, a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell'art. 5 del Regio decreto 22 marzo 1908, n. 187.

All'ammortamento dei mutui stipulati allo stesso scopo dagli enti locali con istituti di credito, il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà contribuire con assegni da stabilire caso per caso in proporzione alla quota analoga stabilita per i mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 11.

La disposizione contenuta nell'art. 1º della legge 14 luglio 1907, n. 513, concernente l'insegnamento agrario ambulante, è estesa alle scuole professionali.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali.

Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

(Approvato).

Art. 12.

Nei due anni successivi alla promulgazione della presente legge, il ministro accerterà lo stato delle scuole esistenti e le riordinerà in base alla presente legge ed in conformità delle disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 414, e del regolamento approvato con Regio decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Le disposizioni dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, per la parte riguardante i

locali, la loro manutenzione, la fornitura di acqua, l'illuminazione ed il riscaldamento, non sono applicabili alle scuole istituite prima della pubblicazione della presente legge, se non in quanto risultino obbligatorie per virtù dei singoli statuti.

Le scuole che, per le condizioni delle industrie o dei commerci locali o per deficienza di mezzi, non possono assumere il grado che, ai termini della presente legge, ad esse spetterebbe per effetto del loro attuale ordinamento, saranno, col consenso degli enti contribuenti, ordinate come scuole del grado immediatamente inferiore.

In mancanza di accordi cessa, in virtù della presente legge, l'attuale contributo governativo ad esse accordato; i relativi contributi degli enti locali cessano di aver carattere obbligatorio.

(Approvato).

Art. 13.

Non oltre il 31 dicembre 1914, con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà approvato l'elenco completo delle scuole professionali classificate secondo l'art. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Con disegno di legge, da presentarsi entro il 1913, sarà stabilito un sussidio straordinario a favore del Regio Istituto nazionale della istruzione professionale in Roma per concorso nelle spese di costruzione della sede; e al Regio Museo artistico industriale di Napoli, per la sistemazione del locale demaniale ove esso ha sede e dello annesso ufficio.

(Approvato).

Art. 15.

Con regolamento da approvare con Regio decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme generali per la costituzione e le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione delle scuole professionali, per la gestione amministrativa, disciplinare e didattica di esse, per la nomina e la carriera degli insegnanti e del

personale di direzione e di amministrazione delle scuole stesse.

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina » (N. 902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 902).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al capoverso dell'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è sostituita la seguente disposizione:

« Su queste anticipazioni decorre l'interesse dal giorno dell'effettuata consegna a quello della vendita.

« Tale interesse non potrà mai superare di oltre un quarto per cento il saggio di favore praticato alla Camera agrumaria dagli Istituti di emissione per lo sconto delle note di pegno di cui al seguente articolo 8 ».

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni, contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si applicheranno anche all'esercizio 1912-13 della Camera agrumaria.

(Approvato).

Art. 3.

All'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 839, è sostituito il seguente capoverso:

« Il saldo in favore dei depositanti per l'esercizio 1909-910 sarà pagato improrogabilmente, dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dall'esercizio 1911-12, sempre che la vendita abbia interamente avuto luogo ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura di Rieti » (N. 867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura di Rieti ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'autorizzazione concessa alla Cassa dei depositi e prestiti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, la somma di lire 125,000 per l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della Regia stazione di granicoltura in Rieti, è estesa fino alla somma di lire 155,000. (Centocinquantacinquemila).

Al pagamento degli interessi annuali del prestito e della quota d'ammortamento in 35 anni sarà provveduto nei modi e coi mezzi di cui all'art. 4 della precitata legge 8 giugno 1911, n. 550.

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazioni del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria » (N. 911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provve-

dimenti per il credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 911*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

CREDITO AGRARIO.

Art. 1.

È costituito in Porto Maurizio un Istituto colla denominazione di « Istituto di credito agrario per la Liguria ». Il capitale iniziale sarà formato da una dotazione di lire 500,000 fornita con parte dei fondi dei quali è cenno nell'art. 13 della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il capitale di fondazione sarà aumentato col concorso degli enti che operano nel Regno e cogli eventuali avanzi indicati all'art. 13. I contributi degli enti sovventori dovranno essere rimborsati, mediante il sistema dell'ammortamento graduale, nei termini e colle forme che saranno determinati dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Gli enti sovventori, in base alle norme che saranno disciplinate dal regolamento stesso, concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali dell'Istituto, in relazione all'importo del capitale rispettivamente conferito.

(Approvato).

Art. 3.

L'Istituto di credito agrario per la Liguria farà operazioni di credito agrario con Casse agrarie e rurali, con Consorzi agrari ed altri Istituti che abbiano tra i loro fini l'esercizio del credito agrario, legalmente costituiti, i quali risiedano ed operino nelle provincie di Porto Maurizio e di Genova.

L'Istituto stesso, in seguito ad autorizzazione del Governo, potrà fare anche operazioni dirette di credito agrario.

(Approvato).

Art. 4.

L'Istituto di credito agrario per la Liguria promuoverà la costituzione di nuovi enti intermediari e il riordinamento, ove occorra, degli esistenti, sorvegliandone la gestione.

L'Istituto avrà facoltà di destinare un decimo degli utili netti annuali alla istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 5.

Alle operazioni prevedute nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sull'ordinamento del credito agrario.

(Approvato).

Art. 6.

Sono ridotte a metà le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute sugli atti e scritti di qualunque natura relativi alle operazioni di credito agrario compiute dall'Istituto di credito agrario per la Liguria e dagli enti intermediari.

Le tasse di bollo e registro dovute sull'atto costitutivo e sullo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono ridotte alla metà della misura normale; e sono parimente ridotte alla metà le tasse relative alle successive modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

(Approvato).

Art. 7.

Il privilegio, stabilito al n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile, ed esteso dall'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e dall'art. 23 della legge 29 marzo 1906, n. 100 alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche curative o insetticide, si eserciterà, per quanto riguarda la concimazione e le colture biennali in genere, oltre che sui fratti dell'anno, su

quelli dell'anno successivo. Il privilegio stesso, con le estensioni di cui sopra, compete di diritto agli Istituti sovventori, così per i prestiti in danaro, come per quelli in natura.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi: uno fra le Casse agrarie o rurali, che si siano costituite in forma cooperativa e l'altro fra i Consorzi agrari cooperativi.

Per il conferimento dei premi agli enti vincitori dei concorsi, è stanziata per un decennio, a cominciare dall'esercizio 1913-14, nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 20,000 all'anno.

I Consorzi agrari cooperativi che non siano costituiti nella forma di società a responsabilità illimitata, debbono avere un capitale interamente versato almeno di lire 1000 nei comuni con una popolazione non superiore ai 5000 abitanti; di lire 3000 nei comuni con popolazione da 5 a 10 mila abitanti; di lire 5000 nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

(Approvato).

Art. 9.

I componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello statuto. Ad ogni ente sovventore spetta al rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Il presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.

(Approvato).

Art. 10.

L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Nel decreto Reale d'approvazione dello statuto saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'Istituto.

(Approvato).

CAPO II.

SUSSIDI AI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI E DALLE MAREGGIATE.

Art. 11.

Il Governo del Re concederà sussidi ai proprietari più bisognosi e agli Istituti di beneficenza allo scopo di riparare o ricostruire i fabbricati urbani e rustici e gli opifici, e di ripristinare le colture nei fondi danneggiati dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Genova e Porto Maurizio.

Le domande di sussidio dovranno essere presentate al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 14 e documentate come verrà stabilito nel regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Sono abrogate, per quanto riguarda la provincia di Porto Maurizio, le disposizioni dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

(Approvato).

Art. 13.

La somma di 25 milioni assegnata dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, è ridotta a lire 23,500,000; e la differenza di lire 1,500,000 viene destinata per lire 500,000 allo scopo di cui all'art. 1 della presente legge, e per lire 1,000,000 sarà erogata in sussidi a favore dei danneggiati di cui all'art. 11.

La parte di tale somma che eventualmente sopravanzasse dopo aver provveduto agli accennati sussidi, sarà devoluta in aumento della dotazione iniziale di cui all'art. 1.

La misura dei sussidi e le norme per le concessioni di essi saranno stabilite nel regolamento di cui nell'articolo seguente.

Il ministro del tesoro è autorizzato a modificare il bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per metterlo in armonia con le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per l'esecuzione di essa, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato e la Commissione consultiva per il credito agrario.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Alienazione di navi radiate dal R. Naviglio » (N. 886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Alienazione di navi radiate dal R. Naviglio ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 886).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È prorogata di un quinquennio, ossia a tutto l'esercizio finanziario 1916-17, l'autorizzazione concessa all'Amministrazione della Regia marina con l'articolo 2, lettera b), della legge

21 marzo 1907, n. 118, di alienare le navi comprese negli elenchi A e B annessi alla legge stessa.

(Approvato).

Art. 2.

La predetta Amministrazione è inoltre autorizzata a procedere, nel quinquennio di cui all'articolo precedente, all'alienazione delle altre navi comprese nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme che saranno ricavate dalla vendita delle navi di cui ai precedenti articoli e di quelle altre la cui alienazione fu autorizzata con precedenti leggi, sono assegnate, con le stesse norme stabilite dalla legge 21 marzo 1907, n. 118, all'aumento della dotazione dei combustibili e all'ampliamento dei depositi relativi.

(Approvato).

Art. 4.

Le somme provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive e quelle relative a reintegrazioni non imputabili a speciali capitoli del bilancio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12, saranno portate in aumento al capitolo « fondo complementare per le costruzioni navali » della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina.

(Approvato).

Elenco delle navi da alienare nel quinquennio dal 1912-13 a tutto il 1916-17 in aggiunta a quelle contemplate dalle precedenti leggi.

<i>Lepanto</i>	Dislocazione	tonnellate	15,900
<i>Volta</i>	id.	id.	12,520
<i>Curtatone</i>	id.	id.	1,292
<i>Governolo</i>	id.	id.	1,222
<i>Galileo Galilei</i>	id.	id.	900
2 Cacciatorpediniere	id.	id.	640
6 Torpediniere di 1ª classe	id.	id.	280
<i>Guardiano</i>	id.	id.	259

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 » (N. 871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 871*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Il Senato mi permetta di dire due parole circa la convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 e quindi ha due anni e più di data.

Sarò brevissimo, perchè non voglio far perdere tempo al Senato. Ma credo dovere osservare che l'approvazione s'impone, come spiegò benissimo il mio collega ed amico senatore Carafa-D'Andria nella sua bella relazione.

Questo accordo consacra l'abolizione del sistema delle capitolazioni, che era origine di tanti attriti quando vigeva, e che non poteva più persistere col regime attuale di indipendenza bulgara e del Regno di S. M. il Re Ferdinando.

Sarà bene però che si tratti presto una convenzione di estradizione, una convenzione giudiziaria ed anche si studi se non sia possibile ristabilire le scuole italiane in Bulgaria, che erano state aperte nel 1889 e 1890 per sviluppare la lingua e la cultura italiana in Bulgaria.

Con tutti questi accordi si assicurerà sempre più, con un regime più sviluppato ed evoluto, la protezione e le garanzie delle quali gli Italiani godettero finora in Bulgaria.

Abbiamo ogni maggior interesse di fare ora un atto simpatico approvando subito la Convenzione consolare colla nazione bulgara, così energica, valorosa e laboriosa e che dimostra da anni amicizia per l'Italia. (*Bene*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io ringrazio l'onor. De Sonnaz dell'autorevole appoggio che egli ha dato a questa Convenzione, che, com'egli ha detto benissimo, è una prova di fiducia e di simpatia che l'Italia dà cordialmente al giovane Regno.

Terrò conto delle altre sue raccomandazioni, le quali si ispirano tutte all'interesse del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (1º marzo 1910) le cui ratifiche furono scambiate a

addì

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese della Convenzione, approvata colla presente legge, è unita e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

(Approvato).

Convention consulaire entre l'Italie et la Bulgarie.

25 février-10 mars 1910.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, désirant, d'un commun accord, conclure une convention consulaire, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence Monsieur Fausto Cucchi Boasso, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de la Couronne

d'Italie, Grand'croix de l'Ordre Bulgare du Mérite civil etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Sophie;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

Monsieur le Lieutenant Général Stéphane Paprikoff, Grand' Croix de l'Ordre National pour le Mérite militaire, Grand Officier de l'Ordre Royal de Saint Alexandre en brillants, etc., etc., son Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivant:

TITRE PREMIER

ETABLISSEMENT DES CONSULS.

Art. 1. — Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d'établir, sur le territoire de l'autre, des Consuls Généraux, des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, nommés par Elle, conformément à ses lois et coutumes.

Art. 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes pourra établir chez l'autre des consuls et agents consulaires, dans toutes les villes, ports et localités où elle jugera utile aux intérêts de ses ressortissants et de son commerce; et elle pourra déterminer également les circonscriptions, où leur compétence s'exercera.

Art. 3. — Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes demeurera libre de ne pas admettre des consuls ou agents consulaires de l'autre partie, dans les territoires ou localités qu'elle jugera bon, sous condition de ne pas y autoriser davantage l'établissement des consuls ou agents consulaires d'un autre Etat quelconque.

Art. 4. — D'une façon générale, chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à accorder à l'autre, en matière d'établissement consulaire comme en tout ce qui touche à l'exercice des attributions, libertés, pouvoirs, privilèges et immunités consulaires, le traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 5. — Les fonctionnaires et agents consulaires, nommés par chacune des hautes parties contractantes, seront admis par l'autre, sur

la présentation des commissions ou provisions qui leur auront été régulièrement délivrées. L'exequatur nécessaire au libre exercice de leurs fonctions, leur sera délivré sans retard et sans frais, par l'autorité compétente.

Cet exequatur ne pourra être refusé ou retiré par l'une des Hautes Parties contractantes, qu'en notifiant à l'autre les raisons qui motivent, à ses yeux, ce refus ou ce retrait.

Art. 6. — Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve de nommer, outre les fonctionnaires consulaires de carrière, des agents consulaires ou consuls marchands, choisis parmi ses propres ressortissants, ceux de l'autre Partie ou ceux d'un Etat tiers, qui seraient établis et commerçants dans les villes, ports et localités de l'autre Partie.

Ces agents consulaires pourront être nommés par les consuls de carrière, dans les limites de leur circonscription, selon les lois et coutumes et avec l'approbation de l'Etat qui les emploie. Les agents consulaires, ainsi nommés, jouiront de tous les droits et prérogatives des consuls de carrière, sauf les réserves mentionnées aux articles 15 et 16 ci-après.

Art. 7. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, nommés par chacune des Hautes Parties contractantes et munis de l'exequatur de l'autre Partie, se mettront aussitôt en rapport avec l'autorité supérieure du lieu de leur résidence, laquelle devra prendre immédiatement les mesures nécessaires, pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et jouir des prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Art. 8. — En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, les chanceliers ou les secrétaires seront admis à gérer par intérim les postes vacants, à condition que leur caractère officiel ait été préalablement notifié au Ministère des affaires étrangères du pays de leur résidence.

Ces fonctionnaires jouiront, pendant la durée de leur intérim, de tous les pouvoirs, droits, prérogatives et immunités, stipulés par la présente Convention pour les titulaires des postes consulaires.

Lorsqu'un fonctionnaire consulaire viendra à décéder ou à disparaître, sans laisser de remplaçant désigné, l'autorité locale procédera im-

médiatement à l'apposition des scellés sur les archives, en présence d'un agent consulaire d'une nation amie et de deux ressortissants de l'Etat auquel appartient l'agent consulaire. Le procès-verbal de cette opération sera dressé en double expédition et l'un des exemplaires sera transmis au consul général ou au fonctionnaire le plus proche. La levée des scellés aura lieu, pour la remise des archives au nouveau fonctionnaire consulaire, de la même façon qu'avait eu lieu l'apposition.

TITRE II

PRÉROGATIVES ET IMMUNITÉS CONSULAIRES.

Art. 9. — Les fonctionnaires et agents consulaires auront le droit d'arborer sur la façade de l'édifice où se trouve la chancellerie consulaire, ou sur leur demeure particulière, si elle n'en est pas distincte, ou sur les embarcations où ils monteraient dans l'exercice de leurs fonctions, le pavillon et les armes de leur Etat respectif.

Ce privilège ne confère aucun droit d'asile à l'édifice consulaire, ni à la demeure particulière du consul, ni à son embarcation.

Art. 10. — Si un consul est appelé à figurer dans une cérémonie officielle, en l'absence de tout agent diplomatique de sa nationalité, sur l'invitation des autorités locales ou sur l'ordre de son Gouvernement, il aura droit à une place d'honneur distincte de celles qui seraient réservées aux fonctionnaires locaux, et sans qu'il y ait lieu à aucune considération de préséance entre lui et eux.

Art. 11. — Les chancelleries et archives consulaires sont strictement inviolables par les autorités locales, qui ne peuvent y pénétrer.

Art. 12. — Les consuls-marchands sont tenus d'avoir leurs papiers privés et registres de commerce entièrement distincts de la chancellerie et des archives, et dans un lieu ou pièce séparés.

Art. 13. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls, agents consulaires, chanceliers et secrétaires de Consulat, ressortissants de l'Etat qui les a nommés, sont dispensés, sur le territoire de l'autre, de toute charge, impôt et taxe militaire. Ils sont exempts également de toute contribution directe et perçue par rôle nomi-

natif, au profit de l'Etat ou des circonscriptions administratives.

Art. 14. — Cette exemption ne s'applique pas aux taxes, perçues à raison de la possession d'immeubles situés ou de capitaux engagés dans des entreprises industrielles ou commerciales, sur le territoire de l'Etat où les fonctionnaires sont établis.

Art. 15. — Les immunités prévues à l'article 13, deuxième période, et à l'article 14 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires et agents consulaires exerçant un commerce, une industrie ou une profession quelconque, lesquels, ne jouissant pas des immunités, restent soumis aux taxes dues par les étrangers dans les mêmes conditions.

Art. 16. — D'une façon générale, lorsqu'une des Hautes Parties contractantes choisira comme consul ou agent consulaire un ressortissant de l'autre Partie, celui-ci ne cessera pas d'être considéré comme tel et sera, par suite, soumis entièrement aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sauf les dispositions ci-après.

Art. 17. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents-consulaires n'ont pas droit à l'immunité de la juridiction locale. Les actes, qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et en leur qualité officielle, ou sur l'ordre de leur Gouvernement, échappent toutefois à la compétence des tribunaux locaux.

Art. 18. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne pourront être mis en état d'arrestation et incarcérés, qu'en cas de délit puni par la législation locale. S'ils sont commerçants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée, que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Art. 19. — Lorsque les autorités judiciaires devront recourir à un fonctionnaire ou agent consulaire pour recevoir une déposition, elles devront l'inviter par écrit à se présenter devant elles; et si cet agent ou fonctionnaire consulaire ne peut s'y rendre, lui demander sa déposition par écrit, ou se transporter à son Consulat ou à son domicile particulier.

Art. 20. — Les fonctionnaires et agent consulaires pourront, dans les matières de leur compétence, s'adresser directement aux auto-

rités locales de leur circonscription, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions en vigueur entre les deux Pays, et pour protéger les droits et intérêts de leur nationaux.

S'ils n'obtenaient pas satisfaction, le consul général ou le fonctionnaire consulaire faisant fonctions de consul général pourra, à défaut de tout agent diplomatique de son Pays, avoir recours directement au Gouvernement de l'Etat, dont il a reçu l'exéquatur.

TITRE III.

FONCTIONS CONSULAIRES.

Art. 21. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune de Hautes Parties contractantes procéderont librement à l'accomplissement de leurs fonctions, selon les stipulations de la présente Convention.

Art. 22. — Ils auront notamment à protéger et surveiller les ressortissants de l'Etat qui les a nommés, le commerce et la navigation marchande de leurs nationaux; et dresser à ces fins des actes authentiques et des actes d'état civil, selon qu'il y aura lieu.

Art. 23. — Ils auront le droit de recevoir et de convoquer à leurs consulats ou domiciles respectifs et à bord des navires de leur nation, les capitaines de navire, marins, passagers, commerçants et, en général, tous les ressortissants de l'Etat qui les a nommés, pour y recevoir toutes déclarations et y passer tous actes intéressant ces ressortissants; et aussi les ressortissants de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent, toutes les fois qu'ils s'agira de biens situés ou d'affaires traités sur le territoire de l'Etat qui les a nommés.

Art. 24. — Feront foi devant les tribunaux des deux Pays les expéditions des dits actes et les documents officiels émanant des consuls respectifs, lorsqu'ils auront été dûment authentiqués, légalisés et scellés, et soumis au timbre et à l'enregistrement, selon les lois du Pays où ils doivent recevoir exécution.

Il en sera de même des traductions d'actes officiels, faites et certifiées par les soins du Consulat.

Art. 25. — Les consuls généraux, consuls,

vice-consuls et agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin, les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents, dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le consul ou vice-consul de la nation, à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation, qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation, qui sera adressée à cet effet aux consuls et vice-consuls, indiquera une heure précise; et si les consuls et vice-consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Art. 26. — Les consuls sont chargés du maintien de l'ordre à bord des navires de commerce de leur nation, ainsi que de la résolution des différends qui pourraient s'élever soit en mer, soit dans les ports entre les officiers du bord et les hommes de l'équipage, notamment en matière de salaires.

Ils peuvent, à cette fin, se transporter à bord de ces navires, et les autorités du port où ils se trouvent devront, le cas échéant, leur prêter assistance ou main forte, pour leur faciliter, sur ce point, l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 27. — Les consuls pourront en particulier réclamer l'aide des autorités locales, pour l'arrestation ou l'incarcération d'individus inscrits ou non sur les rôles de l'équipage, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.

Art. 28. — Les autorités locales ne pourront intervenir directement, qu'au cas où il se produirait des événements susceptibles de troubler l'ordre public, ou lorsqu'un de leurs ressortissants se trouverait mêlé à l'affaire. Elles devront alors requérir l'assistance du consul et agir en sa présence, à moins qu'il ne s'y refuse.

Art. 29. — Les fonctionnaires et agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et individus, faisant partie de l'équipage des navires de commerce de leur nation, lorsque ces personnes auront déserté lesdits navires, et les réintégrer à bord, ou les faire transporter dans leur Pays. Dans ce but, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales; et devront justifier, par des documents officiels, et notamment par la production des rôles de l'équipage ou des registres de bord, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipage.

Art. 30. — La remise des déserteurs ne pourra être refusée, que s'il est prouvé qu'ils étaient, au moment de leur inscription dans les rôles, les ressortissants du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 31. — Les autorités locales, après avoir prêté leur concours à l'arrestation des déserteurs, devront retenir ces derniers dans les prisons locales. Le consulat remboursera les frais. Si le consul n'a pas trouvé l'occasion de les réintégrer ou de les faire repatrier dans les trois mois, les autorités locales seront libres de les relaxer et ils ne pourront être à nouveau inquiétés par elles, pour le même fait.

Art. 32. — Au cas où le déserteur se serait rendu coupable d'un fait délictueux sur le territoire de l'Etat où il se trouve, sa remise au consul pourra être retardée, jusqu'à ce que les tribunaux locaux aient statué et que leur sentence ait reçu pleine et entière exécution.

Art. 33. — Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffert en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relache forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays, dans lequel résideront lesdits agents, ou ceux d'une tierce puissance, ne soient intéressés dans ces avaries;

dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

Art. 34. — Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Bulgarie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d'Italie; réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires bulgares, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de Bulgarie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux pays, que pour assister les agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer, pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires ou de la personne qu'ils délègueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires, pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les Hautes Parties contractantes conviennent en outre, que les marchandises et effets sauvés

ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 35. — En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les Autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul général, Consul, Vice-consul ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux Autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un Bulgare en Italie ou un Italien en Bulgarie, sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit légitimes, soit désignés par le testament, ou bien quelqu'un entre eux, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés. Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent consulaire, ne devront pas être levés, sans que l'Autorité locale assiste à cette opération. Toutefois, si après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-consul à l'Autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures, à compter de la réception de l'avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération.

2. Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'Autorité locale, si par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte. L'Autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ses actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.

3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession, qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes

et effets, pour la vente desquels il se présenterait des circonstances favorables.

4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'Autorité locale, qui aura assisté aux opérations antérieures, si par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du Pays ou d'une Puissance tierce se présentaient, comme intéressés dans la succession *ab intestato* ou testamentaire.

5. Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession *ab intestato* ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou *ab intestato*, le payement de leurs créances devrait s'effectuer dans le délai de 15 jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui puissent être affectées à cet emploi, et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin, dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'Autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union. Cette déclaration obtenue par les voies légales, établies dans chacun des deux Pays, les Consuls ou Vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l'Autorité judiciaire ou au Syndic de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou *ab intestato*, lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables. En tout cas, les consuls généraux, consuls

et vice-consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux.

6. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront, sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou *ab intestato*, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession, car, en ces cas, s'il survenait des difficultés provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître, selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger. Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou *ab intestato*, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits, devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents, propres à éclairer la question soumise à leur jugement. Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation, qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige.

7. Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.

Art. 36. — Lorsqu'un Bulgare en Italie, ou un Italien en Bulgarie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés; et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à la Légation, qui doit

en connaître, ou au Consulat ou vice-consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession *ab intestato* ou testamentaire. Mais, dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession *ab intestato* ou testamentaire, se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale, qui sera intervenue, devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

TITRE IV.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 37. — La présente Convention sera ratifiée de part et d'autre, conformément aux constitutions respectives des deux Etats. Les ratifications seront échangées à Sophie, dans le plus bref délai possible.

Art. 38. — La présente convention restera en vigueur pendant 5 ans, à partir de l'échange des ratifications. Elle demeurera en vigueur au-delà de cette date, par tacite reconduction, tant que ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes ne l'aura dénoncée, et douze mois encore après le moment où cette dénonciation aura été notifiée à l'autre, par l'une des Hautes Parties contractantes.

Art. 39. — Au cas où un différend s'élèverait entre les Hautes Parties contractantes, touchant l'interprétation ou l'exécution de la présente Convention, les Hautes Parties contractantes conviennent de s'en remettre, pour la solution de ce différend, au cas où les négociations diplomatiques directement poursuivies entre elles n'auraient pas abouti, à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément aux dispositions de la convention internationale du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont apposé leurs signatures et l'empreinte de leurs sceaux.

Fait en double original à Sophie, le 25 février-10 mars 1910.

CUCCHI BOASSO.
S. PAPIKOFF.

(Traduzione dal francese).

Convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria.

25 febbraio-10 marzo 1910.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Bulgari, desiderando, di comune accordo, concludere una convenzione consolare, hanno nominato a questo scopo a Loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il signor Fausto Cucchi Boasso, ufficiale dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'ordine della Corona d'Italia, gran croce dell'ordine bulgaro del Merito civile, ecc., ecc., Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Sofia;

SUA MAESTÀ IL RE DEI BULGARI:

Il signor luogotenente generale Stefano Prikoff, gran croce dell'ordine nazionale per il Merito militare, grand'ufficiale del Reale ordine di Sant'Alessandro in brillanti, ecc., ecc., Suo ministro per gli affari esteri e per i culti.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

TITOLO I.

ISTITUZIONE DEI CONSOLI.

Art. 1. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà diritto di istituire sul territorio dell'altra consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, da Essa nominati in conformità delle proprie leggi e consuetudini.

Art. 2. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà nominare, nel territorio dell'altra, consoli ed agenti consolari in tutte le città, porti e località dove Essa riterrà utile agli interessi de' suoi sudditi e del suo commercio, e potrà parimenti stabilire le circoscrizioni nelle quali si esplicherà la loro competenza.

Art. 3. — Tuttavia, ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà libera di non ammettere consoli o agenti consolari dell'altra Parte nei territori o nelle località che riterrà opportuno, a

condizione che non vi autorizzi l'istituzione di consoli o d'agenti consolari di qualsiasi altro Stato.

Art. 4. — Per norma generale, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a concedere all'altra, in materia di stabilimento consolare, come per tutto ciò che concerne l'esercizio delle attribuzioni, libertà, poteri, privilegi ed immunità consolari, il trattamento della nazione più favorita.

Art. 5. — I funzionari e gli agenti consolari nominati da ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno ammessi dall'altra, dietro presentazione delle patenti o provvisori che loro saranno state regolarmente rilasciate.

L'*exequatur* necessario al libero esercizio delle loro funzioni sarà loro concesso, senza ritardo e senza spese, dall'autorità competente.

Detto *exequatur* non potrà essere negato e ritirato da una delle Alte Parti contraenti senza notificare all'altra i motivi che determinano a suo avviso tale diniego o ritiro.

Art. 6. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva di nominare, oltre ai funzionari consolari di carriera, agenti consolari o consoli di seconda categoria, scelti fra i propri sudditi, fra quelli dell'altra Parte o di un terzo Stato, che siano residenti e commercianti nelle città, porti e località dell'altra Parte.

Tali agenti consolari potranno essere nominati dai consoli di carriera, nei limiti della loro circoscrizione, secondo le leggi e le consuetudini e coll'approvazione dello Stato che li assume. Gli agenti consolari, così nominati, godranno tutti i diritti e le prerogative dei consoli di carriera, salvo le riserve indicate agli articoli 15 e 16 seguenti.

Art. 7. — I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, nominati da ciascuna delle Alte Parti contraenti e provveduti dell'*exequatur* dell'altra Parte, si metteranno subito in rapporti con l'autorità superiore del luogo di loro residenza, la quale dovrà prendere immediatamente i provvedimenti necessari, perchè possano adempiere i doveri del loro ufficio e godere le prerogative, immunità, onori e privilegi che vi sono annessi.

Art. 8. — In caso di morte, d'impedimento od'assenza dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, i cancellieri o segretari saranno ammessi a coprire interinal-

mente i posti vacanti, a condizione che il loro carattere ufficiale sia stato preventivamente notificato al Ministero degli affari esteri del paese di loro residenza.

Durante il loro *interim*, tali funzionari godranno tutti i poteri, diritti, prerogative e immunità stipulate con la presente convenzione, a favore dei titolari degli uffici consolari.

Se un funzionario consolare viene a morire od a sparire senza lasciare un sostituto designato, l'autorità locale procederà immediatamente all'opposizione dei suggelli sugli archivi, presenti l'agente consolare d'una nazione amica e due sudditi dello Stato cui appartiene il funzionario consolare. Il verbale di tale operazione sarà redatto in doppio esemplare, ed uno di questi sarà trasmesso al console generale od al funzionario viciniore. Per far la consegna degli archivi al nuovo funzionario consolare, i suggelli verranno tolti nello stesso modo come furono apposti.

TITOLO II.

PREROGATIVE ED IMMUNITÀ CONSOLARI.

Art. 9. — I funzionari ed agenti consolari avranno diritto di alzare sulla facciata dell'edificio in cui trovasi la cancelleria consolare o sulla loro residenza particolare, se non è da quello distinta, o sulle imbarcazioni su cui salissero nell'esercizio delle loro funzioni, la bandiera o lo stemma del loro Stato rispettivo.

Tale privilegio non conferisce alcun diritto d'asilo nè all'edificio consolare, nè alla residenza particolare del console, nè alla sua imbarcazione.

Art. 10. — Se un console è chiamato a prender parte ad una cerimonia ufficiale nell'assenza di qualsiasi agente diplomatico della sua nazione, per invito delle autorità locali o per ordine del suo Governo, avrà diritto ad un posto d'onore, distinto da quelli assegnati ai funzionari locali, esclusa ogni considerazione di precedenza fra quello e questi.

Art. 11. — Le cancellerie e gli archivi consolari sono strettamente inviolabili per le autorità locali, che non possono penetrarvi.

Art. 12. — I consoli commercianti sono obbligati a tenere le loro carte private ed i loro

libri di commercio completamente separati dalla cancelleria e dagli archivi, ed in un luogo o in una stanza a parte.

Art. 13. — I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, cancellieri e segretari di consolato, sudditi dello Stato che li ha nominati, sono esenti sul territorio dell'altro da ogni onere, imposta e tassa militare. Sono parimenti esenti da ogni tributo diretto e percepito con ruolo nominativo, a profitto dello Stato o degli enti amministrativi.

Art. 14. — Tale esenzione non si applica alle tasse percepite per causa del possesso di immobili, posti sul territorio dello Stato in cui i funzionari risiedono, o di capitali impegnati in imprese industriali e commerciali, nello Stato stesso.

Art. 15. — Le immunità stabilite dall'articolo 13, secondo periodo, e dall'articolo 14, non si applicano ai funzionari ed agli agenti consolari che esercitino un commercio, un'industria o una professione qualunque; i quali, non fruendo di immunità, sono soggetti alle tasse dovute dagli stranieri nelle stesse condizioni.

Art. 16. — Per norma generale, quando una delle Alte Parti contraenti sceglie a console od agente consolare un suddito dell'altra Parte, questi continuerà ad essere considerato come tale e sarà per conseguenza sottoposto interamente alle leggi ed ai regolamenti che hanno vigore per i nazionali nel luogo della sua residenza, salvo le disposizioni che seguono.

Art. 17. — I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari non hanno diritto all'immunità dalla giurisdizione locale. Gli atti però ch'essi compiono nell'esercizio delle loro funzioni e nella loro qualità ufficiale o per ordine del loro Governo, sfuggono alla competenza dei tribunali locali.

Art. 18. — I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari non potranno essere arrestati, nè detenuti, se non in caso di un delitto punito dalla legge locale. Se sono commercianti, l'esecuzione personale (arresto per debiti) non potrà loro applicarsi, se non per gli atti di commercio e non per cause civili.

Art. 19. — Quando l'autorità giudiziaria dovrà ricorrere ad un funzionario od agente consolare per ricevere una deposizione, dovrà invitarlo per iscritto a presentarsi davanti ad essa, e se l'agente o funzionario consolare non

può recarvisi, chiedere la sua deposizione per iscritto, ovvero recarsi al suo Consolato od alla sua residenza particolare.

Art. 20. — I funzionari ed agenti consolari, nelle materie di loro competenza, potranno rivolgersi direttamente alle autorità locali della loro circoscrizione per reclamare contro qualsiasi infrazione dei trattati o delle convenzioni vigenti fra i due Paesi e per proteggere i diritti o gl'interessi dei loro nazionali.

Non ottenendo soddisfazione, il console generale, ovvero il funzionario consolare fungente da console generale, potrà, in mancanza di qualsiasi agente diplomatico del suo Paese, ricorrere direttamente al Governo dello Stato da cui ha ricevuto l'*exequatur*.

TITOLO III

FUNZIONI CONSOLARI.

Art. 21. — I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari di ciascuna delle Alte Parti contraenti procederanno liberamente nel compiere le loro funzioni, secondo le stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 22. — È loro ufficio principalmente proteggere e sorvegliare i sudditi dello Stato che li ha nominati, il commercio e la navigazione mercantile dei loro nazionali, ed assumere a questi scopi gli atti amministrativi, gli atti autentici e gli atti dello Stato civile che fossero necessari.

Art. 23. — Avranno diritto di ricevere e convocare ai loro Consolati o rispettivi domicili ed a bordo delle navi della loro nazione, i capitani di nave, i marinai, i passeggeri, i commercianti e, in generale, tutti gli appartenenti allo Stato che li ha nominati, per ricevere qualunque dichiarazione e compiere ogni atto interessante i medesimi; e così pure gli appartenenti allo Stato sul cui territorio fungono, ogniqualvolta si tratti di beni esistenti o d'affari trattati sul territorio dello Stato che li ha nominati.

Art. 24. — Davanti ai tribunali dei due Paesi faran fede le copie autentiche dei detti atti, ed i documenti ufficiali emanati dai rispettivi consoli, quando siano stati debitamente autentici, legalizzati, muniti di sigillo e sottoposti

al bollo e registro, secondo la legge del Paese in cui debbono avere esecuzione.

Lo stesso valga per le traduzioni di atti ufficiali, fatte ed autenticate per cura del Consolato.

Art. 25. — I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente od inviare delegati a bordo delle navi della loro Nazione, dopo che siano state ammesse in libera pratica; interrogare i capitani e l'equipaggio; esaminare le carte di bordo; ricevere le dichiarazioni sul viaggio, sulla destinazione, sugl'incidenti della navigazione; redigere i manifesti e facilitare il disbrigo delle loro navi; infine, accompagnarli davanti ai tribunali e negli uffici amministrativi del Paese, per servir loro da interpreti e da agenti negli affari a cui dovessero attendere, o nelle domande da formulare.

È convenuto che i funzionari dell'ordine giudiziario o gli agenti di dogana non potranno in alcun caso eseguire visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal console o dal vice-console della Nazione cui le navi stesse appartengono. Dovranno parimenti avvertire in tempo i detti agenti consolari, perchè assistano alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare davanti ai tribunali e nelle Amministrazioni locali, per evitare così ogni errore o falsa interpretazione che potesse nuocere all'esatta amministrazione della giustizia.

La citazione diretta a quest'uopo ai consoli e vice-consoli indicherà un'ora precisa; se i consoli e vice-consoli trascurassero di recarvisi di persona o di farsi rappresentare da un delegato si procederà in loro assenza.

Art. 26. — I consoli sono incaricati di mantenere l'ordine a bordo delle navi di commercio della loro Nazione, nonchè di risolvere le vertenze che potessero sorgere, tanto in mare quanto nei porti, fra gli ufficiali di bordo e gli uomini dell'equipaggio, particolarmente in materia di salari.

A tale scopo, possono recarsi a bordo di dette navi, e, occorrendo, le autorità del porto, in cui si trovano, dovranno prestar loro assistenza o man forte, per facilitar loro su questo punto l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 27. — I consoli in particolare potranno reclamare l'assistenza delle autorità locali, per

l'arresto e la carcerazione d'individui, iscritti o no nei ruoli dell'equipaggio, quando lo ritenessero necessario.

Art. 28. — Le autorità locali non potranno intervenire direttamente, se non nel caso di avvenimenti atti a turbare l'ordine pubblico, o quando fosse implicato nell'affare uno dei loro sudditi. Dovranno allora richiedere l'assistenza del console ed agire in sua presenza, ammenochè egli non vi si rifiuti.

Art. 29. — I funzionari ed agenti consolari potranno far arrestare gli ufficiali, marinai ed individui che facciano parte dello equipaggio delle navi mercantili della loro Nazione, se costoro disertassero dalle navi stesse, e reintegrarli a bordo o farli tradurre nel loro paese. A quest'uopo, si rivolgeranno per iscritto alle autorità locali, giustificando mediante documenti ufficiali, e specialmente producendo i ruoli dell'equipaggio o i registri di bordo, che gl'individui reclamati facevano parte dell'equipaggio.

Art. 30. — Non potrà rifiutarsi la consegna dei disertori, se non nel caso in cui sia provato che, al momento della loro iscrizione nei ruoli, erano sudditi del Paese al quale è chiesta l'extradizione.

Art. 31. — Le Autorità locali, dopo prestato il loro concorso all'arresto dei disertori, dovranno trattenerne quest'ultimi nelle carceri locali. Il Consolato rimborserà le spese. Se il Console non ha trovato modo di restituirli a bordo o di farli rimpatriare entro *tre* mesi, le Autorità locali saranno libere di rilasciarli; ed i medesimi non potranno essere nuovamente da esse Autorità inquietati, per il medesimo fatto.

Art. 32. — Nel caso che il disertore si rendesse colpevole di un fatto delittuoso nel territorio dello Stato in cui si trova, potrà essere ritardata la sua consegna al Console, fino a che i Tribunali locali siansi pronunziati e la loro sentenza abbia avuto piena ed intera esecuzione.

Art. 33. — Ogniquilvolta non vi fossero stipulazioni contrarie agli armatori, noleggiatori ed assicuratori, le avarie in mare sofferte dalle navi dei due Paesi, sia che esse entrino nei porti rispettivi volontariamente o per approdo forzato, saranno regolate dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari della loro Nazione, ammenochè non siano interessati nelle avarie sudditi del Paese in cui risiedono detti

Agenti, o quelli di una terza Potenza; in questo caso, e mancando un compromesso amichevole di tutte le parti interessate, dovranno essere regolate dall'Autorità locale.

Art. 34. — Se una nave appartenente al Governo od a sudditi di una delle Alte Parti contraenti faccia naufragio o resti incagliata sul litorale dell'altra, le Autorità locali debbono informarne il Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare della circoscrizione, e in sua assenza il Console Generale, Vice-console o Agente Consolare più vicino al luogo dell'accidente.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che naufragassero o s'incagliassero nelle acque territoriali della Bulgaria, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o agenti Consolari d'Italia; reciprocamente, tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi bulgare che naufragassero o incagliassero nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli, o Agenti Consolari di Bulgaria.

Le Autorità locali nei due Paesi non interverranno, che per assistere l'Autorità consolare, mantenere l'ordine, garantire gl'interessi dei salvatori estranei all'equipaggio, ed assicurare le secuzioni delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza e fino alla venuta dei Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli, od Agenti Consolari, o della persona che essi a tale uopo delegheranno, le Autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie, per la protezione degli individui e per la conservazione degli oggetti che saranno stati salvati dal naufragio.

L'intervento delle autorità locali, in questi differenti casi, non darà luogo alla percezione di spese di nessuna specie, salvo di quelle necessarie per le operazioni di salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati, nonchè di quello a cui sarebbero sottoposte, in tal caso, le navi nazionali.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, le disposizioni menzionate nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, che le merci e gli effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto doganale,

a meno che non vengano destinati al consumo interno.

Art. 35. — Nel caso di decesso di un suddito di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le Autorità locali dovranno darne avviso immediatamente al Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare nella cui giurisdizione sia avvenuto il decesso. Questi, dal canto loro, dovranno dare lo stesso avviso alle Autorità locali, quando ne siano informati prima di esse.

Quando un Bulgaro in Italia o un Italiano in Bulgheria sia morto, senza fare testamento nè nominato un esecutore testamentario, o se gli eredi, sia legittimi, sia designati dal testamento, fossero tutti od alcuni fra essi minori, incapaci o assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo in cui si aprirà la successione, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle operazioni seguenti:

1. Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia su domanda delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo di tale operazione l'Autorità locale competente, che potrà assistervi e apporre egualmente i suoi sigilli. Tanto questi sigilli che quelli del funzionario consolare non dovranno essere rimossi, senza che l'Autorità locale assista a questa operazione. — Tuttavia, se dopo un avviso dato dal console o vice-console all'Autorità locale per invitarla ad assistere alla rimozione dei doppi sigilli, questa non si sia presentata entro un termine di 48 ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'agente potrà procedere da solo alla detta operazione.

2. Redigere l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, alla presenza dell'Autorità locale, qualora, in seguito alla notificazione suindicata, essa abbia creduto di dovere assistere a tale atto. L'Autorità locale apporrà la sua firma ai verbali redatti alla sua presenza, senza che, per il suo intervento d'ufficio nei suoi atti, essa possa esigere diritti di alcuna specie.

3. Ordinare la vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione, che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, nonchè dei raccolti e degli effetti, per la vendita dei quali si presentassero delle circostanze favorevoli.

4. Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati, conservare l'ammontare dei crediti che si realizzassero, nonchè il prodotto dei redditi che si percepissero, nella Casa consolare o affidarli a qualche negoziante che presenti ogni garanzia. Questi depositi dovranno effettuarsi nell'uno o nell'altro caso, d'accordo con l'Autorità locale che abbia assistito alle operazioni precedenti, qualora, in seguito alla convocazione menzionata nel paragrafo seguente, dei sudditi del Paese o di una terza potenza si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5. Annunziare il decesso e convocare, per mezzo dei giornali locali e di quelli del paese del defunto, se ciò sia necessario, i creditori che potessero esistere contro la successione *ab intestato* o testamentaria, affinchè possano presentare i loro rispettivi titoli di credito, debitamente giustificati, entro il termine stabilito dalle leggi di ciascuno dei due Paesi.

Qualora si presentassero dei creditori contro la successione testamentaria o *ab intestato*, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, qualora esistano risorse che possono essere adoperate a tale impiego; e in caso contrario, non appena che i fondi necessari siansi potuti realizzare con i mezzi più opportuni; o, infine, entro il termine stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.

Qualora i rispettivi consoli si rifiutassero a pagare tutti o parte dei crediti, allegando la insufficienza dei valori della successione per soddisfarli, i creditori avranno il diritto di chiedere all'Autorità competente, qualora essi reputino ciò utile per i loro interessi, la facoltà di costituirsi in massa. Dopo che questa sarà stata dichiarata per le vie legali stabilite in ciascuno dei due Paesi, i consoli o vice-consoli dovranno fare immediatamente la rimessa all'Autorità giudiziaria o al sindaco del fallimento, secondo si dovrà, di tutti i documenti, effetti o valori appartenenti alla successione testamentaria o *ab intestato*, restando i detti agenti incaricati di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci. In ogni caso, i consoli generali, consoli e vice-consoli non potranno fare la consegna della successione o del suo ricavato agli eredi legittimi o ai loro

mandatari, se non dopo spirato un termine di sei mesi dal giorno in cui sia stato pubblicato nei giornali l'avviso del decesso.

6. Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'Autorità locale abbia a intervenire in dette operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza potenza non abbiano a far valere dei diritti nella successione, poichè, in tal caso, se sorgessero delle difficoltà derivanti specialmente da qualche reclamo che dia luogo a contestazione, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari non avendo competenza alcuna per definire o risolvere tale difficoltà, i tribunali del Paese dovranno conoscere di esse, secondo che loro spetterà di provvedere o di giudicare in merito. I predetti funzionari consolari agiranno allora come rappresentanti della successione testamentaria o *ab intestato*, e cioè, conservando l'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la successione, nonché quello di effettuare le vendite di effetti nelle forme precedentemente annunciate, essi tuteleranno gli interessi degli eredi e avranno la facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai Tribunali. Si intende che essi rimetteranno a detti Tribunali tutte le carte e documenti, atti a chiarire la questione sottoposta al loro giudizio. Pronunziato il giudizio, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari dovranno eseguirlo, se non ricorrono in appello: ed essi continueranno allora di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite.

7. Organizzare, qualora vi si faccia luogo, la tutela o curatela, conformemente alle leggi dei rispettivi Paesi.

Art. 36. — Quando un bulgaro in Italia o un italiano in Bulgaria sia morto in un punto dove non esista un agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, conformemente alle leggi del Paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni che abbia lasciato il defunto, e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di queste operazioni alla Legazione che deve conoscerne, o al Consolato o al Vice-Consolato più vicino al luogo dove

siasi aperta la successione *ab intestato* o testamentaria. Ma, a partire dal momento in cui l'agente consolare più vicino al punto in cui siasi aperta la detta successione *ab intestato* o testamentaria si presenti personalmente o invii un delegato sul luogo, l'autorità locale, che fosse intervenuta, dovrà conformarsi a ciò che prescrive l'articolo precedente

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 37. — La presente convenzione sarà ratificata da ambo le parti, conformemente alle rispettive costituzioni dei due Stati. Le ratifiche saranno scambiate a Sofia, nel più breve termine possibile.

Art. 38. — La presente convenzione resterà in vigore per cinque anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Resterà in vigore, dopo questa data, per tacita riconduzione, fino a tanto che nè l'una nè l'altra delle Alte Parti contraenti non l'abbia denunziata, e per 12 mesi ancora, dopo che tale denuncia sia stata notificata all'altra da una delle Alte Parti contraenti.

Art. 39. — Nel caso che sorgesse una contestazione fra le Alte Parti contraenti, circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione, le Alte Parti contraenti convengono di rimettersi, per la soluzione di tale contestazione, e nel caso che i negoziati diplomatici direttamente fatti fra di esse non abbiano avuto alcun esito, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja, conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale del 18 ottobre 1907, per dirimere in via pacifica i conflitti internazionali.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli.

Fatto in doppio originale a Sofia, il 25 febbraio/10 marzo 1910.

CUCCHI BOASSO.

S. PAPRIKOFF.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali» (N. 910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 910).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Dal 1º luglio 1912 nei ruoli organici del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali indicate nell'annessa tabella A, è istituito, in conformità della tabella stessa, il grado di inserviente con un' unica classe a lire 1,200.

I nuovi posti d'inserviente e quelli speciali, oltre che agli attuali inservienti ed operai di ruolo, saranno conferiti agli agenti straordinari od avventizi che, al 31 gennaio 1912, sotto qualsiasi denominazione (inservienti, facchini, operai, ecc.) disimpegnavano presso le singole amministrazioni mansioni normali di fatica o di basso servizio, o prestavano servizio militare, sempre però quando il Consiglio di amministrazione ne riconosca l'idoneità.

Gli inservienti nominati con decreto registrato dalla Corte dei conti, i quali alla data di pubblicazione della presente legge, godono di uno stipendio superiore alle lire 1,200 annue, conserveranno l'eccedenza su tale somma quale assegno *ad personam*.

(Approvato).

Art. 2.

Dal 1º luglio 1912 i posti di usciere di terza classe sono conferiti in ragione di due terzi agl'inservienti che, a parere del Consiglio d'amministrazione, sieno ritenuti meritevoli. L'altro terzo presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di quella dell'interno, è riservato ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle

guardie di finanza che ne abbiano diritto ai sensi delle leggi sullo stato dei sottufficiali medesimi. Nell'Amministrazione dell'interno il terzo predetto è destinato alle guardie di città.

I posti riservati ai sottufficiali sono conferiti alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali della guerra o della marina e di un posto a quelli delle guardie di finanza.

In mancanza di aspiranti nella categoria dei sottufficiali o delle guardie di città, il turno di nomina va a beneficio della categoria degli inservienti.

(Approvato).

Art. 3.

Per il personale contemplato dalla presente legge che nell'attuale sua posizione non abbia diritto al trattamento di riposo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per tutti gl'inservienti od equiparati che saranno assunti in seguito, sarà provveduto al trattamento di riposo mediante iscrizione alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai secondo le norme e col concorso dello Stato che saranno stabiliti nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È data in via transitoria facoltà a ciascun Ministero d'indire un unico concorso speciale di idoneità per i posti di ultima classe che si renderanno vacanti in ognuna delle rispettive carriere d'ordine del personale centrale e provinciale, salvo sempre eventuali diritti acquisiti e salvo quanto è disposto dalle vigenti leggi a favore degli ex sottufficiali, fra gli agenti sotto indicati, in servizio al 31 gennaio 1912:

a) uscieri od inservienti che prima di ottenere tale nomina erano in nota presso il Ministero della guerra fra i sottufficiali dell'esercito o della marina, quali aspiranti ad uno degli impieghi d'ordine stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali;

b) uscieri od inservienti ex marescialli o ex brigadieri delle guardie di finanza passati ad impiego civile anteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367.

L'ammissione degli aspiranti a tale esame

sarà deliberata dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione di ciascun Ministero.

Pel Ministero delle finanze la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, comprenderà la metà dei posti che si renderanno vacanti nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze, rimanendo, transitoriamente e cioè fino al collocamento degli agenti riconosciuti idonei, soltanto l'altra metà riservata ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza.

(Approvato).

Art. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative al reclutamento, all'ordinamento, alla carriera e alla disciplina del personale subalterno e di servizio, nonchè tutte quelle altre che si reputeranno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella organica pel grado d'insergente nelle amministrazioni centrali.

AMMINISTRAZIONE	Numero dei posti	Stipendio	
		individuale	complessivo
Ministero del tesoro	81	1,200	97,200
Corte dei conti	11	1,200	13,200
Ministero delle finanze	53	1,200	63,600
Id. di grazia e giustizia	28	1,200	33,600
Id. degli affari esteri	13	1,200	15,600
Id. dell'istruzione pubblica	32	1,200	38,400
Id. dell'interno	56	1,200	67,200
Consiglio di Stato	2	1,200	2,400
Ministero dei lavori pubblici	16	1,200	19,200
Id. della guerra	32	1,200	38,400
Id. della marina	22	1,200	26,400
Id. di agricoltura, industria e commercio	80	1,200	96,000
Direzione generale del Fondo per il culto	5	1,200	6,000

Annotazione. — Nel Ministero del tesoro il numero degli agenti del personale subalterno e di servizio assegnato all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, giusta la tabella A, annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 431, è portato da 40 a 57, e il contributo annuo che l'Amministrazione stessa corrisponde allo Stato per la spesa del personale del Ministero del tesoro che vi è adibito è aumentato di lire 22,160.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle Colonie » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle Colonie ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire il Ministero delle Colonie, a determinarne le attribuzioni, e a dare le disposizioni per l'ordinamento e l'assunzione del personale.

Il Governo ha pure facoltà di spostare e modificare con decreti Reali gli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato in quanto occorra per trasferire al Ministero delle Colonie servizi ora dipendenti da altri Ministeri.

La maggiore spesa per l'istituzione di detto Ministero per l'esercizio 1912-13 non dovrà eccedere la somma di lire 200,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'on. Vigoni Giuseppe.

VIGONI GIUSEPPE. Non è il momento di fare una discussione, nè di tirare in lungo; però tengo a dichiarare come fui un po' perplesso nell'accettare questa legge a cui darò il voto, per la ragione che ha domandato soltanto l'autorizzazione della costituzione del Ministero delle Colonie, senza che nulla si sappia delle attribuzioni e dell'indirizzo che a questo Ministero s'intende di dare. Questo ci lascia perplessi.

Non pretendo oggi dall'on. Presidente del Consiglio delle dichiarazioni circa le sue intenzioni; per me la questione va divisa in due punti diversi: l'ordinamento e lo sviluppo economico delle Colonie che abbiamo, e quello che si chiama politica coloniale.

In quanto all'ordinamento, e alla messa in valore, delle nostre Colonie, per quanto io ne veda tutta la gravità, tutta l'importanza, specialmente coll'aggiunta dell'ultima colonia,

credo che al Ministero degli esteri si siano già fatti studi e raccolto materiale, talchè, fecondato da un po' di spirito politico coloniale, basterebbe per far progredire la macchina come noi desideriamo.

Quello che è sempre mancato da noi, alla Consulta (e qui non si offenda il mio amico onorevole Di San Giuliano, perchè parlo di una preparazione che riguarda lungo tempo e non accenno niente affatto all'opera sua, molto benemerita, per la quale egli sa che ho molta stima e considerazione), quello che è sempre mancato da noi è l'influenza di quello spirito coloniale, che ha sempre guidata l'azione coloniale degli altri Stati; quello spirito coloniale che fa concepire i grandi progetti; come quello dell'Inghilterra la quale s'impossessa dell'Egitto e fa la guerra sud-africana coll'intenzione ultima della trasversale dell'Africa; come quello della Francia che medita di tagliare la strada all'Inghilterra con la disgraziata spedizione di Fascioda; come quello della Russia, la quale, per compiere il vecchio progetto di Pietro il Grande, tenta, e dalla Persia e dall'Afganistan, e dalla Mancuria e da tutti i lati di aprirsi il varco al mare. Questa è la grande politica coloniale alla quale l'Italia non ha mai atteso. Noi ci siamo impossessati, per una ragione qualunque, dell'una o dell'altra colonia, senza aver mai alla Consulta un progetto stabilito da seguire.

Io faccio voti che l'istituzione di questo nuovo Ministero accenni precisamente (senza pretendere a far nuove conquiste) all'entrata dell'Italia in questa nuova politica coloniale, a vedere per lo meno l'Italia non esclusa da questo movimento mondiale, come lo è stata fino a ieri.

Io mi auguro che, nella determinazione delle attribuzioni di questo Ministero, si sappia fare in modo che tra il Ministero costituendo ed il Ministero degli esteri vi sia sempre affiatamento e non sorga mai dualismo, il che sarebbe molto deleterio e dannoso.

Mi auguro anche che l'Italia sia, d'ora in avanti, ispirata a quel fine sentimento di politica coloniale, a quello spirito di politica coloniale intorno al quale non sono molto d'accordo col relatore della Commissione, il quale dice che la penetrazione pacifica è sempre stata una espressione molto povera di contenuto pratico.

Io per penetrazione pacifica non intendo solo il far penetrare i prodotti della nostra industria, intendo precisamente l'ispirare molti degli atti a quel fine spirito politico che deve essere sempre mascherato, per non compromettere diplomaticamente, ma che da noi ha sempre assolutamente mancato. E se mi si permettono due parole, ne porterò un esempio.

L'Italia da trent'anni, aspirando alla Tripolitania, ha fatto dei sacrifici. Trenta, quaranta anni fa ha posto le basi di questa occupazione; ha istituito un servizio di navigazione, che aveva il monopolio su quelle coste; un servizio di posta, agenti di navigazione, ambulatori, medici, tutto per acquistare all'Italia simpatia in quel paese. Un'altra nazione qualunque, dove si fosse compreso il fine spirito politico di una impresa anche lontana, avrebbe ispirata tutta questa azione all'acquisto di influenza in quel paese. Tutti questi agenti di navigazione, questi medici che erano pagati, avrebbero dovuto essere, mascheratamente certo, con fine tatto diplomatico, tanti agenti che avrebbero preparato il paese forse meglio di quello che disgraziatamente non l'abbiamo trovato ad accogliere.

Dunque faccio voti che la istituzione del nuovo Ministero sia l'indice dell'entrata dell'Italia in questo grande movimento coloniale, non sia soltanto l'indice del volere con maggiore sollecitudine attendere allo sviluppo economico delle nostre Colonie; e faccio voti perchè il duce, l'auriga, il quale con tanto ardimento e con tanta fortuna ha guidato il carro dello Stato italiano sull'aspro sentiero della conquista libica, lo conduca anche sulla strada maestra della politica coloniale, della quale è degna una nazione che, per merito suo, oggi può con orgoglio chiamarsi una grande nazione. (*Approvazioni generali*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso del senatore Vigoni, il quale pure cominciò dichiarando che aveva qualche dubbio sull'opportunità dell'istituzione di questo Ministero, è stato poi in realtà un discorso per sostenerne la necessità, perchè egli ha finito col dimostrare che una vera politica coloniale finora in Italia non era stata

fatta, e che era necessario intraprenderla da ora innanzi.

A me pare chiaro che, quando le nostre Colonie si riducevano alla colonia Eritrea, perchè da pochissimo tempo si è cominciato a mettere in valore l'altra Colonia, una vera politica coloniale non avrebbe avuto uno scopo adeguato ai sacrifici, all'opera che importava.

Ora che alle due Colonie, che il Ministero degli esteri ha cominciato in questi ultimi tempi a mettere in valore, se ne è aggiunta un'altra, la quale è alle porte d'Italia ed avrà necessariamente una grandissima importanza per l'avvenire del nostro Paese, mi pare indispensabile che si intraprenda quella che il senatore Vigoni chiama vera e propria politica coloniale.

A me sembra chiaro che non sarebbe possibile ora organizzare una Colonia così vasta, come quella che abbiamo dichiarato soggetta alla sovranità dell'Italia, senza un ufficio organizzato in modo che corrisponda a quelle necessità di studi speciali e pratici i quali portino alla conoscenza diretta delle condizioni di quei paesi.

Il lasciare l'organizzazione di questa Colonia divisa tra vari Ministeri, cosicchè il Ministero di agricoltura si occupasse di studiare il regime della proprietà, il Ministero dei lavori pubblici dei mezzi di comunicazione, il Ministero di grazia e giustizia di istituire una giustizia adatta alle condizioni di quel paese, il Ministero dell'interno di procedere all'ordinamento dei servizi di pubblica sicurezza in quei luoghi, il Ministero della guerra di organizzare corpi di milizia locali e così via via, il lasciare, dico, i problemi disseminati tra parecchi Ministeri condurrebbe quasi inevitabilmente alla conseguenza di conflitti di tendenze; perchè uno partirebbe dal concetto di estendere quanto più è possibile l'ordinamento nostro, mentre altri - ed io sono fra questi - ritengono necessario rispettare più che si può le consuetudini locali, non disturbare quelle popolazioni nelle loro tradizioni e nei loro costumi, introdurre gradatamente la colonizzazione italiana, senza urtare gli interessi, i diritti e le legittime aspettative dei popoli, che diventeranno sudditi nostri. Questo è l'intendimento che si è proposto il Governo nel domandare al Parlamento la facoltà di

istituire il Ministero delle Colonie. Ma, siccome oggi non abbiamo ancora una conoscenza abbastanza estesa di tutti i problemi, è parso al Ministero che, invece di presentare già fin da ora una organizzazione completa costituita con preconetti i quali sarebbero di ostacolo ad ulteriori perfezionamenti, fosse meglio autorizzare il Governo ad istituire questo Ministero che, a mio avviso, dovrebbe cominciare con proporzioni molto modeste. Sarà un Ministero di studio, che si svolgerà gradatamente, poichè un'opera legislativa per determinare se debba seguirsi piuttosto l'una che l'altra via non potrà venire che in appresso. Il Parlamento non potrà a meno d'intervenire anno per anno nelle discussioni dei bilanci, ed in tali occasioni si vedrà se al decreto di istituzione che si fa in esecuzione dell'autorizzazione ora chiesta sarà opportuno sostituire una legge di ordinamento definitivo. Questo progetto col quale chiediamo l'autorizzazione di creare il Ministero delle Colonie, non pregiudica quindi per nulla il concetto di una legge che venga poi a determinare in modo stabile e definitivo l'ordinamento del Ministero stesso. (*Approvazioni*).

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, delle quali mi dichiaro completamente soddisfatto.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Signori senatori, l'importanza dell'argomento mi obbliga, a nome dell'Ufficio centrale, di chiedere alla vostra cortese benevolenza, brevi istanti di attenzione. La legge che stiamo esaminando è, per così dire, la base sulla quale si dovrà organizzare tutta la nostra attività coloniale.

Come ho detto nella mia relazione, il compito non è piccolo, sia perchè l'ordinare ed il mettere in valore delle colonie è sempre stato un problema malagevole a risolversi, sia perchè per noi specialmente le difficoltà crescono, poichè non abbondiamo di molti capitali, istrumenti principalissimi e necessari per siffatte imprese. Altra difficoltà poi consiste anche nella poca dimestichezza che hanno le nostre popolazioni coll'idea coloniale.

Mi affretto a soggiungere però, che a tale proposito la gloriosa guerra che stiamo com-

battendo, ha d'un balzo accreditato nella mente del popolo italiano l'idea che uno Stato, come l'Italia, farebbe il suo danno se non avesse colonie. Da ciò uno spirito sereno nel superare le naturali difficoltà che una guerra, sia pur fortunata come la nostra, incontra, da ciò il vero entusiasmo che anima tutti nel pensiero delle nuove conquiste.

Finirà la guerra, e finirà certamente bene perchè giusta è la nostra causa, valoroso l'esercito e la marina, sapiente la direzione militare e politica. Finiranno le ostilità ed in allora ci troveremo di fronte a tre Colonie da organizzare, che complessivamente rappresentano una estensione di oltre cinque volte l'Italia.

Se un solo istante ciascuno di noi immaginasse di possedere quest'immenso territorio, avviserebbe ai mezzi diretti ed indiretti per metterlo in valore; e prima di tutto, fondato il centro di amministrazione, sceglierebbe con saggezza l'uomo a dirigerla, i coadiutori a secondarlo nell'opera sua. Ed ecco appunto quello che ha pensato il Governo. Creare il centro organizzatore delle nuove terre per raccogliere in esso tutti gli elementi necessari per svolgere l'attività. E questi elementi sono di finanza, di servizi diversi, di lavori pubblici, e che nell'attuale momento sono sparsi nei diversi Ministeri che si occupano delle diverse partite, e d'ora innanzi invece coincideranno nell'istituendo Ministero delle Colonie, con effetto evidente di rapidità e conseguente utilità nelle organizzazioni desiderate.

A questo principio di necessaria coordinazione di lavoro, s'ispirarono le altre nazioni colonizzatrici, creando appunto Ministeri delle Colonie, come ora facciamo noi pure. Nessun dubbio adunque sulla necessità dell'attuale disegno di legge, ma sia concesso al vostro Ufficio centrale di rivolgere al Governo alcune raccomandazioni.

Come già dissi, il Paese si è convertito soltanto da poco alla fede colonizzatrice. Inutile io ripeta qui la dolorosa istoria giustificatrice dello scetticismo col quale si guardava in Italia a questo genere di politica. Quello che necessita è d'ottenere che la fede non si spenga e sia avvivata dalla convinzione derivante dai fatti. E perciò l'organizzazione alla quale deve intendere il Ministero delle Colonie dev'essere altamente pratica, fattiva, concludente.

Niente disillusioni, come non ve ne furono nelle operazioni guerresche; niente sperperi, niente follie, ma opera serena, perseverante, attivissima, per mettere in valore, prima tutto quello che più facilmente può costituire successi, per affrontare in seguito a poco a poco le difficoltà maggiori. Nota pratica adunque su tutta la linea, per il raggiungimento della quale occorrono uomini pratici alla direzione ed in sottordine.

Se ciò, come n'ho fiducia, avverrà, vedremo le nostre Colonie rapidamente fiorire e liberarci dalla soggezione, per esempio, degli acquisti del cotone, aiutandoci a risolvere la crisi, che ci travaglia, e così pure si dica di quella del bestiame, e via dicendo.

Ma poi uno sfondo simpatico ognuno intravede in questa organizzazione, quello cioè del collocamento di tante braccia italiane, ora, e c'hi sa per quanto tempo ancora, vaganti per il globo, con infinite sofferenze e non adeguato compenso. Non sono un illuso: le colonie non sopprimeranno l'emigrazione, ma la sostituiranno lentamente e con vantaggio enorme della madre patria.

Ed oltre alla raccomandazione di praticità, l'Ufficio centrale ne deve fare un'altra al Governo. Il disegno di legge lascia al potere esecutivo la formazione del nuovo Ministero. Nessuno ignora che al Ministero degli esteri esiste un ufficio coloniale. Per quel personale voglia avere il Governo quei riguardi, che spettano a chi fino ad ora - forse errando anche alle volte - pure ha messo molto buon volere nell'occuparsi delle nostre colonie.

E non mi dilungherò dell'altro: la necessità di un Ministero delle Colonie parmi averla dimostrata sufficientemente nella relazione dell'Ufficio centrale; mi auguro d'aver consenziente il Senato.

Onorevoli colleghi, non per fare della retorica, da me odiatissima, ma soltanto per ubbidire ad un sentimento dell'animo mio, permettetemi che io vi dica come in quest'istante mi si parano innanzi quelle modeste piccole necropoli improvvisate nell'oasi e nelle terre tripoline, ove riposano le spoglie di tanti nostri valorosi fratelli, quelle tombe meste mi commossero il cuore e tal sarebbe avvenuto in voi tutti vedendole; ebbene, mi sia lecito esclamare che quei cari caduti esulterebbero nel vedere come la madre

patria voglia dal loro eroismo trarre gloria e profitto per l'Italia diletta!

Dopo di che confido, signori senatori, che vorrete unirvi al vostro Ufficio centrale nell'approvare il presente disegno di legge. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

E con l'approvazione di questo disegno di legge, non essendovene altri da mettere in discussione, noi dovremo metter fine ai nostri lavori.

Saluto al Presidente.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI (*segni di attenzione*). Con la votazione a scrutinio segreto alla quale stiamo per procedere noi chiuderemo i nostri lavori. Permettetemi di interpretare l'animo di tutti voi, onorevoli colleghi, esprimendo la vivissima soddisfazione nostra di vedere esauditi i nostri augurî all'indirizzo del nostro carissimo e illustre Presidente. (*Bene, bravo*).

Rinnoviamoli questi augurî e rinnoviamoli con l'animo e col cuore veramente commossi perchè Iddio lo conservi all'alto seggio che si degnamente copre da alcuni anni (*benissimo*), e perchè egli possa vedere il trionfo di quei principi, per i quali da giovane ha valorosamente combattuto, possa vedere, cioè, l'Italia sempre più grande, sempre più gloriosa come è nei desideri nostri, come è nei voti di tutti gli Italiani. (*Approvazioni vivissime*).

E permettetemi anche di rivolgere un saluto ed un vivissimo augurio, al quale va accompagnato il nostro sincero plauso, al Presidente del Consiglio ed a tutti i suoi colleghi di Governo. (*Approvazioni vivissime e prolungate, applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). Ringrazio il senatore Cavalli delle gentili parole che ha rivolto ai membri del Governo, e mi associo interamente a lui nell'esprimere i più

fervidi auguri all'illustre Presidente del Senato. (*Vivissime approvazioni*).

Mi consenta poi il Senato che lo ringrazi per il modo veramente meraviglioso col quale in questo breve, ma fecondissimo periodo, hanno proceduto i suoi lavori.

Questo periodo resterà memorabile nella nostra storia parlamentare, perchè esso è cominciato con la splendida dimostrazione data dall'unanimità assoluta del Senato in favore del principio della sovranità dell'Italia sulla Libia, (*approvazioni vivissime, applausi*), ed è terminato con una legge la quale ha chiamato alla vita politica sei milioni di italiani. (*Benissimo*).

Io credo che questi due atti bastino ad onorare un'intera legislatura.

E ringrazio sopra tutto il Senato per l'appoggio dato al Governo in un periodo così travagliato e così difficile della nostra vita nazionale. L'aver l'appoggio del più alto corpo politico dello Stato, corpo che raccoglie nel suo seno gli uomini che cinquant'anni fa hanno cooperato più attivamente con l'ingegno e col rischio della vita al risorgimento nazionale, l'aver l'appoggio unanime di questa Assemblea ad un'impresa che non è certamente facile, perchè non può contare sul benevolo appoggio di tutto il mondo, (*bene, vive approvazioni, commenti*), è per il Governo una delle maggiori forze sulle quali fa assegnamento per raggiungere il suo fine a qualunque costo. (*Applausi generali e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Si alza, e con lui si alzano i senatori ed i ministri*). Sono grato ai colleghi, grato al Presidente del Consiglio; ringrazio, faccio contraccambio cordiale degli auguri di liete vacanze.

La deferenza vostra, amatissimi colleghi, mi rende agevole lo adempimento del mio dovere. Ma se un merito me ne vuol rendere la benevolenza vostra, io debbo riconoscerne gran parte ai miei colleghi della Presidenza, che mi hanno coadiuvato, ed al lavoro intelligente dei nostri esperti impiegati.

Il Senato, anche nel periodo di sedute che oggi chiudiamo, ha dato opera alla legislazione secondo la propria dignità, con l'insito amore per la Patria, con l'insita devozione al Re, con l'antica fede alle libere istituzioni dello Stato.

Onorandoci della nostra Regia emanazione, diamo la mano alla Camera elettiva e giungiamo pur noi a comprendere le aspirazioni del popolo (*applausi*), con pari zelo per l'ordine pubblico e per la giustizia sociale.

Le commozioni per gli eventi guerreschi non hanno punto tolto alla serenità ed alla ampiezza delle vostre discussioni. Qui ogni opinione nobilmente si misura con l'opinione opposta, e conferisce all'autorità delle deliberazioni di questo Consesso.

Leggi di primo ordine, di alto ordine (il Presidente del Consiglio alle principali ha accennato) sono passate sotto l'esame vostro; e dai vostri voti è uscita approvata quella riforma dell'elettorato politico, che è il portato progressivo del principio plebiscitario dell'italiano risorgimento. (*Bravo, applausi*).

Ci separiamo affidando la fortuna d'Italia al valore delle nostre armi, al senno dei nostri governanti, alla virtù del Re, alla saggezza dell'uomo illustre, che è il primo consigliere della Corona. (*Approvazioni generali, applausi vivissimi anche dalle tribune*).

Vada il nostro saluto ai prodi combattenti dell'Esercito e dell'Armata (*applausi unanimi e prolungati anche dai banchi del Governo e da tutte le tribune*) con il voto che la nostra bandiera continui ad essere portata gloriosa di vittoria in vittoria. (*Nuovi vivissimi applausi*).

Possa il giorno in cui ci riabbraccieremo, essere giorno di pubblico giubilo trionfale. (*Applausi vivissimi e generali da tutto il Senato, dai banchi del Governo e dalle tribune*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Pregò il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Pregò i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1912

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene.

Balestra, Barracco Giovanni, Barzellotti, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Cadolini, Caldesi, Capaldo, Caruso, Castiglioni, Cefaly, Cittadella, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, De Amicis, De Cupis, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Teranova.

Fabrizi, Falconi, Faldella, Faravelli, Florena, Franchetti.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gherardini, Giorgi, Goiran, Grassi, Gualterio, Gui.

Leonardi-Cattolica, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mariotti, Martuscelli, Marsarucci, Mazzolani, Melodia, Minervini, Monteverde, Morra.

Paganini, Panizzardi, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Ponzio-Vaglia.

Ridolfi, Riolo, Rossi Gerolamo.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Marfino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tomasini, Torlonia.

Vigoni Giuseppe.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Organico degli Istituti di belle arti e di musica:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour):

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro sugli atti di concessione di tramvie:

Senatori votanti	98
Favorevoli	92
Contrari	6

Il Senato approva.

Riforme nel servizio postale:

Senatori votanti	98
Favorevoli	92
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale:

Senatori votanti	98
Favorevoli	88
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1912

Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina:

Senatori votanti	98
Favorevoli	88
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura di Rieti:

Senatori votanti	98
Favorevoli	92
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti per il credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Alienazione di navi radiate dal Regio naviglio:

Senatori votanti	98
Favorevoli	92
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo del Re per la istituzione del Ministero delle Colonie:

Senatori votanti	98
Favorevoli	91
Contrari	7

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.50).

Licenziato per la stampa l'11 luglio 1912 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.